ATTI PARLAMENTARI

DELLA

CAMERA DEI SENATORI

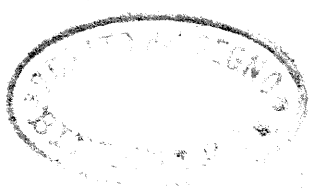

API Sen. Regno 2.57

1886-87
2
18 apr. - 12 lugl. 8
881-1789
indice

ATTI PARLAMENTARI

DELLA

CAMERA DEI SENATORI

DISCUSSIONI

Legislatura XVI^a — Sessione 1886-87

BIBLIOTECA DEL SENATO DEL REGNO

ROMA
FORZANI E C., TIPOGRAFI DEL SENATO

1887

ATTI DELLA ACCADEMIA

CLEMENTIA DEI SENATORII

ROMA

XLVI.

TORNATA DEL 18 APRILE 1887

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — *Comunicazione del decreto reale di riconvocazione del Parlamento e dell'invito del Municipio di Firenze alle feste per lo scoprimento della facciata di Santa Maria del Fiore — Estrazione a sorte della Deputazione per assistere a quella solennità — Messaggio del ministro delle finanze per la nomina di un commissario alla Giunta di vigilanza del debito pubblico — Comunicazione di un progetto di legge d'iniziativa della Camera dei deputati relativo al trasferimento in Baranello della pretura mandamentale di Vinchiaturo — Commemorazione del senatore prof. Pietro Cipriani — Sorteggio degli Uffici — Comunicazioni del presidente del Consiglio dei ministri — Presentazione di due progetti di legge per il concorso dello Stato nella spesa occorrente per lavori di difesa della spiaggia di Recanati e per una nuova proroga dell'art. 18 della legge 15 gennaio 1885 per il risanamento di Napoli — Rinvio alla seduta successiva dell'interpellanza del senatore Majorana-Calatabiano al ministro dei lavori pubblici.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Non è presente alcun ministro; più tardi intervengono il presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, ed i ministri della guerra, della marina, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia, di agricoltura, industria e commercio, dell'interno.

Atti diversi.

PRESIDENTE. Debbo prima di ogni altra cosa dare comunicazione al Senato della lettera del ministro dell'interno sulla riconvocazione della sessione parlamentare, e del relativo decreto reale.

Il senatore, *segretario,* CORSI L. legge:

« Roma, 5 aprile 1887.

« Mi reco a dovere di partecipare a V. E. che con decreto reale in data d'oggi sono riconvocati il Senato del Regno e la Camera dei deputati per il giorno diciotto aprile corrente.

« Pregiomi trasmetterle con la presente copia autentica di detto regio decreto.

« *Il Ministro*
« CRISPI ».

UMBERTO I.

per grazia di Dio e volontà della nazione

RE D'ITALIA

« Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

« Visto il nostro decreto in data 12 marzo ultimo scorso, N. 4375, serie 3ª, con cui l'attuale sessione parlamentare fu prorogata;

« Udito il Consiglio dei ministri;

« Visto l'articolo 9 dello Statuto fondamentale del Regno;

Tip. del Senato.

« Abbiamo decretato e decretiamo:

« Il Senato del Regno e la Camera dei deputati sono riconvocati per il giorno 18 aprile.

« Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

« Dato a Roma addì 5 aprile 1887.

« UMBERTO

« CRISPI ».

Il senatore, *segretario,* CORSI L. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Lo stesso senatore, *segretario,* CORSI L. legge la seguente lettera del sindaco di Firenze pervenuta alla Presidenza:

« Firenze, 17 aprile 1887.

« Eccellenza,

« Nel prossimo maggio sarà scoperta la facciata di Santa Maria del Fiore e festeggiato il V Centenario della nascita di Donatello.

« A nome del Comune di Firenze e dei Comitati promotori della edificazione della facciata di Santa Maria del Fiore e del centenario di Donatello, ho l'onore di pregare vivamente la E. V. a voler disporre perchè una rappresentanza del Senato prenda parte ai festeggiamenti che avranno luogo nella occasione di queste due solennità artistiche.

« Confidando nella esperimentata bontà della E. V. mi permetto pregarla di avvisarmi a suo tempo dell'arrivo della Deputazione di cotesta illustre Assemblea perchè essa sia convenientemente accolta; e nel ringraziarla distintamente ho il piacere di rassegnare alla E. V. l'espressione della mia particolare stima ed osservanza.

« *Il Sindaco*
« PIETRO TORRIGIANI ».

PRESIDENTE. In seguito a questa lettera del sindaco di Firenze, si tratta di nominare una Commissione di senatori che assuma la rappresentanza del Senato alle feste di Firenze.

Secondo la consuetudine procederemo alla estrazione a sorte di cinque senatori, numero che parmi sufficiente a rappresentare il Senato insieme ai membri delegati dalla Presidenza.

Si procede alla estrazione.

(Escono dall'urna i nomi dei senatori: Vitelleschi, Finali, Costa, Caracciolo di Bella, Auriti).

Sarà cura della Presidenza di rendere avvertiti i componenti la Deputazione del giorno fissato per la partenza.

Da S. E. il ministro delle finanze ricevo la seguente lettera che mi affretto a comunicare al Senato. Prego il senatore, segretario Corsi, di darne lettura.

Il senatore, *segretario,* CORSI L. legge:

« Roma, addì 14 aprile 1887.

« L'onor. signor senatore Saracco essendo stato chiamato da S. M. a far parte del nuovo Gabinetto come ministro pei lavori pubblici, ha cessato di appartenere alla Commissione di vigilanza per l'Amministrazione del debito pubblico, quale uno dei rappresentanti del Senato del Regno.

« Lo scrivente sarà perciò grato a S. E. il signor Presidente se vorrà degnarsi di provvedere affinchè il Senato stesso, nelle prime sue riunioni, elegga un altro commissario, onde completare il numero dei membri di cotesto onorevole Consesso, i quali a termini dell'articolo 6 della legge 10 luglio 1861, N. 94, devono far parte della Commissione suddetta durante l'attuale sessione parlamentare.

« *Il ministro*
« MAGLIANI ».

PRESIDENTE. In una delle prossime tornate si procederà alla nomina di un senatore quale commissario alla Giunta di vigilanza per l'Amministrazione del debito pubblico, in sostituzione dell'onor. senatore Saracco.

Da S. E. il presidente della Camera dei deputati viene trasmesso alla Presidenza del Senato un progetto di legge d'iniziativa parlamentare, già approvato dall'altro ramo del Parlamento pel « Trasferimento in Baranello della pretura mandamentale di Vinchiaturo ».

Questo progetto di legge sarà a suo tempo stampato e trasmesso agli Uffici.

Commemorazione del senatore prof. Pietro Cipriani.

PRESIDENTE. Signori Senatori.

Un'altra dolorosa perdita mi tocca di annunziare al Senato, quella del prof. comm. Pietro Cipriani, avvenuta in Firenze il mattino del 4 di questo mese.

Nato il Cipriani in San Piero a Sieve sul finire dell'anno 1810, e compiuti gli studi della scienza salutare, diede ben tosto saggio della sua operosità durante l'invasione colerica del 1835 e 1837 in Livorno, dove accorse volenteroso a prestar l'opera dell'arte sua con grande coraggio ed abnegazione. Nel lungo esercizio della sua professione si mostrò qual era dotato d'ingegno privilegiato e fornito di larga dottrina. Per le quali sue eminenti qualità venne chiamato a professarne l'insegnamento. Saranno lungamente pregiati i precetti che egli dettava dalla cattedra di medicina e negli scritti che ci lascia i quali fanno fede del suo non comune sapere. Il regio istituto degli studi superiori di Firenze il tenne caro come insegnante e come componente del Consiglio direttivo. Coprì altresì per alcuni anni la carica importantissima di presidente del Consiglio superiore di sanità.

Dal 6 di febbraio 1870 faceva parte di quest'alta Assemblea chiamatovi ed accolto col raro titolo di quelli che con servizi e meriti eminenti hanno illustrato la patria.

Ad una mente colta ed erudita il Cipriani aggiungeva animo nobile e generoso e carattere integro e severo, e lascia di sè viva ed onorata memoria.

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la estrazione a sorte degli Uffici.

Il senatore, *segretario,* VERGA C. procede al sorteggio.

UFFICIO I.

Arrigossi
Assanti
Berardi
Betti
Boncompagni Ludovisi
Brioschi
Calabiana
Casaretto
Cavagnari
Celesia
Cipriani Leonetto
Chiavarina
Cocozza
Colapietro
Colonna
Corsi Luigi
Costa
Cremona
Cusa
De Gasparis
De Martino
Devincenzi
Di Sambuy
Di Santa Elisabetta
Dossena
Eula
Farina Mattia
Ferrero
Gamba
Giuliani
Giustinian
Greco-Cassia
Guarini
Guerrieri-Gonzaga
Jacini
Loru
Macry
Marignoli
Menabrea
Meneghini
Mezzacapo
Mischi
Montanari
Morandini
Nitti
Palmieri
Pasella
Pastore
Pavese
Perazzi
Petri
Pierantoni
Pissavini

Prinetti
Ranieri
Reali
S. Cataldo
Sonnino
Sortino
Tanari
Tommasi
Tornielli
Torre Carlo
Verdi
Verga Andrea
Visone
Zini
Zoppi

UFFICIO II.

Amari
Barbavara
Bargoni
Beretta
Boschi
Bucchia
Caccìa
Cadorna Raffaele
Calcagno
Calenda
Camuzzoni
Caracciolo di Bella
Casalis
Castellano
Cerruti
Ciccone
Cornero
Correnti
Corte
Cucchiari
De Riso
Diana
Di Casalotto
Di Revel
Di Sartirana
Faraldo
Farina Agostino
Fasciotti
Ferraris
Fornoni
Fusco
Gadda
Garzoni
Gozzadini
Lacaita
Luciani
Martinelli
Melodia
Messedaglia
Pacchiotti
Pandolfina
Paoli
Pettinengo
Petitti
Pica
Podestà
Puccioni
Rasponi
Riberi
Roissard
Rossi Giuseppe
Sacchi
Sanseverino
Scacchi
Scalini
Secondi
Semmola
Serafini
Sforza Cesarini
Spalletti
Tholosano
Tittoni
Todaro
Torremuzza
Trocchi
Valsecchi
Vigliani

UFFICIO III.

Acquaviva
Alvisi
Amore
Annoni
Artom
Auriti
Barracco Giovanni
Benintendi
Bertolè-Viale
Biscaretti
Boncompagni-Ottoboni
Borselli
Cagnola
Cambray-Digny

Carrara
Castagnetto
Cencelli
Colocci
Compagna
Consiglio
Della Verdura
Deodati
Di Giovanni
Di Moliterno
Di Robilant
Di Scalea
Errante
Faina
Fazioli
Ferrara
Fontanelli
Frisari
Giannuzzi-Savelli
Giorgini
Griffini
Guarneri
Lovera
Magliani
Malusardi
Majorana
Manfredi
Manfrin
Martinengo
Michiel
Miraglia
Morelli Domenico
Paternostro
Pessina
Pietracatella
Piroli
Poggi
Robecchi
Rossi Alessandro
Riboty
Ricasoli
Ridolfi
Scarabelli
Schiavoni
Solidati-Tiburzi
Sormani-Moretti
Sprovieri
Tenerelli
Tirelli
Turrisi-Colonna
Vallauri
Vegezzi
Verga Carlo

UFFICIO IV.

Acton Ferdinando
Acton Guglielmo
Alfieri
Andreucci
Arcieri
Arezzo
Atenolfi
Basile
Bellinzaghi
Bertini
Besana
Boyl
Bruno
Bruzzo
Cacace
Cadorna Carlo
Camerata-Scovazzo
Cantoni
Cavalli
Cialdini
Collacchioni
Corsi Tommaso
Corti
Cosenz
D'Adda
Danzetta
D'Azeglio
De Filippo
Delfico
De Sauget
De Siervo
De Simone
Di Bagno
Duchoquè
Ferrati
Figoli
Finali
Finocchietti
Fiorelli
Fossombroni
Gorresio
Irelli
Lauri
La Russa
Linati
Longo

Mantegazza
Manzoni
Marescotti
Massarani
Mazzacorati
Migliorati
Moscuzza
Mosti
Orsini
Palasciano
Pecile
Rega
Ruschi
Tabarrini
Tamaio
Tamborino
Torelli
Torre Federico
Torrearsa
Visconti-Venosta
Vitelleschi

UFFICIO V.

S. A. R. il Principe Amedeo
S. A. R. il Principe Tommaso
S. A. R. il Principe Eugenio
Allievi
Angioletti
Bardesono
Bariola
Barracco Alfonso
Bartoli
Boccardo
Bonelli Cesare
Bonelli Luigi
Bonelli Raffaele
Bordonaro
Borelli
Borromeo
Cabella
Camozzi-Vertova
Canonico
Cannizzaro
Caracciolo di S. Teodoro
Cavallini
Corsini
Colombini
Cesarini
Dalla Valle
D'Ancona
Del Giudice
Delle Favare
Della Rocca
De Sonnaz Giuseppe
De Sonnaz Maurizio
Farini
Fedeli
Florio
Gagliardi
Ghiglieri
Giacchi
Giuli
Gravina
Guicciardi
La Loggia
Lampertico
Maglione
Malvezzi
Mari
Medici
Merlo
Mirabelli
Moleschott
Morelli Giovanni
Morosoli
Niscemi
Pallavicini
Pallieri
Perez
Pernati
Pianell
Piedimonte
Piola
Plezza
Ricci
Rosa
San Martino
Saracco
Sauli
Villari

Comunicazioni del Governo.

DEPRETIS, *presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, *presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di annunziare al Senato che S. M. il Re, con decreti del 4 aprile, ha accettate le dimissioni del ministro degli affari esteri, generale Di Robilant, senatore del Regno;

del ministro della guerra, generale Ricotti, deputato al Parlamento; del ministro di grazia e giustizia, comm. Tajani, deputato al Parlamento; del ministro dei lavori pubblici, comm. Genala, deputato al Parlamento.

Con decreti del medesimo giorno ha esonerato il deputato Depretis, presidente del Consiglio dei ministri, dall'ufficio di ministro dell'interno, nominandolo ministro per gli affari esteri, e ha nominato: il senatore Giuseppe Saracco, ministro dei lavori pubblici; il senatore generale Bertolè-Viale, ministro della guerra; il deputato al Parlamento Francesco Crispi, ministro dell'interno, il deputato al Parlamento Giuseppe Zanardelli, ministro di grazia e giustizia e dei culti, confermando gli altri ministri della precedente Amministrazione nei rispettivi loro uffici.

Consenta il Senato che a questo annuncio io aggiunga brevissime parole.

Il Ministero non crede utile esporre un nuovo programma di governo; gli uomini che la fiducia del Sovrano ha chiamati a reggere lo Stato, sono tutti noti al Senato per i loro precedenti politici.

Essi hanno assunto ed assumono l'impegno di procedere con concorde risolutezza di propositi nel loro difficile ufficio e sperano di ottenere e di meritare l'appoggio del Parlamento, il quale dovrà giudicare dei loro atti.

Io debbo però accennare fin d'ora alcuni degli intendimenti del Ministero sopra provvedimenti che esso reputa necessari ed urgenti per l'interesse e per la dignità del nostro paese.

L'attuale Amministrazione manterrà fermamente l'indirizzo della politica finora seguìta dall'Italia, che ha per scopo principalissimo il mantenimento della pace. Ma il Ministero non ha potuto dissimularsi che, forse per forza irresistibile delle cose, tutte le nazioni dell'Europa aumentano le loro forze militari, e dovette esaminare se le forze militari del nostro paese rispondano completamente ai bisogni della sua difesa; ed ha dovuto persuadersi dell'assoluta necessità di provvedimenti che richieggono nuove gravi spese, affine di compiere il nostro ordinamento militare, accrescerne la solidità, perfezionarne l'armamento e l'assetto, affinchè risponda al valore del soldato italiano.

Del valore dei nostri soldati, signori senatori, abbiamo avuto una prova nella gloriosa ecatombe di Dogali, che la nazione non può lasciare invendicata senza offesa della sua dignità.

Il Ministero confida che il Parlamento vorrà consentire a quei sacrifizi che noi gli verremo a chiedere.

Noi non ci lasceremo trascinare, importa dichiararlo apertamente, da impeti improvvisi ad impresa che non sia preparata, meditata e fatta a tempo opportuno.

Ma i sacrifici che ci sono imposti dalle condizioni generali dell'Europa, dalla necessità di provvedere ai nostri stabilimenti africani, dal bisogno di ristabilire il prestigio delle nostre armi, non devono interrompere l'opera del nostro progresso civile; e sopratutto non hanno da interrompere quei lavori, quelle opere pubbliche che devono considerarsi come un correttivo della configurazione geografica dell'Italia, come un fattore potente dell'attività economica del nostro paese; e, mi si permetta di aggiungere, come un fattore della concordia sociale.

Le leggi votate, adunque, vogliono essere tutte quante rispettate ed eseguite, ed il mio egregio collega, il ministro dei lavori pubblici, che appartiene a questo alto Consesso, ha già presentato oggi stesso all'altro ramo del Parlamento un provvedimento inteso principalmente a chiedere i fondi necessari per soddisfare le passività dipendenti da costruzioni ferroviarie che non possono patire dilazione. Tali provvedimenti fanno fede dei propositi del Governo di sciogliere con maturità di consigli e con mezzi più larghi di azione le promesse date solennemente al paese per queste opere stesse.

Convinti in pari tempo che giova stimolare l'industria privata nella costruzione di nuove ferrovie, col progetto di legge del quale ho fatto cenno si chiedono le facoltà opportune per attuare questo pensiero del Governo.

Abbiamo parlato di sacrifizi che occorrono per la difesa degli interessi e dell'onore del paese; fra questi ve ne ha uno, certamente assai grave, che consiste nella sospensione temporanea di una disposizione di legge. Le nuove spese militari ci vietano di mantenere nei prossimi bilanci il promesso alleggerimento di quei sopraccarichi che già erano stati assentiti e sop-

portati in previsione di spese di guerra e si chiamarono decimi di guerra.

Affermiamo tuttavia che il benefizio sul quale già facevano assegnamento le popolazioni non sarà a lungo ritardato. Non è che un provvedimento temporaneo.

Di più cercheremo un compenso, che crediamo utile alle finanze e che potrà difendere la produzione agricola, sperimentando, come vediamo ormai farsi in pressochè tutta Europa, un aumento del dazio fiscale sull'introduzione dei cereali.

Ma di questo ed altri provvedimenti, che a quest'ora sono già presentati, il Senato potrà conoscere meglio, tostochè gli verranno presentati dopo la discussione ed il voto dell'altra Camera.

Signori senatori!

Traversando un momento cotanto difficile, io, come conviene ad uomo vecchio nella vita parlamentare, mi conforto invocando memorie di fatti che possono parere antichi, ma che sono sempre vivi per i benefizi che hanno prodotto.

Molti anni or sono, più di venti anni fa, e in questo alto Consesso sono molti che lo rammenteranno perfettamente, le condizioni delle finanze italiane erano poco meno che disperate. Trattavasi allora di una deficienza nel bilancio dello Stato che oltrepassava i 300 milioni.

Eppure una Commissione, in cui si accolsero, con fraterno scambio di idee e di studi, deputati di varie parti della Camera, compì un lavoro che mostrò come si potesse e si dovesse sanare la finanza dello Stato. E la finanza ne ebbe grandi benefizi.

Ora abbiamo a combattere e vincere difficoltà assai minori. Si tratta di procurare alla finanza dello Stato tante nuove entrate che bastino a coprire le nuove spese, seguendo la massima comune: a nuove spese nuove entrate, tante nuove spese che non si possono nè evitare nè differire senza pericolo e senza disdoro.

Io credo che in faccia all'esposizione, che mi pare semplice e precisa, dei propositi del Governo, il Senato riterrà che non deve reputarsi pericoloso per la prosperità di una grande nazione come l'Italia accogliere le proposte che il Governo ha presentato al Parlamento.

PRESIDENTE. Do atto al signor presidente del Consiglio delle fatte comunicazioni.

Presentazione di due progetti di legge.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge che autorizza uno speciale concorso dello Stato nella spesa occorrente per lavori di difesa della spiaggia di Recanati.

Questo progetto di legge ha già ottenuto l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento. Se al Senato non dispiace, trattandosi di spese, domanderei che questo progetto fosse rinviato alla Commissione permanente di finanza.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà trasmesso, secondo la proposta del signor ministro, alla Commissione permanente di finanza.

CRISPI, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CRISPI, *ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge tendente a prorogare il termine fissato dall'art. 18 della legge 15 gennaio 1885, pel risanamento di Napoli.

Anche questo progetto di legge fu già approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dell'interno della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà trasmesso agli Uffici per la procedura ordinaria.

Incidente sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno recherebbe l'interpellanza del senatore Majorana. Domando al signor ministro dei lavori pubblici se e quando intende di rispondere.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici*. Io non ho difficoltà di rispondere domani alla interpellanza dell'onor. Majorana-Calatabiano.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Accetto che la mia interpellanza venga svolta domani.

PRESIDENTE. Siccome l'onor. senatore Majorana

aveva pure diretta al signor ministro dell'interno una interpellanza circa le misure quarantenarie per la Sicilia, così gli domando se anche egli intende di rispondere domani.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. La mia domanda d'interpellanza all'onorevole ministro dell'interno precedette il provvedimento di revoca delle quarantene. Poichè queste misure furono revocate, pur deplorando che siano state ordinate, non posso non restarne contento, e ritenere l'interpellanza esaurita.

PRESIDENTE. Avverto i signori senatori che domani vi sarà riunione negli Uffici alle 2 pom. per la loro costituzione e per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Sulle servitù di passaggio, sui consorzi e sulla polizia dei lavori per l'esercizio delle miniere, cave e torbiere;

Acquisto dello stabile detto *Le Bastarde* appartenente alla Congregazione di Carità di Urbino e riduzione di locali per l'impianto di una casa di custodia nella stessa città;

Istituzione di Cattedre Dantesche;

Esenzione da ogni tassa della tombola promossa dal Municipio di Roma nella epidemia colerica;

Disposizioni a tutela della sicurezza esterna dello Stato;

Trasferimento in Baranello della pretura mandamentale di Vinchiaturo.

Alle ore tre pom. — Seduta pubblica.

Interpellanza del senatore Majorana-Calatabiano al ministro dei lavori pubblici.

La seduta è sciolta (ore 4).

XLVII.

TORNATA DEL 19 APRILE 1887

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — *Omaggi — Presentazione dei seguenti due progetti di legge: Costruzione del subdiramatore « Vigevano » per distribuire le acque del Po dal diramatore « Quintino Sella » nella zona fra Terdoppio ed il Ticino; Provvedimenti a favore dei comuni della provincia di Reggio-Emilia danneggiati dall'uragano dei giorni 4 e 5 agosto 1886 — Presentazione d'un reale decreto per ritirare il disegno di legge per: Modificazioni all'ordinamento dell'esercito — Svolgimento della interpellanza del senatore Majorana-Calatabiano al ministro dei lavori pubblici intorno alla ferrovia Valsavoia-Caltagirone — Chiusura dell'incidente — Annunzio d'interpellanza del senatore Corte al presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, sulla politica africana.*

La seduta è aperta alle ore 3 e $^3/_4$.

Sono presenti i ministri de' lavori pubblici e della guerra. Più tardi intervengono i ministri dell'interno e delle finanze.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. dà lettura del processo verbale della tornata di ieri che viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il professore A. Albertini, di un suo opuscolo col titolo: *Questioni scolastiche.*

La legazione dell'Uruguay presso la Corte d'Italia, dell'*Annuario statistico di quella repubblica per l'anno 1885.*

I rettori della R. Università degli studi di Siena, di Napoli e di Genova, dell'*Annuario accademico di quelle R. Università, per l'anno 1886-87.*

Il direttore generale delle antichità e delle arti, dei fascicoli delle *Notizie degli scavi dei mesi di dicembre 1886, gennaio e febbraio 1887, e dell'indice topografico pel 1886.*

Il sopraintendente del regio istituto di studi superiori in Firenze, dell'*Annuario scolastico di quel regio istituto per l'anno 1886-87.*

Il preside del convitto nazionale di Genova, di un opuscolo contenente i *Discorsi fattisi in quell'istituto per onorare i prodi caduti a Saati e a Dogali.*

Il direttore generale della Banca Nazionale nel Regno d'Italia, della *Relazione fatta agli azionisti sulle operazioni di quell'istituto nel 1886, e di altra relazione sul primo esercizio del Credito fondiario;*

I prefetti di Torino, Venezia, Mantova, Terra di Lavoro, Bari, Cuneo e Catania, degli *Atti di quei Consigli provinciali dell'anno 1886.*

Presentazione di due progetti di legge e di un decreto regio.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici.* A nome del mio collega il ministro delle finanze ho

l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per la: « Costruzione del subdiramatore *Vigevano* per distribuire le acque del Po dal diramatore *Quintino Sella* nella zona fra Terdoppio ed il Ticino ».

A nome dello stesso mio collega ho l'onore di presentare al Senato un altro disegno di legge pure approvato dalla Camera dei deputati per: « Provvedimenti a favore dei comuni della provincia di Reggio-Emilia danneggiati dall'uragano dei giorni 4 e 5 agosto 1886 ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi due progetti di legge, i quali faranno il loro corso ordinario.

Il signor ministro della guerra ha la parola.

BERTOLÈ-VIALE, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato un decreto reale che mi autorizza a ritirare il progetto di legge per « Modificazioni alla legge sull'ordinamento ed a quella degli assegnamenti del regio esercito », che sta dinanzi al Senato.

Per i riguardi che sono dovuti al Senato io dirò brevemente le ragioni che mi hanno indotto a ritirare questo progetto di legge.

Siccome è mia intenzione ed anche mio obbligo, per impegni presi innanzi all'altro ramo del Parlamento, di presentare un progetto per l'aumento delle armi di cavalleria e d'artiglieria, ho creduto opportuno ritirare l'accennato progetto, al quale sarà necessario un qualche ritocco, specialmente per ciò che riguarda l'arma del genio. Ora il far discutere e votare dal Senato una legge, la quale dovrà essere modificata, se la Camera farà buon viso al progetto che intendo presentare, non mi sembra cosa pratica, ed ho ritenuto più savio consiglio di ritirarla e farne tutt'una col progetto nuovo che presenterò alla Camera.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della guerra della presentazione di questo decreto reale, che l'autorizza a ritirare il progetto di legge da lui specificato, e già presentato al Senato in un'anteriore tornata.

Svolgimento d'interpellanza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Interpellanza del senatore Majorana-Calatabiano al ministro dei lavori pubblici ».

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Onorevoli senatori. Più che il dovere del mio ufficio, mi spinge a questa interpellanza l'amore per la giustizia.

L'interpellanza era diretta fino dallo scorso dicembre all'onor. presidente del Consiglio, nella sua qualità di ministro dell'interno, ed al ministro dei lavori pubblici.

Ma, per le vicende politiche parlamentari, gli onorevoli ministri d'allora non sono più al loro posto; cosicchè, rotta quella continuità di responsabilità che li legava ai fatti da essi compiuti, è venuta quasi meno la necessità di tenere vincolati a questa mia interpellanza il nuovo ministro dei lavori pubblici e quello dell'interno.

Però, essendo debitore al Senato della spiegazione del fatto per cui mi rivolgevo anche all'onor. ministro dell'interno, dirò brevissimamente che, siccome si è a fronte di un consorzio di comuni e di una provincia, i quali hanno fatto gravi sacrifizi nella certezza di veder eseguite le leggi; e siccome essi non versano in condizioni rosee, e tali da potersi dare il lusso di anticipare denari per opere che mai si costruiscono: così mi pareva che il ministro dell'interno (il naturale tutore, come lo chiamano, dei comuni e delle provincie) dovesse rispondere di qualche cosa, circa il governo dei suoi amministrati e delle condizioni che vengono loro fatte.

Ma, torno a dire, rotta la continuità dei fatti presenti e dei passati, la quale legava e faceva responsabili in faccia al Parlamento ed agli enti che compongono il consorzio quelle egregie persone (l'una non più facendo parte del Governo, l'altra non coprendo l'antico ufficio) io mi contenterò di circoscrivere la mia interpellanza all'onor. ministro dei lavori pubblici; del che ho reso privatamente consapevole il nuovo ministro dell'interno.

Sarò brevissimo nel richiamare fatti che altra volta sono stati esposti al Senato.

La Sicilia, in ispecie nella parte più centrale, per quanto riguarda la costruzione delle ferrovie, è rimasta negletta, malgrado che quelle popolazioni abbiano speso e spendano molto per la costruzione e per l'esercizio, non solo delle linee diverse dell'isola, ma di quelle altresì di tutto lo Stato.

Il bisogno di una ferrovia, vivamente sentito da Caltagirone e da molti altri popolosi co-

munì, li indusse ad intraprendere a proprie spese, e prima che venissero le apparenti elargizioni dello Stato, gli studi di una via ferrata che partendo da Valsavoia (cui si rannodono Siracusa e le altre stazioni di Catania e Messina, alle quali si rannoda perciò, a mezzo dello stretto, il continente) partendo, io dico, da Valsavoia, giungesse a Caltagirone; sperando che un altro consorzio fosse sorto più tardi per continuare la linea di Caltagirone e rannodarla alla provincia di Caltanissetta, per Piazza e Terranova da un lato, e alla provincia di Siracusa per Ragusa, Modica, Vittoria dall'altro.

Questi studi, condotti da un ingegnere governativo, di primo ordine per valore e di primissimo per integrità, il Mantese, rapito da poco con generale compianto alla vita, passarono per la trafila del Consiglio superiore dei lavori pubblici; il quale li approvò pienamente, limitandosi ad aumentare, specie in causa del prezzo del ferro, allora divenuto più elevato, qualche cosa nella spesa, che preveduta in 9 milioni fu portata ad 11 milioni.

Si preparava intanto la legge per le ferrovie secondarie, e nel 1877 l'attuale guardasigilli, allora ministro dei lavori pubblici, e collega dell'interpellante, dopo aver detto di altre linee, in un discorso alla Camera dei deputati, del 6 giugno di quell'anno, così parlava:

« Havvi la linea di Valsavoia-Caltagirone che ha pure sussidi importantissimi da parte dei comuni e della provincia; onde potrebbe il sussidio dello Stato considerarsi in un'annualità di 250,000 lire ».

Sussidio annuale, secondo le antiche idee del Governo, abbastanza forte; difatti per la linea molto più lunga Siracusa-Licata non si prometteva che un sussidio di una annualità di un milione. Il ministro Zanardelli soggiungeva che fra i criteri di preferenze, nella costruzione delle linee, era la « loro importanza intrinseca, l'importanza economica... le facilità tecniche... il maggiore o minore profitto che le *linee da costruirsi possono recare a quelle già esistenti;* poichè (son sempre sue parole) se, per esempio, noi abbiamo una linea che sottrae considerevoli benefizi alla linea esistente, ed abbiamo invece altre linee, come sarebbero la Zollino-Gallipoli e la VALSAVOIA-CALTAGIRONE, le quali ponno rendere meno improduttive alcune linee che ora rendono quasi nulla, *è chiaro che noi dobbiamo guardare queste ultime con maggior favore, in confronto delle prime* ».

E notisi che l'accenno del ministro d'allora, alle linee improduttive che si sarebbero avvantaggiate dalla linea Valsavoia-Caltagirone, non si riferiva alle linee della Sicilia in generale, che tutte erano produttive, ma in specie alla Valsavoia-Siracusa, la quale si sarebbe avvantaggiata dalla Valsavoia-Caltagirone, che pure avrebbe reso ancor più produttiva la Valsavoia-Catania-Messina-Bicocca-Palermo.

Così il proposito del ministro Zanardelli, tenuto in conto nella legge del 1879 proposta dal ministro Mezzanotte, del quale anche allora era collega l'interpellante, procurò alla linea Valsavoia-Caltagirone la classificazione nella terza categoria; quindi sulla spesa complessiva di 11,000,000 gli enti locali avrebbero dovuto spendere non più 3,400,000 lire, ma solo il quarto del tutto, cioè lire 2,250,000.

Però i fatti sventuratissimi susseguenti provarono che solo in apparenza ci fu un benefizio: sostanzialmente l'inesecuzione fin qui della legge del 1879 si è risoluta in un disastro a danno delle popolazioni che promovevano la costruzione della linea Valsavoia-Caltagirone. E di vero, la massa delle decretate costruzioni in tutta l'Italia si accrebbe di tanto, quanto, per occorrere alle ingenti maggiori spese relative, i contribuenti (che videro discendere il loro carico locale a lire 2,250,000) venivano indirettamente gravati dalle molto più gravi tasse, per mezzo delle quali si sarebbero dovute provvedere le molte centinaia di milioni necessarie per sopperire al nuovo onere dello Stato.

Quelle popolazioni accettarono anche riconoscenti i maggiori aggravi delle tasse, fiduciose che la loro linea si fosse potuta veder cominciata e aperta all'esercizio. Ma qui incominciano le lamentazioni!

Dopo la legge del 1879, si intraprendono le costruzioni di alcune linee in essa decretate; anzi alcune linee e alcuni tronchi di altre si conducono con tale celerità che vengono aperti all'esercizio; ma per la ferrovia Valsavoia-Caltagirone - da ingegneri e amministratori, da ministri, da chiunque abbia avuta o abbia preso superficiale notizia dei luoghi e delle condizioni economiche delle popolazioni, stata giudicata primissima, unica anzi di prim'ordine tra le linee utili, per sè stesse, e più rispetto all' incremento

del reddito delle ferrovie dello Stato - che cosa si fece?

All'infuori del buon volere, manifestato a promesse e da alcuni preliminari di preparazione ad appalto, nulla!

Nel 1880 il ministro Baccarini prese in esame gli studi dell'ingegnere Mantese, approvati dal Consiglio superiore, e cominciò a verificare i primi tronchi, per bandirne gli appalti. E cadde in uno dei più patenti errori di fatto nei quali ha voluto perseverare il ministro Genala, che mi spiace di non veder più al banco dei ministri, quando ha voluto credere che gli studi della linea Valsavoia-Caltagirone sieno « stati fatti soltanto sulla carta, in occasione della legge del 1879 » (tornata del Senato del 14 dicembre 1883).

Furono inutili tutti i tentativi per distoglierlo da codesta credenza: ministro vi perseverò; e trovò chi ebbe a suo tempo, forse inconsapevolmente, a patrocinare e difendere cotesta opinione.

Invece, o signori, le cose stanno così: Con più decine di migliaia di lire, spese principalmente da Caltagirone, gli studi furono fatti particolareggiatamente e furono approvati dal Consiglio superiore molto prima del 1879; in essi non mancava che quell'ordine di particolari, i quali sono indispensabili per la preparazione dei capitolati e la conclusione degli appalti.

Cotesto era còmpito dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

A colmare cotesto vuoto, che in istudi fatti eseguire da privato consorzio era inevitabile, diè opera il ministro Baccarini; il quale, ad attestare la sua fiducia nell'autore degli studi, l'ingegnere Mantese, a lui ne commise l'incarico. Indi nel 1881, quando da quello fu proposta la legge per facilitare le costruzioni, in modificazione di quella del 1879 (e di tale nuova legge l'onor. attuale ministro dei lavori pubblici era relatore in Senato) chi ha l'onore di parlare oggi, tentò di far giungere al Governo, non inutilmente, in pieno Senato le doglianze delle popolazioni della Sicilia, perchè già erano scorsi due anni, e nulla si era fatto rispetto alla linea Valsavoia-Caltagirone.

In ordine a quella linea io dissi allora: « Abbiamo studi fatti, approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici da molti anni; abbiamo enti che avrebbero dato di più, se la legge fosse stata meno benigna, nè è a temersi non diano il meno cui son chiamati dalla legge del 1879 ». Soggiungevo: « Gli enti interessati avrebbero avuto diritto a vedere stanziate nel bilancio dello Stato quelle rate che, indipendentemente dall'importanza della linea, sarebbero toccate ai medesimi, nella distribuzione dei fondi assegnati in bilancio pel 1880 e pel 1881 ». Ed instavo perchè si cominciasse dal costruire i primi tronchi, i quali sarebbero stati caparra e garanzia del seguito, mentre alle popolazioni avrebbero giovato a qualche cosa.

Ed il ministro rispondeva: « Della raccomandazione fatta dall'onor. senatore Majorana *terrò il maggior conto*... anche perchè egli ha suggerito il mezzo più proprio per attivare possibilmente nelle diverse località la legge del 1879; vale a dire quello dei provvedimenti per quei primi tronchi che racchiudono una certa importanza d'interessi. E limitatamente al primo e al secondo tronco a cui alluse l'onor. senatore Majorana, dichiaro che terrò il più gran conto nel formulare la tabella della nuova legge ».

Il ministro Baccarini non aveva sognato di mettere in forse la realità e la bontà degli studi fatti: riconosceva che anche immediatamente si sarebbe potuto procedere all'appalto dei primi due tronchi; solo trovava la difficoltà nel fatto che gli enti interessati non avessero anticipato le quote del Governo, per investirle nei primi tronchi, e si riservava di provvedervi colla imminente legge di assegnazione dei fondi annuali alle diverse linee.

Senonchè, essendo pronti gli enti interessati ad anticipare tutta la loro quota, cioè le lire 2,250,000, s'instò presso il ministro affinchè, anche prima della legge sull'assegnazione delle quote annuali delle spese dello Stato per ciascuna linea, si desse cominciamento ai lavori, stanziando una qualsiasi somma nel bilancio. E difatti, in quello del 1882, presentato al Parlamento nel 1881, in prova del buon volere, si stanziò la somma di lire 100,000 a favore della linea Valsavoia-Caltagirone.

Questa somma, unita alle anticipazioni, sarebbe stata sufficiente perchè dieci o quindici chilometri di via fossero costruiti e aperti all'esercizio.

Venne poi la legge del 1882, che conservando le 100,000 lire già stanziate per il bilancio del 1882, ne attribuì alla linea Valsavoia-Caltagi-

rone pel 1883, 410,000; pel 1884, 450,000; pel 1885, 600,000; pel 1886, 600,000; pel 1887, 600,000; pel 1888, 600,000. Ora, nulla essendosi mai speso o impegnato di tanto danaro (che viceversa si è definitivamente speso per altre operé per le quali non c'era il diritto) tutto quanto quel danaro è disponibile. Se si avessero entro il 1887 da pagare in tutto 4 o 5 milioni di lavori per la ferrovia Valsavoia-Caltagirone, tra le somme scadute e da scadere, prima che trascorra l'anno che abbracci il bilancio 1887-88, tra le maggiori somme dovute dallo Stato pel disgravio dei tre quarti alle quote di concorso degli enti locali, e tra quelle pur sempre da questi versate e dovute, vi sarebbe con esuberanza il fondo che l'Amministrazione dovrebbe sempre integrare, ancorchè distolto in altre spese contro la legge.

Ma preferisco continuare l'esposizione della dolorosa storia. Il ministro Baccarini fece qualcosa col bilancio e colla legge del 1882; nulla imprese in costruzioni. Egli si accontentò di svolgere gli studi relativi ad un imminente appalto; ma i quali, da parte dell'ufficio delegato del genio civile della provincia di Catania, e con l'aiuto di appositi ingegneri messi alla dipendenza del cav. Mantese, furono ultimati fino a Militello, ed incominciati pei tronchi susseguenti.

A misura che gli studi andavano completandosi, ritornavano al Consiglio superiore dei lavori pubblici, dal quale erano stati stabiliti nuovi criterî sulle pendenze e contropendenze e sui raggi delle curve. Da ciò, non già da difetto dell'originario progetto Mantese, veniva il bisogno di riveder questo e adattarlo alle nuove prescrizioni di massima, in ordine a talune peculiarità tecniche nelle costruzioni delle ferrovie.

Nella primavera del 1883 tutto era pronto, per l'appalto e la costruzione dei primi due tronchi della strada; quando venne la crisi, cioè la caduta del ministro Baccarini e l'avvenimento del ministro Genala. Ogni nuovo ministro, secondo la consuetudine, ha bisogno di un semestre di tempo, almeno per meditare su ciò che si deve fare. Mi perdoni il ministro attuale: questa è una mia osservazione di massima. Il ministro che sottentrò all'onor. Baccarini si avvantaggiò tanto largamente della consuetudine rispetto alla linea Valsavoia-Caltagirone, che sino al mese di novembre 1883 non diede segno di vita, per l'appalto e la costruzione dei primi tronchi; comecchè l'ufficio tecnico di Catania continuasse alquanto più lentamente (perchè scematigli i lavoranti) lo studio per rendere adatto l'antico progetto Mantese all'appalto degli altri tronchi.

Dolente dell'inesplicabile dimenticanza, mi vidi costretto a disturbare la Presidenza del Senato; e dalla campagna in Sicilia, dove allora mi trovavo, le inviavo una domanda d'interpellanza al ministro Genala, *sulle cause del ritardo dell'appalto dei primi tronchi della linea Valsavoia-Caltagirone.*

Io volevo sapere perchè la legge del 1879 e la legge del 1882, perchè le promesse, perchè in sostanza i doveri, si negligevano così apertamente!

Il ministro Genala, però, non so se in vista o indipendentemente dalla mia interpellanza, prima che si fosse aperto il Senato bandiva gl'incanti per il primo tronco della costruzione della linea Valsavoia Caltagirone.

Ma veda il Senato che genere d'incredibile ironia! Un tratto di strada da Valsavoia ad una campagna chiamata Fondaco Leone, che secondo gli studi rifatti, verificati cioè, in vista delle nuove prescrizioni di massima e dell'imminente appalto, dal Genio civile, e approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici: un tratto di strada, dico, che sarebbe importato 450,000 lire, si mette all'asta per questo stesso prezzo e in conformità degli studi, ma con la condizione che si debbono effettuare i pagamenti non rammento se entro otto o dieci anni! Ciò vuol dire che con questo lavoro di 450,000 lire, del quale tutta quanta si doveva dall'appaltatore anticipare la spesa, venendogli fatto il rimborso a molta distanza di tempo, desso gli sarebbe stato pagato col 30, 40 e forse col 50 per cento in meno!

Infatti gl'interessi del capitale impiegato sarebbero andati a carico dell'appaltatore senza speranza di rimborso; mentre in apparenza gli si sarebbe attribuito il prezzo determinato negli studi. Ma è di mero senso comune l'osservare che il prezzo di un'opera in tanto si fissa in una determinata somma, in quanto si presume che debba essere pagato contemporaneamente all'esecuzione dell'opera! Chè se fosse altrimenti, dovrebbe assegnarsi il doppio dell'interesse corrente del capitale, e del frutto dell'interesse finchè non sarà rimborsato.

L'asta, bandita alle accennate condizioni, era un invito alla diserzione degli oblatori; la quale del resto non si fece attendere.

Si dice gli studi non erano ben fatti. Ma sarà il ministro dei lavori pubblici che lancerà tale accusa ai più alti corpi tecnici che governano la sua amministrazione? Come erano inesatti, se, una prima volta fatti a mezzo di un ingegnere governativo, furono poi esaminati ed approvati dal Consiglio superiore? E se lo furono una seconda volta per cura e spesa del Governo, e di nuovo furono approvati?

Quegli studi non dovevano designare un prezzo inferiore al vero, stando al giudizio dell'amministrazione dei lavori pubblici; la quale anzi apriva l'asta promettendo un prezzo minore, sotto forma di ritardarne il pagamento a quello designato nel progetto.

Se ora si dice che lire 11,000,000 non bastano al necessario, e nulla ho da opporre in contrario, come va che nel 1883 si voleva appaltarne un tronco nella proporzione del 30 e più per cento in meno del prezzo medesimo, fissato negli antichi studi?

Forse il fatto di essersi bandita, comunque, un'asta poteva dare a sperare che l'interpellanza si sarebbe ritirata; invece io, vedendo bruno in quel tentativo, la mantenni, ed essa ebbe il suo svolgimento nel 14 dicembre del 1883.

Il ministro fu pronto a rispondere che la linea Valsavoia-Caltagirone era stata studiata per due tronchi e che, essendo in corso lo studio del terzo sino a Militello, si sarebbe posto mano *tra breve anche allo studio dell'ultimo*. Disse che l'asta era rimasta deserta; ma che avrebbe rinnovato gli avvisi e che si sarebbe fatto il possibile per due tronchi, accennando all'altro di Fondaco Leone-Scordia; il quale ora è un sol tronco con quella parte che prima si voleva appaltare di Valsavoia-Fondaco Leone.

Io insistei perchè si facesse presto, per guisa che nella prima metà del 1884 (vana speranza!) potesse darsi l'appalto della linea sino a Militello, e che completando gli studi - per adattarli all'appalto - da Militello a Caltagirone, *se non in fine del prossimo anno, nel principio del 1885 sia dato l'appalto di tutti i tratti che compongono la linea* (quale illusione!)

Che si migliori intanto (chiedevo) o si accresca il personale che deve ultimare gli studi, e si eviti sopratutto l'inconveniente, che anche pervenuti al Ministero debbano subire ritardi notevoli. Quindi non restava a fare che ringraziare il ministro delle cose promesse. Ed egli volle replicare dicendo: « Ripeto di nuovo all'onor. senatore Majorana quello che già gli ho scritto e gli ho detto, essere cioè mia opinione che *sia utile affrettare la costruzione del secondo tronco*, appunto per dare una ragione all'appalto che si sta facendo pel primo ».

Se non che nel principio del 1884 dovette affacciarsi nella mente del ministro l'idea delle convenzioni ferroviarie. E allora, pur dicendo che degli appalti se ne sarebbero fatti, e che le opere si sarebbero intraprese, mostrò in effetti di non volerne sentire degli uni e delle altre, beninteso e sempre per la linea Valsavoia-Caltagirone. Si rinnovò l'asta pel primo tronco, senza mutarne le condizioni, e perciò con la certezza di rivederla deserta.

Notisi frattanto che il ministro Genala non mise in dubbio la bontà degli studi del Mantese, e molto meno di quelli che allo stesso continuò a commettere di rivedere; mostrò la sicurezza, anzi, che per opera dell'ufficio di Catania tra brevissimo tempo si sarebbero avuti gli studi pronti per l'appalto di tutti i tronchi.

Il ministro Genala, rispetto alla linea Valsavoia-Caltagirone, d'allora in poi fu così fermo nel non far nulla, che a malincuore preferii, pur restando contrario alle Convenzioni, di tacere.

Anch'io dissi: chi sa? le Convenzioni forse gioveranno alla linea; io non sono in diritto, non sollecitato dagli enti locali, a fare altro per ora: attendiamo l'applicazione delle Convenzioni.

Così passò il 1884.

Ma non sapevo comprendere perchè le Convenzioni in progetto avessero dovuto impedire ogni lavoro nella Valsavoia-Caltagirone, mentre in tutte le altre linee dello Stato, dove più, dove meno, qualcosa si faceva. Tanto più che i primi tratti di quella linea sono in aperta campagna, non richiedono opere d'arte, e la loro costruzione sarebbe stata compatibile con altri appalti (fossero anche alle Società da sorgere) e gli enti locali versavano le quote, e contro loro gl'interessi alla Cassa dei depositi e prestiti correvano; e se qualcosa non si versava per parte di alcuni enti, questi spendevano per cose tutt'altro che degne di incoraggiamento.

Lasciato trapassare tutto il 1884 senza dare segno di vita, nemmeno era a discorrerne nel principio del 1885; perchè in Parlamento pendeva ancora la grossa questione delle Convenzioni, che insieme era d'alta amministrazione e d'altissima politica.

L'aprile del 1885 reca in porto le Convenzioni: a tutti, e un po' anche a me, parve davvero giunto il tempo di veder cominciati lungo quell'anno i benedetti lavori: ma il ministro pensa ancora una volta di non far niente. Imperocchè, dopo avere egli, col fatto degli avvisi d'asta e colle dichiarazioni fatte in Senato nel dicembre 1883, affermato buoni e completi i lavori fino a Scordia, prossimi a esserlo fino a Militello, e non lontani fino a Caltagirone, sceglie, per fare meglio, di non far nulla.

Pare un *rebus;* ma la cosa è proprio in questi termini.

Non faccio cominciare le costruzioni - ei disse - perchè se comincio mi mancano poi i denari per continuare. È vero che oggi potrei avere qualche milione. (Io dico due, due e mezzo, tre). È vero che tredici chilometri si potrebbero aprire all'esercizio con un milione o un milione e mezzo; ma pochissimi milioni non mi portano a Caltagirone. Ci arriveremo più presto ritardando; perchè allora si lavorerà contemporaneamente su tutti i tratti, e il tempo che si perde in questo momento lo si guadagnerà più tardi, imprimendo ai lavori maggiore celerità!!

Epperò gli studi, che almeno sino a Militello erano stati rettificati, che dopo tre anni scorsi dal 1883 dovevano essere tutti al completo fino a Caltagirone, non sono più buoni a nulla, e si ordina che si rifacciano daccapo, affine di mettere in applicazione la legge delle Convenzioni, che dava abilitazione al Governo di concederli alla Società dell'esercizio. Così si aspetta che questa parte della legge si esegua.

Il sistema era buono per contentare tutti, non eseguendo nè in tutto nè in parte la legge, facendo ricadere la limpidissima ragione della Valsavoia-Caltagirone, per cui si avevano studi e danari, nel *quae omnia* delle linee che non avevano nè studi, nè denari, e che nella mente del ministro erano destinate ad essere vedute, forse, dai tardi nepoti.

E difatti scorre ancora tutto l'anno 1885, e non solo non incomincia alcun lavoro, ma nemmeno c'è il più lontano indizio di un'imminente concessione di costruzione: allora necessita di nuovo una interpellanza. E giusto nel 1° aprile, dopo tanti differimenti, dell'anno 1886, io ho dovuto tribolare il Senato con una nuova interpellanza; e mentre la prima fatta nel 1881 all'onorevole Baccarini portava le doglianze del ritardo dello stanziamento dei fondi in bilancio; la seconda all'onorevole Genala del dicembre 1883 portava la doglianza del ritardo dell'appalto coi primi fondi i quali sotto l'amministrazione Baccarini erano stati provveduti: la terza dell'aprile 1886 ripeteva formalmente la doglianza nella sua stessa formola, ricercando le cause dell'*eccessivo ritardo* negli appalti e nella costruzione.

Ma, anche la terza volta, i fatti non avendo risposto alle promesse, mi trovai imbarazzato nel qualificare con parola propria del dizionario giuridico parlamentare il fatto negativo del 1886. Onde io dovetti dare una formola che potrebbe parere esagerata, a chi non conosca gli antecedenti dell'attuale interpellanza, che fu presentata nello scorso dicembre; e dissi che intendevo interpellare l'onorevole ministro dei lavori pubblici intorno alle cause della *persistente mancata esecuzione di più leggi dello Stato,* riguardo alla linea Valsavoja-Caltagirone.

Ripeto ora quello che ebbi ad osservare nell'aprile del 1886. Non vi ha dubbio che possansi abrogare e modificare per legge tutte le leggi preesistenti. È però a deplorare che manchi tra noi la giurisdizione a cui, quando trattisi di pura e semplice esecuzione delle leggi che dovrebbero avere essenza contrattuale, si possa ricorrere per invocare sanzioni coercitive, anche contro la pubblica amministrazione. Invece non resta altro, in difesa dei diritti lesi, che la umile tribuna parlamentare; la quale, specialmente in quest'aula, assai difficilmente adopera e può adoperare armi micidiali.

Tuttavia, tra lo abbandonare assolutamente alla persistente inosservanza delle leggi, una causa tanto giusta e che mi sta a cuore come cittadino e come senatore, e il persistere nell'unico modo a me concesso, nella via, cioè, parlamentare, io ho scelto la via del persistere.

E qui, per affrettarmi alla conclusione, richiamerò sommariamente la mia interpellanza dell'aprile 1886. L'onor. ministro tentò di giustificare l'inazione dall'83 fino allora, dicendo che

« dopo che per la seconda volta l'appalto andò deserto per *ragione di pagamento* (badisi: non perchè fossero bassi i prezzi o errati gli studi) il Governo cercò di spingere innanzi gli studi ».

Ma la ragione dei *pagamenti* non era forse imputabile al Ministero che, avendo il danaro, lo faceva passare agli appaltatori in modo da allontanarli dall'asta?

Ma se gli studi erano stati fatti e continuati, perchè quello li commise *ex novo* alle Società?

Soggiunse il ministro: i nuovi studi Valsavoja-Militello saranno pronti entro aprile, e quelli da Militello-Caltagirone lo saranno entro maggio. Notò che non erano stati più sollecitamente portati a termine perchè vi era stato il colera.

Veramente il colera in quelle contrade io ebbi ad osservare che non ci fu. Ho visto, soggiunsi, io stesso la squadra degli ingegneri che ha lavorato sempre durante il colera, il quale era a Palermo e mai fu nella provincia di Catania.

Il ministro allegò pure quale ragione di ritardo il fatto di non so quali reclami; ma osservai che riguardo a quello di Vizzini, siccome si trattava di un punto a quasi 50 chilometri da Valsavoja, e riguardo a quello di Scordia, siccome si trattava di una semplice modalità presso alla stazione, nulla avrebbe impedito che intanto si fossero fatti gli appalti dei primi tronchi e imprese le costruzioni.

Il ministro in ultimo assicurava che i lavori sarebbero stati sollecitamente intrapresi, appena avuti gli studi, fattine gli esami, e presi gli accordi con le Società. E siccome mi sorse il dubbio che per istudi compiti s'intendessero quelli che riguardano la totalità della linea; così, ad evitare il perpetuo equivoco di non far nulla perchè non si fa tutt'insieme il tutto, e non far mai il tutto perchè non gli si dà mai cominciamento, richiesi formale assicurazione, anche intorno al modo e alla cronologia che avrebbe l'onor. ministro tenuto nell'attenere la sua promessa. Ed egli, con la cortesia che giammai gli ha fatto difetto, smentendo ancora una volta la fiaba che l'appalto dei primi tronchi nocesse all'esecuzione degli altri, mentre invece ne sanziona meglio il diritto e ne affretta l'esecuzione; smentendo pure l'attribuitogli pensiero che non avrebbe fatto appalto se non quando si fosse trattato di tutti i tronchi della linea, si espresse con queste parole:

« Aggiungerò una parola di risposta all'ultima precisa domanda dell'onor. senatore Majorana.

« Quando gli studi dei due primi tronchi (Valsavoja-Militello) saranno presentati, non occorre di aspettare gli altri, perchè questi vengano esaminati, e si concreti anche il prezzo, e si faccia il *contratto relativo* e s'*intraprenda* la costruzione. Gli altri seguiranno immediatamente, di guisa che tutta la strada potrà fors'anche essere finita contemporaneamente ».

Così stavano le cose al primo aprile 1886. A che punto siamo nell'aprile 1887?

Al punto preciso di un anno fa, coll'aggravante della violazione della legge, colla differenza delle peggiorate condizioni delle popolazioni interessate.

Le quali, essendo agricole, subiscono danni a milioni di lire tutti gli anni; poichè chi volesse valutare i prodotti agrari di quelle contrade, rispetto a quelle che si trovano a 50 o 60 chilometri, ma che sono servite dalle ferrovie, vi troverebbe una differenza così enorme che non si sa capire come si sia potuto e si possa più oltre portare a lungo l'adempimento di un dovere cotanto indiscutibile.

Io sarei tornato a reclamare alla apertura della nuova legislatura nello scorso giugno; ma non potei perchè allora fui impedito da ragioni domestiche: sicchè dovetti ritardare la nuova interpellanza sino alla ripresa dei lavori del passato autunno, e lo svolgimento non ne è potuto seguire prima di questo giorno.

Io non aggiungo altro: le cose sono di una eloquenza eccezionale.

L'onor. ministro dei lavori pubblici vede il danno, vede l'ingiustizia, vede la persistente e la persistita contravvenzione alla legge; nè io ho bisogno di aggiungere che tutto questo non arriva al ministro che ho il dovere e il dolore d'interpellare. Ma i fatti, ripeto, parlano da sè. E chiederò: s'intraprenderà la costruzione? Sarà col metodo delle concessioni alle Società? Sarà con quello degli appalti?

Io non sono in potestà, nè in vena, di entrare sul modo pratico dell'esecuzione: io sono in dovere di chiedere la più pronta, la più urgente applicazione della legge, togliendo la linea Valsavoia-Caltagirone dalla deplorevole confu-

sione in cui la si sarebbe voluta tenere, e altri si è acconciato di tenerla, con tutto l'arruffato problema ferroviario, rispetto all'insieme delle nuove costruzioni.

Sono specialissimi i diritti della Valsavoia-Caltagirone, e i doveri del Governo; speciale e di pronta giustizia deve essere la esecuzione della legge.

So che platonicamente, nell'ultimo bilancio, il passato ministro collocava la Valsavoia-Caltagirone tra quelle linee che prime dovessero essere costruite.

So che nell'aprile dell'anno scorso aveva detto, rispondendo a me, che: « Tre sono le strade da eseguire *sollecitamente* in Sicilia: la Messina-Patti-Cerda, quella di Licata e la *Valsavoia-Caltagirone* »; e aveva soggiunto: « I lavori di queste strade potranno procedere anche contemporaneamente, *favorendo* insieme il nord, il sud e il *centro* (è Caltagirone) dell'isola ». Ma so bene pure che, per quanto sia da deplorare che le opere non procedano colla desiderata celerità, in tutte le linee di qualche importanza ammesse nella legge del 1879, si è lavorato, ed in qualche modo si lavora; e pur si è lavorato, e si lavora, nella Licata e nella Messina-Cerda. E so che l'odiosissimo privilegio di vedersi negare ogni cura ed ogni qualsiasi opera, era riservato alla *Valsavoia-Caltagirone;* la quale ha veduto linee di quarta categoria intraprese, e perfino compiute ed aperte all'esercizio; ha veduto ancor più linee di terza cominciate e aperte all'esercizio, e linee di prima e seconda categoria più o meno incominciate o condotte a termine. Ha veduto che il denaro destinato per legge alla sua costruzione (della Valsavoia-Caltagirone) venne impiegato in altre linee o in altri lavori; ha veduto che lavori dappertutto si sono fatti, o nella misura o pure più della misura fissata dalla legge; ha veduto che opere si sono intraprese con fondi non propri ma tratti da altre linee; perfino ha veduto opere imprese e condotte a termine senza autorizzazione di legge. Tutto questo ha veduto e omai non desidera altro fuorchè di non vedere nulla che a suo riguardo possa somigliare al passato!

Aspetto che l'onor. ministro dei lavori pubblici mi dia risposta confortevole.

Senatore SARACCO, *ministro dei lavori pubblici.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici.* Avrei veramente potuto prendere in parola l'onor. interpellante, senatore Majorana, quando diceva che ad ogni nuovo ministro che viene non si può negare il tempo necessario perchè possa prender conto delle cose riguardanti il suo Ministero, ed aver agio a rispondere.

Ma io ho dichiarato di rinunziare a questo diritto, come egli lo ha chiamato, ed ho desiderato rispondere immediatamente alla sua interpellanza.

Io sarò molto breve. L'onor. Majorana ha parlato col suo linguaggio colorito oggi come sempre. Io invece, che per bizzaria di fortuna mi trovo su questo banco, dove spero di non rimanere lungo tempo, risponderò brevemente oggi, come cercherò sempre di fare in altre circostanze; poichè preferisco il sistema inglese a quello italiano.

Senatore MAJORANA. Io pure sono stato brevissimo.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici.* La mia parola non si indirizza a Lei; permetta dunque che io faccia una semplice dichiarazione per conto mio.

Sarò, come ho detto, brevissimo, ed egli vorrà perdonarmi se non risponderò a tutti i suoi ragionamenti.

L'onor. Majorana ha indirizzato parole che non dirò dure, ma molto severe, all'indirizzo dei miei predecessori, ed era da aspettarselo, giudicando dal testo della sua interpellanza. Si tratterebbe nientemeno che di violazione di legge e di altre coserelle simili.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Ho detto persistente mancata esecuzione di lavori.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici.* La ringrazio della spiegazione; però la pregherei a non volermi interrompere.

Dunque egli ha usato un linguaggio, mi permetta che lo dica, abbastanza severo verso i miei predecessori, poichè disse che non hanno eseguito quanto la legge voleva. Egli ha parlato anche di violazione di patti contrattuali. Ma, sa Ella, onor. Majorana, che se le sue affermazioni si avessero proprio da prendere alla lettera, io ne dovrei restare sgomento?

Non sa Ella, che furono sottratti i fondi a molte altre linee oltre quella di cui Ella ha discorso, e che siamo in presenza di un debito di 70

od 80 milioni che si dovranno reintegrare a servizio della sua e delle altre linee che a termini di legge aveano ricevuto l'affidamento di un assegno proprio destinato per la immediata o prossima costruzione delle linee stesse?

Ma crede Ella che se domani il Parlamento deliberasse di voler fare una sosta nelle opere pubbliche e di voler sospendere le costruzioni ferroviarie, non sarebbe licenziato a farlo?

Tali non sono per fermo gli intendimenti del Governo, chè anzi il presidente del Consiglio ha dichiarato, tanto qui che nell'altra Camera, che il nuovo Ministero intendeva mantenere fede a tutti gl'impegni contratti in faccia al paese; ma non è men vero, e per me sta, che dove il Parlamento entrasse nell'avviso di sospendere, od anche di rinunciare all'esecuzione delle leggi in materia di costruzioni ferroviarie, o di altre, potrebbe farlo impunemente, senza che alcuno avesse ragione a dolersene punto, od assai.

Le parole dell'onor. Majorana mi sono parse importanti, e le giudico alquanto arrischiate, ed ho creduto di doverle rilevare, giacchè il Governo si troverebbe in molto e grande imbarazzo, qualora le teorie svolte dall'onorevole Majorana fossero mai per ricevere la loro applicazione.

Ma è poi vero che al riguardo della linea Valsavoia-Caltagirone i miei predecessori sieno colpevoli d'aver violata la legge?

Potrei semplicemente rispondere all'onorevole interpellante che vi sono molte linee, comprese nella legge del 1879, delle quali non si sono ancora cominciati neppure gli studi, cosicchè dalle cose che sto per dire si parrà manifesto che, al paragone di tante altre, la linea Valsavoia-Caltagirone ha ricevuto un migliore trattamento. Ma posso soggiungere, senza tema di cadere in errore, che il Ministero ha fatto prova, per questa linea, delle migliori intenzioni.

E valga il vero: assai tempo addietro si sono aperte le aste per la costruzione di un primo tronco, che importava la spesa, non già di 400,000 lire, come diceva l'onorevole preopinante, sibbene di 1,097,000 lire, che è il tronco da Valsavoia a Scordia della lunghezza di 13 chilometri.

Che cosa ne può l'Amministrazione se l'incanto di questo tronco andò due volte deserto?

Poichè la diserzione dalle aste lasciava credere che i progetti non fossero allestiti convenientemente, l'Amministrazione ordinò che si procedesse alla revisione delle stime, e difatti la revisione ebbe luogo, tanto che il costo effettivo si è fatto salire a lire 2,732,000.

L'Amministrazione andò ancora più oltre nelle sue indagini, e volle che la revisione si estendesse prima al secondo tronco da Scordia a Militello, studiato in precedenza dall'ufficio del genio civile, ed ordinò finalmente che gli studi venissero estesi all'intera linea Valsavoia-Caltagirone.

Di qui le buone intenzioni dell'Amministrazione appaiono manifeste, e, più che le intenzioni, rispondono i fatti, ai quali devo aggiungere anche questo, per amore di verità, che il mio predecessore aveva iniziate le pratiche colla Società delle ferrovie Sicule per una pronta costruzione dell'intera linea da Valsavoia a Caltagirone.

Stando le cose in questi termini, io non dubito che l'onor. Majorana voglia modificare i suoi giudizi, e nella sua equità vorrà scagionare l'Amministrazione dai rimproveri, che le muoveva pur dianzi.

Ma intanto, l'onor. Majorana mi dirà, che cosa intanto si vuol fare? Siccome io credo che la sua interpellanza sia rivolta piuttosto a conoscere quale sia in questa parte il pensiero del Governo, anzichè muovere censure ad un ministro che non siede più su questo banco, mi affretto a fargli sapere, che ho già prese le opportune disposizioni, perchè sulle traccie del progetto riveduto e corretto si proceda alla formazione del capitolato d'asta, per l'appalto del tronco da Valsavoia a Scordia. Io penso che nel termine di un mese o poco più la bisogna sarà compiuta e si potranno trasmettere gli atti al Consiglio di Stato, per la necessaria approvazione.

Mi resta il dubbio che non giovi gran fatto aprire all'esercizio questo tronco di soli 13 chilometri che fa capo, credo, ad una stazione la quale, da quello che ne so, non promette di essere molto proficua all'esercizio. Per la qual cosa mi propongo di esaminare se non convenga aprire le aste, anche per il secondo tronco, quello cioè da Scordia a Militello; per il quale si aveva un preventivo di 2,232,000 lire, che sale adesso a 5,246,000 lire: val quanto dire, che secondo i calcoli della Società Sicula

si avrebbe un soprappiù di spesa, superiore ben più del doppio a quella che si era innanzi preveduta!

Ma davanti ad una spesa così rilevante io non posso far altro fuor che esprimere il desiderio di poter appaltare il secondo tronco congiuntamente al primo; e non dispero di poterlo fare: mi ricuso soltanto di pigliare un impegno assoluto. E ciò per la ragione capitale che mi affretto a dire al Senato, come non mancherò di dirla anche innanzi all'altro ramo del Parlamento.

A parer mio, non è possibile che il ministro dei lavori pubblici prenda nuovi impegni per costruzioni ferroviarie, quando gli impegni contrattuali che abbiamo assunti lasciano un arretrato che supera di parecchio un centinaio di milioni. Se, dopo ciò, io pigliassi degli impegni che poi non potessi soddisfare, il Senato mi toglierebbe la sua fiducia, e la mia linea di condotta, come ministro, non sarebbe più quella che tenni fino a ieri e che son pronto a riprendere domani dal mio scanno di senatore.

Se verranno altri provvedimonti, se il Parlamento crederà di concedere nuovi mezzi di azione, il ministro dei lavori pubblici farà il suo dovere; ma impegnare lo Stato quando mancano i mezzi per poter sostenere questi impegni, non lo faccio e non lo farò mai!

Dico di più. A malgrado delle calde parole pronunciate dall'onorevole Majorana, che partono dal grande amore del loco natio, e sono ispirate, come sempre, da cuore retto e da mente serena, io non mi sentirei inclinato a promuovere l'apertura dell'asta per la costruzione di un primo tronco, se non vi fossi indotto da una considerazione di alta convenienza. Poichè se due volte furono tentate le aste, e queste risultarono deserte, mi parrebbe un' iniquità se non si tentasse la prova un'altra volta, in base ad una stima corretta e riveduta. Se ciò non fosse, nemmeno per questo tronco mi sentirei licenziato ad aprire le aste.

Con queste dichiarazioni spero di aver soddisfatto non dirò interamente, ma in parte almeno l'onorevole senatore Majorana; al quale devo ancora una qualche spiegazione circa l'entità dei fondi disponibili in bilancio per la Valsavoia-Caltagirone.

Il vero è, che con tutto l'esercizio 1886-87 la somma disponibile nei bilanci per la costruzione di questa linea, arriva a qualche cosa meno di due milioni di lire. O che può fare un povero ministro con meno di due milioni, quando due soli tronchi prevedono una spesa di 7 ad 8 milioni? Come si fa a vincolare i bilanci futuri quando neanco per gli anni avvenire è preveduta la spesa necessaria a costrurre una metà della ferrovia in parola?

Io potrei rispondere molte altre cose alle diverse osservazioni fatte dall'onorevole preopinante, ma credo che non ce ne sia il bisogno. Mi stringo a dire un'altra volta, che intendo provvedere senza altro per l'appalto del primo tronco. Altri impegni non posso prendere, perchè mancherei al debito mio. Però, s'egli ha fede nelle mie parole, amo ripetere che è mio vivo desiderio di arrivare in tempo non lontano all'appalto del secondo, perchè mi ripugna troppo il vedere che si aprano all'esercizio certi piccoli tronchi, che sono assolutamente improduttivi.

Ad ogni modo terrò fede alla data promessa, e sarò lieto se potrò soddisfare in più larga misura il desiderio espresso dall'onor. Majorana. Di più non saprei dire.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Se l'onorevole ministro dei lavori pubblici avesse tollerato ancora due o tre altre mie interruzioni, una parte delle fattemi avvertenze l'avrebbe soppressa.

Egli dice che io abbia veduto nella legge del 1879 l'essenza contrattuale, produttiva di coazione contro la pubblica Amministrazione.

Invece io ho detto questo, in sostanza: quando per legge, ed è il caso di quella del 1879, si offre un beneficio a spese dello Stato, a condizione che volontariamente altri enti (cioè le provincie a ciò chiamate) assumano l'obbligo di concorrere nella spesa in una data misura, se essi vogliono conseguire l'utile promesso: data l'accettazione dell'onere, posteriormente si ha una obbligazione bilaterale, cioè un contratto fra lo Stato e l'ente locale. Ho soggiunto però che è a deplorare che manchino le sanzioni anche contro lo Stato, mentre vi sono contro gli enti locali; e manchino in proposito le giurisdizioni cui ricorrere. Quindi ho riconosciuto che contratto, nel vero e stretto significato giuridico-positivo della parola, non vi è; poichè altrimenti - per quanto sia poco versato nelle cose legali -

avrei capito che, se vi fosse diritto, a cui corrisponda un dovere, da far adempiere per mezzo di un giudice, per ciò stesso vi sarebbe stata anche l'azione.

Io stesso ho detto, e ripeto, che è a deplorarsi che manchi il titolo a dar forza alle leggi del genere di quella del 1879. Escludiamo dunque questa parte degli appunti fattimi dall'onorevole ministro.

Egli, d'altra parte, giustamente ha detto che il fine della mia interpellanza è quello di avere delle dichiarazioni rispetto all'avvenire, non di recriminare sull'operato dei ministri passati. Ma la recriminazione (se la si vuole qualificare così) doveva limitarsi all'esordio della mia domanda: ciò io doveva fare e ho fatto per giustificare la indiscutibile ragionevolezza del mio assunto.

Bisognava mettere in rilievo tutto ciò su cui mi son basato, e non ho rilevato che fatti d'indiscutibile verità.

Le parole adoperate nella formola della mia interpellanza sono forse un po' dure; ma non le ho scritte perchè dure, bensì perchè acconcie a qualificare lo stato delle cose. Del resto sarebbe un anacronismo ove si ammettesse che queste parole dell'interpellanza riguardino fatti dipendenti dall'amministrazione del ministro attuale; esse si riferivano a fatti seguiti sotto il Ministero passato; la interpellanza fu presentata quando quello era al suo posto e tanto il ministro Genala quanto il ministro Depretis l'avevano accettata.

L'onor. ministro Saracco esclude che il suo predecessore abbia, rispetto alla Valsavoia-Caltagirone, *violata la legge*. Violazione della legge, nel senso di cosciente e voluta contravvenzione ad essa, veramente sarebbe una traduzione molto larga del mio pensiero. Dico che il Ministero è stato persistente a non dare alcuna esecuzione alla legge, a più leggi dello Stato. E ciò è fatto non oppugnabile.

Vengo al merito. L'onor. ministro dice che la diserzione dall'asta per i primi tronchi prova che non erano ben fatti gli studi. No, onorevole ministro: la diserzione, e lo disse in Senato il ministro Genala, seguì per *ragione dei pagamenti*, promessi a lunghe more.

Io ringrazio di tutto cuore l'on. ministro Saracco il quale mi ha parlato con senno e con coscienza. Io non prentendo per ora più di ciò che egli ha dichiarato e promesso. Solamente mi permetto di dare qualche schiarimento di fatto.

Il Governo riconosce il dovere imprescindibile di provvedere alla *totalità* della linea Valsavoia-Caltagirone. Ed io lo esorto ad adempire codesto dovere nel più breve tempo possibile. Alla totalità, per altro, non si deve sacrificare la parte di cui si possa intraprendere la costruzione e aprirne l'esercizio; chè codesta parte, esordio del tutto, a questo giova e lo affretta.

Onde sono lieto che l'onor. signor ministro si metta in cotesta via: però, rispetto a Scordia, io posso assicurarlo che non ha ragione il suo dubbio che si tratti di un tronco improduttivo. Da Scordia passa il movimento di Militello, e quello soltanto di questa città è di tale importanza che può pagare esso solo massima parte delle spese dell'esercizio dei 12 o 13 chilometri, da Valsavoia-Scordia.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici*. È il secondo tronco.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. So che la distanza da Militello a Scordia costituisce il secondo tronco: ma Militello, non avendo ferrovia per andare a Catania o a Siracusa, deve sempre passare per la via rotabile fino a Scordia, e se quivi trova la ferrata necessariamente se ne avvale.

Dunque alla futura stazione di Scordia accorrerà il movimento di viaggiatori e di merci non che di Scordia, che è pure una cittadina che ha il suo traffico, ma ben pure tutto il movimento di Militello.

La popolosa città di Mineo ha due vie rotabili per Catania, una della Piana e l'altra della montagna: e quella della montagna passa da Militello e quindi va a Scordia, quella della Piana giugne a Scordia senza passare da Militello come devon fare Vizzini e Licodia, e come son costretti a fare Caltagirone Palagonia e altri centri; e quindi non solamente della stazione di Scordia ma perfino di quella anteriore di Fondaco Leone, che è a soli cinque chilometri da Valsavoia, sarebbe vantaggioso di affrettare l'esercizio. Tanto meglio se, senza fare trascorrere lungo tempo, le opere si possano spingere in modo di avere insieme la linea al Fondaco Leone, e a Scordia, e a Militello. Il vantaggio sarebbe superiore a qualunque sacrificio, doveroso e urgente peraltro. Ma io credo e spero che possa subito l'onor. mi-

nistro bandire l'appalto dell'uno e dell'altro tronco, cioè da Valsavoia a Militello.

Mi permetta, onorevole ministro dei lavori pubblici, che io osservi questo: l'appalto che auguro e spero sia fatto fra uno o due mesi e anche per i due tronchi, non potrà dar luogo al cominciamento dei lavori che appena in autunno. Se, nel principio dell'anno nuovo, sarà facile di compiere la strada in pianura, fin a Scordia, sarà impossibile di svolgerla in montagna, e fino a Militello. E poi, facendo l'appalto nel 1887, per lo meno si dovrà andare per l'esecuzione, e pel collaudo di tutt'i lavori e pel totale pagamento, per lo meno alla fine del 1889. Ebbene nel 1889 avremo in bilancio cinque milioni perchè a tutto il 1888 (che considero come parte del bilancio di quest'anno cominciante dal luglio 1887 e andante al giugno 1888) noi avremo già tre milioni e duecento mila lire, più cinquecento e più mila lire già versate dai comuni: siamo così a picciolissima distanza dai cinque milioni.

Ma, se ancor prima che si compia il lavoro, e sia fatta la totalità dei pagamenti, noi in bilancio avremo cinque milioni; se, d'altra parte, i fondi legalmente esistenti per molti anni non sono impiegati secondo la destinazione stabilita dalla legge: sarebbe poi un eccesso di favore se qualche milione, ricavandolo da altri fondi, si anticipasse per avvicinarci più presto e per raggiungere la città di Caltagirone, appunto per compensare in piccola parte il ritardo così esorbitante sofferto fin'oggi?

Ma con l'aggiugnere nuovi argomenti io non voglio disturbare la grande pace ed armonia nella sostanza della cosa che si è manifestata fra me e l'onorevole ministro dei lavori pubblici in questa tornata; e continuo a ringraziarlo, prendendo atto delle sue dichiarazioni, sperando che prima che il Parlamento sia prorogato qualche fatto possa compiersi, ed io abbia la letizia di ringraziarlo, anche e sopratutto di ciò.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici*. Prendo la parola, unicamente per ringraziare l'onorevole Majorana-Calatabiano di avere spiegato meglio il suo concetto sul punto degli impegni contrattuali, ossia degli obblighi che contrae lo Stato in conseguenza di leggi che approvano una spesa; e ne lo ringrazio perchè non avrei voluto che per linee molto più maltrattate della Valsavoia-Caltagirone, alcuno vi fosse, che argomentando dalle autorevoli parole dell'onorevole senatore, ne traesse pretesto a muovere querele al Governo.

Devo poi dire un'altra cosa. Egli ha parlato di somme ingenti pagate da comuni, con grandi sacrifizi, che si sostengono in forma d'interessi spesso esorbitanti. Or bene, da informazioni prese mi risulta che la provincia di Catania, la sola che versa la sua quota di concorso, non ha sborsato che 220,000 lire, e sarà ben piccola la somma che ancora dovrà versare.

L'onor. preopinante avvertiva che nel bilancio dello Stato è disponibile tal somma che permetterà di potere appaltare, non solamente il primo, ma anche il secondo tronco. Io non voglio far perder tempo al Senato per dimostrare che i calcoli istituiti dall'onor. Majorana-Calatabiano non sono interamente esatti. Mi basterebbe prendere in mano la tabella unita alla legge del 1882 dalla quale appare che questa linea Valsavoia-Caltagirone dev'essere finita nel 1896; e quando gli stanziamenti di soli otto milioni sono distribuiti sopra varî esercizi che vanno fino al 1896, è evidente che nei primi anni non si può disporre di tutti gli otto milioni, che occorrono per soli due tronchi.

Se poi noi consideriamo che la spesa presunta attualmente è quasi doppia di quella che s'era prevista nel 1879, la cosa diventa addirittura impossibile. Ma poichè l'onorevole Majorana-Calatabiano si è mostrato soddisfatto delle mie dichiarazioni, alle quali egli può essere sicuro che manterrò piena ed intera fede, io gli dirò semplicemente, che fermo sempre nel proposito di rimanere dentro i termini del mio bilancio, rivolgerò tutti i mezzi disponibili alla costruzione della linea Valsavoia-Caltagirone.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Ho chiesto la parola unicamente per scagionarmi dell'accusa d'inesattezza.

Nel determinare l'insieme delle somme disponibili a favore della Valsavoia-Caltagirone, io non ho letto che le tabelle della legge del 1882; e siccome secondo tale legge è indiscutibile

che 100 mila lire a favore della Valsavoia-Caltagirone erano fissate pel 1882, 410 mila pel 1883, 600 mila pel 1887 (salto gli anni intermedi) è indiscutibile che nello stato attuale nei rapporti di un appalto, vi sono tre milioni e 170 mila lire.

Devono aggiungersi le 500 mila lire della provincia, che in fatti ne deve meno; perchè la provincia per convenzione coi comuni si tirò alquanto indietro e però essa paga la massima parte delle quote col danaro dei comuni. Le 500,000 lire sono una parte delle somme che avevano impegnato secondo la legge del 1879, e per le quali la maggior parte dei comuni si erano già indebitati.

Per parecchi comuni le maggiori somme sono già sostanzialmente consumate, e lo so in modo positivo per taluno di essi.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici*. Li hanno presi per proprio conto.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Sono consumati; e si è ragionato così: poichè la strada la deve fare lo Stato, e il debito è contratto, del danaro facciamone altro uso.

Frattanto lo Stato dispone a tutto il bilancio del 1888 di poco meno di 4 milioni, colla quota versata e da versare dal Consorzio. Esso deve ancor di più.

Colla legge del 1885, dei 2 milioni e 250 mila lire un milione e quasi 700 mila lire è venuto a carico dello Stato; quindi, distribuendolo in aumento delle quote fissate nella legge del 1882, da quest'anno al 1888 si ha un di più a carico dello Stato, di oltre a 600 mila lire. Cosicchè esso con tutto ciò non dovrà che lire 3,800,000, a cui aggiungendo il contributo degli enti locali, oltre ai maggiori versamenti che devono fare, attesi i più elevati prezzi per i quali probabilmente saranno concedute le costruzioni, avremo oltre 4,500,000 lire.

Un appalto pertanto che, tutto compreso, possa importare nella più sfavorevole ipotesi 6 o 7 milioni, credo si possa intraprendere, allorquando presso a 5 milioni si hanno già disponibili, e di essi non si è speso niente fino a questo momento. Penso sempre che debba farsi ogni potere per ispingere l'appalto di tutta la linea fino alle porte di Caltagirone entro il più ristretto tempo possibile.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando la parola, dichiaro esaurita l'interpellanza.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Il senatore Corte ha trasmesso alla Presidenza la domanda seguente:

« Il sottoscritto desidera interpellare l'onorevole presidente del Consiglio, ministro degli esteri, per conoscere: primo, con quali criteri politico-militari siasi proceduto all'occupazione di Massaua ed a quella di Uaa e Saati; secondo, se sia nei propositi del Governo di rioccupare Uaa e Saati ».

Prego i signori ministri presenti a voler comunicare questa domanda d'interpellanza al loro collega il presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri.

Domani non vi sarà seduta, ma vi sarà probabilmente domani l'altro per presentazione di progetti di legge d'urgenza. Prego quindi i signori senatori di non volersi allontanare da Roma.

La seduta è levata (ore 5).

XLVIII.

TORNATA DEL 21 APRILE 1887

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — *Comunicazione d'invito ad una rappresentanza del Senato alla inaugurazione del monumento al Re Vittorio Emanuele a Venezia, e di altro eguale invito per il trasporto delle ceneri di Rossini in Santa Croce a Firenze — Presentazione del progetto di legge per l'autorizzazione ad applicare provvisoriamente alcuni aumenti di tributi sui consumi — Istanza del ministro delle finanze per la discussione immediata del progetto, acconsentita — Sospensione della seduta — Ripresa della seduta — Lettura della relazione intorno al predetto progetto di legge — Osservazioni dei senatori Cambray-Digny, Guarneri, Di Sambuy, Corte, Griffini e Perazzi, relatore, e risposta dei ministri delle finanze e di agricoltura e commercio — Chiusura della discussione generale — Votazione a scrutinio segreto del progetto di legge — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 3 e 10.

Sono presenti i ministri delle finanze e di agricoltura, industria e commercio.

Il senatore, *segretario,* CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Si dà lettura di una lettera del sindaco di Venezia giunta alla Presidenza del Senato.

Il senatore, *segretario,* VERGA C. legge:

« Venezia, 15 aprile 1887.

« Eccellenza,

« Le LL. MM. hanno benignamente accondisceso di inaugurare il monumento che la cittadinanza veneziana volle eretto a Re Vittorio Emanuele II.

« La inaugurazione seguirà il giorno 1° maggio p. v. alle ore 11 ant.

« In nome di Venezia il sottoscritto Comitato invita l'alto Consesso, che la Eccellenza Vostra degnamente presiede, a voler onorare con una rappresentanza la solenne cerimonia.

« Accolga le espressioni della più alta considerazione.

« *Per il Comitato, il sindaco presidente*
« V. SEREGO ALIGHIERI ».

PRESIDENTE. Si procederà nel modo consueto per la rappresentanza del Senato a questa solennità: farò il sorteggio di tre nomi.

Sono dalla sorte designati a far parte di questa deputazione i signori senatori: Corsi Luigi, Tamaio, Casalis.

L'onorevole sindaco di Firenze trasmette alla Presidenza del Senato la seguente lettera, della quale prego il senatore segretario Verga di voler dar lettura.

Il senatore, *segretario,* VERGA C. legge:

« Firenze, 19 aprile 1887.

« Eccellenza,

« Ho l'onore d'informare la S. V. come nel giorno 3 del venturo mese di maggio avrà luogo il trasferimento delle spoglie di Gioacchino Rossini in questa città e la conseguente tumulazione di esse nel tempio di Santa Croce. La prego perchè quell'atto si compia con tutta la solennità, di designare una Deputazione del Senato per assistere alla cerimonia di cui si tratta, ed alla quale saranno rappresentate le città più illustri e gli istituti più insigni del Regno e di altre Nazioni.

« Confido che questa preghiera, la quale io oggi faccio in nome di questa comunale Rappresentanza, troverà presso la E. V. l'accoglienza che io desidero, ed in questa fiducia, Le sarò oltremodo tenuto se la E. V. si compiacerà di farmi avvertito dell'arrivo dei rappresentanti di codesta illustre Assemblea affinchè essi abbiano qui la debita accoglienza.

« Porgo di ciò alla E. V. i più sentiti ringraziamenti e Le confermo frattanto le attestazioni del mio profondo rispetto.

« *Il sindaco*
« PIETRO TORRIGIANI ».

PRESIDENTE. L'ufficio di Presidenza provvederà alla nomina di questa Deputazione.

Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Comunicazioni del Governo ».

Ha facoltà di parlare l'onor. ministro delle finanze.

MAGLIANI, *ministro delle finanze.* Di concerto col mio collega, il ministro di agricoltura, industria e commercio, ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento intitolato: « Autorizzazione ad applicare provvisoriamente alcuni aumenti di tributi sui consumi ».

In nome del Governo volgo preghiera al Senato di volere deferire l'esame di questo importante ed urgentissimo progetto di legge alla Commissione permanente di finanze.

È inutile aggiungere altre parole per dimostrare come la discussione di questo progetto di legge sia della massima urgenza; e confortato anche dall'esempio di casi simili, debbo far preghiera al Senato ed alla Commissione permanente di finanze di voler accettare l'invito di riferirne seduta stante.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro delle finanze della presentazione di questo progetto di legge; ed avendo il Senato in identici casi sospeso per qualche momento la seduta per dar luogo alla Commissione permanente di finanza di esaminare e riferire poi verbalmente al Senato, se non vi saranno opposizioni sospenderò la seduta per mezz'ora, pregando la Commissione permanente di finanza di esaminare e riferire sul progetto di legge testè presentato.

Non essendovi opposizione, la seduta è sospesa (ore 3 e 20).

La seduta è ripresa alle ore 4 3/4.

PRESIDENTE. Il signor relatore della Commissione permanente di finanza ha la parola.

Senatore PERAZZI, *relatore.* — Signori senatori. — « Nuovi sacrificî occorrono per la difesa degli interessi e dell'onore d'Italia », disse al Senato il presidente del Consiglio nella tornata del 18 corrente mese. Ed a tale fine il ministro delle finanze di concerto con quello di agricoltura, industria e commercio in quel medesimo giorno presentò alla Camera dei deputati un'importante proposta di modificazioni alla tariffa doganale e di altri provvedimenti finanziari.

Contemporaneamente lo stesso ministro presentò pure alla Camera elettiva, che già l'approvò, il disegno di legge sul quale il Senato è ora richiesto a deliberare. Trattasi di applicare immediatamente, ma provvisoriamente alcuni nuovi dazi doganali al fine d'impedire che i generi da essi colpiti siano importati nel regno senza il pagamento dei dazi medesimi, e ciò nel periodo di tempo che necessariamente deve

trascorrere prima che il potere legislativo abbia sui proposti provvedimenti finanziari definitivamente deliberato.

Già nella tornata del 28 novembre 1885 il Senato approvò senza contrasto un disegno di legge simile a quello ora in esame. E invero, autorizzando, in tali circostanze, l'applicazione immediata ma provvisoria di nuovi dazi doganali, mentre si provvede alla tutela del pubblico erario, non si offende alcun diritto privato. Però è da avvertire che mentre nel novembre 1885, l'applicazione immediata di nuovi dazi doganali era stata richiesta ed acconsentita per la durata massima di un trimestre; invece, nel presente caso, nessun termine era stabilito nel progetto ministeriale. Se non che la Camera elettiva approvò appunto una proposta la quale limita a tre mesi la durata massima della nuova legge. Alla vostra Commissione permanente di finanza è sembrata opportuna codesta modificazione, avuto riguardo all'indole speciale del provvedimento di cui trattasi.

Nel merito dei nuovi dazi non è il momento opportuno di discutere; per ora basterà indicarne la misura.

Gli olii minerali e di resina ora pagano il dazio di lire 27 per quintale se greggi, e di lire 33 se rettificati; e presentemente, sia agli uni che agli altri, il dazio è applicato *al lordo,* ossia senza alcuna deduzione per la tara. Il nuovo dazio proposto è di lire 38 pei greggi e di lire 47 per i rettificati, però al *netto* dalla tara. E così, secondo i computi dell'Amministrazione, il nuovo dazio sui greggi sarebbe di lire 33, e quello sui rettificati di lire 40, e l'aumento sul dazio attuale sarebbe di lire 6 per i primi e di lire 7 per i secondi.

Per ogni quintale dei seguenti generi importati dall'estero il rispettivo dazio viene modificato come in appresso:

Confetti e conserve con zucchero e miele, da lire 80, viene elevato a lire 90;
Biscotti da the da lire 25 a lire 40;
Siroppi di fecola da lire 30 a lire 40;
Caccao in grani da lire 80 a lire 100;
» macinato da lire 100 a lire 125;
Cioccolata da lire 120 a lire 140;
Pepe e pimento da lire 70 a lire 100;
Grano e frumento da lire 1.40 a lire 3;
Riso con lolla da 0 a 3 lire;
Riso senza lolla da 0 a 6 lire;
Farine di grano o frumento da lire 2.77 a lire 5.50;
Farine di granaglie, riso, castagne, panico, semi di lino e cotone da lire 2.77 a lire 2.80;
Semolino da lire 2.77 a lire 8;
Crusca da lire 0.86 a lire 2.

Inoltre si accorda al Governo del Re la facoltà di consentire la temporanea importazione del riso con lolla destinato all'esportazione. Ed infine si eleva da 10 a 20 lire per quintale la tassa di fabbricazione del glucosio.

Indicata così sommariamente la misura dei nuovi dazi, della cui provvisoria applicazione si tratta, la vostra Commissione si crede in dovere di astenersi dallo esprimere alcun giudizio nel merito dei medesimi, lo scopo del presente disegno di legge essendo soltanto quello di tutelare il pubblico erario, coll'intendimento di non pregiudicare in alcuna guisa il giudizio del Senato sui nuovi dazi proposti.

Ed è con questo preciso intendimento che la vostra Commissione prega, per mezzo mio; il Senato di approvare la legge nei termini deliberati dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Ora si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario,* VERGA C. legge:

Articolo unico.

È autorizzata l'applicazione provvisoria per tre mesi delle disposizioni contenute nell'allegato che fa parte integrante della presente legge, la quale avrà effetto a cominciare dal giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del regno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

La parola spetta all'onor. senatore Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Signori senatori! Prima di entrare nell'argomento che intendo di trattare in questa discussione, io sento il dovere di fare una dichiarazione.

Io applaudo di gran cuore all'attitudine che mostra pigliare il Governo del Re allo scopo di fortificare il bilancio. Io vedo con piacere che il Governo pensa a provvedere un aumento di

entrate che basti a dargli i mezzi di dirigere la politica dello Stato in una via che io approvo.

Perciò le cose che verrò dicendo non debbono pigliare agli occhi di alcuno un carattere di opposizione e di ostilità.

Io sono condotto a fare una proposta la quale sta d'accordo coi principî, colle idee e colle opinioni che mi hanno guidato sempre quando si è trattato di materie che toccavano la finanza e la pubblica economia.

Ecco la mia proposta. Io vorrei che il Senato deliberasse, e meglio se il ministro ne convenisse, che dall'elenco dei dazi i quali con questa legge si mettono in attività immediatamente, sebbene in via provvisoria, fosse radiata la voce 235 intitolata « grano e frumento ».

Io prego il signor ministro ed il Senato a voler considerare che queste leggi, chiamate leggi di *catenaccio*, possono essere assolutamente necessarie quando trattasi di dazi che, una volta annunciati e non applicati, dànno luogo ad una speculazione a danno dell'erario e dei contribuenti. Io intendo, perciò, che queste leggi si facciano ; ma evidentemente esse sono una anormalità, poichè noi votiamo dazi ed imposte senza avere avuto il tempo di studiarli e di esaminarne gli effetti. È vero che questi dazi si applicano provvisoriamente, ma intanto per tre mesi gravitano sui contribuenti.

Evidentemente siffatto sistema non può ritenersi giustificato ed ammissibile senonchè in quanto sia indispensabile per le ragioni che ho detto.

Nel caso nostro mi sembra che, rispetto al grano, questa speculazione tanto temuta non sia assolutamente possibile.

Siamo in aprile, ed a quest' ora le provviste del grano che è mancato nell'ultimo raccolto, sono fatte, i magazzini sono pieni, e a me non pare possibile che alcuno pensi ad introdurre milioni di quintali di grano di più di quelli che sono necessari per l'alimentazione del nostro paese.

Se questo accadesse, se si verificasse una forte introduzione di grano per profittare dell'imposta, molto probabilmente chi facesse questa speculazione dovrebbe correre il rischio di far rinviliare il genere sul mercato e di rimetterci il guadagno che farebbe sul dazio. Per conseguenza io non credo che sia da temere questa speculazione a proposito di grano, e allora non trovo che sia giustificato di mettere la voce *grano* nell'elenco allegato alla legge così detta del *catenaccio*.

Inoltre ci sono altre ragioni che consigliano questa radiazione. Evidentemente colla legge del *catenaccio*, per quante dichiarazioni si facciano, che ci si tornerà sopra, e che questi dazi potranno non essere mantenuti per l'avvenire, è un fatto che le questioni sono più o meno pregiudicate, una volta che essi sono applicati.

Ora, che siano pregiudicate le questioni relative a quelle tasse che presso a poco sono generalmente consentite, ed alle quali nessuno fa opposizione, è poco male: ma nessuno, o signori, vorrà sostenere che sia quieta e tranquilla la questione di un aumento della tassa sul grano.

Io non avrei che a ricordare la Commissione per l'inchiesta agraria, e la Commissione che ha fatto tutta la nuova tariffa doganale, le quali hanno proposto di non fare aumenti sulla tassa del grano. Potrei citare l' opinione di uomini competentissimi in materia economica e finanziaria, fra i quali primo l'onor. Minghetti che ha sempre combattuto il dazio sul grano.

Potrei citare ancora altri pure autorevolissimi, e me ne astengo soltanto perchè non voglio suscitare una discussione troppo viva su questo argomento.

Però questo mi basta, o signori, per provare che la questione dell'applicazione di una tassa maggiore sul grano è tutt'altro che tranquilla.

Mi pare dunque che questo aumento di tassa il quale darà luogo a viva discussione, e che d'altronde non può offrire campo alla speculazione, non debba essere compreso tra quelli da approvarsi provvisoriamente colla presente legge.

Per queste ragioni io ho formulato una proposta che invio all'onor. signor presidente, la quale consiste nel domandare la radiazione dall'elenco dei dazi allegato alla presente legge della voce « grano e frumento ».

Io poi ho un'altra ragione che mi consiglia ad insistere in questa mia proposta. Io non sono favorevole ad un aumento d'imposta sul grano, e quindi penso che se vi deve essere questo aumento, debba essere al minimo possibile.

Ora, o signori, io prevedo un caso: se vo avrete ammessa, col *catenaccio*, la tassa di tre

lire, allorchè verrà in discussione la legge definitiva, non mancherà qualcuno che trovi cotesta tassa insufficiente e proponga di elevarla a 6 o a 7 lire.

Mentre se noi invece lasciamo la questione impregiudicata, è molto più facile che quando si farà la discussione della legge, riesca di limitarla a tre lire.

Mi si dirà che nulla è pregiudicato con questa legge, come afferma la Commissione permanente di finanza; mi si dirà che i ministri si opporranno a qualunque aumento fosse preteso quando verrà in discussione la legge definitiva; ma io, ciò non ostante, non sono tranquillo e dubito molto che si riesca a limitare questo dazio a 3 lire.

I ministri non si debbono avere a male questa mia diffidenza: io so benissimo che essi dividono le mie opinioni in materia economica, e che se hanno ceduto o cederanno, sarà unicamente nell'interesse della finanza dello Stato e perchè le spese crescenti esigono provvedimenti anche duri.

Questo io lo intendo meglio di altri.

Infatti molti tra i colleghi presenti rammenteranno benissimo essere stato io che ho vinto davanti al Parlamento italiano la legge sul macinato.

Ora quando io sosteneva la necessità di quella legge, non ignoravo che il dazio sopra gli alimenti è contrario ai più assodati principî economici; non ignoravo le conseguenze a cui io andava incontro; ma si trattava di procurare alle finanze dello Stato 80 milioni di entrata, ed io passai sopra anche alle mie opinioni economiche. Probabilmente si troveranno nello stesso caso anche i ministri attuali, e lo hanno già fatto in certo modo con questa legge. Ma dico francamente che io vorrei che queste transazioni non si facessero se non per ottenere effetti largamente efficaci.

E non mi pare davvero che questo sia il caso.

Ho fatto la mia proposta per queste ragioni che spero persuaderanno Senato e Governo, e mi riserbo di sentire quali dichiarazioni mi farà l'onorevole ministro in proposito.

Senatore GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GUARNERI. Dichiaro pria d'ogni altro che se mi trovassi a fronte di una legge puramente fiscale, non esiterei forse a darle il mio voto; ma qui vi ha qualcosa ben differente da una pura legge fiscale; ed è perciò che mi associo completamente alla proposta dell'onorevole Cambray-Digny. Ed in vero la distinzione che egli è venuto a fare qui tra le altre materie tassabili ed i cereali, per sostenere l'esclusione della voce *cereali* dall'attuale proposta di legge, questa distinzione mi permetterà che io lo dica, non è sua, ma bensì venne fatta dall'onor. presidente del Consiglio dei ministri. Questi infatti nelle sue dichiarazioni lette l'altro giorno in ambe le Camere, ha accennato ad una grave differenza che vi ha fra tutti gli altri articoli che si domanda d'imporre, e la imposta sui cereali. Mi permetterà il Senato che io legga le poche parole colle quali egli fece un accenno significativo a questa imposta sui cereali.

Egli disse: « Di più cercheremo un compenso che crediamo utile alla finanza e che potrà *difendere la produzione agricola,* sperimentando, come vediamo ormai fatto in pressochè tutta Europa, un aumento del *dazio fiscale* sulla introduzione dei cereali ».

Parole dette solo per i cereali, parole omesse per le altre materie tassabili.

Sicchè non è una imposta che si mette o si eleva, è una bandiera che si abbatte ed un'altra che s'innalza, e si è precisamente la bandiera del libero scambio che soccombe, e quella della protezione che si inalbera dalle mani dell'onorevole presidente del Consiglio dei ministri.

E non vi ha dubbio di ciò, giacchè se riguardo al passato si battezza col titolo di fiscale il dazio sui cereali, però oggi, e per l'avvenire si eleva questo dazio e si trasforma in una imposta di difesa e di protezione per la produzione agricola; e si cita ad avvalorare maggiormente questo fatto, l'esempio delle altre nazioni europee.

Non è adunque oggi una questione di tassa che si dibatte, ma una questione di sistema, e mi sembra un po' strano, mi si permetta il dirlo, che si venga con un colpo di *catenaccio* a votare non tanto un aumento di imposta ma una mutazione del sistema economico, che sino ad oggi e per più che 25 anni ha governato i destini finanziari d'Italia.

Ed è per questo che mi associo completamente all'onorevole preopinante perchè escludiamo dalle voci tassabili i cereali finchè il paese prima, e le Camere dopo, si siano pro-

nunciati su quest'arduo argomento. E dico arduo, o signori, perchè io ignoro quando in materia di cereali si sia elevato questo grido di protezione, al quale sembra voler dare benigno accoglimento il Ministero.

Io appartengo alla regione d'Italia che è granifera per eccellenza, che è certo la più grande produttrice di cereali in Italia, e questa voce di protezione non si è certo colà sin oggi elevata; anzi ieri l'onor. Luzzatti nell'altro ramo del Parlamento ha letto un indirizzo, o un voto della Camera di commercio di Messina, col quale si protestava contro questa proposta di un aumento di tassa sui cereali.

Io, signori, non dirò di più, giacchè mi riservo altra volta d'interessare il Senato su questo gravissimo tema, e per ora non fo che associarmi al voto dell'onorevole preopinante, di escludere cioè dall'attuale proposta di legge la voce *cereali*.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Innanzi tutto io devo ringraziare l'onor. Cambray-Digny dell'appoggio che dà al progetto di legge che si discute e che del resto è consentaneo al suo noto amore per la prosperità delle finanze dello Stato.

Spiacemi però sommamente di non essere di accordo con lui intorno alla proposta ch'egli ha svolta, di escludere dall'applicazione provvisoria dei dazi, dalla così detta legge del *catenaccio* la voce dei *cereali* e delle farine.....

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Grani e frumenti.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*..... La voce del *grano*, sta bene. L'onorevole Cambray-Digny in appoggio della sua proposta ha addotti alcuni argomenti ai quali io ho il dovere di dare una risposta quanto facile altrettanto decisiva.

In primo luogo egli ha detto che trattandosi d'importazione di grani non è il caso di temere quella speculazione che ragionevolmente si teme e che si opera in larga scala per gli altri oggetti di consumo, essendo difficile il prevedere che si facciano larghi approvvigionamenti di grani, pei quali occorrono costosi locali, ora specialmente che si è quasi alla vigilia di un nuovo raccolto.

Eppure il fatto non corrisponde a questo ragionamento.

Il fatto positivo è che appena cominciarono le prime notizie di proposte del Governo di un lieve aumento del dazio fiscale sul grano la speculazione si ridestò vivacemente, e cominciò, e continua un insolito sdoganamento di grani esistenti nei depositi fiduciari e ne' punti franchi; nuove commissioni di grano sappiamo che si sono date all'estero, un movimento straordinario si è manifestato nelle dogane del regno e nel commercio dei grani. Il fatto dunque contrasta col ragionamento dell'onor. preopinante.

Ed è ben naturale, o signori; vi è il tornaconto. Quando si tratta di un dazio che si ragguaglia all'8 % all'incirca del valore, poichè l'aumento di una lira e 60 centesimi al quintale corrisponde presso a poco all'8 %, esso è abbastanza elevato in rapporto al valore della merce. Si aggiunga che gli speculatori ed i commercianti di grano hanno ormai la convinzione che l'Italia deve o presto o tardi seguire anch'essa la corrente odierna, non di protezionismo, ma di legittima difesa, aumentando forse piuttosto che scemando quella stessa che ora si propone e che sembra sì grave. L'esempio degli altri Stati è pur troppo contagioso.

Ond'è naturale che in attesa di altri aumenti, che si credono probabili, gli speculatori procurino di fare larghi approvvigionamenti per introdurre la maggior possibile quantità di cereali al mite dazio di una lira e 40 centesimi, apparecchiandosi a fare una spietata concorrenza a coloro che dovranno introdurre il genere dopo pagando il dazio più alto, e danneggiando così la finanza e il commercio a un tempo, senza alcun vantaggio pe' consumatori. Imperocchè non saranno i consumatori quelli i quali godranno del buon mercato dei grani; essendo legge economica assai nota che il prezzo più alto, quando si tratta di generi di sussistenza di prima necessità, finisce per dominare il mercato.

In somma i fatti che sono a mia conoscenza e lo stato attuale del commercio dei grani escludono la rosea affermazione dell'onorevole preopinante.

Io credo che il togliere la voce *grano* dal *catenaccio* sarebbe arrecare un grande danno, non dirò alla nostra agricoltura, perchè non si tratta qui di un dazio protettivo, ma alla finanza ed al commercio normale dei grani....

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. L'onor. senatore Digny ha soggiunto che si pregiudica una grande questione.

Io convengo con lui che la questione è grande, ma non posso convenire che resti pregiudicata con una approvazione provvisoria, la quale è dettata soltanto dalla necessità di garantire la finanza dai danni della speculazione e dalla necessità di dare al Parlamento il tempo di discutere a fondo la tesi, senza essere preoccupato dal danno che la finanza nel frattempo verrebbe a risentire.

Anzi l'esperimento che si farà nei tre mesi dell'applicazione provvisoria potrà dare lume al Governo e al Parlamento circa gli effetti dannosi o utili del nuovo dazio.

Lungi dal pregiudicare la questione, noi proponiamo una misura la quale, mentre è di tutela alla pubblica finanza, pone il Governo e il Parlamento in grado di poter apprezzare anche dalla prova dei tre mesi la utilità maggiore o minore della proposta che dovranno definitivamente approvare o respingere.

Detto ciò io non voglio entrare nel merito della questione stessa e sul quale anche l'onorevole Digny ha sorvolato. Mi importa soltanto di rilevare due circostanze di fatto.

Se la memoria non mi falla, la Commissione dell'inchiesta agraria non diede un avviso esplicito che non convenisse rincarare in nessuna maniera il nostro dazio fiscale sul grano; anzi mi pare che includesse la possibilità e forse la convenienza di un piccolo aumento. E quanto alla più recente Commissione dell'inchiesta agraria, sebbene avesse chiaramente manifestato la tendenza di non aumentare il dazio sui grani, pur nondimeno aggiunse una riserva molto savia, cioè, che una deliberazione definitiva non si potesse prendere a questo riguardo se non in vista della politica economica che sull'argomento medesimo sarebbe stata seguìta dagli altri paesi. Ora qual'è questa politica economica?

Il Senato ben la conosce. La Francia ha alzato il suo dazio da 3 lire a 5; la Germania, che è un paese che importa pochissima quantità di grano, ha pure un dazio di lire 3 e 75; lo stesso Impero austro-ungarico, che è paese esportatore di grano, propone un aumento.

In questo stato di cose in quale condizione si troverà il nostro paese mantenendo il dazio fiscale nell'antica, originaria e minima misura di una lira e 40 centesimi al quintale? Certo tutto l'eccesso dell'importazione frugifera, che viene respinta dalle dighe che gli altri Stati hanno innalzato, verrà riversato nel nostro paese, producendo così un rinvilio di prezzi non naturale, ma artificiale, contrastando lo stesso sviluppo della legge economica naturale, arrecando un danno alla nostra agricoltura maggiore di quello che deriverebbe dallo svolgimento naturale del buon mercato dei generi di prima necessità.

Dunque le citazioni delle due inchieste non suffragano, mi pare, l'argomento dell'onorevole senatore Digny. Anzi la riserva fatta dalla seconda Commissione d'inchiesta giustifica la proposta del Governo.

Il Governo appunto, coerentemente a quella riserva, propone un piccolo aumento al dazio fiscale perchè l'Italia non diventi il porto franco dell'eccesso dell'importazione frugifera degli altri Stati europei.

È inutile in questa occasione, poichè non si tratta di discutere in merito, evocare la memoria del macinato.

Io sono pienamente convinto che i grossi bilanci degli Stati moderni debbono essere principalmente alimentati dai tributi sul consumo, e non credo che si possano esimerne i consumi popolari e necessari alla vita. È anche qui questione di misura e limite. Ma il dichiarare esonerati questi consumi dal contribuire alle necessità dell'erario, nelle condizioni presenti delle finanze di tutti gli Stati d'Europa è una utopia.

Or bene qual contributo noi chiediamo alle sostanze alimentari di prima necessità?

Facciamo un paragone.

Allorquando il grano valeva 37 lire il quintale, era soggetto ad un tributo di 2 lire, tassa di macinato, di una lira e quaranta, dazio di entrata; 3 lire e cent. 40. Ed ora che il grano non vale che 17 a 19 lire al quintale non pagherà che 3 lire soltanto al confine. Vede dunque il Senato che noi non siamo in contraddizione; se allora si trattava di sgravare, ora un piccolissimo aggravio è non solo consentito dalle condizioni del mercato, ma richiesto dalla necessità dell'erario.

Dopo ciò, senza entrare in ulteriore discussione che ci allontanerebbe dal campo specia-

lissimo del progetto di legge che si discute, vorrei pregare l'onorevole Digny a non insistere nella sua proposta, e la stessa preghiera vorrei volgere all'onorevole senatore Guarneri, al quale ripeterò che non si tratta qui di un dazio protettore, ma di un lieve aumento di un dazio fiscale. E se il presidente del Consiglio parlò di compenso che si sarebbe dato all'agricoltura, ne parlò in un senso diverso da quello di vera e propria protezione agraria, poichè intese di dire che aumentando alquanto il dazio fiscale sul grano in relazione coi dazi protettori che sono in altri paesi, si sarebbe portato una remora, un controstimolo, una difesa contro la importazione che si sarebbe verificata con danni sempre più gravi per la nostra agricoltura.

Noi non siamo fautori della esagerata protezione nè per la industria, nè per l'agricoltura, molto meno poi dei prodotti del suolo che servono all'alimentazione necessaria alla vita.

Questi sono principî elementari, che è quasi superfluo rammentare in un Parlamento; sono principî non solamente insegnati dalla scienza, ma che debbono essere scritti nel cuore di tutti.

Ma altro è il non ammettere un' esagerata protezione specialmente sui prodotti del suolo i quali occorrono per l'alimentazione del popolo, altro è il dire che tutti i consumi, anche i consumi popolari, non debbono moderatamente dare il loro piccolo contributo all'erario; e crediamo che ciò che noi chiediamo al grano in questa occasione sia il minimo possibile, e certamente assai meno di quello che chiedono altri Stati forse più fiorenti di noi, e altri Stati i quali forse sono incalzati da minori necessità finanziarie di noi.

Del resto tornando alla legge il Governo non può accettare la proposta dell' onor. Cambray-Digny. Accettandola è convinto che infirmerebbe l'efficacia e la giustizia della legge, la quale non deve fare eccezioni; è convinto che recherebbe grave danno all'onesto commercio del grano e un danno non meno grave alla finanza dello Stato; è convinto finalmente che nessun vantaggio si recherebbe ai consumatori. Ond'è che io ripeto la mia preghiera agli onorevoli Cambray-Digny e Guarneri che non vogliano insistere nella loro proposta.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io sono dolentissimo di non potere arrendermi alla preghiera dell'onor. ministro; e mi duole sopratutto di non potermi dichiarare soddisfatto delle ragioni che egli ha addotto per esortarmi a ritirare la mia proposta.

Egli insiste nel temere quelle grandi importazioni di grano; ma qui intendiamoci bene. Evidentemente non è possibile che vengano importazioni di grano tali da oltrepassare il bisogno del paese in proporzioni straordinarie. Ciò, ripeto, è assolutamente impossibile. Se è vero quello che ci narra l'onor. ministo, se effettivamente si fanno grandi importazioni di grano nei nostri porti, queste allora debbono avere un altro scopo; non debbono avere lo scopo di inondare il mercato italiano per fare concorrenza al grano che produciamo noi, perchè coloro che facessero questo farebbero ribassare talmente il prezzo del cereale da perdere il vantaggio di aver risparmiata l'imposta; sarebbe insomma una speculazione sbagliata. Questo non è possibile: ci debbono essere altre ragioni.

Questa importazione deve essere una importazione di deposito, una importazione non destinata all'alimentazione d'Italia, che non ha per scopo la concorrenza ai grani prodotti in Italia, ma intesa soltanto ad aspettare, nei nostri porti, il momento in cui i prezzi permettano di trasportar il genere a Marsiglia od in altri luoghi con vantaggio e tornaconto. È quindi un commercio di deposito che io davvero non credo dannoso al paese dove si fa, poichè produce guadagni, e non fa concorrenza alla nostra produzione.

Io oggi non vorrei esser trascinato nella discussione di merito, cioè se si debba o no alzare il prezzo del dazio sui cereali. È vero quello che ha detto il signor ministro, che qualunque siano le opinioni che si abbiano in materia economica, essendo su quei banchi possa avvenire il caso ed il momento di dover transigere davanti ad un resultato largo ed efficace.

Discuteremo a suo tempo se dal dazio sui cereali voi potrete ottenere tale effetto a favore della finanza italiana: io non lo credo; ma, ripeto, non intendo discutere questo punto, che oggi mi pare fuori luogo.

Oggi la questione deve stare in questi termini: dobbiamo, o no, mantenere nella legge del *catenaccio* anche il frumento?

Su questo punto confesso che io non so adattarmi a ritirare l'emendamento che ho proposto.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Aggiungo una sola osservazione, sulla questione se la voce *grano* debba includersi o no nella legge del *catenaccio*.

Certo non si può negare che la speculazione si fa col grano, come cogli altri prodotti; per cui, per questa ragione, bisognerebbe includerlo evidentemente.

Perchè dunque dovrebbe escludersi? Perchè è una grossa questione, perchè molti possono credere che non sia conveniente portare questo aumento al dazio sul grano?

Ma allora lo escludere questa voce dalla legge del *catenaccio* sarebbe un pregiudicare la questione.

Se vogliamo invece lasciarla intatta ed impregiudicata, trattiamo il grano come gli altri prodotti; poichè è evidente che lo escludere il grano sarebbe un pregiudicare la questione nel senso di una opinione piuttosto che verso un'altra.

A me pare che l'equità della legge, la sua generalità, la sua efficacia, richiedano necessariamente di non fare distinzione.

È anche per questo che io pregherei l'onorevole Digny di non insistere, poichè ove il Senato votasse la sua proposta, la questione non sarebbe più intatta, vi sarebbe un voto del Senato, il quale implicitamente avrebbe dichiarato non conveniente l'aumento del dazio fiscale sul grano.

Senatore GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GUARNERI. Ringrazio pria d'ogni altro l'onor. ministro delle finanze delle sue gentili e cortesi parole al mio indirizzo. E se desse al certo non mi tranquillizzano, però per ora calmano un po' le mie apprensioni, giacchè egli ha dichiarato esplicitamente che non si tratta in vero di una protezione, ma di una semplice difesa contro la protezione adottata negli altri mercati europei in materia di cereali.

Io però non posso dividere i suoi timori sulla gravità delle speculazioni in materia di grani durante il breve periodo della discussione della novella legge di imposta, giacchè son convinto che ancor egli converrà, che se la speculazione si sperimentasse su larga scala nei mercati che forniscono questa materia prima, vi sarebbe allora senza dubbio un aumento di prezzo, e perciò un arresto nelle compre e negli approvvigionamenti.

Qui il dilemma è semplice: o credete che la speculazione non avrà luogo, o avrà luogo sopra una piccola scala, ed allora non avrete nulla o quasi nulla a temere di grave perdita per l'erario; o credete che la speculazione sarà colossale, che saranno inondati i mercati italiani di grani stranieri; ed allora senza dubbio il prezzo aumenterà sui grandi mercati che forniscono cereali all'Italia. Ma di conseguenza i prezzi colà rialzeranno, e non converrà più erogare la spesa di trasporto e di magazzinaggio, e correre i rischi di una speculazione, trattandosi di un aumento di dazio non considerevole.

Comprendo che un grave aumento d'imposta potesse essere di grande stimolo ad una speculazione: ma quando si tratta di un aumento di tassa di tre lire, io dubito gravemente che il di lei allarme, onorevole ministro, sia esagerato.

Io credo perciò di dovere insistere nell'escludere dalla legge del *catenaccio* la tassa sul grano.

PRESIDENTE. L'onor. senatore Di Sambuy ha la parola.

Senatore DI SAMBUY. Se il Senato, onorevolissimo signor presidente, avesse creduto di non entrare in discussione sul progetto di legge intorno al quale ci ha riferito d'urgenza la Commissione di finanza, io certo avrei capito le ragioni che potevano indurre a mettere il catenaccio anche alle nostre parole, mentre lo si proponeva per alcune merci alle quali si sta per variare il dazio d'introduzione nello Stato. Ma poichè non si è creduto di attenersi alla grande eloquenza del silenzio per votare alcuni provvedimenti finanziari, all'infuori di qualunque preoccupazione di parte e di qualunque teorica scolastica di principî, mi si conceda di entrare per un istante nel merito della questione almeno per dichiarare quale sarà il mio voto.

Debbo anzitutto rilevare una evidente contraddizione che si è potuta rilevare tra le espressioni dell'onor. ministro per le finanze e quelle del nostro collega il senatore Cambray-Digny.

L'onor. Digny nell'esporre le ragioni per le quali credeva opportuno che la voce del grano non fosse compresa nel progetto di legge che ci sta dinnanzi, chiaramente espresse il pensiero che oggi non si vota soltanto il *catenaccio*, ma in fondo in fondo lo spirito informativo della legge stessa. Se vogliamo ricercare nella nostra coscienza, questo sentimento lo troveremo di certo, perchè non si parlerebbe neppure di *catenaccio* se non si avesse intenzione di votare, anche pur discutendo a tempo e luogo, la legge riflettente le modificazioni importanti che costituiscono gli odierni provvedimenti finanziari. L'onor. ministro disse invece che oggi *non si comprometteva* e *non si pregiudicava nulla*.

Mi permetta di confessargli che non sono secolui d'accordo.

Io credo che certe tasse, votandole anche sotto la forma provvisoria che ci viene oggi proposta, rimangono nel fatto ammesse, ed a tal segno stabilite ed imposte che si deve francamente dire pregiudicata la questione.

Senonchè io vengo appunto a dire che, per conto mio, pregiudico la questione con conoscenza di causa, dando il mio voto favorevole a questa legge ed ai ministri che la propongono.

Certo non lo farei se avessi il timore che agitava testè l'onor. senatore Guarneri quando esclamò: Qui è una bandiera che si ripiega per elevarne un'altra contraria ai nostri principî! Ma io vado convinto, che malgrado tutti gli sforzi dei protezionisti, la gloriosa bandiera italiana della libertà dei commerci non avrà a patir violenza, e me ne affida l'onor. ministro pronunziando tale parola che mantiene calme le nostre coscienze: « Non è per sentimento di protezionismo, ma *unicamente per legittima difesa* che dobbiamo proporvi l'aumento di dazio anche sui cereali ». Son queste le sue parole.

Quanto io personalmente sia dolente di votare, anche solo per legittima difesa, tale aumento, non potrei in brevi parole esprimere, non che io creda necessario di riportare qui le discussioni tra i dottrinari che non si occupano abbastanza della realtà delle cose, e dei pratici che si occupano troppo di certi interessi speciali e particolari a loro ben noti. Una contraddizione, per lo meno apparente, risulterà dai nostri atti, di liberi scambisti convinti; non ne accuso i ministri, quantunque anche ieri nell'altro ramo del Parlamento sia stata scagliata la fiera accusa, e ciò perchè mi rendo conto della situazione; e mutandosi intorno a noi la condizione delle cose, ricordo quello che diceva un giorno il Disraeli, il quale la qualità di uomo di Stato negava a coloro che non sapessero a tempo e luogo anche contraddirsi.

Dunque per concludere, chè io non voglio rubare il tempo prezioso del Senato, voterò questo progetto di legge pur sapendo di compromettere sin da oggi la questione dei grani, ciò che grandemente mi addolora.

Voglio essere schietto e rifuggo dal persuadere la mia coscienza che votando il *catenaccio* nulla si pregiudichi, nulla si comprometta e che unicamente si voglia impedire una speculazione dannosa alla finanza dello Stato.

Preferisco usar meco stesso maggior franchezza e dire che io voto un provvedimento contrario ai miei principî, per sentimento di dovere; ed ecco perchè lo faccio.

Lo faccio di fronte alle necessità crudeli di finanza che mi costringono a questo duro passo; lo faccio perchè di quella certa impopolarità, che c'è sempre da raccattare nel votare delle imposte, voglio la mia piccola parte, avvegnachè io sia convinto che questi mezzi di finanza sono indispensabili, non solo alla sicurezza dello Stato, ma ancora allo svolgimento della sua politica interna ed esterna.

E siccome io non sarei ascoltato quando venissi a proporre riduzioni di lavori pubblici, e che per altra parte non vorrei mai che, di fronte a quanto fanno gli altri paesi, da noi si lesinasse nelle spese richieste dagli armamenti dello Stato, così io sono in dovere di coscienza di dare al Governo i mezzi che gli sono necessari.

Per questo motivo, e per quanto mi costi, voto questa *dura lex;* ed unicamente lo faccio perchè lo reputo necessario nelle attuali contingenze.

Senatore CORTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORTE. Io desidererei sapere dall'onor. presidente del Senato, se l'onor. presidente del Consiglio dei ministri, ministro degli affari esteri, abbia detto se e quando avrebbe risposto alla domanda di interpellanza che ho presentata; inquantochè quella domanda di interpellanza pare a me abbia un legame molto stretto con la legge che stiamo discutendo.

L'onor. Perazzi nel formulare la sua relazione ha parlato di onore; l'onor. presidente del Consiglio giorni sono ha parlato di vendicare Dogali. Ora, siccome io credo che nella questione del Mar Rosso l'onore nostro non fu menomamente vulnerato, e porto opinione che il fatto di Dogali non sia un disastro, nè una sconfitta, ma semplicemente un glorioso incidente comunissimo in tutte le guerre coloniali, così io prima di votare qualunque legge di aumento alle imposte desidero sapere quali siano queste difficoltà che noi abbiamo innanzi, quali siano questi disastri che noi dobbiamo vendicare, quale sia quest'onore del paese che noi abbiamo da ripristinare.

Per me, è una cosa molto evidente. Noi stiamo in buonissime relazioni con tutti gli Stati di Europa. Fino a prova contraria, e per quello che si rispondesse alla mia interpellanza, io credo (e parlerò molto chiaramente), credo, dico, che la spedizione del Mar Rosso sia stato il più grande errore che si potesse commettere, superato soltanto da una cosa, dal modo col quale è stata condotta.

Ora, prima di sopraccaricare il paese di nuovi balzelli io sento il dovere di domandare: ma perchè questo? dove sono questi disastri? dov'è quest'onore da difendere?

Io, o signori, vi voterei non una, ma dieci di queste leggi, quando credessi che ci fosse un disastro da vendicare o l'onore della nazione da sostenere. Ma non si tratta di questo; ve lo dico con tutta franchezza ed un po' anche coll'amor proprio del soldato, il quale crede che l'esercito italiano non abbia affatto perduto del suo onore per l'incidente di Dogali, ma che anzi vi abbia guadagnato, poichè, per me, è un incidente di natura tale da non doversene commuovere. Io quindi vorrei conoscere le intenzioni del Governo.

Quando saprò i vostri intendimenti, allora potrò giudicare dei mezzi che vi occorrono e potrò con animo quieto e tranquillo votare i fondi che richiedete.

Ma finora siamo nell'ignoto, non si sa quello che il Governo intende fare, sebbene, ripeto, io creda che non si dovrebbe far niente, inquantochè non v'è nulla da fare.

Io adunque desidererei che l'onorevole presidente del Senato pregasse l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri di voler fissare un giorno per svolgere la mia interpellanza.

PRESIDENTE. Io ho comunicato la sua domanda d'interpellanza al presidente del Consiglio dei ministri, il quale si è riservato di dire quando potrà rispondere. Io non potrei darle altra spiegazione.

Senatore CORTE. Le usanze parlamentari le conosco alquanto anch'io. Ora *le fin de non recevoir* in Parlamento non si usa. L'onorevole presidente del Consiglio potrà dire anche che non vuole rispondere; a lui potrò fare le mie osservazioni: il non rispondere è una cosa che secondo gli usi parlamentari io non tollererei.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura industria e commercio*. Il presidente del Consiglio mi ha dato l'incarico di dichiarare all'onor. Corte ed al Senato che egli si riservava, come era suo debito, d'indicare se e quando avrebbe accettato la sua interpellanza. Non si tratta quindi di alcun *fine di non ricevere;* il presidente del Consiglio, come ciascuno di noi, sente il dovere di rispondere alle interpellanze, anche dicendo le ragioni per le quali non potesse rispondere in merito.

Faccio quindi preghiera all'onor. senatore Corte ed al Senato, da parte del presidente del Consiglio, perchè sia riservata la fissazione del giorno per la sua interpellanza.

Senatore CORTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORTE. Sono lieto di questa dichiarazione dell'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio e ne prendo atto, inquantochè desidero di conoscere poi se e quando il presidente del Consiglio dei ministri intende rispondere.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GRIFFINI. Malgrado le parole molto opportunamente pronunciate dall'onor. senatore Di Sambuy in risposta al discorso dell'onorevole senatore Guarneri, io credo che possa essere opportuno di aggiungere ancora qualche cosa, attesa la gravità delle asserzioni che l'onorevole senatore Guarneri ha emesse.

Esso disse che qui si tratterebbe di abbattere la bandiera del libero scambio. Io lo prego di considerare che la bandiera del libero scambio

venne presso di noi abbattuta già da molti anni, e che ora non si tratta di questione di principio, ma unicamente di questione di quantità.

Prima di tutto dirò che nel votare la legge del *catenaccio* non si abbatterebbe niente, perchè questa legge non pregiudica nulla; ma supponendosi pure che un'influenza possa esercitare la votazione della legge del *catenaccio* sopra la discussione che più ampia si farà in appresso, io affermo che non si tratterebbe di certo di abbattere la bandiera del libero scambio. Noi abbiamo già il dazio sull'importazione del grano da lire 1.40 al quintale, mentre la Francia l'aveva soltanto di 60 centesimi. Dalle lire 1.40 alle 3 lire non c'è nemmeno una differenza tale per cui la questione di quantità possa assumere una gravità qualsiasi; ma ad ogni modo il principio del libero scambio sarebbe stato abbattuto quando si adottò il dazio di lire 1.40. Anzi sarebbe stata ben più violentemente abbattuta questa bandiera quando si adottò il dazio gravissimo sullo zucchero e sul caffè e quando lo si aumentò in modo straordinario portando, se ben mi ricordo, il dazio sullo zucchero di 1ª qualità a lire 78.50 al quintale.

Mi si risponderà che ora si tratta di un genere di prima necessità quale è il frumento. A ciò è facile replicare, che colle abitudini attuali, non solo delle classi alte, ma anche delle infime e perfino della gente di campagna, lo zucchero è diventato genere di prima necessità presso a poco come il frumento, poichè quelli che sono assolutamente poveri devono accontentarsi di cibi meschinissimi e non si pascono già di frumento, ma di cibi fatti col granturco, col miglio e col panico.

Consideriamo le condizioni, non di una, ma di moltissime famiglie di campagna e di operai che hanno un certo numero di figli, le quali al mattino dànno loro il caffè e latte, cibo nutriente e sano, e che senza lo zucchero non sarebbe possibile di dare. Questo esempio prova quanto sia necessario anche lo zucchero.

Noi abbiamo portato il dazio relativo, come dicevo, ad una somma che se non fosse vera, si potrebbe dire perfino inverosimile, e questo basta almeno per escludere che la bandiera del libero scambio si abbatterebbe ora col portare il dazio sul grano da 1.40 a lire 3.

L'onor. Cambray-Digny dice che non abbiamo ancora studiato la questione e vorrebbe che si lasciasse il tempo per poterlo fare. Ma, onorevole Cambray-Digny, io credo che, al punto in cui siamo, si possa ripetere il detto: *Oportet studuisse* e *non oportet studere*. Anzi abbiamo già studiato assai, perchè la questione, che oggi venne appena toccata in quest'Aula e che sarà svolta più largamente in appresso, è stata già studiata e svolta in moltissime adunanze, in molti libri, dal giornalismo e perfino in questa stessa Aula quando si discusse appunto se sarebbe stato conveniente l'aumentare il dazio d'importazione sui cereali. L'ha discussa il Consiglio superiore di agricoltura e la trattò per tre volte, se bene ricordo, il Senato, e cioè una volta in occasione del bilancio di agricoltura, una seconda in occasione dello svolgimento di una interpellanza del compianto senatore Pantaleoni, e una terza, quando il presidente della Commissione per l'inchiesta agraria (e tutti lo ricordiamo) avanzò la proposta che si facesse luogo appunto ad un piccolo dazio in aumento a quello che al dì d'oggi si paga. Questa proposta poi aggiungeva non poco valore al dubbio già espresso dalla Commissione per l'inchiesta, ed oggi ricordato, intorno alla convenienza di non tener fermo sul dazio di lire 1.40.

Quindi a me sembra che per votare la legge del *catenaccio* non occorra un nuovo studio della questione, tanto più che questa legge la lascia impregiudicata. Nè si può mettere avanti lo spauracchio della gravità della legge, poichè, per quanto ho avuto l'onore di accennare in risposta all'onor. Guarneri, qui si tratta non di una questione di massima e di principî, ma semplicemente di una povera e piccola questione di quantità.

PRESIDENTE. Il senatore Cambray-Digny ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io nutriva speranza di non dover ripigliare più la parola in questa discussione, ma le cose dette dall'onor. preopinante mi vi costringono. Sarò brevissimo.

Se io fossi stato disposto in qualche modo a trovare una transazione per secondare i desiderî dell'onor. ministro, l'onor. senatore Griffini colla interpretazione che ha dato a questa legge mi obbligherebbe a tener ferma la mia proposta.

Egli afferma che la questione del libero scambio è una questione finita, che il Consiglio

di agricoltura ha emesso un voto in favore al dazio protettore.

Senatore GRIFFINI. Non ho detto deciso, ma discusso.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Rammenterò che tale questione è stata discussa circa due anni fa in Senato, e che un ordine del giorno tendente a cotesto fine fu dal Senato respinto.

Credo che il Senato valga più del Consiglio di agricoltura. Sono dunque costretto a mantenere la mia proposta.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Perazzi.

Senatore PERAZZI, *relatore*. Consenta il Senato che io dica brevissime parole per spiegare l'ordine di idee che ha condotto la Commissione, suo malgrado, a non approvare la proposta fatta nel suo seno dall'onorevole senatore Digny.

Questa legge ha un'indole tutta speciale. Si tratta di impedire che il pubblico erario soffra grave danno per il fatto che il ministro delle finanze propose alla Camera dei deputati l'adozione di nuovi dazi doganali, e che un tempo più o meno lungo è assolutamente necessario perchè il potere legislativo possa esaminare e deliberare sui dazi medesimi.

In Inghilterra, dove simili leggi sogliono fare, il provvedimento viene dalla Camera dei comuni deliberato subito dopo che il cancelliere dello Scacchiere, esponendo la condizione della pubblica finanza, introdusse nella Camera la proposta di nuovi dazi; ossia viene deliberato nella stessa notte in cui il ministro annunziò pubblicamente i nuovi dazi.

Evidentemente in questa circostanza la Camera dei comuni non ne discute il merito. Certo che deliberandone l'immediata applicazione provvisoria, essa si inspira alle considerazioni svolte dal ministro delle finanze nella sua esposizione finanziaria; e se fosse nella maggioranza della Camera l'opinione che i nuovi provvedimenti, più o meno, dentro certi limiti, non siano assolutamente necessari, l'applicazione dei proposti dazi non sarebbe ammessa neppure provvisoriamente. Ma egli è questo il caso nostro?

La vostra Commissione, o signori, non ha esaminato oggi la condizione della pubblica finanza, nè ha sentito il bisogno d'interrogare i ministri sopra i progetti che il Governo intenda proporre per attuare la politica che fu enunciata dal presidente del Consiglio. Ma la vostra Commissione fu unanime sul ritenere, che la finanza debba essere rinforzata. Dentro quali limiti? Con quali mezzi? Questa è la questione di merito, che non fu esaminata dalla vostra Commissione.

La Commissione ha ritenuto dover suo di esaminare soltanto se convenga impedire che il pubblico erario soffra danno dalla speculazione alla quale possano dare immediatamente luogo i generi contemplati dal disegno di legge presentato dal ministro all'altro ramo del Parlamento. Probabilmente (ed è questa l'opinione espressa da una minoranza importante della Commissione di finanza) per i grani la speculazione non può essere fatta in grande scala, con sensibile danno per l'erario.

Però le dichiarazioni fatte dal ministro delle finanze nel seno della Commissione, che cioè la speculazione sui grani non solo era possibile nella presente circostanza, ma venne già fatta e si poteva ritenere che sarebbe continuata con grave danno alla patria agricoltura, hanno indotto la maggioranza della Commissione a deliberare nel modo che ho detto testè.

Essa poi fu condotta a deliberare in quel modo anche per quest'altra considerazione. È conveniente che oggi il Senato non approvi la legge? Non vi sono altri gravi interessi da tutelare? Se si ritarda l'approvazione della legge per un giorno o due non avverrà forse, che il pubblico erario soffra grave iattura?

Queste sono, o signori, le considerazioni che hanno indotto la maggioranza della Commissione permanente di finanza a dare voto favorevole al progetto di legge nei termini deliberati dalla Camera dei deputati. La vostra Commissione non ha esaminato nel merito la proposta dei nuovi dazi, perchè ha ritenuto che nel merito dei medesimi non si dovesse oggi deliberare. E in vero, se del merito si dovesse trattare quante mai indagini occorrerebbe di fare, e quante mai questioni dovrebbero essere esaminate?

La discussione avvenuta testè, alla quale io per debito di relatore non posso rispondere, ha dimostrato che la questione di merito è quella che essenzialmente preoccupa, non già quella di sapere se convenga autorizzare a difesa del pubblico erario l'immediata applicazione provvisoria dei nuovi dazi per il breve tempo che

occorre affinchè il Parlamento possa sui medesimi deliberare definitivamente.

Noi riteniamo che coll'adozione del presente progetto di legge il merito della questione debba rimanere interamente impregiudicato.

L'avviso della Commissione è che questa legge abbia un carattere tutto speciale, il fine della presente legge essendo soltanto quello di impedire che il pubblico erario soffra grave danno nel breve periodo che deve trascorrere necessariamente prima che i nuovi dazi ottengano l'approvazione definitiva del Parlamento.

Per queste considerazioni, a nome della Commissione, prego il Senato di non approvare la proposta dell'onor. conte Digny e di approvare invece la proposta nei termini deliberati dalla Camera elettiva.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Signori, ho cominciato le mie parole col dichiarare che non intendeva assolutamente di fare un atto di opposizione.

Io sono coerente a me stesso: dichiaro, che se io potessi essere tranquillo che la questione rimanesse assolutamente impregiudicata, non avrei difficoltà a ritirare l'emendamento.

Ora parlo a mio nome; so peraltro che in quest'Aula non sono pochi i colleghi che mi avrebbero appoggiato se avessi sostenuto fino al fondo la mia proposta. Conto sulla loro adesione al momento opportuno.

Intanto per dimostrare agli onorevoli ministri e al Senato che io non ci metto nessuno spirito di ostilità, io mi adatto a ritirare la mia proposta, quando abbia dal ministro una positiva assicurazione, conforme a quella che ha data, per l'organo del suo relatore, la Commissione di finanza.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Io ringrazio l'onor. senatore Digny della sua dichiarazione di ritirare la sua proposta, e ben volentieri ripeto, anche per parte mia ed in nome del Governo, ciò che è stato dichiarato dall'onor. relatore della Commissione permanente di finanze.

È nell'indole speciale delle leggi cosiddette di *catenaccio* di non pregiudicare menomamente nessuna questione. Del resto, o bisognerebbe assolutamente proibire queste leggi, o bisogna ammettere la teoria che il catenaccio non pregiudichi niente, poichè se per approvare il catenaccio si dovesse discutere il merito delle proposte, tanto varrebbe non proporlo.

È una misura questa di precauzione nell'interesse delle finanze, è una necessità, perchè si dia al Parlamento il tempo di discutere le proposte; non è altro che questo, e nel merito non si può e non si deve entrare.

Quindi rimane ben chiaro, che la votazione di questa legge cosiddetta di *catenaccio* non può menomamente pregiudicare nessuna questione sia relativa al petrolio, al grano o ad altre voci comprese nella legge medesima.

E poichè ho la parola, amo anche di dichiarare che io sono pienamente d'accordo coll'onorevole Digny, che non si debba ripiegare la bandiera della libertà economica la quale ha fatto grandi altri Stati, e deve anche contribuire a rendere grande e prospera la nostra patria.

Non bisogna confondere la legittima difesa a cui i Governi sono talvolta costretti di ricorrere contro l'esagerazione protezionista degli altri Stati, con un sistema di premeditata protezione che si volesse introdurre nella nostra legislazione economica.

Io sarò sempre alleato coll'onorevole Digny e con tutti coloro che appartengono come lui alla scuola liberale.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Ringrazio l'onor. ministro della sua dichiarazione e ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Non essendovi altri che abbia domandato la parola dichiaro chiusa la discussione generale e si dà nuovamente lettura dell'articolo unico del progetto di legge.

Articolo unico.

È autorizzata l'applicazione provvisoria per tre mesi delle disposizioni contenute nell'allegato che fa parte integrante della presente legge, la quale avrà effetto a cominciare dal giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del regno.

Allegato.

Sono sostituiti i seguenti dazi d'importazione a quelli della tariffa in vigore per le voci infrascritte:

Numero e Lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio di importazione
8	Oli minerali e di resina:		L. C.
a)	greggi	Quint.	38 —
b)	rettificati	Id.	47 —
	Gli oli minerali greggi e rettificati presentati in damigiane od altri simili recipienti pagano lire 41 di dazio per ogni cento chili, se greggi, lire 51, se rettificati con detrazione da ogni quintale di peso lordo della tara generale del 15 per cento.		
	Gli oli minerali greggi e rettificati presentati in fusti, casse e stagnoni pagano a peso netto legale, cioè con detrazione dal peso lordo dalle seguenti tare speciali per ogni quintale di peso lordo:		
	Barili e caratelli cerchiati in ferro . . . . . Kil. 15		
	Casse di legno contenenti ciascuna due recipienti di latta . . . . . » 14		
	Recipienti di latta . . . . . » 5		
	Se invece sono presentati in recipienti diversi da quelli di sopra indicati pagano a peso lordo.		
	Gli oli minerali greggi o rettificati presentati in carri o bastimenti-serbatoi pagano a peso netto reale.		
c)	pesanti:		
	I. che contengono sino a 20 per cento di olio leggero alla temperatura di 310°	Id.	6 —
	II. che contengono più di 20 per cento e non più di 30 per cento di olio leggero distillato alla temperatura di 310°	Id.	12 —
	Gli oli pesanti in recipienti di origine pagano a peso lordo.		
	Se si presentano in carri o bastimenti-serbatoi pagano sul netto reale accresciuto del 20 per cento.		
14	Confetti e conserve con zucchero o miele.	Id.	90 —

Numero e Lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio di importazione
			L. C.
15	Biscotti da the	Quint.	40 —
16	Siroppi:		
b)	di fecola	Id.	40 —
17	Caccao:		
a)	in grani	Id.	100 —
b)	infranto, macinato in pasta	Id.	125 —
18	Cioccolata	Id.	140 —
21	Pepe e pimento	Id.	100 —
235	Grano e frumento	Id.	3 —
240	Riso:		
a)	con lolla	Id.	3 —
b)	senza lolla	Id.	6 —
	(Il risino e il mezzo riso pagano come il riso con lolla)		
241	Farine		
a)	di grano o frumento	Id.	5 50
b)	di granaglie, di riso, di castagne, di panico, di semi di lino e di cotone	Id.	2 80
c)	semolino	Id.	8 —
242	Crusca	Id.	2 —

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato a consentire l'importazione temporanea del riso con lolla destinato all'esportazione dopo la brillatura. Le discipline per tale importazione temporanea saranno determinate con decreto ministeriale, udito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 5.

La tassa di fabbricazione del glucosio, di cui all'articolo 8 della legge 2 aprile 1886, n. 3754 (serie 3ª), è fissata a lire 20 il quintale.

Il Governo del Re è autorizzato a rimborsare la tassa di fabbricazione sul glucosio adulterato per servire ad usi industriali.

Le formalità riguardanti l'adulterazione ed il rimborso della tassa saranno stabilite con decreto reale, udito il Consiglio superiore dell'industria e del commercio.

PRESIDENTE. Nessuno domandando la parola e trattandosi di un solo articolo, si procede alla votazione a scrutinio segreto.

(Il senatore, segretario, Cencelli fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Ora si farà lo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono allo spoglio dei voti).

Leggo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul progetto di legge discusso nella seduta d'oggi, intitolato: « Autorizzazione per l'applicazione provvisoria di alcuni aumenti di tributi sui consumi »:

Votanti	73
Favorevoli	62
Contrari	11

(Il Senato approva).

Non essendovi altro all'ordine del giorno, per la prossima seduta i signori senatori riceveranno avviso a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 6 e 20).

XLIX.

TORNATA DEL 3 MAGGIO 1887

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — *Omaggi — Sunto di petizioni — Commemorazioni — Annunzio di una interpellanza del senatore Pasella ai ministri dell'interno e di agricoltura, industria e commercio — Presentazione dei seguenti progetti di legge: 1. Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali; 2. Provvedimeuti per i danneggiati dai terremoti nelle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo; 3. Approvazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Genova; 4. Spesa per il richiamo sotto le armi durante sei mesi dei militari di 1ª categoria della classe del 1864; 5. Contingente di leva sui nati nel 1867 — Annunzio di riconvocazione a domicilio.*

La seduta è aperta alle ore 3 e 20.

Sono presenti i signori ministri della guerra e dei lavori pubblici.

Il senatore, *segretario,* CORSI L. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso senatore, *segretario,* CORSI L. legge il seguente Elenco di omaggi:

Il senatore comm. Devincenzi, di un suo *Studio sul credito agrario;*

L'avvocato G. Migone, di 200 esemplari di un opuscolo intitolato: *La Bandiera di Satana;*

I rettori della R. università degli studi di Messina e di Padova, degli *Annuari di quelle università per l'anno scolastico 1886-87:*

Il signor G. Mantica, di un suo poema profano intitolato: *Scanderbeg;*

Il dott. Venanzio Santanera, di un suo scritto col titolo: *Medicina vecchia o medicina nuova?;*

I prefetti di Milano, Messina, Macerata, Bologna e dell'Umbria, degli *Atti di quei Consigli provinciali del 1885-86.*

Lo stesso senatore, *segretario,* L. CORSI legge il seguente sunto di petizioni:

« N. 14. La Deputazione provinciale di Milano fa istanza al Senato onde ottenere che non venga sospesa l'abolizione dei due decimi sull'imposta fondiaria.

« 15. La Direzione della Società Agraria di Lombardia in Milano fa istanza acciò non venga sospeso lo sgravio dei decimi di sovrimposta fondiaria.

« 16. Il Comizio agrario di Lodi fa istanza perchè venga modificato l'art. 4 del progetto di legge sulla tariffa doganale.

« 17. Il Comizio agrario di Lodi domanda che sia mantenuta nella sua integrità la legge del 1° marzo 1886 sul riordinamento della imposta fondiaria.

« 18. La Deputazione provinciale di Mantova domanda che sia respinta la proposta governativa di sospensione dello sgravio dei decimi sulla imposta fondiaria.

Commemorazione dei senatori barone Edoardo Tholosano di Valgrisanche e Giuseppe Tirelli.

PRESIDENTE. Onorevoli Colleghi,

Mi è doloroso di dovervi annunziare che il 22 di aprile testè scorso il Senato faceva un'altra perdita colla morte avvenuta in quel giorno a Torino del barone Edoardo Tholosano di Valgrisanche nell'età di 79 anni, essendo egli nato a Fossano il 19 giugno 1808.

Discendente da distinta famiglia patrizia del Piemonte, il Tholosano entrò da giovanetto nella regia scuola di marina, e nella sua carriera, per la perizia e dottrina, si segnalò con tale distinzione da conseguire con rapidità le più alte cariche fino a quella di vice-ammiraglio.

Nel 1825 si distinse per la sua coraggiosa condotta nella campagna contro la reggenza di Tripoli. Prese parte alle campagne 1849 e 1859 contro gli austriaci. Sostenne con molta lode l'importante carica di comandante del dipartimento marittimo meridionale. Le malferme condizioni di sua salute lo costrinsero a ritirarsi dal servizio nel 1868. Era insignito di alti gradi cavallereschi nazionali e stranieri.

Sebbene appartenesse a quest'alta Assemblea fin dal 1864, non potè recare che un modesto contributo ai nostri lavori a cagione del lento morbo che lo travagliava. Egli lascia tuttavia in noi tutti per le sue distinte doti ben grata ricordanza.

E non basta: pochi giorni or sono, il 29 di aprile ultimo, cessava di vivere in Morrovalle un altro collega nostro, il comm. Giuseppe Tirelli.

Nato egli in Modena nel 1813, si applicò fin dai suoi primi anni con grande amore agli studi delle discipline amministrative e giuridiche nelle quali riuscì espertissimo. Appena diciottenne fece prova di ardente patriottismo prendendo parte come volontario alla campagna del 1831, sotto il comando del generale Zucchi. Cospirò in quell'epoca con Ciro Menotti per l'unità e indipendenza d'Italia, per la qual cagione dovette poscia emigrare in Francia. Rientrato in patria nel 1848, venne inviato qual commissario straordinario presso il Re Carlo Alberto al quartier generale. Nel giugno del 1859 fece parte della Giunta provvisoria di Governo in Modena e fu da essa deputato a presentare al Re Vittorio Emanuele il plebiscito per l'annessione al Piemonte delle provincie modenesi. Sotto lo stesso Governo provvisorio coprì la carica di direttore generale dei lavori pubblici, delle poste e dei telegrafi dell'Emilia. Dopo la proclamazione del Regno italiano venne chiamato alle prefetture di parecchie provincie, dove si rivelò mai sempre integro e valente amministratore. Nel novembre del 1880, per ragione di età chiese ed ottenne di essere collocato a riposo.

Apparteneva a quest'alto Consesso dal 28 febbraio 1876, e vi portava il concorso de' suoi lumi sopratutto nelle materie amministrative.

La sua vita fu tutta consacrata a contribuire all'indipendenza e al bene del paese, il quale serberà di lui benevola e grata ricordanza.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Comunico la seguente domanda d'interpellanza:

« Il sottoscritto desidera d'interrogare il signor ministro dell'interno e quello dell'agricoltura, industria e commercio intorno alla sciagura che ha colpito la Sardegna in seguito agli avvenimenti che si verificarono nell'Istituto di credito agricolo industriale, e nella Cassa di risparmio.

« Firmato: PASELLA ».

Presentazione di 5 progetti di legge.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici*. Mi farò un dovere di avvertire i miei colleghi di questa interpellanza, ed in una prossima seduta si dirà se e quando il Ministero intenda di rispondere.

Giacchè ho la parola, in nome mio e del mio collega ministro delle finanze, ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge: « Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali ».

Nello stesso tempo, in nome mio e dei miei colleghi ministri delle finanze e di agricoltura, industria e commercio, presento pure al Senato un altro progetto di legge già approvato dalla

Camera elettiva, riguardante: « Provvedimenti pei danneggiati dai terremoti nelle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ».

Finalmente ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dalla Camera elettiva, per « Approvazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Genova ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dei lavori pubblici della presentazione dei tre progetti di legge che ha indicati, i quali saranno trasmessi agli Uffici od alla Commissione permanente di finanza, secondo la rispettiva competenza.

BERTOLÈ-VIALE, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BERTOLÈ-VIALE, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento, col quale il Governo del Re chiede: « Autorizzazione della spesa occorrente per il richiamo sotto le armi, durante un periodo di circa sei mesi, dei militari di 1ª categoria della classe del 1864 con obbligo di servizio di due anni sotto le armi ».

Ho pure l'onore di presentare al Senato un altro disegno di legge pure approvato dalla Camera dei deputati, relativo al « Contingente di leva sui giovani nati nell'anno 1867 ».

PRESIDENTE. Do atto ai signori ministri della presentazione di questi progetti di legge che saranno trasmessi alla Commissione permanente di finanza.

Quanto prima, per la discussione del bilancio di assestamento e degli stati di previsione, i signori senatori saranno convocati a domicilio.

Non essendovi altro all'ordine del giorno, la seduta è sciolta (ore 3 e 40 pom.).

L.

TORNATA DEL 24 MAGGIO 1887

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Comunicazione dei due progetti di legge d'iniziativa della Camera dei deputati: 1. Distacco dal mandamento di Borghetto dei comuni di San Martino in Strada e Cavenago d'Adda e loro aggregazione al 2° mandamento di Lodi; 2. Riammissione in tempo degli impiegati civili per godere dei benefizi accordati dalla legge 2 luglio 1872 — Invito alla inaugurazione del monumento in Roma ai caduti di Dogali e sorteggio della Deputazione — Istanza del senatore Duchoquè per la nomina di due nuovi membri mancanti alla Commissione di finanza — Presentazione dei seguenti progetti di legge: 1. Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario dal 1° luglio 1886 al 30 giugno 1887; 2. Stati di previsione della spesa dei Ministeri di grazia e giustizia, di agricoltura, industria e commercio, dell'interno, e del tesoro, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888; 3. Concorso del fondo di religione, culto e beneficenza nella spesa per l'ospedale di Santo Spirito in Roma; 4. Erezione in Roma di un monumento a Marco Minghetti; 5. Ampliamento del carcere* Buon Cammino *in Cagliari; 7. Acquisto dall'Ospizio di beneficenza in Palermo di alcuni locali occorrenti all'archivio di Stato di quella città; 8. Autorizzazione ad alcuni comuni di eccedere nel bilancio 1887 colla sovratassa il limite medio dei centesimi addizionali — Richiamo del senatore Corte intorno ad una sua interpellanza al ministro degli esteri e dichiarazione del ministro dell'interno — Approvazione del progetto di legge per una seconda proroga del termine fissato dall'art. 18 della legge 15 gennaio 1885 pel risanamento di Napoli previa una raccomandazione del senatore Canonico cui risponde il ministro dell'interno; e di altro disegno di legge per l'« Acquisto dello stabile detto* Le Bastarde *appartenente alla Congregazione di carità di Urbino, e riduzione di locali per l'impianto di una casa di custodia nella stessa città » — Ulteriore dichiarazione del ministro dell'interno a nome del ministro degli esteri in ordine all'epoca dell'interpellanza Corte — Approvazione dei seguenti altri progetti di legge: 1. Esenzione da ogni tassa della tombola promossa dal municipio di Roma nella epidemia colerica; 2. Approvazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Genova; 3. Trasferimento in Baranello della pretura mandamentale di Vinchiaturo; 4. Concorso dello Stato nella spesa per lavori di difesa alla spiaggia di Recanati; 5. Costruzione di un subdiramatore « Vigevano » per distribuire le acque del Po dal diramatore « Quintino Sella » nella zona fra Terdoppio ed il Ticino; 6. Contratti di vendita e permuta di beni demaniali; 7. Richiamo sotto le armi dei militari di 1ª categoria della classe 1864 con obbligo di servizio di due anni sotto le armi; 8. Leva militare sui giovani nati nell'anno 1867 — Presentazione del disegno di legge per la concessione al comune di Roma del palazzo in via degli Incurabili a senso delle leggi di soppressione 7 luglio 1866 e 19 giugno 1873.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 15.

Sono presenti i ministri delle finanze e dell'interno; più tardi intervengono i ministri della guerra, e di grazia e giustizia.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso senatore, *segretario*, CENCELLI legge il seguente sunto di petizioni:

« N. 19. Musso Giacomo domanda che nella discussione del progetto di legge relativo ai danneggiati dal terremoto della Liguria e del Piemonte siano sottoposte al Governo alcune osservazioni da tenersi in conto nel regolamento per l'esecuzione della legge »;

« 20. La Deputazione provinciale di Sondrio fa istanza perchè venga respinta la disposizione intesa a sospendere lo sgravio dei due decimi sull'imposta fondiaria »;

« 21. La Deputazione provinciale di Cremona, ecc. ».

(*Identica alla precedente*).

« 22. Il Comizio agrario di Avellino, ecc. ».

(*Identica alla precedente*).

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Ora si darà lettura di due lettere del presidente della Camera dei deputati.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il presidente del Senato del Regno il disegno di legge: « Distacco dal mandamento di Borghetto dei comuni di S. Martino in Strada e Cavenago d'Adda e loro aggregazione al 2° mandamento di Lodi », d'iniziativa della Camera dei deputati, approvato nella seduta di oggi, e con preghiera di volerlo sottoporre all'esame di codesto ramo del Parlamento ».

Con altra simile lettera si dà pure comunicazione del seguente progetto di legge: « Riammissione in tempo degli impiegati civili per godere dei beneficî accordati dalla legge 2 luglio 1872, n. 894 », d'iniziativa della Camera ed approvato dalla Camera stessa in data 23 maggio 1887.

PRESIDENTE. A questi progetti di legge sarà dato corso a termini del regolamento.

Do lettura al Senato della seguente lettera pervenuta alla Presidenza:

« Roma, 4 maggio 1887.

« *Eccellenza,*

« Il giorno 5 del prossimo venturo giugno, ricorrendo la festa dello Statuto, all'Augusta presenza dei Reali d'Italia, avrà luogo l'inaugurazione del monumento dei caduti a Dogali, che sorgerà in piazza della Stazione.

« Mi reco a dovere di pregare codesta Eccellentissima Presidenza a voler ufficialmente intervenire alla indicata cerimonia, interessandola vivamente acciò una numerosa rappresentanza del Senato sia presente allo scoprimento del monumento, innalzato dal comune di Roma a ricordo indelebile dell'eroico combattimento, che, onorando l'esercito, onora la comune patria italiana.

« In attesa di suo riscontro, mi riservo di farle tenere a tempo debito quel numero di tessere che mi sarà da Lei indicato, per poter accedere alla tribuna destinata alla rappresentanza del Parlamento.

« Con perfetta osservanza

« Dell'E. V.

« *Il sindaco* TORLONIA ».

Il Senato potrebbe farsi rappresentare a questa funzione da una Deputazione composta, come di consueto, di sette membri in unione colla Presidenza. Se non vi sono osservazioni si procederà all'estrazione a sorte dei membri componenti detta Deputazione.

(Il presidente procede al sorteggio dei nomi).

La Deputazione riesce composta dei senatori: Cadorna Carlo, Canonico, Pierantoni, Angioletti, Boncompagni-Ottoboni, Costa e Basile.

Essi saranno avvertiti, a suo tempo, con lettera speciale dell'ora in cui avrà luogo la cerimonia.

Senatore DUCHOQUÈ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DUCHOQUÈ, *presidente della Commissione permanente di finanza.* Per l'assunzione al Ministero dei due nostri colleghi l'onor. generale Bertolè-Viale e l'onor. Saracco, la Commissione permanente di finanza si trova mancante di due dei suoi membri, e potrebbe essere utile che fra questi possibilmente venga nominato un generale.

Richiamo l'attenzione della nostra Presidenza su questo fatto, affinchè giudichi il Senato se intende di procedere al completamento della Commissione permanente di finanza.

PRESIDENTE. Se il Senato crede di procedere subito alla nomina dei due membri per il completamento della Commissione permanente di finanza, bisognerà porre questa nomina all'ordine del giorno di una prossima seduta: però essendo vicini alla proroga della sessione, se crede il Senato, si potrebbe differire la nomina a novembre.

Se non c'è opposizione, mi pare che questo sia un termine regolare.

Non essendovi opposizioni si procederà alla sostituzione di questi due membri nel prossimo novembre.

Presentazione di progetti di legge.

MAGLIANI, *ministro delle finanze.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *ministro delle finanze.* Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti progetti di legge approvati dall'altro ramo del Parlamento, cioè:

1. Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario dal 1° luglio 1886 al 30 giugno 1887;

2. Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia, giustizia e culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888;

3. Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1887-1888;

4. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1887-1888;

5. Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888.

Prego il Senato di voler dichiarare l'urgenza di questi progetti di legge, rinviandone l'esame alla Commissione permanente di finanza.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro delle finanze della presentazione di questi progetti di legge, i quali saranno stampati e trasmessi alla Commissione permamente di finanza.

Il signor ministro chiede l'urgenza per tutti questi progetti di legge.

Se non vi sono osservazioni, l'urgenza s'intende accordata.

CRISPI, *ministro dell'interno.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *ministro dell'interno.* Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti progetti di legge:

Concorso del fondo di religione, culto e beneficenza nella spesa dell'ospedale di Santo Spirito in Roma;

Erezione di un monumento in Roma a Marco Minghetti;

Ampliamento del carcere di Buon Cammino in Cagliari;

Acquisto dall'Ospizio di beneficenza in Palermo di alcuni locali occorrenti per l'archivio di Stato in quella città.

E finalmente sei progetti di legge per autorizzazione ad alcuni comuni di eccedere nel bilancio 1887 colla sovratassa il limite medio dei centesimi addizionali.

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro dell'interno della presentazione di questi progetti di legge, i quali saranno trasmessi alla Commissione permanente di finanza o agli Uffici, a norma delle rispettive competenze.

Incidente sull'ordine del giorno.

Senatore CORTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CORTE. Io vorrei rivolgere una preghiera all'onorevole signor presidente del Senato, preghiera che ho già rivolto altra volta, ed è quella di pregare l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri, ministro degli esteri, di voler dichiarare se e quando voglia rispon-

dere ad una mia domanda d'interpellanza sulla politica nostra africana.

Oramai, dopo il manifesto o proclama che dir si voglia, del generale Saletta, mi pare che sia tanto più urgente che questa questione si chiarisca; e per conseguenza mi sento in dovere d'insistere presso l'onorevole signor presidente del Senato perchè si compiaccia pregare il signor presidente del Consiglio dei ministri a voler dire se e quando intenda rispondere, perchè questo *fine di non ricevere* non saprei accettarlo.

PRESIDENTE. Debbo dire che fino dalla prima volta che l'onorevole senatore Corte ha fatto questa domanda, io la comunicai per iscritto al signor presidente del Consiglio, ministro degli esteri.

Non ne ebbi risposta; epperciò prego i signori ministri presenti a volergli comunicare questa rinnovazione di domanda d'interpellanza del senatore Corte, con preghiera di far sapere se e quando il signor ministro degli esteri intende di rispondervi.

CRISPI, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CRISPI, *ministro dell'interno*. Il presidente del Consiglio, ministro degli esteri, per ragioni di salute, non ha potuto intervenire al Senato. Ad ogni modo egli non tarderà a dare una risposta alla domanda dell'onorevole senatore Corte.

Discussione dei progetti di legge N. 62 e 50.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca in primo luogo la discussione del seguente progetto di legge:

« Seconda proroga del termine fissato dall'art. 18 della legge 15 gennaio 1885 pel risanamento della città di Napoli ».

Senatore CARACCIOLO DI BELLA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA, *relatore*. L'Ufficio centrale prega il signor ministro dell'interno di voler consentire che il Senato sia invitato a votare sul progetto della Commissione. L'articolo della Commissione apporta una lieve modificazione a quello proposto dal Governo, e le ragioni ne sono chiaramente e semplicemente esposte nella relazione; perciò ci sembra inutile una discussione in proposito; soltanto a nome dell'Ufficio centrale prego il signor ministro a voler acconsentire che si voti l'articolo modificato.

CRISPI, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *ministro dell'interno*. Il Ministero non ha obbiezione alcuna da fare, quantunque questa modificazione arrechi l'inconveniente di dover ripresentare il progetto alla Camera. Comunque sia, non possiamo non apprezzare l'importanza delle ragioni per le quali questa proroga fu portata da uno a due anni, e quindi acconsentiamo alla domanda dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Si darà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge:

Articolo unico.

Il termine stabilito dall'articolo 18 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª), per estendere ai comuni, che ne faranno richiesta, tutte o parte delle disposizioni contenute negli articoli 12, 13, 15, 16 e 17 della stessa, è prorogato di altri due anni.

È prorogato di due anni pel comune di Napoli il termine stabilito dagli articoli 16 e 17 della medesima legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, trattandosi di articolo unico, sarà in seguito votato a scrutinio segreto.

L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Acquisto dello stabile detto *Le Bastarde* appartenente alla Congregazione di carità di Urbino, e riduzione di locali per l'impianto di una casa di custodia nella stessa città ».

Si legge il progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO. Sebbene io conosca il vivo interesse che porta l'onorevole ministro degli interni alle istituzioni carcerarie ed agli istituti affini, pur tuttavia, in occasione del presente progetto di legge, mi permetto di richiamare la sua attenzione, principalmente appunto sulle case di custodia, sopra i riformatorî dei minorenni, nonchè sugli altri stabilimenti che hanno un carattere piuttosto preventivo, che non direttamente penale.

Il motivo di questa mia raccomandazione è duplice. In primo luogo, perchè colla tendenza generale delle legislazioni attuali alla mitezza delle pene si fa sentire sempre maggiore il bisogno di rinforzare l'azione dei mezzi preventivi; imperocchè non si può sperare di evitare gravi malattie ed il ricorso a violenti rimedi, se non a patto di applicare ed attuare rigorosamente i principî dell'igiene. In secondo luogo, perchè dai dati statistici che ho avuto in questi giorni fra le mani, mi risulta che viene aumentando con una certa proporzione la delinquenza dei minorenni.

È dunque della più alta importanza che si procuri di tagliare il vizio prima che fruttifichi in misfatto.

Io dirò francamente che più anni di studio dei sistemi carcerari mi hanno convinto purtroppo che i sistemi penitenziari dànno in generale, malgrado tanti nobili sforzi, pochi frutti, per quanto riguarda l'emendazione dei delinquenti.

Se qualche speranza vi è nelle istituzioni sociali per diminuire il numero dei reati, questa si può fondare precisamente sulle istituzioni preventive pei giovani discoli, e pei delinquenti di tenera età.

Dirò di più, che fra i varî istituti di questo genere che mi occorse di studiare, ho sempre notato che i frutti maggiori si hanno da quelli che cercano di diversificare per quanto è possibile i lavori, onde ottenere la divisione dei giovanetti in vari gruppi, e ad un tempo una piccola sì, ma per quanto è possibile, completa colonia, la quale provveda coi propri mezzi, coi propri lavori, alle svariate e molteplici sue esigenze, come, a cagion d'esempio, quella bellissima di Hale vicino a Stoccolma, e l'altra di Studieniecz in Polonia.

Non aggiungo altro perchè conosco troppo la competenza del ministro in questa materia, e so quanto egli sia penetrato dell'importanza di questo ramo del pubblico servizio.

CRISPI, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *ministro dell' interno*. L'Italia veramente non ha riformatorî governativi per i minorenni; ha solo case di custodia.

Il Governo però si occupa di questa grave questione dei riformatorî; ma è necessario dargli un po' di tempo.

Noi possiamo dire che in Italia un vero sistema penitenziario non esiste, e ciò dipende dallo stato attuale dei nostri Codici, le cui disposizioni non rendono sempre agevole l'applicazione dei sistemi moderni.

Quindi è che non possiamo sperare un vero riordinamento nel sistema penitenziario sino a che non avremo un nuovo Codice penale.

Per quanto riguarda la correzione dei minorenni, abbiamo colonie agricole, e tanti altri istituti, ma nessuno ancora che interamente risponda a ciò che la scienza oggi richiede.

Io sono dell'avviso dell'onor. relatore che dal sistema attuale si possono attendere pochi frutti. Noi abbiamo, per esempio, i lavori forzati a vita, o a tempo, i quali sono diversi dalla reclusione e dovrebbero essere una pena di questa più grave; eppure in realtà sono una pena più mite.

Ripeto dunque che il Governo si sta occupando di questo grave argomento, e posso assicurare che gli studi sono già molto inoltrati. Per ora intanto non si tratta che di riformatorî, indipendenti dal vero assetto del sistema penitenziario che il nuovo Codice penale si propone; assetto che noi speriamo di portare a buon fine il più presto possibile.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO. Ringrazio l'onor. signor ministro delle spiegazioni e delle promesse che mi ha dato e intanto prendo atto di due cose.

La prima, che egli desidera, come credo desiderino tutti, che venga presto in discussione e sia approvato il nuovo Codice penale, onde poter venire alle modificazioni e riforme che ne saranno la conseguenza. L'altra si è che, prendendo occasione dalla casa di custodia che si tratta ora di stabilire con questa legge, l'onorevole signor ministro voglia appunto vedere

che nell'organizzarla si mettano in pratica quei principî che il ministro stesso desidera vedere attuati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione e si dà nuovamente lettura dell'articolo di legge.

Articolo unico

È autorizzata l'iscrizione nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero dello interno per l'anno finanziario 1886-87 della somma di lire ottantanove mila cinquecento (lire 89,500) per l'acquisto dello stabile denominato *Le Bastarde* appartenente alla Congregazione di carità di Urbino, e per le spese occorrenti a ridurre a casa di custodia lo stesso stabile.

Non facendosi osservazioni, l'articolo del progetto viene rimandato allo scrutinio segreto.

Dichiarazione dell'onor. ministro dell'interno.

CRISPI, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *ministro dell'interno*. Rispondendo poco fa all'onor. senatore Corte, dissi che il presidente del Consiglio non era presente, impedito da malattia. Ora però sono autorizzato ad aggiungere che il presidente del Consiglio accetta la interpellanza dell'onor. senatore Corte, solo chiedendo che ne sia rimandato lo svolgimento al giorno in cui saranno discussi in Senato i provvedimenti militari per l'Africa.

PRESIDENTE. Sarà tenuto conto di questa dichiarazione, ed appena verranno innanzi al Senato i provvedimenti militari si porrà all'ordine del giorno anche la interpellanza del senatore Corte.

Approvazione dei progetti di legge N. 56, 68, 60, 61 e 63.

PRESIDENTE. Ora abbiamo all'ordine del giorno il progetto di legge:

« Esenzione da ogni tassa della tombola promossa dal municipio di Roma nella epidemia colerica ».

Il senatore, *segretario*, VERGA C. dà lettura del progetto di legge:

Articolo unico.

La tombola, per soccorso nazionale nella epidemia colerica, promossa dal municipio di Roma, sarà esente da ogni tassa e da ogni diritto erariale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge. Se nessuno chiede la parola, trattandosi di articolo unico, anche questo progetto di legge s'intende rimandato allo scrutinio segreto.

Si procederà ora alla lettura e discussione del progetto al n. 4 dell'ordine del giorno intitolato:

« Approvazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Genova ».

Si dà lettura del progetto.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge. Se nessuno chiede la parola si passa alla discussione degli articoli.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA legge:

Art. 1.

È approvato il piano regolatore d'ampliamento della città di Genova per la regione compresa fra l'altipiano di Castelletto e quello di Montegalletto a nord dell'Albergo dei Poveri, secondo il progetto 7 giugno 1886 dell'ingegnere municipale signor Marcenaro.

Un esemplare di tale progetto, vidimato dal ministro dei lavori pubblici, sarà depositato nell'archivio di Stato.

(Approvato).

Art. 2.

Per l'attuazione del detto piano è concessa facoltà al comune di Genova di chiamare a contributo i proprietari dei beni confinanti o contigui alle opere progettate, a termini degli articoli 78, 79, 80 e 81 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

(Approvato).

Art. 3.

Le espropriazioni e i lavori occorrenti dovranno essere compiuti nel termine di anni 25 a decorrere dalla promulgazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 4.

Il Governo avrà la facoltà di acconsentire alle modificazioni di questo piano che venissero riconosciute opportune nello sviluppo della sua attuazione.

(Approvato).

Art. 5.

Sarà provveduto all'esecuzione della presente legge con apposito regolamento deliberato dal Consiglio municipale di Genova, ed approvato con decreto reale, previo avviso della Deputazione provinciale e del Consiglio di Stato.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà poi votato allo scrutinio segreto.

Ora abbiamo all'ordine del giorno l'altro progetto di legge intitolato:

« Trasferimento in Baranello della pretura mandamentale di Vinchiaturo ».

Si dà lettura del progetto di legge.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno domandando di parlare, si procede a quella speciale.

Si rileggono gli articoli del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA legge:

Art. 1.

La sede della pretura mandamentale di Vinchiaturo è trasferita in Baranello.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge andrà in vigore al 1° luglio 1887.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo progetto di legge si rimanda alla votazione a scrutinio segreto.

Il numero 6 dell'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Concorso dello Stato nella spesa per lavori di difesa alla spiaggia di Recanati ».

Si dà lettura del progetto.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge. Se nessuno domanda la parola, si passa alla discussione degli articoli.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI - GONZAGA legge:

Art. 1.

È autorizzato in favore del municipio di Recanati e nella somma di lire 81 mila un eccezionale concorso dello Stato nella spesa di lire 135 mila che quel municipio deve sostenere per la costruzione di quattro pennelli in difesa della spiaggia, rimanendo pure obbligata la provincia di Macerata a contribuire in detta spesa a termini di legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo art. 1.

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 2.

La spesa di lire 81 mila pel predetto concorso sarà stanziata nel bilancio passivo del Ministero dei lavori pubblici per lire 50 mila a carico dell'esercizio 1886-87, e per le rimanenti lire 31 mila a carico dell'esercizio successivo.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà pure votato poi a scrutinio segreto.

Ora viene in discussione il progetto di legge: « Costruzione del subdiramatore *Vigevano* per distribuire le acque del Po dal diramatore *Quintino Sella* nella zona fra il Terdoppio ed il Ticino ».

Si dà lettura del progetto di legge.

(V. *infra*).

PRESIDENTE È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, la discussione generale è chiusa e si procede alla speciale.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA legge:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato a provvedere alla costruzione di un canale subdiramatore, il quale, partendo dal diramatore Quintino Sella, inferiormente all'abitato di Olengo (frazione del comune di Novara), termini a sponda destra della roggia Mora Cerca.

Il nuovo subdiramatore provvederà all'irrigazione del territorio dei comuni di Sozzago, Trecate, Cerano, Cassolnovo, Vigevano, Gambolò e inferiori.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzato lo stanziamento della relativa spesa di lire seicentoventimila in apposito capitolo del bilancio passivo del Ministero del tesoro per l'opera predetta. La detta somma sarà inscritta per lire trecentodiecimila nel bilancio dell'esercizio 1886-87, e per altrettante nel bilancio dell'esercizio 1887-88.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge si rimanda alla votazione a scrutinio segreto.

Presentazione di un progetto di legge.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento per: « Concessione al comune di Roma del palazzo in via Incurabili a senso delle leggi di soppressione 7 luglio 1866 e 19 giugno 1873 ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro di grazia e giustizia della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e trasmesso agli Uffici.

Approvazione dei progetti di legge N. 66, 69 e 70.

PRESDENTE. Ora si procede alla discussione del disegno di legge intitolato:

« Contratti di vendita e permuta di beni demaniali ».

Si dà lettura del progetto di legge.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, si passa alla discussione degli articoli.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA legge:

Art. 1.

Sono approvati i seguenti contratti di vendita:

1. Al comune di Pavullo di un terreno demaniale in prossimità dello stabile detto « Le Rimesse » per servire all'allargamento della via Giardini e di piazzale per pubblico mercato, pel convenuto prezzo di lire 257 60, come da istrumento del 19 novembre 1885, a rogiti del notaro dottor Lavacchielli.

2. Al comune di Gallipoli del giardino annesso al fabbricato dell'ex convento dei Minori Riformati posto nel comune stesso, per il prezzo di lire 1150, ed alle condizioni risultanti dall'atto pubblico del 28 novembre 1885, a rogito del notaio Sebastiano Carteni.

3. Al comune di Montegranaro in provincia di Ascoli Piceno dell'edifizio già chiesa di S. Maria in Montespice, pel prezzo di lire 485 62, come da contratto del 3 luglio 1885, stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'uffizio demaniale di Fermo, e da dichiarazione addizionale del 30 marzo 1886 fatta sul capitolato annesso al contratto medesimo.

4. Al comune di Cividale, in provincia di Udine, del fabbricato detto « il Palazzo degli uffizi » pel prezzo di lire 15,500, come da istrumento del 25 gennaio 1886, stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza di Udine.

5. Al comune di Civitanova Marche in provincia di Macerata del piccolo fabbricato annesso all'oratorio di Santa Maria Apparente, situato nel comune stesso in contrada *Piano di Chienti*, pel prezzo di lire 239 16, come da scrittura privata stipulata il 30 marzo 1886, presso l'uffizio del registro di Macerata.

6. Al comune di Terracina in provincia di Roma di un piccolo fabbricato demaniale, in luogo denominato « La Vedetta di Sant'Andrea », pel prezzo di lire 604 13, come da istrumento dell'8 maggio 1886, a rogiti del notaio Lombardini di Sezze.

7. Al comune di Voghera del fossato che circonda il castello demaniale di quella città, alle condizioni stabilite nell'atto 22 novembre 1886, stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza di Pavia.

(Approvato).

Art. 2.

Sono approvati i seguenti contratti di permuta:

1. Dell'ex chiesa monumentale di S. Francesco in Bologna da cedersi al comune di quella città, e col suo assenso all'Ordinario diocesano, per essere riaperta al culto, verso cessione da parte del comune predetto al demanio dello Stato, e per servizi militari, dell'ex chiesa di S. Barbaziano e di una tettoia fra le porte Lame e S. Felice di detta città, il tutto alle condizioni risultanti dal contratto 20 febbraio 1886, a rogito Giuseppe Verardini.

2. Dell'area demaniale costituente l'attuale strada d'accesso al piazzale esterno della stazione ferroviaria di Cremona, con altra area di proprietà comunale destinata alla nuova sistemazione di detto piazzale, come da istromento pubblico 30 marzo 1885, rogato dal notaio dottor Giovanni Fezzi.

3. Di una striscia d'area demaniale di metri quadrati 2510, da servire per l'ampliamento della via del passeggio all'Ardenza, in Livorno, con un sedime stradale comunale, antistante alla regia Accademia navale, di metri quadrati 2669, da aggregarsi, colla rimanente area demaniale, al fabbricato di detta Accademia, ad uso delle esercitazioni militari, il tutto ai patti ed alle condizioni apparenti dall'istromento 8 luglio 1886, stipulato in forma pubblica amministrativa avanti l'Intendenza di finanza in detta città.

4. Di due porzioni di terreno demaniale-ferroviario con altre due confinanti di pari superficie di metri quadrati 85 14, di proprietà del commendatore avvocato Guglielmo Raisini, lungo la linea Piacenza-Bologna in prossimità della stazione di Modena, giusta contratto stipulato il 30 ottobre 1885 in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza di Modena.

5. Della casetta demaniale attigua alla caserma degli Angeli a Caltanissetta, con altra fatta appositamente costruire dal comune al lato opposto di detta caserma, come da contratto del 23 giugno 1885, stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza di Caltanissetta.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge, insieme agli altri approvati, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Si procede alla discussione del progetto:

« Richiamo sotto le armi dei militari di 1ª categoria della classe 1864 con obbligo di servizio di due anni sotto le armi ».

Si dà lettura del progetto.

(*V. infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge. Se nessuno domanda la parola, si passa a quella degli articoli, dei quali si dà nuovamente lettura.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a procedere al richiamo sotto le armi dei militari di 1ª categoria della classe 1864, pei quali, dalla legge n. 2469 (serie 3ª) del 3 luglio 1884, l'obbligo del servizio sotto le armi fu limitato a 2 anni.

Detti militari saranno trattenuti sotto le armi per un periodo di tempo non superiore ai 6 mesi.

(Approvato).

Art. 2.

Per far fronte alle spese che saranno prodotte dal richiamo sotto le armi dei militari accennati all'articolo precedente, il Governo del Re è autorizzato ad inscrivere nella parte ordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio 1886-87 la somma di lire 1,900,000, da ripartirsi per decreto reale fra i capitoli sui quali la detta chiamata ha influenza.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora si passa al progetto di legge intitolato: « Leva militare sui giovani nati nell'anno 1867 ».

Si dà lettura del progetto di legge.

(*V. infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando di parlare, si passerà alla discussione speciale.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA legge:

Art. 1.

Il contingente di 1ª categoria, che dovrà essere somministrato dalla leva militare da eseguirsi sui giovani nati nel 1867, è fissato a *ottantaduemila* uomini.

Per *diecimila* uomini del predetto contingente, designati in base al numero d'estrazione a sorte, la durata del servizio sotto le armi sarà limitata a due anni.

(Approvato).

Art. 2.

Per l'esecuzione di quanto prescrive l'art. 10 del testo unico della legge sul reclutamento del regio esercito, approvato con regio decreto del 17 agosto 1882, n. 956 (serie 3ª), il contingente di 1ª categoria assegnato alle singole provincie della Venezia ed a quella di Mantova sarà suddiviso fra i distretti amministrativi che le compongono.

Il distretto amministrativo vi rappresenta il mandamento per gli effetti contemplati nel citato testo unico delle leggi sul reclutamento.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo progetto di legge sarà votato a scrutinio segreto.

La votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge approvati nella seduta d'oggi sarà fatta nella tornata di domani, della quale leggo l'ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Seconda proroga del termine fissato dall'art. 18 della legge 15 gennaio 1885, pel risanamento di Napoli;

Acquisto dello stabile detto *Le Bastarde* appartenente alla Congregazione di Carità di Urbino e riduzione di locali per l'impianto di una Casa di custodia nella stessa città;

Esenzione da ogni tassa della tombola promossa dal Municipio di Roma nella epidemia colerica;

Approvazione del piano regolatore e d'ampliamento della città di Genova;

Trasferimento in Baranello della pretura mandamentale di Vinchiaturo;

Concorso dello Stato nella spesa per lavori di difesa alla spiaggia di Recanati;

Costruzione di un subdiramatore « Vigevano » per distribuire le acque del Po dal diramatore « Quintino Sella » nella zona fra Terdoppio ed il Ticino;

Contratti di vendita e permuta di beni demaniali;

Richiamo sotto le armi dei militari di 1ª categoria della classe 1864 con obbligo di servizio di due anni sotto le armi;

Leva militare sui giovani nati nell'anno 1867.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Provvedimenti pei danneggiati dai terremoti nelle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo;

Provvedimenti a favore dei comuni della provincia di Reggio-Emilia danneggiati dall'uragano dei giorni 4 e 5 agosto 1886.

La seduta è sciolta (ore 3 e 15).

LI.

TORNATA DEL 25 MAGGIO 1887

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — *Avvertenze del senatore Corte intorno alla fissazione della sua interpellanza al ministro degli esteri — Presentazione di due progetti di legge, l'uno per l'acquisto di materiale galleggiante per la navigazione del lago di Garda e sistemazione del cantiere navale di Peschiera; e l'altro per la leva di mare della classe 1867 — Votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge approvati nelle sedute precedenti — Discussione del disegno di legge per provvedimenti ai danneggiati dai terremoti nelle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo — Approvazione dei primi dieci articoli — Discussione dell'art. 11, alla quale prendono parte i senatori Auriti, Vitelleschi, Cremona relatore, ed il ministro di agricoltura e commercio, e rinvio dell'articolo stesso all'Ufficio centrale su proposta del senatore Vitelleschi — Approvazione degli articoli dal 12 al 17, ultimo del progetto — Approvazione del disegno di legge per provvedimenti a favore dei comuni della provincia di Reggio-Emilia danneggiati dall'uragano dei giorni 4 e 5 agosto 1886 — Spoglio della votazione segret fatta in principio di seduta — Dichiarata nulla per mancanza di numero legale.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 50.

Sono presenti i ministri delle finanze, di agricoltura, industria e commercio, dei lavori pubblici e della guerra.

Interviene più tardi il ministro dell'interno.

Il senatore, *segretario* CORSI L. legge il processo verbale della tornata di ieri, il quale viene approvato.

Senatore CORTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CORTE. Io desidero di constatare una cosa.

Ieri l'onorevole signor ministro dell'interno ha dichiarato che l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli esteri non poteva venire alla seduta del Senato per ragioni di salute. Io amo constatare che ho avuto il piacere di vedere pochi minuti dopo l'onorevole Depretis alla Camera dei deputati in buonissima salute.

Del resto, trovandomi assente dall'aula quando l'onorevole ministro dell'interno dichiarò che l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri si riservava di rispondere alla mia domanda d'interpellanza allorchè si sarebbero discussi i provvedimenti militari, e supponendo che siano i provvedimenti militari che si trovano presentemente allo studio innanzi alla Camera dei deputati, e non i provvedimenti militari per la questione africana, i quali non sono ancora presentati alla Camera elettiva, così io prendo atto di quella dichiarazione e mi propongo di svolgere la mia interpellanza in occasione della discussione dei provvedimenti militari.

Non posso inoltre astenermi dal fare questa osservazione. Nel Parlamento subalpino, prima

che le truppe sarde dovessero imbarcarsi per la Crimea, cioè prima che si entrasse in uno stato di guerra, nel Parlamento subalpino, dico, il conte di Cavour provocò una larga ed ampia discussione, alla quale tutti presero parte, e, se mal non mi appongo, tra i contradittori dell'onorevole Cavour, in quell'occasione, fu cospicuo l'attuale presidente del Consiglio dei ministri.

Presentazione di due progetti di legge.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento per « Acquisto di materiale galleggiante per la navigazione del lago di Garda e sistemazione del cantiere navale di Peschiera ».

Ho parimenti l'onore di presentare, in nome del mio collega ministro della marineria, un disegno di legge, pure approvato dall'altro ramo del Parlamento, il quale autorizza il Governo del Re ad eseguire la leva di mare della classe 1867.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi due disegni di legge, fatta l'uno a nome suo e l'altro a nome del suo collega ministro della marina, i quali seguiranno la procedura ordinaria.

Votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca:

Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Seconda proroga del termine fissato dall'art. 18 della legge 15 gennaio 1885, pel risanamento di Napoli;

Acquisto dello stabile detto *Le Bastarde* appartenente alla Congregazione di Carità di Urbino e riduzione di locali per l'impianto di una Casa di custodia nella stessa città;

Esenzione da ogni tassa della tombola promossa dal Municipio di Roma nella epidemia colerica;

Approvazione del piano regolatore e d'ampliamento della città di Genova;

Trasferimento in Baranello della pretura mandamentale di Vinchiaturo;

Concorso dello Stato nella spesa per lavori di difesa alla spiaggia di Recanati;

Costruzione di un subdiramatore « Vigevano » per distribuire le acque del Po dal diramatore « Quintino Sella » nella zona fra Terdoppio ed il Ticino;

Contratti di vendita e permuta di beni demaniali;

Richiamo sotto le armi dei militari di 1ª categoria della classe 1864 con obbligo di servizio di due anni sotto le armi;

Leva militare sui giovani nati nell'anno 1867.

Prego uno dei signori senatori segretari di procedere all'appello nominale.

(Il senatore, segretario, Guerrieri-Gonzaga fa la chiama).

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del progetto di legge N. 67.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente progetto di legge: « Provvedimenti pei danneggiati dai terremoti nelle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. dà lettura del progetto di legge.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda la parola si passa alla discussione degli articoli.

Art. 1.

In aggiunta alle lire 300,000 prelevate dal fondo di riserva delle spese impreviste con regio decreto del 1° marzo 1887, n. 4355 (serie 3ª), è autorizzata la spesa di altre lire 1,500,000, per sussidi ai danneggiati dai terremoti del febbraio e marzo nei comuni delle provincie di Genova e Porto Maurizio, *e di lire 200,000 per i danneggiati dagli stessi terremoti nella provincia di Cuneo.*

Questa somma sarà stanziata nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per metà sulla

competenza dell'esercizio finanziario 1886-87 e per metà sulla competenza dell'esercizio successivo, instituendosi un capitolo apposito: *Soccorso ai danneggiati dai terremoti del febbraio e marzo 1887 nei comuni delle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo.*

(Approvato).

Art. 2.

È data facoltà al Governo del Re di prorogare il termine utile per la denunzia delle successioni, e di convenire coi comuni danneggiati nuovi canoni di abbuonamenti pel dazio di consumo per il restante periodo del quinquennio corrente, e di condonare in tutto od in parte le rate non pagate sul canone dell'anno 1887.

(Approvato).

Art. 3.

Entro il 10 giugno 1887 saranno compiute le operazioni prescritte dalle vigenti discipline per gli esoneri e gli sgravi provvisori dell'imposta sui fabbricati e sulla ricchezza mobile in conseguenza dei danni accertati dall'Amministrazione, senza pregiudizio dei diritti alla esenzione definitiva in conformità delle disposizioni dell'articolo seguente.

(Approvato).

Art. 4.

Per gli effetti dell'esenzione definitiva dalla imposta sui fabbricati si procederà, nel termine di due mesi dalla pubblicazione di questa legge, all'accertamento dei fabbricati distrutti o resi in tutto od in parte inabitabili od inadatti al loro uso per necessità di straordinarie riparazioni.

Per gli edifizi nuovamente costruiti e straordinariamente riparati la imposta comincierà a decorrere due anni dopo che il fabbricato sarà divenuto atto all'uso o all'abitazione.

È sospesa a favore dei contribuenti danneggiati la esazione della imposta sui terreni, per le quote scadute e non pagate del 1887, non che per le successive rate dell'anno medesimo e per i tre primi bimestri dell'anno 1888. L'ammontare dell'imposta, della quale viene come sopra sospesa l'esazione, sarà ripartito in diciotto rate, che verranno aggiunte per un terzo alle rate da scadere nell'anno 1889, per un terzo a quelle da scadere nel 1890, e per il residuo a quelle da scadere nel 1891.

I contribuenti alla tassa sui redditi della ricchezza mobile, categorie *B* e *C*, nei comuni danneggiati, saranno ammessi a presentare, entro due mesi dalla pubblicazione di questa legge, scheda di rettifica dei rispettivi redditi, applicabile anche a quelli già accertati per l'anno corrente.

(Approvato).

Art. 5.

È accordata ai comuni, qualunque sia il numero dei loro abitanti, la facoltà di fare, dentro il termine di sei mesi, un piano regolatore o di ampliamento, con le norme prescritte dalla legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni a causa di pubblica utilità.

Le espropriazioni, nei limiti del piano regolatore, deliberate dal Consiglio comunale ed approvate dalla Deputazione provinciale, sono dichiarate di pubblica utilità, ma dovranno effettuarsi nel termine di cinque anni dal giorno della loro approvazione.

I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865 per la procedura delle espropriazioni potranno essere abbreviati con ordinanza del prefetto da pubblicarsi a norma di legge.

(Approvato).

Art. 6.

I diritti spettanti allo Stato sulle baracche costruite a sue spese nei paesi danneggiati dai terremoti sono ceduti ai rispettivi comuni.

(Approvato).

Art. 7.

Con regolamento, da approvarsi per decreto reale entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, il Governo determinerà le norme di costruzione e di restauro riconosciute neces-

sarie per la sicurezza degli edifizi nei comuni danneggiati.

(Approvato).

Art. 8.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a fare nel triennio 1887-88-89 e per una somma complessiva di lire 10,000,000 prestiti alle provincie di Genova e Porto Maurizio, ed ai comuni delle medesime, anche nello interesse delle Opere pie o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di abilitarli a sgombrare le macerie, a riattare le vie e ricostruire o riparare i loro edifizi danneggiati dai terremoti.

Essa è pure autorizzata a fare, alle stesse condizioni, dei mutui alla provincia di Cuneo ed ai comuni di essa danneggiati dai terremoti, fino alla somma complessiva d'un milione.

L'estinzione di tali prestiti avrà luogo per annualità in un periodo di 25 anni.

L'interesse dei prestiti sarà del 3 50 %.

Nei primi cinque anni l'annualità comprendente interesse e ammortamento sarà interamente a carico dello Stato, e verrà corrisposta alla Cassa dei depositi e prestiti mediante assegnazione da farsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Conseguentemente le provincie e i comuni saranno esonerati dal rilasciare le delegazioni sugli esattori delle imposte.

Per i rimanenti 20 anni i comuni e le provincie pagheranno, colla garanzia delle delegazioni sulle sovrimposte, una parte dell'annualità corrispondente al 2 74 %, rimanendo a carico del bilancio dello Stato la differenza a compimento dell'annualità intera dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti.

(Approvato).

Art. 9.

Sarà stanziata nel bilancio dello Stato una somma annua di lire 1,000,000 per venticinque anni, a titolo di contributo dello Stato per la ricostruzione e riparazione dei fabbricati d'ogni natura non appartenenti alle provincie ed ai comuni, distrutti o resi in tutto od in parte inabitabili od inadatti al loro uso dai terremoti del febbraio e marzo 1887 nelle provincie di Genova e di Porto Maurizio.

Questa somma sarà ripartita in proporzione dei danni e dei bisogni dei proprietari danneggiati agli scopi seguenti:

1° di procurare fino alla concorrenza di lire 20,000,000 anticipazioni in conto corrente ipotecario, senza interesse a carico del sovvenuto per 5 anni;

2° di trasformare al termine del quinquennio le anticipazioni sopra accennate per identica somma, meno gli eventuali rimborsi fatti dal sovvenuto, in mutui fondiari da estinguersi in 20 anni mediante annualità, comprendenti anche l'ammortamento, non superiori al 2 74 % se il sovvenuto ha accettato il pagamento in cartelle fondiarie, e non superiori al 2 80 se il sovvenuto avrà preferito il pagamento in contanti;

3° di procurare mutui fondiari, entro il primo quinquennio, per quella parte che potrà rimanere disponibile della suddetta somma di lire 20,000,000, a quei danneggiati i quali non avessero profittato della facoltà di ottenere l'anticipazione.

(Approvato).

Art. 10.

Con regolamento da approvarsi per decreto reale saranno stabiliti i termini per la presentazione delle domande di anticipazioni, nonchè le cautele e rate dei pagamenti delle anticipazioni stesse, corrispondentemente al principio e all'avanzamento dei lavori di ricostruzione o riparazione dei fabbricati, od allo importo dei lavori già eseguiti anche anteriormente alla pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 11.

Le iscrizioni ipotecarie che verranno prese a garanzia delle anticipazioni e dei mutui fondiari, di cui nell'art. 9, avranno priorità sopra ogni altra iscrizione ipotecaria preesistente.

Ai creditori ipotecari sulla cui iscrizione prenderà la priorità quella stabilita a cautela delle

anticipazioni e dei mutui contemplati dalla presente legge, dovrà essere dai proprietari notificata la domanda dell'anticipazione, alla quale i creditori ipotecari avranno diritto di opporsi se la somma domandata eccedesse la spesa necessaria per la ricostruzione o riparazione della cosa ipotecata. Tale opposizione sarà risoluta nel modo che verrà determinato dal regolamento.

Se i proprietari di fabbricati distrutti o danneggiati, sopra i quali esistano iscrizioni ipotecarie, non si curassero di provvedere alla ricostruzione o alle riparazioni straordinarie occorrenti, il creditore ipotecario, previo l'adempimento delle formalità che verranno prescritte dal regolamento, avrà diritto di valersi delle disposizioni della presente legge per eseguire nel suo interesse la ricostruzione o le riparazioni che saranno del caso.

Uguale diritto spetterà all'usufruttuario o all'usuario in caso di negligenza da parte del proprietario.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AURITI. Risulta dalla relazione dell'Ufficio centrale che questo è stato l'unico articolo che ha dato luogo a viva discussione nel seno dell'Ufficio stesso. Una minoranza ha fatto opposizione al principio che l'informa; e davvero si possono muovere ad esso tre obiezioni, che io ho esaminato coll'intenzione di vedere quale fosse l'estremo limite a cui si possa giungere per armonizzare le condizioni richieste dalle esigenze di una legge eccezionale di beneficenza col rispetto dovuto ai diritti individuali dei terzi.

Le obiezioni sono tre: prima, di avere accordato per i mutui che si verranno a formare per la ricostruzione o riparazione delle case danneggiate un privilegio assoluto su tutto il fabbricato, non già sul maggior valore che si potesse ottenere coll'impiego della somma mutuata;

Seconda, perchè nella determinazione delle condizioni necessarie al privilegio si è ammesso l'intervento del creditore anteriore per fare opposizione sulla quantità della somma richiesta, che si dice necessaria, non sulle operazioni ulteriori; e specialmente sull'impiego effettivo della somma all'esecuzione dei lavori di ricostruzione e di riparazione pei quali fu fatto il mutuo;

Terza, inquantochè questo privilegio, che pure ha bisogno di una iscrizione, non essendo in sostanza che un'ipoteca privilegiata sopra immobili, non ha imposto dalla legge un termine entro il quale detta iscrizione si debba prendere; dimodochè potrebbe rimanere occulto per molto tempo con danno di altri crediti ipotecari creati in buona fede nell'intervallo.

Delle tre obiezioni, la sostanziale, la veramente grave è la prima, e la tratterò in ultimo, dicendo delle altre due, le quali possono attenuarsi ed in parte avere una spiegazione.

In rapporto all'obiezione, che il creditore abbia soltanto il diritto di fare opposizione sulla determinazione della somma che si reputa necessaria e non sull'impiego effettivo della medesima, si può dire che provvede in parte l'articolo decimo, già da noi votato, il quale rimette al regolamento una serie di cautele da dover essere adoperate, perchè la somma non si consegni tutta d'un tratto, ma bensì successivamente, a seconda dell'impiego che ne è fatto, e della verificazione del progresso dei lavori.

Potrebbe dirsi che non fosse assolutamente corretto questo sistema di rimettere al regolamento parte così sostanziale della legge, ma passi pure.

Faccio però rilevare che questa obiezione pur mantiene un certo valore, inquantochè dipende dall'altro principio fondamentale sull'estensione del privilegio. Imperocchè se il privilegio è accordato nei limiti del giusto, la sorveglianza sull'impiego delle somme che si consegnano può essere sufficiente anche a garanzia dei creditori anteriori, i quali trovano già una garanzia propria nel principio stesso della legge.

Ma se restasse, come è nell'articolo attuale, il privilegio assoluto su tutto l'immobile, è naturale che quelle cautele potrebbero riuscire insufficienti. Ed infatti, quando nella somministrazione delle somme si accerti che nell'immobile totale c'è tanto che basti per assicurare ciò che si presta, almeno col doppio del valore, mancherebbe ogni stimolo per controllo più rigoroso nell'interesse dei creditori ipotecari anteriori vinti dal privilegio. Del resto era mio debito di richiamare su ciò l'attenzione del Ministero, e non nego che il regolamento potrà

essere redatto in modo che questo inconveniente scomparisca.

Viene ora l'osservazione seconda. Abbiamo un privilegio sopra immobili, che si deve manifestare col mezzo dell'iscrizione ipotecaria; ma bisogna mettere un termine dopo la stipulazione del contratto per questa iscrizione.

È chiaro che la mancanza di questa disposizione non può spiegarsi altrimenti che per oblio involontario. Nessuno potrebbe contraddire nella sostanza un emendamento che dicesse che entro i 10 od i 15 giorni successivi al contratto debba pubblicarsi l'iscrizione del mutuo privilegiato.

La difficoltà quale potrebb' essere? La necessità del rinvio della legge all'altro ramo del Parlamento; ma questo non basta per mantenere una lacuna onde possono derivare gravi conseguenze.

Veniamo però al fondamento principale dell'art. 11. Autorizzando questi mutui per la ricostituzione e riparazione delle case danneggiate dal terremoto, e volendo dare un privilegio per le somme prestate a tal uopo, è possibile, è giusto che questo privilegio si estenda assolutamente su tutto l'immobile, anche di rincontro ai creditori ipotecari anteriormente iscritti?

La dotta relazione ha fatto richiamo anche ad alcuni testi del diritto romano.

Non entriamo in un campo, che ci porterebbe a dover fare molte disquisizioni ed assai sottili per determinare con precisione quali siano i principî del diritto romano in materia di privilegi.

Certo, noi possiamo ammettere senz'altro, che non c'è quasi nulla d'importante nelle legislazioni moderne che non trovi il suo germe primo nei responsi della sapienza romana.

Però in quanto agli ordinamenti ipotecari, alla cura che si deve avere per dare piena sicurezza al credito, di natura così sensibile e delicata, alla pubblicità delle affezioni reali degl'immobili, le legislazioni moderne hanno creato tutto un sistema in gran parte nuovo, e che ha aumentato successivamente il rigore delle sue prescrizioni.

Ora, in fatto di privilegio sugli immobili, il principio più largo che noi troviamo è quello contenuto negli articoli che sono stati citati nella relazione dell'Ufficio centrale; gli articoli, cioè, del codice francese, a cui si conformano nella sostanza le disposizioni delle leggi civili napoletane, del codice albertino e di altri codici d'Italia ora aboliti. In questi articoli fu ommesso un privilegio sopra immobili per spese di ricostruzione o riparazione di edifizi o di altre opere; ma il privilegio fu limitato testualmente al maggior valore che fosse risultato dall'impiego delle somme prese a mutuo o direttamente adoperate dai costruttori. Imperocchè si diceva: voi, creditori anteriori, avete bensì un diritto acquisito sul fondo e sugli accrescimenti ed accessioni che potessero sopraggiungere nei modi ordinari. Ma quando è certo che un accrescimento, che un maggior valore non si sarebbe avuto senza un mezzo straordinario, dando a chi fornisce a tal uopo o impiega direttamente la somma necessaria un privilegio su questo maggior valore, non si offende il diritto vostro.

Il Senato non potrà aver dimenticata la viva disputa che fu fatta intorno a questo principio quando si discusse la legge sul credito agrario. In contraddizione di ciò che stava nella prima proposta ministeriale, nel testo modificato dalla Camera era un articolo per il quale il privilegio dei mutui a scopo di miglioramenti agrari era esteso a tutto l'immobile, e non limitatamente all'importare del valore aumentato.

Allora io associandomi al dotto nostro collega senatore Savelli, che mi duole di vedere impedito per infermità di assistere e prendere parte a questa nostra adunanza, sostenni una viva battaglia per ricondurre il privilegio nei limiti della giustizia, ossia non al di là del maggior valore che si venisse a creare per effetto delle somme impiegate a scopo di miglioramento agrario.

Io ho domandato a me stesso come mai, colla memoria così recente della disputa allora combattuta e vinta, il principio di giustizia che prevalse sia stato deliberatamente vulnerato nell'art. 11 del progetto attuale.

Io ho creduto di trovare la ragione di ciò nella necessità di accordare questa legge con quella propria degl' Istituti di credito fondiario, i quali non possono fare mutui, se la iscrizione ipotecaria a favor loro non sia la prima; e si aggiunge che dev' essere prima su tutto l'immobile.

Io credo che sotto questo punto di vista la difficoltà non sia assoluta.

Quando si cominciò ad elaborare le leggi sul credito fondiario, raccolte ora in testo unico, si volle rispettato il codice civile, il quale non ammette privilegio su gl'immobili che in casi determinati.

Ritenendo adunque che le ipoteche dovessero graduarsi secondo il grado della iscrizione ipotecaria, e volendo assicurare questi Istituti in modo assoluto, fu dato al debitore, già gravato di altri debiti ipotecari, questo solo mezzo, di contrarre un mutuo tale da pagare anche i creditori anteriori; soddisfatti i quali, per effetto di surrogazione l'Istituto mutuante diventava primo iscritto.

Ma noi in occasione di queste leggi eccezionali (e cominciammo da quella del credito agrario) abbiamo modificato ciò che il codice attuale dispone, forse con troppa severità, ed abbiamo riprodotto un caso di privilegio sugl'immobili, che il codice nuovo aveva abolito per timore delle frodi che si potrebbero commettere nell'attuazione, a danno de' crediti già costituiti.

Quando si fece la discussione della legge sul credito agrario non mi opposi a che si riconoscesse la sostanza del privilegio rinnovato, ma insistetti sulla limitazione al maggior valore dei miglioramenti ottenuti con le somme impiegate.

Se ora per la ricostruzione e riparazione di fabbricati distrutti o grandemente danneggiati dai terremoti della Liguria, si accordasse agli Istituti mutuanti il privilegio unicamente sul maggior valore prodotto dall'opera nuova, essi avrebbero la priorità dell'iscrizione, in conformità delle norme costitutive del credito fondiario, ma sopra materia, che d'ordinario sarebbe insufficiente, non raggiungendo, com'è prescritto, un valore doppio dell'ammontare della somma prestata. Nè si potrebbe ovviare dando a prestito una somma che sia metà di quella necessaria all'opera di ricostruzione o di riparazione. Imperocchè se al danneggiato occorre la somma di lire mille, e voi ne date cento, non avrete provveduto a nulla, posto che quegli sia un bisognoso, incapace perciò di procurarsi il resto per altra via.

Il principio adunque del privilegio sul maggior valore prodotto sarebbe insufficiente pel caso attuale, ove fosse applicato rigorosamente.

Io ho studiato a lungo questa difficoltà e cercato il modo di poterla superare, esaminando fino a che punto possiamo fare delle concessioni alle esigenze di questa legge speciale di beneficenza, che altrimenti non potrebbe attuarsi.

Per far questo bisogna ricorrere ad un altro concetto, sostituire a quello di accrescimento per migliorie, l'altro di costituzione o conservazione integrale della cosa per opera di ricostruzione o di riparazioni straordinarie.

Nel caso di ricostruzione perchè il fabbricato sia interamente distrutto, il contrasto coi creditori ipotecari anteriori non potrebb'essere che sul suolo rimasto intatto.

Ora, se si trattasse d'una città come Roma, nella quale le aree fabbricabili hanno raggiunto un costo esorbitante, la materia della controversia avrebbe importanza; ma nei piccoli comuni, che formano la gran maggioranza del territorio devastato dai terremoti, e nelle poche città secondarie che ne furono colpite, il valore del nudo suolo è minimo, sicchè prepondera anche nei rapporti dei creditori ipotecari anteriori il vantaggio principale della ricostruzione dell'edificio, nuova creazione di valore, e che altrimenti non sarebbe apparsa.

Consideriamo ora dall'altro canto il caso di riparazione; dobbiamo anzitutto riflettere che trattasi di devastazioni gravi, ossia di riparazioni straordinarie, senza delle quali tutto o parte dell'edificio andrebbe col tempo distrutto; non è quistione adunque di miglioramento, ma di conservazione del fabbricato.

Quindi è che noi dobbiamo considerare il maggior valore prodotto come un complesso risultante non solo dall'opera nuova di riparazione, ma anche da quella che preesisteva, e che senza l'opera nuova sarebbe venuta a mancare; di modo tale che si possa dire che per mezzo di questi lavori tutta la causa del pegno sia stata salvata. Al di là di questo limite non si può arrivare.

Dobbiamo riconoscere questa limitazione necessaria, che cioè il privilegio si attenga unicamente alle parti ricostruite ed alle parti riparate per opera straordinaria, con questa spiegazione naturale che non s'intenda limitata la riparazione alla materia diretta dei lavori, ma estesa bensì a tutte le parti conservate per effetto dell'opera nuova, non però alla parte del fabbricato, indipendente dalle prime, rimasta intatta, ed a cui non si estende il beneficio delle opere nuove.

Si dirà forse che questa restrizione è implicita nella legge, la quale non dichiara espressamente che il privilegio cada su tutto l'immobile?

Io non credo che si possa fare a fidanza nel supplire, con commento fuori della legge, quello che manca al testo, che poi i magistrati debbono ogni giorno applicare risolvendo ardue ed intricate quistioni che una migliore redazione avrebbe fatto evitare.

Questo è appunto uno dei rimproveri mossi di sovente ed a ragione contro i nostri legislatori, poco solleciti dell'accurata elaborazione delle leggi per mezzo della successiva discussione che se ne fa nei due rami del Parlamento.

Io credo che la modificazione da me proposta, anche quando non fosse che una semplice spiegazione, debba introdursi per un altro scopo da raggiungere, come or ora vedremo.

Suppongo adunque che ammettiate che la legge si debba intendere come io ho detto. Or bene, posto il caso che in appresso si venga ad una espropriazione, potrà sorgere allora un conflitto fra' creditori ipotecari anteriori e gli Istituti di credito che hanno dato le somme a mutuo. Si vorrà che si risolva allora la disputa per vedere a qual parte del fabbricato quella tale riparazione o costruzione abbia esteso i suoi effetti di rinnovazione e di conservazione segnando i limiti della materia del privilegio? Ma allora il creditore ipotecario anteriore che avrà già ottenuto il suo scopo, che ha visto la casa riedificata con vantaggio della garanzia ipotecaria, nella disputa novella sul modo come distribuire il prezzo del pegno metterà innanzi tutte le ragioni possibili, anche sofistiche, per contrastare i diritti dell'Istituto e restringere la materia del privilegio, nè la controversia sarà facile a comporre e si dovrà risolvere con le forme delle ordinarie contenzioni giudiziarie.

Viceversa io credo che, come nel progetto di legge è fatto obbligo al debitore di denunciare la domanda della somma da prendere a mutuo, acciò il creditore anteriore possa fare opposizione sulla quantità della somma richiesta, se necessaria o no alle riparazioni e ricostruzioni progettate, così nella stessa domanda si dovrebbe anche specificare con precisione quali siano i lavori di ricostruzione o riparazione, e quale sia l'estensione delle parti del fabbricato a cui si riferiscono gli effetti utili delle nuove opere, e quindi la materia del privilegio. Il creditore ipotecario anteriore avrebbe il diritto di far opposizione sulla esattezza di queste dichiarazioni, come delle prime sull'ammontare del mutuo.

Secondo me questo non aumenta, ma diminuisce le liti, imperocchè quando l'edificio è distrutto interamente, o ne resta una parte che minaccia di crollare, quando la riparazione è urgente, quando è certo che l'inazione crescerebbe il danno, mentre dalle opere nuove è vantaggiata la causa del pegno anche pe' creditori anteriori, questi non hanno interesse a fare opposizioni ingiuste e cavillose contro dichiarazioni che fossero conformi al vero; l'opposizione impedirebbe o ritarderebbe l'esecuzione de' lavori. Ad ogni modo, sorgendo controversia, sarebbe definita anteriormente, con piena sicurezza de' contratti posteriori degl'Istituti mutuanti, e definita con forme abbreviate rimesse dallo stesso art. 11 alle disposizioni del regolamento.

Quindi riassumendo (e riserbandomi di presentare una proposta di emendamento a seconda dell'accoglienza che il Ministero e l'Ufficio centrale faranno a queste due proposte) io crederei necessario che nella prima parte dell'art. 11 fosse segnato un termine entro il quale le iscrizioni ipotecarie privilegiate debbano esser prese; e fosse dichiarato che la priorità del privilegio comprenda unicamente le parti ricostruite e quelle riparate e le loro dipendenze, ossia le parti conservate per opera di riparazioni straordinarie.

Nell'altra parte poi dove si dice che il proprietario deve denunciare ai creditori anteriori l'ammontare delle somme richieste, vorrei fare obbligo di specificare eziandio, con minuta descrizione, le parti della casa a cui si estenderà la ricostruzione e la riparazione coi suoi effetti conservatori, nel che sarebbe la materia del privilegio; e che ai creditori anteriori sia data la facoltà di fare opposizione sull'esattezza dell'una e dell'altra parte delle dichiarazioni.

In attesa delle dichiarazioni del nostro Ufficio centrale e dell'onor. ministro, non che dei pareri che potranno essere espressi dagli altri colleghi del Senato, mi riservo di fare o no una formale proposta di emendamento a quest'articolo 11.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Io non tratterò la questione dal punto di vista giuridico, come lo ha fatto così sottilmente e argutamente l'onorevole collega Auriti; io tratterò la questione semplicemente in *bonus vir*, cioè quel che in volgare si chiama un galantuomo che giudica una questione col suo semplice buon senso alla stregua della giustizia.

Il Senato mi vorrà essere indulgente se propongo una breve mora al suo rapido discutere ed approvare leggi, per attirare la sua attenzione sopra questo soggetto.

È certo che in questo caso, oltre alle consuetudini di speditezza, io avrò contro di me un sentimento nobilissimo, quale è quello che ispira il desiderio di non indugiare a portare soccorsi ai danneggiati dai terremoti nelle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo.

Però se la beneficenza è allettante per il beneficante, per i beneficati non vale la giustizia, come il relativo non vale l'assoluto, e perciò meritano per lo meno un po' di tolleranza coloro che si assumono questa parte ingrata, di difendere cioè la severità di questi dagli allettamenti di quella.

Noi tutti commossi dalla immanità della catastrofe che ha colpito le popolazioni della Riviera, abbiamo talmente sentito il bisogno di venire in soccorso ai danneggiati che non abbiamo discussa nessuna di tutte le misure eccezionali che si contengono in questa legge. Esse sono veramente eccezionali dappoichè non ce n'è esempio in nessun altro caso, nè in quello di Casamicciola, che non fu forse meno grave, nè pei casi diversi delle inondazioni del Po, nei quali, anche sotto il punto di vista degli interessi reali, i danni non sono stati inferiori. Pure nullameno noi riconosciamo che il caso è tale che giustifica ogni misura finchè rimane nei limiti di quanto noi possiamo fare, in ciò che riguarda i soccorsi dello Stato, pei quali noi siamo supposti aver diritto di disporre dei beni del contribuente, secondo il nostro discernimento. Ma quando si tocca il diritto privato, il diritto comune, allora non c'è carità che valga, perchè non si può fare carità coi denari degli altri.

Ora, in questa legge ci sono due articoli che, a mio avviso, urtano col diritto comune e commettono quello che in ogni luogo si chiama una ingiustizia.

Il primo caso s'incontrava nel secondo articolo; ma non mi è avvenuto di trovarmi presente quando se n'è fatta la discussione.

Ora che è votato non è più il caso di parlarne.

Ma il caso che si presenta nell'art. 11 è molto più grave, perchè nel secondo articolo si distribuisce ingiustamente quello che noi diamo; in questo articolo si toglie ad altri quel che è suo, il che è molto più grave.

Ora con l'art. 11 puramente e semplicemente voi intervenite nei contratti privati, voi ne alterate le condizioni, ne turbate la fede.

Materialmente il Parlamento può far tutto, in tanto, in quanto che quando una legge è votata si fa eseguire. Ma moralmente questo noi non abbiamo il diritto di fare. Noi possiamo bensì cambiare il modo dei contratti, ma questo deve esser fatto generalmente ed egualmente per tutti; ed è lì dove non si appunta giustamente la risposta dell'onor. relatore a questa difficoltà. Egli cita tutte le disposizioni di leggi generali di questo genere, che hanno esistito, cita il diritto romano, il codice albertino e simili. Io non so fino a qual punto sarebbe utile di ritornare indietro sulle riforme che noi abbiamo introdotte. Noi abbiamo fatto tutta una rivoluzione per cambiare certe parti del diritto romano e per non essere più governati dal codice albertino; ma finalmente può essere discutibile. Vi potrebbe essere tale a cui piacesse di ritornare al diritto di privilegio; ma non è questo il caso di discutere ciò.

Qui non si propone di modificare i diritti di tutti. Voi alterate i contratti di un numero determinato di persone. E qui non è più questione di sapere se il diritto romano o il codice albertino abbiano opinato in un modo o nell'altro. Voi turbate la fede di diritti acquisiti. In questo momento si tratta qui in diversa forma, in proporzioni più piccole, della stessa questione che si trattò per la nullità degli atti, ossia della validità dei contratti.

Potete voi intervenire in un contratto determinato e alterarne le condizioni? Che anzi nella nullità degli atti la misura era generale. E in questo caso la presente disposizione colpisce un numero determinato di casi.

E per questo stesso fatto noi contraddiciamo

allo Statuto, il quale garantisce a tutti gli stessi diritti.

Con questa specie di leggi eccezionali, come con la legge per l'espropriazione per pubblica utilità nel caso di Napoli, che è poi stata applicata ad altre città d'Italia, e con la presente, voi avete creato in una stessa città dei diritti diversi, onde gli stessi cittadini a condizioni eguali sono dalla legge colpiti diversamente. Questo disordine si produce alla chetichella con piccole leggi che passano inosservate; ma non è men vero che il principio dell'eguaglianza garantito dallo Statuto viene manomesso. Onde è che il principio che si fa prevalere in questo articolo è gravissimo per quello che è per sè stesso e per i risultati che ne conseguono.

Per diminuire l'entità di questo fatto il relatore si sforza di dimostrare che il soggetto è di poca importanza, perchè non vi sono lamentanze e perchè si tratta di poche casupole in cattive condizioni.

Ora, prima di tutto, direi che in fatto di giustizia quest'argomento mi ricorda quello di colui, il quale accusato di omicidio, si scusava col dire che aveva ucciso un fanciullo, quasi considerando che un piccino fosse da meno di un grande. In fatto di giustizia non v'ha nè poco, nè molto. Pur nullameno è poi vero che sieno così limitati i casi, ai quali si riferisce questa legge, siccome sembra credere la relazione?

L'articolo non fa distinzione di casi nei quali sarà o no applicato.

L'articolo dice che tutte le operazioni fatte per il risarcimento dei luoghi danneggiati si faranno con questo beneficio; quindi io non veggo nella legge alcuna garanzia che questo articolo verrà applicato nei limiti indicati dal relatore. La garanzia dovrebbe unicamente cercarsi nell'equità e nel criterio che presiederà alla applicazione della legge: ma chi può rispondere di applicare una legge secondo lo spirito del legislatore, anzichè secondo le disposizioni esplicite che in essa si contengono?

In fatto di beneficenza ho visto molti casi in cui persone che lo meritavano non ne hanno goduto, ma non ho mai visto che chi poteva usarne non se ne sia valso.

La legge sarà applicata come è scritta e tutti coloro che possono fruirne ne fruiranno.

Si dice: non ci sono state lamentanze; ma quando mai in Italia vi sono state lamentanze?

Se l'Italia si lamentasse a tempo, tutto il nostro sistema amministrativo sarebbe diverso da quello che è. Perchè abbiamo potuto attuare il nostro sistema d'imposte? perchè il paese non si lamenta. Il paese non si occupa mai in tempo di queste questioni. Ed anche nell'attuale caso pochissimi interessati, ne son certo, sanno fino a questo momento che si discutono i loro interessi nella legge per i danneggiati dal terremoto. E quando lo sapranno sarà tardi. In Italia manca nelle popolazioni quello spirito assiduo e vivace che sarebbe indispensabile nei popoli che si reggono a regime libero, che segue l'andamento politico ed amministrativo, che riflette immediatamente l'effetto dei provvedimenti che si vogliono prendere, e che colpiscono i suoi interessi. È questo un grave difetto per lo svolgimento della vita libera e che ne compromette in gran parte i beneficî.

Del resto, che i colpiti da questa legge si lamentino o no, noi non dobbiamo preoccuparcene; noi dobbiamo la giustizia per noi stessi: *volentibus et nolentibus*.

Bensì io ammetto che in questo caso i danni non saranno molto gravi, perchè se lo fossero i danneggiati finirebbero per farsi sentire.

Ma tutti i privilegi, tutte le false direzioni delle legislazioni hanno questa origine: incominciano dal poco, da piccole ingiustizie che si fanno con poca conseguenza e che passano inavvedute.

Io ho visto che tutte le disposizioni discutibili, per non dire apertamente ingiuste, che sono passate sotto la scusa dei casi eccezionali, si sono in seguito riprodotte sotto il pretesto che erano state già ammesse. Su questo stesso caso già si citano le disposizioni adottate pel credito agrario. Quindi voi potete tener per certo che questa misura di sostituzione delle nuove ipoteche alle precedenti vi si ripresenterà ad ogni piè sospinto. E sapete perchè? Perchè vi è l'interessato a che si ripetano.

Per me qui sta il punto grave della questione.

Difatti noi facciamo questa concessione agli Istituti di credito, perchè si ritiene che questi, senza questa concessione, non si presterebbero alle operazioni che si desidera siano fatte da loro. Ora questo stato di fatto si ripresenterà in ogni caso.

Gli Istituti di credito hanno i loro statuti, i quali per la prima volta in questa contingenza si trovano in conflitto con la legge comune. Ed è la maestà della legge che cede il passo.

Questa è la situazione in questo momento. Una volta stabilita la massima, ne verrà che tutte le volte che voi avrete bisogno degli Istituti di credito per operazioni simili, il che accadrà molto sovente, perchè oggi tutte le grandi operazioni si fanno dagli Istituti di credito, sarete obbligati a conceder loro lo stesso privilegio.

Gli Istituti di credito ve lo chiederanno ogni volta che avrete bisogno di loro, e voi non potrete negarlo perchè l'avete ammesso in principio.

E quindi per me sta che se oggi il Senato vota questa legge, oltre che, a mio avviso, fa un atto ingiusto, stabilisce un principio che tende a sovvertire tutto il nostro sistema ipotecario e a creare un diritto privilegiato per gli Istituti di credito, che avranno così un diritto proprio, una specie di immunità bancaria. Non si dice ancora oggi, ma si dirà domani.

Io non ho grande fiducia che il Senato ascolti le mie osservazioni, perchè per lunga abitudine ho dovuto persuadermi che il Senato ha molta riluttanza a modificare le leggi; e questa è forse una delle cause di quel malessere che fa sì che « mutando loco il suo dolore scherma ».

A questo malessere si cerca un farmaco nella riforma del Senato. È mia opinione che prima di riformar le cose si debbano riformare gli uomini. Dappoichè non è che quando le istituzioni funzionano che si può giudicare se rispondono o meno allo scopo. Onde io credo che questo malessere dipenda da che noi abbiamo il sentimento di non rispondere al nostro còmpito, che è quello di esercitare la nostra parte nella legislazione del nostro paese. E ciò avviene principalmente dalla consuetudine contraria onde la nostra azione è paralizzata. Una volta, egli è perchè non si vuole che le leggi ritornino alla Camera; un'altra volta, perchè la stagione è tarda; una terza, perchè si dispiace a tale o tale altro. E così le leggi si votano, come oggi, per dozzine.

Questo stato di cose, che non dipende che da noi, tende a diminuire la nostra importanza e il nostro valore nella nostra stessa coscienza. Ora, io so di avere contro di me questa consuetudine e non ho la speranza che le mie osservazioni siano ascoltate. Per altro, siccome a me pare che in questo caso si tratti di una questione molto grave, io mi permetto, malgrado ciò, di insistere nella proposta che questo articolo sia sospeso.

Io potrei anche associarmi ad una proposta dell'on. senatore Auriti, il quale è infinitamente più valente di me in queste materie, e che mi sembra avere almeno in parte esposto con linguaggio più tecnico le mie stesse idee. Ma non avendola egli formulata, io mi limiterò a proporre la sospensione, perchè la questione sia studiata.

Se la mia proposta non avrà altro effetto, per lo meno, avendo richiamata l'attenzione del Senato sopra la gravità del subietto, se esso voterà questa legge in queste condizioni saprà di averla votata di piena coscienza, e non si darà il caso che si possa rimpiangere che non si sia pensato a tempo. Questo è lo scopo modesto che principalmente mi sono proposto, e che ho cercato di raggiungere del mio meglio, che cioè il Senato avesse luogo di discutere ampiamente questo importante soggetto. Con la sua deliberazione esso dirà qual valore attribuisca alle mie parole.

PRESIDENTE. Favorisca di far pervenire alla Presidenza la sua proposta.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. La questione sollevata a proposito dell' art. 11 formò oggetto di accurato esame da parte dell'Ufficio centrale. Ma utile cosa io ritengo, che, per maggior chiarezza, si sia risollevata nella pubblica discussione, e sotto due punti di vista diversi; cioè, giuridico, da parte del senatore Auriti, e come *bonus vir*, da parte del senatore Vitelleschi, secondo che egli stesso ha detto.

Comincio dall'osservare che l'onorevole senatore Auriti, ristrettosi nel campo puramente giuridico, ha consentito in molta parte dei concetti contenuti nella formula dell'art. 11; mentre il senatore Vitelleschi, considerando la questione da un punto di vista morale, andrebbe ad una conseguenza, a cui un giurista esimio, come l'onor. senatore Auriti, neanche ha creduto di arrivare. Ora io sono lieto di poter

dichiarare in Senato quale è il concetto preciso, che ha avuto il Governo nel formulare e sottoporre al Parlamento l'articolo 11, appunto perchè resti ben inteso quello che si vota.

Il Governo doveva fare una legge per soccorrere i danneggiati dal terremoto. I concetti che gli si affacciarono furono due: primo, quello di dare un sussidio; secondo, quello di riparare agli effetti delle leggi erariali e mitigarle. Ma si vide che con questi due mezzi non si raggiungeva lo scopo.

Utile cosa era, ed è, la beneficenza; utilissimo mitigare l'asprezza delle leggi erariali in vista delle circostanze eccezionali; ma ciò non basta.

I terremoti non solamente hanno prodotto danni personali, ma hanno distrutto una ricchezza; ed il Governo credette suo debito di concorrere alla ricostruzione dei fabbricati distrutti o resi inabitabili, cioè, al ristabilimento di una ricchezza mancata. E così nacque il pensiero di dar vita a facili e miti operazioni di credito con il concorso del Governo, affinchè si ottenesse questo terzo scopo, che è il più importante ed utile della legge. Ma con quali mezzi arrivarvi? Si interessarono gli Istituti di credito fondiario, ed era naturale che si ricorresse ad essi, per la natura dell'operazione da fare. Però, noto qui per incidente, che, votata la legge non è escluso che anche altri Istituti, non di credito fondiario, compiano le operazioni da essa autorizzate. Ma evidentemente gli Istituti non avrebbero libertà di azione, nè farebbero anticipazioni e mutui, e quindi non si raggiungerebbe lo scopo che il Governo si doveva prefiggere con questa legge, e che io poc'anzi accennava, se non si concedesse loro un vantaggio, un privilegio, il quale, se da una via permettesse le operazioni di credito, dall'altra non ledesse l'interesse dei creditori ipotecari. E questo abbiamo creduto di fare con l'art. 11.

Con esso noi pensiamo di proporre un provvedimento eccezionale, giustificato da circostanze eccezionali.

Se venisse all'esame del Senato la proposta (come pur venne una volta, quando si esaminò l'attuale codice civile) di riprodurre il privilegio dato ai costruttori e riparatori degli edifici distrutti o bisognevoli di riparazioni, privilegio che era in alcuni degli antichi codici d'Italia, allora sarebbe utile il discutere di tutte le obiezioni e di ordine giuridico e di ordine morale. Allora si tratterebbe di stabilire un privilegio, o meglio una ipoteca privilegiata da applicarsi in tutti i casi, e quindi si dovrebbe camminare con molta precauzione: invece qui si tratta di un caso eccezionale, pel quale il Governo, prima di proporre l'art. 11, ha preso notizia delle condizioni di fatto, che giustificano l'eccezionalità del provvedimento.

Perciò molto opportunamente il relatore non solo ha parlato dal punto di vista giuridico, ma ha dato conto al Senato delle informazioni assunte dal Governo sulle condizioni di fatto, alle quali eccezionalmente con l'art. 11 si vuole provvedere. E queste condizioni di fatto, creda a me l'onorevole Auriti, riducono al nulla le sue opposizioni, che del resto ed in tesi generale non mancherebbero di valore.

Ora, quali sono le condizioni di fatto?

Qui è inutile studiare le ipotesi, perchè non si fa una legge eccezionale generale, ma una legge eccezionale per talune provincie, per le quali il Governo ha tutti i rapporti, che descrivono lo stato delle cose. Si tratta di case abbattute nella maggior parte dal terremoto, e quelle, che ancora sono in piedi, sono in tali condizioni da essere addirittura inservibili. Questa è la condizione, alla quale si è posto mente con l'art. 11.

E questa condizione di fatto è parsa al Governo, come è parsa alla maggioranza dell'Ufficio centrale, tale da autorizzare una deroga ai principî generali, deroga esclusivamente ristretta a questo caso.

Ora tutti gli scrupoli, sieno giuridici, sieno morali, debbono cedere di fronte a questa condizione, altrimenti non vi sarebbe più ragione di leggi eccezionali, giacchè tutte le leggi eccezionali in tanto sono giustificate, in quanto avvi una necessità, alla quale le leggi ordinarie non possono riparare. Se questa dunque è la ragione di tutte le leggi eccezionali, il vero ed utile esame per approvare l'art. 11 quello si è di vedere se nel caso attuale concorrano circostanze di fatto eccezionali, bene approfondite ed appurate, per le quali convenga derogare alle leggi comuni.

Ecco il vero punto di vista. Ora se questo è indiscutibile, credo vi sia tanto da giustificare pienamente l'art. 11; e l'osservazione fatta molto opportunamente dal relatore dell'Ufficio

centrale sulla nessuna opposizione de' creditori credo che debba valere per qualche cosa.

L'onor. senatore Vitelleschi ha creduto di rispondere a questa osservazione, dicendo che in Italia non si segue il cammino delle leggi, e che, se tutti coloro, che sono più o meno danneggiati da un provvedimento sottoposto al Parlamento, fossero solleciti a reclamare, il lavoro legislativo sarebbe ridotto a metà.

In verità non sono del suo avviso; anzi debbo ritenere il contrario. Io trovo che tutti e due i rami del Parlamento sono assediati da petizioni, che si riferiscono a tutte le leggi, che si propongono. Io trovo persino delle proteste e delle osservazioni fatte nel timore od in previsione di un provvedimento legislativo, del quale si creda possibile la presentazione.

E poi in una legge come questa, la quale è stata nel dominio pubblico per non breve tempo, e che è stata nota alle provincie alle quali si riferisce, gli interessati, che sarebbero i creditori, avrebbero potuto benissimo, almeno prima della discussione in Senato, far valere le loro ragioni; ma non l'hanno fatto, perchè non hanno interesse di reclamare contro questa disposizione: essi hanno disgraziatamente perduto la loro ipoteca, perchè, mancata la cosa che ne formava l'oggetto, non è rimasta se non l'area, sulla quale potrebbero esercitarla, ed anche questa è ingombra di macerie, e perciò dovrebbero anticipare le spese per toglierle.

Ed ora vengo più di proposito all'esame di quanto ha osservato l'onorevole senatore Auriti. Egli, enunciando tre obiezioni, ha già da sè stesso trovato per due di esse la risposta nell'art. 10, che rimanda al regolamento; e per tranquillarlo sempre più, io gli ricordo l'articolo 17, nel quale è detto che una Commissione, ecc. *darà parere sulle proposte di decreti reali e sui regolamenti di cui agli articoli 7, 10, 11 e 16 della presente legge.* Dunque alle osservazioni fatte dall'onorevole senatore Auriti si può e si deve far fronte col regolamento. E non inutilmente nell'art. 17 si è voluto citare l'art. 11, appunto per fare col regolamento talune cose, che non potevansi fare opportunamente nella legge.

Quanto al vizio giuridico di questo articolo, in ciò che il privilegio non si restringe solamente alle parti ricostruite e riparate, ed a ciò che ne dipende, ma si estende su tutto; egli trova inopportune le citazioni giuridiche fatte dal relatore della Commissione, specialmente il ricordo della legge sul credito agrario. Anch'io partecipai alla discussione sul credito agrario, e per essa il principio del nostro codice fu vulnerato; dunque non è più questione di principio, ma di limite. E dico che si è vulnerato il principio, perchè si è data al sovventore del denaro occorrente pei miglioramenti un'ipoteca anteriore agli altri creditori ipotecari, sul maggior valore risultante dai miglioramenti stessi.

E si noti che quella del credito agrario non è legge eccezionale, ma comune.

L'onor. Auriti soggiunge che nella legge sul credito agrario la deroga al diritto comune fu solamente ristretta al maggior valore; ma io posso rispondere che, se la priorità fu in quella legge limitata al maggior valore, lo fu perchè si tratta di due valori esistenti, l'uno attualmente e l'altro dopo i miglioramenti, ai quali si provvede col denaro somministrato dall'Istituto sovventore.

Si poteva ciò fare nel caso attuale?

Si può, con tutta la buona volontà di questo mondo, seguire il concetto dell'onor Auriti, quando valore attuale non esiste, perchè distrutto, e quando non è possibile agevolmente distinguere le parti ricostruite e riparate, e ciò che ne dipende, dal valore di ciò che è rimasto in piedi?

Come si può agevolmente valutare l'influenza delle riparazioni sul maggior valore della casa, quando parte di esso, ed in taluni casi tutto, dipende direttamente dalle riparazioni stesse?

Io ho avuto l'onore di dire al Senato che in fatto sta che le case colpite dal terremoto sono distrutte, o rese inabitabili in tutto od in massima parte.

Ora, se per questo stato di fatto avete già votato l'art. 9 ed approvati gli altri, non capisco poi perchè vi fermiate all'art. 11, il quale serve appunto come mezzo al fine, e senza del quale tutte le altre disposizioni, che voi avete riconosciute utili ed efficaci, resterebbero addirittura lettera morta.

L'onor. Auriti propone poi di aggiungere nell'art. 11, e precisamente nella notifica della domanda di anticipazione, anche l'elenco dei lavori di riparazione a fare e la spesa preventiva per essi. Ma io rispondo: *Quod petis, intus habes.*

Nella domanda dell'anticipazione all'Istituto di credito fondiario bisogna fare l'indicazione dei lavori che occorrono, e la descrizione di essi, la natura, lo stato, la spesa presuntiva: dunque, quello che egli riteneva una garanzia, già esiste nella legge, che governa la materia del credito fondiario; e perciò non occorre modificare in alcun modo l'art. 11.

Ma infine, nonostante l'eccezionalità del caso, il Governo non ha perduto di vista l'interesse dei creditori, quantunque questi abbiano perduto il loro diritto per mancanza della cosa: il Governo li ha voluti garantire ed ha detto: prima di fare qualunque cosa, occorre che la domanda sia notificata ai creditori, e questi hanno il diritto di opporsi, se la somma domandata eccedesse la spesa necessaria per la ricostruzione o riparazione della cosa ipotecata.

L'interesse dei creditori mi pare, nonostante l'eccezionalità del provvedimento, abbastanza garantito col diritto di opposizione.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. In fatto di leggi bisogna discutere con precisione e trattare ciascun punto distintamente.

In quanto alle due osservazioni secondarie che io ho fatto, convengo che il regolamento provvederà a sufficienza ad assicurare, giusta le disposizioni dell'art. 10, l'impiego delle somme corrispondenti agli scopi per cui i capitali si ebbero a mutuo con agevolazioni speciali. Ma in quanto alle condizioni del privilegio, che sia cioè legato al fatto dell'iscrizione in un certo termine, è qualcosa che non si può raggiungere che col mezzo della legge. Non si potrà prescrivere efficacemente col regolamento, che il privilegio dell'art. 11 cadrà se la iscrizione non sia presa entro i 15 giorni dalla stipulazione del contratto. Col regolamento tutt'al più si potrà ingiungere obbligo al notaio di prendere la iscrizione ipotecaria nel dato termine, ed è anche dubbio se in caso d'inadempimento si possano aggiungere multe od altre penalità disciplinari.

Ma quanto alla decadenza del privilegio per mancanza d'iscrizione in un termine non imposto dalla legge, l'ho detto e lo ripeto, questa non è materia di regolamento.

Veniamo adesso alla quistione principale.

Dunque il codice civile francese, la maggior parte degli aboliti codici delle provincie italiane ammettevano il privilegio dei costruttori, per opere di aumento o di riparazione, ma sempre limitatamente al maggior valore che ne derivasse.

Quando fu discusso il disegno di legge sul credito agrario, noi abbiamo consentito che si reintegrasse quel privilegio, derogando in ciò al principio più severo del nuovo codice civile, ma su quale fondamento? Sul fondamento appunto che non vi era offesa ai diritti quesiti dei creditori anteriori, i quali mantenevano intatta e completa la garanzia sul valore preesistente, nè potevano fare assegnamento sopra migliorie, che senza il mezzo straordinario sopraggiunto non avrebbero avuto mai esistenza.

E notate, che solo per questa ragione si potè dare effetto alla disposizione, anche di rincontro ai creditori anteriori alla nuova legge, mentre l'articolo della Camera che accordava il privilegio su tutto il fondo era limitato nei soli rapporti tra creditori per miglioramenti agrari e creditori ipotecari posteriori alla legge. Ora però con questo art. 11 si accorda il privilegio su tutto il fondo, non limitatamente al maggior valore prodotto, e pure con effetto rapporto ai creditori ipotecari anteriori alla nuova legge. Laonde la disposizione non solo è ingiusta in sè, ma pecca per quella ingiustizia massima, che è la retroattività con lesione di diritti quesiti. La mia limitazione adunque è tanto più necessaria in quanto alla disposizione dell'art. 11 si dà effetto anche sul passato.

Ripeto ciò che ho detto da principio; bisogna trovare quel massimo di concessione che possa accordare la esigenza di questa legge di beneficenza col rispetto de' diritti individuali de' terzi. Or bene, le somme impiegate per ricostruzioni e riparazioni straordinarie si possono considerare come spese necessarie, sicchè il maggior valore deve essere estimato non solamente per quello che si produce direttamente coll'impiego dei nuovi capitali, ma anche per quello che si conserva, e che preesistendo sarebbe andato distrutto senza l'opera nuova, traendo con sè la perdita della materia del pegno degli antichi creditori.

Ma noi siamo in rapporto a dritti individuali. Supponiamo adunque che una casa sia diroccata in parte, e in parte abbia bisogno di riparazioni straordinarie per rimanere in piedi, ma che abbia altresì una parte, affatto indipen-

dente dalle prime, e che sia rimasta intatta in modo da non ricevere alcuna utilità dall'opera nuova. Per qual ragione, per qual diritto il privilegio si potrà estendere anche a quest'ultima parte?

Il Ministero risponde che l'ultimo caso è una ipotesi astratta; che nel fatto le devastazioni de' tremuoti hanno ridotto i piccoli edifizi, cui sono destinati i sussidi, ad un mucchio di rovine, o a residui di costruzioni da andar giù senza un pronto riparo.

Ebbene, quale è allora la divergenza fra me ed il signor ministro?

Egli si affida ad un calcolo fatto in generale, e della cui esattezza per tutto l'infinito numero de' casi singoli egli stesso non può rispondere; io voglio delle garanzie testualmente espresse nella legge.

Se è, come dice il signor ministro, l'applicazione della legge anche coll'emendamento da me proposto, sarà sempre la stessa nel numero massimo de' casi. Ma verificandosi il caso da me supposto (ne sia piccolo o grande il numero), sola la disposizione inclusa nella legge, e limitante il privilegio, impedirebbe la lesione dei diritti quesiti, ossia una violazione de' principî di giustizia senza necessità.

In quanto poi all'altra parte, cioè alla specificazione dei lavori da farsi nell'atto da notificarsi ai creditori anteriori, forse non avrò espresso bene il mio concetto, poichè non corrisponde ad esso la menzione che ne ha fatto il ministro.

Io non intendo soltanto che si denunci quali siano le parti che si riparano o si ricostruiscono, ma altresì quale sia l'estensione della parte della casa a cui si estende il beneficio della straordinaria riparazione o della ricostruzione; il che appunto deve determinare la materia del privilegio.

E qui io insisto sopra l'idea già annunciata, cioè sulla utilità che queste indicazioni possano dar luogo a controversia da definirsi piuttosto prima che dopo i lavori; giacchè dopo che i lavori sono fatti, e che i creditori ipotecari anteriori hanno ottenuto il vantaggio delle opere nuove, avranno tutto l'interesse a creare dispute per contrastare ai nuovi creditori privilegiati la maggior parte del prezzo dell'immobile; mentre prima de' lavori il loro stesso interesse si opporrebbe alla produzione di pretese esagerate, che impedendo la stipulazione dei contratti, impedirebbero o ritarderebbero, anche in loro danno, la ricostruzione o la conservazione della cosa che forma oggetto della loro garantia.

Io inoltre insisto sulla modificazione riguardante il termine per l'iscrizione; imperocchè il regolamento potrà prescrivere degli obblighi ai funzionari che faranno gli atti de' mutui, ma non pronunciare decadenze per condizioni non scritte nella legge.

Ho detto che non voglio fare ancora una proposta concreta, e perciò mi unisco a quella del senatore Vitelleschi, e dico: se l'onorevole ministro, se la Commissione, se il Senato credono che realmente questo articolo possa meritare una modificazione, fosse anche puramente esplicativa, si rinvii l'esame di esso articolo all'Ufficio centrale, ed io andrei in seno ad esso per discutere i concetti esposti oggi al Senato, e la formola precisa con cui tradurla in atto. Se fosse altrimenti, preferirei piuttosto di votare contro l'articolo.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Lottare contro l'onorevole Grimaldi non è facile cosa; bisogna sorprenderlo ne' punti deboli della sua faconda argomentazione quando gli avviene discoprirli.

Ora in questo caso io considero come tali le sue dichiarazioni; esse sono due. Egli ha dichiarato prima di tutto che questa legge è fondata sopra uno stato di fatto, secondo il quale non esisterebbe più la materia della ipoteca precedentemente iscritta nei fondi. La sua seconda affermazione è che si tratta di una legge eccezionale, e che le leggi eccezionali non si possono discutere coi criteri ordinari. Queste sono le basi del suo sistema di difesa.

Ora quando io potessi contraddire a queste due affermazioni, ritengo che l'onor. Grimaldi riconoscerebbe la necessità di modificare la legge.

Lo stato di fatto, egli dice, è che nei casi previsti dalla presente legge il fondo ipotecato non esiste più.

Ora l'onor. senatore Auriti l'ha già osservato, e del resto basta leggere l'art. 11; l'articolo 11 dice: « Le iscrizioni ipotecarie che verranno prese a garanzia delle anticipazioni e dei mutui fondiari, di cui nell'art. 9 », e l'art. 9 dice: « Verrà stanziata nel bilancio dello Stato

una somma annua di lire 1,000,000 per venticinque anni, a titolo di contributo dello Stato per la ricostruzione e riparazione dei fabbricati d'ogni natura, non appartenenti alle provincie ed ai comuni, distrutti o resi in tutto od in parte inabitabili o inadatti, ecc. »

In quell'*in parte* ci sono comprese tutte le case non distrutte, ma solamente danneggiate. Ora, può l'onorevole ministro Grimaldi garantire che da Ventimiglia sino a Genova non ci siano case le quali, tuttochè danneggiate, non conservino un valore? Se su quelle case erano ipoteche, non può certo dirsi che il soggetto dell'ipoteca sia sparito.

E quindi, mi permetta l'onorevole ministro che io gli contesti essere esatto che questa legge contempli solamente il caso in cui non esiste più il soggetto dell'ipoteca.

Questa legge contempla tutti i casi, e ci possono essere centinaia di casi ai quali si estenderà di fatto questo beneficio con vero danno dei creditori anteriori.

L'on. ministro ci dice che è una legge eccezionale; ma egli stesso, pochi istanti dopo, ha ricordato il credito agrario che ha ottenuto una simile disposizione.

Ora, il credito agrario non ha la pretensione di provvedere ad una catastrofe; la stessa disposizione fu colà proposta come misura opportuna ad adottarsi per un utile forse problematico, ma in ogni modo creduto tale, costante, e di carattere affatto ordinario.

Che vuol dir ciò? Che non è esatto che dal Governo questa disposizione sia considerata come affatto eccezionale: che, anzi, essa tende costantemente a cogliere tutte le occasioni per riapparire e sostituire un diritto privilegiato per i grandi Istituti al diritto comune dei privati. Questo è anche su questo terreno lo stato di fatto.

Se fosse una misura eccezionale, non sarebbe stata adottata un anno fa in un'altra legge che non avea alcuna causa eccezionale.

Dunque, avendo l'onorevole Grimaldi fatto principale oggetto della sua perorazione due punti, sui quali non mi pare che egli possa ragionevolmente insistere, ne consegue che questa disposizione è ingiusta e ingiustificata: ingiusta, perchè tale la riconoscono gli uomini più competenti e più abili in materia di diritto, e gli stessi ministri che la difendono.

Ingiustificata anche, perchè sono eglino persuasi gli onorevoli ministri che sarà veramente unicamente in forza di questo articolo, e redatto così come esso è e non altrimenti, che si ricostituiranno le case diroccate? Sono essi sicuri che se non ci fosse quest'articolo o che si fosse ridotto a seconda che lo richiede la giustizia, non si avrebbero altri mezzi per venire in aiuto dei villaggi e delle città distrutte? Ovvero che questo stesso, benchè corretto, non basterebbe all'uopo? Per parte mia ritengo che quei luoghi saranno ben presto ripopolati di case con o senza questo articolo; solamente, a seconda che sarà modificato o meno, vi sarà più o meno giustizia nel regno d'Italia.

Io credo la redazione attuale di questo articolo talmente poco necessaria al suo scopo che adottando una misura così arrischiata, non avremo neppure in nostro favore la peggiore delle scuse, che cioè il fine giustifica i mezzi.

Quindi è che non sentendomi bastantemente convinto delle ragioni addotte dall'onorevole ministro, insisto perchè vogliano i signori ministri studiare un emendamento che per lo meno mitighi l'asprezza di questa disposizione di legge.

L'onor. Auriti ha espresso in forma tecnica e giuridica il mio concetto; e siccome egli ha detto che accettava la mia proposta di sospensiva, così io soggiungerò che accetto *a priori* quella che egli farà per applicarlo. Egli saprà certo dargli una forma più accettevole che io non saprei.

E poichè credo che quanto ho proposto sia indispensabile perchè questa riesca una buona legge, così insisto nella mia proposta sospensiva, e prego il Senato di voler rinviare alla Commissione questo articolo, perchè trovi un correttivo a questa disposizione.

GRIMALDI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non voglio abusare della pazienza del Senato, ma sento il dovere di dire poche altre parole in risposta agli oratori, che mi hanno preceduto, e chiarire sempre più il concetto di questo articolo.

Quanto al termine, che ha formato oggetto di preoccupazioni dell'onor. Auriti, lo prego, oltre gli articoli da me citati, 10 e 17, di notare

che il privilegio è dato a garanzia delle anticipazioni e dei mutui fondiari. Ora nell'art. 10 è detto tassativamente che « col regolamento da approvarsi per decreto reale saranno stabiliti i termini per la presentazione delle domande di anticipazioni...., ecc. ».

Dunque un termine vi è anche indirettamente per le iscrizioni, che si prendono a garanzia di esse; a prescindere che si può meglio determinare col regolamento, come ho detto.

In quanto alla quistione di merito, l'onor. senatore Auriti ha detto che nella legge sul credito agrario non si trattava di ledere alcun diritto quesito, mentre che qui un diritto quesito si viene a violare. Ora io debbo ricordare che anche pel credito agrario si diceva violato un diritto quesito perchè, secondo il codice civile, il diritto del creditore ipotecario non è solo sulla cosa, ma anche sui miglioramenti ed accessorî della cosa stessa. Quindi, se fosse valso questo ostacolo assoluto, indeclinabile del codice civile, la legge del credito agrario non avrebbe meritato quel suffragio e quei favori che ebbe dall'onor. senatore Auriti, il quale concorse a migliorarla.

Veda dunque l'onor. Auriti che, ove ci attenessimo strettamente alla teoria del diritto quesito, nè quella legge, nè questa, nè qualunque altra, che tenesse conto delle condizioni di fatto, alle quali il legislatore deve provvedere, sarebbe possibile.

L'onor. Auriti poi trovava (se mal non ho compreso) essere più opportuna garanzia lo intervento dei creditori ipotecari *dopo,* anzichè *prima.* Ora io credo che sia maggior garanzia quella che proponiamo con l'art. 11, che cioè i creditori ipotecari siano in grado di sapere prima entro quali limiti si restringe la domanda di anticipazioni e di mutui fondiari, e possano vedere se la somma domandata ecceda o no la spesa necessaria per la riparazione.

A me pare, e così credo che paia pure al Senato, che in tal modo il creditore ipotecario sia meglio garantito, potendo fare opposizione al primo atto e non già quando i lavori siano fatti. Finalmente mi permetto notare al senatore Auriti circa allo stato di fatto da me accennato (ed in ciò rispondo anche all'onor. senatore Vitelleschi) che io ho detto e ripeto che lo stato di fatto è quale risulta dai rapporti pervenuti al Governo; poichè gli ingegneri del Genio civile furono incaricati, prima che fosse presentato questo disegno di legge, di verificare come stavano le cose, ed esse stanno così: alcune abitazioni distrutte interamente; altre rese inabitabili in tutto; ed altre infine inabitabili in massima parte, ma tali da avere assoluto bisogno di riparazioni e ricostruzioni, senza le quali poco o nessun valore avrebbero.

Però nel fatto sta, e posso assicurarne il Senato, che anche questa terza categoria di edifici è in tale condizione che i creditori ipotecari non possono utilmente esercitare il loro diritto ipotecario. Di modo che questo eccezionale provvedimento, che noi proponiamo al Parlamento, non lede i diritti dei creditori; anzi, mentre oggi i creditori ipotecari si trovano mancante il pegno, che costituisce la loro garanzia, con l'articolo 11 si troveranno in grado di veder ricostruita la casa e ripristinato il loro diritto, la loro garanzia, che altrimenti sarebbe rimasta lettera morta. Ecco qual'è il vero effetto pratico dell'art. 11, e tutti i ragionamenti del mondo non possono mutare lo stato di fatto, a cui esso provvede.

L'onor. senatore Vitelleschi diceva, credendo di prendermi nel lato debole, che tutto dipenderà dal modo come è applicata legge. No; non è che dipenda tutto dal modo come è applicata la legge.

A me pare che la legge sia molto chiara; si devono con regolamento determinare meglio taluni termini, talune formalità, ma in sostanza la legge come è mi pare abbastanza precisa. D'altronde con questo pericolo leggi non se ne farebbero mai, perchè tutte le leggi del mondo dipendono dal modo di applicazione.

Ma egli diceva: Oggi violate i principî con la legge eccezionale per le provincie di Liguria, domani li violate con la legge del credito agrario, e così di seguito.

No, io gli rispondo; i due casi sono completamente diversi: questa è legge di ordine comune, quella è eccezionale. La mia dichiarazione riguarda l'attuale legge eccezionale. Se mi sono servito, come l'egregio relatore dell'Ufficio centrale, dell'argomento della legge agraria, lo fu per dire: Se il Senato in materie ordinarie, per un caso comune, ha fatto una legge di ordine generale dietro mia proposta, con la quale, derogandosi alla legge comune, ha messo un privilegio - sebbene ristretto sul maggior

valore -, non capisco come per un caso eccezionale e limitato non voglia ammettere una priorità, che per la eccezionalità del caso, mi sembra pienamente giustificata.

L'onor. Vitelleschi in ultimo ha detto che l'art. 11 è stato messo, unicamente perchè gli Istituti di credito fondiario possano operare a beneficio dei danneggiati delle provincie di Liguria.

No. Io posso assicurare l'onor. Vitelleschi che ciò non è. Questa legge ha dovuto essere preceduta dalle trattative, che il Governo ha dovuto fare in pro di quelle popolazioni.

Ed a questo proposito devo dire che gli Istituti di credito fondiario, come qualunque Istituto, non potrebbero fare operazioni senza lo stanziamento nel bilancio dello Stato della somma di un milione annuo per 25 anni. E se ciò mancasse, non basterebbe l'art. 11. Quello hanno voluto per poter operare; l'art. 11 solo non era sufficiente; anzi l'art. 11 è stato fatto piuttosto nell'interesse dei creditori.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. Una semplice dichiarazione per rimuovere un equivoco in cui è caduto il signor ministro.

Io ho detto che il privilegio lo avrei ristretto alle sole parti ricostruite o riparate e loro dipendenze.

Se non si ammette il principio, perchè non giusto, o tale da non avere applicazione nella realtà del caso attuale, allora tutto finisce.

Ma, ammesso il principio, io scendeva a vedere l'utilità di una disposizione che renda possibile la definizione con procedura rapidissima da stabilirsi col regolamento, non solo della controversia sull'ammontare delle somme necessarie per lavori, ma anche dell'altra sulle parti del fabbricato a cui si estende il privilegio, ed anche su questa parte voglio che si decida prima, non dopo eseguiti i lavori. Nella determinazione del tempo opportuno non c'è divergenza tra me e il ministro.

Questa è una semplice dichiarazione, non intendendo affatto di ritornare sugli argomenti già per me svolti in merito.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Sono d'accordo con l'onorevole Auriti essere maggiore e più opportuna garanzia quella data ai creditori di potersi opporre prima. Egli, per altro, non ritiene completa la legge, e vorrebbe che nella domanda il proprietario specificasse i lavori necessari per le riparazioni o ricostruzioni, e le parti della casa che ne hanno bisogno.

Ora è evidente che quando una domanda è fatta dal proprietario ed è notificata ai creditori, o questi non si oppongono, e vuol dire che non trovano da obbiettare nulla: o si oppongono, e l'articolo stesso ha dato loro il diritto di verificare se la somma domandata ecceda la spesa necessaria per la ricostruzione. Non pare all'onorevole Auriti che in questo vi sia tutto quello che egli domanda?

Se non in linea di domanda, in linea d'eccezione, il creditore ipotecario non può forse far valere le proprie ragioni, ed indagare tutto ciò che vuole l'onorevole Auriti?

Mi pare dunque che lo scrupolo suo, con la formola dell'articolo, senza bisogno di fare innovazioni, sia completamente quietato.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AURITI. Se si spendono mille lire per ricostruzione di una casa, queste mille lire gioveranno all'intiera casa, o gioveranno a metà della casa?

Può dire il creditore: Queste mille lire servono per riparare alcune parti del lato destro di questa casa, ma il lato sinistro della medesima, che ne è al tutto indipendente, è solidissimo e non ha bisogno di queste riparazioni, non ha alcun vantaggio dalle opere nuove.

Ora, se il privilegio si deve estendere alle sole parti risorte o conservate per opera di ricostruzione o di riparazioni, bisogna sapere quali sono queste parti; quindi il creditore dovrebbe specificare se l'opera di ricostruzione o di riparazione porta i suoi effetti su tutto l'edificio, ovvero sulle parti *a*, *b*, *c*, determinate, che resterebbero affette al privilegio. Dunque siffatta determinazione e le controversie che ne possono nascere sono subordinate all'ammissione del principio che limita il privilegio; manca la ragione di quella disputa se l'art. 11 resta com'è adesso.

Senatore CREMONA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la porola.

Senatore CREMONA, *relatore*. A nome della maggioranza dell'Ufficio centrale, debbo dichiarare che alle cose scritte nella relazione ed alle altre dette con tanta eloquenza dall'onor. signor ministro Grimaldi noi non abbiano nulla da aggiungere, e non crediamo opportuno di tediare ulteriormente il Senato in proposito.

Devo dichiarare, sempre in nome della maggioranza, che non possiamo accettare nè sospensioni, nè modificazioni all'art. 11.

PRESIDENTE. Allora si rileggerà l'art. 11 per porlo ai voti.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. È uso generalmente invalso che quando si è fatta una proposta, la si metta ai voti.

Io avevo proposto la sospensione di questo art. 11, perchè fosse adottato o modificato nei modi in cui si era accennato dall'onor. Auriti e da me stesso.

Pregherei perciò che venisse posta ai voti la mia proposta.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso la proposta fatta dall'onor. Vitelleschi, di rinviare cioè all'Ufficio centrale l'art. 11.

Pongo adunque ai voti questa proposta.

Coloro che intendono di approvarla vogliano alzarsi.

(Dopo prova e controprova la proposta di rinvio è approvata).

L'art. 11 è quindi rinviato all'Ufficio centrale.

Senatore CREMONA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CREMONA, *relatore*. A nome della maggioranza dell'Ufficio centrale propongo che si proceda, lasciando sospeso l'art. 11, alla discussione degli altri articoli di questo progetto di legge, ponendo all'ordine del giorno per domani la continuazione della discussione del progetto medesimo, perchè domattina l'Ufficio centrale potrà radunarsi e deliberare, chiamando nel suo seno anche l'onor. Auriti che ha proposto la sospensione dell'art. 11. Dell'onorevole Vitelleschi non occorre dire, facendo egli già parte dell'Ufficio centrale, e così nella seduta pomeridiana di domani si potrà fare in tempo a riferire le deliberazioni della Commissione.

PRESIDENTE. Intanto si può proseguire nella discussione degli altri articoli.

Art. 12.

La somma annua stanziata nel bilancio dello Stato secondo il precedente articolo 9 sarà devoluta agli Istituti di credito che assumeranno le operazioni di cui nella presente legge, in garanzia e pagamento dei loro crediti in capitale ed accessorî.

(Approvato).

Art. 13.

Gli Istituti sovventori i quali esercitano il credito fondiario avranno facoltà di compiere le operazioni di cui nella presente legge, derogandosi per essi alle disposizioni della legge 22 febbraio 1885, n. 2922.

(Approvato).

Art. 14.

Le provincie ed i comuni ai quali, in conseguenza delle disposizioni di questa legge relative alla esonerazione e sospensione d'imposte, venissero a mancare i mezzi necessari per provvedere alle spese obbligatorie, saranno autorizzati a chiedere a mutuo alla Cassa dei depositi e prestiti, a norma della sua legge organica, la somma strettamente necessaria per soddisfare alle esigenze dei loro bilanci. Per le somme a questo titolo mutuate le provincie ed i comuni pagheranno l'interesse del quattro per cento e l'estinzione del capitale sarà fatta per annualità a cominciare dal 1° gennaio 1893.

(Approvato).

Art. 15.

I contratti per le anticipazioni in conto corrente ipotecario e per i mutui di qualunque na-

tura, anche per quanto riguarda gli Istituti di credito fondiario, fatti in dipendenza di questa legge, alle provincie, ai comuni, agli enti morali ed ai privati saranno soggetti unicamente alla tassa fissa di una lira.

Le ipoteche da iscriversi a garanzia dei contratti saranno esenti dalle tasse ipotecarie e dagli emolumenti dei conservatori.

I ricorsi, i documenti, gli estratti catastali, le verifiche, i certificati ipotecari e tutti gli atti che possono occorrere alla esecuzione della presente legge, anche per comprovare la proprietà, la libertà ed il valore degli immobili offerti in cauzione, saranno stesi in carta libera, rilasciati e compiuti gratuitamente dai pubblici uffici.

(Approvato).

Art. 16.

Con decreti reali sarà pubblicato l'elenco dei comuni danneggiati ai quali si applicheranno le disposizioni della presente legge, e si provvederà pure all'approvazione dei regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni medesime.

(Approvato).

Art. 17.

Una Commissione di dodici membri, nominata con decreto reale sulla proposta dei ministri dell'interno, delle finanze, dei lavori pubblici, e dell'agricoltura, industria e commercio, darà parere sulle proposte di decreti reali e sui regolamenti di cui agli articoli 7, 10, 11, e 16 della presente legge, nonchè sul riparto del sussidio, e sui mutui alle provincie, ai comuni, agli enti morali e ai privati.

Essa inoltre avrà facoltà di proporre al Governo tutto ciò che reputerà opportuno per la migliore applicazione della presente legge.

(Approvato).

Approvazione del progetto di legge N. 64.

PRESIDENTE. Ora si passa alla discussione del progetto di legge intitolato: « Provvedimenti a favore dei comuni della provincia di Reggio-Emilia danneggiati dall'uragano dei giorni 4 e 5 agosto 1886 ».

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario,* VERGA C. legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola, si procede alla discussione degli articoli.

Si rileggono gli articoli.

Il senatore, *segretario,* VERGA C. legge:

Art. 1.

È data facoltà al Governo di sospendere i pagamenti delle rate d'imposta erariale sui beni rurali, da scadere a tutto il 1887, a favore dei danneggiati dall'uragano del 4-5 agosto 1886 nei comuni di Brescello, Bagnolo in piano, Campeggine, Cadelbosco di sopra, Castelnuovo di sotto, Correggio, Gattatico, Poviglio e S. Ilario d'Enza.

(Approvato).

Art. 2.

L'ammontare delle rate sospese e di quelle non pagate dai predetti contribuenti, a cominciare dalla rata di agosto 1886, sarà ripartito in dodici rate eguali nella riscossione delle imposte dirette del 1888 e 1889, salvo gli sgravi che possono competere secondo le leggi catastali vigenti.

(Approvato).

Art. 3.

Entro un mese dalla pubblicazione della presente legge, i Consigli comunali faranno in duplice originale l'elenco dei contribuenti danneggiati.

Uno degli originali dell'elenco sarà immediatamente trasmesso al prefetto per mezzo dell'agente delle imposte, il quale dovrà indicarvi la quota d'imposta alla quale si debba applicare la sospensione.

Il prefetto, sentito l'intendente di finanza, decreterà la sospensione delle dette rate d'imposta a favore dei contribuenti inscritti nell'elenco, ed

ordinerà in conseguenza lo sgravio provvisorio a favore dell'esattore e del ricevitore provinciale.

L'elenco sarà pubblicato e depositato nella segreteria del comune per un mese, durante il quale i contribuenti danneggiati, che non vi fossero compresi, potranno reclamare al prefetto per essere ammessi al beneficio della sospensione.

Risoluti i reclami, il prefetto ordinerà, dove occorra, la sospensione con decreto suppletivo nel modo sopra indicato. Contro la decisione del prefetto non è ammesso ulteriore ricorso.

(Approvato).

Art. 4.

I ricorsi, i documenti, gli estratti catastali, le verifiche e tutti gli atti occorrenti alla esecuzione della presente legge saranno redatti in carta libera, rilasciati e compiuti gratuitamente.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Debbo avvertire i signori senatori che domani gli Uffici sono convocati alle ore 2 pom. ed alle ore 4 avrà luogo la seduta pubblica.

Ora si procede allo scrutinio della votazione.

(I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Il Senato non essendo in numero, si ripeterà la votazione nella seduta di domani.

La seduta è sciolta (ore 5 $^{3}/_{4}$).

LII.

TORNATA DEL 26 MAGGIO 1887

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — *Omaggi — Congedo — Presentazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1887-88 — Seguito della discussione del disegno di legge per provvedimenti pei danneggiati dai terremoti nelle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo — Comunicazione del senatore Cremona, relatore, delle deliberazioni intorno all'art. 11, rinviato all'Ufficio centrale — Proposta di un emendamento del senatore Auriti — Osservazioni del ministro dell'interno, del senatore De Sonnaz e nuove considerazioni del proponente — Reiezione dell'emendamento — Approvazione dell'art. 11 — Votazione a scrutinio segreto del progetto medesimo e degli altri approvati in precedenti sedute — Proclamazione dell'esito della votazione — Aggiornamento delle sedute a nuovo avviso.*

La seduta è aperta alle ore 4 e ½.

Sono presenti i ministri delle finanze, dell'interno, di agricoltura, industria e commercio e dei lavori pubblici.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il rettore dell'Università degli studi di Urbino, dell'*Annuario di quella università* per l'anno 1886-87;

Il senatore barone Ricasoli e il sig. G. barone Ricasoli Firidolfi, del 2° volume delle *Lettere e dei Documenti di Bettino Ricasoli;*

La Delegazione italiana della Commissione penitenziaria internazionale, del 1° fascicolo del *Bollettino di quella Commissione;*

Il signor Ferdinando Majorano, capitano d'artiglieria della milizia territoriale, delle sue *Considerazioni tecniche sul quartiere nuovo di Nola;*

Il signor Domenico Manzoni, di un suo racconto intitolato: *La stanzetta misteriosa;*

Il sindaco di Modena, degli *Atti di quel Consiglio comunale dell'anno 1885-86;*

Il signor Giuseppe Manzini, di un suo libro col titolo: *La pellagra ed i forni rurali per prevenirla;*

Il senatore comm. Lampertico, di un suo *Discorso sulla* tavola dell'Assunta, *capolavoro del Tiziano;*

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, per incarico della Camera di commercio italiana residente a Tunisi, del *Bollettino ufficiale di quella Camera;*

Il signor Guido Pieragnoli, di un suo opuscolo col titolo: *Profili politici — Francesco Crispi;*

Tip. del Senato.

La Direzione della Cassa centrale dei risparmi e depositi di Firenze, degli *Atti del primo Congresso nazionale delle Casse di risparmio italiane;*

Il signor Giuseppe Colbacchini, di un suo libro intitolato: *Quattro dipinti di sommi maestri.*

I prefetti di Pisa, Brescia e Padova, degli *Atti di quei Consigli provinciali del 1885-1886.*

PRESIDENTE. Il senatore Cambray-Digny domanda un congedo di otto giorni per motivi di famiglia.

Se non vi sono osservazioni, il congedo s'intenderà accordato.

(È accordato).

Presentazione di un progetto di legge.

MAGLIANI, *ministro delle finanze.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *ministro delle finanze.* Ho l'onore di presentare al Senato lo « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888 ».

Chiedo al Senato che voglia deferirne l'esame alla Commissione permanente di finanza.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. signor ministro delle finanze della presentazione dello Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, che sarà trasmesso alla Commissione permanente di finanza.

Seguito della discussione del progetto di legge N. 67.

PRESIDENTE. Se non si fanno obiezioni s'invertirà l'ordine del giorno e, prima della votazione dei progetti di legge già discussi, si procederà al seguito della discussione del progetto di legge intitolato: « Provvedimenti pei danneggiati dai terremoti nelle provincie di Genova, Porto-Maurizio e Cuneo ».

Prego l'onor. relatore dell'Ufficio centrale di riferire sull'art. 11, lasciato ieri in sospeso.

Senatore CREMONA, *relatore.* Ieri a nome della maggioranza dell'Ufficio centrale mi ero dichiarato contrario alla sospensione o al rinvio dell'art. 11 per questa ragione, che noi da quattro sopra i cinque Uffici avevamo ricevuto mandato di approvare il progetto di legge tal quale ci era venuto dalla Camera elettiva. Perciò credevamo di essere in obbligo di opporci ad una sospensione, la quale involgeva il concetto di una possibile modificazione.

Tuttavia, in obbedienza agli ordini del Senato, oggi l'Ufficio centrale si è radunato, coll'intervento degli onor. ministri dell'interno, delle finanze e dell'agricoltura e commercio, e coll'intervento pure dell'onorevole senatore Auriti e, si intende, dell'onorevole senatore Vitelleschi, il quale fa parte dell'Ufficio centrale.

Si sono udite le ragioni e le proposte degli onorevoli avversari, e si sono udite le dichiarazioni dei ministri.

Le dichiarazioni dei ministri sono state esplicite e nel senso che questo progetto di legge non possa in alcun modo essere modificato senza grande iattura, senza grave pericolo per quelle popolazioni alle quali deve portare sollievo.

Queste dichiarazioni non potevano fare altro se non confermare le convinzioni che erano già in noi, che costituiamo la maggioranza dell'Ufficio centrale.

Perciò la maggioranza dell'Ufficio centrale mi dà l'incarico di dichiarare che essa mantiene la sua primitiva proposta, cioè che si debba approvare l'articolo 11 tal quale, opponendosi a qualsiasi emendamento.

PRESIDENTE. Ha la parola il senatore Auriti.

Senatore AURITI. Io aveva presentato all'Ufficio centrale una nuova redazione della prima parte dell'art. 11 conformemente alle idee che ieri spiegai al Senato.

La proposta è stata respinta.

Quindi riassumerò brevemente le mie idee e leggerò l'emendamento, sul quale provocherò la votazione del Senato.

Dissi già che io avevo esaminato questo problema non con concetti angusti, tenendomi attaccato al codice civile, ma bensì con l'intenzione di vedere fino a qual punto potessero farsi concessioni alle esigenze di una legge speciale di beneficenza, pur mantenendo il rispetto dei principî assoluti del diritto universale. Io dissi, e ripeto, che il codice civile non ammette privilegi sugl'immobili, se non in casi rarissimi. Il codice francese e gli altri, anche delle pro-

vincie italiane, che a quello s'informarono, ammettevano un privilegio per i costruttori, ma limitatamente sul di più del valore che si fosse creato per effetto delle somme somministrate o direttamente impiegate per le nuove costruzioni. Ed io ho detto: andiamo anche al di là; ma c'è un limite massimo al quale le concessioni si debbono arrestare.

Trattasi, nel caso attuale, di case distrutte in tutto o in parte, di riparazioni gravissime, straordinarie, senza le quali le costruzioni rimaste in piedi crollerebbero; possiamo dunque estimare non solo il maggior valore che si verrebbe a creare direttamente con le opere nuove, ma tutto quello eziandio che si conserva.

Imperocchè, anche quello che esiste attualmente, ma che senza le nuove opere andrebbe a crollare, deve considerarsi come una qualche cosa che non esiste più a garanzia dei creditori anteriori, non potendo continuare ad esistere che per effetto delle somme necessarie all'esecuzione di opere di rinnovazione e di conservazione.

L'enunciazione del principio contiene già la sua limitazione. Ecco qui: c'è un edificio in parte rimasto assolutamente intatto, e che solo in altra parte, distinta e indipendente dalla prima, ha delle lesioni, donde la necessità di ricostruzioni, o di straordinarie riparazioni.

Le somme prestate per le ricostruzioni e riparazioni di questa parte, con che diritto, in virtù di quali principî di giustizia possono mettersi innanzi agli altri crediti ipotecari anche sulla parte interamente rimasta intatta e che nessun giovamento viene a ricevere dall'impiego del capitale preso a mutuo?

Quale sarebbe la giustificazione di questo privilegio che noi veniamo a creare con effetto retroattivo anche sui contratti anteriori, con lesione di diritti anteriormente acquistati sotto la sicurezza delle leggi del tempo?

Si dice che i creditori già iscritti non hanno fatto difficoltà, che nessun reclamo hanno diretto al Ministero. Ebbene, ammettendo pure che essi non ignorassero il tenore di questo disegno di legge, e che davvero riconoscessero del loro interesse di consentire al privilegio accordato dall'art. 11, senza alcuna limitazione, io soggiungo immediatamente: quando dovranno stipularsi i contratti con gl'Istituti di credito, e sorgessero difficoltà per la limitazione apposta al privilegio, interverranno anche i creditori anteriori, renderanno possibile, col loro consenso espresso, la somministrazione delle somme che altrimenti non si sarebbero avute.

Ma se fosse il contrario, se i creditori anteriori si dolessero di lesione de' loro dritti quesiti per effetto di questa concessione del privilegio anche sulle parti dell'edificio rimaste assolutamente illese, qual difesa rimarrebbe più a quei diritti, già violati dal testo dell'art. 11?

Questa obiezione è grave, e spero non isfuggirà al Senato. I signori ministri dicono: se voi modificate l'articolo, gl'Istituti di credito fondiario non troveranno una sicurezza piena, e s'intenderanno sciolti dagl'impegni presi; la legge non potrà ricevere più esecuzione.

No, io rispondo, perchè gl'Istituti mutuanti diventano primi iscritti in virtù del privilegio, e basta l'altra condizione che la garanzia cada sopra un immobile, o parte d'immobile, che abbia un valore doppio della somma data a mutuo. Gl'immobili, e siano pure di fabbricati, non costituiscono un'entità giuridica, non formano una unità indivisibile; l'ipoteca, il privilegio possono colpirne una parte ed avere piena sicurezza. La parte dell'edificio rimasta illesa può essere esclusa dal privilegio, come sarebbe se appartenesse a un proprietario diverso da quello danneggiato nell'altra parte.

Ma io credo di poter rispondere trionfalmente a tutte le obbiezioni fondandomi sulle circostanze di fatto che i signori ministri ci dicono essere nella realtà delle cose.

Essi dicono che i soccorsi non si daranno che ai poveri, ai proprietari di scarso censo, che abbiano case nella massima parte distrutte o bisognose di riparazioni tali, che senza di queste tutto il resto andrebbe giù.

Ebbene, in tutti questi casi, secondo il nostro testo, gl'Istituti di credito daranno le somme occorrenti senza difficoltà alcuna, perchè il loro credito avrà il privilegio sulla totalità dell'immobile.

Che cosa rimane allora?

Rimangono quei casi in cui il fabbricato ha una parte intatta ed una parte crollata, o prossima a crollare.

Credo di aver dimostrato che anche in quei casi gl'Istituti di credito possono somministrare le somme: ma ad ogni modo voi avete detto che quei casi sono pochissimi, che dappertutto

non vi sono che mucchi di macerie da dovere sgombrare per le costruzioni nuove; ed allora di che v'impensierite? La legge avrà il suo effetto nella quasi totalità dei casi, provvederà a bisogni veri ed urgenti; nei casi d'eccezione, che voi dite rarissimi, se i contratti non si faranno, il minimo danno che ne verrebbe sarà incalcolabile di rincontro alla violazione dei dritti quesiti che si esigerebbe per evitarlo.

Se è uno scopo di beneficenza che vi guida, si prendano altri 10 milioni dalle tasche di tutti i contribuenti del Regno, ma non imponete un sacrificio indebito ad uno o ad un altro individuo, per la sola circostanza che si trova ad avere delle ipoteche sugli edifici danneggiati.

Vengo ora al termine per la pubblicazione dell'iscrizione.

Noi in questo articolo stabiliamo un privilegio nei rapporti privati tra creditori: vi si parla dell'iscrizione ipotecaria, ma non si dice in che tempo questa iscrizione si debba prendere.

Si dice solo che, fatta la pubblicazione dell'iscrizione, il nuovo credito ha la priorità su tutte le iscrizioni anteriori.

In primo luogo si è detto che si può supplire con regolamento. Ma io ripeto che non si può comminare con regolamento la decadenza di un privilegio per non essersi adempiuta una formalità non prescritta dalla legge.

Si dice in secondo luogo: le Società di credito fondiario per le clausole imperative dei loro statuti debbono prendere l'iscrizione fin dal principio, anche innanzi che siano fatte le somministrazioni.

Rispondo, che se lo statuto non si esegue, ne verrà la responsabilità degli amministratori; ma ne' rapporti coi dritti dei terzi non lo statuto della Società mutuante, ma la legge dei contratti deve imporre le condizioni del privilegio, sotto pena di decadenza.

Del resto, se la difficoltà fosse tutta nella parte che riguarda il termine per la pubblicazione della iscrizione, forse mi acquieterei alla osservazione della molto lontana possibilità del danno, e mi affiderei agli stimoli, comunque indiretti, del regolamento.

Ma poichè una modificazione è necessaria per altro verso, si faccia completa, sì pel termine dell'iscrizione che per la limitazione del privilegio.

Ciò posto, il testo del mio emendamento sarebbe il seguente:

« Le iscrizioni ipotecarie a garanzia delle anticipazioni e dei mutui fondiari, di che all'art. 9, prese entro i 15 giorni successivi alla stipulazione dei contratti, avranno priorità sulle parti del fabbricato ricostruite o su quelle conservate con opere di riparazione straordinaria, anche di rincontro ai creditori anteriormente inscritti ».

Ammessa questa prima parte, deve modificarsi anche la seconda, estendendo la materia della opposizione, che lo stesso progetto accorda ai creditori anteriori. « Ai detti creditori debbono i proprietari, prima del contratto, notificare, con designazione specifica, le parti del fabbricato da ricostruirsi, quelle da conservarsi con opere di riparazione straordinaria, la natura ed il modo dei lavori, e l'ammontare delle somme all'uopo richieste. I creditori possono impugnare la esattezza di tali indicazioni, e la controversia sarà risoluta nel modo che verrà determinato dal regolamento ».

Perchè resti consacrato negli atti del Senato che un senatore magistrato credette offensivo dei principî di giustizia il privilegio assoluto accordato nell'art. 11, io depongo sul banco della presidenza questo emendamento su cui chieggo la votazione del Senato.

CRISPI, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CRISPI, *ministro dell'interno*. Signori senatori, è una legge d'eccezione questa che il Ministero, d'ordine del Re, ha presentata al Parlamento e che oggi si discute. Non si tratta d'una legge ordinaria.

Il codice civile italiano stabilì in massima la pubblicità delle ipoteche; quindi non riconobbe i privilegi sugli immobili, salvo quelli dello Stato pel tributo fondiario e gli altri tributi afferenti agli immobili medesimi, non che quelli per la riscossione delle spese in caso di espropriazione forzata e di graduazione.

Quale ne fu lo scopo? Quello di evitare le frodi ed i possibili inganni, a cagione di diritti non rivelati nei pubblici registri. Or bene, questo non avverrebbe nel caso attuale.

Accadde una grande sventura quale fu quella del terremoto nelle tre provincie di Genova, Cuneo e Porto Maurizio. Avemmo 150 comuni

quasi distrutti, ed a ricostruirne le case ed i pubblici edifizi i mezzi ordinari non bastano e bisogna sopperirvi con mezzi straordinari. Abbiamo bisogno di ricorrere a provvedimenti eccezionali, onde la necessità di costituire pel caso speciale un privilegio speciale.

Quale è il sistema che meglio possa farci raggiungere cotesto scopo?

Due sistemi si presentano al Senato: quello della proposta ministeriale e quello dell'onorevole senatore Auriti.

L'onor. senatore Auriti, con la sua proposta, impedirebbe o per lo meno ritarderebbe l'opera di riparazione e di ricostruzione dei comuni danneggiati. Il suo sistema sarebbe un grave pregiudizio, allontanerebbe gli Istituti di credito e qualunque altro capitalista dal prestare il danaro a rimedio di tante sventure.

L'onorevole senatore Auriti, animato da un sentimento di giustizia che tutti ammiriamo, mi permetta che io glielo dica, è in un campo aereo.

La sua è una bella poesia giuridica, ma nel caso pratico non ci darebbe i risultati che noi cerchiamo.

Egli, prevedendo pericoli immaginarî, censura il sistema da noi proposto e parla di offese ai diritti acquisiti; ma quali sono cotesti diritti?

Il codice civile dichiara che l'ipoteca cessa quando è distrutta la proprietà che ne era gravata.

Orbene, in realtà la maggior parte delle case che furono scosse dal terremoto sono ormai distrutte e manca al creditore ipotecario ogni garanzia pel suo credito. Pel fatto medesimo della legge, gl' immobili essendo stati distrutti, manca al creditore ipotecario la materia sulla quale poter esercitare il suo diritto.

Quali sono i vantaggi che verrebbero dalla legge?

Si renderebbe facile il concorso del capitale alla riedificazione dei comuni danneggiati, e tutti gli sventurati che, oggi ancora, sono senza tetto e che vivono all'aria aperta o passano le loro notti sotto baracche, otterrebbero la ricostruzione o la riparazione delle loro case ed avrebbero presto quel ricovero che oggi loro manca.

Il Governo ha fatto grandi sacrifizi e non potrebbe, nello stato delle nostre finanze, ricorrere alle casse dello Stato per altre elargizioni.

Per la legge in esame si iscriverebbero sul bilancio dello Stato lire 1,500,000 indipendentemente dalle 300,000 state erogate non appena i comuni liguri furono colpiti dalla grande sciagura. Ed a queste centinaia di migliaia di lire bisogna aggiungere quelle date dal Ministero dell' interno, le quali ascendono a più di 142 mila lire.

Il senatore Auriti osservava che, anzichè toccare i diritti dei terzi, varrebbe meglio spendere altri dieci milioni a carico dello Stato per costruire le case abbattute.

Io ammiro lo slancio dell'onorevole Auriti, e lodo il suo desiderio; ma duolmi dovergli dire che egli non potrebbe essere esaudito dal mio collega delle finanze e dall' intero Gabinetto.

E poi, me lo conceda l'onor. Auriti, è ormai tempo che in Italia si smetta la brutta abitudine di volere che tutto faccia, che a tutto pensi il Governo, e che si lasci una buona volta all' iniziativa privata ed all' opera degl' Istituti di credito di provvedere alle esigenze dei cittadini.

Ma veramente può dirsi che i creditori ipotecari soffrirebbero un pregiudizio reale con la nostra legge?

L'art. 11, attualmente in discussione, ai paragrafi 2, 3 e 4 provvede ampiamente alla tutela dei diritti dei creditori ipotecari.

Se costoro hanno volontà di conservare la priorità delle ipoteche, potranno coi loro capitali prevenire l'opera degl' Istituti di credito e profittare dei benefizi che la legge accorderà agli Istituti medesimi.

Se ciò non fanno, è chiaro che non vi trovano la loro convenienza.

Del resto, dopo lo avvenimento della catastrofe, i creditori ipotecari sono rimasti silenziosi, e se ne comprende il motivo. Essi sanno, che la proprietà più non esiste, e sperano che ricostruendosi le case coi mezzi accordati dalla legge che venne presentata al Parlamento, il loro diritto poteva rinascere. Infine che cosa perdono essi? La priorità nella ipoteca, assicurandosi, invece, colla ricostruzione delle case distrutte, l'esercizio di tutti i loro diritti, in un avvenire non lontano. Io comprendo che, esaminando la questione con meticolosa giustizia, molte cose potrebbero essere dette; ma

il Senato deve ispirarsi ad un altro sentimento, quello della necessità in cui ci troviamo. Il senatore Auriti richiede una rigorosa osservanza del diritto, ed in risposta a lui potremmo proprio ripetere la massima antica: *Summum jus, summa injuria.*

Or bene, è questa somma ingiuria che vogliamo evitare, e però invochiamo da voi, che l'emendamento dell'onorevole senatore Auriti non sia accettato.

Noi facciamo appello al patriotismo del Senato, e non ci pare necessario ripetere i molti argomenti che ieri ampiamente e con molta dottrina furono svolti dal mio collega il ministro di agricoltura, industria e commercio.

Crederemmo far torto al vostro patriotismo e ai vostri sentimenti di umanità, se dubitassimo solo un istante, che voi vorreste respingere la proposta ministeriale.

Senatore AURITI. Domando la parola.

Senatore DE SONNAZ G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento proposto dall'onorevole Auriti.

(*V. infra*).

Chiedo ora se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato).

Ora la parola spetta al senatore De Sonnaz.

Senatore DE SONNAZ G. Chiedo un istante al Senato e prego i miei colleghi di essere indulgenti al mio dire.

È stata presentata una legge la quale venne compilata già da tempo dal Governo. Questa legge è stata approvata dall'altro ramo del Parlamento, e per essa l'Ufficio centrale del Senato si è pronunciato favorevolmente, domandandone unanime l'approvazione.

Onorevoli colleghi, vi chiedo di riportarci per un istante colla mente ai primi giorni della disgrazia nella Riviera ligure occidentale. In quei momenti di febbrile lavoro, in quei momenti in cui l'Italia ripeteva un plebiscito di carità, le autorità che si recavano sui luoghi ove avvennero i maggiori disastri, in presenza delle salme portate dai soldati, dagli operai delle ferrovie, e dagli operai delle imprese, col cuore serrato, perchè attorniate da famiglie nel dolore per la perdita dei parenti, dai figli piangenti per la perdita dei genitori, dai padri desolati per la perdita dei figli, le autorità, ripeto, dicevano a queste popolazioni: per ora cogli aiuti che le città sorelle vi mandano si provvede al bisogno urgente del momento; ma poi abbiamo la convinzione che il Governo proporrà una legge per venirvi in aiuto, e questa legge di aiuto sarà sancita sollecitamente dal Parlamento e vi darà modo di restaurare o riedificare le vostre case distrutte.

Onorevoli colleghi. In una estensione di territorio che comincia ad Albissola, che si spinge oltre Alpi verso Mondovì, che ritorna sulla Riviera fino a toccare Ventimiglia, in quella zona vi sono state località interamente distrutte ed altre danneggiate in gran parte.

Ora bisogna considerare che in alcuni piccoli comuni liguri molti proprietari vivevano col frutto delle loro case, le quali non esistono più.

Il Governo con questa legge porta un aiuto molto efficace a quelle popolazioni. Questa legge, permettetemi la figura, possiamo raffigurarla ad un vascello a vela, il quale sia in vista del porto e attenda la brezza favorevole per raggiungere la meta. Sembra che questa brezza si sia soffermata.

Io, onorevoli colleghi, chieggo che sorga dal vostro cuore questa brezza favorevole, affinchè il vascello entri in porto.

(Bene, bravo).

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. Due parole perchè il Senato, vinto dal sentimento, non perda di vista quanto sia minimo il punto della divergenza, che pur dà luogo ad una quistione gravissima di principî.

Quale è la differenza fra il mio emendamento ed il testo ministeriale?

Vi sono case intieramente distrutte. Io consento che le spese fatte di ricostruzione abbiano il privilegio sopra la totalità del fondo.

Vi sono case bisognevoli di tali riparazioni straordinarie che le opere nuove conserveranno il tutto, che altrimenti andrebbe perduto. Il privilegio, anche in questo caso, cadrà su tutto l'immobile. Nessuna difficoltà in questi due casi. Ma resta il caso di un edificio in cui parte rimane intatta, e parte ha bisogno di ricostruzione e riparazioni.

Si tratta di sapere se il privilegio debba estendersi su tutto, ovvero sulla sola parte ricostruita o conservata.

I ministri dicono: se introducete questa distinzione, tutto se ne va a monte, perchè gli Istituti di credito non faranno più contratti.

Ma, secondo le vostre stesse dichiarazioni, se dappertutto è un mucchio di macerie da sgombrare per nuove costruzioni, i casi a cui applicare la distinzione non costituirebbero che un numero impercettibile; e se i contratti non si faranno in quei casi, è danno minimo, da non doversi evitare col danno infinitamente maggiore della lesione di dritti quesiti.

Nell'emendamento il principio si afferma nella sua generalità; in quanto all'applicazione si provvederà secondo i casi, e se veramente i diritti dei creditori anteriori non sono lesi, essi stessi consentiranno, rinunciando ad una ragione di difesa, di cui essi soli debbono avere la facoltà di disporre.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto dall'onor. Auriti, che è così concepito:

« Le iscrizioni ipotecarie a garanzia delle anticipazioni e dei mutui fondiari, di che all'art. 9, prese entro i 15 giorni successivi alla stipulazione dei contratti, avranno priorità sulle parti del fabbricato ricostruite e su quelle conservate con opere di riparazione straordinaria, anche di rincontro i creditori anteriormente inscritti.

« Ai detti creditori debbono i proprietari, prima del contratto, notificare con designazione specifica le parti del fabbricato da ricostruirsi, quelle da conservarsi con opere di riparazione straordinaria, la natura ed il modo dei lavori e l'ammontare delle somme all'uopo richieste. I creditori possono impugnare l'esattezza di tali indicazioni e la controversia sarà risoluta nel modo che potrà determinarsi dal regolamento ».

Chi lo approva è pregato d'alzarsi.

(Non è approvato).

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo 11 del progetto quale venne proposto dal Ministero e che rileggo:

Art. 11.

Le iscrizioni ipotecarie che verranno prese a garanzia delle anticipazioni e dei mutui fondiari, di cui nell'art. 9, avranno priorità sopra ogni altra iscrizione ipotecaria preesistente.

Ai creditori ipotecari sulla cui iscrizione prenderà la priorità quella stabilita a cautela delle anticipazioni e dei mutui contemplati dalla presente legge, dovrà essere dai proprietari notificata la domanda dell'anticipazione, alla quale i creditori ipotecari avranno diritto di opporsi se la somma domandata eccedesse la spesa necessaria per la ricostruzione o riparazione della cosa ipotecata. Tale opposizione sarà risoluta nel modo che verrà determinato dal regolamento.

Se i proprietari di fabbricati distrutti o danneggiati, sopra i quali esistano iscrizioni ipotecarie, non si curassero di provvedere alla ricostruzione o alle riparazioni straordinarie occorrenti, il creditore ipotecario, previo l'adempimento delle formalità che verranno prescritte dal regolamento, avrà diritto di valersi delle disposizioni della presente legge per eseguire nel suo interesse la ricostruzione o le riparazioni che saranno del caso.

Uguale diritto spetterà all'usufruttuario o all'usuario in caso di negligenza da parte del proprietario.

Coloro che approvano quest'articolo vogliano alzarsi.

(È approvato).

Prego i signori senatori di non allontanarsi da Roma perchè l'interruzione dei lavori sarà di pochi giorni.

Votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge discussi ed approvati per alzata e seduta nelle precedenti tornate e in quella d'oggi.

(Il senatore, segretario, Verga Carlo fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(Si procede allo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei varî progetti di legge portati all'ordine del giorno e già approvati nelle sedute d'ieri e d'oggi.

1. Contratti di vendita e permuta di beni demaniali.

Votanti	70
Favorevoli	60
Contrari	10

(Il Senato approva).

2. Seconda proroga del termine fissato dall'art. 18 della legge 15 gennaio 1885 pel risanamento di Napoli.

Votanti	70
Favorevoli	61
Contrari	9

(Il Senato approva).

3. Acquisto dello stabile detto *Le Bastarde* appartenente alla Congregazione di carità di Urbino e riduzione di locali per l'impianto di una casa di custodia nella stessa città.

Votanti	70
Favorevoli	66
Contrari	4

(Il Senato approva).

4. Costruzione di un subdiramatore « Vigevano » per distribuire le acque del Po dal diramatore « Quintino Sella » nella zona fra Terdoppio ed il Ticino.

Votanti	70
Favorevoli	60
Contrari	10

(Il Senato approva).

5. Esenzione da ogni tassa della tombola promossa dal municipio di Roma nella epidemia colerica.

Votanti	70
Favorevoli	62
Contrari	8

(Il Senato approva).

6. Approvazione del piano regolatore e d'ampliamento della città di Genova.

Votanti	70
Favorevoli	64
Contrari	6

(Il Senato approva).

7. Trasferimento in Baranello della pretura mandamentale di Vinchiaturo.

Votanti	70
Favorevoli	62
Contrari	8

(Il Senato approva).

8. Concorso dello Stato nella spesa per lavori di difesa alla spiaggia di Recanati.

Votanti	70
Favorevoli	61
Contrari	9

(Il Senato approva).

9. Provvedimenti pei danneggiati dai terremoti nelle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo.

Votanti	70
Favorevoli	62
Contrari	8

(Il Senato approva).

10. Provvedimenti a favore dei comuni della provincia di Reggio-Emilia danneggiati dall'uragano dei giorni 4 e 5 agosto 1886.

Votanti	70
Favorevoli	65
Contrari	5

(Il Senato approva).

11. Richiamo sotto le armi dei militari di 1ª categoria della classe 1864 con obbligo di servizio di due anni sotto le armi.

Votanti	70
Favorevoli	65
Contrari	5

(Il Senato approva).

12. Leva militare sui giovani nati nell'anno 1867.

Votanti	70
Favorevoli	61
Contrari	9

(Il Senato approva).

Essendo esaurito l'ordine del giorno, per una nuova convocazione saranno mandati avvisi a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 6 e 5).

LIII.

TORNATA DEL 1° GIUGNO 1887

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — *Sunto di petizione — Congedi — Annunzio della morte del senatore Mazzacorati — Comunicazione del regio decreto di nomina a senatore del cav. Vincenzo Tommasini, e di un progetto di legge d'iniziativa della Camera dei deputati per l'aggregazione al mandamento di Civitacastellana del comune di Fabrica di Roma — Presentazione dei seguenti progetti di legge: — 1. Aggiunte all'elenco delle opere idrauliche di 2ª categoria; 2. Riforma del corpo delle guardie di pubblica sicurezza; 3. Modificazioni alla legge sul riordinamento dell'esercito, e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra; 4. Modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi degli ufficiali ed impiegati del regio esercito; 5. Spesa straordinaria per acquisto di cavalli pel regio esercito; 6. Modificazioni alla legge per la circoscrizione militare territoriale del regno; 7. Convenzione col municipio di Spezia per la costruzione di fogne nei terreni dipendenti da edifici militari; 8. Stanziamento di lire 85 milioni nella parte straordinaria del bilancio della marina per gli esercizi 1887-88 al 1895-96; 9. Modificazioni alla legge organica del personale della regia marina militare; 10. Prescrizione dei crediti di massa dei militari del Corpo reale equipaggi — Rapporto della Commissione per la verificazione dei titoli dei nuovi senatori, e convalidazione della nomina del senatore Tommasini, che presta giuramento — Incidente sull'ordine del giorno nel quale parlano i senatori Brioschi, Cambray-Digny, Perazzi ed il ministro delle finanze — Discussione del progetto di legge per lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1887-88 — Parlano sul cap. 38 il senatore Vitelleschi, e sul cap. 101 il senatore Finali, relatore, ai quali risponde il ministro delle finanze — Approvazione di tutti i capitoli del bilancio — Discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per lo stesso esercizio — Osservazioni dei senatori Cannizzaro, Majorana-Calatabiano, Tabarrini, Pasella e Finali, e risposte del ministro di agricoltura e commercio — Rinvio del seguito della discussione alla seduta successiva.*

La seduta è aperta alle ore 3 e 1/4.

Sono presenti i ministri dell'interno, delle finanze, della marina e dei lavori pubblici.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso senatore, *segretario*, VERGA C. dà lettura del seguente Sunto di petizione:

« N. 23. Il Comizio agrario di Lecce domanda che venga accresciuta la tassa d'importazione di tutti gli olii e particolarmente di quelli di oliva ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo progetto di legge che seguirà la procedura ordinaria.

CRISPI, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CRISPI, *ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge per « Riforma del corpo delle guardie di pubblica sicurezza », già approvato dall'altro ramo del Parlamento, e domando che sia dichiarato d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dell'interno della presentazione del progetto di legge per riforma del corpo delle guardie di pubblica sicurezza per il quale ha chiesto l'urgenza.

Nessuno facendo osservazioni, l'urgenza s'intende accordata.

BRIN, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BRIN, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato a nome del mio collega ministro della guerra i seguenti progetti di legge già votati dalla Camera dei deputati:

« Modificazioni alla legge sull'ordinamento dell'esercito e servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra »;

« Modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi degli ufficiali ed impiegati del regio esercito »;

« Spesa straordinaria per l'acquisto di cavalli pel regio esercito »;

« Modificazioni alla legge per la circoscrizione territoriale militare del regno ».

Sono poi incaricato di pregare il Senato di voler dichiarare l'urgenza di questi progetti.

Ho l'onore di presentare altresì a nome del ministro della guerra ed a nome mio, d'accordo col ministro delle finanze, un altro progetto di legge già approvato dalla Camera dei deputati, cioè: « Convenzione col municipio della Spezia per la costruzione di fogne nelle zone dei terreni dipendenti da edifizi militari ».

Ho pure l'onore di presentare al Senato i seguenti progetti di legge:

« Stanziamento di L. 85,000,000 nella parte straordinaria dei bilanci della marina per gli esercizi dal 1887-88 al 1895-96 »;

« Modificazione alla legge organica del personale della regia marina militare 3 dicembre 1878 ed alla legge 5 luglio 1882 sui relativi stipendi »;

« Prescrizione dei crediti di massa dei militari del Corpo reale equipaggi ».

Prego il Senato di volere ammettere l'urgenza anche per questi tre ultimi progetti di legge.

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro della marina della presentazione di questi progetti di legge fatta a suo nome, ed a quello del signor ministro della guerra e del signor ministro delle finanze. Tali progetti saranno rinviati agli Uffici competenti.

Se non vi sono opposizioni, saranno dichiarati d'urgenza quei progetti pei quali egli ne ha fatto espressa domanda.

Convalidazione dei titoli di nomina del nuovo senatore Tommasini.

PRESIDENTE. Ora ha la parola il signor relatore della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori per riferire sopra la nomina a senatore del cav. Vincenzo Tommasini.

Senatore GHIGLIERI, *relatore*, legge:

Signori Senatori. — Fin dal 1883 con reale decreto del 25 novembre il cav. Vincenzo Tommasini veniva nominato senatore del Regno col titolo della categoria 21 dell'art. 33 dello Statuto. Risultò allora alla vostra Commissione dall'esame dei documenti presentati dal cavaliere Tommasini, che esso pagava bensì il censo prescritto dal citato articolo dello Statuto, ma che mancava la condizione dello spazio di tempo di tre anni anteriori alla nomina voluti dallo Statuto stesso, onde la Commissione non si tenne autorizzata a proporvene la convalidazione.

Ora, con nuovo reale decreto del 29 maggio corrente, essendo stato rinominato senatore il cav. Tommasini, esso riprodusse i titoli dai quali emerge che il censo d'assai superiore a lire 3000, venne da lui pagato da più di 3 anni anteriormente alla sua ultima nomina.

Laonde la Commissione avendo attualmente riconosciuti regolari i titoli del signor cav. Tommasini, anche in ragione dell'età prescritta, ha l'onore di proporvi la convalidazione della di lui nomina a senatore del Regno.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo progetto di legge che seguirà la procedura ordinaria.

CRISPI, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CRISPI, *ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge per « Riforma del corpo delle guardie di pubblica sicurezza », già approvato dall'altro ramo del Parlamento, e domando che sia dichiarato d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dell'interno della presentazione del progetto di legge per riforma del corpo delle guardie di pubblica sicurezza per il quale ha chiesto l'urgenza.

Nessuno facendo osservazioni, l'urgenza s'intende accordata.

BRIN, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BRIN, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato a nome del mio collega ministro della guerra i seguenti progetti di legge già votati dalla Camera dei deputati:

« Modificazioni alla legge sull'ordinamento dell'esercito e servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra »;

« Modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi degli ufficiali ed impiegati del regio esercito »;

« Spesa straordinaria per l'acquisto di cavalli pel regio esercito »;

« Modificazioni alla legge per la circoscrizione territoriale militare del regno ».

Sono poi incaricato di pregare il Senato di voler dichiarare l'urgenza di questi progetti.

Ho l'onore di presentare altresì a nome del ministro della guerra ed a nome mio, d'accordo col ministro delle finanze, un altro progetto di legge già approvato dalla Camera dei deputati, cioè: « Convenzione col municipio della Spezia per la costruzione di fogne nelle zone dei terreni dipendenti da edifizi militari ».

Ho pure l'onore di presentare al Senato i seguenti progetti di legge:

« Stanziamento di L. 85,000,000 nella parte straordinaria dei bilanci della marina per gli esercizi dal 1887-88 al 1895-96 »;

« Modificazione alla legge organica del personale della regia marina militare 3 dicembre 1878 ed alla legge 5 luglio 1882 sui relativi stipendi »;

« Prescrizione dei crediti di massa dei militari del Corpo reale equipaggi ».

Prego il Senato di volere ammettere l'urgenza anche per questi tre ultimi progetti di legge.

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro della marina della presentazione di questi progetti di legge fatta a suo nome, ed a quello del signor ministro della guerra e del signor ministro delle finanze. Tali progetti saranno rinviati agli Uffici competenti.

Se non vi sono opposizioni, saranno dichiarati d'urgenza quei progetti pei quali egli ne ha fatto espressa domanda.

Convalidazione dei titoli di nomina del nuovo senatore Tommasini.

PRESIDENTE. Ora ha la parola il signor relatore della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori per riferire sopra la nomina a senatore del cav. Vincenzo Tommasini.

Senatore GHIGLIERI, *relatore*, legge:

Signori Senatori. — Fin dal 1883 con reale decreto del 25 novembre il cav. Vincenzo Tommasini veniva nominato senatore del Regno col titolo della categoria 21 dell'art. 33 dello Statuto. Risultò allora alla vostra Commissione dall'esame dei documenti presentati dal cavaliere Tommasini, che esso pagava bensì il censo prescritto dal citato articolo dello Statuto, ma che mancava la condizione dello spazio di tempo di tre anni anteriori alla nomina voluti dallo Statuto stesso, onde la Commissione non si tenne autorizzata a proporvene la convalidazione.

Ora, con nuovo reale decreto del 29 maggio corrente, essendo stato rinominato senatore il cav. Tommasini, esso riprodusse i titoli dai quali emerge che il censo d'assai superiore a lire 3000, venne da lui pagato da più di 3 anni anteriormente alla sua ultima nomina.

Laonde la Commissione avendo attualmente riconosciuti regolari i titoli del signor cav. Tommasini, anche in ragione dell'età prescritta, ha l'onore di proporvi la convalidazione della di lui nomina a senatore del Regno.

PRESIDENTE. Se nessuno fa opposizione, pongo ai voti le conclusioni della relazione testè letta per la convalidazione della nomina del cavaliere Tommasini a senatore del Regno.

Coloro che l'approvano vogliano alzarsi.

(Approvato).

Prestazione di giuramento del senatore Tommasini.

PRESIDENTE. Trovandosi presente nelle sale del Senato il senatore Tommasini, prego i signori senatori Amari e Duchoquè d'introdurlo nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il nuovo senatore cav. Vincenzo Tommasini è introdotto nell'aula e presta giuramento nella consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al signor cav. Vincenzo Tommasini del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Incidente sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno...

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE... reca la discussione dei seguenti progetti di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888 »;

« Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888 ».

Il senatore Brioschi ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Ho domandato la parola sull'ordine del giorno testè letto dal nostro illustre presidente.

Ognuno dei colleghi sa che noi abbiamo una legge di contabilità che porta la data del 27 febbraio 1884, ed un regolamento del 4 maggio dello stesso anno. Ora questa legge e questo regolamento, mi sia permessa la parola, cosi giovani, hanno tutta l'apparenza di essere già caduchi; inquantochè varie fra le disposizioni in essi contenute non sono attuate con regolarità.

Io ne porterò un esempio.

La legge di contabilità all'art. 29 prescrive che il progetto di legge per l'assestamento del bilancio dell'esercizio in corso deve comprendere, fra le altre cose, questo: Il riepilogo del bilancio di previsione rettificato colle modificazioni ed aggiunte risultanti dalle variazioni suddette. Poi all'art. 31 della stessa legge di contabilità è detto: Che nella legge di assestamento dovranno iscriversi le somme che dopo le variazioni approvate costituiscono la definitiva previsione di competenza; i residui attivi e passivi lasciati nel precedente esercizio risultanti dal rendimento di conti e previsioni d'incassi, ecc.

Queste stesse disposizioni del regolamento di contabilità sono ripetute, quasi parola per parola, nel regolamento agli articoli 156 e 157.

Ora noi ci troviamo qui con un ordine del giorno pel quale entriamo nella discussione dei bilanci dell'anno successivo a quello che riguarderebbe il bilancio di assestamento.

La Camera dei deputati, prima d'intraprendere la discussione di qualunque bilancio, ha discusso e votato il bilancio di assestamento.

Aggiungerò di più. Dacchè ho l'onore di appartenere alla Commissione permanente di finanza ebbi debito di leggere, come avranno certamente fatto i miei onorevoli colleghi, le relazioni dei bilanci provenienti dalla Camera elettiva, e ciascuno può vedere che in esse gli onorevoli relatori prendono per punto di partenza la legge di assestamento del bilancio dell'anno 1885-86 per giungere a conclusioni pro e contro rispetto al bilancio attuale.

Io quindi devo chiedere come avvenga che troviamo all'ordine del giorno i bilanci di previsione per l'anno 1887-88, senza che la legge di assestamento del bilancio dell'anno 1886-87 sia stata votata dal Senato.

Osservo poi all'onor. ministro delle finanze che solo il 24 maggio 1887 la legge di assestamento venne presentata al Senato, mentre era stata votata alla Camera almeno 15 giorni prima.

Se questa legge fosse stata presentata in Senato in tempo debito, non dubito che a quest'ora sarebbe già votata, e quindi non ci troveremmo in questo imbarazzo di dover incominciare a discutere i bilanci per l'anno prossimo prima che l'assestamento sia approvato.

Faccio perciò formale proposta al Senato che non si incominci la discussione dei bilanci del-

l'anno che incomincia il 1° luglio venturo prima che la legge di assestamento non sia approvata; ed anzi avverto il Senato che ciò non importerà lunga perdita di tempo, poichè il relatore del bilancio di assestamento, il nostro collega Cambray-Digny, ha già presentato ieri alla Commissione di finanza le bozze della sua relazione sul bilancio stesso, relazione che oggi potrebbe essere approvata, e quindi non più tardi di domani sarebbe possibile incominciare la discussione su quel bilancio.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Ho chiesto la parola non per rispondere alla parte principale delle osservazioni fatte dall'onor. senatore Brioschi, poichè parmi che questo sia còmpito dell'onor. signor ministro delle finanze; ma sibbene per far notare all'onor. collega, come egli non si apponesse esattamente al vero, quando affermava che nella Camera dei deputati, nello esaminare le previsioni pel prossimo anno finanziario, siasene fatto costantemente il paragone col bilancio dell'esercizio in corso, quale risulta dalla legge di assestamento.

Se questo può esser vero per qualche stato di previsione, come ad esempio è per quello della guerra; non è vero per lo stato di previsione del tesoro, intorno al quale io ho avuto l'onore di riferire.

Per lo stato di previsione del tesoro, la Commissione permanente del Senato (come avea operato la Commissione generale del bilancio della Camera) ha fatto la comparazione collo stato di previsione dell'anno 1886-87, quale fu approvato colla legge 17 febbraio di quest'anno: e nella relazione che fu scritta da quella Commissione generale del bilancio, si dichiara essersi voluto procedere così, e non altrimenti.

Se l'onor. Brioschi vuol compiacersi di leggere la relazione fatta dall'onor. Cadolini, vedrà la ragione per la quale il paragone del nuovo stato di previsione si crede doversi fare collo stato di previsione, quale fu approvato colla legge propria del bilancio, e non già colle risultanze della legge di assestamento; cioè per avere due termini più facilmente comparabili tra loro.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Io credo di poter rispondere molto brevemente, ma molto chiaramente alle osservazioni dell'onorevole senatore Brioschi.

Egli sostiene non essere conforme alla legge di contabilità il discutere gli stati di previsione della spesa di un esercizio prima che sia approvata la legge di assestamento dell'esercizio anteriore.

Ora, innanzi tutto, non vi è nella legge di contabilità nessun articolo che vieti al Parlamento di votare gli stati di previsione della spesa prima della legge di assestamento. In secondo luogo bisogna distinguere bene in quali parti vi è un nesso logico e legale fra questi due documenti, ed in quali parti non vi è.

Un nesso logico e legale esiste tra il riepilogo del bilancio dell'entrata dell'esercizio seguente e la legge di assestamento dell'esercizio precedente.

Se il Parlamento votasse lo stato di previsione della entrata dell'esercizio 1887-88, nel quale è il riepilogo e quindi la risultanza finanziaria dell'avanzo o del disavanzo, io capirei perfettamente le osservazioni dell'onorevole senatore Brioschi.

Non è possibile fare riepiloghi, presentare al paese lo stato finanziario dell'esercizio prossimo senza prima aver accertato lo stato finanziario dell'esercizio precedente. Sono due documenti che si legano tra di loro, ed hanno un rapporto necessario l'uno con l'altro; ma non vi è lo stesso nesso nè logico, nè legale tra i singoli stati di previsione della spesa. Questi sono gli elementi di cui si compone la spesa complessiva che si contrappone al complesso dell'entrata, e si possono discutere benissimo dal Parlamento anche prima che siasi assestato il bilancio precedente, cioè anche prima che il riepilogo della situazione precedente sia legalmente accertato.

Quindi a me pare che le osservazioni dell'onorevole Brioschi sarebbero ragionevolissime se in questo momento il Senato fosse chiamato a discutere lo stato di previsione dell'entrata; ma che queste osservazioni non abbiano applicazione nel caso attuale, in cui si tratta di discutere un bilancio singolo della spesa.

L'osservazione dell'onor. Brioschi può avere importanza anche circa i paragoni che si possono fare tra stato e stato di previsione; ma a ciò ha risposto in modo efficace il relatore

della Commissione permanente di finanza, il quale nella sua relazione ha fatto il paragone dello stato di previsone che ora si discute in Senato colla legge di approvazione dello stato di previsione dell'anno precedente, salvo poi a far paragone del riepilogo di questo bilancio dell'esercizio 1887-88 col riepilogo precedente, quando tutti i bilanci saranno approvati e quando l'assestamento del bilancio anteriore sarà egualmente approvato.

In seguito a questi schiarimenti, io mi auguro che l'onor. Brioschi non voglia insistere nella sua proposta sospensiva della discussione di questo bilancio fino a che non venga in esame e non sia approvato il bilancio di assestamento.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando a parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Ho domandato la parola, perchè, essendo relatore della legge di assestamento del bilancio, vorrei sdebitarmi di quella parte di responsabilità che potrebbe pesare su di me, perchè la mia relazione non è stata distribuita prima di quella del bilancio del tesoro. La mia relazione è pronta e domani sarà sotto gli occhi degli onorevoli senatori ed essi capiranno facilmente, che non è stata una difficoltà piccola quella da me superata per poter fare distribuire quella relazione otto giorni dopo la data della presentazione del disegno di legge al Senato. Del resto, le ultime parole del senatore Brioschi mi dispensano dallo scusarmi maggiormente della parte di colpabilità che può essermi imputata per questo ritardo.

Però, giacchè ho la parola, mi si permetta di aggiungere che io mi associerei all'onorevole ministro per pregare l'onor. Brioschi a non insistere nella sua proposta, poichè in sostanza, mentre non v'ha dubbio che a rendere possibile ai relatori di fare un confronto efficace ed utile delle precedenti previsioni, è meglio che possano conoscere le previsioni corrette anzichè le sole previsioni (e questo è evidente); pur tuttavia, come ha accennato l'on. ministro, questo confronto colle previsioni corrette non è assolutamente indispensabile, quando le variazioni non sono tali da potere sbilanciare o intorbidare la discussione.

Quindi, siccome la legge di contabilità, in sostanza, non prescrive niente, pare a me che sarebbe meglio di non insistere.

Io poi non posso fare a meno di cogliere quest'occasione per accennare ad una cosa, che ho inserito nella mia relazione, e che gli onorevoli senatori potranno leggere domani, cioè, che questa non è la sola, nè la più grave delle inapplicazioni della legge di contabilità; ce n'è un'altra sulla quale la Commissione di finanza si è proposto di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro, e si riferisce ai consuntivi.

Il ritardo dell'approvazione dei consuntivi che ha luogo da qualche anno, ha una portata ben più grave di quella irregolarità che ha accennata l'onor. senatore Brioschi, perchè lascia in dubbio la possibilità di servirsi di una parte almeno dei residui, i quali non hanno più quella sanzione e quel sindacato del Parlamento che la legge richiede assolutamente.

Il Senato ricorderà che prima dell'ultima legge 8 luglio 1883 i residui venivano nel bilancio definitivo ad essere sottoposti all'esame del Parlamento. Con quella legge si volle semplicizzare la cosa, disponendo che i residui vengano nel consuntivo e che il consuntivo sia presentato insieme alla legge di assestamento; così dunque non c'era più bisogno di mettere i residui nella legge di assestamento. Ma ciò supponeva che il consuntivo si approvasse anno per anno. Ora succede che i consuntivi sono rimasti addietro di tre o quattro anni, che i residui non sono approvati definitivamente dal Parlamento, ed i mandati che si spediscono sui residui possono essere emessi senza la necessaria autorizzazione.

Ora, su questo punto io insisterei fortemente perchè il Governo s'interponesse per regolarizzare questa situazione di cose, che del resto è stata avvertita anche nella relazione della Corte dei conti.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Io ho chiesto la parola per dare uno schiarimento intorno all'ultima osservazione assai grave fatta dall'onor. Cambray-Digny.

Non vi ha dubbio, il ritardo dell'approvazione legislativa dei rendiconti porta gli inconvenienti da lui accennati.

Però da una parte devo osservare che il ritardo dell'approvazione dei resoconti è derivato da vicende parlamentari indipendenti dalla volontà del ministro delle finanze. D'altra parte

posso assicurare il Senato che fra breve potrà essere pronta la relazione della Commissione generale del bilancio dell'altro ramo del Parlamento per la discussione dei consuntivi, e quindi io spero, anzi credo di poter affermare in modo positivo, che i consuntivi che erano in ritardo saranno prossimamente discussi dalla Camera dei deputati. Avverto intanto che il Ministero, preoccupandosi appunto di questa condizione di cose abbastanza anormale, che deriva dal ritardo dell'approvazione legale dei resoconti, non ha mancato di fare una distinzione nella tabella esplicativa prescritta dalla legge, nella quale si trasportano i residui dell'esercizio anteriore.

Questi residui sono registrati in due colonne; in una vi sono i residui approvati con leggi anteriori, e nell'altra i residui che sono compresi nel consuntivo non ancora approvato, e ciò per impedire che si potessero fare pagamenti su residui che non avessero ancora l'approvazione legislativa.

È questo l'unico modo pratico che il Ministero ha creduto adottare per ovviare al pericolo d'illegalità che ne sarebbe potuto derivare.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BRIOSCHI. Io credo che molto opportunamente l'onor. Digny ha richiamato l'attenzione su quella parte della legge di contabilità che riguarda i consuntivi; giacchè possiamo dire che per difetto di approvazione dei medesimi tutti i nostri bilanci non sono regolari. Ma lo ringrazio altresì delle altre dichiarazioni sulla questione da me promossa e nella quale siamo d'accordo. Ora, siccome l'onor. Digny ha avuto tanta parte nella formazione della legge, e soprattutto nel regolamento, così io tengo molto ad essere d'accordo con lui; imperocchè trattandosi di una legge e di un regolamento nuovi, sarebbe opportuno che nello stabilire la procedura ed i modi di applicazione dei medesimi si principiasse con accordo.

Mi trovo invece in disaccordo coll'onor. signor ministro delle finanze. Infatti l'onor. senatore Cambray-Digny che cosa ci dice? Avverte il Senato che avendo già stesa la sua relazione sopra la legge di assestamento per l'anno 1886-87, può garantire che non vi sono molte variazioni dai bilanci di prima previsione dello stesso anno; ma che se vi fossero non stimerebbe regolare ciò che ci indurrebbe a fare l'ordine del giorno del Senato.

L'onor. signor ministro delle finanze invece afferma in conclusione essere questa la cosa più indifferente del mondo. Davvero non arrivo a comprendere come si possa interpretare ciò che è scritto ripetutamente nella legge e nel regolamento sulla contabilità, cioè che le somme inscritte nel bilancio di assestamento costituiscono la definitiva previsione di competenza, se nello stesso tempo mi si nega che questa definitiva competenza debba essere il punto di partenza per un giudizio su quella dell'anno seguente.

Fra breve avrò l'onore di riferire al Senato sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici: come farò ad affermare in Senato che la competenza dell'anno passato era questa, e la competenza dell'anno prossimo è quest'altra, se non ho la legge di assestamento che mi determini quelle prime somme?

Per conto mio, non so trovare altro modo d'interpretare gli articoli della legge di contabilità da me citati.

Questa legge è chiara; ora perchè vogliamo intorbidarne il senso con interpretazioni le quali potranno forse servire oggi ad altri fini, ma non potranno giustificarsi domani?

Debbo poi due parole di risposta all'onor. senatore Finali.

Giacchè egli lo afferma, non metto in dubbio che il relatore alla Camera elettiva del bilancio del tesoro non abbia tenuto conto della legge di assestamento; però a mia volta posso affermare, e credo che non mi potrà trovare in fallo, che, in quasi tutte le altre relazioni di bilanci, il punto di partenza fu sempre la legge di assestamento; e per meglio accertarmene ho anche chiesto informazioni da quegli onorevoli relatori.

Dirò di più. Quale è la ragione per la quale è sorta oggi questa discussione?

Perchè abbiamo dovuto votare, tre mesi sono, i bilanci che dovevano esserlo da dieci mesi: se tutto fosse succeduto regolarmente, la legge di assestamento sarebbe venuta a tempo debito davanti al Senato, e votata senza dubbio prima dei bilanci dell'anno successivo.

Per ciò, lo ripeto, la mia opinione è che operiamo contrariamente alla legge di contabilità entrando oggi nella discussione dei bilanci nuovi

senza avere approvato la legge di assestamento; e siccome a questa legge possiamo dare il nostro voto entro brevissimo tempo, propongo ancora si attenda quel voto ad incominciare la discussione dei bilanci posti all'ordine del giorno.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Io intendo rivolgere preghiera al mio amico Brioschi di non insistere nella sospensiva.

Io convengo con lui che normalmente è molto meglio d'aver approvato la legge di assestamento dell'esercizio precedente prima di discutere e votare i bilanci delle spese.

Dico che è una necessità assoluta cotesta per il bilancio dell'entrata, perchè allora bisogna comparare e mettere a riscontro le due situazioni finanziarie. Ma, quanto a' bilanci singoli della spesa, oltrechè non c'è un precetto preciso di legge, vi è anche da considerare che nel bilancio di assestamento non può comprendersi altro se non quelle variazioni che derivino da leggi, o da decreti di prelevamenti, o da straordinarie occorrenze di servizio.

Ora per ciò che concerne il tesoro altre variazioni non sono state introdotte nella legge di assestamento, se non quelle che derivano da leggi, o da decreti di prelevamenti.

Sicchè si può benissimo fare il paragone non solo colla legge d'approvazione dello stato di previsione dell'esercizio anteriore, ma anche colle spese aumentate o diminuite per effetto di leggi e decreti posteriori.

Se non vi fosse la legge d'assestamento, o se non fosse votata, dipenderebbe da questo l'impossibilità di aver il bilancio per l'esercizio successivo? Evidentemente no.

Vuol dire che non si avrebbero in un solo documento riassunte tutte le cifre portate dagli esercizi anteriori, ma bisognerebbe andarle a raccogliere. Ecco tutto.

È questa una questione puramente di forma che non può offendere in nessuna maniera la sostanza delle cose.

Se si mette in riscontro la legge di approvazione dello stato di previsione del tesoro dell'esercizio 1886-87 col progetto di legge che si discute ora innanzi al Senato, si vedono subito le differenze, trattandosi soltanto di aggiungere alle previsioni della legge anteriore quelle che derivano da leggi posteriori, perchè non vi è nella legge di assestamento variazione alcuna salvo quelle derivanti da altre leggi.

Trattasi di un lavoro assai facile, che si può fare indipendentemente dalla legge di assestamento, imperocchè la legge di assestamento non introduce nulla di nuovo, non fa che raccogliere insieme tutte le variazioni derivanti da altre leggi, e unirle in un solo documento per presentare in un colpo d'occhio la situazione finanziaria; si chiama perciò legge d'assestamento, cioè legge d'ordine.

Ad ogni modo io pregherei l'onor. senatore Brioschi di non insistere per il momento nella sua proposta. La sua osservazione ha certamente un gran pregio, e potrà servire di norma per l'avvenire; ma oggi non si viola effettivamente la legge di contabilità, e non si offende sostanzialmente nulla.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io non avrei da far altro che ringraziare l'onor. signor ministro dell'impegno formale che ha preso di procurare che siano presentati presto al Senato i consuntivi.

Aggiungerò per altro la preghiera che d'ora innanzi si provveda a che il consuntivo venga approvato tutti gli anni, e non si accumulino i consuntivi di più anni come è stato fatto già due volte; inoltre ho piacere che dalle parole dell'onor. signor ministro sia constatata la verità dello sconcio a cui ho fatto allusione, poichè egli stesso ha detto che nella tabella esplicativa è stato costretto a separare i residui che avevano avuto un' approvazione da quelli che non l'avevano avuta, e sui quali non era possibile spedire mandati.

Ma io mi permetto d'insistere per due ragioni: prima perchè, secondo la legge, la tabella esplicativa deve servire di norma all'Amministrazione, e quindi tutte le cifre introdotte nella tabella esplicativa devono poter servire di base ai mandati. In secondo luogo, perchè anche quelle colonne di residui che il ministro riconosce, ed io pure riconosco come risultanti da approvazione del Parlamento, e sui quali si può spedire mandati, secondo le disposizioni della legge anteriore, erano riveduti ed avevano un sindacato per parte del Parlamento, che ora non avrebbero più; e ci si accontenterebbe di tirarli fuori come vengono dalle approvazioni di qualche anno addietro. Quindi si

sarebbe peggiorato nelle cautele che ha voluto e che prescrive la legge di contabilità.

Per queste ragioni io insisto perchè come la legge ha voluto che siano presentati insieme ogni anno il consuntivo, la legge d'assestamento ed il preventivo per l'anno successivo, si faccia ogni sforzo perchè questi tre documenti siano anno per anno approvati per legge.

PRESIDENTE. Il senatore Brioschi intende di formulare una proposta?

Senatore BRIOSCHI. Mi pare di aver già formulata la mia proposta e con discreta chiarezza, vale a dire che la seduta di oggi sia sospesa, e siccome non dubito che oggi stesso sarà distribuita la relazione sul bilancio di assestamento, domani si cominci la seduta colla lettura, discussione ed approvazione del disegno di legge di assestamento, e subito dopo si intraprenda la discussione dei nuovi bilanci.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli pure.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Io pregherei il senatore Brioschi di far discutere oggi questo bilancio, tanto più che non vi è altro all'ordine del giorno; e perchè mi pare che discutendo domani la legge d'assestamento si viene a riparare anche a quell'inconveniente ideale che egli ha trovato nella procedura parlamentare.

L'importante in queste materie, e l'onorevole Brioschi me lo insegna, è di non pregiudicare certe massime, certi principî. Ora noi siamo d'accordo che normalmente è meglio che preceda la votazione della legge d'assestamento, ma dobbiamo esser d'accordo su di un altro punto, cioè che il discutere oggi questo bilancio non importa inconveniente alcuno, e nessuna infrazione alla legge di contabilità.

Quindi piuttosto che sospendere la seduta, anche per economia di tempo, mi sembra più opportuno intraprendere la discussione del bilancio.

PRESIDENTE. Il senatore Brioschi ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Posto che parmi siamo ormai d'accordo che come principio e come metodo di procedura quello che si vorrebbe tenere ora non è regolare, è d'uopo come conseguenza logica esser d'accordo sopra un altro punto, non essere regolare procedere alla votazione di alcuno fra i nuovi bilanci, prima che non sia regolarmente votato il bilancio di assestamento.

Io però non voglio incomodare i miei colleghi obbligandoli a tornarsene a casa; non ho quindi difficoltà che si passi alla discussione dei bilanci all'ordine del giorno: insisterei però perchè non si votassero.

Senatore FINALI. Domando la parola.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Finali ha la parola.

Senatore FINALI. Cedo la parola al signor ministro delle finanze.

PRESIDENTE. Il signor ministro delle finanze ha la parola.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Osserverei che se non si deve votare è inutile discutere. Se s'intende di procedere avanti, il Senato è padrone dei suoi lavori, e potrà fare quello che crede, e se vuole potrà discutere ed andare avanti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Finali.

Senatore FINALI. Avevo chiesto la parola per dire solo quello che or ora ha detto il signor ministro.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io non posso fare a meno di fare osservare all'onor. Brioschi, mio collega ed amico, che avendo la Commissione di finanze creduto di poter presentare queste due relazioni, noi non possiamo evidentemente aderire alla proposta di rimettere ad un altro giorno la discussione di questi due bilanci. A me pare però che si potrebbe conciliare la cosa: siccome su questi bilanci non ci sono che una o due varianti provenienti da leggi, e solamente su quello dell'agricoltura se ne vedono alcune importanti dovute a prelevazioni, ed anche sarà bene parlarne nella discussione, parmi che per questa volta si potrebbe andare avanti; ritenuto però che in avvenire il bilancio di assestamento si farà precedere sempre agli altri bilanci.

Del resto io pure poteva dire, per esempio, che è impossibile di fare il bilancio d'assestamento senza avere i residui approvati nel consuntivo; allora però non si sarebbe fatto più nulla. Invece mi sono limitato a fare l'osservazione, ma senza pretendere d'impedire

l'andamento delle cose, come è nell'interesse dell'Amministrazione. Pregherei dunque l'onorevole Brioschi di non insistere per questa volta, e spero che il signor ministro non si opporrà a questa specie d'impegno, che d'ora innanzi la legge d'assestamento venga sempre approvata e discussa prima di tutti gli altri bilanci.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Mi arrenderò a queste ultime dichiarazioni dell'onor. Cambray-Digny inquantochè esse mi rivelano un fatto che prima non conosceva, vale a dire che la Commissione di finanza aveva acconsentito potessero passare avanti questi due bilanci alla legge di assestamento.

Nè poteva il fatto stesso essermi suggerito da altri precedenti, inquantochè so essere abitudine dei componenti la Commissione permanente di finanza di consegnare alla segreteria le relazioni, dopo che da questa furono approvate, allo scopo sieno stampate e distribuite ai colleghi; ma la Commissione di finanza, a mia notizia, fu sempre estranea alla composizione dell'ordine del giorno.

Senatore PERAZZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PERAZZI. Invero la Commissione permanente di finanza non ha discusso questo punto della questione.

Allorchè essa venne convocata per esaminare la relazione sullo stato di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro e di agricoltura, industria e commercio, la Commissione non aveva ancora ricevuto la relazione sul bilancio di assestamento, però sapeva che questa relazione era in corso di stampa.

Ieri poi quando la stessa Commissione si è adunata per esaminare il bilancio di assestamento, io mi credetti in dovere di osservare che non mi pareva conforme alla legge di contabilità che si fosse inscritto all'ordine del giorno per l'odierna seduta del Senato lo stato di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, e d'agricoltura e commercio prima che vi fosse inscritto il disegno di legge per l'assestamento del bilancio del corrente esercizio. Ma la Commissione si arrestò di fronte al fatto che l'ordine del giorno era stato così preparato dalla Presidenza, e quindi non prese alcuna deliberazione sulla questione ora proposta dal senatore Brioschi.

Discussione del progetto di legge N. 77.

PRESIDENTE. Non essendovi proposta formale, si procederà alla discussione dei progetti iscritti all'ordine del giorno:

1° « Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888 ».

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del progetto di legge.

(*V. infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, si passerà alla discussione dei capitoli.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura dei capitoli.

(Senza discussione approvansi i capitoli seguenti da 1 a 37).

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Oneri dello Stato.

Debiti perpetui.

1	Rendita consolidata 5 per cento (Spesa obbligatoria)	429,079,944 98
2	Rendita consolidata 3 per cento (Idem)	6,323,255 44
3	Rendita per la Santa Sede	3,225,000 »
4	Debito perpetuo a nome dei corpi morali in Sicilia - Interessi (Spese fisse ed obbligatorie)	1,274,618 12
5	Debito perpetuo a nome dei comuni della Sicilia - Interessi (Idem) .	1,143,000 »
6	Rendita 3 per cento assegnata ai così detti *creditori legali* nelle provincie napolitane (Spese fisse)	111,000 »
7	Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3ª (Spesa obbligatoria)	600,000 »
		441,756,818 54

Debiti redimibili.

8	Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Spesa obbligatoria)	23,063,501 08
9	Debiti redimibili non inscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Idem)	14,247,262 58
10	Debiti speciali amministrati dalla direzione generale del Tesoro - Interessi e premi (Idem)	739,054 69
11	Mutuo di L. 5,000,000 fatto dalla Cassa di risparmio di Milano, giusta la Convenzione del 19 agosto 1877 - Interessi del 5,75 per cento al 1° gennaio ed al 1° luglio 1888	28,750 »
	Da riportarsi . . .	38,078,568 35

	Riporto . . .	38,078,568 35
12	Spesa derivante dall'art. 3 della convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'art. 1° dell'altra convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Interessi	28,361,730 »
13	Interessi sul prezzo dei tabacchi acquistati dalla Regia nonchè dei fabbricati, macchine e mobili passati in proprietà del Governo .	3,016,398 02
14	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento - legge 27 aprile 1885, n. 3048 - Interessi (Spesa obbligatoria)	9,056,940 »
14 *bis*	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento (legge 27 aprile 1885, n. 3048) per le quote di concorso e di anticipazioni di comuni e provincie per le costruzioni ferroviarie - Interessi (Idem)	*per memoria*
14 *ter*	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento (legge 27 aprile 1885, n. 3048) per conto delle casse degli aumenti patrimoniali - Interessi (Idem)	1,384,614 »
15	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi (Idem)	800,000 »
		80,698,250 37
	Debiti variabili.	
16	Interessi di capitali diversi dovuti dalle finanze dello Stato (Spese fisse)	374,843 22
17	Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (Spese fisse ed obbligatorie)	320,000 »
18	Interessi dei Buoni del Tesoro (Spesa obbligatoria)	8,200,000 »
19	Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (Idem)	1,000,000 »
20	Interessi sopra anticipazioni statutarie di stabilimenti di credito (Idem)	640,000 »
21	Garanzie a società concessionarie di strade ferrate (Idem)	9,730,245 94
21 *bis*	Onere dello Stato per i trasporti in servizio cumulativo ferroviario marittimo attraverso lo stretto di Messina. Convenzione 5 dicembre 1877 (Idem)	52,200 »
22	Annualità netta dovuta alla società italiana per le strade ferrate Meridionali esercente la rete Adriatica in corrispettivo delle linee di sua proprietà (art. 7 del contratto)	32,058,955 12
	Da riportarsi . . .	52,376,244 28

	Riporto . . .	52,376,244 28
23	Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (art. 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica) (Spesa obbligatoria)	5,250,000 »
24 *bis*	Corrispettivi dovuti alle Società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (articolo 73 dei capitolati per le reti Mediterranea-Adriatica e 69 per quello della rete Sicula)	7,662,200 »
24 *ter*	Spese per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (articolo 29 del contratto per la rete Adriatica approvato con la legge 27 aprile 1885, n. 3048)	135,000 »
25	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 22 e 23 della legge 14 aprile 1864, n. 1731, ed altri assegni congeneri (Spesa obbligatoria)	1,088,000 »
		66,511,444 28
	Annualità fisse.	
26	Annualità e prestazioni diverse (Spese fisse ed obbligatorie) . .	3,336,156 69
27	Annualità dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti per il pagamento delle nuove pensioni	24,000,000 »
		27,336,156 69
	Dotazioni.	
28	Dotazioni della Casa Reale	15,350,000 »
	Spese per le Camere legislative.	
29	Spese pel Senato del Regno.	500,000 »
30	Spese per la Camera dei Deputati	850,000 »
31	Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione pei viaggi dei Membri del Parlamento (Spesa obbligatoria)	800,000 »
		2,150,000 »

	Spese generali di amministrazione.	
	Ministero.	
32	Personale (Spese fisse)	2,861,669 76
33	Spese d'ufficio	118,100 »
34	Manutenzione del palazzo delle finanze	60,000 »
35	Spese di servizio del palazzo delle finanze	44,000 »
		3,083,769 76
	Presidenza del Consiglio dei Ministri.	
36	Personale dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri (Spese fisse)	5,160 »
37	Spese per l'ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri. . .	15,000 »
		20,160 »
	Corte dei conti.	
38	Personale (Spese fisse)	1,745,596 23

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Leggendo la relazione dell'onorevole senatore Finali ho veduto che fa un rilievo sopra la questione del personale della Corte dei conti e particolarmente in riguardo ai ragionieri. Mi pare che questo rilievo si riferisca a una questione di giustizia, la quale è da lungo tempo che si trascina.

Ora io credo che sarebbe molto lodevole il fare delle economie nella nostra amministrazione, ma non credo sia lodevole il farlo in simili casi.

Quindi pregherei l'onorevole signor ministro delle finanze di fare qualche dichiarazione su questo soggetto.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. A me riesce certamente grata una raccomandazione a favore dei ragionieri della Corte dei conti perchè so l'utilità e l'importanza dell'opera che prestano allo Stato; riconosco anche che le loro ragioni sono fondate, imperocchè non si può mettere in dubbio una certa assimilazione del grado loro a quello d'ispettori generali del Ministero che sono retribuiti con ottomila lire di stipendio. Non è stato però possibile sinora di ottenere dalla Camera dei deputati questi pareggiamenti di stipendi per ragioni varie, anche in riguardo al confronto di altri funzionari e di altri servizi pubblici. Ma accetto volentieri la raccomandazione, e continuerò a sostenere la giusta causa, di cui ha parlato l'onor. preopinante.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole sena- Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Ho domandato la parola per ringraziare l'onor. signor ministro delle dichiarazioni fatte.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni il capitolo 38 s'intende approvato.

(È approvato).

(Sono pure approvati senza discussione i capitoli seguenti fino al 100 inclusive).

39	Spese d'ufficio	90,000 »
		1,835,596 23
	Avvocature erariali	
40	Personale (Spese fisse)	916,565 73
41	Spese d'ufficio (Idem)	48,100 »
42	Fitto di locali non demaniali (Idem)	30,000 »
		994,665 73
	Servizio del Tesoro.	
43	Personale per il servizio del Tesoro, cioè: tesoriere centrale, tesorieri provinciali, controllori, aggiunti controllori ed ispettori (Spese fisse)	724,700 »
44	Spese d'ufficio delle tesorerie centrali e provinciali e compensi ai gerenti provvisori (Idem)	435,500 »
45	Personale della cassa speciale e della delegazione del Tesoro per il servizio dei biglietti a debito dello Stato	45,900 »
46	Spese di ufficio al cassiere speciale per il servizio dei biglietti a debito dello Stato	50,000 »
47	Trasporto fondi e spese pei servizi del Tesoro	220,000 »
48	Illuminazione per la sorveglianza delle tesorerie e fitto di locali non demaniali per alcune di esse	25,000 »
49	Spese di liti per l'amministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico (Spesa obbligatoria)	30,000 »
50	Assegno fisso pel servizio di tesoreria nel territorio ex-pontificio (eccettuata la provincia di Roma)	56,500 »
		1,587,600 »
	Regie zecche e monetazione.	
52	Personale (Spese fisse)	99,770 »
53	Spese d'ufficio (Idem)	9,000 »
54	Spese d'esercizio delle zecche (Spese fisse ed obbligatorie) . .	120,000 »
		228,770 »

	Servizi diversi.	
55	Spese di commissione, di cambio ed altre occorrenti pei pagamenti all'estero (Spesa obbligatoria)	832,447 75
56	Spese di commissione, cambio ed altre occorrenti per il servizio delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento - legge 27 aprile 1885, n. 3048 - (Spesa obbligatoria).	16,225 56
57	Allestimento dei titoli del Debito pubblico - Spese di materiale e per gli studi occorrenti per il perfezionamento dei titoli stessi . .	65,500 »
58	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione. .	50,000 »
59	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio	40,000 »
60	Trasporti di registri stampati ed altro per conto dell'amministrazione del Tesoro (esclusi quelli di valori metallici) . . .	5,000 »
61	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine)	60,000 »
62	Spese di bollo sui titoli del debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato	20,000 »
63	Spese pel servizio della contabilità generale e per gli studi e lavori relativi	25,000 »
64	Sussidî ad impiegati invalidi sprovvisti di pensione, a vedove, ad orfani di impiegati delle amministrazioni finanziarie; sussidî ed assegni già in corso non obbligatoriamente vitalizi	285,000 »
65	Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine)	36,000 »
66	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
66 *bis*	Spese di lavori per preparare i pagamenti semestrali delle rendite nominative consolidate e per eseguire gli appuramenti semestrali nel gran libro	12,000 »
67	Casuali	135,000 »
		1,582,173 31
	Spese per servizi speciali.	
	Officina per la fabbricazione delle carte valori.	
68	Personale (Spese fisse)	83,330 »
69	Mercedi ad operai ed indennità, spese di materiale per la fabbricazione e stampa delle carte-valori (Spesa d'ordine)	440,000 »
	Da riportarsi . . .	523,330 »

	Riporto . . .	523,330 »
70	Fitto di locali (Spese fisse)	3,600 »
71	Carta bollata, macchine e punzoni (Spesa d'ordine)	440,000 »
		966,930 »
	Amministrazione esterna del Demanio.	
72	Personale (Spese fisse)	228,183 28
73	Spese di ufficio ed indennità (Idem)	24,525 »
74	Spese di ufficio variabili, retribuzioni, diarie, compensi per lavori straordinari, indennità e materiale.	163,500 »
75	Fitto di locali (Spese fisse)	4,130 »
76	Aggio di esazione ai contabili (Spesa d'ordine)	802,000 »
77	Spese di coazione e di liti (Spesa obbligatoria)	353,000 »
78	Miniere dell'isola dell'Elba e fonderie del ferro in Toscana - Spese di sorveglianza ed altre relative alle miniere ed agli stabilimenti - Imposte erariali (Spese che non stanno a carico dell'affittuario) .	54,000 »
79	Assegni vitalizi agli operai di vecchio ruolo delle regie fonderie del ferro in Toscana (Spese fisse).	16,000 »
80	Stipendi ed assegni fissi al personale dello stabilimento minerario di Agordo (Idem)	30,220 »
81	Spesa di materiale, trasporti, mercedi per lo stabilimento minerario d'Agordo	310,973 24
82	Contribuzioni sui beni demaniali - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Spesa d'ordine ed obbligatoria) . . .	4,072,000 »
83	Manutenzione e miglioramento delle proprietà demaniali . . .	1,294,700 »
84	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	1,000,000 »
		8,353,231 52
	Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour).	
85	Personale (Spese fisse)	109,415 »
	Da riportarsi . . .	109,415 »

	Riporto . . .	109,415 »
86	Manutenzione, acquisto materiale, retribuzioni, diarie, compensi per lavori straordinari, indennità e spese d'ufficio	399,600 »
87	Fitti, canoni ed annualità passive (Spese fisse)	10,959 35
88	Spese per imposte e sovrimposte, liti ed aggio agli esattori (Spesa d'ordine ed obbligatoria)	354,800 »
		874,774 35
	Asse ecclesiastico.	
89	Spese di amministrazione	250,000 »
90	Stipendi ed assegni al personale assunto in servizio straordinario presso l'amministrazione centrale, le commissioni provinciali e gli uffici direttivi ed esecutivi (Spese fisse)	220,000 »
91	Aggio di esazione ai contabili (Spese d'ordine)	720,000 »
92	Contribuzione fondiaria - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Spesa obbligatoria)	1,048,300 »
93	Spese di liti (Idem)	250,000 »
94	Restituzioni di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine)	700,000 »
		3,188,300 »
	Fondi di riserva.	
95	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (Art. 38 del testo unico della legge di contabilità approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	3,000,000 »
96	Fondo di riserva per le spese impreviste (Art. 38 del testo unico della legge di contabilità approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	4,000,000 »
		7,000,000 »

	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.		
	Servizi diversi.		
97	Rendita consolidata di proprietà dello Stato in deposito alla Cassa dei depositi e prestiti a garanzia parziale dei 340 milioni di biglietti di cui all'art. 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (Serie 3ª) .	13,339,148	»
98	Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso.	6,187	»
99	Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro (Interessi delle obbligazioni dell'Asse ecclesiastico non alienate)	248,315	»
100	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	627,971	58
		14,221,621	58
	Servizio delle pensioni.		
101	Pensioni vecchie	40,171,473	48

PRESIDENTE. Sul capitolo 101 ha la parola il senatore Finali, relatore.

Senatore FINALI, *relatore*. La Commissione permanente di finanze ha visto con soddisfazione ed ha fatto plauso al progetto dell'onor. ministro; il quale anche in quest'anno ha proposto di elevare da 18 milioni a 24 milioni l'annualità fissa, che figura al capitolo 27 di questo stato di previsione, per fornire il fondo, che colle ritenute sugli stipendi deve bastare al soddisfacimento degli oneri dello Stato per le pensioni nuove.

L'esperienza aveva dimostrato che l'assegnamento di 18 milioni, determinato dalla legge del 7 aprile 1881, non era sufficiente.

Per cause diverse, e sopratutto per sempre maggior numero di pensionandi, per l'aumento degli stipendi, e per effetto delle nuove norme per le pensioni militari, le assegnazioni annue di pensioni non possono essere contenute entro quella somma di 3,170,000 calcolata dalla stessa legge del 1881. Infatti in questo stato di previsione che ci sta dinanzi pel nuovo anno, calcola di concederne per 3,835,634 58; nè so se a questa somma le assegnazioni si arresteranno.

Ora l'assegno di 18 milioni alla Cassa di pensioni, dato ragguagliatamente a quella minore somma di 3,170,000 lire, non poteva evidentemente bastare.

Parve alla nostra Commissione di dover esprimere al signor ministro un voto; cioè che siano continuati gli studi intorno al debito vitalizio, affinchè si possa arrivare il più presto possibile alla sistemazione di questo pubblico servizio, in modo rassicurante per l'avvenire.

Ed ora in nome della Commissione prego l'onor. signor ministro di volere esporre al Senato a che punto si trovino gli studi amministrativi e parlamentari, che intorno a questo importante argomento da molto tempo sono stati iniziati; e dire, se lo può con qualche approssimazione, quando si arriverà ad un definitivo e rassicurante assestamento.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Posso assicurare il Senato che di nessun argomento io mi preoccupo così vivamente come di questa sistemazione del debito vitalizio, argomento assai grave per la finanza dello Stato. Io ho continuato a far premure presso la Commissione eletta dagli Uffizi della Camera dei deputati af-

finchè possa compiere il più presto possibile i suoi studi e presentare alla Camera stessa la relazione sul progetto di legge da più mesi presentato dal Governo.

Io spero che la Commissione potrà aver compiuto i suoi studi abbastanza in tempo, perchè alla ripresa dei lavori parlamentari questo importantissimo argomento possa essere discusso con quell'ampiezza che merita nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento.

Frattanto, poichè ho l'occasione di parlare su questo capitolo, non ometto anche di dichiarare che da ulteriori e più accurati calcoli eseguiti dall'Amministrazione finanziaria, emerge che anche aumentando di un terzo lo stanziamento, ossia la somma presuntiva di 3,170,000 lire fissata dalla legge 7 aprile 1881, e ciò per gli organici aumentati, per gli stipendi cresciuti, per le riforme militari dell'esercito e dell'armata, anche in questa ipotesi l'annualità dei 24 milioni sarà sufficiente per altri quattro o cinque esercizi, dopo i quali bisognerà aumentarla ancora di altri 7 od 8 milioni.

Questi nuovi calcoli istituiti dall'Amministrazione portano anche alla conseguenza che, laddove si modificasse il progetto di legge, ed è mia intenzione di proporre modificazioni in questo senso, in quella parte che autorizza la Cassa pensioni a prolungare ancora l'annualità per altri 15 o 20 anni capitalizzandola e prendendo a prestito da Istituti pubblici il capitale necessario, bisognerà in questo caso aumentare di altri due milioni cotesta annualità a cominciare da un decennio da oggi.

Sicchè, tutto calcolato, e fino al punto che di qui a circa 30 anni non cominci la curva discendente, noi avremo un aumento su questo servizio pubblico di circa 50 milioni ripartiti in vari esercizi. Dopo questo periodo di tempo la curva comincierà a discendere.

Tutto questo però è fondato sull' ipotesi che la legge nuova sulle pensioni sia approvata dal Parlamento. E siccome mi auguro che l'approvazione ci sarà, non dubito che noi potremo annunciare una buona volta che questa grossa questione sia risoluta con beneficio delle finanze dello Stato e sollievo del bilancio. Potremo dire di aver compiuto una riforma che in altri Stati non ha potuto compirsi, quella cioè di sottrarre le pensioni agli oneri permanenti dello Stato e metterle a carico di una Cassa di previdenza alimentata dai pagamenti degli impiegati e dal concorso dello Stato.

L'onor. Finali, che è molto dotto nelle discipline economiche e finanziarie, comprende quale sia la difficoltà di poter fare arrivare in porto una riforma così difficile e complessa.

Io ho l'ambizione di potervi arrivare, e spero e mi auguro che scioglierò il voto.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Molto importanti sono le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro intorno a questo grave argomento; e la Commissione permanente di finanza è lieta di averle provocate.

L'onorevole ministro, con quella grande competenza che tutti ammirano, ha trattato l'argomento sulle sue parti cardinali; ed egli stesso ha avvertito, e certamente non poteva tal cosa sfuggire alla acuta mente di lui, che la base del ragionamento che egli fa, è in non piccola parte ipotetica. E quindi, fino a tanto che non siano risoluti i vari termini del problema in un senso od in un altro, non si potrà valutare la entità dei provvedimenti, necessari a dare la sicurezza dell'avvenire.

Egli poi ha ammesso che, raggiungendosi una felice soluzione di tutte le parti del problema, vi sarà un crescente onere delle finanze, che poi diventerà decrescente; dando di ciò una dimostrazione sommaria, la quale basta da sola a far vedere quanto sia arduo e complicato il problema.

La Commissione permanente di finanza, come io prima diceva, è lieta di aver provocato queste dichiarazioni dell'onorevole ministro; e fa voti che il desiderio da lui espresso, vale a dire di giungere, possibilmente entro quest'anno, alla soluzione del problema, sia soddisfatto.

È uno dei casi nei quali possono applicarsi le inflessibili formole matematiche. Meglio fare una spesa ad occhi aperti, che incontrare un debito ad occhi chiusi.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, il capitolo 101 si pone ai voti.

Chi lo approva, è pregato di sorgere.

(Approvato).

(Vengono quindi approvati tutti i capitoli fino al 151, ultimo del bilancio).

	Pensioni nuove.	
102	Pensioni dell'amministrazione finanziaria - Ministeri del Tesoro e delle Finanze (Spese fisse)	5,067,198 60
103	Pensioni del Ministero di grazia e giustizia e dei culti (Idem) . .	2,919,899 18
104	Pensioni del Ministero degli affari esteri (Idem)	104,982 30
105	Pensioni del Ministero dell'istruzione pubblica (Idem) . . .	891,303 86
106	Pensioni del Ministero dell'interno (Idem)	2,622,233 64
107	Pensioni del Ministero dei lavori pubblici (Idem)	1,315,725 72
108	Pensioni del Ministero della guerra (Idem)	10,176,457 38
109	Pensioni del Ministero della marina (Idem)	1,351,645 07
110	Pensioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio (Idem).	216,403 17
111	Pensioni straordinarie (Idem)	493,482 18
		25,159,331 10
	TOTALE *delle partite di giro* . . .	79,552,426 16

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Oneri dello Stato.

Debiti variabili.

112	Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui che verranno contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'art. 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400 e della legge 8 luglio 1883, n. 1483 (Spesa obbligatoria)	320,000 »
113	Assegni agli investiti di benefizi di regio patronato — Asse ecclesiastico (Spese fisse)	120,000 »
114	Rate arretrate dovute sopra rendite del consolidato 5 per cento di nuova creazione (Spesa obbligatoria)	10,000 »
115	Indennità dovute secondo le leggi per la espropriazione del Governo austriaco per opere di fortificazioni	*per memoria*
		450,000 »

Spese generali di amministrazione.

Servizi diversi.

116	Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (Spese fisse e d'ordine)	423,930 »
117	Stipendio ed indennità di residenza agli impiegati fuori ruolo in seguito all'attuazione dei nuovi ruoli (Spese fisse)	3,600 »
118	Assegni di disponibilità (Idem)	8,000 »
	Da riportarsi . . .	435,530 »

	Riporto . . .	435,530 »
119	Uffici di stralcio per gli affari arretrati di diverse amministrazioni cessate (Spese fisse).	20,000 »
120	Spesa occorrente alla Corte dei conti per la revisione di contabilità arretrate e per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse	65,000 »
121	Pensioni da pagarsi per conto della monarchia Austro-Ungarica a termine dell'art. 8 della convenzione *A*, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa d'ordine)	20,000 »
122	Spesa derivante dall'esecuzione dell'art. 7 della convenzione *B*, stipulata fra l'Italia e la monarchia Austro-Ungarica ed approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa obbligatoria) . .	*per memoria*
123	Spesa pei lavori straordinari per l'Amministrazione del debito pubblico e per la contabilità generale	48,000 »
124	Spese per l'esecuzione dei lavori straordinari relativi al servizio delle pensioni e di quelli prescritti dall'art. 9 del regolamento sulla cassa delle pensioni, stato approvato con decreto reale 1° novembre 1883, n. 1657	4,300 »
125	Spese per il servizio dell'officina e degli uffici di contabilità e di cassa dei biglietti	70,000 »
126	Spese diverse occorrenti per la Commissione permanente di cui all'articolo 24 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (serie 3ª) sull'abolizione del corso forzoso	15,000 »
127	Spese diverse occorrenti per la Commissione di cui all'art. 1° della legge 26 marzo 1885, n. 3015 (serie 3ª)	10,000 »
128	Spese per indennità dovuta, ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico) ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo 148	12,054 56
129	Spesa pel ritiro, cambio e conversione in moneta decimale delle monete non decimali d'oro, d'argento e di eroso misto di conio italiano (Spesa ripartita)	100,000 »
		799,884 56

	Spese per servizi speciali.	
	Amministrazione esterna del Demanio.	
130	Acquisti eventuali di stabili	60,000 »
130 *bis*	Acquisto dell'uso di un palazzo in Londra per la regia ambasciata italiana ed altre spese accessorie di contratto e di restauro (Legge 3 febbraio 1887, n. 4306)	216,000 »
131	Spese per l'inventario dei beni della Corona	5,000 »
132	Stima dei beni demaniali	10,000 »
133	Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti al demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (Spesa obbligatoria)	80,000 »
133 *bis*	Annualità dovuta al comune di Cremona in virtù dell'articolo 2 della legge 26 marzo 1885, n. 3014	20,000 »
		391,000 »
	Amministrazione dei canali riscattati.	
	(Canali Cavour).	
134	Opere complementari dei Canali *Cavour*. - Acquisto e costruzione di cavi diramatori	762,000 »
	Asse ecclesiastico.	
135	Spese inerenti alla vendita dei beni - Asse ecclesiastico . . .	55,000 »
136	Spese di coazione e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	100,000 »
137	Spese per l'attuazione delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico	6,000 »
138	Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni (Spesa obbligatoria) .	450,000 »
		611,000 »

	CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Estinzione di debiti.	
139	Spesa derivante dall'articolo 3° della convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'articolo 1° dell'altra convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento	4,798,481 12
140	Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro - Ammortamento. . .	12,349,764 76
141	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento . .	2,295,290 »
142	Debiti speciali amministrati dalla Direzione generale del Tesoro - Ammortamento	1,363,435 48
143	Mutuo di L. 5,000,000 fatto dalla Cassa di risparmio di Milano giusta la convenzione del 19 agosto 1877 - Ammortamento . . .	2,000,000 »
144	Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici (Legge 11 agosto 1870, n. 5684, e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento	1,000,000 »
145	Rimborsi di capitali dovuti dalle finanze dello Stato (Spesa obbligatoria)	500,000 »
146	Annualità che si estinguono ad epoca determinata (Spese fisse) .	60,000 »
147	Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al demanio per conto della pubblica istruzione in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopra indicati (Spesa d'ordine)	140,000 »
148	Affrancazione di annualità e restituzione di capitali passivi - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	400,000 »
149	Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese di asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici dei contabili demaniali (Spesa d'ordine)	1,900,000 »
		26,806,971 31
	CATEGORIA TERZA. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.	
150	Pagamento alle provincie ed ai comuni del prodotto ricavato dall'alienazione delle obbligazioni emesse per loro conto (art. 13 della legge 27 aprile 1885, n. 3048)	*per memoria*
151	Pagamento alle casse degli aumenti patrimoniali del prodotto ricavato dall'alienazione delle obbligazioni emesse per loro conto (art. 3 della legge 27 aprile 1885, n. 3048)	30,000,000 »
		30,000,000 »

RIASSUNTO

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.

Oneri dello Stato.

Debiti perpetui	441,756,818 54
Debiti redimibili	80,698,250 37
Debiti variabili	66,511,444 28
Annualità fisse	27,336,156 69
Dotazioni	15,350,000 »
Spese per le Camere legislative	2,150,000 »
	633,802,669 88

Spese generali di amministrazione.

Ministero	3,083,769 76
Presidenza del Consiglio dei Ministri	20,160 »
Corte dei conti	1,835,596 23
Avvocature erariali	994,665 73
Servizio del Tesoro	1,587,600 »
Regie zecche e monetazione	228,770 »
Servizi diversi	1,582,173 31
	9,332,735 03

Spese per servizi speciali.	
Officina per la fabbricazione delle carte-valori	966,930 »
Amministrazione esterna del demanio	8,353,231 52
Amministrazione dei canali riscattati - Canali *Cavour* . . .	874,774 35
Asse ecclesiastico	3,188,300 »
	13,383,235 87
Fondi di riserva	7,000,000 »
TOTALE della categoria prima . . .	663,518,640 78
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO	79,552,426 16
TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria . . .	743,071,066 94

TITOLO II.

Spesa straordinaria

—

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Oneri dello Stato.

Debiti variabili	450,000 »
Spese generali di amministrazione.	
Servizi diversi	799,884 56

Spese per servizi speciali.	
Amministrazione esterna del demanio	391,000 »
Amministrazione dei Canali riscattati (Canali *Cavour*). . . .	762,000 »
Asse ecclesiastico	611,000 »
	1,764,000 »
TOTALE della categoria prima . . .	3,013,884 56
CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
Estinzione di debiti	26,806,971 31
CATEGORIA TERZA. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.	30,000,000 »
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria . . .	59,820,855 87
INSIEME *(Spesa ordinaria e straordinaria)*	802,891,922 81

PRESIDENTE. Qui ci sarebbero degli elenchi, ma i signori senatori li hanno davanti agli occhi, e credo che potrassi dispensarne dalla lettura.

Se non vi sono osservazioni, si ometterà la lettura dei medesimi.

Si dà lettura degli articoli del progetto di legge.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Per gli effetti di che all'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, numero 2016, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nel qui unito elenco *A*.

(Approvato).

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco *B*, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla conta-

bilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

(Approvato).

Art. 4.

Gli stanziamenti, che per effetto della istituzione del Ministero del tesoro furono divisi in capitoli identici negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e delle finanze, potranno indistintamente impiegarsi nelle spese concernenti i relativi congeneri servizi.

(Approvato).

Art. 5.

È data facoltà al Governo di autorizzare in relazione all'art. 3 della legge 27 aprile 1885, n. 3048, la emissione di tante obbligazioni ferroviarie 3 per cento quante occorrono per ricavare la somma di lire *centotrenta milioni quattrocento quarantotto mila quattrocento trenta* e centesimi *dieci* (L. 130,448,430 10), cioè:

a) la somma di lire 100,448,430 10, la quale insieme a quella di lire 1,551,569 90 di quote di concorso dei comuni e delle provincie corrisponde alla spesa di lire 102,000,000, da inscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per le costruzioni ferroviarie;

b) la somma di lire 30,000,000 occorrenti per il servizio delle Casse per gli aumenti patrimoniali.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge verrà poi a suo tempo posto ai voti a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge N. 75.

PRESIDENTE. Ora si passerà alla discussione dell'altro progetto di legge intitolato: « Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888 ».

Si dà lettura dell'articolo unico del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANNIZZARO. Il Ministero di agricoltura, industria e commercio ha concentrati presso di sè alcuni servizi speciali, scientifici di una grande importanza. Ha il servizio della carta geologica al quale è provveduto con un fondo, se non larghissimo, forse per ora sufficiente; ha il servizio meteorologico che si crede attinente all'agricoltura, ma che in fondo è un servizio puramente scientifico; ha aggiunto finalmente per le relazioni che ha colla meteorologia e colle ricerche geologiche, il servizio geodinamico per il quale sono stanziati fondi notevoli.

Trovo di fatti che per lo stipendio del personale addetto a questo nuovo servizio sono stanziate lire 15,000, per acquisti di istrumenti scientifici lire 22,000, oltre un considerevole stanziamento nella parte straordinaria del bilancio.

Su ciò non ho nulla da osservare, poichè la scienza se ne avvantaggerà. Dato che gli studi geodinamici debbano essere affidati al Ministero di agricoltura, sono lieto che i mezzi siano proporzionati al fine elevato che questi studi si propongono.

Non così larga è però la parte che si fa ad un servizio che da un lato è scientifico, ed è dall'altro uno dei doveri più importanti dello Stato, e da legge esplicita imposto al Governo: intendo parlare della conservazione e dell'impiego dei prototipi dei pesi e misure, cioè del servizio metrico centrale.

Per questo servizio sono stanziate soltanto 16,000 lire; e con ciò si deve provvedere alla così detta Commissione superiore dei pesi e misure, e del saggio dei metalli preziosi, cioè agli studi scientifici, all'istruzione degli allievi, ed alle spese dei due laboratorî centrali.

Questa cifra parmi assai esigua, e credo dimostri che al Ministero di agricoltura e commercio non sia ben penetrata ancora un'idea abbastanza esatta dell'importanza del servizio metrico centrale. Io sono d'avviso che anche nel secondo semestre dell'esercizio che stiamo per votare, questa cifra sarà insufficiente, tanto più che nessuna somma straordinaria è per i laboratorî centrali indicata nel bilancio.

So pur troppo quanto sia difficile di far penetrare l'idea dell'importanza dell'ufficio centrale di pesi e misure negli ordinari amministratori.

L'Amministrazione rivolge esclusivamente la sua attenzione al servizio provinciale, cioè alla verifica periodica delle bilancie, dei pesi e delle misure usate dagli esercenti industrie e commerci, e ciò dal solo punto di vista commerciale ed anche alquanto dal punto di vista fiscale.

In questa aula non occorre lungo discorso per convincere essere uno dei primi doveri dello Stato il conservare i prototipi dei pesi e misure in modo che se ne impediscano le alterazioni, e si impieghino a verificare i prototipi secondari, e tutte le misure e i pesi che occorrono alle industrie ed alle ricerche scientifiche.

Per avere i nuovi prototipi il Governo italiano contribuisce con ragguardevole somma al mantenimento del Comitato internazionale residente a Parigi, e dovrà poi pagare il prezzo non lieve del metro e del chilogramma; al che sarà a suo tempo provveduto con legge speciale.

Si può ben supporre che un Governo non si dia la pena delle minute e periodiche verifiche dei pesi e delle misure impiegati dagli esercenti industrie e commerci; si può supporre che lasci questa tutela degli interessi privati ai comuni ed alle provincie, ma non si può ammettere che non abbia un ufficio ove sieno rigorosamente conservati il metro ed il chilogramma tipi, e al quale possa ricorrere chiunque abbia bisogno di fare verificare per scopi industriali o scientifici i pesi o misure.

La legge italiana riconosce questo obbligo dello Stato e ne ha affidato l'adempimento al Ministero di agricoltura e commercio insieme a tutto il servizio della verifica periodica, forse troppo frequente, dei pesi e delle misure impiegati nelle industrie e nei commerci.

Il Ministero di agricoltura e commercio ha fuso questo servizio con quello del saggio delle monete e dei metalli preziosi, e nella parte scientifica di questi due tanto vari servizi è coadiuvato dalla Commissione superiore, la quale perciò deve avere due laboratorî distinti, uno per il saggio ed il collaudo delle monete coniate nelle zecche, e l'altro per conservare i prototipi metrici e per impiegarli alla verifica continua di campioni metrici che i vari uffici del regno inpiegano poi per le verifiche periodiche.

Questo secondo laboratorio è in uno stato infelicissimo, ed io ne dovetti arrossire quando ne fu fatto cenno nel Congresso geodetico tenuto a Roma.

Manca un locale adatto. La Commissione ha più volte manifestato che il nuovo edificio può servire solo per servizi secondari, non mai come ufficio metrico centrale. Nel locale attuale non si può tener ferma una bilancia, nè conservare un comparatore a temperatura che non varii di parecchi gradi in poco tempo.

Quando in ossequio alle prescrizioni della legge abbiamo dovuto fare la verica decennale ed estrarre dagli archivi il metro ed il chilogramma, avendolo trovato conservato come un ferro vecchio, abbiamo dovuto verificarlo alla meglio a Parigi, con quello del Conservatorio di arti e mestieri, e poi abbiamo dovuto adoperarlo per la verifica decennale nel locale della Scuola di ingegneri, ove ci siamo accomodati alla meglio facendo il meno male possibile; ma abbiamo dichiarato fin d'allora che in questa prima verifica non si era potuto raggiungere la precisione richiesta dalla legge, e molto meno quella che richiedono i cultori di scienze fisiche. Essi hanno il diritto di trovare nello Stato un ufficio dove si possano comparare i metri e i pesi coi prototipi al grado massimo di precisione.

Tutte queste cose sono state esposte più volte al Ministero, e nel nuovo regolamento si sono scritte quelle disposizioni credute più convenienti per far sì che questo ufficio centrale prenda un carattere veramente scientifico.

Di fronte a questa necessità, la somma di 16,000 lire per entrambi i servizi sarà molto insufficiente.

Non parlo dell'acquisto dei nuovi prototipi che si stanno costruendo dalla Commissione internazionale di Parigi e pei quali si richiederà una somma di 25 o 30 mila lire, e quindi un apposito progetto di legge.

C'è poi un altro bisogno che è in parte scien-

tifico, ma riguarda in parte anche il ministro delle finanze, ora che si debbono intraprendere delle operazioni geodetiche: la verifica delle verghe geodetiche.

L'ufficio topografico militare si rivolse una volta indarno al nostro di pesi e misure. È naturale che la verifica delle verghe geodetiche debba essere fatta da chi ha in consegna il metro prototipo, il quale non può essere consegnato ad altro ufficio.

Il Ministero, che ha assunto questa custodia, ha il dovere dinanzi agli scienziati ed agli industriali, di cui un gran numero hanno ora bisogno di misure di una precisione scientifica, di fare quanto i progressi della scienza consigliano per raggiungere il grado di esattezza richiesto per ciascuno scopo.

Ma l'ufficio topografico militare ha fatto di più: è stato costretto ad andare all'estero per verificare il metro che dovette servire alla verifica delle verghe geodetiche. Ora la lunghezza delle verghe deve essere verificata con quel metro che fa legge nel paese; poichè, finchè la Commissione internazionale non abbia compiuto i suoi lavori, non siamo sicuri che non esista una piccola differenza fra il metro di Berlino e quello di Parigi.

Indipendentemente da questo, io credo sia anche un inconveniente ed una spesa maggiore il dover trasportare lontano il metro da verificare.

L'ufficio metrico centrale del Ministero del commercio non ha potuto assumere la verifica delle verghe geodetiche; neppure ha potuto accettare l'offerta generosa fattagli del grande comparatore per tale uso acquistato dall'ufficio topografico militare, poichè non abbiamo un locale adatto per adoperarlo convenientemente.

Sì: purtroppo abbiamo dovuto rispondere che non avevamo locali adatti per mettere questo grande comparatore e tenerlo a temperatura costante, come si richiede per la verifica delle verghe geodetiche con la dovuta precisione.

Per tutte queste cose io credo sia ormai tempo che il ministro di agricoltura, industria e commercio persuada sè stesso e persuada il paese dell'importanza del servizio metrico centrale, e che i mezzi richiesti non mirano a soddisfare un capriccio scientifico dei componenti la Commissione metrica superiore, ma sono richiesti dall'adempimento di una importante funzione dello Stato, di un obbligo riconosciuto ed imposto dalla legge; è uno dei doveri di tutti gli Stati civili attuali di compiere questo servizio con la più grande precisione possibile.

Per queste ragioni io credo che le 16,000 lire basteranno soltanto per far andar le cose come vanno ora, cioè malamente. Il signor ministro avrà di certo avuto sott'occhio il rapporto della Commissione superiore sul modo con cui si facevano le verifiche metriche quinquennali che la legge prescrive; ora la legge prescrive un grado di precisione che noi non possiamo raggiungere con i mezzi attuali.

Per il rapporto della Commissione il signor ministro sa già come si facevano queste verifiche quinquennali. Arrossirei ora ad esporre lo stato delle cognizioni tecniche del personale addetto a questo servizio.

Mi limito perciò a raccomandare al ministro che provveda in avvenire.

Il ministro sa la lunga lotta che la Commissione metrica scientifica ha dovuto sostenere colla burocrazia, la quale ha creduto e forse crede tuttavia, che ciò che importa è fare le verifiche periodiche dei pesi e misure degli esercenti, e non questo lusso scientifico del laboratorio metrico centrale.

Nel mio concetto, invece, come dovere dello Stato, ritengo più importante l'ufficio centrale dove si custodiscano il metro ed il chilogramma prototipi e possono impiegarsi a verificare altri campioni di pesi e di misure.

Io credo che si possa fare a meno degli osservatorî geodinamici per parte del Ministero di agricoltura, per quanto sia lieto pel progresso della scienza che questi osservatorî si fondino; ma ritengo che sia molto più urgente provvedere l'ufficio metrico centrale dell'occorrente, in modo che non sia inferiore a quelli che esistono in tutte le nazioni civili. Io capisco un Ministero di agricoltura, industria e commercio senza i servizi geodinamico e metereologico, i quali avrebbero, come hanno, in parte la loro sede nella pubblica istruzione; ma non lo capisco senza il servizio metrico centrale, il quale anzi, perchè appunto ammesso per legge, occorre sia fatto convenientemente e con la massima precisione di istrumenti.

E si noti che noi non abbiamo, in fatto di istrumenti, che quelli del primo impianto fatto sotto il Governo piemontese; non abbiamo tutti

i perfezionamenti introdotti dappoi in questi istrumenti. Dobbiamo avere anche un grande comparatore ed un locale adatto per verificare le verghe geodetiche che hanno oggi maggiore importanza pel servizio catastale che va ad attivarsi. Io spero quindi di trovare, per queste ragioni, buona accoglienza alla mia raccomandazione dall'onorevole ministro, tanto più che egli mi ha coadiuvato in quella lotta che si è dovuto sostenere coll'Amministrazione nel compilare il nuovo regolamento, il quale mira a dare alla parte scientifica del servizio metrico centrale un'importanza maggiore di quella datale finora. Ma per riescire in ciò bisogna che il ministro ci sostenga e ci procuri larghi mezzi.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. senatore Majorana-Calatabiano.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Profitto della discussione generale di questo bilancio per rivolgere qualche domanda all'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

Il paese è stato ed è gravemente impressionato dalla crisi che si è svolta, e fatalmente dura tuttavia nella città di Catania e provincia, occasionata, quasi, dai pochissimi casi - per non dire dai supposti pochissimi casi - di cholera avvenuti in quella città sulla fine di febbraio e prima metà di marzo di quest'anno, e spinta ad un grado pressochè acuto dalla ordinanza, certamente non provvida, sulle quarantene, le quali ingenerarono il panico nella popolazione; e di conseguenza molti depositanti corsero agli sportelli delle Banche per ritirare i depositi. Naturalmente ne seguì che, lungo il mese di marzo e nella prima decade di aprile, gl'Istituti non solamente di depositi e di risparmio, ma anche quelli di emissione, arrestarono i nuovi sconti, e si limitarono quasi a fare delle rinnovazioni o dei risconti.

La città di Catania, che è piazza di commercio importantissima, anche perchè è grande centro di produzione, di esportazione e di sbocchi, avvezza a trarre tutti i giorni per più milioni, priva quasi di colpo degli aiuti del credito, chiusa agli sconti e alle anticipazioni, si vide pressochè ferita a morte; e coloro soprattutto i quali non erano stati corretti nei propri affari o che avevano assunto qualche impresa coi fondi altrui, coloro che avevano troppo arrischiato o che si erano giovati della dabbenaggine altrui, furono i primi a vedersi negato il credito fin allora, con arti infinite, nè tutte lecite, esorbitantemente goduto.

Coloro pertanto che più erano esposti, privi degli sconti nuovi, incontrando difficoltà per la rinnovazione, non tardarono a manifestare la propria debolissima posizione; di qui una fuga, indi qualche fallimento, e più tardi fu messo in rilievo qualche reato.

Eppure tutto quanto era seguito nella prima parte del mese di aprile faceva sperare - anche per la circostanza fortunata che le quarantene erano state già tolte - che non avrebbe prodotto un grandissimo e quasi generale danno, una vera crisi. Non fu così; perchè si constatò poco dopo, che un noto sensale, qualche *ditta*, alcuni speculatori avevano molto attinto ai diversi Istituti ordinari di credito, e anche a quelli di emissione; e si constatò che, di riverbero, nel paese e anche nella provincia, si era così morbosamente abusato della dabbenaggine e dell'avidità di illusi e di subalterni speculatori, da aversi la ripercussione del danno su quanti avessero la fortuna e il dolore di goder credito e possedere qualcosa. La jattura di Catania si è manifestata perfino nelle relazioni commerciali col di fuori. Mancati del tutto i nuovi sconti, e non rinnovati pienamente gli effetti che precedentemente erano stati scontati, ne seguì un vero *crack*, per effetto del quale, mentre che poco prima vi era stata una sosta nel ritiro dei depositi nelle Banche e la fiducia rinasceva, i depositanti si affrettarono maggiormente a ritirare i loro averi.

Fortuna singolarissima per quegli Istituti e per Catania si fu, che si trovò al governo di essi gente non solamente onoranda, ma che aveva durati i maggiori sacrifici per la prosperità del paese. Fortuna, io dico, che codesta gente si trovò al governo degli Istituti, perchè non solo ella ha fatto, fa e indubbiamente farà sempre onore ai propri impegni, tenendo aperte e ben preparate le casse per eseguire ogni e qualsiasi rimborso di depositi a vista; ma perchè in nessuna ipotesi si fallisse alla mèta, gli amministratori di due o tre Istituti di Catania assunsero perfino obbligazioni personali verso gli Istituti di emissione, per trarre, ove la contingenza lo richiedesse, ogni maniera di mezzi con cui fare fronte ad ogni maniera di pagamenti e rimborsi ulteriori.

Tutto ciò fu abbondevolmente rispondente al

bisogno di evitare i danni veramente pubblici; e neppure il più debole dei minori Istituti mancò ad alcuno dei suoi impegni.

La crisi non di meno perdurava, e per quanto riuscisse nociva a tutti, le ansie, le esagerazioni e gli equivoci accrescevano il panico e ritardavano il ritorno della fiducia.

La crisi a Catania è stata nelle sue conseguenze ed è esiziale a parecchie case, a molte famiglie che si sono rovinate; ha nuociuto ai possessori di valori, a coloro stessi che per limitare il male hanno impegnato il proprio, ma ha risparmiato direttamente la popolazione e in ispecie tutta la numerosa clientela che aveva riposto la fiducia negl'Istituti locali. Cosicchè si è scongiurato in massima parte il danno pubblico, ma non si è potuto scongiurare il danno privato.

Stando così le cose, gli amministratori della Banca dei depositi e sconti e della Cassa Principe Umberto, i quali credevano che ragione non vi fosse nella continuazione del panico, una volta che la massima parte dei depositi era stata puntualmente rimborsata, ed erano pronti i mezzi per rimborsare il resto, scorgendo che il difetto ulteriore di credito si sarebbe tradotto in una rovina generale, si rivolsero alle rappresentanze locali degli Istituti di emissione, perchè eseguissero essi stessi con altri loro delegati un'ispezione minutissima nelle accennate Banca e Cassa, alfine di constatare, a mezzo del più accurato esame di tutte le scritture e di altre indagini, fino a qual punto l'azienda degli Istituti medesimi potesse trovarsi intaccata in ogni maniera di attività, studiando il portafoglio, la sofferenza, i debiti e crediti diversi, gli affari in corrispondenza bancaria, in mercanzie generali, in accettazioni cambiarie, in conti correnti con cauzione, in titoli di proprietà degli Istituti, ed altro; e tenendo conto della perdita per fallimenti, frodi e anche falso, giudicare quale sia, tutto pesato e valutato, la posizione economica presente degli Istituti accennati.

A tale istanza di ispezione con ispecialità si addiveniva dal Consiglio amministrativo della Banca depositi e sconti, per potere anche aversi modo d'introdurre salutari riforme nei servizi interni dell'Istituto, in ordine ai quali, fatti antichi e recenti, nè tutti scevri di responsabilità penale, rivelavano il bisogno di innovazioni contabili e di controllo, oltrechè di personale.

Ora io domando all'onorevole ministro: È poi vero, come la fama ha suonato anche durante la mia presenza in Catania, è poi vero che l'Amministrazione della Banca di depositi e sconti di Catania (che esiste da 18 anni, ha reso immensi servigi al paese, ha attraversato ogni maniera di crisi ed è rimasta sempre in piedi), ed è anche vero che l'Amministrazione della Cassa Principe Umberto si siano rivolte, fiduciose nella propria moralità e nell'indirizzo dato alle cose dei loro Istituti, si siano rivolte, dico, alla Direzione locale della Banca Nazionale ed alla Direzione locale del Banco di Sicilia, per averne un'ispezione minuziosissima? Cotesta ispezione ebbe luogo? Se ebbe luogo, è poi vero ciò che con grande insistenza, e generalmente è stato affermato, che cioè il capitale della Banca depositi e sconti, il quale è a due milioni versati, rimane interamente salvo, anche ammessi tutti i giudizi, forse pessimisti, degl'ispettori, come ho sentito accennare intorno all'ammontare dei vari generi di perdite e alle scarse previsioni degli utili?

Io devo credere che debba essere vero; di certo è verosimile la integrità attuale del capitale della Banca di depositi e sconti; imperocchè il suo capitale versato ammontando a due milioni di lire, ed avendo al fondo di riserva quasi mezzo milione, ed i suoi amministratori essendosi condotti con tale accorgimento da non dividere agli azionisti, anzi da non portare ad utili pressochè un altro mezzo milione di maggiore attività al 1° gennaio 1887, quell'Istituto doveva in questa data possedere intatto il suo capitale e un soprappiù di presso il 50 per cento.

E senza fare misteri io posso dire che il maggior utile, non previsto nella situazione dello scorso gennaio, riguarda principalmente quello delle azioni della Società delle ferrovie Sicule, perchè tutti sanno che uno dei firmatari nella concessione dell'esercizio delle ferrovie in Sicilia è stata la Banca depositi e sconti di Catania.

Ebbene, quantunque gli amministratori fossero dei più forti azionisti di quella Banca, non solo quel mezzo milione non diedero in maggior dividendo agli azionisti, nè al 1° gennaio 1887, nè prima; ma nemmeno lo portarono ad utili

accertati a pro dell'Istituto: e ciò fecero sempre in previsione di potere far fronte, con tale fondo e coll'abbondante riserva, ad ogni maniera di sinistro, e rendere, così, impossibile una ragionevole scossa alla fiducia verso l'Istituto.

Frodi per infedeltà d'impiegati ce ne sono state, anteriori anche alla crisi, e per esse due o tre persone, nè so se tutte con fondate prove, furono poste in prigione; qualche altro arrestato in corso o poco prima della crisi; ed è a sperare sia fatta luce e giustizia intera.

Aggiungo che uno dei mezzi con cui si defraudò l'Istituto fu questo, che cioè senza farli passare alla Commissione di sconti, alcuni effetti portanti firme che cominciavano ad avariare, furono dolosamente registrati allo sconto e incassati.

Ora generalmente si afferma che alla Banca depositi e sconti, fra la totalità delle frodi e le perdite per effetto di fallimenti e di sofferenze antiche e recenti, di certo non possa venire esaurito tutto quanto il milione in più che quello Istituto si aveva sul capitale.

Dalle notizie che correvano in Catania, si credeva che oltre dei due milioni dovessero restargli più centinaia di migliaia di lire quale fondo di riserva; forse la ispezione sarà stata molto rigida, in ispecie nel presumere irreperibile una maggiore parte di attività che è obbietto di lite; e nel non avere ammesso fra i maggiori profitti attesi dalla Banca, presso qualche centinaio di mila lire in più. Ma meglio così; sarà eliminato con ciò, e in modo assoluto, ogni sospetto d'indulgenza, anche per la ragione che le Direzioni locali e gli ispettori degli Istituti di emissione hanno la responsabilità verso le Direzioni generali che autorizzano e regolano le relazioni colla Banca di depositi e sconti.

Ad ogni modo, a me pare impossibile che la ispezione avesse potuto conchiudere, mettendo in dubbio la integrità presente del capitale.

Quanto alla Cassa Principe Umberto, non posso formulare alla medesima guisa la mia domanda; imperocchè essendo essa un Istituto retto quale ente morale e senza azionisti, non fa distinzione nelle sue attività fra fondo di riserva e capitale; ma ogni avere comprende nel capitale. Ora cotesto capitale era poco più di 900,000 lire prima della crisi; si affermava che esso avesse potuto essere intaccato di più centinaia di migliaia di lire.

A me pare peraltro che nemmeno la solidità della Cassa Principe Umberto possa considerarsi scossa: chè se il capitale di essa, ammontante poco fa a 900,000 lire, è stato di recente alquanto danneggiato; ne rimane pur sempre abbastanza per potere essa funzionare bene, quando anche non le restassero che 600 o 500 mila lire.

Quella Cassa esordì con un capitale di lire 20,000, e pochi anni or sono non aveva raggiunto il capitale, che dopo la crisi le resterà disponibile.

Io mi attendo risposta categorica e possibilmente particolareggiata, dall'onorevole signor ministro, perchè egli sa quanto bene possano fare le notizie che vengono dal Governo sopra fatti intorno ai quali corrono giudizi opposti tuttavia; e per i quali non si sa determinare che genere di responsabilità debba ammettersi, e contro quali persone la si debba far cadere.

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TABARRINI. Mi conceda l'onorevole signor ministro che io faccia brevissime considerazioni generali sopra il bilancio del suo Ministero. E per togliere ogni apparenza di censura che potessero avere queste mie considerazioni, comincio dal dichiarare che io sono un ammiratore della operosità instancabile del signor ministro, e di questa rapidità di azione che pareggia la rapidità della sua parola.

Per altro, guardando il bilancio del suo Ministero, vedo che le spese vanno sempre crescendo, e che oggi siamo arrivati a 15 milioni. Credo che in dieci anni il bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio sia quasi raddoppiato.

Ora a me pare che per un Ministero, il quale ha funzioni veramente amministrative in piccolo numero, una tale cifra, nelle condizioni economiche in cui ci troviamo, cominci ad essere soverchia. Ed io dubito che in generale il carattere che ha preso il Ministero di agricoltura, industria e commercio sia troppo accademico, e che per questa ragione crescano sempre le spese senza che se ne vedano vantaggi corrispondenti.

Mi si dirà che questo vogliono i progressi scientifici del tempo. Io intendo i diritti della

scienza; nè voglio in nessuna maniera menomarli. So bene che la scienza regna sovrana nella civiltà moderna; ma la scienza non solamente ha delle ricerche utili da fare, dei fatti importanti da mettere in chiaro; essa ha ancora delle curiosità da appagare, delle curiosità vane e capricciose, dalle quali è difficile assai di sapere quali risultati di pratica utilità possano derivare.

Ora io dubito che a queste curiosità scientifiche si conceda un po' troppo; e siccome l'appagare queste curiosità costa danaro e non poco, così senza accorgercene il bilancio si è venuto gradatamente ingrossando, senza che all'aggravarsi della spesa sia pari l'utilità di questo lusso scientifico, che a me pare soverchio e senza ragione sufficiente.

Vi sono Istituti ai quali giustamente è rivolta tutta l'attenzione dell'onorevole ministro, e per i quali molto ancora resta da fare perchè il paese ne raccolga i frutti sperati. A questi Istituti dovrebbero rivolgersi tutte le cure prima di pensare ad altro.

Le scuole di agricoltura, i comizi agrari, l'onorevole ministro spero non crederà che io pronunci giudizi troppo severi, dicendo che sono ben lontani da quello che dovrebbero essere.

Singolarmente le scuole d'agricoltura, mi sembra che intisichiscano in speculazioni scientifiche solitarie, senza avere un'azione diretta sulla pratica agraria e senza curare le relazioni dirette cogli agricoltori del paese; in una parola, che non esercitino l'azione che loro competerebbe sull'agricoltura nazionale.

Mentre deploro l'imperfezione degli Istituti esistenti, vedo che sempre se ne creano dei nuovi di dubbia utilità. Trovo, ad esempio, nel bilancio che ci è presentato, l'istituzione di un osservatorio geodinamico a Rocca di Papa.

Io intendo gli osservatorî geodinamici sui vulcani che abbiamo tuttora in azione, come il Vesuvio e l'Etna, ma quel che si abbia a ricavare da un osservatorio simile istituito a Rocca di Papa non riesco a comprendere.

Intanto questa novità costerà 40 mila lire d'impianto e 6 mila lire di mantenimento annuo.

Io non voglio moltiplicare le citazioni, perchè il Senato è impaziente e temo di abusare della sua indulgenza; dico solamente all'onor. signor ministro che questa tendenza accademica del suo Ministero accresce la spesa, senza che cresca in contrapposto l'utilità vera che si ha ragione di attendere da un bilancio di 15 milioni.

Io non faccio che delle semplici osservazioni, richiamando l'attenzione sopra molte funzioni aggiunte d'anno in anno al suo Ministero, le quali si risolvono, pare a me, più in apparenze costose che in istituti veramente utili. Del resto io lascio alla sua scienza ed al suo buon senso di fare il conto che crederà di queste mie avvertenze.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Risponderò brevemente, ma con tutta precisione, alle interrogazioni rivoltemi dai tre onorevoli senatori che hanno preso la parola.

L'onorevole Cannizzaro fece la rassegna degli istituti scientifici, che dipendono dal Ministero di agricoltura e commercio, e che hanno in questo bilancio la rispettiva dotazione.

Egli accennò al servizio della carta geologica, al servizio meteorologico ed a quello geodinamico, e conchiuse, in lode dell'Amministrazione, che questi servizi hanno una soddisfacente dotazione nel bilancio, per cui possono andare avanti benissimo.

Debbo sul proposito notargli che ho profittato di una raccomandazione da lui altre volte fattami (e che a ragione di onore ricordo), per la quale domandai ed ottenni dal Parlamento un maggior fondo per la carta geologica. Accenno questo, per dirgli che con eguale premura accolgo la raccomandazione che ora mi fa a proposito di un altro servizio, in parte scientifico, qual'è quello dei pesi e misure.

In quanto ai servizi meteorologico e geodinamico, che egli trovava ben dotati nel bilancio, debbo notargli che, per ragione di economia e per l'affinità scientifica che esiste fra essi, ho costituito in Roma un'unica direzione centrale per entrambi.

Quanto al servizio dei pesi e misure, noto in fatto, che esso è contemplato in diversi capitoli del bilancio, cioè nei capitoli 40, 41, 42, 43 e 44, e quindi deve guardarsi la somma complessiva delle spese in essi stanziata per dedurre il costo del servizio stesso. Tale spesa ammonta a lire 836,588 02; però non è da far sorpresa che la somma sia così grave, perchè bisogna metterla in contrapposto al bilancio

dell'entrata, dove sono segnati i proventi dello Stato per ragione dei pesi e misure, che ammontano a circa lire 2,000,000. Quindi si tratta di un servizio rimunerativo per lo Stato. Ma l'onorevole Cannizzaro si fermava sul capitolo 44, il quale ha la dotazione di sole 16,800 lire, e di esso particolarmente si occupava, lamentando che tal somma era assai scarsa.

Io osservo che la spesa di lire 16,800 era prima fusa nel bilancio con l'altra spesa del capitolo 42, dimodochè non era ben chiaro innanzi al Parlamento l'uso che dei fondi si faceva dal ministro di agricoltura, industria e commercio; inquantochè in un solo capitolo erano indicate « indennità varie, compensi, e sussidi al personale, comparazione quinquennale dei campioni metrici, spese per la Commissione centrale, ecc. »

Io, per rendere più chiaro il bilancio, e per dare rilievo alla spesa che importa quest'ufficio centrale, ho creato un capitolo apposito, nel quale appunto sono stanziate le lire 16,800, stralciandole da quello, in cui erano fuse dapprima.

Ora l'onor. senatore Cannizzaro ha ricordato (ed io lo ringrazio) la parte da me presa perchè col nuovo regolamento, che andrà in vigore il 1° gennaio 1888, siano contemperate le esigenze amministrative con le esigenze scientifiche.

Io concordo con lui nel senso che si debba aver riguardo allo scopo scientifico, cui soddisfa l'istituzione dell'ufficio centrale, e perciò ne ho tenuto conto nel regolamento, con soddisfazione dell'egregio senatore Cannizzaro. Accetto quindi volentieri la sua raccomandazione, e procurerò di tenere conto delle esigenze, cui soddisfa l'ufficio centrale, domandando nel futuro bilancio quei maggiori fondi, che un più accurato esame della materia potrà richiedere.

Passo all'onorevole senatore Majorana-Calatabiano.

Egli sa che il Ministero di agricoltura, industria e commercio non ha ingerenza sugli Istituti di credito ordinario da lui citati, che sono regolati dal Codice di commercio, e la mia azione su di essi si limita a verificare soltanto l'adempimento di talune forme.

Egli sa del pari, e lo ha accennato nel suo discorso, che è pendente un procedimento penale.

Questa duplice ragione m'impone molta riserva; però ciò non toglie che io possa soddisfare le due domande dell'onor. Majorana-Calatabiano.

Egli mi chiese se consta al Ministero che i due Istituti citati abbiano ricorso alla Banca Nazionale ed al Banco di Sicilia, sottoponendosi alla inchiesta più rigorosa su tutta la loro situazione; e quali sono i risultati della fatta ispezione. Eccomi pronto a soddisfarlo, in quanto che il Ministero, trattandosi di una piazza così importante come quella di Catania, quantunque non avesse direttamente ingerenza alcuna, si credette in dovere di domandare minute informazioni alla Banca Nazionale, la quale le fornì complete, come potrà giudicarne il Senato, al quale ora le espongo nella loro integrità.

Risulta dal rapporto diretto dagli ispettori alla Banca Nazionale che i Consigli di amministrazione (di questi due Istituti) « fidenti in sè stessi, si rivolsero sia alla Banca Nazionale, che al Banco di Sicilia, per chiedere una rigorosa ispezione sull'andamento della Amministrazione e sulla regolare tenuta dei loro conti ».

Le rispettive Direzioni generali della Banca Nazionale e del Banco di Sicilia autorizzarono, come era naturale, i loro dipendenti a fare questa inchiesta. Ne espongo brevemente i risultati.

Per la Banca depositi e sconti, la relazione degli ispettori così si esprime:

« Si trovarono nel portafoglio e negli effetti in sofferenza cambiali attribuibili ai recenti fallimenti, il cui ammontare non si può ritenere del tutto perduto, perchè alcune cambiali hanno delle garanzie effettive ed altre potranno avere un ricupero, se non totale, almeno parziale; poichè tutti i falliti presentano un patrimonio in beni stabili considerevole; di guisa che dall'una e dall'altra parte si può con una quasi certezza prevedere un 50 per cento di ricuperabile.

« Lo stesso esame fu portato agli effetti di antica sofferenza, nei quali pure sono delle somme ricuperabili ad ultimazione degli atti giudiziari, che sono in corso; e di conseguenza per tutti gli effetti in sofferenza, che probabilmente passeranno in seguito in tale categoria, si è calcolato che la perdita potrà essere di circa 600,000 lire.

« Nei crediti garantiti da ipoteca ve ne sono alcuni sofferenti, ma però i giudizi, che sono in corso, ne assicurano il recupero; e solamente

vi è una partita a carico di....., la di cui iscrizione è contestata e lascia qualche dubbio sulla sua realizzazione; per cui a maggior prudenza si calcolarono lire trentamila di perdita presumibile.

« Nei conti correnti fruttiferi con garanzia si è osservato che vi sono due partite, cioè quelle di..... che hanno già avuto una sequela di giudizi senza alcun risultato.

« La partita ..... si ritiene perduta, e per quella di..... è molto dubbio che la Banca possa superare gli attuali giudizi, che tendono a contestare il suo credito, pel motivo che alla scadenza degli effetti la Banca non curò d'introdurre i giudizi a carico dei giranti...., volendo con ciò ritenere saldato il conto corrente con l'accettazione di quelle cambiali.

« La questione non è molto morale per parte della suddetta ditta; ma in materia di atti giudiziari non è certamente la moralità della questione che può essere di guida pratica, e per conseguenza abbiamo previsto su questi conti una perdita di lire cinquantamila.

« Nelle mercanzie generali, e cioè nelle operazioni zolfi, di cui la Banca ha una interessenza propria, non ci sarebbe alcun dubbio su gli ordini in derrate che possiede e sulle quote da essa anticipate per gli altri compartecipanti, ma però, tenuto conto dell'attuale prezzo degli zolfi, la Banca verrebbe ad avere una perdita certa, che può essere in parte compensata con gli interessi, che sono da liquidarsi sui conti dei suddetti compartecipanti, e quindi abbiamo previsto una perdita di lire 125,000 ».

Soggiungono nel loro rapporto gli ispettori: « A fronte però di tutte le previsioni di perdite abbiamo trovato anche una previsione di utili sui titoli di proprietà della Banca, i quali vennero tutti posti in bilancio al disotto della pari, nel mentre alcuni di essi, e specialmente le azioni della Società per le strade ferrate della Sicilia, hanno un premio di non troppo difficile realizzazione; e quindi abbiamo calcolato nella previsione di utili lire 400,000 ».

Dunque la situazione della Banca depositi e sconti secondo il rapporto, si compendia così:

Capitale	L.	2,000,000 —
Riserva	»	484,592 17
Utili da liquidare	»	23,313 97
Totale	L.	2,507,906 14
Previsione di perdite	L.	815,000
Id. di utili	»	400,000
Perdite	L.	415,000

le quali lasciano intatto il capitale ed un margine nella riserva.

Inquanto alla Cassa di risparmio Principe Umberto, si ha il seguente risultato:

Patrimonio ed utili. . . .	L.	945,788 42
Perdite previste.	»	430,000 —
Il patrimonio è ridotto quindi a	L.	514,788 42

Dunque per la Banca depositi e sconti, stando allo stato attuale delle cose, il capitale è integro, e resta qualche margine nella riserva: il di più della riserva e gli utili controbilanciano le perdite provenute, sulle quali non entro in discussione, nè esamino le cause, nè faccio apprezzamenti, perchè non è opportuno nè conveniente farne in questo momento.

Per la Cassa di risparmio Principe Umberto è intaccato in parte il patrimonio, ma restano circa lire 516,000 per operare.

Spero così, senza ulteriori parole, aver soddisfatto alla duplice interrogazione mossa dall'onor. Majorana-Calatabiano.

Finalmente l'onor. senatore Tabarrini fece una breve, generica e rapida escursione sui capitoli del mio bilancio. Io lo ringrazio delle parole gentili rivoltemi, ed appunto per queste perdono alla non esattezza delle sue osservazioni, le quali nascono del resto da un animo così temperato e così di buona fede, che fa proprio piacere discutere con lui.

Egli ha detto che la cifra del bilancio del Ministero di agricoltura in 15,000,000 è soverchia, e che da qualche anno a questa parte si è di molto aumentata. Ora io mi permetto di notargli che l'affermare se sia o no soverchia la spesa, dipenderebbe da un'indagine minuta sopra tutti i servizi, dall'esame di ciascuno di essi, e dalla dotazione assegnata rispettivamente. Allora si potrebbe avere un concetto esatto sullo eccesso o sul difetto della spesa complessiva del Ministero di agricoltura. Debbo però alla sua equanimità sottoporre qualche considerazione nello stesso modo generico, con cui fu fatta da lui l'osservazione. Non si spaventi l'onorevole Tabarrini della spesa cresciuta. Sa Ella

perchè è cresciuta? Lo è principalmente per le scuole, ed in ciò chiamo a sostegno l'egregio senatore Finali.: il Governo, d'accordo con l'Ufficio centrale, del quale era relatore l'onor. Finali, considerò che nel bilancio del Ministero di agricoltura era stanziata la quota che lo Stato contribuiva a ciascuna scuola; ma quanto ciascuna scuola costasse, dal bilancio non risultava.

Ora ciascuna scuola si mantiene col concorso dello Stato, col contributo dei corpi morali, con le rette degli allievi e coi proventi dell'azienda agraria.

Al controllo del Parlamento sfuggivano tutte queste ricerche, ed esso, per tanti anni, ha votato nei bilanci il solo concorso dello Stato. Ciò evidentemente non era e non parve giusto al Senato; perciò, ripeto, d'accordo con l'Ufficio centrale e con l'onor. senatore Finali, abbiamo stabilito, nella legge a norma della quale abbiamo poi fatto i successivi bilanci, che nel bilancio del Ministero di agricoltura debba essere posta la spesa integrale delle scuole, affinchè il Parlamento possa sapere quanto ciascuna scuola costa in tutti i suoi elementi; e che nel bilancio dell'entrata vengano segnate le rette degli allievi, i contributi dei corpi morali ed i proventi dell'azienda agraria. Cosicchè il mio bilancio si è ingrossato di queste cifre puramente figurative, che hanno un riscontro nel bilancio dell'entrata. E queste cifre ammontano ad un milione.

Parimenti è da notare, che sono passate dal bilancio dell'istruzione pubblica a quello dell'agricoltura altre somme, le quali costituiscono un apparente aumento di questo bilancio; ma in realtà non portano alcun onere maggiore al bilancio dello Stato. Ed inoltre è da considerare che circa lire 850,000 di aumenti dipendono da applicazioni di leggi speciali, posteriori al 1879. Discutendo quindi il bilancio e le cifre che lo compongono con un metodo razionale, troverà l'onor. Tabarrini che, tenuto conto delle tre cause da me sopra accennate, l'aumento avvenuto nel bilancio del Ministero di agricoltura non può dirsi rilevante.

Ma una seconda osservazione sottometto all'onor. Tabarrini, ed è questa: la prima volta che ebbi l'onore di parlare in Senato come ministro di agricoltura sul bilancio dell'esercizio finanziario 1884-85, sottoposi a questo Alto Consesso un quadro delle spese del Ministero di agricoltura e commercio e dei proventi, che dall'istituzione di esso allo Stato provenivano, e dei quali era segnato l'importo nel bilancio dell'entrata.

Ora non è il momento di rifare questo esame, ma ricordo all'onor. Tabarrini il fatto, dal quale risulta che questo bilancio rende allo Stato i quattro quinti delle somme in esso stanziate; sicchè il vero onere dello Stato per il mio Ministero non è se non di un quinto della spesa per tutti i servizi dell'agricoltura, dell'industria e del commercio.

A questa osservazione ne aggiungo un'altra. Il mio bilancio è di 15 milioni, ma devono togliersi da questa somma circa 5 milioni, che sono la spesa dell'economato generale, il quale serve tutte le amministrazioni dello Stato; per cui a conto del mio Ministero deve essere valutata solamente quella parte che ad esso si riferisce; cosicchè il bilancio in fatti si riduce a poco più di 10 milioni. Quando da questa somma si tolgano le partite, che hanno riscontro nell'attività dello Stato, e quando si tien conto dei proventi derivanti dai servizi del mio Ministero, l'onorevole senatore Tabarrini si sentirà chiuso l'animo nel vedere come per servizi così importanti ben poco si spenda.

Questa sarebbe certamente la conclusione, a cui egli giungerebbe, e questa conclusione porterebbe di conseguenza che, o non dovrebbe esistere il Ministero di agricoltura, industria e commercio (e capisco che su di ciò si possa discutere) e le sue attribuzioni essere ripartite agli altri Ministeri secondo la loro affinità, o, esistendo, dovrebbe essere dotato di maggiori fondi.

Fatte queste osservazioni di ordine pregiudiziale, gli dirò che l'eccesso di accademia che si attribuisce a questo Ministero nasce in parte dalla sua istituzione, ed è inerente agli uffici scientifici, che da esso dipendono. Quando esiste un Ministero con fini eminentemente scientifici, è evidente (chiedo perdono a tutti gli scienziati del Senato) che un po' di accademia non possa evitarsi.

I servizi meteorologico, geodinamico e di pesi e misure sono scientifici. Capisco che possa discutersi se lo Stato debba rinunziarvi; ma, se si fanno, bisogna convenientemente dotarli.

Ed a proposito dell'osservatorio geodinamico

di Rocca di Papa, di cui parlò l'onor. senatore Tabarrini, debbo ricordargli che io ho avuto l'onore in tre anni consecutivi di presentare al Parlamento il programma dei servizi geodinamici, e chiedere i fondi analoghi, che sono sempre stati approvati. Le spese attuali non sono se non la conseguenza di quel programma, che già fu consentito dal Parlamento.

Io ho esposto al Parlamento, che il servizio geodinamico deve avere il centro in Roma e, per ora, tre osservatorî principali: Rocca di Papa, Ischia e Catania.

Questo piano fu fatto da una Commissione composta di persone competenti, e, esaminato nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento, fu approvato.

Si stanno fondando gli osservatorî; volete, ora che già si sono fatte delle spese, lasciar le cose a metà, in modo che nessun utile si tragga da quest'istituzione? E così potrei fare analoga dimostrazione per gli altri servizi di questo Ministero.

Insomma, io credo non ingannarmi dicendo che deve il Ministero di agricoltura curare i servizi scientifici a lui devoluti e trarne le pratiche applicazioni; e dall'altra banda, con i mezzi che gli son consentiti, fare quelle esperienze, che i privati non possono fare, incoraggiando le altre di iniziativa privata, riconosciute utili e convenienti.

Circa le scuole pratiche e speciali di agricoltura non vi è questione da fare, perchè esiste la legge. Io stesso ho avuto l'onore di presentarla ed ho avuto la fortuna di vederla approvata. Cosicchè io sono responsabile dell'esecuzione di essa, della quale non manco di dar conto al Parlamento; e finora nessuna osservazione o censura mi è stata fatta in proposito.

Sa bene il Senato che prima della legge i contributi alle scuole, il loro indirizzo, il loro organismo, la loro costituzione erano regolati con norme amministrative.

A queste si è sostituita una norma assoluta, cioè la legge del 6 giugno 1885.

Quindi la discussione dev'essere limitata soltanto alla applicazione di essa, della quale sono, ripeto, responsabile davanti al Parlamento.

Ora questa legge, che spero possa dare buoni frutti, è ancora nel suo inizio. Io per l'istituzione di nuove scuole non chiedo al Parlamento i fondi se non quando mi sono assicurato, a norma della legge, che già i corpi morali abbiano iscritto nel loro bilancio la quota determinata dalla legge medesima.

Quindi la creazione di una scuola passa attraverso diversi stadî, in ciascuno dei quali si esamina la necessità, l'utilità e la convenienza di essa. Dapprima i corpi morali debbono obbligarsi a dare tutti i locali e terreni necessari alla scuola ed a corrispondere due quinti delle spese ordinarie e straordinarie; e tali obblighi costituiscono delle garentie di opportunità e convenienza della scuola da istituire. In seguito il Ministero manda ispettori a verificare le cose, e non propone somma in bilancio, se non quando si è assicurato di tutti gli adempimenti e dell'utilità della scuola pratica o speciale, che vuolsi istituire; ed ha avuto il parere del Consiglio superiore d'insegnamento agrario.

Del resto, come ho detto, do conto annuale del modo come eseguo la legge e dell'indirizzo dato alle scuole.

E l'onor. senatore Tabarrini, che è tanto competente, può dare i suoi lumi e indicare se mi sono messo nella buona via per dare vita migliore alle scuole, o se debbo invece mutarla.

Resta ora a regolarizzare nel mio Ministero il servizio delle scuole d'insegnamento industriale e professionale e di quelle di arti e mestieri. Anche a questo ho provveduto, perchè ho presentato alla Camera un disegno di legge di carattere organico, per disciplinare questo insegnamento, come ho cercato di disciplinare l'agrario con la legge del 6 giugno 1885.

Non so qual sorte avrà la mia proposta: in ogni modo spero che dal Parlamento esca approvata una legge, che disciplini e dia norme precise sull'insegnamento industriale; in modo che innanzi al Parlamento la discussione sia limitata all'applicazione della legge e non si aggiri in considerazioni astratte e generiche.

Io non entro in ulteriori esami, tanto più che l'onor. senatore Tabarrini si è limitato a fare osservazioni generiche, che egli stesso non chiamò *censure;* ad ogni modo a me la sua raccomandazione torna gradita, perchè m'impone maggiore cura e maggior esame, nel domandare ulteriori aumenti di fondi al Parlamento per i servizi dipendenti dal mio Ministero.

Senatore PASELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PASELLA. Io aveva rivolto un'interrogazione all'onor. signor ministro di agricoltura, industria e commercio intorno alla gravissima catastrofe che da alcuni mesi affligge la Sardegna, e ora parmi che sia il momento di svolgerla.

L'onor. signor ministro sa che forse negli annali dei disastri finanziari non vi sia un riscontro simile a quello che ora ha colpito la Sardegna. L'Istituto del credito agricolo che aveva posto in circolazione per oltre 5 milioni di buoni agrari ha mancato ai suoi impegni, e nella Cassa di risparmio di Cagliari, ove stavano raccolte le maggiori risorse della provincia, si è verificata una deficienza che si fa ascendere a circa 8 milioni; in complesso sarebbe dunque di circa 13 milioni il disastro ora piombato sull'isola di Sardegna, già afflitta da una serie di altri dissesti finanziari per altri fallimenti di Istituti di credito, avvenuti nel breve periodo di pochi anni.

Io non so se a tanta sventura abbia dato causa la malvagità degli uomini preposti alla amministrazione di quegl'Istituti. Io so solo che nella città di Cagliari e in quella di Sassari si è proceduto ad arresti di molte persone che avevano ingerenza nell'amministrazione degli Istituti stessi; e confido che l'autorità giudiziaria, alla quale ne spetta il còmpito ed il dovere, porrà in chiaro la causa del disastro, e la partecipazione degli amministratori. Voglio però constatare un fatto che mi pare importante.

La Cassa di risparmio, sebbene non sia essa un Istituto nel concetto giuridico che costituisce un'Opera pia, è però in molte parti assimilata alle medesime, ed è retta da identiche disposizioni.

È positivo che alla Cassa di risparmio non si va sempre spontanei; soventi si è costretti ad andarvi per ingiunzione di autorità giudiziarie ed amministrative, che impongono il deposito in quelle Casse di fondi appartenenti ad enti o persone privilegiati.

Ora se mai costoro avessero perduto i loro fondi, potrebbe il Governo dire: peggio per voi che vi siete andati?

Io non pretendo che il Governo possa riparare tanto male.

Qualche cosa ha già fatto il Governo per alleggerirne le conseguenze, alloraquando nel mese passato autorizzò gli esattori a ricevere in pagamento delle imposte i buoni fiduciari del Credito agricolo, e qualche altra cosa potrà ancora fare per alleviare le conseguenze del disastro.

Sento dire che gl'interessati abbiano formulata una domanda intorno alla quale chiedono l'appoggio del Governo. Io non ne conosco i termini, ma se, come mi si fa credere, non importasse essa alcun grave onere alle finanze, voglio sperare che il Governo non porrà ostacolo a secondarla.

Attendendo quindi di sentire le intenzioni del Governo in proposito, consenta l'on. ministro che io lo esorti far a sì, che il controllo che il Governo e le autorità da lui dipendenti debbono esercitare su quest'istituti, sia esercitato con serietà e non con una vana apparenza di pura forma.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io chiedo scusa all'onorevole Pasella se non posso dargli, nell'interesse della cosa stessa, una risposta precisa. Si tratta di un Istituto importante, quale è la Cassa di risparmio; esso ha subìto un rovescio considerevole, come egli ha accennato; e, quel che è peggio, quest'Istituto, a norma della legge del 1866, esercitava il credito fondiario nell'isola. Di modo che il danno della Cassa di risparmio e di tutti coloro, che con essa avevano da fare, si è aggravato del danno provenuto ai possessori di cartelle fondiarie. Si tratta di parecchi milioni.

A questo si è aggiunto il rovescio di un altro Istituto, cioè del Credito agricolo sardo, il quale avea la facoltà di emettere i buoni agrari a norma della legge del 1869, e ne avea emesso per cinque milioni. Gravi sono dunque le conseguenze dei disastri toccati all'isola di Sardegna. Fin dove ha potuto, fin dove ha trovato aperta la via, il Governo ha cercato di mitigarne i tristi effetti. E difatti lo stesso onorevole Pasella ha detto che il Governo ha autorizzato gli esattori a ricevere in pagamento i buoni agrari. Ma il Governo fece di più: mise tutta l'opera sua, i suoi buoni uffizi, perchè la Banca Nazionale ed il Banco di Napoli, ispirati ad un nobile sentimento, come s'ispirarono di

fatto, venissero ad accordi con la provincia di Cagliari, e facessero un prestito alla medesima a mitissime condizioni, per effetto del quale potessero i buoni essere ritirati.

Dunque il Governo, da parte sua, ha già fatto tutto quello che poteva, per venire in aiuto dell'isola.

Ora io nulla ho a dire sull'azione che vuolsi attribuire al Governo per riparare ai danni (prodotti non so se dalla cattiva amministrazione, o da altre cause). L'onor. Pasella ha detto che vi è una domanda pendente. Mi consenta l'onor. Pasella, nell'interesse della cosa come ho già detto, che io non mi pronunzi in proposito. E ciò tanto più, perchè, per quanto mi consta, tale domanda non è peranco pervenuta al mio Ministero, e quindi non posso dirne i termini. Gli dirò soltanto che, per quanto sia difficile trovare una soluzione, per effetto della quale il Governo possa venire in soccorso di una Cassa di risparmio, (lo che fra l'altro costituirebbe un cattivo precedente e conseguenze gravissime all'erario), non mi rifiuto certamente ad esaminare con benevolenza qualunque istanza con cui venissero fatte delle proposte concrete e di possibile e legittima applicazione.

Adunque prego l'onor. Pasella a voler consentire che resti impregiudicata ogni questione, affinchè il Governo possa esaminarla con calma e prudenza.

Senatore PASELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PASELLA. A me basta che il signor ministro abbia dichiarato che potendo procurerà di venire in soccorso ai danneggiati dalla catastrofe finanziaria della Sardegna.

PRESIDENTE. Il senatore Majorana-Calatabiano ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Dirò due parole in replica all'onor. signor ministro.

Anzitutto lo ringrazio delle comunicazioni che ha creduto di fare al Senato, le quali io ritengo arriveranno graditissime a Catania ed a tutto il paese.

In secondo luogo rilevo due sue avvertenze. La prima, che non avendo, ei disse, ingerenza sugli Istituti di credito ordinario, non poteva far niente al di là di quello che ha fatto, vale a dire di prender conto dagli istituti di emissione.

Io veramente, rivolgendomi all'onorevole ministro, non l'ho fatto per attribuirgli una ingerenza che dalla legge non gli viene; ma siccome il suo Ministero, talvolta anche sotto forma accademica, come si è detto in questa tornata, si occupa degli interessi reali del paese, così io ritengo che indipendentemente dalla polizia ordinaria o giudiziaria, indipendentemente dalla indiretta vigilanza, tutto ciò che riguarda la vita ed il progresso dell'economia pubblica ed i pericoli dell'industria e della ricchezza pubblica, debba attirare sempre l'attenzione del Governo, senza che i suoi provvedimenti di carattere generale o particolare abbiano a implicare qualsiasi indebita ingerenza.

La seconda avvertenza fatta dall'on. ministro è che egli, nel rispondere alle mie domande, faceva riserva intorno a quella parte per cui vi sono in corso dei provvedimenti penali. Ed anche su questo io non chiesi nè desiderava alcuno schiarimento; poichè tutto al più l'avrei richiesto al ministro dell'interno, che mi dispiace non vedere al suo posto; e se vi fosse stato, gli avrei rammentato che, senza volerlo, perfino la polizia, in aggravamento della crisi, ha commesso dei grossi errori, e ne cito questo, di avere cioè tentato di arrestare un integro cittadino e pubblico funzionario, invece di altra persona contro di cui vi era mandato di cattura, cosicchè il prefetto ha manifestato il suo rincrescimento per l'accaduto, indirizzando una lettera a quel funzionario, ed ha punito gli agenti che avevano commesso l'imprudenza.

Aggiungo che intorno ai procedimenti penali gli schiarimenti li avrei chiesti soprattutto al ministro guardasigilli, anche perchè i processi abbiano presto il loro corso e si discrimini colla maggiore urgenza il colpevole dall'innocente. Ma tutto ciò non ho fatto, sia per l'assenza dei colleghi dell'onor. ministro, sia per non complicare la tesi.

Però mi preme di rilevare questo, cioè che i processi vi sono; e quanto a quelli che sono in relazione alla infedeltà di alcuni impiegati della Banca dei depositi e sconti, tutti quanti, secondo è a mia notizia, sono stati confermati o denunziati con l'unanime accordo del Consiglio di amministrazione; il quale ha raccolto gli elementi di colpabilità, ha fatto inchieste e ha tenuto informata minuziosamente la giustizia

inquirente; mentre, alla sua volta, ha tratto profitto dalla dolorosa esperienza per migliorare i servizi interni e mutare il personale di parecchi impiegati.

Colgo quest'occasione, anzi, poichè sono assenti i colleghi dell'onorevole ministro d'agricoltura, industria e commercio, per pregarlo di volersi egli compiacere di fare degli uffizi anche presso i suoi colleghi, affinchè tutto concorra al ritorno più pronto del credito in Catania. Giova infatti grandemente, si proceda colla più grande armonia d'indirizzo fra i vari rami della pubblica amministrazione, affinchè sia portato ogni riparo e sollievo alle sorti del commercio in Catania. Escludo ogni ingerenza, ed in ispecie del ministro guardasigilli, chè questi meno degli altri ha diritto d'ingerenza. Ma siccome c'è una parte facoltativa che si svolge più o meno sollecitamente, secondo gli interessi di giustizia, di sicurezza, di ordine, di credito, per cotesta parte prego l'onorevole signor ministro di curare quanto è direttamente in lui e di farsi interprete dei miei desiderî presso i suoi colleghi; e di nuovo lo ringrazio.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Poichè l'onor. ministro ha avuto la cortesia di ricordare la parte modesta che io ebbi nell'approvazione della legge 6 giugno 1885 intorno alle scuole speciali ed a quelle pratiche di agricoltura, ed in ispecie intorno alla loro gestione finanziaria, mi permetto di fargli una raccomandazione.

Nell'art. 7 della legge, all'ultimo capoverso, a compimento delle disposizioni della legge, è scritto: che l'Amministrazione della scuola, anche per la resa annuale dei conti, si conformerà alla legge ed al regolamento sull'amministrazione e contabilità dello Stato.

Ora io credo di sapere, che questa parte della legge non ha ancora avuto la intera sua applicazione; e ciò per la ragione, che non si è ancor fatto non so che regolamento esecutivo.

Io non ho bisogno di dire all'onorevole ministro che le disposizioni date, in osservanza di quei generali e salutari principî che regolano l'amministrazione del pubblico denaro, verrebbero meno, se non fosse eseguito in questa parte l'art. 7 della legge.

Gradirei che l'onor. ministro mi dicesse che darà disposizioni, perchè al precetto della legge sia senz'altri indugi ottemperato.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Dirò dapprima un'altra parola all'onor. senatore Majorana.

Io accennai alla non ingerenza del Ministero sugli Istituti di credito ordinario, come accennai al procedimento penale pendente, unicamente per dire che mi limitavo a rispondere alle sue interrogazioni ed a ciò che formava oggetto precipuo delle sue domande, senza procedere ad altro esame od apprezzamento. Ecco l'unico scopo per cui ho fatto tale riserva, alla quale certamente non può dissentire l'onor. Majorana.

In quanto agli amministratori, io credetti di dire cosa che torna a loro lode, quando lessi il rapporto ufficiale degli ispettori al direttore generale della Banca Nazionale, in cui si dice che essi, fidenti in loro stessi, si sono volenterosamente sottoposti ad inchiesta rigorosa e severa. Del resto, il risultato dell'inchiesta, che lessi in Senato, mette le cose a posto, e non vi è d'uopo che io vi ritorni sopra.

In quanto ai buoni uffici presso i miei colleghi, non mancherò di farne; ma posso dichiarare che tanto il ministro dell'interno quanto quello della grazia e giustizia, salve le riserve loro imposte dalla pendenza del giudizio, hanno fatto e faranno tutto quello che è nei limiti della loro rispettiva azione, perchè la giustizia abbia il suo corso.

Anch'io deploro con l'onor. senatore l'equivoco dell'arresto, ma esso è finito con una lettera di scusa del prefetto, e quindi non occorre parlarne.

Rispondo ora all'onor. senatore Finali.

È certo che la legge, cui abbiam collaborato insieme, non deve rimanere lettera morta. Egli non ignora però le non poche e non lievi difficoltà, che ci stanno dinanzi, per applicarla in tutta la sua estensione. Ciascuna di queste scuole era governata con le norme, che venivano adottate dal Consiglio di amministrazione. Con la nuova legge si sostituisce un sistema diametralmente opposto.

In esecuzione di essa, io ho provveduto alla

parte didattica e disciplinare; ma la parte più difficile è la contabile.

Fu elaborato, d'accordo con la Ragioneria generale, un progetto di regolamento, per eseguire utilmente quella disposizione di legge, cui alluse il senatore Finali, cioè per la contabilità dei convitti, delle scuole e delle aziende agrarie. Questo regolamento lo mandai alle diverse scuole per averne il parere.

La difficoltà più grave nasce dai proventi della azienda agraria, per i quali si richiede un capitale circolante; e la difficoltà consiste appunto nel far entrare la relativa amministrazione nell'orbita della legge di contabilità.

Il regolamento, per la parte relativa alle scuole ed ai convitti, è ritornato con le osservazioni di tutte le scuole, ed ora sta subendo l'ultima elaborazione per essere attuato. Per la parte dell'azienda agraria è tuttora, presso le scuole, in esame. Ad ogni modo, io affretterò, adoperando tutta la premura, come ho finora fatto, la pubblicazione di questo regolamento, affinchè renda in tutte le sue parti eseguita la legge; ma sento il debito di dire che, nelle parti dove la legge non è stata eseguita per mancanza del regolamento, non si è però mancato di far sì che le scuole rientrino almeno in parte nell'orbita della legge di contabilità, creando accordi speciali; in modo che queste scuole adesso funzionano molto meglio di prima; e se non l'hanno raggiunto per mancanza di regolamento, si sono però molto avvicinate a quell'ideale, a cui arriva il precetto della legge.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Ringrazio l'onorevole ministro delle spiegazioni, che ha avuto la compiacenza di darmi, e lodo i suoi propositi. Mi permetto soltanto di osservare - seppure ve ne è bisogno, perchè credo che egli, l'onorevole ministro, spontaneamente andrà fino a quel segno - che l'articolo, anzi meglio il paragrafo ultimo dell'articolo 7 della legge, arriva nella sua comprensione fino alla resa del conto giudiziario.

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, il seguito della discussione è rimandato a domani.

Leggo l'ordine del giorno per la tornata di domani alle ore 3 pomeridiane.

I. Votazione a scrutinio segreto dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

1. Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888 *(Seguito)*;

2. Assestamento del bilancio dell'esercizio finanziario dal 1° luglio 1886 al 30 giugno 1887;

3. Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, e dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888;

4. Acquisto dall'Ospizio di beneficenza in Palermo di alcuni locali occorrenti per l'Archivio di Stato in quella città;

5. Leva di mare sui giovani nati nell'anno 1867.

La seduta è sciolta (ore 6 $^1/_2$).

LIV.

TORNATA DEL 2 GIUGNO 1887

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — *Sunto di petizione — Votazione a scrutinio segreto dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1887-88 — Presentazione di un progetto di legge per modificazioni alla legge sanitaria 20 marzo 1865 — Seguito della discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura e commercio — Approvazione dei capitoli da 1 a 28 — Osservazioni del senatore Serafini sul capitolo 29 e risposta del ministro — Approvazione del capitolo stesso e dei successivi fino al 63 — Parlano intorno al capitolo 64 i senatori Cambray-Digny, Tommasini, e Sormani-Moretti, ai quali risponde il ministro — Approvazione dei capitoli dal 64 al 73, ultimo del bilancio — Discussione del disegno di legge per l'assestamento del bilancio dell'esercizio 1886-87 — Domanda di spiegazioni del senatore Cambray-Digny relatore, e risposte del ministro delle finanze — Approvazione dei tre articoli del progetto di legge, e delle corrispondenti tabelle — Discussione del progetto per lo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, e della entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio 1887-88 — Osservazioni dei senatori Lampertico relatore, Fusco, Costa e Corte, ai quali risponde il ministro di grazia e giustizia — Proclamazione dell'esito della votazione segreta sul bilancio del tesoro.*

La seduta è aperta alle ore 3 e 10.

Sono presenti i ministri delle finanze, dell'interno, di grazia e giustizia e di agricoltura, industria e commercio.

Il senatore, *segretario,* CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso senatore, *segretario,* CENCELLI dà lettura del seguente Sunto di petizione:

« Parecchi abitanti nel mandamento di Ronciglione, in numero di 886, fanno istanza perchè venga respinto il progetto di legge relativo all'aggregazione del comune di Fabrica al mandamento di Civitacastellana ».

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: « Votazione a scrutinio segreto dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888 ».

Si procede all'appello nominale.

(Il senatore, segretario, Cencelli fa la chiama).

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di un progetto di legge.

CRISPI, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CRISPI, *ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge per « Modificazioni alla legge sanitaria 20 marzo 1865 ».

Prego il Senato a volerlo dichiarare d'urgenza e di mandarlo alla Commissione incaricata dell'esame del Codice sanitario.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dell'interno della presentazione di questo progetto di legge che sarà passato alla Commissione pel Codice sanitario.

Il signor ministro ne ha chiesta l'urgenza.

Se non vi sono opposizioni, l'urgenza s'intende accordata.

Seguito della discussione del progetto di legge N. 75.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888 ».

Se non vi sono altri che domandano la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

La discussione generale è chiusa.

Si procede alla discussione dei capitoli.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge i capitoli del bilancio.

(Sono approvati senza discussione i capitoli dall' 1 al 28 inclusivo come segue).

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale (Spese fisse)	576,334 16
2	Ministero - Assegni al personale straordinario di copisteria e di servizio e spese per i lavori di copiatura a cottimo	170,558 »
3	Ministero - Spese d'ufficio	43,000 »
4	Ministero - Biblioteca	8,000 »
5	Fitto di locali (Spese fisse)	100,468 34
6	Riparazioni ed adattamenti di locali per l'amministrazione centrale .	12,000 »
7	Indennità di tramutamento agli impiegati	18,000 »
8	Dispacci telegrafici governativi e spese di posta (Spesa d'ordine) .	116,000 »
9	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	»
10	Casuali	58,000 »
		1,102,360 50

Spese per servizi speciali.

Agricoltura.

11	Agricoltura - Stipendi ed indennità (Spese fisse).	16,060 »
12	Agricoltura - Concorsi e sussidi per stazioni, laboratori, scuole, colonie agricole, accademie e comizi agrari	1,579,016 11
13	Concorso nelle spese d'impianto delle scuole pratiche e speciali di agricoltura secondo le disposizioni della legge 11 luglio 1878, n. 4460 e dell'articolo 12 della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3ª	50,000 »
	Da riportarsi . . .	1,645,076 11

	Riporto . . .	1,645,076 11
13 *bis*	Insegnamento agrario - Sussidi a scuole e colonie - Acquisto di materiale scientifico e di libri - Insegnamenti minori speciali - Cliniche ambulanti - Posti di studio in istituti agrari interni ed esteri - Viaggi d'istruzione - Insegnamento agrario nelle scuole elementari - Conferenze magistrali ed ambulanti	130,000 »
14	Agricoltura - Rappresentanze agrarie - Museo agrario - Esposizioni e concorsi - Miglioramento e difesa della produzione animale e vegetale - Meccanica agraria - Studi e classi rurali	596,000 »
15	Caccia e pesca	53,680 »
16	Idraulica agraria, premi per irrigazioni, bonificamenti e fognature, sussidi per studi di progetti relativi ed acquisti di macchine idrovore	90,000 »
17	Razze equine - Stipendi, paghe, assegni ed indennità al personale (Spese fisse)	270,440 »
18	Razze equine - Foraggi	296,000 »
19	Razze equine - Spese generali, rimonta e spese inerenti, premi per corse, esposizioni e concorsi	394,060 »
20	Boschi - Stipendi, indennità ed assegni (Spese fisse)	948,483 83
21	Boschi - Insegnamento forestale	58,400 »
22	Boschi - Spese d'amministrazione dei boschi inalienabili e spese per l'applicazione della legge forestale, locali, mobili, casermaggio, armi, munizioni, cavalli e studi, industrie forestali	184,440 »
23	Boschi - Concorsi e sussidi per rimboscamenti - Acquisto e trasporto di semi e piantine - Vivai e piantonai - Spese per coltivazioni, custodia, trasferte ed altro per promuovere nuove piantagioni . . .	172,000 »
24	Miniere e cave - Stipendi ed indennità al personale (Spese fisse) .	238,640 »
25	Miniere e cave - Insegnamento minerario, concorsi e sussidi a scuole minerarie (Spese fisse)	40,874 »
26	Miniere e cave - Indennità varie, retribuzioni, libri, istrumenti, sussidi, ricerche di combustibili, infortuni	66,800 »
27	Servizio geodinamico - Stipendi al personale (Spese fisse) . . .	15,400 »
28	Servizio geodinamico - Spese d'istrumenti, libri, locali, spese d'ufficio, retribuzioni, compensi e sussidi	22,000 »
29	Meteorologia - Stipendi ed indennità (Spese fisse)	57,720 »
	Da riportarsi . . .	5,280,013 94

Senatore SERAFINI. Domando la parola sul capitolo 29.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SERAFINI. Ieri nella discussione generale l'onorevole nostro collega senatore Cannizzaro parlò sulla questione della meteorologia, e disse che la meteorologia piuttosto che al Ministero dell'agricoltura spetta a quello della istruzione.

Comunque sia, il Ministero di agricoltura a cui le osservazioni meteorologiche sono affidate, dovrebbe avere tutto l'interesse di rendere sollecitamente di pubblica ragione quelle che in modo speciale interessano l'agricoltura.

Io ho avuto occasione di richiamare più volte l'attenzione del Ministero di agricoltura e commercio sopra questo punto, tanto in questo che nell'altro ramo del Parlamento, ma non ho avuto la fortuna di essere se non in parte soddisfatto.

Io ritengo che interessi l'agricoltura l'essere informata immediatamente di alcuni dati meteorologici, e ciò senza andare incontro a grave spesa.

Il Ministero ha il suo bollettino meteorologico. Invece di restare negli uffici dei Ministeri, del Parlamento e nelle biblioteche, converrebbe che fosse comunicato con tutta sollecitudine per mezzo dei giornali. Del resto, se si osserva il *Times*, esso dà giornalmente una carta dimostrativa che indica le altezze barometriche, il calore, la pioggia, che sono le cose che interessa agli agricoltori di conoscere con sollecitudine, e segnatamente le altezze barometriche, giacchè da queste paragonate colle altezze dei giorni precedenti si può dedurre con probabilità quale sarà il tempo per alcuni giorni susseguenti, e per poco che alcuno sia versato nell'agricoltura può valutare di quale importanza siano queste notizie sollecitamente diffuse.

Io non dico che anche altri Ministeri non siano interessatissimi alla pronta diffusione di queste notizie, come ad esempio quello della marina; ma poichè io trovo nel bilancio del Ministero di agricoltura capitoli appositi per queste spese, così io mi rivolgo proprio al signor ministro di agricoltura acciocchè queste notizie delle altezze barometriche, del calore e delle misure pluviometriche siano rese di pubblica ragione con una estensione maggiore di quella che si verifica ora.

La medesima questione fu trattata l'anno scorso dall'onorevole nostro collega Cantoni che mi duole di non vedere presente, poichè son sicuro che egli quale membro della Commissione meteorologica avrebbe rafforzate le mie proposte.

Del resto io confido che l'onorevole ministro di agricoltura terrà conto delle mie raccomandazioni che consistono nel comunicare agli agricoltori, segnatamente per mezzo della stampa periodica, con tutta sollecitudine i dati termometrici, barometrici e pluviometrici.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Dirò poche parole in risposta alle osservazioni fatte dall'onor. mio amico senatore Serafini.

Riguardo alla dipendenza amministrativa del servizio meteorologico basta appena ricordare che esso dapprima era diviso fra quattro Ministeri, cioè quelli della marina, dei lavori pubblici, di agricoltura, industria e commercio ed infine dell'istruzione pubblica; i ministri, anteriormente alla mia amministrazione, furono d'accordo nel credere utile unificare questo servizio ed affidarlo ad un solo Ministero, il quale però deve procedere d'accordo sempre con gli altri, per le attinenze, che le altre Amministrazioni possano avere, ed hanno difatti, col servizio medesimo.

Ecco perchè, nei diversi bilanci precedenti all'attuale, come in questo, tutta la spesa di servizio meteorologico grava sul bilancio del Ministero di agricoltura.

Questo per la competenza.

Sul merito dell'osservazione poi, convengo con l'onor. Serafini sulla opportunità di dare diffusione alle notizie meteoriche nei riguardi agrari. Ecco frattanto quello che noi facciamo a questo proposito, e quale è l'opinione dei meteorologisti in ordine ai limiti, nei quali codesta diffusione deve essere mantenuta.

Il telegramma meteorico dell'ufficio centrale di meteorologia venne man mano trasmesso ad un maggior numero di stazioni, a seconda che la Direzione generale dei telegrafi poteva conciliare questo servizio meteorologico con il servizio pubblico; e fu solamente al principiare dell'anno corrente che potei ottenere

l'invio giornaliero del telegramma ai 68 osservatorî provinciali del regno. Il telegramma viene inoltre inviato giornalmente a 17 capitanerie di porto ed a 31 semafori. Il telegramma relativo alle segnalazioni di tempeste viene trasmesso ai semafori ed a diverse capitanerie. In questo modo, il servizio meteorico telegrafico italiano non teme il confronto di verun altro di simili servizi esistenti in Europa ed in America; chè, anche tenuto conto della superficie del nostro regno, il servizio italiano può considerarsi ben più completo di quelli stranieri. Oltre della trasmissione del telegramma, l'ufficio centrale invia in tutto il regno, ogni giorno, oltre a 300 esemplari di un bullettino contenente le osservazioni italiane e straniere fatte al mattino e ricevute dall'ufficio col mezzo di più che cento telegrammi. Spetta poi ai direttori degli osservatorî provinciali il divulgare prontamente le notizie meteoriche ricevute, servendosi del telegramma e del bullettino; la qual cosa evidentemente trovasi all'infuori dell'azione diretta dell'ufficio centrale. È tutta questione locale, dovendosi con le notizie ricevute d'ordine generale regolare il pronostico per una data provincia, e tale pronostico non può farsi se non da coloro che si trovano sul luogo, trattandosi di un paese come l'Italia enormemente accidentato da presentare climi tanto diversi. Ed è con piacere che si può dire che molti dei direttori dei nostri osservatorî giornalmente utilizzano le ricevute notizie a vantaggio delle rispettive provincie.

Nello stato attuale però della scienza non bisogna farsi illusione, ma bensì dichiarare che lo spingere il servizio dei presagi all'agricoltura, oltre a quanto si fa ora, potrebbe essere imprudente, perchè in breve tempo si rischierebbe di screditare un servizio, che in un tempo più o meno lontano sarà destinato a rendere grandi vantaggi all'agricoltura, come li rende alla navigazione.

L'America, che è il paese più pratico del mondo, non ha creduto di fare più di quanto facciamo noi.

Avvertiamo ancora, che in tutti i principali uffici telegrafici del regno la Direzione generale dei telegrafi dispose che il telegramma meteorico venisse giornalmente affisso nella sala del pubblico.

Non so se l'onor. Serafini sarà pago delle informazioni, che gli ho date, dalle quali egli avrà pur rilevato che, dopo la sua raccomandazione, una diffusione maggiore è stata data alle notizie meteorologiche; ad ogni modo richiamerò, sul proposito, l'attenzione del Consiglio di meteorologia.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono altre osservazioni, pongo ai voti il capitolo 29.

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato).

(Sono approvati senza discussione i capitoli dal 30 al 63).

	Riporto	5,280,013 94
30	Meteorologia - Retribuzioni, compensi, spese d'ufficio, locali, libri, strumenti e sussidi	48,230 »
31	Meteorologia - Concorso del Ministero nelle spese di annuo mantenimento del nuovo osservatorio astronomico e meteorologico in Catania e dell'osservatorio centrale sull'Etna	2,200 »
		5,330,443 94
	Industria e Commercio.	
32	Istituti di credito e di previdenza - Stipendi ed indennità (Spese fisse)	34,160 »
33	Istituti di credito e di previdenza - Indennità fisse per spese d'ufficio e fitto di locali ai commissari di vigilanza presso le sedi degli istituti di emissione	8,000 »
34	Ispezioni agli istituti di emissione, di credito agrario e fondiario, alle casse di risparmio, alle società di assicurazione sulla vita ed istituti di previdenza - Indennità di viaggio e soggiorno e spese relative alla Commissione consultiva di previdenza	15,300 »
35	Industria e commercio - Stipendi ed indennità (Spese fisse) . .	35,110 »
36	Scuole d'arti e mestieri - Insegnamento superiore - Stipendi, assegni, dotazioni, concorsi e sussidi (Spese fisse)	749,070 »
37	Scuole d'arti e mestieri - Insegnamento superiore - Concorsi, sussidi, incoraggiamenti, medaglie, ispezioni e studi	107,900 »
38	Premî, esposizioni industriali, inchieste, studi, libri, esplorazioni geografiche commerciali, medaglie, indennità e compensi . . .	308,080 »
39	Proprietà industriale, letteraria ed artistica	16,000 »
40	Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Personale (Spese fisse)	564,554 97
41	Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Indennità fisse per spese d'ufficio, di estatatura e di giro	190,000 »
42	Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Indennità varie, compensi e sussidi al personale - Strumenti, riparazioni di locali e di mobili - Comparazione quinquennale dei campioni metrici - Retribuzioni e sussidi ad aspiranti allievi verificatori - Sussidi alle vedove d'impiegati e famiglie	65,133 05
	Da riportarsi . . .	2,093,308 02

	Riporto . . .	2,093,308 02
43	Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Commissione superiore dei pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Studi scientifici; medaglie di presenza; insegnamento degli allievi e spese d'ufficio per i laboratori centrali	16,800 »
44	Pesi e misure - Restituzione e rimborsi di diritti di verificazione (Spesa d'ordine)	100 »
		2,110,208 02
	Statistica.	
45	Statistica - Retribuzioni agli impiegati straordinari ed al personale di servizio; compensi ad impiegati di ruolo e straordinari per lavori e ricerche negli uffici pubblici, biblioteche ed archivi; indennità e medaglie di presenza	284,000 »
46	Statistica - Acquisto di pubblicazioni statistiche, lavori di cartografia e stereogrammi, contatori ed altri strumenti, mobili, scaffalatura, locali, trasporti, facchinaggio e spedizione di stampati . . .	36,000 »
		320,000 »
	Economato generale.	
47	Economato generale - Personale (Spese fisse)	69,085 »
48	Economato generale - Assegni al personale straordinario di copisteria addetto ai magazzini compartimentali	12,700 »
49	Mercedi per la verifica e collaudo dei bollettari del lotto, del tesoro, delle gabelle e delle poste; revisione di altri speciali registri, opere diverse, facchinaggi, compensi per lavori di contabilità e di scritturazione; indennità di missione e di funzioni	129,482 »
50	Economato generale - Fornitura di carta, stampe ed oggetti di cancelleria alle amministrazioni dello Stato	4,373,932 »
51	Trasporti e imballaggi, fitto ed assicurazione di locali, riscaldamento e illuminazione dei magazzini centrale e compartimentali, vestiario degli uscieri ed inservienti e spese minute relative al servizio dell'Economato generale	121,000 »
52	Magazzini dell'Economato generale - Spesa di manutenzione, riparazioni, acquisto di mobili ed attrezzi	4,000 »
53	Provvista di carta, stampe ed oggetti vari e di cancelleria al Fondo per il culto, alla Cassa dei depositi e prestiti, ed alle casse postali di risparmio; compensi per lavori straordinari; mercedi, trasporti, facchinaggi (Spesa d'ordine)	155,000 »
		4,865,199 »

	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	
54	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	143,100 23
	TITOLO II.	
	Spesa straordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
55	Riparazioni straordinarie ed arredamenti di locali in servizio dell'Amministrazione	6,000 »
56	Transazione del 22 settembre 1886 col signor Giuseppe Spithöver per risoluzione di compromesso del 7 aprile 1883	10,000 »
	Spese per servizi speciali.	16,000 »
	Agricoltura.	
57	Sussidi annui agli ex-agenti forestali, loro vedove e famiglie necessitose	24,000 »
58	Costruzione e riparazione di strade e casette nei boschi inalienabili dello Stato	60,000 »
59	Spese per l'applicazione delle leggi 4 luglio 1874 n. 2011 (Serie 2ª) e 11 aprile 1886 n. 3794 (Serie 3ª) sulla alienazione dei beni incolti dei comuni	20,000 »
60	Stipendi ed indennità al personale addetto alla custodia dei beni ademprivili in Sardegna, ed a quello addetto alla custodia dei tratturi del Tavoliere di Puglia (Spese fisse).	119,494 16
61	Riparto dei beni demaniali comunali nelle provincie meridionali, subriparto dei terreni ademprivili dell'isola di Sardegna e pensionatico nelle provincie venete	15,000 »
62	Carta geologica d'Italia	160,800 »
63	Servizio geodinamico - Spese complementari per impianto di nuovi osservatori	35,000 »
64	Spese varie per impedire la importazione e la diffusione della *phylloxera vastatrix* (Spesa obbligatoria)	100,000 »
	Da riportarsi . . .	534,294 16

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Sul cap. 64, mercè il quale si propone di spendere 100,000 lire per la difesa dell'agricoltura italiana dai danni della fillossera, io vorrei domandare alcuni schiarimenti all'onor. signor ministro dell'agricoltura.

Ho visto che mentre si prevedono 100,000 lire e anzi si è diminuita la previsione dell'anno passato, secondo almeno quello che accenna il relatore della Commissione permanente di finanza, ho visto, ripeto, nel fare il mio lavoro intorno alla legge di assestamento, che in questo esercizio si è aumentata cotesta spesa, con quattro decreti di prelevamenti dalle spese di ordine, di 700,000 lire.

Io confesso che queste cifre mi fanno contento, poichè scorgo dalle medesime che l'onorevole signor ministro si è veramente impegnato a combattere contro la fillossera, ed è questa una questione che io considero come delle più gravi e delle più importanti per le condizioni economiche del paese e specialmente per l'agricoltura.

La fillossera è un pericolo enorme, e se si estendesse porterebbe dei danni che di certo raggiungerebbero molti ma molti milioni.

Quindi per me è giustificatissima la spesa e non me ne lagno: solamente trovo che una previsione di 100,000 lire di fronte alla spesa che si è fatta negli anni precedenti è molto esigua. Quindi io vorrei domandare all'onor. signor ministro quali siano le intenzioni del suo Ministero per le operazioni da fare onde combattare la fillossera; e se, come spero, egli mi dirà che il suo Ministero si prepara a continuare la lotta il più energicamente che sia possibile, io non avrò che da applaudirlo.

GRIMALDI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. L'osservazione fatta dall'onor. senatore Cambray-Digny, a proposito del capitolo 64, non è ristretta esclusivamente al punto di vista contabile, ma si estende al merito dei provvedimenti, che ha preso e prende il Ministero, per combattere la diffusione della fillossera. Evidentemente la somma di centomila lire iscritta in questo capitolo, - ed in parentesi noto che è eguale a quella iscritta nei bilanci degli esercizi dal 1880 fin oggi, - non è stata sufficiente negli anni precedenti e non lo sarà nemmeno in quest'anno; quindi bisognerà attingere risorse al fondo di riserva, perchè la spesa è compresa fra quelle d'ordine.

Anche in quest'anno, come già ebbi occasione di dichiarare all'altro ramo del Parlamento a proposito dello stesso capitolo, il Ministero intende proseguire la lotta contro questo fatale insetto con gli stessi metodi seguiti negli anni precedenti. Ed io ho cura di porre il Parlamento ed il paese al caso di conoscere ciò che l'Amministrazione fa in questa lotta tanto necessaria per un prodotto così importante della nostra agricoltura, presentando annualmente relazioni, nelle quali do conto di ciò che il Ministero ha fatto nella campagna fillosserica precedente ed indico il programma dei lavori a farsi per la campagna successiva. E ciò ho praticato anche per questo esercizio.

Nell'altro ramo del Parlamento ho presentato la relazione, che si riferisce alle campagne fillosseriche 1886-87.

L'esigua cifra di lire 100,000 che da per sè non basterebbe a questo servizio, non impedirà che l'Amministrazione, attingendo, come ho detto di sopra, al fondo di riserva per spese d'ordine ed obbligatorie, abbia mezzi necessari per seguitare la lotta come, con molta premura, ha fatto per il passato.

Siffatte cure dell'Amministrazione, che l'onorevole Cambray-Digny ha avuto cortesia di segnalare, hanno condotto al risultamento che in alcune regioni il male non si è diffuso con quella intensità con cui si è sviluppato in altri paesi.

Dal punto di vista puramente contabile si potrebbe sostenere essere più corretto il sistema di iscrivere nel capitolo 64 tutta la somma che si presume occorrere per l'esercizio.

Però è da avvertire che, trattandosi di spese d'ordine ed obbligatorie, non si potrebbe sostenere che si è fuori della legge ricorrendo al fondo apposito inscritto in bilancio.

All'Amministrazione dell'agricoltura poco però interessa di avere i fondi con iscrizioni nel proprio bilancio o con le prelevazioni, alle quali ho di sopra accennato.

Del resto studierò d'accordo col mio collega delle finanze se nell'esercizio dell'anno venturo sia possibile iscrivere una somma più vicina alle previsioni.

Spero che questa mia dichiarazione basterà

all'on. Cambray-Digny, al quale pure confermo che continuerò, con la stessa premura che per il passato, la lotta contro la fillossera.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io ringrazio infinitamente l'onorevole signor ministro delle spiegazioni che si è compiaciuto di darmi, e lo prego di credere che per me l'essenziale era la questione di merito.

Io voleva che fosse noto che il Governo non transige, non recede dallo scopo che si è prefisso di lottare energicamente contro l'invasione di questo flagello.

Quanto alla questione contabile, capisco che sarebbe più regolare una previsione più larga: ma non c'insisto, perchè in definitiva capisco bene che equivale a mettere nel fondo di riserva un mezzo milione o 600 mila lire di meno, che si sa fin d'ora destinate a questo servizio.

Senatore TOMMASINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TOMMASINI. Le osservazioni fatte dal mio onorevole collega in parte chiariscono la posizione a cui ha accennato l'onorevole signor ministro.

D'altronde mi parrebbe di grave importanza che la generalità conoscesse quanto il Governo fa per combattere la fillossera, e non si contentasse di sapere che ha posto in preventivo la somma di cento mila lire, quando invece ne spende 500 o 600 mila; ma che conoscesse anche specialmente dalle somme o diminuite o aumentate i progressi che si fanno nel combattere questo flagello. A me pare che questa sia osservazione d'indole generale, e quindi non ho altro da aggiungere.

GRIMALDI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Convengo pienamente con l'onorevole senatore Tommasini che importa rendere queste cose di pubblica ragione, ed è precisamente perciò che si pubblica una o più relazioni annuali intorno ai provvedimenti adottati per combattere la fillossera. Se ha difetti il Ministero di agricoltura, industria e commercio, certo non ha quello di essere parco di pubblicazioni; anzi d'ordinario lo si accusa di farne troppe. Ora sta in fatto, ripeto, che io costantemente ogni anno, e qualche volta due volte all'anno, presento relazioni complete su ciò che si è fatto nella campagna passata, sui risultati conseguiti, sui progressi fatti dal male e su tutti i mezzi impiegati per ritardarne il procedere sia con lo impiego del metodo distruttivo, sia con l'applicazione del metodo curativo mercè la diffusione delle viti americane.

In queste relazioni l'onorevole preopinante troverà tutto ciò che può interessarlo. L'ultima di queste relazioni ho avuto l'onore di presentarla alla Camera in occasione della discussione del bilancio, che ora stiamo esaminando.

Senatore TOMMASINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TOMMASINI. Mi dichiaro soddisfatto delle dichiarazioni dell'onor. ministro, ma mi permetto ancora una osservazione.

La fillossera non è ristretta al territorio italiano, e sotto certi rapporti è d'interesse generale: i bilanci si conoscono generalmente da tutti, ma gli scritti particolari, le deduzioni non si conoscono da tutti; ed è per questo che io mi sono permesso di accennare che la somma del preventivo e quella corrispondente del consuntivo dovrebbero dimostrare con quanta energia il nostro Governo combatte la fillossera, e con quali risultati.

Senatore SORMANI-MORETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SORMANI-MORETTI. Io auguro che tutte le cure e gli sforzi del Ministero per combattere la fillossera raggiungano l'intento, e non istarò certo ora qui a discutere o rammentare tutto quello che in proposito si dice pro e contro questo argomento: ma fra le misure adottate dal Governo ve ne ha una che io credo soverchia e che produce del danno non lieve al commercio floricolo italiano, ed è quella della proibizione assoluta dell'introduzione nel regno di qualsiasi sorta di fiori e di piante dall'estero, anche quando siano piante o siano fiori, che scientificamente è noto non possano portare con sè la fillossera, ed anche quando vengano da paesi dove peranco non si conosce questo flagello delle viti. E tanto più vivamente pregherei l'onor. ministro di vedere se si potesse essere per ciò meno assolutamente severi, in quanto che si sa come tutte le misure troppo assolute, tendenti ad inibire l'introduzione di

un oggetto entro i confini del regno, non impediscono che l'introduzione avvenga per mezzo del contrabbando; e come si è pel contrabbando appunto che spesso si producono quei mali che forse con meno rigide misure, con opportune constatazioni, verifiche, prove e con più logica selezione si potrebbero evitare.

Io pregherei quindi l'onor. ministro di volere sentire l'avviso degli scienziati in proposito, per vedere se si potesse porre d'accordo un commercio, qual'è quello dei fiori, così importante per l'Italia, siccome risultò anche dalle ultime esposizioni, con quelle più savie ed indispensabili misure precauzionali, alle quali certo non vorrei fare opposizione.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io sono dolente questa volta di non essere troppo d'accordo col mio amico senatore Sormani-Moretti; poichè io credo che da questa introduzione di fiori e di piante, che per lo più ha uno scopo di lusso e di ornamento, ma non di sostanziale utilità, venga un grandissimo pericolo, molto più grave di quel che non s'immagini, per l'introduzione della fillossera.

Si dice spesso che si tratta di un bulbo, di una pianta di rose o di garofani che si fa venire di fuori perchè è bella, e sulla quale non v'è fillossera.

Ma nei grandi stabilimenti di floricoltura all'estero, da dove vengono queste spedizioni, c'è una tale mescolanza di terricci e di tutto quel che serve a tutte le piante, che niente è di più facile che nell'invio di una pianta perfettamente innocua per se stessa si trovino poi i germi del terribile flagello.

Io dunque non posso che approvare l'energia colla quale il Governo ha cercato di impedire la introduzione di queste piante in Italia, dove ce n'è, in vero, pochissimo bisogno, perchè abbiamo abbondantissima produzione di esse. È dunque inutile rischiare, per averle dall'estero, di sacrificare grandissimi interessi economici incorrendo nel rischio di propagare la fillossera.

Me lo perdoni dunque il mio egregio amico, Sormani-Moretti; io invece vorrei raccomandare all'onor. ministro di non lasciarsi piegare da ragioni che paiono giuste, ma che in sostanza racchiudono un pericolo flagrante. E lo dico tanto più perchè io mi trovo in un paese dove si fanno grandi ricerche di queste piante ornamentali, e dove pur troppo si fa anche il contrabbando. Ma io vorrei che quanti s'interessano di queste coltivazioni si penetrassero della grave responsabilità che assumono facendosi venire dagli stabilimenti stranieri masse di piante, le quali possono racchiudere il germe di un enorme danno per l'economia nazionale.

Senatore TOMMASINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TOMMASINI. Gli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto si sono allontanati dalla questione del bilancio per entrare nella questione tecnica.

Per ritornare dunque al bilancio, io devo ricordare che mi sono permesso di osservare che la somma stanziata parmi esigua in confronto di quella che effettivamente si spende, e che ciò non conviene sotto vari riguardi.

Pregherei pertanto l'onor. ministro ad esternare il suo parere in proposito.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'argomento, di cui parliamo, è così importante e reclama così giustamente le cure del Parlamento e del Governo che troppo io avrei desiderio di trattarlo a fondo, anche perchè, per la importanza della produzione che si vuol tutelare, io me ne occupo con particolare amore. Epperò io sono al caso di dare al Senato le più minute informazioni sul modo come questo servizio funziona, ripetendo quello che più volte ebbi l'onore di affermare anche nell'altro ramo del Parlamento.

Quanto alle osservazioni dell'onor. senatore Tommasini, debbo dichiarare che il Ministero pone la maggior cura nel tenersi al corrente di quello che si pratica in altri paesi nella lotta contro la fillossera; nelle relazioni cui ho accennato vi è sempre una estesa esposizione di ciò che gli altri Governi fanno. Nè ciò è tutto. Non vi è provvedimento di importanza, che venga negli altri paesi adottato, il quale non sia reso di pubblica ragione nel *Bollettino di notizie agrarie*. L'onor. Tommasini non deve poi impensierirsi per la esiguità della somma di 100,000 lire iscritta in bilancio a questo scopo.

Ho detto già, in risposta all'onor. senatore Cambray-Digny, che a quanto altro possa oc-

correre sarà provveduto, come negli anni decorsi, mercè prelevamento dai fondi di riserva ed in proporzione all'azione che il Ministero deve esercitare in questa materia, e che esercita con tutti quei metodi, che la scienza moderna e la esperienza suggeriscono.

All'onor. Sormani-Moretti mi è d'uopo ricordare che, finchè non venga una nuova legge, è mio obbligo di far eseguire rigorosamente quella che esiste, ed io sarei responsabile dinanzi al Parlamento, quando a ciò venissi meno.

La legge sulla fillossera vieta, salvo poche eccezioni, qualunque importazione dall'estero di piante o parti vive di piante.

L'onorevole senatore Sormani-Moretti mi diceva di temperare questi rigori; ma io non posso non consentire nella opinione del senatore Cambray-Digny, cioè di attenermi scrupolosamente alla legge.

Non nego il contrabbando, ma ciò non è ragione per cui si abbia a rinunziare a divieti, poichè, se ciò fosse, dovrebbe applicarsi lo stesso sistema anche in materia di finanza.

Il contrabbando m'impone maggior cura per combattere anche quest'altro nemico, ma non è ragione sufficiente per uscire dai limiti della legge.

Dunque io eseguo la legge.

L'onorevole Sormani-Moretti potrebbe però portare la questione sopra un altro terreno, che cioè venga la legge modificata. Ed io mi sono occupato anche di questo, ed ho sottoposto l'argomento al giudizio di coloro, che, scienziati o pratici, conoscono la materia; l'ho sottoposta ad un Congresso internazionale, nel quale, oltre scienziati e pratici d'Italia, vi erano scienziati e pratici di molti altri paesi che ebbero la cortesia di venire a Torino, dove il Congresso si tenne. Ed a questo, fra gli altri quesiti proposi anche quello che si riferisce al commercio dei prodotti, che si presume possano avere il germe fillosserico; ed il Congresso emise il voto che possa essere temperato alquanto il rigore della legge attuale. Ed io ho presentato alla Camera una legge informata alle conclusioni del Congresso di Torino, le quali sono, come è naturale, in armonia con le maggiori conoscenze, che ora si hanno rispetto allo insetto ed al modo di comportarsi.

Ho fiducia che le mie proposte, ove venissero accolte, potrebbero soddisfare le giuste esigenze dell'onorevole senatore Cambray-Digny, ed evitare quel contrabbando a cui alludeva l'onorevole senatore Sormani-Moretti.

Ora, se io abbia colto nel segno, se con quel progetto presentato all'altro ramo del Parlamento io abbia raggiunto lo scopo di designare il limite in cui l'importazione può essere permessa senza pericolo di favorire la diffusione della fillossera, lo dirà la Camera, cui ho presentato il disegno di legge; lo dirà il Senato, quando sarà chiamato ad esaminarlo.

In ogni modo il fine, cui mi richiamava l'onor. Sormani-Moretti, io l'ho avuto presente. Ma finchè questa proposta non diventerà legge, io sono obbligato ad eseguire rigorosamente quella in vigore.

Mi riassumo quindi. Il Ministero dà notizia di tutto ciò che fa sotto forma di relazione annuale al Parlamento, il quale ha così mezzo di esercitare un controllo effettivo sull'azione del Ministero. In queste pubblicazioni si contengono notizie anche su tutto ciò che si fa dagli Stati esteri in materia di fillossera; la somma inscritta nel capitolo, che il Senato è chiamato a votare, non rappresenta tutta la spesa necessaria; quanto altro potrà occorrere sarà prelevato dai fondi di riserva, come si è fatto negli anni precedenti, ed aggiungo che ho già pregato il collega delle finanze di conservare a mia disposizione su codesti fondi la somma di lire 500,000 per quest'anno. Quindi l'onor. senatore Tommasini può star sicuro che la previsione del bilancio non sarà di ostacolo all'azione, che deve svolgere il Ministero. Finalmente aggiungo che in quanto alla natura dei provvedimenti adottati per combattere l'insetto, nulla ho da aggiungere, perchè essi sono noti al Senato, come al paese.

E questa discussione che si è fatta incidentalmente a proposito del capitolo 64, e nella quale hanno preso parte autorevoli senatori, darà al Governo maggior lena per combattere l'insetto e resistere alle difficoltà che esso trova sulla strada.

Senatore SORMANI-MORETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SORMANI-MORETTI. Ringrazio l'onorevole ministro delle informazioni date intorno a quanto già fece e circa il progetto di legge da lui presentato all'altro ramo del Parlamento e che io completamente ignorava.

Voglio sperare però che l'on. mio amico Cambray-Digny, il quale teme, non senza ragione, che possano dai grandiosi stabilimenti degli altri Stati d'Europa, dov'è agglomerazione d'ogni genere di piante e di qualità e provenienze di vitigni e di varietà di terricci, quei devastatori insetti venirne portati anche sopra piante che non sono per natura loro fillosseriche, si vorrà pure persuadere come un tal pericolo non può temersi dall'ammettere fiori e piante provenienti direttamente da quei paesi fuori d'Europa, dove ve n'ha di specie nuovissime e donde nasce quindi un commercio proficuo e proviene un'industria d'acclimatazione assai interessante ed utile, per la quale, non senza inconvenienti, noi siamo oggi tributari, per via indiretta ed irregolare, di altri Stati europei.

Sopra questi criterî, voglio sperare, si baserà l'annunciato nuovo progetto di legge.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola pongo ai voti il capitolo 64.

Chi l'approva voglia sorgere.

(È approvato, e sono pure approvati i seguenti capitoli fino al 73, ultimo del bilancio).

	Riporto . .	534,294 16
65	Spese per istituzione di scuole pratiche di agricoltura e di colonie agricole	45,000 »
66	Meteorologia - Strumenti, sussidi a nuove stazioni ed osservatori, completamento di fabbricati e di strumenti	29,000 »
67	Ufficio centrale di meteorologia - Riparazioni straordinarie nei locali - Arredamento del museo Copernicano e montatura di strumenti nell'osservatorio	18,000 »
68	Bonificamento agrario dell'Agro romano - Ispezioni e sorveglianza (Spese fisse)	17,500 »
69	Concorso dello Stato a favore dei consorzi d'irrigazione (Legge 25 dicembre 1883, n. 1790, Serie 3ª)	300,000 »
70	Concorso del Ministero nella spesa per l'ampliamento della stazione zoologica in Napoli	4,000 »
		947,794 16
	Industria e commercio.	
71	Sussidi ai facchini inabili delle soppresse corporazioni dei porti di Genova, Ancona e Livorno	69,750 »
72	Concorsi e sussidi per spese di fondazione di scuole industriali .	35,800 »
73	Concorso dello Stato nella spesa di costruzione di nuovi locali in servizio del Regio museo industriale in Torino (Convenzione 29 gennaio 1885 approvata colla legge 28 giugno 1885, n. 3225 - Serie 3ª)	70,000 »
		175,550 »

RIASSUNTO

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali		1,102,360 50
Spese per servizi speciali	*Agricoltura*	5,330,443 94
	Industria e Commercio	2,110,208 02
	Statistica	320,000 »
	Economato generale	4,865,199 »
TOTALE della categoria prima		13,728,211 46
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO		143,100 23
TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria		13,871,311 69

TITOLO II.	
Spesa straordinaria	
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
Spese generali	16,000 »
Spese per servizi speciali { *Agricoltura.*	947,794 16
Spese per servizi speciali { *Industria e Commercio*	175,550 »
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria . . .	1,139,344 16
INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria)	15,010,655 85

PRESIDENTE. Ora si rilegge l'articolo unico del progetto di legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Trattandosi di articolo unico, questo progetto sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge N. 73.

PRESIDENTE. Abbiamo ora all'ordine del giorno il progetto di legge: « Assestamento del bilancio dell'esercizio finanziario dal 1° luglio 1886 al 30 giugno 1887 ».

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge il progetto di legge.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Io devo rendere grazie alla Commissione permanente di finanza del Senato, la quale per mezzo del suo egregio relatore, il senatore Cambray-Digny, ha presentato uno studio accurato sui risultati del bilancio 1886-87, quali emergono dalla legge di assestamento.

Nel fare questi ringraziamenti alla Commissione permanente di finanza, non ommetto anche di dichiarare che il Ministero terrà conto di alcune preziose osservazioni che si contengono in questa relazione, specialmente intorno alla necessità legale ed amministrativa di non indugiare l'approvazione dei resoconti consuntivi, i quali sono stati presentati a tempo dal Ministero alla Camera dei deputati, e pur troppo, per vicende parlamentari a tutti note, non ancora sono stati muniti della sanzione parlamentare.

Il Ministero adoprerà tutto l'impegno possibile perchè in avvenire questo indugio, indipendente per altro dalla sua volontà, non si abbia a verificare.

La Commissione permanente di finanza esprime anche il desiderio di una più esatta correlazione tra il conto patrimoniale ed il conto del bilancio.

A questo proposito l'onorevole relatore della

Commissione permanente di finanza non ignora come l'Amministrazione della finanza abbia fatti diligenti studi per riuscire gradatamente a quel punto di relativa perfezione che in materia così difficile è lecito di poter raggiungere.

Abbiamo fatto i primi passi, e il perfezionamento dei nostri congegni contabili ci conforta a sperare, che passi ulteriori possano farsi per meglio raggiungere l'intento comune di avere una correlazione la più esatta possibile tra il conto patrimoniale e il conto del bilancio.

Fatte queste dichiarazioni, il Senato mi consentirà di aggiungere un'osservazione, la quale è diretta a chiarire un apprezzamento che è espresso nella relazione che io ho lodato. Mentre questa relazione pone nei suoi giusti termini e in chiara luce alcuni degli apprezzamenti, che sulla situazione finanziaria dello Stato si contengono nella relazione presentata all'altro ramo del Parlamento, si nota alla pagina 7 che la somma di 15 milioni e 784 mila lire per ricuperi di somme stanziate per estinzione di debiti prescritti si debba considerare come un consumo patrimoniale, cioè come accensione di debito; onde è che contribuisce a formare quel peggioramento di 13 milioni che è notato nella relazione medesima.

Ora, a me pare veramente che l'entrata di quei 15 milioni derivanti da prescrizioni di titoli del debito pubblico, e da eccedenza di assegni di bilancio per ammortamento di debiti, sia una vera e propria entrata effettiva, straordinaria sì, ma effettiva.

La Commissione di finanza è venuta in quello apprezzamento per il fatto che il Ministero stesso ha impostato questa entrata nella categoria del movimento di capitali, contrapponendola alla estinzione dei debiti.

Contabilmente è vero che è un capitale che si realizzerà, che si oppone a un capitale che si estingue; ma questa verità contabile non è verità finanziaria: la verità finanziaria invece è questa, che cioè si tratta d'una vera entrata effettiva dello Stato, la quale si contrappone alla estinzione di un debito. Sicchè non esiste sostanzialmente il peggioramento notato nella relazione, ma sta invece, che il bilancio d'assestamento si chiude con un avanzo di 3 milioni e 809 mila lire, dopo aver sopportato alcune spese straordinarie, per le quali il Ministero proponeva dei mezzi straordinari alla Camera dei deputati; cioè, dopo aver sopportato una spesa di 12 milioni 800 mila lire, votate nel decembre 1886, per l'esercito e per la marina, e dopo aver sopportato ancora senza mezzi straordinari un credito di cinque milioni per l'Africa.

Queste osservazioni avevo il debito di sottoporre al Senato e credo di avere conseguente la Commissione di finanza.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. Prima di tutto mi affretto a dichiarare rispetto a questa somma di lire 10,781,131 03, che l'onor. ministro mi rimprovera di aver portata come un disavanzo, come una diminuzione patrimoniale, che veramente ciò risulta in sostanza anche dalle sue parole. La colpa non è mia, perchè io l'ho trovata portata sui conti dello Stato, al movimento dei capitali.

Ora se questa era un'entrata effettiva, avrebbe dovuto essere portata invece fra le entrate effettive straordinarie.

Si sarebbe potuto discutere allora se il criterio era esatto, e se veramente avesse dovuto andare fra le entrate effettive, oppure essere considerata come un credito realizzato, e quindi andare in diminuzione del patrimonio.

Ma quando è stato l'onorevole ministro stesso che l'ha portata nel movimento capitali, io confesso che non mi pareva fosse parte nostra quella di dire che questa era un'entrata, e che doveva andare ad aumentare gli introiti ed ingrossare l'avanzo.

Tanto più che è stata un'entrata assolutamente eccezionale, una di quelle entrate straordinarie che non si ripetono mai e sulle quali poco c'è da dire.

Io dichiaro formalmente che quanto all'esame del criterio che l'ha fatta portare, o che l'avrebbe dovuta far portare in una sede o in un'altra, io non l'ho fatto che molto superficialmente e l'ho lasciata in quella sede in cui l'Amministrazione l'aveva messa.

Comunque sia, essendo questa entrata assolutamente eccezionale, che sia qua o là non muta la sostanza normale del bilancio. Quindi non muta le conseguenze, le deduzioni che nelle diverse parti di questa relazione si sono potute fare.

Io debbo poi prima di tutto rinnovare i miei ringraziamenti all'onor. signor ministro per le dichiarazioni che si è compiaciuto di fare ieri e che ha ripetuto oggi rispetto alla raccomandazione caldissima che io mi sono permesso di fargli nella tornata di ieri e che era già iscritta nella relazione tuttavia sotto i torchi, quella cioè di procurare che i consuntivi siano annualmente approvati; e debbo ringraziarlo di essersi mostrato così propenso ad assecondare il desiderio della Commissione, desiderio che del resto non ha altro scopo che l'esatta applicazione della legge di contabilità.

Aggiungo oggi il ringraziamento per l'accoglienza che egli ha fatto all'altra raccomandazione relativa alla maniera di dimostrare la concordanza del bilancio col conto patrimoniale.

Su questo punto non mi estendo. Prima di tutto riconosco che la Ragioneria generale, e l'ho riconosciuto anche nella relazione, ha operato con moltissima diligenza, moltissima cura e moltissimo sapere per arrivare a dare questa dimostrazione.

Non nascondo però che presso molti che vogliono parlare di bilanci, ma che poi si spaventano davanti alla quantità delle cifre, il sistema esatto che ha immaginato la Ragioneria generale apparisce un po' complicato. E noi ci siamo permessi di dare un cenno di un modo che si potrebbe ricavare da quello stesso lavoro della Ragioneria generale, e che sarebbe infine molto più intelligibile alla generalità.

Questo il ministro vedrà se sarà applicabile.

Vi è una terza raccomandazione che la Commissione di finanza crede di dover fare all'onorevole signor ministro, ed è quella di procurare o quando farà una esposizione finanziaria, od in qualunque altra occasione, di enunciare i dati sui quali si possa calcolare l'insieme degli impegni risultanti dalle molte leggi finanziarie e di spesa che sono state votate dal 1881 in qua.

Noi abbiamo creduto di accennare questa idea, poichè ci è sembrato che fosse il modo di mettere Parlamento e Paese in caso di vedere che oramai per gl'impegni che ci sono si potrà forse andare innanzi, ma che bisogna far di tutto per non assumerne di nuovi che non siano assolutamente indispensabili.

Io spero che il signor ministro delle finanze vorrà accettare questa raccomandazione, e ne lo ringrazio anticipatamente.

PRESIDENTE. L'onor. ministro delle finanze ha la parola.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Ho chiesto di parlare per chiarire ancor meglio il mio pensiero.

Non ho inteso di muovere appunto alla Commissione di finanza circa la classificazione e l'apprezzamento fatto sui 15 milioni.

Io stesso ho detto che il Ministero ha impostato questa cifra nella categoria « Movimento di capitali », quindi sta bene che la Commissione permanente di finanza l'abbia lasciata lì, e l'abbia considerata come attività patrimoniale.

Tuttavia ho voluto richiamare l'attenzione del Senato sopra questa circostanza, affinchè l'apparenza contabile dell'impostamento di questa cifra non induca in un errore finanziario. Imperocchè questa somma non corrisponde ad un vero e proprio consumo patrimoniale; ma è una entrata straordinaria effettiva.

Quanto poi alla osservazione o raccomandazione fatta dalla Commissione di finanza, circa una dimostrazione chiara e completa degli impegni che derivano al bilancio avvenire per le leggi votate dal 1881 in poi, rammento che nell'ultima mia esposizione finanziaria già ho discorso di questo tema, e gli studi sono già fatti perchè una dimostrazione chiara e completa possa esser presentata al Parlamento degli impegni futuri della finanza nostra in dipendenza delle leggi già votate.

Questo lavoro servirà certamente di avvertimento e di remora a non oltrepassare il limite a cui ormai è una necessità indeclinabile che noi ci arrestiamo.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. Ringrazio l'onorevole ministro delle dichiarazioni fatte e mi dichiaro perfettamente soddisfatto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa.

Si legge l'articolo primo.

Art. 1.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1886-87, indicate per ogni Ministero e per ciascun capitolo nella tabella *A* annessa alla presente legge.

Interrogo il Senato se vuole che si legga per intiero tutta la tabella *A*, annessa a quest'articolo.

Senatore FINALI. Poichè si sono letti tutti i capitoli degli stati di previsione già discussi, per lo meno credo che si potrebbe leggere il riepilogo che porta le variazioni in più o in meno pei singoli Ministeri; quantunque non sarebbe gran cosa leggere per intiero i singoli capitoli di questa tabella di variazioni.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Se il Senato lo crede, si potrebbero leggere le varie parti del riepilogo.

Evidentemente sopra ciascuna di queste parti ogni senatore ha il diritto di chiedere la parola, ed allora si può discutere qualunque cifra parziale.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI, *relatore*. Ma a mo' di esempio nel Ministero del tesoro vi è una cifra in meno, che è la risultante di capitoli ora in più, ora in meno; quindi credo conveniente che si proceda alla lettura dei singoli capitoli, tanto più che ciò importa poco tempo.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

TABELLA A

Variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1886-87.

Capitoli		Ammontare delle variazioni
Num.	Denominazione	
	Entrata.	
11	Imposta sui redditi di ricchezza mobile	+ 6,870 33
	Spesa.	
	Ministero del Tesoro.	
21 *bis*	Onere dello Stato per i trasporti in servizio comulativo ferroviario-marittimo attraverso lo stretto di Messina — Convenzione 5 dicembre 1872	+ 75,758 40
66	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori	+ 112 68
95	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	— 614,911 68
96	Fondo di riserva per le spese impreviste	— 1,321,200 »
130 *ter*	Trasferimento della Capitale da Firenze a Roma - Saldo delle spese di costruzione del palazzo delle finanze (Legge 3 febbraio 1887, n. 4307)	+ 902,047 95
131 *bis*	Acquisto dell'uso di un palazzo in Londra per la R. Ambasciata italiana ed altre spese accessorie di contratto e di restauro (Legge 3 febbraio 1887, n. 4306)	+ 278,500 »
		— 679,692 65
	Ministero delle Finanze.	
68	Restituzione di diritti, rimborsi e depositi (Dogane).	+ 300,000 »
	Ministero di Grazia e Giustizia.	
8	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori	+ 14,799 »
	Ministero degli Affari Esteri.	
7	Casuali	+ 6,000 »
	Ministero dell'Istruzione Pubblica.	
8	Indennità di trasferta agli impiegati dipendenti dal Ministero.	+ 44,200 »
91 *ter*	Assetto di vari istituti scientifici della Università di Pavia - Rimborso di capitale alla Banca popolare di Pavia (Legge 26 dicembre 1886, n. 4235)	+ 67,500 »
142 *bis*	Trasporto da Parigi delle ceneri di Gioacchino Rossini e loro tumulazione nel tempio di Santa Croce in Firenze (Legge 26 dicembre 1886, n. 4234).	+ 10,000 »
		+ 121,700 »

Segue TABELLA A

Variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1886-87.

Capitoli		Ammontare delle variazioni
Num.	Denominazione	
	Ministero dell'Interno.	
6	Funzioni pubbliche e feste governative	+ 6,000 »
13	Spese casuali	+ 30,000 »
17	Archivi di Stato — Manutenzione dei locali e del mobilio	+ 10,000 »
25	Servizi di pubblica beneficenza	+ 300,000 »
36	Sicurezza pubblica — Spese d'ufficio	+ 10,000 »
38	Competenze ad ufficiali e guardie di sicurezza pubblica per trasferte e permutamenti	+ 110,000 »
89 *quinq.*	Lavori straordinari occorrenti per riparare i danni cagionati dal terremoto alla Casa penale di Oneglia e al Bagno penale di Finalborgo	+ 100,000 »
		+ 566,000 »
	Ministero dei Lavori Pubblici.	
45 *bis*	Annualità alla Compagnia Eastern Telegraph per l'esercizio della nuova linea telegrafica di Massaua ed Assab da farsi in Perim (Legge 13 febbraio 1887, n. 4319)	+ 3,750 »
47 *bis*	Annualità per la immersione e la manutenzione di due nuovi cavi telegrafici sottomarini destinati a collegare alla rete telegrafica Massaua ed Assab (Legge 13 febbraio 1887, n. 4319)	+ 60,000 »
74	Nuovi lavori per le strade nazionali e provinciali	+ 150,000 »
81	Bacino inferiore del Volturno e Bagnoli	+ 50,000 »
124 *bis*	Spese giudiziali occorrenti in dipendenza della costruzione delle ferrovie Calabro-Sicule	+ 18,000 »
124 *ter*	Rimborso di spese giudiziali occorse per la costruzione delle ferrovie Savona-Bra e Cairo-Acqui, e pagamento dei relativi interessi	+ 4,000 »
124 *quat.*	Spese per commissioni ed uffici di stralcio in esecuzione della legge 27 aprile 1885, n. 3048, serie 3ª	+ 100,000 »
		+ 385,750 »
	Ministero della Guerra.	
22	Assegni agli ufficiali in congedo ed agli uomini di classi in congedo chiamati all'istruzione	+ 500,000 »
38 *bis*	Spesa portata da sentenza arbitrale per la definizione della controversia coi proprietari dei molini detti di Corsea in Torre Annunziata (Legge 3 febbraio 1887, n. 4314)	+ 469,403 24
40	Fabbricazione di fucili e moschetti modello 1870, relative munizioni ed accessorî, oggetti di buffetterie e trasporti dei medesimi. Pistole a rotazione per gli ufficiali. Nuovi alzi per fucili e moschetti	+ 1,300,000 »
	Da riportarsi	+ 2,269,403 24

Segue TABELLA A

Variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1886-87.

Capitoli		Ammontare delle variazioni
Num.	Denominazione	
	Riporto	+ 2,269,403 24
41	Approvvigionamenti di mobilizzazione, riparazione e trasporto dei medesimi	+ 700,000 »
42	Fabbricati per istituti e nuovi stabilimenti militari.	+ 300,000 »
43 *bis*	Acquisto di cavalli	+ 2,000,000 »
43 *ter*	Spese per rinforzi militari sulle coste del Mar Rosso - Personale e materiale (Legge 6 febbraio 1887, n. 4315)	+ 3,500,000 »
46	Fabbricazione di artiglieria di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi	+ 500,000 »
50	Forti di sbarramento e lavori di difesa dello Stato.	+ 1,000,000 »
53	Dotazioni di materiali del genio nelle fortezze per traini d'assedio e relativi trasporti .	+ 300,000 »
54	Armamento delle fortificazioni, materiale per artiglieria da fortezza e relativo trasporto	+ 200,000 »
		+ 10,769,403 24
	Ministero della Marina.	
10	Assegni al personale - Manutenzione dei galleggianti - Spese sanitarie - Spese per mobili, attrezzi, medaglie, casermaggio, periti, interpetri, operazioni di leva - Sussidi (Marina mercantile).	+ 30,000 »
44 *bis*	Spese per rinforzi militari sulle coste del Mar Rosso (Legge 6 febbraio 1887, n. 4315) .	+ 1,500,000 »
		+ 1,530,000 »
	Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.	
19	Razze equine - Spese generali, rimonta e spese inerenti, premi per corse, esposizioni e concorsi	+ 20,000 »
65	Spese varie per impedire la importazione e la diffusione della *phylloxera vastatrix.* .	+ 300,000 »
		+ 320,000 »

Segue TABELLA A.

Variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1886-87.

RIEPILOGO.

	Ammontare delle variazioni
Spesa:	
Ministero del Tesoro	— 679,692 65
Id. delle Finanze	+ 300,000 »
Id. di Grazia e Giustizia	+ 14,799 »
Id. degli Affari Esteri	+ 6,000 »
Id. dell'Istruzione Pubblica	+ 121,700 »
Id. dell'Interno	+ 566,000 »
Id. dei Lavori Pubblici	+ 385,750 »
Id. della Guerra	+ 10,769,403 24
Id. della Marina	+ 1,530,000 »
Id. di Agricoltura, Industria e Commercio	+ 320,000 »
	+ 13,333,959 59
Entrata	+ 6,870 33
	— 13,327,089 26

PRESIDENTE. Si rilegge l'art. 1 del progetto di legge.

Art. 1.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1886-87, indicate per ogni Ministero e per ciascun capitolo nella tabella *A* annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È approvato l'unito riepilogo del bilancio di previsione rettificato per l'esercizio finanziario 1886-87 (tabella *B* annessa alla presente legge), dal quale risulta la seguente previsione per l'esercizio stesso, cioè:

Entrata	L.	1,738,493,687 07
Spesa	»	1,734,684,282 44
Avanzo . . .	L.	3,809,404 63

TABELLA B

Riepilogo del bilancio di previsione rettificato per l'esercizio finanziario 1886-87.

	PARTE ORDINARIA			PARTE STRAORDINARIA			INSIEME				
	Entrate e spese effettive	Partite di giro	Totale	Entrate e spese effettive	Movimento di capitali	Costruzione di strade ferrate	Totale	Entrate e spese effettive	Movimento di capitali	Costruzione di strade ferrate	Partite di giro	Totale
Entrata	1,436,186,516 65	91,150,098 13	1,527,336,614 78	9,701,024 03	57,506,048 26	143,950,000 »	211,157,072 29	1,445,887,540 68	57,506,048 26	143,950,000 »	91,150,098 13	1,738,493,687 07
Spesa:												
Ministero del Tesoro	639,067,324 38	79,920,386 74	718,987,711 12	3,793,162 08	35,400,745 57	»	39,193,907 65	642,860,486 46	35,400,745 57	»	79,920,386 74	758,181,618 77
Id. delle Finanze	182,491,933 86	1,533,132 82	184,025,066 68	855,755 »	»	»	855,755 »	183,347,688 86	»	»	1,533,132 82	184,880,821 68
Id. di Grazia e Giustizia e dei Culti	33,541,797 97	138,053 18	33,679,851 15	90,353 »	»	»	90,353 »	33,632,150 97	»	»	138,053 18	33,770,204 15
Id. degli Affari Esteri	7,515,218 33	110,000 »	7,625,218 33	37,055 30	»	»	37,055 30	7,552,273 63	»	»	110,000 »	7,662,273 63
Id. dell'Istruzione Pubblica	34,526,456 88	973,010 51	35,499,467 39	2,512,870 »	»	»	2,512,870 »	37,039,326 88	»	»	973,010 51	38,012,337 39
Id. dell'Interno	60,962,537 76	1,278,020 50	62,240,558 26	3,502,347 34	»	»	3,502,347 34	64,464,885 10	»	»	1,278,020 50	65,742,905 60
Id. dei Lavori Pubblici	78,069,443 30	447,698 27	78,517,141 57	41,455,273 70	2,500,000 »	143,950,000 »	187,905,273 70	119,524,717 »	2,500,000 »	143,950,000 »	447,698 27	266,422,415 27
Id. della Guerra	216,410,420 »	4,351,098 22	220,761,518 22	48,154,403 24	»	»	48,154,403 24	264,564,823 24	»	»	4,351,098 22	268,915,921 46
Id. della Marina	71,365,219 94	2,266,872 16	73,632,092 10	20,116,000 »	2,000,000 »	»	22,116,000 »	91,481,219 94	2,000,000 »	»	2,266,872 16	95,748,092 10
Id. di Agricoltura, Industria e Commercio	13,348,393 35	131,825 73	13,480,219 08	1,867,473 31	»	»	1,867,473 31	15,215,866 66	»	»	131,825 73	15,347,692 39
	1,337,298,745 77	91,150,098 13	1,428,448,843 90	122,384,692 97	39,900,745 57	143,950,000 »	306,235,438 54	1,459,683,438 74	39,900,745 57	143,950,000 »	91,150,098 13	1,734,684,282 44
Avanzo	98,887,770 88	»	98,887,770 88	»	17,605,302 69	»	»	»	17,605,302 69	»	»	3,809,404 63
Disavanzo	»	»	»	112,683,668 94	»	»	95,078,366 25	13,795,898 06	»	»	»	»

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 2 letto dianzi e la tabella *B*, pure testè letta, contemplata dallo stesso articolo.

Chi l'approva voglia sorgere.

(Approvato).

Si dà lettura dell'art. 3 e delle annesse tabelle *C* e *D*.

Art. 3.

Sono convalidati i decreti reali, coi quali, durante l'esercizio vennero autorizzate le prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Sono quindi approvati i prelevamenti medesimi e quelli fatti sul fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine indicati nelle annesse tabelle *C* e *D*, per gli effetti di che agli articoli 29 e 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale, approvato col regio decreto del 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª).

TABELLA C

Prelevazioni di somme eseguite dal Fondo di riserva *per le spese impreviste, stanziate al capitolo n. 96 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1886-87.*

Decreto reale di autorizzazione		Capitoli del bilancio 1886-87 ai quali vennero inscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
			Ministero del Tesoro.	
21 novembre 1886	4152	130 *bis*	Indennità al comune di Velletri per pigione di locali di sua proprietà occupati dal 1832 al 1870 ad uso di uffici pubblici	100,000 »
			Ministero delle Finanze.	
5 settembre 1866	4058	16	Casuali	20,000 »
		118 *bis*	Costruzione di caselli per le guardie di finanza a Bocca Paolone, Roccolo Ballone e Croce Domini, provincia di Brescia	20,000 »
		118 *ter*	Costruzione di un casello per la guardia di finanza a Ferritane di S. Andrat sull'Indri in provincia di Udine.	750 »
5 settembre 1886	4056	118 *quater*	Costruzione di caselli per le guardie di finanza a Tratto Spino e Rivolto in provincia di Verona.	9,000 »
		118 *quinq.*	Costruzione di caselli per le guardie di finanza a Campograsso, Passo della Lora o Colle della Gazza e Faselle in provincia di Vicenza	16,000 »
				65,750 »
			Ministero dell'Istruzione Pubblica.	
27 marzo 1887	4433	8	Indennità di trasferta agli impiegati dipendenli dal ministero	44,200 »
			Ministero dell'Interno.	
31 marzo 1887	4434	6	Funzioni pubbliche e feste governative	6,000 »
31 agosto 1886	4046	13	Spese casuali	30,000 »
1 marzo 1887	4355	25	Servizi vari di pubblica beneficenza	300,000 »
25 luglio 1886	4010	33	Spese per la sanità interna	200,000 »
25 settembre 1886	4122			150,000 »
		36	Sicurezza pubblica - Spese d'ufficio	10,000 »
31 marzo 1887	4434	38	Competenze ad ufficiali e guardie di sicurezza pubblica per trasferte e permutamenti	110,000 »
			Da riportarsi . . .	806,000 »

Segue TABELLA C

Prelevazioni di somme eseguite dal Fondo di riserva *per le spese impreviste, stanziato al capitolo n. 96 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1886-87.*

Decreto reale di autorizzazione		Capitoli del bilancio 1886-87 ai quali vennero inscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
			Riporto	806,000 »
23 ottobre 1886	4149	39	Gratificazioni, indennità e compensi ad ufficiali ed agenti di sicurezza pubblica	15,000 »
25 settembre 1886	4123	69 *bis*	Archivio di Stato in Firenze - Provvista di scaffali .	11,000 »
25 luglio 1886	4011	89 *bis*	Lavori di costruzione del carcere giudiziario cellulare di Regina Coeli in Roma	60,000 »
25 luglio 1886	4012	89 *ter*	Attivazione di una colonia penale nell'isola dell'Asinara	252,000 »
15 aprile 1887	4464	89 *quinq.*	Lavori straordinari occorrenti per riparare i danni cagionati dal terremoto alla casa penale di Oneglia e al bagno penale di Finalborgo	100,000 »
				1,244,000 »
			Ministero dei Lavori Pubblici.	
14 aprile 1887	4463	74	Nuovi lavori per le strade nazionali e provinciali . .	150,000 »
14 aprile 1887	4453	1	Bacino inferiore del Volturno e Bagnoli	50,000 »
27 marzo 1887	4432	124 *bis*	Spese giudiziali occorrenti in dipendenza della costruzione delle ferrovie Calabro-Sicule.	18,000 »
16 aprile 1887	4465	124 *ter*	Rimborso di spese giudiziali occorrenti per la costruzione delle ferrovie Savona-Bra e Cairo-Acqui, e pagamento dei relativi interessi.	3,000 »
				221,000 »
			Ministero della Guerra.	
17 marzo 1887	4420	22	Assegni agli ufficiali in congedo ed agli uomini di classi in congedo chiamati all'istruzione	500,000 »
			Ministero della Marina.	
23 ottobre 1886	4150	8	Conservazione dei fabbricati della marina mercantile e della sanità marittima (in seguito a deliberazione della Camera questo prelevamento venne inscritto in un nuovo capitolo col n. 44 *bis* e colla denominazione: Impianto di un lazzaretto nell'isola dell'Asinara)	100,000 »
5 settembre 1886 7 marzo 1887	4057 4365	10	Assegni al personale - Manutenzione di galleggianti - Spese sanitarie - Spese per mobili, attrezzi, medaglie, casermaggio, periti, interpreti, operazioni di leva - Sussidi	205,000 »
25 settembre 1886	4124	38	Riproduzione del naviglio	1,500,000 »
				1,805,000 »

Segue TABELLA C

Prelevazioni di somme eseguite dal Fondo di riserva *per le spese impreviste, stanziato al capitolo n. 96 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1886-87.*

Decreto reale di autorizzazione		Capitoli del bilancio 1886-87 ai quali vennero inscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
			Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.	
9 agosto 1886	4034	76 *bis*	Spese per la Commissione d'inchiesta per la revisione della tariffa doganale	20,000 »

RIASSUNTO.

Ministero del Tesoro		100,000 »
Id.	delle Finanze	65,750 »
Id.	dell'Istruzione Pubblica	44,200 »
Id.	dell'Interno	1,244,000 »
Id.	dei Lavori Pubblici	221,000 »
Id.	della Guerra	500,000 »
Id.	della Marina	1,805,000 »
Id.	di Agricoltura, Industria e Commercio	20,000 »
		3,999,950 »

TABELLA D

Prelevazioni di somme eseguite dal Fondo di riserva *per le spese obbligatorie e d'ordine stanziato al capitolo 95 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio 1886-87.*

Decreto ministeriale di approvazione		Capitoli del bilancio 1886-87 ai quali vennero inscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
			Ministero del Tesoro.	
20 dicembre 1886	5047/862	19	Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato (ridotto dalla Camera da lire 600,000 a lire 310,000)	310,000 »
20 dicembre 1886	id.	20	Interessi sopra anticipazioni statutarie di stabilimenti di credito (ridotto dalla Camera da lire 200,000 a lire 40,000).	40,000 »
20 novembre 1886	4770/808	49	Spese di liti per l'Amministrazione del tesoro e per quella del debito pubblico	20,000 »
26 dicembre 1886	4979/845	61	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato	30,000 »
3 marzo 1887	554/126	66	Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori	112 68
				400,112 68
			Ministero delle Finanze.	
7 marzo 1887	4876/824	39	Restituzioni e rimborsi (Imposte)	695,000 »
16 aprile 1887	1014/278	68	Restituzione di diritti, rimborsi e depositi (Dogane) .	300,000 »
				995,000 »
			Ministero di Grazia e Giustizia.	
19 novembre 1886	4790/793	8	Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori	14,799 »
			Ministero dell' Istruzione Pubblica.	
19 luglio 1886	1706/458	15	Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori	33,317 40
			Ministero dell' Interno.	
25 ottobre 1886	4359/650	24	Tiro a segno nazionale	250,000 »

Segue TABELLA D

Prelevazioni di somme eseguite dal Fondo di riserva *per le spese obbligatorie e d'ordine stanziato al capitolo n. 95 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio 1886-87.*

Decreto ministeriale di approvazione			Capitoli del bilancio 1886-87 ai quali vennero inscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data		Num.	Num.	Denominazione	
				Ministero della Marina.	
17 dicembre	1886	4900/829	4	Dispacci telegrafici governativi e spese di posta. . .	15,000 »
				Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.	
22 luglio	1885	1741/471			200,000 »
24 settembre	1886	4136/585	65	Spese varie per impedire l'importazione e la diffusione della *philloxera vastatrix*	200,000 »
16 novembre	1886	4674/782			150,000 »
16 aprile	1887	1004/272			150,000 »
					700,000 »

RIASSUNTO.

Ministero del Tesoro	400,112 68
Id. delle Finanze	995,000 »
Id. di Grazia e Giustizia	14,799 »
Id. dell'Istruzione Pubblica	33,317 40
Id. dell'Interno	250,000 »
Id. della Marina	15,000 »
Id. di Agricoltura, Industria e Commercio	700,000 »
	2,408,229 08

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 3 testè letto col quale restano approvate altresì le tabelle *C* e *D*.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Questa legge verrà poi votata a scrutinio segreto.

Ora passeremo a discutere lo « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888 ».

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. La relazione sullo stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e sull'Amministrazione del Fondo per il culto si limita ad alcune raccomandazioni che hanno fatto oggetto altra volta di studio, d'esame e di dichiarazioni da parte di chi regge presentemente il Ministero di grazia e giustizia e dei culti; raccomandazioni che quindi ritornano nel suo dominio - accetti la parola con larga discrezione - per diritto di *postliminio*.

La relazione poi si limita ad osservazioni (come è d'uso della Commissione permanente di finanza del Senato) strettamente di bilancio.

Ma siccome in ogni somma iscritta nel bilancio vengono a rispecchiarsi i riordinamenti dello Stato, così è naturale nella Commissione permanente di finanza il pensiero di fare una interrogazione all'onorevole ministro di grazia e giustizia. Anzi io credo che la Commissione di finanza verrebbe meno a sè stessa se non facesse quest'interrogazione; poichè sta dinanzi di noi, portata già allo stato, come si usa dire, di relazione, la proposta di legge che era stata fatta dal precedente ministro di grazia e giustizia sull'ordinamento giudiziario, e sulle modificazioni ai codici di procedura civile e penale. Anzi ho qui in bozze di stampa e la legge sull'ordinamento giudiziario, e le modificazioni ai codici di procedura civile e penale non solo nelle proposte del Ministero, ma negli emendamenti concretati già dall'Ufficio centrale, di cui è relatore solerte quanto dotto il senatore Costa.

La Commissione permanente di finanza quindi fa questa domanda all'onorevole ministro: Quali siano i suoi intendimenti quanto al dar corso agli studi che stanno già davanti al Senato e che sono portati per parte dell'alacre ed autorevole nostro Ufficio centrale allo stato di relazione.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Io sono grato all'onor. senatore Lampertico, relatore della Commissione di finanza, di avermi presentata l'occasione di fare alcune dichiarazioni circa a studi così ampi e così commendevoli come sono quelli i quali vennero compiuti dall'Ufficio centrale chiamato ad esaminare il disegno di legge per un nuovo ordinamento giudiziario, e per esso dall'onor. senatore Costa, relatore dell'Ufficio centrale medesimo. Io colgo anzi ben volentieri questa occasione per ringraziare il relatore della gentilezza con la quale egli si compiacque favorirmi il testo delle modificazioni che l'Ufficio centrale ha proposto al disegno ministeriale.

Confesso che dare una risposta precisa, categorica, impegnativa, alla domanda dell'onorevole senatore Lampertico io non lo potrei in questo momento, poichè trovandomi da brevissimo tempo a questo posto e nei primi momenti dell'ufficio mio dovendo occuparmi di faccende e amministrative e legislative le quali non ammettevano indugio, non ebbi tempo di portare tutta quell'attenzione che si richiede sull'anzidetto disegno di legge dell'Ufficio centrale del Senato, e tanto più dovetti anteporre a questo studio altri affari, perchè pensai essere impossibile che prima che si prorogasse il Parlamento si potesse occupare di tale argomento. Quello però di cui assicuro e l'Ufficio centrale e la Commissione permanente di finanza e il Senato, si è che io studierò quel disegno di legge colla massima ponderazione, certo come io sono che gli studi condotti a termine dall'Ufficio centrale, avuto riguardo alle persone autorevoli che lo compongono, saranno di gran lume per le mie risoluzioni.

Siccome però mi piace di usare la massima schiettezza, aggiungerò di non poter assumere alcun impegno circa alla presentazione di questo progetto di legge nel prossimo novembre; imperocchè il Senato e l'onor. senatore Lampertico sanno meglio di me quanti siano i problemi che si connettono a tale riforma.

D'altra parte, il Senato certamente ricorda

ch'esso ha dedicato lunghe e dotte fatiche al codice penale nel 1874, e cioè niente meno che quasi quattordici anni or sono, e ricorda del pari che questa sua opera, malgrado ciò, più non venne portata innanzi. Lo stesso avvenne alla Camera dei deputati dove il primo libro del codice penale nel 1877 fu approvato e poi si fecero delle ripresentazioni dello stesso codice, senza che mai se ne sia tratto alcun frutto.

In questa parte così capitale della nostra legislazione vi fu adunque, anzichè progresso, regresso, poichè noi siamo più lungi dalla meta che non fossimo alcuni lustri or sono.

Ora, ciascuno riconosce quanto ciò sia doloroso e umiliante. Non si tratta più di una cosa riguardata bene al di qua e male al di là dei Pirenei, ma si tratta che nel medesimo Stato, ciò che si commette al di qua del Tronto è delitto, ciò che si commette al di là non lo è più. Taccio della pena di morte, che dovette essere per forza ineluttabile di cose abolita di fatto, mentre non è abolita colla legge.

Ed oltre al codice penale abbiamo anche gli altri codici da modificare.

Vedo qui l'onorevole senatore Miraglia e la sua presenza mi ricorda il disegno di legge per la riforma del codice di procedura civile, e particolarmente del procedimento sommario.

Il codice di procedura penale fu per più volte argomento di disegni di legge, come lo furono indarno altri rami di legislazione, sicchè risalendo molti anni e lustri indietro, troviamo disegni di legge stati presentati e votati ora dall'uno, ora dall'altro ramo del Parlamento, senza che questo lavoro a un utile qualunque abbia approdato.

Dico quindi chiaramente e senza reticenze, ch'io più che mirare a presentare dei disegni di legge, voglio mirare a condurne in porto alcuno, dovessi anche mettere innanzi delle questioni di portafoglio.

Mi dorrebbe troppo di rimanere a questo posto senza ottenere nella prossima sessione qualche riforma, senza la quale mi pare che il Parlamento darebbe prova di scoraggiante impotenza.

Quanto al decidere se dare la precedenza alla parte statuente in confronto della parte ordinativa, la quale deve essere coordinata alla prima, questo è argomento dello studio cui darò opera nei prossimi mesi con tutta la cura di cui posso esser capace, ripetendo all'onorevole Lampertico quello che ho già detto in principio, che, cioè, sono assai grato all'Ufficio centrale del lavoro da esso compiuto e che tanto agevolerà i miei studi avvenire.

Senatore FUSCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FUSCO. L'onor. senatore Lampertico ha prevenuto un mio desiderio rivolgendo la sua interrogazione all'onor. guardasigilli intorno agli intendimenti suoi sul disegno di riforma giudiziaria presentato al Senato dal suo predecessore.

Ciò dimostra che il pensiero era comune a varî di coloro che s'interessano di questo argomento; e devo riconoscere che la risposta non poteva essere diversa da quella che ha dato l'onor. ministro.

Però in tutto questo c'è qualche cosa di più urgente intorno alla quale io vorrei richiamare di nuovo l'attenzione del ministro guardasigilli e del Senato tutto quanto, vale a dire la riforma di quella parte del codice di procedura civile che si attiene al rito sommario.

È un argomento di cui ha fatto cenno or ora l'onor. ministro di grazia e giustizia.

Io credo di sapere che la Commissione che ha studiato le riforme presentate dall'onorevole Tajani per i codici e per l'ordinamento giudiziario, con sano intendimento si occupava anche di un progettino più modesto, ma molto efficace, intorno alla riforma del rito sommario; riforma che ha richiamato altra volta l'attenzione del Parlamento, e intorno alla quale abbiamo elaborate relazioni, tra cui quella dell'illustre senatore Miraglia.

Questo è argomento il quale non patisce molti indugi, ed io potrei addurne ragioni di fatto, le quali però essendo di indole molto speciale per determinati luoghi mancherebbero di interesse generale; e quindi me ne astengo.

Non pertanto posso assicurare il Senato e l'onor. guardasigilli che in certi grandi centri giudiziari la riforma del rito sommario s'impone moltissimo. Per lo passato si era trovato un certo accomodamento per via di consuetudine, che temperava i rigori del rito sommario e rendeva più agevole la istruzione delle cause, le quali per la maggior parte si trattano col procedimento a giorno fisso. Ora un richiamo più rigoroso alla lettera del codice ha fatto

sentire tutti gli inconvenienti del sistema, e si reclama avidamente quella riforma. Non ci sarebbe modo adunque, mentre si attende con maggiore studio alle più grandi riforme, di vedere se non sia il caso di mettere alla luce un progettino per la riforma del rito sommario?

Non so se la Commissione sia in grado di mantenere le sue promesse relativamente a ciò, se possa tentare degli accordi coll'onor. guardasigilli; ad ogni modo una parola e del signor ministro e della Commissione intorno a questo argomento farebbe molto bene; perchè se volessimo coinvolgere questa riforma con tutte le altre vastissime, relative ai codici ed all'ordinamento giudiziario, si correrebbe rischio di non vedere per ora esauditi i voti del fôro e di quella parte della popolazione che con esso ha attinenza.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Sull'argomento del quale fece cenno l'onorevole Fusco devo osservare che giorni sono è stato presentato nell'altro ramo del Parlamento per iniziativa parlamentare un disegno di legge precisamente sulla riforma del procedimento sommario, della quale pertanto è già previamente investita la Camera dei deputati.

Io non conosco quel disegno di legge perchè finora ne fu soltanto autorizzata la lettura, ma in uno dei prossimi giorni dev'essere svolto per la presa in considerazione.

Ammetto che alcune modificazioni al procedimento sommario sono reclamate da moltissimi, e sono specialmente reclamate in quelle provincie alle quali appartiene l'onorevole mio amico, il senatore Fusco. In esse infatti, e cioè alle provincie meridionali, come ricordo essermi risultato dalla statistica della giustizia civile su cui ebbi l'onore di riferire quando altra volta sedeva su questo banco, il procedimento sommario è, per così dire, la regola, mentre invece è l'eccezione in altre provincie, ad esempio in Piemonte.

È quindi naturale che là dove, in forza delle consuetudini o delle necessità dipendenti anche dalla natura e dal numero delle cause, il procedimento sommario è divenuto la regola, è quasi universalmente applicato, questa riforma sia più vivamente reclamata.

Io quindi assicuro l'onorevole senatore Fusco che terrò, come sempre, in gran conto i suoi desiderî e le sue osservazioni.

Senatore CORTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CORTE. Cercherò di essere brevissimo, e perciò mi permetto di pregare il Senato di volermi essere cortese di attenzione, e di non dare soprattutto alle cose che dovrò dire interpretazione diversa da quella che è nelle mie intenzioni. Mio desiderio, e credo sia anche quello del guardasigilli, è di vedere rialzato il prestigio della magistratura.

Vi parrà strano che io non uomo di legge parli su questo argomento, ma ne parlerò come uomo politico, inquantochè la buona costituzione della magistratura, il grande rispetto per le sentenze dei giudici, sia importantissimo fatto politico.

L'onor. ministro guardasigilli, nell'assumere l'altissimo ufficio, dirigeva ai suoi dipendenti (vorrei adoperare un'altra parola, sembrandomi che i magistrati non sieno dipendenti dal ministro guardasigilli, ma dipendenti esclusivamente dalla legge che essi sono chiamati ad applicare) un telegramma nel quale diceva: « Fra me e l'ordine giudiziario vi sia un'assidua gara, intesa a rendere l'Amministrazione della giustizia veramente degna di ottenere il rispetto e la fiducia della nazione ».

E pochi giorni dipoi, nell'altro ramo del Parlamento, nell'occasione in cui si discuteva una mozione relativa ad Amilcare Cipriani, l'onorevole ministro guardasigilli pronunciava santissime parole dicendo, che le sentenze dei tribunali dovevano essere insindacabili ed incensurabili dal potere esecutivo.

Il telegramma e le parole dell'onor. guardasigilli concordano perfettamente, e secondo me, tendono ad uno scopo altissimo, al quale credo tutti dobbiamo mirare, quello cioè di separare assolutamente l'autorità giudiziaria dall'autorità politica.

Io mi permetto in questa circostanza d'indicare all'onor. guardasigilli, come le posso indicare io, soldato e non uomo di legge, due delle ragioni per le quali io credo che la nostra giustizia abbia perduto molto del suo prestigio. Il negare che questo sia non gioverebbe. Uno di questi fatti si è l'abitudine, purtroppo invalsa nei rappresentanti del pubblico ministero, di

farsi qualche volta accusatori, non dell'accusato, ma di persone estranee al processo; d'introdurre nei loro discorsi cose che dovrebbero rimanere assolutamente estranee; per cui qualche volta, specialmente le Corti d'assise, da Corti di giustizia si sono tramutate in palestre di calunnie e di diffamazioni.

Io vi ricorderò tre processi: il processo Petteani a Firenze, quello Strigelli a Torino e pochi giorni fa il processo Viganò a Roma, nel quale il fratello di quello sciagurato ufficiale ha dovuto protestare altamente in quanto che il rappresentante del pubblico ministero aveva perfino insultato alla memoria del padre di lui.

In nessun paese libero, ed io ho vissuto molti anni in paesi liberi, queste cose sarebbero tollerate.

Una seconda cosa vulnera il prestigio della nostra magistratura, ed è il mal costume di considerare il magistrato, non come giudice, ma come pubblico funzionario.

Presso di noi è invalso il costume che i magistrati, e quando sono e quando non sono membri del Parlamento, vengono qualche volta impiegati come membri di commissioni, di arbitrati o d'inchieste e pronunciano giudicati.

Ora io credo che il prestigio della magistratura non possa esser tenuto alto che quando il magistrato non possa mai pronunciare sentenze se non con tutto il rito e la solennità della procedura ordinaria.

Nei paesi liberi nessuno è irresponsabile, e la responsabilità dei magistrati si esplica nella pubblicità del giudizio, nelle considerazioni dalle quali deve far precedere il suo giudicato, nell'intervento degli avvocati, nell'audizione dei testimoni.

Quella è la responsabilità del magistrato.

L'onor. ministro guardasigilli avea ragione quando diceva che i giudicati debbono essere incensurabili.

Ha ragione, ma quando parla dei giudicati resi dai magistrati in tale loro qualità nelle aule serene delle Corti, colle rigorose norme della procedura; gli altri giudicati sono sindacabili e censurabilissimi, e le censure, e le smentite che si muovono a questi giudicati colpiscono non solo chi li ha pronunciati, ma vanno più in alto, colpiscono tutta intiera la magistratura.

Le necessità del rispetto alle regole della procedura (io lo so, quantunque non sia uomo di legge) sono tanto maggiori quanto più ampia è la libertà che regna nel paese.

Nei paesi più liberi, il semplice fatto di non avere la toga o la parrucca, di non esservi la mazza sul tavolo, rende nullo il giudicato. Io vorrei che su questo si richiamassero i nostri magistrati.

Lascio poi in disparte la questione di permettere che i magistrati facciano parte di Commissioni di arbitrato. È questo un inconveniente gravissimo, giacchè chi si crede leso dai loro giudicati lancia contro di essi delle accuse che non dovrebbero pesare mai sopra magistrati.

Io credo benissimo che tali accuse non siano vere; ma ho udito più volte ripetere che dei magistrati facenti parte di Commissioni di arbitrato ricevevano dagli interessati dei compensi in denaro. Io non lo credo, ma se fosse vero, basterebbe un solo di questi fatti per abbassare il livello di tutta la magistratura.

Io credo che noi trattiamo male i nostri magistrati, che li compensiamo male; teniamone meno, compensiamoli meglio, ma non tolleriamo che i magistrati abbiano altri cespiti di reddito all'infuori di quelli che essi ricevono dallo Stato pei servigi resi alla giustizia.

Io mi auguro che l'onor. ministro guardasigilli vorrà perdonare il modo forse non giuridicamente esatto col quale io, ripeto, non uomo di legge, mi sono espresso; ma si persuada che politicamente io ho ragione, ed ho forse tanto più ragione, inquantochè quella questione non l'ho esaminata dal punto di vista speciale giuridico, l'ho esaminata bensì dal punto di vista alto, politico, dal quale si devono e si possono giudicare tutte le azioni le quali toccano a quel grande istituto che è la società umana.

Io non faccio una proposta concreta; non ne è questo nè il tempo, nè il luogo: in questo momento sarebbe pure strano che io facessi una proposta simile. Soggiungo solo all'onor. Zanardelli:

Qui si parrà la tua nobilitate.

L'onor. Zanardelli vedrà che è giunto il giorno di mettere la magistratura in Italia al punto altissimo a cui ho visto la magistratura inglese, ed alla quale vorrei che tutti tendessimo, inquantochè in quel paese io ho sentito discu-

tere tutto, biasimare tutto, rispettare una sola cosa: i loro magistrati.

Li rispettano e meritano di essere rispettati.

Sono persuaso che l'onor. Zanardelli riflettendo le cose che io gli ho detto, vedrà che si deve ricondurre il pubblico ministero a quello che deve essere, cioè, il giusto, sincero, onesto difensore della legge, ma non provocatore di scandali per crearsi aura popolare nelle Corti di assise, e stabilire che i magistrati, siano essi o no membri del Parlamento, non possano per nessuna ragione sottoscrivere il loro nome ad un giudicato, il quale non sia stato dato coi riti e colle garanzie della procedura ordinaria.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Io devo innanzi tutto rettificare le parole con cui l'onor. senatore Corte cominciò il suo eloquente discorso.

Egli cominciò col dire ch' io, nel telegramma col quale ho annunciato alla magistratura di essere stato chiamato all'ufficio di ministro guardasigilli, ho manifestato il desiderio di rialzare la magistratura.

Ora questa parola io non la dissi e le parole che io ho usato non suonano certamente in questo senso...

Senatore CORTE. Ma *rendersi veramente degna* vuol dire che non lo era prima.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Corte, mi scusi, ma la memoria mi serve.

Se io avessi detto che intendeva rialzare la magistratura, capirà l'onor. Corte che io sarei venuto a riconoscere essere la medesima ad un livello abbastanza basso, il che non poteva certo partire dalle mie labbra e dalla mia penna.

Ora io ho detto letteralmente questo (l'onorevole Corte ha letto il mio telegramma ed il Senato lo potè udire), io ho detto di avere l'intendimento che tra me e la magistratura vi fosse una assidua gara per rendere la magistratura medesima veramente degna della fiducia e del rispetto della nazione.

Che cosa ciò significa?

Che da parte mia mi sarei fatto un dovere di assicurare nel modo più efficace quella indipendenza senza la quale la magistratura sarebbe uno strumento nelle mani del potere esecutivo e non potrebbe avere la fiducia e il rispetto della nazione; che avrei procurato colle leggi di renderne migliori le condizioni. Ecco la parte che sarebbe spettata a me nella utile gara; e di rincontro poi, da questa magistratura io chiedeva che essa si mostrasse degna di tale fiducia e di tale rispetto colla probità operosa, con gli studi severi, colla indefettibile imparzialità. A questa gara mi parea naturalissimo che io invitassi la magistratura, dichiarandomi apparecchiato pel primo a mettermi in questo emulo arringo.

Ed io son certo, per le risposte avute al mio telegramma, che precisamente in tal senso lo ha interpretato la magistratura.

Ed ora, dopo aver rettificato ciò che io dissi alla magistratura, vengo a ciò che l'onor. senatore Corte imputa alla magistratura medesima.

Mi pare che siano ridotti a due gli addebiti che l'onor. Corte ha mosso, se non alla magistratura, ad alcuni membri di essa; la teatralità delle Corti d'assise e la intemperanza di linguaggio da parte di alcuni rappresentanti il pubblico ministero.

Io non contrasterò che in qualche caso i pubblici dibattimenti penali presentino la deplorata teatralità. Ricordo anzi che un mio eminente predecessore e carissimo amico, il compianto Varè, fino dal 1879 aveva fatto una circolare collo scopo di eliminare questa parte spettacolosa delle Corti d'assise.

E forse con circolari, coll'opera vigile del ministro questo risultato si potrà in parte ottenere. Ma non credo sia facile riuscire ad escluderlo tutto, poichè sventuratamente è il pubblico che mira a rendere quasi una tribuna i banchi delle Corti d'assise. E l'onor. senatore Corte, il quale ha parlato poc'anzi del modo con cui in Inghilterra si svolge l'amministrazione della giustizia, l'on. senatore Corte ricorderà che in Inghilterra si videro processi ben più spettacolosi di quelli cui abbiamo assistito in Italia.

Senatore CORTE. Domando la parola.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Ricorderà che Londra, in seguito ad un processo a cui febbrilmente partecipò tutto il pubblico londinese, processo che non era privo de' più drammatici incidenti, fu illuminata per parecchie sere a fine di festeggiare l'assolu-

zione della persona imputata. Da ciò rilevasi che l'Italia ancora non ha raggiunto la teatralità onde ci ha dato esempio il popolo britannico, che pure è citato come modello dallo stesso onor. senatore Corte.

Quanto alle intemperanze del pubblico ministero, io sarei il primo a condannarle. Ricordo anzi che alla Camera ho già in altra occasione apertamente dichiarato che il linguaggio del rappresentante la legge deve essere quanto più è possibile, non soltanto alieno da ogni intemperanza, ma scevro pure d'ogni declamazione rettorica, pieno insomma di misura, appunto perchè il funzionario del pubblico ministero parla in nome della legge; e ciò che può essere perdonabile all'avvocato, non può esserlo al pubblico ministero.

Ciò premesso, e quanto ai casi citati dall'onorevole Corte, io non vorrei che imputasse ai rappresentanti il pubblico ministero ciò che da resoconti inesatti sia stato loro per avventura attribuito.

L'onor. senatore Corte espresse, infine, il desiderio che la magistratura, per rimanere in un'atmosfera molto elevata e corrispondente alla propria missione, debba non occuparsi di altro che delle sue auguste funzioni. A questo riguardo, l'onor. Corte troverà tutti consenzienti, me per il primo, nel pensare essere certamente da augurarsi che la magistratura viva in quell'atmosfera serena di cui ci diede esempi veramente luminosi la storia.

Ma nel medesimo tempo, io credo che accusando la magistratura di mancare ai suoi doveri, noi ci lasciamo in parte condurre alla naturale e inevitabile censura di quello che abbiamo sott'occhio. Ed invero, difetti ed abusi nell'amministrazione della giustizia, censure anche giuste alla magistratura ve ne sono state in tutti i tempi. Infatti, cominciando da Giovenale e Marziale, non si ha che da leggere gli antichi scrittori, anche delle epoche più brillanti della giurisprudenza, per vedere che cosa si diceva di giudici e giudizi. Pei tempi di mezzo, ci erudisce abbastanza il Muratori nel suo libro sui *Difetti della giurisprudenza*, e i classici francesi non sono meno spietati per la stessa epoca del Rinascimento.

Io credo, infine, senza volere in alcun modo esaltare i meriti dell'Ordine a cui sono preposto, io credo che vi sia dell'esagerazione anche quando si parla dell'odierno discredito della magistratura.

Con ciò non intendo dire che non debbasi fare ogni sforzo per elevare sempre più gli studi, dacchè nella giurisprudenza, come in ogni altro ramo di coltura, non si è oggi alla altezza in cui si era in altri tempi. Ma questa decadenza, ripeto, è pur troppo comune a molti rami delle scienze, delle lettere e delle arti.

Parlando poi dell'arbitramento che l'on. Corte vorrebbe sottratto ai magistrati, io ammetto che in alcuni casi possa dar luogo ad inconvenienti. Ricordo altresì che quando altra volta ebbi l'onore di reggere questo Ministero, avendo creduto che qualche magistrato si fosse occupato imprudentemente di funzioni arbitrali, non mancai di fargliene sentire la sconvenienza.

Infine, in quella parte del suo discorso in cui l'onor. Corte ha affermato che un magistrato, che appartenga all'uno o all'altro ramo del Parlamento, non deve poter formar parte di Commissioni d'inchiesta, io non lo posso per fermo seguire.

Ad ogni Corpo spettano determinate funzioni, e ne' membri di questo Corpo dev'esservi eguaglianza in queste funzioni e ne' relativi diritti, ed io certo non potrei voler infliggere ai membri del Parlamento, per quanto siano magistrati, una *diminutio capitis*, facendo sì, ove anche il potessi, che la loro posizione di magistrato non permetta ad essi di esercitare il proprio ufficio di senatore o deputato al pari di ogni altro fra i loro colleghi.

Un'ultima parola mi resta a dire all'onorevole Corte, ed è che quando io parlai nella Camera dei deputati di alcune sentenze dei tribunali, non volli limitare in via astratta i poteri del Parlamento, non volli discutere intorno ad un vecchio adagio di quella nazione di cui parlò con ammirazione l'onor. Corte, adagio secondo il quale al Parlamento tutto è possibile tranne la metamorfosi dei sessi. Ho detto soltanto, e credo di aver detto cosa esattissima, che meno il Parlamento si occupa di sentenze, meglio è per la giustizia.

Ma anche con quelle parole io mi riferiva esclusivamente alle sentenze dei tribunali, a sentenze le quali, per una presunzione essenzialissima e cardinale nell'ordinamento delle società civili, devono reputarsi come la stessa verità.

Conseguentemente io non poteva riferirmi a quelle sentenze alle quali non si estende tale presunzione assoluta di verità. Di queste io non poteva parlare senza creare una confusione evidentemente inammissibile.

Con queste mie dichiarazioni spero che l'onorevole senatore Corte si dichiarerà appagato, mentre io lo assicuro che esse mi sono dettate dal più completo e dal più profondo convincimento.

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore COSTA. Io non intendeva prendere la parola in questa discussione: ma, non essendo presente il presidente dell' Ufficio centrale per l'esame dei progetti di legge sull'ordinamento giudiziario e sulla procedura civile e penale, mi credo in dovere di dare alcuni schiarimenti e di esprimere alcuni pensieri intorno al grave argomento delle condizioni in cui versa l'amministrazione della giustizia e delle riforme che essa reclama.

Il relatore della Commissione centrale di finanza ed il signor ministro furono molto cortesi verso l'Ufficio centrale che ha esaminato e condotto a termine lo studio dei progetti di legge di cui ho fatto testè menzione.

Io rendo loro grazie; e se veramente assidui furono gli studi da esso compiuti, invoco il premio dovuto all'opera sua: ed il premio sarebbe che di questi studi si pensasse a ritrarre qualche utilità.

L'onor. ministro ha promesso di prendere il lavoro, che mi son fatto premura di comunicargli, nella più seria considerazione. Ed io mi permetto d'aggiungere una dichiarazione a nome dei miei colleghi, ed è che nello studio che vorrà farne egli avrà l'Ufficio centrale del Senato zelante e volonteroso cooperatore.

Sarebbe certamente un giorno molto fortunato per la nostra legislazione giudiziaria, se le riforme organiche e processuali dell'amministrazione della giustizia potessero essere presentate al paese sotto gli auspicî dell'uomo illustre che presiede ora alla magistratura del regno: sarebbe grande onore per l'Ufficio centrale del Senato se il progetto che esso ha formulato segnasse almeno un passo notevole nella soluzione della grave questione. Certo il paese lo attende e la magistratura lo invoca: certo al paese fu solennemente promesso: certo rappresenta ormai un grande ed urgente bisogno.

Io non credo che il Senato voglia indagare, nè sarebbe forse corretto se indagasse ora, quale sistema intenderà seguire il guardasigilli nel soddisfare a questo bisogno; giacchè il modo onde il Governo esercita il proprio diritto di iniziativa non ha che un correttivo, ed è il diritto di iniziativa che appartiene ai due rami del Parlamento.

Io non intendo quindi di discutere quale fra i due metodi, delle riforme complesse o delle riforme parziali, possa essere più opportuno per raggiungere l'intento: ma ove il ministro credesse di adottare il metodo delle riforme parziali, io mi permetterei di indicargli alcune questioni che, per gli studi fatti dall'Ufficio centrale del quale ho l'onore di essere relatore, apparirebbero più gravi e specialmente meritevoli dell'attenzione del Governo e delle cure del Parlamento.

La prima questione riguarda la carriera giudiziaria.

Tutti sanno che l'ingresso nella magistratura è regolato in questo modo: regola generale, concorso per la nomina a uditore; quindi progresso nelle due carriere dei pretori e degli aggiunti giudiziari; in via di eccezione, aggregazione alla magistratura di membri del fôro, specialmente nel grado di pretore.

Ora gli studi che si sono fatti intorno al reclutamento della magistratura hanno messo in evidenza questo fatto singolarissimo: che mentre la nomina degli avvocati nell'ordine giudiziario dovrebbe essere eccezione, e la regola il concorso, nel periodo di 20 anni, dal 1866 a tutto il 1885, su 3000 magistrati di nuova nomina, 1425 vennero direttamente dal fôro, 1574 furono scelti per mezzo di concorsi.

Si può quindi dire che la regola è andata man mano cangiandosi in eccezione: giacchè se si scompone questa cifra complessiva nei suoi coefficienti annuali, si rileva che, durante gli ultimi anni, questa anormale condizione di cose si è aggravata in un modo singolare.

E per vero: nell'anno 1880, su 158 pretori di nuova nomina, 120 furono scelti fra i notai, gli avvocati, e gli avvocati vicepretori e soltanto 38 fra gli uditori; nel 1881, su 148, 82 provenivano dal fôro e 66 dai concorsi; nel 1882, su 129, 101 dal fôro e 28 dai concorsi; nel 1883, su 133,

107 dal fôro e 26 dai concorsi; nel 1884, su 109, 103 dal fôro e 6 dai concorsi; nel 1885, su 104, 95 dal fôro e 9 dai concorsi.

Queste cifre dimostrano che la regola ordinaria d'ingresso nella magistratura, per la carriera delle preture, non solo non è più regola, ma si è ristretta in limiti così angusti che non ha più alcun valore neppure come eccezione; dimostrano che questa condizione anormale si va di anno in anno sempre più aggravando. E quando si pensi che le leggi assicurano ai pretori due terzi dei posti nei collegi, si può facilmente comprendere come essa meriti di essere attentamente studiata, perchè dal modo con cui sarà risoluta, dipende, se ne è ancora in tempo, l'avvenire della magistratura.

Quale è del resto il modo onde dal fôro si fa passaggio nella magistratura?

Io fui sempre lietissimo ogni qualvolta uomini distintissimi vennero chiamati dal fôro ad onorare, soprattutto nei gradi elevati, la magistratura; ma sono rimasto sempre per lo meno dubbioso intorno al metodo col quale si vanno aggregando notai, procuratori, avvocati, vicepretori alla magistratura inferiore nel grado di pretore.

Io non pongo in dubbio che la scelta sia fatta con cura e diligenza: ma dubito della materia prima nella quale la scelta viene fatta; dubito del metodo con cui viene eseguita, essendo noto ad ognuno che i prescelti o sono dispensati da qualsiasi esame in base a certificati di un valore molto discutibile, oppure subiscono un esame di un valore anche più discutibile e che, ad ogni modo, è ben noto a tutti coloro che hanno di questo argomento la più superficiale conoscenza.

Ora, questa condizione di cose può essa perdurare?

Io non lo credo; credo anzi che questo sia uno dei problemi più gravi e più urgenti che il guardasigilli deve affrontare, per evitare il rimprovero di avervi pensato troppo tardi.

Un secondo problema, che si collega al precedente, riguarda la condizione degli uditori e degli aggiunti giudiziari.

Il Senato sa che gli uditori giudiziari, dopo tre anni di tirocinio, possono essere nominati aggiunti giudiziari, e che gli aggiunti, dopo due anni di ulteriore tirocinio, possono essere nominati sostituti procuratori o giudici nei tribunali.

Ma in pratica che avviene? Avviene che gli uditori debbono stare sei anni prima di essere nominati aggiunti giudiziari; e gli aggiunti giudiziari debbono attendere altri sei, sette e presto otto anni prima di passare nei tribunali.

Uno scandaglio esattissimo eseguito sui dati del ventennio ha dimostrato questa verità dolorosa, che un tirocinio preveduto dalla legge in cinque anni, due dei quali col modesto assegno di lire 1800 all'anno, deve durare invece almeno 14 anni, sei dei quali affatto gratuiti. E si noti che questa condizione di cose deve necessariamente peggiorare, giacchè deriva dalla sproporzione fra il numero degli ammessi al tirocinio ed il numero delle promozioni che possono essere loro conferite; sproporzione che, se non si sospendono i concorsi, diventa ogni anno più grave.

Ora io domando se sia consentaneo allo spirito della legge, se sia conforme a giustizia, se valga ad attrarre nella magistratura giovani valorosi, ed a mantenere vivo in essi l'amore per lo studio una condizione di cose che delude le più legittime aspettazioni, semina il malcontento e la sfiducia nelle file di coloro che debbono costituire il nerbo dell'ordine giudiziario e fornire gli elementi più eletti per le alte cariche della magistratura.

Un terzo argomento parmi meritevole dell'attenzione del ministro. È ormai una norma generale e comune a tutte le nostre amministrazioni che nel godimento degli stipendi inferiori a sette mila lire nessuno debba rimanere più di 6 anni: trascorsi i 6 anni si ha diritto all'aumento del decimo. Ora volete voi sapere che cosa accade nella magistratura? Accade che il povero pretore che ha 2200 lire sta 12 anni almeno, e questo risulta da dati certissimi, senza ottenere promozione di stipendio: accade che il giudice di tribunale sta 10 anni almeno collo stipendio di 3000 lire prima di arrivare alle 3500 lire: accade che il consigliere di appello e il sostituto procuratore generale stanno 10 o 12 anni ed anche più collo stipendio di lire 6000, prima di arrivare alle lire 7000.

Ora io domando se questo è consono al sistema generale, all'ordinamento degli stipendi dell'amministrazione dello Stato; domando se

questo sia conforme a giustizia. Se è giustizia che il funzionario, specialmente dei gradi inferiori, sia assicurato di un miglioramento certo e costante nella sua condizione economica in proporzione dei bisogni che aumentano coll'età, colla famiglia, perchè questa non deve essere giustizia anche per la magistratura?

Un quarto argomento che mi pare meritevole della considerazione del ministro guardasigilli, riguarda i tribunali di commercio.

Non è ora il caso di fare una discussione intorno ai tribunali di commercio: io vado da lunga mano pensando che questa istituzione ha fatto il suo tempo: ad ogni modo comprendo come vi possa essere qualcuno che li difenda. Ma pur non ponendo in dubbio i grandi servigi che in altri tempi hanno reso al commercio, credo degna di nota la condizione singolare nella quale essi si trovano in Italia.

In Italia, noi ci diamo il lusso di tribunali di commercio, di diverse specie e qualità. Abbiamo i tribunali presieduti da un magistrato; i tribunali presieduti da un commerciante; i tribunali di commercio presieduti da un magistrato, che, ammalato o impedito, si fa supplire da un commerciante; per cui sono e non sono ad un tempo, secondo che l'accidente porta, presieduti dal magistrato.

Abbiamo inoltre un'altra categoria di tribunali di commercio, una rarità, una singolarità della specie, quella dei tribunali di commercio presieduti da un pretore, e sono quelli di Senigallia e di Foligno.

Or può durare una condizione di cose simile, tollerata appena, per ragioni facili a comprendersi, allorchè si venne man mano estendendo l'ordinamento giudiziario?

Essa non è notevole soltanto per la disparità del trattamento, ma ben anco pericolosa per l'amministrazione della giustizia.

Suppongasi, per esempio, uno di codesti tribunali di commercio minuscoli, composti e presieduti da commercianti, nei quali, meno l'integrità e l'esperienza degli affari, tutt'altro può fare difetto; e suppongasi che avvengano, come pur troppo accade, grossi fallimenti, e nè nascano gravissime cause; in quale modo potrà esso resistere al pondo, alla difficoltà del lavoro? Quale forza potrà opporre nella lotta degli interessi economici che non sono sempre quelli della giustizia?

Quei poveri giudici commercianti saranno certo persone rispettabilissime, avranno una profonda cognizione delle tradizioni commerciali, ma non potranno risolvere le gravi questioni giuridiche. Come potrà ovviarsi al pericolo che i curatori dei fallimenti, gli avvocati delle parti interessate esercitino un'influenza estranea al loro ministero? E dove questo avvenga chi mai ne avrà danno se non la giustizia?

A me pare pertanto che se l'onor. guardasigilli volesse portare su questo argomento la sua attenzione, darebbe opera ad una riforma che è non soltanto indispensabile, ma grandemente urgente.

Ormai ho parlato troppo a lungo dei bisogni urgenti dell'amministrazione della giustizia: ma mi rimane ancora una parola a dire intorno ad un ultimo provvedimento che, con grande vantaggio della giustizia, potrebbe essere in modo speciale discusso e studiato.

Noi abbiamo in Italia cinque Corti di cassazione; ma una fra queste concentra in sè la giurisdizione per una serie di argomenti che più specialmente interessano la generalità dei cittadini, ed il diritto pubblico interno.

Orbene, io domando se, come fu efficacemente tutelato l'ordine delle giurisdizioni, mediante i conflitti e l'uniformità della giurisprudenza nell'applicazione delle leggi tributarie e simili, non occorra di tutelare, almeno con eguale efficacia un altro ramo della giustizia, quello della giustizia penale.

Fu già studiato e riconosciuto possibile di concentrare nella Corte di cassazione di Roma tutto il servizio penale; e credo che fin da più tempo si sarebbe potuto raggiungere questo intento, se le incerte vele dei lavori legislativi non fossero state rivolte a più lontani orizzonti.

Ora io credo che nell'ordine dei provvedimenti speciali, questa riforma stia fra le prime: la credo di indeclinabile necessità; credo anzi che questa indeclinabile necessità sia stata dallo stesso guardasigilli testè implicitamente riconosciuta quando ha dimostrato la necessità di una legge penale unica; giacchè egli sa benissimo che la differenza della giurisprudenza, grandissima fra noi, anche in quelle parti nelle quali la legge statuente e procedurale è unificata, porta seco nelle diverse pro-

vincie una differenza talora così grande di trattamento, per modo che, come egli testè diceva, è punibile talora gravemente in una provincia ciò che va nella provincia finitima impunito.

Però io esprimendo questi pensieri non posso fare a meno di ritornare al concetto dal quale sono partito, ed insistere presso il Ministero perchè porti la sua attenzione sulla riforma completa dell'ordinamento giudiziario.

Egli giustamente ha detto che un ministro deve portare dinanzi al Parlamento soltanto quei progetti che ha il convincimento di poter coronare colla sanzione legislativa.

Il concetto è giusto, ma non deve essere esagerato senza correre il pericolo di condannare una parte della legislazione all'immobilità. Non tutte le riforme approdano: ma ogni serio tentativo è un passo sulla via che conduce alla meta.

L'uomo di Stato sagace deve cogliere tutti i momenti favorevoli per compiere le riforme: ove si indugi, ove si distruggano le forze nella ricerca del meglio, avverrà quanto è accaduto alla riforma del codice penale, cioè che uscita completa da un voto del Senato nel 1874, rimessa in discussione in tutte le sue parti, è, si può dire, dopo 14 anni, al suo primo passo.

Io sono convinto che se l'onorevole ministro vorrà appoggiare la riforma giudiziaria con tutta la sua autorità, e vorrà consacrarvi la grandissima fiducia che meritatamente gode nel Parlamento, anch'essa giungerà in porto.

Fin qui ho esposto delle considerazioni, direi così, tecniche ed organiche, ma credo che altre considerazioni d'ordine morale e politico debbano indurre il Governo a portare le sue cure alla riforma giudiziaria.

Della magistratura da molto tempo si discute assai, si discute troppo. E talora alla tribuna parlamentare e perfino in atti e documenti del Governo si sono uditi severi giudizi che hanno grandemente sminuita, nell'opinione del pubblico, che ascolta e non discute, l'autorità della magistratura, essendo evidente che se il Parlamento ed il Governo non dimostrano di aver fiducia nella magistratura, è impossibile che questa abbia autorità davanti al paese.

E sotto questo aspetto, giacchè ho l'occasione di parlarne, duolmi per verità di aver sentito il nostro collega Corte a fare delle censure...

Senatore CORTE. Censure che sono vere. Io non ho mai mentito!

Senatore COSTA... Mi permetta, onor. Corte, non è questione di menzogna, è questione di apprezzamento; ognuno ha la propria maniera di apprezzare le cose ed ha diritto di farlo come meglio crede. Mi duole dunque di aver sentito delle accuse, le quali io non credo nè fondate nè meritate.

Sono parecchie le questioni e le osservazioni fatte dal nostro collega.

Prima di tutto ha accusato il pubblico ministero di trasmodare, sì per la forma che per la sostanza, nell'esercizio delle sue funzioni.

Io non metto in dubbio che siano avvenuti i fatti da lui accennati; ma credo che di fatti speciali, qualunque essi sieno, noi non possiamo, almeno ora ed in questa forma, occuparci. Ma se dovessimo occuparcene, dovremmo innanzi tutto procurarci una esatta cognizione dei fatti stessi per limitarci poi a richiamare su di essi l'attenzione del ministro cui spetta la disciplina del pubblico ministero. Ma rilevare il contegno di un funzionario del pubblico ministero, per avventura scorretto, per censurare non solo la istituzione del pubblico ministero, ma l'Amministrazione in genere della giustizia, mi pare che non sia un mezzo atto ad aumentare il prestigio e l'autorità della magistratura.

In secondo luogo, il nostro collega ha censurato i magistrati che prendono parte ad arbitrati od a Commissioni speciali estranee all'esercizio delle loro attribuzioni.

Qui devesi fare, innanzi tutto, una questione di diritto.

La legge sull'ordinamento giudiziario dichiara ciò che il magistrato possa o non possa fare; essa è anzi molto rigorosa, perchè nega al magistrato l'esercizio di alcuni diritti, anche politici, che pure spettano agli altri cittadini.

Ora fra queste prescrizioni, fra questi divieti, non si riscontra quello di assumere l'ufficio di arbitro in affari civili. Ma io aggiungo qualche cosa di più: Che cosa è l'arbitrato? È una istituzione giudiziaria preveduta dal codice di procedura civile; e nel codice di procedura civile non è indicata alcuna classe di cittadini a cui sia vietato l'ufficio di arbitro: parrebbe anzi molto strano se si proclamasse l'incapacità dei

magistrati ad esercitare un ufficio che si confonde quasi con quello del quale sono rivestiti.

La questione di diritto non potrebbe quindi essere risoluta che contro l'opinione manifestata dal nostro collega.

Vi è un altro ordine di considerazioni; quello delle convenienze. Io non so se l'onorevole nostro collega, il senatore Corte, abbia argomenti per discutere la questione sotto questo punto di vista; ma parmi, che se pur ne avesse, non dovrebbero essere discussi in Parlamento.

Dal momento che noi abbiamo e dobbiamo avere nei magistrati la più illimitata fiducia garantita dalla loro rispettabilità personale e dalla disciplina giudiziaria, parmi che ad essi soli ed all'autorità disciplinare spetti di esaminare, nei casi singoli, se possa essere conciliata la loro qualità di arbitri col ministero giudiziario di cui sono rivestiti.

L'onor. Corte ha anche parlato di altre missioni che possono essere affidate a magistrati che sono membri del Parlamento. Anche qui mi pare che occorra ridurre la questione nei suoi veri termini.

I magistrati che sono membri del Parlamento hanno diritto di esercitare nella più grande estensione, senza limite alcuno, tutte le attribuzioni, tutte le funzioni che sono inerenti a questa qualità: non vi è alcuna legge, non vi ha alcun principio di diritto pubblico, non vi ha alcuna ragione di convenienza per la quale il magistrato, membro del Parlamento, sia posto in una condizione diversa da quella dei propri colleghi.

Se quindi essi nella loro qualità di membri del Parlamento accettano funzioni inerenti al mandato loro affidato, altro non fanno che esercitare un diritto che nessuno può a loro confiscare.

Anche qui potranno esservi delle ragioni di convenienza per le quali può essere temperata la regola generale sulla quale si fonda il loro diritto; ma non si può supporre che queste ragioni siano dimenticate; e ad ogni modo sarebbe affatto fuor di luogo discuterne in quest'aula.

Il Senato vorrà darmi venia di questa digressione: ma volendo ricondurla all'intento dal quale fu suggerita, me ne valgo per richiamare anche su di essa l'attenzione del guardasigilli.

Quanto più la magistratura sarà sottratta alla discussione quotidiana alla quale è esposta, e quanto più sarà difesa dalle censure, più spesso infondate e sempre inopportune, che ad essa si rivolgono, tanto maggiore sarà il prestigio che essa guadagnerà davanti il paese.

È in questo senso che io ho inteso il concetto esposto dall'onorevole guardasigilli nel telegramma col quale annunziava alla magistratura di aver assunto l'alto suo ufficio: è per questo concetto che io gli faccio il più vivo plauso.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Fo osservare che l'ora è un poco tarda. L'onorevole senatore Corte aveva già chiesto la parola per una rettificazione.

Senatore CORTE. Io sarò brevissimo, come è mia abitudine.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CORTE. L'onorevole guardasigilli con la sua abilità si è difeso con ragioni bene esposte, ma ha però spostato la questione.

Leggendo il suo telegramma, come lo può leggere colui che non lo giudica col senso del giureconsulto, io ho interpretato che le parole « rendersi veramente degni » volevan significare essere un poco più degni di quello che erano prima.

L'onorevole guardasigilli mi ha invece girato attorno colla teatralità dei giudizi. Ma non è di ciò che io mi sono occupato, ma di cosa molto più grave - del contegno in alcuni casi indicati. E qui debbo fare una osservazione all'onorevole senatore Costa. Io credo che il peggior modo di impedire che il corpo della magistratura conservi alto il prestigio è quello di non discuterlo mai e di tollerare che s'incancrenisca.

In un Parlamento si ha il diritto di discutere di tutto.

Sa chi non è mai discusso? Colui che è incensurabile.

La discussione è causata da una cosa che bisogna censurare.

L'onorevole guardasigilli ha detto, e l'onorevole senatore Costa ha poi confermato, che i magistrati, essendo anche membri del Parlamento, non potevano essere menomati.

Per me vorrei che i magistrati non fossero nè eleggibili, nè elettori. Queste idee io ripeto da venti anni, cioè che i magistrati non debbono aver nulla a che fare colla politica.

I magistrati, non meno che i militari, hanno altri obblighi, che io ritengo incompatibili cogli uffici politici che ora vedo occupati da uomini appartenenti all'una od all'altra di queste due classi.

Del resto quello che io ho proposto non restringe punto la libertà dell'uomo politico, del magistrato.

Facciano pure parte i magistrati di Commissioni d'inchiesta o di arbitrato, ma colle regole della procedura ordinaria, non con altre.

Emanino i loro giudicati alla luce del sole, non in quella penombra che può dare ad essi le apparenze di un agguato.

Questo volevo dire, e questo ripeto, e su questo terreno non temo contraddittori.

PRESIDENTE. L'ora essendo tarda, il seguito della discussione sarà rinviato a domani.

Intanto annunzio al Senato che, a norma del regolamento, ho chiamato a far parte della Commissione per l'esame del codice di pubblica igiene il senatore Cambray-Digny in surrogazione del senatore Saracco che ne faceva parte, e che ora copre la carica di ministro dei lavori pubblici.

Ora leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani, alle ore 3.

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888;

Assestamento del bilancio dell'esercizio finanziario dal 1° luglio 1886 al 30 giugno 1887.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, e dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888;

Acquisto dall'Ospizio di beneficenza in Palermo di alcuni locali occorrenti per l'Archivio di Stato in quella città;

Leva di mare sui giovani nati nell'anno 1867;

Acquisto di materiale galleggiante per la navigazione del lago di Garda, e ampliamento del cantiere di Peschiera;

Distacco dal mandamento di Borghetto dei comuni di San Martino in Strada e Cavenago d'Adda e loro aggregazione al 2° mandamento di Lodi;

Ampliamento del carcere di Buon Cammino in Cagliari. Esecuzione dei lavori in economia con l'opera dei condannati.

Prego i signori senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono allo scrutinio dei voti).

PRESIDENTE. Risultato della votazione dello «Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888»:

Votanti	76
Favorevoli	68
Contrari	8

(Il Senato approva).

La seduta è levata (ore 6 e 5).

LV.

TORNATA DEL 3 GIUGNO 1887

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — *Comunicazione di un invito per una rappresentanza del Senato alle onoranze in Caprera alla tomba del generale Giuseppe Garibaldi — Votazione segreta dei due progetti di legge: 1. Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1887-88; 2. Assestamento del bilancio dell'esercizio 1886-87 — Seguito della discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio 1887-88 — Considerazioni del senatore Miraglia e dichiarazioni dei senatori Corte e Costa ai quali risponde il ministro — Chiusura della discussione generale ed approvazione dei capitoli dall'1 al 18, ultimo del bilancio del Ministero di grazia e giustizia, e dell'art. 1 del progetto — Osservazioni dei senatori Canonico e Lampertico, relatore, intorno allo stato di previsione dell'Amministrazione del Fondo per il culto e risposte del ministro — Approvazione di tutti i capitoli dello stato stesso, previa raccomandazione del senatore Lampertico, relatore, e risposta del ministro sul cap. 35, non che dell'art. 2 del progetto di legge — Approvazione dei seguenti disegni di legge: 1. Acquisto dall'Ospizio di beneficenza in Palermo di alcuni locali occorrenti per l'Archivio di Stato di quella città; 2. Ampliamento del carcere di Buon Cammino in Cagliari — E dopo una raccomandazione del senatore Canonico, relatore, di un terzo progetto di legge per il distacco dal mandamento di Borghetto dei comuni di San Martino in Strada e Cavenago d'Adda e loro aggregazione al 2° mandamento di Lodi — Esito della votazione segreta fatta in principio di seduta.*

La seduta è aperta alle ore 3 e 10.

È presente il ministro di grazia e giustizia.

Il senatore, *segretario,* CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Comunicazione.

Lo stesso senatore, *segretario,* CENCELLI legge quindi la seguente lettera del Comitato della Società dei reduci delle patrie battaglie diretta alla Presidenza del Senato:

« Roma, 5 giugno 1887.

« Il Comitato nazionale per le onoranze alla tomba del generale Giuseppe Garibaldi, che avranno luogo il giorno 6 andante giugno, ha ormai compito i suoi lavori di preparazione, ed ha fiducia, che le dette onoranze riusciranno degne del nome cui sono dedicate e dell'Italia.

« Fra le molteplici rappresentanze che interverranno per quel giorno a Caprera, il Comitato non dubita che quella del Senato del Regno sia per mancare al doveroso omaggio, e rendere così vieppiù solenne le stabilite onoranze.

« Con perfetta osservanza

« *Per il Comitato*
« PIETRO DEL VECCHIO ».

PRESIDENTE. La Presidenza curerà di esaudire per quanto è possibile il desiderio del Comitato, che è il desiderio di tutti.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888 »;

« Assestamento del bilancio dell'esercizio finanziario dal 1° luglio 1886 al 30 giugno 1887 ».

(Il senatore, segretario, Verga C. fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Seguito della discussione del progetto di legge N. 74.

PRESIDENTE. Ora è all'ordine del giorno il seguito della discussione del progetto di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, e dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888 ».

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. Si è aperta la discussione sul bilancio con una savia ed opportuna interrogazione indirizzata dall'onorevole relatore al ministro guardasigilli, per conoscere le sue intenzioni sul progetto di legge per la riforma giudiziaria dall'Ufficio centrale del Senato modificato nella forma e nella sostanza dopo lunghi e pazienti studi. E l'onorevole relatore avea ben donde a rivolgere questa interrogazione, dappoichè sono tali e tante le voci, gli scritti e le interpellanze sulla decadenza della magistratura, che, continuando di questo passo, ben presto si perderà ogni fede ad un corpo destinato a tutelare la vita, l'onore e le proprietà dei cittadini, nonchè le pubbliche libertà.

Non è adunque a maravigliare della generale preoccupazione; e se è vero quello che disse Voltaire, che la funzione più grande dell'umanità è quella di rendere giustizia, perdendosi ogni fiducia nel corpo giudiziario, vengono a mancare i validi strumenti per la retta amministrazione della giustizia.

Non ha disconosciuto l'onor. ministro la gravità di questo argomento, ed ha promesso colla sua solita lealtà che durante le vacanze parlamentari studierà il progetto e controprogetto, per far conoscere poi le sue intenzioni; ma che intanto crede più urgente il lavoro dell'unificazione legislativa del codice penale; - ed io affermo che egli ha perfettamente ragione - senza della quale troverà ostacoli forse insormontabili per portare a compimento la riforma giudiziaria.

E pregherei l'onor. Zanardelli, se vuole riuscire nel suo divisamento, di presentare alla Camera elettiva non già a brani il progetto del codice penale, ma tutto intero, e provocarne con una legge la pronta approvazione. Non è da sperare che un Parlamento, specialmente ora che è oppresso dallo studio d'importanti progetti di legge, possa votare articolo per articolo un codice penale. Ad ognuno è noto da quanti anni e con quanto studio quasi tutti i ministri guardasigilli e Commissioni di giureconsulti hanno preparato questo codice, al quale lo stesso ministro ha dato l'ultima mano, e che senza discussione può meritare l'approvazione del Parlamento; che anzi una discussione particolareggiata dei singoli articoli potrebbe essere pericolosa con la proposta ed adozione di emendamenti, che potrebbero scomporre tutta l'armonia del codice medesimo che può stare a confronto coi più autorevoli codici penali di Europa. Abbiamo un precedente nell'approvazione del codice di commercio, sotto gli auspicî dello stesso ministro onor. Zanardelli, il quale può dire che di questo codice *pars magna fui;* ed è da confidare nella saviezza del Parlamento per vedere accolta questa proposta, tanto maggiormente che è stato in altra sessione approvato il primo libro, che è del codice penale la base fondamentale.

E poichè per incidente ho dovuto accennare al codice di commercio, desidererei di conoscere dalla cortesia del signor ministro se è vero che sia nelle sue intenzioni di proporre ben presto modificazioni al codice di commercio nella materia delle lettere di cambio, del diritto marittimo e del fallimento.

A che vale questo così continuo mutar di leggi,

> ..... ch'a mezzo novembre
> Non giunge quel che tu d'ottobre fili?

La prova della bontà di una legislazione sta nella sua durata; e con quanto senno giuridico

e politico si vuol mettere mano ad una nuova riforma del codice di commercio prima del quinquennio della sua pubblicazione, e soltanto perchè si sono sollevate quistioni? Quistioni ne saranno ventilate sino a quando vi saranno conflitti di interesse, e legiferando molto spesso, le quistioni si moltiplicheranno se non altro per quella *naturalis hominum ad dissentiendum facilitas*.

È un grande peccato per un Governo mettere spesso mano ai codici. La legislazione dev'essere duratura, ed il solo tempo, la scienza e la giurisprudenza potranno ricondurre le quistioni ai veri loro principî. Ricordiamoci i nostri padri, i quali dopo la catastrofe della caduta dell'Impero d'Occidente, senza codificazione e con le difficoltà che presentava lo stesso diritto romano, che preso avea novella forma per esservisi innestato il diritto ecclesiastico, il diritto feudale ed il diritto consuetudinario, seppero a mano a mano ricondurre le cose a tali principî di giustizia universale, che al cadere del secolo XVIII un *ius receptum* ebbe la sua prevalenza. Non temiamo adunque le quistioni sollevate sul nuovo codice di commercio; e la giurisprudenza, la quale si forma *post magnas varietates*, finirà col trionfare. Se si sono fatti studi sui dubbî elevati per la riforma da taluni desiderata, non saranno perduti e saranno apprezzati; ma per ora lasciate in pace il codice di commercio.

Qui dovrei dar termine al mio dire; ma per le cose accennate nella precedente tornata dall'onor. senatore Corte con temperanza di linguaggio, ma in un modo alquanto severo sulla decadenza della magistratura, sarebbe colpa per me il tacere, stante la mia posizione sociale; e dirò poche cose, evitando non solo qualunque discussione, ma qualunque espressione, che potesse direttamente od indirettamente toccare le persone.

Io vorrei che si eliminassero le cause che turbano il regolare funzionamento della magistratura, per potere questo corpo eminente ritornare al suo primitivo splendore; e la riforma giudiziaria potrà far raggiungere questo santo scopo. Ma poichè il giorno della riforma non mi pare vicino, ed è urgente qualche provvedimento, mi sia permesso di dire che le cause dello accennato perturbamento si possono ridurre a tre: 1° Il continuo battagliare che si fa nei corpi politici dei giudicati dei tribunali e del personale della magistratura; 2° il cattivo reclutamento del personale; 3° il criterio alquanto sbagliato che si segue nelle promozioni dei magistrati. Mi sia permesso di analizzare con brevità queste tre cause.

Ho detto che spesso s'ingaggia battaglia nei corpi politici sul merito delle sentenze dei tribunali, e sul personale della magistratura. Il fatto è innegabile, e quale frutto se ne è raccolto? Per quanto riconosciamo e rispettiamo l'onnipotenza del Parlamento, la costituzione dello Stato ha ammesso una fondamentale separazione tra il corpo giudicante ed il corpo legislativo. È il potere esecutivo sotto il controllo del Parlamento, poichè i ministri consumano atti politici; ma gli atti del potere giudiziario non sono sotto il controllo di alcuna potestà. Se per poco i corpi politici potessero scrutinare gli atti del potere giudiziario, la giustizia diverrebbe politica; ed una giustizia politica si tradurrebbe in negazione di giustizia. Con dolore adunque ho veduto discutere davanti un corpo politico la bontà di sentenze di Corti d'appello e della Corte di cassazione, ed essere sfuggite alla prudenza di qualche ministro talune espressioni poco benevole sul tenore delle sentenze. Ma devo pur rendere giustizia a ministro di chiaro nome, il quale avendo ricevuto interpellanza di rispondere delle misure da doversi adottare per un pronunziato della stessa Corte di cassazione di Roma, rispose con nobile indignazione, che il Governo deve rispettare il pronunziato giudiziario, e che sarebbe una calamità se in Italia ci fosse una suprema magistratura, la quale, invece di essere indipendente, temesse le ire dei ministri.

Ma è sempre deplorevole una polemica davanti a corpi deliberanti sulle sentenze dei tribunali, poichè genera lo sconforto, infonde a coloro che sono inclinati alla maldicenza la sfiducia nei magistrati, ed i cattivi esempi sono contagiosi. È desiderabile adunque che tutti abbiano presente alla mente il principio fondamentale della nostra costituzione, che quando nei giudizi le parti hanno esauriti tutti i gravami che gli offrono le leggi, non è lecito aprire bocca davanti i corpi politici, poichè nella separazione dei poteri stanno le vere guarentigie costituzionali.

Tutti desiderano che la magistratura sia

in condizione tale, da evitare anche l'apparenza di non essere l'organo austero ed imparziale della legge; ma come raggiungere questo santo fine, se di essa si parla spesso nel Parlamento, predicandosene la decadenza? Se *ab alto,* si dice, non si ha fiducia nel personale giudiziario, come volete che i litiganti non siano almeno trepidanti sulla rettitudine ed intelligenza dei giudicanti? È a sperare che si dia ascolto alle voci autorevoli di autorevoli membri del Parlamento, di serbar silenzio sul personale della magistratura, e lasciare alla medesima la tutela della propria dignità, avendo la legge sull'ordinamento giudiziario dettato provvedimenti efficaci per conservare la disciplina e rimuovere coloro che si rendessero indegni di appartenere al corpo giudiziario.

L'onorevole senatore Corte, per dar forza alle sue censure, ha invocato il rispetto che si ha in Inghilterra pei giudicati e per l'autorità giudiziaria; e, vedendo citata l'Inghilterra, l'animo mio si risveglia a nuova vita, pensando alle auree parole pronunziate dall'augusta regina di quel grande impero, allorchè, pochi anni or sono, inaugurò di persona il palazzo di giustizia destinato a riunire in un solo edificio le diverse autorità giudiziarie sparse in diversi punti della città. In quella grande festa, che può dirsi dedicata alla dea Temi, ed alla quale intervennero i membri del Parlamento, scienziati, cattedratici, uomini del fôro e tutte le illustrazioni letterarie, la regina conchiuse il suo celebrato discorso, rivolgendosi ai giudici con queste memorande parole: *In voi, o giudici, sono confidati i diritti della mia Corona e la libertà del popolo inglese.*

Finanche la divisa dei giudici, soggiungeva l'onorevole Corte, è l'espressione del loro sacerdozio; ed ha ragione. La divisa della magistratura dall'Italia passò alla Francia ed indi in Inghilterra. Se mal non ricordo, avvenne un fatto curioso in una Corte di Londra, che cioè mentre nel 1830 uno dei più dotti ed eloquenti avvocati perorava con calore una causa nel mese di luglio, la sua fronte grondava sudore in una stagione urente, cosicchè per naturale istinto si tolse la parrucca per asciugare il capo e la fronte. Non lo avesse mai fatto! poichè fu redarguito gentilmente dal presidente, il quale peraltro riconobbe, sorridendo, che per forza irresistibile aveva l'oratore mutilato la divisa.

Se tutto ciò è vero, è pur vero che tutto il mondo è paese, e d'inconvenienti si narrano in tutti i paesi, e dei paesi specialmente che si vantano di avere le migliori forme di governo. Se volessi riassumere quanto si è scritto in libri di tutti i paesi sulla decadenza della magistratura, voi, onorandi colleghi, sareste in grado di esclamare che se non stiamo meglio, non stiamo peggio degli altri.

La nostra magistratura ha in tutti i gradi uomini rispettabilissimi per grande coltura giuridica e letteraria, per specchiata probità, per esemplare operosità, ed ispirano tanta riverenza ai litiganti ed a tutti coloro che hanno a cuore la retta amministrazione della giustizia, che noi abbiamo a rallegrarci con essi della fama che hanno meritamente acquistata; e da questo banco mando ad essi un saluto riverente ed affettuoso, che spero non riuscirà sgradito al Senato del Regno. *(Bene!)*

Passo a dire qualche cosa sulla seconda causa della decadenza che, a mio modo di vedere, sta nel cattivo reclutamento del personale. E questo è un argomento che dà molto a pensare. Il reclutamento si fa ora per pubblico concorso, ma i giovani di belle speranze e forniti di forti studi prescelgono piuttosto la carriera amministrativa che la giudiziaria, poichè il Governo per avere buoni funzionari amministrativi ha provveduto sufficientemente al loro sostentamento, mentre i candidati alla carriera giudiziaria devono almeno aspettare 10 o 12 anni per entrare in pianta di giudici di tribunale con lo scarso stipendio di lire 3000 all'anno. E qual meraviglia adunque che non abbiamo a rallegrarci dei risultati dei concorsi per uffizi giudiziari? Eppure è consolante che si presentano taluni giovani forniti di sì vaste cognizioni, che meriterebbero una cattedra per lo splendido risultato del concorso, non ostante il loro triste avvenire.

Per avere adunque una buona magistratura, bisogna rinvenire un poderoso contingente negli uomini del fôro e nei cattedratici. Gli avvocati ed i cattedratici sono i benemeriti operai che concorrono alla grande opera della giurisprudenza; e la storia dei tempi passati e dei nostri fa fede che gli avvocati hanno in ogni tempo affrontato il dispotismo per mantenere indipendente la magistratura. Intendo parlare degli avvocati che riuniscono quelle qualità tanto bene descritte dal D'Aguessau e da uno scri-

tore vivente e presente in questa aula, di cui non enuncio il nome per non offenderne la modestia; i quali avvocati pel loro vasto sapere, per illuminata esperienza e specchiata probità sono in grado di poter portare il loro contributo nella retta discussione e decisione delle cause presso i collegi. Nei supremi tribunali di Europa sedevano avvocati di chiaro nome e cattedratici; le sentenze emanate da questi uomini hanno meritato la riverenza dei secoli. Ed il Governo dovrebbe con la lanterna di Diogene andare ricercando uomini di questa forza per accrescere il credito dell'autorità giudiziaria. Non si dimentichi l'esempio dato da Bernardo Tanucci, che chiamato da Carlo III a regolare il governo delle Due Sicilie, ebbe a gloria di portare alla magistratura suprema il suo rivale avvocato Donato Antonio D'Asti, primo in Europa a dimostrare l'uso e l'autorità che conservarono in Occidente le leggi romane dal secolo v al secolo xii. La fama di Donato Antonio D'Asti si sparse in Inghilterra, come attesta Robertson nella classica introduzione alla Storia del potente imperatore Carlo V; ed il Savigny, che con la sua Storia del diritto romano nei mezzi tempi ha avuto la gloria di riunire tutti i suffragi dei dotti del secolo volgente, confessa di essere stato preceduto da un secolo nella gloriosa carriera da Donato Antonio D'Asti, e sarebbe desiderabile che i guardasigilli d'Italia imitassero il Tanucci nella scelta di supremi magistrati.

Nè un metodo diverso si tenne in Francia ed in Italia per la costituzione della suprema magistratura, non appena furono promulgati i nuovi codici. Un Merlin, un Maleville, un Carnot, un Pardessus, un Liborelle, un Henrion, un Chabot d'Alier dal fôro passarono alla suprema magistratura, ed una Cassazione composta da questi giureconsulti formò l'ammirazione della Europa. E senza peccato d'arroganza posso dire che la contemporanea Corte di cassazione in Napoli stava a confronto della francese, poichè fu composta dal procuratore generale Giuseppe Raffaelli, che aveva a sostituti un Davide Wespeare, chiamato il Vultejo dell'età nostra nella ragione feudale, un Giuseppe Poerio oratore massimo, che fu poscia procuratore generale, un Nicola Nicolini, salutato dal Dupin come aquila del fôro napoletano. Consiglieri erano un Magliano, un Felice Parrilli, un Michele Agresti, un Domenico Criteni ed altri che avevano consumata la loro onorata vita nel fôro; ed il supplemento alla collezione delle leggi fa fede della vasta dottrina di quei sapienti giureconsulti.

E la composizione nella primitiva sua origine della Corte di cassazione deve persuadere il signor ministro che i posti di consiglieri della cassazione non devono essere di carriera e di anzianità fra i giudici di grado inferiore, ma fra coloro che han dato prova nella Corte d'appello di larga istruzione, poichè essi, col concorso di avvocati distinti e dotti professori, potranno creare quella giurisprudenza, che dev'essere l'àncora delle leggi.

Mi astengo dall'entrare in altre considerazioni, ma non posso fare a meno di deplorare con l'on. senatore Corte gl'inconvenienti che si verificano nei giudizi davanti le Corti d'assise; ed una delle cause di tali inconvenienti sta nella rappresentanza del pubblico ministero. Per un malinteso spirito di economia il pubblico ministero non è davanti le Corti d'assise rappresentato almeno da un sostituto procuratore generale; e pretori da pochi mesi promossi a sostituti procuratori del Re devono rappresentare il pubblico ministero al confronto di avvocati, che coi fulmini della loro eloquenza opprimono la mente dei giurati, e ne impongono al loro cuore. Se sacri sono i diritti della difesa, egualmente sacri sono quelli della società; ma se havvi disparità nella coltura giuridica tra le illustrazioni del fôro ed i buoni giovani sostituti procuratori del Re, che cominciano a fare il loro noviziato nelle Corti d'assise, qual maraviglia che non mancano verdetti riprovati dalla pubblica coscienza? Sotto i governi assoluti era il pubblico ministero rappresentato nei giudizi penali da un procuratore generale, che dopo venti o trenta anni avea raggiunto un posto sì eminente, a tacere che doveva perorare davanti una Corte criminale composta di alti magistrati, che non si facevano abbagliare dall'eloquenza del pubblico accusatore o difensore; ma con i giurati, uomini del popolo, che si può pretendere, nonostante la loro rettitudine ed il buon volere, quando le parti del pubblico ministero sono debolmente sostenute? Desidererei, pel trionfo della giustizia, che l'onor. guardasigilli emanasse istruzioni per far rappresentare il pubblico ministero dai sostituti procuratori ge-

nerali, per accrescere l'autorità ed il prestigio delle Corti d'assise.

Finalmente dirò poche cose sulla terza causa della decadenza della magistratura, che consiste nel criterio sbagliato per le promozioni. Di già nel controprogetto elaborato dall'Ufficio centrale del Senato per la riforma giudiziaria, si è cercato di trovar modo per ovviare ai giusti lamenti dei buoni magistrati, i quali si veggono sopraffatti da altri, che fanno circondare il ministro guardasigilli da indebite ingerenze per ottenere una promozione, forse non meritata. Si deplora che nel governo rappresentativo il parlamentarismo circonda i ministri per provvedimenti forse poco giusti ed inopportuni, e la conseguenza fatale delle promozioni ottenute in grazia dei protettori, sentitela dall'illustre presidente Henrion de Pansey: « Celui qui dispose des juges est bien vite soupçonné de disposer des jugements ». Perciò si devono per legge stabilire norme tali per la promozione dei magistrati, da eliminare, per quanto è possibile, i lamentati inconvienenti.

I magistrati di merito non si fanno raccomandare, anzi sdegnano le raccomandazioni, e spetta al ministro in occasione delle promozioni di far cadere la scelta in coloro, che sono meritevoli per la loro istruzione, integrità d'animo e laboriosità, a sedere in posti più elevati. Non ignoro che il favoritismo è stato ed è ancora deplorato in altri paesi, ed in Francia si sono pubblicate dotte monografie, e si sono dai Governi, l'uno all'altro succeduti, presentati progetti, nella speranza di estirpare il male dalla radice; ma finora non si è riuscito. Piacciavi di sentire queste poche e gravi parole di un grave scrittore francese:

« Je ne puis vraiment m'empêcher de protester avec tous les hommes du sentiment de la justice, contre les passe-droits qui ont lieu dans l'ordre judiciaire, plus fréquemment que les autres corps de fonctionnaires. Je déplore avec le barreau, avec les justiciables, avec le pays tout entier, de voir, sur tant de sièges de nos tribunaux de province, végéter des magistrats respectables par leur savoir, leur expérience, leur intégrité, et qui ont été oubliés dans les fonctions et peu rétribués où ils ont blanchi au service du pays, par cela seul qu'ils n'ont pas sollicité. Je déplore la défaveur dont ils ont été victimes et qui a donné à des sujets médiocres et souvent nouveaux dans la magistrature, un avancement refusé à des hommes plus méritants. Parmi les réformes que j'examine ici, je ne trouverais donc urgent que de tracer des conditions à l'avancement dans la magistrature ».

Questo male sventuratamente continua, e non dispiaccia sentire quanto scriveva sullo stesso doloroso argomento, nel 1881, il dotto Picot, membro dell'Istituto di Francia: « Aussi chaque changement de Ministère attire-t-il à Paris une nuée de solliciteurs. Quand un mouvement se prépare, les plus ambitieux accourent. Grâce aux chemins de fer, ils ne demandent plus de congé, et, entre deux audiences, ils viennent assiéger leurs députés, les poursuivre au Palais-Bourbon et remplir les antichambres de la chancellerie. Cet abus est tel, qu'à diverses reprises, sous les régimes les plus opposés, les gardes des sceaux, par des circulaires publiques ou confidentielles, ont tenté d'y remédier. Mais, quoiqu'ils fassent, ce pouvoir sans limites provoque des sollicitations sans vergogne. Un tel spectacle est révoltant et porte atteinte au respect qui doit entourer l'institution judiciaire: l'observateur ne calcule pas ce qu'il y a de magistrats modestes qui demeurent à leur poste, et il accuse le corps tout entier des démarches inconsidérées de quelques-uns ».

Dopo queste autorevoli lamentazioni di Geremia sullo stato della magistratura in altri paesi, lasciamo in pace la magistratura italiana, augurandole ben presto un migliore avvenire.

Non dirò altro per non abusare della pazienza del Senato, e ringrazio tutti gli egregi colleghi ed il ministro per la benevola attenzione che hanno prestato a questo povero mio discorso. Spero che l'onorevole ministro dopo la unificazione legislativa penale farà discutere la riforma giudiziaria, attesa con impazienza dal paese, poichè nella buona magistratura sta la vera costituzione dello Stato. *(Benissimo, bravo!)*

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia.* Io riprendo la parola per rispondere brevemente a quanto ieri, dopo che ebbi l'onore di parlare al Senato, ha esposto l'onor. senatore Costa, ed oggi ha detto l'illustre senatore Miraglia.

L'onor. Costa nella seduta di ieri diceva che

quattro parti egli ravvisa importantissime ed urgenti in ciò che si attiene alla riforma giudiziaria, e sarebbero: in primo luogo le nomine per virtù delle quali avvengono gl'ingressi nella carriera giudiziaria; in secondo luogo il provvedimento inteso a rendere comune alla magistratura l'aumento sessennale degli stipendi che è stabilito per gli altri impiegati dello Stato; poi l'abolizione dei tribunali di commercio, ed in fine l'unità della suprema magistratura in materia penale.

Riguardo all'ingresso nelle funzioni giudiziarie egli, l'onor. Costa, disse che si nominano nella magistratura troppi avvocati. E citò alcune cifre da cui risulterebbe non solo che in genere sono nominati nelle funzioni giudiziarie troppi avvocati, ma che io stesso, allorchè ebbi a reggere altra volta il Ministero di grazia e giustizia, avrei nominato a pretori un numero troppo grande di avvocati.

Pure nell'altro ramo del Parlamento tanto nel 1883 quanto pochi giorni or sono, quando si discusse l'attuale bilancio, mi fu fatta l'osservazione che bisognava fare più larga parte al fôro nella magistratura; ed anzi ricordo che alcuno osservò, in un senso di benevolenza verso di me, che io, avvocato, fui forse o senza forse il solo ministro che non ha mai nominato avvocati nei nostri tribunali.

Ed è vero. Secondo la mia opinione infatti, ove si trattasse di un nuovo ordinamento, confesso che mi associerei completamente alle osservazioni testè fatte dall'onorevole senatore Miraglia. Io credo, cioè, che coordinando tale provvedimento ad una modificazione degli stipendi della magistratura, converrebbe fare una larga parte, una parte speciale e prestabilita, agli uomini che provengono dal fôro. L'onorevole senatore Miraglia ha così bene dimostrato come ciò torni di lustro, di decoro alla magistratura, che io mi guarderei dall'aggiungere in proposito altre parole. Soltanto noterò che tale partecipazione del fôro all'ordine giudiziario, oltrechè dare lustro e decoro alla magistratura, toglierebbe anche, a mio avviso, quell'imputazione che, o a ragione, o a torto, è assai spesso in tutti i paesi alla magistratura medesima rivolta, l'imputazione cioè di essere forse dominata da troppo esclusivo spirito di corpo. Ora ciò non si verifica di certo quando nel fôro in gran parte si recluta la magistratura, come avviene più ancora che in Francia, da cui ha attinto gli esempi l'onorevole senatore Miraglia, nella Gran Bretagna, dove, secondo che a tutti è noto, la magistratura è quasi esclusivamente reclutata nel fôro.

Ma trattandosi di applicare il nostro ordinamento giudiziario quale è al presente, io credo di aver proceduto a dovere usando, come fu detto nell'altra Camera, una grande parsimonia nell'ammettere avvocati nella magistratura, malgrado queste mie opinioni, le quali si riferiscono ad una legge da farsi, anzichè alla nostra legge positiva.

Data questa legge, io credo sia conveniente il procurare di arricchire l'ordine giudiziario delle illustrazioni del fôro, come della cattedra; ma ciò non può aver luogo che negli altissimi gradi della magistratura, non già colle nomine dei magistrati appartenenti ai tribunali in qualità di giudici, vicepresidenti o presidenti. Ed invero, siccome per questi gradi non si possono prendere certamente le eminenti illustrazioni giuridiche, che cosa ne avverrebbe? Che anche scegliendo buoni avvocati, come ve ne sono sempre fra gli aspiranti, sarebbe troppo difficile il fare distinzioni fra essi. E non potendo sceverare e distinguere, ne verrebbe che non si saprebbe dove e come arrestarsi; e facendo poi molte nomine, si metterebbe lo scoraggiamento in quei giudici, in quei pretori di cui è già troppo lunga e troppo lenta la carriera.

Per ciò appunto io già dichiarai anche nell'altro ramo del Parlamento che ero contrario a queste nomine degli avvocati nei tribunali. Ma volere escludere o grandemente limitare le nomine di avvocati persino nelle preture, come sembra desideri l'onorevole senatore Costa, mi pare che sarebbe addirittura soverchio.

Questo ostracismo, che non sembrami razionale, non sarebbe d'altra parte conforme alla legge. Imperocchè, siccome tanto la legge organica dell'ordinamento giudiziario, quanto la legge modificatrice del 1875, disciplinano le ammissioni degli avvocati nella magistratura e ne stabiliscono i criterî ed i modi, così conviene che queste leggi non siano scritte indarno.

Io non potrei dunque lasciare lettera morta la legge senza che l'odioso ostracismo si muti in arbitrio che non armonizza colla legge.

Ma a questo proposito devo fare un'altra

osservazione, ed è che nelle cifre le quali vennero esposte dall'onorevole senatore Costa credo si annidi pure un gravissimo equivoco. Non potei ritenere in modo particolare e preciso queste cifre citate dall'onorevole senatore; certo però egli disse che su cento pretori nominati forse ottanta, o più, proporzionalmente, furono scelti fra gli avvocati, venti soltanto fra gli uditori.

Io credo, ripeto, che in ciò vi sia un equivoco assai grave.

Senza aver presenti precisamente le cifre, posso dire che è impossibile che questo forte numero, di 80 per cento ad esempio, sia stato preso dal fôro propriamente detto.

Saranno, io credo, dei vicepretori, i quali, per quanto inscritti nell'albo degli avvocati, non esercitarono la professione, ma si posero tosto in pratica nelle preture. Questi vicepretori sono individui i quali, fin dai loro primi passi, intendono avviarsi alla carriera giudiziaria. Sono quindi persone che appartengono all'ordine giudiziario, poichè la legge dell'ordinamento giudiziario mette i vicepretori fra i funzionari dell'ordine giudiziario.

Mi si lasci a questo proposito aggiungere che fra questi giovani i quali per mezzo dell'ufficio di vicepretore giungono all'ufficio di pretore, ve ne sono degli eccellenti, che non è detto non possano divenire pretori distinti ed in seguito ottimi magistrati anche d'un ordine più elevato, quanto possono esserlo quelli che vengono scelti dalla classe degli uditori.

D'altra parte non è a dimenticarsi un'altra circostanza, ed è che gli uditori, per la maggior parte, non vogliono essere pretori, ma vogliono essere aggiunti giudiziari. Quindi, nemmeno se il ministro lo desiderasse, i medesimi potrebbero essere nominati pretori.

Per esempio oggi che io parlo, se volessi nominare pretore un uditore, non lo potrei. Vi sono ora infatti, se ben ricordo, 42 uditori i quali hanno recentemente subìto l'esame, e di questi 42 uditori non ce ne è nemmeno uno il quale abbia compiuto l'anno di tirocinio prescritto dalla legge. Ora come si potrebbero nominar pretori degli uditori che non vogliono o non possono esserlo?

Tutto ciò accennai per conchiudere che c'è perfino la impossibilità di far diversamente da quello che suol farsi, e di fare quindi come avrebbe desiderato l'onor. senatore Costa.

Vengo all'aumento sessennale degli stipendi.

In questo io convengo pienamente coll'onorevole senatore Costa, essere anormale che mentre tutti gli altri funzionari dello Stato godono l'aumento sessennale, il medesimo non sia pur raggiunto, dopo compiuto il sessennio, dai funzionari dell'ordine giudiziario, e che quindi, tra i funzionari dell'Amministrazione a cui io sono preposto, siano i soli impiegati del Ministero quelli che godono di questo giusto vantaggio.

E tanto più io credo che tale aumento sessennale potrebbe aver rilevante utilità, in quanto che, ove fosse coordinato con una modificazione degli stipendi, gioverebbe forse a rendere meno mobile la magistratura, a dare alla medesima in tutti i gradi di giurisdizione una posizione soddisfacente la quale avesse a diminuire quell'ardente gara delle promozioni, che in determinate circostanze può scemarne l'indipendenza. Quando invece si avesse, direi quasi, l'autonomia di determinate cariche, come in Inghilterra, ove forse ogni seggio è fine a sè stesso, ne verrebbe certo a guadagnare in dignità l'ordine giudiziario, come appunto può dirsi dell'ordine giudiziario britannico, e come era in tempi andati anche in Francia, dove per esempio il Pothier e il Domat che sono due dei grandi luminari della giurisprudenza francese, non vollero quelle promozioni che erano state loro offerte dai ministri del tempo, ma si accontentarono di stare in posizione di giudici locali l'uno, il Pothier, a Orléans, e l'altro a Clermont.

Io adunque, quanto all'aumento sessennale degli stipendi, sono della stessa opinione dell'onor. senatore Costa, e non solo ammetto che esso produca una giustizia rimuneratrice, ma reputo abbia una utilità organica notevolissima.

La sola difficoltà che tale questione presenta è quella della finanza, ed in ciò io procurerò di rendermi alleato l'onorevole mio collega, il ministro delle finanze, affine di risolvere questo problema secondo i desiderî del senatore Costa, che sono pure i miei.

Egli ha pure molto bene parlato degli inconvenienti che presentano i tribunali speciali di commercio.

Ed anche io li riconosco, e credo che a tutte

quelle ineguaglianze, delle quali egli ha detto, si possa aggiungerne altre.

Per esempio è del tutto anormale che il medesimo principio, la medesima giurisdizione speciale di commercio, la quale è applicata in prima istanza non lo sia in grado di appello, ed in altri casi sia applicata in grado di appello e non in prima istanza. Nè basta, poichè vi sono eziandio gl'inconvenienti e le disuguaglianze derivanti dal fatto che importanti città commerciali, come per esempio Livorno, non hanno un tribunale di commercio, mentre località di importanza di gran lunga minore, come Foligno, Senigallia, Chiavari, San Remo lo hanno. Da ciò consegue pure che vi sono dei centri commerciali e giudiziari affatto inoperosi, e basta vedere il prospetto delle spese d'ufficio dei vari uffici giudiziari per convincersene; mentre invece nei grandi tribunali di commercio havvi tal ressa di lavoro che qualunque operosità non basta a stare al corrente, giacchè molto non si può pretendere dai giudici commercianti i quali hanno altre cure di cui principalmente si occupano, ed il giudicare non è per essi che un'occupazione accessoria.

Finalmente l'onor. Costa mi ha chiesto se io riconosca necessaria un' unità di tribunale supremo nelle materie penali. Ed anche in questo non ho difficoltà di rispondere, che, ove credessi che alla riforma degli ordinamenti giudiziari sia conveniente, secondo il parere espressomi da altri nella Camera dei deputati e manifestato in questa medesima tornata dall'onorevole senatore Miraglia, di procedere per gradi, io riconosco che l'unità della Corte suprema in materia penale merita tanto più la preferenza, in quanto che non soltanto è molto urgente per le ragioni accennate dall'onorevole Costa, ma è anche di più facile attuazione, giacchè non si complica come nella materia civile colla questione tanto controversa della Cassazione o della terza istanza.

Ora mi restano soltanto poche parole da dire in risposta all'eloquente discorso dell'onorevole Miraglia.

Io lo ringrazio, non solo delle benevole espressioni che a me specialmente ha diretto, ma altresì per avere con l'autorità che si appartiene alla sua posizione ed al suo ingegno, avvalorato quelle difese che io ieri mi studiai di fare della nostra magistratura.

Certo che da mia parte nulla ometterò per dar opera a tutelarne l'indipendenza, a migliorarne possibilmente la sorte; ma nel tempo stesso debbo dire che le sorti morali della magistratura sono pure nelle sue mani, in quanto che non havvi dubbio che ove essa senta spettarle di confutare coi fatti, col modo con cui amministra la giustizia, i propri detrattori, lo scopo sarà indubbiamente raggiunto...

Senatore CORTE. Domando la parola.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Ad essa spetta di far regnare nelle popolazioni l'opinione della sua rettitudine, del suo zelo, della sua studiosa operosità.

Del resto io non credo di aver con ciò detto nulla su cui abbia a ridire l'onorevole senatore Corte.

Senatore CORTE. Io non sono detrattore di nessuno.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Io non ho detto che faccia lei il detrattore.

A due domande speciali che mi ha mosso l'onor. Miraglia devo pure rispondere. Egli in primo luogo mi ha chiesto se intendo di presentare intiero il codice penale, anzichè il primo libro soltanto.

Io a questo riguardo mi pregio dare all'onorevole senatore Miraglia la più ampia e precisa risposta, dichiarando che al più tardi, nella prima seduta con cui si riaprirà in novembre il Parlamento, io presenterò intero il disegno di codice penale. Io temerei senza di ciò d'incorrere nel medesimo pericolo in cui siamo caduti nel 1877, d'avere, cioè, approvato il primo libro senza aver raggiunto alcun vantaggio, poichè il primo libro separatamente non può essere applicato.

E poichè l'onor. Miraglia aggiunse il provvido consiglio di presentare, come si è fatto per altri codici, un solo articolo del quale il codice penale sia un allegato, io rispondo che sarà mia cura di studiare o questa od un'altra scorciatoia che renda possibile di giungere in breve alla mèta.

L'onor. senatore Miraglia mi domandò eziandio che cosa io intenda di fare quanto alle modificazioni che alcuni impazientemente reclamano siano recate al codice di commercio. Egli colla sua singolare autorità mi suggeriva di andare a rilento a questo riguardo, dappoichè il codice di commercio è tanto nuovo che sa-

rebbe imprudente venire a riforme che riuscirebbero oggi premature.

Una raccomandazione eguale a quella dell'onorevole senatore Miraglia mi fu fatta dalla Commissione del bilancio nella Camera dei deputati, chè essa pure dichiarava intempestiva una riforma della nostra recentissima legislazione commerciale.

Ora già alla Commissione della Camera elettiva risposi quanto adesso ripeto, che, cioè, in questa materia conviene procedere con molta ponderazione, e che le questioni le quali si dicono sorte a proposito del codice di commercio, non sono certamente ragioni sufficienti per venire ad una modificazione così improvvisa ed intempestiva del codice stesso.

Se non nascessero controversie, come ne sono sorte sul codice civile e su tutti gli altri codici, domando io che cosa farebbero i tribunali. I tribunali sono fatti appunto per sciogliere le controversie che sorgono nell'applicazione della legge.

Io posso quindi assicurare l'illustre senatore Miraglia che nè pei fallimenti, nè per le cambiali, nè pel diritto marittimo, le tre materie alle quali egli ha accennato, ho per ora intenzione di recare modificazioni al codice. Una parte soltanto, per la quale forse ad alcune modificazioni credo converrà in breve procedere, è quella che concerne il contratto di assicurazioni nei riguardi specialmente dell'art. 145 del codice anzidetto. Ma in quanto al resto io mi associo pienamente all'opinione autorevolissima del senatore Miraglia, nel riguardare immatura una revisione.

Con queste brevi osservazioni spero di avere soddisfatto alle domande rivoltemi dagli onorevoli preopinanti.

Senatore CORTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORTE. Ho chiesto la parola soltanto per prendere atto della dichiarazione del ministro, cioè che la parola « detrattore » non era diretta a me.

Io non ho inteso fare il detrattore di chicchessia; non è nelle mie abitudini.

Amo soltanto ripetere che le cose da me dette ieri erano solamente basate su questo, che le sentenze date dai magistrati in tribunale erano incensurabili. Esse hanno il loro rimedio in appello, non devono essere nè censurate, nè sindacate dal potere esecutivo.

Io ho parlato semplicemente dei giudicati resi fuori del tribunale e pregai l'onor. ministro di provvedere in modo, che di questi giudicati resi fuori della procedura ordinaria non se ne abbiano a pronunciare più. Questo mi pare escluda ogni idea di detrazione. Io della magistratura ho parlato e parlo oggi col più grande rispetto.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Mi dispiace veramente di aver dato luogo colle mie parole ad una interpretazione affatto inammissibile. L'onor. Corte mi conosce troppo per dover essere certo che ben altrimenti mi sarei espresso, se io avessi potuto pensare che egli abbia voluto denigrare la magistratura. Se ciò realmente fosse, non avrei parlato come feci, eccitando la magistratura a rispondere coi fatti, col modo col quale amministra la giustizia ai suoi detrattori; e non solo per le ragioni dette dall'onor. Corte, ma per il complesso di tutto il suo discorso, non vedo come egli abbia potuto neppure immaginare che io lo considerassi come uno dei detrattori dell'ordine giudiziario.

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore COSTA. Domando venia se debbo aggiungere poche parole a quelle dette ieri per dare un semplice schiarimento all'onorevole ministro ed al Senato.

L'onorevole ministro ha potuto supporre che io ieri avessi inteso di censurare il Governo ed in ispecie l'attuale titolare del Ministero di grazia e giustizia, per la facilità soverchia con cui gli avvocati sono aggregati alla magistratura.

Questo non fu il mio pensiero; e certamente mi sono espresso assai male se si è potuto attribuire alle mie parole un significato di censura verso chicchessia.

Ma prima di spiegare più chiaramente il mio concetto, debbo dichiarare che mantengo le cifre da me citate, nè posso dubitare della loro esattezza perchè mi furono ufficialmente fornite dal Ministero...

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Sono esattissime, ma mancheranno i vicepretori.

Senatore COSTA. No, onorevole ministro; sta in fatto che le cifre da me esposte ieri comprendevano i vicepretori onorari nominati a norma dell'art. 40 della legge organica, e che sulla cifra complessiva di 1394 pretori scelti dal fôro nel ventennio, 95 erano notai e procuratori, 529 puri e semplici avvocati, e 770 vicepretori...

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Benissimo, ma questo appunto confuta quanto ella diceva.

Senatore COSTA... ma questi erano però sempre o avvocati o notai o procuratori nell'esercizio effettivo ed attuale della loro professione.

Però la questione era da me posta in termini ben diversi da quelli supposti dal ministro.

Io non ho inteso di censurare il fatto dell'Amministrazione. So perfettamente che essa si è trovata nell'assoluta necessità di prendere i pretori dal fôro perchè la fonte ordinaria dei concorsi era inaridita: so che l'Amministrazione si dibatte ancora oggi nella stessa difficoltà, e non trova uditori che accettino la nomina a pretore: ma io accennando a questo fatto ho richiamato su di esso l'attenzione del ministro sotto altro punto di vista.

Io ho detto: la legge giudiziaria stabilisce per regola l'ingresso nella magistratura per via di concorso. Ma i concorsi non raggiungono più l'intento che la legge si proponeva, e si è trovata un'altra via per accedere ai posti inferiori dell'ordine giudiziario. Questa via sarà buona, o cattiva: per ora non la giudico; ma scorgendo che l'eccezione è diventata una regola, è necessario studiare se sia il portato di una condizione difettosa alla quale si debba provvedere. Si vuol egli deludere la severità degli esami? Si vuole rendere meno gravoso il tirocinio? Si vuole abbreviarne la durata? Ovvero è allentata l'attrattiva della carriera giudiziaria per modo da riuscire sproporzionata ai sacrifici dell'ordinario tirocinio?

Questo era il tema delle mie osservazioni: ed era perciò ben lungi dal mio pensiero di fare una censura a chicchessia per un fatto che non dipende dall'Amministrazione, ed al quale anzi l'Amministrazione ha cercato di porre un argine aprendo concorsi speciali per la carriera dei pretori. Assai più modesto era il mio intento, allorchè pregavo il ministro di studiarlo, e dove l'avesse trovato anormale, di esaminare se meritava di essere corretto con una disposizione legislativa.

Parmi però che il ministro contesti questa anormalità e consideri quello dei vicepretori un tirocinio equivalente a quello degli uditori.

Ma su questo punto io dissento dal guardasigilli. È vero che dal punto di vista organico i vicepretori sono annoverati fra i funzionari dell'ordine giudiziario; ma sono funzionari onorari, che possono cumulare le loro funzioni con quelle di avvocato, di procuratore, di notaio.

Saranno, come dice il ministro, distinti giovani; avranno tutta l'attitudine per diventare magistrati, ma non hanno che virtualmente il carattere di magistrato, essendo notissimo che se in alcune preture, specialmente delle grandi città, i vicepretori onorari prestano lodevole ed efficace servizio, nel maggior numero di preture o non pronunziano sentenze, o ne pronunziano, in numero assai limitato, come, quando occorresse, sarei in grado di dimostrare.

Rettificata e ristabilita nei suoi veri termini la base del mio ragionamento, mi preme di far notare che esso non si trova in sostanziale dissenso colle opinioni espresse dall'onor. guardasigilli.

Egli ha creduto che io fossi contrario all'ammissione di avvocati nella magistratura.

Io non lo sono. Io comprendo anzi il sistema adottato in Francia ed in altri paesi d'Europa, nei quali la magistratura viene reclutata esclusivamente dal fôro: ma credo che se questo sistema fosse chiarito preferibile, dovrebbe essere scritto nella legge e non essere imposto da una necessità che non è conforme allo spirito della legge vigente, ed a cui si provvede con un atto puro e semplice di amministrazione.

Avverto però che dichiarando di essere favorevole all'aggregazione di avvocati all'ordine giudiziario, io intendo soltanto alludere a quelle aggregazioni nei gradi superiori della magistratura che ne fortificano la fibra e vi portano l'autorità e l'energia delle tradizioni forensi.

In questo senso intendo, e da questo punto di vista soltanto accetto le dotte considerazioni esposte dall'onor. Miraglia; le quali non potrebbero valere che per reclutare attivi magistrati alla magistratura suprema.

Ma occorre ricordarsi del còmpito più modesto, ma non meno importante, di trovare e di educare al nobile magistero della giustizia quei

tre o quattro mila magistrati che occorrono per amministrare la giustizia nei tribunali e nelle preture; essendo illusione il credere che le illustrazioni del fôro e della cattedra possano consacrare l'opera loro ad uffici retribuiti con due o tre mila lire, e che dopo 20 anni possono sperare di giungere, senza giungervi sempre, a 4 o 5 mila lire.

Constatato in questa guisa che non esiste sostanziale dissenso, almeno per quanto riguarda i concetti generali, fra me ed il guardasigilli, io non avrei altro da dire se non mi occorresse di ricordare una quinta preghiera che io aveva fatta, ed è quella di prendere in considerazione la posizione degli aggiunti giudiziari, i quali, ammessi nella carriera, non dirò con un affidamento, ma con una legittima aspettazione di essere promossi nei tribunali in 5 o 6 anni, ormai debbono subire, con un esempio unico nella nostra amministrazione, 12, e dovranno presto subire 14 o 15 anni di tirocinio prima di raggiungere il primo grado al quale possono aspirare, di giudice o sostituto.

Questa posizione è affatto anormale, allontana la gioventù valorosa dalla magistratura e merita di essere presa dal ministro in seria considerazione.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Mi permetto di rispondere soltanto una parola, dappoichè a rigore non avrei bisogno nemmeno di pronunciar questa, avendo l'onor. Costa dichiarato molto lealmente che le nomine di pretori nel modo in cui seguirono erano una ineluttabile necessità.

Nondimeno, io voglio fare questa semplice osservazione per viemmeglio dimostrare come non si possa credere che tutti quei pretori, i quali vennero dietro esami e tirocinio, con tutte le condizioni di legge, dai posti di vicepretore, siano individui a cui manchino le qualità necessarie per il proprio ufficio. Tutti questi vicepretori che vennero nominati pretori non appartengono affatto a quelle migliaia di vicepretori che esercitano contemporaneamente la avvocatura; questi ultimi non solo non vennero nominati, ma non aspirano neanche ad esserlo. L'onor. Costa ha detto che uno dei difetti dell'ordinamento attuale è quello dei vicepretori che fanno l'avvocato e che non fanno il vicepretore se non a tempo perso. Ma fra i giovani che escono dalle Università ve n'è un buon numero che invece di entrare nella carriera degli auditori entrano in quella dei vicepretori, e vi entrano appositamente per far pratica e tirocinio di pretori; sicchè in generale, i pretori che vengono reclutati tra i vicepretori lo sono tra quest'ultimi vicepretori dei quali io parlo, e che non esercitano punto contemporaneamente l'avvocatura.

Riguardo agli aggiunti giudiziari, io convengo che, per essersi in forza di necessità di amministrazione aumentato il numero di essi, ne fu resa più disagiata la posizione in confronto di quello che era allorquando ne venne fissato originariamente il numero.

Io assicuro l'onorevole senatore Costa che di questa posizione disagiata avrò vigile pensiero; ma in pari tempo penso che egli, il quale ha il merito di avere consigliato, quando si trovava presso il ministro di grazia e giustizia, di fare nelle nomine a giudice una parte prestabilita e abbastanza larga ai pretori, converrà indubbiamente che anch'io non possa a meno, pure occupandomi della posizione degli aggiunti giudiziari, di occuparmi altresì della posizione dei pretori, perchè anche essi hanno una media di 15 anni di pretura prima di essere promossi. Questa media è tale che deve star sempre presente agli occhi miei, allo scopo di contemperare i riguardi dovuti agli aggiunti giudiziari con quelli dovuti ai pretori.

PRESIDENTE. Non essendovi altri senatori iscritti per parlare nella discussione generale, la dichiaro chiusa, e si procede alla discussione dei capitoli.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura dell'art. 1.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella *A*).

(Sono approvati i seguenti capitoli da 1 a 18, ultimo del bilancio).

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive

Spese generali.

1	Ministero - Personale (Spese fisse)	582,268 14
2	Ministero - Spese d'ufficio	61,000 »
3	Sussidi ad impiegati dipendenti dall'Amministrazione, loro vedove e famiglie	200,000 »
4	Riparazioni ai locali	80,000 »
5	Indennità di tramutamento	140,000 »
6	Indennità di supplenza e di missione	140,000 »
7	Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine).	120,000 »
8	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*Per memoria*
9	Casuali	50,000 »
		1,373,268 14

Spese per l'Amministrazione giudiziaria.

10	Magistrature giudiziarie - Personale (Spese fisse)	24,065,800 »
11	Magistrature giudiziarie - Spese d'ufficio (Spese fisse) . . .	3,460,100 »
12	Spese di giustizia (Spesa obbligatoria)	4,600,000 »
13	Paghe, assegni e sussidi per l'esecuzione delle sentenze penali (Spese fisse)	2,660 »
14	Pigioni (Spese fisse)	63,615 »
		32,192,175 »

	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	
15	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	140,542 18

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

16	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse) .	857 »
17	Assegni di disponibilità (Spese fisse)	54,498 »
		55,355 »

Spese per l'Amministrazione giudiziaria.

18	Sussidi agli uscieri in mancanza di proventi e pagamento di depositi dichiarati rimborsabili a senso di legge	10,000 »

RIASSUNTO

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali	1,373,268 14
Spese per l'Amministrazione giudiziaria	32,192,175 »
TOTALE della categoria prima	33,565,443 14
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO	140,542 18
TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria	33,705,985 32

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali	55,355 »
Spese per l'Amministrazione giudiziaria	10,000 »
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria	65,355 »
INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria)	33,771,340 32

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 1 testè letto con l'annessa tabella.

Coloro che l'approvano, vogliano alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella *B*);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella *C*).

Per gli effetti di che all'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* dell'Amministrazione del Fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del Fondo per il culto aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su quest'articolo 2.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO. Alcuni anni or sono, quando l'onor. ministro Zanardelli reggeva anche allora il dicastero di grazia e giustizia, io richiamai la sua attenzione sull'art. 18 della legge sulle guarentigie e sulla legge che con quell'articolo viene espressamente ordinata.

Non è qui il caso che io ripeta le ragioni che esposi allora, ed anche altre volte al Senato, sulla necessità, sulla giustizia e sull'importanza pratica di questa legge.

Una Commissione fu nominata in proposito. Questa Commissione, di cui io pure ebbi l'onore di far parte, ha compiuto con lungo studio e con grande amore il proprio lavoro e lo ha concretato in un progetto di legge che sta ora al Ministero, preceduto da una elaboratissima relazione di un egregio nostro collega, la quale dichiara ampiamente lo spirito del progetto ed il motivo delle singole sue disposizioni.

Io prevedo ed indovino ciò che il ministro potrebbe dirmi; ma mi affretto a dichiarare che io nè debbo, nè voglio nulla dire (ciò che al solo Governo spetta decidere) intorno al momento più opportuno per presentare questa legge davanti al Parlamento. Ma credo mio debito pregare il guardasigilli (il quale ben so quanto vivamente s'interessi a questa materia) di non voler dimenticare questo progetto di legge, apportandovi, ove lo creda, coll'illuminato suo senno e colla sua esperienza, quelle modificazioni che stimi più opportune.

La questione a cui questo progetto di legge si riferisce è della più alta importanza; più di quanto a prima giunta non appaia. Questa questione, io ne son certo, s'imporrà un giorno o l'altro al Parlamento ed al paese.

Io dico soltanto questo: le leggi le quali si fanno sotto la pressione delle passioni politiche e sotto l'urgenza delle circostanze, raramente si fanno bene, raramente sono giuste e feconde di utili frutti; mentre invece quelle leggi sole riescono giuste, ben fatte ed efficaci, le quali vengono discusse con serenità d'animo, nei periodi di calma, e quando tace ogni passione di parte.

Lasciando pertanto alla scelta del Governo il momento in cui convenga portare questa legge davanti al Parlamento, esprimo il desiderio che ciò avvenga in un periodo di calma, affinchè la discussione possa essere serena ed imparziale.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Non è già per parlare sull'argomento gravissimo sollevato dal senatore Canonico, argomento che mi è estraneo come relatore della Commissione permanente di finanza e pel quale non ho d'uopo qui di fare riserve per conto mio personale, e per la parte che io ho presa nella Commissione cui ha fatto cenno l'onor. senatore Canonico. Sta al ministro lo esporre, non pure i suoi intendimenti, ma anche lo stato delle cose.

Bensì devo parlare in nome della Commissione permanente di finanza, quanto ad altro grave

argomento e che si collega strettamente col bilancio. Parlo dell'altra Commissione, la quale è stata istituita particolarmente in seguito ad eccitamento della Commissione permanente di finanza, Commissione la quale è presieduta da un egregio nostro collega. Accenno alla Commissione istituita per dirimere le controversie le quali da lunghi anni si agitano tra il Fondo del culto ed il Demanio dello Stato.

Mi accadde già nella relazione dello stato di previsione per l'entrata e la spesa del Fondo per il culto nel 1886-87 di dare la soddisfacente notizia al Senato, che mercè l'alacre e dotta opera di questa Commissione le cose erano già arrivate ad una conclusione, la quale era stata anche comunicata alla Direzione del Demanio. Anzi ci si era dato contezza che la Direzione del Demanio pur essa aveva espresso il suo avviso.

Mancava una definitiva e concorde conclusione delle due Direzioni, le quali avrebbero poi preparata la risoluzione concorde dell'onorevole ministro di grazia e giustizia e dei culti, e dell'onorevole ministro delle finanze.

Ora mi spetta il dovere di chiedere all'onorevole ministro a che punto ne siamo. È una questione la quale si connette strettissimamente con lo stato di previsione della spesa e della entrata per il Fondo del culto; questione anzi d'importanza grandissima per le sorti del Fondo per il culto.

E perciò mi occorre di farne espressa domanda al ministro.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Comincierò dal rispondere alla gentile interrogazione che mi ha fatto l'onor. Canonico.

Egli ha accennato al lavoro che fu presentato dal presidente della Commissione nominata per apparecchiare un disegno di legge in adempimento dell'art. 18 della legge sulle guarentigie, concernente la proprietà ecclesiastica.

L'onor. presidente della Commissione ebbe la gentilezza di recarmi stampato il proprio progetto colla relazione che lo precede.

A me pare però, e lo dico soltanto per stabilire l'esattezza dei fatti, che la Commissione della quale io pure facevo parte, sebbene mi sia sempre mancato il tempo di intervenirvi, non abbia deliberato sopra quel disegno di legge.

Quanto al progetto in se, confesso che esaminato non l'ho, e quindi non potrei esprimere al riguardo all'onor. Canonico la mia opinione. Riconosco però che il problema è degnissimo di studio; ed avendo egli raccomandato di presentarlo in quanto lo creda giusto non solo, ma in quanto rispondente ad un momento di opportunità, io accetto completamente la sua raccomandazione.

All'onor. senatore Lampertico, relatore della Commissione permanente di finanza, io sono poi gratissimo d'aver richiamato l'attenzione mia e del Senato sopra il lavoro della Commissione incaricata di esaminare le controversie pendenti fra il Ministero delle finanze e l'Amministrazione del Fondo per il culto. Quella Commissione fece un ampio e dotto lavoro, alle cui conclusioni io mi associo completamente, ed il quale forma ancora oggetto di pratiche tra i due Ministeri.

Ripeto dunque i miei ringraziamenti all'onorevole Lampertico che così autorevolmente, anche a nome della Commissione permanente di finanza, volle sollecitare questa liquidazione in base alle conclusioni della Commissione, le quali mi dànno maggior forza per procedere più energicamente in questa pratica, di cui somma è l'importanza per l'Amministrazione del Fondo pel culto.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO. Una sola parola dirò per completare la rettificazione di fatto cui accennava l'onor. ministro guardasigilli.

La Commissione di cui egli faceva parte, e che fu dolente di non poter avere la cooperazione di un suo membro così illustre, si radunò parecchie volte e poi delegò il lavoro ad una Sottocommissione, la quale compiè il suo lavoro in un tempo abbastanza lungo, trattandosi di questioni assai gravi e degne di molta ponderazione.

Quindi si convocò la Commissione plenaria, onde la Commissione esecutiva potesse render conto del suo operato e provocare una discussione sul progetto da essa compilato.

Ma da una parte il tempo, già prorogato dal ministro due volte, stringeva; dall'altro canto altre circostanze impedirono la efficace convo-

cazione della Commissione plenaria. Si presentò quindi il lavoro della Sottocommissione al ministro, invitando in pari tempo tutti i membri della Commissione, ai quali il progetto fu trasmesso, a voler presentare le osservazioni che credessero di farvi, onde il ministro potesse formarsi in proposito un criterio esatto e completo.

Non mi resta che ringraziare ora il signor ministro di aver preso in considerazione la preghiera che gli feci. La mia intenzione non era di invitarlo a studiare immediatamente questo progetto, ma unicamente di richiamare la sua attenzione a che il progetto sia preparato in tempo, acciocchè quando venga il momento opportuno tutto non sia ancora da farsi.

Il proverbio dice che le cose fatte in fretta rare volte riescono a buon fine.

PRESIDENTE. Prima di porre ai voti l'art. 2 converrà dar lettura della tabella a cui si riferisce.

Il senatore, *segretario,* CENCELLI legge.

(Sono approvati senza discussione tutti i capitoli della tabella *B*).

TABELLA **B**.

Stato di previsione dell'ENTRATA dell'Amministrazione del Fondo per il Culto

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888.

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi.

1	Consolidato 5 per cento	11,390,205 »
2	Consolidato 3 per cento	232,000 »
3	Rendite provenienti da titoli diversi e da carte-valori . . .	12,000 »
4	Certificati della cassa depositi e prestiti	132,168 52
		11,766,373 52

Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli.

5	Consolidato 5 per cento proveniente dalle leggi 1862, 1866, 1867 e 1873, del quale non furono consegnati i titoli	*per memoria*

Altre rendite patrimoniali.

6	Prodotto di beni stabili	475,000 »
7	Annualità diverse e frutti di capitali	9,300,000 »
		9,775,000 »

	Proventi diversi.	
8	Quota di concorso (Art. 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036). .	1,400,000 »
9	Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	1,200,000 »
10	Rendite e crediti di dubbia riscossione	80,000 »
		2,680,000 »

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Esazione di capitali.

11	Esazione e ricupero di capitali	5,000,000 »

RIASSUNTO

TITOLO I.

Entrata ordinaria.

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE

Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi . . .	11,766,373 52
Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli	*per memoria*
Altre rendite patrimoniali	9,775,000 »
Proventi diversi	2,680,000 »
TOTALE del titolo I. — Entrata ordinaria . . .	24,221,373 52

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Esazione di capitali	5,000,000 »
TOTALE del titolo II. — Entrata straordinaria . . .	5,000,000 »
INSIEME (Entrata ordinaria e straordinaria)	29,221,373 52

(Sono del pari approvati senza discussione i capitoli della tabella *C*, dal capitolo 1 al 34).

TABELLA C.

Stato di previsione della SPESA dell'Amministrazione del Fondo per il Culto

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888.

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE

Spese di amministrazione.

1	Personale (Spese fisse)	418,140 61
2	Pensioni e indennità agl' impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie).	60,000 »
3	Aggio, compensi e indennità per riscossioni, accertamento e appuramento di rendite (Spesa d'ordine)	655,000 »
4	Spese pel servizio esterno	176,000 »
5	Assegno allo Stato per maggiore spesa per la Corte dei conti - Legge 22 giugno 1874 n. 1962	76,000 »
6	Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della regia avvocatura erariale	80,000 »
7	Contributo come spesa d'amministrazione alle finanze dello Stato pel servizio del Fondo pel culto presso gli uffici finanziari provinciali (Spesa obbligatoria).	110,000 »
8	Stampe e registri, trasporto agli uffici provinciali	50,000 »
9	Spese d'ufficio	23,000 »
10	Affitto pel locale di residenza dell'Amministrazione (Spese fisse) .	16,000 »
		1,664,140 61

	Spese di liti e contrattuali.	
11	Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria)	350,000 »
12	Spese per atti, contratti, affitti, permute, quitanze, transazioni, costituzioni e risoluzione di censi, mutui ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere (Spesa obbligatoria)	65,000 »
		415,000 »
	Contribuzioni e tasse.	
13	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	650,000 »
14	Tassa sulla ricchezza mobile (Spesa obbligatoria)	2,144,000 »
15	Tassa sui fabbricati e sui fondi rustici (Spesa obbligatoria) . .	400,000 »
16	Tassa di registro e bollo e sui mandati (Spesa obbligatoria) . .	10,000 »
17	Spesa per assicurazioni postali e per telegrammi (Spesa obbligatoria)	1,000 »
		3,205,000 »
	Spese patrimoniali.	
18	Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese per trasporto dei medesimi (Spesa d'ordine) . . .	4,000 »
19	Manutenzione degli stabili e riparazioni ordinarie ai medesimi (esclusi quelli abitati dalle religiose) e spese per terreni	70,000 »
20	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi (Spese fisse ed obbligatorie)	917,000 »
21	Doti dipendenti da pie fondazioni (Spese fisse ed obbligatorie) . .	21,060 »
22	Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese (Spese fisse ed obbligatorie)	440,000 »
23	Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche - Decreto dittatoriale 9 giugno 1860 (Spesa obbligatoria)	20,000 »
24	Assegni in corrispettivo di rendita devoluta ai Comuni per effetto dell'art. 19 della legge 7 luglio 1866 (Spese fisse)	20,000 »
		1,492,060 »

	Spese disposte da leggi e decreti legislativi.	
25	Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache (Spesa obbligatoria)	4,000 »
26	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (Spese fisse)	8,626,000 »
27	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse (Spese fisse ed obbligatorie)	2,866,700 »
28	Congrue a parroci di chiese ex-conventuali e supplementi di congrue provenienti dalle già Casse ecclesiastiche di Torino e di Napoli (Spese fisse)	750,000 »
29	Assegni al clero di Sardegna (Spese fisse)	751,500 »
30	Congrue, supplementi di congrua ed annualità diverse passate a carico del Fondo pel culto in disgravio dello Stato (Spese fisse) .	1,215,000 »
31	Assegni transitori al clero (Spese fisse)	20,000 »
32	Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (Spese fisse) .	379,000 »
33	Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifizi monumentali (Spese fisse)	150,000 »
34	Rendita dovuta ai comuni ed allo Stato in forza dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 (Spesa obbligatoria)	240,000 »
35	Supplementi di congrua concessi dal Fondo per il culto per il disposto dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866 ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti	300,000 »
		15,302,200 »

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Domando la parola sul capitolo 35.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Lampertico.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Nella relazione sullo stato di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per il culto per il 1886-87 la Commissione permanente di finanza, felicitandosi dell'iscrizione delle 300,000 lire nel bilancio per supplemento di congrue, aveva creduto suo dovere però di avvertire la penosa impressione che aveva fatto come delle trecentomila lire già iscritte non se ne fosse erogata che una minima parte.

La Commissione permanente di finanza avea cercato di rendersi ragione di ciò. Infatti, da principio si temeva che anche fissando la congrua molto al disotto di quanto è ammesso dalla legge del 1866, presto la somma sarebbe bell'esaurita. Questo timore era fondato sopra notizie di fatto che si erano raccolte in fretta e in furia, e che sembra non si siano poi riscontrate esatte quando siamo venuti al punto di presentare effettivamente le domande.

Però la Commissione permanente di finanza ha sollevato il dubbio non potesse questo dipendere da qualche erroneo criterio nell'accertamento delle rendite.

Chi reggeva allora il Ministero di grazia e giustizia e culti ha intanto secondato le raccomandazioni della Commissione permanente di finanza col dare una maggiore pubblicità e più

diretta alle disposizioni in cui era venuta l'Amministrazione del Fondo per il culto, per venire in soccorso ai parroci mediante questo complemento di congrua. Inoltre si è anche, pure stando alquanto al disotto dei limiti stabiliti dalla legge del 1866, aumentato alquanto la congrua.

Io non sono entrato allora, nè, in questo mio ufficio di relatore della Commissione permanente di finanza, potevo entrare, nella discussione dei criteri che spetta in primo luogo di prendere all'Amministrazione del Fondo per il culto, alla Giunta di vigilanza, ed al ministro di grazia e giustizia. Mi sono limitato semplicemente, in nome della Commissione permanente di finanza, a raccomandare che si vegga non si portino criteri troppo rigidi che rendano illusoria la iscrizione di dette trecentomila lire che è stata accolta con tanto plauso dall'uno e dall'altro ramo del Parlamento e dall'opinione pubblica.

Dalle notizie che potei attingere oggi stesso dall'Amministrazione del fondo per il culto, mi felicito di aver potuto persuadermi che le cose hanno ormai preso un avviamento più rispondente a questi voti che il Governo dee avere comuni con noi. E che cioè l'erogazione delle somme iscritte in bilancio sia veramente rispondente a quello scopo per cui in bilancio si sono iscritte; sia quindi effettiva ed intera. Tuttavia l'argomento è così grave che credo opportuno di richiamarvi sopra l'attenzione dell'onorevole ministro di grazia e giustizia; tanto più lo faccio volontieri, perchè se l'anno scorso dovetti fare questa raccomandazione in via di eccitamento e d'impulso, oggi posso accompagnarla anche da un'attestazione che le cose mi sembrano aver preso un avviamento più rispondente a quello che tutti dobbiamo desiderare, la verità e la sincerità.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Poichè l'onor. relatore, il senatore Lampertico, ha dichiarato che più ancora che un impulso, non fa che prendere atto di quello che è avvenuto, io l'assicuro che seconderò ben volentieri i suoi desiderî e che, nonostante sia da poco tempo a questo posto, mi sono subito informato del come procede questo servizio.

Se la somma stabilita per le congrue dei parroci non potè essere erogata per intero, egli è perchè, come l'onor. Lampertico immagina facilmente, si attendevano e si attendono molte domande di liquidazioni, e perchè prima che le liquidazioni medesime fossero compiute, qualche tempo occorreva ed occorre.

Le domande arrivando con ritardo, il pagamento non si può fare immediatamente. Una somma già considerevole è stata spesa, e non può dubitare l'onor. Lampertico che sarà mia cura che tutta la somma stanziata in bilancio venga erogata allo scopo.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni pongo ai voti il capitolo 35.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

(Sono approvati quindi anche i capitoli dal 36 al 47, ultimo del bilancio).

	Casuali.	
36	Spese casuali	36,000 »
	Fondi di riserva.	
37	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . .	200,000 »
38	Fondo per le spese impreviste	50,000 »
		250,000 »

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese straordinarie e diverse.

39	Personale fuori ruolo (Spese fisse)	17,145 »
40	Assegni ai diurnisti straordinari (Spese fisse)	52,500 »
41	Spesa per ispettori straordinari provinciali (Spese fisse) . . .	35,000 »
42	Pagamento debiti plateali e di amministrazione lasciati dagli enti morali soppressi, già appartenenti al clero regolare (Spesa d'ordine) .	5,000 »
43	Restituzioni di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) ed altre spese straordinarie diverse (Spesa d'ordine)	550,000 »
44	Spesa straordinaria per terreni, fabbricati, mobili ed arredi sacri ad uso delle chiese, delle religiose e dell'amministrazione . . .	160,000 »
		819,645 »

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Capitali.

45	Estinzione di debiti fruttiferi ed infruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi. Restituzione di capitali e di doti monastiche. Rimborso del prezzo ricavato dalla vendita di mobili ed immobili di enti dichiarati non soppressi (Spesa d'ordine)	170,000 »
46	Sborso di capitali in correspettivo di stabili già venduti, e che debbono dismettersi per devoluzione, sentenze o transazioni; sborso di somme in surrogazione od a complemento di rendita inscritta e devoluta per disposizioni legislative a comuni, privati, ecc. ecc. (Spesa obbligatoria)	30,000 »
47	Impiego di somme diverse da capitalizzarsi (in seguito a esazione e ricupero di capitali compresi nella parte attiva) in acquisto di rendita pubblica ed altri valori mobiliari e fondiari o per acquisto di mobili in aumento d'inventario: sborso dei capitali per gli affrancamenti di annualità passive, a tenore della legge 29 gennaio 1880, n. 5253 (Spesa obbligatoria)	4,800,000 »
		5,000,000 »

RIASSUNTO

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese di amministrazione	1,664,140 61
Spese di liti e contrattuali	415,000 »
Contribuzioni e tasse	3,205,000 »
Spese patrimoniali	1,492,060 »
Spese disposte da leggi e decreti legislativi	15,302,200 »
Casuali	36,000 »
Fondi di riserva	250,000 »
TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria	22,364,400 61

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese straordinarie e diverse	819,645 »

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Capitali	5,000,000 »
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria	5,819,645 »
INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria)	28,184,045 61

PRESIDENTE. Vi sarebbero due elenchi, n. 1 e n. 2, che i signori senatori hanno sotto gli occhi, e vorranno, spero, dispensarne la lettura.

Se non vi sono opposizioni se ne ometterà la lettura, e si intenderanno approvati coll'approvazione dell'art. 2.

Ora pongo ai voti l'art. 2 che rileggo:

Art. 2.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accettare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella *B*);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella *C*).

Per gli effetti di che all'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2011, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* dell'Amministrazione del Fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del Fondo per il culto aprire crediti, mediante maudati a disposizione dei funzionari incaricati.

Approvando quest'articolo s'intendono naturalmente approvate le annesse tabelle *B* e *C*, e gli elenchi pure annessi.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Approvazione dei progetti di legge n. 84, 71 e 85.

PRESIDENTE. Si procede ora alla discussione degli altri progetti all'ordine del giorno.

« Acquisto dall'Ospizio di beneficenza in Palermo di alcuni locali occorrenti per l'archivio di Stato in quella città ».

Il senatore, *segretario,* VERGA C. dà lettura del progetto di legge.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, la discussione generale è chiusa, e si procede alla speciale.

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 100,146 40 per acquisto di locali dell'Ospizio di beneficenza in Palermo situati nell'ex-convento della Gancia, ed occorrenti per l'archivio di Stato in quella città.

(Approvato).

Art. 2.

La predetta somma sarà inscritta in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero dell'interno per l'esercizio 1886-87.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora passeremo alla discussione del progetto di legge: « Distacco dal mandamento di Borghetto dei comuni di San Martino in Strada e Cavenago d'Adda e loro aggregazione al secondo mandamento di Lodi ».

Il senatore *segretario,* VERGA C. dà lettura del progetto.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale sul progetto di cui si è data lettura.

Senatore CANONICO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO, *relatore*. Come relatore dell'Ufficio centrale, mi corre l'obbligo di esprimere al Governo il desiderio che gli Uffici hanno espresso e che l'Ufficio centrale ha confermato, vale a dire che, pur riconoscendo in questo caso speciale l'utilità e la somma convenienza del proposto spostamento di territorio, si confida che il Governo vegga modo di evitare per quanto è possibile in avvenire questi rimaneggiamenti parziali di territori sì giudiziari che amministrativi; perchè ciò qualche volta si fa senza criterî uniformi, e quindi reca gravissimi danni nell'ordinamento di queste divisioni territoriali. Tanto più poi in quanto che, siccome è sperabile che il Governo pensi a fare una volta

una divisione territoriale per tutto lo Stato con criterî uniformi, tenuto conto delle condizioni locali, se si moltiplicano questi spostamenti parziali, si avrà poi una difficoltà maggiore per ottenere che le popolazioni si adattino al nuovo ordinamento. Questa è la sola raccomandazione che l'Ufficio centrale fa al Governo.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, la discussione generale è chiusa. Si passa alla discussione speciale.

Il senatore, *segretario,* VERGA C. legge:

Art. 1.

I comuni di Cavenago d'Adda e S. Martino in Stradà, formanti parte della provincia di Milano, vengono, a datare dal 1° gennaio 1888, separati dal mandamento di Borghetto ed aggregati al secondo mandamento di Lodi.

(Approvato).

Art. 2.

Con decreto reale sarà provveduto alla esecuzione della presente legge sui rapporti e per gli effetti amministrativi, finanziari e giudiziari.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto sarà poi in altra seduta votato a scrutinio segreto.

Ora passiamo all'altro progetto di legge iscritto all'ordine del giorno:

«Ampliamento del carcere di Buon Cammino in Cagliari. Esecuzione dei lavori in economia con l'opera dei condannati».

Il senatore, *segretario,* VERGA C. legge:

Articolo unico.

È autorizzata la esecuzione in economia, con l'opera dei condannati, dei lavori occorrenti per l'ampliamento del carcere di *Buon Cammino* nella città di Cagliari, giusta il progetto d'arte 20 settembre 1886, debitamente approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, *e per la spesa presunta di lire cinquecentomila (L. 500,000),* sotto l'osservanza delle disposizioni della legge sulla contabilità generale dello Stato, nonchè delle discipline stabilite dalla legge sui lavori pubblici per ciò che riguarda la collaudazione, liquidazione e pagamento dei lavori da eseguirsi in economia; e ciò mediante i fondi stanziati nel bilancio del Ministero dell'interno, la cui inversione è stata approvata con la legge 2 luglio 1882, n. 897 (serie 3ª).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo la parola su questo progetto, essendo composto di un articolo unico, si rimanda alla votazione a scrutinio segreto.

Leggo ora l'ordine del giorno per la seduta di domani.

Al tocco e mezzo. — Riunione degli Uffici per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Aggiunta all'elenco delle opere idrauliche di seconda categoria;

Riordinamento delle guardie di pubblica sicurezza a piedi;

Modificazioni alla legge sull'ordinamento dell'esercito e servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra;

Modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi degli ufficiali ed impiegati del regio esercito;

Spese straordinarie per l'acquisto di cavalli pel regio esercito;

Modificazioni alla legge per la circoscrizione territoriale militare del regno;

Convenzione col municipio di Spezia per la costruzione di fogne nelle zone dei terreni dipendenti da edifici militari ed occupati per usi militari e navali;

Modificazioni alla legge organica del personale della regia marina militare 3 dicembre 1878 ed alla legge 5 luglio 1882 sui relativi stipendi;

Prescrizione dei crediti di massa dei militari del Corpo R. equipaggi.

Alle ore tre pom. — Seduta pubblica.

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, e dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888;

Acquisto dall'Ospizio di beneficenza in Palermo di alcuni locali occorrenti per l'archivio di Stato in quella città;

Distacco dal mandamento di Borghetto dei comuni di San Martino in Strada e Cavenago d'Adda e loro aggregazione al 2° mandamento di Lodi;

Ampliamento del carcere di Buon Cammino in Cagliari. Esecuzione dei lavori in economia con l'opera dei condannati.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Leva di mare sui giovani nati nell'anno 1867;

Acquisto di materiale galleggiante per la navigazione del lago di Garda, e ampliamento del cantiere di Peschiera;

Concorso del fondo religione, culto e beneficenza nella spesa dell'Ospedale di Santo Spirito in Roma;

Concessione al comune di Roma del palazzo in via Incurabili in Roma ai civici numeri 5 a 12, a senso delle leggi di soppressione 7 luglio 1866 e 19 giugno 1873.

Risultato della votazione segreta fatta in principio di seduta.

PRESIDENTE. Ora si procede allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto:

« Assestamento del bilancio dell'esercizio finanziario dal 1° luglio 1886 al 30 giugno 1887 »:

Votanti	74
Favorevoli	68
Contrari	6

(Il Senato approva).

« Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria, e commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888 »:

Votanti	76
Favorevoli	67
Contrari	9

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta (ore 5 e ½).

LVI.

TORNATA DEL 4 GIUGNO 1887

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — *Approvazione dei seguenti progetti di legge: 1. Leva di mare sui giovani nati nel 1867; 2. Acquisto di materiale galleggiante per la navigazione del lago di Garda e ampliamento del cantiere di Peschiera; 3. Concorso del fondo religione, culto e beneficenza nella spesa dell'ospedale di Santo Spirito in Roma; 4. Concessione al comune di Roma del palazzo in via Incurabili, ai civici numeri 5 a 12, a senso delle leggi di soppressione 7 luglio 1866 e 19 giugno 1873 — Votazione segreta dei progetti suddetti e di quelli approvati nella seduta precedente — Risultato della votazione — Aggiornamento delle sedute a nuovo avviso.*

La seduta è aperta alle ore 3 e ½.

Sono presenti i ministri della guerra, e di grazia e giustizia e dei culti.

Il senatore, *segretario,* VERGA C. dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, il quale viene approvato.

Approvazione dei progetti di legge N. 90, 89, 87, 88.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge approvati per alzata e seduta nella tornata di ieri; ma, se il Senato non fa alcuna opposizione, si procederà invece alla discussione dei progetti di legge posti all'ordine del giorno d'oggi per farne poi la votazione insieme agli altri.

Si procede dunque alla discussione del progetto di legge intitolato: « Leva di mare sui giovani nati nell'anno 1867 ».

Il senatore, *segretario,* VERGA C. legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato ad eseguire la leva di mare della classe 1867.

Il contingente di prima categoria, che dovrà da questa leva essere somministrato, è fissato a 3000 uomini.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, e trattandosi di articolo unico, se ne farà poi la votazione a scrutinio segreto.

Passeremo ora alla discussione del progetto di legge intitolato: « Acquisto di materiale galleggiante per la navigazione del lago di Garda e ampliamento del cantiere di Peschiera ».

Il senatore, *segretario,* VERGA C. dà lettura del progetto.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Tip. del Senato.

Se nessuno chiede la parola, la discussione generale è chiusa e si procede alla discussione degli articoli.

Il senatore, *segretario,* VERGA C. legge:

Art. 1.

È fatta facoltà al Governo di provvedere all'acquisto del materiale galleggiante necessario ad una conveniente sistemazione del servizio della navigazione sul lago di Garda ed alla esecuzione dei lavori che saranno riconosciuti opportuni per l'ampliamento del cantiere navale di Peschiera.

(Approvato).

Art. 2.

Per l'acquisto e pei lavori di cui al precedente articolo, il Governo è autorizzato ad incontrare la spesa di lire 550,000, da ripartirsi per lire 275,000 nell'esercizio finanziario 1887-88 e per lire 275,000 in quello 1888-89.

(Approvato).

Art. 3.

La spesa di cui trattasi farà carico sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici ed i fondi occorrenti saranno inscritti in apposito capitolo nella parte straordinaria del bilancio stesso.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge si voterà assieme agli altri a scrutinio segreto.

Ora si passa alla discussione del progetto di legge: « Concorso del fondo religione, culto e beneficenza nella spesa dell'ospedale di Santo Spirito in Roma ».

Articolo unico.

Senza pregiudizio delle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 19 giugno 1873, n. 1402, a cominciare dall'esercizio 1886-87 sarà prelevata sul fondo speciale di beneficenza e di religione dell'Asse ecclesiastico di Roma l'annua somma di lire 120 mila per contribuire al pagamento degli interessi e dell'ammortamento in 50 anni del mutuo di lire 6,700,000 fatto dalla Cassa di risparmio di Milano al comune ed alla provincia di Roma allo scopo di ricostituire il patrimonio del Pio Istituto di Santo Spirito in Roma.

È aperta la discussione sopra questo articolo unico.

Se nessuno domanda la parola, sarà rimandato alla votazione a scrutinio segreto, trattandosi di articolo unico.

Ora viene in discussione il progetto di legge: « Concessione al comune di Roma del palazzo in via Incurabili in Roma ai civici numeri 5 a 12, a senso delle leggi di soppressione 7 luglio 1866 e 19 giugno 1873 ».

Articolo unico.

È autorizzato il Governo a concedere al Municipio di Roma il palazzo in via degli Incurabili ed area annessa, n. 5 a 12 incluso, di provenienza dell'ex-convento degli Agostiniani di Gesù e Maria al Corso per essere destinato a scopi di pubblica istruzione o beneficenza preveduti dall'art. 20 della legge 7 luglio 1866 e come applicazione della disposizione contenuta nell'art. 3 della legge 19 giugno 1873, n. 1402 (serie 2ª).

È aperta la discussione sopra questo articolo unico.

Se nessuno domanda la parola, trattandosi di articolo unico si rimanda alla votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Coll'esaurimento dell'ordine del giorno, sono esauriti anche i lavori in pronto per la discussione.

Perciò lunedì saranno di nuovo convocati gli Uffici, e nella settimana entrante si riprenderanno le sedute. Raccomando caldamente ai signori senatori di prender parte ai lavori degli Uffici perchè dovranno discutervisi importanti progetti di legge.

Ora si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge approvati nella seduta di oggi e di ieri.

(Il senatore, segretario, Verga C. fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. La votazione è chiusa: invito i senatori segretari a fare lo spoglio delle urne.

(I signori senatori segretari procedono allo spoglio di voti).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, e dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888:

Votanti	70
Favorevoli	64
Contrari	6

(Il Senato approva).

Acquisto dall'Ospizio di beneficenza in Palermo di alcuni locali occorrenti per l'archivio di Stato in quella città:

Votanti	70
Favorevoli	64
Contrari	6

(Il Senato approva).

Distacco dal mandamento di Borghetto dei comuni di San Martino in Strada e Cavenago d'Adda e loro aggregazione al 2° mandamento di Lodi:

Votanti	70
Favorevoli	61
Contrari	9

(Il Senato approva).

Leva di mare sui giovani nati nell'anno 1867:

Votanti	70
Favorevoli	65
Contrari	5

(Il Senato approva).

Acquisto di materiale galleggiante per la navigazione del lago di Garda, e ampliamento del cantiere di Peschiera:

Votanti	70
Favorevoli	65
Contrari	5

(Il Senato approva).

Concorso del fondo religione, culto e beneficenza nella spesa dell'Ospedale di Santo Spirito in Roma:

Votanti	70
Favorevoli	66
Contrari	4

(Il Senato approva).

Concessione al comune di Roma del palazzo in via Incurabili (Roma) ai civici n. 5 a 12, a senso delle leggi di soppressione 7 luglio 1866 e 19 giugno 1873.

Votanti	70
Favorevoli	61
Contrari	9

(Il Senato approva).

Ampliamento del carcere di Buon Cammino in Cagliari. Esecuzione dei lavori in economia con l'opera dei condannati:

Votanti	71
Favorevoli	66
Contrari	5

(Il Senato approva).

Essendo esaurito l'ordine del giorno, i signori senatori saranno convocati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 5 e 50).

Acquisto di materiale galleggiante per la navigazione del lago di Garda, e ampliamento del cantiere di Peschiera:

Valenti	70
Lavarello	65
Contrari	5

(Il Senato approva).

Esame del fondo relazione, sulla e beneficenza [illegible] dell'Ospedale di Santa Spirito [illegible]:

Valenti	70
Lavarello	66
Contrari	4

(Il Senato approva).

[illegible] di Roma [illegible] 1868 e [illegible]:

Valenti	70
Lavarello	61
Contrari	9

(Il Senato approva).

[illegible]

Valenti	71
Lavarello	65
Contrari	5

(Il Senato approva).

[illegible]

LVII.

TORNATA DEL 10 GIUGNO 1887

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — *Annunzio d'interpellanza del senatore Caracciolo di Bella al presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, sulla posizione dei nostri presidî nell'Alto Egitto di fronte alla Convenzione fra l'Inghilterra e la Turchia, e istanze dell'interpellante — Presentazione di tre progetti di legge per gli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della marina e della guerra per l'esercizio 1887-88; e di altri sei progetti per: Approvazione di maggiore spesa sull'esercizio finanziario 1884-85 pel Ministero di grazia, giustizia e dei culti; Approvazione di maggiore spesa nell'esercizio 1884-85 per il Ministero dell'interno; Approvazione di maggiore spesa sull'esercizio 1884-85 per il Ministero di agricoltura, industria e commercio; Autorizzazione di maggiore spesa sull'esercizio 1885-86 per il Ministero di grazia, giustizia e dei culti; Autorizzazione di maggiore spesa per l'esercizio 1885-86 per il Ministero dell'interno; Autorizzazione di maggiore spesa sull'esercizio 1885-86 per il Ministero di agricoltura, industria e commercio.*

La seduta è aperta alle ore 4 e 15.

È presente il ministro delle finanze.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del seguente sunto di petizione:

«N. 25. Alcuni abitanti della città di Modena fanno istanza onde ottenere che dalla scuola di cavalleria e fanteria di Modena non venga staccata la sezione di sottufficiali designandola ad altra sede».

(Mancante dell'autenticità delle firme).

Annunzio d'interpellanza.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente domanda di interrogazione.

« Il sottoscritto desidera interrogare il signor ministro degli affari esteri, sulla posizione dei nostri presidî nell'Alto Egitto in vista della Convenzione proposta dall'Inghilterra alla Turchia ed alle altre potenze che hanno interesse nella politica egiziana.

« CARACCIOLO DI BELLA ».

Prego il signor ministro delle finanze di volerne dare comunicazione al suo collega l'onorevole ministro degli affari esteri.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Stante i negoziati che corrono tra la Turchia e l'Inghilterra rispetto alle cose egiziane, parmi che sia di qualche utilità interrogare il ministro degli affari esteri sulle risoluzioni da prendersi riguardo ai nostri presidî nell'Alto Egitto anche rispetto a questa situazione diplomatica, la quale influirà certamente sui provvedimenti che si dovranno prendere per Massaua.

Non essendo presente il signor ministro degli affari esteri, prego il signor ministro delle finanze, che è il solo ministro qui presente, di far conoscere al suo onorevole collega questo desiderio, perchè dichiari se e quando crederà opportuno di rispondere all'interpellanza.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Mi farò un dovere di prevenire il ministro degli affari esteri di questo desiderio dell'onorevole senatore Caracciolo di Bella.

Presentazione di nove progetti di legge.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti progetti di legge:

Stato di previsione della spesa per il Ministero delle finanze per l'esercizio 1887-88;

Stato di previsione della spesa per il Ministero della marina per l'esercizio 1887-88;

Stato di previsione della spesa per il Ministero della guerra per l'esercizio 1887-88;

Approvazione di maggiori spese sull'esercizio 1884-85 pel Ministero di grazia e giustizia e dei culti;

Approvazione di maggiori spese sull'esercizio 1884-85 pel Ministero dell'interno;

Approvazione di maggiori spese sull'esercizio 1884-85 pel Ministero di agricoltura, industria e commercio;

Autorizzazione di maggiori spese per l'esercizio 1885-86 pel Ministero di grazia e giustizia e dei culti;

Autorizzazione di maggiori spese sull'esercizio 1885-86 pel Ministero dell'interno;

E finalmente:

Autorizzazione di maggiori spese sull'esercizio 1885-86 pel Ministero dell'agricoltura.

Prego il Senato di voler decretare l'urgenza di questi progetti di legge e trasmetterli per l'esame alla Commissione permanente di finanza.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro delle finanze della presentazione di questi progetti di legge.

L'onor. signor ministro ne ha chiesta l'urgenza.

Se non vi sono opposizioni, l'urgenza s'intende accordata.

Questi progetti di legge saranno trasmessi per il loro esame alla Commissione permanente di finanza.

Non essendovi altro all'ordine del giorno, avverto i signori senatori che per la prossima tornata riceveranno avviso a domicilio, e levo la seduta.

La seduta è sciolta (ore 4 e 25).

LVIII.

TORNATA DEL 16 GIUGNO 1887

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — *Elenco di omaggi — Congedo — Presentazione dei seguenti progetti di legge: 1. Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1887-88; 2. Spesa pel Ministero degli affari esteri pel detto esercizio; 3. Spesa pel Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio stesso; 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Maggiori spese per l'esercizio 1884-85 pei Ministeri: del tesoro, delle finanze, degli esteri, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, della guerra e della marina; 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Maggiori spese per l'esercizio 1885-86 per i Ministeri: del tesoro, delle finanze, degli affari esteri, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici e della marina; 17. Ampliamento del servizio ippico; 18. Concorso del Governo all'Esposizione di Bologna; 19. Applicazione provvisoria di un aumento di dazio sugli spiriti — Domanda per la relazione e discussione seduta stante di quest'ultimo disegno di legge, consentita — Discussione del progetto per modificazioni alla legge 20 marzo 1865 sulla sanità pubblica — Approvazione di tutti gli articoli modificati dopo osservazioni dei senatori Moleschott, Errante, Majorana-Calatabiano, Celesia, relatore, e del ministro dell'interno — Approvazione dei seguenti progetti di legge: Erezione di un monumento in Roma a Marco Minghetti; Riammissione in tempo degl'impiegati civili per godere dei benefizi accordati dalla legge 2 luglio 1872; Modificazioni alla legge organica del personale della regia marina militare 3 dicembre 1878 e della legge 5 luglio 1882 sui relativi stipendi; Riordinamento delle guardie di pubblica sicurezza a piedi — Relazione sul disegno di legge per l'applicazione provvisoria di un aumento di dazio sugli spiriti, ed approvazione del progetto stesso — Votazione segreta dei sei progetti di legge approvati per articoli — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 3 e 20.

Sono presenti i ministri dell'interno, di agricoltura, industria e commercio, dei lavori pubblici, della marina e della guerra.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il signor G. De Leonardi, di un suo studio intitolato: *Il Giusti lirico e il Giusti satirico;*

Il prof. cav. E. Pisani, della copia di un suo *Discorso sulla statmografia;*

La Direzione generale del Banco di Napoli, di una *Relazione al Consiglio generale di quell'Istituto per l'esercizio 1886;*

Il senatore comm. Rosa, di una *Relazione sulle scoperte archeologiche della città e provincia di Roma negli anni 1871-72;*

Il senatore comm. Canonico, in nome del cav. Thermignon, di *Due medaglie in bronzo coll'effigie delle LL. MM. il Re e la Regina d'Italia;*

Il comm. L. Volpicella, della sua *Bibliografia storica della provincia di Terra di Bari;*

Il Ministero della pubblica istruzione, del fascicolo delle *Notizie degli scavi del mese di marzo 1887;*

Il presidente della Camera di commercio ed arti di Bari, della *Statistica commerciale e di navigazione di quella provincia pel biennio 1885-86;*

La signora Felicita Mulas vedova Pasella, degli *Studi del comm. Pietro Pasella sulla trascrizione e sull'art. 778 del Codice civile italiano;*

I prefetti di Reggio, Ravenna, Forlì, Teramo e Avellino, degli *Atti di quei Consigli provinciali dell'anno 1886.*

Domanda un congedo di un mese per motivi di salute il senatore Mosti-Estense che dal Senato gli viene concesso.

Presentazione di progetti di legge.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio.* A nome del mio collega il ministro delle finanze ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

« Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1887-88 »;

« Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per detto esercizio »;

« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per lo stesso esercizio »;

« Maggiori spese pel 1884-85 dei Ministeri del tesoro, delle finanze, degli esteri, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, della guerra e della marina; e pel 1885-86 dei Ministeri del tesoro, delle finanze, degli esteri, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, della guerra e della marina ».

Chieggo alla cortesia del Senato di demandare, come di consueto, tutti questi disegni di legge alla Commissione permanente di finanza.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. signor ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione di questi progetti di legge, i quali saranno trasmessi alla Commissione permanente di finanza.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio.* Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge per « Ampliamento del servizio ippico », già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Ho pure l'onore di presentare al Senato un altro disegno di legge per « Concorso del Governo all'Esposizione di Bologna nel 1888 », parimente approvato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione dei progetti testè annunciati, i quali saranno stampati e trasmessi agli Uffici.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio.* Domando l'urgenza per tutti questi progetti.

PRESIDENTE. Il signor ministro domanda l'urgenza.

Se non vi sono opposizioni, si intende accordata l'urgenza.

Discussione del progetto di legge N. 103.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per « Modificazioni alla legge del 20 marzo 1865, n. 2448, sulla sanità pubblica ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario,* CENCELLI dà lettura del progetto di legge.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. Prima di aprire la discussione generale su questo progetto di legge, devo interrogare il signor ministro dell'interno se accetta il progetto dell'Ufficio centrale.

CRISPI, *ministro dell'interno.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *ministro dell'interno.* Accetto che si apra la discussione sul progetto di legge emendato dall'Ufficio centrale.

Soltanto pregherei il Senato di fare un'aggiunta all'art. 3, dopo il paragrafo che dice: « del procuratore generale del Re presso la Corte d'appello della capitale », mettendo le parole: « e di un giureconsulto ».

In appresso, dove si dice: « Faranno parte del Consiglio stesso: un medico ispettore del corpo

sanitario militare, ed un medico ispettore del corpo sanitario militare marittimo », si dovrà aggiungere « il direttore generale della marina mercantile », sopprimendo la congiunzione *ed* dopo le parole: « del corpo sanitario militare ». E su ciò siamo d'accordo coll'Ufficio centrale.

All'art. 4 poi, dopo le parole « del procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale », aggiungere « di un giureconsulto ».

PRESIDENTE. Sta bene.

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore CELESIA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CELESIA, *relatore*. Come hanno sentito dall'onor. ministro dell'interno, l'Ufficio centrale del Senato concorda nelle modificazioni che sono state proposte, tanto in ordine all'art. 3 quanto in ordine all'art. 6, coll'aggiunta di un giureconsulto nel Consiglio superiore di sanità e nei Consigli provinciali, e coll'aggiunta del direttore generale della marina mercantile.

Il direttore generale della marina mercantile fa attualmente parte del Consiglio superiore di sanità in forza della legge del 9 luglio 1876, e quindi la proposta relativa conserva lo stato attuale delle cose. Ma ciò mi richiama ad una modificazione all'articolo primo, nel quale, invece di limitarsi a dire: « Alle disposizioni sui Consigli di sanità comprese negli articoli, ecc. », fa d'uopo aggiungere: « della legge 20 marzo 1865, n. 2248, ed all'art. 3 della legge 9 luglio 1876, n. 3228 », perchè si fondono insieme le disposizioni di quelle due leggi e se ne fa un testo unico.

PRESIDENTE. Prego il signor relatore di voler mandare al banco della Presidenza il testo delle sue modificazioni.

Presentazione di un progetto di legge.

GRIMALDI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. In nome del mio collega delle finanze ho l'onore di presentare al Senato del Regno un disegno di legge intitolato: « Applicazione provvisoria di un aumento di dazio sugli spiriti », votato or ora dall'altro ramo del Parlamento.

Come si è già fatto altra volta in simile caso, il Senato deve consentire che questo disegno di legge del *catenaccio* sia rimesso con urgenza alla Commissione permanente di finanza, con preghiera alla stessa Commissione di volerne riferire seduta stante.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge, e prego i signori membri della Commissione permanente di finanza di volerlo esaminare immediatamente.

Seguito della discussione del progetto di legge N. 103.

PRESIDENTE. Frattanto proseguiremo nella discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge del 20 marzo 1865, n. 2248, sulla sanità pubblica ».

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOLESCHOTT. Io proporrei al Senato che all'art. 3, nel quale sono enumerate le persone che dovranno comporre il Consiglio superiore di sanità, fosse aggiunto il direttore generale della statistica del regno.

A fare questa proposta miamuove anzitutto l'esperienza che ho potuto fare in tempi passati, che cioè il Consiglio superiore sarebbe stato molte volte lieto di avere nel suo seno le informazioni che il direttore della statistica può dare e di approfittare dei suoi lumi.

A questo proposito mi piace di constatare, che gli studi statistici sulle malattie nel regno d'Italia, lo dico a titolo d'onore, sono fatti con molta cura e fruttano risultati assai ragguardevoli. Io perciò sono convinto che nel Consiglio superiore di sanità la presenza del direttore della statistica sarebbe utile ed opportuna.

Nutro poi la speranza, anzi ho ragione di credere, che al mio desiderio non siano contrari nè il signor ministro, nè i miei colleghi dell'Ufficio centrale.

Senatore CELESIA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CELESIA, *relatore*. A nome dei componenti l'Ufficio centrale che trovansi presenti debbo dichiarare che non si fa opposizione al-

cuna all'aggiunta proposta dal senatore Moleschott.

L'intervento del direttore generale della statistica potrà certamente essere utile e conveniente, e tale aggiunta dovrebbe seguire le parole: « il direttore generale della marina mercantile ».

PRESIDENTE. Se nessuno più domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale e passeremo a quella degli articoli.

Il senatore, *segretario,* CENCELLI legge:

Art. 1.

Alle disposizioni sui Consigli di sanità comprese negli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nella legge 20 marzo 1865, n. 2248, ed all'art. 3 della legge 9 luglio, n. 3228, sono sostituite le seguenti:

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Senatore ERRANTE. Domando la parola per una semplice domanda.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. In questo articolo terzo sta scritto che il Consiglio superiore di sanità sarà composto di un presidente, di un procuratore generale, ecc., ecc. e non si dice chi sarà il presidente, mentre nei capoluoghi di provincia si dice che debba essere il prefetto. Ora a me pare che il presidente debba essere il ministro dell'interno o chi ne faccia le veci; perchè nell'aggiunta all'art. 10 si aggiunge:

« Il ministro dell'interno, i prefetti ed i sottoprefetti potranno chiamare a sedere nei Consigli sanitari con voce consultiva o per somministrare notizie, quelle persone che, a seconda dei casi, credessero di sentire ».

E questo fa supporre, che il presidente a cui si accenna nell'articolo terzo debba essere il ministro dell'interno, perchè in caso diverso non si saprebbe comprendere come mai il ministro possa sentire altre persone quando egli non interviene nelle sedute.

CRISPI, *ministro dell'interno.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CRISPI, *ministro dell'interno.* All'art. 11, che è tra i modificati, è detto che il presidente ed i membri del Consiglio superiore, e i membri dei Consigli provinciali di sanità saranno nominati con decreto reale.

È data dunque al Re la facoltà di nominare il presidente e gli altri membri del Consiglio.

Nell'art. 14, che del resto non è per niente diverso dalla legge attuale, è concesso all'autorità superiore, che è il ministro, per la capitale, e sono i prefetti e i sottoprefetti per le provincie e i circondari, il diritto di chiamare nel Consiglio quante persone riputeranno opportuno, a seconda de' casi, di sentire; epperò non parmi vedere contraddizione tra le due disposizioni.

D'altra parte, in questo articolo si dànno semplici norme al ministro, ai prefetti ed ai sottoprefetti affinchè possano, ove occorra, aggiungere altri membri al Consiglio.

Amo sperare che l'onor. Errante si vorrà dichiarare soddisfatto di questi miei schiarimenti.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Se in questo articolo non ci fosse la parola *sentire,* io non avrei difficoltà a lasciare indeterminato il presidente, che sarà quello nominato con decreto reale.

Ma siccome all'articolo decimo si dice che il ministro dell'interno, i prefetti od i sottoprefetti, che sono i presidenti effettivi che intervengono ai Consigli, hanno diritto di *sentire* altre persone, parmi che con questa frase si venga a supporre che il ministro dell'interno interviene al Consiglio e lo presiede; mentre poi nel terzo articolo si parla di un presidente senza determinare chi egli possa essere, ed anzi dall'articolo stesso non pare che debba essere il ministro dell'interno.

CRISPI, *ministro dell'interno.* Ma non deve essere il ministro dell'interno.

Senatore ERRANTE. Quindi è che io credo sia cosa migliore discorrere di ciò quando saremo all'art. 10, per vedere se sia il caso o no di introdurvi qualche modificazione.

Senatore CELESIA, *relatore.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CELESIA, *relatore.* L'onor. ministro dell'interno ha già risposto, che appunto si è voluto lasciare al decreto reale la facoltà di nominare il presidente del Consiglio superiore sanitario; ma l'onor. senatore Errante ha parlato anche dell'ultimo articolo, ed ha detto che

il ministro dell'interno, il prefetto ed il sottoprefetto, avendo facoltà di *sentire* altre persone, sono i presidenti dei Consigli.

Ora l'onor. Crispi ha fatto notare come non vi sia nulla che urti in queste due disposizioni. Ed infatti: il ministro dell'interno per la capitale, ed i prefetti o sottoprefetti per le provincie, quando credano di dover chiamare altre persone capaci nei Consigli sanitari, lo possono fare.

Nulla pare che siavi in contrario a questa facoltà che armonizza con quella dell'art. 3, per cui rimane libera la scelta del presidente. L'Ufficio centrale ha fatto plauso al concetto, che alla presidenza del Consiglio superiore di sanità si possa designare la persona che il ministro creda più adatta a dirigerne le discussioni, e non può disconoscere la utilità di lasciarlo anche libero di far intervenire nei Consigli sanitari quelle altre persone il cui intervento creda utile.

Il ministro, il quale ha la suprema direzione, può fare sentire al prefetto o al sottoprefetto la utilità di chiamare nel Consiglio di sanità una determinata persona, come può esso stesso chiamarla ad intervenire nel Consiglio superiore di sanità centrale quando anche sia presieduto da altra persona che non sia lo stesso ministro, e pertanto l'art. 10 si può conservare qual'è.

CRISPI, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CRISPI, *ministro dell'interno*. L'art. 10 non è che la riproduzione dell'art. 14 della legge vigente.

Esso dice: « Il ministro dell'interno, i prefetti ed i sottoprefetti potranno chiamare a sedere nei Consigli sanitari con voto consultivo o per somministrare notizie quelle persone che a seconda dei casi credessero opportuno di sentire ». Eppure con la legge attuale non è il ministro dell'interno quello che presiede. Il presidente è sempre nominato con decreto reale.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Se vogliamo stare logicamente alla parola *sentire* dell'art. 10, questa fa supporre che il presidente sia il ministro, perchè quelli che sono chiamati a presiedere le altre Commissioni sono i prefetti e sottoprefetti. E siccome si aggiungono le parole *di sentire*, ciò significa che chi le chiama debba sentirle e per sentirle deve essere presente.

Se invece di dire: il ministro, si dicesse, per ipotesi: il presidente, qualunque esso sia, si saprebbe che è il presidente che ha questo diritto, e non il ministro che non interverrà mai non essendo presidente.

CRISPI, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CRISPI, *ministro dell'interno*. I prefetti ed i sottoprefetti, come l'onorevole senatore Errante sa, hanno una doppia veste.

Il prefetto è il capo della provincia ed il sottoprefetto è il capo del circondario; l'uno e l'altro rappresentano nella provincia e nel circondario il Governo; quindi per quanto si riferisce alla nomina, essi funzionano come capi dell'Amministrazione locale, non come membri del Consiglio sanitario.

Circa poi l'espressione *di sentire* che non piace all'onorevole Errante, perchè non abbastanza chiara ed esatta, io non ho difficoltà a mettermi d'accordo con lui e potremo trovarne insieme una migliore. Una frase sostituibile sarebbe, per esempio: « quelli che credessero opportuno di fare intervenire ». Così sarebbe tolta ogni improprietà di espressione ed ogni equivoco.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Io non ho nessuna difficoltà di accettare detta modificazione; ma, secondo me, all'art. 10 si potrebbe mutare il dettato in modo da non venire in contraddizione coll'articolo 3.

PRESIDENTE. Domando se l'Ufficio centrale accetta la modificazione proposta dal signor ministro dell'interno.

Senatore CELESIA, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. Si rileggono gli articoli del progetto di legge. Dell'art. 1 si metteranno separatamente in discussione e all'approvazione le diverse parti, salvo a votarlo in complesso.

Art. 1.

Alle disposizioni sui Consigli di sanità comprese negli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, sono sostituite le seguenti:

Art. 3. Il Consiglio superiore di sanità sarà composto:

di un presidente;

del procuratore generale del Re presso la Corte d'appello della capitale;

di un giureconsulto;

di sei dottori in medicina e chirurgia competenti particolarmente nella medicina pubblica ed in ispecie nella igiene;

di due professori di chimica;

di un farmacista;

di un dottore veterinario;

di tre ingegneri esperti nella edilizia sanitaria.

Faranno parte del Consiglio stesso:

un medico ispettore del corpo sanitario militare;

un medico ispettore del corpo sanitario militare marittimo;

il direttore generale della marina mercantile.

E qui viene l'aggiunta dell'onor. Moleschott:

il direttore generale della statistica del regno.

Poi segue l'articolo:

Sei almeno dei membri del Consiglio superiore di sanità devono risiedere nella capitale del regno.

Pongo ai voti l'articolo testè letto ed emendato come ho accennato. Chi l'approva abbia la bontà di sorgere.

(Approvato).

Art. 4. In ogni capoluogo di provincia ha sede un Consiglio di sanità, composto:

del prefetto, presidente;

del procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale;

di un giureconsulto;

di due dottori in medicina e chirurgia;

di un professore di chimica;

di un farmacista;

di un dottore veterinario;

di un ingegnere.

(Approvato).

Art. 5. In ogni capoluogo di circondario ha sede un Consiglio di sanità composto:

del sottoprefetto, presidente;

del procuratore del Re presso il tribunale ove esista, e, in difetto, del pretore;

di due dottori in medicina e chirurgia;

di un farmacista;

di un ingegnere.

(Approvato).

Art. 6. Nei capoluoghi di provincia o di circondario marittimo, è inoltre componente nato del Consiglio di sanità il funzionario di grado superiore del principale ufficio di porto della provincia o del circondario.

(Approvato).

Art. 7. Il presidente ed i membri del Consiglio superiore, i membri dei Consigli provinciali di sanità saranno nominati con decreto reale.

I membri dei Consigli sanitari di circondario saranno nominati con decreto ministeriale, sentito il prefetto.

(Approvato).

Art. 8. Il presidente ed i membri del Consiglio superiore ed i membri eletti dei Consigli sanitari provinciali o di circondario durano in ufficio per un triennio e sono sempre rieleggibili.

Chi surroga un consigliere uscito anzi tempo dura in ufficio sol quanto avrebbe durato il suo predecessore.

(Approvato).

Art. 9. Al Consiglio superiore di sanità è addetto per segretario un dottore in medicina o chirurgia che non avrà voto nel Consiglio.

Nei Consigli sanitari provinciali e di circondario le funzioni di segretario saranno rispettivamente disimpegnate dai viceconservatori e dai commissari del vaccino, i quali, però, non avranno voto nella materia estranea al vaccino e al vaiuolo.

(Approvato).

Art. 10. Il ministro dell'interno, i prefetti ed i sottoprefetti potranno chiamare a sedere nei Consigli sanitari con voto consultivo, o per somministrare notizie quelle persone che a seconda dei casi credessero di sentire.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Senatore CELESIA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CELESIA, *relatore*. In quest'articolo si propone di sostituire alle parole: « quelle per-

sone che a seconda dei casi credessero di sentire », le parole: « quelle persone delle quali, a seconda dei casi, si credesse utile l'intervento ».

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Poichè l'onorevole signor ministro dell'interno ha acconsentito di portare una qualche modificazione all'articolo aggiunto che, secondo le proposte dell'Ufficio centrale, sarebbe il decimo, io credo che nella modificazione convenga si adoperi una parola riferibile non solo a coloro che saranno chiamati a sedere nei Consigli sanitari, e che vi avranno voto consultivo, ma anche a tutti gli altri che senza sedere e votare potessero essere chiamati, come dice l'articolo, per somministrare notizie.

Ora, secondo la formola proposta dall'Ufficio centrale, sarebbero considerati membri che siedono nei Consigli, così quelli che con tale ufficio venissero chiamati, come tutte le persone che venissero chiamate, non a prendere parte ai Consigli, epperò a discutere e a votare benchè solo complessivamente, ma soltanto a *somministrare notizie,* cioè a dare informazioni e talvolta a fare testimonianze.

Quindi credo che si possa accomodare la cosa, anche per lasciare tutta la compagine dell'articolo, surrogando alle parole: « credessero di sentire » quelle di: « credessero opportuno ». Ma non ne faccio proposta.

CRISPI, *ministro dell'interno.* Mi sembra più chiara la formula proposta, cioè a dire: « che a seconda dei casi credessero utile di fare intervenire », o « delle quali credessero utile l'intervento ».

PRESIDENTE. A questo articolo 10, adunque, l'onorevole senatore Errante propone la semplice modificazione di sostituire alle parole: « di sentire » queste altre: « utile l'intervento ».

Metto ai voti quest'articolo così modificato.

Chi lo approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

(Approvato).

Questo disegno sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione dei progetti di legge N. 86, 72, 101, 94.

PRESIDENTE. Ora viene all'ordine del giorno il progetto di legge: « Erezione di un monumento in Roma alla memoria di Marco Minghetti ».

Il senatore, *segretario,* CORSI L. legge:

Articolo unico.

Nella parte straordinaria del bilancio dell'interno per l'esercizio finanziario 1886-87 sarà stanziata la spesa di lire centomila per un monumento da erigersi a cura del Governo in Roma, e nel luogo che verrà dal Governo stesso designato, alla memoria di Marco Minghetti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, trattandosi di articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto.

Si passa ora al progetto di legge: « Riammissione in tempo degli impiegati civili per godere dei beneficî accordati dalla legge 2 luglio 1872, n. 894 ».

Il senatore, *segretario,* CORSI L. legge:

Articolo unico.

Coloro i quali trovandosi nelle condizioni volute dalla legge 2 luglio 1872, n. 894, anche se riassunti quali funzionari civili dal Governo nazionale posteriormente alla medesima ed alla successiva legge 2 luglio 1885, n. 3206 (serie 3ª), restano abilitati ad invocarne i beneficî, purchè ne facciano domanda alla Corte dei conti entro un anno dalla promulgazione della presente legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Trattandosi di articolo unico, se nessuno domanda la parola, sarà messo in votazione a scrutinio segreto.

L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge intitolato: « Modificazioni alla

legge organica del personale della regia marina militare 3 dicembre 1878 ed alla legge 5 luglio 1882 sui relativi stipendi ».

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge:

(*V. infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede la parola, si procede alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Nel corpo di commissariato militare marittimo è instituito il grado d'ispettore con la corrispondenza al grado di contrammiraglio o maggior generale e con lo stipendio annuo di lire 9000.

Questo nuovo grado sarà inscritto in capo della colonna 5ª della tabella n. 1, annessa alla legge organica del personale della regia marina in data 3 dicembre 1878, immediatamente prima del grado di direttore nel corpo di commissariato.

(Approvato).

Art. 2.

La composizione gerarchica dei farmacisti della regia marina e lo stipendio a ciascun grado assegnato vengono stabiliti nel modo seguente, restando in conseguenza ed in quanto si riferisce a detto personale, modificata la tabella n. 2 annessa alla legge organica indicata nell'articolo precedente, come pure quella *B* annessa alla legge 5 luglio 1882, che fissa gli stipendi ed assegni degli ufficiali ed impiegati della regia marina.

Farmacista capo	di 1ª	classe a L.	4000 annue
id.	di 2ª	» »	3500 »
Farmacista	di 1ª	classe a »	3000 »
id.	di 2ª	» »	2500 »
id.	di 3ª	» »	2000 »

(Approvato).

Art. 3.

Alla parte della tabella *B* annessa alla sumentovata legge 5 luglio 1882, che va sotto il titolo « Capi tecnici » è sostituita la seguente:

CAPI TECNICI.

Grado			Stipendio
Capo tecnico principale	di 1ª	classe L.	4500
» »	di 2ª	» »	4000
» »	di 3ª	» »	3500
Capo tecnico	di 1ª	» »	3000
»	di 2ª	» »	2500
»	di 3ª	» »	2000

(Approvato).

Art. 4.

Alla tabella *A* annessa alla stessa legge 5 luglio 1882 farà seguito la tabella *A bis:*

TABELLA *A bis.*

Stipendio annuale per gli assistenti del genio navale:

Grado			Stipendio
Assistenti del genio navale	di 1ª	classe L.	2500
» »	di 2ª	» »	2000

(Approvato).

Art. 5.

La presente legge andrà in vigore col 1° luglio 1887, restando da tal epoca abrogata ogni altra disposizione contraria alla medesima.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Riordinamento delle guardie di pubblica sicurezza a piedi ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge:

(*V. infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, si procede alla discussione degli articoli.

Si rileggono gli articoli.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge:

Art. 1.

Il corpo delle guardie di pubblica sicurezza a piedi è riordinato in conformità dell'unita tabella *A*.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Nessuno chiedendo la parola, lo pongo ai voti, bene inteso che approvando l'articolo s'intende approvata l'annessa tabella *A*.

Chi l'approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 2.

Alla tabella n. 3 annessa alla legge 30 aprile 1883 per la pensione delle guardie di pubblica sicurezza a piedi è sostituita l'annessa tabella *B*.

(Approvato).

Art. 3.

Le guardie di pubblica sicurezza sono nominate con decreto del ministro dell'interno. Nei limiti del ruolo stabilito dalla predetta tabella *A*, il ministro dell'interno è autorizzato a nominare quel numero di agenti ausiliari che riputerà necessario al buon andamento del servizio conferendo loro attribuzioni speciali, da determinarsi con istruzioni ministeriali.

(Approvato).

Art. 4.

Le guardie di pubblica sicurezza dovranno contrarre la ferma di servizio per la durata di cinque anni.

Quelle attualmente in servizio, che non volessero assoggettarsi alla nuova ferma, continueranno a percepire, sino al termine della ferma già contratta, la paga di cui son provviste, ed avranno diritto ai premi di ferma e di rafferma loro dovuti, da pagarsi sulle economie del capitolo: « Paghe delle guardie di pubblica sicurezza ».

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora verrebbe in discussione il progetto di legge intitolato: « Applicazione provvisoria di un aumento sulla tassa degli spiriti ».

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge:

Articolo unico.

È autorizzata l'applicazione provvisoria a tutto il giorno 21 luglio 1887 delle disposizioni contenute nell'allegato che fa parte integrante della presente legge, la quale avrà effetto a cominciare dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del regno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore dell'Ufficio centrale per riferire su questo progetto di legge.

Il senatore PERAZZI, *relatore*, legge:

« Signori Senatori. — Nella tornata del 21 aprile il Senato approvò l'applicazione immediata, ma provvisoria, e per la durata massima di tre mesi, ossia fino al 21 luglio, di alcuni nuovi dazi doganali; ed ora trattasi di applicare provvisoriamente, e fino alla medesima data, 21 luglio, quest'altro provvedimento.

« La tassa interna di fabbricazione degli spiriti e la sovratassa di confine sugli spiriti importati dall'estero sono da lire 1 50 elevati a lire 1 80 per ogni ettolitro e per grado dell'alcoolometro centesimale alla temperatura di gradi 15.56 del termometro centigrado. Inoltre la restituzione della tassa sugli spiriti esportati tanto naturali quanto sotto forma di liquori, di mosti o di vini conciati, e per quelli adoperati dalle industrie come materia prima, viene mantenuta per un trimestre sulla base della tassa attualmente in vigore.

« L'importante discussione fatta dal Senato sul provvedimento del 21 aprile chiarì in modo non dubbio il significato delle leggi volgarmente dette del *catenaccio*, colle quali, senza recare alcun pregiudizio alle definitive deliberazioni del Parlamento sul merito dei nuovi dazi proposti, se ne autorizza la provvisoria applicazione al fine soltanto di tutelare il pubblico erario nel periodo di tempo che necessariamente deve trascorrere prima che il potere legislativo abbia definitivamente deliberato sui dazi medesimi.

« Ed è col preciso intendimento di non pregiudicare in alcuna guisa le definitive deliberazioni del Senato nel merito dell'aumento ora proposto della tassa sugli spiriti, che la Commissione di finanza mi ha dato l'incarico di proporvi, o signori, di approvare il disegno di legge nei termini deliberati dalla Camera elettiva ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, trattandosi di articolo unico se ne farà poi la votazione a scrutinio segreto.

Do lettura dell'ordine del giorno per domani alle ore 2 pomeridiane.

I. Votazione per la nomina di un Commissario di sorveglianza all'Amministrazione del debito pubblico, ed all'Amministrazione della Cassa militare.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Prescrizione dei crediti di massa dei militari del Corpo reali equipaggi;

Aggiunta all'elenco delle opere idrauliche di seconda categoria;

Convenzione col municipio di Spezia per la costruzione di fogne nelle zone di terreni dipendenti da edifici militari ed occupati per usi militari e navali.

Votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge discussi ed approvati nella seduta di oggi.

(Il senatore, segretario, Corsi L. fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. La votazione è chiusa.

Si procede allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione dei vari progetti di legge approvati per alzata e seduta nella tornata di oggi:

Riammissione in tempo degli impiegati civili per godere dei benefizi accordati dalla legge 2 luglio 1872, n. 894:

Votanti	70
Favorevoli	60
Contrari	10

(Il Senato approva).

Riordinamento delle guardie di pubblica sicurezza a piedi:

Votanti	70
Favorevoli	60
Contrari	10

(Il Senato approva).

Applicazione provvisoria di un aumento di dazio sugli spiriti:

Votanti	70
Favorevoli	60
Contrari	10

(Il Senato approva).

Modificazioni alla legge organica del personale della regia marina militare 3 dicembre 1878 e della legge 5 luglio 1882 sui relativi stipendi:

Votanti	70
Favorevoli	61
Contrari	9

(Il Senato approva).

Erezione di un monumento in Roma alla memoria di Marco Minghetti:

Votanti	70
Favorevoli	57
Contrari	13

(Il Senato approva).

Modificazione alla legge del 20 marzo 1865, n. 2248, sulla sanità pubblica:

Votanti	70
Favorevoli	62
Contrari	8

(Il Senato approva).

La seduta è levata (ore 6 e 20 .

LIX.

TORNATA DEL 17 GIUGNO 1887

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — *Annunzio della morte del senatore Reali — Votazione per la nomina di un commissario di sorveglianza all'Amministrazione del debito pubblico, e di altro commissario all'Amministrazione della Cassa militare — Approvazione per articoli dei seguenti progetti di legge: 1. Prescrizione dei crediti di massa dei militari del Corpo reale equipaggi; 2. Aggiunta all'elenco delle opere idrauliche di seconda categoria — Raccomandazione del senatore Majorana-Calatabiano, e dichiarazione del ministro dei lavori pubblici; 3. Convenzione col municipio di Spezia per la costruzione di fogne nelle zone di terreni dipendenti da edifizi militari. — Risultato della votazione fatta in principio di seduta.*

La seduta è aperta alle 2 e 3/4.

Sono presenti i ministri dei lavori pubblici, della marina e della guerra.

Il senatore, *segretario,* CENCELLI dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Commemorazione del senatore Reali.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi!

Un dispaccio telegrafico, pervenutomi dal prefetto di Venezia, reca la dolorosa notizia che stamane cessava di vivere colà il senatore Antonio Reali.

La strettezza del tempo e il dolore per l'inattesa perdita non mi permettono di tessere adeguatamente le lodi delle virtù e dei meriti del compianto estinto. Di lui vi dirò solo che, appartenente ad illustre famiglia, per le egregie doti morali e intellettuali e per il suo patriottismo, venne contraddistinto dal Governo come degno di far parte di quest'Alto Consesso, alla quale carica venne nominato nel 1876.

Nato nel 1834, aveva di poco varcato il decimo lustro e la morte ce lo ha rapito immaturamente.

Alla memoria del rimpianto collega mando un mesto saluto.

Votazione per la nomina di due commissari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Votazione per la nomina di un commissario di sorveglianza all'Amministrazione del debito pubblico, e di altro commissario all'Amministrazione della Cassa militare ».

Si procede all'appello nominale.

(Il senatore, segretario, Cencelli fa la chiama).

PRESIDENTE. Si procede alla estrazione a sorte dei tre senatori scrutatori, per lo spoglio di questa votazione.

Dal sorteggio risultano scrutatori i signori senatori Cencelli, Fiorelli e Roissard, che si com_

piaceranno di fare un po' più tardi lo spoglio delle urne.

Approvazione dei progetti di legge N. 102, 93, 99.

PRESIDENTE. Ora si procederà alla discussione dei progetti di legge che sono all'ordine del giorno.

Abbiamo per primo il progetto:

« Prescrizione dei crediti di massa dei militari del Corpo reale equipaggi ».

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la dichiaro chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli.

Art. 1.

I crediti di massa dei militari del Corpo reale equipaggi saranno prescritti:

a) per i militari morti in attività di servizio o in congedo illimitato, due anni dopo il giorno della morte, e per quelli in navigazione, o altramente assenti, due anni dopo il giorno in cui sarà pervenuta al comando del Corpo la notizia della morte;

b) per i militari i quali abbiano compiuta la ferma temporanea, cinque anni dopo terminata la ferma stessa.

(Approvato).

Art. 2.

Il comando del Corpo reale equipaggi dovrà avvisare le famiglie dei militari morti in attività di servizio, e in congedo illimitato, e i militari che abbiano compiuta la ferma temporanea, o le loro famiglie, dell'esistenza del credito di massa spettante agli stessi militari. L'avviso sarà dato per mezzo del sindaco del comune cui apparteneva o appartiene il militare, ed il sindaco dovrà attestare al comando del Corpo di averlo comunicato agl'interessati.

In difetto di questa formalità non si farà luogo alla prescrizione stabilita dall'art. 1.

(Approvato).

Art. 3.

Per i crediti esistenti nel giorno della promulgazione della presente legge, il tempo della prescrizione comincierà dal giorno stesso.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora passiamo alla discussione del progetto di legge intitolato: « Aggiunta all'elenco delle opere idrauliche di seconda categoria ».

L'Ufficio centrale ha fatto delle variazioni al progetto di legge ministeriale; quindi interrogo il signor ministro dei lavori pubblici se accetta queste modificazioni.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici*. Le accetto, tanto più che sono state concordate.

PRESIDENTE. Allora si dà lettura del progetto di legge modificato dall'Ufficio centrale.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA dà lettura del progetto di legge.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. Ora si dovrebbe dar lettura della annessa tabella; ma siccome ogni senatore la può avere sott'occhio, così, non essendovi opposizione, ritengo che il Senato ne voglia dispensare la lettura.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. In occasione della discussione di questo progetto di legge richiamo l'attenzione dell'onor. signor ministro dei lavori pubblici sopra un interesse indubbiamente superiore, ed insieme analogo a quello delle migliorate categorie delle opere idrauliche, cioè sopra il più lungamente atteso miglioramento della classificazione dei porti.

Intorno a cotesta nuova classificazione vi sono stati lavori amministrativi, a seguito d'una legge; per i quali lavori amministrativi i porti d'indiscutibile importanza devono avere elevata la classificazione, specie in vista delle ultime espe-

rienze sulla loro estensione nel traffico, e sulle loro produttività nei proventi erariali.

Io non mi fiderei ad accennare a molti porti; ma se ve ne sono soltanto alcuni nelle condizioni di quello di cui dirò brevissime parole, io penso che per essi l'urgenza di provvedere sia reclamata, oltre che dalla giustizia, dall'interesse pubblico.

Accenno al porto di Catania, quasi interamente costrutto, e per la massima parte col denaro del comune di Catania. Per codesto porto i caratteri determinati dalla legge per l'elevazione alla 1ª classe sono così notorî che non è possibile d'inforsarne alcuno; e Commissioni e Corpi tecnici e il Governo stesso li hanno solennemente riconosciuti.

Prego pertanto il signor ministro di volersi compiacere di notificare al Senato a che stato sono i provvedimenti preparati per decretare la classificazione dei porti, ed in ispecie per decretare l'elevazione alla prima classe di quello di Catania.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici*. Traendo argomento da un progetto di legge che tratta delle opere idrauliche di seconda categoria, l'onor. senatore Majorana-Calatabiano ha parlato della classificazione dei porti ed in singolar modo del porto di Catania.

Egli desidera sapere, se ho bene compreso il significato delle sue parole, a qual punto siano condotte le pratiche perchè la nuova legge sulla classificazione dei porti riceva la sua piena esecuzione. Ora io sono lieto di annunziare all'on. Majorana-Calatabiano, ed al Senato che oggimai gl'incombenti amministrativi, che devono precedere l'esecuzione di questa legge, sono pressochè ultimati. Già da parecchi giorni ho avuto la soddisfazione di sottoporre al Consiglio di Stato una serie di documenti, che permetteranno di risolvere tutte le controversie relative alla classificazione (se la memoria ben mi soccorre) di 77 porti del Regno, perchè ciascuno di essi sia assegnato a quella categoria che gli appartiene; e così, al riguardo di questi porti, la legge riceverà la sua intera esecuzione.

Io credo poi di non essere indiscreto, e la mia indiscrezione non sarà sgradita all'onorevole preopinante, poichè gli posso dire, che probabilmente il porto di Catania riceverà quel posto che gli compete, quello cioè della categoria superiore.

Ma intorno a ciò occorre ancora che si pronunci il Consiglio di Stato, siccome si è pronunziato già il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

A me basta porre in sodo, che in questa materia ho fatto tutti gli sforzi e le pratiche opportune, siccome ne aveva il dovere di compiere, perchè questa annosa questione della classificazione dei porti sia finalmente definita e risolta.

Spero che queste mie parole bastino a soddisfare l'onorevole preopinante.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Rendo lode all'onor. ministro dei lavori pubblici, e lo ringrazio delle fattemi comunicazioni.

PRESIDENTE. La discussione generale è chiusa, e si passa a quella degli articoli.

Si rilegge l'articolo primo.

Art. 1.

Sono dichiarate opere idrauliche di seconda categoria nelle provincie di Cremona, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Ravenna, Sondrio, Udine e Vicenza, quelle descritte nell'annessa tabella, con decorrenza dal 1° gennaio 1886.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo provvederà, secondo l'art. 175 della legge 20 marzo 1865 allegato *F*, a stabilire i perimetri dei comprensori che debbono contribuire alle spese delle opere suddette.

Qualora alcuno dei nuovi comprensori si sovrapponesse ad altri già stabiliti per le opere classificate in seconda categoria prima della presente legge, il Governo avrà facoltà di modificare il perimetro attuale.

È pure in facoltà del Governo di determinare, occorrendo, con decreto reale i limiti precisi

degli argini o tratti di argini ai quali dovranno applicarsi le disposizioni della presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

Quando per talune delle opere suddette mancassero i dati per determinare in modo sicuro la media spesa annua di cui all'art. 1 della legge 3 luglio 1875, n. 2600, si potrà prendere a base la spesa media di altre opere idrauliche consimili.

(Approvato).

Art. 4.

Pel mantenimento delle opere idrauliche indicate nell'art. 1 della presente legge saranno inscritte le somme necessarie nella parte ordinaria del bilancio dei lavori pubblici.

Il contributo delle provincie e degli altri interessati per queste opere idrauliche sarà inscritto nel bilancio delle entrate.

(Approvato).

Art. 5.

A decorrere dalla pubblicazione della presente legge, il tratto superiore dell'arginatura sinistra del Po detto dei Ronchi e dei Brondelli, per la lunghezza di m. 1950, compreso nello elenco annesso al regio decreto 29 marzo 1868, n. 4324, cessa di far parte delle opere idrauliche di 2ª categoria.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà poi messo ai voti a scrutinio segreto.

Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge intitolato: « Convenzione col municipio di Spezia per la costruzione di fogne nelle zone di terreni dipendenti da edifici militari od occupati per usi militari e navali ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA legge il progetto di legge.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, la discussione generale è chiusa, e si procede alla speciale.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a stipulare col municipio di Spezia una convenzione per la quale questo si assume l'onere di costruire insieme e coordinatamente con la nuova fognatura da esso deliberata per detta città, le fogne per le zone interessanti i servizi militari e navali nella città stessa, dietro compenso della somma di 420,000 lire da pagarsi secondo le modalità da stabilirsi nella predetta convenzione.

(Approvato).

Art. 2.

La suindicata somma verrà inscritta in appositi capitoli da istituirsi nella parte straordinaria degli stati di previsione 1887-88 del Ministero della guerra per lire 120,000, e del Ministero della marina per lire 300,000.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto sarà poi votato a scrutinio segreto.

Leggo intanto l'ordine del giorno per domani:

Stanziamento di fondi nel bilancio della marina per gli esercizi dal 1887-88 al 1895-96.

Aggregazione al mandamento di Civita Castellana del comune di Fabrica di Roma;

Ampliamento del servizio ippico;

Concorso del Governo all'esposizione di Bologna nel 1888.

Risultato della votazione per la nomina dei due commissari.

PRESIDENTE. La votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge oggi discussi sarà rimandata a lunedì. Ora si procede allo spoglio della votazione per la nomina dei due commissari.

La votazione è chiusa. Prego i signori senatori scrutatori di procedere allo spoglio delle schede.

(I senatori scrutatori fanno lo spoglio).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per la nomina di un commissario di sorveglianza all'Amministrazione della Cassa militare:

Senatori votanti 57 — Maggioranza 29;
Il senatore Serafini ebbe voti 38
» Mezzacapo » 10

ed altri voti dispersi.

Rimane quindi eletto il senatore Serafini a commissario di sorveglianza all'Amministrazione della Cassa militare.

Il risultato della votazione per un commissario di sorveglianza all'Amministrazione del debito pubblico è il seguente:

Senatori votanti 57 — Maggioranza 29;
Il senatore Sonnino ebbe voti 41
» Perazzi » 8
» Majorana » 3

ed altri voti dispersi.

Resta quindi eletto a commissario di vigilanza all'Amministrazione del debito pubblico il signor senatore Sonnino.

La seduta è sciolta (ore 4 e 20).

LX.

TORNATA DEL 20 GIUGNO 1887

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — *Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge approvati nella seduta precedente: Prescrizione dei crediti di massa dei militari del Corpo reale equipaggi; Aggiunta all'elenco delle opere idrauliche di seconda categoria; Convenzione col municipio di Spezia per la costruzione di fogne nelle zone di terreni dipendenti da edifizi militari ed occupati per usi militari e navali — Discussione dei disegni di legge: 1. Modificazioni alla legge sull'ordinamento dell'esercito e servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra; 2. Modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi degli ufficiali ed impiegati del regio esercito ed a quella sulle pensioni; 3. Spesa straordinaria per acquisto di cavalli pel regio esercito; 4. Modificazione alla legge per la circoscrizione militare territoriale del regno — Discorsi del senatore Corte e del ministro della guerra — Approvazione per articoli dei quattro progetti di legge — Presentazione del progetto di legge relativo alle controversie doganali e per convalidazione del regio decreto 8 luglio 1883 per modificazioni al repertorio della tariffa doganale — Proposta del ministro della guerra a nome del ministro delle finanze per il rinvio del progetto medesimo alla Commissione di finanza — Osservazioni in contrario dei senatori Sormani-Moretti, Cambray-Digny e Duchoquè — Il progetto è rinviato all'esame degli Uffici — Approvazione dei progetti di legge: 1. Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888; 2. Stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per lo stesso esercizio — Esito della votazione segreta fatta in principio di seduta.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 20.

È presente il ministro della guerra: più tardi interviene il ministro della marina.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Votazione segreta di tre progetti di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

1. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Prescrizione dei crediti di massa dei militari del Corpo reale equipaggi.

Aggiunta all'elenco delle opere idrauliche di seconda categoria.

Convenzione col municipio di Spezia per la costruzione di fogne nelle zone di terreni dipendenti da edifici militari ed occupati per usi militari e navali.

Si procede all'appello nominale.

(Il senatore, segretario, Corsi L. fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione dei progetti di legge N. 95, 96, 97, 98.

PRESIDENTE. Si procede alla discussione dei progetti di legge:

Modificazioni alla legge sull'ordinamento dell'esercito e servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra.

Modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi degli ufficiali ed impiegati del regio esercito, ed a quella sulle pensioni.

Spesa straordinaria per acquisto di cavalli pel regio esercito.

Modificazione alla legge per la circoscrizione militare territoriale del regno.

Essendovi una sola relazione per questi diversi progetti, apro la discussione generale sul loro complesso.

Senatore CORTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORTE. Signori senatori: oggi io avrei dovuto svolgere una mia interpellanza sulla politica africana.

Di fronte alla malattia, che con grandissimo rammarico ho appreso, dell'onorevole presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, io naturalmente non insisto nella mia interpellanza.

Mi riserbo quindi, qualora mi sembri opportuno, di valermi della discussione che si aprirà sul progetto di legge speciale per l'Africa.

Io avrei insistito per svolgere la mia interpellanza, se non fosse intervenuta la dolorosa contingenza cui dianzi accennavo, solo per questa ragione, che cioè, a mio avviso, non pare conforme alle buone norme parlamentari, che una interpellanza presentata in questo ramo del Parlamento sia rimandata alla discussione di un progetto di legge già presentato ed approvato dall'altro ramo del Parlamento. Questo, sotto un certo riguardo, limita la libertà del senatore, il quale non si trova soltanto di fronte al rappresentante del potere esecutivo, ma più specialmente di fronte ad una legge già votata dall'altro ramo del Parlamento.

Io tengo conto della data 20 giugno; tengo conto del trovarmi di fronte a progetti di legge già stati votati dall'altro ramo del Parlamento; tengo conto di quel desiderio grandissimo che si è manifestato, è inutile dissimularlo, nel paese, ed ha trovato eco nel Governo, di voler completare, ampliare rapidissimamente i nostri armamenti.

Per cui io non muoverò opposizione diretta ai progetti di legge che mi trovo dinanzi; mi permetterò semplicemente di fare in proposito alcune osservazioni, per ragioni che esporrò al Senato.

Io forse sono il più antico, il più tenace tra i partigiani del servizio militare obbligatorio quale oggi abbiamo. E mi sia permesso di ricordare che fino dal 1865, vale a dire fino dapprima delle campagne di Boemia e di Francia, io nell'altro ramo del Parlamento avevo sostenuta la convenienza di abolire la surrogazione, di ridurre la durata della ferma e di estendere l'obbligo del servizio militare a tutti i cittadini.

Così convinto, e da tanto tempo, della eccellenza, per la difesa di un paese, del servizio militare come noi abbiamo attualmente, mi sento in debito di muovere alcuni appunti, i quali, secondo me, accennano che non si è ancora sentita la necessità di trarre dalla obbligatorietà del servizio militare tutto il vantaggio che, secondo il mio punto di vista, se ne potrebbe ritrarre.

Ed ora, prima di entrare in argomento, io debbo congratularmi della bellissima relazione dettata dall'onor. senatore Mezzacapo e della chiusa di quella relazione, in quella parte in cui egli ha avuto il coraggio di dire francamente, onestamente e largamente che, per la difesa del paese, noi, con tutti i riguardi e tenuta in massima considerazione l'importanza che la marina di guerra può avere in certe date circostanze, non ci dobbiamo fare illusioni, ci dobbiamo persuadere che è sull'ordinamento dell'esercito di terra che in realtà per la difesa del nostro paese dobbiamo assolutamente contare.

Noi siamo abitanti di un paese continentale, possiamo essere assaliti dalla parte di terra, e quando avessimo anche a nostra disposizione tutte le flotte del mondo, le grandi battaglie di terra perdute ci metterebbero, malgrado le nostre flotte, a discrezione del nemico.

Il servizio militare obbligatorio, secondo me, offre i seguenti vantaggi: non solamente di dare in mano al potere esecutivo il diritto di valersi di tutta la parte valida della popolazione tra i 19 ed i 39 anni per la difesa del paese, ma anche il vantaggio di potersi valere dell' intel-

ligenza e della cultura di tutta quella numerosa classe di cittadini che è chiamata sotto le armi.

Certamente, il servizio militare obbligatorio, il quale è un fatto nuovo, è una vera e propria rivoluzione. Gli eserciti hanno cambiato natura; gli eserciti d'oggi non sono più quelli di altre epoche; vi sono nazioni regolarmente armate, le quali si bilanciano l'una coll'altra. E l'integrale della forza di questi eserciti sarà tanto maggiore, quanto più voi avrete saputo trarre partito di tutti i differenziali che la compongono. Partendo dal principio che la legge sul servizio obbligatorio vi dà il diritto di valervi di tutta l'attività, di tutta la forza del paese, ne vien per conseguenza che la soluzione del problema deve, a parer mio, consistere in questo, cioè: ottenere il massimo di forze militari possibile colla minore dispersione possibile di forza economica; vale a dire: cercare un organamento di esercito il quale vi dia in tempo di guerra il massimo di forza e che in tempo di pace vi costi il meno possibile.

Ed a questo la natura stessa del servizio militare obbligatorio serve mirabilmente, poichè chi ha la somma delle cose militari in mano, ha il mezzo di valersi di molti elementi esistenti in paesi, i quali erano all'infuori assolutamente degli antichi eserciti, poichè l'esercito doveva trovare in sè tutta la sua forza e non poteva invocare aiuti all'infuori di sè medesimo. Nel caso attuale il Governo ha a sua disposizione molti elementi i quali pur non sembrando parte integrante dell'esercito, possono a quest'esercito in ogni tempo rendere servizi importantissimi.

Nei progetti di legge che abbiamo dinanzi, sorvolando, anzi, su quelli che sono i più importanti, cioè su tutta quella parte che si riferisce all'aumento degli ufficiali generali, e per la parte che si riferisce all'aumento dell'artiglieria, io, lasciando in disparte il domandarmi se ciò sia veramente indispensabile per la difesa del nostro territorio, e se in questo momento non abbiamo il numero di cavalli ed il numero di ufficiali occorrenti per questo aumento, li accetto, sebbene qualcuno potrebbe poi dirmi, in seguito al mio discorso, vedendo che io muovo opposizione sui punti minori, passando sul più grande: *Dat veniam corvis, vexat censura columbis*. Ma io posso osservare che nessuno, all'infuori di quelli che sono nell'esercito, può fare i generali dell'esercito, e che non si può chiamare alcuno all'infuori di coloro che fan parte dell'esercito a comandare l'artiglieria. Ma quando vedo che il Governo ha a sua disposizione tutti i farmacisti del paese tra l'età di 19 e quella di 39 anni; quando vedo che il Governo ha a sua disposizione tutti i veterinari del paese fra l'età di 19 e quella di 39 anni, io mi domando se l'amministrare medicinali ad un soldato sia diverso dall'amministrare medicinali a chi non è soldato, se l'esaminare le condizioni fisiche di un cavallo da guerra sia cosa diversa da quella di esaminare un quadrupede qualunque, destinato alla locomozione.

È per questo che io, nel progetto di legge, non ho potuto vedere che con rammarico una proposta, la quale aumenta il numero degli ufficiali veterinari considerevolmente, come pure il numero degli ufficiali farmacisti.

Io credo che se questa specializzazione di servizi negli eserciti era una assoluta necessità quando gli eserciti erano separati dal paese e il Governo non poteva ricorrere al paese per determinate classi di cittadini, forse sia meno buona e meno necessaria adesso.

Nè posso lasciar passare inosservato il fatto della tendenza che c'è ad aumentare sempre i gradi nei titolari di questi uffici.

Io ho la massima stima per le persone che avendo fatti egregi studi coprono gli uffici di veterinari nell'esercito. Ma io non credo che l'importanza del loro servizio nell'esercito sia tale da richiedere gradi così alti per essi.

Io mi ricordo che quattro anni fa, combattendo in questa stessa aula l'istituzione del generale commissario, prevedeva che fra brevissimo tempo avremmo visto che bisognava aumentare i gradi anche a tutti questi altri servizi.

Oggi creeremo un colonnello veterinario, fra cinque o sei anni creeremo il generale veterinario, e così per i farmacisti.

Io credo che la grandissima parte di quei servizi si potrebbero far fare benissimo da quegli individui dei quali il paese ha diritto di valersi per mezzo della legge, senza fare una cosa unica, specialissima di un servizio, il quale, come dico, non è diverso quando lo si faccia a beneficio dei privati, come quando lo si faccia a beneficio dell'esercito.

Ma passo a dire cosa anche più grave.

Io credo che, con la grande quantità d'ingegneri che abbiamo in paese, molti dei servizi che in tempo di pace si affidano agli ingegneri militari, in fatto di costruzioni, si potrebbero forse senza nessun danno affidare ad ingegneri civili.

Questo sempre in coerenza al principio, dal quale ho creduto partire, che noi al servizio militare obbligatorio dobbiamo domandare tutto quello che può dare.

E questo per la grande ragione che, dovendo ottenere il massimo risultato possibile in tempo di guerra, dobbiamo cercare di ottenerlo col *minimum* della spesa in tempo di pace.

La forza di una nazione, almeno militarmente parlando, come ho già detto, è un'integrale alla quale diversissimi differenziali o coefficienti devono intervenire, fra cui le buone condizioni economiche del paese.

Io vedendo l'aire che abbiamo preso di aumentare continuamente le spese della guerra e della marina, e la certezza, da quello che ho visto, che non è lontano il giorno in cui si domanderanno spese anche maggiori, non posso far a meno di domandare a me stesso: Ma se domani scoppiasse la guerra, questo coefficiente importantissimo della guerra, che è la finanza, come si troverebbe?

Certo l'onorev. relatore ha ragione quando dice, che noi dobbiamo guardare agli armamenti che fanno gli altri paesi. Questo è giustissimo; ma col mio concetto dell'esercito integrale io voglio guardare anche la condizione finanziaria di quegli altri paesi, e la posizione in cui si troverebbero il giorno in cui scoppiasse una guerra.

Che la Francia e la Germania spingano con grande alacrità i loro armamenti è un fatto naturale. Noi sappiamo il punto gravissimo che è in contestazione fra di loro; e per quanto la ragione umana possa condannare questa lotta, nulla la frenerà, volendo la Francia la riscossa e volendo rivendicare l'Alsazia e la Lorena; e volendo la Germania ad ogni costo mantenere a sè l'Alsazia e la Lorena.

Questa gara è naturale. Ma io vedo però, che tanto la Germania quanto la Francia, venendo domani a scoppiare una guerra, si trovano l'una e l'altra in condizioni di poter fare fronte facilmente alle loro spese.

La Germania ha un debito pubblico insignificante, la Germania ha un tesoro di guerra.

La Francia ha alte imposte indirette, è vero, ma la Francia ha bassissima l'imposta fondiaria. La Francia non ha imposta sulla rendita, per cui, se voi calcolate, e credo di non andare errato, se, dico, calcolate la rendita mobile della Francia a sei miliardi, un'imposta non del 13 e 20, come la nostra, ma del 5 per cento, metterebbe a disposizione del ministro della Repubblica francese 300,000,000, sui quali potrebbe facilissimamente fare un imprestito anche di 6 o 7 miliardi.

Io dimando se noi ci troviamo nella stessa circostanza e se non sia prudente, per non trovarci poi presi alla sprovvista di danaro il giorno in cui ci occorresse, di andare molto a rilento nell'aumentare le spese, le quali non sieno proprio domandate da ragioni di assoluta, di assolutissima necessità, anche a costo di sacrificare in alcuni organamenti la euritmia.

Io credo che bisogna guardare, per quanto è possibile, di tenere molto all'euritmia nella finanza.

In questo progetto di legge ho visto che il concetto dell'onor. ministro della guerra è di formare a Caserta una scuola per i sottufficiali che vogliono diventare sottotenenti nell'esercito e sottotenenti nel corpo contabile.

Io dirò una cosa, la quale certo non è popolare. Però, tanto la vedo e la sento, che mi sento obbligato di dirla. Io credo che del numero dei sottufficiali, il terzo che noi adesso colle leggi attuali possiamo promuovere sottotenenti, se era necessario cogli eserciti come erano anticamente costituiti, sia eccessivo nel momento attuale; e che bisognerebbe, non volendolo rendere eccessivo, portare gli studi di questa nuova scuola di Caserta tanto alti, che gli esami costituissero allora non più un diritto differenziale, ma un vero diritto proibitivo.

Non bisogna dissimularci questo, che la coltura generale è indispensabile per un ufficiale, che la coltura militare diventerà presto buona, si svilupperà quando voi l'avrete innestata su di una buona istruzione generale.

Datemi un giovane il quale abbia studiato i classici, il quale conosca bene la sua lingua, il quale abbia fatto dei buoni studi che si chiamano umani, classici; a quell'ufficiale molto facilmente insegnerete la parte tecnica del suo

mestiere; e non solamente egli la imparerà, ma quel che più monta, la capirà.

Ma probabilmente l'onor. signor ministro della guerra mi dirà: Ma se non si prendono gli ufficiali lì, dove si prenderanno?

Ora io, che in certe cose amo di ritornare a tempi lontani, vi domando: Perchè, ad imitazione di quello che si fa in Germania per gli *avantageurs,* non lascieremo anche noi un certo numero di posti di ufficiali facilmente accessibile ai giovani che escono dalle università? Noi in fondo siamo nelle stesse condizioni dei Francesi, di avere cioè due modi per diventare ufficiali: la scuola militare o la provenienza dalla bassa forza. Ed io credo che sarebbe molto conveniente l'aggiungervi la terza via di accesso come esisteva anticamente.

Questo è un sistema che dà ogni anno un certo numero di ufficiali i quali hanno una istruzione classica, ed è bene che in una certa proporzione i nostri ufficiali abbiano questa coltura, e dirò più tardi il perchè.

Il ministro della guerra mi risponderà, che in questo disegno di legge si discorre appunto del bisogno di ufficiali, specialmente per l'artiglieria, e se non erro, egli intende prenderli, in parte aumentando il numero degli allievi della regia accademia di Torino, ed in parte facendo un appello agli ingegneri civili.

Ora il sistema delle infornate non mi piace in nessuna cosa.

Facendo un appello agli ingegneri civili per reclutare un centinaio d'ufficiali, accade che molti di essi, che da un anno o due hanno subito gli esami e non hanno trovato uno sbocco, prendano lo sbocco dell'esercito, e come dicono i Francesi, lo prendono come un *pis aller*. Secondo me, è miglior sistema tenere aperto un uscio che permetta ogni anno di fare entrare fra gli ufficiali un certo numero di ingegneri in proporzione di un ottavo o di un decimo, anzichè il sistema delle infornate; così avverrebbe che l'elemento dell'accademia con una maggiore attitudine militare compenserebbe quello delle università, che, quantunque più classico e forse più matematico, è meno militare, e così vi sarebbe un compenso e l'equilibrio sarebbe presto stabilito.

Ho detto che avrei parlato del concetto mio riguardo alla utilità degli studi classici e letterari nella vita militare, e mi viene tanto più in acconcio di discorrerne oggi, inquantochè ho inteso quanto è stato detto dal ministro della guerra riguardo alla formazione di un corpo coloniale di prossima formazione.

Perchè tutti lo sappiano, dichiaro che io sono un avversario della politica coloniale e sopratutto della politica africana, che desidererei non fosse mai stata tentata da noi, o dalla quale, per lo meno, desidero che possiamo sortire al più presto; ma questa è una opinione mia; ed io qui voglio semplicemente occuparmi di quella questione a cui ho accennato, cioè dell'alto livello degli studi.

Io desidero che il ministro della guerra si persuada che guai a quel corpo destinato per il servizio coloniale, e forzato a vivere tra popoli selvaggi, il quale non abbia un livello intellettuale molto alto, specialmente nei suoi ufficiali, poichè è necessario che gli studi conservino umano l'individuo!

Voi ne avete molti esempi, ed in generale vedete che gli ufficiali delle nazioni di Europa che hanno servizi coloniali hanno finito, come dicono i Francesi con una frase molto vera, *par s'abrutir;* inquantochè, abbandonato in mezzo a gente selvaggia o semi-selvaggia, senza rapporto con la società civile, l'uomo il quale non trova nella coltura della sua mente un mezzo per tenersi in una sfera alta, non ha che una scelta, l'*absinthe* o il *cognac*. E voi infatti potete vedere la verità di quanto dico, facendo un paragone fra il servizio coloniale francese e quello degli Inglesi.

I Francesi in Africa hanno avuto corpi di truppa molto più numerosi di quelli che in generale gli Inglesi tenevano nelle Indie.

In 57 anni l'esercito francese in Algeria non ha dato che un solo libro buono: *I cavalli del Sahara*, del generale Daumar. Il solo libro classico sull'Algeria lo ha scritto un Russo, l'illustre mio amico Thihatchaff.

Guardate invece gli Inglesi nelle Indie: voi non trovate argomento di storia, di etnografia, di archeologia, di numismatica, di architettura antica che gli ufficiali dell'esercito indiano non abbiano profondamente studiato e sviscerato. La differenza è una, gli ufficiali dell'esercito francese uscivano dai ranghi o dalla scuola di Saint-Cyr con un molto leggero e modesto corredo di istruzione; molti degli ufficiali inglesi invece, quelli che non si abbandonarono

a quel tal *cognac* di cui vi ho parlato, erano giovani che escivano dalla scuola di Eton o di Harrow, che avevano fatto qualche volta due o tre anni di studi a Oxford, a Cambridge, i quali erano famigliari non solo all'alta letteratura del loro paese, ma anche coll'alta letteratura classica straniera.

Essi in quella vita resistevano, nè si abbrutivano. Trovavano nella loro alta coltura la forza di reagire contro le ragioni di snervamento di quel genere di vita.

Io non credo che esista posizione al mondo dove sia più necessario che l'ufficiale abbia quella coltura che dà all'uomo la forza per bastare a sè stesso, che quando si trova in un clima tropicale, in mezzo a popolazioni selvagge.

Io ho toccato i diversi punti che mi pareva di dover toccare per rivendicare quelli che io credo i principî santi dell'obbligatorietà del servizio militare, perchè nessuno più di me desidera che, quando anche il paese avesse la guerra, il Governo potesse impegnare fin l'ultima unità valida fisica, intellettuale e morale nella lotta.

Ho voluto toccare questa questione perchè mi è venuta opportunità dall' occasione in cui si è parlato della creazione di un corpo coloniale; e perchè mi ha fatto pena di sentire che si intende di ingaggiare tutti i disperati.

Signori miei, i disperati bisogna tenerseli in casa, non mandarli a rappresentare quello che noi chiamiamo una missione di civiltà. Bisogna invece mandare delle menti alte, dei cuori temprati, delle intelligenze elette e delle grandi convinzioni.

I più bei nomi dell'esercito inglese figurano nelle sue grandi lotte nell'India, nella Cina e nell'Africa. Neill, Hawlack, Gordon, non solamente erano uomini di alto valore intellettuale e grande coltura, erano anche mistici, e fu il loro misticismo che li ha sostenuti per quindici o venti anni in una vita la più faticosa e più priva di consolazioni e conforti, quale è appunto la guerra coloniale, che non dà alle truppe europee alcuna gloria.

È una grandissima ingiustizia, lo ammetto; ma è un fatto che nonostante tutte le sofferenze, che i soldati debbono sopportare, i pericoli e gli stenti, non vien loro tenuto il debito conto di tutto ciò, ed appunto quando manca tale soddisfazione bisogna che l'altro sentimento, quello del dovere, sia tanto maggiore; e non basta ancora, bisogna sentire il dovere di una grande missione da compiere; e quando l'intelligenza non è abbastanza sviluppata, voi non troverete mai lo stimolo di questo sentimento.

Io non so se quando si tratterà della domanda dei 20 milioni e della formazione di un corpo coloniale io riprenderò la parola. Ho qui brevemente accennato come io non sia favorevole alla politica africana, e credo inutile dichiarare che non fui, nè sono mosso da alcun sentimento di opposizione personale. Lunghissimi anni di studio su questa politica coloniale me ne hanno indicato i vantaggi e gli svantaggi, i pericoli e le glorie, e sono venuto in questa persuasione, che la politica coloniale bisogna lasciarla fare a quei popoli che non debbono temere d'essere aggrediti in casa loro; che essa è una spesa grandissima di uomini e di denaro, ed è talmente soggetta alle vicende di una guerra ed alle sorti di una battaglia in Europa, da rimanere senza alcun profitto per quel paese che vi ha speso milioni di uomini e di denari.

Leggete la storia delle colonie francesi e vedrete come una dopo l'altra, con dei trattati fatti in Europa e delle battaglie perdute in Fiandra, tutte coteste colonie siano passate nelle mani degli Inglesi. Dovrò forse svolgere qualche idea nella discussione speciale, se il tempo ce lo consentirà; ora ho voluto semplicemente esprimere alcune mie convinzioni, e l'onor. ministro della guerra, che è mio amico, sa che se le ho esposte egli è perchè io le sentiva profondamente e sentiva il dovere di dirle.

Presentazione di un progetto di legge.

BERTOLÈ-VIALE, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BERTOLÈ-VIALE, *ministro della guerra*. A nome dei miei colleghi delle finanze e di agricoltura, industria e commercio, ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge intitolato:

« Controversie doganali e convalidazione del regio decreto 8 luglio 1883 per modificazioni al repertorio della tariffa doganale ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della

guerra della presentazione di questo progetto di legge, il quale seguirà la via ordinaria.

Ripresa della discussione.

BERTOLÈ-VIALE, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BERTOLÈ-VIALE, *ministro della guerra*. L'onorevole mio amico il senatore Corte non si è mostrato contrario ai progetti di legge sottoposti alle deliberazioni del Senato; della qual cosa io lo ringrazio cordialmente. Egli si è limitato a fare considerazioni di ordine generale, ed alcune le ha portate nel campo di applicazione di questa legge. Io procurerò di rispondere categoricamente alle sue considerazioni.

Anzitutto, come fautore di antica data del servizio obbligatorio, egli ha accennato come a lui sembri che non si tragga ancora tutto il partito che si potrebbe da quest'obbligo imposto ai cittadini dello Stato; il quale obbligo, come egli ben disse, crea non più gli eserciti di un tempo, ma bensì le nazioni armate ed organizzate appunto per difendere il suolo nazionale.

Io non so se egli ha voluto alludere con questa sua dichiarazione alle idee che poi ha espresso relativamente a certe categorie del personale militare. Imperocchè, quanto al servizio obbligatorio, mi pare che si vada sempre più entrando in quell'ordine d'idee propugnate appunto nel 1871 dall'onor. senatore Corte, che nell'altro ramo del Parlamento fu relatore di due delle più importanti leggi organiche dell'esercito; e della medesima Commissione ebbi io pure l'onore di far parte, coll'onor. Farini.

Ora, da quell'epoca abbiamo fatto dei passi, inquantochè abbiamo aumentato il contingente di prima categoria fino ad 82,000 uomini su 105,000 che ne abbiamo di requisibili. Onde si può ben dire che ci siamo di molto accostati al concetto che in allora da noi si propugnava, che cioè l'obbligo del servizio militare fosse generale per tutti i cittadini. E oggi quelli i quali sono dispensati dal servizio di prima o di seconda categoria per motivi di famiglia, vanno in terza categoria e sono soggetti essi pure all'obbligo del servizio militare.

Si potrebbe forse appuntare che le esenzioni che la nostra legge fornisce sono troppe. E di vero molto si potrebbe dire su questo argomento, imperocchè in nessun altro paese le esenzioni sono così larghe come presso di noi; basti il dire che per 105,000 uomini che inscriviamo in prima o seconda categoria, ne abbiamo da 85 a 90 mila di terza categoria. Ma tutto ciò potrà formare oggetto di proposte speciali al Parlamento; poichè io credo che qualche ritocco alla legge sul reclutamento sia necessario di fare, anche perchè, come il Senato ben sa, oggi in ogni leva sul contingente che si vota abbiamo da 2000 a 2500 uomini di deficienza; noi votiamo, per esempio, un contingente di 82,000 uomini e non ne vengono che 80,000 sotto le armi.

L'onor. mio amico Corte ha dichiarato che accettava gli aumenti proposti per le armi a cavallo; ma, per quanto riguarda l'artiglieria, egli mi parve aver fatto qualche reticenza, e cioè a dire, si è dimandato se pel nostro paese occorreva proprio l'aumento di artiglieria così come è stato proposto.

Or bene, mi permetta il mio amico onorevole Corte che io gli ricordi un precedente che si riferisce alla legge del 1873 sull'ordinamento dell'esercito, della quale egli fu relatore.

In quel progetto di legge si stabiliva che il numero delle batterie per l'esercito, come allora veniva ordinato, cioè su 7 corpi d'armata e 20 divisioni, fosse di 100 batterie a 8 pezzi.

Però l'onor. relatore della Commissione, ed il ministro d'allora assenziente, dichiarò che quel numero non era sufficiente e che bisognava in pochissimi anni portarlo a 125 batterie a 8 pezzi, il che vuol dire portarlo a mille pezzi.

Ora, se si riconosceva nel 1873 la necessità di questo aumento, oggi con 12 corpi d'armata e 24 divisioni, facendo una semplice proporzione, troviamo che bisognerebbe portare il numero dei pezzi da campagna a 1200, ripartiti in 150 batterie, senza contare i cannoni delle batterie a cavallo per le divisioni di cavalleria, delle quali allora non si parlava.

Coll'attuale disegno di legge si propongono invece solo 1152 pezzi.

Vede adunque l'onor. senatore Corte, vede il Senato, che stiamo al disotto del numero che veniva riconosciuto necessario, quando si votava l'ordinamento del 1873, assai inferiore per grandi riparti all'attuale ordinamento. E notisi

che ciò non era soltanto un desiderio platonico espresso nella relazione, ma sì bene venne votato dalla Camera un ordine del giorno, consentito dal ministro, perchè nel più breve termine possibile il numero di 100 batterie a 8 pezzi fosse portato a 125 pure a 8 pezzi.

Dimostrato con ciò come gli aumenti che oggi si propongono non siano nè di lusso nè eccessivi, ma commisurati al più stretto bisogno dell'esercito, in relazione, non dirò a quello che esiste presso gli altri eserciti, ma a quanto occorre a noi; e che era opinione generale dovesse farsi per recare a compimento l'ordinamento sancito colla legge del luglio 1882, passo all'altra questione accennata dall'onor. senatore Corte, quella dei farmacisti e veterinari.

Egli ha espresso questo concetto, cioè, che essendoci nel paese molti che esercitano la farmacia, molti che esercitano la veterinaria, egli non capisce come si possano accrescere gli organici di questi personali; giacchè egli dice che, allo stesso modo che un farmacista somministra ad un civile i suoi rimedi, potrebbe somministrarli all'esercito; e analogamente pei veterinari.

Mi consenta l'onor. Corte che io gli faccia osservare che per la legge del 1873 per i veterinari fu stabilito e fu ritenuto necessario che questo personale, per il contatto continuo che ha colla truppa, dovesse avere grado militare. Vi furono controversie in proposito; ma, considerando che i veterinari hanno l'obbligo di una laurea, prevalse il concetto che si dovessero trattare non troppo diversamente dal personale medico. E la graduatoria stabilita in quella legge comincia dal grado di sottotenente e va fino al grado di tenente colonnello.

Orbene, dal momento che questo grado esiste, oggi è certo che non si potrebbe togliere; sarebbe una cosa odiosa non solo, ma io credo che ci renderebbe molto difficile il reclutamento di questo personale.

Gli aumenti che con questa legge si propongono per detto personale sono veramente insignificanti, imperocchè se l'onorevole Corte osserva la tabella n. XII, da essa risulta che prima erano 155, e verrebbero portati a 198; la carriera non varia se non in quanto sale fino ad un posto di colonnello veterinario.

Ora è certo che se si vuole non solamente mantenere quello che c'è e che è buono, ma si vuole assicurare il buon reclutamento di questo personale, è pur necessario dar loro questa piccola prospettiva di carriera, che non è poi grande, e allettarli al servizio militare; perchè, pur troppo, se dobbiamo deplorare oggi una deficienza di reclutamento nell'esercito, è appunto nel personale veterinario, come anche nel personale medico.

Per quanti sforzi e quante facilitazioni il Governo faccia, questi personali sono sovente in deficienza di numero.

I medici e i veterinari trovano facilmente clientele nelle città ed anche nei borghi, dove sono pagati bene e dove la ricerca è grande. E siccome hanno pure la facoltà di conservare il grado come ufficiali di complemento, è certo che, meno quelli che hanno vera passione per la carriera militare, gli altri abbandonano il servizio, perchè trovano facilmente ad impiegarsi altrove.

Questo aumento nel personale veterinario dunque è insignificante; ed io ho creduto di proporlo, tanto più che questa tabella era stata già votata in precedenza dalla Camera elettiva in seguito ad un progetto di legge presentato dal mio predecessore.

E affinchè il Senato abbia cognizione della prospettiva di carriera che ha questo personale, mi permetta che io gli legga una tabella, che ho fatto compilare, della percentuale per ogni grado:

« Per il corpo veterinario vi è il 0.50 % di colonnelli, di tenenti colonnelli l'1 %, e di maggiori il 5 % ».

Come vede il Senato, si tratta di una proporzione assai piccola, ed io non ho creduto, ripeto, negare questo tenue vantaggio di carriera.

Rispetto ai farmacisti anche nella legge del 1873 fu stabilito un organico; però non fu loro dato il grado militare, sebbene ciò fosse propugnato, come l'onor. senatore Corte deve ricordare, da alcuni membri della Commissione.

Ed io credo che questa decisione sia stata ragionevole, in quanto che, se i medici e i veterinari hanno nell'esercizio delle loro attribuzioni continuo contatto con la truppa, ed abbisognano quindi del prestigio e dell'autorità del grado militare per il loro servizio, così non accade per i farmacisti, che prestano soltanto servizio negli ospedali o presso le ambulanze.

E, dirò di più, anche recentemente nella oc-

casione della presentazione di questo disegno di legge, vennero rimostranze ripetute al Ministero, affinchè si desse pure a questo personale il grado militare. Ma ho creduto di non doverlo fare.

Questa della militarizzazione di personali non combattenti è una questione pregiudicata dalla legge del 1873.

A caso vergine si potrebbe discutere sulla opportunità di dare i gradi di ufficiali a certi personali amministrativi, giacchè noi vediamo che, per esempio, in Austria, in Germania stessa il personale d'Intendenza non ha che assimilazione, non ha grado militare; e così era anche da noi anticamente.

I medici invece presso tutti gli eserciti hanno grado effettivo d'ufficiale assolutamente: ma reputo la questione oggi troppo pregiudicata, perchè si possa tornarvi sopra; e del resto non si sono manifestate ragioni che consiglino di tornare indietro.

L'aumento proposto per i farmacisti è necessitato dalle esigenze del servizio e non si tratta che di portarli da 95 a 103. Ed anche a questo personale bisogna pure avere qualche riguardo, se se ne vuole assicurare il buon reclutamento.

Di un altro personale ha trattato l'onorevole mio amico Corte, cioè degli ufficiali del genio, in quanto possano essere sussidiati per taluni servizi da ingegneri civili. Su questo proposito, se egli vorrà osservare la tabella organica, vedrà che il personale del genio militare non fu aumentato, e solo ne fu variata la graduatoria, allo scopo di far conseguire da quell'arma, che oggi trovasi molto indietro, un avanzamento giusto e proporzionato a quello delle altre armi. Invece, se si fosse aumentato il quadro nei gradi inferiori, è evidente che si sarebbe recato un danno nell'avanzamento.

Dirò inoltre che non ho proposto alcun aumento nei quadri dell'arma del genio, appunto perchè condivido l'ordine d'idee dell'onor. Corte, cioè a dire che vi sono certi servizi, come ad esempio quelli relativi alla manutenzione delle caserme e dei fabbricati in genere, che possono benissimo essere prestati da ingegneri civili, come già si è praticato altre volte.

Tralascio di parlare sull'argomento delle spese accennato dall'onor. Corte, imperocchè egli non ha fatto al riguardo proposte contrarie a quelle contenute in questo progetto di legge.

Ma, giacchè me ne viene il destro, io sento l'obbligo di fare una dichiarazione al Senato; e la dichiarazione è la seguente. Non sono ancora tre mesi che io ho assunto il Ministero della guerra, e già si va susurrando che io sono, per dir così, il ministro del lusso, il ministro scialacquatore.

Io capisco che un ministro non può piacere a tutti, perchè le idee come i gusti variano all'infinito, e le simpatie non si comandano. Ma che io sia poi questo grande scialacquatore che mi si vorrebbe far credere, non me ne so proprio rendere ragione!

Assunto il Ministero, ho trovato il bilancio della guerra per l'esercizio 1887-88 già presentato dal mio predecessore, comprese anche le variazioni. Io l'ho accettato tal quale, l'ho fatto mio, non vi ho introdotto variazioni, di guisa che la cifra che il Senato è chiamato a votare è quella presentata dal mio predecessore, il quale è stato sempre ritenuto per buono amministratore e per uomo anche molto economo e parco del pubblico danaro.

Ma, si dice, voi avete proposto degli aumenti, i quali importano una spesa che, ad ordinamento compiuto, quale viene proposto, porterà un accrescimento al bilancio ordinario del Ministero della guerra di undici milioni di lire. Ed è vero. Ma, pure ignorando quali idee potesse avere il mio predecessore sulle modificazioni da apportarsi all'ordinamento dell'esercito, posso affermare d'altra parte, perchè risulta da un documento d'ufficio, non riservato, che egli aveva già preannunciato al ministro delle finanze che nel bilancio ordinario del 1888-89 si sarebbe apportato un aumento di 12 milioni. Ciò vuol dire che egli stesso sentiva il bisogno di aumentare alcune parti dell'esercito onde completare quell'ordinamento che fin dal 1882 è stato ritenuto come incompleto.

L'onor. Corte ha pure parlato della scuola dei sottufficiali, e fedele ad un antico suo concetto, che io ricordo di avergli sentito svolgere in privato ed in pubblico parecchie volte, lamenta che presso di noi l'avanzamento dei sottufficiali al grado di ufficiale sia eccessivo.

È una questione che si può discutere; anzi dirò che nella legge di avanzamento che fu discussa l'anno passato in quest'aula, la proporzione per i sottufficiali da promuoversi al grado di ufficiali, che prima era di un terzo, venne

ridotta ad un quarto. Simile questione però si riferisce assolutamente alla legge di avanzamento, legge che bisognerà pure ripresentare al Senato, non dirò subito, ma forse nel prossimo anno, ed allora sarà il caso di discutere le idee espresse dal senatore Corte.

Egli, accennando a quel suo concetto, ne ha aggiunto un altro, che io trovo giustissimo e condivido completamente, quello cioè che venga data una più larga parte, nel reclutamento degli ufficiali, ai giovani i quali hanno compiuto buoni corsi classici e letterari. Anche questa però è una questione da trattare nella legge di avanzamento. A questo riguardo anzi mi piace ripetere all'onorevole mio amico Corte alcuni concetti che ebbi ad esprimere in occasione della discussione avvenuta nell'altro ramo del Parlamento.

Io credo che i nostri istituti militari abbiano bisogno di qualche riforma, in quanto che, come oggi sono organizzati, non ci danno quel frutto che sarebbe desiderabile, specialmente in fatto di coltura. Invero, se i giovani che si ammettono nei nostri istituti superiori potessero aver completato i corsi tecnici o liceali, gran vantaggio senza dubbio ne ritrarrebbe il reclutamento dei nostri ufficiali, giacchè avremmo dei giovani con un buon fondamento di coltura generale. Meglio poi se si potessero reclutare anche quei giovani che hanno compiuto i corsi universitari. Oggi molti di questi giovani diventano ufficiali di complemento, perchè, come è noto, possono benissimo esimersi dal servizio del volontariato d'un anno, e dal pagamento della relativa tassa, ritardando il servizio fino al 26° anno di età, ed entrando poi nei plotoni allievi ufficiali, che con questa legge si propone di convalidare. In tal modo, questi giovani dopo sei mesi di servizio come soldati, sei mesi come caporali e sei mesi come sergenti, prestano per altri sei mesi il servizio come ufficiali di complemento.

Ho appena accennato a queste idee generali, perchè una discussione intorno al modo di applicarle non troverebbe sede opportuna in questo disegno di legge, ma sarebbe soltanto possibile allorchè venisse presentato il progetto di legge sull'avanzamento dell'esercito.

Per quanto riguarda il numero di ufficiali, specialmente d'artiglieria, di cui si ha bisogno per l'attuazione di questo progetto di legge, giova ricordare che l'ordinamento proposto per l'arma ora detta sarebbe applicato in due periodi; nel primo verrebbero costituite quattro batterie per ogni reggimento, e ciò verso la fine dell'anno corrente; nel secondo si costituirebbero altre due batterie per ogni reggimento, e si procederebbe quindi allo sdoppiamento dei reggimenti stessi.

Forse sarà perciò necessario accelerare i corsi della scuola d'applicazione; ma non quelli dell'accademia, dove i giovani acquistano il fondamento delle cognizioni necessarie.

Ove occorra, si ricorrerà anche ad un corso straordinario d'ingegneri nella scuola d'applicazione; ma, se possibile, preferirò piuttosto di reclutare questi ufficiali di artiglieria dagli ufficiali di complemento dell'arma, da quelli cioè che hanno già la laurea d'ingegneri.

Finalmente l'onor. Corte ha accennato alla creazione di un corpo coloniale e speciale per l'Africa. A questo riguardo egli avrà letto delle indicazioni vaghe sui giornali; ma vorrà permettere a me di tacere, inquantochè è già davanti al Parlamento un progetto di legge, sul quale non crederei opportuno d'interloquire ora.

Ad ogni modo, sono lieto di fare su tale argomento una dichiarazione al mio onorevole amico Corte, ed è che, nel creare un corpo di questo genere, è mio proposito di costituire i quadri nel modo che egli ha indicato, giacchè anch'io ritengo che sarebbe un grande errore il costituirli con ufficiali non accuratamente scelti.

Ritengo anch'io abbisognino ufficiali che, tanto per gagliardia di corpo, quanto per intelligenza, rispondano pienamente alle particolari esigenze del loro servizio.

Io credo così di avere risposto alle osservazioni molto benevole fatte dal mio onorevole amico, il senatore Corte, e spero vorrà dichiararsi soddisfatto.

Non so se avrò più occasione di prendere la parola nella discussione di questi disegni di legge. Certo sarò sempre a disposizione del Senato per rispondere a qualunque osservazione possa essere fatta; ma crederei di mancare ad un dovere, se, nel chiudere queste brevi parole, non ringraziassi gli egregi componenti dell'Ufficio centrale per lo zelo con cui hanno ben voluto riferire su questi progetti di legge, e non rivolgessi un eguale ringraziamento ed una

lode all'onorevole relatore per la sua bella e chiara relazione.

Senatore CORTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORTE. Sento il dovere di ringraziare il mio egregio amico l'onorevole ministro della guerra per la cortesia con cui ha risposto alle mie osservazioni. Ma soprattutto intendo dichiarare ampiamente che, quando ho espresso il desiderio di vedere le spese militari contenute nei più ristretti limiti possibili, non intendevo in nessun modo di fare allusione nè al signor ministro, nè al suo predecessore, ma esprimevo solamente un'idea generale che non era diretta ad alcuno.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti per la discussione generale e nessuno domandando la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Il senatore, *segretario,* GUERRIERI-GONZAGA legge:

Art. 1.

Alla legge sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra in data 29 giugno 1882, n. 8315 (serie 3ª), già modificata dalla legge 8 luglio 1883, n. 1468 (serie 3ª), sono fatte le seguenti varianti ed aggiunte:

Art. 5. *Nel titolo* « Ufficiali superiori » *aggiungere al primo comma le parole:*

« Colonnello veterinario ».

Nel titolo « Caporali » *sopprimere le parole:*

« Caporale furiere ».

Art. 14. *Sostituire:*

« Il comando del corpo di stato maggiore consta di:

un comandante (generale d'esercito o tenente generale);

un comandante in 2° (tenente generale);

un ufficiale generale addetto (tenente generale o maggiore generale) ».

Articoli dal 16 al 26 compreso. *Sostituire i seguenti:*

ARMA DI ARTIGLIERIA.

« Art. 16. — L'arma di artiglieria, di cui la tabella n. III determina il numero degli ufficiali di ogni grado, consta di:

a) un ispettore generale (tenente generale);

b) un ispettore delle armi e delle fabbriche d'armi (tenente generale o maggiore generale);

c) un ispettore delle commissioni di esperienze, comandante la scuola centrale di tiro d'artiglieria (tenente generale o maggiore generale);

d) due ispettori d'artiglieria da campagna ed a cavallo (tenenti generali o maggiori generali);

e) un ispettore dell'artiglieria da fortezza, delle direzioni e degli stabilimenti d'artiglieria (tenente generale o maggiore generale);

f) quattro comandi d'artiglieria da campagna;

g) due comandi d'artiglieria da fortezza, delle direzioni territoriali e degli stabilimenti d'artiglieria;

h) direzioni territoriali d'artiglieria;

i) direzioni di stabilimenti d'artiglieria;

l) dodici reggimenti d'artiglieria da campagna divisionali;

m) dodici reggimenti d'artiglieria da campagna di corpo d'armata;

n) un reggimento d'artiglieria a cavallo;

o) un reggimento d'artiglieria da montagna;

p) cinque reggimenti d'artiglieria da fortezza;

q) cinque compagnie di operai d'artiglieria ed una compagnia veterani d'artiglieria;

r) uffici degli ispettori.

« Art. 17. — I quattro comandi d'artiglieria da campagna e i due comandi d'artiglieria da fortezza sono retti da maggiori generali.

« Art. 17 *bis.* — Il numero delle direzioni territoriali d'artiglieria è determinato dalla legge per la circoscrizione territoriale militare del regno. Il numero e la specie degli stabilimenti d'artiglieria sono indicati nel capo IV della presente legge.

« Art. 18. — Gli ufficiali superiori ed inferiori di artiglieria assegnati agli uffici degli ispettori, ai comandi di artiglieria da campagna, ai comandi d'artiglieria da fortezza, alle direzioni territoriali d'artiglieria ed alle direzioni di stabilimenti d'artiglieria, e gli ufficiali allievi della scuola di applicazione d'artiglieria e genio, co-

stituiscono lo *stato maggiore dell'arma d'artiglieria.*

« Art. 18 *bis.* — Ogni reggimento d'artiglieria da campagna divisionale si compone di uno stato maggiore, due brigate di batterie (otto batterie), una compagnia treno e un deposito.

« Art. 19. — Ogni reggimento d'artiglieria da campagna di corpo d'armata si compone di uno stato maggiore, due brigate di batterie (otto batterie), una brigata treno (due compagnie) e un deposito.

« Art. 19 *bis.* — Il reggimento d'artiglieria a cavallo si compone di uno stato maggiore, tre brigate di batterie a cavallo (sei batterie), una brigata treno (quattro compagnie) e un deposito.

« Art. 20. — Il reggimento d'artiglieria da montagna si compone di uno stato maggiore, tre brigate di batterie da montagna (nove batterie) e un deposito.

« Art. 21. — Due dei reggimenti d'artiglieria da fortezza si compongono ciascuno di uno stato maggiore, quattro brigate (sedici compagnie da fortezza) e un deposito.

Gli altri tre reggimenti si compongono ciascuno di uno stato maggiore, tre brigate (dodici compagnie da fortezza) e un deposito.

ARMA DEL GENIO.

« Art. 22. — L'arma del genio, di cui la tabella n. IV determina il numero degli ufficiali d'ogni grado, consta di:

a) un ispettore generale (tenente generale);

b) un ispettore delle truppe del genio (tenente generale o maggiore generale);

c) un ispettore delle direzioni territoriali del genio, delle fortezze e dei fabbricati (tenente generale o maggiore generale);

d) comandi territoriali del genio;

e) direzioni territoriali del genio;

f) una direzione delle officine di costruzione del materiale del genio;

g) quattro reggimenti del genio;

h) uffici degli ispettori.

« Art. 23. — I comandi territoriali del genio sono retti da maggiori generali.

« Art. 23 *bis.* — Il numero dei comandi territoriali e delle direzioni territoriali del genio è determinato dalla legge per la circoscrizione territoriale militare del regno.

« Art. 24. — Gli ufficiali superiori ed inferiori del genio assegnati agli uffici degli ispettori, ai comandi territoriali ed alle direzioni territoriali del genio, ed alla direzione delle officine di costruzione del materiale del genio, e gli ufficiali allievi della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, costituiscono lo *stato maggiore dell'arma del genio.*

« Art. 24 *bis.* — Due dei reggimenti del genio si compongono ciascuno di uno stato maggiore, sei brigate zappatori (diciotto compagnie), una brigata treno (due compagnie) e un deposito.

« Art. 25. — Un altro reggimento del genio si compone di uno stato maggiore, tre brigate zappatori (sette compagnie), tre brigate (sei compagnie telegrafisti ed una specialisti), una brigata treno (tre compagnie) e un deposito.

« Art. 26. — Il quarto reggimento del genio si compone di uno stato maggiore, tre brigate pontieri (otto compagnie), una brigata ferrovieri (quattro compagnie), una brigata lagunare (due compagnie), una brigata treno (tre compagnie) e un deposito ».

Art. 27. *Sostituire il seguente:*

« Art. 27. — L'arma di fanteria, di cui la tabella n. V determina il numero degli ufficiali di ogni grado, consta di:

a) un ispettore per speciali ispezioni ai bersaglieri (tenente generale o maggiore generale);

b) un ispettore per speciali ispezioni agli alpini (tenente generale o maggiore generale);

c) fanteria di linea;

d) bersaglieri;

e) alpini;

f) distretti;

g) compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena;

h) ufficiali delle fortezze;

i) uffici degli ispettori ».

Art. 31. *Al primo comma sostituire:*

« Gli alpini sono formati in sette reggimenti (ventidue battaglioni, settantacinque compagnie) ».

Art. 32. *Aggiungere il comma seguente:*

« In caso di mobilitazione, col personale di

truppa delle compagnie permanenti dei distretti si costituiscono battaglioni e compagnie presidiarie, in relazione alla forza disponibile. I quadri degli ufficiali per questi reparti sono costituiti con ufficiali richiamati dal congedo ».

Art. 35. *Sostituire i seguenti:*

« Art. 35. — L'arma di cavalleria, di cui la tabella n. VI determina il numero degli ufficiali di ogni grado, consta di:

a) un ispettore generale dell'arma di cavalleria (tenente generale);
b) un ufficio dell'ispettore generale;
c) nove comandi di brigata di cavalleria;
d) ventiquattro reggimenti di cavalleria;
e) sei depositi di allevamento cavalli.

« Art. 35 *bis*. — Ogni reggimento di cavalleria si compone di uno stato maggiore, due mezzi reggimenti (sei squadroni) e un deposito ».

Art. 37. *Sostituire:*

« Il comando generale dell'arma si compone di:

Un comandante generale (tenente generale);
Due ufficiali generali addetti (maggiori generali);
Un ufficio di segreteria ».

Articoli 41 e 42. *Sostituire i seguenti:*

« Art. 41. — Il corpo sanitario militare, di cui la tabella n. IX determina il numero degli ufficiali di ogni grado, consta di:

a) un ispettorato di sanità militare;
b) direzioni territoriali di sanità militare;
c) direzioni di ospedali militari principali;
d) ufficiali medici;
e) compagnie di sanità.

« Art. 42. — L'ispettorato di sanità militare si compone di:

un ispettore capo (maggiore generale medico);
due ispettori (maggiori generali medici);
due ispettori (colonnelli medici);
un chimico farmacista ispettore;
un ufficio di segreteria.

« Art. 42 *bis*. — Il numero delle direzioni territoriali di sanità è determinato dalla legge per la circoscrizione territoriale militare del regno; quello delle direzioni degli ospedali militari principali è stabilito con decreto sovrano ».

Art. 54. *Sostituire:*

« I professori e maestri nelle scuole militari, di cui la tabella n. XVI determina il numero, il grado e le classi, si distinguono in:

professori titolari;
professori aggiunti;
maestro direttore di scherma;
maestri e maestri aggiunti di scherma e di ginnastica ».

Art. 57. *Sopprimere le parole:*

« sotto capi tecnici ».

Art. 62. *Sopprimere il capoverso d) e seguenti e sostituire:*

d) La *scuola militare* per gli allievi che aspirano alla nomina di ufficiale nelle armi di fanteria e di cavalleria e nel corpo di commissariato militare;

e) La *scuola dei sottufficiali* che aspirano alla nomina di ufficiale nelle varie armi e nel corpo contabile militare;

f) La *scuola d'applicazione di sanità militare* per fornire ufficiali al corpo sanitario militare;

g) Cinque *collegi militari* per preparare i giovani per l'ammissione alla scuola militare ed all'accademia militare;

h) La *scuola centrale di tiro di fanteria* per l'insegnamento sul tiro ed altri rami d'istruzione militare, e per corsi speciali agli ufficiali dell'arma di fanteria;

i) La *scuola di cavalleria* per compiere la istruzione tecnica degli allievi che escono dalla scuola militare e si destinano alla cavalleria, e per fornire istruttori di equitazione;

l) La *scuola centrale di tiro d'artiglieria* per l'insegnamento pratico del tiro agli ufficiali dell'arma;

m) Due *batterie d'istruzione* per fornire sottufficiali all'artiglieria da campagna. Ciascuna di queste due batterie è riunita amministrativamente e disciplinarmente ad un reggimento d'artiglieria da campagna;

n) La *compagnia d'istruzione* d'artiglieria da fortezza per fornire sottufficiali all'artiglieria da fortezza;

o) *Plotoni allievi ufficiali di complemento*, e *plotoni allievi sergenti* presso i reggimenti delle varie armi. Il numero di questi plotoni è annualmente determinato dal Ministero della guerra.

Articolo 64. *Sostituire:*

«L'ufficio di revisione delle contabilità, per delegazione del Ministero della guerra, accerta il diritto agli assegni ed il loro regolare impiego, verifica le contabilità dei corpi e degli uffici del regio esercito, tanto pel denaro quanto per i materiali dei vari servizi, e ne convalida i risultati.

Esso è diretto da un ufficiale generale, ed è composto di ufficiali ed impiegati appartenenti ai vari personali dell'esercito ».

Articolo 78. *Ove dice:*

c) Trentasei compagnie alpine.

Sostituire:

c) Ventidue compagnie alpini.

Articoli 79 ed 80. *Sostituire i seguenti:*

« Articolo 79. — L'artiglieria della milizia mobile è costituita di:

a) tredici brigate d'artiglieria da campagna a quattro batterie;

b) quattordici compagnie treno;

c) trentasei compagnie d'artiglieria da fortezza;

d) tre brigate d'artiglieria da montagna a tre batterie ».

« Art. 80. — Le varie unità d'artiglieria di milizia mobile hanno rispettivamente per centro di formazione e d'amministrazione i reggimenti d'artiglieria dell'esercito permanente.

Ogni reggimento d'artiglieria da campagna di corpo d'armata costituisce uno stato maggiore di brigata, due batterie ed una compagnia treno di milizia mobile. Ogni reggimento d'artiglieria da campagna divisionale costituisce due batterie ed una sezione treno, la quale in caso di mobilitazione può essere unita alla compagnia treno di milizia mobile, formata dal reggimento d'artiglieria di corpo d'armata.

Il reggimento d'artiglieria a cavallo costituisce una compagnia treno di milizia mobile.

Tre reggimenti d'artiglieria da fortezza costituiscono ciascuno sei compagnie d'artiglieria da fortezza di milizia mobile; due reggimenti ne costituiscono otto.

Una brigata d'artiglieria da campagna, una compagnia treno e due compagnie d'artiglieria da fortezza di milizia mobile sono rispettivamente costituite presso uno dei distretti di Sicilia ».

Art. 82. *Sostituire:*

« Le truppe del genio della milizia mobile sono formate in:

a) sette brigate zappatori del genio, complessivamente di ventuno compagnie;

b) due compagnie ferrovieri;

c) tre compagnie telegrafisti;

d) quattro compagnie pontieri;

e) una compagnia lagunari;

f) quattro compagnie treno.

Queste truppe hanno per centro di formazione e d'amministrazione i reggimenti del genio dell'esercito permanente ».

Art. 86. *Al capoverso e) sostituire:*

e) una brigata di quattro compagnie d'artiglieria da fortezza.

Art. 88. *Al capoverso* b) *sostituire:*

b) ventidue battaglioni alpini, complessivamente di settantacinque compagnie.

(Approvato).

Art. 2.

Alle tabelle organiche numeri I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX e XX, sono sostituite le seguenti:

PRESIDENTE. I signori senatori avendo sott'occhio le tabelle annesse all'art. 2, se ne può omettere la lettura e resteranno approvate approvando l'articolo stesso.

Chi approva l'art. 2 con le unite tabelle voglia alzarsi.

(Approvato).

Passeremo quindi all'art. 3.

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare e riunire in un testo unico le leggi sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra.

(Approvato).

Art. 4.

Transitoriamente e fino alla costituzione definitiva dei reggimenti d'artiglieria da campagna contemplati nella presente legge, possono essere costituite, corrispondentemente ad ogni reggimento d'artiglieria da campagna, altrettante direzioni del materiale.

Gli attuali maestri civili di calligrafia e di

ballo saranno conservati sino ad estinzione, in eccedenza al quadro organico stabilito pei maestri civili dalla tabella n. XVI annessa alla presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

BERTOLÈ-VIALE, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BERTOLÈ-VIALE, *ministro della guerra*. Ho avuto l'onore testè di presentare al Senato, per incarico degli onorevoli miei colleghi delle finanze e di agricoltura, industria e commercio, un progetto di legge intitolato: « Controversie doganali e convalidazione del regio decreto 8 luglio 1883 per modificazioni al repertorio della tariffa doganale ».

Ora debbo aggiungere, sempre per incarico dei miei colleghi sunnominati, la preghiera affinchè il Senato voglia rinviare questo disegno di legge alla Commissione permanente di finanza.

Senatore SORMANI-MORETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SORMANI-MORETTI. Io non vorrei certamente oppormi alla proposta dell'onorevole ministro, tanto più che non conosco precisamente il progetto di legge: a me pare però che si tratti di questione che esca da quella competenza, dirò, speciale, della Commissione permanente di finanza, e credo quindi più conveniente di mandare il progetto agli Uffici.

Del resto me ne rimetto a quanto potrà giudicare la Commissione stessa.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io, beninteso, non parlo a nome della Commissione permanente di finanza, parlo solo a mio nome come senatore.

A me sembra che abbia ragione l'onorevole senatore Sormani-Moretti, tanto più che non credo che l'onorevole ministro raggiungerebbe lo scopo che si propone, il quale naturalmente è quello di avere la legge pronta al più presto. La Commisssione di finanza in questo momento ha moltissimo lavoro e queste nuove leggi che le vengono deferite non potranno certamente venire tanto presto in discussione.

A me dunque parrebbe molto più conveniente mandarlo agli Uffici.

Questa è la mia opinione.

Senatore DUCHOQUÈ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DUCHOQUÈ. Aderisco alle parole dell'on. Cambray-Digny; e comunque il regolamento nostro si possa prestare a che il disegno di legge sia deferito alla Commissione permanente di finanza, però, siccome esso implica questioni di vario ordine, mi pare che sarebbe più conveniente che fosse deferito agli Uffici.

PRESIDENTE. Interrogo dunque il Senato se crede che questo disegno di legge sia deferito agli Uffici.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge seguirà quindi la procedura ordinaria.

Ora proseguiremo colla discussione degli articoli del progetto di legge intitolato: « Modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi degli ufficiali ed impiegati del regio esercito ed a quella sulle pensioni »; la discussione generale essendo stata fatta complessivamente per tutti questi progetti militari.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge gli articoli del progetto di legge.

Art. 1.

Alla legge che stabilisce gli stipendi e gli assegni fissi per gli ufficiali, gli impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra, gli uomini di truppa ed i cavalli del regio esercito in data 5 luglio 1882, n. 854 (serie 3ª), modificata colle leggi in data 15 aprile 1886, n. 3813 (serie 3ª), e 3 febbraio 1887, n. 4310 (serie 3ª), sono fatte le seguenti varianti e aggiunte:

Al 3° capoverso dell'art. 9 dopo le parole: « pensione vitalizia » *aggiungere*: « richiamati in tempo di guerra o per mobilitazione ».

TABELLA I. — *All'annotazione n. 1, togliere* « gli uffiziali d'ordinanza di S. M. il Re ».

Alla annotazione n. 2, sostituire:

« I colonnelli brigadieri ed i colonnelli medici

ispettori hanno lo stipendio dei maggiori generali ».

TABELLA II. — *Al 1° capoverso dell'annotazione n. 1, alle parole:* « agli ufficiali superiori ed inferiori delle brigate d'artiglieria a cavallo » *sostituire:* « agli ufficiali del reggimento d'artiglieria a cavallo ».

Aggiungere le competenze in foraggi per il comandante del reggimento d'artiglieria da montagna.

All'annotazione n. 1, togliere « gli uffiziali di ordinanza di S. M. il Re ».

Alla nota n. 2, stabilire che gli aiutanti di campo dei Reali Principi che hanno diritto a cinque razioni foraggio sono solamente i maggiori generali.

Nella TABELLA III, *ove si parla degli ufficiali che hanno diritto alla indennità cavalli in lire 340, alle parole*: « alle batterie di montagna », *sostituire le parole*: « del reggimento di artiglieria da montagna ».

Al 2° capoverso dell'annotazione n. 1, sostituire :

« Gli ufficiali del corpo di stato maggiore (esclusi gli applicati), quelli del reggimento di artiglieria a cavallo, quelli dell'arma dei reali carabinieri, gli aiutanti di campo di S. M., gli aiutanti di campo e gli ufficiali d'ordinanza dei Reali Principi hanno l'indennità stabilita per l'arma di cavalleria ».

TABELLA IV. — *Al capoverso* b) sostituire: « Ispettori generali delle armi d'artiglieria, del genio e della cavalleria; comandante in 2° del corpo di stato maggiore; comandante di divisione; comandante militare dell' isola di Sardegna; comandante generale dell'arma dei reali carabinieri; comandante della scuola di guerra e comandante della scuola d'applicazione di artiglieria e genio ».

Al capoverso c) *sostituire* :

« Comandante dell'accademia militare; comandante della scuola militare; ispettori dell'arma d'artiglieria; ispettori dell'arma del genio; ispettori dell'arma di fanteria; ufficiali generali a disposizione per ispezioni; ufficiale generale addetto al comando del corpo di stato maggiore; direttore dell'ufficio di revisione delle contabilità:

se tenente generale . . . L. 3600
se maggiore generale . . » 1200 ».

Al capoverso f) *sostituire:*

« Ispettore capo di sanità militare; ispettori di sanità militare; giudici (non militari) del tribunale supremo di guerra e marina; comandante di brigata di fanteria o di cavalleria; comandanti d'artiglieria da campagna; comandanti d'artiglieria da fortezza, delle direzioni territoriali e degli stabilimenti d'artiglieria; comandanti territoriali del genio; direttore dell'istituto geografico militare; ufficiali generali addetti al comando generale dell'arma dei reali carabinieri; comandanti di presidio nominati con decreto reale; comandanti superiori dei distretti; maggior generale commissario; comandante della scuola dei sottufficiali; comandante della scuola centrale di tiro della fanteria ».

Al capoverso l) *sostituire:*

« Colonnello addetto ad un ispettorato, ad un comando, ad una direzione, ad un ufficio od a disposizione del Ministero ».

Al capoverso m) *sostituire:*

« Ufficiale superiore reggente una sezione al Ministero della guerra; tenente colonnello segretario presso l'ispettorato di sanità militare; comandanti in 2° delle scuole centrali di tiro; tenenti colonnelli capi ufficio al comando del corpo di stato maggiore; direttore della farmacia centrale; capo riparto dell'ufficio di revisione delle contabilità; ufficiale superiore addetto al comando generale dell'arma dei carabinieri reali; tenente colonnello contabile vice direttore dell'ufficio d'amministrazione dei personali militari varî; uffiziale superiore addetto all'ispettorato generale di cavalleria ».

Al primo alinea del capoverso p) *sostituire:*

« Ufficiali delle varie armi della scuola di cavalleria, delle scuole centrali di tiro e dei reparti d'istruzione (esclusi i plotoni) ».

Al secondo alinea del capoverso p) *sopprimere le parole:*

« Battaglioni d'istruzione ».

Al capoverso s) *sostituire:*

« Ufficiale sostituto istruttore dei tribunali militari ed ufficiale sostituto istruttore aggiunto ».

Alle annotazioni aggiungere il capoverso seguente:

« Con decreto reale sono determitate le cariche che vengono coperte da ufficiali superiori capi di servizio ».

Tabella VI.

GIUSTIZIA MILITARE.

Sopprimere:
« Segretario principale lire 5000 »,

Sostituire:
« Segretario principale lire 4000 ».

FARMACISTI MILITARI.

Sopprimere:
« Farmacisti militari di 4ª classe ».

RAGIONIERI DI ARTIGLIERIA E GENIO.

Sostituire il seguente riparto:

Ragioniere capo e ragioniere geometra capo	1ª	classe	L. 5000
id. id.	2ª	id.	» 4500
Ragioniere e ragioniere geometra principale	1ª	id.	» 4000
id. id.	2ª	id.	» 3500
id. id.	3ª	id.	» 3000
Ragioniere e ragioniere geometra	1ª	id.	» 2500
id. id.	2ª	id.	» 2000
Aiutante ragioniere ed aiutante ragioniere geometra			L. 1500

CAPI TECNICI DI ARTIGLIERIA E GENIO.

Capotecnico principale .	1ª	classe	L. 4500
	2ª	id.	» 4000
	3ª	id.	» 3500
Capotecnico	1ª	id.	» 3000
	2ª	id.	» 2500
	3ª	id.	» 2000

Sopprimere:
« Sottocapo tecnico ».

INGEGNERI GEOGRAFI E TOPOGRAFI DELL'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE.

Ingegnere geografo principale	1ª	classe	L. 5000
	2ª	id.	» 4500
	3ª	id.	» 4000
Ingegnere geografo . .	1ª	id.	» 3500
	2ª	id.	» 3000
Aiutante ingegnere geografo	1ª	id.	» 2500
	2ª	id.	» 2000
Topografo capo	1ª	id.	» 5000
	2ª	id.	» 4500
Topografo principale . .	1ª	classe	L. 4000
	2ª	id.	» 3500
Topografo	1ª	id.	» 3000
	2ª	id.	» 2500
Aiutante topografo . .	1ª	id.	» 2000
	2ª	id.	» 1500
Aspirante aiutante topografo			» 1200

ASSISTENTI LOCALI DEL GENIO.

Assistenti di	1ª	classe.	L. 2000
»	2ª	»	» 1600
»	3ª	»	» 1200

TABELLA VII. — *Cancellare nella colonna* « Pontieri » *l'assegno di lire 1.30 corrispondente al grado di caporale maniscalco.*

TABELLA VIII. — *Cancellare nella testa della seconda colonna le parole* « da costa ».

(Approvato).

Art. 2.

L'indennità annua di lire 1000, stabilita dall'art. 7 della legge 25 gennaio 1885, per i tenenti generali in posizione di servizio ausiliario sarà di lire 4000 per quelli che abbiano, per un tempo non minore di due anni, comandato effettivamente un corpo d'armata o coperto una carica corrispondente.

Saranno stabilite per decreto reale le cariche corrispondenti a quella di comandante di corpo d'armata.

(Approvato).

Art. 3.

Le disposizioni contenute nella presente legge andranno in vigore il 1° del mese successivo alla sua promulgazione.

(Approvato).

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in un testo unico le leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito, ed in altro testo unico quelle sulle pensioni per i militari del regio esercito.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora passeremo a discutere il disegno di legge: « Spesa straordinaria per acquisto di cavalli pel regio esercito ».

Si legge l'articolo unico.

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di lire 2,500,000 a favore della parte straordinaria del bilancio della guerra, per acquisto di cavalli pel R. esercito.

Tale spesa sarà imputata in ragione di lire 1,500,000 all'esercizio 1887-88 e di lire 1,000,000 all'esercizio 1888-89.

È aperta la discussione su questo articolo. Se nessuno chiede la parola, trattandosi di articolo unico sarà votato poi a scrutinio secreto.

Ora viene l'altro progetto di legge: « Modificazione alla legge per la circoscrizione territoriale militare del regno ».

Si legge l'articolo unico del progetto.

Articolo unico.

Alla legge per la circoscrizione territoriale militare del regno in data 8 luglio 1883, n. 1467 (serie 3ª), è fatta la seguente variante:

Art. 1. *Sopprimere le parole:*

« 6 comandi territoriali d'artiglieria ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Nessuno chiedendo la parola, trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione dei progetti di legge N. 104 e 105.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca:

« Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888 ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge il progetto di legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola, la discussione generale è chiusa e si passa alla discussione dei capitoli.

Lo stesso senatore, *segretario*, CENCELLI legge i capitoli.

(Vengono approvati senza discussione tutti i singoli capitoli del bilancio).

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale	1,745,320 »
2	Ministero - Spese d'ufficio	110,000 »
3	Dispacci telegrafici governativi e spese di trasporti postali (Spesa d'ordine)	35,000 »
4	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*Per memoria*
5	Casuali	305,000 »
		2,195,320 »

Spese per l'esercito.

6	Stati maggiori e comitati	4,060,440 »
7	Corpi di fanteria	47,590,400 »
8	Corpi di cavalleria	9,016,550 »
9	Armi di artiglieria e genio	13,685,900 »
10	Carabinieri reali	20,724,570 »
11	Corpo veterani ed invalidi	444,900 »
12	Corpo e servizio sanitario	2,044,200 »
13	Corpo del commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili pei servizi amministrativi	2,752,400 »
14	Scuole militari di reclutamento degli ufficiali e sott'ufficiali . .	2,810,040 »
	Da riportarsi . . .	103,129,400 »

	Riporto . . .	103,129,400 »
15	Quota spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario (Spesa d'ordine)	1,803,900 »
16	Scuole militari complementari	934,800 »
17	Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena . . .	996,600 »
18	Personale dell'istituto geografico militare	338,700 »
19	Personale tecnico e contabile dell'artiglieria e genio	2,012,900 »
20	Personale della giustizia militare.	481,000 »
21	Assegni agli ufficiali in aspettativa ed in disponibilità ed agli ufficiali in posizione ausiliaria (Spese fisse)	1,438,700 »
22	Assegni agli ufficiali in congedo ed agli uomini di truppa di classi in congedo chiamati all'istruzione	5,806,400 »
23	Indennità di viaggio per l'esercito permanente, per i personali civili, pei movimenti collettivi della milizia mobile e spese varie di trasporto	3,641,000 »
24	Vestiario e corredo alle truppe. Materiali varî di equipaggiamento e dell'opificio arredi e spese dell'opificio e dei magazzini centrali. Rinnovazione e manutenzione delle bandiere di forti . . .	15,458,240 »
25	Pane e viveri alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa	40,490,300 »
26	Foraggi ai cavalli dell'esercito	16,029,710 »
27	Casermaggio per le truppe, retribuzioni ai comuni per alloggi militari ed arredi di alloggi e di uffici militari	4,976,860 »
28	Manutenzione dei materiali varî di mobilitazione, studi ed esperienze relative, spedizione e riproduzione di documenti di mobilitazione, acquisto di campioni, modelli, ecc.	59,000 »
29	Rimonta e spese dei depositi d'allevamento di cavalli . . .	6,734,400 »
30	Materiale e stabilimenti d'artiglieria	6,218,800 »
31	Materiale e lavori del genio militare	5,926,700 »
32	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua (Spese fisse). .	925,000 »
33	Spese per l'istituto geografico militare, per le biblioteche militari, per le pubblicazioni militari periodiche ed altre	231,500 »
	Da riportarsi . . .	217,633,910 »

	Riporto . . .	217,633,910 »
34	Spese di giustizia criminale militare (Spesa obbligatoria) . . .	27,000 »
35	Ordine militare di Savoia	162,900 »
36	Rimborsi per trasferte ed incarichi speciali	133,000 »
37	Materiale sanitario	798,000 »
37 *bis*	Spesa per i distaccamenti d'Africa	7,300,000 »
		226,054,810 »

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.

38	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	4,516,338 90

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese per l'esercito.

39	Carta topografica generale d'Italia (Spesa ripartita)	235,000 »
40	Fabbricazione di fucili e moschetti modello 1870, relative munizioni ed accessorî, oggetti di buffetterie e trasporti dei medesimi. Pistole a rotazione per gli uffiziali. Nuovi alzi per fucili e moschetti (Spesa ripartita)	6,500,000 »
41	Approvvigionamenti di mobilizzazione, riparazione e trasporto dei medesimi (Spesa ripartita)	3,365,000 »
42	Fabbricati per istituti e nuovi stabilimenti militari (Spesa ripartita).	700,000 »
43	Ultimazione del fabbricato a sede del Ministero della guerra (Spesa ripartita)	*Per memoria*
		10,800,000 »

	Spese per fortificazioni ed opere a difesa dello Stato.	
44	Diga attraverso il golfo della Spezia ed opere di fortificazione a difesa marittima e terrestre del golfo stesso (Spesa ripartita) . . .	3,700,000 »
45	Acquisto di materiale d'artiglieria da campagna e relativo trasporto (Spesa ripartita)	2,000,000 »
46	Fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi (Spesa ripartita)	3,000,000 »
47	Costruzione e sistemazione di fabbricati militari, impianto e riordinamento di poligoni e di piazze d'armi (Spesa ripartita) . . .	6,700,000 »
48	Lavori per strade, ferrovie ed opere militari (Spesa ripartita) . .	500,000 »
49	Lavori a difesa delle coste (Spesa ripartita)	6,500,000 »
50	Forti di sbarramento e lavori di difesa dello Stato (Spesa ripartita) .	5,500,000 »
51	Espropriazioni e lavori per poligoni di artiglieria e di fanteria. Costruzione di magazzini, sale d'armi e cavallerizze (Spesa ripartita)	1,300,000 »
52	Fortificazioni di Roma e Capua (Spesa ripartita)	1,500,000 »
53	Dotazioni di materiali del genio nelle fortezze, per traini d'assedio e relativi trasporti (Spesa ripartita)	200,000 »
54	Armamento delle fortificazioni, materiali per artiglieria da fortezza e relativo trasporto (Spesa ripartita)	3,400,000 »
55	Spese per la costruzione di nuove caserme ed edifici militari in Milano (Spesa ripartita)	2,250,000 »
56	Spese per l'acquartieramento del presidio di Torino e pel complemento di quell'arsenale militare (Spesa ripartita)	400,000 »
		36,950,000 »

RIASSUNTO

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali	2,195,320 »
Spese per l'esercito	226,054,810 »
TOTALE della categoria prima . . .	228,250,130 »
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO	4,516,338 90
TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria . . .	232,766,468 90

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese per l'esercito	10,800,000 »
Spese per fortificazioni ed opere a difesa dello Stato	36,950,000 »
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria . . .	47,750,000 »
INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria)	280,516,468 90

PRESIDENTE. Si rilegge l'articolo unico.

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888, in conformità allo stato di previsione annesso alla presente.

Trattandosi di articolo unico, si voterà poi a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora viene il progetto di legge intitolato: « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888 ».

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge il progetto.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede la parola, la discussione generale è chiusa e si procede alla lettura e discussione dei capitoli del bilancio.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge:

(Sono approvati senza discussione tutti i capitoli del bilancio).

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE

Spese generali.

1	Ministero - Personale (Spese fisse)	628,719 »
2	Ministero - Spese d'ufficio	27,000 »
3	Consiglio superiore di marina — Ufficio per la preparazione alla guerra delle forze marittime — Comitato per i disegni delle navi	79,400 »
4	Dispacci telegrafici governativi e spese di posta (Spesa d'ordine) .	13,800 »
5	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
6	Casuali	105,000 »
		853,919 »

Spese per la marina mercantile.

7	Corpo delle capitanerie di porto (Spese fisse)	1,063,000 »
8	Conservazione dei fabbricati della marina mercantile e della sanità marittima.	90,000 »
9	Fitto di locali ad uso delle capitanerie di porto (Spese fisse) . .	18,000 »
10	Indennità di trasferte e vacazioni - Manutenzione dei galleggianti - Spese sanitarie - Spese per mobili, attrezzi, medaglie, casermaggio, periti, interpetri, operazioni di leva - Sussidi	201,100 »
11	Spese eventuali per mantenimento, alloggio, vestiario e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919 (Spesa obbligatoria)	80,000 »
12	Compensi di costruzione e premi di navigazione e di trasporto carbone ai piroscafi ed ai velieri mercantili nazionali stabiliti dalla legge 6 dicembre 1885 n. 3547, serie 3ª - Spese di visite e perizie per la esecuzione di detta legge (Spesa obbligatoria)	4,676,195 »
		6,128,295 »

	Spese per la marina militare.	
13	Navi in armamento, in riserva, in disponibilità ed in allestimento .	4,256,000 »
14	Stato maggiore generale della regia marina	2,269,898 »
15	Corpo del genio navale (ufficiali ingegneri e ufficiali macchinisti) .	750,526 »
16	Corpo di commissariato militare marittimo	861,400 »
17	Corpo sanitario militare marittimo	494,138 »
18	Corpo reale equipaggi	5,950,000 »
19	Personale civile tecnico	740,135 »
20	Personale contabile	269,027 »
21	Carabinieri reali	269,717 50
22	Viveri	4,856,442 99
23	Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione	131,604 70
24	Giornate di cura e materiali d'ospedale	302,000 »
25	Distinzioni onorifiche	27,000 »
26	Carbon fossile ed altri combustibili	3,896,000 »
27	Personale pel servizio dei fabbricati della regia marina . . .	192,460 »
28	Istituti di marina	430,146 50
29	Quota spesa corrispondente alla retta dovuta dagli allievi dell'accademia navale da versarsi all'erario (Spesa d'ordine) . . .	224,800 »
30	Servizio scientifico - Personale	85,900 »
31	Servizio scientifico - Materiale	175,880 »
32	Spese di giustizia (Spesa obbligatoria).	30,000 »
33	Noli, trasporti e missioni	950,000 »
34	Materiale per la manutenzione del naviglio esistente	8,700,000 »
35	Mano d'opera per la manutenzione del naviglio esistente . . .	6,166,500 »
36	Artiglierie, armi subaquee ed armi portatili	7,537,500 »
	Da riportarsi . . .	49,567,075 69

	Riporto	49,567,075 69
37	Conservazione dei fabbricati militari marittimi	2,115,000 »
38	Riproduzione del naviglio:	
	a) Continuazione dei lavori in corso:	
	1° Allestimento delle navi da guerra di 1ª classe - *Lauria, Morosini* e *Doria*	
	2° - Allestimento delle navi da guerra di 2ª classe - *Etna, Stromboli* e *Vesuvio*	
	3° Allestimento delle navi da guerra di 3ª lasse (cannoniere) - *Volturno* e *Curtatone*	
	4° Allestimento delle navi da guerra di 3ª classe (incrociatori-torpedinieri) - *Montebello* e *Monzambano*	
	5° Allestimento delle navi da guerra di 3ª classe (avvisi) - *Galileo* ed *Archimede*	
	6° Costruzione ed allestimento della nave da guerra di 3ª classe (incrociatore-torpediniere) - *Confienza*	
	7° Costruzione delle navi da guerra di 1ª classe - *Re Umberto, Sicilia* e *Sardegna*	22,000,000 »
	8° Costruzione della nave da guerra di 2ª classe - *Ettore Fieramosca*	
	b) Nuove costruzioni:	
	9° Costruzione di due navi da guerra di 2ª classe (protette) .	
	10° Costruzioni di quattro navi da guerra di 3ª classe (incrociatori-torpedinieri)	
	11° Costruzione di due navi da guerra di 3ª classe (cannoniere)	
	12° Costruzione di torpediniere di alto mare e di torpediniere costiere di varie classi.	
	13° Costruzione di navi sussidiarie e di uso locale . . .	
	14° Costruzione di palischermi a vapore, comuni e torpedinieri .	
38 *bis*	Spese di marina relative alla colonia di Massaua	4,657,428 70
		78,339,504 39
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	
39	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	2,270,441 42

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

40	Assegni di aspettativa e disponibilità (Spese fisse)	116,000 »

Spese per la marina militare.

41	Costruzioni navali - Quelle indicate al capitolo n. 38 - Legge 26 dicembre 1886, n. 4213 (Spesa ripartita)	6,000,000 »
42	Costruzione di un arsenale marittimo a Taranto (Spesa ripartita) .	650,000 »
43	Costruzione di un bacino di raddobbo, ecc. nell'arsenale di Spezia (Spesa ripartita)	1,050,000 »
44	Difesa delle coste - Legge 3 luglio 1884, n. 4271 (Spesa ripartita) .	4,500,000 »
		12,200,000 »

CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Accensione di crediti.

45	Fondo di scorta per le regie navi armate	2,500,000 »

RIASSUNTO

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali	853,919 »
Spese per la marina mercantile	6,128,295 »
Spese per la marina militare.	78,339,504 39
TOTALE della categoria prima . . .	85,321,718 39
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO	2,270,441 42
TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria . . .	87,592,159 81

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali	116,000 »
Spese per la marina militare	12,200,000 »
TOTALE della categoria prima . . .	12,316,000 »

CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Accensione di crediti	2,500,000 »
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria . . .	14,816,000 »
INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria)	102,408,159 81

PRESIDETE. Si rilegge l'articolo unico.

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Domani seduta pubblica alle ore due pomeridiane col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Modificazioni alla legge sull'ordinamento dell'esercito e servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra;

Modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi degli ufficiali ed impiegati del regio esercito, ed a quella sulle pensioni;

Spesa straordinaria per acquisto di cavalli pel regio esercito;

Modificazione alla legge per la circoscrizione militare territoriale del regno;

Stato di previsione della spesa del Mini-

stero della guerra, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888;

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888;

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888;

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888.

Esito della votazione segreta fatta in principio di seduta.

PRESIDENTE. La votazione a scrutinio segreto è chiusa; prego i signori senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Leggo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Aggiunta all'elenco delle opere idrauliche di seconda categoria:

Votanti	72
Favorevoli	64
Contrari	8

(Il Senato approva).

Prescrizione dei crediti di massa dei militari del Corpo reale equipaggi:

Votanti	71
Favorevoli	64
Contrari	7

(Il Senato approva).

Convenzione col municipio di Spezia per la costruzione di fogne nelle zone di terreni dipendenti da edifici militari ed occupati per usi militari e navali:

Votanti	72
Favorevoli	65
Contrari	7

(Il Senato approva).

La seduta è levata (ore 5 e 5).

LXI.

TORNATA DEL 21 GIUGNO 1887

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — *Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge approvati nella seduta di ieri: Modificazioni alla legge sull'ordinamento dell'esercito e servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra; Modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi degli ufficiali ed impiegati del regio esercito ed a quella sulle pensioni; Spesa straordinaria per acquisto di cavalli pel regio esercito; Modificazione alla legge per la circoscrizione militare territoriale del regno; Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888; Stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888 — Discussione del progetto di legge per lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1887-88 — Osservazioni dei senatori Alvisi, Errante, Caracciolo di Bella, Cambray-Digny, Pierantoni, Majorana-Calatabiano, Cannizzaro, Alfieri, del ministro dell'interno — Approvazione dei capitoli di spesa e dell'articolo unico del progetto — Approvazione senza discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio medesimo — Esito delle votazioni fatte in principio di seduta.*

La seduta è aperta alle ore 2 ½.

Sono presenti i ministri dell'interno e della guerra.

Il senatore, *segretario,* CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, che viene approvato.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che gli attuali Uffici stanno per iscadere: negli anni scorsi, quando non rimanevano che pochi giorni al termine dei lavori, gli Uffici non si rinnovavano che dopo le vacanze estive.

Se non vi sono osservazioni in contrario si intenderà accettata la proroga d'uso.

Votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

« Modificazioni alla legge sull'ordinamento dell'esercito e servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra;

« Modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi degli ufficiali ed impiegati del regio esercito, ed a quella sulle pensioni;

« Spesa straordinaria per acquisto di cavalli pel regio esercito;

« Modificazione alla legge per la circoscrizione militare territoriale del regno;

« Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888;

« Stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888 ».

(Il senatore, segretario, Guerrieri-Gonzaga fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del progetto di legge N. 76.

PRESIDENTE. Ora si passa alla discussione del primo dei progetti di legge che sono all'ordine del giorno, e cioè: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888 ».

Il senatore, *segretario,* CENCELLI dà lettura del progetto di legge.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta le discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore ALVISI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onor. senatore Alvisi ha facoltà di parlare.

Senatore ALVISI. Ho avuto l'onore altre volte di constatare dinnanzi ai miei onorandi colleghi il fatto, che si comincia sempre la discussione dei progetti di legge più importanti per la vita economica del nostro paese, e quella dei bilanci, che sono il fondamento delle funzioni inerenti alla costituzione nostra, con un numero molto esiguo di senatori, così che se a qualcuno di noi prendesse oggi vaghezza di domandare se siamo in numero, pur troppo bisognerebbe addivenire allo scioglimento della seduta. E questo fatto si verifica non solo oggi che abbiamo un ordine del giorno abbastanza nutrito di bilanci e di progetti, ma in quasi tutte le sedute, anche quando si discutono questioni che implicano la vita e l'onore del paese. Io constato oggi questo fatto perchè già altra volta, nel 31 marzo 1886, ho avuto l'onore, e ad un tempo il dispiacere di rilevare la mancanza di senatori in Senato, ed ho anzi provocato dal presidente del Consiglio dei ministri, che era allora anche ministro dell'interno, delle risposte a domande categoriche da me direttegli su questo argomento.

E le risposte del presidente del Consiglio fecero sentire quanto sia grande il bisogno di pensare, se non altro, a qualche provvedimento il quale abbia per iscopo di mutare un poco il regolamento disciplinare e forse la costituzione del Senato, sia per opera del potere esecutivo, sia per iniziativa dei senatori stessi, e finalmente per deliberazione del potere legislativo.

La quistione non è stata ancora risoluta. Si sono fatti degli studi, ed uno dei senatori specialmente incaricato per questi studi, l'onorevole Lampertico (che non vedo qui presente), ha compilato un lavoro, nel quale si trovano i materiali per poter efficacemente discutere quali dovrebbero essere questi provvedimenti.

Intanto viene accertato un fatto, ed è questo: che in nessun paese del modo civile la costituzione del Senato è simile a quella che vige in Italia, perchè in nessun paese i senatori sono semplicemente di nomina regia a piacere del Ministero.

Ma sento obbiettarmi che abbiamo lo Statuto il quale regola in tal modo la nomina dei senatori: ora io rispondo che lo Statuto è una legge come un'altra, che quando si vede impotente a fare il meglio bisogna che, in forza dello Statuto stesso che ce ne dà facoltà, possiamo modificare anche la legge statutaria.

Risposto a questa obbiezione capitale, così per incidente, ritorno all'argomento, cioè al fatto della pubblicazione dell'onorevole Lampertico, la quale mette in evidenza la costituzione del Senato in tutto il mondo civile. Da questa si vede che qualche cosa resta a fare anche a noi.

Io non so quanto resterà a fare al Senato se prima la Commissione, eletta il 9 aprile dello scorso anno in una conferenza di senatori, non avrà emesso la sua opinione in merito, e non stabilirà quali siano i quesiti da sottoporre ad un'altra conferenza plenaria di senatori. Io ricordo bensì che l'onorevole presidente del Consiglio, nel confermare in generale la massima di tutti i giurisperiti costituzionali, che lo Statuto è una legge che si può modificare col concorso dei tre poteri, ha aggiunto consiglio al senatore Alvisi di cercare nei senatori stessi l'appoggio, perchè una riforma non si fa se non è sentita specialmente dal corpo il quale dichiari di sentire bisogno di questa riforma.

Secondato da una buona parte dei miei colleghi allora presenti, si convocò la riunione del 9 aprile, nella quale fu nominata, come ho detto, una Commissione, alla quale fu aggregato più tardi il proponente, onde preparare alcune disposizioni di massima da mettere in discussione nella convocazione del maggior numero dei senatori possibile. Dunque l'invito dell'onorevole presidente del Consiglio fu tenuto,

ma la situazione non è per nulla mutata nelle nostre sedute.

Ora, infatti, malgrado gli eccitamenti, malgrado tutto il buon volere della Presidenza, il Senato non si trova mai in numero, nemmeno nelle questioni più gravi, e tutt'al più si possono raccogliere una settantina di senatori per formare il cosidetto numero legale per l'approvazione di tutte le leggi, mentre è tassativo l'art. 10 dello Statuto che vorrebbe la *metà più uno* del Senato per la validità legale delle sue deliberazioni.

Conviene affermare che per una gran parte del languore in cui giace il corpo senatoriale si è attribuita la colpa ai Ministeri che si sono succeduti da molti anni, i quali non hanno dato lavoro sufficiente e continuato in nessuna epoca dell'anno; perciò i senatori che non hanno residenza fissa, per ragione d'ufficio, nella capitale, quando vedevano un ordine del giorno abbastanza lungo che potesse dar luogo ad una discussione, e credendo si fosse preparata nuova materia, si affrettavano a intervenire. Ma invece nel giorno appresso l'urgenza sempre invocata affrettando la votazione in blocco, i volonterosi venivano congedati colla consueta formola della *convocazione a domicilio*.

Chi non ha domicilio stabile in Roma, come me, si espone ad un sacrificio che per il maggior numero delle volte diventa infruttuoso, per cui dico la verità che a poco per volta mi persuado cogli altri che il sacrifizio di uno resta un'unità; la quale non giova per trovare imitatori, ed invece, sull'esempio dei molti, dovrò ripetere anch'io un giorno o l'altro, *cui bono?*

Ora domando al signor ministro dell'interno, dopo aver spiegato non so quanto chiaramente il mio concetto, se egli abbia un'idea e quale sarebbe, per applicarla alla situazione. È certo che tutti i trattatisti moderni, il Palma, il Majorana ed uomini politici come il Castagnola, il Minghetti e molti dei nostri colleghi, hanno dichiarato che in tal modo le istituzioni non possono camminare! Dei tre poteri che dovrebbero lavorare concordemente, il potere del Re, del Ministero, del Parlamento, non vi è che quello della Camera dei deputati che funzioni e forse con non troppa regolarità e con non troppa soddisfazione del paese; inquantochè anche in quello il lavoro non è ordinato e continuo, per cui nella fretta del lavoro, e nella inerzia dei più, sortono approvate delle leggi le quali dovrebbero essere efficacemente controllate dal primo ramo del Parlamento, cioè dal Senato, che per la natura sua ha il dovere e l'ufficio di temperare le esagerazioni dell'altro ramo del Parlamento, il quale, eletto da una parte del paese, non sempre rappresenta il paese in tutti i suoi grandi bisogni, che non sono poi quelli che si chiamano specialmente bisogni del collegio e degli elettori più influenti. È voce generale, che il Governo fino adesso ha fatto dei prefetti unicamente la macchina per avere dei deputati devoti, i quali alcune volte, anzichè rappresentare gl'interessi veri della nazione, si curano dell'esistenza del Ministero del partito al quale appartengono. Da queste circostanze cresce la poca fiducia nel pubblico sulla imparzialità e indipendenza di giudizi che si potrebbe ottenere dal Senato, i di cui componenti non dividono le gare partigiane e non hanno le passioni che si agitano nella lotta politica, e nel conflitto degli interessi cogli elettori esigenti per se e per il luogo nativo.

Da questa situazione di fatto, sulla quale non faccio ulteriori commenti, è certo che le istituzioni non guadagnano.

È certo che la operosità del primo corpo dello Stato e la prerogativa regia rimangono paralizzate, e il potere esecutivo diventa tutt'uno col potere legislativo della Camera e cessa qualsiasi controllo.

Io domando ai miei onorevoli colleghi, come ai signori ministri, se hanno sentito mai dalla massa del paese, e specialmente laddove ci sono dei grandi interessi in conflitto, l'elogio del potere esecutivo o del potere legislativo.

Quindi coloro che non appartengono più alla politica così detta militante, e che con la nomina di senatore hanno raggiunto l'alto onore che nel militare si dice il bastone di maresciallo, che equivale allo stato di riposo, dovranno convenire che è vero quanto ho narrato fin qui, poichè a me si potrà fare altri appunti, ma non certamente quello di mancanza di franchezza nell'esporre le verità che valgono, secondo la mia convinzione, a prevenire dolorose conseguenze alla mia patria.

Aggiungo che questo stato di cose non giova nè al credito dello Stato, nè al credito dei Corpi legislativi, anzi nuoce agli interessi del paese,

e non vorrei ripetere il motto del gran diplomatico: « Dopo di noi, il diluvio ».

Infatti, una volta scemato il credito delle istituzioni liberali, perchè non ne facciamo buon uso, cosa abbiamo da sostituire?

Osservate e ponderate le mille idee, i mille sogni che si sprigionano dalle sètte più o meno politiche, più o meno economiche; questo studio vi darà lo stato vero della condizione sociale del nostro paese: *advertant consules!*

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ERRANTE. L'onor. Alvisi è venuto a farci un'orazione *ex abrupto* in cui si critica l'andamento del Senato.

E cercando rimedi si rivolge anche al potere esecutivo per trovare un antidoto alla sonnolenza nostra.

Veramente credo che parecchi di noi attendiamo costantemente al nostro dovere; abbiamo fatto quanto fu possibile, e quest'accusa generica, rivolta ai senatori in genere, mi pare grandemente eccessiva ed ingiusta.

È vero che il numero di 70 si crede sufficiente per la validità delle nostre deliberazioni; ma bisogna ben avvertire, che moltissimi senatori sono vecchi, che molti sono fuori di Roma e parecchi attendono ai loro alti uffici in tutta Italia; ed anche che non c'è continuità nelle sedute e discussioni che si fanno in Senato.

Nè si potrebbe pretendere che ogni volta che si deve riunire il Senato, anche per comunicazioni del Governo, vengano quelli che sono lontani o molto vecchi. Quello però su cui io richiamo l'attenzione del Senato, si è, che il veder ricorrere al potere esecutivo e parlarmi di Commissioni create e di relazioni pronte, fuori le norme del nostro regolamento, per provvedere al danno supposto, mi sembra rimedio non interamente esatto e punto giuridico.

Senatore ALVISI. Non ho detto questo.

Senatore ERRANTE. Io intervenni soltanto una volta ad una di quelle riunioni, e si voleva che il Senato si dirigesse al Re affinchè ne rialzasse il prestigio. Mi parve cosa molto strana, ed al di là delle nostre facoltà, dei nostri doveri, e della dignità nostra.

Il Senato, come corpo costituito, ha il modo, se crede, di potersi riformare da per sè, di presentare un progetto di legge, però nei fini e modi prescritti dallo Statuto e dal nostro regolamento.

È stabilito dal Capo VI nel regolamento, come questi progetti di legge si fanno, qual numero vi debba essere nei Comitati segreti, e come deve essere presentato il progetto innanzi al Senato, ed il Senato in questo caso provvederà a se stesso.

Non credo dunque che per questa facoltà, che abbiamo insita in noi stessi, dobbiamo rivolgerci ad alcuno, ove veramente ci sia bisogno di una riforma.

Quando l'onorevole Alvisi cominciò a parlare, disse che non capiva perchè il Senato era costituito nel modo qual è.

Risposi: in forza dello Statuto; ed egli immediatamente replicò che si può esso riformare. Questa per l'appunto è una grave questione, e di una importanza non solamente legislativa, ma anche politica; per cui consiglierei all'onorevole Alvisi e agli altri nostri colleghi di pensarci su bene prima di stabilire la teoria, che tutte le disposizioni dello Statuto si possano riformare col consenso dei due rami del Parlamento e del Re, alterando anche l'ordine costituzionale.

In quanto alla legge che costituisce il Senato, è una di quelle che per se stessa ha molta gravità per la disparità nelle opinioni dei suoi membri, e fuori, del modo in cui si dovrebbe ricostituire.

Taluni di essi, fra quelli che appartengono al Senato, intenderebbero occuparsi di quelle piccole riforme che lasciano il tempo che trovano; di quelli che vorrebbero che in certo qual modo anche il Senato possa contribuire alle elezioni dei senatori: alcuni vorrebbero altre garanzie. Però vi sono di quelli i quali oserebbero ricorrere a rimedi radicali e che l'elezione del Senato si facesse come si fa quella dei deputati, senza badare che, in tal caso, si avrebbero due identiche Camere elettive con lo stesso scopo ed ufficio, una vera superfluità.

Tutte queste questioni non si possono esaminare così di straforo, all'improvviso, senza le forme prescritte dal regolamento. Io dico soltanto all'onor. senatore Alvisi: egli è senatore, egli fa parte di una Commissione di senatori, ma non senatoria, a cui non appartengo; si mettano d'accordo, formino un progetto di legge, lo presentino al Senato, allorchè avrà

il consenso di due quinti di senatori convocati legalmente; così soltanto si potranno trattare questioni di sì grave importanza, che potrebbero alterare, in una questione fondamentale, la costituzione dello Stato; allora ne parleremo; ma ne parleremo con coscienza sicura, con profondità di studi e di vedute, misurando pacatamente tutte le conseguenze che possono derivare da una risoluzione che potrebbe invece di bene far male, come non di rado avviene di tutte le riforme premature e corrive.

Io dico che tale questione mi pare precipitata; e ove creda l'onor. senatore Alvisi di trovare un rimedio allo stato delle cose, lo faccia nei modi consentiti dal regolamento del Senato, presenti un progetto di legge insieme agli altri colleghi che ne approvano le idee. Nel merito ognuno dirà le sue ragioni e il Senato ne deciderà in seduta pubblica e solenne. Questa è la mia opinione, nella quale insisto e persisto.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Domando la parola.

Senatore ALVISI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha prima la parola l'onor. senatore Alvisi per un fatto personale.

Senatore ALVISI. Io voleva solamente osservare all'illustre preopinante, che mi ha fatto dire quello che non era assolutamente nella mia intenzione; ha affermato fatti, che io non ho neanche citato, come quello che la Commissione d'iniziativa privata dei nostri colleghi abbia già discusso e già preparato una formola di riforma da presentare al Senato od al Ministero...

Senatore ERRANTE. Una relazione.

Senatore ALVISI... Neppure. Io dissi e ripeto che è stato pubblicato un libro del senatore Lampertico, nel quale vi è materia per tutti gli studiosi. Questo è il vero stato delle cose.

D'altronde il dritto del Senato di provvedere al riguardo di sè stesso è chiaramente espresso nell'art. 10 del nostro regolamento, che mi permetto di leggere:

« Il Consiglio di presidenza attende sotto l'alta direzione del presidente al regolare andamento dei lavori del Senato nel fine principalmente di conseguire dal Governo i mezzi opportuni per compiere il suo ufficio legislativo e di riscontro sugli atti dell'Amministrazione con le minori interruzioni possibili ed in condizioni di tempo che diano luogo ad una discussione proficua ».

E non aggiungo altro.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Caracciolo di Bella ha la parola.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Ciò che disse testè il senatore Errante sul procedimento che si debba tenere per venire allo scopo indicato dal senatore Alvisi è perfettamente esatto e giusto. Tale procedimento dee tenersi per tutte le questioni legislative, ma più precisamente in questa della riforma del Senato. Il procedimento stesso fu esplicitamente indicato dall'onorevole ministro dell'interno quando fu interpellato dall'onorevole preopinante.

Il senatore Alvisi fece vario tempo fa all'onorevole Depretis una interpellanza conforme a quella che egli ha mosso adesso, e la risposta del signor ministro fu la seguente: che egli non era in massima avverso a nessuna delle riforme che potessero migliorare e rendere più solide le libertà nazionali; ma che, per quanto concerne specialmente una riforma del Senato, egli credeva che l'iniziativa ne dovesse muovere dal Senato stesso, e non dal potere esecutivo, e quindi invitava quelli fra i senatori che entrassero nell'ordine d'idee accennato dall'onorevole Alvisi a volersi riunire ed a venire ad un qualche partito che iniziasse e promuovesse la riforma desiderata.

Allora un certo numero di senatori, i quali avevano sottoscritto insieme con l'onorevole Alvisi la mozione fatta al ministro dell'interno, si riunirono sotto la presidenza dell'onorevole collega Cambray-Digny, e nominarono un Comitato perchè studiasse la questione e ne riferisse ai colleghi presenti a siffatta riunione.

È circa un anno che quest'opera è stata iniziata, ma finora non ha portato alcun frutto...

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA... Non sappiamo se il Comitato abbia nominato un relatore. E, ad ogni modo, la relazione del Comitato, a cui demmo il nostro mandato, credo non sia stata ancora presentata.

Vero è che fu pubblicato, sono già vari mesi, un opuscolo dotto ed erudito dell'onorevole Lampertico, dotto ed erudito come tutto ciò che esce dalla penna del nostro illustre collega; ma è sempre un dubbio per noi il sapere se questo

opuscolo, messo a stampa, debba considerarsi come la relazione del nostro Comitato, come il risultamento dello studio fatto dalla Commissione, oppure sia l'opera individuale di un senatore, il quale, per quanto benemerito, non esprimerebbe però l'opinione del Comitato.

Sarebbe importante il saperlo. E poichè l'illustre senatore Cambray-Digny ha domandato la parola, io sarei molto lieto se nelle spiegazioni che egli sarà per dare si comprendesse anche quella che io ho indicata.

L'onor. Alvisi ha accennato anche ad una proposta di riforma del regolamento che fu già approvata. Io credo esatto l'apprezzamento dell'onor. Alvisi, che tale proposta sia stata inserita nel regolamento perchè si sperò che con quella riforma si sarebbe potuto sopperire a qualcuno dei difetti, che si lamentano nell'andamento dei lavori del Senato.

Ignoro se l'art. 10 di cui è questione sia stato fedelmente osservato. Se ciò fosse, rimarrebbe provato che cosiffatta modificazione non è stata bastevole a correggere nè in tutto, nè in parte i difetti che si intendeva di eliminare, e che la nostra speranza fu una illusione, poichè i lavori del Senato, dopo l'accettazione dell'anzidetta riforma, non sono stati nè più operosi, nè meno interrotti.

Io che sono stato promotore di tale revisione nella Commissione che se ne occupò, e della quale ho avuto l'onore di far parte, non ho difficoltà di dichiarare, che non sono molto lieto e soddisfatto dell'opera nostra rispetto alla citata modificazione, e mi unirei all'onorevole Alvisi il quale ha affermato una mia antica opinione, che qualche cosa, cioè, per la riforma del Senato dovrebbe farsi. Mio avviso è che si debba stare strettamente alle dichiarazioni fatte dall'onor. Depretis, che la iniziativa del da farsi debba, cioè, partire dal Senato stesso.

Non havvi mestiere di molti ed elaborati ragionamenti per dimostrare che questo è il mezzo migliore, che cioè il corpo stesso che deve essere modificato esprima esso il suo parere sulle riforme di cui sente la necessità.

Ma siccome una procedura in cotal senso fu già iniziata, ed una Commissione senatoria si è già riunita, a norma del regolamento, nella sala delle conferenze, allo scopo di promuovere siffatta iniziativa del Senato, io domando che cosa, dopo un anno, abbia fatto la Commissione creata dalla conferenza, cui io ebbi l'onore di assistere, e quale sia il risultato dell'opera che le fu affidata.

PRESIDENTE. Il senatore Errante ha facoltà di parlare.

Senatore ERRANTE. L'art. 10 del regolamento, di cui il mio egregio amico e collega senatore Alvisi ha dato lettura, non ha nulla a che fare colla questione attuale.

Quando fu fatto quel regolamento, il Senato si doleva che spessissimo lavori importantissimi non venivano in Senato che verso la fine delle tornate, e che quindi si dovevano precipitare le risoluzioni del Senato per le vacanze delle Camere. A questo provvide il regolamento, non alla riforma del Senato, giacchè il regolamento non poteva attribuire nè al presidente nè alla Presidenza facoltà proprie dell'intiero Corpo legislativo.

L'art. 10 cercò l'espediente di agevolare la trattazione degli affari, ed a tal uopo si volle che al principio della sessione si riunisse il Consiglio di presidenza e stabilisse il modo per accelerare ed agevolare i lavori del Senato. Scopo, come vedete, puramente d'ordine regolamentare, che non ha nulla a che fare colla riforma del Senato.

Per risolvere la questione della riforma del Senato bisogna innanzi tutto un progetto di legge, che vi siano Commissioni nominate dal Senato le quali studino la questione e presentino una relazione.

Ma, replico, tutto ciò dovrà farsi nelle forme e nei modi prescritti dal regolamento del Senato, e per ora siamo fuori di carreggiata.

Finora credo che la questione sia prematura non solo, ma anche di difficile soluzione. Del resto tutto si può fare dall'ingegno umano, ed aspetteremo che nei modi prescritti dalla legge venga proposta la riforma del Senato. Solo dirò che, col parlare da tanto tempo, come finora si è fatto, di questa riforma, di là da venire, invece di accrescere il prestigio del Senato lo si scema.

Quando un Corpo politico comincia a dubitare della sua vitalità, quel Corpo, se non è morto, è gravemente ammalato. Che Dio ne liberi!

Detto ciò ho finito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. Senatore Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Non era mia intenzione di pigliar la parola in questa discussione, e non l'avrei presa se non fossi stato tirato in ballo dall'onor. mio amico, il marchese Caracciolo di Bella.

La ragione per cui io non voleva interloquire in questa discussione si è appunto perchè la materia di cui si tratta pare a me talmente delicata, che non sia possibile trattarla così estemporaneamente, in una occasione improvvisa e senza aver preparato nessuna considerazione, nessuno studio, come accade appunto in questo momento.

Tuttavia, siccome io sono messo così ai piedi del muro per dare certe spiegazioni che ho la coscienza di poter dare ampie e chiarissime, non esito un momento a pigliar la parola.

Non ritornerò a rammentare l' incidente della interpellanza dell'onor. Alvisi e della risposta del presidente del Consiglio. Bisognerebbe veramente, per porre questa questione sotto il suo vero aspetto, ripigliare la cosa più addietro e partire almeno dalla relazione senatoriale sulla nuova legge elettorale, dove qualche cosa fu detto che incamminò a queste idee e loro dette un primo indirizzo.

È verissimo dunque, che dopo la interpellanza del senatore Alvisi, alcuni senatori i quali credettero di dover prendere in parola il presidente del Consiglio, il quale aveva detto che l'iniziativa della riforma del Senato doveva partire dai senatori stessi, è verissimo dunque che alcuni senatori convocarono i loro colleghi ad un'adunanza assolutamente privata, alla quale intervenni anch'io; e siccome accadde che appunto io era il più anziano dei senatori presenti, così ebbi l'onore di essere chiamato a presiedere quell'adunanza.

Ci fu una discussione grave, dotta, pacata, ed i presenti tutti si mostrarono animati dai concetti i più serii ed i più uniformi alle tradizioni del Senato ed alle tradizioni costituzionali del paese. E si venne a conchiudere, che sarebbe stato opportuno costituire un Comitato, il quale avesse intrapreso sotto tutti i punti di vista lo studio della quistione importantissima che era stata sottoposta all'esame dei senatori adunati.

Questo Comitato si costituì e per volontà degli adunati medesimi io ne assunsi la presidenza.

È verissimo che oramai è passato già più di un anno dopo questo fatto....

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY.... ma io debbo informare i miei colleghi che quel Comitato tenne diverse adunanze e discusse diverse questioni, ma credette suo dovere di fare un esame profondo di tutti i precedenti del Senato prima di andare oltre in questi suoi studi. E di questo esame s'incaricò l'onor. senatore Lampertico. Io credo che i miei colleghi non troveranno da dire su questa scelta, perchè nessuno era certo più diligente e più competente di lui per fare un simile lavoro.

E difatti egli fece un lavoro tanto serio e sviluppato, che ebbe poi il desiderio di darlo alle stampe; ma, siccome il Comitato non aveva nessuna veste ufficiale, non parve conveniente che un gruppo di senatori mettesse fuori delle pubblicazioni su cotesto argomento, e si concordò coll'onor. Lampertico che questo suo lavoro, il quale avrebbe potuto servire di base ad ulteriori discussioni e trattative nel seno del Comitato, fosse pubblicato semplicemente col suo nome e come opera sua personale.

Infatti, l'onor. mio amico il senatore Caracciolo di Bella si ricorderà che l'onorevole senatore Lampertico volle intestare il libro a me, con una sua lettera inserita nella prima pagina di esso, nella quale accenna appunto il carattere tutto personale del suo lavoro.

Dopo questa pubblicazione, varie cose sono venute a ritardare le riunioni del Comitato, le quali però sono avvenute tutte le volte che c' è stata riunione del Senato. Uno dei più autorevoli componenti il comitato è andato a sedere nei Consigli della Corona, e finchè durò la crisi ne risultò una specie di paralisi per il Comitato stesso. Terminata la crisi, egli, con nostro dispiacere da questo lato, ci ha lasciato diminuendo così l'autorità di questa nostra piccola riunione.

Però, io debbo conchiudere che la settimana passata fu tenuta dai membri di questo Comitato, che erano presenti a Roma, una adunanza coll'intenzione di concertare il modo di comunicare a tutti quei colleghi, i quali ci avevano fatto l'onore di darci questo mandato, le idee che si sono potute concretare fra di noi, ed una riunione di questi ultimi dovrebbe aver luogo

prossimamente, vale a dire, in questo scorcio di sessione.

Ma non c'è nessuna relazione scritta, perchè non si è mai voluto nè inteso dare a codesti studi, a coteste trattative interamente amichevoli e private, una forma solenne parlamentare.

Quindi io credo che tra pochi giorni, quando ci saremo riveduti un'altra volta in Comitato per concordare alcuni punti, saranno pregati tutti coloro i quali si interessano a questa questione, di volersi riunire amichevolmente una sera per udire quali sono state le idee che abbiamo discusso e fino a un certo punto concertate tra noi.

Questo è tutto quello che io mi credo in obbligo di dire. Avrei preferito di non essere costretto di fare queste dichiarazioni perchè la cosa ha un carattere e una natura così delicata, che a me pareva molto meglio di venirne a parlare in Senato solo quando si fosse veramente concertata e concretata qualche idea, non solo nel Comitato che presto si riunirà a questo scopo, ma quando avessero queste idee il consenso di quel numero di onorevoli colleghi, i quali hanno dato un mandato a questi cinque o sei membri del Comitato che io ho l'onore altissimo e immeritato di presiedere.

Questo è tutto quello che posso dire per ora.

PRESIDENTE. Ha la parola l'on. Pierantoni.

Senatore PIERANTONI. Onorevoli colleghi! Vi hanno questioni che possono per prudenza non essere sollevate, ma che allorquando sono recate alla pubblicità dei poteri legislativi hanno mestieri di essere largamente discusse.

Vi è un'antica protesta sul modo onde lavora il Senato e invano si studiano i rimedi per ottenere una più efficace azione legislativa.

Antica è poi l'aspirazione della riforma del Senato medesimo.

Contro l'andamento dei nostri lavori continue proteste furono fatte.

Spetta alla Presidenza, cui incombe l'obbligo di eseguire l'art. 1° del regolamento, alla diligenza dei senatori ed allo zelo del Governo di distribuire equamente i lavori tra le due Assemblee, per ritoglierci dall'affanno di votazioni complessive ed affrettate, di leggi imposte sempre per la suprema necessità della scadenza dei termini, specialmente nelle leggi di finanza.

Quanto alla riforma del Senato io credo che gli studi vi sono ed abbondanti, che già esiste più che la volontà del Senato, un'iniziativa vigorosa presa da moltissimi senatori, maggiori per numero di quelli, che ordinariamente costituiscono il *quorum* nella votazione delle leggi.

Quando il Senato votò la riforma della legge elettorale comprese, che per mantenere l'equilibrio tra i poteri legislativi e l'azione del sistema bicamerale si dovrebbe correggere la costituzione del Senato.

Una difficoltà di procedura non esiste.

L'art. 10 dello Statuto riconosce alle due Camere il diritto d'iniziativa delle leggi.

Per antica giurisprudenza nessuno può mettere in dubbio, che questa iniziativa si estende anche ai disegni di legge, che correggono e modificano alcuna disposizione dello Statuto. Abbondano gli esempi, che si raccolgono dentro lo svolgimento e la riforma del nostro diritto pubblico, richiesti nell'ora delle annessioni di altri Stati d'Italia al regno piemontese ed in quella maggiore della formazione della unità d'Italia, nonchè nella risoluzione del problema della separazione dello Stato dalla Chiesa.

I nostri uomini politici non chiesero parlamenti revisivi, non costituenti, perchè riconobbero la teorica dell'onnipotenza parlamentare a modo inglese, per cui, quando vi è il consenso dei tre poteri legislativi, ogni riforma è costituzionale, anche se si discosti dal testo dello Statuto.

Il desiderio di un lavoro preparatorio fu consigliato dalla importanza del tema e dalle disposizioni del nostro regolamento.

Il Senato, corpo prudente, temperato, volle disciplinare l'esercizio del diritto di iniziativa, con gli art. 72 e 73 del Regolamento. L'art. 72 prescrive che ogni proposta di legge fatta da un senatore, in virtù dell'art. 10 dello Statuto, dovrà essere estesa in scritto, firmata e deposta sul banco del presidente, il quale ne darà tosto avviso al Senato, senza far cenno dell'oggetto della proposta, e lo convocherà sollecitamente in conferenza degli Uffizi riuniti. L'art. 73 prescrive lo squittinio segreto. Nessun senatore, per quanto autorevole, vorrebbe sperimentare questa procedura.

Perciò, per ottenere un fine serio e sicuro, si stimò opportuno di iniziare un'associazione di senatori convinti della necessità della riforma, e di nominare una Commissione per uno studio preliminare. Nè lo Statuto, nè il regolamento volevano che l'associazione ed

il Comitato fossero autorizzati da un voto del Senato, perchè il Senato non ha nè questo diritto, nè un tal dovere; si pensò solamente di compilare un progetto di riforma che, approvato dallo studio preliminare ed aiutato dal suffragio di moltissimi senatori, potrà sperimentare favorevolmente la procedura degli articoli 72 e 73 del regolamento.

Se, come a me pare, la Commissione non ha bisogno di essere autorizzata dal voto del Senato, essa non ha quel carattere modestissimo e privato che le ha dato l'onorevole Cambray-Digny. Un gran numero di senatori, che si riunisce per studiare la riforma del Senato, non è un'associazione privata per la qualità delle persone e per l'oggetto.

Abbiamo inteso dall'onor. Cambray-Digny che il Comitato ha fatto uno studio preliminare, e che presto farà comunicazione delle sue idee a tutti gli aderenti alla riforma. L'incidente sollevato dall'onor. collega Alvisi e la discussione, a cui ha dato luogo, hanno una grande importanza ed avranno una grande influenza.

Il Senato, corpo permanente, dà conto al paese del suo pensiero ed eccita la pubblica opinione. Senato e paese prendono atto dell'impegno del presidente Cambray-Digny e di tutti gli altri membri del comitato di presto discutere le idee, che debbono essere il fondamento del progetto della riforma del Senato, che è il voto di molti pubblicisti, la speranza dei patrioti e il desiderio di moltissimi senatori.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Ringrazio il mio illustre collega ed amico Cambray-Digny delle spiegazioni che mi ha date.

Siccome tuttavia egli ha lasciato intendere che, ove non fosse stato tratto in ballo, ripeto le sue parole, avrebbe preferito di fare le sue comunicazioni a tempo più opportuno, così desidero di scagionarmi della domanda che ho fatto.

Ho preso la parola, perchè mi premeva che si mantenesse la procedura iniziata nella riunione che fu tenuta nella sala delle conferenze sotto la di lui presidenza, e perchè parmi che non si debba seguire altra procedura che questa, ed essere alla medesima ligi e fedeli, come il solo vero mezzo di giungere ad una conchiudente soluzione della questione.

Il mio amico, l'onorevole Alvisi, ha esposto molte considerazioni, come pure l'onorev. Errante, sul modo come essi credevano che la riforma del Senato si debba operare.

In quanto a me credo che l'entrare nel merito di una somigliante questione nel momento presente sia inopportuno, e mi preoccupo, come ho detto, esclusivamente della questione di procedura.

Si è riunita una Commissione, la quale ha nominato un Comitato; questo Comitato riferirà o a voce o per iscritto, poco importa, sul modo che esso intende che la questione che fu posta si debba risolvere.

L'onor. Cambray-Digny ci ha fatto sperare che siffatta relazione del Comitato non si farà lungamente aspettare.

Io per parte mia mi tengo soddisfatto di una tale risposta, ed esprimo soltanto il desiderio e la speranza che si avveri nel più breve termine possibile la promessa enunciata dall'onor. presidente del Comitato.

Io fui tra quelli i quali credevano alla efficacia della riforma dell'art. 10 del regolamento, e ritenevano che ciò sarebbe bastato a fare cessare gli inconvenienti che si lamentano nell'andamento dei lavori del Senato, e della poca alacrità della nostra Assemblea.

Le sedute del Senato sono spesso interrotte, i nostri ordini del giorno non sono mai abbastanza nutriti e corredati di proposte governative, per modo che i senatori, i quali vengono da paesi lontani nella capitale, non vi si possono trattenere uno spazio sufficiente di tempo ad esaurire l'ordine del giorno, senza venire rimandati a casa dopo pochi giorni, per essere indi a poco chiamati di nuovo.

Questo è un inconveniente che uomini anziani, e spesso di non florida salute, non possono sopportare, ed è una delle principali ragioni per cui le nostre sedute sono spesso interrotte e sono brevi, ed i senatori non sono apparecchiati a poter discutere lungamente e competentemente sulle materie all'ordine del giorno.

A me pareva che la correzione anche così ristretta, così limitata, dell'art. 10 del regolamento avrebbe potuto in qualche modo servire

di rimedio al male. Ma la esperienza non corrispose.

Anche dopo la detta riforma i lavori del Senato sono stati egualmente interrotti, gli ordini del giorno sono stati egualmente esausti. Quindi la necessità di ricorrere ad un rimedio più efficace, ad un rimedio eroico. Laonde si è pronunciata francamente la parola: riforma del Senato.

Ora, in quali termini questa riforma si debba contenere, se si debba ampliare o restringere, è questione che ora a me parrebbe qui assolutamente inopportano di discutere e di deliberare. A me basta di avere conseguito l'intento, che cioè il presidente del Comitato abbia dichiarato che la relazione dei lavori e delle deliberazioni del medesimo sarà presentata tra pochi giorni. Se non sarà scritta, essa sarà verbale; ciò poco importa. Ma ad ogni modo la relazione sarà a noi comunicata, ed allora vedremo che cosa si debba fare, per continuare l'opera nostra diretta alla risoluzione dell'importantissimo problema.

Sarà poi di grande importanza il sentire in proposito anche le dichiarazioni del Governo.

CRISPI, *ministro dell' interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *ministro dell'interno*. Benchè nel nostro Parlamento sia prevalsa l'abitudine di discorrere, in occasione dei bilanci, d'ogni argomento, io non mi sarei aspettato che oggi si sarebbe trattato del gravissimo tema della riforma del Senato.

Innanzi tutto, però, mi permettano, signori senatori, che io scagioni il Governo da una imputazione che indirettamente gli fu fatta, circa il modo con cui il potere esecutivo si sarebbe condotto di fronte a quest'alto consesso.

Il Governo presentò al Senato i bilanci, le leggi di finanza e le leggi militari, non appena approvate dall'altro ramo del Parlamento.

Non poche leggi si trovano poi da qualche tempo sottoposte al vostro esame, e vi avrebbero potuto dar continua materia a lunghe e interessanti discussioni.

Furono presentate al Senato: la legge pel riordinamento giudiziario, la legge per la riforma del Consiglio di Stato, il codice di pubblica igiene, la riforma dei Consigli sanitari, senza parlare di parecchie altre leggi di minore importanza.

Il Governo non poteva dunque far meglio di quello che ha fatto, nè vedo come si possa fondatamente imputarlo d'aver mancato in qualche maniera a quell'ossequio, a quel rispetto che merita questo alto consesso.

Veniamo all'argomento più grave.

Il Senato conosce su di esso le mie idee. Ma non tutte le teorie, non tutti i concetti di riforma si possono e si devono attuare immediatamente, nè si può porre in non cale ogni ragione di opportunità.

Io non credo agli statuti eterni. Il nostro Statuto, stabilendo il Parlamento, non ha previsto il caso che esso potesse aver mai bisogno di riforme, nè il modo con cui potesse venir convocato come assemblea costituente. Il Parlamento italiano, secondo la formula inglese, è nello stesso tempo costituito e costituente.

Ma ritoccare lo Statuto, come qualsiasi legge dello Stato, non è cosa facile

La legge fondamentale vuole essere trattata con ben altri riguardi; le modificazioni alla medesima devono essere fatte a misura che la pubblica opinione ciò imponga; e, per quanto concerne i due corpi del Parlamento, bisogna che ciascuno di essi indichi il modo e le condizioni con cui debba riformarsi.

Del rimanente, questo è il metodo che si segue in Inghilterra. Colà la Camera dei comuni non oserebbe proporre modificazioni all'ordinamento della Camera dei lordi, nè questa a quella.

E se mi è lecito di rammentarvi anche la storia costituzionale del nostro paese, voi troverete che nello Statuto siciliano, tanto nell'antico quanto nel nuovo, si stabilì come regola principale che le riforme del Senato dovevano essere proposte per regia iniziativa, al Senato stesso.

Io quindi non potrei fare dichiarazione diversa da quella che fece l'onor. presidente del Consiglio quando su questo argomento fu interpellato dall'onor. senatore Alvisi.

Se il Senato crederà nella sua saggezza di eccitare la prerogativa sovrana ad una riforma, i consiglieri della Corona vi si presteranno ossequenti.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

CRISPI, *ministro dell'interno*. Ma, ripeto, è questa una delle materie le più ardue, e non ci si può di leggieri impegnare in un lavoro che non sarebbe bene accetto dal paese, qualora non fosse richiesto dalla pubblica opinione e voluto dal corpo medesimo che deve essere riformato.

PRESIDENTE. L'onor. Majorana ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. L'onor. ministro dell'interno difendeva il Governo dalla accusa di non presentare al Senato disegni di legge, i quali per importanza e per numero gli diano sufficiente lavoro per un più normale esercizio dei suoi poteri; e citava tre leggi importanti che sono allo studio del Senato, rilevando che, quantunque presentategli a tempo, se ne attende tuttavia la discussione. Da quanto ho inteso però, non mi pare che dai miei colleghi si sia formulata alcuna accusa allo stato presente dei rapporti del Ministero col Senato. E mi permetto di rispondere al signor ministro, il quale l'accusa ritorce al Senato, come la ritardata discussione dei tre progetti di legge da lui accennati non sia imputabile al Senato.

Difatti la discussione della legge sull'ordinamento giudiziario che sarebbe stata pronta, non si è fatta in causa delle dichiarazioni del ministro di grazia e giustizia; il quale disse in Senato che, sul progetto presentato dal suo predecessore e sulla relazione dell'Ufficio centrale, egli si riservava, e ne aveva il diritto, di fare studi; sicchè solo più tardi avrebbe partecipato al Senato i suoi intendimenti.

Riguardo al progetto di legge sul Consiglio di Stato, della cui Commissione ho l'onore di far parte, posso dire all'onor. ministro dell'interno che, se egli desiderasse di farsene la discussione, l'Ufficio centrale ne sarebbe lietissimo, imperocchè il suo lavoro è completo, e la relazione dell'onor. Finali fu già stampata e distribuita.

Quanto alla terza legge, cioè al codice sanitario, lo stesso onor. ministro dell'interno ne ha stralciato una parte, ed apportandovi qualche modificazione ne ha ottenuto d'urgenza la discussione in Senato e la votazione. Cosicchè, comprendendo egli stesso che in questo scorcio di sessione non sarebbe stato possibile di affrettare la discussione nei due rami del Parlamento di tutte le leggi, ha incoraggiato la Commissione medesima a ponderarne meglio lo studio e ritardarne la relazione.

Per questa parte dunque il Senato mi pare che sia intieramente discolpato.

Però soggiungo che son lieto delle dichiarazioni che l'onor. ministro dell'interno ha fatto in merito della omai annosa questione della riforma del Senato.

La riforma si impone dagli antecedenti parlamentari, ed è stata proclamata come un bisogno dal Senato medesimo.

L'onor. senatore Cambray-Digny ha riportato l'origine della discussione fattasene in Senato alle leggi di elargamento dell'elettorato politico. Io potrei riferire cotesta origine ad un periodo anche più lontano: ma accennerò solo che in occasione della discussione di quella legge noi avemmo una proposta concreta in quella del nostro onorevole collega il senatore Alfieri.

Comunque sia, quando l'ordinamento della nostra istituzione si discute da noi medesimi, ed in pubbliche tornate del Senato; quando il Governo non ne riconosce infondata, anzi provoca la discussione; quando non si mette in dubbio che su ciò in paese anche si discute, anzi la coscienza pubblica crede matura la riforma: a me sembra opportuno che qualche cosa sia fatta: anzi il male sta principalmente nel ritardarne di molto i provvedimenti; ed è bene ci affrettiamo a deliberarne l'indole e la procedura.

Ma io prendo atto intanto della dichiarazione dell'onor. ministro dell'interno, riferibile alla opportunità che dal Senato stesso, se non si prenda l'iniziatitiva di una legge formale di riforma, sia presa almeno l'iniziativa di rivolgersi alla Corona a mezzo del real Governo; perchè, trattandosi di prerogative le quali, se sono del Senato come Corpo, sono anche della Corona per la potestà ad essa conferita dallo Statuto, di nominare i membri di tale Corpo, egli è rispondente alle esigenze costituzionali di mantenere la migliore corrente di armonia fra' due poteri, e di usare un riguardo reciproco.

Ora, appunto perchè in questa discussione affrettata ed inattesa non si può discutere nè del merito della riforma, nè della procedura, è bene, ripeto, che si prenda atto del concetto dell'onor. ministro dell'interno, che non contesta, ma riconosce l'iniziativa del Senato. E però, pur rimanendo nel pieno diritto di questo

Consesso di proporre una riforma da studiarsi, discutersi e votarsi come qualunque altra legge, rispettando bensì le basi fondamentali dello Statuto in tutte quelle parti che riguardano la essenza della nostra monarchia costituzionale, ove da noi non si creda di dovere fin da ora formulare la riforma nella parte compatibile colle basi fondamentali dello Statuto, è di tutta utilità che almeno il Senato riconosca e manifesti con sua deliberazione formale com'esso avrebbe a cuore che la legge di riforma gli venga presentata in nome del Re, dai consiglieri della Corona, liberissimo nel resto il Senato medemedesimo nell'esercizio della sua potestà legislativa.

L'onor. ministro dell'interno ha detto che il Governo del Re riceverebbe volentieri la proposizione del Senato, e sarebbe disposto ad esaudirla; e di questo in ispecie a me premeva di prendere atto.

CRISPI, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CRISPI, *ministro dell' interno*. Parlando dei lavori del Senato, io non poteva se non riferirmi a quelli i quali sono stati sottoposti al Senato durante questa sessione legislativa; quindi io ho ricordato la legge del riordinamento giudiziario da parecchi mesi a voi presentata, e che avrebbe potuto naturalmente discutersi prima che il nuovo gabinetto si fosse formato.

Se, costituitosi il nuovo gabinetto, il mio collega della giustizia credette di dovere apportare modificazioni a tal legge, ciò non toglie che essa fosse dinanzi a voi e che voi avreste potuto occuparvene, dando con ciò materia ai vostri lavori.

Si accusò non soltanto noi ultimi venuti, ma anche il gabinetto nel suo complesso, e gli si rinfacciò quanto avrebbe potuto far prima che noi fossimo arrivati al potere.

Si parlò della legge sul Consiglio di Stato. Ma chi si è opposto a che tale progetto fosse discusso dal Senato?

Nessuno.

La proposta mia, per ciò che si riferisce al Consiglio superiore di sanità, vi fu appunto presentata, perchè la relazione sul Codice d'igiene pubblica non era pronta: se io però avessi trovata siffatta relazione, non mi sarei certamente limitato a pregare il Senato di accettare un solo articolo di quelli che fanno parte del progetto del codice stesso.

E in questo limite mi trattenni anche perchè già eravamo agli ultimi giorni della sessione attuale.

Io non poteva chiedere alla Commissione del Senato di mettersi subito a studiare il codice che da parecchi mesi fu al vostro esame affidato; nè potevo davvero pretendere che in questi estremi della sessione voi vi occupaste dello stesso codice per discuterlo in pubblica seduta.

Quindi non fu inopportuno nè mal ricordato il contegno seguìto da coloro che ci precedettero e da noi. Ad ogni modo, io ho inteso unicamente di affermare, che dalla parte dei consiglieri della corona non vi si mancò mai di rispetto.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

CRISPI, *ministro dell'interno*. Ogniqualvolta si trattò di lavori legislativi sui quali il vostro parere poteva esser chiesto pel primo, non mancammo di chiedervelo. Quanto ai bilanci, alle leggi finanziarie e alle leggi militari, non potevamo fare altrimenti di quello che abbiamo fatto, tutti sapendo che tali leggi debbono innanzi tutto essere approvate dalla Camera dei deputati.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ERRANTE. Io ringrazio il presidente del Consiglio per la sua antica dichiarazione, quanto il ministro dell'interno, di aver oggi detto che in una questione tanto ardua, che riguarda principalmente il Senato, stimano conveniente che il Senato prenda l'iniziativa.

Non credo però che si debba far nulla presso Sua Maestà il Re il quale, non perchè nomini i senatori, ha diritto speciale di iniziativa, ma quello e non più che gli dà lo Statuto in tutte le leggi; a termini degli art. 3 e 7, hanno diritto d'iniziativa i ministri, e i due rami del Parlamento, come in tutte le altre leggi. Reputo però che il Senato il quale conosce i bisogni della Camera vitalizia, che ne sa le attribuzioni e vede i pericoli della riforma, sia quello che debba proporre la riforma; e poichè pare che si vada per questa via, io non posso fare a meno che

dichiararmi contento delle dichiarazioni del Governo.

PRESIDENTE. Ha la parola il senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Io osservo che per ciò che riguarda l'ordine dei lavori, quella che può parere negligenza del Senato è dipesa dalle vicende parlamentari. Riguardo poi alla legge del Consiglio di Stato, io che feci parte della Commissione posso asserire, che quando si chiamò il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, egli dichiarò che avrebbe volentieri accettato la discussione; di quel proggetto chiese soltanto un differimento, giusto perchè egli doveva assistere alla Camera, e dichiarò che avrebbe avvisato il Senato quando avrebbe potuto intraprendere questa lunga ed importante discussione.

Ora, il presidente del Consiglio non ci ha avvisato mai e questo lavoro tanto studiato dalla Commissione non ha potuto venire ancora in discussione.

Riguardo al codice sanitario, è ben poco che ne fu presentato il progetto di legge, e venne alla Commissione effettivamente stampato appena prima che venisse la riforma accettata dall'attuale ministro. Era appena un mese e mezzo che la Commissione si era costituita, e in un mese e mezzo non si porta a compimento una mole di lavoro di quella natura. Quindi io credo sia inutile di gettarsi addosso vicendevolmente la colpa dei ritardi avvenuti nella discussione dei progetti di legge presentati, poichè è dipeso dalle vicende parlamentari e dalle crisi ministeriali.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Ho domandato la parola perchè anch'io mi credo in debito di giustificare la Commissione del Codice sanitario nella quale io sono entrato solo adesso, e della quale ho l'onore di essere presidente. È successo a questa Commissione che il suo presidente ha dovuto abbandonarla, perchè, come tutti sanno, è diventato ministro dei lavori pubblici, e fino a che non si è adunato il Senato, vale a dire in questi ultimi giorni, non è stato ricostituito l'Ufficio; ciò naturalmente ha impedito di spingere avanti i lavori.

Questo ho detto per giustificare i miei colleghi e me stesso del lamentato ritardo, poichè la ricostituzione dell'Ufficio non data che da pochi giorni, e perciò non si è potuto fare gran cosa finora.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ALFIERI. Gli onorevoli colleghi che hanno parlato in questa discussione hanno cortesemente rammentata l'iniziativa presa da me in epoca ormai abbastanza remota. Ciò vale ad attestare che io mi era dedicato particolarmente, fin d'allora, a studiare questo gravissimo argomento.

La mia iniziativa trovò in quell'epoca poca fortuna presso i miei onorevoli colleghi. Onde mi convenne aspettare che altri più autorevole di me si persuadesse di quella che era in me fermissima convinzione. Onde, lietissimo che ciò fosse avvenuto l'anno passato per opera dell'onor. senatore Alvisi, mi compiaccio ora che siano riconfermate le buone disposizioni del Governo, di secondare cioè quelle iniziative che il Senato prendesse in proposito.

Non voglio ripetere le cose dette da altri onorevoli colleghi meglio di quello che non avrei potuto farlo. Amo tuttavia dichiarare che particolarmente le opinioni espresse dall'onorevole collega senatore Majorana-Calatabiano sono pienamente conformi alle mie, in quanto alla procedura da seguire. Quindi secolui prendo atto molto volontieri delle parole prudentissime pronunciate dall'onor. signor ministro dell'interno che si riferivano in modo speciale a quella adesione del Governo alle iniziative che potessero partire dal Senato su questo argomento.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

La discussione generale è chiusa. Si procede alla discussione dei capitoli dei quali si dà lettura.

Il senatore, *segretario,* CENCELLI legge:

(Sono approvati senza discussione tutti i capitoli del bilancio).

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale (Spese fisse)	1,035,904 27
2	Ministero - Spese d'ufficio	72,300 »
3	Ministero - Fitto e manutenzione dei locali	15,400 »
4	Consiglio di Stato - Personale (Spese fisse)	461,387 50
5	Consiglio di Stato - Spese d'ufficio	22,000 »
6	Funzioni pubbliche e feste governative	30,000 »
7	Medaglie, diplomi e sussidi per atti di valore civile	5,000 »
8	Indennità di traslocamento agli impiegati	150,000 »
9	Ispezioni e missioni amministrative	218,000 »
10	Sussidi a famiglie povere ed a vedove d'impiegati non aventi diritto a pensione	34,000 »
11	Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine).	800,000 »
12	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
13	Spese casuali.	130,000 »
		2,973,991 77

Spese per gli archivi di Stato.

14	Archivi di Stato - Personale (Spese fisse)	615,948 17
15	Archivi di Stato - Spese d'ufficio.	64,000 »
	Da riportarsi	679,948 17

	Riporto . . .	679,948 17
16	Archivi di Stato - Fitto di locali (Spese fisse)	27,523 »
17	Archivi di Stato - Manutenzione dei locali e del mobilio . . .	32,500 »
		739,971 17
	Spese per l'amministrazione provinciale.	
18	Amministrazione provinciale - Personale (Spese fisse) . . .	7,299,448 13
19	Indennità di residenza ai prefetti (Spese fisse)	380,000 »
20	Amministrazione provinciale - Spese d'ufficio (Spese fisse) . . .	658,475 »
21	Indennità agli incaricati del servizio di leva (Spese fisse) . . .	110,870 »
22	Amministrazione provinciale - Gratificazioni e spese di estatatura .	17,000 »
23	Gazzetta ufficiale del regno e foglio degli annunzi nelle provincie .	356,000 »
24	Tiro a segno nazionale (Legge 2 luglio 1882, n. 883) (Spesa obbligatoria)	750,000 »
		9,571,793 13
	Spese per le opere pie.	
25	Servizi di pubblica beneficenza	322,800 »
	Spese per la sanità interna.	
26	Sorveglianza sulla prostituzione - Personale (Spese fisse) . . .	170,000 »
27	Sorveglianza sulla prostituzione - Fitto di locali (Spese fisse) . .	24,000 »
28	Sorveglianza sulla prostituzione - Provviste, trasporti, indennità, mercedi, gratificazioni, combustibile ed altro	105,630 »
29	Sifilicomi - Personale (Spese fisse)	149,823 20
30	Sifilicomi - Spese di cura e mantenimento	1,035,880 »
31	Sifilicomi - Manutenzione dei fabbricati	50,000 »
	Da riportarsi . . .	1,535,333 20

	Riporto . . .	1,535,333 20
32	Sifilicomi - Fitto di locali (Spese fisse)	7,709 »
33	Spese per la sanità interna	540,000 »
		2,083,042 20
	Spese per la sicurezza pubblica.	
34	Servizio segreto	1,525,000 »
35	Ufficiali di sicurezza pubblica - Personale (Spese fisse) . . .	4,118,202 86
36	Sicurezza pubblica - Spese d'ufficio (Spese fisse).	219,620 »
37	Guardie di sicurezza pubblica - Personale (Spese fisse) . . .	5,471,300 »
38	Competenze ad ufficiali e guardie di sicurezza pubblica per trasferte e permutamenti	350,000 »
39	Gratificazioni, indennità e compensi ad ufficiali ed agenti di sicurezza pubblica	94,000 »
40	Sussidi ad ufficiali, guardie ed uscieri di sicurezza pubblica . .	24,000 »
41	Premi d'ingaggio, debiti di massa, armamento e travestimento degli agenti di sicurezza pubblica	361,000 »
42	Servizio sanitario, istruzione, casermaggio ed altre spese per agenti e per allievi guardie di sicurezza pubblica	55,800 »
43	Sicurezza pubblica - Fitto di locali (Spese fisse).	107,200 »
44	Sicurezza pubblica - Manutenzione dei locali e del mobilio . .	87,200 »
45	Gratificazioni e compensi ai reali carabinieri	150,000 »
46	Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragione di sicurezza pubblica; spese pel rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe	275,000 »
47	Soprasoldo e trasporto alle truppe comandate in servizio di sicurezza pubblica - Soprasoldo ad agenti di sicurezza pubblica . . .	700,000 »
48	Repressione del malandrinaggio, estradizione di malfattori dall'estero e spese di sicurezza pubblica	500,000 »
		14,038,322 86

	Spese per l'amministrazione delle carceri.		
49	Carceri - Personale (Spese fisse)	5,168,298	39
50	Carceri - Premio d'ingaggio, vestiario, armamento, ed altre spese per le guardie - Gratificazioni e sussidi	497,200	»
51	Mantenimento dei detenuti e del personale di custodia . . .	19,529,380	»
52	Trasporto dei detenuti	1,430,630	»
53	Servizio delle manifatture negli stabilimenti carcerari . . .	3,100,000	»
54	Carceri - Fitto di locali (Spese fisse)	110,000	»
55	Carceri - Manutenzione dei fabbricati	700,000	»
56	Fotografie dei malfattori più pericolosi (art. 9 del regolamento approvato con decreto ministeriale 10 dicembre 1881)	6,300	»
57	Sussidi alle società di patronato	20,000	»
		30,561,808	39
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.		
58	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	1,274,173	52

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

59	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse) .	13,982 34
60	Assegni di disponibilità (Spese fisse)	27,875 »
61	Stipendio agli impiegati dei cessati consigli degli ospizi nelle provincie meridionali fino al loro collocamento definitivo (Legge 6 febbraio 1881, n. 29) (Spese fisse)	8,000 »
62	Famiglie dei morti per la causa nazionale e danneggiati politici .	100,000 »
63	Raccolta degli atti del Parlamento	30,000 »
64	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie napoletane e siciliane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª) (Spesa ripartita)	700,000 »
65	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (Legge suddetta) (Spesa ripartita)	100,000 »
66	Monumento onorario a Vittorio Emanuele II primo Re d'Italia (Legge 25 luglio 1880, n. 5562)	1,200,000 »
		2,179,857 34

Spese per gli archivi di Stato.

67	Spese straordinarie per gli archivi di Stato	30,000 »
68	Archivio di Stato in Palermo - Adattamento di nuovi locali nel già convento della *Gancia*	17,000 »
69	Archivio di Stato in Napoli - Provvista di scaffali	7,000 »
70	Archivio di Stato in Reggio Emilia - Concorso del Governo alla istituzione di detto Archivio.	6,000 »
		60,000 »

	Spese per le opere pie.	
71	Assegni a stabilimenti di beneficenza	20,310 »
	Spese per l'amministrazione delle carceri.	
72	Avellino - Adattamento di locali per il carcere giudiziario di *Ariano*	30,000 »
73	Bologna - Lavori di sistemazione dei fabbricati carcerari per carceri giudiziarie e per minorenni corrigendi	30,000 »
74	Caserta - Lavori per riduzione del fabbricato della Caserma Nuova in *Nola* ad uso carcerario	30,000 »
75	Caserta - Riduzione del già monastero di San Pasquale a casa penale femminile in *Santa Maria Capua Vetere*	25,000 »
76	Catania - Riduzione del carcere mandamentale di *Acireale* in carcere giudiziario ed impianto di una sezione penale	30,000 »
77	Como - Costruzione di un nuovo carcere giudiziario in *Varese* . .	30,000 »
78	Pesaro - Sistemazione dei locali nella *Casa penale di Fossombrone* .	30,000 »
79	Potenza - Riduzione dei locali pel *Carcere giudiziario di Lagonegro* .	30,000 »
80	Reggio Calabria - Sistemazione del nuovo braccio cellulare nel carcere giudiziario di *Gerace-Marina*	30,000 »
81	Roma - Definitiva sistemazione dei locali nella casa penale di *Viterbo*.	30,000 »
82	Stabilimenti carcerari diversi - Pagamenti delle eventuali eccedenze fra il costo effettivo dei lavori e il fondo portato nei capitoli straordinari per opere e lavori ai locali	10,000 »
83	Alessandria - Ampliamento della casa di relegazione in *Gavi* . .	30,000 »
84	Aquila - Sistemazione di locali nel carcere giudiziario di *Solmona* .	30,000 »
85	Caserta - Sistemazione di locali nel carcere giudiziario di *Cassino* .	30,000 »
86 (*a*)	Firenze - Riduzione della casa di custodia dell'*Ambrogiana* a manicomio criminale	30,000 »
88	Padova - Riordinamento e sistemazione dei locali nel carcere giudiziario dei *Paolotti*	30,000 »
	Da riportarsi . . .	455,000 »

(*a*) Il capitolo n. 87 venne soppresso con la nota di variazioni n. 92 *bis*.

	Riporto . . .	455,000 »
89	Salerno - Sistemazione di locali nel carcere giudiziario di *Vallo della Lucania*	20,000 »
90	Siracusa - Riduzione del Castello di Augusta a Casa di pena . .	30,000 »
91	Vicenza - Sistemazione del carcere giudiziario di San Biagio . .	30,000 »
92	Pisa - Costruzione di laboratori e sistemazione di locali della casa di custodia	30,000 »
		565,000 »

RIASSUNTO

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali	2,973,991 77
Archivi di Stato	739,971 17
Amministrazione provinciale	9,571,793 13
Opere pie	322,800 »
Sanità interna	2,083,042 20
Sicurezza pubblica	14,038,322 86
Amministrazione delle carceri	30,561,808 39
TOTALE della categoria prima	60,291,729 52
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO	1,274,173 52
TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria	61,565,903 04

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali	2,179,857 34
Archivi di Stato	60,000 »
Opere pie	20,310 »
Amministrazione delle carceri	565,000 »
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria . . .	2,825,167 34
INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria)	64,391,070 38

PRESIDENTE. Ora si rilegge l'articolo unico.

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Trattandosi di articolo unico sarà a suo tempo votato a scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge N. 127.

PRESIDENTE. Si passa ora al progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888 ».

(Il senatore, *segretario,* CORSI L. dà lettura del progetto di legge).

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola si passa alla discussione dei capitoli.

Il senatore, *segretario,* CORSI L. legge i capitoli.

(Sono approvati senza discussione tutti i capitoli del bilancio seguenti) :

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE

Spese generali.

1	Ministero - Personale (Spese fisse)	400,116 50
2	Ministero - Spese d'ufficio	130,000 »
3	Manutenzione del palazzo della Consulta ed arredamento delle sale di rappresentanza.	28,500 »
4	Spese postali e telegrafiche (Spesa obbligatoria).	175,000 »
5	Spese segrete	100,000 »
6	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*Per memoria*
7	Casuali	57,840 »
		891,456 50

Spese di rappresentanza all'estero.

8	Stipendi ed assegni al personale delle legazioni (Spese fisse) . .	2,133,300 »
9	Stipendi ed assegni al personale dei consolati (Spese fisse) . .	2,509,776 »
10	Stipendi ed assegni al personale degli interpreti (Spese fisse) . .	157,656 66
11	Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, viaggi e corrieri	350,000 »
12	Missioni politiche e commerciali	250,000 »
13	Indennità d'alloggio ad agenti diplomatici, fitto e manutenzione di palazzi all'estero	162,400 »
		5,563,132 66

	Spese diverse.	
14	Spese rimborsabili degli uffici all'estero	762,000 »
15	Sovvenzioni	430,000 »
16	Provvigioni (Spesa obbligatoria)	15,000 »
17	Spesa per la colonia italiana in Assab (art. 4 della legge 5 luglio 1882, n. 857, serie 3ª)	131,241 20
		1,338,241 20
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	
18	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	110,000 »

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

19	Assegni provvisorî e d'aspettativa (Spese fisse)	8,166 66
20	Spesa di prima istituzione dell'archivio e della biblioteca . . .	30,000 »
21	Spese per la continuazione delle costruzioni in corso ad Assab. .	15,759 52
22	Spese per adattamento di locali del palazzo della Consulta . . .	29,500 »
		83,426 18

RIASSUNTO

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali	891,456 50
Spese di rappresentanza all'estero	5,563,132 66
Spese diverse	1,338,241 20
TOTALE della categoria prima	7,792,830 36
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO	110,000 »
TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria	7,902,830 36

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali	83,426 18
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria	83,426 18
INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria)	7,986,256 54

PRESIDENTE. Si rilegge l'articolo unico:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Se nessuno domanda la parola trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Leggo ora l'ordine del giorno per domani:

Alle ore due pom. — Riunione negli Uffici per l'esame del progetto di legge: Disposizioni relative a controversie doganali, e convalidazione del regio decreto 8 luglio 1883 per modificazioni al repertorio della tariffa doganale.

Alle ore tre pom. — Seduta pubblica.

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministere dell'interno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888;

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888;

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888;

Aggregazione al mandamento di Civita Castellana del comune di Fabrica di Roma;

Istituzione di cattedre dantesche.

Esito della votazione segreta fatta in principio di seduta.

PRESIDENTE. La votazione è chiusa: prego i signori senatori segretari a voler procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Leggo il risultato dello scrutinio segreto dei progetti di legge approvati nella seduta di ieri:

1. Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888:

Votanti	75
Favorevoli	68
Contrari	7

(Il Senato approva).

2. Stato di previsione del bilancio della marina per l'esercizio 1887-88:

Votanti	75
Favorevoli	67
Contrari	8

(Il Senato approva).

3. Modificazione alla legge per la circoscrizione militare territoriale del regno:

Votanti	75
Favorevoli	68
Contrari	7

(Il Senato approva).

4. Modificazione alla legge sugli stipendi ed assegni fissi degli ufficiali ed impiegati del regio esercito ed a quella sulle pensioni:

Votanti	75
Favorevoli	67
Contrari	8

(Il Senato approva).

5. Modificazione alla legge sull'ordinamento dell'esercito e servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra:

Votanti	75
Favorevoli	67
Contrari	8

(Il Senato approva).

6. Spesa straordinaria per acquisto di cavalli pel regio esercito:

Votanti	75
Favorevoli	68
Contrari	7

(Il Senato approva).

PRESIDENTE. Avverto ora il Senato che all'ordine del giorno testè letto per la tornata di domani si aggiungerà anche il bilancio delle finanze.

La seduta è sciolta (ore 5).

LXII.

TORNATA DEL 22 GIUGNO 1887

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — *Votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge per lo stato di previsione della spesa dei Ministero dell'interno e degli affari esteri per l'esercizio 1887-88 — Presentazione del progetto per modificazioni alla tariffa doganale ed altri provvedimenti finanziari — Discussione dello stato di previsione della spesa pel Ministero delle finanze per l'esercizio 1887-88 — Osservazioni dei senatori Cambray-Digny, Verga relatore, del ministro delle finanze, e dei senatori Finali, Alvisi e Duchoquè, presidente della Commissione di finanza — Approvazione dei capitoli del bilancio da 1 a 5 inclusivo — Reiezione dell'ordine del giorno puro e semplice proposto dal senatore Cambray-Digny ed approvazione di quello formulato dalla Commissione di finanza, con aggiunta del ministro delle finanze, riguardante i capitoli* 5 bis. 5 ter, 5 quater, *ed approvazione dei capitoli stessi, non che dei seguenti dal 6 al 118 ultimo del bilancio, e dell'art. unico del progetto — Discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio suddetto — Approvazione dei capitoli — Osservazioni dei senatori Vitelleschi, Di Sambuy, Serafini e Cremona, ai quali risponde il ministro dei lavori pubblici — Approvazione dei tre articoli del progetto — Presentazione di due disegni di legge per l'autorizzazione ad alcuni comuni e provincie ad eccedere la sovraimposta dei centesimi addizionali — Approvazione del progetto di legge per l'aggregazione al mandamento di Civita Castellana del comune di Fabrica di Roma — Risultato della votazione segreta dei bilanci del Ministero degli esteri e dell'interno.*

La seduta è aperta alle ore 3 e 20.

È presente il ministro delle finanze; più tardi intervengono il ministro dei lavori pubblici e quello dell'istruzione pubblica.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888 »;

« Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio stesso ».

Si procede all'appello nominale.

(Il senatore, segretario, Cencelli fa la chiama).

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di un progetto di legge.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge per

modificazioni alla tariffa doganale ed altri provvedimenti finanziari.

Chiedo al Senato l'urgenza per questo progetto di legge, e l'invio alla Commissione permanente di finanza.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro delle finanze della presentazione di questo progetto di legge.

Il ministro ne chiede l'urgenza e che sia trasmesso alla Commissione permanente di finanza.

Se nessuno fa opposizione a queste proposte, si intendono approvate.

(Sono approvate).

Discussione del progetto di legge N. 106.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888.

Il senatore, *segretario,* CENCELLI dà lettura dell'articolo unico.

(*V. infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

La parola spetta all'onor. senatore Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Signori Senatori! Gravi circostanze di famiglia mi tennero in Firenze alcuni giorni nella prima metà del mese corrente; e questo m'impedì di essere presente quando la Commissione di finanza si occupò del bilancio del Ministero delle finanze.

Tornato a Roma, ed esaminata la relazione dell'onor. mio collega senatore Verga, ho trovato accennata una discussione intorno ad un punto che a me interessa moltissimo; ed anzi ho veduto che la Commissione di finanza propone al Senato un ordine del giorno, che io non posso lasciare in silenzio. Ne dirò, se il Senato me lo permette, brevemente le ragioni.

Quando l'onor. ministro delle finanze decise di preparare il regolamento per l'applicazione della legge del 1° marzo 1886 sulla perequazione dell'imposta fondiaria, costituì per decreto reale, una numerosa Commissione composta, se non erro, di 49 membri, fra i quali figuravano senatori, deputati, alti funzionari del Governo e tecnici distinti e conosciuti per speciale competenza. Questa Commissione, della quale fui chiamato a far parte, mi fece l'onore di nominarmi suo presidente, ed è appunto questo fatto che mi obbliga a prendere la parola in questa occasione.

La Commissione scelse nel suo seno un piccolo numero di colleghi, tra i quali, i più competenti, per farne una Sottocommissione incaricata di formulare il progetto di regolamento. Questa Sottocommissione era presieduta da un uomo che ci onoriamo di avere a collega in Senato, e che ha preso grandissima parte nei lavori parlamentari intorno alla perequazione dell'imposta fondiaria; alla Camera, come relatore della legge, al Senato come commissario del Governo.

Intenderete che voglio parlare del nostro collega e mio amico il senatore Messedaglia.

Questa Sottocommissione studiò a fondo, discusse, modificò uno schema che era stato preparato da due tecnici, i quali hanno avuto la prima parte nei recenti lavori catastali in Lombardia e nel Modenese.

Dopo un lungo esame, il regolamento, da essa portato innanzi alla Commissione plenaria, fu, se non erro, discusso per 20 giorni consecutivi, e quindi approvato. Ma l'onor. ministro, sorpreso dalla crisi parlamentare, dovette ritardare di dargli corso avanti al Consiglio di Stato, e per conseguenza fu costretto a portare le proposte tratte da questo regolamento alla Camera dei deputati prima che fosse emanato il decreto reale di approvazione del regolamento stesso.

Nella relazione fatta alla Camera su questo stato di previsione si notò questo fatto, come pure se ne notò anche un altro più grave; che cioè l'onor. ministro, insieme con la proposta tratta dal progetto di regolamento per l'applicazione del catasto, presentò nella sua nota di variazioni anche un larghissimo progetto di riforma dell'organico del suo Ministero.

La Camera adunque, visto il breve tempo che c'era per esaminare il bilancio, e visto che per la parte che riguardava la riforma completa del Ministero delle finanze non c'era urgenza, stralciò questa parte. Riconobbe però l'urgenza di provvedere col bilancio agli ordinamenti necessari per eseguire il catasto; e questi approvò negli articoli 5 *bis*, 5 *ter*, 5 *quater* di questo bilancio, nei quali si leggono le seguenti parole: «al cap. 5 *bis*. Personale, sti-

pendi, ed indennità di funzioni ai membri della Giunta superiore ed agli impiegati delle direzioni compartimentali, lire 203,400.

« 5 *ter*. Spese di ufficio per la Giunta superiore del catasto, lire 12,000 ».

E finalmente « 5 *quater*. Spese per il nuovo ruolo organico del personale catastale per l'attuazione della legge 1° marzo 1886, n. 3682, lire 170,000 ».

La Camera, nell'approvare questi capitoli, i quali contenevano una formola che supponeva approvato il regolamento, usando un giusto e doveroso riguardo alla Corona, esprimeva una riserva, dichiarando che non s'intendeva, con l'approvare questi articoli, di prevenire l'approvazione del regolamento per decreto reale.

Io trovo che la Camera ebbe perfettamente ragione di far questo.

Venuto il regolamento in Senato però, una discussione assai viva nacque nella Commissione di finanza, la quale si trovò finalmente d'accordo nel proporre il seguente ordine del giorno, che raccomanda all'approvazione del Senato:

« Il Senato, intendendo che debba rimanere impregiudicata ogni questione intorno alle modificazioni proposte all'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria per attuare la legge del 1° marzo 1886 sulla perequazione fondiaria, passa alla votazione dei capitoli 5 *bis*, 5 *ter* e 5 *quater* ».

Evidentemente questo ordine del giorno non riguarda le proposte intese a riformare l'Amministrazione finanziaria che il ministro aveva presentato alla Camera, perchè queste proposte non sono contenute nel bilancio che viene sottoposto al Senato; e di quelle per ora non se ne parla affatto.

Quest'ordine del giorno riguarda solamente quelle formule relative alle proposte contenute nel regolamento che il ministro ha trasmesso al Consiglio di Stato.

A me parrebbe che per fare un riserbo intorno a queste formule, per dire che non s'intende pregiudicare quello che dovrà essere approvato per decreto reale, non c'è bisogno di un ordine del giorno. Non l'ha fatto la Camera elettiva, che di ordini del giorno ne fa tanti; quindi basterebbe che la relazione l'avesse notato, come si suole ordinariamente in tutte le relazioni quando c'è qualche osservazione a fare. L'adottare questa forma insolita dell'ordine del giorno, a me pare che implicitamente esprima una intenzione non favorevole al contenuto di quei capitoli.

A me pare, in una parola, per essere chiaro, che nel tempo che si dice che non si vuol compromettere la questione con questa forma dell'ordine del giorno, si venga invece a comprometterla.

Ora, o signori, voi intenderete che nella mia qualità di presidente di quella Commissione, che formulò il regolamento, di un numero di uomini così distinti e competenti, che si studiarono di promuovere che fosse applicata rapidamente la legge sulla perequazione; fermo nella persuasione che tutti i congegni che si immaginarono, tutti gli organismi che si sono consigliati, sono stati combinati all'effetto che la perequazione si facesse davvero e si facesse presto; in questa mia qualità, ripeto, io mi sento in dovere verso quegli uomini che mi hanno mostrato ogni sorta di amicizia e di fiducia di pregare il Senato a non impegnarsi in una deliberazione che, visto lo stato dei fatti, rassomiglia ad una censura di quello che questi uomini hanno fatto. Censura che certo il Senato non vorrebbe mai dare, non avendo neppur cognizione delle discussioni che hanno avuto luogo, nè delle disposizioni deliberate.

Quando la Commissione di finanza abbia dichiarato in Senato di non voler pregiudicare ciò che dovrà essere approvato per decreto reale e che il ministro accetta questa dichiarazione, a me pare che non ci sia luogo affatto alla nuova, all'insolita solennità dell'ordine del giorno.

Concludo quindi col pregare vivamente la Commissione di finanza, alla quale mi onoro di appartenere, di volersi contentare di questa dichiarazione e di ritirare la proposta dell'ordine del giorno.

Ove la Commissione di finanza non volesse consentire a questa mia preghiera, mi riserbo la parola per fare una proposta.

Senatore VERGA C., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VERGA C., *relatore*. A nome della Commissione permanente di finanza io debbo dichiarare che non è stato intendimento suo, col proporre quell'ordine del giorno, nè di com-

promettere le disposizioni del regolamento, nè tanto meno di censurare ciò che ha fatto la Commissione nominata con decreto reale, cui accennò testè l'onor. senatore Cambray-Digny.

La Commissione di finanza, quando prese in esame questo bilancio, osservò che vi erano tre capitoli 5 *bis*, *ter* e *quater*, in cui si parlava di una Giunta superiore del catasto.

Ora in nessun organico nè in alcun regolamento figura questo personale, e quindi è fuor di contestazione che non poteva essere stanziato un fondo per pagamento di spese di un personale non portato da nessun regolamento organico. Noi sapevamo che vi era un disegno di regolamento formato dalla Commissione suddetta e presentato al Consiglio di Stato, ed anzi è probabile che il ministro abbia inserito quei capitoli nel bilancio, appunto perchè aveva motivo di sperare che prima che il bilancio stesso venisse discusso alla Camera dei deputati, quel regolamento avesse potuto avere la sanzione sovrana per diventare quindi esecutorio. Ed infatti, che cosa ha detto alla Camera la Giunta generale del bilancio quando ha avuto sotto gli occhi questi capitoli? Essa ha detto:

« La Giunta generale del bilancio non sarebbe in grado d'esporre alcun apprezzamento intorno ai concetti manifestati dall'onor. ministro rispetto alla creazione e ai modi di essere e di funzionare della Giunta superiore e delle direzioni compartimentali. Non avendo sotto gli occhi che un disegno di regolamento, non un atto vero e proprio del potere esecutivo approvato dal Re, dopo il parere del Consiglio di Stato, e le deliberazioni del Consiglio dei ministri, sarebbe intempestivo l'esprimere opinioni, che potendo oggi sembrare pareri anzichè giudizi, non riuscirebbero conformi nè agli uffici del Parlamento, nè alle ragioni della responsabilità ministeriale. Essa si astiene perciò dall'entrare in qualsiasi considerazione a tale riguardo, e riconoscendo per altra parte che si devono concedere al potere esecutivo i mezzi necessari per attuare la legge del 1° maggio 1886, è d'avviso e propone alla Camera dei deputati che si iscrivano nel bilancio le somme chieste dall'onorevole ministro e necessarie all'uopo, e senza pregiudicare con tale iscrizione alcuna questione di massima, e lasciando al Governo del Re d'attuare, sotto la sua responsabilità, l'ordinamento ch'esso reputi migliore per conseguire quella unità di concetti, quella prontezza di lavori, quei risultati equi e sicuri che, nell'interesse della nazione e di ogni parte di essa, tutti desiderano con patriottica concordia di sentimenti e di voti. »

La Camera dei deputati con queste riserve ammise nel bilancio delle finanze i tre capitoli per le spese del personale e del materiale dell'Amministrazione incaricata della formazione del nuovo catasto.

Davanti alla Commissione permanente di finanza del Senato dovette necessariamente sollevarsi questa questione, perchè questi tre capitoli non avevano base in nessun regolamento organico; ed essendosi chiamato nel seno della Commissione il ministro delle finanze, si è discusso a lungo con lui sul proposito, e finalmente fu concertato d'accordo, tra il ministro e la Commissione, un ordine del giorno col col quale si lasciava impregiudicata ogni questione e per conseguenza si lasciava libero il Governo di fare quello che avrebbe creduto, come si lasciava pure libero l'apprezzamento del Parlamento quando il regolamento e l'organico dell'Amministrazione incaricata dell'esecuzione della legge di perequazione dell'imposta fondiaria sarebbero diventati esecutorî.

Del resto, come ripeto, non è stato nè è intenzione della Commissione permanente di finanza di menomamente censurare le proposte della Commissione.

Noi abbiamo accordati i fondi necessari, perchè all'epoca stabilita dalla legge potessero avere incominciamento le operazioni del nuovo catasto, mentre se si fossero spinte le cose più in là, ciò che non si è voluto fare, si avrebbe potuto dire al ministro: Noi vi diamo i fondi, ma ve li diamo in forma generica; come sarebbe stato, del resto, più ragionevole e come forse il ministro stesso avrebbe fatto, se avesse potuto prevedere che quel regolamento non sarebbe stato ancora approvato al momento della discussione di questo progetto di legge. Difatti, prevedendo ciò, il ministro avrebbe potuto intitolare questi capitoli così: « Spese del personale e materiale per la formazione del catasto », e proporre una cifra senza nominare nè Giunta superiore, nè altro, non essendo regolare che in un bilancio si iscrivano stipendi di un personale con una de-

nominazione che non trovasi in alcun regolamento o organico debitamente approvato.

Conchiudo adunque ripetendo ancora una volta che la Commissione permanente di finanza non ha voluto, coll'ordine del giorno proposto, fare alcuna censura, nè in qualsiasi modo compromettere l'opera della Commissione, ma solamente raffermare le sue riserve in ordine alla forma colla quale vennero ammessi in bilancio i fondi per l'eseguimento della legge pel nuovo catasto.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Innanzi tutto debbo ringraziare l'on. senatore Crambray-Digny per la difesa che ha fatto del lavoro della Commissione reale incaricata di preparare un progetto di regolamento per l'esecuzione della legge 1° marzo 1886 sulla perequazione fondiaria.

E tanto più io lo ringrazio inquantochè il Governo, associandosi al lavoro e alle conclusioni della Commissione, queste le ha fatte sue.

Mi pare poi che qualunque dubbio sulla riserva espressa dalla Commissione permanente di finanza sia esaurito dopo le dichiarazioni del relatore della Commissione.

Infatti, l'unico motivo espresso dalla Giunta del bilancio della Camera dei deputati, per giustificare la riserva che si legge nella sua relazione, si riduce a questo: Non possiamo nè approvare, nè disapprovare un ordinamento organico non ancora sancito per decreto reale, imperocchè il regolamento da cui l'organico deriva è ancora pendente innanzi al Consiglio di Stato che deve pronunziarsi in merito.

La Commissione dunque dell'altra Camera e la Camera che approvava le sue conclusioni non hanno discusse le proposte, perchè mancava l'atto legale del potere esecutivo, cioè mancava il decreto reale di approvazione del regolamento.

Ora la Commissione permanente di finanza unicamente per questo motivo, e non per altro, esprime la medesima riserva. E se dubbio poteva nascere dal brevissimo testo della sua relazione, è stato ora dileguato dalle dichiarazioni esplicite dell'on. senatore Verga. Quindi io credo che limitata la riserva a questo solo punto, e intesa in questo solo significato, cioè che l'organico non sarà di nuovo sottoposto al giudizio del Parlamento dopo che sarà approvato per decreto reale, mi pare che ogni altra interpretazione più larga sarebbe fuori delle intenzioni dei proponenti.

Per rendere anche più chiaro questo concetto, a me parrebbe che si potessero aggiungere alcune parole all'ordine del giorno e confido che la Commissione permanente di finanza vorrà accettarle.

Dove si dice: « Il Senato intendendo debba rimanere impregiudicata ogni questione intorno alle modificazioni proposte all'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria », propongo di aggiungere le parole: « NON ANCORA APPROVATE DAL GOVERNO per attuare la legge 1° marzo 1886, n. 2682, sulla perequazione fondiaria, passa alla votazione dei capitoli, ecc. ».

Così sarebbe ben più scolpito il concetto che la riserva è determinata solo dal fatto che il decreto organico non è ancora emanato. Per parte mia io vorrei pregare l'onor. senatore Cambray-Digny ad accontentarsi delle spiegazioni date dal relatore e prego a un tempo la Commissione permanente di accettare la mia aggiunta.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Alvisi.

Senatore ALVISI. Io cedo il mio turno all'onorevole Cambray-Digny.

PRESIDENTE. Allora la parola è al senatore Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io non vorrei che il Senato e l'onorevole ministro mi trovassero ostinato, e mi dicessero che sono più realista del Re; ma io non sono contento neppure della modificazione proposta dall'onorevole ministro.

Io prego il ministro e prego l'onorevole Commissione di finanza a considerare una cosa. Io sono pienamente soddisfatto delle spiegazioni che ha dato l'onor. Verga non solo, ma divido intieramente il sentimento della Commissione e credo che una riserva vada fatta, e quando la fosse fatta nella relazione come ha fatto la Camera, io non avrei mosso certo nessuna osservazione.

Quello che non mi piace, quello che io prego il Senato di non fare, è l'ordine del giorno.

Tutte queste spiegazioni che noi ci diamo nelle nostre discussioni, presso a poco rimangono qui, ma l'ordine del giorno va fuori, solo, isolato, senza commenti, va nei giornali. Già si dice che quella Commissione reale ha fatto cose impossibili, che quella Commissione ha proposto cose illegali. Ora l'ordine del giorno

del Senato nell'opinione pubblica verrà a conferma di tutte queste che sono prette calunnie!

Quando voi avete nella relazione fatta la riserva, quando io che mi sono opposto all'ordine del giorno, sono il primo a dichiararvi che accetto la riserva intiera, a che pro insistere nell'ordine del giorno?

Io dunque domando e prego la Commissione a voler ritirare l'ordine del giorno.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. M'è parso dover chiedere la parola per la doppia qualità, che ho pur io, di membro della Commissione permanente di finanza, e di uno dei più modesti componenti di quella benemerita Commissione, che ha preparato il regolamento per la legge della perequazione fondiaria; di cui ebbi l'onore di essere relatore al Senato.

Benchè io in quella Commissione, rispetto ai due argomenti in questione, sia stato in minoranza, qualunque proposizione avessi udita offensiva all'opera compiuta da quella Commissione, avrebbe trovato in me un risoluto oppugnatore; e tanto più un ordine del giorno che s'informasse a un concetto di censura.

Ma non ho avuto bisogno di fare alcuna dichiarazione o protesta; perchè in nessuno dei miei onorevoli colleghi della Commissione permanente di finanza sorse il benchè menomo concetto di critica, per ciò che avea fatto quella Commissione.

Fummo lieti di trovare nell'ordine del giorno che abbiamo proposto un temperamento: perchè vi era chi invece proponeva di modificare la locuzione degli articoli del bilancio per rimandarli alla Camera. Fu un temperamento escogitato per non venire a questo atto insolito.

La ragione poi è questa.

La Commissione generale del bilancio della Camera dei deputati è vero che aveva fatto delle riserve intorno a quelle due questioni, che ammetto siano state risolute il più saviamente possibile; ma l'onor. Cambray-Digny concederà che pur sono gravi questioni, cioè quella della istituzione d'una Giunta superiore del catasto, e quella della istituzione di otto Direzioni compartimentali.

La risoluzione proposta nel regolamento, lo ripeto, può essere sia la più savia; ma è pur sempre una grave questione. A dir meglio sono due gravi questioni, da non confondere l'una coll'altra; giacchè la Giunta superiore e le Direzioni compartimentali non sono due termini correlativamente necessari.

Ora la Commissione generale del bilancio della Camera dei deputati aveva fatto delle riserve intorno a quelle due istituzioni; ma che valevano queste riserve, dal momento che, probabilmente per inavvertenza, aveva proposto di approvare, e furono approvati gli articoli che riguardavano le spese, non genericamente, ma specificatamente per la Giunta superiore del catasto e per le Direzioni compartimentali?

Se l'onor. Cambray-Digny vorrà riflettere su di ciò, credo che troverà che non è possibile conciliare le riserve, fatte nella relazione della Commissione generale del bilancio, col fatto della iscrizione delle spese così specificate.

E non dirò mica che l'onor. ministro si sarebbe valso di quest'argomento; ma a ragione logica avrebbe potuto rispondere per avventura al Consiglio di Stato, o a chicchessia, che avesse, per considerazioni legali od altre, dato voto contrario alla costituzione della Giunta superiore e alla formazione delle Direzioni compartimentali del catasto: Ma che venite a disapprovare la creazione di due enti, che sono già legislativamente approvati?

In questo stato di cose, parendo evidente la contraddizione, o se vuolsi la non omogeneità, tra le riserve contenute nella relazione della Commissione generale del bilancio, e la locuzione degli articoli 5, 5 *bis*, *ter* e *quater*, è parso opportuno, quasi necessario, formulare quell'ordine del giorno; che, lo ripeto, fu un temperamento per non cedere a chi credeva doversi emendare i citati articoli di bilancio, per porli in logica correlazione colle riserve contenute nella relazione.

Mi piace poi ripetere, e per ragione d'ufficio, e per ragione personale verso il senatore Digny, che in seno alla Commissione di finanza non si manifestò il menomo concetto di critica verso l'operato della Commissione che preparò il regolamento; e che egli presiedette con tanto zelo e con tanta competenza.

PRESIDENTE. Il senatore Verga, relatore, ha facoltà di parlare.

Senatore VERGA C., *relatore*. La Commissione permanente di finanza accetta l'aggiunta pro-

posta dall'onor. ministro, mantenendo l'ordine del giorno.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Non potendo ottenere dai miei onorevoli colleghi il favore che ritirino l'ordine del giorno da essi proposto, contentandosi delle dichiarazioni del signor ministro, sono costretto a proporre l'ordine del giorno puro e semplice su questo argomento.

Se crederanno di votarlo adesso, bene; se no si voterà al momento in cui si dovrebbe votare l'ordine del giorno proposto dalla Commissione e corretto dal ministro.

L'on. Finali ha definito bene la situazione; la Commissione del Senato vuol far fare al Senato qualche cosa di più di quello che ha fatto la Camera, ed io francamente desidero che il Senato non faccia di più. Credo che il lavoro di uomini onorandi, i quali hanno studiato con tanto zelo e competenza, meriti per lo meno questo riguardo.

Per conseguenza io insisto nel proporre l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. Alvisi.

Senatore ALVISI. La questione di cui si tratta viene agitata tra la Commissione permanente di finanza ed il suo benemerito presidente.

Voci. No! No!

Senatore ALVISI. È questa una questione nata tra la Commissione permanente di finanza ed uno dei suoi membri, che è anche il suo presidente.

Voci. No! No!

Senatore ALVISI. Non capisco queste interruzioni dal momento che dico una cosa vera, perchè se l'onor. Digny non è il presidente della Commissione permanente, lo è certo del Comitato per la legge sul catasto. Dunque la questione è nata tra la Commissione permanente di finanza ed un senatore, il quale riveste il doppio carattere di essere membro di essa e in pari tempo di presiedere la Commissione del catasto.

Voci. Sì, sì, va bene.

Senatore ALVISI. Questa questione è sorta rispetto ad un'opera a cui hanno lavorato, come egli ci ha detto, ben cinquanta persone elette tra le più competenti dal Ministero delle finanze. Ora abbiamo noi esaminato l'elaborato di questa Commissione per poter giudicare con cognizione di causa se l'ordine del giorno proposto dalla Commissione permanente di finanza suoni censura tale per esso, che possa indurre l'onorevole Cambray-Digny a cancellarlo con l'ordine del giorno puro e semplice?

L'onor. ministro delle finanze accetta l'ordine del giorno della Commissione con una piccola modificazione. Vuol dire che dovremo aspettare, per giudicare sulla proposta della nostra Commissione, la pubblicazione del regolamento per la perequazione fondiaria e quando avrà effetto per decreto reale.

Ed ora debbo fare alcune osservazioni in ordine al bilancio della finanza. Noi abbiamo un bilancio delle finanze già presentato, al quale bisogna mettere, come al solito, il nostro visto di notaio e nulla più; inquantochè una discussione è impossibile intavolarla in questo momento, scadendo col 30 giugno il termine fatale per la sua esecuzione...

Senatore DUCHOQUÉ. Domando la parola.

Senatore ALVISI. ...Ora mancano i bilanci consuntivi emanati dalla Corte dei conti e le deliberazioni del Consiglio di Stato che avrebbero dato una guida a coloro che intendessero avvalorare le proprie osservazioni sul bilancio delle finanze, dopo conosciuta l'opinione della Corte dei conti. La Corte dei conti e il Consiglio di Stato sono la salvaguardia degli interessi del paese ed il giudizio moderatore degli eccessi delle spese, diciamo pure anche arbitrarie, fatte dai ministri. Ma i bilanci consuntivi mancavano alla Camera dal 1883 al 1887, e sebbene presentati, non sono comparsi al Senato. Quindi quale parere noi possiamo dare sulle irregolarità che possono essere state commesse?

Io domando dunque come possiamo giudicare il fatto speciale e dare, occorrendo, un voto sfavorevole o negativo al ministro delle finanze, se, come ho detto, ci mancano gli elementi ufficiali per farlo?

Io studio da lunghi anni ed amorevolmente, ed ho riferito più volte alla Camera a nome della Commissione generale sopra i principali bilanci, oltre quello delle finanze.

Mi consta che dall'aprile la Camera si occupa dei provvedimenti finanziari; e quindi domando se sarà possibile a noi approvare a tamburo battente la legge ponderosa che si presenterà tra breve, approvata a forza di tempo dalla

Camera, che riguarda tutti i rami della amministrazione finanziaria, dal bilancio dell'entrata a quello della spesa, dove fu già lamentato l'apparire improvviso d'un disavanzo accumulato di oltre trecento milioni. Come faremo a votare delle spese, delle quali non conosciamo la portata, e con delle guerre in prospettiva? Come farà il Senato e come faranno quelli cui è affidato il supremo controllo a giudicare e provvedere davvero con piena cognizione di causa e con la sicura coscienza che il paese ne rimanga soddisfatto? Si potrà fare un'ampia discussione di quelle leggi che scadono il 30 giugno, come quella del *catenaccio*, sebbene interessino l'avvenire economico e la prosperità della nazione e tocchino gli interessi più vitali delle classi laboriose?

Questo fatto assume una maggiore gravità, perchè si lamenta da anni ed anni ed assume il carattere di una mancanza di rispetto verso il Senato.

Anche ieri, in modo estemporaneo, ho fatto queste stesse osservazioni, che sono ripetute da persone assai più autorevoli e competenti di me, e con tutto ciò siamo sempre agli stessi risultati negativi.

Se ad altri manca il coraggio di turbare la olimpica serenità dei signori ministri nel ritenere regolare la loro amministrazione, perchè riceve la tacita approvazione del Senato, io intanto domando agli onorevoli ministri se potessero una buona volta mostrarsi un po' più deferenti al Senato, onde l'andamento dei lavori parlamentari corresse in modo non solo un po' più regolare, ma anche un po'più legale.

Senatore DUCHOQUÈ, *presidente della Commissione permanente di finanza*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DUCHOQUÈ. La quistione è molto semplice. I capitoli coi quali si dànno i fondi per gli uffizi da istituirsi per la esecuzione della legge di perequazione del catasto, hanno una indicazione dei modi coi quali s'intenderebbe di organizzare tali uffizi.

Votando, senz'altro, quei capitoli così come sono scritti, si darebbe una sanzione legislativa a quei modi. Non volendosi intorno a ciò nè approvare nè disapprovare, il partito più decisivo era quello di correggere la dizione dei capitoli, lo che avrebbe portato la necessità di far tornare alla Camera elettiva il bilancio per una nuova votazione. Fu creduto che, quando il ministro avesse accettato, come ha accettato, un ordine del giorno che bene accentuasse questo concetto, non s'intendesse per nulla pregiudicata la quistione del modo con cui dovranno organizzarsi tali uffizi, e si ottenesse lo scopo da noi voluto, che cioè la votazione di quei capitoli non importa approvazione di ciò che oggi non è che in via di proposta, come l'ordine del giorno non importa disapprovazione.

Debbo poi confermare ciò che hanno detto e ripetuto gli onorevoli colleghi Verga e Finali, che non si è mai inteso, nè poteva intendersi, di fare nessun appunto alla Commissione reale che ha avuto il difficile e grave incarico di preparare i regolamenti per la esecuzione della importantissima legge di perequazione del catasto.

PRESIDENTE. Non essendovi altri inscritti sulla discussione generale, io la dichiaro chiusa e si passerà alla discussione dei capitoli.

(Si dà lettura dei capitoli).

(Sono approvati senza discussione i capitoli del bilancio dal n. 1 al n. 5).

	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE	
	Spese generali di amministrazione.	
	Ministero.	
1	Personale (Spese fisse)	2,093,289 30
2	Spese d'ufficio	92,520 »
		2,185,809 30
	Intendenze di finanza.	
3	Personale (Spese fisse)	8,003,570 81
4	Spese d'ufficio (Idem)	460,000 »
5	Fitto di locali non demaniali (Idem)	110,000 »
		8,573,570 81
	Amministrazione del catasto.	
5 *bis*	Personale (stipendi e indennità di funzioni ai membri della Giunta superiore ed agli impiegati delle direzioni compartimentali) (Spese fisse)	203,400 »

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. A me parrebbe che questo sarebbe il luogo opportuno per votare il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sta bene. Su quest'articolo 5 *bis*, come ha inteso il Senato, la Commissione di finanza ha proposto il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, intendendo debba rimanere impregiudicata ogni questione intorno alle modificazioni proposte all'ordinamento dell'amministrazione finanziaria non ancora approvata dal Governo », ed è questa l'aggiunta del ministro delle finanze « per attuare la legge 1° marzo 1886, n. 2682, sulla perequazione fondiaria, passa alla votazione dei capitoli ».

Contro quest'ordine del giorno il senatore Cambray-Digny propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Avendo l'ordine del giorno puro e semplice la precedenza, apro sul medesimo la discussione.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Per spiegare bene il mio concetto, dichiaro che io non domando l'ordine del giorno puro e semplice perchè s'intenda di approvare quelle forme di amministrazione che sono indicate in quegli articoli; io intendo che l'ordine del giorno puro e semplice significhi che il Senato non vuole approvare nè disapprovare quelle forme che il ministro ha creduto di proporre; e perchè questa cosa sia intesa non c'è bisogno di un ordine del giorno, poichè essa risulta e dalla relazione della Commissione, e dalla discussione, e dalle dichiarazioni che ho fatte solennemente opponendomi a quest'ordine del giorno. Quindi non c'è bisogno dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se appoggia

l'ordine del giorno puro e semplice del senatore Cambray-Digny.

Chi lo appoggia è pregato di alzarsi.

(È appoggiato).

È aperta la discussione su questo ordine del giorno puro e semplice. Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti.

Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Non è approvato).

Allora pongo ai voti l'ordine del giorno proposto dalla Commissione, che ho già letto. Ben inteso coll'aggiunta proposta dal Governo e che ho pure letta.

Chi approva quest'ordine del giorno è pregato di alzarsi.

(Approvato).

(Sono approvati i capitoli dal numero 5 *bis* al 118, ultimo del bilancio).

5 *ter*	Spese di ufficio per la Giunta superiore del catasto	12,000 »
5 *quater*	Spesa pel nuovo ruolo organico del personale catastale per l'attuazione della legge 1° marzo 1886, n. 3682	170,000 »
		385,400 »
	Sezioni tecniche di finanza.	
6	Personale (Spese fisse)	1,146,321 50
7	Assegni al personale straordinario ed avventizio (Spese variabili) .	465,060 »
8	Indennità di viaggio e soggiorno, e compensi al personale tecnico di ruolo e straordinario	675,100 »
9	Fitto di locali non demaniali ad uso delle sezioni tecniche (Spese fisse)	36,000 »
10	Spese di ufficio, materiali e mobili	83,000 »
		2,405,481 50

	Servizi diversi.	
11	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione. .	156,500 »
12	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio	135,000 »
13	Trasporti di registri, stampe, mobili ed altro per conto dell'amministrazione finanziaria	40,000 »
14	Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine)	120,000 »
15	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
16	Casuali	135,000 »
		586,500 »
	Spese per servizi speciali.	
	Amministrazione esterna del demanio e delle tasse sugli affari.	
17	Personale (Spese fisse)	1,314,002 14
18	Spese di ufficio ed indennità (Idem)	269,200 »
19	Spese d'ufficio variabili, retribuzioni, diarie, compensi per lavori straordinari, indennità e materiale	90,500 »
20	Fitto di locali (Spese fisse)	300,000 »
21	Aggio di esazione ai contabili (Spesa d'ordine)	4,000,000 »
22	Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria)	327,200 »
23	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	2,000,000 »
		8,300,902 14
	Amministrazione esterna delle imposte dirette e del catasto.	
24	Personale degli ispettori delle imposte dirette (Spese fisse) . .	226,602 47
25	Indennità agli ispettori per giri di ufficio	100,000 »
26	Personale delle agenzie delle imposte dirette e del catasto (Spese fisse)	3,218,789 16
	Da riportarsi . . .	3,545,391 63

	Riporto . . .	3,545,391 63
27	Spese di ufficio e di personale straordinario assegnato alle agenzie delle imposte dirette e del catasto (Spese fisse)	417,330 »
28	Indennità al personale di ruolo delle agenzie, compensi per lavori a cottimo e retribuzioni straordinarie al personale avventizio assunto per breve tempo in servizio delle agenzie	440,100 »
29	Acquisto, riparazione e trasporto di mobili e registri in servizio delle agenzie - Spese di posta, telegrammi e stampe - Competenze e rimunerazioni straordinarie per lavori statistici e contabili occorrenti all'amministrazione delle imposte dirette	110,000 »
30	Anticipazioni per far fronte alle spese per la interinale gestione delle esattorie vacanti nel quinquennio 1883-87: articolo 47 del regolamento sulla riscossione delle imposte dirette (Spese d'ordine) .	20,000 »
31	Ottavo dei due centesimi destinati alle spese di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile avocato allo Stato per provvedere alle spese per le Commissioni provinciali (Idem)	276,397 05
32	Corresponsione ai Comuni del decimo di una parte del provento netto dei ruoli della tassa di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria) .	4,000,000 »
33	Spese di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati	90,000 »
34	Fitto di locali per le agenzie delle imposte dirette (Spese fisse) .	197,000 »
35	Spese per la ricensuazione della bassa Lombardia ed altre d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto . . .	140,000 »
36	Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali - art. 58 del regolamento 24 dicembre 1870 (Spesa d'ordine)	50,000 »
37	Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192, serie 2ª (Spesa obbligatoria)	220,000 »
38	Spese di coazioni e di liti (Idem)	90,000 »
39	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	6,800,000 »
40	Personale tecnico ed amministrativo della Giunta del censimento di Lombardia (Spese fisse)	68,250 »
41	Indennità di trasferta e soggiorno al personale di ruolo della Giunta del censimento per il servizio del catasto ed altri relativi alle imposte dirette	35,000 »
	Da riportarsi . . .	16,499,468 68

	Riporto . . .	16,499,468 68
42	Acquisto e riparazione di mobili, riscaldamento dei locali, spese di cancelleria, trasporto materiale e spese di posta per la Giunta del censimento.	10,000 »
		16,509,468 68
	Amministrazione esterna delle Gabelle.	
	Spese comuni ai diversi rami.	
43	Stipendi agli ispettori superiori delle gabelle (Spese fisse). . .	61,825 »
44	Soldi, assegni, indennità, casermaggio e diverse per la guardia di finanza	17,378,003 60
45	Fitto di locali in servizio della guardia di finanza (Spese fisse). .	530,000 »
46	Costruzione, riparazione, manutenzione dei battelli finanziari di proprietà dello Stato e fitto di battelli privati in servizio della guardia di finanza	330,000 »
47	Sussidi e rimunerazioni agli agenti subalterni delle dogane, alla guardia di finanza, agli operai delle saline ed ai loro superstiti . .	60,000 »
48	Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria).	72,000 »
49	Spese di giustizia penale. Quote di riparto agli agenti doganali ed altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse. Indennità a testimoni e periti. Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem) . . .	650,000 »
50	Laboratori chimici delle gabelle e consiglio tecnico dei tabacchi e dei sali	50,000 »
51	Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando . .	50,000 »
		19,181,828 60
	Servizio del Lotto.	
52	Personale (Spese fisse)	908,142 26
53	Spese d'ufficio (Idem)	20,000 »
54	Rimunerazioni, sussidi, spese per le estrazioni, indennità, trasporti, illuminazione, spese di materiale e vestiario per gli inservienti .	140,600 »
	Da riportarsi . . .	1,068,742 26

	Riporto . . .	1,068,742 26
55	Aggio d'esazione (Spesa d'ordine)	5,840,000 »
56	Fitto di locali (Spese fisse)	20,400 »
57	Vincite al lotto (Spesa obbligatoria)	45,750,000 »
		52,679,142 26
	Tassa di fabbricazione.	
58	Mercedi agli operai	250,000 »
59	Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione (Spesa d'ordine)	150,000 »
60	Indennità di viaggio e di soggiorno, compensi e rimunerazioni, competenze ai membri delle commissioni circondariali e sussidi agli operai, alle loro vedove ed orfani (Spesa d'ordine)	93,000 »
61	Acquisto, costruzione, applicazione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi, ed altre spese relative alle tasse di fabbricazione (Idem)	48,000 »
62	Fitto di locali (Spese fisse)	2,000 »
63	Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite, restituzione della tassa sullo spirito, sulla birra, sulle acque gazose e ulla cicoria esportate, e restituzione della tassa sullo spirito adoperato nelle industrie come materia prima (Spesa d'ordine) . .	2,600,000 »
		3,143,000 »
	Dogane.	
64	Personale (Spese fisse)	3,887,633 07
65	Spese d'ufficio ed indennità (Idem)	125,900 »
66	Compenso agli agenti doganali pel servizio notturno e per trasferte ed indennità agli impiegati doganali destinati a prestare servizio presso le dogane internazionali situate sul territorio estero ed in località disagiate	107,000 »
67	Fitto di locali (Spese fisse)	115,000 »
	Da riportarsi . . .	4,235,533 07

	Riporto . . .	4,235,533 07
68	Spese di acquisto, manutenzione e riparazione dei locali e del materiale; spese di servizio, compensi per prestazioni straordinarie e per lavori statistici; indennità per spese di perizia e pel collegio dei periti e spese per l'ufficio di legislazione e di statistica delle dogane .	290,000 »
69	Restituzione di diritti, rimborsi e depositi (Spesa d'ordine) . .	1,700,000 »
		6,225,533 07
	Dazio di consumo.	
70	Canone dovuto al comune di Napoli per effetto dell'articolo 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198 e dell'art. 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (Spese fisse)	10,000,000 »
71	Spese di personale, di ufficio, di disagiata residenza e di casermaggio per la riscossione del dazio consumo nel comune di Napoli . .	1,233,836 »
72	Fitto di locali per gli uffici e caserme in servizio del dazio di consumo nel comune di Napoli	26,000 »
73	Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali, di acquisto e riparazione dei mobili, rimunerazioni, sussidi ed altro, pel dazio consumo nel comune di Napoli .	100,000 »
74	Spese relative alla riscossione del dazio di consumo negli altri comuni e rimunerazioni (Spesa d'ordine)	150,000 »
75	Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem)	20,000 »
		11,529,836 »
	Tabacchi.	
76	Personale degli ispettori tecnici dei tabacchi (Spese fisse) . . .	64,500 »
77	Personale delle coltivazioni (Idem)	603,000 »
78	Personale delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi (Idem)	1,182,336 20
79	Indennità di viaggio e di missione agli ispettori dei tabacchi ed agli impiegati delle coltivazioni, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture	94,500 »
80 *bis*	Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi (Spesa obbligatoria)	8,488,000 »
	Da riportarsi . . .	10,432,336 20

	Riporto . . .	10,432,336 20
80 *ter*	Paghe agli operai ed al personale temporaneo in servizio delle coltivazioni (Spesa obbligatoria)	550,000 »
81	Sussidio da versarsi alla cassa di previdenza per pensioni agli operai delle manifatture	100,000 »
82	Compra di tabacchi, lavori di bottaio, facchinaggi e spese di trasporto di tabacchi e materiali diversi (Spesa obbligatoria). . . .	27,696,000 »
83	Acquisto di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e degli uffici delle coltivazioni (Spesa d'ordine)	1,544,000 »
84	Fitto di locali di proprietà privata per uso degli uffici delle coltivazioni, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture (Spese fisse)	155,000 »
85	Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati demaniali in servizio dell'azienda dei tabacchi.	165,000 »
86	Spese d'ufficio e di materiali di ufficio delle coltivazioni, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture	174,000 »
87	Indennità di tramutamento, compensi e sussidi agli impiegati, agenti ed operai delle coltivazioni, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture e ai loro superstiti	262,500 »
88	Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso e compensi ai reggenti provvisori dei magazzini di vendita dei generi di privativa (Spesa d'ordine)	2,200,000 »
89	Coltivazioni dirette esperimentali e premi d'incoraggiamento ai coltivatori	100,000 »
		43,378,836 20
	Sali.	
90	Stipendi agli impiegati delle saline (Spese fisse).	101,328 12
91	Spese d'ufficio ed indennità agli impiegati destinati a prestar servivizio in località malsane	13,470 »
92	Paghe agli operai delle saline, compensi e spese inerenti all'esercizio delle saline stesse	640,000 »
93	Indennità ai rivenditori dei sali (Spesa d'ordine)	1,190,000 »
	Da riportarsi . . .	1,944,798 12

	Riporto . . .	1,944,798 12
94	Compra e trasporto dei sali (Spesa obbligatoria)	3,200,000 »
95	Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso e compensi ai reggenti provvisori dei magazzini di vendita dei generi di privativa (Spesa d'ordine)	2,935,000 »
96	Spese di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie - Spese di mano d'opera per prepararlo, e spese d'acquisto degli utensili relativi (Idem) . . .	250,000 »
97	Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 (Idem)	110,000 »
98	Spese per otturamento delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale (Spesa obbligatoria) . . .	15,000 »
		8,454,798 12
	Tabacchi e sali (Spese promiscue).	
99	Stipendi agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi (Spese fisse)	458,973 46
100	Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per pesatura, facchinaggio, spese d'ufficio, disagiata residenza; compensi ad impiegati ed agenti incaricati di disimpegnare le funzioni di magazziniere e di ufficiali ai riscontri e indennità di missioni e trasferimento, compensi e sussidi agli impiegati dei magazzini di deposito e di vendita ed ai loro superstiti	143,500 »
101	Fitto di locali (Spese fisse)	258,000 »
102	Spese per pesatura dei sali, verificazione dei tabacchi per acquisto, trasporto e riparazione dei mobili, per distruzione del sale sterro, per imposta sui fabbricati, per indennità, per visite sanitarie ad impiegati dei magazzini dei sali e tabacchi, per manutenzione e riparazione ai locali dei magazzini stessi, compensi ed indennità ai funzionari incaricati di missioni straordinarie per verificazioni, inventari ed altro, e restituzione di canoni di rivendite indebitamente percette (Spesa obbligatoria).	54,000 »
		914,473 46
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	
103	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	1,562,243 73

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali di amministrazione.

Amministrazione del catasto.

103 *bis*	Spesa occorrente per la formazione del nuovo catasto (Leggi 4 gennaio 1880 e 1° marzo 1886, n. 5222 e 3682)	450,000 »

Servizi diversi.

104	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse) .	600 »
105	Stipendio ed indennità di residenza agl'impiegati fuori ruolo in seguito all'attuazione dei nuovi organici (Idem)	2,400 »
106	Assegni di disponibilità (Idem)	8,000 »
		11,000 »

Spese per servizi speciali.

Amministrazione esterna delle imposte dirette e del catasto.

107	Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro (Spesa d'ordine) . .	50,000 »
109	Spese di liti, ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato (Spesa obbligatoria)	30,000 »
110	Rimborsi e restituzioni di tassa del macinato (Spesa d'ordine) . .	25,000 »
		105,000 »

	Amministrazione esterna delle gabelle.	
111	Stipendi ai controllori dei tabacchi	52,595 »
112	Ampliamento della caserma finanziaria a Torre Saturo in Leporano (provincia di Lecce)	2,500 »
113	Costruzione di una caserma finanziaria a Rocca San Nicola (provincia di Girgenti)	7,000 »
114	Costruzione di un casotto per le guardie di finanza a Falcade nel punto denominato *Col di pont* (provincia di Belluno)	1,080 »
115	Costruzione di casotti per le guardie di finanza sui monti Giove e Bisbino nei punti denominati Roccolo del Giuffo, Alpe di Stabiello, Poncione, Albero Sella, Punta sopra Porto Ceresio, Termine, Alpo Combi e Dosso dello Spino in provincia di Como	4,800 »
116	Completamento della caserma per le guardie di finanza nell'isola di Tremiti in provincia di Foggia	1,000 »
117	Completamento della caserma di Torre Matterelle in provincia di Lecce	1,300 »
118	Ampliamento delle caserme Ducillo, Licea e Torre Manfria in provincia di Caltanissetta	4,600 »
		74,875 »

RIASSUNTO

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali di amministrazione.

Ministero	2,185,809 30
Intendenze di finanza	8,573,570 81
Amministrazione del catasto	385,400 »
Sezioni tecniche di finanza	2,405,481 50
Servizi diversi	586,500 »
	14,136,761 61

Spese per servizi speciali.

Amministrazione esterna del demanio e della tassa sugli affari	8,300,902 14
Amministrazione interna delle imposte dirette e del catasto	16,509,468 68
Amministrazione esterna delle gabelle:	
Spese comuni ai diversi rami	19,181,828 60
Servizio del lotto	52,679,142 26
Tassa di fabbricazione	3,143,000 »
Dogane	6,225,533 07
Dazio di consumo	11,529,836 »
Tabacchi	43,378,836 20
Da riportarsi	160,948,546,95

Riporto . . .	160,948,546 95
Sali	8,454,798 12
Tabacchi e Sali (Spese promiscue)	914,473 46
	170,317,818 53
TOTALE della categoria prima . . .	184,454,580 14
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	1,562,243 73
TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria . . .	186,016,823 87

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali di amministrazione.

Amministrazione del catasto	450,000 »
Servizi diversi	11,000 »
	461,000 »

Spese per servizi speciali.

Amministrazione esterna delle imposte dirette e del catasto . .	105,000 »
Amministrazione esterna delle gabelle.	74,875 »
	179,875 »
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria . . .	640,875 »
INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria)	186,657,698 87

PRESIDENTE. Ora si rilegge l'articolo unico.

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Se non vi sono osservazioni, trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del progetto N. 91.

PRESIDENTE. Ora abbiamo all'ordine del giorno il seguente progetto di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888 ».

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del progetto di legge.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo la parola, si passa alla discussione degli articoli.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

A quest'articolo essendo annesso lo stato di previsione, così prima di porre ai voti l'articolo, si discuteranno e voteranno i capitoli del bilancio.

Si passa ora alla discussione dei capitoli.

(Sono approvati senza discussione i capitoli del bilancio dal N. 1 al 37 inclusivo).

TITOLO 1.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale (Spese fisse)	752,530 »
2	Ministero - Spese d'ufficio	63,000 »
3	Ministero - Manutenzione, riparazione, arredamento ed assicurazione dei locali	28,000 »
4	Dispacci telegrafici governativi e spese postali (Spesa d'ordine). .	65,000 »
5	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
6	Casuali per tutti i servizi dell'amministrazione centrale e delle amministrazioni dipendenti	295,000 »
		1,203,530 »

Spese per lavori pubblici.

Genio civile.

7	Personale (Spese fisse)	4,508,780 »
8	Spese d'ufficio (Spese fisse)	200,000 »
9	Fitto di locali per uso d'ufficio (Spese fisse)	65,000 »
10	Spese per indennità e diverse	920,000 »
		5,693,780 »

Strade.

11	Manutenzione di strade e ponti nazionali - Salario ai cantonieri - Contributo per manutenzione di traverse nazionali - Assegni alla cassa cantonieri - Personale	6,251,080 »
	Da riportarsi . . .	6,251,080 »

	Riporto . . .	6,251,080 »
12	Miglioramento di strade e ponti nazionali - Lavori	1,809,070 »
13	Concorsi per sistemazione di tronchi di strade nazionali compresi entro gli abitati ai termini dell'articolo 42 della legge 20 marzo 1885, n. 2248, allegato *F*.	67,219 24
14	Sussidi ai comuni e consorzi per opere pubbliche ai termini dell'articolo 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* . .	50,000 »
		8,177,369 24
	Acque.	
15	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª categoria e d'irrigazione	930,000 »
16	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 2ª categoria .	5,000,000 »
17	Assegni al personale addetto alle opere idrauliche di 1ª categoria (Spese fisse)	182,765 »
18	Fitti e canoni relativi alle opere idrauliche di 1ª categoria (Spese fisse)	28,000 »
19	Assegni al personale addetto alle opere idrauliche di 2ª categoria (Spese fisse)	936,495 »
20	Fitti e canoni relativi alle opere idrauliche di 2ª categoria (Spese fisse)	154,000 »
21	Concorso per opere idrauliche consortili (3ª categoria) giusta l'art. 97 della legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, n. 2248 - Allegato *F*	100,000 »
22	Sussidi ai comuni per opere di difesa (4ª categoria) degli abitati di città, villaggi e borgate, e ad altri corpi morali per opere poste a loro carico, giusta l'articolo 99 della legge predetta . . .	200,000 »
23	Servizio idrografico fluviale	4,000 »
24	Casuali pel servizio delle opere idrauliche fluviali	600,000 »
		8,135,260 »
	Bonifiche.	
25	Personale di custodia delle bonifiche (Spese fisse)	120,000 »
26	Personale di custodia delle bonifiche (Spese variabili) . . .	3,000 »
		123,000 »

	Porti, spiagge e fari.	
27	Manutenzione e riparazione dei porti	1,780,000 »
28	Escavazione ordinaria dei porti	3,170,000 »
29	Personale subalterno pel servizio dei porti (Spese fisse) . . .	71,706 30
30	Personale subalterno pel servizio dei porti (Spese variabili) . .	6,717 »
31	Pigioni pel servizio dei porti (Spese fisse)	1,495 »
32	Manutenzione ed illuminazione dei fari	720,000 »
33	Personale pel servizio dei fari (Spese fisse)	275,000 »
34	Personale pel servizio dei fari (Spese variabili)	50,000 »
35	Sussidi per opere ai porti di 4ª classe (Articoli 198 e 231 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*)	240,000 »
36	Concorso dello Stato per opere straordinarie nei porti di 4ª classe della 2ª categoria (Art. 17, legge 16 luglio 1884, n. 2518) . .	200,000 »
37	Restauri alle opere marittime danneggiate in contravvenzione alla polizia tecnica dei porti (Spesa d'ordine)	10,000 »
		6,524,918 30
	Strade ferrate.	
38	Personale di ruolo dell'ispettorato (Spese fisse)	853,197 50

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Io non so se veramente su questo capitolo sia il luogo adatto per fare una domanda all'onor. ministro dei lavori pubblici, ma non ho saputo trovarne altro che mi paresse più opportuno.

Io volevo attirare l'attenzione dell'onorevole ministro dei lavori pubblici sopra gli ultimi accidenti delle strade ferrate accaduti circa un mese fa, perchè essi sono già per se stessi abbastanza degni di considerazione, inquantochè sono accaduti a una breve distanza l'uno dall'altro; ma sopratutto perchè essi si riattaccano a due grosse questioni, quella delle strade ferrate ad un solo binario e quella della responsabità dell'Amministrazione in caso di accidenti.

Fortunatamente queste due volte i danni non sono stati molto gravi quantunque siano da deplorarsi anche quelli che sono accaduti; però a questi inconvenienti è meglio provvedere prima che trattarne sotto l'impressione di disgrazie di maggiore importanza.

Noi, con questa febbre che abbiamo di costruzione di strade ferrate, ne costruiamo che non sono richieste da bisogni corrispondenti, e quindi che sono a carico; e perciò per necessità insuperabile dalle migliori volontà, ossia per non avere mezzi per fare meglio, le facciamo in modo imperfetto ed incompleto.

E di fatti le strade ferrate ad un solo binario

in Italia hanno una proporzione superiore a quella di tutti gli altri paesi di Europa. Questa condizione di cose evidentemente deve rendere molto più frequenti le disgrazie.

E perciò io vorrei interessare il nuovo ministro dei lavori pubblici di volerci dire quale è la sua opinione su questo soggetto, e se crede, nel seguito della sua amministrazione, di migliorare, quando glie se ne presenti l'occasione e per quanto gli sarà possibile, questo stato di cose. Io egualmente ritengo che nello stato attuale della nostra legislazione le Amministrazioni delle strade ferrate non siano abbastanza responsabili dei danni che possono derivare dalla loro direzione.

E siccome questo è il solo rimedio efficace preventivo ai lamentati accidenti, così desiderei pure di sapere quale è l'opinione dall'onor. signor ministro dei lavori pubblici sopra questo soggetto, e se egli crede che lo stato attuale della nostra legislazione in riguardo alla responsabilità delle Amministrazioni delle strade ferrate in caso di accidenti, sia soddisfacente; perchè quando non lo fosse, egli riconoscerà con me che sarebbe opportuno di provvedere.

Vi sono in ultimo molti altri mezzi tecnici e regolamentari, i quali sono stati adottati adesso dalle Amministrazioni di molte strade ferrate di Europa e che hanno fatto prove della loro efficacia per prevenire le disgrazie.

Io non ho bisogno di attirare su questi mezzi l'attenzione dell'onor. signor ministro dei lavori pubblici, il quale sono sicuro ne avrà conoscenza; solo desidererei, trattandosi di Amministrazioni non governative ma private, che egli usasse di tutta la sua influenza anche perchè questi mezzi siano adottati dalle Amministrazioni delle strade ferrate per evitare le disgrazie che deploriamo.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici*, L'onorevole senatore Vitelleschi ha creduto di richiamare l'attenzione del ministro dei lavori pubblici sopra gli ultimi accidenti accaduti sulle strade ferrate, che hanno dato luogo a molti reclami ed a molti commenti; ed ha sostanzialmente avvertito che la cagione prima di questi accidenti deriva dal fatto che le nostre ferrovie sono generalmente costruite ad un solo binario. Egli ha chiesto, in conseguenza, di sapere quali siano in tal parte gli intendimenti del Governo.

Poi, se il Governo creda che vi sia una vera ed efficace responsabilità per parte delle Società ferroviarie, tuttavolta che avvengono scontri od altri accidenti ferroviarii.

Veramente io non credo che in Italia avvengano gravi accidenti al di là di quanto avviene in altri paesi. Credo anzi che gli accidenti ferroviari nel nostro paese siano per avventura, nel numero, più considerevoli che altrove, ma in intensità gli inconvenienti ed i danni sieno alquanto minori. Pure riconosco con lui, che una delle cause principali degli scontri ferroviarii deriva dal fatto che le nostre ferrovie principali sono costruite ad un solo binario.

Questo è realmente un gravissimo malanno. Se egli dunque desidera sapere da me quali sono gl'intendimenti miei in proposito, gli dirò di un tratto, che non potendo disporre di molto denaro, ho prescritto che tutti quei fondi che sono ancora disponibili sui cento trentaquattro milioni dell'allegato *B* annesso alle convenzioni siano nella maggior parte destinati alla costruzione di un doppio binario sulle nostre linee principali, ed al rifacimento dei binari in acciaio.

Questi sono i mezzi che ho fra le mani e di questi intendo disporre nel modo che ho detto, sperando anche di raggiungere indirettamente lo scopo che l'onor. Vitelleschi desidera conseguire.

Egli ha parlato di febbre ferroviaria, e delle molte ferrovie che si stanno costruendo, le quali non daranno un prodotto compensatore.

Io temo ch'egli abbia agione, ma consentirà egualmente con me, che trattandosi di soddisfare impegni presi innanzi al paese, sarà questione del più o del meno, di fare oggi più che domani, ma che, pur riconoscendo la necessità di migliorare le ferrovie esistenti, non dobbiamo dimenticare il dovere che abbiamo di soddisfare altri impegni contratti solennemente davanti al paese.

Egli mi ha chiesto se il Ministero creda da senno che esista una vera ed efficace responsabilità materiale per parte delle Società in caso di accidenti, o di altri danni; ed io rispondo nettamente che sì.

Per parte mia ho avuto l'opportunità, come era mio dovere, di esaminare le disposizioni

di legge a questo riguardo, e sono convinto che se responsabilità materiale ci ha da essere, questa deve ricadere piena ed intera sopra le Società ferroviarie. Pur pure riconosco che non basta questo, e che lo Stato ha un'altra responsabilità, che è quella di tutelare la vita e la sicurezza pubblica; e quindi se anco sia vero, come è verissimo, che la responsabilità deve cadere sulle Società, nondimeno spetta allo Stato di usare tutte quelle misure che reputi convenienti e necessarie per la tutela della sicurezza dei cittadini.

Per le quali cose sono lieto di poter dichiarare all'onor. senatore Vitelleschi ed al Senato, che il Governo non lascia mai di tener dietro a quei miglioramenti che avvengono in paese ed altrove, per assicurare vie meglio la sicurezza pubblica nei percorsi ferroviari, e come in passato, così nell'avvenire, io mi adopererò del mio meglio perchè l'onesto fine venga felicemente raggiunto.

Dopo ciò non avrei altre parole da aggiungere, se non che ringraziare l'onorevole Vitelleschi di avermi chiamato a far queste dichiarazioni.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Io ringrazio l'onorevole signor ministro dei lavori pubblici delle dichiarazioni che egli ha fatto e particolarmente di quella per la quale egli intende nelle future costruzioni, per quanto gli sarà dato, di procurare la duplicazione dei binari anche nelle strade già esistenti che non hanno che un solo binario.

E ne lo ringrazio tanto più, in quanto che se è vero che allo stato attuale delle cose gli accidenti ferroviari sono forse inferiori di numero, e certo inferiori di proporzione a quelli che avvengono in quei paesi dove il movimento ferroviario è molto più esteso, ciò avviene appunto per la ragione contenuta in queste mie ultime parole; ciò avviene precisamente perchè da noi il movimento ferroviario è ancora, sì per il grado di velocità, che per la moltiplicità dei treni, molto limitato in rapporto con i paesi dove grandi catastrofi avvengono.

Ma siccome il nostro movimento interno ed esterno di vita e di prosperità è in istato di aumento, ed aumentano per conseguenza i bisogni, così il movimento ferroviario dovrà crescere in proporzione; e se noi non siamo preparati da prima a che questo movimento, crescendo, non produca catastrofi in proporzione, ci ritroveremo a dover rimpiangere di non averci pensato a tempo.

Per queste ragioni, lo ripeto, sono gratissimo all'onorevole signor ministro delle assicurazioni che ha date, particolarmente per quel che concerne il raddoppiamento dei binari dove egli lo potrà.

Quanto all'altra questione, alla quale egli ha accennato, cioè sul concetto che deve presiedere alle costruzioni, non credo sia qui la sede opportuna di trattarla.

Per me credo che, meno certe principali linee, le quali hanno una importanza nazionale, e si collegano ai nostri interessi nazionali, sia una buona massima quella che le strade ferrate si producano là dove ci sono gli interessi che le richiedono e che possono mantenerle.

Io credo che il precedere gli interessi per fare delle strade ferrate che viaggiano a carico, ma non ad uso dei contribuenti, perchè non vi sono ancora bisogni e interessi corrispondenti, non solo sia una cattiva speculazione economica, ma anche non sia nè buona amministrazione, nè buona politica.

Per lo meno è una questione di misura sulla quale non credo del resto sia il caso di discutere in questo momento; per cui certo non insisterò su questo punto più lungamente.

Mi arresterò invece alle mie prime parole, cioè a ringraziare l'onorevole signor ministro e ad esternargli tutta la mia fiducia che egli provvederà, per quanto è in lui, sotto ogni riguardo, al miglioramento di questo servizio.

Senatore DI SAMBUY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DI SAMBUY. Nel rispondere all'onorevole senatore Vitelleschi, il signor ministro dei lavori pubblici ha dichiarato che era sua intenzione, anzi suo fermo intendimento, di procurare che, ovunque fosse possibile di provvedere al doppio binario sulle linee ferroviarie, lo si facesse, impiegandovi tutte quelle somme che potessero effettivamente destinarsi a questo scopo.

Io mi permetto di prendere atto di queste dichiarazioni del ministro e di raccomandargli specialmente una linea la quale ha un bisogno assoluto di vedere compiuto il doppio binario; intendo parlare della linea Torino-Milano.

Il Senato saprà che da molti anni il rendimento chilometrico di quella linea le dava il diritto alla costruzione del secondo binario, essendo ciò previsto sin dalla costruzione; ma pur troppo non si è provveduto mai a quel formale impegno.

In questi ultimi anni soltanto si è posto mano a questa opera indispensabile; mi risulta che sono già fatte le espropriazioni dei terreni sul tratto Torino-Chivasso, ma i lavori vanno troppo a rilento in raffronto coll'importanza del transito fra Torino e Milano, anche senza considerare l'importanza della linea generale che dalla frontiera di Francia conduce al Gottardo, al Brennero ed alla Pontebba.

Il Governo conosce meglio di me l'importanza del movimento cui accenno, e vorrà convenire essere non solo giusto ma indispensabile il provvedimento che ogni giorno più si chiarisce urgente.

Da molti anni lo si fa sperare; è tempo di mantenere la promessa. Gravissime sono le conseguenze dell'attuale stato di cose, e basti ricordare che sulla linea Vercelli-Novara non si può fare i necessari treni diretti tra Milano e Torino, dimodochè la sera, se si vuol tornare a Milano, conviene fare il lungo giro per Alessandria.

Non citerò altri inconvenienti dipendenti da questa condizione di cose, come l'assoluta mancanza di comunicazioni dirette tra Torino ed il Gottardo, e mi limito a raccomandare caldamente al signor ministro di mantenere l'impegno del Governo, felicitandomi di sapere essere nei suoi intendimenti di provvedere al più presto possibile.

PRESIDENTE. Il ministro dei lavori pubblici ha la parola.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici*. Non solamente accetto la raccomandazione dell'onorevole Di Sambuy, ma potrei dirgli che egli parla ad un convertito. Sono perfettamente convinto che bisogna pensare al doppio binario di cui ha parlato, e se prima d'ora, per circostanze unicamente amministrative, non è stato possibile iniziare i lavori e darvi mano con una certa energia, io lo posso assicurare che in breve tempo ci si porrà mano ed in non lontana epoca sarà costrutto il doppio binario fin dove sia possibile farlo; imperocchè l'onorevole Di Sambuy e il Senato sapranno che i bisogni sono grandi, e che coi 134 milioni dell'allegato *B* non potremo provvedere che in piccolissima parte ai molti e svariati bisogni delle ferrovie esistenti.

Nondimeno, siccome quello, a cui alludeva l'onor. Di Sambuy, è un bisogno che è superiore forse a molti altri, così dichiaro ancora una volta che accetto di buon grado la sua raccomandazione, e che spero che in breve tempo le mie parole siano seguite dai fatti.

Senatore DI SAMBUY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DI SAMBUY. Ringrazio l'onor. ministro delle risposte fattemi.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, il cap. 38 s'intende approvato.

(È approvato; e sono pure approvati i seguenti capitoli dal 39 al 52).

39	Indennità di trasferimento, di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo dell'ispettorato, ed ai membri del Consiglio delle tariffe (Spese variabili)	220,000 »
40	Spese d'ufficio per l'amministrazione centrale dell'ispettorato generale e per gli uffici di circolo dipendenti	50,000 »
40 *bis*	Quota a carico dello Stato nelle spese per competenze, locali, mobilio, personale ed altre, occorrente per il collegio arbitrale istituito ai termini dell'articolo 17 della legge 27 aprile 1885, n. 3048, serie 3ª (Spesa obbligatoria)	50,000 »
		1,173,197 50

	Spese pei telegrafi.	
41	Personale dei telegrafi, di direzione, manutenzione ed esercizio (Spese fisse)	6,596,410 »
42	Retribuzioni agl'incaricati degli uffici di 3ª categoria ed ai fattorini in ragione di telegrammi (Spesa d'ordine)	1,875,000 »
43	Crediti di amministrazioni estere per telegrammi internazionali (Spesa d'ordine)	720,000 »
44	Indennità diverse.	227,500 »
45	Pigioni ed assegnamenti per le spese di scrittoio e per le pernottazioni negli uffici (Spese fisse).	489,000 »
46	Spese d'esercizio e di manutenzione	1,405,000 »
46 *bis*	Annualità alla compagnia *Eastern Telegraph* per l'esercizio della nuova linea telegrafica Massaua-Assab da farsi in Perim (Legge 13 febbraio 1887, n. 4319)	15,000 »
47	Spese telegrafiche per conto di diversi (Spesa d'ordine) . . .	300,000 »
48	Annualità per l'immersione e manutenzione di cordoni elettrici sottomarini	319,608 »
48 *bis*	Annualità alla ditta Pirelli per l'immersione e la manutenzione di due nuovi cavi sottomarini destinati a collegare alla rete telegrafica Massaua ed Assab (Legge 13 febbraio 1887, n. 4319) . . .	240,000 »
49	Servizio telegrafico semaforico - Personale, spese d'ufficio e pigioni (Spese fisse)	141,255 »
50	Servizio telegrafico semaforico - Materiale, indennità personali varie, e spese eventuali	69,000 »
51	Restituzione di tasse, spese di espresso, ecc. (Spesa d'ordine) . .	20,000 »
52	Costruzione urgente di linee nell'interesse del Governo e specialmente della pubblica sicurezza	30,000 »
		12,447,773 »
	Spese per le poste.	
53	Personale di carriera dell'amministrazione delle poste (Spese fisse) .	8,195,000 »
54	Personale degli uffici postali di 2ª classe (Spese fisse) . . .	3,685,000 »
	Da riportarsi . . .	11,880,000 »

Senatore SERAFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SERAFINI. On. ministro, il suo predecessore aveva presentato un progetto di legge per modificare il sezvizio postale.

La relazione molto dettagliata dimostrava i vantaggi che le modifiche proposte apportavano al commercio ed ai privati. Ed io ritengo che avrebbero anche avvantaggiato le finanze dello Stato, se non nel primo, certo, dopo pochi anni.

Quel progetto di legge, che pure era stato seguìto da una certa pubblicità, riscuoteva l'approvazione del pubblico, ed era stato onorato da relazioni interessantissime; sicchè si credeva che dovesse venire approvato da un momento all'altro; invece Ella, signor ministro, lo ha ritirato; e ne avrà avuto le sue ragioni.

Ritengo che Ella voglia presentarlo modificato in meglio. Le sarei gratissimo, signor ministro, se volesse favorirmi una risposta soddisfacente.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici*. Posso assicurare l'onor. senatore Serafini essere intenzione del Governo di ripresentare il progetto di legge cui egli accennava.

Ma per amor del vero debbo aggiungere qualche altra considerazione.

L'onor. senatore Serafini ha detto che in due o tre anni le finanze dello Stato se ne sarebbero avvantaggiate. Io invece sono di parere assolutamente opposto.

In credo che per parecchi anni le finanze dello Stato dovrebbero perdere parecchi milioni, ed il momento attuale non mi pare opportuno per tentare questo esperimento che può riuscire dannoso allo Stato.

Però io mi auguro e spero che il momento non tarderà molto a giungere in cui si potranno assecondare i desideri delle popolazioni ed i bisogni del commercio, mettendoli d'accordo con quelli delle finanze.

Laonde io dichiaro, e spero che il senatore Serafini ne sarà soddisfatto, che mi riservo di studiare la questione e presentare il più presto possibile un progetto per risolvere questa questione che da molto tempo si agita in paese, ma quando viene portata sul terreno pratico, incontra pur troppo gravi difficoltà di esecuzione.

Senatore SERAFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SERAFINI. Ringrazio il signor ministro della cortese risposta, per quanto le cose da lui dette siano discordi dal mio modo di vedere.

Per parte mia, sono profondamente convinto che le modificazioni, secondo le proposte del ministro Genala, avrebbero apportato un immediato vantaggio alle finanze dello Stato, come accadde anni addietro per le modificazioni alle tariffe telegrafiche, dalle quali si attendeva una diminuzione d'introito ed invece si verificò un aumento nello stesso anno.

Il suo predecessore ha al riguardo lasciato dettagliate spiegazioni; egli si avvicinava di più al mio modo di pensare, ed io credo che anche applicando la legge tal quale l'aveva proposta il suo predecessore, ne trarrebbero vantaggio tanto le condizioni economiche del paese, quanto le finanze dello Stato.

Ad ogni modo le auguro lunga durata nel Ministero da aver tempo di ripresentare la legge migliorata.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando la parola, pongo ai voti i capitoli 53 e 54; chi li approva si alzi.

(Approvati).

(Vengono pure approvati i seguenti capitoli dal 55 al 98 inclusive).

	Riporto . . .	11,880,000 »
55	Personale dei corrieri, messaggeri, portalettere e serventi (Spese fisse)	3,440,000 »
56	Assegnamenti al personale degli uffici postali italiani all'estero (Spese fisse)	25,500 »
57	Pigioni ed indennità per le spese inerenti al servizio (Spese fisse) .	1,000,000 »
58	Canoni ai mastri di posta (Spese fisse)	11,800 »
59	Retribuzioni ai procacci, ed agli agenti rurali	6,250,000 »
60	Spese variabili pel trasporto delle corrispondenze	910,000 »
61	Servizio postale e commerciale marittimo	9,010,636 »
62	Indennità per missioni, traslocazioni e visite d'ispezione, per servizio di notte e di stazione	600,000 »
63	Spese d'ufficio	950,000 »
64	Spese di mantenimento dei locali delle direzioni e degli uffici postali	150,000 »
65	Tasse da pagarsi alle Amministrazioni delle ferrovie ed alle Società di navigazione per il trasporto delle corrispondenze, dei pacchi e delle provviste di stampe e di materiale per il servizio; per il trasporto della valigia delle Indie e per il nolo di vetture ferroviarie ridotte ad uso postale	1,855,000 »
66	Premio per la vendita dei francobolli e delle cartoline postali spettante agli uffici di 2ª classe, alle collettorie di 1ª classe ed ai rivenditori patentati. - R. decreto 27 giugno 1880, n. 5526 (Spesa d'ordine)	314,000 »
67	Aggio ai consoli sulle tasse di vaglia emessi (Spesa d'ordine) . .	14,000 »
68	Rimborsi alle amministrazioni postali estere (Spesa d'ordine) . .	100,000 »
69	Rimborsi per le corrispondenze e per i pacchi rinviati, detassati e rifiutati, per i pacchi ricomposti e per i francobolli relativi alla francatura dei telegrammi (Spesa d'ordine)	200,000 »
70	Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmio dagli uffizi postali ed altri istituti. - Reali decreti 18 febbraio 1883 n. 1216 e 25 novembre detto anno, n. 1698 (Spesa d'ordine). .	430,000 »
71	Rimborsi eventuali (Spesa d'ordine)	50,000 »
		37,190,936 »

	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	
72	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	482,798 34
	TITOLO II.	
	Spesa straordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
73	Maggiori assegnamenti a conguaglio di antichi stipendi (Spese fisse)	8,000 »
74	Concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della capitale del regno - Legge 14 maggio 1881, n. 209, serie 3ª - (Spesa ripartita)	2,500,000 »
		2,508,000 »
	Spese per lavori pubblici.	
	Strade.	
75	Nuovi lavori per le strade nazionali e provinciali approvati con la legge 23 luglio 1881, n. 333, e compimento delle varie opere stradali autorizzate con leggi anteriori od inscrizioni in bilancio e nuovi lavori per le strade nazionali autorizzati con la legge 9 luglio 1883, n. 1506 (articolo 3°) (Spesa ripartita)	11,800,000 »
76	Sussidi e spese per la costruzione di strade comunali obbligatorie - Leggi 30 agosto 1868, n. 4613, e 23 luglio 1881, n. 333 . .	5,000,000 »
		16,800,000 »
	Acque.	
77	Nuovi lavori idraulici nei corsi di acqua di 1ª e 2ª categoria - Legge 23 luglio 1881, n. 333, serie 3ª (Spesa ripartita)	4,710,000 »
78	Quota a carico dello Stato della spesa dei lavori per la sistemazione del Tevere — Legge 15 aprile 1886, n. 3791 (spesa ripartita) .	2,500,000 »
		7,210,000 »

	Bonifiche.	
79	Lago di Bientina	60,000 »
80	Stagni di Vada e Collemezzano	4,500 »
81	Maremme toscane	30,000 »
82	Bacino inferiore del Volturno e Bagnoli	594,000 »
83	Paludi di Napoli, Volla e contorni	55,000 »
84	Torrenti di Somma e Vesuvio	110,000 »
85	Torrente di Nola	100,000 »
86	Regi Lagni	69,000 »
87	Bacino Nocerino	130,000 »
88	Agro Sarnese	100,000 »
89	Bacino del Sele	120,000 »
90	Vallo di Diano	100,000 »
91	Stagno di Marcianise	3,700 »
92	Piana di Fondi a Monte San Biagio	70,000 »
93	Lago Salpi	70,000 »
94	Salina e Salinella di San Giorgio sotto Taranto	10,000 »
95	Lago di Bivona	4,000 »
96	Piana di San Vettorino	2,000 »
97	Agro Brindisino	30,000 »
98	Nuovi lavori di bonificazione - Legge 23 luglio 1881, n. 333, serie 3ª (Spesa ripartita)	3,100,000 »

Senatore CREMONA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CREMONA. Se non erro, il capitolo 98 comprende il prosciugamento degli stagni e dei paduli di Ostia e Maccarese.

Intorno a questo argomento avrei da indirizzare una preghiera all'onor. ministro dei lavori pubblici.

È noto che in quegli stagni si fa un lavoro di bonifica idraulica avente per iscopo la bonifica igienica e la bonifica agraria; e che il lavoro è fatto per prosciugamento meccanico.

Questo metodo è stato deliberato in base ad una elaboratissima relazione dell'ispettore Amenduni, il quale, dopo avere descritta la regione ed esposti i risultati della livellazione fatta sul

luogo, ha passato in esame i diversi metodi che si potevano adoperare per raggiungere l'intento. E in quest'esame egli dice apertamente che il metodo migliore sarebbe stato quello della colmata naturale mediante le torbide del Tevere.

Tuttavia egli finisce col metter da parte il metodo della colmata naturale, in virtù di alcune considerazioni relative alla potenza colmatrice del fiume ed alla poca pendenza del terreno; considerazioni che lo portano a ritenere che con quel metodo la bonificazione non si sarebbe potuta ottenere se non in una troppo lunga serie di anni. Per tal modo egli conclude col proporre il prosciugamento per mezzo delle macchine idrovore.

La sua proposta venne approvata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e adottata nell'esecuzione che è ora in corso.

Se non che, d'allora in poi, come è noto, si sono elevate gravissime obbiezioni contro questo procedimento, tanto per rispetto alla bonifica igienica, quanto per la bonifica agraria.

Circa la bonifica igienica, è stato affacciato il dubbio che, invece di migliorare, il risultato sarà di peggiorare le condizioni igieniche dei luoghi, vale a dire che la malaria abbia da essere aggravata.

Rispetto alla bonifica agraria, si è messo innanzi il dubbio che i terreni abbiano da perdere della loro fertilità, e che quindi il Governo abbia da essere in avvenire esposto a gravi liti da parte dei proprietari.

Tutti sanno che tra coloro che hanno mosso coteste obbiezioni e dubbiezze vi è un illustre professore dell'università romana, competentissimo nelle questioni fisiologiche ed igieniche, un operoso scienziato che è anche membro dell'altro ramo del Parlamento.

Cotesti dubbi sono stati presi in qualche considerazione dal Governo.

Il ministro predecessore dell'onorevole Saracco, cedendo alle istanze che gli venivano fatte perchè facesse ristudiare il problema, nominò una Commissione tecnica, la quale prese in parziale esame quelle obbiezioni. Dico in parziale esame, perchè, per quanto mi consta, essa non chiamò a sè tutti gli autori di quelle gravi obbiezioni, e in particolare non sentì l'igienista al quale io ho fatto allusione; ma soltanto interrogò un egregio ingegnere, il quale aveva pubblicato una memoria tecnica contro il metodo proposto dall'Amenduni, ed a favore del sistema delle colmate naturali.

La Commissione emise un giudizio suo, respingendo le obbiezioni del predetto ingegnere, come insussistenti, e si pronunciò in senso favorevole al metodo che si stava e che si sta adoprando nel bacino del delta del Tevere, per il prosciugamento di quei paduli e stagni.

Tutto ciò accadeva nel 1885; ma più tardi, cioè nel 1886, furono sollevate nuove obbiezioni da parte di uomini periti dell'arte idraulica, da parte di persone che io non voglio giudicare, perchè intendo solamente di esporre i fatti, non già di dare un parere; da parte di persone che presentano i caratteri esteriori della competenza tecnica.

Queste nuove obbiezioni, almeno nel loro aspetto estrinseco, hanno una gravità non piccola, in quanto che impugnano addirittura i fondamenti sui quali l'Amenduni aveva stabilita la scelta del metodo preferito.

Secondo coteste nuove obbiezioni, la potenza colmatrice del Tevere sarebbe niente meno che cento e più volte maggiore di quella che l'Amenduni aveva determinata. E oltre a ciò, anche le conclusioni che l'Amenduni aveva dedotte dalle livellazioni eseguite e che gli avevano fatto ritenere insufficiente la pendenza del terreno, anche queste conclusioni, dico, non sarebbero attendibili; cosicchè ne verrebbe (se fossero esatte le argomentazioni dei nuovi oppositori) che il metodo delle colmate naturali per mezzo delle torbide del Tevere, in luogo di essere respinto, dovrebbe ritenersi come di gran lunga superiore, e nei rispetti della spesa, e nei rispetti igienici ed agronomici, a quello che è stato prescelto e messo in atto.

Dichiaro che non intendo menomamente di pronunciare giudizi sopra coteste obbiezioni e critiche; dico solo che, quantunque la quistione si trovi pregiudicata dal fatto che le macchine idrovore sono già state comperate, e poste in azione, ad onta di ciò, mi spaventa il pensiero che per avventura si sia commesso un errore. Fa spavento il pensiero che un giorno s'abbia da riconoscere di avere sbagliato, e di avere perduto tanto tempo e tanto danaro.

Ora la preghiera che io rivolgo al signor ministro è la seguente:

Poichè quei lavori sono sospesi, o sono prossimi a sospendersi, a causa della stagione, per

quattro o cinque mesi, non sarebbe per avventura opportuno di occuparsi di questo problema gravissimo, di farne un nuovo studio, di rivedere quei criteri, che ora vengono impugnati, di prendere in esame le vecchie e le nuove obbiezioni, per accertarsi se esse abbiano un qualche fondamento? Perchè, se non hanno nessun fondamento, allora coloro che dubitano per sola cura del pubblico bene, saranno tranquilizzati; ma se per isventura avessero un fondamento, ne verrà l'utilità del male minore; il conoscere la verità è sempre utile, anche quando si siano commessi degli errori irrimediabili.

Questa è la preghiera che vorrei rivolgere all'onor. ministro dei lavori pubblici.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici*. Le cose esposte dall' onorevole senatore Cremona non mi riescono nuove.

Prima ancora che io sedessi su questo banco, io me ne era un po' occupato, e quando avvenne che io pigliassi l'amministrazione dei lavori pubblici, naturalmente ho desiderato sapere se presso l'Amministrazione si fosse tenuto esatto conto delle obbiezioni e dei dubbi d'ogni maniera che si erano sollevati contro il sistema che attualmente si tiene per il prosciugamento dell'agro romano.

Ma io devo dichiarare all'onorevole Cremona ed al Senato che di tutti questi dubbi, di tutte queste obbiezioni si è tenuto grandissimo conto, che tutti i Corpi consultivi del Governo se ne sono occupati, e che anche dopo le ultime affermazioni di fatti ai quali alludeva testè l'onorevole Cremona, si è creduto di dover continuare nel vecchio sistema, come quello che si è riconosciuto o almeno si è creduto che rispondesse alle necessità attuali.

Pure egli mi diceva poco anzi: se venisse dimostrato che i fatti sopra dei quali si è appoggiato l'autore del progetto non fossero veri, non vorreste voi in quest'intervallo di tempo fare nuovi studi e sperimentare un nuovo esame?

La domanda è troppo onesta, perchè io non debba rispondere, specialmente quando si tratta di un uomo del valore dell'onorevole Cremona. Sia dunque sicuro che terrò gran conto di questa sua raccomandazione, e farò procedere ad un nuovo esame della cosa.

Con ciò non intendo affatto di dire che quello che si è fatto sia stato fatto male e che non siasi preso in attento esame tutto ciò che venne detto nel senso contrario al sistema che attualmente si tiene.

Quindi, lasciando interamente impregiudicata la questione, per parte mia dichiaro che, fino a novella prova, credo che quello che si fa, si fa bene, o almeno colle migliori intenzioni di questo mondo. Accetto tuttavia la raccomandazione dell'onorevole preopinante, dichiarando ad un tempo che me ne occuperò anche personalmente, per quanto in materia tecnica assolutamente mi senta profano; e me ne occuperò nel senso che la questione sia studiata e risoluta una buona volta in modo da rimuovere il dubbio che sollevava testè l'onorevole preopinante, che cioè nel tempo avvenire abbiamo da lagnarci di non essere andati a fondo di una gravissima questione, come quella da lui accennata.

Senatore CREMONA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CREMONA. Per me non desidero nulla di più di quello che l'onor. ministro dei lavori pubblici ha promesso di fare; e perciò ne lo ringrazio di tutto cuore.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, metto ai voti il cap. 98 che leggo:

« Nuovi lavori di bonificazione, legge 23 luglio 1881, n. 333, serie 3ª (spesa ripartita), lire 3,100,000 ».

Chi approva questo cap. 98 voglia sorgere.

(Approvato).

99	Nuove bonifiche a senso delle leggi 25 giugno 1882, n. 869, serie 3ª e 4 luglio 1886 n. 3962, serie 3ª (Spesa ripartita) . . .	1,400,000 »

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici*. A proposito di questo articolo, io debbo rilevare una osservazione fatta dall'onorevole relatore della Commissione, il quale ha espresso il dubbio che nei lavori di bonifica si segua la stessa via adottata pei lavori ferroviari, di intraprendere cioè contemporaneamente un gran numero di lavori sparsi qua e là senza un reale miglioramento delle condizioni economiche ed igieniche del paese.

Io tengo a dichiarare che accetto questa raccomandazione e che mi guarderò bene d'incominciare dei lavori a spizzico, come si è fatto per le strade ferrate; e poichè l'onor. relatore ha trovato modo di chiamare in causa l'antico relatore del bilancio dei lavori pubblici, per esprimere la convinzione che egli terrà fede alle cose dette come senatore, accetto anche in questa parte di gran cuore la raccomandazione, anzi dichiaro che se gli atti miei non rispondessero al linguaggio usato sedendo su quei banchi, prego i miei colleghi di richiamarmi al dovere.

Voci. Bene, bravo.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, il capitolo 99 s'intende approvato.

(Sono successivamente approvati tutti i rimanenti capitoli dal 100 al 135, ultimo del bilancio).

100	Bonificazioni pontine - Concorso dello Stato al quarto della spesa .	30,000 »
101	Bonificamento delle Valli grandi veronesi ed ostigliesi - Concorso dello Stato al decimo della spesa	5,000 »
	Da riportarsi . . .	6,197,200 »

	Riporto . . .	6,197,200 »
102	Spese per eventuali sussidi a minori opere di difesa e bonifiche, per studi e provvedimenti relativi a bonifiche nuove ed al buon regime dei fiumi e torrenti	150,000 »
	Porti, spiagge e fari.	6,347,200 »
	PORTI DI 1ª CLASSE.	
103	Porto di Civitavecchia - Sistemazione delle banchine all'antemurale .	30,000 »
104	Porto di Messina - Sistemazione con massi artificiali di una tratta di banchine avanti i magazzini generali	30,000 »
	PORTI DI 2ª CLASSE.	
105	Porto d'Anzio - Sistemazione di altro breve tratto del molo Innocenziano, selciatura del tratto di nuova banchina del molo Neroniano, continuazione della banchina a tergo del bagno penale ed altri piccoli lavori indispensabili per gli approdi	28,000 »
	PORTI DI 3ª CLASSE.	
106	Porto di Fiumicino - Sostituzione di una banchina murata alle attuali palafitte per la lunghezza di metri 80	30,000 »
107	Porto di Marsala - Risarcimento con massi artificiali della scogliera del porto	25,000 »
108	Porto di Portofino - Prolungamento di un tratto delle banchine d'ormeggio lungo la sponda meridionale	14,500 »
109	Porto di Reggio - Rifiorimento della scogliera con blocchi artificiali	10,000 »
110	Porto di Rimini - Escavazione straordinaria e lavori di miglioramento	22,200 »
111	Porto di Rimini - Acquisto dello scalo Lepri a levante del porto .	10,000 »
112	Porto di Savona - Prolungamento di un tratto di banchina di ormeggio lungo la sponda meridionale	29,800 »
	PORTI DI 1ª, 2ª E 3ª CLASSE.	
113	Nuovi lavori portuali autorizzati con le leggi 24 dicembre 1879, n. 5196, 19 luglio 1880, n. 5538, serie 2ª, 23 luglio 1881, n. 333, serie 3ª, 2 luglio 1882, n. 872, serie 3ª, e porto di Genova giusta le leggi 9 luglio 1876, n. 3230, serie 2ª e 3 luglio 1884, n. 2519, serie 3ª (Spesa ripartita)	12,540,000 »
	Da riportarsi . . .	12,769,500 »

	Riporto . . .	12,769,500 »
	ILLUMINAZIONE DELLE COSTE E SEGNALI.	
114	Lavori complementari dell'edificio del faro del Tino, alimentazione della scogliera, scalo pel tiro a terra e nuova imbarcazione (Provincia di Genova)	10,000 »
115	Costruzione dell'edificio per un faro di 3° ordine a Capo Grecale (Provincia di Girgenti)	23,400 »
116	Costruzione dell'edificio per un faro di 2° ordine sulla Punta Vergogna (Provincia di Girgenti)	29,200 »
117	Lavori per la surrogazione dell'olio minerale a quello vegetale nei fari e fanali della provincia di Lecce	15,000 »
118	Provvista ed installazione di una meda luminosa su la più foranea delle secche di Ugento (Provincia di Lecce)	30,000 »
		12,877,100 »
	Strade ferrate.	
121	Assegni al personale straordinario ed avventizio presso l'amministrazione centrale, gli uffici di Circolo e di Riscontro dell'Ispettorato in aiuto al personale di ruolo ed assegni al personale addetto alla sorveglianza locale sulla costruzione delle strade ferrate concesse all'industria privata (Spese fisse)	485,000 »
122	Indennità, competenze e casuali al personale ordinario, straordinario ed avventizio presso l'amministrazione centrale, gli uffici di Circolo e di Riscontro dell'Ispettorato in aiuto al personale di ruolo ed al personale addetto alla sorveglianza locale sulla costruzione di strade ferrate concesse all'industria privata e spese generali di amministrazione per costruzioni ferroviarie	275,000 »
122 *bis*	Spese di commissioni di consegna delle linee ferroviarie, del materiale mobile e di quello di esercizio in esecuzione della legge 27 aprile 1885, n. 3048 (Serie 3ª)	300,000 »
		1,060,000 »
	Spese pei telegrafi.	
123	Fondo pei nuovi uffici telegrafici nei capoluoghi di mandamento - Legge 28 giugno 1885, n. 3200, serie 3ª (Spesa ripartita) . .	490,000 »
124	Collocamento di un nuovo filo da Napoli a Foggia per migliorare le comunicazioni colle Puglie	10,000 »
	Da riportarsi . . .	500,000 »

	Riporto . . .	500,000 »
125	Collocamento di un nuovo filo da Ancona a Pescara per mettere in diretta comunicazione le Marche colle Puglie mediante il raccordamento con altri fili	10,000 »
126	Collocamento di un nuovo filo da Bologna a Venezia per migliorare fra quei centri le comunicazioni attuali	10,000 »
127	Nuove linee terrestri e nuovi fili per congiungere con le linee esistenti i nuovi cavi sottomarini, approvati con la legge 15 aprile 1886, n. 3739	30,000 »
128	Nuovo filo da Savona a Porto Maurizio	30,000 »
129	Id. da Livorno a Spezia	17,000 »
130	Id. da Spezzano Albanese a Tiriolo	26,000 »
131	Conduttore dei fili telegrafici entro la città di Napoli mediante cavi sotterranei	30,000 »
131 *bis*	Nuovo filo da Milano a Torino	25,000 »
131 *ter*	Id. da Roma a Terontola	30,000 »
		708,000 »
	CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Accensione di crediti.	
132	Anticipazione della quota spettante alla provincia ed al comune di Roma sulla spesa dei lavori per la sistemazione del Tevere - Legge 15 aprile 1886, n. 3791, serie 3ª (Spesa ripartita)	2,500,000 »
	CATEGORIA TERZA. — SPESE DI COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.	
133	Spese pei lavori di completamento e miglioramento delle linee in esercizio delle tre reti Mediterranea, Adriatica e Sicula (Articolo 2 della legge 27 aprile 1885, n. 3048, serie 3ª)	34,450,000 »
134	Spese pei lavori di costruzione e per l'acquisto di materiale mobile relativi alle nuove linee	93,500,000 »
135	Spese pel personale temporaneamente addetto al servizio delle costruzioni e spese d'ufficio	8,500,000 »
		136,450,000 »

RIASSUNTO

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali		1,203,530 »
Spese per lavori pubblici	Genio civile	5,693,780 »
	Strade	8,177,369 24
	Acque	8,135,260 »
	Bonifiche	123,000 »
	Porti, spiagge e fari	6,524,918 30
		28,654,327 54
Strade ferrate		1,173,197 50
Telegrafi		12,447,773 »
Poste		37,190,936 »
		50,811,906 50
TOTALE della categoria prima		80,669,764 04
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO		482,798 34
TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria		81,152,562 38

TITOLO II.	
Spesa straordinaria	
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
Spese generali	2 508,000 »
Spese per lavori pubblici — Strade	16,800,000 »
Spese per lavori pubblici — Acque	7,210,000 »
Spese per lavori pubblici — Bonifiche	6,347,200 »
Spese per lavori pubblici — Porti, spiagge e fari	12,877,100 »
	43,234,300 »
Strade ferrate	1,060,000 »
Telegrafi	708,000 »
	1,768,000 »
TOTALE della categoria prima	47,510,300 »
CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI, ACCENSIONE DI CREDITI	2,500,000 »
CATEGORIA TERZA. — SPESE DI COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE	136,450,000 »
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria	186,460,300 »
INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria)	267,612,862 38

PRESIDENTE. Ora passeremo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1868, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È prorogata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888 l'autorizzazione data al Governo del Re coll'art. 55 della legge 5 luglio 1882, n. 874, pel modo di provvedere al pagamento degli stipendi, delle indennità e competenze spettanti al personale del genio civile.

(Approvato).

Art. 3.

Durante l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 1888, il Governo del Re ha facoltà di volgere a profitto del capitolo 134 per le costruzioni ferroviarie le somme che avanzano sul capitolo 135 dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà poi votato allo scrutinio segreto.

Presentazione di due disegni di legge.

CRISPI, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CRISPI, *ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentatre al Senato due progetti di legge già approvati dalla Camera dei deputati. L'uno riguarda l'autorizzazione ad alcune provincie e comuni di eccedere la sovraimposta dei centesimi addizionali; l'altro parimenti riguarda la autorizzazione alla provincia di Reggio Emilia di eccedere i centesimi addizionali.

Siccome vi è una Commissione che esamina altri simili progetti di legge, così prego il Senato di rimandare anche questi alla Commissione stessa, e chiedo anche che siano dichiarati d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione di questi due progetti di legge.

Il signor ministro ne chiede l'urgenza, e che siano demandati alla Commissione incaricata dell'esame di questi progetti di legge.

Senatore MARTINELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MARTINELLI. In assenza del presidente dell'Ufficio centrale che si occupa dei progetti di legge intesi ad autorizzare i comuni ad eccedere nella sovraimposta, debbo dire che il nostro Ufficio si è ridotto a tre soli commissari. Gli altri, assenti, certamente non saranno per tornare a Roma tanto presto. Quindi è che per rimediare, è necessario surrogare ai membri assenti altri senatori scelti dal presidente, oppure rinviare l'esame di questi progetti di legge agli Uffici.

Voci. Li scelga il presidente.

PRESIDENTE. Allora la Presidenza s'incaricherà di completare il numero dei membri dell'Ufficio centrale come ha già fatto altre volte.

Approvazione del progetto N. 92.

PRESIDENTE. Ora si passa alla discussione del progetto di legge intitolato:

« Aggregazione al mandamento di Civita Castellana del comune di Fabrica di Roma ».

Il senatore, *segretario*, VERGA C. dà lettura del progetto di legge.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola nella discussione generale, si passerà alla speciale.

Si rileggono gli articoli.

Art. 1.

Dal 1° gennaio 1888 il comune di Fabrica di Roma è distaccato dal mandamento di Ronciglione ed aggregato a quello di Civita Castellana.

(Approvato).

Art. 2.

Alla esecuzione della presente legge, nei suoi effetti giuridici, amministrativi e finanziari, sarà provveduto con decreto reale.

(Approvato).

PRESIDENTE. La votazione di questo progetto di legge si farà poi a scrutinio segreto.

La votazione dei progetti di legge ieri approvati è chiusa.

Prego i signori senatori segretari di fare lo spoglio delle urne.

(I signori senatori segretari fanno lo spoglio).

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani.

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888;

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888;

Aggregazione al mandamento di Civita Castellana del comune di Fabrica di Roma.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Istituzione di Cattedre Dantesche;

Ampliamento del servizio ippico;

Concorso del Governo all'Esposizione di Bologna nel 1888;

Proclamo il risultato delle votazioni a scrutinio segreto dei progetti di legge ieri approvati per alzata e seduta.

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888:

Votanti	82
Favorevoli	73
Contrari	9

(Il Senato approva).

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno:

Votanti	82
Favorevoli	73
Contrari	9

(Il Senato approva).

La seduta è levata (ore 6).

LXIII.

TORNATA DEL 23 GIUGNO 1887

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — *Votazioni a scrutinio segreto dei tre progetti di legge per gli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze e dei lavori pubblici, e per l'aggregazione al mandamento di Civita Castellana del comune di Fabrica di Roma — Discussione del progetto di legge per la istituzione di cattedre dantesche — Comunicazione di un articolo aggiuntivo proposto dal senatore Finali all'articolo unico del progetto — Considerazioni del senatore Vitelleschi — Osservazioni dei senatori Canonico, Cambray-Digny, Finali, Alfieri, Cannizzaro e Caracciolo di Bella — Discorso del ministro della istruzione pubblica — Conclusioni del senatore Moleschott, relatore — Osservazioni del senatore Cremona — Approvazione dei due articoli del progetto dopo schiarimento chiesto e fornito dal ministro sull'art. 2 — Esito della votazione segreta dei tre progetti sopraindicati.*

La seduta è aperta alle ore 3 e 20.

Sono presenti i ministri della pubblica istruzione e della guerra.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge votati ieri per alzata e seduta, cioè:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888;

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888;

Aggregazione al mandamento di Civita Castellana del comune di Fabrica di Roma.

Si procede all'appello nominale.

(Il senatore, segretario, Malusardi fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del progetto di legge N. 51.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge intitolato: « Istituzione di cattedre dantesche ».

Si dà lettura del progetto di legge:

Articolo unico.

È istituita una cattedra dantesca nell'università di Roma.

A questo progetto di legge il senatore Finali propone la seguente aggiunta:

« Il professore sarà eletto coll'applicazione dell'art. 69 della legge 13 novembre 1859 e dietro il voto favorevole del Consiglio superiore di pubblica istruzione ».

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima di tutto domando se l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica accetta l'aggiunta dell'onor. senatore Finali.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Io domando che la discussione si apra sul testo di legge votato dalla Camera dei deputati. Accetto in principio e in massima l'emendamento proposto dall'onor. senatore Finali, e la mia accettazione sarà più precisa quando avrò inteso lo svolgimento che egli vi darà.

PRESIDENTE. Il senatore Vitelleschi ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Io non farò un discorso, ma dirò solamente poche parole per scaricare la mia responsabilità verso i miei colleghi dell'Ufficio centrale, i quali probabilmente non si dubitavano che il risultato della mia missione sarebbe stata la proposta che la legge fosse respinta.

Per circostanze indipendenti da me, quel giorno io non mi potei trovare in tempo negli Uffici e quindi non potei dichiarare la mia opinione, in modo che non se ne potè tener conto nella relazione e non si potè constatare che vi era una minoranza dissenziente dalla proposta dell'Ufficio centrale.

Non già che è io, nè credo i miei colleghi avremmo pensato a proporre una legge per una cattedra dantesca, per la sola ragione che molti come me pensano che fosse nella facoltà ordinaria del ministro di istituirne una. Ma perchè dal momento che è stata proposta per legge ed approvata come tale dalla Camera elettiva, ci vogliono, per respingerla, delle forti ragioni. Ora, a mio avviso, se vi hanno studi pei quali si richiede che siano mantenute le tradizioni, onde non se ne perda la buona traccia, questi sono propriamente gli studi della *Divina Commedia,* gli studi danteschi. Io sono convinto che per potere intendere la *Divina Commedia*, renderne la lettura proficua e feconda, sia necessario non che opportuno che si mantenga per essa costantemente un insegnamento speciale. Nella relazione dell'Ufficio centrale, quantunque si renda omaggio a tutte le altre grandi qualità dell'altissimo poeta, pur nullameno tutto il fondo del ragionamento si aggira considerandolo unicamente dal lato letterario. Il ragionamento dell'Ufficio centrale è presso a poco il seguente, che cioè, essendo Dante l'elemento più sostanziale della letteratura italiana, non occorre istituire una cattedra speciale, visto che esso rimane compreso nello studio della letteratura italiana.

Questo è, se non erro, l'argomento principale della relazione. Ora nessuno può disconoscere per certo l'altissima importanza dell'Alighieri dal punto di vista letterario; ma esso va considerato anche, e principalmente per noi, sotto altri punti di vista, i quali non sono per certo inferiori a questo. La *Divina Commedia* contiene il riassunto della scienza e della storia medioevale. Per quel che concerne la storia in una certa misura può rintracciarsi altrove, ma per quel che riguarda la scienza medioevale è ben altra cosa; anche questa si può dagli studiosi rintracciare: ma chi andrebbe più a correre dietro a quei polverosi e noiosi volumi che la contengono?

E quindi, in presenza delle difficoltà che presenta l'ingrato compito, ella tende a cadere in dimenticanza. Mentre invece nella *Divina Commedia* essa si trova raccolta in una sintesi così meravigliosa, in un insieme così ammirevole, così completo che solo può mantenerne viva la tradizione e la memoria.

Ma appunto per queste ragioni l'intenderla è difficilissimo.

Quella scienza medioevale che nel tempo in cui si praticava era il pane quotidiano di tutti i dotti, per noi è diventata un pane di difficile digestione, e quanto più se ne perdono le traccie, tanto più difficile ne diviene la comprensione.

La *Divina Commedia* è nello stesso tempo il più completo riassunto di quel pensiero cristiano, che è stato il germe intorno al quale e sul quale si è costituita la civiltà moderna.

La civiltà moderna, con tutto che ne differisca assai, sarebbe difficilissimo a comprendere nella sua essenza senza l'intendimento di quella felice combinazione che presiedette allo svolgimento del pensiero cristiano in quel periodo di transizione fra il mondo antico e il moderno, quale fu il medio evo.

Ora anche questa è un'altra parte difficilissima. A quell'epoca la dottrina di San Tommaso, e in genere tutte le dottrine che compongono il fondo della *Divina Commedia* erano d'intendimento almeno relativamente facile per gli uomini colti. Per noi sono già più difficili e diventerebbero difficilissime, quando se ne

perdessero le tradizioni. Certo rimangono tuttora vivi per quella parte gli studi teologici. Ma essi non contemplano che un lato della questione, e non può riscontrarsi altrove che nella *Divina Commedia* quel senso complesso e multiforme che animò il pensiero cristiano durante tutto quel periodo che presiedè alla incubazione della civiltà moderna.

E anche per questo lato si richiedono studi non discontinuati.

Dirò di più, nella *Divina Commedia* ci sono le origini del nostro diritto pubblico; nessuno penserebbe oggi a considerare come un trattato di diritto pubblico il libro *De Monarchia* che non è che la prosa di quella poesia.

Ma non è men vero che l'origine del nostro diritto pubblico europeo, sopratutto per le nostre nazioni, sta nei concetti dominanti in quel libro e lì dove esso trova una radice, e non è esplicabile che intendendolo e riprendendolo a quella fonte.

Non citerò che la divisione dei due poteri che è stata il punto di leva sul quale è ricostruita l'Italia nuova. Non ha questa formola la sua base, la sua prima causa nel concetto dantesco?

Ma anche questa materia è tutt'altro che di facile accesso per noi. Il rintracciare i concetti che hanno dettato il libro *De Monarchia* che a quei tempi erano concetti usuali del diritto, ma che oggi paiono enormità; comprendere il senso intimo, quel senso pel quale essi, sebbene in forma diversa, hanno potuto riprodursi ad epoche così lontane, non è cosa facile neppure questa.

Tutte le difficoltà della lettura del Dante non provengono già dacchè il Dante a suo tempo sia forse stato un autore difficile. A mio credere, il Dante a suo tempo dev'essere stato un autore elevato, ma non di lettura difficile. Egli lo è divenuto solamente man mano che vanno in dimenticanza e sfuggono a noi tutte le conoscenze con le quali quella lettura si collega, che in quel tempo erano abituali e che per noi son diventate una specie di archeologia, tale che se non la si coltiva incessantemente e non si sa, è impossibile comprenderlo. Con ciò io volli dimostrare che se vi è libro per il quale sia necessario di mantenere vivo un insegnamento, una scuola perchè possa intendersi, e di mantenere viva una tradizione perchè il suo uso riesca efficace, è appunto il Dante.

Quanto poi all'utilità che questo libro venga inteso dalle nostre popolazioni io non credo, nel Consesso in cui mi trovo, di aver bisogno di darne le ragioni.

Ognuno di noi nella sua prima età ha cercato nel Dante qualcuna di quelle ispirazioni a cui deve i migliori pensieri ed i migliori propositi dell'animo suo, ed ha trovato in esso una consolazione alle difficoltà nelle quali per le vicende dei tempi essa è trascorsa; poichè nel Dante si contiene altresì, sebbene in forma così diversa dalla nostra, il concetto il più schietto del sentimento italiano. (*Bene*).

Per tutte queste ragioni, come si può, io domando, respingere *a priori* un insegnamento dantesco quando esso viene proposto al Parlamento italiano? Potrebbe farsi una questione di metodo, ossia sul miglior modo di trattare o estendere l'insegnamento dantesco, e su di ciò io non discuto.

La legge è venuta dall'iniziativa parlamentare, è quella che è, non l'abbiamo fatta noi; il Ministero l'ha accettata come essa era, ed è su questa che noi dobbiamo discutere. Vi erano due vie: l'Ufficio centrale poteva proporre di modificarla, io volontieri riconosco che ci potevano essere differenti mezzi per mantenere la tradizione dantesca e volgarizzare lo studio del Dante.

Io non li enumero perchè non è sopra delle modificazioni che noi siamo stati chiamati a discutere. L'Ufficio centrale ce ne propone il rigetto puro e semplice; è su questo che noi dobbiamo deliberare.

Sta in fatto che in questo momento sta innanzi al Senato un progetto il quale ha per iscopo l'insegnamento dantesco, di cui ci si propone il rinvio.

Io ho detto le ragioni per le quali a me pare che, come sostanza della questione, non debba essere respinto.

Ora mi permetta il Senato che io faccia una breve allusione ad una questione secondaria, ma non scevra d'importanza; voglio alludere alla questione di opportunità e convenienza. Questo Senato che, come *la divina bontà, ha sì gran braccia che prende ciò che si rivolge a lei,* e che di mia memoria non ha mai respinto una legge, forse una sola, ma non più, se la

mia memoria non erra, che proprio per la prima volta debba respingere l'insegnamente dantesco? Perchè? Che cosa intenderebbe di dire il Senato con questo voto? Intenderebbe dire che non vale più la pena di studiare Dante? Che quei pensieri, quei sentimenti che hanno ispirato le menti e i cuori più nobili che l'Italia per cinque secoli abbia prodotto non sono più degni del tempo?

Io temo invece che l'impressione potesse essere diversa, e che si potesse per avventura dubitare che noi non ne siamo più degni.

Quando appena il movimento italiano si è accentuato, io mi ricordo che il nostro primo saluto è stato per l'altissimo poeta. Fu in Firenze a quell'epoca una vera festa nazionale.

È stata la prima delle infinite dimostrazioni che abbiamo fatto dopo, ma come tutte le prime è stata la più sentita e la più vera.

Il senso unanime del paese ha riconosciuto quasi istintivamente che nel pensiero dantesco si era conservato attraverso le fiere vicissitudini, per le quali era passata l'Italia, il germe del pensiero nazionale.

Vogliamo noi dire che appena dopo un quarto di secolo dal nostro risorgimento siamo già arrivati a tal punto, che il primo corpo dello Stato trovi superfluo e respinga dalle sue università l'insegnamento dantesco?

Questo pensiero a me fa un effetto che io non posso tradurre in parola; è qualche cosa che io sento e che non posso descrivere, e sarei ben lieto se io potessi, anche senza poterlo spiegare, comunicare ai miei colleghi!

Abbandonando il campo geniale dei più delicati e vivaci sentimenti per discendere in quello pratico, io devo riconoscere però esservi bensì una difficoltà nell'applicazione di questo progetto di legge, ed è che un tale insegnamento si dà quando vi è la persona che lo può dare, e che perciò non si può ordinare un insegnamento dantesco come si ordina un insegnamento di grammatica.

Anche questo, che ho inteso ripetere da molti come argomento per respingere la legge, io lo accetto con riserva, almeno come tale, inquantochè questo stato di cose diverrà ogni giorno più difficile a misura che gli studi di Dante si abbandonano: e che perciò questa difficoltà si elide da se stessa.

È evidente che se gli studi di Dante si coltivano, gli uomini capaci di leggerlo saranno in maggior numero; più questi studi si abbandonano, più sarà difficile trovare persone che possano interpetrarlo e leggerlo degnamente.

Il leggere e spiegar Dante non è cosa facile. Fra le memorie più grate della mia vita io ricordo, e sono lieto di rendere in questa occasione un affettuoso omaggio ad un amico carissimo, il solo uomo che mi è parso pari al soggetto. Con ciò non intendo menomamente diminuire il valore di uomini egregi che all'infuori dell'orbita delle mie conoscenze possono essere eccellenti nella materia.

Io alludo solo a quello che io ho conosciuto più da vicino ed è stato un uomo che ha anche avuta una parte cospicua nell'ultimo periodo dei nostri avvenimenti politici, e lo nominerò a titolo d'onore. Fu il compianto duca di Sermoneta. Ed anzi, a questo proposito, mi piace di raccomandare al ministro dell'istruzione pubblica un importantissimo lavoro che egli ha lasciato, che durante la sua vita soleva distribuire modestamente agli amici e che è stato non ha guari pubblicato. Voglio parlare del suo atlante dantesco, guida preziosissima ed indispensabile per la lettura del Dante. Io credo che sarebbe un ottimo testo ausiliario per l'insegnamento dantesco.

Io ho fatto allusione a questi ricordi, perchè ho avuto occasione a quel tempo di avvicinare una pleiade di distinti uomini che coltivavano questi studi, e in quell'occasione ho avuto luogo di accorgermi, che non è cosa facile il trovare la perfezione del genere e neppure molti che raccolgano in sè le conoscenze semplicemente necessarie, nonchè per spiegare, per intendere Dante.

E quindi ho salutato con gran soddisfazione la proposta che l'onorevole collega, il senatore Finali, ha fatto, la quale mi pare che tenda, se non a eliminare del tutto, certo a diminuire questa difficoltà.

Se io ho bene inteso la sua proposta, essa consiste in ciò, che: *Si farà questa cattedra quando e se vi sia l'uomo adatto a ricoprirla, e che per trovare quest'uomo si procederà coi metodi più larghi e che offrono maggiori garanzie.*

Con questo miglioramento mi pare che diminuisca d'assai e quasi scompaia l'unica difficoltà che la legge poteva presentare.

In questo caso io non saprei abbastanza pregare il Senato di voler accogliere il progetto di legge, non perchè esso sia l'unico e forse neanche il miglior metodo per raggiungere lo scopo, ma perchè è già un passo verso il ravviamento agli studi danteschi, e che perciò il respingerlo sarebbe un atto, a mio avviso, poco opportuno.

D'altronde credo che una volta avviato questo insegnamento, penserà il Ministero ad applicarlo nella maniera che si crederà più conveniente.

A me importa che la buona tradizione degli studi danteschi non sia abbandonata e rischi perciò di essere perduta in Italia.

(Benissimo! Bravo!)

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Signori senatori! Quando ho incominciato a leggere la splendida relazione fatta dall'Ufficio centrale sull'argomento in discussione; quando ho sentito le espressioni eloquenti con le quali essa è concepita, l'altezza dei pensieri che vi sono introdotti; insomma questa specie d'inno a Dante che informa la relazione, io ne sono stato impressionato e mi sono sentito veramente entusiasmato.

Però quando sono andato più avanti e sono arrivato alla conclusione, sono rimasto deluso. E giacchè si parla di Dante, direi volentieri colle sue stesse parole, che sono rimasto:

> Quale colui, che grande inganno ascolta
> Che gli sia fatto, e poi se ne rammarca,

ed ho infatti preso la parola per rammaricarmi.

Non mi diffonderò su questo argomento. L'oratore che mi ha preceduto ha esposto tanti e così importanti concetti, che non vorrei che le mie parole ne impallidissero, ne attenuassero l'impressione.

Non posso però nascondere che io non capisco come si possa mettere in dubbio l'opportunità, l'utilità di un insegnamento dantesco. Si dice che l'insegnamento dantesco trova il suo posto naturale nell'insegnamento della letteratura italiana.

Ma, o signori, questo sta bene nelle piccole scuole, nei piccoli centri; ma nei grandi centri di civiltà, nei grandi centri di popolazione, in tutti i paesi del mondo si specializza, e lo specializzare per il primo, per il più alto poeta nostro, per il vero padre della nostra lingua, parmi cosa utile, parmi cosa opportuna.

Non entrerò in particolari; ma, o signori, questo è il fatto, che sotto l'aspetto politico e storico voi non trovate un altro autore che vi dia al pari dell'Alighieri il vero fondamento del concetto nazionale moderno, di tutto quello che costituisce la vita, la storia, la politica nazionale.

Pertanto io non vedo veramente come potrebbe giovare il rimettere tutto questo insieme all'insegnamento ordinario della letteratura.

L'onorevole relatore ci dice che Dante non si può isolare.

Ma, ecco, la storia mi insegna che sempre in tutti i secoli vi è stato l'insegnamento dantesco. Cominciando dal tempo del Boccaccio che fu il primo, credo, a fare delle letture e delle lezioni continuate sopra l'opera di Dante, noi abbiamo sempre avuti dei lettori di Dante; e il Senato sa che a Firenze abbiamo una cattedra dantesca. In questo momento essa è vacante; ma è stata in passato occupata, ed è stata occupata anche in modo brillante e splendido da diversi insegnanti.

L'onorevole relatore ci dice che fuori d'Italia, Dante è il simbolo e la chiave del nostro paese, e che Dante fa comprendere l'Italia anche meglio di Raffaello e di Michelangelo.

Ma, o signori, se questo è vero, e credo che sia vero, io dico che fuori d'Italia si rimarrebbe profondamente maravigliati ove il Senato del Regno d'Italia respingesse la proposta di istituire una cattedra dantesca a Roma. Per queste ragioni mi associo al precedente oratore, ed esorto il Senato a voler approvare il progetto di legge presentato dall'onor. ministro della pubblica istruzione.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANONICO. Qualora il Senato accolga la mozione fatta dall'onor. Finali, che io trovo ragionevolissima, onde impedire che venga assunto all'insegnamento stabilito con questa legge colui il quale non sia in grado di darlo come si conviene, sorge a mio avviso una difficoltà che io non veggo risolta dal progetto di legge che ci sta davanti.

Evidentemente quando si ammetta soltanto ad insegnare Dante colui il quale sia nelle condizioni volute dell'art. 69 della legge Casati,

questo non potrà essere che un professore ordinario.

Ora io domando all'onor. signor ministro se sia possibile, senza un articolo speciale di legge, il provvedere a quei mezzi finanziari che siano opportuni perchè questo insegnante, la cui cattedra è istituita con uno speciale articolo di legge e deve essere coperta da un professore ordinario, sia convenientemente retribuito, trattandosi di un professore ordinario in di più di quelli portati dall'organico.

È questa una semplice osservazione che mi permetto di sottoporre all'onor. signor ministro.

Senatore FINALI. Domando la parola.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Finali.

Senatore FINALI. Il discorso così alto, dotto, eloquente del mio amico il senatore Vitelleschi, al quale molte acconcie osservazioni ha aggiunto il senatore Digny, mi ha prevenuto ed ha tolto od alleviato a me in gran parte il compito di svolgere l'aggiunta proposta al disegno di legge.

Ad argomenti, nei quali pienamente consento, espressi in forma così elevata, non saprei proprio che cosa aggiungere.

Per soddisfare ad un voto espresso dal senatore Vitelleschi, al quale mi sembra che sotto altra forma si sia associato anche il senatore Canonico, ho avuto la fortuna di presentare in anticipazione una aggiunta al progetto di legge: aggiunta, che mi permetto di rileggere, dovendo ormai restringermi al suo svolgimento.

« Il professore sarà eletto coll'applicazione dell'articolo 69 della legge 13 novembre 1859; e dietro il voto favorevole del Consiglio superiore di pubblica istruzione ».

Che cosa intendo di fare con questa aggiunta, che può essere articolo 2 della legge?

Intendo assicurare l'altezza dell'insegnamento e la dignità della cattedra; la quale non dovrà essere salita mai da uomini mediocri. Piuttosto dovrebbe restar vuota. Intendo a che il professore non possa essere mai eletto per favore; a che niuno possa mettersi avanti; e per mezzo di esami o di altre prove pretendere di dimostrare la propria idoneità a questo superiore insegnamento di Dante.

La idoneità all'insegnamento di Dante deve essere dimostrata per opere insigni, accompagnate a grande altezza d'ingegno e ad altezza eguale di animo; perchè questo unico insegnamento di Dante (e dopo spiegherò perchè dico unico), questo insegnamento di Dante, ed in ispecie della *Divina Commedia* nella capitale d'Italia, lo vorrei affidato solamente ad un uomo il quale, per sapere e per virtù, fosse già noto ed illustre.

L'art. 69, infatti, della legge Casati accenna a quegli uomini i quali, non per concorso con altri, e per dimanda loro individuale, raccomandata a prove non di rado fallaci; ma per opere insigni vengono dalla pubblica fama indicati idonei a un dato insegnamento. Ma fu detto, che quell'articolo venisse talvolta applicato troppo leggermente; ond'io per evitare che simil cosa avvenga, non già per parte dell'onor. ministro attuale in cui ho piena fiducia, ma in avvenire, aggiungo che non solo l'elezione debba farsi tra le persone contemplate dall'art. 69, ma essere altresì preceduta dal voto favorevole del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Per tal modo, tutte quelle garanzie morali, che la prudenza umana può escogitare, rispetto ad una buona nomina del professore per questo altissimo insegnamento, io credo che siano ottenute.

In quanto alla domanda fatta dall'onor. Canonico, che mi è piaciuto sentire anche esso favorevole all'istituzione di questa cattedra in Roma, io credo che lo stesso progetto di legge, se sarà approvato, dia soddisfazione al suo voto. La cattedra dantesca non fa parte dell'organico universitario del regno. Sarà una cattedra nuova ed unica che s'impianta nell'università di Roma; e non occuperà un posto nel normale organico d'alcuna Facoltà. Tanto meno poi la cattedra dantesca può essere compresa nel ruolo organico delle università, le quali hanno un tipo generale, e nelle quali questo speciale insegnamento non è considerato.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

Senatore FINALI. L'onor. senatore Vitelleschi ha ridestato nell'animo mio dolci e meste memorie; e mi ha commosso grandemente, quando ha ricordato un uomo illustre

D'occhi cieco e divin raggio di mente,

il quale con mirabile dottrina qui in Roma commentava Dante. In due epoche diverse, anche io ho assistito a quelle socratiche accademie alle quali convenivano non poche persone. Un Caetani commentatore della Divina Commedia, e interprete del fiero nemico di Bonifacio VIII!

Quelle accademiche conferenze furono incominciate cogli albori della libertà nell'anno 1847, e si chiusero nel 1848. E perchè? Perchè la più parte degli uditori, nei quali esse nutrivano i sentimenti forti e magnanimi, disertarono la scuola, per andare nel Veneto a combattere le battaglie della nazionale indipendenza.

Queste conferenze rimasero, colla caduta della libertà, sospese. Quando si ripigliarono? Solamente dopo il 1870, e furono continuate per parecchi anni. L'istruzione e il diletto che si ricavava da quegli studi era grandissimo. Io li seguiva nell'età matura, benchè distratto da altre cure, collo stesso giovanile ardore dello studente universitario.

Quelle conferenze cessarono, non saprei dir come. Forse per quella indifferenza che a fatti compiuti si impossessa degli animi verso i grandi ideali; certo non fu solo per l'infermità e la vecchiaia, che in verità aveano reso troppo faticoso a Michelangelo Caetani il continuare in quella morale e scientifica istruzione.

È cosa evidente, che non basta un letterato per potere commentare Dante, e il poema

Al quale ha posto mano e cielo e terra.

Ci vuole un uomo nutrito, direi, di universale scienza, la quale spazi dall'êra medioevale all'antica; poichè in Dante il meraviglioso compendio della scienza medioevale s'innesta a tutte le tradizioni della coltura classica. In lui, poeta della civiltà cristiana, vive gagliarda la lotta secolare della Chiesa coll'Impero: nella *Divina Commedia* vive l'Italia colle sue grandezze e colle sue miserie; e vive l'uomo italiano colle sue virtù e colle sue passioni. È il poeta nazionale per eccellenza; ed è insieme il poeta dell'umanità.

Ho detto che si tratta di una cattedra sola, e non di cattedre dantesche; quindi senza intendere di far censura all'onorevole Ufficio centrale, mi pare che esso sia stato tratto in errore dal titolo che è rimasto al progetto di legge, cioè: « Istituzione di cattedre dantesche » Infatti si tratta dell'istituzione di una sola cattedra dantesca; la quale sia come un faro luminoso, eretto qui nella capitale del regno, che irradi la sua luce su tutto l'insegnamento nazionale.

Tutte le obbiezioni quindi che si fanno, cioè che questa istituzione snerverebbe l'insegnamento della letteratura italiana in tutti gl'istituti secondari e nelle università; che sarebbe una superfetazione; che produrrebbe una paralisi; che sarebbe anzi la condanna delle scuole di letteratura italiana, non mi pare che abbiano alcun fondamento.

Noi proponendo di istituire questa unica cattedra dantesca, intendiamo che in tutte le scuole così secondarie che universitarie, e dovunque si insegni la lingua e la letteratura italiana, si continui, anzi più intenso, se si può, l'insegnamento della *Divina Commedia*. La cattedra speciale dantesca in Roma, può essere argomento onde tutto l'insegnamento della letteratura italiana s'innalzi, non mai ond'abbia a scadere.

Vi fu chi fuori di qui obbiettò, la *Divina Commedia* non offrire copiosa e perenne materia d'insegnamento, onde il professore vi sarebbe a breve andare sterilizzato e immiserito. Se volessi combattere questa paradossale opinione, che perciò appunto può avere allettato e sedotto un peregrino ingegno, credo che avrei un alleato nell'illustre relatore dell'Ufficio centrale.

Voleva dir poche parole soltanto, e invece ne ho dette forse troppe; però concluderò ripigliando un ricordo storico dell'onor. senatore Digny. La repubblica fiorentina, che aveva proscritto Dante, incaricò pochi anni dopo la sua morte, uno dei più illustri uomini di quel tempo, di commentare la *Divina Commedia* a Firenze, se non erro, nella chiesa di S. Stefano. Or bene; vi par egli che sarebbe cosa degna, se il regno d'Italia, il quale si è costituito attuando il concetto politico scritto non solo nel libro *De Monarchia*, ma nella *Divina Commedia* stessa, ricusasse al massimo poeta l'onore di una cattedra in Roma? (*Bene! Bene!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Alfieri.

Senatore ALFIERI. Le considerazioni sulle quali intendo richiamare l'attenzione de' miei colleghi sono di un ordine tale che a me, sprovveduto come sono della facondia che avete ammirata nei preopinanti, non concede di fare alla mia

volta almeno altrettanto appello al sentimento che alla ragione del Senato.

Andiamo in primo luogo a stabilire i fatti quali veramente sono.

Non sono secondo a nessuno nello ammirare e dirò perfino nel venerare il rinascimento della civiltà che susseguì il medio evo, ebbe culla nella nostra Italia e di cui, checchè altri dica, l'altissimo germe sta nel genio dantesco. Ma lasciatemi pur dire che sono anche maggiori l'ammirazione e l'affetto miei per quest'altro risorgimento nostro che ci ha dato l'indipendenza dallo straniero, l'unità e la libertà della patria.

Tutte le mie forze, che pur troppo sono poca cosa, io le dedico a contribuire al maggior vigore, alla piena efficacia di questo risorgimento.

Or bene, appena il nostro risorgimento italiano ebbe la sua espansione in Toscana fu ripresa la tradizione gloriosa della Repubblica fiorentina e si ristabilì l'insegnamento dantesco.

Quindi, onorevoli colleghi, l'istituzione, alla quale mira il progetto di legge che l'Ufficio centrale non vi consiglia di approvare, non è cosa nuova; anzichè una novità essa è una semplice mutazione di sede. Dell'opportunità di questa traslocazione non voglio discutere; poichè qui si tratta invece di una duplicazione: ed è questa che non è, a senso mio, suffragata dalla esperienza.

I miei onorevoli colleghi rammentano, che l'insegnamento dantesco è stato esercitato per molti anni da un uomo alla cui memoria fa omaggio il mondo letterario e scientifico dentro e fuori d'Italia, il rimpianto prof. Giuliani.

Quando egli pur troppo fu rapito alla cattedra che tanto illustrava, venne immediatamente nell'animo di coloro che presiedevano a quell'istituto, nonchè del ministro dell'istruzione pubblica, di dargli un degno successore.

E, come per qualunque altro insegnamento universitario, si cercò dapprima l'applicazione precisamente di quell'art. 69, notissimo nei fasti dell'istruzione superiore italiana, ora invocato dall'emendamento o, meglio, dalla aggiunta proposta dall'onor. senatore Finali.

Fino da due anni fa, se non m'inganno, mi risulta che le autorità, cui spettava di applicare l'art. 69, non convennero che vi fosse per ciò la persona designata. Non già che manchino in Italia maestri insigni di letteratura: ma non furono riconosciute, da quel che appare, in nessuno le attitudini speciali che il senatore Finali augura si troveranno in grado eminente in colui che, in forza dell'art. 69, sarebbe sollevato alla cattedra dantesca in Roma.

Ora a me pare che da questa semplice esposizione di fatti sorga grave dubbio sulla opportunità di istituire una nuova cattedra dantesca.

Ad onta della cautela cui mira l'aggiunta proposta dall'onor. senatore Finali, una non lontana e pur troppo non infrequente esperienza ci ammonisce che, una volta istituita la cattedra, è molto difficile per il ministro della pubblica istruzione di lasciarla vacante. Se sapeste di quanta elasticità è capace anco l'art. 69, quando certe influenze sono messe in moto!

Non combatto in genere, Dio me ne guardi! l'insegnamento dantesco. Prima di istituire la seconda pare soltanto a me che sarebbe cosa opportuna di indagare le ragioni per le quali la prima, che ha pure una sede non disadatta certo nell'Istituto superiore di Firenze, rimanga da tre anni vedova di titolare.

Permettetemi ora di toccare ad un altro ordine di considerazioni, anche questo ben modesto, ma pure affatto pratico: le considerazioni di ordine economico e della necessità del pubblico servizio.

È troppo noto quanto siano scarsi i mezzi nelle nostre università di mantenere, non dico in istato di larghezza e di splendore, ma appena con sufficiente suppellettile e convenienti rimunerazioni gl'insegnamenti essenziali: quelli che portano i quadri e i programmi obbligatorî. Chi deve amministrare gli istituti scientifici stenta a trovare qualche centinaio di lire per acquistare un istrumento indispensabile per un gabinetto di fisica, per un osservatorio, per un gabinetto anatomico od altro.

Quando si stenta a dare a quelli tra gl'insegnanti che versano in grandi strettezze, aiuti che non sieno insufficienti e poco convenienti, non vi meravigliate, onorevoli colleghi, che chi vive in mezzo a queste difficoltà e miserie quotidiane non possa aleggiare tanto alto come gli oratori che mi hanno preceduto. Tollerate che, in confronto delle attrattive di un raddoppiato insegnamento dantesco, io chiami la vostra sollecitudine sulle necessità dell'istruzione e di una educazione conforme ai costumi ed alle istituzioni dei tempi nostri.

Non si tratta che di una cattedra e di un professore ordinario di più: è vero. Ma gli esempi di largheggiare colle spese non assolutamente necessarie sono sempre pericolosi. Forse per la stessa cultura dantesca gioverebbero più ora dei sussidi agli studiosi che la spesa relativamente non piccola della nuova cattedra.

Si è parlato della grande importanza della letteratura dantesca, nè io sogno di negarla: nè rispetto alla cultura letteraria, nè rispetto alla storia politica, scientifica, filosofica e religiosa del medio evo italiano. Anzi è per l'importanza medesima di essa che mi persuadono, anche rispetto ad altre discipline, le considerazioni che l'egregio relatore ha così eloquentemente esposte in riguardo all'insegnamento propriamente letterario.

In tutti gli altri rami della storia del pensiero italiano i nostri insegnanti incontrano il divino poeta e devono fargli larghissimo posto nelle loro lezioni.

Quando vedo tanta sollecitudine di moltiplicar le cattedre di letteratura dantesca, non posso trattenermi dal sentire più vivamente la mancanza di altri studi che, secondo me, sarebbero assai più efficaci per dare nuova lena ed infondere salutare vigore al nostro risorgimento civile e politico.

Havvi egli in Italia una cattedra dove s'insegni la storia dell'origine della monarchia costituzionale italiana, o di quella rivoluzione che ha fatto una, libera la nostra patria?

Senza dubbio si potranno anche trovare dei grandi insegnamenti di filosofia politica nella letteratura dantesca; ma avranno sempre un carattere meramente storico. In essa molti elementi hanno esaurito ogni loro efficacia sul governo delle menti nostre.

Sì, lo ripeto, si troveranno grandi insegnamenti adatti ai tempi nostri nella letteratura dantesca: ma, o signori, l'epoca nostra si distingue così radicalmente da quella in cui sorse il divino poeta, che noi dobbiamo cercare dalla scienza di Stato moderna, dal diritto moderno e sopratutto da quella nuova dottrina che grandeggia rapidamente non solo nel mondo delle idee ma nel mondo dei fatti, cioè la sociologia, quello che cercheremmo invano nei più alti e larghi concetti dell'êra dantesca. Ormai anche nella scienza di Stato, benchè in forma e misura speciale, trova ogni giorno nuovi argomenti di applicazione il metodo sperimentale.

Per questa ragione, o signori, io non posso dare il mio voto al progetto di legge che ci è sottoposto. Non credo rifiutando questo che nessuno possa sospettare me di essere men sollecito di qualunque dei miei colleghi, che pure tanto mi sorpassano in sapienza ed in dottrina, nell'affetto che ho per gli studi italiani e sopratutto per quegli studi che possono contribuire ad accrescere la sapienza civile, a rinvigorire il carattere politico dei miei concittadini.

PRESIDENTE. L'onor. senatore Cannizzaro ha la parola.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Domando la parola.

Senatore CANNIZZARO. Da mia parte vedrò con vera soddisfazione, che, ove si trovi un degno interprete di Dante, si fondi una cattedra appositamente per lui in Roma; e la mia soddisfazione si accrescerà se cotesto professore saprà attirare al suo insegnamento un numeroso uditorio non solo della Facoltà di lettere, ma anche di tutte le altre Facoltà che compongono l'università.

Vinto dalle ragioni eloquentemente svolte dagli onorevoli senatori Vitelleschi, Cambray-Digny e Finali, io dichiaro di mutare l'opinione che aveva prima manifestata, di doversi la istituzione della novella cattedra fare coi poteri ordinari che il Governo ha, e mi acconcio invece che in questo caso la istituzione della cattedra speciale su Dante sia per eccezione fatta per legge; purchè però quest'esempio non accresca la confusione che si è introdotta nella interpretazione delle nostre leggi sulla pubblica istruzione.

Sia ben chiaro, che il ministro poteva da sè provvedere; sia ben chiaro, che per l'art. 73 della legge Casati, ove sono uomini eminenti per una data specialità, si può accrescere il numero dei professori ordinari; il ministro può udito il Consiglio superiore, come è effettivamente prescritto dalla legge, il ministro può crescere il numero dei professori ordinari, istituire appositamente una cattedra per un professore, una cattedra che sia fuori dell'organico, che non si ripete che in un luogo solo, in quel luogo dove si crede più conveniente che quel professore insegni.

Sia chiaro che con lo esempio di questa legge

noi non abroghiamo questa facoltà che il Governo del Re ha dalla legge vigente.

Ciò non lo dico a caso, poichè da certe discussioni che si è udito non si sa più se gli organici delle facoltà siano fatti per legge, o siano fatte coi regolamenti.

È nata una confusione nell'interpretazione della legge Casati intorno al limite del potere del Ministero.

Ora questo esempio potrebbe nuocere, ove non si facesse esplicita dichiarazione netta che in questa caso si fa una eccezione; si fa perchè coll'istituire in Roma questa cattedra non si volle mirare al solo scopo letterario, ma si volle affermare un pensiero altamente politico. E perciò si vuole intervenire colla legge. Nulla invero vieta che la legge intervenga anche dove il ministro poteva fare da sè. Purchè sia chiaro questo, da mia parte mi acconcio a votare questa legge per questo caso tutto speciale.

Desidero altamente, signori, che il Governo del Re conservi intatta la prerogativa riconosciutagli dall'art. 73 della legge sulla pubblica istruzione.

Noi siamo in questo stato, che se voi fate proposta al Ministero della istruzione pubblica di fondare un insegnamento di qualche lingua e letteratura moderna, in una università, e sarebbe cosa da farsi e desiderata dall'onorevole Coppino, il ministro non accoglierà la proposta per il timore che tutte le altre università vorranno altrettanto.

Conviene chiarire bene che il Ministero può in casi speciali aggiungere qualche insegnamento laddove crede conveniente di farlo, e laddove vi è persona a cui può applicare gli articoli 69 e 73 della legge Casati.

Per conto mio tenevo a fare questa dichiarazione. A me ripugnava il votare per legge quello che il signor ministro avrebbe potuto fare lui stesso. Ed invero se ci fosse stato finora quest'uomo indicato dall'opinione pubblica per interpetrare il Dante, l'onor. Coppino l'avrebbe insediato sulla cattedra di Firenze e nell'università di Roma.

A me pareva che con questo esempio si volesse menomare le facoltà che il Governo del Re ha per effetto di legge; ed io desidero che il signor ministro usi di tale facoltà, aggiungendo almeno in qualche università, alla Facoltà di lettere, l'insegnamento delle lettere moderne. Evvi a tal riguardo una lacuna completa nelle nostre università.

Noi abbiamo una massa di professori che debbono andare ad insegnare negli istituti tecnici lingue e letterature moderne; ed è il guaio dell'insegnamento tecnico, che è in fondo insegnamento di coltura generale, che i professori di lingue moderne, invece di essere nutriti a veri studi letterari, lasciano molto a desiderare sotto questo rapporto.

Per queste ragioni, perchè non si accresca la confusione penetrata nell'interpretazione della legge d'istruzione, desidero che sia in qualche modo manifestato, che questa legge si accetta piuttosto per un alto pensiero politico che per un ordinario scopo scolastico, ma che le facoltà accordate al ministro rimangono illese, ed egli possa nei casi in cui ci siano uomini designati dalla illuminata pubblica opinione, creare altre cattedre oltre l'organico. Il Parlamento penserà a votare i fondi, esercitando così sempre il controllo nella parte finanziaria.

Fatta questa dichiarazione, io domando ai miei amici, ai quali avevo dichiarato che avrei votato contro il progetto di legge, se convenga ora ciò fare, dopo l'emendamento del senatore Finali.

Io, signori, mi lascio convincere dalle ragioni, e quelle esposte dal senatore Vitelleschi mi hanno convinto che il respingere questa legge non sarebbe opportuno. *(Bene, benissim o)*

PRESIDENTE. Ha la parola l'on. Caracciolo di Bella.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Sarò brevissimo.

Convengo pienamente nel concetto del senatore Cannizzaro, cioè che una cattedra dantesca si debba istituire a guisa di eccezione; tanto più che l'ordinamento di cosifatta cattedra, più che cosa nuova, sarebbe una ripristinazione di quella che un tempo fu.

Una cattedra dantesca ha esistito in Firenze fin dal tempo in cui vivevano ancora gli amici ed i nemici di Dante, cioè a dire nell'anno 1340, ed il primo che la coprì, come già è stato detto, fu Giovanni Boccaccio. Da quell'epoca fino alla metà del diciottesimo secolo vi fu insegnamento dantesco in Firenze, sebbene con qualche interruzione, e la cattedra ne fu tenuta da uomini illustri come Filippo Villani, Francesco Filelfo, Cristoforo Landino, Benedetto Varchi, e fin anco

due lezioni furono date da Galileo giovanissimo, il quale difese l'Accademia di Firenze da alcune aspre censure del Vellutello, spiegando ed interpretando la *Divina Commedia*.

Non fu che alla metà del diciottesimo secolo che l'insegnamento speciale dantesco venne a cessare nella capitale della Toscana, e tale cessazione fu lamentata dai primi letterati di quel tempo e del secolo nostro, dal Perticari, dal Giordani, dall'Emiliani Giudici, da tutti in somma. Quindi è una espressione solenne dell'opinione pubblica, è una grande tradizione che noi dobbiamo rispettare l'istituto ripristinato di siffatta cattedra dantesca.

Anche all'estero ne fu sentita la necessità. Shelling, nella prima università della Germania, raccomandò e dettò le condizioni alle quali una cattedra dantesca doveva ispirarsi, e le opere di Dante s'insegnano in molte grandi università alemanne: ad Heidelberg dallo Schlosser, a Basilea da Hartwig Flotto e dal Picchioni, ad Halle dal sommo Blanc, che nel 1852 vi pubblicò il suo vocabolario dantesco, frutto di trent'anni di letture e di assiduo studio della *Divina Commedia*. In Francia altresì fu spiegata dai Fauriel, dagli Ozanam, dai Lenormand, dai Quinet, ed altri, così alla Facoltà delle Lettere come alla Sorbona.

In somma, la letteratura dantesca sta da sè; è una letteratura *sui generis*, che è stata riconosciuta come tale da tutta la repubblica letteraria e scientifica di Europa.

Senza dubbio, è ammirevole, o signori, il dettato della relazione fatta dal nostro Ufficio centrale, nè questa ammirazione dee giungere nuova, attese le qualità dell'uomo insigne da cui fu dettata. Ma tra il principio e la fine di siffatta relazione, c'è una contraddizione che a me pare manifesta. A me pare, e lo notò anche l'onor. Cambray-Digny, che, dopo aver dimostrato con tanta ampiezza e lucidezza di argomenti, che il Dante occupa, quasi si può dire, la massima parte della letteratura italiana, l'inferire poi che una cattedra dantesca non si debba istituire perchè il suo insegnamento può contenersi in qualunque insegnamento letterario, a me pare, dico, che sia una contraddizione.

In effetto, nell'insegnamento dell'opera dantesca, e segnatamente nella *Divina Commedia*, la parte letteraria non è nemmeno la parte principalissima.

L'insegnamento della *Divina Commedia* è, se mi posso esprimere così, tetragono, ossia si compone di quattro parti. Dapprima è la parte filologica che contiene la manifestazione letteraria del poeta. Poscia è la cronistoria di tutto il tempo in cui visse, cioè nel suo complesso la descrizione di tutto il tempo che corse tra la fine del XIII e la prima metà del XIV secolo, periodo di storia fecondissimo di avvenimenti e ricco di uomini grandi i quali hanno determinato l'avviamento della nostra civiltà. Oltre a ciò vi è la parte scientifica, che ha la sua grande importanza, la enciclopedia medioevale, il concetto teologico, giuridico, filosofico, e anche cosmografico. È dunque necessario che la generazione moderna conosca tale enciclopedia medioevale, che segna un momento essenziale nella evoluzione della scienza e che fornisce occasione a studi di una difficile e copiosa erudizione. In ultimo, è da trattare quella parte della esegesi dantesca che sopra ogni altra cosa è rilevantissima, cioè il concetto politico di Dante, il primato di Roma e d'Italia nel mondo, l'indipendenza reciproca, la sovranità del cristianesimo e della monarchia, della Chiesa e dello Stato, idea fondamentale e primigenia di tutto il pensiero del divino poeta.

Vorrei pertanto fare osservare all'onorevole mio amico senatore Alfieri, tanto benemerito dell'insegnamento moderno, che egli dovrebbe consentire alla creazione di una cattedra dantesca, poichè non vi è stato uomo che, come Dante, nella sua coltura sia stato più medioevale e nello stesso tempo più moderno. Tutte le idee che hanno preceduto il nostro risorgimento si contengono nelle opere dell'Alighieri, espresse in una forma che precorreva i suoi tempi, e che contiene quasi una divinazione dei tempi nostri. È ben vero che ci si para dinanzi la difficoltà di trovare l'uomo adatto a questo magistero, l'uomo che sappia ridurlo in un solo criterio sintetico, e nel tempo stesso possegga l'autorità sufficiente perchè tale insegnamento abbia l'importanza e il seguito che ragionevolmente debbe avere.

Io, per verità, non sono un grande ammiratore del movimento letterario dei nostri tempi, e non credo che esso segni un vero ed effettivo progresso nella storia della nostra letteratura.

Ma che proprio, a cercarlo bene, non vi sia oggi in Italia nessun uomo che possa con com-

petenza interpretare il Dante, esiterei ad affermarlo così recisamente.

Ad ogni modo, quando pure un tanto uomo non si trovasse, sarà sempre utile il creare la cattedra, giacchè, posto un simigliante obbiettivo agli studi ed allo ingegno dei letterati più valorosi, quest'uomo potrà formarsi, e forse anche rivelarsi in un breve periodo di tempo, poichè la capacità, l'attitudine, la potenzialità di elevarsi ad uno studio cosiffatto si può rinvenire e si rinviene certamente in molti.

Vi è tuttavia un pericolo da cansare, ed è che il fervore, lo zelo della vita politica militante in cui tutti gli uomini d'azione e di pensiero in Italia sono entrati, possa portare ad esagerare il còmpito del professore, dando luogo ad una di quelle interpretazioni che sono

. . . . . come spade alle scritture
In render tôrti li diritti volti.

Vale a dire che una certa conformità di passioni e di vicende di allora con le passioni e con le vicende politiche dei tempi moderni, faccia falsare il concetto e la natura del pensiero dantesco.

Ciò è accaduto anche ad uomini grandi come il Foscolo ed il Rossetti, i quali hanno voluto torcere le idee dantesche a modo loro in guisa da togliere alle idee medesime, secondo l'avviso dei più competenti, la corrispondenza con quello che doveva essere l'intendimento del poeta.

Forse un tale pericolo oggi non è men grave di quello che sia stato mai, appunto per la somiglianza che hanno i tempi danteschi con i nostri, somiglianza maggiore di quella che a prima vista possa sembrare.

Ciò non ostante, la cattedra dantesca vi deve essere, e, secondo il concetto espresso dal senatore Cannizzaro, vi deve essere come una eccezione, come uno studio assolutamente speciale; ed anche, lo ripeto, perchè non è che una restaurazione di quella che esisteva in Firenze e che oggi s'insedierebbe all'Università di Roma. Quando si troverà l'uomo adatto, ed al momento in cui quest'uomo si manifesterà, la cattedra sarà occupata e la tradizione interrotta dell'insegnamento dantesco risorgerà e l'Italia potrà dire:

. . . . onorate l'altissimo poeta
L'ombra sua torna, ch'era dipartita

(*Benissimo*).

Signori, noi siamo qui tutti molto innanzi negli anni. Quante volte non c'è accaduto nella nostra gioventù, quando siamo stati abbattuti, o irritati da qualche ostacolo incontrato nella vita nazionale, ed anco nell'uso delle libertà del nostro paese, quante volte non c'è accaduto di provare un serio, effettivo e vero conforto ricordando un verso di Dante?

Ebbene, signori, ciò vi dimostra che uno dei grandi fautori del nostro risorgimento è stato la lettura del poema dantesco.

E forse alcuno, e forse più di uno fra noi non si sarebbe perigliato in un modo o nell'altro nelle battaglie del nostro libero viver civile se non avesse letto Dante, e non si fosse esaltato nella sua lettura. (*Bravo, bene!*)

Ora, che per noi è stato un conforto ed uno aiuto in tempo di lotta e di fervore grandissimo, essere dee per un altro verso un correttivo per i tempi che seguono, i quali sono tempi di languore e di disinganni.

Ripigliamo, o signori, la cosa ai suoi principî. Si propaghi, si ravvivi la lettura del poema dantesco, perchè quegli ideali i quali di mano in mano vanno dileguandosi siano reintegrati, siano ravvivati, e, come fu conforto della generazione trascorsa, sia il divino poema sprone ed incitamento alle generazioni avvenire. (*Bene! bravo! applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi più altri oratori iscritti, la parola spetta all'onor. Moleschott, relatore, al quale do facoltà di parlare.

Senatore MOLESCHOTT, *relatore*. Se al signor ministro piacesse di parlare prima, io gli sarei grato, ma se egli desidera diversamente io obbedirò.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Veramente mi sarebbe parsa cosa più limpida ed anche più rapida per la discussione, se io avessi potuto, prima di prendere la parola, sentire il discorso dell'onor. relatore, non tanto per intendere di più quello che abbia potuto stampare, ma anche per poter giudicare se le cose gravissime che furono dette qui, avessero in qualche maniera operato sopra i giudizi e le proposte dell'Ufficio centrale.

Imperocchè io confesserò subito al Senato che, allorquando ebbi sentore dell'indirizzo e delle

risoluzioni che aveva preso l'Ufficio centrale, deliberando su questo disegno di legge, ho provato quel rammarico che l'onor. Cambray-Digny ha espresso; non rammarico soltanto perchè tra quistioni di questa natura io senta interessata la mia persona, che è davvero molto piccolo interesse, ma per due ordini di idee.

Il primo è questo: la commissione della Camera votò unanime il concetto dell'odierno disegno di legge; ora, leggendo la relazione dell'Ufficio centrale del Senato e le avverse conclusioni io pensai come le due grandi Assemblee, le quali sono la rappresentanza dell'animo della nazione, si trovassero in urto ed avessero due diversi concetti, due idee differenti; e, naturalmente, mi turbai.

Il secondo ordine di idee è anco più grave. L'onor. Cannizzaro da principio non approvava l'istituzione della cattedra dantesca per legge, ma fu poi convinto dalle ragioni intese e darà il suo voto; nel che, credo, proverà una ben alta soddisfazione.

Non penso evidentemente che all'uomo riconosciuto da sei secoli grandissimo e cui tutto il mondo civile s'inchina, possa elogio dei tempi moderni recare molto conforto; ma certo è che quale e quanta sia la misura del conforto che si possa recare ai sommi, la discussione avvenuta quest'oggi in Senato è conforto grande e nobile; ed io sento il debito di ringraziare gli onorevoli senatori i quali hanno parlato in difesa della legge e chieggo permesso all'Ufficio centrale di dire, che nella voce degli onorevoli preopinanti ho sentito la grande voce della nazione italiana.

Io non voglio ripetere meno bene le parole che qui furono pronunciate, ma certo è che il primo oratore, l'onor. Vitelleschi, ha compreso questa grande e questa nobile figura di Dante nella sua interezza, ed allorquando ve l'ha messa dinanzi così com'essa è, io credo che allora abbia vinto la questione, abbia convertito l'onorevole Cannizzaro, convertito altri senatori.

Quel numero plurale messo in testa alla legge deve senza dubbio avere per un momento fuorviato il giudizio di parecchi membri dell'ufficio: imperocchè qui non si tratta d'istituire cattedre dantesche ma, di istituirne una. E nella pluralità delle cattedre stando il valore delle ragioni dell'onor. relatore, esse vanno a cadere; giacchè quando questa cattedra è una, non si fanno superfetazioni, nè si arrecano paralisi, non s'introduce nessuna malattia nell'insegnamento della letteratura italiana, il quale, considerato com'è, se altamente poggia su Dante, non può tutto vivere intorno a Dante. Se ha ragione il relatore, quando dice che la letteratura italiana non si può comprendere senza Dante non parci che a quella ispirazione per quanto nobilissima si possa riferire ogni fase della nostra storia letteraria.

Non mi pare intero e giusto l'osservare che Dante non si può isolare; dicendo che la letteratura non si può comprendere senza Dante s'impiccolisce il concetto di Dante. E che s'impiccolisca me ne appello all'ultime ed applaudite parole del senatore Caracciolo di Bella, il quale vi ha ricordato quanta e quale sia stata l'azione di Dante anche sopra gli uomini della nostra generazione, i quali vanno via via scomparendo, nel loro tentare quelle ardue prove le quali a molti costarono morti, carceri ai figli, ma a tutta la nazione fruttarono la libertà, l'unione e l'indipendenza.

Vi hanno fatto avvertire che in Dante vi sia la cronistoria del suo tempo; vi hanno fatto avvertire come la scienza del suo tempo, la teologia, la filosofia e tutto quello che la tradizione aveva accumulato nel medio-evo, tutto questo nella mente di Dante si unisca, si assimili, si fondi in quel magnifico lavoro che è la *Divina Commedia*. Tutto ciò è molto più che letteratura.

Non si diventa poeti della nazione unicamente per una forma di arte; i poeti nazionali rispondono a tutti gli ideali che possa avere una nazione non solo, ma li pongono innanzi a voi.

Non è per nulla che l'antichità chiamava *vati* i poeti, imperocchè noi saremmo molto dubbiosi se dovessimo dire quanto dalla religione greca abbia attinto Omero al suo tempo, o quanto ne abbia immaginata; e lo saremmo pure nel dover giudicare se quegli uomini potenti, che noi vediamo attraverso alla *Divina Commedia*, siano potenti perchè nella vita erano tali, o siano potenti perchè il poeta ce li ha messi innanzi così gagliardi ed operosi *(applausi)*.

Dunque lo studio di Dante è più largo che non sia la letteratura e non si può non isolare; anzi dirò che si isola ogni grand'uomo ed ogni grande monumento, il quale va studiato principalmente

in sè, affinchè allora abbiasi ragione della influenza che ha esercitata intorno agli altri.

Come diventeranno esempi queste vite dei sommi, questi monumenti della poesia, questi monumenti dell'architettura e di tutte le arti belle?

Come diventeranno esempi, se dentro di loro non ci sieno le profonde ragioni, le quali hanno governato il genio sopra il quale il dotto ed il critico meditano e vi trovano le leggi feconde della riproduzione?

Sorgono prima delle medesime, e dallo studio di questi, scompagnati da tutto, voi potete misurare l'eccellenza o dell'opera, o dell'uomo. Così l'isolare diventa allora una necessità. Si dice che Dante è il poeta della nazione.

Io stimo che possiamo dire che di grandi uomini non ce ne sono molti, ma che i grandi uomini sono epoche: ed in quell'individuo voi vedete appunto il ritratto intero di tutta la sua età. È uno, ma quest'uno è il simbolo di tutta la sua generazione. Accrescete la sua potenza, egli doventa il simbolo di quello che si sa, di quello che si ricorda. Accrescetela ancora e sarà un uomo che del passato darà le leggi, darà le convenienze dell'avvenire.

Ora, perchè non istituire, o, usando la frase degli onorevoli senatori che è giusta, perchè non restituire una cattedra a Dante? E dico, non sarebbe necessario che avessimo per noi, quale argomento favorevole nostro, la storia, la quale vi dice come Dante sia studiato e spiegato?

Il mondo moderno il cui risorgimento loda principalmente l'onor. senatore Alfieri e per amore del quale dubita di dare il suo voto favorevole a questa legge, questo risorgimento moderno pare a me, se non erro, e sono confortato a credere che non erro dalle parole che ho intese, ce ne crea lui la convenienza e la utilità.

Si è detto giustamente, nel periodo della lotta tutte le forze si raddoppiano. È dinanzi ad un pericolo che gli animi gagliardi superano se medesimi. Ma quando si è avuta la vittoria, è dolce riposare sugli allori.

Il popolo italiano che aveva da riacquistare, non la coscienza di sè, questa coscienza che è tanta parte nella *Divina Commedia* esso l'ha mantenuta, ma la libertà di se stesso, ha ottenuto lo scopo non pare ora che si adagi?

Io non voglio dire in questo momento se lo credo o se non lo credo. C'è però una legge generale che al momento dell'azione fa succedere la reazione, come la notte succede al giorno. I momenti di contentezza nei popoli sono più pericolosi che non possano essere i momenti del disagio. (*Benissimo, bravo*). Nei momenti di contentezza ciascuno pensa a sè; se il cielo si allontana, si cessa dal guardare in alto e lontano: se gli alti ideali si abbassano, la vita diventa placida, non c'è disturbo, si va dove si vuole, non c'è bisogno di lottare; ed allora quando i muscoli non si esercitano, non v'è atleta che possa scendere nel circo, sicuro di vincere. (*Bene, bravo!*)

Or bene, in questo periodo qui, come sempre, vale il precetto di Machiavelli: Richiamate gli Stati ai suoi principî; richiamiamo al tempio questa anima italiana nella quale dobbiamo riconoscere la forte ispirazione non solo di Dante, ma di tutta quella pleiade, non numerosa ma potentissima, dei nostri maggiori ingegni, imperocchè merito singolare italiano sia cotesto che ogni grande uomo ha sentito e nutrito queste aspirazioni nazionali ed umane. Ora se questo è il carattere che la *Divina Commedia* attraverso tutti i vari secoli continuò fino a noi, rimettiamoci o continuiamone più alacri lo studio, e ricordiamoci che tutte quelle alte e nobili figure, che hanno potuto consolarci in quegli sconforti accennati dall'onor. Caracciolo, non sono spente; sono fantasmi eterni i quali ci produrranno sempre i medesimi effetti di nobili conforti nei dolori, di vivaci stimoli ai pericoli.

Il risorgimento moderno, e mi chiama a questo pensiero una seconda osservazione o raccomandazione dell'on. Alfieri per gli studi sociali, il risorgimento moderno appunto corre questo pericolo; corre il pericolo di perdere le altezze serene ed i più nobili scopi. Vi è qualche cosa di più nobile che non sia per molti una parte del movimento moderno: una voce perpetua suona più lontano che non siano i confini l'Italia e ricorda che

> Libertà va cercando ch'è sì cara
> Come sa chi per lei vita rifiuta,

e vi crea il mondo dell'Impero romano, e vi insegna nella riverenza delle somme chiavi l'indipendenza e la libertà di tutta quanta la ragione umana. (*Bene! Bravo!*)

e vi insegna come si può condannare e riverire, taglia netto fra la superstizione e le credenze, e mette ciascuna cosa al suo posto, non rompe le due società, ma le coordina e subordina a fini terrestri e celesti chiaramente veduti, e dice alla società: cammina verso le tue alte aspirazioni morali. *(Bene! Bravo!)*

Quindi io ringrazio che la questione sia stata posta, e ringrazio quasi che l'Ufficio centrale del Senato abbia per un momento sentito la ritrosia di approvare questa legge.

Non sono frequenti nelle alte assemblee le pure e serene quistioni del vero e del bello, e mi par buono che a trattare delle medesime le due Camere siano state condotte dal culto di Dante, dallo studio della *Divina Commedia*.

Sono momenti di riposo, e credo facciano bene per riprendere le altre questioni intorno alle quali con molta maggior fatica noi ci travagliamo.

E quindi vorrei fare un'altra osservazione la quale credo che calzi assolutamente al tema e valga a distruggere l'argomento della relazione: levare Dante alla letteratura, ai professori di letteratura.

Ora è ovvio che questo al più si poteva dire del professore di letteratura nell'università romana, e solo di esso, perchè non trattandosi di estendere altrove questo insegnamento, non si sottrae nulla a colui al quale noi non mettiamo dinanzi nessun concorrente.

Ma questo non può avvenire, perchè l'intendimento è essenzialmente diverso. A qualcosa di simile che mi si era detto alla Camera dei deputati, io rispondeva con queste parole, che domando al Senato permesso di leggere: « Non si sottrae niente a nessuno, perchè codesta legge particolare » (e quindi vede l'onorevole senatore Cannizzaro che non intendeva di dare generalità in nessuna maniera) « non mira alla preparazione di questo o di quell'altro professore, ma accarezza intendimenti civili e nazionali, ed anzi umani, riconferma in mezzo alle cure della vita odierna la santità e l'opera feconda dei concepimenti ideali, non contrasta in nessuna maniera il campo che rimane libero a tutti ».

Stando così le cose, il professore di letteratura è perfettamente libero. Ma dirò una cosa di più.

Dal senatore Caracciolo, dal senatore Digny e da altri, furono fatti i ricordi della cattedra dantesca, che era in Firenze. Accanto alla cattedra con tanto onore tenuta dal Giuliani, stava la cattedra di letteratura italiana; ed il Bartoli ed il Giuliani, vissero dieci anni insieme, uomini troppo alti e troppo miti, per poter sentire alcun movimento di gelosia. Ciò per l'ordine, ma per la coltura ci stettero molto bene, e con utilità degli studiosi pellegrinando ciascuno pel vastissimo campo, non si urtarono, non s'impacciarono mai.

Il professore di letteratura italiana cerchi dappertutto attraverso i secoli, dove Dante influì e dove Dante sventuratamente non influì; esso ha periodi letterariamente lieti o tristi, ma spesso nuovi di forme e di pensiero: il Cinquecento, Ariosto, Machiavelli, Guicciardini; poi ecco il Seicento che non costituisce una gloria per noi, ma che lo chiamerà a considerare le condizioni politiche, e vedere l'influenza che la letteratura vi esercita e più quella che patisce; e quando in Italia le riforme, altrove la rivoluzione, scuotono gli spiriti, e il pensiero bellicoso rompe la forma accademica, e l'artifizio cede all'arte e sorgono i nostri scrittori liberi, che presentano od accompagnano tutto questo movimento, il professore di letteratura italiana non potrà nemmanco sospettare che in qualsivoglia maniera siasi ristretto a lui il campo o paralizzata l'azione, inquantochè, come forma e come arte, è obbligato esso ad erudire una quantità di giovani che, come forma e come arte e come storia, debbono salire sulle cattedre e ammaestrare.

Certo che, tutti i professori di letteratura vorrebbero poter spiegare Dante; è un magnifico tema, pauroso tema eziandio.

La nazione rifatta, diceva l'onor Vitelleschi, andò a Firenze e sentì là il debito di gratitudine innanzi il monumento di Dante. La nazione rifatta, ora che è sorta l'occasione, deve considerare che la cattedra per la *Divina Commedia* di Dante, esce da tutti i fattori del nostro risorgimento, e non è un postumo omaggio, poichè quest'uomo è eterno, ma è il monumento che si seguita ad innalzare al più grande dei cittadini italiani.

Il senatore Alfieri ha delle preferenze, e quindi non si mostra favorevole a questa legge. Io credo, e mi pare l'ho accennato, queste gli sono consigliate dalle simpatie per il movimento

odierno degli studi, a mio credere favorevole a Dante. Ma egli domandò, ed anzi credo sia di qui che è partita l'opposizione sua: Non si è surrogato il Giuliani, poichè non gli si trova un successore, or perchè, avendo una cattedra scoperta, volete crearne un'altra, col pericolo che resti scoperta anch'essa?

Non è il caso di andare a dire le pratiche che si sono fatte per dare il successore a Giuliani: io tengo molto conto di un'osservazione fatta dall'onor. Caracciolo; se oggi, supponiamo, non vediamo questo professore, dobbiamo per questo dire che non ci sia? Innanzi a questa domanda non volle dire la risposta, e fu fatto bene, poichè bisogna anche determinare certe obbiettivi al grande lavoro nazionale che piglia degli aspetti e delle forme svariatissime. Sono gli obbiettivi gli sbocchi, direi così, che determinano le correnti.

Le cinque o sei mila lire certo non possono creare una difficoltà, quantunque l'on. senatore Alfieri, ricordando le angustie delle dotazioni ai gabinetti, avesse potuto trovare che forse sarebbe stato bene risparmiare questo stipendio per largheggiare verso di quelle. Ciò sarebbe davvero un far nulla in un luogo e nell'altro: giacchè questo piccolo fonte allorquando si divide in rivoli sottilissimi, perchè tanti e tanto diversi sono i bisogni, non approderebbe a nessun risultato.

È vero che i gabinetti domandano molto. Non vorrei schierarmi contro i professori direttori di gabinetti che sono qui, ma qualunque concessione loro si faccia è sempre poco. Non dico che se ne facciano troppe, sono io il primo a deplorare queste angustie, ma non bisogna soggiungere, per esempio, che se manca uno strumento non si cerchi di acquistarlo. Si procede con certe cautele; e qui il ministro può avere le sue colpe e i suoi meriti, ma non tutti quelli che domandano hanno i medesimi diritti. Non voglio offendere nessuno, ma mi pare cosa molto ovvia il pensare a tali diversità. Dove si lavora si cerca di dare quello che si può, e molti gradiscono la buona intenzione del ministro e il lieve aiuto ma opportuno.

Quindi è positivo che bisogna favorire questa tendenza dei lavoratori, e io sarò grato ai due rami del Parlamento se i fondi che tutti gli anni si vanno domandando si concederanno con molta facilità; ma non ammettiamo le difficoltà da una parte per impedire che si faccia cosa che è stata dimostrata troppo utile al nostro paese.

L'onor. Alfieri lamentò due lacune. Disse che non vi sono cattedre che insegnino le origini della monarchia italiana, che facciano la storia del nostro risorgimento.

Noi abbiamo cattedre di storia patria moderna. Io parlerò d'un morto, siamo più liberi; l'illustre collega vostro, Ricotti, ha fatto notevoli lavori sopra la storia della nostra famiglia regnante, e basta ricordare che in tutte le università vi è il professore di storia.

Di più, in tutti i licei vi è il professore di storia e non si dimentica la storia del risorgimento italiano. Discorrendo dell'insegnamento secondario, credo che il ministro sia obbligato a trattenerli piuttosto i professori, perchè si buttano con animo risoluto, e non vi è tema più bello pei professori dei nostri licei che il raccontare le storie delle rivoluzioni francese e italiana e quelle della grande epoca del nostro risorgimento. Non dubiti quindi l'onor. senatore Alfieri che ce n'è abbastanza.

Veniamo alle cattedre di sociologia. A queste scienze credo non possa dirsi che l'attuale ministro faccia cattivo viso, tanto che nell'altra Camera quasi quasi ne fu biasimato. Soltanto si procede con una certa lentezza, perchè appena appare una cosa non si può dire subito se sia buona o no. La scienza come altro ente comincia dall'embrione e poi si sviluppa. Noi la osserviamo quando è nell'infanzia e stiamo a vedere come crescerà adulta, gagliarda e robusta. Bisogna essere gentili per quest'essere delicato che comincia ad apparire, e trascurato può diventare uno sgorbio, mentre man mano che questa scienza acquista credito e riputazione si va via via raccogliendo in questa o in quella facoltà. E per questa parte risponderò all'onor. Cannizzaro che mi ha interpellato direttamente. Discorrendo intorno all'ultima osservazione dell'onorevole senatore Alfieri riguardo alle scienze sociali, dicevo che noi dobbiamo sorvegliarne attentamente lo sviluppo. Si studia l'individuo, e se questo promette bene di sè, gli si dà il posto dovuto.

L'onor. senatore Cannizzaro aveva un sospetto, od almeno ha chiesto una dichiarazione.

Il ministro per l'art. 73 ha facoltà, sotto la propria responsabilità, di creare quelle cattedre

che esso ritenga necessarie oltre il ruolo ordinario; e il senatore Cannizzaro desidera che il ministro non abbandoni questa facoltà.

Compenetrando la risposta a lui colle risposte all'onor. senatore Alfieri, io diceva che quando una di queste scienze sociali acquista ragion d'essere, il ministro l'accoglie e la inscrive nei quadri.

L'onor. Cannizzaro ha sentito il perchè per Dante si è voluta la legge; perchè è nata dall'iniziativa della Camera.

Ma noi abbiamo nella nostra storia parlamentare nientemeno che due o tre leggi le quali istituiscono cattedre.

Due, mi pare, furono istituite nel Parlamento subalpino per legge; l'altra è questa, e c'era la facoltà di creare la cattedra.

Quale fu la ragione? Si volle dare solennità all'atto.

Sulle due cattedre dal Parlamento subalpino istituite dovevano salire due uomini illustri.

Io non ricorderò che l'estinto che fu onore di questa assemblea: il Mamiani.

Ma che un ministro faccia un decreto che nomina il Mamiani in quelle condizioni d'allora professore della storia della filosofia o della filosofia della storia, oppure che sia il Parlamento che vota questa cattedra, c'è una distanza, sotto ogni rispetto, immensamente grande.

Questa cosa può valere certamente anche per questa legge.

Il senatore Canonico disse: Avete un articolo di legge ma non avete lo stanziamento. Risponderò: Ecco l'art. 73 il quale già dimostra come senza legge si possa mettere lo stanziamento; ma poi quando la legge è passata di fatto, lo stanziamento si iscrive sopra il bilancio di assestamento.

Io ho speso troppe parole in tema che il Senato sente intiero nella sua coscienza d'Italiano; non le chiuderò tuttavia senza ringraziare l'onor. senatore Vitelleschi della memoria che ha fatto qui dell'onor. duca di Sermoneta.

Io lo ebbi per qualche tempo a collega nel Parlamento e se non ho potuto assistere in nessuna maniera ai corsi che egli faceva; ho potuto ben riconoscere come egli a fondo sentisse tutto il periodo di Dante, come ne fosse il più largo interprete.

Mi piace che la memoria dell'illustre uomo sia stata ricordata qui e mi piace di più ancora perchè ricordò come l'illustre uomo abbia lasciato lavori, i quali certamente sono degni di lui che tanto sapeva, e che sono buona guida per leggere Dante.

Le cose dette dall'onor. Vitelleschi non stanno in questa assemblea, ma vanno fuori; ed io mi auguro, se oltre i lavori già stampati, altri di lui ve ne sono, che i degni eredi dello illustre uomo vogliano fare alla nazione il regalo di rendere pubblico ciò che il glorioso senatore e nobile patriota aveva lungamente pensato! (*Bene, bravo*).

Senatore MOLESCHOTT, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MOLESCHOTT, *relatore*. Signori senatori. Sarebbe sommamente piacevole raccogliere le parole eloquenti ed ispirate ai più alti ideali che hanno risuonato in quest'aula; e se ci fosse un compenso per la pena che si deve prendere l'Ufficio centrale deliberando, ed il relatore esprimendo l'opinione, la convinzione della maggioranza, veramente lo abbiamo potuto trovare abbondantemente, in quanto che dopo tutto quello che è stato detto in omaggio a Dante, noi possiamo dire colla mano sul cuore che non facciamo che abbondare nel senso delle lodi che furono proferite.

Non posso però sottostare come relatore, dico come relatore perchè ho parlato a nome di onorevoli colleghi, all'accusa che io abbia compreso Dante soltanto dal lato letterario. E potrei anche passare *brevissima manu* sopra questo punto, se non fosse che la nazione sente quello che viene detto nella discussione, ma non legge in genere le relazioni che la preparano. Mi sia perciò lecito dire che io, in omaggio a questo alto consesso, mi sono studiato di quella brevità la quale esprime la convinzione che le parole si dirigano a buon intenditore.

Ma se io ho detto che *la scienza positiva in Dante abbraccia gli ideali dell'etica,* che per opera sua *i ricordi della storia preparano il concetto e l'avvenire della patria, che Dante è autore del rinascimento mondiale, della risurrezione della patria, al cui sviluppo ogni giorno continua a cooperare, seminando e raccogliendo;* se ho aggiunto che *egli è fuori del paese il simbolo e la chiave d'Italia;* mi pare che sia impossibile di dire, per quanto siano concise queste parole, che in esse non si trovi

che un concetto puramente o platonicamente letterario.

Mi sia quindi lecito di raccogliere l'accusa, ma in senso nobile, in senso sereno, amorevole, come un fatto personale.

Signori! Se c'è qualcuno fra di noi, oso entrare in lizza, in gara con chiunque dei miei onorevoli colleghi, se qualcuno sente vincoli di filiazione, di riverenza, di gratitudine verso il padre sotto l'effigie di Dante, sono proprio io.

Io aveva 35 anni quando del divino poeta non aveva letto un sol verso. E perchè? Perchè da giovine mi ero sempre promesso che un giorno lo avrei letto nella sua propria lingua. Ed ho studiato l'italiano per leggerlo, e leggendolo si è in me acceso l'amore, l'ammirazione, la venerazione del paese a tal punto che se io ho il grande onore di trovarmi a questo banco, io lo devo a Dante. (*Liete accoglienze*).

Non posso dire in modo più vibrato che io sento una diretta filiazione e che sono al disopra di ogni sospetto, di ogni possibilità di sospetto, che sia una diminuzione dell'omaggio dovuto a Dante, se a nome dell'Ufficio centrale io ho proposto di non creare questa cattedra particolare.

Si è detto e si è ripetuto da più di un collega che su Dante e su altri poeti, in diversi paesi come presso di noi, si fecero e si fanno lezioni. Ora se noi facciamo eccezione per il caso di Boccaccio e di alcuni altri, in genere la cosa corre così. Si tratta di lezioni speciali le quali si fanno per iniziativa individuale; lo Schlosser in Eidelberga le faceva in modo squisito per un piccolo circolo di signore elette. Tali lezioni possono servire di gradino ad uomini eminenti per salire a quella posizione che l'Ufficio centrale di animo liberalissimo voleva accordare a chiunque si presentasse nelle condizioni volute.

Se non che noi eravamo mossi dal pensiero che ha efficacemente espresso il nostro onorevole collega Cannizzaro poc'anzi, eravamo pur noi persuasi che quando questo uomo sorge, quando in seguito a studi specialissimi un uomo si documenti insigne dantista, il ministro ha i poteri per metterlo al suo posto, senza la necessità di una legge speciale.

Ora questa non è già una considerazione estrinseca, imperocchè se più di una volta, e con pieno convincimento, io ho afferrata l'occasione di fare le lodi del progresso che io veggo presso di noi anche nell'insegnamento superiore, ciò nondimeno noi dobbiamo dire che in molte cose è languido, e questo avviene precisamente perchè argomenti speciali non vengono svolti per iniziativa personale di potenti ingegni.

In Italia appena sorge, diciamolo pure, anche una capacità mediocre e si presenta per svolgere degli argomenti particolari, subito cerca di ottenere che questo insegnamento venga dichiarato ufficiale, subito il ministro deve accordare dei sussidi speciali.

Oggi un dotto, non di rado sul tramonto dei suoi studi, si presenta come docente privato, e domani pretende già di avere un incarico ufficiale.

Dunque nell'Ufficio centrale non esisteva nessuna corrente contraria, e mi vergogno perfino a doverlo dire, ad un omaggio da rendersi a Dante. Nessuno di noi ha sognato che dovesse rompersi la tradizione dei suoi studi. Noi abbiamo pensato forse più altamente dell'Italia che non taluno dei nostri avversari, credendo che questi studi non fossero in tanta decadenza da dover temere, che se a Roma non si impianta una cattedra speciale per gli studi danteschi, questi studi debbano isterilire, o che il forte sentimento che tutti abbiamo potuto attingere alla lettura della *Divina Commedia* ci possa venir meno, dico della *Divina Commedia* e delle altre opere sue, della *Vita Nuova*, delle *Rime*, del libro *De Monarchia*, e soprattutto del *Convito*, che non ho sentito nominare, che contiene così fine osservazioni sul metodo, e che è grandissima parte della influenza di Dante nella nostra coltura. Questi scritti io ho ferma convinzione che si leggono e che si studiano diligentemente in Italia; e dovremmo rimpiangerlo se questi studi dovessero dipendere dall'esistenza o no di una cattedra dantesca.

Ma c'è un motivo intrinseco, e mi sia permesso di esprimerlo, perchè mi dà occasione di mostrare in qual senso io ho usato quelle parole che *Dante non si può isolare*, e qui mi troverò per avventura in buon accordo col signor ministro della pubblica istruzione, cioè nell'affermare che lo studio di Dante in Italia, e posso aggiungere fuori d'Italia, primeggia al disopra di quello di altri poeti, i quali come

poeti non gli sono inferiori. Pensiamo a Shakespeare, pensiamo a Goethe.

Il signor ministro poc'anzi ha ricordato il doppio senso della parola *vate;* sia a me lecito ricordare il doppio senso che ha la parola *poeta*.

L'Italia ha l'invidiabile prerogativa che il sommo suo vate è pure l'efficace fattore del suo paese. Nessuno meglio di Dante merita il nome di padre della patria, al cui sviluppo ogni giorno ei continua a cooperare, seminando e raccogliendo.

Chiunque abbia considerato Dante sotto questo molteplice aspetto sa bene che, ci siano o no cattedre dantesche, lo studio dell'opera sua non può mai venir meno in una nazione la quale felicemente, insieme al buon senso che la distingue in quasi tutte le cose, ha sempre saputo tener alta la bandiera dell'ideale, la bandiera della patria.

Dopo questa effusione dell'animo mio, che ho creduto necessaria per alcune parole profferite all'indirizzo dell'Ufficio centrale, il quale sembrava si volesse accusare di non sentire queste cose così altamente e così profondamente come con parole meno felici di quello che avrei desiderato sono venuto a dire, — mi preme di osservare che se respingo le accuse, non posso neppure raccogliere le lodi che da taluni gentili colleghi furono profferite al mio indirizzo, perchè la semplice espressione di un profondo convincimento, di un entusiasmo ragionato, è tesoro nostro, al quale nessuno può dare nè rubare splendore e per il quale dunque nessuna lode si può accettare.

Dopo questa dichiarazione che mi ha riportato nuovamente al sentimento, vengo alla questione pratica.

L'onor. senatore Finali ha avuto secondo me, e secondo i miei colleghi dell'Ufficio centrale, una felice ispirazione, proponendo un emendamento col quale egli intieramente fa ossequio alla ritrosia che ha mosso l'Ufficio centrale, ed era in fin dei conti anche l'espressione dell'opinione che nutriva un gran numero di onorevoli colleghi, i quali appunto perciò ci hanno voluto membri dell'Ufficio centrale.

Quando si accetti dal Senato l'aggiunta del senatore Finali (che io non credo emendamento ma un vero nuovo articolo), con cui si dice che non si farà la nomina di questo professore se non coll'applicazione dell'art. 69, dietro espresso parere favorevole del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica, il quale cesserebbe in questo caso eccezionale di esercitare un semplice ufficio di registrazione ed avrebbe da portare un alto giudizio che riconosca la eccezionalità della designazione di un uomo non idoneo soltanto, ma veramente esimio, allora difatti si viene a riconoscere l'aspirazione che viveva nell'animo nostro.

Noi credevamo e crediamo al valore dell'insegnamento della letteratura italiana che noi non prendevamo nel senso limitato di letteratura platonica, della ingenua interpretazione del verso, ma in quel senso che esplora il movimento della nazione, il grande concetto storico che abbraccia il mondo, perchè, idealmente, Dante come Shakespeare e Goethe abbraccia il mondo e non è soltanto il rappresentante di poesia. Noi credevamo che se all'insegnamento delle lettere italiane presiedono professori degni e competenti, e tali li supponiamo, i quali comprendano Dante non solo come divino poeta, ma come una figura mondiale, cosmopolita, e pure fattore della patria, non fosse il caso di fondare una cattedra speciale. Questa può essere opportuna soltanto se sorge l'uomo eminente che illustrando il poeta, il pensatore, il profeta della patria, illustri sè stesso.

Dal momento adunque che si è detto qual uomo si pretenda per una speciale cattedra dantesca, ed io ringrazio il senatore Finali di aver ben definito questa pretesa, noi accogliamo tale insegnamento a braccia aperte.

A condizione che il professsore desiderato venga dichiarato meritevole dell'applicazione dell'art. 69, dietro formale e favorevole parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione, ogni difficoltà scompare.

Però mi sia lecito, giacchè non tutti i colleghi sanno quello che succede nell'applicazione dell'art. 69, di ricordare che noi siamo venuti da qualche anno scivolando e discendendo in una condizione assai critica.

Quando si tratta di promuovere a professore ordinario quei professori straordinari che non hanno acquistato la loro cattedra in seguito a concorso, è prescritto dai regolamenti che essi non possono ottenere la promozione, se non in virtù dell'art. 69. E qui vorrei seguire il bell'esempio dato dall'onorevole signor ministro,

il quale ha detto che non voleva torre niente a nessuno; ed io pure non lo vorrei. Ma bisogna essere stato membro di Commissioni che devono giudicare del merito della promozione, bisogna aver l'onore di aver appartenuto o di appartenere al Consiglio superiore della pubblica istruzione, per sapere come la necessità delle cose ha condotto molte volte ad applicare quell'art. 69, che ha di mira solo gli uomini eminenti, ad uomini scadenti che non hanno potuto arrivare per la via larga del concorso alla cattedra di professore ordinario.

Ed io dico questo per far comprendere la convenienza della restrizione proposta dall'onorevole Finali, proposta che altrimenti potrebbe sembrare esigente o ardita. Vorrei far comprendere la necessità di quella sua aggiunta, perchè se il ministro interroga una Commissione per sapere se Cajo, Tizio o Sempronio siano degni di essere nominati coll'applicazione dell'art. 69, ebbene, siccome la pietà, che sarà un sentimento buonissimo, il più delle volte domina l'animo dei giudici, la Commissione forse dirà che anche a uomini mediocri possa applicarsi l'articolo stesso.

Voci... *(Benissimo!)*

Questo ho detto per spiegare l'aggiunta esplicita del senatore Finali, che cioè non sarà coperta questa cattedra se non da uomini meritevoli dell'applicazione dell'art. 69, dietro favorevole parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Ed è in questo senso adunque che io faccio a nome dei miei colleghi dell'Ufficio centrale la dichiarazione che noi non avremo difficoltà di votare la legge con questa importantissima restrizione proposta dall'onor. Finali, la quale è una vera salvaguardia. *(Bene... Bravo!...)*

PRESIDENTE. Siccome l'onorevole Finali ha chiamato la sua aggiunta art. 2, così il progetto di legge invece di un solo articolo si comporrà di due: il 1° è costituito dall'articolo del progetto di legge, ed il 2° dall'aggiunta dell'onorevole Finali.

Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale e si passerà alla discussione degli articoli.

Si legge l'art. 1:

« È istituita una cattedra dantesca nell'università di Roma ».

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi l'approva voglia sorgere.

(Approvato).

L'art. 2 sarebbe costituito dall'aggiunta del senatore Finali.

Il signor ministro l'accetta?

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione.* Accetto.

Senatore CREMONA Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CREMONA. Il mio amico, senatore Finali, ha avuto la fortuna grandissima di presentare una proposta che ha fatto cessare il dissidio che era nell'animo dei senatori riguardo al progetto di legge in discussione.

L'aggiunta da lui proposta consiste in ciò, che il professore della cattedra nuovamente istituita debba essere esclusivamente nominato coll'applicazione dell'articolo 69 della legge Casati, e dietro parere conforme del Consiglio superiore.

Io non so se egli abbia espresso nella sua formola, ma certamente ha detto nel suo discorso, che, secondo il concetto suo, questa cattedra nuovamente istituita deve essere aggiunta in aumento al ruolo della Facoltà nella quale verrà a trovarsi. Ora io mi permetto di esprimere un semplice dubbio, che spero il signor ministro potrà facilmente dissipare.

Il professore di questa nuova cattedra verrà nominato secondo le norme dell'art. 69, e possiamo anche dire con quelle dell'art. 73, dove si deroga all'art. 70 della stessa legge Casati: cioè, quando egli sarà nominato, non sarà contato nel ruolo normale della Facoltà. Ma durerà cotesto suo privilegio anche in seguito, anche quando per avventura venisse ad essere vacante uno dei posti del ruolo normale?

Ecco il mio dubbio; esso si fonda sul fatto seguente.

Nella legge Casati vi è l'art. 73, il quale consente che per gli uomini di alta e meritata fama, ossia per coloro che l'art. 69 dispensa dalle formalità di esami e concorsi, si possa anche derogare alla regola stabilita dall'art. 70 pel numero dei professori ordinari in ciascuna Facoltà.

Farò un esempio: alla Facoltà di lettere il citato art. 70 della legge Casati assegna dieci

professori ordinari; ma chi fosse reputato degno dell'applicazione dell'art. 69 potrebbe essere nominato colla qualità di professore ordinario, anche quando già si trovasse pieno e completo il numero dei professori ordinari stabilito nel ruolo della Facoltà.

Però, che cosa avviene, in conseguenza, io credo, di una decisione della Corte dei conti?

Appena si verifica una vacanza nel numero dei professori ordinari costituenti il ruolo normale, quel professore che prima era stato nominato in virtù dell'art. 73 vien portato ad occupare il posto divenuto vacante; e così in certo modo perde il privilegio e l'onore dell'applicazione di quell'articolo eccezionale.

Ora a me pare che, se la stessa cosa succedesse per la cattedra dantesca, nuovamente istituita, verrebbe ad essere falsato o deluso il concetto espresso dall'onorevole mio amico, il senatore Finali. Amerei per conseguenza che il signor ministro desse in proposito qualche spiegazione od assicurazione.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. L'onor. senatore Cremona, ricordando un fatto che avviene nell'Amministrazione, vorrebbe sentire una spiegazione, del posto in cui e per ora e per poi sarà collocato il professore di questa nuova cattedra, se cioè il suo posto di ordinario sarà sempre fuori del ruolo, o inscritto in esso.

Veramente io credo che l'art. 73 dovrebbe avere un'altra interpretazione; interpretazione stabilita, a mio credere, perchè quasi delude la concessione che fa la legge in servizio di un'eminenza la quale non entra nel quadro ordinario degli studi, e questo riguarda l'uomo, o la dottrina.

Ora come codesta nuova cattedra è stabilita per legge, ritengo che sarà sempre fuori numero: essa non s'inquadra nella Facoltà di lettere, di filosofia, di legge, ecc., è una cattedra che sta nell'università romana, che avrà uditori, quali e quanti noi abbiamo sentito essere desiderio degli onorevoli senatori che hanno parlato; ma sta da sè, non fa ruolo con nessuna: certamente non potrà mai venir inclusa, e perciò soppressa, nel novero delle cattedre ordinarie attribuite ad una Facoltà, come opportunamente ha voluto chiarire il senatore Cremona.

Senatore CREMONA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CREMONA. Io ringrazio l'onorevole signor ministro della sua spiegazione, chiedo che il Senato prenda atto di questa dichiarazione, e spero che la dichiarazione stessa varrà come legge per la Corte dei conti.

PRESIDENTE. Ora do lettura dell'art. 2:

« Il professore sarà eletto coll'applicazione dell'art. 69 della legge 13 novembre 1859 e dietro il voto favorevole del Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

Coloro che approvano questo art. 2 vogliano sorgere.

(Approvato).

Domani si procederà allo scrutinio segreto di questo progetto di legge. Intanto leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 3 pomeridiane:

1. Votazione a scrutinio segreto del progetto di legge per l'istituzione di cattedre dantesche.

2. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Ampliamento del servizio ippico;

Concorso del Governo all'Esposizione di Bologna nel 1888.

Ora si procede allo spoglio delle urne per la votazione delle leggi votate ieri per alzata e seduta.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Leggo il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888;

Votanti	82
Favorevoli	72
Contrari	10

(Il Senato approva).

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888:

Votanti	82
Favorevoli	75
Contrari	7

(Il Senato approva).

Aggregazione al mandamento di Civita Castellana del comune di Fabrica di Roma:

Votanti	82
Favorevoli	75
Contrari	7

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta (ore 6 pom.).

LXIV.

TORNATA DEL 24 GIUGNO 1887

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — *Votazione a scrutinio segreto del progetto di legge per la istituzione di una cattedra dantesca — Discussione del disegno di legge per l'ampliamento del servizio ippico — Osservazioni del senatore Di Sambuy e risposta del ministro — Approvazione dei primi tre articoli del progetto — Parlano intorno all'art. 4 i senatori Vitelleschi, Barracco, relatore, Majorana-Calatabiano, ai quali rispondono i ministri della guerra, e di agricoltura, industria e commercio — Approvazione di un ordine del giorno proposto dal senatore Vitelleschi e dell'art. 4, nonchè dei successivi fino all'8°, ultimo del disegno di legge — Discussione del progetto per concorso del Governo all'Esposizione di Bologna nel 1888 — Osservazioni del senatore Sonnino — Spiegazioni del ministro di agricoltura, industria e commercio — Ordine del giorno del senatore Sonnino — Osservazioni dei senatori Cremona, Marescotti, relatore, Brioschi, Cannizzaro, e dei ministri della istruzione pubblica, e di agricoltura, industria e commercio — Approvazione dell'articolo unico del progetto — Risultato della votazione sul progetto di legge per la istituzione di una cattedra dantesca.*

La seduta è aperta alle ore 3 e 25.

Sono presenti i ministri della guerra e di agricoltura, industria e commercio; più tardi interviene il ministro dell'istruzione pubblica.

Il senatore, *segretario,* CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge per la « Istituzione di cattedre dantesche ».

Debbo però avvertire che il progetto di legge deve essere intitolato: « Istituzione di una cattedra dantesca ».

Si procede ora all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto di questo progetto di legge.

(Il senatore, segretario, Corsi L. fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del progetto di legge N. 130.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del progetto di legge intitolato: « Ampliamento del servizio ippico ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario,* CORSI L. legge.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

La parola spetta all'onor. senatore Di Sambuy.

Senatore DI SAMBUY. Signori senatori! La legge che viene oggi a chiedere il suffragio del Senato è certamente tra le più importanti che si

presentino ad un Parlamento; avvegnachè, per valermi dell'espressione adoperata dal chiarissimo nostro relatore, il senatore Giovanni Barracco, questa legge: « risponde a bisogni reali, ad un antico desiderio del paese, formulato a più riprese dall'Assemblea elettiva con insistenti ordini del giorno, ed oltre alla sua importanza economica, provvede alle imperiose esigenze della difesa nazionale ».

Tornata la patria ad unità di nazione, fu tanta la congerie di provvedimenti d'importanza politica, tale la gravità delle discussioni le quali s'imponevano d'urgenza, che molti progetti di legge non solo utili, ma necessari, dovettero fatalmente rimanere come dimenticati in disparte.

Fra questi il riordinamento indispensabile del servizio ippico; ed io ben ricordo come un simile progetto fosse, malgrado la relativa spesa, insistentemente invocato nell'altro ramo del Parlamento, anche da coloro che ebbero voce di *rusteghi*, perchè opponenti leali e convinti a tante maggiori spese che molto meno di questa si raccomandavano ai sacrifici del paese.

E perchè, dirà taluno, ha questa legge un carattere di necessità assoluta?

Perchè essa provvede ad un tempo, o signori, alla indipendenza ed alla ricchezza del paese. Per esserne convinti basta leggere la elegante relazione, o per meglio dire l'accurata monografia, scritta in proposito dall'onor. deputato D'Arco, il quale si è dimostrato in questa, come in altre materie, di una competenza che molto onora il giovane rappresentante di Mantova.

Disgraziatamente la questione ippica è poco conosciuta in Italia, e per quelli che se ne sono occupati, molte delusioni hanno coronato i patriottici sforzi, per cui in pochi è rimasta la passione, in pochi l'eccitamento a proseguire.

L'Italia non si è mai potuta trovare in quelle condizioni eccezionalmente favorevoli invocate inopportunamente da chi vuol portarci sempre l'esempio dell'Inghilterra, quasi fosse possibile il paragone. Là sorgeva in tempi remoti e naturalmente una spontanea iniziativa non mai osteggiata dalle fiscalità governative, di tal guisa che il tornaconto sospingeva l'industria a quel maggiore svolgimento cui non occorre nè protezione nè indirizzo governativo; ma in tutti gli altri paesi la cosa andò ben diversamente, e non vi è Stato, come vedremo fra poco, che non abbia avuto bisogno dell'incoraggiamento del Governo.

Sono lontani, o signori, i tempi in cui l'Italia, con molto onore e non poco lucro, mandava all'estero i suoi palafreni. Questo io ricordo non già per rimpiangere tempi passati, tanto meno per recriminare contro quello che non si è fatto e quello che si sarebbe potuto fare, ma solo per mettere innanzi come l'Italia, per sè stessa, sia adatta oltre ogni credere alla produzione del cavallo. Le condizioni di suolo, di clima e di nutrizione che si incontrano fra noi non si trovano così facilmente altrove. E, difatti, basta gettar l'occhio sulla carta geografica ed avere qualche leggiera conoscenza della industria cavallina, per sapere come le provincie settentrionali sieno adatte alla produzione del cavallo forte e pesante, necessario all'artiglieria ed alla cavalleria di linea; come la media Italia possa produrre ottimi cavalli a doppio uso; e come le provincie meridionali colle isole, possano dare cavalli snelli, ma robusti, resistenti e solidi, per la cavalleria leggiera eccellentissimi.

Dunque abbiamo in Italia non solo facile e naturale la produzione del cavallo, ma abbiamo ancora la ventura di poter produrre qui tre tipi essenzialissimi al ministro della guerra. Affermo che le condizioni locali non saprebbero essere più favorevoli.

Qui non voglio entrare in digressioni, in quest'aula meno opportune, sul genere di produzione e sul vantaggio a promuovere l'incrocio di miglioramento col sangue arabo piuttosto che col sangue inglese. Mi parrebbe un fuor d'opera. Osservo soltanto che in alcune parti di Italia, il sangue inglese trasformò mirabilmente la deteriorata produzione di cavalli da tiro, mentre nel Mezzogiorno, il tipo di cavallo che dovrebbe rifornire la cavalleria leggiera ha già dato prova di attitudini sì pregevoli, che se non lo paragono assolutamente all'arabo, certo posso dire che vale il barbaresco, il quale troppo spesso con l'arabo è stato confuso, anche da chi si credeva maestro nella materia.

Ma allora, mi direte e sarà naturale l'obbiezione, perchè richiedete protezione? Perchè volete l'intervento del Governo?

Il perchè sta in ciò, e lo dico con dolore, che sinora non ci siamo curati abbastanza di una così importante produzione nazionale; l'abbiamo lasciata decadere senza far nulla o quasi

nulla per portarci all'altezza delle altre nazioni, le quali in questo frattempo hanno provveduto allo svolgimento delle loro ricchezze, hanno indefessamente lavorato alla loro indipendenza.

Basta un solo esempio, a provare la trascuranza nostra riguardo alla produzione cavallina. Per l'acquisto che necessariamente si faceva all'estero di cavalli da rimonta, non procurando di ottenerli in paese, che accadeva? Accadeva, che non solamente non si faceva progredire l'industria nazionale, ma si andava a proteggere l'industria altrui; per tal modo, che se per caso si fossero chiuse le barriere di confine tra Stato e Stato, gli altri paesi avrebbero trovato anche più facilmente quanto volevano in casa loro, mentre noi saremmo rimasti privi di cavalli e nella impossibilità di rifornircene all'interno. (*È vero, è vero!*).

Evidentemente riparerà a questa deplorevole condizione di cose l'art. 1° della legge che ci viene proposta.

In otto anni dovremo portare da 350 ad 800 gli attuali stalloni governativi.

Quest'aumento è anche scarso quando si voglia riflettere a quanto fanno le altre nazioni, e considerare la produzione dei cavalli in rapporto agli abitanti dei vari paesi. Certo è poca cosa; ma siccome bisogna pur cominciare, e siccome i governanti nostri credono che non ci siano mezzi sufficienti per fare di più, applaudiamo a quel poco che si fa. Ponderiamo però queste cifre di confronto tra l'Italia e le altre nazioni. Gli Stati Uniti d'America hanno per ogni 100,000 abitanti 24,080 cavalli, l'Ungheria 13,218, la Francia 7,618, la Germania 7,520, l'Inghilterra 5,417 per la sola agricoltura, il Belgio, quel piccolo ma vigoroso paese, ne ha 4,927; l'Italia 2,310 soltanto! Vedete, o signori, quale immensa differenza ci sia colle condizioni degli altri paesi, e a che ci troveremmo ridotti quando le barriere estere venissero chiuse alle esportazioni! Ma per dare maggior lena a coloro che raccomandano la lente dell'avaro nelle spese nostre e convincerli della necessità di fare qualche piccolo sacrificio pur di toglierci dalla ignavia in cui viviamo, facciamo ancora un piccolo parallelo tra la spesa nostra e quella delle altre nazioni.

L'Austria Ungheria spende annualmente pel servizio degli stalloni e per incoraggiamenti all'industria 12,807,450 lire; la Francia 8,480,000 lire, la Germania 9,378,000 lire, ed in Italia, mi vergogno a dirlo, queste spese riproduttive non arrivano ad un milione!

Affrettiamo pertanto la maggior spesa di lire 450,000 all'anno; così invece di 360 stalloni governativi potremo fra otto anni averne 800, il che sarà ancora ben poca cosa, poichè costituirà poco meno del quarto di quanto attualmente hanno la Francia, la Germania e l'Austria-Ungheria. Questo per la quantità; ma anche per la qualità ci sarebbe molto a dire. Speriamo però mettendoci sulla via del progresso di potere anche sopra questo punto essenzialissimo avvantaggiarci assai.

Le altre nazioni, e questo si vede dalla importanza delle cifre citate, quando pensano a provvedere di stalloni i loro paesi, non dimenticano mai l'acquisto degli stalloni che si usa chiamar *di testa*, i quali sono indispensabili per la riproduzione degli stalloni indigeni, e spendono a questo effetto le due, le trecentomila lire. Il Governo italiano non ha mai speso quanto occorreva per avere uu solo stallone di testa!

Ma qualcuno domanderà se sia denaro bene speso, quello di ingente somma per un solo cavallo riproduttore, poichè c'è ancora chi si meraviglia di questo fatto. Fatti i calcoli, sapete, o signori, quanto rese tale spesa ai provvidi Governi che non si peritarono di farla? Questo denaro rese loro il cento per uno, perchè aumentò la ricchezza nazionale e li rese indipendenti dagli altri Stati produttori di cavalli.

Certo a me è rincresciuto che l'onor. ministro di agricoltura e commercio, forse per avere un benevolo sorriso dal suo collega delle finanze, abbia ridotto, od accettato di ridurre le 500,000 lire proposte a sole lire 450,000. Del pari mi rincrebbe assai che, per premio ed incoraggiamenti, abbia rinunziato alla metà della somma proposta di lire 100,000. Mi rincrebbe perchè chi non semina non raccoglie; e queste piccole economie ricordano proprio l'economia dell'imprudente agricoltore che diminuiva il seme da affidare al suo campo.

Vuole il Senato un esempio come spesso una piccola somma bene spesa possa portare grande effetto? Io glie lo darò subito. A taluno, e forse a molti, è sembrato straordinario e meno necessario che il Ministero di agricoltura, industria e commercio concorresse con 4000 lire

per la corsa internazionale che da tre anni a questa parte ha luogo a Torino.

Orbene, il ministro non contesterà certo che con quel piccolo concorso ha ottenuto due risultati immensi. Il primo è la giusta misura del valore della produzione italiana confrontata colla estera; e lo dico con orgoglio, in quest'anno, poichè due cavalli, uno d'origine romana e l'altro di società lombarda, misurandosi con buoni cavalli venuti dall'estero provarono il progresso in cui si trova la nostra produzione di puro sangue. Ma l'altro vantaggio non dispregevole, si fu questo, che in tre anni ben 16 riproduttori con immense spese dei privati furono comprati all'estero e rimasero in Italia a totale vantaggio della nostra produzione.

Vedete, o signori, con poco incoraggiamento quanti risultati utili si possono avere! In quest'anno soltanto, con quelle 4 mila lire, il Governo riuscì a far spendere più di 80,000 lire da privati in acquisti di corsieri che vi potrei nominare; ma io qui non mi estenderò a parlare delle corse. So di rivolgermi ad un'eletta di persone le quali già sanno non essere le *corse* un semplice divertimento popolare.

Le corse sono il solo modo di provare quelle qualità essenziali di muscolo, di polmone, di forza, di energia, di resistenza e di cuore, le quali sono indispensabili ad un buon riproduttore.

Dunque proceda l'onor. ministro di agricoltura e commercio con maggiore energia, non cerchi mai i sorrisi del ministro delle finanze e lo combatta occorrendo su questo terreno, per avvantaggiare l'industria italiana.

Egli, ai trionfi avvezzo, e lo paragono volentieri ad un Don Giovanni (*Ilarità*), lasci la dolce musica di Mozart, là dove si canta: *vorrei e non vorrei*. Bisogna volere, sempre volere, fortemente volere, e quella sarà buona musica italiana.

È inutile, o signori, che io aggiunga il mio plauso per gli altri articoli del progetto di legge che ci sta dinanzi. L'art. 4 potrebbe forse sollevare qualche obbiezione. Qualcuno potrebbe venir dicendo: Ma voi coll'art. 4 danneggiate troppo l'iniziativa e l'industria privata. Voi potete andare incontro a molti inconvenienti obbligando gli stalloni privati a riportare l'approvazione del Governo.

Ma quando si rifletta invece ai grandi inconvenienti che s'incontrano nel lasciar propagare i difetti ereditari ed i vizi redibitorî, i quali si ritrovano in certi puledri che poi non servono al ministro della guerra nè per l'artiglieria, nè per la cavalleria, nè per il treno, allora si convincerà ciascuno che qualche provvedimento, come d'altronde hanno preso le altre nazioni, si dovrà pur adottare.

La forma di questo articolo si potrebbe discutere. È meglio che il Governo abbia il diritto di scartare uno stallone difettoso come vorrebbero certuni, od è meglio invece accordare, come si propone, l'approvazione ai validi? Dei due metodi, dopo matura riflessione, credo sia migliore quello che è stato adottato, perchè l'invito a scartare e riformare certi stalloni porterebbe talvolta inconvenienti non piccoli e potrebbe anche esser provocato dalla rivalità di certi proprietari. Non conviene mai valersi di un mezzo odioso, quando altri più semplici raggiungono lo scopo.

A far palese che lo stallone ha tutte le buone condizioni ricercate per una conveniente riproduzione gioverà l'approvazione governativa, e mi pare che questa maggior guarentigia accordata dovrà essere necessariamente ben accolta dall'industria stalloniera.

E così invece di un temuto danno, si reca reale vantaggio all'industria. Ma se qualcosa ci fosse da rimediare, il Consiglio ippico saprà consigliarlo ed il ministro provvedere nel regolamento di cui si parla appunto nell'art. 4.

Io non saprei poi lodare abbastanza l'istituzione di un serio Consiglio ippico in sostituzione del vigente Comitato per lo *Stud-book*. Sentite quanto ne dice l'onorevole D'Arco. Egli definisce l'antico Comitato in questo modo: « Senza competenza ben definita, con autorità non sempre invocata e non sempre rispettata dal Governo, non fece in complesso buona prova; fu bersaglio di gravi censure per quanto operò e molto più per quanto non poteva fare ».

Era dunque indispensabile che il ministro provvedesse ad un Consiglio ippico serio e severo. A dir vero, mi dispiacque di non veder compreso nelle persone chiamate a farne parte un Ispettore generale dei depositi stalloni, e ne dico il perchè. Ho avuto modo di vedere come funziona questo servizio e come è diretto al Ministero di agricoltura, industria e commercio, e voglio far in proposito un'ampia dichiara-

zione. Non ho mai incontrato in un servizio pubblico maggiore onestà, rettitudine e buona intenzione di far bene. Ma mi concederà il ministro di credere che sia assai difficile il dirigere un simile servizio per tutta l'Italia dalla via della Stamperia.

Vi sono certe cognizioni che non si apprendono che con lunga, diuturna, assidua, paziente e costante pratica. E per conseguenza le persone piene di buon volere che diressero e che dirigono tuttora questo servizio, non vorranno pretendersi infallibili e certamente capiranno che ci vuole una persona speciale che non abbia altre preoccupazioni e tanto meno altre responsabilità. Vi sarà qualche difficoltà nel trovarla, ma se si troverà il professore a cui affidare la cattedra dantesca (*Ilarità*) voglio pur sperare si abbia a scoprire un Ispettore generale che possa dirigere da un capo all'altro della penisola e nelle isole il servizio ippico; e ciò non solo per invigilarlo, ma per averne profonda conoscenza pratica, per sapere come e dove meglio distribuire gli stalloni, come e dove far progredire i vari tipi di cavalli.

Chiedo scusa al Senato se troppo lungamente l'ho trattenuto, e senza parlare dei provvidi depositi d'allevamento nè del corpo ippico chiamato a rendere al Governo ed ai produttori segnalati servigi, termino raccomandando la legge ai mie colleghi. Io considero *albo signanda lapillo* il giorno in cui il Senato vota una legge la quale ha questo duplice scopo di rendere il Governo indipendente nei casi non improbabili di armamento, di accrescere di molto la ricchezza nazionale. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti, do la parola al signor ministro di agricoltura, industria e commercio.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non ho bisogno di parlare se non per brevi dichiarazioni; poichè l'unico discorso che vi è stato del senatore Di Sambuy tende ad applaudire ed approvare il disegno di legge.

Io non poteva aspettarmi un difensore più competente per la mia proposta di legge, nè questa poteva avere un protettore più autorevole.

Però mi preme di rispondergli qualche cosa per rettificare talune sue riflessioni. Egli ha creduto che io, per meritarmi il sorriso del ministro delle finanze, avessi diminuito le proposte di spese che la Commissione parlamentare faceva, e mi ha perciò paragonato al Don Giovanni di Mozart sul « Vorrei e non vorrei ». (*Ilarità*).

Io, pur non avendo ad obiettare sul paragone, mi limito a constatare che, lungi dal suonare la musica del Mozart, ho pronunziato un *voglio* potente, e così ho potuto vincere gli ostacoli che mi venivano, e giustamente, dal ministro delle finanze.

Non bisogna dimenticare che questo disegno di legge è venuto alla Camera elettiva nel momento in cui essa era chiamata a votare dei balzelli non indifferenti; cosicchè se ho vinto attraverso questi ostacoli, è stato per decisa volontà, per convinzione profonda di sostenere cosa utilissima, al che ho contribuito con tutta la forza de' miei polmoni, che credo valgano a qualchecosa. (*Ilarità*).

L'onor. Di Sambuy ha gentilmente detto che io sono avvezzo a vincere, e che vincerò su questa proposta. È vero, perchè sia nell'una che nell'altra Camera ho trovato Commissioni parlamentari, relatori e difensori così convinti e così competenti del mio progetto, che esso è passato liscio all'altra Camera, e spero che avvenga altrettanto in questo alto Consesso.

Circa la somma debbo notare che la mia proposta primitiva, passata sotto il crogiuolo del ministro delle finanze, era per una spesa straordinaria di lire 250,000 nei primi anni, di lire 300,000 nei successivi, di lire 350,000 negli ultimi.

La Commissione parlamentare l'aumentò a 500,000 lire annue. Io ebbi altro che sorrisi dal ministro delle finanze che teneva ben duro alle 250,000 lire; n'ho avuto invece rimbrotti; ed infine ho ottenuto, dopo non pochi sforzi, la somma di lire 450,000 annue, e così ho ridotto di sole lire 50,000 la proposta della Commissione, aumentando la primitiva proposta di lire 200,000.

Debbo altresì notare che la somma di 50,000 lire per le corse ed altri incoraggiamenti, sebbene non sia gran cosa, pure è un dippiù di quella che si trova già inscritta in bilancio per questo titolo nella parte ordinaria.

E fu per ciò che io proposi come emendamento alla proposta della Commissione (e la Camera l'approvò) che si designasse la maggior somma di lire 50,000 per confermare così quella

che già esiste nel bilancio, e per esprimere il concetto che si tratta di un aumento.

L'onorevole Di Sambuy, pur plaudendo al concetto che informa la costituzione del Consiglio ippico e nel felicitarsi col ministro dell'averla proposta, ha detto di meravigliarsi perchè in esso non trovisi indicato tra gli altri un ispettore generale del servizio ippico presso il mio Ministero. Gli dirò subito la ragione dell'omissione.

Naturalmente in questa proposta di legge io non poteva chiamare nel Consiglio ippico senonchè quegli ufficiali dello stato, che già erano costituiti ed organizzati; e quindi il direttore generale dell'arma di cavalleria, o chi ne fa le veci, il direttore-capo della divisione zootecnica presso il Ministero di agricoltura, un ufficiale superiore di cavalleria scelto dal Ministero della guerra, ecc., tutte persone che già esistono ed hanno competenza organica.

L'ispettore generale, di cui parla l'onorevole Di Sambuy, lo riconosco necessario per far funzionare bene il servizio, ma naturalmente non poteva comprenderlo, perchè ancora non esiste.

Del resto, nella relazione parlamentare dell'onor. D'Arco, che giustamente è stata elogiata dall'onorevole Di Sambuy, è detto che dietro gli accordi col Consiglio ippico si potrà costituire un organico, del quale dovrà far parte un ispettore generale.

Si parlerà di quest'organico in appresso, ed allora sarà il caso di creare e quindi comprendere un ispettore fra i membri del Consiglio ippico.

Non ho mestieri di aggiungere altre parole, tranne che per ringraziare l'onorevole preopinante del suo appoggio a questo disegno di legge e per raccomandarlo anch'io alla benevolenza del Senato.

PRESIDENTE. Non essendovi altri che domandi la parola sulla discussione generale, la dichiaro chiusa e si passa alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Il numero dei cavalli stalloni nei depositi governativi sarà portato a non meno di 800 in un periodo di otto anni, a cominciare dal 1° luglio 1888.

(Approvato).

Art. 2.

Per la compera dei cavalli stalloni di cui al precedente articolo, saranno inscritte per otto anni consecutivi a partire dal bilancio 1888-89, lire 450,000 nella parte straordinaria del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

(Approvato).

Art. 3.

Verrà pure stanziata nella parte ordinaria del bilancio la maggiore somma di lire 50,000 da distribuirsi in premi alle corse ed in incoraggiamenti all'industria privata dell'allevamento equino.

Si avrà speciale cura di promuovere ed assistere con premi ed anticipazioni le Associazioni stalloniere private che sorgessero nel regno, in conformità ad un regolamento da pubblicarsi dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

(Approvato).

Art. 4.

A partire dal 1° gennaio 1889 l'industria stalloniera privata non potrà esercitarsi che col mezzo di stalloni approvati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Le contravvenzioni a questa disposizione saranno punite con multe da lire 50 a lire 500. Con decreto reale, sentito il Consiglio ippico, verrà pubblicato il regolamento che disciplina l'approvazione degli stalloni privati.

PRESIDENTE. È aperta la discussione sull'articolo 4.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Io non ho preso la parola nella discussione generale perchè quello che aveva ad osservare si restringeva a questo art. 4.

Però, dacchè la parola mi viene concessa, colgo l'occasione per associarmi alle espressioni di lode date al Ministero dall'onor. collega Di Sambuy, per l'iniziativa presa per migliorare la produzione equina dappoichè riconosco

con lui che nelle condizioni nostre complessive, tanto militari che economiche, sia indispensabile, almeno per un certo periodo di tempo, l'intervento del Governo in questa materia.

Se noi avessimo dovuto aspettare il miglioramento della nostra razza equina dall'iniziativa privata, avremmo dovuto aspettare lungamente.

Ciò nondimeno io concepisco in questo caso il Governo come iniziatore, come valido *aiuto*, non mai come *monopolio*, se pure questa parola serve per esprimere una idea; voglio dire che io non concepisco che il Governo si sostituisca all'industria privata.

E la ragione di questo mio concetto non è già il culto di una bella teoria, ma perchè i risultati che dà l'iniziativa privata alla lunga non si possono mai paragonare con quelli dell'iniziativa unica organizzata dal Governo; e ne dava la prova più luminosa l'onor. Di Sambuy quando testè leggeva quelle cifre; il paese che ha la maggior produzione di cavalli è l'America, dove gli incoraggiamenti governativi sono ignoti, e quando dall'America si scende alle potenze europee, che pure, secondo lui, hanno fatto tanto per favorire questa produzione, vi è un abisso; voi le cifre le avete intese. E questo è perchè, come in tutte le cose del mondo, niente sostituisce il valore dell'opera complessiva di tutti quando questa c'è; disgraziatamente quando non c'è bisogna supplirla, ma nel supplirla non bisogna trattenere l'altra che è la sola efficace. Ora, a mio avviso, questo è il difetto che trovo in questa legge.

L'art. 4 avrà per effetto in un lungo periodo d'applicazione di tendere ad arrestare l'iniziativa privata, perchè, si dica quel che si voglia, il solo fatto di dovere avere una approvazione, non fossero che le pratiche materiali, già basta per produrre inceppamento, che, esteso sopra una grande massa di operazioni, diviene sensibile. Se a questo si aggiungano le eventualità di ogni sorta che possono influire sopra le approvazioni, che, dopo tutto, dipendono sempre da un giudizio personale, voi comprenderete l'importanza di questo articolo.

Diceva il collega Di Sambuy che bisogna impedire che la cattiva industria perturbi o neutralizzi l'azione del Governo, ed in questo io convengo in una certa misura; però d'altra parte, se si vuol fare assegnamento qualsiasi sull'industria privata bisogna correre i rischi del bene e del male, perchè in tutte le iniziative private bisogna sottomettersi a questa condizione.

Voi, col volere eliminare troppo i cattivi stalloni, finirete coll'eliminare i buoni ed i cattivi.

Si sa, in tutti i processi liberi bisogna correre questo rischio, ma però in compenso voi avrete il grandissimo vantaggio di fare appello a tutte le forze.

Diceva benissimo il senatore Di Sambuy che in questa materia specialmente si richiede per intendersene un particolare affetto ed una particolare abitudine.

Questo particolare affetto e questa particolare abitudine non s'incontrano quando si vuole e non si possono sempre disciplinare e reclutare col Consiglio ippico. Voi dovete cercarli dove si trovano e come si può. E ciò si ottiene promovendo gl'interessi di tutti quelli che se ne occupano. Ed infatti io non saprei dare abbastanza lode al concetto dell'art. 3, e se non fosse stata la risposta decisiva che il Ministero ha dato al collega Di Sambuy sulla possibilità di fare qualche aumento, io avrei voluto domandare all'art. 3 un aumento di fondi; perchè in esso sta il miglior concetto della legge, e se potesse applicarsi in proporzioni più larghe sarebbe proprio il segreto della legge.

Il modo migliore per impedire la cattiva riproduzione è di rendere la buona facile e a buon mercato, e ciò il Ministero può ottenere allargando e facilitando la concessione dei suoi stalloni, e con i premi che esso dà alla buona riproduzione. Bisogna ridurre la cattiva riproduzione a tali condizioni, che non trovi più il suo interesse a farsi. Ma arrivati a questo punto, conviene arrestarci e per impedire i cattivi risultati di una riproduzione ridotta agli ultimi termini, non giunger fino al punto che nessuno possa darsi a questa industria senza l'approvazione del Governo.

Il risultato pratico di questa disposizione sarà che una gran parte dei produttori, piuttosto che rischiare una disapprovazione, non si cimenteranno.

Questo articolo contiene anche una certa incertezza, inquantochè non si sa dove comincia l'industria. Credo che un proprietario di razza potrà usare dei suoi stalloni senza che sieno sottoposti all'approvazione. Ad ogni

modo sarà bene spiegarlo, perchè non apparisce chiarissimo.

Ma quale è l'individuo che si possa dare il lusso di avere dei stalloni per solo uso proprio? Il più sovente chi ha gli stalloni calcola sul prodotto che essi possono dare, oltre l'uso che ne fa per le cavalle proprie, o anche senza questo.

È così che si usufruiscono tutti i cavalli celebri del mondo. Tutti questi riproduttori cadono sotto l'articolo e perciò sotto l'azione che abbiamo segnalato.

La relazione della Camera dei deputati cita esempi delle altre nazioni e propone misure analoghe. Qui sarebbe il caso di vedere in quali termini sono adottate queste misure, perchè, per esempio, io accetterei l'articolo quando ne fosse invertito il senso. Ammetterei, cioè, il diritto al Governo di escludere gli stalloni quando non sono riconosciuti idonei.

L'onor. Di Sambuy acccennava siccome ad una certa difficoltà ad adottare questo sistema che darebbe luogo a falsi giudizi; ma a questo si potrebbe ovviare determinando chiaramente i titoli per i quali uno stallone può essere escluso.

Per me, la differenza sta in ciò: che voi diciate che gli stalloni cattivi debbano essere esclusi, sta bene; ma che ogni stallone, fosse pure il migliore, non possa essere usato senza l'approvazione governativa, è per me tal cosa che in pratica farà assai più male che bene.

Io richiamo seriamente sopra di ciò l'attenzione dei signori ministri dell'agricoltura e della guerra, i quali hanno entrambi tanto interesse in questa faccenda. A mio avviso, con una disposizione rovesciata si otterrebbe tutto quel che si può ottenere, mentre colla disposizione così come sta per il meschino intento d'impedire qualche danno appena apprezzabile è rimandata alla più lontana posterità ogni speranza di vedere attuarsi quello sviluppo della industria privata, che ha bisogno di ogni larghezza e di ogni libertà per riuscire fecondo. Qualunque cosa si fa liberamente approderà sempre più a bene che a male, ed ho veduto in tutte le cose che, quando si vuole regolamentare troppo e costringere il lavoro umano in un solo cervello, si finisce per paralizzarlo.

A mio avviso, la sola macchia di questa legge sta in questo articolo, ed è tale che se da una parte la legge fa del bene, dall'altra ne impedirà quanto ne farà.

Io attenderò le spiegazioni del signor ministro, perchè se potessi avere speranza che questo articolo fosse modificato sarei certo che se ne avvantaggerebbe assai la produzione equina in Italia. Se poi mi fosse tolta questa speranza, conservando tutte le mie opinioni, vedrò se vi sarà da proporre qualche cosa che valga ad attenuarne l'effetto.

Senatore BARRACCO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BARRACCO, *relatore*. L'onor. mio amico il senatore Vitelleschi ha qualificato questo articolo 4 come una macchia che annebbia tutto lo splendore di questo progetto di legge, che per il resto ha anche la sua piena adesione.

Io invece lo prego di considerare che non è una macchia, ma una necessaria conseguenza della legge stessa.

Essa, non bisogna dimenticarlo, ha certamente uno scopo economico e uno scopo militare, ma così come è redatta e presentata alle vostre deliberazioni, è legge di prevalente carattere militare, e mi piace di aggiungere che l'Ufficio centrale nella sua relazione si è studiato di serbare la massima brevità, evitando di entrare in tutti i particolari che l'argomento comporterebbe, appunto per non toglierle il carattere militare che deve avere.

L'onor. Vitelleschi ne vuole una prova a colpo d'occhio? Guardi la composizione dell'Ufficio centrale. Vi sono tre dei più distinti nostri generali e non ne farebbe parte l'umile relatore, se quando questa legge venne discussa nel suo Ufficio vi fosse stato presente un militare da scegliere per commissario. Principale scopo adunque di codesta legge è il favorire e moltiplicare la produzione di cavalli utili al servizio dell'esercito.

Ora è lamentato universalmente lo scadimento della produzione ippica, e questo si deve attribuire in massima parte a quegli stalloni che per fine di lucro, per una speculazione che io chiamerei ingorda, i loro possessori mettono a servizio del pubblico.

L'onor. Vitelleschi ha domandato schiarimenti sul senso e sull'estensione da dare all'art. 4.

L'art. 4 dice che non potrà esercitarsi l'in-

dustria stalloniera senza la previa autorizzazione del Governo.

Ora da queste parole si vede chiaro che non si tratta dell' industria equina, propriamente detta, ma che bisogna intendere quell'articolo in senso più ristretto.

Si vuole con esso impedire che coloro i quali speculano sugli stalloni che posseggono, offrendoli a diritta ed a sinistra ai privati, non possano continuare in quest'opera, la quale è feconda di tristissime conseguenze.

Il Ministero spesse volte mi ha fatto l'onore, da me non ambito, di nominarmi in Commissioni incaricate della scelta degli stalloni che il Governo acquista in paese, e spesso mi è occorso di osservare che alcuni di questi animali sono affatto scadenti e meritevoli d'essere spietatamente scartati.

Riproduttori di questo genere sono quelli, che vanno attorno offrendo il loro servizio ai terzi a patti comodissimi, ed allora l'avidità di colui che li possiede si combina con la grettezza del possessore della cavalla, il quale potrebbe invece rivolgersi alle stazioni governative di monta, e procacciarsi con un piccolo aumento di spesa la certezza d'un prodotto migliore.

L'accordo di queste due non belle disposizioni d'animo, avidità da un lato e grettezza dall'altro, è la causa precipua di quella prole insanabilmente difettosa, che deturpa la nostra popolazione cavallina.

Aggiungerò una nuova considerazione per sempre più provare come l'art. 4 è la conseguenza necessaria del concetto generale della legge.

Il Governo si presenta al Parlamento e domanda degli stanziamenti molto maggiori di quelli degli anni precedenti, quantunque sieno sembrati sì scarsi all'onor. mio amico Di Sambuy. Io sono un poco del suo parere, ma pure mi contento, e dico che l'esenziale è d' incominciare.

Poca favilla gran fiamma seconda.

Quando i buoni risultati avranno giustificato questo primo aumento di spesa, si largheggierà in seguito dal Governo e dal Parlamento, e non mancheranno forse nemmeno i sorrisi del ministro delle finanze.

Il Governo dunque si presenta al Parlamento con un progetto di legge nel quale sono aumentati di molto gli stanziamenti iscritti finora nel bilancio, ed è più che raddoppiato il numero degli stalloni.

Questo porterà per conseguenza che saranno moltiplicati i depositi e le stazioni di monta, perchè già è impossibile che i depositi restino distribuiti come sono ora.

Le provincie meridionali, a mo' d'esempio, hanno il solo deposito di Santa Maria di Capua; e da Santa Maria di Capua sino al Capo Spartivento c'è una tale estensione che evidentemente un solo deposito non potrà bastare. In conseguenza dell'accresciuto numero dei depositi saranno moltiplicate, come ho già detto, anche le stazioni di monta. In sostanza dunque il Governo si propone di spicciolare, per dire cosi, il suo concorso in favore dell'industria equina.

Or è giusto che quando egli si sobbarca ad una forte spesa per avvicinare i suoi stalloni il più possibile alle cavalle fattrici, i possessori di queste cavalle dal canto loro smettano il vezzo di ricorrere a cattivi riproduttori, e facciano piuttosto uso dei cavalli miglioratori che il Governo pone a loro disposizione.

Aggiungerò che in Italia, come ha detto l'onor. senatore Di Sambuy, c'è una differenza straordinaria di climi e di condizioni agricole e telluriche. Basta gettare uno sguardo sopra una carta geografica per vedere che dall'Alpi all'ultimo lembo di Sicilia intercede un numero di gradi di latitudine eguale, se non maggiore, che dall'Alpi a Copenhagen.

Ora, è naturale che, in un paese così allungato, diversissimi siano i climi. Quale differenza inoltre fra la valle del Po e gli sterili vertici dell'Appennino, fra questi e le amene convalli di certe nostre provincie! Questa diversità si presta mirabilmente alla creazione di differenti tipi speciali. E dovrà essere cura del Governo di promuovere nelle varie regioni tipi di cavalli che a queste diversità regionali si confacciano.

Per esempio, il cavallo dei tropici, io ne ho l'intima convinzione, sarà sempre più appropriato e darà migliori prodotti nel Salernitano e in Calabria che non già nel Settentrione di Italia. Questo risultato potrà ottenersi dallo Stato con una ben intesa distribuzione degli stalloni nelle varie località; ma se interviene

l'opera perturbatrice degli stalloni privati, la fissità dei tipi locali, alla quale si mira, non si otterrà pienamente.

Io non vorrei che avvenisse a questo progetto quello che spesso avviene in Italia, quando il Governo propone qualche legge provvida, ma restrittiva. S'invoca subito la libertà industriale.

Se si discute una legge forestale che cerca di arrestare il diboscamento completo dei nostri monti, si grida che la libertà individuale è violata.

È ben diverso ciò che fa la Germania. Ivi le leggi forestali sono severissime. E quali sono i risultati dei due sistemi? In Italia s'inneggia alle teoriche liberiste. La Germania ha il torto di non avere per esse un culto così assoluto. Ma il risultato è questo: che la Germania possiede boschi maravigliosi; ad esempio, il Badese ricorda ancora la Selva nera di Giulio Cesare, mentre tutti sapete che gramo aspetto presentino le nude spalle del gran padre Appennino.

Lo stesso avviene della caccia.

Se si propone una legge di caccia in Italia sorgono mille obbiezioni contro le riserve, contro quelle riserve provvide, che assicurano la durata della cacciagione; cosa che in Germania non cade in mente a nessuno, perchè non s'ignora che lasciando l'interesse privato arbitro di tutto, a breve andare non rimane più nulla d'incolume.

Insomma io confesso francamente che ad una libertà sconfinata nel senso che ho cercato di spiegare, la quale muove da un interesse tutt'affatto particolare, e non si preoccupa fuorchè dell'oggi, libertà che dev'essese per conseguenza miope, io antepongo la tutela severa e chiaroveggente dello Stato.

A più forte ragione poi la preferisco in questa legge, dove lo scopo industriale è secondario, e principale è il militare. Quando si discute una legge militare, io sono d'avviso che le teorie del libero scambio debbano venire in ultima linea.

Io credo che le limitazioni con che verrà applicato quest'art. 4 saranno grandi, e potranno rassicurare l'onor. Vitelleschi.

Credo che il ministro limiterà a pochissimi casi la esclusione degli stalloni privati. Ricordo inoltre che disciplinerà questa materia un regolamento, che sarà studiato da un nuovo Consiglio ippico, il quale, com'è proposto in questa legge, sarà la rappresentanza non solo della scienza e della competenza tecnica, ma eziandio degl'interessi de' particolari.

L'onor. Di Sambuy ha già fatto i maggiori elogi dell'organizzazione che si vuol dare a questo nuovo corpo consultivo del Ministero d'agricoltura, ed io non posso che associarmi pienamente alle sue parole.

Oltre ai temperamenti già accennati, la legge non riguarderà quell'industria privata così feconda d'iniziative e di buoni risultati, alla quale accennava l'onor. senatore Vitelleschi.

L'industria privata davvero capace di produrre quel bene che egli desidera, è l'industria di coloro che avendo delle mandrie di cavalle cercano in un modo o in un altro di farle fecondare da buoni stalloni. E la garanzia che si serviranno di buoni riproduttori, senza accettare ciecamente i primi venuti, sta nell'importanza delle loro mandrie e nel maggior interesse che di conseguenza hanno ad assicurarsi d'una prole non difettosa.

Ora costoro non sono contemplati, dall'art. 4, il quale colpisce soltanto gli stalloni girovaghi.

Non vanno trascurati gli ammaestramenti degli altri paesi.

Tutti gli stati di Europa hanno adottato il sistema di non lasciare libertà intiera ai privati.

In Francia da pochi anni sono giunti ad esigere l'abilitazione governativa anche per gli stalloni adibiti al solo servizio della razza propria.

In Russia, in Germania nel Belgio, ecc. ecc., è inutile che vi faccia una lunga enumerazione di Stati, si è ricorso a misure preventive di simil genere.

Eccomi a leggervi alcune cifre.

Nella Russia attuale il numero degli stalloni presentati in un anno per l'approvazione è stato di 441 e non ne sono stati autorizzati che 315, scartati 76, quasi un quarto.

Nell'Annover sopra 266 presentati ne sono stati ammessi 137, scartati 129, quasi la metà.

Nello Schleswig sopra 546 ne sono stati scartati 153, più di un quinto.

Non credo aver bisogno di citare altri dati.

Ora io domando: Non è nella coscienza di tutti noi che le condizioni ippiche in questi Stati dei

quali ho parlato sono molto, ma molto superiori alle nostre?

Non è nella convinzione di tutti noi che in media i nostri cavalli sono di merito inferiore a quelli degli anzidetti paesi?

E se colà se ne escludono come riproduttori dove il quarto, dove il quinto, dove la metà, non vedete che in Italia sarebbero necessarie intere ecatombi?

Non facendo nulla, a quanto male si lascia aperto l'uscio?

Spero che queste considerazioni basteranno a salvare l'art. 4 che l'onor. ministro difenderà e spiegherà or ora meglio che io non abbia fatto.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Rinunzierei addirittura a parlare in difesa dell'art. 4, perchè temerei (e lo dico non per complimento, ma per convinzione) di turbare quell'effetto che nell'animo dei senatori ha dovuto fare la parola chiara, sobria, efficace dell'egregio relatore della Commissione.

Parlo solamente perchè richiamato e dalle parole del relatore e da quelle dell'onor. Vitelleschi; e mi limito a ciò che è stretto mio dovere, cioè a fissare la retta intelligenza dell'art. 4.

Vero è che le dichiarazioni, le parole dei ministri, delle Commissioni parlamentari e dei membri delle due Camere soventi non bastano per spiegare un articolo di legge, o una legge intiera, perchè si dice: *La legge è quello che è*. Ma io credo che nel caso attuale le parole dette dal relatore, alle quali aderisco, sono conformi alla lettera dell'art. 4, di modo che a me sembra che non si possa dare a quella disposizione altra intelligenza di quella che abbiamo avuto in animo di darle.

Ricorda l'onor. senatore Vitelleschi, che questa disposizione non era nel progetto ministeriale. E non l'avevo proposta, non perchè non ne riconoscessi la necessità, ma unicamente perchè convinto di far cosa buona presentando un disegno di legge che aumentasse il numero degli stalloni, non volli presentare due problemi in una volta, per rendere più facile la soluzione almeno di uno di essi.

Ma quando la Commissione parlamentare, composta di egregie persone competenti della materia, fece la proposta dell'art. 4, io non poteva certo rifiutarmi ad ammetterla. Evidente è la giustizia di essa. Il relatore di quella Commissione, per spiegarla, così si esprime:

« Non abbiamo ritenuto, a differenza di molte legislazioni estere assai severe in questa materia, che lo Stato dovesse spingere il sistema coercitivo fino a proibire ai privati l'uso di uno stallone anche riprovevole, quando si limiti alle cavalle dello stesso proprietario, ma crediamo debba essere colpito d'interdizione solo allorquando cominciasse il servizio per il pubblico ».

Nè a questo si ferma la Commissione. Ma soggiunge: « Stabilito il principio, ci parve opportuno riservare al Governo, sentito il parere del Consiglio ippico, il determinare, a seconda delle circostanze, i limiti di questa proibizione, le norme che devono governarla. Ma, non abbiamo potuto omettere nel presente progetto di legge la proposta di una sanzione penale, senza di cui la legge non sarebbe di certo rispettata. Pensiamo però, che nei primi anni le proibizioni debbano limitarsi ad escludere i difetti principali, ed i più trasmissibili per eredità, rendendoli col procedere del tempo man mano più severe in modo da tendere a liberare gradatamente il cavallo nostrale dalle molte tare che lo deteriorano ».

Chiedo scusa al Senato se ho letto queste parole contenute in un documento che parte dall'altra Camera; ma l'ho dovuto fare perchè, nato quest'articolo in seno alla Commissione della Camera, non poteva il suo concetto essere da me meglio espresso di quello che fosse nella sua relazione.

A me pare adunque che i dubbi sollevati dall'onor. Vitelleschi, più che sull'art. 4, sulla possibile estensione di esso, debbano essere dileguati, ponendo mente che l'art. 4, non è applicabile se non che agli stalloni girovaghi, a quelli che servono per uso industriale, e perciò nella lettera dell'articolo si sono adoperate le parole: « industria stalloniera privata », parole dalle quali resta assolutamente escluso il dubbio che fosse soggetto a questa disposizione, ed alle conseguenti penalità, colui che usasse di uno stallone per uso delle proprie cavalle.

Ma vi ha di più: si è voluto nell'art. 4 anche limitare l'estensione che avrebbe potuto avere, poichè si è detto che deve l'approvazione essere regolata da apposite norme e discipline

contenute nel regolamento da farsi, sentito il Consiglio ippico. Si è detto infine con questo articolo e colla relazione che lo precede, che l'approvazione deve essere circoscritta e ristretta a quei vizi trasmissibili per eredità, cioè a talune determinate malattie.

Nell'allegato *E* della relazione parlamentare, di cui ha parlato anche il senatore Barracco, sono contenute le norme adottate dagli altri paesi civili, le quali sono più severe delle prescrizioni dell'art. 4.

Queste mie dichiarazioni, confermate dalla lettera e dallo spirito dell'articolo, la di cui esecuzione non è soltanto affidata al ministro, ma anche all'opera di un Consiglio ippico composto in modo autorevole, sono argomenti sufficienti a tranquillare l'onor. Vitelleschi.

Del resto la legge, come il senatore Vitelleschi ha detto, presenta delle buone disposizioni. Egli ritiene soltanto che l'art. 4 sia una *macchia;* io spero che, se a lui prima pareva così, le dichiarazioni fatte e da me e dal relatore possano valere a cancellarla, e dare anche all'art. 4 quella purità e quella chiarezza, che egli stesso riscontra negli altri articoli del progetto.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Majorana-Calatabiano ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io spiego il mio voto contrario all'art. 4.

Accetto lo spirito della legge, ne accetto lo stanziamento; e riconosco l'origine prima dell'una e dell'altro: voto però contro l'art. 4 per le spiegazioni che, in difesa di esso, ha dato l'onorevole relatore; egli dice che la legge in discussione abbia carattere pressochè esclusivamente militare. Ma se la materia di essa è essenzialmente economica, non è lecito che la legge snaturi l'indole e l'uffizio delle funzioni economiche.

Indubbiamente è una industria quella detta stalloniera e quella detta dell'allevamento; occorre capitale e s'impiega lavoro per esercitarla, i quali non trovano compenso o maggior valore che nel prodotto che se ne ottiene. Indubbiamente il servizio che si ottiene dal prodotto è d'indole prevalentemente economica; imperocchè di quel servizio hanno d'uopo il gran numero e le più importanti delle industrie.

La grande ricerca dei cavalli ad uso militare è una contingenza, e per trovare adeguata offerta le occorre l'abbondanza e però il buon mercato del prodotto. Sotto tale riguardo, è anche servizio economico quello che si manifesta dall'aspetto militare; esclusivamente economico anche nella forma, è la molteplice destinazione ai più diversi usi della vita.

Ora affermare che in una legge di essenza industriale non ne è solo obietto l'economia, anzi è negletto, quasi perseguitato il carattere economico di una funzione esclusivamente economica, è definire male la legge, se nel fatto poi non è cotesta la portata sua. Se davvero dovesse perdere il carattere economico, la legge è onninamente da condannare.

Lo Stato crede che l'industria equina non risponda alle esigenze militari; interviene perciò con incoraggiamenti e si fa promotore di servizi; E, nelle nostre condizioni di fatto, io non contesto la ragionevolezza di cotesto intervento. Ma lo Stato va più in là: con l'art. 4 vuole addirittura interdire ogni libertà nell'industria stalloniera.

Nella discussione però, non so con quanta armonia colla lettera della legge, si vuole restringere la portata del nuovo vincolo agli stalloni ambulanti. Ma avrei desiderato che ci si fosse fornita una statistica della riproduzione dovuta agli stalloni ambulanti per vedere quale coefficiente essa abbia nella industria equina, e poter valutare la portata del divieto che si propone.

Data quella interpretazione, il tarlo sostanziale della legge, quale vuolsi applicarla, è, più che nei divieti, nel monopolio che viene a costituirsi non in favore dello Stato soltanto, ma e ancor più in favore delle intraprese di allevamento private; perchè, quando queste sono liberate dalla concorrenza della piccola industria stalloniera, la quale per la singolare persecuzione a cui deve andar soggetta finirà per isparire, saranno padrone del mercato, anche nelle relazioni alla vendita per i bisogni dell'esercito; e di conseguenza collo scemamento dell'offerta s'innalzerà il prezzo del prodotto stesso; e le sognate garantie della bontà della riproduzione e dell'allevamento svaniranno del tutto.

Posto questo, io non so comprendere che cosa

significhi l'invocazione del fatto delle legislazioni vincolanti forestiere; poichè in esse, a differenza di come si vuol fare da noi, il vincolo è applicato ad ogni maniera d'industria stalloniera, per conto cioè del proprietario degli stalloni che ad un tempo lo è delle cavalle, o per conto dei terzi ai quali si fa pagare il servizio degli stalloni.

E, mettendomi all'infuori del sistema della legge e che nella parte vincolante io non accetto, io dirò: o voi credete che vi sia interesse pubblico nel disciplinare la riproduzione, e allora dovete disciplinarla in modo assoluto; e non è ammissibile che mentre gli stalloni dello Stato hanno la guarentigia della buona scelta e della persistente buona qualità, mentre quelli dei privati, devono essere *approvati* (parole dell'art. 4) *dal Ministero di agricoltura, industria e commercio*, sotto nome di privati non tutti si abbiano ad intendere quelli che tali pur sono, ma si abbia a creare e a tollerare un privilegio a carico dello Stato e di tutte quante le industrie stalloniere in favore di coloro che queste esercitano cumulativamente all'industria di allevamento. Per costoro, secondo il concetto dell'Ufficio centrale e del signor ministro, basta il sentimento dell'interesse per garantire la bontà della riproduzione; per gli altri, tutto dev'essere disciplinato, e indirettamente interdetto!

Ma la libertà ai soli privati allevatori è un privilegio che, come tutti i privilegi, si risolve in ingiustizia e in danno a carico dell'economia del paese e dei contribuenti.

A me pare dunque, che coll'art. 4 si defraudi il principio a cui vuol mirare la legge, che è quello di promuovere la produzione e migliorare la qualità delle razze equine; e penso che manchi ogni guarentigia nell'equa, competente e giovevole azione del Governo.

Per queste ragioni, sperando poco che la Commissione e l'onor. ministro consentano di eliminare l'art. 4, e deplorando che con l'intrusione di esso la legge peggiori le condizioni presenti dell'industria equina, io sono costretto a ripetere la dichiarazione che voterò contro.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Mi consenta il Senato alcune altre parole per meglio spiegare la portata dell'art. 4.

L'onor. senatore Majorana ha redarguito la frase dell'onor. relatore, il quale ha detto che questa legge ha un carattere più militare che industriale.

Ponghiamo le cose nei veri termini. Che direbbe l'onor. senatore Majorana se in una legge di carattere economico si trascurasse assolutamente l'interesse del consumatore?

Egli così dotto in economia vi si ribellerebbe.

Ora fra i maggiori consumatori della produzione equina è il ramo militare, e come volete che in una legge relativa a quell'argomento venga da noi tenuto in non cale questo interesse?

Questa legge ha carattere militare ed economico, e noi non abbiamo trascurato l'interesse della industria. Ora venendo più precisamente all'art. 4, io ricorderò all'onor. Majorana, che egli è autore della legge forestale che fu da lui studiata e fatta approvare dal Parlamento; e quanti vincoli non si mettono con quella legge alla libertà privata, per salvaguardare l'interesse pubblico della conservazione dei boschi?

E che cosa facciamo noi coll'art. 4? Mettiamo un vincolo, una restrizione alla industria stalloniera privata in quei limiti in cui lo richiede il pubblico interesse.

Si sono citati tutti gli altri Stati civili. Io qui non intendo tediare il Senato riportando quello che si fa dalle altre nazioni. Solo dirò che ovunque si ammette la ingerenza governativa in questo servizio, si disciplina l'industria stalloneria privata con divieti assai più rigorosi di quelli portati dall'art. 4.

Ma indipendentemente da tutto quello che si fa dalle altre nazioni civili, io dico che se l'onorevole senatore Majorana approva il concetto della legge e quindi l'ingerenza governativa che è l'anima di tutte le altre disposizioni, deve logicamente approvare anche l'art. 4.

Ora si è ammessa e legittimata l'ingerenza governativa, come è provato dalla relazione parlamentare e dalle parole dell'onor. Di Sambuy. E quindi non è ammissibile che essa si fermi di fronte ad un ostacolo che la renderebbe quasi inutile, e renderebbe lo Stato pagatore senza avere alcun utile finanziario ed economico.

Ecco perchè credo che l'articolo non si op-

ponga ad alcun principio, e che invece possa ben coordinarsi a tutte le disposizioni di carattere economico. Non vi è legge di carattere economico, nella quale non vi siano talune restrizioni, taluni vincoli.

Tutto è quistione di limitare le une e gli altri al solo pubblico interesse, e questo scopo crediamo di aver raggiunto nell'art. 4 nel modo che ho avuto l'onore di interpretarlo dinanzi al Senato.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Io non prolungherò la discussione, perchè per quanto si prolunghi molto probabilmente ciascuno rimarrà nel suo proprio avviso.

Aggiungerò soltanto poche parole per domandare al signor ministro se sarebbe disposto ad accettare una mia proposta.

Tutti coloro che hanno parlato hanno convenuto di volere ottenere gli stessi fini che io mi propongo. La differenza che esiste fra loro e me consiste nella diversità dei mezzi.

L'onor. ministro dice di accettare una interpretazione per la quale la facoltà di non autorizzare sia limitata a pochi difetti, e che l'applicazione della legge sia per ogni riguardo interpretata nel modo più restrittivo. L'onorevole Barracco ha perfino chiaramente espresso lo stesso concetto nella sua relazione. Tutti hanno convenuto che una misura di questa natura non poteva essere accettevole ed efficace che a condizione di essere limitata a certe condizioni. Ma disgraziatamente le leggi sono le leggi e tutti i discorsi dell'onor. Barracco e quelli dell' onor. ministro, che siede in questo momento in quel banco, non cambiano quello che sta scritto nella legge.

Nella legge sta scritto:

A partire dal 1° gennaio 1889 l'industria stalloniera privata non potrà esercitarsi che col mezzo di stalloni approvati dal ministro di agricoltura, industria e commercio, ecc.

Qui non è detto se l'autorizzazione o meno dovrà dipendere da ragioni di malattia, ovvero da criterî che dominino circa la riproduzione. Il giudizio è lasciato libero al Ministero.

Ora se io potessi essere sicuro che per l'eternità il giudizio dei riproduttori dovesse essere affidato all'onor. ministro e all'onor. relatore, una volta udite le loro dichiarazioni non avrei più a preoccuparmi dell'applicazione dell'articolo quarto; ma siccome, pur augurando una lunga vita politica al nostro ministro che siede a quel posto, ed augurando che l'onor. Barracco sia adoperato spesso e lungamente in questa materia in cui è tanto competente, queste combinazioni non sono che transitorie e temporanee, così non rimane men vero che vi sarà d'ora innanzi una disposizione per la quale è fatta facoltà agli agenti governativi di proscrivere dei stalloni senza nessuna o per lieve ragione.

Questo sta scritto nella legge, e quando una legge c'è, vi è sempre chi ha interesse a servirsene.

Questo mi dispiace non tanto perchè offende le teorie liberiste, ma perchè contraddice allo scopo che ci proponiamo.

Egli ha citato la legge della caccia, ed io ho avuto l'onore di essere relatore di questa legge, che disgraziatamente non è passata alla Camera dei deputati, perchè è stata trovata troppo severa, e mi onoro di aver fatto parte anche della Commissione della legge forestale, che se avesse dipeso da me, avrei desiderato anche più severa, appunto perchè volevo raggiungere lo scopo di salvare le specie e le piante. Ma per riprodurre i cavalli si richiede un processo diverso ed opposto.

L'onor. Barracco dice che si tratta dell'interesse militare; ma in questo caso non si può separare l'interesse militare dall'interesse comune.

Qual'è l'interesse militare?

Si è quello di avere cavalli. Per avere molti cavalli non basta l'azione del Governo; all'azione energica del Governo è mestieri che si aggiunga l'energia privata.

Se volete sostituire l'energia governativa assoluta, diminuirete per metà la vostra produzione.

L'onor. Barracco dice una cosa giustissima che mi dà occasione di fare una raccomandazione al signor ministro, ed è la seguente, che conviene cioè di rispettare certe norme nell'allevamento dei cavalli, e di adattare gli stalloni alle riproduttrici, ai pascoli, al clima; e purtroppo temo che fino adesso questi riguardi nell'allevamento non si siano sempre adottati. Di ciò io faccio raccomandazione al signor ministro perchè s'interessi di questo soggetto, affinchè in avvenire si metta una maggior cura

nella distribuzione degli stalloni e nella scelta delle riproduttrici.

Ma ritornando alla questione che ci occupa, a questo riguardo di promuovere cioè e dirigere una buona riproduzione, chi mi dice che il ministro di agricoltura industria e commercio sarà sempre il più intelligente?

Voi sapete che in questa sorte di questioni le opinioni sono così varie che è difficile ai più esperti il dire chi abbia ragione.

Ora chi vi dice che il pensiero che risiederà in via della Stamperia, come si è espresso l'onorevole Di Sambuy, sarà sempre il più giusto, l'unico e il vero?

Evidentemente con questo articolo 4 voi imponete a questo riguardo a tutta l'Italia un pensiero solo che si imporrà a tutte le opinioni e a tutti gl'interessi.

Queste sono le ragioni perchè se io, vedendo contro me tutte le autorità del Senato e l'onorevole ministro, non oserò domandare ciò che per la mia convinzione avrei domandato, vale a dire l'inversione dell'articolo, concedendo al Governo la facoltà di escludere i cattivi stalloni invece che la facoltà, anzi il dovere di approvare i buoni, pur nondimeno a fine che di questa interpretazione da darsi all'articolo quarto nella quale tutti consentono, rimanga una memoria, vorrei proporre un ordine del giorno che, per quanto vale un ordine del giorno, valga a fissarla in modo più autorevole e duraturo.

Esso suona così:

«Il Senato, ritenendo che l'art. 4 della legge debba applicarsi solamente ai casi di determinate malattie nei riproduttori da indicarsi nel regolamento, passa all'ordine del giorno».

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e cammercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io non ho alcuna difficoltà ad accettare l'ordine del giorno proposto dall'onorevole senatore Vitelleschi che risponde al concetto che ho avuto l'onore di manifestare al Senato. Anzi mi pare che esso sia meno esteso e più ristrettivo delle mie parole.

Io ho detto in primo luogo, che l'articolo si applica solamente all'industria stallòniera, e non già a colui che voglia far uso dello stallone per fecondare le sue cavalle esclusivamente; ho detto in secondo luogo, che si applica a determinate malattie; ed in terzo luogo, che la limitazione deve essere disciplinata e governata da un apposito regolamento.

Ora l'ordine del giorno Vitelleschi riguarda una di queste tre cose, e se volesse adoperare una formola generica sui tre punti che ho nettamente dichiarati al Senato, e nei quali concordo con l'Ufficio centrale, potrebbe adottare la formola più generica di *prendere atto delle dichiarazioni del Governo*. In ogni modo, dopo quello che ho detto, è indifferente per me un ordine del giorno generico, ovvero un ordine del giorno più ristretto, come quello proposto dall'onor. Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Io non sento il bisogno di prendere particolarmente atto delle tre dichiarazioni fatte dal signor ministro, perchè per la questione del limite di estensione la legge dice quel che può dire. Rimarrà sempre il dubbio se un privato il quale valendosi per suo uso di uno stallone di sua proprietà permette ad altri di usarne, debba considerarsi come esercente l'industria stalloniera. E questa è un'apprezziazione che le dichiarazioni personali del ministro non varrebbero gran fatto a risolvere praticamente.

Peraltro faccio riflettere al Senato, che la determinazione che da me si procura dare all'articolo attenua per quanto si può l'importanza delle diverse obbiezioni, perchè per verità se l'articolo quarto sarà applicato solamente ai casi di malattia, io non vedo grande inconveniente che l'interpretazione sia piuttosto larga che ristretta. E perciò io insisto principalmente sul punto che il giudizio per l'autorizzazione non debba essere arbitrario; credo che a questo modo si rimedî per quanto si può agl'inconvenienti accennati. E quindi insisto sul mio ordine del giorno.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Accetto l'ordine del giorno Vitelleschi.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno proposto dall'onor. senatore Vitelleschi:

« Il Senato ritenendo che l'art. 4 sull'amplia mento del servizio ippico debba applicarsi solamente ai casi di determinate malattie nei ri-

produttori da indicarsi nel regolamento, passa all'ordine del giorno ».

Domando se questo ordine del giorno è appoggiato.

(È appoggiato).

Domando al signor ministro e all'Ufficio centrale se lo accettano.

BERTOLÈ-VIALE, *ministro della guerra*. Lo accetto.

Senatore BARRACCO, *relatore*. L'Ufficio centrale l'accetta.

PRESIDENTE. Chieggo al Senato se approva l'ordine del giorno testè letto, proposto dall'onorevole senatore Vitelleschi.

Chi l'approva voglia sorgere.

(Approvato).

Ora si procede alla lettura dell'art. 4 per porlo ai voti.

Art. 4.

A partire dal 1° gennaio 1889 l'industria stalloniera privata non potrà esercitarsi che col mezzo di stalloni approvati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Le contravvenzioni a questa disposizione saranno punite con multe da lire 50 a lire 500. Con decreto reale, sentito il Consiglio ippico. verrà pubblicato il regolamento che disciplina l'approvazione degli stalloni privati.

(Approvato).

Art. 5.

Pel servizio dei depositi stalloni, di cui il Ministero di agricoltura, industria e commercio conserva la direzione tecnica ed amministrativa, e dei depositi di allevamento, sarà costituito uno speciale corpo militare col nome di *Real corpo ippico*. Esso sarà reclutato con soldati di cavalleria, che abbiano compiuto la loro ferma.

Con legge speciale saranno determinate le norme per il reclutamento, e la pianta organica del corpo.

Con decreto reale sarà approvato il relativo regolamento.

(Approvato).

Art. 6.

Le spese di costruzione, fitto, adattamento e manutenzione dei locali occupati dai depositi cavalli-stalloni saranno per tre quarti a carico dei bilanci delle provincie comprese nella circoscrizione di ogni deposito, in proporzione delle stazioni di monta e del numero dei cavalli che per ciasuna di esse saranno destinati; per l'altro quarto saranno a carico dei comuni, entro la cui cinta daziaria si trovi il deposito.

Le spese di costruzione, fitto, adattamento, manutenzione e mobilio dei locali per le stazioni di monta e per l'alloggio dei palafrenieri saranno a carico dei comuni, nel cui territorio le stazioni sono stabilite.

(Approvato).

Art. 7.

È istituito presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio un Consiglio ippico di 15 membri, presieduto dal direttore generale dell'agricoltura.

Ne formeranno parte:

Il direttore generale dell'arma di cavalleria o chi ne fa le veci;

Il comandante del personale del real corpo ippico;

Il direttore capo della divisione zootecnica presso il Ministero d'agricoltura industria e commercio;

Due delegati eletti dalle scuole veterinarie del regno;

Due delegati di Società ippiche;

Un ufficiale superiore di cavalleria scelto dal Ministero della guerra;

Sette membri scelti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio dei quali almeno quattro dovranno essere proprietari di mandre cavalline.

I membri del Consiglio ippico resteranno in carica per tre anni; si rinnoveranno per un terzo ogni anno, e potranno essere rieletti. Per i primi due anni si estrarranno a sorte quelli che devono scadere.

Il Consiglio si riunirà almeno due volte all'anno, e dovrà essere sentito intorno:

Ai regolamenti dei depositi stalloni, delle stazioni di monta, delle esposizioni, dei concorsi e delle corse;

Ai tipi dei riproduttori da adottarsi ed al loro acquisto tanto all'interno, che all'estero.

Alle somme da iscriversi nei bilanci preventivi al capitolo razze equine, ed alla loro ripartizione fra i diversi servizi;

Alle assegnazioni di premi alle Società di corsa, alle esposizioni, ed alle diverse forme di incoraggiamento dell'industria privata.

Al Consiglio ippico dovranno essere comunicati tutti i voti ed i reclami dei Consigli provinciali e delle Società di corse, che si riferiscono al servizio dei depositi ed allo sviluppo dell'industria cavallina.

Il Consiglio ippico potrà poi essere consultato dai ministri di agricoltura, industria e commercio e della guerra, su tutte le questioni che hanno attinenza coll'allevamento del cavallo nazionale.

Senatore BARRACCO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BARRACCO, *relatore*. Ho chiesto la parola per rivolgere all'on. ministro della guerra una domanda che valga a chiarire un dubbio sorto in seno dell'Ufficio centrale.

Nell'articolo è detto che formerà parte del Consiglio ippico « il direttore generale dell'arma di cavalleria o chi ne fa le veci ».

Ora si diceva nell'Ufficio centrale che per il momento direttori dell'arma di cavalleria non ce n'è; e che si dovrebbe da ciò argomentare che forse il ministro della guerra è in via di istituire questo direttore. Qui egli avrà la gentilezza di fare sapere quali sono le sue intenzioni: se poi queste non fossero per il momento così decise, allora lo si pregherebbe perchè le parole: *o chi ne fa le veci,* fosse dal ministro dichiarato che verranno prese in un senso molto più determinato, per modo da escludere la possibilità che un funzionario borghese, solo perchè fa le veci del direttore generale di cavalleria, venga a far parte del Consiglio ippico.

E ciò è tanto più opportuno in quanto che al Ministero della guerra vi è già un ispettore generale di cavalleria, mentre invece una direzione generale di cavalleria non esiste ancora, nè sappiamo se verrà istituita.

BERTOLÈ-VIALE, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BERTOLÈ-VIALE, *ministro della guerra*. L'onorevole senatore Barracco ha fatto bene, quando mi ha domandato se era nelle mie intenzioni di creare una direzione generale di cavalleria, di parlare sottovoce, dacchè se il mio onorevole collega delle finanze lo avesse udito, ci avrebbe fatto il broncio.

Debbo anzitutto dichiarare che non è precisamente nelle mie intenzioni di creare questa direzione generale. Però l'osservazione fatta dall'onor. collega Barracco ha la sua ragione di essere.

In quest'articolo della legge si dice, che farà parte del Consiglio ippico il direttore generale dell'arma di cavalleria o chi ne fa le veci.

Effettivamente nel Ministero della guerra vi è una direzione generale che s'intitola di cavalleria, ma non solamente di cavalleria, bensì di fanteria e cavalleria.

E siccome l'arma più numerosa è quella di fanteria, è naturale che il capo di questa direzione generale appartenga in massima all'arma di fanteria. E questo direttore non potrebbe avere certo tutte le cognizioni tecniche che si richiedono per far parte del Consiglio ippico.

Sarebbe però naturalissimo, che se un direttore generale della cavalleria esistesse, o se il direttore generale di fanteria e cavalleria appartenesse a quest'ultim'arma, sarebbe naturale, dico, che questo fosse membro nato del Consiglio ippico.

Come ho detto, il direttore generale delle due armi di linea non ha, nè credo pretenda avere, le cognizioni speciali per un tale incarico.

Ma siccome l'articolo dice: « il direttore generale dell'arma di cavalleria o chi ne fa le veci », si potrà benissimo, finchè non esiste nel Ministero della guerra un direttore generale speciale per l'arma di cavalleria, delegare a farne le veci nel Consiglio ippico l'ispettore generale dell'arma, il quale, in questo caso, sarà adattatissimo. E così si ovvierà all'inconveniente di rimandare alla Camera questo disegno di legge per una cosa da nulla, che del resto sarà chiarita nel regolamento.

Io spero, che queste mie dichiarazioni possano bastare all'onorevole relatore ed al Senato, e si possa procedere quindi alla votazione dell'articolo.

Senatore BARRACCO, *relatore*. Domando la parola.

Senatore DI SAMBUY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Barracco ha la parola.

Senatore BARRACCO, *relatore*. L'Ufficio centrale non domandava che queste spiegazioni, ed in suo nome e nel mio, ringrazio il signor ministro della guerra.

PRESIDENTE. Il senatore Di Sambuy ha la parola.

Senatore DI SAMBUY. Io non ho ringraziato l'onorevole signor ministro delle parole che mi ha gentilmente dirette, e delle assicurazioni datemi in ordine ad alcune mie osservazioni, perchè essendomi avveduto di aver commesso una dimenticanza in quanto ho esposto al Senato, era naturale che vi riparassi discutendosi l'art. 7.

Ringrazio specialmente il signor ministro delle dichiarazioni fatte rispetto all'ispettore dei depositi, e sono lieto di prenderne atto.

E per venire alla fatta omissione ricorderò al signor ministro che vi ha in Italia un'associazione di oltre 100 egregie persone, le quali in ogni anno corrispondono 500 lire ciascuna per concorrere al miglioramento delle razze cavalline, ed accrescerne la produzione. Questa associazione è il *Jockey Club* italiano.

Ora, non dimando formalmente che sia compreso nell'elenco dei componenti il Consiglio ippico un rappresentante del *Jockey Club*, imperocchè per questo non vorrei far ritornare il progetto di legge alla Camera dei deputati; ma quando il ministro potesse dirmi che fra le persone che egli chiamerà a far parte del detto Consiglio non dimenticherà la rappresentanza di un'associazione che lavora e spende 50,000 lire all'anno per lo scopo che sì altamente interessa lo Stato, egli renderebbe un giusto tributo all'iniziativa privata, e dell'atto provvido e conveniente gli tributerei il dovuto plauso.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Riconosco appieno i meriti dell'istituzione del *Jockey Club;* e se nell'altro ramo del Parlamento io stesso proposi, e la Camera approvò, due delegati di Società ippiche senza alcuna determinazione, non ebbi certo in animo di porre in non cale l'istituzione medesima, e di sconoscerne la importanza.

Senatore DI SAMBUY. Ringrazio l'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, pongo ai voti l'articolo testè letto.

Chi intende approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 8.

Finchè non sarà approvata la legge di cui al capoverso 2° dell'art. 5, il personale pel servizio dei depositi stalloni continuerà ad essere regolato secondo le norme in vigore.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto sarà poi votato a scrutinio segreto.

Leggo l'ordine del giorno per domani.

Senatore MARESCOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MARESCOTTI. Domanderei che si procedesse alla discussione del progetto di legge per concorso all'Esposizione di Bologna, constando di un solo articolo.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Anch'io rivolgo al Senato la stessa preghiera dell'onorevole senatore Marescotti, essendo domani impegnato nell'altro ramo del Parlamento.

Discussione del progetto di legge N. 131.

PRESIDENTE. Passeremo dunque alla discussione del progetto di legge: « Concorso del Governo all'Esposizione di Bologna nel 1888 ».

Articolo unico.

Nel bilancio della spesa del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, parte straordinaria, sarà stanziato il fondo di lire cinquecentomila, per concorso dello Stato nella spesa della Esposizione che sarà tenuta in Bologna nel 1888.

La detta somma sarà distribuita in rate uguali sui bilanci degli esercizi 1887-88 e 1888-89.

Senatore SONNINO. Io ho da dire poche parole soltanto. Quantunque non troppo favorevole a questa legge, pur tuttavia l'accetterò facendo

ragione a considerazioni d'ordine politico-morale. Però in base a quanto ha scritto l'onorevole signor ministro nella sua relazione parmi opportuno modificare in qualche piccola parte l'articolo unico della legge. Scrive il ministro: « L'ammontare del concorso dello Stato verrà ripartito nei due esercizi venturi 1887-88 e 1888-89, in ragione di lire 250,000 per ciascun esercizio; ma la somma da pagarsi nel 1888-89 si ridurrà in fatto a sole lire 160,000 per economie che si faranno sul capitolo del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio relativo alle Esposizioni, che sarà diminuito di lire 90,000 ».

Io non posso credere che il ministro si sia voluto valere di un artificio per facilitare l'approvazione di questa legge, nè abbia affermato quanto sopra con leggerezza. Quindi devo ritenere che sin da ora si possa assolutamente affermare la possibilità di tale economia.

È per ciò, che credo debbasi modificare in modo l'articolo da assicurare sin da ora ciò che l'onor. ministro ci promette fra due anni. Gli auguro certamente di salutarlo anche allora a quel banco, ma troppo precaria è la carica ministeriale per basarsi su questa speranza. Io dunque proporrei la seguente modificazione al secondo alinea dell'articolo unico, e direi: « La detta somma sarà distribuita con stanziamenti di lire 250,000 sull'esercizio finanziario 1887-88; e lire 160,000 sull'esercizio 1888-89, e per la rimanente somma si supplirà coi fondi disponibili del bilancio 1888-89 nella parte ordinaria sul capitolo relativo alle esposizioni ».

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. La spesa di 500,000 lire che si domanda per l'Esposizione di Bologna, e sulla quale non ha sollevato difficoltà di merito l'onorevole senatore Sonnino, sarà distribuita in due rate eguali, in due esercizi. La prima sull'esercizio 1887-88, e l'altra sull'esercizio 1888-89.

Per non recare al ministro delle finanze maggiori imbarazzi e per agevolare lo scopo, che parmi nobile e giusto, di un concorso dello Stato all'Esposizione di Bologna, m' impegnai di fare un'economia di 90,000 lire sull'esercizio 1888-89, cosicchè le 250,000 lire costituenti la seconda rata si riducono in realtà a 160,000.

L'onor. Sonnino sa che nel mio bilancio vi è un capitolo di spesa ordinaria per le *Esposizioni*, capitolo che però non bastava per una Esposizione come quella di Bologna. Perciò le lire 500,000 che sono per il concorso a questa Esposizione andranno nella categoria delle spese straordinarie, alle quali (cosa che nessun ministro ha mai fatto) contrappongo un'economia sulle spese ordinarie di lire 90,000.

Ora l'onor. senatore Sonnino non può non augurarsi che il mio sistema trovi degli imitatori in tutte le altre leggi di spese.

Per altro il dubbio che l'onorevole Sonnino eleva non è questo soltanto. Egli dice che il ministro di agricoltura, industria e commercio potrebbe non essere quello stesso di qui a due anni! Le rispondo con tale una dichiarazione, onorevole Sonnino, che ella presto dovrà convenire essere inutile la sua proposta.

Siccome l'economia deve avere effetto nel bilancio 1888-1889, e questo deve essere presentato nel prossimo novembre e preparato in queste vacanze, non vi è ragione a dubitare che l'impegno sarà rispettato. È prossimo il tempo per soddisfarlo.

La mia cambiale ha breve scadenza; è di un semestre. Ecco perchè mi pare inutile qualunque proposta.

Il bilancio viene alla Camera in novembre di quest'anno, e si farà l'economia di 90,000 lire sulla parte ordinaria del capitolo *Esposizioni*.

PRESIDENTE. Leggo la proposta dell'onorevole Sonnino:

« La detta somma sarà distribuita con stanziamenti di lire 250,000 sull'esercizio finanziario 1887-88; e lire 160,000 sull'esercizio 1888-89; e per la rimanente somma si supplirà coi fondi disponibili del bilancio 1888-89 nella parte ordinaria sul capitolo relativo alle Esposizioni ».

Domando se il Senato appoggia questa proposta.

(È appoggiata).

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io spero che dopo le dichiarazioni da me fatte l'onor. Sonnino ritirerà il suo emendamento.

Senatore SONNINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SONNINO. Può forse parer logico che io accetti le dichiarazioni dell'onor. signor ministro, ma a me parrebbe ancor più logico che egli accettasse il mio emendamento; perchè se le sue parole debbono suonare come una sufficiente garanzia che queste economie si faranno realmente essendo suo desiderio, come anche il mio, parrebbemi più certo scriverlo, fin d'ora, nella legge.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Le mie dichiarazioni che credevo efficaci vedo che non hanno approdato a nulla. Aggiungerò poche parole.

Mi costerebbe poco accettare la proposta dell'onor. Sonnino, tostochè corrisponde perfettamente alle mie intenzioni. Ma sottopongo al Senato una considerazione sulla sua proposta.

Si voterebbe una spesa straordinaria nel primo capoverso, mentre nel secondo si ridurrebbe una spesa ordinaria, che dovrà essere riesaminata, discussa e votata col bilancio 1888-89. Questo non si è fatto mai, nè occorre farlo ora per la prima volta; perchè dichiaro che, si stabilisca questo con legge o con ordine del giorno, siccome credo di rimanere al Ministero fino a novembre, io sono sicuro di poter mantenere la promessa, cioè, di ridurre il capitolo di spesa ordinaria votato col bilancio 1887-88 di lire 90,000.

Ma non è corretto autorizzare una spesa straordinaria e diminuire una spesa ordinaria in una legge speciale. Piuttosto accetterei un ordine del giorno conforme alle mie dichiarazioni.

PRESIDENTE. Il senatore Sonnino mantiene la sua proposta?

Senatore SONNINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SONNINO. Io prendo atto delle dichiarazioni del signor ministro e ritiro il proposto emendamento.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*, Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Se il signor senatore Sonnino crede di presentare un ordine del giorno con cui il Senato prenda atto delle mie dichiarazioni, io dichiaro che non ho difficoltà di accettarlo.

Senatore SONNINO. Ringrazio, e trasmetto alla Presidenza il mio ordine del giorno.

Senatore CREMONA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CREMONA. L'onorevole ministro dell'agricoltura ha testè ricordato che l'esposizione di Bologna sarà fatta nell'occasione dell'ottavo centenario dell'università. Questo medesimo concetto si trova, del resto, ripetuto nelle diverse relazioni colle quali il ministro presentò il disegno di legge in questo e nell'altro ramo del Parlamento.

In queste relazioni e in quella del relatore per la Camera elettiva, si ricordano, quasi con un inno di entusiasmo, le glorie passate di Bologna, e si afferma che la ricorrenza del centenario dell'università richiedeva, per essere degnamente festeggiata, che ci fosse per coronamento la cornice dell'esposizione.

Ora io debbo dichiarare, per conto mio e della Commissione, che questa considerazione del centenario è quella che ci ha persuasi maggiormente ad approvare il progetto di legge.

Già da alcuni anni si vanno ricordando presso le diverse nazioni le antiche glorie delle università.

Si è celebrato il centenario dell'università di Leyda, quello dell'università di Upsala, quello dell'università di Edimburgo, ed ultimamente quello dell'università di Heidelberg. In queste grandi feste scientifiche l'Italia è sempre stata invitata ed ha trovato festosa e cordiale accoglienza; è sempre stato ricordato in modo speciale ed altamente onorevole il nome di Bologna, come *alma mater studiorum*.

Per conseguenza di tali precedenti, credo che all'Italia corresse il dovere di restituire ai dotti stranieri le accoglienze cordiali che a noi erano state prodigate.

E una volta che l'Italia doveva iniziare anch'essa i giubilei delle sue università, nessuna università aveva maggiore diritto ad essere la prima di quella di Bologna, che non solamente in Italia, ma in tutto il mondo civile è considerata come l'università più gloriosa, la maestra di tutte le altre, quella che ha iniziato il risorgimento scientifico dopo le tenebre del medio evo.

Ora, noi sappiamo già che gli scienziati stra-

nieri hanno accolto con gioia e con plauso la notizia del centenario bolognese. Inviti sono stati mandati ed anche sono stati accettati; e dappertutto si è divulgata la grande e fausta notizia.

Certamente vi sarà un notevole concorso di dotti stranieri di tutta Europa ed anche di altre parti del mondo, alla festa del centenario dell'università di Bologna. E viene da sè che Bologna e l'Italia hanno l'obbligo di ricevere degnamente gli illustri invitati e di restituire loro, in forma decorosa, l'ospitalità che gli Italiani già trovarono a Leyda, ad Upsala, a Edimburgo e ad Heidelberg.

Ma qui è sorto un dubbio; è corsa una notizia che io voglio sperare infondata; che cioè non siano stati stanziati i fondi necessari per le spese della festa universitaria. In questo caso non si sa davvero immaginare in qual modo si potrà decorosamente celebrare il centenario dell'università di Bologna....

Senatore MARESCOTTI, *relatore*. Domando la parola.

Senatore CREMONA.... Questo dubbio non è del tutto fantastico; esso è stato espresso anche in documenti, se non ufficiali, certamente semiufficiali. Tuttavia io voglio sperare che esso sarà intieramente dissipato; ma poichè il dubbio è sorto, così mi credo in dovere di fare manifesto che se n'è parlato anche nell'Ufficio del Senato a cui sono ascritto; nel quale è stata pure espressa una certa meraviglia, che il progetto di legge non fosse stato presentato dal ministro di agricoltura in unione col ministro della pubblica istruzione, sebbene a questa domanda la risposta si presentasse facile, stante le condizioni di salute che tennero lontano per molto tempo l'onor. Coppino dal suo dicastero.

Non sapremmo immaginare per quale altra ragione non sia egli intervenuto nella presentazione di questo progetto di legge.

Certo è che a molti senatori sarebbe sembrato più naturale di vedere i due ministri come concordi presentatori del progetto; ed anche di trovare nell'enunciazione del progetto medesimo, una qualche menzione dell'Università per dare a questa il diritto alla partecipazione della spesa.

Ad ogni modo io spero che basterà che qui in quest'aula sia affermato il dovere che corre al municipio di Bologna ed ai promotori della Esposizione di non dimenticare, che essi hanno ottenuto o stanno per ottenere dal Parlamento e dal Governo il concorso nella spesa precisamente *in grazia e nel nome* di quell'Università, il cui giubileo è stato addotto come ragione precipua dell'Esposizione medesima. Sicchè, o sotto una forma, o sotto l'altra, vuoi con i fondi che si sono raccolti a Bologna colla sottoscrizione privata, vuoi con qualche altro nuovo fondo dato dallo Stato o dagli enti locali, è certo che alla Università di Bologna non dovranno mancare i mezzi per accogliere degnamente gli ospiti illustri che ha già invitati.

Io ho creduto mio dovere di fare questa osservazione per spiegare in quale senso e con quale riserva io do calorosa adesione a questo progetto di legge; colla fiducia, nello stesso tempo, di dissipare i timori, e i dubbi che, per quanto so, erano entrati nell'animo di altri senatori.

Senatore MARESCOTTI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno proposto dall'onor. senatore Sonnino che è nei seguenti termini:

« Il Senato prende atto delle dichiarazioni del ministro che nel bilancio 1888-89 si farà una economia di 90,000 lire nella parte ordinaria, al capitolo *Esposizioni* ».

L'onor. senatore Marescotti ha la parola.

Senatore MARESCOTTI, *relatore*. L'onor. senatore Cremona non ha fatto che riferire pubblicamente ciò che fu già discusso nell'Ufficio centrale, perchè se in questa legge vi è una parte un poco oscura è appunto quella che riguarda il centenario dell'università.

Però, sebbene non si possano dare, direi, delle prove categoriche sopra a quanto domanda l'onor. Cremona, si può assicurare per certo che prima di tutto il municipio di Bologna, il quale ha già votato un fondo per l'esposizione, non mancherà di votare altresì un'altra somma per il centenario, il quale interessa non che l'università, la città stessa.

Nullameno io concordo col nostro collega Cremona, che possa essere utile che il ministro dell'istruzione dichiari di concorrere in qualche guisa anch'esso, perchè l'università possa onorevolmente ricevere tanti ospiti stranieri che già si apprestano a venire.

L'università è strettamente unita al Ministero

della pubblica istruzione, e credo ch'esso non possa esimersi dal prestare qualche aiuto al centenario dello studio bolognese.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BRIOSCHI. Io sperava nella discussione di avere dall'Ufficio centrale qualche precisa informazione intorno al modo col quale si intende di spendere queste 500 mila lire, meno le 90 mila. Ma parmi che l'Ufficio centrale non abbia notizie che si estendano al di là di quanto è scritto nella relazione ministeriale.

Il relatore, facendo eco al senatore Cremona, aggiunge ora un altro desiderio, ed è che il ministro della pubblica istruzione pensi alle spese che dovranno necessitare per le feste del centenario dell'università bolognese. Ora non so se i miei colleghi hanno letto, come ho fatto ora, l'unico articolo di questo disegno di legge. Se lo hanno sott'occhio credo converranno con me che forse mai è stato scritto un articolo di legge in modo così vago per spendere mezzo milione a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo dice che «nel bilancio delle spese del Ministero di agricoltura, industria e commercio, parte straordinaria, sarà stanziato il fondo di lire cinquecento mila per concorso dello Stato nella spesa della Esposizione che sarà tenuta in Bologna nel 1888».

Ma quale Esposizione? Alcuni dei nostri onorevoli colleghi in questa parola così vaga *esposizione* avranno potuto anche credere che i desideri manifestati dall'onor. Cremona prima, e più tardi dall'onor. relatore dell'Ufficio centrale, possano trovare soddisfazione nello stesso articolo del disegno di legge. Ma d'altra parte le parole stesse dell'onor. relatore mi dimostrano che ciò non è.

In questa condizione di cose io pregherei innanzi tutto l'onorevole ministro d'agricoltura, industria e commercio ad informare il Senato intorno ai suoi intendimenti rispetto a questa Esposizione, per la quale si tratta di votare un mezzo milione a carico dello Stato.

In secondo luogo prego l'onorevole ministro della istruzione pubblica a dire se sopra questa somma egli crede poter fare assegnamento per la parte di spesa che sarà assolutamente necessaria a festeggiare l'ottavo centenario dell'università di Bologna.

Ed io dico questo perchè non vorrei che quella diminuzione di 90,000 lire, di cui si è parlato fin qui, dovesse poi essere spesa dal ministro della istruzione pubblica per quest'altra parte dell'esposizione, ossia che queste 90,000 lire ricomparissero poi nel bilancio del Ministero della istruzione pubblica per spese delle quali non si è voluto e non si è potuto tener conto con questa legge.

E qui mi riassumo: prego prima di tutto il signor ministro di agricoltura di dirmi in che consista questa esposizione di Bologna; in secondo luogo se egli abbia pensato a mettersi d'accordo col suo collega dell'istruzione pubblica perchè nell'occasione del centenario dell'università di Bologna possa il Governo concorrere con parte di quella somma.

GRIMALDI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Io debbo credere che sia modestia, o per lo meno figura rettorica quella adoperata dall'onor. Brioschi quando ha detto di non sapere che cosa sia ed a che cosa serva questa esposizione, perchè nell'articolo di legge nulla ha trovato. Ma gli faccio notare che nell'altro ramo del Parlamento, quando presentai il progetto di legge, descrissi in lungo ed in largo l'esposizione, i limiti di essa, le somme raccolte dai corpi morali, quelle raccolte dai privati per *azioni*, e tuttociò che occorreva per giustificare il concorso di 500,000 lire.

Approvato dall'altro ramo del Parlamento, ho presentato il progetto al Senato, ed ho detto brevemente nella relazione che lo precede, i fini a cui intende l'esposizione.

Ho detto che questa esposizione, per quanto riguarda l'industria e l'agricoltura, è regionale; per quanto riguarda le belle arti, è nazionale; e per quanto riguarda la musica, è internazionale. Con ciò credo di aver giustificato lo scopo dell'esposizione.

Aggiungo innanzi al Senato il modo per cui si è giunti al risultato che il Governo ha creduto necessario presentare un progetto di legge. Un comitato di distinte persone di Bologna, in occasione del centenario di quella cospicua università, propose di tenere una esposizione. Esso richiese fondi al Governo, e noi rispondemmo, come per Milano e per Torino: noi non concorreremo, se non dopo che sieno state

raccolte, da parte di enti morali e di privati, somme proporzionate al fine che si vuole raggiungere.

Nella relazione presentata alla Camera è detto quanto è stato raccolto per sottoscrizioni private, e quanto per contributi dei corpi morali.

Dopo ciò che cosa doveva fare il Governo?

Ha fatto per Bologna quanto fece in simili circostanze per altre città. Come per Milano e Torino fu dato un concorso, così l'abbiamo proposto per Bologna, e serbate le proporzioni, abbiamo chiesto al Parlamento la somma di 500,000 lire. Ma le 500,000 lire sono date esclusivamente per l'Esposizione. Ecco la ragione per cui il progetto di legge porta la firma del ministro di agricoltura e industria, e non già quella del ministro dell'istruzione pubblica.

Ora al Senato non isfuggiranno certamente le considerazioni altissime, per le quali il Governo ha creduto con tutta coscienza di aderire alla Esposizione di Bologna, e di proporre per essa il contributo di lire 500,000. Sono cagioni troppo evidenti, perchè io debba qui ripeterle. Certo è che per altre Esposizioni lo Stato non si è mostrato indifferente. Così e non altrimenti ha creduto di fare per le Romagne, le quali per la prima volta domandano al Governo il concorso per una Esposizione.

Io non mi dilungherò su questo argomento, sicuro che all'onor. Brioschi appariranno chiare le ragioni, per cui credo giusto, conveniente e doveroso questo concorso del Governo italiano all'Esposizione di provincie così importanti del nostro paese.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Ringrazio il signor ministro di queste sue spiegazioni, che il Senato avrà accolte volentieri, perchè esse cominciano a diradare un poco la nebbia. Ma rimane ancora a stabilirsi un punto, rispetto al quale non so se debba credere al ministro di agricoltura o a quello della pubblica istruzione.

L'esposizione di Bologna è fatta in un'occasione speciale, nell'ottavo centenario dell'università bolognese. Ciò sta bene; ma io non capisco come la parte industriale, artistica, che è, se non la secondaria, quella che deve servire di cornice all'importante fatto del centenario di una delle più antiche università del mondo, debba essere rappresentata da una somma cospicua votata dal Parlamento, e non si dica parola delle spese necessarie a festeggiare quel fatto.

E per raggiungere questo scopo, che una parte cioè del mezzo milione sia speso nel senso indicato, non credo necessaria una modificazione dell'articolo del disegno di legge; mi accontenterei di un ordine del giorno accettato dai signori ministri.

Su questa mia proposta desidererei però di conoscere il parere dell'onor. ministro della pubblica istruzione.

Senatore MARESCOTTI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MARESCOTTI, *relatore*. A me pare che si confondano cose che devono essere distinte. Il centenario obbliga Bologna ad un atto di ospitalità; e ospitalità sarà data senza che Bologna abbia da ricorrere al Governo; obbliga l'università a una festa scientifica, e questa pure sarà fatta, non dubito, con decoro. Ma le cose predette non possono fare argomento di questa legge. Soltanto al centenario si aggiunga l'Esposizione, vi si aggiunga casualmente, però come incoronamento della festa. E ora si domanda colla presente legge un soccorso alla Esposizione.

Non confondiamo dunque gli argomenti, giacchè per me non sembrerebbe accettabile un ordine del giorno, il quale tendesse a distrarre una parte delle 500,000 lire già richieste al Parlamento.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Non ho che poche parole a dire.

Il municipio farà da parte sua quello che crederà pel decoro della città di Bologna, ma la festa vera si farà nella università, che è istituto governativo, e quella di Bologna è uno dei primi istituti dello Stato.

Ora, coloro che hanno avuto parte nelle feste universitarie di questi ultimi tempi, sanno che ci vuole una non lieve spesa per porle in condizione di ricevere decorosamente gli stranieri che vengono a visitarle, per porre in assetto quelle molte cose che disgraziatamente nelle nostre università non sono presentabili. Se la università quindi deve sostenere il decoro della nazione, bisogna che il ministro della pubblica

istruzione pensi a provvedere i fondi. Si assicuri quindi a tempo se, ed in qual misura, vorranno concorrere il comune e la provincia; altrimenti il Governo ed esso saranno responsabili di una magra figura (perdonino la frase volgare) che l'università dello Stato fosse per fare in questa solennità, dopo che si è sparso l'annunzio per tutta Europa di questa festa che si farà nella più antica delle università.

Io pregherei quindi il ministro a volerci rassicurare sugli intendimenti e sui mezzi che il Governo crederà di adottare perchè l'università di Bologna si mantenga in questa circostanza all'altezza della sua fama col maggior decoro dell'Italia intera.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Il senatore Cannizzaro ha detto che la fama di questo centenario è stata propalata per tutta Europa. Ciò è vero, ma egli certamente non penserà che il Governo abbia avuto in ciò la minima parte.

Il mio collega Grimaldi, qui presente, potrà attestare una certa meraviglia destata in me da questo progetto di legge cui fui dolente di non potere, per buonissime ragioni, collaborare anch'io. Sento anch'io la verità di quello che è stato detto, cioè che la cornice ammazzi un poco il quadro.

Se io fossi stato presente, ci saremmo intesi sicuramente col mio collega dell'agricoltura e commercio e cogli altri ministri per far cosa che rispondesse ai due uffizi, e cioè tanto all'esposizione quanto alla degna ospitalità che l'università bolognese vuole esercitare verso gli illustri scienziati che verranno a visitarla. Ma nelle condizioni attuali che cosa doveva operare il ministro? Io non poteva far nulla, perocchè non ho, col mio bilancio, la fortuna di potere sacrificare 90,000 lire, nè mi è lecito fare delle vittime; consolazione questa che resta tutta al ministro di agricoltura industria e commercio.

Io però posso fare due cose, le quali l'una all'altra si seguitino.

Fino ad ora il ministro dell'istruzione pubblica non ha avuto che qualche lettera nella quale si diceva che era bisognevole il concorso del Governo pel centenario, e null'altro. Ora io non posso stabilire una cifra di concorso, se non conosco prima con esattezza entro quale limite debba essere conservata e a quali fini servire.

Il Comitato bolognese ed il Rettore di quella università mi hanno chiesta una udienza, la quale è stata da loro stessi stabilita per la prossima settimana: e da questi signori conoscerò il piano delle feste, che ora ignoro.

Io posso intendere fino a un certo punto che cosa sarà questa esposizione bolognese sia dalle parole dette oggi dal mio collega dell'agricoltura, sia dalla sua relazione; ma non ci vedo purtroppo quali aiuti sia per averne lo studio bolognese, nè ora mi è possibile dire di più di quanto ho detto allorquando venni interrogato dall'Ufficio centrale del Senato. Io dissi allora che credeva che il ministero della pubblica istruzione dovesse intervenire in qualche modo alla centenaria festa; ma significai all'Ufficio centrale ed al Senato come io non abbia quei fondi liberi che mi occorrerebbero, e come non possa ora stabilire quale parte di essi dovrebbe essere assegnata, perchè, lo ripeto, non so ancora quel che a Bologna si intenda fare.

Ma la risoluzione mia è quale è molto bene indicata in uno dei periodi della relazione dell'onorevole Marescotti. Egli ha preso quasi le mie parole, poichè ebbe a scrivere che « il ministro aiuterà, in quell'incontro, lo studio di Bologna nel modo e nella misura che permettono le sue facoltà ».

Io non prolungo questo discorso, perchè sono destituito di quelle condizioni le quali possono affermare l'importanza e la realtà del concorso governativo: e ciò dico, perchè l'onorevole Brioschi in certo qual modo aveva domandato se forse le 90,000 lire che sono l'economia di un bilancio, potessero essere la spesa di un altro.

Forse ciò potrebbe essere, forse non sarà, imperocchè vi è qui nella stessa relazione cosa alla quale io non posso dire d'avere argomento per credere assolutamente, sì certo da desiderare; ma è nullameno tale da determinare la mia maniera di procedere. Nella relazione è scritto:

« Lo sanno gli stessi suoi promotori, i quali, onde far cosa decorosa e nazionale, non potranno a meno di dare opera a che l'Università tenga

alto in faccia agli accorrenti forestieri col decoro della nazione il proprio ».

Ora dunque quel che posso dire è questo: come il Comitato ha chiesto il concorso per l'Esposizione, domanderò anch'io il concorso perchè il centenario dell'università di Bologna riesca degno dell'antica fama di quella illustre università.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

Senatore MARESCOTTI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Brioschi.

Senatore BRIOSCHI. Ringrazio il signor ministro della pubblica istruzione della sua franchezza, perchè io credo che oramai saremo tutti convinti che al mezzo milione chiesto oggi per l'Esposizione di Bologna saranno da aggiungere più tardi le spese per il centenario di quell' Ateneo che potranno coprire le 90,000 lire, delle quali il signor ministro del commercio ci promette ora il risparmio.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parala.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. La questione attuale non mi pareva non dovesse guardarsi con criterî puramente finanziari; ma vedo bene che bisogna guadarla anche da questo lato, ed io ho il dovere di seguire l'onor. senatore Brioschi.

L'economia di 90 mila lire è reale sul capitolo che avete già votato per la spesa ordinaria del Ministero d'agricoltura per l'esercizio 1887-88. Io ho creduto di poter fare questo sacrificio per non presentare una proposta molto gravosa nello stato attuale delle nostre finanze. Ora se l'onor. senatore Brioschi non vuole essermi grato per ciò, padronissimo; ma gli faccio riflettere che se l'Esposizione non si fosse presentata, il centenario e la festa correlativa preesistevano ed avrebbero richiesto qualche somma, giusta i criterî notati dal mio collega della pubblica istruzione.

Dunque le due cose non hanno rapporto tra loro, circa la spesa. Non so quale di questi due avvenimenti sia la *cornice* e quale il *quadro*. Dico che sono due degni avvenimenti. L'uno è un omaggio allo Studio antico di Bologna; l'altro un omaggio alle industrie moderne, che meritano considerazione e riguardo. Per questa spesa dell'Esposizione ho fatto quanto ho potuto per renderla meno onerosa alle finanze. Quindi io prego l'onor. senatore Brioschi ed il Senato che per questa volta non si faccia una questione finanziaria, ma si guardi la cosa tal quale è, e quale fu concepita nella mente del Governo ed approvata dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Se nessuno altro chiede la parola, la discussione rimane chiusa, e, trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora do lettura dell'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore tre pomeridiane:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Ampliamento del servizio ippico;

Concorso del Governo all'Esposizione di Bologna nel 1888.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888:

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888.

Risultato della votazione fatta in principio di seduta.

PRESIDENTE. La votazione a scrutinio segreto è chiusa; prego i signori senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(I signori senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge intitolato: « Istituzione di una cattedra dantesca »:

Votanti	70
Favorevoli	52
Contrari	18

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta (ore 6 e 20).

LXV.

TORNATA DEL 25 GIUGNO 1887

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — *Elenco di omaggi — Sunto di petizione — Congedo — Votazione segreta dei seguenti progetti di legge: 1. Ampliamento del servizio ippico; 2. Concorso del Governo alla Esposizione di Bologna nel 1888 — Approvazione senza discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1887-88 — Risultato della votazione segreta dei due progetti surriferiti.*

La seduta è aperta alle ore 3 e 20.

È presente il ministro dell'istruzione pubblica.

Il senatore, *segretario,* CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

L'avvocato G. Migone, di duecento esemplari dell'*Appendice alla seconda edizione* del suo opuscolo intitolato: *La Bandiera di Satana;*

Il presidente del R. Istituto musicale di Firenze, degli *Atti di quell'Accademia musicale per l'anno 1886;*

Il signor P. Donalisio, di un suo scritto *sulla trasformazione agraria;*

Il signor Costantino Forti, di 150 esemplari di una sua *Lettera intorno alla proposta tassa sui riparti;*

Il signor P. Bertolini, di un suo studio intitolato: *La verità sul Montello;*

L'avvocato comm. Felice Cerrutti, di un suo scritto *Sulla riforma postale in Italia;*

Il signor Agostino Moglia, di un suo opuscolo col titolo: *L'Aristotelismo e l'Enciclica di Leone XIII;*

Il dottor Raffaello Zampa, di un suo studio dal titolo: *La Demografia italiana,* con atlante; delle sue *Osservazioni al nuovo codice della pubblica igiene;* e di due sue pubblicazioni intitolate, una: *Anthropologie illyrienne,* e l'altra, *Giornalisti, politici, e scienziati nell'argomento del colera e della riforma sanitaria;*

Il prefetto di Bergamo, degli *Atti di quel Consiglio provinciale dell'anno 1886.*

Lo stesso senatore, *segretario,* CENCELLI legge quindi il seguente sunto di petizione:

« N. 26. La Camera di commercio ed arti di Livorno fa instanza perchè non sia approvato l'aumento a lire 15 del dazio di entrata sull'olio di oliva ».

PRESIDENTE. Il senatore Piola domanda un congedo di giorni dieci per motivi famiglia.

Se nessuno fa opposizioni, si intende accordato il chiesto congedo.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

« Ampliamento del servizio ippico;

« Concorso del Governo all'esposizione di Bologna nel 1888 ».

Si procede all'appello nominale.

(Il senatore, segretario, Guerrieri-Gonzaga fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Approvazione del progetto di legge N. 128.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888 ».

Si dà lettura del progetto di legge.

(V. *infra*).

È aperta la discussione generale su questo articolo unico.

Se nessuno chiede di parlare, si passa alla discussione dei capitoli.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. dà lettura dei capitoli.

(Sono approvati tutti i capitoli dall' 1 al 135 *bis* ultimo del bilancio).

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale (Spese fisse).	672,128 22
2	Consiglio superiore di pubblica istruzione - Indennità fisse (Spese fisse)	16,500 »
3	Consiglio superiore di pubblica istruzione - Indennità e compensi .	53,500 »
4	Ministero - Spese d'ufficio	81,780 »
5	Sussidi ad impiegati ed insegnanti invalidi, alle loro vedove ed ai loro orfani	70,000 »
6	Ispezioni ordinate dal Ministero, missioni, indennità alla Commissioni esaminatrici per concorsi a cattedre universitarie, a cattedre per l'insegnamento nelle scuole secondarie, classiche e tecniche, negli istituti tecnici e nautici e nelle scuole normali, e per concorsi nel personale dirigente amministrativo.	220,000 »
7	Aiuti alla pubblicazione di opere utili per le lettere e per le scienze, ed all'incremento degli studi sperimentali	66,900 »
8	Indennità di trasferimento di impiegati dipendenti dal Ministero .	105,000 »
9	Fitto di beni amministrati dal Demanio destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative (Spesa d'ordine)	150,839 22
10	Spese per l'insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie classiche e tecniche, negli istituti tecnici e nelle scuole normali - Personale (Spese fisse)	226,600 »
11	Assegni e sussidi per lo studio della ginnastica	35,000 »
12	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	10,000 »
13	Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine)	1,000 »
	Da riportarsi . . .	1,709,247 44

	Riporto . . .	1,709,247 44
14	Spese di manutenzione, riparazione e adattamento di locali dell'amministrazione centrale	25,000 »
15	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
16	Casuali	98,200 »
		1,832,447 44
	Spese per l'Amministrazione scolastica provinciale.	
17	Regi provveditori agli studi ed ispettori scolastici - Personale (Spese fisse)	824,623 04
18	Indennità per le spese d'ispezione delle scuole primarie . . .	355,000 »
		1,179,623 04
	Spese per le Università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore.	
19	Regie Università ed altri Istituti universitari - Personale (Spese fisse).	6,956,838 66
20	Regie Università ed altri Istituti universitari - Dotazioni per gli stabilimenti scientifici, pigione, manutenzione e adattamento di locali; illuminazione e combustibili; assegni, rimunerazioni straordinarie e sussidi eventuali; spese d'ufficio e di cancelleria, assegno all'istituto di studi superiori in Firenze; e propine d'esami . . .	2,279,376 42
21	Posti gratuiti, pensioni, premi ed assegni per incoraggiamento agli studi superiori e perfezionamento nei medesimi	205,486 25
		9,441,701 33
	Spese per gl'istituti e Corpi scientifici e letterari.	
22	Istituti e Corpi scientifici e letterari - Personale (Spese fisse) . .	126,785 98
23	Istituti e Corpi scientifici e letterari - Assegni ad accademie e società di scienze, lettere ed arti, alle deputazioni ed alle società di storia patria	267,084 20
24	Biblioteche nazionali ed universitarie - Personale (Spese fisse) . .	704,162 34
	Da riportarsi . . .	1,098,032 52

	Riporto . . .	1,098,032 52
25	Biblioteche nazionali ed universitarie - Spese di manutenzione e di conservazione; acquisto e legatura di libri, giornali, ed opere periodiche; sussidi, ed assegni straordinari; spese d'ufficio, di combustibili e d'illuminazione; provvista di scaffali ed altri mobili .	536,866 02
		1,634,898 54
	Spese per le antichità e le belle arti.	
26	Musei, scavi, gallerie e monumenti nazionali - Personale (Spese fisse)	764,362 08
27	Musei e gallerie - Spese di conservazione dei musei, delle pinacoteche e delle gallerie, dotazioni, assegni, rimunerazioni e sussidi straordinari; combustibile, illuminazione, spese d'ufficio e riparazioni di locali; spese per l'incremento di musei comunali e provinciali .	300,273 »
28	Galleria moderna - Acquisto e commissione d'opere d'arte . .	100,000 »
29	Monumenti e scavi - Spese di manutenzione e conservazione, adattamento di locali; illuminazione, combustibile, oggetti di cancelleria, assegni, sussidi e spese per scavi a cura dei comuni e delle provincie	987,009 37
30	Monumentale duomo di Milano (Assegno fisso)	122,800 »
31	Gallerie, musei, scavi e monumenti - Spese da sostenersi colla tassa d'entrata (Articolo 5, legge 27 maggio 1875, n. 2554) . . .	242,911 77
32	Accademie ed Istituti di belle arti - Personale (Spese fisse) . .	597,755 71
33	Accademie ed Istituti di belle arti - Dotazioni, assegni e spese per le accademie e gli istituti di belle arti, sussidi ad allievi e ad artisti	367,683 35
34	Istituti d'istruzione musicale e drammatica - Personale (Spese fisse) .	244,583 54
35	Istituti d'istruzione musicale e drammatica - Spese di manutenzione, di vitto, di combustibile ed illuminazione, d'ufficio, assegni, rimunerazioni, sussidi e dotazioni per l'incremento degli istituti musicali non governativi	175,713 30
36	Collegio di musica di Napoli - (Assegno fisso)	124,738 70
		4,027,830 82

	Spese per l'istruzione secondaria.	
37	Istruzione secondaria classica - Regi ginnasi e licei - Personale (Spese fisse)	3,631,645 75
38	Istruzione secondaria classica - Regi ginnasi e licei - Dotazioni, supplemento d'assegni agli istituti delle provincie napolitane, assegni, sussidi ad allievi, ad insegnanti e ad istituti - Rimborso di tasse scolastiche, propine di esami e spese afferenti la licenza liceale e la Giunta centrale - Assegni per posti di studio liceale, lasciti per sussidi e premi	1,425,924 86
39	Convitti nazionali - Personale (Spese fisse)	278,031 58
40	Convitti nazionali - Spese di mantenimento, posti gratuiti ed assegni per l'incremento dei convitti non governativi	274,529 45
		5,610,131 64
	Spese per l'insegnamento tecnico, industriale e professionale.	
41	Istituti tecnici e nautici, scuole nautiche, e scuole speciali (Spese fisse)	3,248,482 32
42	Insegnamento industriale e professionale. - Sussidi ad istituti, a scuole e ad insegnanti; assegni di borsa e premi d'incoraggiamento; compensi ai componenti la Giunta centrale e ai commissari per gli esami di licenza; sussidi eventuali; propine di esami . . .	367,525 »
43	Scuole tecniche - Personale (Spese fisse)	2,326,728 35
44	Scuole tecniche - Sussidi ad insegnanti, a scuole e ad alunni, indennità e propine di esami - Sussidi a provincie e comuni e ad altri corpi morali pel mantenimento delle scuole tecniche . . .	276,478 03
		6,219,213 70
	Spese per l'istruzione normale, magistrale ed elementare.	
45	Sussidi all'istruzione primaria	2,474,283 »
46	Scuole normali per allievi maestri ed allieve maestre e scuole preparatorie annesse alle normali - Personale (Spese fisse) . . .	1,268,363 60
46 *bis*	Scuole normali - Acquisto di materiale scientifico . , . .	40,000 »
47	Scuole normali per allievi maestri ed allieve maestre - Sussidi . .	375,200 »
48	Sussidi per l'istruzione primaria e magistrale nelle provincie napolitane (art. 35 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861) . .	84,000 »
	Da riportarsi . . .	4,241,846 60

	Riporto . . .	4,241,846 60
49	Concorso dello Stato nella spesa che i Comuni sostengono per gli stipendi dei maestri elementari (Legge 11 aprile 1886, n. 3798) (Spese fisse)	2,000,000 »
49 *bis*	Collegio-convitto principe di Napoli in Assisi per i figli degl'insegnanti - Personale	35,000 »
49 *ter*	Collegio-convitto principe di Napoli in Assisi - Assegno per arredamento di materiale scientifico, per rinnovazione e manutenzione del mobilio ad uso delle scuole degli allievi istitutori di convitti nazionali	1,800 »
50	Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze - Personale (Spese fisse)	106,900 »
51	Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze - Sussidi	14,400 »
52	Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze - Acquisto di materiale scientifico	10,000 »
53	Educandati femminili - Personale (Spese fisse)	202,902 »
54	Educandati femminili ed istruzione elementare superiore femminile - Posti gratuiti; assegni ai conservatorî della Toscana e ad altri collegi ed educandati femminili; sussidi ed assegni per promuovere istituti superiori femminili provinciali e comunali e per il loro maggiore incremento	366,118 »
55	Istituti dei sordo-muti - Personale (Spese fisse)	80,361 »
56	Istituto dei sordo-muti - Spese di mantenimento d'istituti governativi, posti gratuiti, assegni e sussidi ad istituti autonomi . . .	99,179 »
57	Costruzione, ampliamento e risarcimento degli edifizi scolastici destinati ad uso delle scuole elementari (legge 18 luglio 1878 n. 4460)	310,000 »
		7,468,506 60
	Spese diverse.	
58	Partecipazione al mantenimento dell'ufficio internazionale dei pesi e delle misure in Parigi (Legge 23 dicembre 1875, n. 2875) . .	11,000 »
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	
59	Fitto dei beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	991,655 66

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

60	Assegni di disponibilità (Spese fisse)	4,000 »
61	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse) .	15,816 »
62	Indennità ad impiegati in compenso delle pigioni che corrispondono all'erario per locali demaniali già da essi occupati gratuitamente ad uso di abitazione	17,000 »
62 *bis*	Fabbricato a sede del Ministero - Per riduzione e sistemazione di nuovi locali, per nuove persiane e per rifusione di pavimenti . .	30,000 »
		66,816 »

Spese per le Università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore.

63	Università di Padova - Adattamento di locali e spese per l'incremento degli stabilimenti universitari.	9,525 »
64	Università di Bologna - Spesa d'acquisto di materiale scientifico per la scuola d'applicazione degli ingegneri.	6,000 »
65	Università di Messina - Concorso alla fondazione dell'orto botanico .	4,000 »
66	Rimborso di spese per lavori eseguiti e da eseguire nell'edificio dell'ospedale di Sant'Orsola in Bologna pel definitivo assetto di quelle cliniche (Legge 18 maggio 1882, n. 765) (Spesa ripartita) . .	26,500 »
67	Università di Padova - Trasferimento della clinica ostetrica . .	10,000 »
68	Torino - Scuola d'applicazione degli ingegneri - Restauro di locali, adattamento di strumenti e costruzione di modelli . . .	4,000 »
69	Torino - Scuola d'applicazione degli ingegneri - Lavori pel riordinamento del fabbricato	8,000 »
	Da riportarsi . . .	68,025 »

	Riporto . . .	68,025 »
70	Università di Roma - Istituto fisico - Acquisto di macchine e strumenti	7,000 »
71	Università di Torino - Museo di geologia - Acquisto di mobili . .	6,000 »
72	Università di Padova - Arredamento del gabinetto di chimica farmaceutica	7,208 »
73	Università di Palermo - Scuola d'applicazione degli ingegneri - Acquisto di macchine	10,000 »
74	Università di Catania - Osservatorio Bellini sull'Etna, e camere succursali nell'ex-convento dei Benedettini	3,500 »
75	Università di Roma - Istituto d'igiene - Sistemazione di locali . .	30,000 »
76	Università di Torino - Gabinetto di geodesia - Acquisto di strumenti	7,800 »
77	Napoli - Scuola d'applicazione degl'ingegneri - Acquisto di materiale scientifico	25,000 »
78	Stazione zoologica Dohrn in Napoli - Sussidio per l'impianto del nuovo laboratorio fisiologico	15,000 »
79	Concorso dello Stato nella spesa di costruzione e miglioramento di locali in servizio degli istituti scientifici universitari di Torino (Convenzione 29 gennaio 1885 approvata colla legge 28 giugno 1885, n. 3225)	544,740 »
80	Università di Bologna - Adattamento di locali e spese per altri lavori nel fabbricato dell'università	6,000 »
81 *bis*	Università di Catania - Lavori di complemento del nuovo fabbricato per l'istituto anatomico	17,000 »
81 *ter*	Università di Catania - Spesa per lo istituto anatomico . . .	9,790 65
82	Università di Catania - Costruzione di locali pei gabinetti d'istologia normale e patologica, e di patologia generale	30,000 »
83	Università di Genova - Lavori di sistemazione di alcuni locali per gli istituti biologici, e costruzione di nuove opere	30,000 »
83 *bis*	Università di Genova - Acquisto di materiale scientifico pel gabinetto di anatomia normale	4,000 »
83 *ter*	Università di Messina - Lavori di riparazione all'edificio universitario	5,500 »
84	Università di Modena - Clinica oculistica - Restauro di locali, riparazioni ed acquisto di mobili e di materiale scientifico . . .	3,500 »
	Da riportarsi . . .	830,063 65

	Riporto . . .	830,063 65
85	Università di Napoli - Gabinetto di anatomia patologica - Acquisto di materiale scientifico	4,000 »
85 *bis*	Università di Napoli - Acquisto di materiale scientifico pel gabinetto di fisica	11,000 »
86	Università di Padova - Gabinetto di fisica - Acquisto di materiale scientifico	5,000 »
87	Università di Padova - Impianto del gabinetto d'igiene . . .	3,000 »
88	Università di Padova - Impianto del laboratorio di propedeutica medica	2,000 »
89	Università di Padova - Acquisto di scaffali pel gabinetto di geologia	3,400 »
90	Università di Palermo - Lavori per restauro e pel riordinamento di locali del gabinetto di fisica	6,000 »
90 *bis*	Università di Palermo - Impianto del laboratorio d'istologia . .	5,000 »
90 *ter*	Università di Palermo - Impianto del gabinetto d'igiene . . .	2,000 »
90 *quater*	Università di Palermo - Adattamento ed arredamento di locali . .	5,200 »
90 *quinq.*	Università di Palermo - Riparazioni ai locali dell'osservatorio astronomico	5,500 »
90 *sexies*	Università di Palermo - Provvista di scaffali per l'osservatorio astronomico	2,200 »
90 *septies*	Università di Parma - Impianto del gabinetto di patologia generale	5,000 »
91	Università di Pavia - Acquisto di materiale scientifico per la clinica ostetrica	3,000 »
92	Università di Pisa - Gabinetto di anatomia patologica - Acquisto di materiale	5,000 »
93	Università di Pisa - Impianto del gabinetto di propedeutica chirurgica	5,000 »
93 *bis*	Università di Pisa - Clinica oculistica	2,000 »
93 *ter*	Università di Pisa - Ampliamento del gabinetto di zoologia e zootomia	4,200 »
93 *quater*	Università di Pisa - Acquisto di scaffali e mobili pel gabinetto di mineralogia	5,200 »
93 *quinq.*	Università di Pisa - Acquisto di scaffali e mobili pel gabinetto di geologia	7,000 »
	Da riportarsi . . .	920,763 65

	Riporto . . .	920,763 65
93 *sexies*	Università di Pisa - Costruzione di scaffali pel gabinetto di zoologia e zootomia	15,340 »
93 *septies*	Università di Pisa - Gabinetto di anatomia normale - Acquisto di materiale scientifico	4,000 »
93 *octies*	Assetto di vari istituti scientifici dell'università di Pavia - Rimborso di capitale alla Banca popolare di Pavia - Legge 26 dicembre 1886, n. 4235 (Spesa ripartita)	67,500 »
94	Università di Roma - Orto botanico a Panisperna	13,000 »
95	Università di Roma - Acquisto di materiale scientifico per la clinica dermosifilopatica e pel gabinetto zoologico	3,840 60
96	Università di Roma - Osservatorio astronomico - Riparazione ai locali ed agli strumenti	2,600 »
96 *bis*	Università di Roma - Gabinetto di fisiologia - Acquisto di materiale scientifico	6,000 »
97	Università di Sassari - Istituto fisico - Acquisto di materiale scientifico	6,000 »
97 *bis*	Università di Sassari - Assetto del laboratorio di chimica farmaceutica	4,950 »
98	Università di Siena - Clinica chirurgica - Acquisti di strumenti .	3,000 »
99	Università di Torino - Clinica medica - Acquisto di mobili e di materiale scientifico	3,200 »
99 *bis*	Università di Torino - Lavori di riparazione al gabinetto di fisica .	105 25
100	Istituto superiore di studi pratici di Firenze - Acquisto delle collezioni indiane del professore De Gubernatis	30,000 »
101	Roma - Scuola d'applicazione degli ingegneri - Acquisto di pubblicazioni	3,500 »
101 *bis*	Napoli - Scuola d'applicazione degli ingegneri - Impianto del gabinetto di elettrotemia	16,000 »
101 *ter*	Roma - Scuola d'applicazione degli ingegneri - Impianto del gabinetto di mineralogia e geologia	15,000 »
102	Milano - Scuola superiore di medicina veterinaria	3,000 »
103	Torino - Scuola superiore di medicina veterinaria - Ricostruzione di locali pel magazzino di foraggi	15,500 »
103 *bis*	Spese per gli studi e progetti relativi ai nuovi stabilimenti scientifici dell'Università di Napoli	15,000 »
		1,148,299 50

	Spese per gli istituti e corpi scientifici e letterari.	
104	Raccolta di libri, opuscoli e documenti editi ed inediti relativi alla storia del risorgimento italiano da collocarsi nella biblioteca *Vittorio Emanuele* di Roma.	4,000 »
104 *bis*	Spesa per premi nelle scuole di magistero	18,090 »
105	Biblioteca Alessandrina di Roma - Per provvista di opere letterarie e scientifiche	5,000 »
105 *bis*	Biblioteca Alessandrina di Roma - Lavori di adattamento e costruzione di scaffali e tavole	25,700 25
106	Biblioteca Nazionale di Firenze - Lavori suppletivi per l'assetto della biblioteca nel Palazzo dei Giudici, restauri del palazzo e costruzione di scaffali	10,000 »
107	Biblioteca Nazionale di Torino - Adattamento di una sala . . .	7,000 »
108	Biblioteca Casanatense di Roma - Adattamento di nuovi locali aggiunti alla biblioteca	30,000 »
109	Biblioteca Nazionale di Napoli - Restauro al mobilio ed agli infissi .	6,500 »
110	Biblioteca Laurenziana di Firenze - Costruzione del soffitto della gran sala.	10,000 »
110 *bis*	Biblioteca Marucelliana di Firenze - Lavori di ampliamento . . .	1,147 35
110 *ter*	Biblioteca universitaria di Catania - Adattamento e riparazione del locale	27,000 »
		144,347 60
	Spese per le antichità e le belle arti.	
112	Lavori, attrezzi e spese diverse per il ricupero degli oggetti d'antichità provenienti dai lavori del Tevere	16,000 »
114	Istituto di belle arti di Napoli - Sistemazione della facciata e dei locali interni	30,000 »
115	Lavori di ricostruzione della basilica di S. Paolo	160,000 «
116	Regio Istituto di belle arti di Bologna - Ampliamento di locali .	25,000 »
117	Regio Istituto di belle arti in Venezia - Adattamento di locali . .	25,000 »
	Da riportarsi . . .	256,000 »

	Riporto . . .	256,000 »
118	Regia Pinacoteca di Napoli - Spesa pel passaggio della Pinacoteca del museo nazionale nel fabbricato ove ha sede il regio istituto di belle arti - Adattamento di locali - Spese di trasporto; sistemazione dei locali che rimangono vacanti nel Museo per collocarvi le collezioni antiquarie	30,000 »
119	Spesa per monumenti e scavi nell'Italia meridionale	960 »
120	Acquisto di terreni per gli scavi delle Terme Antoniniane. . .	30,000 »
121	Esposizione nazionale artistica in Venezia nel 1887 - Concorso nella spesa	30,000 »
121 *bis*	Regio Istituto di belle arti di Palermo - Spese d'impianto . .	6,000 »
121 *ter*	Palazzo di Brera in Milano - Impianto di caloriferi	1,663 75
121 *quater*	Accademia di belle arti in Milano - Impianto di caloriferi . . .	1,149 25
		355,773 »
	Spese per l'istruzione normale, magistrale ed elementare.	
126	Sussidi al Monte per le pensioni degli insegnanti elementari (Spesa ripartita)	300,000 »
	Spese diverse.	
129	Continuazione dei lavori geodetici ed astronomici per la misura del grado europeo	30,000 »
130	Studi per preparare la carta archeologica d'Italia, e per raccogliere documenti della storia dei musei e degli scavi del regno . .	16,000 »
131	Continuazione della stampa dell'opera del De-Rossi intitolata *Inscriptiones christianae*	12,000 »
132	Spedizione scientifica per l'eclissi solare del 1887 e che sarà visibile in Russia	8,000 »
133	Conferenza internazionale degli elettricisti in Parigi - Esperienze per la determinazione delle unità elettriche; acquisto di strumenti e oggetti scientifici, spese per gli assistenti e per il personale di basso servizio	6,000 »
	Da riportarsi . . .	72,000 »

	Riporto . . .	72,000 »
134	Concorso nella spesa per la costruzione e l'impianto d'un osservatorio asilo sul Cimone	2,000 »
135	Firenze - Società italiana d'antropologia - Concorso nella spesa delle sue pubblicazioni	2,000 »
135 *bis*	Associazione geodetica internazionale - Concorso dell'Italia al mantenimento dell'ufficio internazionale di segreteria a Berlino . .	2,500 »
		78,500 »

RIASSUNTO

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali	1,832,447 44
Amministrazione scolastica	1,179,623 04
Università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore	9,441,701 33
Istituti e Corpi scientifici e letterari	1,631,898 54
Antichità e belle arti	4,027,830 82
Istruzione secondaria	5,610,131 64
Insegnamento tecnico industriale e professionale	6,219,213 70
Istruzione normale, magistrale ed elementare	7,468,506 60
Spese diverse	11,000 »
TOTALE della categoria prima	37,425,353 11
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	991,655 66
TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria	38,417,008 77

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali	66,816 »
Università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore	1,148,299 50
Istituti e Corpi scientifici e letterari	144,347 60
Antichità e belle arti	355,773 »
Istruzione normale, magistrale ed elementare	300,000 »
Spese diverse	78,500 »
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria	2,093,736 10
INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria)	40,510,744 87

PRESIDENTE. Si rilegge l'articolo unico:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Se nessuno domanda la parola, trattandosi di articolo unico sarà votato a scrutinio segreto.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Dovendosi ora discutere lo stato di previsione dell'Entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888, e non essendo presente il signor ministro delle finanze, proporrei che questo disegno di legge fosse rimandato alla seduta di lunedì.

PRESIDENTE. L'onor. ministro delle finanze ha comunicato alla Presidenza che non potrà intervenire alla seduta di oggi.

Il progetto di legge all'ordine del giorno sarà quindi discusso nella seduta di lunedì alle ore 3 pomeridiane, della quale leggo l'ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888:

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888;

Stanziamento di fondi nel bilancio della marina per gli esercizi dal 1887-88 al 1895-96;

Sulle servitù di passaggio, sui consorzi, sulla sicurezza dei lavoratori e sulla polizia dei lavori nell'esercizio delle miniere, cave, torbiere ed officine mineralurgiche.

Risultato della votazione segreta fatta in principio di seduta.

PRESIDENTE. La votazione è chiusa.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Ampliamento del servizio ippico:

Votanti	71
Favorevoli	60
Contrari	11

(Il Senato approva).

Concorso del Governo all'Esposizione di Bologna nel 1888:

Votanti	71
Favorevoli	46
Contrari	25

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta (ore 5).

LXVI.

TORNATA DEL 27 GIUGNO 1887

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — *Votazione a scrutinio segreto dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1887-88 — Discussione del progetto di legge per lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio medesimo — Parlano nella discussione generale i senatori Alvisi, Brioschi, Cambray-Digny, relatore, Vitelleschi ed il ministro delle finanze — Approvazione di tutti i capitoli del bilancio e dei cinque articoli di legge — Presentazione dei seguenti progetti di legge: 1. Riforma della tariffa doganale; 2. Proroga al 30 giugno 1888 del corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione; 3. Assegnazione dei beni della soppressa casa religiosa dei Benedettini Cassinesi di S. Pietro in Perugia ad un Istituto d'istruzione agraria da erigersi in ente morale autonomo — Risultato della votazione segreta del bilancio della istruzione pubblica — Approvazione senza osservazioni del disegno di legge per lo stanziamento di fondi nel bilancio della marina per gli esercizi dal 1887-88 al 1895-96 — Presentazione di due progetti di legge, l'uno per modificazioni alla legge 2 luglio 1885, n. 3223, serie 3ª, che autorizza nuove spese straordinarie militari; l'altro per il passaggio del servizio semaforico dal Ministero dei lavori pubblici a quello della marina — Votazione segreta del bilancio dell'entrata — Esito della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 2 e ½.

Sono presenti i ministri delle finanze, della marina e della guerra; più tardi interviene il ministro di agricoltura, industria e commercio.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Votazione a scrutinio segreto dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888 ».

Si procede all'appello nominale.

(Il senatore, segretario, Malusardi fa la chiama).

Le urne rimangono aperte.

Discussione del progetto di legge N. 129.

PRESIDENTE. Ora si procede alla discussione dello « Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888 ».

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del progetto:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa, e si passa alla speciale.

Il senatore, *segretario,* CENCELLI legge:

(V. *infra*).

Senatore ALVISI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALVISI. L'altro ieri l'onor. relatore Cambray-Digny ha giustamente rilevato l'importanza del bilancio dell'entrata e la necessità che ci fosse il ministro delle finanze per rispondere a chi volesse fare qualche osservazione in proposito. Molto più credo sia necessario di parlare di finanze, poichè ne è stato contestato il diritto al Senato in forza dell'art. 10 dello Statuto; e tanto meno il Senato si occupa di finanze tanto più risponde al dettato di quell'articolo, se si *vuole* interpretarlo a modo dei signori ministri.

Ho piacere che anche l'onor. Brioschi abbia rilevato nel bilancio dei lavori pubblici che il Senato, al quale una volta spettava una certa azione moderatrice nella legge sulle ferrovie, ora invece anche questo titolo, dove il Senato poteva esercitare il suo controllo, sia invece confuso nelle partite del bilancio ordinario che prima si deve discutere alla Camera.

E tanto più ciò spiace a quelli che studiano con molto amore le questioni delle finanze italiane, inquantochè ne risente le conseguenze la economia nazionale e la ricchezza del paese.

Noi vediamo infatti che tutti i bilanci sono in aumento meno quello dell'interno, nel quale si nota una piccola diminuzione, e quindi l'aumento complessivo supera i 100 milioni fra spese straordinarie ed ordinarie. Ma di tutto ciò, bisogna dire il vero, non si può accagionare il ministro delle finanze, il quale non vi ha nulla a che fare essendo la vittima dei ministri i quali domandano aumenti, ed il capro espiatorio della Camera che non è mai sazia di spese per colpa degli elettori che sentono il pungolo di sempre rinascenti bisogni; di guisa che il nostro bilancio è arrivato dai 1000 ai 1700 milioni circa di spese.

Ma continuando di questo passo non vi è chi non veda che ne soffre l'economia del paese.

Ora, per dir le cose all'ingrosso, ma con verità evidente, è indubitato che per dare al paese il mezzo per produrre 1700 milioni ci vuole almeno un capitale di circa 40 miliardi, che coll'ingegno e col lavoro dei cittadini deve fruttare circa 1800 milioni unicamente per pagare le imposte.

Quando dunque sono impegnati 40 miliardi di capitale per il solo titolo di pagare i servizi pubblici, siamo noi sicuri che ci avanzi un altro capitale sufficiente a fornire oltre ai 1700 milioni all'anno che vanno nelle casse dello Stato, l'entrata in tal copia da mantenere 30 milioni di abitanti, anzi da produrre quel risparmio accumulato che forma la ricchezza *del* paese?

Quelle somme che si rifugiano alle Casse di risparmio dimostrano non la ricchezza, ma l'inerzia del lavoro e la mancanza di qualsiasi impiego proficuo per la paura del fisco.

Dinanzi a questa situazione di fatto, domando con qual criterio si possa giudicare il continuo accrescimento dei bilanci di 50 ai 100 milioni all'anno anche per spese straordinarie, che poi si convertono in ordinarie; tanto è vero che ogni anno questi aumenti si riproducono eguali, per cui il bilancio straordinario, o sotto un titolo o sotto un altro, porta al medesimo risultato di duplicare le spese. Quindi ripetendo che l'onor. ministro delle finanze non ha la diretta responsabilità di questo stato infelice, ha però la debolezza di mettere il suo ferace ingegno e la sua abilità nella ricerca degli espedienti di cassa, che senza aver le entrate corrispondenti alle spese, pure riesce a trovare i fondi per tutti gli aumenti di spesa che vengono votati dal Parlamento. Se la sua resistenza non bastasse a vincere la pressione de' suoi colleghi, perchè lo conoscono capace delle manovre di Banca e di Borsa per trovare danaro, egli dovrebbe assolutamente confessare che se il credito morale del Governo italiano si esaurisce quando come ora i tempi sono tranquilli, e quando i mercati monetari d'Europa rigurgitano di denaro, che cosa avverrà dell'Italia rurale e industriale nei giorni di crisi?

Io ho sempre detto e confermo che queste conseguenze fatali che derivano al bilancio dell'entrata possono degenerare nella rovina economica collo spremere continuamente il paese e coll'ingoiare le sue ultime risorse.

Dico ciò, non tanto per imporre le reclamate economie, ma per trovar modo di distribuire le imposte con più eque proporzioni fra tutte le

classi sociali, poichè non si può negare, che la ricchezza pubblica è in apparenza accresciuta per il movimento dei capitali, che nelle moltiplicità degli affari diventa così espansivo che nel rapido giro uno pare che sia cento. Ma osservando un po' addentro nelle sorgenti della potenzialità produttiva del paese, io credo che non sia per nulla aumentata la forza contributiva della nazione, anzi che sia diminuito il suo patrimonio reale. Se l'onor. ministro esaminasse le condizioni del paese, vedrebbe che quanto asserisco è verità e che fra le diverse classi sociali una sola classe ha profittato del movimento dei capitali ed ha fatto un effettivo risparmio.

Non fa d'uopo che io dica che questa classe non si annovera nelle laboriose e produttive, ma è precisamente quella classe che impadronendosi della stampa di tutti i colori, crea le operazioni di Banca e di Borsa per sovvenire ai bisogni non sempre utili nè giustificati del Governo. Si vantano gli stabilimenti industriali di nuovo impianto! Ma quale è poi il cliente principale che fa prosperare le grandi industrie del paese?

È lo Stato.

Dunque se capitale e cliente è una sola cosa collo Stato, dove sono gli industriali e le industrie private in Italia?

Il giorno in cui un'aura pacifica spirasse in Europa e si dovessero sospendere le ordinazioni più costose per il Ministero della guerra e della marina, non vi sarebbe un solo stabilimento che potrebbe vivere da sè; mentre vivono e vivranno quegli stabilimenti pubblici e privati dell'estero che forniscono a tutti come a noi il prodotto delle industrie fondate coi capitali e fiorenti colle ordinazioni dei privati.

Mi si risponda se si può continuare in questa via, che il Governo sia il solo amministratore e gerente responsabile di tutte le speculazioni bancarie e industriali, il solo delegato dei fallimenti dei Comuni e degli Istituti agricoli, delle Società ferroviarie, ecc., ed assuma la rappresentanza per tutti gli affari dei privati, sottraendoli alla legge comune dei codici.

È per questo che io mi riserbo di dire all'onor. ministro quando presenterà una legge sull'ordinamento bancario, che procuri che il biglietto di Banca non posi sopra una massa di obbligazioni e di debiti che costituiscono una clientela insolvente nel momento di crisi, ma sia garantita in un modo reale e più efficace.

Gli altri Governi d'Europa e dell'America insegnano!

Chi mai potrebbe credere che il Governo preferisse di pagare grossi benefizi ai banchieri e grossi interessi alle Banche nelle molteplici sue operazioni di credito e debito, mentre potrebbe adoprare gratis l'eccesso della circolazione cartacea che le Banche emettono col pretesto dei bisogni dello Stato. Perchè non vuole restringere nei loro limiti legali la emissione della moneta di carta che rende impossibile il ritorno dell'oro?

Ho già osservato che in tutte le relazioni generali e speciali dei due rami del Parlamento si deplori la patologia della nostra circolazione monetaria e cartacea!

Questa parola, ormai passata nel dominio pubblico, dovrebbe preoccupare la mente dell'onor. signor ministro delle finanze ed obbligarlo a proporre quella legge sul riordinamento delle Banche che, pur conservando il privilegio del corso legale, lo estendesse almeno come in Inghilterra e in America a tutti gli Istituti di risparmio e di credito che provvedono il capitale davvero alle industrie agricole e manifatturiere ciascuna nella propria provincia. Soltanto in questa legge si può aiutare veramente la produttività e le classi che lavorano, e riproducendo il capitale e pagando anche le imposte, accrescono la pubblica agiatezza. E valga un esempio per tutti dell'ingiusta distribuzione delle tasse!

Vi sono da 10 a 20 miliardi di ricchezza mobiliare che nell'anno passa per semplice gioco dalle mani degli uni a quelle degli altri, alternando guadagni rilevantissimi.

Avvi d'altra parte la proprietà immobiliare che si vende per prepotenza del creditore. Ebbene, per il valore mobiliare non si paga nulla, per il campicello si paga il 10 % di sola tassa governativa.

Se vendiamo più volte in breve tempo, la proprietà cade intera nella voragine del fisco.

E sì che l'Inghilterra ha posto una tassa di trasmissione sul passaggio di titoli e valori pubblici e industriali anche anonimi, appunto per sopperire alla spesa occorrente per le guerre coloniali.

Invece l'onorevole signor ministro tenta di

mettere una tassa sui riporti, che rappresentano soltanto le differenze, che nascono a danno di coloro che si dichiarano impotenti a pagare il fortunato competitore nel gioco delle rendite! È proprio questo aggravio la sorte di quello che perde!

Io desidero che sia rispettato lo Statuto nel punto più popolare e più giusto, che i cittadini siano eguali dinanzi alle leggi e specialmente davanti le leggi d'imposta. Ma quando le proprietà stabili sono obbligate a pagare il 10 % pel passaggio di proprietà, mentre i miliardi di proprietà mobiliare non pagano alcuna tassa, è l'atto più solenne della disuguaglianza e della ingiustizia. Nè si domanda il 10 % che incombe alla proprietà stabile, ma almeno l'uno per mille.

Forse l'obbiezione, che ho udito qualche volta, consiste nella falsa idea che possa cessare il giuoco sfrenato di Borsa, il quale giova a sostenere i prezzi dei valori pubblici col produrre in un giorno molti e rapidi passaggi per la minima differenza di un decimo di un centesimo fra i compratori a termine e nel commercio telegrafico fra piazza e piazza.

Io ho ragioni e fatti per dire che non sarà male diminuire il giuoco, nè sarà male di togliere intelligenze operose che stanno aspettando telegrammi per guadagnare all'ora migliaia di lire, nè sarà male impedire che si tengano a miliardi sospesi dei capitali che avrebbero potuto impiegarsi da queste intelligenze che hanno la febbre del guadagno nelle industrie più arrischiate ma produttive? Credete che i titoli guadagneranno in solidità quanto perdono in uno sterile movimento.

In Inghilterra, ove non si giuoca sul suo debito pubblico, il 3 % si mantiene superiore al cento, e la ragione si trova in questo: che nelle contrattazioni di Borsa non si ammette la validità dei contratti allo scoperto senza la consegna dei titoli.

Le cartelle del nostro credito fondiario, sulle quali si giuoca poco, alla Borsa si negoziano pure alla pari, ed è il titolo più accreditato e desiderato dai più seri capitalisti.

Perciò il signor ministro non dirà che sono tanto esigente, nel raccomandargli di applicare lo Statuto, ove proclama la eguaglianza di tutti dinanzi alla legge e specialmente di faccia alle imposte; molto più che in questa massima sta la risorsa per la finanza, con una base di nuova imposta giusta e fruttifera che potrebbe far risparmiare l'aggravamento di que' contribuenti che sono sempre gli stessi che formano le classi medie e che lavorano con l'intelligenza e le braccia a pareggiare il bilancio.

In quella tassa che ho indicato, per i passaggi della fortuna mobiliare, si deve pure comprendere l' estensione della tassa di ricchezza mobile a quella grande quantità di affari e valori che si scambiano fra le potenti Case bancarie e commerciali d'Italia che sfuggono ad ogni imposta, mentre lucrano a milioni. Chi non osserva la distrazione di contrade intiere per erigere palazzi da nababbi che rendono più disagiate e più costose le abitazioni degli operai e delle classi medie?

E questa ingiustizia perchè? Perchè questa carta paga una minima frazione in confronto di quello che paga la proprietà fondiaria e fatturiera!

Imagino bene che l'onor. signor ministro di queste cose non farà quel calcolo che meritano; quindi sarebbe vano il dilungarmi, molto più che le esigenze della Camera reclamano la sua presenza, trattandosi di provvedimenti finanziari. Ma io non poteva rimandare queste osservazioni dopo i provvedimenti finanziari, perchè la urgenza di oggi succederà maggiore in altra giornata, in quanto che i progetti delle leggi più importanti verranno colla necessità di essere immediatamente approvati; di più la stagione, la Camera chiusa, contribuiranno unicamente alla presentazione della relazione per semplice formalità, onde venire senza ritardo come senza esame alla votazione dei soliti 50 senatori. E così sia.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Il Senato sa che con questo stato di previsione dell'entrata, che voteremo oggi, ha esaurito il proprio lavoro rispetto ai bilanci e sta bene, in quanto che siamo giunti al giorno 27 del mese di giugno. Però credo che il Senato, e non dubito anche l'onor. signor ministro, potranno desiderare che una discussione finanziaria avvenga qualche giorno in Senato prima che abbiano termine le sue sedute.

E dico che dobbiamo tutti desiderarlo, in quanto che quei colleghi che hanno esaminato

la relazione dettata dall'onor. Cambray-Digny, a nome della Commissione permanente di finanza, avranno osservato che lo stato di previsione generale, che incomincia col 1° luglio prossimo, lascia un *deficit* di 48 milioni e mezzo.

Credo che il maggior numero de' nostri colleghi saprà anche che rare volte, come quest'anno, il riepilogo generale dei bilanci conclude ad una cifra, la quale pel fatto che un grandissimo numero di spese, le quali devono entrare in questo stesso bilancio, sono ancora in discussione nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento, dovrà essere grandemente variata.

Io suppongo e spero che l'onor. collega il quale fu incaricato dalla Commissione permanente di finanza di riferirvi fra pochi giorni sul disegno di legge per i provvedimenti finanziari vi darà anche una nota di queste nuove spese, le quali dovranno essere più tardi inscritte nei vari bilanci dell'anno 1887-88.

Intanto così all'ingrosso rammenterò le principali: per la marina abbiamo notato 8 milioni e mezzo; per la guerra 5 milioni, e forse qualche cosa di più, e dovremo ancora votarne circa 6 per vestiario ed altro.

Per il servizio ippico abbiamo votato mezzo milione; per l'esposizione di Bologna un altro mezzo milione; per il porto di Lido avremo da votare quattro milioni e mezzo, e per lavori idraulici, un milione e più; avremo da votare per maggiori spese per strade provinciali 2 milioni ed 800 mila lire ad un dipresso, infine avremo da votare i 20 milioni per l'Africa.

I provvedimenti finanziari che il signor ministro ha escogitato non giungono, per quanto a me sembra, a coprire un terzo dei cento milioni circa a cui ammonterà il disavanzo totale, poichè non frutteranno più di 30 o 35 milioni.

Ora io non dubito che il signor ministro delle finanze, che conosce questa situazione meglio di me, ed ho fiducia la riconosca grave, avrà pensato come farvi fronte per l'avvenire e quali i rimedi opportuni.

Non ho fatto pel momento che una sintesi di questa situazione; ma spero essa dimostri l'assoluta necessità che prima di por termine ai nostri lavori dedichiamo qualche tempo ad uno studio accurato di essa; attendendo che il ministro sia libero da altri impegni, o meglio anche quando la Camera abbia ultimato i propri lavori, io non ho altro d'aggiungere, riserbandomi più tardi di sollevare questa questione.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Innanzi tutto risponderò poche parole all'onorevole senatore Alvisi.

Egli ha esordito nel suo discorso lamentando quasi che si contesti al Senato la facoltà di discutere ampiamente la finanza del paese.

Ora io, come ministro e come senatore, debbo protestare contro questa sua affermazione.

Il Senato ha, non solo il diritto, ma, secondo me, il dovere, d'esaminare a fondo le condizioni finanziarie dello Stato, e di questo diritto ha fatto uso largamente, come l'onor. Alvisi rammenterà, in solenni occasioni. Io spero che anche ora in cui la questione finanziaria si presenta in modo speciale all'attenzione del Parlamento, anche ora il Senato vorrà discuterla a fondo ed essere largo verso il Governo dei suoi consigli e dei suoi ammaestramenti.

L'onor. Alvisi ha notato che i bilanci della spesa dei varî Ministeri sono in aumento, eccettuato quello dell'interno, e doveva aggiungere anche, eccettuato quello delle finanze, che offre una diminuzione.

Le spese dunque aumentano, ed io aggiungendo alle parole certamente gravi dell'onorevole Alvisi, dirò che aumentano forse più le spese di carattere permanente, che quelle di carattere transitorio o straordinario, aumentano, perchè non solo cresce rapidamente lo sviluppo dei servizi pubblici, ma ancora perchè, nei grandi Stati di Europa, comincia a prevalere fortemente quella scuola di economia sociale, la quale non guarda più all'entrata, come facevano gli economisti ortodossi d'altri tempi, per commisurare le spese all'entrata del bilancio, ma guarda alle spese per procurare poi l'entrate per soddisfarle.

Io non partecipo senza grandi riserve a questa pericolosa teoria, ma nel tempo stesso è impossibile contrastarvi in modo assoluto, senza temperamenti e senza misura.

Le ingerenze dello Stato sono cresciute e crescono ogni dì. Il desiderio, e fino a un certo punto la necessità di aver forti eserciti e forte marina, e di dare un poderoso sviluppo ai lavori pubblici, e a tutti gli strumenti della ci-

viltà, e di portare il livello del proprio paese per quanto è possibile a quello delle nazioni più progredite e potenti, c'impongono grandi spese, e grandi imposte.

Noi dobbiamo fare argine alla piena che tenta d'invaderci; noi dobbiamo resistere finchè sia possibile, ma non possiamo negare che ogni periodo della umana civiltà ha i suoi beni ed i suoi mali e bisogna contentarsi di tenerci lontani dalle esagerazioni della tendenza odierna.

L'economia finanziaria decade e decade con essa l'economia del paese.

Questo ha detto l'onor. senatore Alvisi, ed io avrei bisogno di fare molte riserve.

Quando l'onor. Alvisi dice che il paese paga un miliardo e 700 milioni, come può poi dire, senza cadere in contraddizione, che l'economia nazionale sia in decadenza? Non è in decadenza un paese il quale può pagare una tal somma di contributo al pubblico erario. Avrà osservato l'onor. Alvisi solo col riscontrare la breve ma perspicua relazione della Commissione permanente di finanza che, a prescindere dagli aggravi sulle tasse dei consumi, le imposte fruttano ogni anno 34 milioni di più.

Ora lo incremento naturale delle entrate, se dovesse verificarsi in proporzione solamente dello incremento della popolazione, sarebbe assai minore. E se le imposte fruttano una somma maggiore, vuol dire che colla popolazione cresce anche la pubblica agiatezza. Dunque il bilancio stesso contradice alle affermazioni del senatore Alvisi.

L'onor. Alvisi ha parlato della patologia della circolazione. Anche questa è una parola alla moda, vi è il *pathos* della circolazione.

Eravamo ammalati sotto il corso forzoso, e siamo ammalati dopo che questo è stato abolito. Bisognerebbe intendersi bene, uscendo dalle generalità vaghe, e procedendo ad una analisi tecnica e concreta.

Non credo che l'onor. Alvisi voglia alludere al sistema del doppio tipo monetario che abbiamo comune con gli altri Stati della lega latina.

Se ha inteso di accennare alle ultime crisi economiche, monetarie e bancarie, è chiaro non potevano queste non colpire noi alquanto più duramente che gli altri Stati economicamente più forti.

I nostri debiti commerciali verso l'estero scemano troppo lentamente; ed è grave il nostro debito pubblico avente carattere quasi internazionale.

La circolazione del paese è quale deve essere in conformità al suo sviluppo economico

Ad ogni modo, il riordinamento degli istituti di emissione non è, me lo creda, l'onor. Alvisi, la panacea generale per guarire tutti i mali. Io credo con lui che una savia legge di riordinamento degli istituti bancari gioverà molto a rafforzare la circolazione metallica del nostro paese; ma non credo che con questo riordinamento avremo il capitale più a buon mercato, gli sconti più bassi, e un medio circolante molto più abbondante di quello che abbiamo oggi.

Si potrà prevenire, impedire altri mali, ma non potremo certamente procurare al paese quei beneficî che deriveranno unicamente dall'aumento della sua produzione e del suo lavoro.

L'onor. Alvisi ha poi parlato di una sperequazione tributaria che esiste nel nostro paese tra le tasse che colpiscono i valori immobiliari e quelli che colpiscono la trasmissione dei valori mobili. Egli vorrebbe una perfetta parità di trattamento fiscale tra le une e le altre trasmissioni.

È una questione questa assai grave, e credo che l'onor. Alvisi potrà trattarla ampiamente in occasione di un prossimo progetto di legge che verrà dinanzi al Senato per modificare le tasse di registro e bollo.

Allora egli spiegherà forse anche meglio il suo concetto e potrò meglio comprenderlo. Ora dirò solo, che è nel voto di tutti gli uomini di scienza di alleggerire per quanto più si possa le fiscalità sulle transazioni mobiliari, sul commercio, e sul movimento del capitale circolante che anima e feconda l'industria ed il lavoro della nazione.

Comprendo che le tasse che gravano la proprietà immobiliare sono forse eccessive e non proporzionate equamente; ma da ciò non segue che si debbano aggravare le tasse più miti che gravano gli affari e la trasmissione dei valori mobiliari e del capitale, tasse le quali sono più elevate nel nostro paese in confronto a molti altri.

L'onor. Alvisi ben sa che in Francia, nei tempi delle maggiori strettezze finanziarie, mentre si aggravava la mano sulle tasse dirette, si sgra-

vavano le tasse sugli affari e sulla circolazione. Ad ogni modo è questa una tesi che si potrà trattare largamente a suo tempo.

Fatte queste brevi osservazioni in risposta al discorso dell'onor. Alvisi, mi incombe il debito di dare qualche schiarimento all'onorevole Brioschi, intorno a ciò che opportunamente ed acconciamente è stato detto da lui sulla situazione finanziaria.

Il Senato ha sott'occhio un quadro della situazione finanziaria dello Stato quale emerge dal riepilogo degli stati di previsione della spesa e della entrata.

È necessario che un breve commento a questo riepilogo si faccia anche oggi come preludio di un' ampia discussione finanziaria che ancor io desidero come l'onor. Brioschi che abbia luogo in quest'aula.

Or bene, allorchè nel 1886 io ebbi l'onore di presentare gli stati di previsione della entrata e della spesa 1887-88, il riepilogo si conchiudeva con un avanzo di 17 milioni. Però calcolando il maggior assegno di 6 milioni alla cassa delle pensioni civili e militari, il sussidio per la cassa militare di altri 5 milioni ed altre maggiori spese fuori bilancio, questo avanzo si riduceva realmente a due milioni, come dimostrai nell'esposizione finanziaria. Ma vi è di più.

Nelle proposte di entrata che io presentava allora alla Camera si comprendevano 12 milioni da ricavare da maggior consumo patrimoniale, cioè da vendite delle obbligazioni ecclesiastiche autorizzate dalla legge 23 luglio 1881. E siamo ormai intesi che quando si parla del consumo patrimoniale contrapposto a spese effettive di bilancio, s'intende parlare di disavanzo.

Vi erano dunque, fra le entrate, dodici milioni di maggior consumo patrimoniale autorizzato per legge; ma di questi 12 milioni 7 servivano a fronteggiare il *deficit* nella categoria del movimento capitali contrapponendosi a 7 milioni di debiti redimibili che si estinguevano.

Rimaneva un vero e proprio consumo patrimoniale di 5 milioni, da cui, dedotti i due milioni di avanzo, risultava un consumo patrimoniale di tre milioni, che si deve considerare altrettanta somma di disavanzo del bilancio. Questo disavanzo sarebbe stato coperto in modo assai largo dai risultati sempre migliori del resoconto. E perciò la situazione era soddisfacente. Ma questa situazione cambia tutto ad un tratto per tre fatti principali, che io accennerò brevemente:

1° La necessità di nuove spese militari di terra e di mare, comprese quelle per i nostri presidi africani: circa 27 milioni;

2° L'aumento di 4 milioni per interessi di titoli ferroviari in corrispondenza alle maggiori passività ferroviarie, non prima d'ora state accertate: circa 4 milioni;

3° Finalmente, la somma di 11 milioni di diminuzione delle previsioni delle entrate fatta dalla Commissione del bilancio dell'altra Camera e accettata dal Ministero.

Sicchè abbiamo 31 milioni di maggiori spese; 11 milioni di previsione di minori entrate; e così la somma di 42 milioni, che è press'a poco la cifra del *deficit* che figura nel riepilogo che avete sott'occhio.

Ora, di fronte a questa situazione, la quale non derivava dai fatti anteriori, ma fu determinata da nuove circostanze, e da nuove occorrenze verificatesi dopo il novembre, quale era il dovere del Ministero? Quello di presentare provvedimenti finanziari atti a fronteggiare le nuove e maggiori spese, e ciò nell'intento di non alterare il pareggio.

In sostanza non si tratta ora di un disavanzo originato da cause anteriori o preesistenti; ma si tratta di un maggiore fabbisogno a cui il Ministero contrappone maggiori mezzi finanziari, obbedendo alla massima antica quanto sapiente, cioè che a maggiori spese occorre contrapporre maggiori entrate.

Vi è un solo fatto, il quale potrebbe far dire che in parte la situazione attuale deriva dal passato, ed è la diminuzione degli 11 milioni dell'entrata. Potrebbesi dire che il ministro aveva preveduto in novembre 11 milioni di entrate più di quello che ragionevolmente era presumibile; di maniera che il riepilogo si sarebbe dovuto concludere con un disavanzo di 14 milioni, e non di tre soltanto. Ma a questo rispondo: oltre alle buone ragioni, per le quali l'Amministrazione fece allora il presagio di quell'entrata, anche oggi ho la convinzione che si riscuoterà la somma complessiva dell'entrata proposta nel novembre 1886.

Imperocchè, se probabilmente è stata a ra-

gione diminuita la previsione dell'entrata dei tabacchi, delle poste, delle dogane, delle ferrovie, non si è poi aumentata la previsione delle tasse sugli affari, le quali dànno assai dippiù di quello che si era previsto nel novembre.

E oltre a ciò, mentre si è diminuita la previsione dell'entrata delle poste e delle dogane, dei sali e dei tabacchi, non si è fatta una corrispondente detrazione delle spese, le quali erano corrispettive alle maggiori entrate che si prevedevano. Infine sappiamo per esperienza degli anni passati che il resoconto consuntivo ci presenta sempre dei miglioramenti. In un bilancio di un miliardo e settecento milioni è difficile che non si verifichi un miglioramento anche lieve, il quale possa compensare questa diminuzione di previsione, che si fa sopra alcuni cespiti, senza tener conto degli incrementi probabili di alcuni altri.

Ad ogni modo, chiudendo questa parentesi, io dico che la situazione del novembre 1886, quale derivava dai fatti precedenti, e dai voti emessi allora dal Parlamento, è mutata per le tre circostanze che ho accennato, e ci impone ora il dovere di presentare al Parlamento stesso i mezzi finanziari per far fronte al maggior fabbisogno.

Ma questi mezzi finanziari sono adeguati?

Il Senato lo vedrà nella prossima discussione.

Io credo di potere affermare fin da ora che una somma di circa 40,000,000 si potrà ottenere dai provvedimenti finanziari che saranno in breve sottoposti al vostro giudizio, cioè dalle leggi intitolate: « Provvedimenti finanziari, Tariffa doganale, Modificazioni delle tasse di registro e bollo ». E così il fabbisogno che risulta dagli stati di previsione che il Senato ha sott'occhio, sarebbe, io credo, sufficientemente coperto.

Ma non basta.

L'onor. senatore Brioschi, col consueto suo acume, ha letta un'altra pagina del libro. Il fabbisogno non è incluso tutto negli stati di previsione, vi è un'altra somma che è al di fuori, che deriva dai progetti di legge approvati o in corso di approvazione.

Ora questi progetti di legge, in parte approvati ed in parte da approvarsi, presentano un insieme di maggiori spese di circa 48 milioni.

Io dico la cifra tutta intera.

Alcuni di questi progetti di legge non saranno approvati, quindi i 48 milioni saranno forse 42 milioni, 40 milioni, ma infine, stando proprio letteralmente ai progetti di legge presentati, arriviamo ai 48 milioni; a cui aggiunti i 20 milioni per l'Africa, si giunge a circa 60 o 70 milioni. Ond'è che al fabbisogno già previsto negli stati di previsione a cui si contrappongono i provvedimenti finanziari, vi è da provvedere anche quest'altro fabbisogno di circa 60 o 70 milioni o giù di lì che deriveranno dai progetti di legge non ancora definitivamente approvati; e questa è la parte più grave e più difficile della situazione finanziaria attuale.

In qual modo il Ministero intende di provvedere?

Fu questa la domanda dell'onor. Brioschi.

Il Ministero ha l'obbligo per legge di provvedere in sede di assestamento; ma è naturale che fin d'ora debba avere dei concetti generali; fin d'ora deve avere predisposto le fila del disegno che è necessario per impedire che si produca il disavanzo, poichè disavanzo ci sarà veramente se non provvederemo a tempo.

Ora io credo che questa maggiore spesa che occorrerebbe debbasi distinguere in due categorie.

Ve ne è una parte la quale è assolutamente, evidentemente straordinaria e transitoria, e sono i 20 milioni per eventuale azione militare in Africa. Vi è l'acquisto di vestiario per l'esercito, che fatto una volta non si rinnuova; v'è l'acquisto de' cavalli. Questa spesa di 28 o 30 milioni graverà sul bilancio 1887-88, ma evidentemente non sarà probabile che si rinnuovi; anzi si presume che non dovrà continuare.

Ora io credo che l'uso di un mezzo straordinario il più opportuno per far fronte a questa spesa assolutamente straordinaria, eccezionale e non ricorrente, sia conforme a tutte le regole della buona finanza; ma non sarebbe egualmente corretto il provvedere alle altre spese, cioè a circa i 30 o 40 milioni (per dire ora una cifra rotonda) con mezzi straordinari, imperocchè, quantunque questa somma residuale di maggior fabbisogno sia composta in gran parte di spese straordinarie, pure nondimeno si tratta di quelle spese straordinarie che si può presumere che nell'anno appresso, e forse per molti anni potranno ricorrere; e il Ministero è fermo perciò nel divisamento che vi si debba provvedere con mezzi finanziari ordinari, che esso proporrà all'appro-

vazione del Parlamento unitamente alla legge di assestamento nel novembre 1887.

Non è possibile entrare oggi in maggiori particolarità sia sulla scelta che sulla entità di questi mezzi, imperocchè oltre ad esser pericoloso il fare un esame preventivo di questa natura, sarebbe in oggi anche troppo prematuro.

Basta l'avere accennato a grandi linee quale è il concetto finanziario che ha il Ministero, in risposta alle savie osservazioni dell'onorevole Brioschi, delle quali lo ringrazio.

Senatore ALVISI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALVISI. L'enunciazione di una scuola nuova così detta sociale, che ammetta il principio di fare delle spese senza badare se esistano i mezzi per poterle eseguire, non credo che sia accettata neppure dai socialisti più radicali, in quanto che, se è vero che in taluni Stati esteri vicini e lontani le esigenze della guerra e della marina hanno fatto aumentare i loro bilanci oltre la misura ordinaria, però ho sempre veduto che non si sono spinti fino all'altezza della teoria ministeriale di avere, senza preventivi accordi col Parlamento, accumulato un debito fluttuante che rappresenta un disavanzo di cassa di quasi 300 milioni.

Il cullarsi nell'illusione che gli altri Stati si trovano al medesimo nostro livello mi dà l'idea di un teatro nel quale gli spettatori delle ultime file si alzano in piedi a norma che quelli delle prime file fanno lo stesso; e quindi tutti rimangono alla medesima altezza.

Rammento che il Piemonte fu considerato ed ammesso tra le prime potenze nel trattato di Parigi del 1856.

Il volere in quella vece imitare negli armamenti progressivi i grandi colossi militari è opera vana, che con debiti smisurati impoverisce il paese, e toglie anzichè dare grande credito alla finanza italiana.

Ma di questo indirizzo politico generale non si fa adesso questione col ministro delle finanze. Mi basta per ora che l'onorevole ministro mi risponda francamente alla domanda: È veramente persuaso che la situazione del paese sia tanto prospera da dare mezzi più che sufficienti per mantenere l'enormità delle spese militari e civili?

Mi risponda quindi se le espropriazioni forzate delle piccole proprietà sono segno di agiatezza!

Il passaggio della proprietà fondiaria da una classe ad un'altra, in modo tale che i piccoli possidenti sono spariti, è forse un segno di prosperità?

L'aumento della emigrazione è indizio di prosperità?

Non è poi affatto vero che io voglia la parità della imposta nella trasmissione della proprietà fondiaria con quella dei titoli mobiliari; invece ho affermato una verità nel dire, che la ricchezza mobiliare essendo compenetrata e per la maggior parte distribuita e negoziata in una casta ricca e improduttiva, venga assoggettata ad una imposta non del 10 per cento, come paga la proprietà immobiliare, ma almeno dell'uno per mille.

Nè domando una cosa nuova, mentre i Governi delle nazioni più ricche della nostra la posero in esecuzione: il Belgio, la Francia e l'Inghilterra hanno imposto una tassa di circolazione sui valori pubblici industriali, dell'uno per cento, mentre noi invece ci limitiamo a prendere a chi li vuol dare, 25 centesimi di bollo per ogni milione.

Queste mie osservazioni sono l'effetto di studi profondi e giornalieri, ai quali un ministro parlamentare non può dedicarsi ex-professo, riservandosi la parte brillante delle cognizioni accoppiate all'eloquenza, che provoca spesso l'applauso ed il voto delle Assemblee politiche, anche se la verità vera non sia il fondamento dei suoi discorsi.

Infatti, come si può ammettere che regni l'abbondanza di danaro in Italia mentre l'interesse del danaro è sempre in rialzo, malgrado il languore delle industrie agricole e manifatturiere?

Come si spiega che in un paese dove il Parlamento con una finzione di legge dà il valore di moneta a due miliardi e più di carta, e lo concede *gratis* ai banchieri, questi elevano lo sconto al 5 1/2 per cento?...

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. E la tassa di circolazione? E i buoni del Tesoro?

Senatore ALVISI... Pei buoni del Tesoro il Governo paga alle Banche l'interesse del 3 per cento, e si potrebbe scontarli all' 1 1/2 per cento negli altri paesi. Ma chi dà il diritto di emis-

sione? Chi dà il valore di moneta al pezzo di carta? Non lo dà l'ente Governo?

Conosce egli un altro Governo che abbia investito per legge uno o più stabilimenti privati a porre in circolazione obbligatoria con *uno* di valore e *tre* di capitale?...

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. In Francia.

Senatore ALVISI... In Francia non è così. In Francia la legge concede la emissione dei biglietti alla sola Banca di Parigi, ma senza moltiplicarli, e sotto la responsabilità della Società fondatrice dell'istituzione, e sotto il controllo del pubblico e del Governo. La Banca di Francia ha due miliardi d'oro e d'argento, e non ne ha che tre di carta in circolazione. Avrebbe forse la facoltà di emettere in proporzione maggiore se la legge di Napoleone I non avesse raccomandato ed imposto che la Banca era istituita per farne il serbatoio delle specie metalliche, che sarebbero affluite come affluirono alle sue casse in cambio dei biglietti a corso fiduciario, molto più comodi per la circolazione e pel loro facile trasporto! È sotto la Repubblica che è venuta fuori la legge del corso legale.

Questa è storia che tutti possono leggere e verificare.

È questo il sistema che io vorrei prevalesse in Italia, di una e grande Banca al servizio dello Stato e del paese per tutte le operazioni bancarie, ma che fosse separata dalla Banca di emissione dei biglietti, che è una vera e propria funzione del Governo, quando si voglia mantenere la pluralità delle Banche col biglietto unico e garantito, come nell'Inghilterra e nell'America.

Basta aggiungere la opinione del compianto Sella, colla quale io concordava, che a indennizzarla dell'eventuale deficienza di cassa le avrebbe affidato le tesorerie dello Stato.

Rettificate per la verità le errate affermazioni del ministro delle finanze, mi auguro che la politica finanziaria dell'Italia sia in armonia colla sua vera potenzialità produttiva, e in fatto di credito sia alla pari colle istituzioni e col credito delle più potenti nazioni, della cui legislazione economica e finanziaria imitiamo più il male che il bene.

PRESIDENTE. Il senatore Cambray-Digny ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. Io non seguirò l'onorevole senatore Alvisi sul terreno della circolazione e delle Banche. Io sono qui per parlare del bilancio dell'entrata; e mi restringerò a quella parte della discussione che ha toccato le questioni del bilancio.

Non posso però nascondere al Senato la impressione che ho ricevuta dalle prime parole del signor ministro, dall'esordio del suo discorso. Egli ci ha detto che in tutte le nazioni i bilanci della spesa subiscono aumenti notevolissimi, e che questo è un portato della moderna civiltà, cui è impossibile resistere. Ha aggiunto un parallelo tra due scuole di finanzieri; quella che pigliando per base le entrate, limitava a quelle le spese, e l'altra che pigliando per base le spese, cerca di coprirle coll'entrata.

Io vorrei che l'onorevole signor ministro dileguasse egli stesso la impressione che le sue parole hanno lasciato in me e credo anche in parte del Senato, cioè che bisogni quasi lasciarsi trascinare da questa corrente all'esagerazione delle spese....

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Ma io non ho detto questo.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*... Perdoni, onorevole signor ministro. Io desidero che ella stessa spieghi il suo concetto. È perciò che le faccio queste obbiezioni, che credo importantissime.

Naturalmente l'onorevole ministro mi risponderà che ci sono delle necessità ineluttabili; come, ad esempio, quando tutte le nazioni europee che ci circondano armano fino ai denti, anche noi, nei limiti delle nostre forze, ci troviamo costretti ad armare.

Ma se le altre nazioni emettono delle teorie per le quali la ingerenza dello Stato entra in tutte le faccende anche individuali, e per farciò sono costrette a tenere dei battaglioni di impiegati aumentando enormemente le spese, io non credo che noi siamo tenuti a seguire codesti esempi.

Io credo quindi che l'intenzione dell'onorevole ministro (e mi sarà caro sentirlo dalla bocca del ministro stesso) sia quella già manifestata altre volte, cioè che bisogna, sì, aumentare le spese, ma entro i limiti delle forze contributive del paese; e queste forze non bisogna spingerle troppo oltre per non correre il pericolo di ammazzare la gallina dalle uova d'oro.

Del resto, o signori, il signor ministro vi ha detto, ed io sono lieto di confermare (almeno

è questo risultato degli studi miei) che le entrate hanno potuto da molti anni crescere fino a 30, 34 ed anche 35 milioni all'anno; il che denota che veramente la ricchezza del paese, la forza produttiva delle industrie tutte della nazione è andata sempre sviluppandosi in un modo meraviglioso.

Ma, ripeto, non credo che occorra fidarsi troppo alla continuità di questi sviluppi, i quali possono arrestarsi, ed allora accrescersi in un modo molto grave le difficoltà della pubblica amministrazione.

Io non intendo qui oggi di accettare nè di offrire una discussione finanziaria sulle condizioni attuali del nostro paese.

Nel fare queste relazioni sopra i bilanci dell'entrata e sui riepiloghi del bilancio io ho tenuto negli anni passati la consuetudine di accennare quali spese fuori di bilancio sarebbero venute nel corso dell'anno.

Questa volta me ne sono astenuto perchè non vi erano dati sufficienti per poter precisare le cifre. Si sapeva quali leggi press'a poco erano state presentate, e quali tra queste leggi erano nell'altro ramo del Parlamento in parte più o meno combattute, ed in parte non era certo che potessero essere portate a fine nello scorcio della sessione.

Però non mi sono dissimulato e non ho dissimulato al Senato, che gravi sarebbero stati questi aumenti e l'ho detto nella relazione.

Il ministro oggi ci ha dato delle cifre, ci ha parlato di 70 milioni da aggiungere al disavanzo di questo bilancio, e ci ha parlato anche di provvedimenti finanziari che copriranno in parte questi disavanzi.

Io non lo seguirò su questo terreno, riserbandomi di tornarci sopra quando si potrà meglio e con maggiore ponderazione vedere veramente quali sono i risultati che ne sortiranno.

Egli non ignora che io sono sempre lontano dal volere vedere in nero; però non mi dissimulo che la situazione di quest'anno apparisce abbastanza grave per autorizzare il relatore del bilancio dell'entrata, col consenso di tutta la Commissione permanente di finanza, a raccomandare caldamente all'onor. ministro di non metter tempo in mezzo a coprire la deficienza per grave che essa sia, quando si verrà all'assestamento del bilancio.

In Italia, l'ho anche detto nella relazione e godo ora ripeterlo, tutti i partiti sono concordi per far cessare il più prontamente possibile il disquilibrio nella finanza.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor ministro delle finanze.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Rimane un dubbio da chiarire tra il relatore e me.

A udire l'onor. relatore, pare che io abbia sostenuto le teorie del socialismo di Stato.

Sono ben lontano dal partecipare a queste teorie. Anzi sono tra coloro che più combattono il socialismo di Stato come fomite, non solo di danni finanziari, ma di danni morali, politici e sociali. E in più occasioni, ed anche per iscritto, ho manifestato questa mia opinione, nella quale persisto.

Io ho inteso, o signori, di constatare un fatto. E il fatto può piacere o non piacere; è quello che è.

Pur troppo, sia per il corso naturale della civiltà umana, sia per legge provvidenziale, che ora è inutile andare investigando, perchè entreremmo in una disquisizione storico-filosofica, propria di accademia più che di Parlamento, è un fatto che la teoria che tende ad esagerare le ingerenze dello Stato moderno comincia a prevalere.

Ora, io non sono mica fautore di questa teoria, come non è fautore di questa teoria l'onorevole senatore Digny, e nessuno forse in quest'alta Assemblea. Ma per ciò dobbiamo farci illusioni, dobbiamo negare il fatto?

Cos'è, o signori, questa smania di profondere miliardi e miliardi in opere pubbliche che prima erano affidate alle industrie private? E che cosa è l'esagerazione degli armamenti e la tendenza ad attribuire tutto allo Stato; di tutto accentrare in esso, di ravvisare in esso non la direzione del moto nazionale, ma il moto stesso?

Che cosa è questa smania crescente di promuovere col danaro pubblico, col danaro dei contribuenti tutte le istituzioni che bene o male possono soddisfare alle esigenze delle classi popolari?

Ora voglio augurare al mio paese di tenersi lontano dalle esagerazioni di questa malattia che invade l'Europa e che ha incominciato

anche da noi a produrre qualche frutto per la vicinanza degli altri Stati, e per l'esempio e la concorrenza che si impone a qualunque legge, a qualunque volontà di governo.

E così gli armamenti degli altri Stati ci obbligano ad armarci ed a spendere enormemente; e così la concorrenza delle strade ferrate degli altri Stati nuoce ai nostri traffici e ci obbliga ad aumentare la rete delle strade ferrate ed a ribassare le tariffe di trasporto, ecc.

Non dico con ciò che noi dobbiamo essere trascinati inconsciamente e senza criterio e misura; e infatti se i nostri bilanci aumentano, aumentano assai meno che i bilanci degli altri Stati.

E in vero, quali sono le cause delle maggiori spese che noi lamentiamo? Le spese militari di guerra e di mare ed i lavori pubblici; quanto agli altri servizi, gli aumenti di spesa non eccedono la misura ordinaria e se si volesse portare l'economia più rigorosa negli altri servizi pubblici, si tratterebbe di risparmiare ben poco.

Le nostre grandi spese sono assorbite dai lavori pubblici, dalla guerra e dalla marina; e questo fatto che avviene nel nostro paese è conseguenza di condizioni politiche ed economiche generali.

Ma segue forse da ciò che noi non dobbiamo fare argine a queste tendenze e resistere per quanto è possibile?

Io l'ho detto più volte, che bisogna che noi resistiamo più che è possibile e che procuriamo di limitarci a tempo, perchè andare al di là sarebbe veramente la rovina del credito e della finanza del paese.

Ecco quello che ho inteso dire.

Quindi io prego l'onorevole senatore Cambray-Digny di ritenere che io non sono affatto partecipe di certe teorie che ho sempre contraddetto.

Io credo che sarebbe molto più utile per il progresso umano il limitare l'ingerenza dello Stato e lasciare più libera l'attività privata; levare meno grosse imposte e ingerirsi meno. Invece oggi siamo obbligati ad ingerirci un po' troppo e levare grossi tributi.

Io seguo la teoria di coloro che vorrebbero poche imposte e diminuite ingerenze; ma non posso negare che siamo in un periodo difficile in cui è estremamente malagevole il difenderci in modo assoluto dalle grandi spese militari e di opere pubbliche. Ad ogni modo mi auguro, spero, confido, che questo bilancio 1887-88 segni il culmine massimo della spesa del bilancio italiano, e che col 1888-89 questa spesa possa andare decrescendo via via per modo da rimetterci a un livello più conciliabile con le risorse e la potenza economica nostra.

Quanto alla necessità di mantenere l'equilibrio finanziario, è inutile che io v'insista: io credo che l'equilibrio del bilancio non debba costituire un programma, perchè è un dovere essenziale. Appunto per mantenere intatto quest'equilibrio noi abbiamo presentato i provvedimenti finanziari; se non sono sufficienti, ne presenteremo degli altri a novembre, e confidiamo nel patriottismo del Parlamento e nel buon senso del paese che saranno approvati, confidiamo che il paese comprenda la necessità suprema di avere il bilancio pareggiato, perchè questa è la base più sicura del progresso economico.

PRESIDENTE. Il senatore Vitelleschi ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Veramente dopo l'ultima risposta dell'onor. signor ministro io potrei fare a meno di prendere la parola, inquantochè l'incidente può considerarsi esaurito

Le ultime parole del signor ministro, sebbene molto generiche, sarebbero promissive; ma siccome non sono scese ad alcun particolare, io mi permetterò di dire poche parole, sperando di provocare dal signor ministro delle dichiarazioni anche più specificate e rassicuranti.

Io non avrei preso la parola sopra il bilancio dell'entrata, perchè in questa materia per un uso e per un'opinione inveterata le discussioni del Senato tendono ad essere piuttosto accademiche che altro.

Ma dal momento che intesi proferire alcuni apprezzamenti dall'onor. ministro, quelli stessi che hanno colpito l'onor. relatore, io non ho potuto fare a meno di domandare la parola, e accademia per accademia dirò anch'io il mio pensiero sopra il soggetto.

L'onor. ministro ci ha detto che vi sono due sistemi, uno il quale regola le spese d'appresso l'entrate, l'altro che regola le entrate d'appresso le spese.

Veramente questo secondo, in modo così assoluto, io non lo conosco.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. È tutta scuola tedesca.

Senatore VITELLESCHI. Quello che io conosco è che vi è una scuola la quale assegna allo Stato larghe competenze, ed un'altra scuola la quale preferisce di restringere le competenze dello Stato per lasciare all'iniziativa privata di provvedere ai propri bisogni; ma l'una e l'altra...

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. No, no.

Senatore VITELLESCHI... ma l'una e l'altra non prescindono mai dalla potenzialità che ha lo Stato di supplirvi.

La sua frase, come egli l'ha enunciata, sembra non tenere conto neppure della potenzialità dell'erario.

Io non credo che ci sia alcuna scuola la quale, pur ammettendo che lo Stato debba spendere molto, pretenda che debba spendere più di quello che ha.

Non credo esista scuola la quale provveda alle spese indipendentemente dalla entrata, e quindi può comprendere il Senato la penosa impressione che ha fatto in me il sentire il ministro delle finanze accennare, se pure ho bene inteso le sue parole, ad una tale opinione.

Questa considerazione mi riconduce al soggetto dal quale han preso le mosse le mie poche parole, cioè a rimpiangere che il Senato di questioni di pretta finanza non possa, o almeno non creda opportuno d'immischiarsi più che tanto.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Perchè non lo può fare?

Senatore VITELLESCHI. Dappoichè nella materia di finanza non tutto è cifra, vi sono molti soggetti relativi e dipendenti dalla materia di finanza, per i quali probabilmente nel Senato si troverebbe un'atmosfera più indipendente e più larga che non nella Camera elettiva. Io accennerò a qualcuna di queste considerazioni che contemplano l'insieme dell'Amministrazione, tutta una condotta politica, benchè si riferiscano a cifre. Io vorrei ricordare al Senato come all'onor. signor ministro che undici anni fa, quando quell'illustre uomo, al quale abbiamo votato testè un monumento in Roma, dava il suo congedo agli affari pubblici, rimetteva il Governo col bilancio in pareggio e con un debito consolidato di circa sei miliardi....

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

Senatore VITELLESCHI. La rendita dello Stato era a quel tempo un miliardo e duecento o trecento mila lire.

Oggi abbiamo nove miliardi di debito consolidato; e se si calcola in capitale il valore di tutti gli altri oneri che incombono allo Stato, si raggiungono i *dodici* miliardi di debito.

Inoltre poco fa l'onor. signor ministro e il bilancio che ci sta davanti hanno attestato che la rendita e la spesa sono ammontati ad un miliardo 700 milioni.

So bene che questi 700 milioni non rappresentano tutta rendita, ma io non volendo entrare nei particolari, prendo le cifre all'ingrosso; ammettiamo che la vera rendita ascenda a un miliardo e 500 milioni.

Da queste poche e significative cifre risulta che in questi undici anni noi, senza sparare un cannone, senza aver avuto una rivoluzione, senza nessuno di quegli accidenti che s'impongono e che giustificano delle spese straordinarie, abbiamo speso i cinque o sei miliardi, di quanto è aumentato il debito, più tutto quello di che si è accresciuta la rendita per lo svolgimento naturale durante questi undici anni, che ha portato il bilancio dell'entrata a 1,500,000,000.

Credo di non errare se dirò che noi abbiamo in questi anni speso in più un otto o nove miliardi...

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Non posso ammetterlo, non sono esatte queste cifre.

Senatore VITELLESCHI... Sarò ben lieto se l'onorevole signor ministro vorrà correggermi quando abbia errato; però non vorrà negarmi i tre miliardi di più di debito consolidato, e non mi vorrà negare che la rendita sia aumentata di 200 o 300,000,000, e con questi soli arriveremo a quattro, a cinque miliardi. Ora di questi quattro o cinque miliardi, se se ne fosse impiegato uno per perfezionare i nostri armamenti di terra e di mare, e mettiamo se ne fosse impiegato un altro per l'incremento dei lavori pubblici, e se ne fossero economizzati tre lasciandoli al loro posto naturale presso i custodi migliori del capitale, cioè il paese ed i contribuenti, a quest'ora l'Italia, in presenza di qualunque crisi possibile, potrebbe stare tranquilla, nell'affrontarla, di non risentirne scosse nè grandi nè piccole.

Invece, per avere voluto seguire la legge,

alla quale alludeva il signor ministro, cioè per voler provvedere a tutto, ed a tutto insufficientemente, e per avere per anni votato leggi di nuove spese, quasi tutte sproporzionate allo scopo, ma non perciò meno gravi al bilancio, con questo processo noi siamo arrivati a questa situazione, che dopo undici o dodici anni di pace, vale a dire a quel momento in cui, per gli avvenimenti naturali, molto probabilmente il periodo di pace deve cessare, poichè vi è una certa misura anche nella distribuzione degli eventi umani, noi ci troviamo colle finanze esauste, con cento milioni di *deficit*, ed in una condizione d'imponibilità chè coloro che siedono su quei banchi sanno quale e quanta sia la difficolta di trovare ancora una materia imponibile. Io non oso di domandare loro a qual partito si appiglierebbero se domani la necessità delle cose ci conducesse in presenza di qualcuno di quei casi nei quali bisogna far fronte a grandi ed imprevedibili avvenimenti!

Circa 20 anni fa il bilancio italiano si trovava in condizioni molto peggiori di queste, ma analoghe, in quanto che si trovava anche allora in disavanzo. Ma noi eravamo venuti a quel punto dopo di aver fatto l'Italia, il che era una buona ragione. Ebbene, quell'uomo, il quale ha tramandato il suo nome alla posterità per aver salvato il paese dal fallimento, questo uomo è venuto, è vero, a domandare dei grandi sacrifizi, ma la prima cosa che ha detto è stata: *freno alle spese*. Io mi ricordo quella famosa frase, non molto poetica, ma molto efficace, rimasta tradizionale, che pronunciò in quell'occasione: *economia fino all'osso!*

Ed in quel caso il paese rispose all'appello; e perchè vi rispose? Perchè sapeva che le spese erano fatte per lo scopo più grande che può avere una nazione, e perchè sapeva che gli uomini, i quali venivano a mettervi riparo, facevano del loro meglio, accettavano anche la impopolarità di resistere alle correnti di spese, pur di giustificare il loro operato.

Ecco perchè il paese rispose all'appello; ecco perchè nel 1876 il bilancio stava in pareggio!

Ma oggi, dacchè sento annunziare i provvedimenti finanziari, dacchè sento parlare di disavanzo, che non è stato il risultato di aver fatto l'Italia, ma solo di una amministrazione dispendiosa e condiscendente degli stessi uomini che oggi ci domandano di ripararlo, non ho inteso dal loro labbro una sola parola che accenni al bisogno di porre un freno a quelle spese, le quali ci conducono su quella china e nelle condizioni che io vi ho descritto.

Ora, siccome le ultime parole del ministro delle finanze sembravano accennare ad aderire al sistema di limitare le spese alla potenza contributiva del paese, ma che all'infuori di queste vaghe dichiarazioni, non ha voluto entrare in maggiori particolari, così io credo di rendergli anzi servigio porgendogli l'occasione di dichiarare il suo pensiero. Qui non si tratta di far recriminazioni sul passato, si tratta di provvedere allo stato attuale delle cose, e sopratutto all'avvenire.

Il fatto è che l'Italia ha ora raggiunto il suo massimo punto d'imponibilità. Nessuno di noi può leggere nel futuro; sarebbe tempo che il Governo si formasse un piano concreto di amministrazione; non vale dire che a tutte le spese che occorrono si provvederà con nuove imposte, perchè bisognerebbe essere sicuri che alle imposte potrà corrispondere il paese. Se verrà un giorno in cui noi ci trovassimo impari ai carichi che dalle circostanze ci fossero imposti col consolidato deprezzato e col corso forzoso, tutte le teorie delle tendenze europee e delle aspirazioni della moderna civiltà non varrebbero a togliere la responsabilità al ministro delle finanze.

Io riconosco nell'onor. ministro una delle più grandi capacità finanziarie d'Europa, ed è per questo che io so che egli potrebbe forse ancora porre un riparo a tanta iattura quando però alla sua grande abilità si associasse una pari volontà.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Debbo persuadermi di essermi molto male spiegato nelle parole pronunziate poco fa, esponendo teoricamente le tendenze generali alla esagerazione delle spese in proporzione della ingerenza maggiore dello Stato.

Però ho constatato un fatto il quale è inconfutabile; ed è che si va facendo strada una scuola di economisti, la quale sostiene che bisogna esagerare nelle spese per dare una spinta, un alimento potente alla prosperità nazionale.

È certo che noi questa scuola non la segui-

remo mai; ma è certo che questo fatto, questa nuova tendenza esiste incontrastabilmente, per quanto sia da noi combattuta.

Ho detto io forse che noi non abbiamo il dovere di limitare le spese? Ho detto qualche cosa di più; ho detto che speravo che la spesa scritta nel bilancio 1887-88 segnasse l'estremo limite e che si potesse coi bilanci successivi, non solo consolidare questa spesa, ma farla discendere ad un livello più basso e più ragionevole. Vede dunque l'onor. Vitelleschi che lungi dallo escludere le economie, le ho messe come condizione essenziale del ristabilimento dell'equilibrio del bilancio.

L'osservazione teorica da me fatta era in risposta all'onor. Alvisi, il quale aveva esposto al Senato questa tesi.

L'economia del paese è in decadenza. Io credo che egli non veda giusto dicendo che la nostra economia nazionale sia in decadenza.

Ha detto inoltre che noi abbiamo esagerato inutilmente in un modo estremo le spese pubbliche.

A questa seconda osservazione dell'onor. Alvisi ho risposto che abbiamo dovuto accrescere le spese militari e le spese dei lavori pubblici; perchè è stato impossibite anche a noi resistere alla corrente prepotente che domina adesso in Europa di accrescere le ingerenze dello Stato; ma immediatamente ho soggiunto che, mentre fino ad un certo punto è impossibile resistere a questa tendenza, è però nostro dovere essenziale (e qui consiste appunto l'arte di governo) di discernere la giusta misura del limite, nel fermarci là dove la potenzialità economica del nostro paese ci costringe a fermarci.

L'onor. Vitelleschi e l'onor. Alvisi hanno forse dimostrato che si sia oltrepassato il limite della potenzialità economica del paese?

Io domando: si può dire esaurita la materia imponibile di un paese quando il prodotto delle imposte aumenta ogni anno di 30, 34 milioni, come ha dimostrato la Commissione di finanza, e come ho dimostrato tante volte io nelle discussioni finanziarie?

Quando il prodotto delle imposte cresce, non solo in ragione dell'aumento della popolazione, ma anche al di là, vuol dire che cresce in ragione di un altro elemento, che è l'agiatezza pubblica.

Ed un paese in cui l'agiatezza pubblica aumenta, in cui i consumi si sviluppano progressivamente, non è un paese in cui la materia imponibile sia esaurita.

Il fatto vi prova che il risparmio nazionale cresce ogni anno, che i consumi crescono, che le importazioni crescono, che le entrate che riscuote l'erario crescono. In questa condizione di cose il dire che l'imponibilità del paese è esaurita, mi pare che sia dire cosa non vera.

Ecco quali furono le mie risposte all'onorevole Alvisi, e veramente sono molto dolente che siano state così male interpretate e dall'onor. Cambray-Digny e dall'onor. Vitelleschi.

Io dunque, chiarendo anche più il senso delle mie parole, ripeto ancora una volta che ho inteso constatare un fatto il quale giustifica fino ad un certo punto il grande aumento di spese militari e di lavori pubblici; nel tempo stesso ho soggiunto che credo siamo giunti agli estremi limiti, al di là dei quali potremmo incontrarci in quel *veto* fatale che ci oppone la condizione economica del nostro paese.

L'onor. Vitelleschi ha fatto poi una rivista retrospettiva della nostra finanza, ed io amerei che cotesto suo discorso egli lo confortasse di cifre esatte; naturalmente, egli ha parlato all'improvviso come io gli rispondo all'improvviso.

Nessuno più di me ha avuto ammirazione e stima grandissima per gli uomini insigni, i quali ressero le finanze in tempi più difficili pel nostro paese; voglio parlare dell'onor. Sella e dell'onor. Minghetti. Io stesso, contro coloro i quali negavano il pareggio aritmetico del Minghetti, scrissi sostenendo che il pareggio aritmetico vi era.

Ma la storia bisogna farla intiera; il pareggio aritmetico era stato fatto depauperando i comuni, lasciando un disavanzo in tutti i servizi pubblici e lasciando un'immensa eredità da liquidare pel passato.

Se gli undici anni dopo sopraggiunti hanno dovuto liquidare l'eredità del passato, pagare i debiti, il riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia, liquidare altre passività, provvedere alla situazione deplorevole di alcuni grossi comuni; dovettero provvedere anche al disavanzo di parecchi servizi pubblici, come quello della marina la cui flotta era stata venduta. La guerra aveva un bilancio di 165 milioni ed era impossibile si contenesse in quei limiti; gli im-

piegati dello Stato, troppo meschinamente retribuiti, reclamavano miglioramenti; il paese era assetato, non dirò di riforme malsane, contro le quali occorre sempre resistere, ma di lavori pubblici, di un corredo di istrumenti di civiltà meno sproporzionato al destino, alle aspirazioni della nuova Italia. Tutto questo è innegabile; e certamente, se l'onor. e compianto Minghetti avesse continuato a reggere il Ministero delle finanze ed il governo della cosa pubblica, avrebbe, da quel grande economista che egli era, provveduto dopo il pareggio aritmetico al pareggio economico; era uomo da farlo e lo avrebbe fatto.

Quindi non consideriamo le cose a metà e non diciamo che tutto quello che è stato fatto dopo è stato fatto male, e con danno della cosa pubblica.

Si è aumentato il debito pubblico non di duecento milioni, ma di 105 milioni di rendita. L'onor. Vitelleschi ben sa che un miliardo circa l'abbiamo speso appunto per la guerra e per la marina. Egli sa che abbiamo speso tre miliardi circa per le strade ferrate e per altri lavori pubblici, computando i prezzi di riscatto e le nuove costruzioni. Egli sa che il debito pubblico non è stato accresciuto che per queste ragioni e per abolire il corso forzoso.

Certo il reggimento della finanza negli Stati moderni è di una immensa difficoltà. Il reggimento della finanza si complica con problemi politici di diversa natura, e più che con problemi politici con problemi sociali.

Io credo che per reggere al timone bisogna avere il discernimento ben retto e sicuro per non lasciarsi trascinare a dritta o sinistra, ma nel tempo stesso credo che sia assolutamente impossibile rientrare nei limiti dell'economia pubblica ortodossa di un secolo e mezzo fa, quando lo Stato si diceva non dovere essere che carabiniere e giudice.

Ormai lo Stato deve essere qualcosa di più; è innegabile!

E il dire, come l'onor. Vitelleschi ha detto, che lo Stato debba limitarsi alle funzioni puramente negative, io credo che sarebbe dire cosa contrastata dal fatto.

Concludendo: io tengo fermo, qualunque sia il fatto e la teoria, a questo canone fondamentale, che qualuque sacrifizio occorra, bisogna chiederlo al paese per coprire il fabbisogno della spesa pubblica, e perchè il bilancio sia pareggiato, che quest'equilibrio non si debba ottenere soltanto con le imposte, ma altresì con economie. Anzi il sistema dell'economia continua, e perseverante deve essere il preservativo continuo di altri futuri disquilibri che potessero avvenire.

Queste massime, che sono state sempre raccomandate dal Senato, io procurerò di osservare per quanto sta nelle mie forze.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

(Vari altri senatori domandano la parola contemporaneamente).

PRESIDENTE. La parola spetta al signor senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Debbo prima di tutto dichiarare che, malgrado la mia altissima stima ed affetto per la memoria dell'illustre uomo di cui ho pronunziato il nome, il Minghetti, è stato lungi da me il pensiero di fare dei confronti...

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Non ho inteso questo.

Senatore VITELLESCHI. È stato lungi da me, dico, il pensiero di far confronti di persone.

La questione è di sistema. E mi piace constatare che l'onorev. ministro ha confermato quello che io ho detto, nella misura in cui a me bisognava che lo confermasse, perchè egli ha convenuto che abbiamo raggiunto il massimo di pressione che possa esercitarsi nella economia della nazione, ossia che la imponibilità è esaurita. E quindi l'insistere più oltre farebbe perdere tempo inutilmente.

Prendo quindi atto delle parole dell'onorevole ministro. Egli conviene che al punto al quale siamo sia necessario non andare più oltre; lo che è anche dimostrato, e in modo anche più evidente, dall'altezza del livello delle nostre imposte, il quale è il più alto che vi sia in tutta l'Europa. So che non essendo noi i più ricchi d'Europa, vuol dire che il giusto limite è già oltrepassato. Voglio tuttavia ammettere che esso sia stato soltanto raggiunto, non oltrepassato. Ebbene onorevole ministro io non intendo promuovere discussioni teoriche sopra questioni economiche per amore di sistema o per culto di principî. Ho preso la parola perchè sono italiano e in Italia.

Il nostro giovane paese può trovarsi assai più facilmente che i vecchi paesi in complicazioni e difficoltà politiche.

Il dover nostro è di prevedere quei momenti

nei quali le rendite che abbiamo ora non ci bastino. Ove tali momenti si affaccino, ed il limite della imponibilità del nostro paese si trovi oltrepassato ed esaurito, che avverrà della nostra economia? Quello che io lamento è che di ciò non si sia tenuto conto. Si guardi alla storia di quello Stato che adesso impera, alla Germania, e si veda con che lunga, ordinata e studiata condotta sia pervenuto al posto che oggi occupa nel mondo. E si paragoni con la nostra leggerezza, o con la inconsapevolezza dei nostri sistemi di governo.

Riconosco che possa essere utile fare lavori pubblici, che possa essere utile incoraggiare le buone cose; ma a suo tempo quando si può fare e quando è utile il farlo. Noi intanto prodighiamo molti e troppi incoraggiamenti che si riassumono in cifre spese che poi non fruttano nulla. Ma sopratutto per ogni nazione la suprema legge è quella di esistere, e per molti anni noi avevamo ancora per legge suprema di mantenere nelle nostre casse delle risorse pel caso in cui venissero i giorni difficili. Or questo io rimpiango che non sia stato fatto.

Ma siccome al passato non ci si può tornar sopra, così io ringrazio l'onorevole ministro delle intenzioni delle quali egli si mostra animato per il futuro, e conchiudo siccome ho conchiuso testè, facendo cioè i più caldi voti perchè in lui la forza della volontà sia pari alla abilità sua.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BRIOSCHI. La discussione alla quale abbiamo assistito fu importante, ma a mio parere ha divagato un po' dal punto di vista dove io aveva cercato porla.

Io aveva espresso il desiderio che un giorno in quest'aula si facesse una larga discussione finanziaria, ma nello stesso tempo osservava come forse non era opportuno oggi intraprendere questa discussione, inquantochè alcune di queste leggi di nuove imposte, di nuove spese si trovano ancora presso l'altro ramo del Parlamento.

Ho dato notizia così alto alto di quelle spese senza credere di averne esaurito la nota, ed il signor ministro ha avuto la compiacenza di determinarne già fin d'ora con precisione la cifra, cosa che io non poteva fare.

Però a me pare sempre opportuno il rimanere entro quei primi limiti, inquantochè se volessimo oggi incominciare la discussione finanziaria, e questa non potrebbe completarsi in un giorno od in due, non si potrebbe nel frattempo dare il nostro voto al presente bilancio, ciò che è necessario, trovandoci al dì 27 giugno.

L'onorevole ministro, commentando alcune tendenze di scuole economiche, ci ha ripetuto ancora una volta i suoi propositi fermi di finanza severa, di quella finanza, cioè, per la quale ad ogni nuova spesa debba stare di fronte una corrispondente entrata, e che non solamente a nuove entrate, ma anco ad economie è d'uopo ricorrere, pur di non rinunciare al pareggio fra le entrate e le spese.

Ora una discussione di questa specie, come si deve desiderare in quest'alto Consesso, non si presta ad improvvisazione; così io pregherei i colleghi, i quali volessero parlare ancora sopra od in occasione di questo bilancio, ad attendere il giorno in cui dovrà farsi un'ampia discussione finanziaria, la cui opportunità è stata riconosciuta dallo stesso signor ministro.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. Io aveva domandata la parola per due motivi: Uno era per fare appunto la proposta che ha fatto in questo momento l'onor. senatore Brioschi.

È impossibile di fare utilmente una discussione profonda sulla finanza. Verrà il momento; sarà nell'occasione dei provvedimenti finanziari, sarà, non so, in qualche altra occasione, ma io desidero vivamente (e prego l'onor. ministro di prestarvisi) che si faccia in Senato una discussione a fondo su questo importantissimo argomento, della quale discussione veramente si sente il bisogno anche nel paese, e si deplora che la non sia stata fatta in nessuno dei due rami del Parlamento.

Questa era la prima parte.

La seconda poi, era per esprimere i miei ringraziamenti all'onor. signor ministro per le sue prime dichiarazioni, che hanno temperato molto l'impressione che mi avevan fatto le sue prime parole, e sopratutto per le ultime, che, cioè, ad ogni costo si deve arrivare a pareggiare il bilancio nell'anno stesso in cui siamo.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori che

domandino la parola, si passerà alla lettura dei capitoli.

Presentazione di un progetto di legge.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Prima di passare alla discussione degli articoli, ho chiesto la parola per presentare al Senato un progetto di legge di concerto col ministro d'agricoltura, industria e commercio, per la « Riforma della tariffa doganale ».

Il Senato comprende l'urgenza di questo progetto di legge, sia nell'interesse dell'industria manifatturiera ed agricola del nostro paese, sia perchè il Governo si ponga in grado d'intraprendere senza ritardo i negoziati commerciali con altre potenze. Ond'è che io prego il Senato che voglia dichiarare l'urgenza di questo progetto di legge; e chiedo che sia deferito all'esame della Commissione di finanza, della quale fa parte l'illustre senatore che, appartenendo alla benemerita Commissione d'inchiesta sulle tariffe doganali, ha dato prova di tanta competenza nella materia.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. signor ministro della presentazione di questo progetto di legge, sul quale ha chiesto l'urgenza.

Se non vi sono opposizioni, l'urgenza è accordata.

Il progetto di legge sarà trasmesso alla Commissione permanente di finanza.

Seguito della discussione del progetto N. 129.

PRESIDENTE. Ora si procede alla discussione dei capitoli del bilancio dell'entrata ordinaria.

(Sono approvati tutti i capitoli da 1 a 90, ultimo del bilancio).

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Redditi patrimoniali dello Stato.

1	Redditi patrimoniali del demanio dello Stato	8,071,000 »
2	Proventi dei canali *Cavour*	3,060,000 »
3	Redditi patrimoniali di enti morali amministrati dal demanio . .	900,000 »
4	Redditi patrimoniali dell'Asse ecclesiastico	5,005,000 »
5	Interessi di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro	263,432 29
6	Interessi dovuti sui crediti dell'amministrazione del Tesoro. . .	154,000 »
7	Ricupero di fitti di parte dei locali addetti ai servizi governativi .	381,310 »
8	Partecipazione dello Stato sui prodotti lordi delle ferrovie. . .	58,000,000 »
8 *bis*	Prodotto delle linee complementari costituenti le reti secondarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, escluse le quote devolute ai rispettivi fondi di riserva (art. 73 dei capitolati per le reti Mediterranea ed Adriatica ed art. 69 di quello per la rete Sicula)	5,547,400 »
8 *ter*	Prodotti lordi del servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 29 del contratto di esercizio della rete Adriatica) . . .	110,000 »
		81,492,142 29

	Contributi.	
	Imposte dirette.	
9	Imposta sui fondi rustici	106,316,355 38
10	Imposta sui fabbricati	67,500,000 »
11	Imposta sui redditi di ricchezza mobile	213,309,982 18
		387,126,337 56
	Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero delle Finanze.	
12	Tasse di successione	33,000,000 »
13	Tasse di manomorta	6,200,000 »
14	Tasse di registro	63,500,000 »
15	Tasse di bollo	58,000,000 »
16	Tasse in surrogazione del bollo e del registro	6,400,000 »
17	Tasse ipotecarie	6,300,000 »
18	Tasse sulle concessioni governative	6,200,000 »
		179,600,000 »
	Tasse sugli affari in amministrazione dell'Ispettorato generale delle strade ferrate.	
19	Tassa sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie	17,000,000 »
	Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli Esteri.	
20	Diritti delle legazioni e dei consolati all'estero	670,000 »

	Tasse di consumo.	
21	Tassa sulla fabbricazione degli spiriti, della birra, delle acque gazose, delle polveri da sparo, della cicoria preparata, dello zucchero indigeno, del glucosio e dell'olio di seme di cotone. . . .	36,000,000 »
22	Dogane e diritti marittimi	229,000,000 »
23	Dazi interni di consumo	81,577,245 »
24	Tabacchi	196,000,000 »
25	Sali	59,500,000 »
		602,077,245 »
	Tasse diverse.	
26	Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte . .	2,000 »
27	Lotto	78,300,000 »
		78,302,000 »
	Proventi di servizi pubblici.	
28	Poste	44,000,000 »
29	Corrispondenza telegrafica e telefonica (esclusi i telegrammi governativi)	12,360,000 »
30	Telegrammi governativi	1,455,000 »
31	Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demaniali	7,466,800 »
32	Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative . . .	2,300,000 »
33	Tassa d'entrata nei musei, nelle gallerie di belle arti e negli scavi archeologici	300,000 »
34	Proventi diversi di servizi pubblici amministrati dal Ministero della Istruzione Pubblica	50,000 »
	Da riportarsi . . .	67,931,800 »

	Riporto . . .	67,931,800 »
35	*Gazzetta Ufficiale* del regno e fogli provinciali per gli annunzi amministrativi e giudiziari compreso quello di Roma (Legge 30 giugno 1876, n. 3195)	902,600 »
36	Proventi delle carceri	5,200,000 »
37	Introiti sanitari	550,000 »
38	Proventi degli stabilimenti di reclusione militare	64,000 »
39	Proventi eventuali delle zecche	69,000 »
40	Annualità a carico di società e stabilimenti di credito e di emissione per le spese di sorveglianza amministrativa per parte del Governo	117,600 »
		74,835,000 »
	Rimborsi e concorsi nelle spese.	
41	Contributo di diversi per spese telegrafiche	520,000 »
42	Ricuperi di spese di giustizia e di quelle anticipate pel servizio delle volture catastali, ecc.	800,000 »
43	Ritenute sugli stipendi e sulle pensioni in rimborso della somma inscritta nel bilancio della spesa per l'annualità dovuta alla cassa pensioni per pensioni nuove	4,595,000 »
44	Rimborsi e concorsi nelle spese di stipendi ed altre spese ordinarie pagate a carico del bilancio dello Stato.	14,954,238 23
45	Rimborso di spese per l'amministrazione dei beni, diritti e rendite tenute dagli uffici finanziari per conto del fondo per il culto .	120,000 »
46	Rimborso dalla provincia e dal comune di Roma della metà della spesa per gl'interessi sulle obbligazioni pei lavori del Tevere (Art. 4 della legge 30 giugno 1876, n. 3201, e leggi 23 luglio 1881, n. 338 e 15 aprile 1886, n. 3791).	901,975 »
47	Rimborso da parte del municipio di Napoli della metà della spesa occorrente al pagamento degli interessi dei titoli per il risanamento della città di Napoli (Art. 6 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892).	400,000 »
48	Ricupero interessi di obbligazioni ferroviarie emesse per conto di Comuni e Provincie e delle Casse degli aumenti patrimoniali delle Società Adriatica, Mediterranea e Sicula (Legge 27 aprile 1885, n. 3048)	1,384,614 »
49	Entrate eventuali per reintegrazioni di fondi nel bilancio passivo .	1,700,000 »
		25,375,827 23

	Entrate diverse.	
50	Profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti devoluti al Tesoro dello Stato	1,350,000 »
51	Capitale, interessi e premi riferibili a titoli di debito pubblico caduti in prescrizione ai termini di legge	781,200 »
52	Vendita di oggetti fuori d'uso ed altri proventi eventuali diversi (Tesoro)	2,400,000 »
53	Proventi e ricuperazioni di portafoglio	436,500 »
54	Entrate eventuali diverse dell'Amministrazione demaniale . . .	1,300,000 »
		6,267,700 »
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	
55	Fitti di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	12,119,265 56
56	Interessi sulla rendita consolidata 5 e 3 per cento, di proprietà del Tesoro dello Stato in deposito presso la Cassa dei depositi e prestiti, a garanzia dei 340 milioni di lire in biglietti, di cui all'articolo 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133	11,578,380 47
57	Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro. . .	5,370 32
58	Interessi semestrali delle obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici, emesse e non alienate	215,537 42
59	Imposta di ricchezza mobile sugli interessi di titoli di debito pubblico in deposito alla Cassa dei depositi e prestiti a garanzia dei 340 milioni di lire in biglietti, di cui all'articolo 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133, e di quelli di proprietà del Tesoro vincolati, e delle obbligazioni sui beni ecclesiastici non alienate	1,794,361 79
60	Somma da versarsi al Tesoro dello Stato dalla Cassa dei depositi e prestiti pel servizio delle pensioni vecchie	40,171,473 48
61	Somma da versarsi al Tesoro dello Stato dalla Cassa dei depositi e prestiti pel servizio delle pensioni nuove	25,159,331 10
		91,043,720 14

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Contributi.

62	Debito del Comune di Ancona per dazio di consumo dilazionato .	30,000 »

Rimborsi e concorsi nelle spese.

63	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie .	4,169,381 15
64	Concorsi dei corpi morali nelle spese per opere straordinarie ai porti marittimi	2,907,220 »
65	Rimborsi delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia	423,930 »
66	Introiti vari dipendenti dalle opere di bonificamento	613,000 »
67	Ricupero delle somme rimborsate dall'Amministrazione delle imposte dirette agli esattori comunali pel prezzo dei beni espropriati ai debitori di imposte, e poscia dai debitori medesimi, o dai loro creditori legali, riscattati a forma dell'art. 57 della legge 2 aprile 1882, n. 674	2,000 »
68	Rimborsi diversi straordinari	2,716,856 07
69	Offerte per l'erezione in Roma di un monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia	*per memoria*
70	Concorso delle Provincie e dei Comuni per nuovi uffici telegrafici nei capiluoghi di mandamento	122,383 33
		10,954,770 55

Entrate diverse.

71	Ricavo per alienazioni di navi	150,000 »

	CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Vendita di beni ed affrancamento di canoni.	
72	Vendita di beni immobili, affrancazione ed alienazione di prestazioni perpetue e restituzione al demanio di capitali da esso ripetibili .	5,150,000 »
73	Affrancamento del Tavoliere di Puglia (esclusa la parte di capitale pagabile dagli affrancanti in certificati di rendita). . . .	328,500 »
74	Prezzo capitale ricavato dalla vendita dei beni provenienti dall'Asse ecclesiastico	9,000,000 »
75	Tassa straordinaria 30 per cento e tassa ed altri corrispettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei benefizi.	800,000 »
76	Capitale ricavabile dal rimborso per sorteggio di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro	13,840 »
		15,292,340 »
	Riscossione di crediti.	
77	Rimborso dall'Amministrazione della marina del fondo di scorta per le regie navi armate	2,500,000 »
78	Rimborso dalla provincia e dal comune di Roma della metà della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni pei lavori del Tevere	182,750 »
79	Riscossione di crediti diversi	428,411 23
		3,111,161 23
	Accensione di debiti.	
80	Alienazione di obbligazioni sui beni ecclesiastici.	12,000,000 »
81	Alienazione delle obbligazioni dell'asse ecclesiastico in sostituzione di quelle che sono rientrate nelle casse dello Stato in pagamento del prezzo di beni acquistati (Art. 23 della legge 23 luglio 1881, n. 333, serie 3ª)	*per memoria*
82	Prodotto del collocamento di titoli speciali da emettersi ai termini della legge 15 aprile 1886, n. 3791, pei lavori del Tevere . .	5,000,000 »
83	Vendita di beni immobili ed affrancazione ed alienazione di prestazioni perpetue appartenenti ad enti amministrati	140,000 »
84	Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguiscono negli uffici contabili demaniali	1,900,000 »
		19,040,000 »

	CATEGORIA TERZA. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.	
85	Rimborsi e concorsi dai comuni e dalle provincie ed anticipazioni ai sensi dell'art. 15 della legge 29 luglio 1879, n. 5002 . . .	1,551,569 90
86	Parte del prezzo del materiale mobile destinato a provvedere nell'esercizio 1887-88 alle spese di ferrovie, di cui all'art. 2 della legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª)	34,450,000 »
87	Prodotto dell'alienazione di obbligazioni per costruzioni ferroviarie a carico dello Stato, al netto delle spese di fabbricazione e di bollo dei titoli	100,448,430 10
88	Prodotto dell'alienazione di obbligazioni ferroviarie da emettersi per le quote di concorso e di anticipazione da parte dei comuni e delle provincie, al netto delle spese di fabbricazione e di bollo dei titoli.	*per memoria*
89	Prodotto dell'alienazione di obbligazioni ferroviarie da emettersi per conto delle casse degli aumenti patrimoniali, al netto delle spese di fabbricazione e di bollo dei titoli	30,000,000 »
90	Ricupero di somme già pagate per costruzioni ferroviarie da reintegrarsi ai relativi capitoli di spesa del bilancio del Ministero dei Lavori pubblici	*per memoria*
		166,450,000 »

RIASSUNTO

TITOLO I.

Entrata ordinaria.

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE		
Redditi patrimoniali dello Stato		81,492,142 29
Contributi	Imposte dirette	387,126,337 56
	Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero delle Finanze	179,600,000 »
	Tasse sugli affari in amministrazione dell'Ispettorato generale delle strade ferrate	17,000,000 »
	Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli Esteri	670,000 »
	Tasse di consumo	602,077,245 »
	Tasse diverse	78,302,000 »
Proventi di servizi pubblici		74,835,000 »
Rimborsi e concorsi nelle spese		25,375,827 23
Entrate diverse		6,267,700 »
TOTALE della categoria prima		1,452,746,252 08
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO		91,043,720 14
TOTALE del titolo I. — *Entrata ordinaria*		1,543,789,972 22

TITOLO II.

Entrata straordinaria.

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE

Contributi	30,000 »
Rimborsi e concorsi nelle spese	10,954,770 55
Entrate diverse	150,000 »
TOTALE della categoria prima	11,134,770 55

CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Vendita di beni ed affrancamento di canoni	15,292,340 »
Riscossioni di crediti	3,111,161 23
Accensione di debiti	19,040,000 »
TOTALE della categoria seconda	37,443,501 23

CATEGORIA TERZA. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE	166,450,000 »
TOTALE del titolo II. — *Entrata straordinaria*	215,028,271 78
INSIEME (Entrata ordinaria e straordinaria)	1,758,818,244 »

PRESIDENTE. Si rileggono gli articoli del progetto di legge.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare e a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, a provvedere allo smaltimento dei generi di privativa secondo le tariffe vigenti, e a fare entrare nelle casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge.

È altresì autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte pel suddetto esercizio.

(Approvato).

Art. 2.

È mantenuto anche per il periodo del 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888 l'aumento d'imposta sui fondi urbani, di cui all'art. 1 della legge 26 luglio 1868, n. 4513, e quello dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, di cui all'art. 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784.

L'aumento dell'imposta sui fondi rustici, di cui nella detta legge 26 luglio 1868, è limitato pel periodo suddetto ad un solo decimo dell'imposta principale ai termini dell'art. 49 della legge 1° marzo 1886, n. 3682.

(Approvato).

Art. 3.

I contingenti comunali d'imposta sui terreni nel compartimento ligure-piemontese restano fissati per il periodo di cui nell'articolo precedente nella misura in cui furono stabiliti dalla legge 30 giugno 1872, n. 884, confermata di anno in anno colla legge d'approvazione del bilancio.

(Approvato).

Art. 4.

È continuata al ministro del tesoro la facoltà di emettere buoni del tesoro, secondo le norme in vigore. La somma dei buoni del tesoro in circolazione non potrà mai eccedere i 300 milioni di lire, oltre le anticipazioni che possono domandarsi alle Banche ed ai Banchi di emissione.

Il Governo è pure autorizzato a mantenere in deposito alla Banca Nazionale nel regno ed agli altri Istituti di emissione buoni del tesoro, per la somma di lire 68,183,152 24, per l'anticipazione da essi fatta al tesoro della suddetta somma pagata alla Commissione di stralcio della Società della regìa cointeressata dei tabacchi.

(Approvato).

Art. 5.

È approvato l'unico riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888, cioè:

Entrata	L.	1,758,818,244 »
Spesa	»	1,801,757,180 73
Disavanzo . .	L.	42,938,936 73

Questo riepilogo sarà rettificato colla legge di assestamento, nella quale verranno introdotte le economie e maggiori entrate necessarie a pareggiare il bilancio.

(Approvato).

Riepilogo degli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888.

	PARTE ORDINARIA			PARTE STRAORDINARIA		INSIEME				
	Entrate e spese effettive	Partite di giro	Totale	Entrate e spese effettive	Movimento di capitali	Costruzione di ferrovie	Totale	Entrate e spese effettive	Movimento di capitali	Costruzione di ferrovie	Partite di giro	Totale
Entrata	1,452,746,252 08	91,043,720 14	1,543,789,972 22	11,134,770 55	37,443,501 23	166,450,000 »	215,028,271 78	1,463,881,022 63	37,443,501 23	166,450,000 »	91,043,720 14	1,758,818,244 »
Spesa:												
Ministero del tesoro . . .	663,518,640 78	79,552,426 16	743,071,066 94	3,013,884 56	26,806,971 31	30,000,000 »	59,820,855 87	666,532,525 34	26,806,971 31	30,000,000 »	79,552,426 16	802,891,922 81
Id. delle finanze . .	184,454,580 14	1,562,243 73	186,016,823 87	640,875 »	»	»	640,875 »	185,095,455 14	»	»	1,562,243 73	186,657,698 87
Id. di graz. e giustizia	33,565,443 14	140,542 18	33,705,985 32	65,355 »	»	»	65,355 »	33,630,798 14	»	»	140,542 18	33,771,340 32
Id. degli affari esteri.	7,792,830 36	110,000 »	7,902,830 36	83,426 18	»	»	83,426 18	7,876,256 54	»	»	110,000 »	7,986,256 54
Id. dell'istruz. pubbl.	37,425,353 11	991,655 66	38,417,008 77	2,093,736 10	»	»	2,093,736 10	39,519,089 21	»	»	991,655 66	40,510,744 87
Id. dell'interno . . .	60,291,729 52	1,274,173 52	61,565,903 04	2,825,167 34	»	»	2,825,167 34	63,116,896 86	»	»	1,274,173 52	64,391,070 38
Id. dei lavori pubblici	80,669,764 04	482,798 34	81,152,562 38	47,510,300 »	2,500,000 »	136,450,000 »	186,460,300 »	128,180,064 04	2,500,000 »	136,450,000 »	482,798 34	267,612,862 38
Id. della guerra . .	228,250,130 »	4,516,338 90	232,766,468 90	47,750,000 »	»	»	47,750,000 »	276,000,130 »	»	»	4,516,338 90	280,516,468 90
Id. della marina . .	85,321,718 39	2,270,441 42	87,592,159 81	12,316,000 »	2,500,000 »	»	14,816,000 »	97,637,718 39	2,500,000 »	»	2,270,441 42	102,408,159 81
Id. di agr. ind. e com.	13,728,211 46	143,100 23	13,871,311 69	1,139,344 16	»	»	1,139,344 16	14,867,555 62	»	»	143,100 23	15,010,655 85
	1,395,018,400 94	91,043,720 14	1,486,062,121 08	117,438,088 34	31,806,971 31	166,450,000 »	315,695,059 65	1,512,456,489 28	31,806,971 31	166,450,000 »	91,043,720 14	1,801,757,180 73
Avanzo . . .	57,727,851 14	»	57,727,851 14	»	5,636,529 92	»	»	»	5,636,529 92	»	»	»
Disavanzo. . .	»	»	»	106,303,317 79	»	»	100,666,787 87	48,575,466 65	»	»	»	42,938,936 73

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato allo scrutinio segreto.

Presentazione di due progetti di legge.

GRIMALDI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare d'accordo col mio collega ministro delle finanze un disegno di legge, per la « Proroga al 30 giugno 1888 del corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione », testè approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Ho pure l'onore di presentare, in unione coi miei colleghi ministri di grazia e giustizia, dell'interno, delle finanze e dell'istruzione pubblica, un progetto di legge per « Assegnazione dei beni della soppressa Casa religiosa dei Benedettini Cassinesi di San Pietro in Perugia ad Istituto d'istruzione agraria da erigersi in ente morale autonomo ».

Prego il Senato a voler dichiarare l'urgenza di questi due progetti di legge.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione di questi due progetti di legge, dei quali l'onor. ministro domanda l'urgenza.

Se non vi sono opposizioni, l'urgenza sarà accordata, ed i detti progetti di legge seguiranno la procedura ordinaria.

Risultato della votazione segreta fatta in principio di seduta.

PRESIDENTE. La votazione a scrutinio segreto è chiusa. Prego i signori senatori segretari a fare lo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

Ora proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge intitolato:

« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888 ».

Votanti	74
Favorevoli	64
Contrari	10

(Il Senato approva).

Votazione segreta del bilancio di previsione dell'entrata.

PRESIDENTE. Ora si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge testè votato per alzata e seduta intitolato:

« Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888 ».

Si procede all'appello nominale.

(Il senatore, segretario, Malusardi fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Pregherei il Senato di rimettere all'esame della Commissione permanente di finanza il progetto di legge per « Proroga al 30 giugno 1888 del corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione », che testè ho avuto l'onore di presentare al Senato, trattandosi di un provvedimento che scade al 30 giugno prossimo.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il progetto sarà rinviato per l'esame alla Commissione permanente di finanza.

Approvazione del progetto di legge N. 100.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Stanziamento di fondi sul bilancio della marina per gli esercizi dal 1887-88 al 1895-96 ».

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del progetto di legge.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola, si passa alla discussione degli articoli.

Si rilegge l'art. 1.

Art. 1.

È autorizzata sulla parte straordinaria del bilancio della marina la spesa di lire 85,000,000 in continuazione degli assegni rispettivamente

fatti con le leggi 1° luglio 1877, n. 3960, 3 luglio 1884, n. 2470, e 29 giugno 1882, n. 883, ed in aggiunta al bilancio stesso per i seguenti titoli:

1. Costruzioni navali . . . L. 37,000,000
2. Acquisto di siluri . . . » 25,000,000
3. Acquisto di cannoni a tiro rapido . . . . . » 4,000,000
4. Lavori per l'arsenale marittimo di Spezia . . . . . » 9,000,000
5. Lavori per l'arsenale marittimo di Taranto . . . . . » 9,000,000
6. Lavori per l'arsenale marittimo di Venezia . . . . . » 1,000,000

Totale . . . L. 85,000,000

(Approvato).

Art. 2.

La somma indicata nell'articolo precedente verrà stanziata nella parte straordinaria del bilancio della marina ripartendola negli esercizi dal 1887-88 al 1895-96 nel modo indicato dalla tabella annessa alla presente legge.

Tabella di ripartizione delle somme considerate nell'art. 1° del disegno di legge fra i nove esercizi.

ESERCIZI	Costruzioni navali	Acquisto di siluri	Acquisto di cannoni	Arsenale di Spezia	Arsenale di Taranto	Arsenale di Venezia	TOTALI
	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire
1887-1888	6,250,000	1,000,000	500,000	300,000	450,000	—	8,500,000
1888-1889	5,750,000	1,000,000	500,000	500,000	500,000	250,000	8,500,000
1889-1890	5,000,000	2,000,000	500,000	1,250,000	1,000,000	250,000	10,000,000
1890-1891	4,000,000	2,500,000	1,000,000	1,250,000	1,000,000	250,000	10,000,000
1891-1892	4,000,000	2,500,000	1,000,000	1,250,000	1,000,000	250,000	10,000,000
1892-1893	3,500,000	3,500,000	500,000	1,250,000	1,250,000	—	10,000,000
1893-1894	3,000,000	4,500,000	—	1,250,000	1,250,000	—	10,000,000
1894-1895	3,000,000	4,500,000	—	1,250,000	1,250,000	—	10,000,000
1895-1896	2,500,000	3,500,000	—	700,000	1,300,000	—	8,000,000
Totali . .	37,000,000	25,000,000	4,000,000	9,000,000	9,000,000	1,000,000	85,000,000

PRESIDENTE. Prima di questo articolo metterò ai voti la tabella cui si riferisce.

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato ad accelerare il compimento dei lavori e degli acquisti indicati nella presente legge. In questo caso la ripartizione delle quote annuali stabilita dall'articolo precedente sarà modificata con la legge per lo stato di previsione della spesa.

(Approvato).

Art. 4.

Il numero di navi da guerra di 2ª classe stabilito dall'art. 1 della legge 1° luglio 1877, n. 3960, è portato da 10 a 20; quello delle navi da guerra di 3ª classe è portato da 20 a 40; quello delle navi onerarie o sussidiarie di 1ª classe è portato da 2 a 4; quello delle navi d'uso locale è portato da 12 a 26.

Inoltre saranno aggiunte 190 torpediniere di vario tipo e di diverse classi.

PRESIDENTE. Questo progetto sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di due progetti di legge.

BERTOLÈ-VIALE, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BERTOLÈ-VIALE, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento per « Modificazioni alla legge 2 luglio 1885, n. 3223, serie 3ª », che autorizza nuove spese straordinarie militari.

Prego il Senato a dichiarare questo progetto di legge d'urgenza, tanto più che non si tratta che di un semplice progetto di legge il quale contempla il passaggio di somme già votate dal Parlamento dal bilancio della guerra a quello della marina.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della guerra della presentazione di questo progetto di legge.

Il signor ministro ha chiesto l'urgenza. Se non vi sono osservazioni, l'urgenza s'intende accordata.

Questo progetto seguirà la procedura consueta.

BRIN, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BRIN, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato, d'accordo col mio collega dei lavori pubblici, un progetto di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, intitolato: « Passaggio del servizio semaforico dal Ministero dei lavori pubblici a quello della marina ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della marina della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Esito della votazione del bilancio dell'entrata.

PRESIDENTE. La votazione è chiusa. Si procede allo spoglio delle urne.

Annunzio il risultato della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge: « Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888 »:

Votanti	70
Favorevoli	64
Contrari	6

(Il Senato approva).

Leggo l'ordine del giorno per domani alle ore 3 pom.:

I. Votazione a scrutinio segretto del progeto di legge per lo stanziamento di fondi nel bilancio della marina per gli esercizi dal 1887-88 al 1895-96;

II. Discussione del progetto di legge per la proroga al 30 giugno 1888 del corso legale dei biglietti degl'Istituti d'emissione.

La seduta è levata (ore 6).

LXVII.

TORNATA DEL 28 GIUGNO 1887

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — *Comunicazione dei due seguenti progetti di legge d'iniziativa della Camera dei deputati: 1. Aggregazione del comune di Campora al mandamento di Laurino; 2. Aggregazione al circondario di Brescia, mandamento di Montechiari, del comune d'Isorella — Discussione del disegno di legge: Proroga al 30 giugno 1888 del corso legale dei biglietti degli Istituti d'emissione — Osservazioni dei senatori Di Sambuy ed Alvisi ai quali rispondono il senatore Lampertico, relatore, ed il ministro di agricoltura, industria e commercio — Approvazione dell'articolo unico del progetto di legge — Presentazione dei seguenti progetti di legge: 1. Passaggio del servizio dei lazzaretti dal Ministero della marina a quello dell'interno; 2. Rettifica di confini fra i comuni di Ficulle ed Allerona; 3. Distacco della frazione Castione dal comune di Castello di Godego e sua aggregazione a quello di Loria in provincia di Treviso; 4. Autorizzazione di mutui sulla Cassa depositi e prestiti ai comuni di Palermo e Pisa — Votazione a scrutinio segreto del progetto ieri approvato per lo stanziamento di fondi nel bilancio della marina per gli esercizi dal 1887-88 al 1895-96 e di quello per la proroga al 30 giugno 1888 del corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione — Esito della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 3 e 15.

È presente il ministro di agricoltura, industria e commercio; intervengono più tardi il ministro dell'interno e della guerra.

Il senatore, *segretario,* VERGA C. dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, il quale viene approvato.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Sua eccellenza il Presidente della Camera trasmette alla Presidenza del Senato due progetti di legge d'iniziativa parlamentare con la seguente lettera, della quale prego l'onorevole senatore, segretario, Verga di dar lettura.

Il senatore, *segretario,* VERGA C. legge:

« Il sottoscritto ha l'onore di presentare a S. E. il Presidente del Senato del regno i disegni di legge a margine indicati, d'iniziativa della Camera dei deputati, approvati nella seduta di oggi, con preghiera di volerli sottoporre all'esame di codesto ramo del Parlamento.

« *Il presidente della Camera dei deputati*
« G. BIANCHERI ».

Indicazione dei progetti di legge che si trasmettono:

« 1. Aggregazione del comune di Campora al mandamento di Laurino, n. 142;

« 2. Aggregazione al circondario di Brescia,

mandamento di Montechiari, del comune di Isorella, n. 143 ».

Discussione del progetto di legge N. 138.

PRESIDENTE. Per procedere ad una sola votazione a scrutinio segreto, discuteremo il progetto di legge che è all'ordine del giorno: « Proroga al 30 giugno 1888 del corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione ».

Il senatore, *segretario,* VERGA C. legge:

Articolo unico.

Il corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione è prorogato al 30 giugno 1888, ferme le speciali prescrizioni degli articoli 15 della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (serie 2ª), 16 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (serie 3ª), e 2, 3 e 4 della legge 28 giugno 1885, n. 3167 (serie 3ª).

È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Senatore DI SAMBUY. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DI SAMBUY. I signori senatori avranno certo osservato che non occorre molto tempo per leggere la relazione ministeriale che accompagna questo progetto di legge. In poche righe ci si dice questo:

« Abbiamo l'onore di presentarvi il disegno di legge, già approvato dall'altra Camera, per la proroga del corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione. Si tratta di un provvedimento fondato sulle stesse ragioni per le quali concedeste già nei decorsi anni consimili proroghe ».

Io mi rivolgo all'onor. ministro, ed ammirando questa concisione, domando se questa relazione è già preparata sin d'ora anche per l'anno venturo *(Ilarità)*; poichè questa formola così breve, netta, esatta, di richiamare le ragioni che erano buone l'anno scorso, mi lascia supporre che possa ancora valere per l'anno successivo la stereotipata relazione; e perciò prego il signor ministro di volere in qualche modo rassicurarmi in proposito, perchè trovo questo sistema un po' troppo sbrigativo e semplice. Vero è che la Commissione del Senato ha messo in avvertenza come la Camera dei deputati avesse in questi giorni votato un ordine del giorno.

Io credo che il Senato potrebbe in qualche modo unirsi alle motivazioni di quell'ordine del giorno, e se non nella stessa forma, associarsi almeno allo spirito che l'informa. Sarò lieto di udire in proposito le dichiarazioni che il ministro crede di volerci fare.

Senatore LAMPERTICO, *relatore.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *relatore.* Quantunque la domanda dell'onor. senatore Di Sambuy sia diretta particolarmente all'onor. ministro d'agricoltura e commercio, o, dirò meglio, al Governo del Re, credo mio dovere di dichiarare la portata delle dichiarazioni fatte in nome della Commissione permanente di finanza.

Bisogna che distinguiamo la proposta di legge concernente la proroga del corso legale dei biglietti di Istituti di emissione, da tutto quello che si riferisce allo stato della circolazione.

Quello che si riferisce allo stato della circolazione dipende, per dirlo in breve, in parte da condizioni proprie degli stessi Istituti di emissione, in parte dalle condizioni generali della economia e della finanza del Regno.

La Commissione di finanza non crede sia opportuno di trattare per incidente tali questioni gravissime, le quali toccano a tutta l'economia dello Stato e della nazione.

La Commissione permanente di finanza ha preso in esame il provvedimento di legge che ci viene proposto in sè e per sè.

A che si riferisce questo progetto di legge?

Alla proroga del corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione. Nelle condizioni presenti di legge e nelle condizioni presenti di fatto, questo provvedimento è necessario?

Io credo che la necessità ne sia evidente, e qualunque dimostrazione non farebbe, se è possibile, che attenuare, piuttosto che accrescere, l'evidenza della necessità più ancora che l'utilità del provvedimento.

Ma questa proposta del Governo comprende, oltre la proroga del corso legale, anche il mantenimento di quelle disposizioni che via via si sono introdotte nella legislazione sulla circolazione, cominciando dalla legge del 1874 intorno

al corso legale dei biglietti degli Istituti d'emissione.

È necessario mantenere anche queste disposizioni di legge?

Anche qui pare che sia evidente la necessità di mantenere le disposizioni di legge che durante il corso legale, cominciando dall'anno 1874, si sono via via introdotte nella nostra legislazione sul corso dei biglietti degli Istituti d'emissione.

Una volta che la Commissione di finanza si è pronunciata sopra questo punto molto preciso e molto concreto - è necessaria la proroga, ed è necessaria con queste condizioni - pare alla Commissione permanente di finanza di avere esaurito il suo mandato.

Ma, d'altra parte, osserva molto a ragione l'onorevole senatore Di Sambuy: dunque sarà opportuno così trascinarci di proroga in proroga e mantenerci in questa condizione di cose che certamente non è una condizione di cose normale?

Anche a questo la Commissione permanente di finanza crede di aver risposto.

Perocchè la proroga del corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione è necessaria in relazione, come abbiamo detto, alle presenti condizioni di legge e di fatto.

Ma, per quanto dipende dall'ordinamento degli Istituti di emissione, questa proroga del corso legale è naturalmente subordinata a quei provvedimenti che il Parlamento prenderà intorno al definitivo assetto degli Istituti d'emissione.

È per questo, e fino a questo punto ed in questi limiti, che la Commissione di finanza, se non lo avesse anche fatto espressamente nella relazione, lo farebbe ora apertamente ed esplicitamente aderendo pure al voto espresso dall'onorevole senatore Di Sambuy, associandosi al voto della Camera dei deputati, che cioè finalmente il Parlamento provvegga al definitivo ordinamento degli Istituti di emissione.

Ma la Commissione permanente di finanza del Senato si è fermata a questo punto, e, se ha creduto suo dovere di far cenno di quello che si è deliberato in via di ordine del giorno promosso dalla Camera dei deputati ed accettato dal Governo, non ha per sua parte fatto suo questo ordine del giorno, non perchè non consenta nelle idee, le quali sono espresse in questo ordine del giorno, ma perchè (e non vi è bisogno che io mi addentri in particolari perchè l'onorevole Di Sambuy ed il Senato non se ne avveggano facilmente), perchè nell'esecuzione di quell'ordine del giorno ha una gran parte la responsabilità del Governo del Re.

Inteso troppo alla lettera quell'ordine del giorno, e messo il Governo del Re al punto di darvi esecuzione immediata, che però non è portata nemmeno nell'ultima redazione dell'ordine del giorno, la quale si contiene nei termini del più presto possibile e non già in quelli recisi di un termine prestabilito, quale era nella prima dizione - potrebbero succedere dei grossi guai, e potrebbe succederne un grosso perturbamento nello stato della circolazione.

La Commissione permanente di finanza quindi, più che far suo quell'ordine del giorno, ha espresso un voto di fiducia nel Governo del Re, quanto all'esecuzione delle leggi, poichè nemmeno quell'ordine del giorno usciva nè poteva uscire dallo adempimento di quello che è l'obbligo di legge.

Esprimendo però il voto di fiducia nel Governo del Re, è lo stesso che affermare la grande responsabilità che ha il Governo del Re nell'esecuzione delle leggi e sul modo con cui le leggi sono eseguite.

Spererei di aver chiarito il mio pensiero e spererei di aver fatto persuaso il senatore di Sambuy, che, se noi non abbiamo fatto nostro l'ordine del giorno della Camera dei deputati, in primo luogo ci siamo però associati alla Camera dei deputati quanto ad esprimere il desiderio che da questa condizione di cose si esca; in secondo luogo, abbiamo fatto anche più di quello che possa suonare un ordine del giorno, imperocchè nell'esprimere un voto di fiducia nel Governo del Re al ministro di agricoltura che in questo momento lo rappresenta, è stato lo stesso che affermare la grande responsabilità che ha il Governo nella esecuzione delle leggi le quali regolano la circolazione fiduciaria.

Io spero di aver così risposto alle domande che, sebbene dirette al Governo, dovevano però, per rispetto agli egregi colleghi e per la gravità delle questioni a cui si riferivano, non essere lasciate cadere da parte della Commissione permanente di finanza.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Mentre sovente le relazioni ministeriali e parlamentari sono accusate di essere soverchiamente larghe e di uscire con facile erudizione dal tema ristretto di ciascun disegno di legge, è toccato a me di ricevere un appunto per il laconismo della relazione ministeriale. E veramente essa è di stile più che tacitiano, perchè si rimette alle stesse ragioni per le quali il Senato ha concesso simili proroghe negli anni decorsi. Ma se l'onor. Di Sambuy, come non ne dubito, mi farà la cortesia di ricordare i precedenti di questo disegno di legge, troverà che non merito l'appunto da lui fattomi.

Negli anni precedenti (me ne appello alla memoria del Senato e precisamente dell'egregio senatore Lampertico che ha riferito su consimili progetti altre volte) il Governo ed il Parlamento sono venuti nel divisamento, che non sia possibile uscire dal corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione, se prima non si provvede con legge apposita al definitivo assetto della nostra circolazione, al definitivo ordinamento degli Istituti di emissione.

Ora, siccome in quest'anno vi era l'istesso difetto degli anni decorsi, poichè ancora il Parlamento non si è pronunziato su questo problema, nè il Governo ha sottoposto ad esso le sue definitive deliberazioni, era naturale che perdurando le medesime ragioni, la proroga fosse inevitabile. Ecco, a mio modo di vedere, giustificata la brevità della relazione.

Però l'onor. Di Sambuy con senso pratico ha appuntato il laconismo della relazione non per fare un'osservazione generica, ma per trarne una conseguenza concreta e per mettersi in precauzione circa il futuro. L'onor. Di Sambuy ha detto: giacchè il Governo del Re ha invocato le ragioni dei precedenti anni per ottenere un'altra proroga, nulla toglie che nell'anno 1888 e anche nei successivi, rimettendosi alle stesse ragioni, domandi consimili proroghe, e così non si ottiene mai nulla di definitivo su di un argomento tanto interessante.

Ad assicurare l'onor. Di Sambuy sul proposito, debbo rammentare la formale promessa che, tanto da parte mia quanto da parte del mio collega delle finanze, è stata fatta all'altro ramo del Parlamento, di presentare cioè, non in epoca indeterminata, ma al riaprirsi dei lavori parlamentari, il disegno di legge sulle Banche di emissione.

Ecco perchè ho ragione di credere che negli anni futuri non si rinnovino quelle condizioni di legge e di fatto (cui ha alluso l'onor. senatore Lampertico), per le quali debba il Governo ricorrere al Parlamento e questo consentire ulteriori proroghe per il corso legale. Questa stessa dichiarazione, contenuta nell'ordine del giorno accettato dal Governo e dalla Camera votato, era stata già fatta dal Governo medesimo nella relazione, colla quale presentò il disegno di legge all'altro ramo del Parlamento.

Quindi, mettendo in relazione le dichiarazioni fatte dal Governo, di presentare non più tardi del prossimo novembre il progetto di legge sulle Banche di emissione, colla proroga domandata, troverà ragionevole l'onorevole senatore Di Sambuy che il Governo siasi limitato, nel presentare il disegno di legge al Senato, ad invocare i precedenti motivi, nella fiducia però di non doverli invocare negli anni avvenire.

Detto ciò, l'onor. senatore Di Sambuy vorrebbe che il Senato adottasse un ordine del giorno, se non negli stessi termini, cogli stessi intendimenti che hanno dettato l'ordine del giorno della Camera.

Il Governo, che ha accettato l'ordine del giorno dell'altro ramo del Parlamento, evidentemente non può e non deve rifiutare un consimile ordine del giorno che venisse proposto dal Senato.

Resterà però all'alto senno del Senato il prendere in considerazione le cose esposte così chiaramente dall'onor. relatore della Commissione permanente di finanza. In quanto a me sono completamente indifferente: non posso che confermare qui le dichiarazioni fatte nell'altro ramo del Parlamento: è libero il Senato di proporre qualunque ordine del giorno, nei sensi che ho avuto l'onore di esprimere innanzi ad esso.

Senatore ALVISI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALVISI. Io non ho alcuna intenzione di proporre un ordine del giorno nè ripetere quello della Camera per affrettare la legge sul riordinamento delle Banche, ma bensì di fare una raccomandazione all'onor. signor ministro

di agricoltura, industria e commercio, non tanto su questo progetto di legge di « Proroga del corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione », quanto sul progetto di « Riordinamento degli Istituti bancari e di emissione e circolazione in Italia », che è promesso da oltre un decennio.

È già constatato da tutte la relazioni parlamentari e governative che si sono lette dal 1874 ad oggi che la circolazione e l'emissione dei biglietti di Banca in Italia non solo non ha quella miglior forma che è desiderata, ma altresì non è in corrispondenza con la legislazione bancaria di tutti i Governi di Europa e può dirsi pure del mondo civile.

Nel 1874 il compianto Minghetti aveva provveduto a questo disordine con quella legge che lasciava a ciascun Istituto la facoltà di emettere liberamente secondo i propri statuti quella quantità di segni rappresentativi del denaro, che fosse compatibile col credito che i medesimi Istituti godevano verso il pubblico e relativi all'importanza degli affari e delle operazioni alle quali attendevano.

Questo era un sistema di vera libertà che, quantunque tradotto in legge dal Minghetti, venne dai suoi amici assolutamente obliato, sicchè dal 1874 siamo venuti fino al 1887 che nulla si è fatto per l'esecuzione di quella legge; anzi di proroga in proroga si è sempre mantenuto uno stato di cose il quale è andato sempre peggiorando ed è peggiorato in modo che chi ama sinceramente la patria ed abbia le cognizioni relative al credito circolante, non può restare senza dire qualche parola al riguardo, che il signor ministro, spero, verrà raccogliere per farne suo pro quando si metterà in preparazione il relativo progetto di legge del riordinamento delle Banche.

È un fatto, come ho detto l'altro giorno, e mantengo, che, così com'è, la nostra legislazione sulla emissione di biglietti, non ha riscontro in nessun paese del mondo civile. Infatti non vi è una legge in tutto il mondo civile che, in fatto di Banche, ammetta l'idea che si possa comperare uno di oro coi biglietti stessi che si emettono e che contemporaneamente si possa accrescere di tre la somma circolante di carta-moneta. Quindi questa legge, essendo un assurdo aritmetico, non poteva entrare nella legislazione di nessun Governo d'Europa.

Perciò restava l'esempio che tutti i Governi hanno provveduto alla mancanza, od alla deficienza della moneta circolante col dare facoltà ad una o più Banche di servirsi del torchio per stampare biglietti garantiti da valori e metalli, o da una legge dello Stato che garantisce tosto o tardi il sicuro pagamento.

Dirò quale sia la legislazione adottata, e qui prego l'onorevole ministro di volersene prendere nota, dai principali Stati d'Europa nel caso, come ho detto, che pur qualcheduno ci convenga imitare.

Noi non siamo un popolo isolato che possa commettere degli assurdi aritmetici in confronto degli altri Stati d'Europa.

Negli altri paesi d'Europa esiste per legge la separazione assoluta dell'ufficio d'emissione di biglietti dall'ufficio proprio delle operazioni bancarie.

Sull'ufficio di emissione dei biglietti, o moneta di carta, il Governo, il Parlamento e i rappresentanti delle stesse Banche esercitano il controllo collettivo, perchè devono assicurare la fede pubblica, che non venga messa in circolazione maggiore quantità di biglietti di quella necessaria e che per legge viene stabilita.

Tale limitazione avvenne fino dal 1844 in Inghilterra colla legge di Robert Peel, la quale non solamente ha limitato la circolazione e la emissione dei biglietti per tutte le Banche d'Inghilterra e di Scozia con effetto retroattivo di alcuni mesi prima, ma nello stesso tempo ha comandata ed eseguita la separazione della Banca di Londra in due compartimenti, il compartimento di emissione e il compartimento vero e proprio di tutte le operazioni bancarie; quindi per cambiare l'oro in biglietti e viceversa bisogna andare al compartimento di emissione dei biglietti; a quello stesso dipartimento cui è affidato il deposito delle monete e dei metalli preziosi, che forma il serbatoio più ricco di specie metalliche di tutto il mondo.

Napoleone I — nomino questo imperatore perchè la legge che vige anche adesso è sempre quella di Napoleone I — dopo avere osservate tutte le aberrazioni del credito circolante, tradusse in decreto-legge l'opinione del suo ministro Mollien il quale aveva posto chiaramente il concetto che il biglietto non rappresenta che un pezzo di carta, il quale, finito il suo ufficio di circolazione, non ha più nessun valore; quindi

l'imperatore ammise che per tutte le contingenze politiche, e specialmente per lo stato di guerra permanente nel quale si trovava la Francia, era necessario che la Banca di Parigi diventasse la depositaria delle specie metalliche, onde ricorrere al suo tesoro metallico ad ogni evento e in qualunque necessità.

Con questo concetto Napoleone I non ha mai avuto bisogno del corso forzoso della carta-moneta durante il suo impero, e perciò il decreto-legge del 1805 prevalse sotto tutti i Governi, tanto borbonici come repubblicani, fino ad oggi.

Il Governo repubblicano presente, è vero, ha mutato in qualche cosa la legislazione napoleonica allorchè, sospettando che la possibile eccedenza dei biglietti bancari potesse creare l'aggio dell'oro, ha dato al biglietto il corso legale, cioè l'obbligo di riceverlo come moneta sonante nelle contrattazioni, sebbene il biglietto di Banca si cambi a piacere ed a vista in metallo sonante presso tutti i corrispondenti della Banca di Francia.

Dunque abbiamo veduto raggiunto lo scopo napeleonico che la Banca sia il serbatoio della specie metallica, e tale si è conservata a tutto oggi, malgrado le vicende politiche ed economiche che ha subìto quel paese; è fatto che, sopra tre miliardi di circolazione, vi sono tuttora quasi due di metallo nelle cantine della Banca.

L'Austria stessa, che, sebbene abbia ancora il corso forzoso, è la sola potenza colla quale possiamo paragonare le nostre condizioni della circolazione cartacea, aveva due debiti, uno verso la Banca e uno verso il pubblico, perchè la Banca di Vienna, come la nostra, emetteva biglietti di doppia specie, per conto proprio e per conto del Governo.

Or bene, il Governo austriaco un bel giorno fece lo stesso ragionamento del Governo inglese: non volle più confondere il credito della Banca, che ha uno scopo ben definito nelle sue operazioni bancarie di depositi e prestiti, di emissione di titoli e del commercio dei diversi valori, con quello di battere moneta di carta che è un servizio dello Stato. Dunque si separò la Banca di emissione dei biglietti dalla Banca vera e propria che fa gli affari coi privati ed anche collo Stato.

E siccome il Governo aveva una grossa somma di biglietti allo scoperto, così, non potendo cambiarli in oro, ha dato in correspettivo del loro valore degli immobili, p. es.: miniere, fondi, boschi, o che so io, insomma delle proprietà immobiliari; colle vendite delle quali potesse a un dato momento rifornire una parte del danaro effettivo, che occorresse alla ripresa dei pagamenti dei biglietti in moneta metallica. Adesso il biglietto che corre in Austria a corso forzoso è unicamente del Governo, mentre quello della Banca corre egualmente, ma a corso fiduciario. Questi sono i fatti per i quali si esplica nei Governi il dritto di batter moneta, tanto metallica quanto la moneta falsa di carta, poichè nel biglietto di Banca o di Stato non vi è un valore intrinseco, come nel metallo, perchè è un segno che rappresenta la moneta vera. Il ministro Peel diceva alle Camere che per una lira sterlina in carta egli intendeva il peso d'oro che equivale a 25 lire; e Gladstone ha ripetuto la medesima cosa, affermando che il biglietto di Banca non ha un valore se non quando abbia la correspettività del cambio metallico o sia emesso e garantito dal Governo.

È inutile recriminare sul sistema passato, ma siccome è imminente una legge di emissione e di circolazione di biglietti, così desidererei che questi fatti fossero tenuti presenti, e che si vedesse se non converrebbe separare l'Istituto di emissione dalla Banca vera e propria come a Londra e altrove. In questo modo la Banca sarebbe più libera nei suoi rapporti di affari col Governo ed in quelli col pubblico.

Conviene notare che due miliardi e più di carta-moneta sono in circolazione, mentre si sa che, se ora non vengono cambiati in moneta metallica, basta un panico del momento per produrre le più gravi perturbazioni, sia in forza di avvenimenti politici che valgono da sè soli a far ribassare i nostri titoli all'estero, sia per altre ragioni.

Si è già avuta la dolorosa esperienza che il biglietto difficultato pel cambio scemò di valore, e la Banca andò incontro ad una specie di bancarotta col chiudere lo sportello del cambio ed invocando il decreto del corso forzoso, e ciò per ben due volte in Italia, e con quanto danno della pubblica economia non vi è chi non lo rammenti!

Se a questo pericolo non vi fosse rimedio, non lo denunzierei; ma il rimedio esiste, e io lo vedo nell'applicare le leggi degli altri paesi in cui non accadono questi inconvenienti, e dico francamente che non voglio oggi provocare dal

ministro la risposta alla mia domanda: Perchè non lo fate? Se il ministro paventa il danno delle Banche, io dico che le Banche hanno davanti a sè due o tre anni per poter sostituire il biglietto emesso dallo stabilimento di emissione, cioè il biglietto unico per tutte le Banche, a quello vario nella forma e nel credito che si trova in circolazione.

Con questa innovazione il biglietto emesso dalla Banca sarebbe rialzato fino alla pari. Se il Governo austriaco non avesse avuto bisogno di nuovo prestito dalla Banca di Vienna, che si fece dare in biglietti, malgrado che il Parlamento avesse stabilito la separazione del biglietto governativo in moneta di carta, da quello già garantito dalla Banca, ma in una misura che ora fu sorpassata, quel biglietto resisterebbe a qualunque crisi.

A proposito del controllo, ora mi dica, signor ministro, se sono o no reali quei prospetti sul movimento della nostra circolazione cartacea nei quali si legge che tutte le Banche hanno ecceduto il limite legale dell' emissione dei loro biglietti! Ma se vi fosse meno fiducia negli Italiani in se stessi e nei propri istituti, non so proprio davvero come si potrebbe mantenere senza serio perturbamento la pari, sebbene nominale, dei nostri biglietti di Banca e di Stato!

Molto più se si consideri un altro fatto, cioè che quando si presenta il cambio dei biglietti in oro, Governo e Banche con diversi pretesti si esimono dal cambiarli. Anch' io ho provato per una piccola somma occorrente a viaggiare a domandare il cambio in oro, ma mi hanno mandato dal cambiavalute.

Oggi nessuna Banca vi cambia il biglietto a vista in oro: il Governo stesso, il quale avrebbe l'obbligo di cambiarli avendo posto un carico di oltre trenta milioni all'anno per togliere il corso forzoso, si ricusa al cambio e la situazione del Tesoro ne dimostra le cause nell'esiguità della cassa metallica.

Purtroppo si è verificato il caso che nei primi momenti di minacciata crisi politica molti sono andati a domandare il cambio di centinaia di milioni, e credo che il Governo non li abbia potuti fornire, benchè il Governo non provveda ad ispirare la fiducia dei cittadini con quella legge che scongiura la ricorrenza continua di tali allarmi.

È il sistema dell'Inghilterra o meglio quello d'America che vorrei venisse imitato dal Governo italiano, perchè ha potuto sostenere una guerra di anni emettendo 14 miliardi di carta garantiti da altrettanta rendita ceduta dai privati e dallo Stato alle Banche e per esse allo stabilimento comune per l'emissione del biglietto a tipo unico ed al corso obbligatorio ed ora fiduciario.

E quantunque il debito pubblico e i biglietti siano andati in quell'epoca assai più basso che i nostri, pure, dopo la pace, colla vendita della rendita pubblica si diminuiva gradatamente la moneta di carta, di modo che oggi il biglietto è alla pari coll'oro, e la rendita pubblica del 4 per cento è negoziata al 128.

Un sistema che dà tali risultati anche in tempi di crisi, perchè non lo volete adottare e neppure studiare?

Perchè continuate a mantenere il paese in un provvisorio che vi prepara la carestia del denaro in tempo di pace e la rovina in tempo di guerra, non solo, ma per qualunque altra evenienza di crisi economica?

Mi sembra di avere esposto, se non discusso, tali ragione e tali fatti che devono persuadere il ministro, poichè ha l'autorità e il tempo di preparare una legge che ci compensi dei tanti sacrifici incontrati per l'unità dell' Italia.

Ma all'indipendenza ed unità della patria mancano due elementi importanti, l'unità della moneta di metallo e di carta, e la indipendenza del credito dei nostri valori sempre soggetto ai capricci delle Borse straniere.

Ma se i fatti non convincono il Corpo legislativo a chiedere dal Ministero una così provvida legge nuova, almeno si proponga di rimettere in vigore la legge Minghetti del 1874, che lasciava a tutti la responsabilità delle proprie azioni, e quindi la libertà completa nella emissione dei biglietti, ma col patto però che il loro corso fosse fiduciario, il che equivale alla piena libertà nei cittadini e nel Governo di ricusarli ed esigere la moneta metallica, come nell' Inghilterra ed in Francia prima del 1871.

Speriamo che la opinione pubblica si risvegli alla coscienza d'una situazione pericolosa, che ancora si potrebbe migliorare per volontà dei ministri e lo si dovrebbe per la giustizia ed il benessere della patria.

Senatore DI SAMBUY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DI SAMBUY. Tanto l'onorevole ministro quanto il relatore della Commissione rispondendo alle mie domande hanno cortesemente soddisfatto ai miei voti ed ai miei desideri. Il signor ministro dichiarò essenzialmente, e questo era utile fosse dichiarato dinanzi al Senato, che era intenzione del Governo di portare a novembre al Parlamento la legge sugli Istituti di emissione, e l'onorevole relatore ci ha spiegate le ragioni per le quali non credeva necessario un ordine del giorno, pure associandosi a quello che la Camera dei deputati aveva votato.

Così stando le cose, io che non ho nessun desiderio di proporre ordini del giorno, anche per la poca fiducia che m'ispira la loro efficacia, mi dichiaro senz'altro lieto delle dichiarazioni e del relatore e dell'onorevole ministro, ed ambedue li ringrazio.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Adempio ad un debito di cortesia e di convenienza verso l'onor. Alvisi, ma non intendo tediare il Senato.

L'onor. Alvisi si è limitato a fare una raccomandazione circa lo studio del problema, che, come ho dichiarato poco fa, dovrà venire al Parlamento in novembre in tutta la sua estensione.

Ora, visto che egli si restringe ad una raccomandazione, io mi limiterò a dirgli che il Governo non mancherà, nell'esame del problema, di tener conto e di studiare le sue osservazioni.

Naturalmente non è questo il momento di fare degli apprezzamenti su di esse, nè mi pare che il Senato sia al caso di udirli, perchè oggi non si tratta che di una semplice proroga; basterà all'onor. senatore Alvisi la dichiarazione che il Governo non trascurerà di studiare le cose da lui esposte, a proposito dell'annunziato disegno di legge.

Senatore ALVISI. Mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti, la discussione generale è chiusa e si passerà alla discussione speciale.

Si rilegge l'articolo unico.

Il senatore, *segretario*, MALUSARDI legge:

Articolo unico.

Il corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione è prorogato al 30 giugno 1888, ferme le speciali prescrizioni degli articoli 15 della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (serie 2ª), 16 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (serie 3ª), e 2, 3 e 4 della legge 28 giugno 1885, n. 3167 (serie 3ª).

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di quattro progetti di legge.

CRISPI, *ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato tre disegni di legge, approvati dall'altro ramo del Parlamento:

« Passaggio del servizio dei lazzaretti dal Ministero della marina a quello dell'interno ».

« Rettifica di confini fra i comuni di Ficulle ed Allerona ».

« Distacco della frazione Castione dal comune di Castel di Godego e sua aggregazione a quello di Loria in provincia di Treviso ».

Prego il Senato di dichiarare d'urgenza il progetto che si riferisce al servizio dei lazzaretti e di volerlo mandare alla Commissione che ha in esame il progetto di legge sull'igiene. Questa è una legge d'ordine e spero non incontrerà grande difficoltà alla sua ammissione.

A nome poi del mio collega delle finanze ho pure l'onore di presentare al Senato il progetto di legge: « Autorizzazione di mutui sulla Cassa depositi e prestiti ai comuni di Palermo e Pisa ».

Prego il Senato a voler mandare questo progetto alla Commissione di finanza, dichiarandolo d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al ministro dell'interno della presentazione di questi progetti di legge.

Se nessuno fa osservazioni, il progetto riguardante il trasporto del servizio dei lazzaretti, sarà rimesso di urgenza alla Commissione; e l'altro per autorizzazione di mutui ai comuni di Palermo e Pisa sarà deferito alla Commissione di finanza.

Avverto i signori senatori che domani vi è riunione degli Uffici e che giovedì ci riuniremo in Comitato segreto alle ore tre, e dopo vi sarà seduta pubblica nella quale si procederà alla nomina del bibliotecario e del direttore di ste-

nografia e revisione, e per la discussione del disegno di legge « Sulle servitù di passaggio, sui consorzi, sulla sicurezza dei lavoratori e sulla polizia dei lavori nell'esercizio delle miniere, cave, torbiere ed officine mineralurgiche ».

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Prestai attenzione intorno all'ora in cui domani si devono riunire gli Uffici, e siccome non ho compreso bene a che ora è stata stabilita la riunione, pregherei la Presidenza a volerla fissare un po' tardi, per esempio alle 4 pomeridiane, perchè, non essendovi domani seduta pubblica, sarebbe bene, che anche per rendere detta riunione compatibile colle diverse occupazioni dei singoli senatori nelle prime ore del pomeriggio, la si fissasse ad ora più tarda del solito.

PRESIDENTE. Sta bene. Allora domani la riunione degli Uffici avrà luogo alle ore 4 pomeridiane.

Votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Stanziamento di fondi nel bilancio della marina per gli esercizi dal 1887-88 al 1895-96;

Proroga al 30 giugno 1888 del corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione.

(Il senatore, segretario, Guerrieri-Gonzaga fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. La votazione a scrutinio segreto è chiusa.

Prego i signori senatori segretari a voler procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno lo spoglio).

Proclamo ora il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Stanziamento di fondi nel bilancio della marina per gli esercizi dal 1887-88 al 1895-96:

Votanti	73
Favorevoli	69
Contrari	4

(Il Senato approva).

Proroga al 30 giugno 1888 del corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione:

Votanti	73
Favorevoli	66
Contrari	7

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta (ore 5 e 5).

LXVIII.

TORNATA DEL 30 GIUGNO 1887

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — *Presentazione dei seguenti progetti di legge: 1. Nuove spese straordinarie militari per provviste di vestiario; 2. Spese per la continuazione dei lavori del porto di Lido; 3. Modificazioni alla legge di registro e bollo — Domanda del ministro di rinvio di questo ultimo progetto di legge alla Commissione di finanza; e proposta del senatore Miraglia che sia invece demandato all'esame degli Uffici, consentita — Votazione per la nomina del bibliotecario e del direttore dell'Ufficio di revisione e stenografia, dichiarata nulla per mancanza del numero legale.*

La seduta è aperta alle ore 5 e 55.

Sono presenti il ministro delle finanze ed il ministro di agricoltura, industria e commercio.

Il senatore, *segretario,* VERGA C. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Presentazione di tre progetti di legge.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio.* Ho l'onore di presentare al Senato, in nome del mio collega ministro della guerra, un disegno di legge di « Nuove spese straordinarie militari per provvista di vestiario »; ed un altro progetto di legge, a nome del mio collega ministro dei lavori pubblici, per « Sistemazione del porto di Lido ».

Prego il Senato a voler dichiarare d'urgenza questi due progetti di legge.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione di questi due progetti, dei quali ha domandato l'urgenza.

Se non vi sono opposizioni, l'urgenza s'intende accordata.

MAGLIANI, *ministro delle finanze.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, *ministro delle finanze.* Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento per « Modificazioni alla legge di registro e bollo ».

Questo progetto di legge è di grande urgenza nell'interesse della finanza, imperocchè da esso l'erario dello Stato attende un qualche ristoro per l'esercizio finanziario che va a cominciare.

Quindi io sento il dovere di raccomandare al Senato la massima urgenza del progetto medesimo.

Se il Senato crede che per accelerarne la discussione e la votazione si possa mandarlo alla

Commissione permanente di finanza, io glie ne sarò molto grato.

In ogni caso mi limito a chiedere che gli Uffici se ne occupino d'urgenza.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. Mi oppongo alla proposta dell'onorevole ministro delle finanze pel rinvio alla Commissione permanente di finanza per la disamina del progetto di modificazioni alle leggi di registro e bollo; e se egli persistesse nella sua proposta, oserei pregare l'onorevolissimo signor presidente di rimandare a domani la discussione, dovendo io svolgere talune gravi considerazioni. A mio modo di vedere, non può essere della competenza della Commissione di finanza il progetto or ora presentato, poichè sebbene fosse intesa a procurare maggiori proventi all'erario, una legge di registro e bollo ha tanto legame con il diritto comune e coi principî generali che informano la nostra legislazione, che la discussione della convenienza o pur no delle proposte modificazioni si rannoda essenzialmente ai principî fondamentali della nostra legislazione. Non è già che io non abbia fiducia negli onorevoli membri della Commissione di finanza, i quali pel loro sapere sono in grado di discutere meglio di qualunque altro il progetto in parola; desidererei che gli Uffici nominassero cinque commissari tra le egregie persone che compongono la Commissione. Io intendo salvare un principio, dal quale ci siamo da più tempo allontanati, di considerare cioè tutte le leggi che si propongono leggi di finanza, per lo specioso motivo che in tutte le leggi essa ha una diretta o indiretta relazione. Ed in questa non corretta consuetudine sta la principale ragione, per cui il lavoro legislativo non è bene distribuito tra i due rami del Parlamento. Nella seduta del 26 giugno 1872 si sollevò una simile quistione, ed il compianto ministro Sella, avendo compreso l'importanza dell'argomento, si astenne dal dare qualunque parere, rimettendosene al giudizio del Senato.

È ormai tempo dovere il Senato dar segni di vita per ricuperare il suo prestigio. L'esautoramento del Senato è in bocca di tutti, e senza la fermezza dei propositi di volere e potere esercitare la sua funzione moderatrice, è piuttosto una pietra d'inciampo al corso regolare degli affari. Una Commissione di autorevoli senatori si è costituita per determinare il modo della riforma del Senato più rispondente ai suoi alti fini costituzionali. Ma questo giorno della riforma non è vicino, ed io non intendo pronunziarmi sul merito delle proposte. Io ho il profondo convincimento che il Senato non ha bisogno di riforma per far valere i suoi diritti e prerogative, dimostrando con la sua operosità e facendo intendere al Governo che sa e vuole efficacemente partecipare al lavoro legislativo.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. L'onorevole Miraglia rammenterà bene come io non abbia fatto una proposta formale al Senato; ho detto solo che sarei grato a quest'alto Consesso, se volesse deferire l'esame di questo urgente disegno di legge alla Commissione permanente di finanza, e mi sono rimesso del resto alla sua saviezza e prudenza. Io quindi non ho bisogno di ritirare alcuna proposta.

Del resto io apprezzo molto le considerazioni espresse con autorevole parola dall'onor. Miraglia, sebbene io non possa consentire con lui che la Commissione permanente di finanza non abbia nel suo seno dei giureconsulti insigni, i quali potrebbero benissimo riscontrare se il progetto di legge, che noi presentiamo, sia in armonia colle disposizioni del codice civile.

Ad ogni modo, siccome io non intendo che il Senato faccia una discussione incidentale sopra questo argomento, e siccome scopo unico mio è di ottenere una dichiarazione precisa ed efficace d'urgenza, così io ringrazio l'onor. Miraglia, il quale ha proposto che gli Uffici si riuniscano senza ritardo, per l'esame del progetto di legge.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Forse non mi sarò bene spiegato. Io non ho detto, nè poteva dire che la Commissione di finanza non abbia nel suo seno uomini rispettabilissimi pel loro sapere giuridico; che anzi ho espressamente dichiarato di dare il mio voto pel commissario nell'Ufficio a cui io appartengo ad uno degli onorevoli membri della Commissione della finanza. La mia proposta ha unicamente per oggetto di

demandare agli Uffici la discussione del disegno di legge, nel fine d'infondere nel paese il convincimento che il Senato non è una Camera fiscale, nè un Ufficio di registrazione di provvedimenti finanziari, ma un Corpo moderatore ed autorevole, il quale non risparmia studio, prima di dare il suo voto sulle proposte di legge.

PRESIDENTE. Rimane dunque inteso che il progetto di legge testè presentato dal signor ministro delle finanze debba essere esaminato dagli Uffici.

Questo progetto di legge è dichiarato d'urgenza.

Votazione per la nomina del bibliotecario e del direttore della revisione e stenografia.

PRESIDENTE. Ora si passa all'appello nominale per la « Nomina del bibliotecario e del direttore di revisione e stenografia ».

(Il senatore, segretario, Guerrieri-Gonzaga fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Si dovrebbe ora procedere alla estrazione a sorte dei senatori scrutatori per le votazioni; ma essendo presente uno scarso numero di senatori, senza procedere all'estrazione, prego i signori senatori Lampertico, Massarani e Serafini di assumere l'ufficio di scrutatori.

(Si procede allo spoglio dei voti).

PRESIDENTE. Non essendosi raggiunto un numero sufficiente di voti per la nomina a scrutinio segreto del bibliotecario e del direttore di revisione e stenografia, la votazione sarà rinnovata nella seduta di domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

I. Rinnovazione della votazione per la nomina del reggente bibliotecario e del direttore di revisione e stenografia.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Passaggio del servizio dei lazzaretti di mare dal Ministero della marina a quello dell'interno;

Sulle servitù di passaggio, sui consorzi, sulla sicurezza dei lavoratori e sulla polizia dei lavori nell'esercizio delle miniere, cave, torbiere ed officine mineralurgiche.

La seduta è sciolta (ore 6 $^1/_2$).

LXIX.

TORNATA DEL 1° LUGLIO 1887

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Comunicazione di un disegno di legge d'iniziativa della Camera dei deputati per riduzione di tassa sulle donazioni alle provincie ed ai comuni a scopo di beneficenza, istruzione ed igiene — Annunzio della morte del senatore Gennaro De Filippo e sua commemorazione, alla quale si associano il senatore Errante ed il ministro di agricoltura e commercio — Comunicazione d'invito al solenne funerale in Torino per l'anniversario della morte di Re Carlo Alberto — Presentazione del disegno di legge per l'autorizzazione di un credito di 20 milioni per spese militari in Africa; e di altro progetto di legge per modificazioni alla legge di contabilità generale dello Stato per l'acquisto di tabacchi esteri e di grani per l'esercito — Rinnovamento della votazione per la nomina del reggente bibliotecario e del direttore di stenografia e revisione — Discussione del disegno di legge sulle servitù di passaggio, sui consorzi e sulla polizia dei lavori per l'esercizio delle miniere, cave, torbiere ed officine mineralurgiche — Osservazioni dei senatori Auriti, Vitelleschi, Majorana-Calatabiano, Miraglia e Cannizzaro, relatore — Risposte del ministro di agricoltura e commercio — Risultato delle votazioni per la nomina del bibliotecario e del direttore di revisione e stenografia.*

La seduta è aperta alle ore 3 e ½.

Sono presenti i ministri di agricoltura, industria e commercio, della guerra e della marina.

Il senatore, *segretario*, MALUSARDI dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso senatore, *segretario*, MALUSARDI legge il seguente sunto di petizioni:

« N. 27. La Camera di commercio ed arti di Genova fa istanza perchè non sia approvato l'aumento del dazio d'entrata sull'olio di oliva ».

« 28. La stessa Camera domanda che non sia approvata dal Senato la tassa sui contratti di riporto ».

Comunicazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Leggo il seguente messaggio della Camera dei deputati.

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il presidente del Senato del Regno il disegno di legge d'iniziativa della Camera dei deputati approvato nella seduta di ieri: « Riduzione di tassa sulle donazioni alle provincie ed ai comuni a scopo di beneficenza, istruzione ed igiene »; con preghiera di volerlo sottoporre all'esame di codesto ramo del Parlamento.

« *Il presidente della Camera dei deputati*
« G. BIANCHERI ».

Annunzio della morte e commemorazione del senatore De Filippo.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori!

Ieri mattina alle 11 si spegneva in Roma una preziosa esistenza, quella del collega nostro comm. Gennaro De Filippo.

È ben dolorosa la perdita di lui per il Senato che fu testimone della parte assidua che egli prendeva a' suoi lavori nelle Commissioni più importanti e nelle discussioni in cui la sua parola chiara ed efficace era altamente apprezzata.

La sua vita fu tutta consacrata allo studio e alla patria. Da giovane venne in ben meritata riputazione di avvocato valentissimo.

Da patriotta fervente qual era prese parte ai movimenti politici del 1848 ed ebbe il coraggio di dedicarsi alla difesa di quei generosi che maggiormente compromessi in quella rivoluzione vennero allora carcerati e posti sotto processo.

Caduto esso perciò in sospetto della polizia, fu diligentemente sorvegliato, ma questo non gli impedì di adoperarsi virilmente nei Comitati politici per preparare il riscatto del paese.

Arrestato nel 1859 e poscia bandito dal regno di Napoli, egli esulò in Piemonte. Quando poco di poi s'iniziarono i movimenti nelle regioni meridionali d'Italia rientrò in Napoli e sotto la prima luogotenenza coprì la carica di direttore nel Ministero di grazia e giustizia. Fu quindi in parecchie legislature chiamato a far parte della Camera elettiva dove ebbe campo di dar prova della sua perizia, sopratutto nelle discussioni di materie giuridiche ed amministrative. Fu ministro guardasigilli dal principio del 1868 al maggio 1869.

Passato quindi al Consiglio di Stato vi raggiunse l'alta carica di presidente di sezione, carica dalla quale si era ritirato in questi ultimi giorni.

Aveva numerosi amici che lo amavano per la bontà del suo carattere e la cortesia de' suoi modi. Con lui sparisce un altro degli oramai pochi superstiti campioni dell'italiano risorgimento, un patriotta, un giureconsulto degno della più alta estimazione.

La memoria di Gennaro De Filippo durerà lungamente onorata e riverita.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ERRANTE. Il collega che abbiamo perduto fu antico e fervente liberale.

Cospiratore ed esule cooperò al trionfo della rivoluzione e fe' parte del Governo dittatorio.

Deputato, ministro guardasigilli, vice presidente del Senato e presidente di sezione al Consiglio di Stato, adempì scrupolosamente e con alacrità a tutti i suoi doveri. Ebbe ingegno perspicace e colto, carattere equanime, intemerato. L'Italia e la Dinastia perdono in lui un uomo operoso e devoto; noi tutti un collega riverito ed amato.

Inquanto a me, che l'ebbi per anni moltissimi compagno quotidiano, è un vero schianto di cuore!

Quando si è giovani, per un amico che si perde ce ne rimane attorno una bella corona splendente di speranze e di fede. Per i vecchi ognuno degli amici che si dileguano dai nostri occhi lagrimosi par che ci dica: A che indugi? Perchè non mi segui? *(Bene, bravo!)*

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio.* Al cordoglio espresso dal presidente del Senato e dall'onor. senatore Errante, per la morte del chiarissimo senatore De Filippo, si associa il Governo, il quale non può obbliare l'esempio, che viene dalle nobili azioni, dai fatti compiuti, e dai servizi prestati dall'egregio uomo.

Cospiratore ed esule, contribuì al trionfo della causa italiana. Ministro della Dittatura e del Governo del Re, contribuì alla formazione di savie leggi. Presidente di sezione del Consiglio di Stato ed in altri uffizi mostrò sempre equanimità, rettitudine e senno.

Il Governo dunque non può non associarsi al Senato del Regno nel deplorare questa gravissima perdita. (*Approvazioni*).

Comunicazione.

PRESIDENTE. Dall'onor. signor ministro dell'interno ricevo una lettera, della quale prego il signor senatore, segretario, Guerrieri-Gonzaga di voler dar lettura.

senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA, legge:

« Roma, 27 giugno 1887.

« Il 28 luglio prossimo sarà a cura dello Stato celebrato, come in passato, un solenne funerale nella chiesa metropolitana di Torino, per la commemorazione del 38° anniversario della morte del magnanimo Re Carlo Alberto.

« Mi onoro a dovere di avvisare codesta onorevole Presidenza per le opportune disposizioni, affinchè, come negli anni scorsi, il Senato del Regno sia rappresentato da una sua Deputazione alla pia cerimonia.

Il ministro
« F. CRISPI ».

PRESIDENTE. L'Ufficio di presidenza provvederà, come di consueto a che il Senato sia rappresentato alla cerimonia.

Presentazione di due progetti di legge.

BERTOLÈ-VIALE, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BERTOLÈ-VIALE, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per « Autorizzazione di un credito di 20 milioni di lire per spese militari in Africa ».

Per questo disegno di legge prego il Senato di voler decretare l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della guerra della presentazione di questo disegno di legge, del quale egli ha chiesto l'urgenza.

Se non vi sono opposizioni, l'urgenza si intende accordata, ed il disegno di legge seguirà la procedura ordinaria.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. A nome del mio collega delle finanze ho l'onore di presentare al Senato del Regno il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per « Modificazioni alla legge di contabilità generale dello Stato per l'acquisto di tabacchi esteri e di quello dei grani per l'esercito ».

In nome sempre del mio collega delle finanze oso pregare il Senato di decretare l'urgenza di questo disegno di legge e l'invio alla Commissione permanente di finanza.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro di agricoltura e commercio della presentazione di questo disegno di legge, pel quale, se non vi sono osservazioni, l'urgenza si intenderà accordata.

Questo progetto di legge, a seconda della domanda dell'onorevole ministro, sarà trasmesso alla Commissione permanente di finanza.

Domanda di congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Longo chiede un congedo di un mese per motivi di salute.

Se non vi sono osservazioni, questo congedo s'intende accordato.

Rinnovamento di votazione.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca:

« Rinnovazione della votazione per la nomina del reggente bibliotecario e del direttore di revisione e stenografia ».

Si procede all'appello nominale.

(Il senatore, segretario, Guerrieri-Gonzaga fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

I signori senatori che non hanno ancora votato sono pregati di accedere alle urne.

L'ordine del giorno reca ora la discussione del progetto di legge intitolato: « Passaggio del servizio dei lazzeretti di mare dal Ministero della marina a quello dell'interno ».

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Siccome il signor ministro dell'interno non è presente in Senato, pregherei di procedere intanto alla discussione del secondo progetto di legge posto all'ordine del giorno.

Discussione del progetto di legge N. 32.

PRESIDENTE. Il signor ministro di agricoltura, industria e commercio propone d'invertire l'ordine del giorno.

Se il Senato non fa opposizione, si procede alla discussione del progetto di legge intitolato: « Sulle servitù di passaggio, sui consorzi, sulla sicurezza dei lavoratori e sulla polizia dei lavori nell'esercizio delle miniere, cave, torbiere ed officine mineralurgiche ».

Domando all'onor. signor ministro se accetta il progetto dell'Ufficio centrale.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Accetto che si apra la discussione sul progetto di legge dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, MALUSARDI legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Il senatore Auriti ha la parola.

Senatore AURITI. Signori senatori, il Senato sa che la nostra legislazione attuale contempla strade di passaggio necessario a favore di fondi interchiusi e servitù legali di acquedotti regolate dal Codice civile sotto l'autorità del potere giudiziario. Vi sono del pari consorzi d'irrigazione ed in genere di bonificamento agricolo, regolati dalle leggi civili e sottomessi all'autorità giudiziaria. Dall'altro lato abbiamo espropriazioni per opere di pubblica utilità tra le quali l'apertura di strade nell'interesse pubblico. Abbiamo consorzi obbligatorî sia fra comuni per la costruzione di quelle strade, sia tra proprietà private allo scopo di fare argini ed altre opere di difesa lungo il corso dei fiumi e torrenti, sia nello scopo di procurare mercè scoli artificiali il bonificamento, non solo nell'interesse agrario, ma nell'interesse dell'igiene pubblica.

E tutto quest'altro ordine di disposizioni è regolato in via amministrativa sotto l'autorità del potere amministrativo.

Dovendo provvedere con la legge attuale alle opere necessarie nelle miniere, cave e torbiere, sia per il trasporto dei materiali, sia per la ventilazione dei locali, sia per lo scolo delle acque, sia per altri lavori da farsi in comune con consorzio reso obbligatorio per atto di autorità, si trattava di vedere se fosse conveniente ricorrere al tipo regolato dai principî del diritto civile od all'altro regolato dal diritto pubblico amministrativo.

Per dir tutto con una frase, questi consorzi obbligatorî per opere di comune interesse nelle miniere, cave e torbiere debbono considerarsi come consorzi di ragion privata, ovvero di ragion pubblica?

Il progetto ministeriale aveva accettato il primo tipo, e tutti gli articoli erano ordinati secondo quel concetto, sicchè si sarebbe avuto qualche cosa di analogo a ciò che è già disciplinato attualmente non solo dal Codice civile, ma anche da alcune leggi speciali del 1873, del 1883 e del 1885 intorno ai consorzi d'irrigazione.

L'Ufficio centrale del Senato ha creduto invece che dovesse accogliersi il secondo tipo, non essendo qui in un ordine di mero interesse privato, più o meno esteso, qual'è quello del miglioramento agricolo, ma bensì in un ordine d'interesse pubblico primario.

Io consento pienamente nella proposta dell'Ufficio centrale; e mi compiaccio che l'onorevole ministro, rinunciando alla sua idea che forse credette potesse avere più facile passaggio, abbia accolto quel concetto che meglio corrisponde alla natura delle cose. Ed invero, quando si tratta di miniere, non abbiamo solamente una proprietà speciale regolata da leggi diverse, secondo le diverse provincie, ma una proprietà sotterranea, che a chiunque appartenga, richiede quasi sempre, per la sua natura, opere che interessano nel massimo grado anche la sicurezza dei lavoratori, la tutela delle loro persone, della loro salute, della loro vita. Tanto ciò è vero che la seconda parte di questo stesso progetto di legge non contiene che una serie di disposizioni severe di polizia dirette a raggiungere quello scopo; dunque siamo in un ordine d'interesse pubblico amministrativo, qual'è quello regolato attualmente dalla legge dei lavori pubblici, e non nella sfera del puro diritto civile.

Fatta questa dichiarazione preliminare, mi occuperò ora del modo come il concetto informatore di questo schema di legge è stato in esso attuato dall'Ufficio centrale.

Non parlerò dell'art. 1, circa la dichiarazione di opere di pubblica utilità, perchè non dà luogo a controversia; ma parlerò dell'art. 2 dove comincia la disciplina del consorzio obbligatorio.

Secondo il mio convincimento io avrei esclusa la condizione richiesta che ci fosse la maggioranza degli interessati assenziente al consorzio, imperocchè se siamo in un ordine d'interesse

pubblico, per tutelare cioè la vita e la salute dei lavoratori, questo interesse soprasta alla volontà così della maggioranza che della minoranza, com'è appunto ne' casi regolati dalla legge dei lavori pubblici. Ora gli argini che si possono fare lungo un fiume ed un torrente, per difesa delle proprietà rivierasche, gli scoli artificiali che si procurino per bonificamento delle terre nell'interesse dell'agricoltura, non solo, ma della igiene, non hanno una maggiore importanza delle opere necessarie per la ventilazione, per la liberazione dalle acque e per altre opere di sicurezza nelle miniere.

Io dunque sarei andato direttamente allo scopo, e non avrei richiesto la condizione del consenso della maggioranza degli interessati. Però bisogna notare che l'Ufficio centrale non tacque, che questo sarebbe stato l'ideale a cui esso pure avrebbe aspirato, ma che tuttavolta aveva temuto di non essere seguito fino a quel punto, e si era contentato del meno, come più facile a conseguire, e pur sufficiente al maggior numero dei casi.

Ciò posto, io non insisto sopra questo mio desiderio; che però ho voluto esporre, come espressione de' miei convincimenti, all'Ufficio centrale, al signor ministro ed al Senato. Togliendo la base della maggioranza consenziente, tutti gli articoli della redazione dell'Ufficio centrale dovrebbero essere modificati; e quindi io dovrei arrivare alla conclusione, che si rinviasse il progetto per una nuova redazione, e non è questo il mio proponimento.

Accetto dunque in massima il progetto nel suo insieme, e studierò le altre parti, nelle quali parecchie modificazioni opportune potrebbero aver luogo, senza sconvolgere il tutto.

La parte che ha richiamato dapprima la mia attenzione è l'art. 3 del progetto, il quale vuole che i reclami sulla determinazione delle quote di concorso debbano essere deferiti alla decisione della autorità giudiziaria.

Su questo punto è d'uopo che il Senato senta quale è lo stato della nostra legislazione, e quali siano i termini del problema che vuol essere da noi risoluto.

Nella legge sarda sulle miniere del 1859 c'è l'art. 73, il quale ammette che il consorzio obbligatorio possa andare fino al punto che le diverse miniere sieno riunite insieme in una sola e unica amministrazione.

Quindi, per effetto di questa unica amministrazione, di questo consorzio obbligatorio di coltivazione in comune, il prodotto complessivo delle miniere riunite deve poi dividersi fra i diversi proprietari.

In questo caso la detta legge del 1859 coll'art. 74 dispone che il modo di questa ripartizione dei prodotti, in caso di disaccordo e di controversia, fosse determinato per sentenza dei magistrati; ed è naturale, perchè qui abbiamo una vera comunione di proprietà preesistenti, e non una comunione in opere da costruire nell'interesse di proprietà che rimangano sempre distinte tra loro ed amministrate distintamente.

Nella stessa legge del 1859, negli articoli 76 e seguenti, è previsto anche il caso di un consorzio di estensione minore, cioè per la costruzione di certi lavori che potessero servire in comune a più miniere, cave o torbiere.

L'obbligatorietà del consorzio è decretata dall'autorità amministrativa, e non si dice altro; sicchè è da ritenere implicitamente, che la determinazione delle quote di concorso possa anche in questo caso essere deferita all'autorità giudiziaria.

Non so come la giurisprudenza abbia applicato questa disposizione; certo è che è venuta posteriormente la legislazione italiana del 1865 pei lavori pubblici, regolatrice de' consorzi obbligatorî per le opere di difesa lungo i corsi dei fiumi e dei torrenti e per gli scoli artificiali a scopo di bonificamento di vaste contrade.

La legge nuova, non ammettendo il caso di comunione obbligatoria di proprietà, di cui si dovessero poi dividere i prodotti, ma quello soltanto del concorso obbligatorio di più proprietà, da rimanere sempre distinte, concorso diretto alla costruzione di certe opere d'interesse comune, affidò del tutto all'autorità amministrativa i criterî di estimazione, sì per la costituzione del consorzio, sì per la determinazione delle quote di concorso. E quindi vi è luogo a reclamo, ma a quel solito reclamo, che cioè dietro il parere del Consiglio di Stato si decide da ultimo per decreto reale.

La nostra giurisprudenza su questo punto è pacifica. Quando si tratta di questi consorzi obbligatorî per le opere a difesa dei fiumi e torrenti, per gli scoli artificiali a fine di bonificamento, restano sovrani ed intangibili, anche

per l'autorità giudiziaria, le estimazioni delle autorità amministrative, che riconobbero l'esistenza dell' interesse comune, donde il consorzio obbligatorio, e valutarono la misura di quell'interesse, donde le proporzioni delle quote rispettive di concorso. Davanti all'autorità giudiziaria non restano che le questioni di legalità degli atti amministrativi, ossia le quistioni di diritto civile offeso di cui si domandasse riparazione.

Ora io credo che questo sistema del 1865, salvo a vedere se per la parte amministrativa sia da ordinare qualche maggiore garanzia, è il sistema da adottarsi nel caso attuale.

Nè faccia meraviglia che io magistrato rifiuti quella competenza della magistratura che le è offerta dall'art. 3 del progetto dell' Ufficio centrale.

Imperocchè a me piace che la magistratura abbia quegli uffici che possa compiere in modo adeguato, secondo la sua costituzione ed i mezzi di cui dispone, e non che assuma incombenze che altra autorità potrebbe meglio adempire.

Quando vi è un principio di diritto da applicare a caso determinato, sicchè si debba riconoscere la corrispondenza del fatto alla legge, con le indagini necessarie ad accertare l'esistenza e la qualità del fatto, questa è funzione essenzialmente giudiziaria, e spetta alla magistratura. Ma quando si tratta di un giudizio di estimazione che si fonda sopra criterî puramente tecnici, nient'affatto giuridici, e quando in questi giudizi è involto un interesse pubblico da valutare e tutelare con criterî di convenienza e di opportunità, questa è funzione essenzialmente amministrativa e non giudiziaria.

Io quindi non credo conveniente di attribuire col presente progetto di legge all'autorità giudiziaria estimazioni che in casi analoghi la legge attuale de' lavori pubblici attribuisce all'autorità amministrativa.

Quello però ch'io richieggo è che nel procedimento amministrativo si accordino maggiori e più sicure garanzie che non siano quelle della legge attuale.

È un fatto, o colleghi, molte volte deplorato che, cioè, dopo la nostra legge del 1865 sul contenzioso amministrativo, mentre abbiamo dato la garanzia massima della tutela dell'autorità giudiziaria quando c'è un diritto civile o politico da difendere o rivendicare, ove poi si tratti di interessi affidati alla tutela dell'amministrazione pubblica, non si dànno garanzie veramente sufficienti e bene ordinate.

Nel progetto attuale è prescritto che siano uditi i pareri del Consiglio delle miniere e del Consiglio di Stato, ma il ministro può disporre il contrario di ciò che fu nei pareri del Consiglio delle miniere e del Consiglio di Stato.

In Francia si numeravano a pochi casi, tre, quattro, quelli in cui i decreti del sovrano non fossero stati in conformità al parere del Consiglio di Stato.

Eppure non si reputò sufficiente questa sicurezza di fatto; si volle, con l'ultima legge, la sicurezza di diritto, che viene dando al Consiglio di Stato l'attribuzione di decidere le controversie del contenzioso amministrativo con giurisdizione propria.

Pende dinanzi al Senato per la riforma del Consiglio di Stato un progetto di legge, già sottoposto ad esame, ed oggetto di dotta relazione.

Una parte sostanzialissima di questo progetto di legge sta appunto nel conferire al Consiglio di Stato giurisdizione propria in certe materie, senza diminuire in nulla le attribuzioni attuali della competenza giudiziaria.

Annunziando un pensiero che non è mio, ma che appartiene a quell'eminente statista, che primo in Italia ha sollevato il problema della giustizia amministrativa, io dico, che sia molto grave, molto pericoloso formulare questa competenza nuova del Consiglio di Stato con regole generiche, assolute, più o meno astratte, delle quali non siamo sicuri di abbracciare anticipatamente tutta la portata, nè prevedere tutte le possibili applicazioni.

Pare invece preferibile il sistema di designare la materia di questa giurisdizione per mezzo di specificazione di categorie moltiplici e ben determinate, come appunto è nella legislazione prussiana. Ma lasciando tutto questo come norma generale, provvediamo ora, nelle occasioni che ci si porgano di leggi nuove da discutere, di creare man mano quella giurisdizione propria del Consiglio di Stato, la cui ampliazione è già riconosciuta come necessaria dal voto concorde di quasi tutti i giuristi.

Io credo che una buona occasione appunto ci sia data dal presente progetto di legge.

Quindi ammetterei che come preliminare del

real decreto per la costituzione obbligatoria del consorzio, e per la determinazione delle quote di consorso, ci fosse il solo parere del Consiglio delle miniere, e che poi le opposizioni degli interessati fossero portate al Consiglio di Stato, che pronunzi con giurisdizione propria mediante sentenza motivata; di modo che avremmo una autorità amministrativa indipendente chiamata a decidere con autorità superiore a qualsiasi sospetto di arbitrio.

E qui non voglio fare a meno di notare una circostanza gravissima, come cioè nei giudizi di estimazione, da doversi emettere con criteri uniformi e nell'interesse pubblico, abbia vantaggi assai rilevanti la procedura amministrativa sulla giudiziaria.

Checchè se ne dica, la procedura giudiziaria ha le sue lentezze inevitabili, dipendenti appunto da quelle garantie di forma volute dal rito giudiziario, e spese non piccole pe' molti atti e per le tasse fiscali. Al contrario le indagini di fatto, per estimazioni fondate sopra criteri tecnici e non giuridici, mentre non escono dalla materia propria della competenza amministrativa, si compiono con molta celerità, senza impaccio di forme soverchie e con minimo dispendio.

Tutti gli argomenti da me addotti finora stanno anche quando si sottraesse quella tale clausola del progetto di legge, che vuole il previo consenso della maggioranza degli interessati.

Ma se si mantiene questa condizione, diventa assolutamente impossibile di deferire all'autorità giudiziaria la decisione delle quistioni sulla proporzione delle quote di concorso.

Ed invero, quando ordina un consorzio, che deve fare il ministro?

Deve vedere quali e quanti sono quelli che debbono far parte del consorzio, e di costoro quanti consentano, e quanti no; valutare l'interesse de' primi nell'opera comune e l'interesse de' secondi onde verificare che vi sia una maggioranza degli interessati, e il calcolo già fatto degl'interessi rispettivi dev'essere la base della determinazione della proporzione delle quote di concorso, come altresì di tutte le operazioni successive, per le quali si richiede sempre la maggioranza degli interessati.

Supponete ora per poco che gl' interessati potessero adire l'autorità giudiziaria per le questioni relative alla determinazione delle quote rispettive di concorso; il magistrato che deve valutare l'interesse di ciascuno nel consorzio, potrebbe ritenere che questo o quello già obbligati al consorzio non v'abbia alcun interesse, o per lo meno potrebbe rifare il calcolo di questi interessi in modo, che quelli che nella determinazione del consorzio obbligatorio rappresentavano la maggioranza, rappresentino invece la minoranza, mutandosi così non la sola ripartizione delle quote, ma annullandosi, nella sua condizione sostanziale, le basi stesse del consorzio, che per effetto di ciò verrebbe ad essere sciolto.

Io perciò ho voluto distinguere le mie obbiezioni in due parti indipendenti. La prima starebbe anche quando il ministro e la Commissione volessero togliere la condizione del previo consenso della maggioranza degli interessati; ma se questa condizione la si vuol mantenere, allora le altre obbiezioni acquistano un valore di necessità assoluta, perchè la valutazione dell'interesse che ciascuno degli obbligati al consorzio può avere nell'opera comune è la base prima e irrevocabile che deve determinare tutte le operazioni successive.

Passo oltre.

Nell'art. 4 è determinato ciò che deve contenere lo statuto del consorzio. Sono disposizioni generali, ma una cosa non si è considerata. Per la legge sui lavori pubblici, le Amministrazioni dei consorzi non hanno un'autonomia completa appunto perchè si tratta di cose che toccano l'interesse pubblico. Esse hanno dei poteri già definiti, sicchè in molti casi espressamente designati hanno bisogno di un'autorizzazione superiore, sia della Deputazione provinciale, sia qualche volta del ministro stesso.

Essendo anch'essi di ragion pubblica i consorzi obbligatorî per le miniere, cave e torbiere, parmi che senza enunciare regole generali, sarebbe opportuno si rimettesse agli statuti speciali la designazione di quegli atti pei quali possa occorrere la previa autorizzazione del Governo, salvo sempre il reclamo al Consiglio di Stato.

E poichè lo statuto consorziale può essere modificato dal ministro, e le sue clausole possono dar luogo a contestazioni, è necessario che i reclami degli interessati possano avere per oggetto la costituzione obbligatoria del consorzio, non solo, e le proporzioni delle quote di

concorso, ma anche lo statuto approvato dal ministro, che deve regolare tutta la vita dell'associazione. Da ultimo, poichè l'opposizione può arrivare fino alla costituzione del consorzio, non possiamo dire che i reclami non abbiano effetto sospensivo; debbono averlo, perchè altrimenti si potrebbe andare innanzi colle operazioni quando la base stessa del consorzio è messa in contestazione con mezzi di legale impugnativa innanzi al Consiglio di Stato. Queste sono le osservazioni principali che io fo ai primi articoli della redazione dell'Ufficio centrale, e poi ne farò due altre secondarie, in ordine alle quali debbo studiare meglio gli emendamenti che avrei in animo di proporre.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Pregherei l'onor. Auriti di scrivere e comunicare i suoi emendamenti, perchè se ne possa dare un giudizio esatto.

Senatore AURITI. Annunzio brevemente le altre mie poche osservazioni.

Uno dei caratteri che rivela l'indole di ragion pubblica di questa materia sta in ciò che le quote di concorsi si esigono coi privilegi, e con le forme della riscossione delle imposte dirette. Coll'art. 7 si è voluto che ciò si ottenesse, previa una determinata procedura, con autorizzazione per decreto reale.

Una disposizione simile si trova nella legge dei consorzi d'irrigazione del 1873.

Però nella legislazione attuale pei consorzi di ragion pubblica disciplinati dalla legge dei lavori pubblici, quei privilegi per la riscossione de' contributi sono conceduti coll'ultimo comma dell'art. 119, senza bisogno d'altra formalità.

Per gli stessi consorzi d'irrigazione la primitiva disposizione fu modificata nello stesso senso con l'art. 7 della legge posteriore del 25 dicembre 1883. Chiederei la ragione della preferenza accordata nel caso nostro al primo sistema.

Altro argomento di studio. Nella detta legge del 1883 sui consorzi d'irrigazione si volle chiaramente esprimere, che i diritti ed obblighi derivanti dallo statuto del consorzio affettassero le proprietà consorziali, in modo da trapassare dall'uno all'altro proprietario successivo indipendentemente da qualunque convenzione; e che le convenzioni particolari in contrario potessero valere fra i contraenti, non in rapporto ai terzi: - articoli 4 e 6.

Ma a tal uopo si richiedeva come condizione che gli statuti dei consorzi fossero trascritti nei registri ipotecari della provincia.

Ho domandato a me stesso se questa disposizione potesse trasportarsi nella nostra legge. Io ritengo che pei consorzi di ragion pubblica non debbano applicarsi le norme del diritto privato, e che perciò l'affezione dei fondi consorziali per effetto degli obblighi derivanti dal consorzio sia insita nella natura delle cose, indipendentemente da speciali formalità. Se non fosse così, gli obblighi derivanti dai consorzi obbligatorî pei ripari lungo il corso dei fiumi e dei torrenti e quelli per gli scoli artificiali, di cui nella legge sui lavori pubblici, non sarebbero che un complesso di obbligazioni personali, che potrebbero scomparire nel passaggio dei beni dall'uno all'altro proprietario.

Io ritengo adunque che a differenza dei consorzi d'irrigazione, di ragion privata, pei quali fu necessario stabilire che il vincolo reale non si ottenesse che colle norme comuni del diritto privato, ossia mercè la trascrizione dell'atto costitutivo, ciò non sia necessario, come condizione essenziale, pei consorzi di ragion pubblica retti da norme informate ad un interesse superiore.

Rimarrebbe quindi semplicemente il quesito, se pur non facendone una condizione essenziale, non fosse opportuno di richiedere la pubblicità della trascrizione dello statuto nei registri ipotecari, che ove si ordini facciasi di uffizio, a cura del ministro di agricoltura, industria e commercio, potrebbe non portare spesa; e sarebbe intanto una maggiore garentia per la buona fede dei terzi, e per la sicurezza delle future contrattazioni.

Io ho esposto alla meglio le mie idee, ed intendo ritornarci sopra se la discussione generale si allargherà; ad ogni modo lo farò quanto saremo al punto di discutere gli articoli.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Nel principio della sua relazione l'onor. ministro ci ha ricordato come siano varie le legislazioni, le quali reggono in Italia la materia mineraria; e la varietà è tale e tanta che il signor ministro ne viene ad una conclusione comprensibile e purtroppo forse ineluttabile, che cioè sia quasi impossibile di tentarne l'unificazione perchè si andrebbe incontro

a tante difficoltà, a ledere tanti diritti diversi costituiti, tante abitudini inveterate, che si avrebbe poca probabilità di riuscire.

E quindi egli sembra scoraggiato di promuovere mai più una discussione sopra la questione di principio.

Questo ha fatto pensare a me, che se si potesse trovare un modo pratico che eliminasse i danni di queste disuguaglianze, certo si sarebbe già fatto un bel passo, e tanto un bel passo che forse diverrebbe meno urgente il risolvere la questione di principio. Dappoichè è d'altronde vero che una disuguaglianza di questa fatta, che ha risultati pratici così gravi, non sia tollerabile lungamente, perchè costituisce una vera disuguaglianza dei diritti dei cittadini avanti la legge; il che non è nè più nè meno che apertamente contrario ad un principio fondamentale dello Statuto.

E per convincersi quanto queste differenze siano profonde, basterà conoscere che in alcune regioni d'Italia il sottosuolo è considerato affatto indipendente dal soprasuolo, e quindi o disponibile a volontà dello Stato, od accessibile al primo occupante; mentre in alcune altre provincie d'Italia il sottosuolo segue le vicende del soprasuolo.

Negli antichi tempi, quando queste consuetudini si sono introdotte, le legislazioni d'Italia erano diverse ed in ognuna di esse ai relativi danni vi erano pure i relativi compensi.

Evidentemente là dove certe disposizioni erano più gravi, queste trovavano il compenso in altre meno dure, e tutte insieme formavano dei corpi di legislazione omogenei, i quali erano più o meno tollerabili.

Però dal momento che una legge generale comune d'imposte ha gravato così severamente la proprietà, queste disuguaglianze si accentuano oltremodo, perchè non hanno più i compensi che forse avevano nelle loro origini. E quindi in presenza di un'eguale legge d'imposta, chi si trova a possedere metà della terra a confronto di un altro che la possiede intiera, è certamente un uomo di cui i diritti sono gravemente lesi, e non è per lui garantita quella eguaglianza la quale è voluta dallo Statuto.

Dico questo unicamente per dimostrare che la quistione alla quale io alludo non è lieve, e che se da un lato devo riconoscere che l'andare a toccare le diverse legislazioni sarebbe per ragioni di fatto una difficoltà quasi insuperabile, dall'altro che se si trovasse un modo pratico per diminuire queste ineguaglianze, ci sarebbero delle buone ragioni per accoglierlo favorevolmente.

Ora questo concetto ha dettato un mio primo articolo il quale sarebbe seguìto da altri due, ed i tre articoli insieme formerebbero un titolo che potrebbe avere per denominazione: *Disposizioni generali,* le quali apparterrebbero veramente alla ricerca e concessione delle miniere e non direttamente al soggetto di questa legge.

Ma siccome non è probabile che si arrivi mai a fare una legge sulle miniere, così se io dovessi attendere che queste disposizioni passassero in una legge speciale, temo che dovrei attendere lungamente. Quindi pregherei l'onorevole ministro, se credesse che ne fosse il caso ed ove le trovasse utili e ragionevoli, di loro voler dare ospitalità in questa legge con un titolo speciale, tanto più che in questa stessa legge ci sono delle disposizioni le quali concernono la ricerca e la concessione delle miniere.

Il mio primo articolo consisterebbe unicamente nell'estendere la disposizione che esiste in rapporto della materia mineraria nelle antiche provincie napoletane, alle provincie dove vige la legge del 1859. In quelle provincie esisteva ed esiste un regime intermedio fra il regime di assoluta proprietà, come esiste nella Toscana, e quello di assoluta libertà di ricerca, come è nell'Alta Italia che poi è stata portata nelle Marche e credo anche nell'Umbria.

L'articolo che io proporrei è il seguente:

« Nelle provincie ove il Governo del Re ha per le vigenti legislazioni facoltà di concedere la permissione di ricerche di minerali anche senza l'assenso del proprietario del suolo, ogni richiesta di ricerca di miniera dovrà essere notificata al proprietario stesso, il quale avrà sempre ed in ogni caso il diritto di preferenza quando ricusando ad altri il suo assenso espressamente dichiari di voler egli fare la ricerca nel suo terreno, provi di avere i mezzi per eseguirla e si obblighi di osservare le prescrizioni che verranno stabilite a norma di legge ».

Questa disposizione, mentre non tocca a nessuna questione di principio, non priva per nulla lo Stato della probabilità di ritrovare il minerale, perchè se lo stesso proprietario non adempie

agli obblighi prescritti decade dal suo diritto e ritorna di nuovo la ricerca in balìa del primo occupante. In una parola, mentre questa disposizione non nuoce a nessuno, dall'altro lato essa è una grande, anzi dirò è l'unica garanzia al proprietario; dappoichè la priorità è l'unico modo per liberarlo dalle infinite molestie che dànno queste ricerche. Queste molestie mi hanno dettato un secondo articolo.

Secondo la legge del 1859, che impera in Lombardia, in Piemonte, nelle Marche e nell'Umbria, il ricercatore non ha bisogno di dare nessuna prova della sua attitudine, della sua capacità, sia tecnica che economica, per fare tale ricerca.

Da ciò ne avviene che tutti coloro i quali si trovano a mal partito e sognano un tesoro più o meno nascosto, fanno domanda di ricerca.

Queste domande di ricerca preludiano a concessioni, sopra le proprietà altrui, le quali proprietà, quando sono coltivate e bene amministrate, si risentono profondamente delle punzecchiature di tutte queste leggi che, informate a senso poco rispettoso della loro incolumità, aggravano la situazione, già assai penosa, della proprietà.

Ora, pare a me che sarebbe opportuno che anche per la ricerca delle miniere, che è il primo passo in questa via, si richiedessero certe condizioni preliminari, le quali mostrassero che chi intraprende questa ricerca ha almeno la possibilità, la capacità di farla, e così diminuire il numero delle molestie e renderle meno gravi.

In poche parole, io domanderei che quella norma che è stabilita per le concessioni fosse altresì applicata alla ricerca delle miniere.

L'estendere questa norma sarebbe un gran vantaggio anche per l'Amministrazione, la quale credo che non risenta un gran vantaggio da tutti questi avventurieri ricercatori, i quali mentre tormentano i proprietari, nel fatto non hanno nè capacità, nè potenza per ricavarne gli utili che si promettono da queste ricerche.

Questo secondo articolo sarebbe redatto in questi termini:

« Chiunque intenda ottenere un permesso per ricerche minerarie, oltre l'adempimento delle prescrizioni stabilite dalle leggi speciali vigenti nelle varie provincie del regno, deve presentare le descrizione dei lavori che intende eseguire, affine di mettere la miniera in istato da essere dichiarata scoperta e deve inoltre provare di possedere i mezzi necessari per eseguire i lavori ».

Questo secondo articolo libererebbe i proprietari da molte molestie e l'Amministrazione delle miniere da altrettanti fastidi.

In ultimo, io aggiungerei un terzo articolo che concerne un altro vuoto che a me pare esista in questa legislazione.

Mentre per la ricerca è domandata una cauzione ai ricercatori riguardo ai proprietari, non è domandata nessuna cauzione in riguardo alle concessioni definitive.

Quando il ricercatore ha ottenuta la sua concessione per l'esercizio della miniera, il proprietario non ha più nessuna difesa contro il ricercatore; non può domandare cauzione; non ha altro che la facoltà di farsi pagare i danni che gli saranno fatti, supponendo che gli affari della miniera vadano bene e che per conseguenza vi sia chi li possa pagare, altrimenti il proprietario non ha nessuna garanzia.

Ora i danni maggiori sono arrecati dall'esercizio della concessione piuttosto che dalla ricerca. Quindi pare a me vi sia un vuoto nella legge, giacchè quella cauzione che è accordata per la ricerca non è accordata per la concessione.

Ecco la ragione per la quale io propongo di aggiungere questo terzo articolo così concepito:

« È fatta facoltà al proprietario del terreno soggetto a concessione di miniere di esigere, prima che si ponga mano ai lavori, a scelta, una cauzione idonea, o un deposito effettivo in denaro o in cedole del debito pubblico dello Stato, in garanzia del risarcimento dei danni che possono derivargli dalla concessione o dalla coltivazione delle miniere stesse ».

Io ho fatto la proposta così perchè tale mi veniva suggerita dalla legge del 1859; ma se il signor ministro o l'Ufficio centrale crede di farne altra, purchè con essa sia garantito, nel caso delle concessioni, l'indennizzo del proprietario, io l'accetterei egualmente.

Io rimetto questi articoli, che costituirebbero un titolo speciale, all'Ufficio centrale nella speranza che vorrà esaminarli e vedere se gli pare che vi sia qualche cosa che possa essere accettevole.

Nel proporli io ebbi la veduta di riuscire utile

a tutti quei proprietari, i quali, essendo ai dì nostri gravati da così grossi carichi e dovendo rispondere a tanti doveri, è bene che non siano tormentati senza necessità e senza neppure alcun vantaggio per chicchessia, siccome è qui il caso.

Finchè i proprietari sono tormentati per i grandi interessi dello Stato e del paese, essi lo subiscono molte volte volentieri, altre con rassegnazione, ma lo subiscono. Il tormentarli invece per utopie vaghe di tesori nascosti, mentre ormai l'Italia sa più o meno in fatto di miniere a cosa tenersene sopra le sue ricchezze minerarie, non credo che sia nè savio, nè utile; credo anzi buona amministrazione e savia politica liberare il proprietario siccome tutte le classi da tormenti soverchi e inutili.

Nel proporre questi articoli, io ebbi pure la veduta di facilitare l'Amministrazione delle miniere, la quale, certamente, da tutta questa massa di sognatori, i quali si affollano per avere permesso per ottenere ricerche o concessioni senza avere ragione da ritenere che potranno riuscire nei mezzi da tradurle in effetto, credo che si debba trovare imbarazzata più che aiutata.

Questi sono i concetti che hanno diretto queste mie proposte.

Prego l'onor. ministro di dire il suo parere, e spero che l'Ufficio centrale voglia osservarle e farne proposta d'aggiunta a questa legge.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Sopra un punto essenziale della legge io rappresento la minoranza dell'Ufficio centrale. È quello in cui si è modificato sostanzialmente il progetto di legge ministeriale, col quale si faceva capo al diritto comune per la costituzione dei consorzi obbligatorî.

Io avrei preferito, e preferisco, il sistema del disegno ministeriale; perchè l'altro dell'Ufficio centrale conduce a tali e cotanti inconvenienti, che, pur seguendolo, l'onor. collega Auriti, per evitarli in parte, è venuto a conclusioni che a me pare impossibile possano tutte quante dal Ministero e dall'Ufficio centrale venire accettate.

Ora, perchè avrei preferito e preferisco il sistema del disegno ministeriale? Perchè l'Ufficio centrale, per potere dare un'apparente giustificazione al suo pensiero di far capo alla autorità amministrativa, ha dovuto supporre trattarsi di materie d'interesse pubblico.

Ora, secondo me, è una vera esagerazione quella di credere sempre e dappertutto trattarsi di cosa pubblica.

Nel caso presente, tanto versiamo in affari del mio e del tuo, quanto sussistono, e voglio augurare che sussisteranno per lunga pezza le leggi in una gran parte d'Italia, che riconoscono le miniere quale mera ed esclusiva proprietà privata, e quale accessorio del suolo e del soprasuolo; faccio voto anzi, appoggiando il concetto generico dell'onor. Vitelleschi che, per quanto sia possibile, nella legislazione delle miniere prevalga un sistema di unificazione, anche per le regioni che non ne godono, il principio della proprietà privata.

Ma il governo delle miniere, si dice, è un vero e proprio interesse pubblico per il dovere della tutela a favore dei lavoranti.

La salute, la vita dei lavoranti, osservasi, è in mano degli intraprenditori delle miniere; e la legge deve intromettervisi. Ma in mille intraprese è in pericolo la salute e la vita degli operai e degli intraprenditori stessi: eppure ciò non si prende a pretesto per compiere la confisca del diritto di privata proprietà, o di togliere, come si fa colla legge modificata dall'Ufficio centrale, la guarentigia e il giudice designato dal diritto comune, alla privata proprietà, e deferirne le competenze all'autorità amministrativa.

Nello stato presente della legislazione, per altro, manca quell'ingranaggio che possa guarentire, nell'ordine amministrativo, lo svolgimento delle azioni e delle eccezioni; manca il sistema di pubblicità, di accertamento, d'istruzione, di procedura, di contraddizione, di difesa che sono necessari perchè i diritti privati riescano guarentiti.

Io capirei che dall'ordine giudiziario si portasse all'ordine amministrativo e la materia dei consorzi obbligatorî d'irrigazione e quella delle miniere, quando davvero con un sistema che si è tentato in una legge rimasta alle discussioni del Senato, quando cioè si attribuisse al Consiglio di Stato una vera e propria competenza; vale a dire quando se ne determinassero la giurisdizione e la procedura, le condizioni di difesa, i gradi di giurisdizione.

Ma portare la materia delle miniere ad una magistratura inesistente, ad una autorità affatto consultiva, e che come tale non è magistratura; attribuire la competenza del deliberato al ministro che non è che un amministratore per questioni del mio e del tuo, mi paion cose che contraddicono ad ogni principio di diritto.

Per la salute e la vita dei lavoranti, non credo di errare rammentando che già si è fatta una legge, che è una di quelle dette sociali. Io non ho dato il voto a quella legge, perchè anche per l'obbietto di essa sarebbe bastato il Codice penale; e se qualche cosa più speciale fosse occorsa, si sarebbe potuta aggiungere nel Codice nuovo che si attende.

Se quella legge a fine di fare spiegare allo Stato la sua funzione tutelante la vita e la salute nel lavoro delle miniere, non basta, può farsene altra; può accettarsi su ciò la parte men vincolante delle disposizioni della legge che discutiamo: ma per tale motivo nulla vi ha che autorizzi a togliere alle leggi comuni e al magistrato ordinario l'azione e la competenza sulla costituzione dei consorzi obbligatorî.

Ad ogni modo, siccome mi ero prefisso di lasciare l'iniziativa al ministro di accettare il nuovo sistema o di combatterlo, a me basta di spiegare il mio voto, che non è stato favorevole alla mutazione apportata dall'Ufficio centrale.

Dirò brevi parole rispetto ad un concetto espresso dal senatore Vitelleschi.

Anche per ragioni di ufficio, io ho dovuto deplorare la moltiplicità delle leggi in Italia intorno alle miniere, la cui materia ha bensì qualche cosa di comune per tutte le regioni; ma non bisogna dimenticare che essa non può essere disciplinata dappertutto nello stesso modo, per la ragione della varietà delle specie e dell'indole della ricchezza delle nostre miniere.

Non saprei spiegarmi, infatti, in nome di qual principio la legislazione sarda, riguardante e fatta per le miniere di Sardegna, potesse mai, ad esempio, essere applicata alle miniere di zolfo della Sicilia.

La legge politica può far tutto, può anche attribuire allo Stato la proprietà delle miniere e conferirgli perciò la potestà di coltivarle e di venderle; ma non saprei capire con quanta giustizia e rispetto delle proprietà private ciò seguirebbe: molto meno capirei come si potesse attribuire al primo venuto il diritto della ricerca e della coltivazione della miniera che non implichi gravissimi rischi, e si risolva in una occupazione della proprietà altrui, come nel caso delle miniere di zolfo. Quindi, ove la proprietà del sottosuolo non dovesse essere riconosciuta al proprietario del suolo in tutte le regioni italiche, in eterno la legge dovrebbe conservare qualche carattere di differenza fra una regione ed un'altra, nel senso di non contestare il diritto di privata proprietà dov'esso vige.

Il tentativo di unificazione delle leggi minerarie si è fatto; e l'onor. signor ministro di agricoltura e commercio, fra i moltissimi materiali, deve averne trovati alcuni, che rimontano al 1876-77, e che furono ripresi anche nel 1879, i quali miravano appunto all'unificazione. Io considerava la legge delle miniere quale una delle parti della legislazione economica, intorno alla quale, per quanto sarebbe stato possibile il principio dell'unificazione, si sarebbe dovuto applicare.

E l'onor. ministro troverà, fra gli accennati materiali, che gli onorevoli membri del Consiglio delle miniere, i quali furono richiesti del loro avviso intorno alla migliore legge di unificazione, lo diedero risentendosi ciascuno della sua origine, come Toscana, Sicilia o Piemonte, diedero cioè avvisi opposti. Però due cose emersero dagli studi di quel tempo: una, alla quale soddisfa il progetto attuale, cioè a dire che dovesse farsi cessare il difetto ingiustificabile dell'estensione al sottosuolo e alla coltivazione delle miniere, di quelle potestà legali di associarsi o individualmente di ottenere, mediante indennizzo, il passaggio e l'esecuzione di lavori e altro occorrente, per la più economica e maggiore utilizzazione del sottosuolo, e per difendere il lavoro dai pericoli contro la vita e la salute: ed è bene che a ciò si provvegga con la legge in discussione.

L'altra, di disciplinare la proprietà in guisa da evitare gli abusi della speculazione. Nelle condizioni presenti, dove il sottosuolo non appartiene al proprietario del terreno, esso non è di alcuno: non dello Stato, perchè non ne è proprietario, cosicchè non può venderlo nè concederlo; non è del proprietario del terreno, per le stesse ragioni, e se egli può intraprendere la ricerca della miniera non lo fa perchè proprietario, ma perchè, come ogni altro potrebbe

ottenere, che sia autorizzato a farlo: la miniera è una vera *res nullius* che diviene proprietà di chi con date norme se ne fa occupatore. Ora si riconobbe doversi disciplinare per legge ciò che si faceva e si è continuato a fare amministrativamente.

Onde trovo ragionevolissimo quanto chiedeva l'onor. Vitelleschi. Egli diceva: perchè non sanzionate per legge le norme che valgano a frenare l'ingorda speculazione, e a coordinare la parte sana di esse e a subordinarle al rispetto della proprietà privata?

Se le proposte dell'onor. Vitelleschi, come erroneamente io aveva capito una volta che me ne fu discorso nell'Ufficio centrale, riguardassero il sistema generale delle ricerche delle miniere in tutte le regioni italiane, siccome indirettamente verrebbero a pregiudicare la proprietà governata dal diritto comune, in alcune regioni non si potrebbero accettare.

Ma allorquando nella prima parte del primo articolo che propone l'onor. senatore è detto che esso è solo referibile a quelle provincie dove vige la legislazione che nega al proprietario del terreno la proprietà delle miniere, e attribuisce a chi che sia il diritto di ricerca, allora io dico: discipliniamo pure cotesta ricerca, discipliniamo meglio la coltivazione; perchè infatti si è trovato che molti si fanno ricercatori non avendo mezzi di farsi coltivatori, e talvolta nemmeno di eseguire la ricerca, ma a fine di negoziare l'una concessione e l'altra.

E non è stato raro il caso di ricercatori i quali, ottenuto il diritto di coltivazione e non avendone i mezzi o l'attitudine, lo succondono.

Così si succedono speculatori a speculatori; la proprietà altrui è usufruita senza nemmeno quel compenso d'intrapresa pronta e onesta, di largo investimento di capitali e di lavori, di conseguente creazione di abbondante ricchezza, che sono la sola ragione con cui si vuole giustificato il sistema di negare la proprietà privata del sottosuolo.

Senatore CANNIZZARO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO, *relatore*. Io ringrazio l'onor. senatore Auriti del valido e autorevole appoggio che ha voluto dare al principio che informa il progetto di legge dell'Ufficio centrale ed attendo i suoi emendamenti per potere poi ai singoli articoli tenerne conto.

Io ringrazio ancora l'onor. Auriti per avere rilevate alcune parole della mia relazione che si riferiscono al concetto che si sarebbe dovuto andare anche più in là, vale a dire, che l'autorità amministrativa dovrebbe imporre il consorzio obbligatorio anche senza il consenso della maggioranza degli interessati, quando lo esiga il vero interesse pubblico, cioè la tutela delle persone.

Invero, sotto la rubrica della tutela delle persone potrebbe essere fatta una legge molto più severa di questa, quando cotesta legge avesse soltanto per titolo « Legge di polizia sulle miniere »; imperocchè non si può altrimenti tutelare la vita del personale impiegato nelle miniere che regolando la coltivazione delle miniere medesime in ogni sua minima parte. Non si può garantire la vita di quelle persone se non in una miniera coltivata con tutte le regole della scienza e dell'arte, le quali appunto consistono in quelle cautele colle quali si ottiene, da un lato il maggior prodotto, e dall'altro lato la maggiore garanzia della salute e sicurezza degli operai.

L'Inghilterra, che pure riconosce la più ampia libertà alla proprietà delle miniere, pure per la sola tutela della vita e della salute degli operai giunge a disposizioni severissime; giunge a proibire lo sminuzzamento delle miniere, il quale, indirettamente, è la causa dei maggiori danni per gli operai, come difatti vediamo disgraziatamente verificarsi in Sicilia, in cui una grande sorgente di ricchezza è distrutta per quel modo di coltivare le miniere *a ruba;* metodo che non fa rendere alle miniere che la ventesima parte del loro valore; e quei proprietari, che per qualche anno condussero vita sfarzosa coi facili guadagni, troppo tardi si pentiranno della loro imprevidenza.

La proprietà della miniera, nel proprietario del suolo soprastante, questo diritto che, (come dice un dotto scrittore di miniere), esercitato senza misura, diventa un vero diritto feudale, ha distrutto l'avvenire delle zolfare in Sicilia, ed ha avuto per lontana, ma necessaria conseguenza l'introduzione dei succedanei e perciò il ribasso nel prezzo dello zolfo.

Tutti questi inconvenienti avrebbero potuto ovviarsi con una legge, la quale, mirando diret-

tamente a tutelare le persone, avrebbe costretto ad un sistema più razionale di lavori sotterranei.

Io non passerò in rassegna tutto quanto è accaduto nelle zolfare della Sicilia.

Le statistiche degli infortuni e della degradazione della razza saranno più eloquenti di me.

La legge sul lavoro dei fanciulli ripararà, un poco, a parte soltanto di queste dolorose contingenze.

Non c'è altro modo, lo ripeto, di riparare ai danni e di tutelare la vita della popolazione mineraria che regolando la miniera secondo le regole dell'arte e della scienza.

Ora, signori, io sono pienamente d'accordo con l'onor. Auriti, e l'ho già detto, che non sarebbe necessario il consenso della maggioranza degli interessati per obbligare vari minuzzoli di miniere ad essere coltivati sotto un unica direzione; giacchè non altrimenti si può assicurare la salute e la vita degli operai.

Ma siccome i progetti precedenti si erano fermati a quel punto, così a questo punto ci siamo fermati anche noi.

Io non ho fatto che avvisarlo nella relazione, pronto (laddove si volesse essere, direi, conseguenti al principio) ad ammettere che, laddove c'è questione di tutela di persone, il consorzio obbligatorio possa essere imposto indipendentemente dalla volontà degli interessati.

Ma io faccio riflettere all'on. Auriti che questo non si è detto in quell'articolo così apertamente; se però guarderà l'art. 22 nostro, che è l'art. 20 del progetto del ministro, troverà che entra di sbieco ed entra al suo posto, dove è richiesto da un pericolo imminente, dalla salute degli operai e dalla sicurezza della miniera.

Ivi l'autorità amministrativa può imporre di mettere i lavori sotto una direzione unica, il che vale di più del consorzio.

L'art. 22 nostro che, ripeto, è l'art. 20 del progetto ministeriale, decide che, ove i lavori di miniere e cave vicine sieno eseguiti in modo da mettere in pericolo la reciproca sicurezza, il prefetto, sulla proposta dell'ingegnere, prescriverà il modo con cui debbano essere condotti, affine di ovviare ad ogni inconveniente, ed, occorrendo, potrà prescrivere che siano assoggettati ad una direzione unica.

In tal modo e da questo punto di vista gli effetti della direzione unica entrano al loro posto nell'art. 22, giacchè è precisamente per la tutela delle persone che questo si intende fare.

Riguardo anche all'art. 3 la Commissione si riserva di dire il suo avviso dopo che l'onorevole Auriti avrà presentato l'emendamento a questo articolo.

Come disposizione d'animo noi fummo molto esitanti ad ammettere quell'art. 3 e fummo esitanti per due ragioni. La prima, che fummo tratti ad aggiungere l'art. 3 dalla minoranza, che ha sempre una azione, una influenza nelle Commissioni; la seconda, perchè questo articolo, che non esisteva nel progetto votato dal Senato nel 1868, era stato introdotto da una Commissione della Camera elettiva.

Noti il Senato che questa legge, salvo l'art. 3, non è che la riproduzione di quella del 1868; poichè noi abbiamo creduto opportuno di tener molto conto dei lavori fatti in quella occasione ed abbiamo presi quegli articoli che ci parevano opportuni, e li abbiamo riportati nel nostro progetto.

Veramente nell'antico progetto del Senato quest'art. 3 non vi era, vi erano soltanto i primi due articoli.

Però quel progetto subì diverse fasi nell'altro ramo del Parlamento, trovò una certa resistenza l'esclusione dell'autorità giudiziaria; ma alla fine il pensiero del Senato prevalse nella Commissione e questo intervento venne ammesso; poi quasi, come in omaggio reso all'autorità giudiziaria, si aggiunse l'art. 3.

È vero che nella legge del 1859 si riguardava più il caso della riunione completa delle miniere; ma la Commissione della Camera che studiò per molti mesi la questione e che fece perfino una specie di inchiesta, si convinse della convenienza del procedimento amministrativo per fondare i consorzi, ma credè di rendere più accettabile questa risoluzione temperandola coll'art. 3, cioè coll'intervento dell'autorità giudiziaria nel regolare le conseguenze del provvedimento amministrativo.

Io non ho bisogno di aggiungere che, individualmente, con molta esitanza ho introdotto questo articolo terzo, giacchè la maggioranza dell'Ufficio centrale ha creduto così di essere in qualche maggiore accordo coll'attuale nostro diritto pubblico.

Ad ogni modo noi daremo il nostro avviso

sull'emendamento dell'onor. senatore Auriti, dopo che ci verrà trasmesso.

Riguardo poi all'aggiunta del nuovo titolo della legge proposto dall'onor. senatore Vitelleschi, per quel poco che ho potuto consultare i miei colleghi d'Ufficio, esso non sarebbe alieno dal farne oggetto di studio accogliendone il principio, che anche quella parte della legge mineraria fosse meglio regolata.

Si riserva quindi di udire il parere del ministro, e quando questo sia d'accordo, l'Ufficio centrale ne riferirà dopo averne studiato l'argomento.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Onorevoli senatori! Se vi è materia difficile, sia in rapporto alla legge, sia in rapporto ai fatti, è quella certamente che si riferisce alle miniere, sotto i diversi punti di vista. A provare questa difficoltà basterebbe solo ricordare che, fin dal 1868, il Senato del Regno, dietro una pregevole relazione, fu chiamato ad occuparsi dell'argomento, che, alla distanza di un ventennio, è oggi nuovamente sottoposto al suo esame.

Il Senato allora, come sempre, approfondì la materia, ne fece oggetto di discussione, ed approvò un disegno di legge, che poi cadde per le vicende parlamentari.

L'attuale proposta non fa che soddisfare ad un antico desiderio, non fa che riprodurre innanzi al Senato la stessa materia altre volte ritenuta degna di disposizioni legislative.

La grande difficoltà di regolare questa materia sta principalmente nella difformità delle varie disposizioni, che la reggono in ciascuno degli Stati, nei quali prima era divisa l'Italia.

E, quasi ciò non bastasse, in qualcuno di quegli Stati vigevano disposizioni diverse. Da una legislazione, che vige in qualche parte del regno, che, negando ogni diritto di proprietà del sottosuolo, considera questo come esclusivamente di pertinenza dello Stato, il quale soltanto ha il dritto di permetterne la ricerca; si arriva ad un'altra legislazione, la quale ammette il principio opposto, cioè la proprietà, senza restrizione, sia sopra che sotto il suolo, escludendo ogni ingerenza governativa.

In mezzo a questi due opposti sistemi vi sono delle leggi intermedie, e tali possono dirsi quella del 1859, estesa poi in molte parti del regno, e la legge del 1826 vigente nelle provincie costituenti l'ex-regno delle due Sicilie. Cosicchè lo stato della legislazione mineraria in breve è il seguente: in molte parti d'Italia vige la legge del 1859; nel Napoletano vige la legge del 1826; in Sicilia sono in vigore le sovrane disposizioni del 1808; in Mantova e nel Veneto la legge austriaca del 1854; in Parma e Piacenza il decreto ducale del 1852; in Toscana il decreto del 1788; in Modena e Reggio la legge italica del 1808.

In mezzo a questa difformità di legislazioni, l'Amministrazione ha dovuto procedere molto cauta, ed in quest'opera è stata ed è sempre coadiuvata dal Consiglio delle miniere, il quale fu creato dalla legge del 1859, ed è composto nel modo più autorevole che dir si possa.

Basta leggere l'articolo di quella legge, per convincersene; per la scelta dei suoi componenti vi sono indicate le categorie. Concetto di quella legge fu quello di chiamare a membri del Consiglio delle miniere persone, che hanno competenza tecnica e giuridica, e pratica amministrativa, in modo che il Consiglio fosse la risultante di tutti questi tre elementi.

E questo Consiglio ha regolata la materia mineraria in linea amministrativa, e per tutte le provincie del regno, tenendo però presente lo stato della legislazione vigente in ciascuna di esse.

Diversi ministri si occuparono di questo argomento, e presentarono disegni di legge; ma la difficoltà, per cui le loro proposte non ebbero la fortuna di diventare leggi dello Stato, nacque non solo dalla difformità di legislazioni che ho enunciata, ma anche dal dibattito circa il principio della proprietà del sottosuolo.

Io ho fede che questa volta la proposta di legge, approvata dal Senato del Regno, possa finalmente arrivare in porto dopo 20 anni. Ed io volli presentarla d'iniziativa al Senato, sia per mostrare ad esso come a me non erano sfuggiti e non potevano sfuggire gli studî dal Senato fatti sulla materia; sia perchè avevo piena certezza, che dallo studio di uomini illuminati, come voi, potesse uscire una buona legge, che soddisfacesse alfine un antico desiderio manifestato dentro e fuori le aule parlamentari.

Il disegno di legge, che io ebbi l'onore di presentare al Senato, si fondava sul concetto dei consorzi obbligatorî regolati dall'autorità giudiziaria.

L'Ufficio centrale, come ha udito il Senato, volle che i consorzi fossero regolati dall'autorità amministrativa, ed a questa opinione aderisce oggi l'onor. Auriti.

Io, chiedendo al Senato che si aprisse la discussione sul testo di legge dell'Ufficio centrale, manifestai il mio intendimento di conformarmi alla proposta sua, salvo a migliorarla d'accordo.

L'onor. senatore Majorana è sorto però a sostenere la proposta ministeriale, e mi ha messo nella posizione (malagevole a dir vero per un ministro) di dovere, acconsentendo all'opinione dell'Ufficio centrale, rifiutare quella di un senatore, il quale non fa se non riproporre la mia prima idea.

Io dirò francamente al Senato perchè proposi l'intervento dell'autorità giudiziaria, e perchè oggi accolgo la proposta dell'Ufficio centrale.

Io credetti, e credo ancora, che la migliore soluzione sia quella dell'autorità amministrativa; e se proposi l'autorità giudiziaria, fu unicamente perchè temetti, presentando al Parlamento la proposta così come oggi è presentata dall'Ufficio centrale, d'incontrare degli ostacoli.

Non volli quindi rischiare il bene, che, secondo il mio modo di vedere, si racchiude nel disegno di legge, per una questione di competenza dell'autorità giudiziaria od amministrativa nella formazione dei consorzi.

Nel proporre però i consorzi soggetti all'autorità giudiziaria, non mi sfuggirono tutti i precedenti progetti; e quello presentato nel 1868, che ottenne l'approvazione del Senato, era poggiato sull'istesso concetto, a cui ora si informa la proposta dell'Ufficio centrale; tanto che questo ha quasi riprodotto gli articoli approvati dal Senato in quell'epoca.

E gli altri progetti posteriori, i quali non arrivarono alla pubblica discussione, furono pure informati al concetto medesimo. Solamente la proposta fatta nel 1875 s'informò a principio diverso, cioè a quello di sottoporre i consorzi all'autorità giudiziaria.

Però io ricordai un altro precedente parlamentare; ricordai che il mio predecessore presentò alla Camera dei deputati e poscia al Senato, il progetto di legge sulla materia della irrigazione, e propose al Parlamento che i consorzi fossero regolati dall'autorità amministrativa, e, per dirla in altri termini, propose ciò che oggi si propone per i consorzi minerari. Alla Camera dei deputati la proposta non passò: furono surrogati ai consorzi dipendenti dell'autorità amministrativa quelli dipendenti dall'autorità giudiziaria; e la legge, che governa le irrigazioni, è informata a questo concetto.

Ebbi dunque timore di rischiare il certo per l'incerto, presentando una proposta, che risolvesse il problema nel senso di porre i consorzi alla dipendenza dell'autorità amministrativa.

Ma, quando trovai aperte le braccia dall'Ufficio centrale, il quale, più ardito di me, mi spingeva nella via, che a me era parsa e pare la più opportuna; quando esso affermò che le miniere sono essenzialmente di pubblico interesse; io non poteva non aderire al suo concetto.

Non poteva e non doveva io, solo per un feticismo verso me medesimo, solo per restare rigidamente nella mia proposta, rifiutare quel meglio, che dall'Ufficio centrale mi veniva offerto! Ecco perchè io ho receduto dalla prima proposta, ed ho accettato volentieri la seconda; ed oggi sono ben lieto che questa proposta dell'Ufficio centrale abbia anche l'appoggio autorevole dell'onor. senatore Auriti, il quale ha fatto diverse proposte, su cui dirò il mio parere, che spero venga accettato dall'Ufficio centrale.

E dirò, in risposta all'onor. senatore Majorana, che, pigliando ad esempio un precedente della nostra legislazione, dovuto a lui, e che gli torna a lode, la questione può essere risoluta bene, restando evitata ogni contraddizione fra me e lui. Fu egli l'autore della legge forestale, la quale tra le altre si occupa delle terre sottoposte al *vincolo forestale*.

Nell'art. 10 è detto così: « Contro le decisioni del Comitato, è ammesso, da parte di chi possa averci interesse, il ricorso al Consiglio di Stato, il quale, udito il parere del Consiglio forestale, ed occorrendo, di quello dei lavori pubblici e di sanità, ed intese le parti, decide ». Adunque, se io adotto e propongo una formola, che, con diverse parole, riproduce pure il concetto dell'onor. Auriti, da una parte, accetto la sua proposta, e dall'altra mi conformo a quel-

l'ordine di idee, che l'onor. Majorana ha fatto trionfare in una materia non difforme da quella di cui ora trattiamo. E così avremo una garanzia amministrativa, che può tener luogo di quella che l'autorità giudiziaria presenta ai sostenitori di una tesi diversa da quella adottata dall'Ufficio centrale.

Mi pare adunque di andare esente da ogni accusa di contraddizione. Sottoponendo i consorzi all'autorità amministrativa, nulla facciamo di men che corretto: agevoliamo la soluzione di pratiche, le quali debbono essere informate ad un concetto di pubblico interesse, sui di cui limiti si può discutere, ma non si può discutere la massima: ed accettiamo il principio già introdotto nella nostra legislazione in una materia analoga a quella che ora discutiamo.

L'onor. senatore Auriti propone la soppressione dell'art. 3. Questo non era nel progetto mio, e non poteva esservi dal momento che, per la mia proposta, la questione era sottoposta all'autorità giudiziaria; è stato dall'Ufficio centrale riprodotto dalla legge del 1859, e fu ritenuto da una Commissione parlamentare, in una delle tante relazioni sulla materia.

L'onor. Auriti chiede la soppressione di esso, ed io mi unisco a lui nel domandare all'Ufficio centrale l'olocausto di questo articolo, che non menoma, nè toglie alcuna garanzia.

Il senatore Auriti propone però, nel suo emendamento, che resti salva la competenza giudiziaria per le questioni di legalità degli atti amministrativi. Ora io mi permetto di sottoporre al Senato questa considerazione. Io credo che qui dando all'autorità amministrativa, con tutte le garanzie possibili, la facoltà di decidere sui consorzi minerari, nulla debba innovarsi per la competenza dell'autorità giudiziaria, per la quale resta la legge del 1865. Se, per le altre materie, che dànno dei poteri all'autorità amministrativa, si è creduto inutile ripetere ciò che la legge generale d'abolizione del contenzioso amministrativo determina; non mi pare opportuno ripetere qui ciò che nella legge comune esiste.

Resta fermo il concetto che l'autorità giudiziaria, per questa materia, come per tutte le altre, continua a rimanere nei limiti delle attribuzioni e della competenza determinati dalla legge del 1865.

A me pare quindi, che, così ristretta la questione, potremo, Ufficio centrale e Governo d'accordo, sottoporre al Senato una formola, che risolva la questione nel miglior modo possibile.

E noi lo faremo nella prossima tornata, presentando al Senato le nostre proposte concrete sugli emendamenti dell'onor. Auriti.

Ma

> Per correr miglior acqua alza le vele
> Omai la navicella del mio ingegno,

per rispondere all'onor. Vitelleschi, che ha fatto delle osservazioni gravi, e degne di tutta la considerazione del Senato, e mi affretto a dichiarare che, in massima, aderisco alle sue idee, salvo qualche riserva.

Le sue proposte veramente formerebbero oggetto di un'altra legge: quella ora sottoposta al giudizio del Senato riguarda soltanto le servitù di passaggio, i consorzi e la polizia dei lavori per l'esercizio delle miniere, cave e torbiere: gli argomenti da lui sollevati si riferiscono al diritto di preferenza da accordarsi al proprietario di fronte al ricercatore, ed alla dichiarazione di talune condizioni nella ricerca e nella concessione delle miniere; i quali argomenti sono d'indole diversa da quelli contenuti nel progetto di legge. Però convengo con lui che è ben difficile di fare una legge di proposito sulle miniere; e che, facendosi ora una legge su quell'argomento, non sia inopportuno cercare d'introdurvi qualche ritocco e miglioramento alle leggi esistenti, quand'anche richiedesse una più ampia disamina, e non fosse strettamente collegato a quello, che oggi vuolsi regolare.

Io mi riservo d'accordo con l'Ufficio centrale, esaminare le proposte dell'onor. Vitelleschi; e siccome esse, ove venissero accettate, formerebbero un titolo separato che verrebbe dopo le disposizioni concordate fra l'Ufficio centrale ed il Governo, così si potrebbe continuare la discussione su queste, e lasciare un po' di tempo all'Ufficio centrale, perchè esprima il suo avviso sui tre argomenti sollevati dall'onor. Vitelleschi.

Ma, per debito di convenienza e cortesia verso di lui, e per mostrare fin d'ora la gravità delle sue proposte, io mi permetto di dire qualche parola su di esse.

Con l'articolo primo egli vorrebbe accordare

la preferenza al proprietario sul ricercatore delle miniere; salvo a dare a questi il permesso della ricerca, quando il proprietario debitamente interpellato, non consentisse a farla egli stesso.

Sul proposito delle preferenze, quale è lo stato della legislazione attuale?

La sola legge napoletana del 1826 esplicitamente accorda il diritto di preferenza al proprietario, ed ammette il principio, che ora vorrebbe introdurre in questa proposta di legge il senatore Vitelleschi. Là dove è riconosciuta la proprietà del sottosuolo, senza restrizioni, è inutile di parlare di preferenza. In quelle provincie, infine, dove vige la legge del 1859, dee porsi mente agli articoli 20 e 21.

Nell'art. 20 è detto che la permissione di ricerca può ottenersi, anche nel caso in cui il proprietario del terreno ricusi il suo assenso. E nel successivo art. 21 è detto: « chiunque intenda ottenere la permissione suddetta dovrà dirigere all'intendente del circondario, una domanda indicante, fra l'altro, nome, cognome e domicilio del proprietario del terreno »; e, soggiunge l'articolo: « quando la ricerca debba farsi in terreno che non sia di spettanza del richiedente, si unirà alla domanda la dichiarazione d'assenso ove questo siasi dal proprietario ottenuto ».

In forza dunque della legge del 1859 non vi è diritto di preferenza nel proprietario; ed anche contro il di lui assenso può l'autorità amministrativa accordare il permesso della ricerca ad altri.

Astrattamente parlando, non si può negare la giustizia del diritto di preferenza al proprietario sul ricercatore delle miniere. Quindi accetto in massima il concetto, che informa l'art. 1 della proposta del senatore Vitelleschi, salvo a determinarne la redazione d'accordo con lui e l'Ufficio centrale. E questa riserva la faccio, perchè in tale materia la redazione ha una grande importanza; anche per circondare di tutte le necessarie guarentigie il dritto di preferenza.

Il secondo articolo della proposta Vitelleschi tende a questo: secondo la legge del 1859, il ricercatore delle miniere non è tenuto a presentare, assieme agli altri documenti, la prova di possedere i mezzi necessari per la esecuzione dei lavori, la qual prova è solo richiesta, quando trattisi di concessione della miniera: ed il senatore Vitelleschi vorrebbe questa disposizione applicabile tanto alla ricerca, quanto alla concessione.

Egli ha appoggiato questa sua proposta, sostenendo che in alcuni casi si è fatto della ricerca un mezzo di speculazione; mentre è ben diverso il fine, cui la legge provvede con il permesso della ricerca.

Perchè si abbia una prova di serietà nella domanda, il senatore Vitelleschi vuole che si determini che anche il ricercatore debba presentare la prova che egli ha i mezzi opportuni a raggiungere lo scopo.

Per questa parte, debbo dire, che, in linea amministrativa, si cerca di riparare alla lacuna della legge; ed io arriverei fino al punto di credere che si possa, nello stato della legislazione attuale, anche con decreto reale, sopperire a tale mancanza. Ed anzi, da non breve tempo, col Consiglio delle miniere sto ricercando il modo come ovviare agli inconvenienti accennati dall'onor. Vitelleschi, con una massima generale.

Mi pare che nella legge del 1859 nulla vi sia, che impedisca di formulare le diverse condizioni, per le quali l'autorità amministrativa ha la *facoltà,* non il *dovere,* di accordare il permesso della ricerca.

Ma, se si credesse opportuno di mettere nella legge una disposizione in questo senso, io, che col concorso del Consiglio delle miniere seguo quest'ordine d'idee, non mi opporrei, perchè non posso non riconoscere giusta la proposta dell'onor. Vitelleschi.

La terza parte riguarda l'obbligo della cauzione nel concessionario di miniere per tutti i danni, che può arrecare alla proprietà.

Per questa succede l'inverso di quello che ho detto poc'anzi, poichè, nella legge del 1859, l'obbligo della cauzione è imposto al ricercatore, ma non al concessionario, mentre la dimostrazione dei mezzi è imposta al concessionario e non al ricercatore.

Su questa terza proposta debbo fare una preliminare osservazione.

Nella legge del 1859 vi è l'art. 29, il quale stabilisce l'obbligo della cauzione nel ricercatore della miniera; nulla dice per la concessione; solamente l'art. 81 stabilisce un obbligo di cauzione speciale per taluni determinati casi.

Però, per una di quelle fatalità, delle quali non si sa trovare la ragione, la legge del 1859 fu estesa all'Umbria ed al Lazio, e si omise l'art. 29; per cui, mentre in queste provincie (come in altre parti d'Italia), vige la legge del 1859, non vige però l'art. 29, e quindi l'obbligo della cauzione non esiste pel ricercatore di miniere.

Se dunque vogliamo introdurre nella legge tale disposizione, io non mi oppongo; tanto più che nei singoli decreti di permissione di ricerca già l'autorità amministrativa inserisce l'obbligo della cauzione tra le diverse condizioni.

Io credo che la legge del 1859 abbia avuto una ragione nel prescrivere l'obbligo della cauzione al ricercatore e non al concessionario. E la ragione parmi questa.

Il ricercatore di miniera, pur sottoposto a tutte le possibili discipline e sanzioni, può produrre dei danni al proprietario; ed è naturale che dia una cauzione, che serva di rivalsa dei danni, che può produrre la sua ricerca.

Per il concessionario la cosa è diversa.

Lo stadio della ricerca è temporaneo, perchè, nei decreti che accordano il diritto di ricerca, si determina anche il tempo, per il quale essa debba durare.

Essendo quindi cosa d'indole transitoria, si poteva imporre l'obbligo della cauzione; ma la cosa cambia di aspetto per la concessione delle miniere, la quale può durare dei secoli, essendo perpetua di sua natura. Perciò la legge del 1859 la circonda di ben altre garanzie, che restano intatte nel nostro disegno di legge.

Ora si può sottoporre un concessionario di miniere ad una cauzione perpetua a beneficio del proprietario?

Io credo quindi che la legge del 1859, che regolò questa materia, nell'aver prescritto la cauzione per l'un caso e non per l'altro, abbia avuto la sua ragione, che è quella che ho detto; alla quale se ne potrebbe aggiungere una seconda.

Il ricercatore di miniera si presenta a fare le sue ricerche e non ha alcuna garanzia verso il proprietario, meno quella che deriva dall'obbligo della cauzione; ma non è così per colui il quale, dopo fatte le ricerche, ha ottenuto la concessione della miniera, con tutte le cautele, che la legge del 1859 prescrive. Questo concessionario invero presenta le garanzie nei lavori, che continuamente va facendo per l'esercizio della miniera; presenta insomma tutta la sicurezza necessaria, che si aumenta sempre a seconda che i lavori procedono.

Per tali ragioni, andrei molto adagio nel sottoporre il concessionario delle miniere a quest'obbligo di cauzione perpetua.

In ogni modo ho voluto dire questo, non per pregiudicare in modo alcuno l'assennato parere, che darà l'Ufficio centrale sulle proposte dell'onor. Vitelleschi; ma solo affinchè il Senato fin d'ora sappia l'importanza delle tre questioni sollevate.

Sono sicuro che si arriverà, anche per questa materia, così grave, a trovare una formola conciliante tra il Governo, l'Ufficio centrale e l'onorevole senatore Vitelleschi, in modo che il Senato possa, con saggie ed opportune disposizioni, completare i beneficî, che si raccolgono indubitatamente (come è riconosciuto da tutti) nella proposta di legge che ho avuto l'onore di sottoporre alle sue deliberazioni.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onor. Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Io comincierò per ringraziare sentitamente l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro della accoglienza fatta alle mie proposte, ed anche l'onor. Majorana dell'appoggio che ha voluto darmi, e aspetterò di sentire le loro conclusioni sulle mie proposte se, in qual parte e come essi intendono di accoglierle.

Solamente mi preme di dire qualche parola sulla mia ultima proposta, per la quale l'onorevole ministro avrà notato che quando io ne ho parlato, ho detto che intendevo gettare là un'idea, ma non intendevo che quella fosse l'ultima parola, perchè riconoscevo le difficoltà del soggetto.

Per altro io faccio notare che la mia intenzione non è già che ci sia una garanzia, una cauzione che debba durare quanto la concessione della miniera; io vorrei solo che ci fosse una garanzia la quale assicurasse al proprietario che gli sarà pagato il valore del terreno e dei danni che esso sopporta.

Nella legge del 1859 questo lato della questione è straordinariamente dimenticato, in

modo, che io immagino che coloro che hanno fatta la legge del 1859 devono aver avuto presenti dei terreni in condizioni speciali che avessero poco o nessun valore, imperciocchè in quella legge non esistono quasi affatto disposizioni che riguardino le garanzie per i proprietari, eccezione fatta di quella enunciazione ordinaria, che si dovranno, cioè, pagare i danni.

Ora io faccio un'ipotesi e non istrana all'onorevole ministro. Un ricercatore ha una concessione sopra un terreno; si sa quanto le miniere in Italia siano aleatorie: per le condizioni proprie della formazione dei nostri terreni spessissimo le miniere non rispondono alle promesse che presentano.

Se l'operazione riesce, allora non c'è dubbio che sul lavoro stesso della miniera questo proprietario finirà per farsi pagare i suoi danni; ma, se l'operazione non riesce, chi reintegra questo proprietario come rimane dai danni sofferti?

Ecco il punto che mi ha preoccupato.

Questo caso in paese selvaggio o sterile può non avere alcuna importanza, ma ne ha assai in paesi coltivati, dove il terreno ha un grosso valore.

Ora la legge del 1859 non dà nessuna garanzia di questo fatto.

Forse la parola cauzione di cui io mi sono servito, prendendola in prestito dalla legge stessa, non sarà la buona. L'Ufficio centrale potrà trovarne un'altra ed un altro modo purchè i diritti della proprietà sieno garantiti e garantiti gl'interessi dei proprietari; questa è la raccomandazione che faccio loro nell'esame che porteranno sopra i miei emendamenti.

Intanto rinnovo i miei ringraziamenti e aspetterò le conclusioni dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. senatore Majorana-Calatabiano.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Ho domandato la parola soltanto per rilevare qualche frase dell'onor. signor ministro di agricoltura, industria e commercio.

Io veramente non gli ho mosso l'accusa di contraddizione, anche per la ragione che, quando ho preso la parola, ignoravo se egli avrebbe accettato l'assunto mio, che era quello del suo disegno di legge, ovvero l'avrebbe respinto e combattuto.

Egli invece ha tentato di mettermi in contraddizione invocando un antecedente riferibile alla legge forestale.

E l'idea e la formula di quella disposizione di legge, per la quale al Consiglio di Stato si dà competenza di decidere sui reclami contro i deliberati amministrativi, è dovuta davvero a me. Ma noti, onorevole ministro, la materia forestale non fu messa mai in dubbio che non fosse d'ordine pubblico e d'interesse generale.

Tutte le leggi che in Italia riguardavano la materia forestale erano leggi che vincolavano la libertà del possesso, sopratutto del governo della proprietà terriera. Non c'era via di uscire: o leggi forestali, e per ciò stesso limitative delle facoltà nelle diverse funzioni della proprietà; ed in ispecie del possesso e della trasformazione; o non legge forestale, ed allora tutte le conseguenze benefiche o nocive del diritto comune, com'era in Toscana.

Ora, non essendo stata mai discussa nè razionalmente, nè legalmente, l'indole di pubblico interesse della legge forestale, sarebbe stato un grave errore di dare il governo delle singole applicazioni delle disposizioni di legge, alle diverse autorità giudiziarie, che, specie in Italia, sono diverse anche rispetto al magistrato supremo che è la Cassazione.

In tutte le questioni e in ciascuna riferibili alle foreste, le parti sarebbero state sempre due: il privato proprietario, e l'Amministrazione pubblica rappresentata dal Ministero d'agricoltura. Aggiungo che nella materia forestale, il giudizio amministrativo è congegnato dalla legge coll'intervento, anzi colla prevalenza delle rappresentanze locali, che intervengono nel Comitato forestale provinciale. Onde giugnendo il ricorso al Consiglio di Stato, ogni domanda è stata largamente istruita, e ogni difesa dedotta.

Nel progetto che discutiamo, di ciò non c'è nulla. I consorzi riguardano imprese private, giovano o nuocono ai privati, le contese sono fra queste soltanto; la pubblica Amministrazione non c'entra.

Del resto, una delle ragioni per le quali io mi ostinava a propugnare il concetto ministeriale è questa: che si sarebbero avuti col sistema della maggioranza dell'Ufficio centrale, tutti gl'inconvenienti dei giudizi delle autorità amministrative, e tutti gl'inconvenienti di quelli delle autorità giudiziarie. Imperocchè, mentre

amministrativamente si sarebbero costituiti i consorzi obbligatorî, poi giudiziariamente e presso i magistrati ordinari, si sarebbero dovute appianare le difficoltà della distribuzione degli oneri ai consorziati. Cosicchè da una mano si sarebbe perduto il vantaggio della economia, della prontezza, dell'uniformità perfino, che è il maggiore dei vantaggi che si sarebbero avuti coll'autorità amministrativa, e dall'altra si sarebbe sempre inciampato nei dispendi, nelle perizie delle autorità giudiziarie.

Ora però che l'onor. ministro mostra di accedere al concetto di trasformare l'articolo secondo, eliminando il voto del Consiglio di Stato nel primo stadio, cioè in quello amministrativo, e del Consiglio di Stato facendo un'autorità giudiziaria, pur restando sempre tutte quante le mie difficoltà di merito, perchè io nego, o signori, che la costituzione dei consorzi obbligatorî sia materia d'interesse pubblico e sostengo invece che è d'interesse privato; riconosco però che con l'emendamento si guadagna qualche cosa, almeno non si avrà il dispendio di una causa civile a lato degli inconvenienti di un giudizio amministrativo.

Questo è ciò che io volevo aggiungere per dichiarare netto il mio pensiero, il quale non è minimamente in contraddizione con ciò che avevo ammesso nella legge forestale.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. Prima di tutto io ringrazio da mia parte l'Ufficio centrale e il ministro per l'accoglimento benevolo che hanno fatto alle mie proposte, e studierò di coordinare ad esse tutti gli articoli posteriori del progetto.

Aggiungo, che io accetto gl'intendimenti manifestati dal ministro e dall'Ufficio centrale, di allargare cioè il campo della presente legge, ponendo in discussione le proposte dell'onorevole Vitelleschi, alle quali io pure mi associo.

Credo però che la discussione della legge non si possa continuare ricominciando da domani, imperciocchè le proposte fatte dall'onor. Vitelleschi, ci portano sopra un campo che esce fuori dalla materia propria della legge attuale, sicchè ci vorrebbe una redazione di nuovi articoli per essere stampati e comunicati al Senato prima della discussione.

Parmi dunque che la continuazione debba rinviarsi non a domani, ma ad altro giorno da stabilirsi.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. L'onor. senatore Auriti ha bene osservato che domani non potrebbe continuare la discussione, poichè, al seguito delle sue proposte e delle dichiarazioni del ministro, si dovrebbero preliminarmente concordare con l'Ufficio centrale gli emendamenti, i quali meritano di essere preliminarmente letti ed esaminati. Desidero adunque che questo lavoro preliminare si eseguisca non conoscendosi ancora il tenore ed il valore degli emendamenti.

GRIMALDI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor ministro di agricoltura ha la parola.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Gli onorevoli senatori Auriti e Miraglia hanno sollevato qualche dubbio intorno al metodo di discussione; ed a me sembra si possa adottare la proposta da me testè fatta.

Gli emendamenti proposti dal senatore Auriti sono accettati dalla Commissione e dal Governo, salvo a trovare una formola, che meglio esprima il concetto in cui siamo d'accordo; dunque mi pare che potrebbe proseguire la discussione della legge.

Le proposte del senatore Vitelleschi, se accettate, debbono costituire un titolo III da aggiungersi alla legge; perciò io credo opportuno che si continui la discussione sui titoli I e II; mentre l'Ufficio centrale ed io studieremo il titolo III, che farebbe parte della legge, ove venisse accettato, e lunedì potremo dire al Senato il nostro parere.

In tal guisa si avrebbe il vantaggio di proseguire la discussione, e rimandare ad un esame più maturo quella parte, che ha bisogno di studio.

Giacchè ho la parola, mi permetto osservare all'onor. senatore Majorana che io non ho creduto di coglierlo in contraddizione, ma ho creduto invece, pigliando una formola di legge da lui preparata e fatta approvare, di eliminare le difficoltà, e trovare una linea di mezzo tra i due diversi sistemi.

Egli dice che la materia della conservazione dei boschi è d'interesse pubblico, e certo non

sarò io quello che lo negherò, anzi l'affermo pienamente; ma perchè mi nega egli che sia egualmente d'interesse pubblico quanto riguarda le miniere? È tanto d'interesse pubblico che, nella maggior parte d'Italia, tranne in Toscana, vige il principio della necessità del consenso governativo, anche per il proprietario, cui è negato il pieno dominio del sottosuolo.

Io perciò ho detto che, trattandosi di materie quasi analoghe, a me pareva giusto di applicare alle miniere quello che la legge ha già stabilito per le foreste.

E debbo ricordare anzi al Senato, che la legge forestale è del 1877, ed ha ormai quasi 10 anni di applicazione, durante i quali il Consiglio di Stato decide come giudice; e debbo dichiarare (almeno per il tempo abbastanza lungo da che sono al Ministero), che non si è presentato alcun inconveniente. E la giurisdizione data al Consiglio di Stato di decidere come giudice, e non già di dare semplicemente un parere, ha prodotto buoni risultati. E dico questo, poichè l'esperienza deve pur valere a qualche cosa.

Risultato della votazione per la nomina del bibliotecario e del direttore di revisione e stenografia.

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, il seguito della discussione è rimandato a domani.

Prego i signori senatori scrutatori Massarani, Lampertico e Serafini di ritirarsi per procedere allo spoglio delle schede per la nomina del bibliotecario e del direttore di stenografia e revisione.

(I senatori scrutatori procedono allo spoglio delle schede).

Leggo il risultato delle votazioni a scrutinio segreto portate all'ordine del giorno:

1. Nomina del reggente bibliotecario:

Senatori votanti		69
Avv. Martini	voti	65
Voti nulli e schede bianche		4

Eletto a reggente bibliotecario l'avv. Antonio Martini.

2. Nomina del direttore di revisione e stenografia:

Senatori votanti		69
Cav. Ferro	voti	65
Voti nulli e schede bianche		4

Eletto a direttore di revisione e stenografia l'avv. cav. Eugenio Ferro.

Leggo l'ordine del giorno per domani:

1. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Passaggio del servizio dei lazzeretti di mare dal Ministero della marina a quello dell'interno;

Distacco della frazione Castione dal comune di Castello di Godego ed aggregazione a quello di Loria in provincia di Treviso;

Rettifica di confini e scambio di territorio fra i comuni di Ficulle ed Allerona;

Aggregazione del comune di Campora al mandamento di Laurino;

Disposizioni relative a controversie doganali, e convalidazione del regio decreto 8 luglio 1883 per modificazioni al repertorio della tariffa doganale.

2. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Sulle servitù di passaggio, sui consorzi, sulla sicurezza dei lavoratori e sulla polizia dei lavori nell'esercizio delle miniere, cave, torbiere ed officine mineralurgiche (*seguito*);

Modificazioni alla tariffa doganale ed altri provvedimenti finanziari;

Autorizzazione ad alcune provincie e comuni di eccedere con la sovraimposta ai tributi diretti 1887 il limite medio dei centesimi addizionali applicati nel triennio 1884-85-86;

Passaggio del servizio semaforico dal Ministero dei lavori pubblici a quello della marina.

La seduta è sciolta (ore 6 ½).

LXX.

TORNATA DEL 2 LUGLIO 1887

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — *Omaggio — Approvazione senza osservazioni dei seguenti progetti di legge: 1. Passaggio del servizio dei lazzaretti di mare dal Ministero della marina a quello dell'interno; 2. Distacco della frazione Castione dal comune di Castello di Godego ed aggregazione a quello di Loria in provincia di Treviso; 3. Rettifica di confini e scambio di territorio fra i comuni di Ficulle ed Allerona — Presentazione di un progetto di legge per la determinazione dei confini giurisdizionali fra i comuni di Marsico e Tramutola in provincia di Potenza — Approvazione del progetto di legge: Aggregazione del comune di Campora al mandamento di Laurino — Discussione del disegno di legge per disposizioni relative a controversie doganali e convalidazione del regio decreto 8 luglio 1883 per modificazioni al repertorio della tariffa doganale — Parlano nella discussione generale i senatori Rossi A. ed Auriti, ai quali rispondono il ministro delle finanze ed il senatore Miraglia, relatore — Approvazione degli articoli del progetto — Presentazione del disegno di legge per il pareggiamento delle università degli studi di Modena, Parma e Siena a quelle di primo grado — Seguito della discussione del progetto di legge sulle servitù di passaggio, sui consorzi, sulla sicurezza dei lavoratori e sulla polizia dei lavori nell'esercizio delle miniere, cave, torbiere ed officine mineralurgiche — Chiusura della discussione generale — Avvertenze del ministro di agricoltura e commercio intorno ai vari emendamenti proposti — Approvazione dell'art. 1 e dei seguenti fino all'art. 12 con alcune modificazioni, dopo osservazioni dei senatori Guarneri ed Auriti e risposte del senatore Cannizzaro, relatore, e del ministro Grimaldi.*

La seduta è aperta alle ore 3 e 25.

Sono presenti i ministri delle finanze e dell'interno; più tardi intervengono i ministri di agricoltura e commercio, e della guerra.

Il senatore, *segretario*, MALUSARDI dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, il quale viene approvato.

Omaggio.

PRESIDENTE. Fa omaggio al Senato il senatore comm. dottor Borelli del libro terzo dei suoi *Studi filosofici morali*.

Approvazione di tre progetti di legge N. 147, 144, 145.

CRISPI, *ministro dell'interno*. Pregherei il Senato che al n. 2 dell'ordine del giorno sia accordata la precedenza nella discussione.

PRESIDENTE. Se nessuno fa opposizione, questa precedenza s'intende accordata.

Si dà lettura del progetto di legge: « Passaggio del servizio dei lazzaretti di mare dal Ministero della marina a quello dell'interno ».

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge: (V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola si passa alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Il servizio dei lazzaretti marittimi passa integralmente, col personale addettovi e col materiale che ne compone la dotazione, dalla dipendenza del Ministero della marina a quella del Ministero dell'interno.

(Approvato).

Art. 2.

Con regio decreto sarà determinato quali somme, fra le stanziate nel bilancio del Ministero della marina, dovranno essere trasportate, e ripartite in nuovi capitoli aggiunti al bilancio del Ministero dell'interno, per la retribuzione del personale direttivo sanitario e di custodia dei lazzaretti, per la manutenzione dei fabbricati di detti stabilimenti, pel mantenimento delle persone in contumacia e per tutte le altre varie spese inerenti allo stesso servizio.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora si passa alla discussione del progetto di legge: « Distacco della frazione Castione dal comune di Castello di Godego e sua aggregazione a quello di Loria in provincia di Treviso ».

Si dà lettura del disegno di legge.

(V. *infra*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, si passa alla discussione parziale.

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1888 la frazione Castione è distaccata dal comune di Castello di Godego in provincia di Treviso ed aggregata al comune di Loria per tutti gli effetti amministrativi e giudiziari.

(Approvato).

Art. 2.

Con decreto reale sarà provveduto alla esecuzione della presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà anch'esso, a suo tempo, votato a scrutinio segreto.

Ora passeremo al n. 5 dell'ordine del giorno che reca: « Rettifica di confini e scambio di territorio tra i comuni di Ficulle ed Allerona ».

Il senatore, *segretario,* MALUSARDI legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola si passa alla discussione degli articoli.

Il senatore, *segretario,* MALUSARDI legge:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1888 la frazione Meana è distaccata dal comune di Ficulle ed aggregata al comune di Allerona, ed il territorio a sinistra del Rio Torto, compreso fra i fossi Torrone e Capanna, nonchè il territorio distinto col n. 83 nella mappa S. Abbondio, sono distaccati dal comune di Allerona ed aggregati al comune di Ficulle, per tutti gli effetti amministrativi e giudiziari.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con decreto reale per tutte le disposizioni occorrenti alla esecuzione della presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà del pari votato poi a scrutinio segreto.

Presentazione di un progetto di legge.

CRISPI, *ministro dell'interno.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *ministro dell'interno.* Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge appro-

vato dalla Camera dei deputati. Esso riguarda la « Determinazione dei confini giurisdizionali fra i comuni di Marsico e Tramutola, in provincia di Potenza ».

Io pregherei il Senato di volere mandare questo progetto di legge alla stessa Commissione che si è incaricata di riferire sopra altri progetti di legge simili a questo.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge, il quale, se non vi sono osservazioni, sarà inviato alla Commissione incaricata dell'esame e di riferire sopra altri progetti di legge consimili.

Senatore TAMAIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TAMAIO. Prego il Senato di voler dichiarare questo progetto di legge d'urgenza.

PRESIDENTE. Se nessuno fa opposizione, l'urgenza s'intende dichiarata.

Approvazione del progetto di legge N. 142.

PRESIDENTE. Ora all'ordine del giorno abbiamo la discussione del progetto di legge intitolato: « Aggregazione del comune di Campora al mandamento di Laurino ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario,* MALUSARDI legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale e si procede a quella degli articoli.

Si rileggono gli articoli:

Art. 1.

Il comune di Campora in provincia di Salerno cessa di far parte del mandamento di Gioi e viene aggregato a quello di Laurino.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge andrà in vigore il 1° gennaio 1888.

(Approvato).

Art. 3.

Con decreto reale sarà provveduto alla esecuzione della presente legge nei rapporti e per gli effetti amministrativi, finanziari e giudiziari.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà poi votato allo scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge N. 133.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge intitolato: « Disposizioni relative a controversie doganali e convalidazione del regio decreto 8 luglio 1883 per modificazioni al repertorio della tariffa doganale ».

Si procede alla lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario,* MALUSARDI legge il progetto di legge.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI A. Prima ancora che le sentenze della Corte di cassazione di Roma disinteressassero le autorità giudiziarie sulla qualificazione delle merci che dànno luogo a controversie doganali, i lamenti del commercio erano generali contro la istituzione dei periti creati dalla legge 30 maggio 1878.

La novità dell'istituzione, l'imperfezione della tariffa, diremo anche i progressi che andavano facendosi nelle industrie, rendevano difficile probabilmente, tanto al laboratorio centrale tecnico quanto al Consiglio dei periti, un retto giudizio sulla qualificazione delle merci.

Non funzionavano quindi nè l'uno, nè l'altro regolarmente. Aggiungete che le controversie doganali venivano accese da un personale di dogana facilmente disposto allo spirito fiscale, ma non egualmente fornito d'istruzione merceologica quale si dovrebbe desiderare. In tali condizioni il commercio rimaneva in balìa di un giudizio di unica istanza senz'appello. Che rimaneva a fare?

Il commercio si appellava volontariamente ad altre perizie d'illustri scienziati o professori,

per lo più chimici (perchè queste controversie, per la massima parte erano di natura chimica), onde contrapporle ai giudizi senz'appello del Governo, giudizi talvolta anche antiscientifici, e ne riempiva la stampa dove con discussioni dotte, che hanno continuato tutto questo tempo, si cercava d'illuminare l'opinione pubblica ed il Governo, perchè alla legge del 30 maggio 1878 si facesse un'equa riforma.

Io potrei narrare moltissimi casi nei quali l'industria ed il commercio hanno avuto spese fortissime e danni.

Si sono dovuti cambiare degli impianti industriali per effetto di quelle storte perizie, per esempio, quello dei gazometri che istituiti colla base de' detriti degli olii minerali, si dovettero voltare nuovamente a carbone od altri sistemi costosi, perchè il dazio di quelle feccie di olii, per le dichiarazioni non giustificate dei periti doganali che li ritenevano buoni per illuminazione, era stato portato prima a 19 poi a 26 lire invece che a 6 lire.

Narro una delle più forti controversie che non si è mai potuta risolvere (*l'onor. Magliani fa un cenno affermativo*), ma le controversie furono parecchie.

Ora a me piace la severità doganale, perchè il contrabbando è un vero delitto contro i contribuenti, ma salvaguardare dagli arbitrî doganali il commercio onesto non resta meno un dovere del Governo, ed io sono lieto di questa legge che restaurando le garanzie con un giudizio di seconda istanza di nomina mista segna un progresso morale; è una legge, cioè, la quale non ammette l'onestà per una eccezione, ma l'ammette come una regola.

E poichè abbiamo così quali sono le Camere di commercio, malgrado la loro istituzione, la quale, meriterebbe pure una radicale riforma, è bene valersi di quelle, per la prima istanza com'è nel progetto, ed io non dubito che nella scelta delle medesime che dovrà essere fatta dal Consiglio superiore del commercio, riusciranno elette quelle Camere che si trovino in grado di dare giudizi competenti.

Lodo la costituzione del Collegio come all'articolo 6. Lodo il temperamento dell'art. 11.

Trovo anch'io la parola *evidente*, come pareva da principio all'Ufficio centrale un po' eccessiva inquantochè è evidente che la parte incriminata si guarderà bene di avere l'apparenza della frode; ma va usata con discrezione, come dice benissimo il relatore.

Il relatore crede che sarà necessaria una tal quale indulgenza, perchè abbiamo una nuova tariffa doganale, la quale secondo il relatore potrebbe complicare le dichiarazioni delle merci. Ma io non ho nemmeno quei dubbi; credo piuttosto che la nuova tariffa doganale, avendo esteso assai più della precedente tariffa le qualificazioni di *voci* ed avendosi inoltre un repertorio nuovo del 1883, al quale ora si aggiunsero delle ultime modificazioni, sarà molto più facile lo escludere i dubbi nelle qualificazioni, e quindi avremo assai meno controversie di prima.

E qui avrei detto quanto occorre riguardo alla legge che io approvo cordialmente.

Ma poichè abbiamo una nuova tariffa doganale, la quale finalmente si è informata ai veri principî moderni, e può stare a petto di qualunque altra tariffa doganale degli altri paesi con cui avremo o non avremo trattati di commercio, e poichè abbiamo anche rinnovato il repertorio dogale, è indispensabile che si rinnovi del pari il regolamento doganale, il quale si chiamava *nuovo* nel 1862, e funziona tutt'oggi dopo 26 anni in cui si sono fatti in ogni cosa che riguarda le dogane dei progressi immensi.

Basta leggere il regolamento doganale che parla ancora delle città franche.

Le ferrovie, i magazzini generali, i punti franchi, le zone doganali che adesso hanno acquistato importanza grandissima, l'importazione e l'esportazione temporanea, la restituzione dei dazi, l'urgenza che è adesso necessaria per eseguire tutte le operazioni commerciali dove un ritardo è di grande pregiudizio, tutto questo costituisce un ordine di cose nuovo che io non saprei abbastanza segnalare e raccomandare all'onor. ministro delle finanze perchè voglia prendersi a cuore di compiere l'opera col presentare al più presto al Parlamento un nuovo regolamento doganale.

Non sono, no, le false dichiarazioni fatte alla luce delle perizie che costituiscono il contrabbando.

Il contrabbando oggi si fa in due maniere: o trionfalmente in vagoni delle strade ferrate o a squadre organizzate sulle frontiere.

Bisogna pensare che oggi le ferrovie hanno neutralizzato tre quarti dell'effetto delle dogane.

E bisogna pensare che mentre gli speditori oggi non avrebbero nessuna ragione di essere, perchè le strade ferrate, più o meno economiche, passano quasi sulle porte delle più umili borgate e fanno esse la spedizione, tuttavia gli speditori son più in vita di prima, mentre non possono vivere che sulle dogane e sulle ferrovie, cioè a pregiudizio delle une e delle altre.

Il regolamento 11 settembre 1862 va mutato anche per altri particolari. L'onor. Magliani si ricorderà che nel 1882 gli ho mosso il 10 maggio qui in Senato una interrogazione riguardo alle lamine nazionali poichè la circolare del 3 dicembre 1868 fa a pugni cogli articoli 49, 70 e 74 del regolamento.

Si tratta dei fermi che nel commercio di cabottaggio gli uffici doganali facevano alla merce nazionale, perchè non munita di un attestato nazionale; e non si poteva munire la merce dell'attestato nazionale, perchè era regolamentare che si dovesse applicare la lamina sul telaio.

Ora, dopo la funzione della tessitura c'è una infinità di operazioni di tintura ad apparecchio che stracciando le lamine sotto ai cilindri, rendevano inutile, anzi dannosa l'applicazione, e quindi illogico quel regolamento redatto probabilmente da chi non sapeva che cosa fosse la manipolazione dei tessuti dopo la tessitura.

Allora l'onor. Magliani mi ha promesso che avrebbe fatto degli studi, si sarebbe consultato cogli uffici tecnici, ed avrebbe incaricato gli stessi uffici di venire ad una soluzione, dappoichè anche la scappatoia di trovare un olio incancellabile sotto la tintura dei tessuti non si è potuta mettere in pratica..

Questo servizio di cabottaggio alle coste della Sicilia e della Sardegna tuttavia continua, e gli inconvenienti sono resi più rari, grazie allo zelo e alla discrezione del direttore generale delle gabelle.

Se dovessimo continuare ancora a camminare col vigente regolamento, una disposizione, come l'ha promessa cinque anni fa, l'onor. Magliani dovrebbe darla, essendo strano il sequestro delle merci nazionali, che si vogliono ingiustamente gabellare per estere, pur provenendo da firme di fabbriche di primo ordine.

E qui conchiudo: 1° approvando la legge, la quale fu resa chiarissima dalla relazione dell'onor. senatore Miraglia, il quale l'ha sciolta da qualsiasi dubbio; 2° col far preghiera all'onorevole ministro delle finanze che voglia quanto prima presentare un nuovo regolamento doganale più in armonia colla nuova tariffa doganale e col nuovo repertorio doganale.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Io ringrazio l'onor. senatore Rossi del valido appoggio che dà a questo progetto di legge, lodandone interamente il concetto e le sue varie parti.

L'onor. senatore Rossi ha poi richiamato l'attenzione del Ministero sulla necessità, o sulla convenienza almeno, di riformare il regolamento doganale, il quale è già troppo antiquato e non corrisponde più alle condizioni odierne dello sviluppo del commercio del nostro paese. In ciò io convengo in massima coll'onor. senatore Rossi.

Il regolamento del 1862 che ha forza di legge perchè fu convalidato con legge, ha bisogno di essere in varie parti modificato.

Leggi speciali furono emanate a questo scopo; per esempio la legge sull'importazione temporanea, quella sulle tare e sulla vigilanza del contrabbando, ecc. Sono tutte leggi modificative di articoli e disposizioni speciali del regolamento doganale. Ma convengo con lui che bisogna rivedere tutto il regolamento e farne veramente uno nuovo, il quale sia da una parte il testo unico delle varie leggi speciali che lo hanno fin qui modificato, e d'altra parte rappresenti nel suo complesso una riforma corrispondente allo Stato odierno.

Sia certo l'onor. Rossi che il Ministero si occuperà di questo grave argomento; ed è naturale che in questa occasione sarà risoluta altresì la controversia speciale alla quale egli ha fatto allusione.

Conchiudo rinnovando i ringraziamenti all'onor. senatore per l'appoggio che dà a questa legge.

Senatore ROSSI A. Ringrazio l'onor. ministro delle finanze delle fatte dichiarazioni.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AURITI. Dirò due parole sopra la grave questione, risoluta col presente progetto di legge, intorno alla procedura ed alla com-

petenza per le controversie di qualificazione delle merci colpite dalle tasse doganali.

Bisogna mettere da parte interamente la estimazione della giurisprudenza ormai formata nella interpretazione della legge attualmente in vigore; imperocchè questo esame non avrebbe alcun valore o avrebbe un valore meramente retrospettivo, mentre abbiamo innanzi il progetto di una legge nuova da discutere. Dobbiamo dunque verificare se lo schema proposto sia o no conforme ai principî; se corrisponda o no alle esigenze legittime da dover soddisfare.

Il Senato rileverà la distinzione sostanziale di due termini in questa controversia di qualificazione della merce sottoposta a tassa.

Abbiamo un repertorio di voci nella tariffa doganale con le tasse corrispondenti, e poi vi è una merce a cui si deve applicare questa o quell'altra voce della tariffa.

Ora la definizione del significato della voce per vedere, ad esempio, se vi è compresa la lana cardata o quella pettinata, se abbia estensione maggiore o minore, essendo questo il titolo del corrispondente obbligo d'imposta, implica una vera quistione giuridica; inquantochè stabilisce i termini della proposizione generale che deve servire per l'applicazione dei dazi parziali.

Dall'altra parte la verificazione in atto della qualità che si deve riconoscere nella merce per corrispondere a questa o a quell'altra voce della tariffa, è giudizio tecnico che non ha una portata generale, ma deve decidersi secondo le specialità dei singoli casi.

Quindi io sono perfettamente d'accordo sul concetto che informa il progetto attuale. Spetta all'autorità giudiziaria il definire la significazione delle voci della tariffa, la estensione delle regole generali che si debbono applicare ai casi singoli.

Però se si volesse deferire all'autorità giudiziaria anche la verificazione in concreto della qualificazione della merce su cui cada controversia, le si affiderebbe il compito di un giudizio tecnico, cui non è adatta per le lentezze necessarie e per le spese inevitabili della procedura giudiziaria, e per la varietà di criteri nei diversi tribunali del Regno; mentre la materia vuol essere estimata definitivamente al centro con rapidità, con minima spesa e criteri uniformi.

Fin qui sono d'accordo completamente col progetto.

Ma è necessario che nella procedura amministrativa ci sieno serie guarentigie da generare piena sicurezza nell'animo de' contribuenti che debbono pagare.

Anche di questo si è preoccupato il progetto di legge, e bisogna farne lode al ministro che ha stabilito un ordinamento di indagini e di risoluzioni successive, atte a preparare un giudizio definitivo che possa dirsi equo e giusto.

Si crea al centro un autorevole Collegio di periti, istituito a questo scopo speciale; ma dov'è il giudizio definitivo?

Il ministro decide definitivamente in conformità o in difformità del parere di quel Collegio. In sostanza, è il ministro delle finanze che ha in mano il bandolo, che è giudice ed arbitro supremo della qualificazione della merce.

A nessun ministro di governo civile, e molto meno all'onor. Magliani, si potrà fare l'ingiuria di sospettare la possibilità di un giudizio contro la propria coscienza; ma nella pubblica opinione, nella mente dei contribuenti, quando il ministro, rappresentante l'interesse dello Stato, siede arbitro in una questione da cui dipende che si paghi 10, o 100, o 1000, sorge il timore di errori inconsci ed in buona fede, mancando la sicurezza che sta nella natura della istituzione.

Io, a dir vero, mi sento così alieno dal contentarmi, che se non ci fosse di mezzo la considerazione che un emendamento rinvierebbe la legge alla Camera, e, per la strettezza del tempo, ne renderebbe impossibile l'applicazione, provocherei un voto del Senato per modificazione all'art. 9.

Nè credo difficile trovare una garanzia per cui la risoluzione definitiva avesse tal carattere da indurre piena sicurezza sì per l'erario che pe' contribuenti.

Io avrei proposto, come per altro caso ebbi occasione di fare, che queste questioni fossero sottoposte alla decisione del Consiglio di Stato.

Nè varrebbe obbiettare che il Consiglio di Stato, come dotato di giurisdizione propria, di una giurisdizione nuova contenziosa, sia ancora un desiderato da attuarsi coll'accoglimento del nuovo progetto tuttora pendente innanzi al Senato.

Anche attualmente, per il suo organico, ha in

alcuni casi il Consiglio di Stato una giurisdizione propria. Fu ricordato ieri il caso più recente della legge forestale, per cui, quando si tratta di rendere obbligatorio il vincolo forestale, la decisione in ultimo grado spetta al Consiglio di Stato.

Io non posso esprimere al Senato altro che un voto, che cioè si torni sull'argomento quando si discuterà il progetto di legge sul Consiglio di Stato, e che intanto, nell'applicazione di questo articolo d'insufficiente guarentigia, la pratica dell'amministrazione pubblica crei quella sicurezza che manca nella lettera della legge.

Senatore MIRAGLIA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA, *relatore*. Nella relazione ho esposto le ragioni, per le quali il progetto di legge merita di essere approvato senz'alcuna modificazione, e pregherei l'onor. senatore Auriti di non insistere nel suo emendamento, non essendo in grado il Consiglio di Stato nell'attuale suo organamento di poter proferire giudizio definitivo sulla qualificazione delle merci. E non abbiasi a temere che il ministro delle finanze, a cui è demandato il giudizio definitivo sulla qualificazione delle merci, possa esercitare un potere sconfinato, da tradire la verità per un male inteso interesse fiscale. La procedura tracciata dal presente progetto di legge offre ai commercianti solide guarentigie, e sarà assai difficile che un ministro delle finanze possa in qualche caso particolare, non dirò abusare del suo potere, ma commettere un ingiustificabile errore o arbitrio. Ed eccone la dimostrazione, senza ripetere quanto ho avuto l'onore di scrivere nella relazione; e sono grato all'egregio senatore Alessandro Rossi per avere con benevole parole espresso il suo autorevole parere a mio riguardo, sul merito della relazione medesima.

Esclusa la competenza dell'autorità giudiziaria sul giudizio tecnico della qualificazione delle merci, si rendeva indispensabile una riforma alla legge del 30 maggio 1878, avvegnachè il giudizio sulla qualificazione delle merci era rimesso all'arbitrio del ministro senza un procedimento legale ed istruttorio da offrire guarentigie ai commercianti. Ma non è cosa facile sostituire ad un procedimento poco serio un altro più legale ed efficace nell'ordine amministrativo; e ciononostante, il presente progetto di legge è in buona parte riuscito a poter sostituire allo arbitrio una legalità confacente ai principî di giustizia amministrativa e di favore al commercio.

Può dirsi che si è creato un procedimento amministrativo inspirato alle medesime norme, che regolano il procedimento giudiziario per poter devenire alla sentenza definitiva.

Si è introdotto il procedimento contraddittorio in prima istanza, quando vi è dissenso tra l'agente doganale ed il contribuente sulla qualificazione delle merci. Si discutono nel contraddittorio le rispettive ragioni della dogana e del negoziante con memorie scritte e con qualunque altro mezzo idoneo a giustificare il proprio assunto; e se le parti non concordano, il giudizio sulla qualificazione delle merci è demandato alla Camera di commercio, la quale, prima di dare il suo parere, può avvalersi di altri mezzi istruttorî per potere con coscienza dare il proprio parere.

Contro il parere consultivo della Camera di commercio pronunzia in seconda istanza il Collegio dei periti, e nella mia relazione ho indicato le ragioni sulla composizione ed autorità di questo Collegio, il quale può supplire con altri mezzi istruttorî a quelli mano mano, o in qualunque modo imperfetti raccolti in prima istanza.

Dicasi ora se il ministro delle finanze, chiamato a dirimere la controversia, possa dopo tanta pubblicità ed ampiezza di mezzi istruttorî proferire un giudizio puramente arbitrario. In tutti i paesi del mondo i ministri possono commettere arbitrî, ma il controllo della pubblica opinione, e la pubblicità che le parti possono dare agli atti del procedimento, sono un salutare freno all'arbitrio di un'autorità, che ha dalla legge il mandato di dirimere una controversia. Anche i giudici nella risoluzione delle quistioni di fatto sono onnipotenti, essendo impossibile tracciare le norme per l'estimazione dei fatti. Ciò che è chiaro per uno, presenta agli occhi di un altro una luce vaga ed incerta, e perciò non si può comandare alla convinzione degli uomini. Si deve presumere che una autorità costituita non abbia il proposito di consumare arbitrî. Nè dicasi che il ministro delle finanze, per avidità fiscale, volesse nella definizione delle controversie doganali sacrificare la giustizia e la verità; e desidererei che la parola

fisco si cancellasse dalla memoria degli Italiani. Il fisco sotto il dispotismo romano era un'istituto creato per ismungere i contribuenti nello scopo di pagare le guardie pretoriane; ma, vivaddio, le imposte servono oggi per supplire alle esigenze dei pubblici servizi intesi a conservare l'ordine e garantire le pubbliche libertà.

Mi pare adunque evidente che questo disegno di legge, offrendo tutte le guarentigie alla dogana ed ai negozianti, non occorra sconvolgerlo dalle sue basi sostanziali, sostituendo al giudizio del Collegio dei periti ed alla decisione del ministro delle finanze, il Consiglio di Stato che non è tribunale decidente e non ha procedura contenziosa per potersi elevare a giudice di controversie amministrative, che sfuggono alla giurisdizione dei tribunali ordinari. È abortita in Senato, e non pare vicino il giorno in cui si potrà divenire a questa salutare riforma.

Ritardandosi l'approvazione di questo progetto di legge, la dogana continuerà nello attuale disordine per le perente controversie doganali; ed i negozianti non avranno quelle guarentigie che ritrovano nel progetto in parola. Non è ignoto ad alcuno che le importazioni si fanno per le ferrovie, ed inesperti impiegati doganali non avendo la capacità a poter dare giudizio sulla vera qualificazione della merce, si rende controversa l'applicazione della *voce* della tariffa doganale; e quindi clamori ed arbitrî. Ma col presente progetto di legge, essendosi determinate norme legali ed efficaci, a norma di civil garanzia, pel procedimento peritale, il commercio avrà a rallegrarsi di trovare nella nuova legge provvedimenti salutari per vedere sostituita all'arbitrio la legalità.

Da ultimo è pur da prendersi in considerazione l'equità che ha ispirato l'art. 11 del progetto che non apre l'adito alla contravvenzione nè ad applicazione di multe, se non nei casi in cui risulti evidente che la controversia sia stata dal commerciante promossa per coprire un tentativo di frode, fatto per mezzo di una dichiarazione inesatta. E nella relazione ho indicato i motivi, che giustificano questo benigno temperamento in favore dei commercianti. Nello stato attuale della legislazione, il solo fatto della dichiarazione inesatta basta a costituire la contravvenzione, poichè nelle controversie per contravvenzioni a leggi d'imposta non si ammettono circostanze attenuanti, buona fede, o qualunque altro motivo da escludere il dolo; cosicchè la benefica eccezione fatta dall'art. 11 del progetto si rende ora più salutare in vista della riforma della tariffa doganale, la quale crea difficoltà ed imbarazzi almeno nei primi tempi alla stessa Amministrazione doganale, per l'esteso numero delle *voci* che rendono difficile l'applicazione della tariffa. Deve il negoziante, che ha fatto una dichiarazione non corrispondente alla *voce* della tariffa, pagare la imposta dovuta; ma sarebbe una soverchia severità dichiararlo contravventore da dover patire una multa quando manca il proposito di aver voluto consumare una frode in danno della dogana. Insomma, si vuole tutelare l'interesse della dogana senza aggravare la mano in danno dei negozianti.

Nel chiudere questo mio breve discorso, devo rendere grazie all'onor. senatore Rossi, che con la sua competenza ed autorità nelle materie doganali, ha raccomandato la approvazione del presente disegno di legge, ed il vostro autorevole ed illuminato suffragio infonderà al commercio il convincimento, che nel Senato del Regno non si risparmiano cure per moderare le ingrate tariffe doganali.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. L'onor. relatore dell'Ufficio centrale ha pronunciato un discorso esauriente sulla materia, epperciò non v'è altro da aggiungere.

Io vorrei sperare che l'egregio senatore Auriti non insisterà nella sua opinione. Qualora una proposta simile alla sua ottenesse il suffragio del Senato, a me non resterebbe che ritirare il progetto di legge, giacchè è evidente che lo stato attuale delle cose è molto più favorevole all'interesse dell'Amministrazione che è garantita dalla giurisprudenza della suprema Corte di Roma.

Con questo progetto di legge noi abbiamo inteso di dare al commercio maggiori guarentigie di quelle che ha attualmente. Ma se per avventura si volessero deferire queste controversie ai tribunali ordinari o al Consiglio di Stato, l'Amministrazione non potrebbe assumere la responsabilità del nuovo stato di cose, e diventerebbe per noi necessità indeclinabile di ritirare il progetto di legge, ed assiderci tranquil-

lamente all'ombra di quella giurisprudenza della quale ha parlato l'illustre senatore Miraglia.

Onorevoli colleghi, è una inevitabile necessità che le controversie di fatto sulla qualificazione delle merci siano decise da un unico collegio, altrimenti sarebbe esizialmente turbato il commercio, se la stessa questione fosse decisa per tanti modi diversi per quante sono le dogane, i periti, ed i tribunali circondariali o le Corti d'appello del regno. E dove è possibile trovare periti così intelligenti, integri ed autorevoli come quelli che noi proponiamo?

L'autorità giudiziaria o il Consiglio di Stato; a quali periti di maggior autorità e valore si potrebbe ricorrere se non a questi? Il Consiglio di Stato non è poi organizzato in modo da poter decidere di queste controversie.

Non vi è nessuna legislazione doganale in Europa che non dia al ministro delle finanze l'autorità di decidere sopra di esse, senza neppure tutte le garanzie che noi proponiamo.

Ed io domanderei all'onor. Auriti: egli crede proprio che, in un reggimento commerciale convenzionale, sia conveniente che il nostro paese non abbia delle istituzioni di questa natura, simili, o quasi simili, a quelle degli altri coi quali siamo in rapporto commerciale?

Quale garanzia avrebbe il commercio nostro di fronte all'estero, se l'importatore straniero, che viene nel nostro paese, potesse esercitare una vera e propria azione giuridica, che gl'Italiani non possono esercitare all'estero?

Io credo proprio che il ritornare sopra questa questione, che si era tanto ampiamente dibattuta, sarebbe ormai un fuor d'opera; e voglio sperare che l'onor. Auriti recederà dalla sua opinione per accostarsi a quella dell'Ufficio centrale, e che il Senato voglia approvare il presente progetto di legge.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. Ho dichiarato fin dal principio che io vedeva la difficoltà della posizione in cui mi trovo, imperocchè non mi sentiva libero di presentare una proposta di modificazione, che rinvierebbe alla Camera, e non in tempo, questo progetto. Si aggiunge ora la osservazione del ministro, che cioè resterebbe in vigore la legge attuale, la quale offre anche minori guarentigie.

Dunque ci sarà sempre qualche cosa di guadagno sulla legislazione presente; ma è necessario, tuttavolta, che, come senatore e come magistrato, esprima, innanzi al pubblico ed innanzi al Senato, il mio fermo convincimento, che con l'ordinamento novello non si sono date guarentigie sufficienti.

Tutto il complesso delle guarentigie istituite non serve ad altro che a preparare gli elementi atti ad illuminare il ministro, il quale però resta sempre il supremo giudice ed arbitro in una questione, che è fondamento della quantità di dazio da pagare.

Ci saranno pure altre legislazioni, ma non tutte, che provvederanno in ugual modo; però ciò non ci dispensava dall'obbligo di seguire gli esempi migliori.

Io ho voluto fare questa dichiarazione perchè resti traccia della mia opinione. Io avrei desiderato che si fosse approfittato di questa occasione per creare nel Consiglio di Stato un altro caso di giurisdizione propria, come si fece nel 1877 pel vincolo forestale, e come il ministro di agricoltura, industria e commercio ha consentito ieri di fare pe' consorzi obbligatorî per opere d'interesse comune di più miniere, cave o torbiere.

Nè vale obbiettare che nel Consiglio di Stato non è ancora ordinata una conveniente procedura di giurisdizione contenziosa. Io domando a tutti i contribuenti: dopo che si sia avuto il parere del Collegio dei periti che cosa essi preferirebbero? Che venisse il giudizio del ministro o la risoluzione del Consiglio di Stato?

Quindi esprimendo il mio rammarico che non si sia tratta occasione dal caso presente per risolvere una grave questione di giustizia amministrativa, non intendo di fare opposizione all'approvazione di questo progetto di legge, riserbando le mie proposte al tempo della discussione dell'altro progetto sul Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, la discussione generale è chiusa e si passa alla discussione degli articoli.

Art. 1.

In caso di controversia fra i contribuenti e la dogana, rispetto alla qualificazione delle merci, dovrà essere steso verbale in contraddit-

torio del contribuente, del quale saranno esposte fedelmente le ragioni.

(Approvato).

Art. 2.

La dogana dovrà chiedere a colui che ha sollevato la controversia se intende che una copia del verbale e un campione della merce siano sottoposti all'esame della Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova essa dogana. Le Camere potranno deferire tale esame a Commissioni di perizia che nomineranno nella sede delle principali dogane della rispettiva circoscrizione, e, tenendo presente la relazione dei periti se l'avranno ordinato, daranno poscia il loro parere.

La spesa delle perizie sarà sostenuta dalle Camere di commercio, rimanendo alle medesime la facoltà di farla pagare al richiedente il parere.

(Approvato).

Art. 3.

Qualora il direttore della dogana o il contribuente non si uniformino al parere della Camera di commercio, potranno, entro 15 giorni dalla comunicazione di quel parere, appellarsi al Ministero delle finanze, al quale la dogana farà pervenire gli atti della controversia e un campione della merce. Il contribuente potrà inviare allo stesso Ministero memorie per iscritto contenenti le sue ragioni.

(Approvato).

Art. 4.

Il ministro delle finanze presenterà gli atti della controversia, il campione della merce e le memorie del contribuente al Collegio consultivo dei periti doganali.

(Approvato).

Art. 5.

Il Collegio dei periti sarà presieduto da un consigliere di Stato, nominato dal ministro delle finanze, e si comporrà di altri dieci membri, compreso un vice-presidente eletto dallo stesso Collegio.

(Approvato).

Art. 6.

Dei dieci membri del Collegio, cinque saranno eletti dalle Camere di commercio, che saranno annualmente designate dal Consiglio superiore dell'industria e del commercio, e cinque saranno scelti dal ministro delle finanze fra i componenti del Consiglio superiore di pubblica istruzione, dei Consigli dell'agricoltura, delle miniere, dell'industria e del commercio, e fra i professori dell'insegnamento tecnico. La nomina sarà fatta per decreto ministeriale. Gli eletti dureranno in carica tre anni, e potranno essere riconfermati.

(Approvato).

Art. 7.

Un delegato del Ministero delle finanze e uno del Ministero di agricoltura, industria e commercio interverranno alle adunanze del Collegio per presentare le proprie osservazioni e proposte con voto puramente consultivo.

(Approvato).

Art. 8.

Per la validità delle deliberazioni del Collegio è necessaria la presenza di più della metà dei suoi membri, e in caso di parità di voti, sarà preponderante quello del presidente.

Nel verbale delle sedute si dovrà sempre indicare se vi è stato esame preventivo delle Camere di commercio, e quale ne sia stato il voto; si dovrà pure indicare se le deliberazioni del Collegio sono adottate a unanimità o a maggioranza, e si dovranno accennare le opinioni della minoranza.

(Approvato).

Art. 9.

Il ministro delle finanze emetterà le sue determinazioni sulle controversie con decreti motivati, in conformità o in difformità del voto del Collegio dei periti.

Le determinazioni del ministro rese con le forme designate dalla presente legge sono definitive per ciò che concerne la qualificazione delle merci.

(Approvato).

Art. 10.

Nei processi contravvenzionali per erronea dichiarazione della qualità della merce, il voto del Collegio e la determinazione del ministro, quando ne sia il caso, devono precedere il giudizio del tribunale.

(Approvato).

Art. 11.

Non vi è luogo a contravvenzione nè ad applicazione di multe, in esito a risoluzione di controversie, se non nei casi in cui risulti evidente che la controversia sia stata dal commerciante promossa per coprire un tentativo di frode fatto per mezzo di una dichiarazione inesatta.

(Approvato).

Art. 12.

Finchè la controversia non sia risoluta, rimane sospeso lo sdoganamento delle merci; ma qualora sia depositata o guarentita l'integrità del dazio preteso dalla dogana, la merce sarà rilasciata previo prelevamento di campioni. Tanto i campioni per la Camera di commercio, quanto quelli da mandarsi al Ministero delle finanze saranno debitamente suggellati e identificati in presenza del contribuente.

Quando non si possono levare i campioni, attesa la qualità o la mole dell'oggetto da sdoganare, si supplirà con una descrizione fedele fatta d'accordo fra la dogana e il contribuente o da due periti rispettivamente delegati.

(Approvato).

Art. 13.

Se il contribuente non si vale della facoltà di cui al precedente articolo, rispetto al ritiro delle merci dichiarate per entrata e per le quali sia stata intrapresa la visita della dogana, ne sarà permessa la riesportazione, purchè la controversia sulla qualificazione sia stata promossa per mancanza di voce nella tariffa o di rimando nel repertorio, o che sia intervenuto il decreto di assimilazione previsto dall'art. 12 delle disposizioni preliminari della tariffa.

(Approvato).

Art. 14.

Con regolamento da approvarsi con decreto ministeriale saranno stabilite le norme per la nomina dei componenti eletti dalle Camere di commercio, pel funzionamento del Collegio e per le competenze spettanti ai membri che lo compongono.

(Approvato).

Art. 15.

È convalidato il regio decreto del dì 8 luglio 1883, n. 1487 (serie 3ª), portante modificazioni al repertorio della tariffa doganale. Sono approvate le modificazioni allo stesso repertorio risultanti dalle annesse tabelle.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un progetto di legge.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. A nome del mio collega il ministro della pubblica istruzione ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dalla Camera elettiva per il « Pareggiamento delle università degli studi di Modena, Parma e Siena a quelle contemplate dall'art. 2, lettera *A*, della legge 7 luglio 1868 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. signor ministro della presentazione di questo disegno di legge il quale seguirà la procedura ordinaria.

Seguito della discussione del progetto di legge N. 39.

PRESIDENTE. Ora si riprenderà la discussione del disegno di legge: « Sulle servitù di passaggio, sui consorzi, sulla sicurezza dei lavoratori e sulla polizia dei lavori per l'esercizio delle miniere, cave, torbiere ed officine mineralurgiche ».

Prego il signor ministro di agricoltura di dire se si è accordato coll'Ufficio centrale.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Giusta l'impegno ieri preso innanzi al Senato, oggi sono intervenuto nell'Ufficio centrale, e v'è anche intervenuto l'onorevole senatore Auriti proponente di diversi emendamenti.

Dopo non breve discussione, si sono concordate tra il proponente e l'Ufficio centrale e me tutte la proposte.

Per non tediare il Senato, in ciascun articolo esporrò le variazioni concordate.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, la discussione generale è chiusa e si procede alla discussione degli articoli.

Si legge l'art. 1:

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA legge:

TITOLO I.

Espropriazioni e consorzi obbligatori.

Art. 1.

Le opere necessarie a difendere e liberare dalle acque le miniere, cave e torbiere, alla ventilazione dei lavori sotterranei, al trasporto delle materie scavate, al transito dei materiali necessari per l'esercizio, ed alla conservazione delle sorgenti minerali e termali di uso sanitario sono annoverate tra quelle per cui si può far luogo alla dichiarazione di utilità pubblica.

Il relativo decreto sarà proposto dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentite le osservazioni di tutti gli interessati, udito il Consiglio delle miniere ed osservate le norme della legge sulla espropriazione per causa di pubblica utilità.

(Approvato).

Art. 2.

Possono essere riuniti in consorzio obbligatorio i proprietari o possessori di miniere, cave e torbiere contigue o vicine per le quali sieno riconosciute necessarie opere in comune per l'utile escavazione o per provvedere alla sicurezza e salubrità dei lavori, ed allo scolo delle acque, tutte le volte che il consorzio sia voluto dalla maggioranza di essi.

Però ognuno di loro potrà liberarsi dall'obbligo del consorzio col cedere agli altri la sua parte di miniera, cava o torbiera mediante indennità ai termini della legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica, avuto riguardo alle leggi che regolano le miniere, cave e torbiere nelle diverse provincie del regno.

Previa, ove d'uopo, una inchiesta amministrativa in contraddittorio delle parti interessate, e uditi i pareri del Consiglio delle miniere e del Consiglio di Stato, il consorzio sarà stabilito per decreto reale nel quale saranno determinate le condizioni del consorzio e le quote di concorso.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Di accordo coll'Ufficio centrale e coll'onor. Auriti, propongo al Senato di sopprimere le parole *del Consiglio di Stato* nell'articolo 2; e ciò perchè è inutile domandare il parere di un Corpo, al quale poi con un articolo successivo si dà l'ufficio di giudice, in conformità a quello dato dalla legge forestale. È inutile sviluppare questo concetto, che il Senato bene conosce per le dichiarazioni fatte da me ieri. Quindi l'unica modificazione che deve essere introdotta nell'art. 2 è quella di togliere le parole suindicate; con che l'ultimo comma resta così modificato:

« Previa, ove d'uopo, una inchiesta amministrativa in contraddittorio delle parti interessate, e udito il parere del Consiglio delle miniere, il consorzio sarà stabilito, ecc. ».

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 2 come è stato modificato.

Art. 2.

Possono essere riuniti in consorzio obbligatorio i proprietari o possessori di miniere, cave

e torbiere contigue o vicine per le quali sieno riconosciute necessarie opere in comune per l'utile escavazione o per provvedere alla sicurezza e salubrità dei lavori ed allo scolo delle acque, tutte le volte che il consorzio sia voluto dalla maggioranza di essi.

Però ognuno di loro potrà liberarsi dall'obbligo del consorzio col cedere agli altri la sua parte di miniera, cava o torbiera, mediante indennità ai termini della legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica, avuto riguardo alle leggi che regolano le miniere, cave e torbiere nelle diverse provincie del regno.

Previa, ove d'uopo, una inchiesta amministrativa in contraddittorio delle parti interessate, e udito il parere del Consiglio delle miniere, il consorzio sarà stabilito per decreto reale nel quale saranno determinate le condizioni del consorzio e le quote di concorso.

Senatore GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GUARNERI. Io non so comprendere il motivo pel quale sia stato soppresso l'articolo secondo del progetto ministeriale, giacchè l'articolo secondo e l'articolo terzo provvedevano a due eventualità tra loro differenti.

L'articolo secondo disponeva pel caso di un consorzio volontario; l'articolo terzo al caso di un consorzio obbligatorio, ove la maggioranza dei voti obbligava la minoranza al consorzio.

L'articolo che si è sostituito non prevede che ad una sola ipotesi, cioè a quella del consorzio obbligatorio.

Infatti l'articolo secondo del progetto ministeriale dice così:

« Coloro che hanno interesse comune nella costruzione e nella manutenzione di opere necessarie alla ventilazione, al prosciugamento, alla sicurezza ed alla salubrità dei lavori nelle miniere, cave e torbiere possono riunirsi in consorzio.

« L'adesione degli interessati e il regolamento del consorzio devono risultare da scritto ».

Questo era il consorzio per comune volontà delle parti.

Per i consorzi obbligatorî l'art. 3 ministeriale diceva: « La formazione di tale consorzio può anche essere ordinata dall'autorità giudiziaria, sulla domanda della maggioranza degli interessati, alle condizioni e nei modi stabiliti dall'art. 650 del Codice civile ».

Che cosa si è fatto dalla vostra Commissione?

Si è taciuto del consorzio volontario, e si è solo modificato, direi, il caso del consorzio obbligatorio, perchè si è detto:

« Possono essere riuniti in consorzio obbligatorio i proprietari o possessori di miniere, cave e torbiere contigue o vicine, per le quali sieno riconosciute necessarie opere in comune per l'utile escavazione, o per provvedere alla sicurezza e salubrità dei lavori, ed allo scolo delle acque, tutte le volte che il consorzio sia voluto dalla maggioranza di essi.

« Però ognuno di loro potrà liberarsi dall'obbligo del consorzio col cedere agli altri la sua parte di miniera, cava o torbiera, mediante indennità ai termini della legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica, avuto riguardo alle leggi che regolano le miniere, cave e torbiere nelle diverse provincie del regno.

« Previa, ove d'uopo, una inchiesta amministrativa in contraddittorio delle parti interessate, e uditi i *pareri* del *Consiglio delle miniere* e del *Consiglio di Stato,* il consorzio sarà stabilito per *decreto reale,* nel quale saranno determinate le condizioni del consorzio e le quote di concorso ».

Ora chiedo a me stesso, perchè si è taciuto del diritto, non della maggioranza di stringere la minoranza, ma di tutti i costituenti un gruppo di miniere, di unirsi in consorzio?

E se non si volesse vedere in questo abbandono della proposta del Ministero una abrogazione della proposta dei consorzi volontari, resta sempre il dubbio, se il detto consorzio debba essere regolato colle norme dei consorzi obbligatorî, e perciò se vi fosse bisogno del parere del Consiglio delle miniere e del Consiglio di Stato, e di un decreto di approvazione.

Io non so comprendere perchè questo dubbio deve lasciarsi sorgere, mentre quando si tratta di un consorzio volontario, pare a me che si debbano emancipare i consorziati dal chiedere il parere del Consiglio delle miniere, e del Consiglio di Stato, ed il decreto reale; sicchè credo che si dovrebbe ristaurare quell'articolo, che non so comprendere perchè sia stato tolto.

Aggiungo di più, e vi parlerò con quella

esperienza che mi dà la pratica, che non bisogna illudersi e credere che sia facile la costituzione dei consorzi obbligatorî di miniere.

I consorzi volontari li credo sino ad un dato grado possibili, ma i consorzi obbligatorî, o signori, saranno rarissimi.

Ed in vero, in essi è una maggioranza che deve costringere la minoranza.

Ebbene come valutare la maggioranza degli interessi, quando si tratta di una miniera?

Nella miniera c' è una incognita, cioè il sottosuolo.

Ora, signori, date, se voi potete, all'opera dei periti, di valutare e fissare dove è la maggioranza e dove la minoranza in una miniera! Vi sarà chi degli interessati assicurerà, che non è minoranza ma è maggioranza, perchè sotto il suo filone c'è un altro filone, e che al contrario la quota della miniera, che appartiene al suo vicino, va ad esaurirsi; oppure allegherà che la resa del suo minerale è assai più ricca di quello del suo vicino proprietario.

Vedrete quante e quali saranno le questioni che sorgeranno per costituire questa che si chiama maggioranza; e dopo che l'avrete costituita, non puossi prevedere quali saranno le vicende della miniera; chi sa che questa che oggi è maggioranza domani possa essere minoranza.

Io ho veduto dei proprietari dormire tranquilli sulla loro ricchezza mineraria, e l'indomani svegliarsi con una miniera sparita ed esaurita. Si credeva che il filone continuasse, ed è cessato.

Al contrario, o signori, un tentativo fatto in una miniera, la quale si credeva che finisse ad una data zona, ha fatto rinvenire appresso un altro filone, il quale è di più di una ricchezza mineraria superiore.

E v'ha di più; qualche volta si riteneva che gli strati di una zolfara fossero uno o due. Ebbene, quella non era che la parte più debole della miniera.

Fatto un tentativo, si è trovato un terzo, un quarto, ed anco un decimo filone nelle viscere di quel terreno.

Ma vi ha anche di più; si credeva che questo minerale avesse una costante resa, una ricchezza uniforme. Ebbene, dopo saggi operati, si è veduto che quella resa è variabile, e si è scoperta una vena mineraria di una potenza produttiva di gran lunga superiore.

Oggi si scopre un processo di fusione col quale si può trattare una specie di minerale; e quella vena la quale vi dava il 5 per cento, oggi vi dà il 10 o il 12 per cento.

Tutto questo vi dimostra, o signori, che queste maggioranze o minoranze possono alterarsi, e mutare. Eppure nella costituzione dei consorzi obbligatorî bisogna fissare le quotità, perchè, quando si tratta di un consorzio, è necessario vi siano dei contributi, ed è d'uopo che si determini che io rappresento dieci ed il mio vicino cinque; e che anco nella distribuzione del minerale raccolto per l'esecuzione dell'opera consortile di una galleria, di un pozzo, o di un acquedotto, io prendo dieci ed il mio vicino cinque.

Vedete perciò come sia difficile a determinarsi, e si alterino qualche volta nel periodo di pochi anni, questi contingenti sociali: ecco perchè è difficile il costituire un consorzio obbligatorio per le miniere, stabilendo questi contingenti che variano anco da un momento all'altro.

Tutto ciò, o signori, forse è possibile di vincere in un consorzio volontario, dove la buona volontà delle parti può riparare a queste difficoltà; ma, credete a me, ciò riuscirà assai difficile, quando bisognerà adoperare l'opera dei periti o del magistrato o dell'autorità amministrativa, che devono venir prevedendo o regolando queste eventualità.

Io pregherei quindi l'onor. ministro e la Commissione a voler ristaurare quell' articolo dei consorzi volontari, che non so rendermi ragione perchè sia sparito da questo progetto di legge. A me pare, che il miglior modo di fare una legge che riguardi i consorzi, sia quello di rendere omaggio alla volontà delle parti stesse, e lasciare libero il diritto di costituirsi in consorzio, come meglio piace, emancipando i consorzi dall'obbligo del parere del Consiglio delle miniere, del Consiglio di Stato, e dalla sanzione di un decreto reale.

Io chiedo perciò che sia restaurato l'art. 2 quale era nel primo progetto.

Senatore CANNIZZARO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANNIZZARO, *relatore*. Mi duole veramente che l'onor. mio amico non sia stato presente alla discussione generale che si fece su

questo progetto di legge, la quale naturalmente versò sul principio che dirigeva questi articoli che si allontanavano dal progetto presentato dal Ministero.

Faccio notare inoltre che l'attuale Ufficio centrale del Senato ha ripreso in esame il progetto che fu votato dal Senato nel 1868, e tutte quelle ragioni che furono largamente svolte allora, furono quelle che suggerirono a noi di riprendere il progetto tal quale fu votato dal Senato in quell'anno.

Allora si disse, ed ora si ripete, che non era necessario di regolare i consorzi volontari, perchè per la costituzione volontaria di un consorzio tra vari possessori di miniere vicine o contigue non vi ha bisogno di legge.

Ma non è così dei consorzi obbligatorî.

E riguardo ai consorzi obbligatorî parecchi degli oratori convennero ieri che siano uno dei principali bisogni della coltura delle miniere, e che quasi tutte le legislazioni contemplano. Fu anzi notato che invero non sarebbe necessario il consenso della maggioranza per obbligare i coltivatori delle miniere al consorzio, specialmente quando è richiesto dalla sicurezza della vita delle persone, che legittima l'intervento dell'autorità amministrativa.

Debbo poi fare osservare che questo consorzio non è precisamente una comunione (come ha ben chiarito l'on. Auriti), come può farsi per la legge del 1859 nelle province ove vige.

Si tratta di un consorzio il quale lascia i proprietari perfettamente padroni dei profitti delle proprie miniere; esso si forma solo per certi dati e determinati lavori che debbono essere fatti in comune.

Riguardo poi alla difficoltà del variare di valore d'una miniera durante il lavoro, io faccio osservare che non è mai stata una difficoltà per esaminare la parte d' interesse che ciascuno ha in quel determinato lavoro che trattasi di fare in comune.

La perizia sarà fatta dagli ingegneri delle miniere, e la difficoltà di assegnare le quote non l'ho mai sentita fare agli ingegneri periti quando si debba determinare la quota di utilità di un dato lavoro, da attribuirsi a vari contribuenti.

Esistono delle norme per l'estimo delle miniere e queste norme formano parte essenziale della educazione degli ingegneri delle miniere. Io comprendo il perchè noi abbiamo voluto evitare lo intervento dei tribunali ordinari; i quali ricorrono ad ingegneri periti non specialisti, mentre quando si ricorre ad uomini che si sono applicati a questa specialità, sappiamo che una parte della loro scienza consiste appunto nel saper fare queste stime.

Secondo il progetto del mio onor. amico, non si potrebbero obbligare le miniere vicine ad associarsi e si ritornerebbe a tutti quegli inconvenienti cui fu tanto largamente accennato nella seduta di ieri, durante la discussione generale.

L'attuale Ufficio centrale, come già il Senato nel 1868, non crede che valga la pena di ordinare dei consorzi volontari, quando coloro che si associano hanno il dritto di stabilirne le condizioni.

Riguardo poi ai consorzi obbligatorî abbiamo riprodotto quel medesimo articolo della legge del 1868 che fu molto esaminato, e che ad una seconda Commissione fu poscia sottoposto con un lunghissimo parere del Consiglio delle miniere, nel quale non sorge neppure il dubbio che degli ingegneri delle miniere non sappiano fare quell'estimo con quella fissazione di quote che parve così difficile al senatore Guarneri.

Senatore GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha parola.

Senatore GUARNERI. Anche io, onor. ministro, avevo compreso che non si trattava di una comunione intiera nella gestione e godimento di una miniera, e che la associazione in un consorzio aveva gli scopi indicati nel progetto di legge, i quali però potrebbero assumere una grande importanza; e infatti si parla nell'articolo 2 di « opere in comune per *utili escavazioni*, ecc ».

Di più, si ragiona di *scoli di acqua*, e l'esecuzione dell'opera per questi scoli può far sì, che una miniera, la quale si credesse esaurita, acquistasse poi una grande importanza, ed io non dubito che nel valutare la quotità dei lavori sia necessario determinare il valore delle quote d'interesse dei consorzianti.

L'onor. Cannizzaro sa pur troppo, che havvi distinzione tra miniere e miniere. Ve ne sono ove la calcolazione delle dette quote è relativamente facile, e tali sono le miniere di carbon fossile, che si costituiscono per banchi di minerale; è invece difficilissima quando si tratta

di miniere di zolfo, che si costituiscono per vene di minerale.

Or la ricchezza principale dell'Italia è costituita appunto dalle miniere di zolfo.

È difficile, o signori, per non dire impossibile, valutare esattamente e matematicamente quale sia l'importanza delle varie zone minerarie, che si incontrano sovra un dato terreno.

Ecco perchè io diceva, non che fosse, nel senso assoluto della parola, impossibile, ma che fosse ardua opera nei consorzi obbligatorî il fissare la quotità di contributo, e l'utilità degli apporti.

E tutto questo vi prova, che vi sia l'utilità di iscrivere in questa legge il principio fecondo della associazione volontaria per i consorzi minerari. Perchè bandirlo?

Forse che il Codice ha bandito i consorzi volontari?

E qui havvi una ragione di più. La sanzione che stava scritta nel secondo comma dell'articolo 2 soppresso è di una altissima importanza; ed è così concepita:

« L'adesione degl'interessati ed il regolamento del consorzio devono risultare da *scritto* ».

È, o signori, di alto rilievo che non si costituisca un consorzio con un semplice contratto verbale, con impegni indiretti, o per via di induzioni che si possano detrarre da fatti. No. In affari di così alto rilievo bisognerà imporre che vi sia uno scritto che ne fornisca la prova irrefragabile.

Quando vi sono dieci, venti proprietari in una miniera, o in miniere contigue che si associano, credo che sia indispensabile, che la legge dica: Sia sovrana la vostra volontà, ma che risulti da un chirografo che la consacri, e che impedisca da oggi al domani la mutazione delle volontà, e ciò tanto più quando si tratta di miniere; e l'onor. Cannizzaro non mi potrà negare, che in esse non possono mutarsi gli interessi, e che se oggi è per me utile che il consorzio esista, domani non mi possa addivenire non dirò dannoso, ma indifferente.

Io insisto perciò, perchè da questa legge non sia cancellato il principio del consorzio volontario, anche perchè non possa nascere il dubbio che il detto consorzio debba sottostare al preliminare parere del Consiglio delle miniere, ed alla sanzione del decreto ministeriale, e che la sua sostituzione debba risultare da un pubblico contratto.

Ecco perchè insisto affinchè sia conservato l'articolo secondo del progetto ministeriale.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho chiesto la parola per fare una dichiarazione, che spero possa tranquillare l'onorevole preopinante.

Nel progetto ministeriale vi era la distinzione dei consorzi in *volontari,* dei quali si parlava nell'art. 2, ed *obbligatorî* soggetti all'azione dell'autorità giudiziaria, dei quali si parlava nell'art. 3.

L'onorevole Guarneri consente con l'Ufficio centrale e col Governo, e non si oppone a che la dichiarazione di obbligatorietà venga dalla autorità amministrativa, in vece che da quella giudiziaria.

La quistione dunque è circoscritta a questo: è necessario riprodurre nella legge l'art. 2 della antica proposta ministeriale, che si riferisce ai consorzi *volontari?*

L'Ufficio centrale ha osservato, che era perfettamente inutile: qui si tratta di un consorzio con uno scopo limitato, come ha ben detto l'onorevole preopinante, collo scopo, cioè, di opere in comune necessarie per l'*utile escavazione, per provvedere alla sicurezza e salubrità dei lavori ed allo scolo delle acque.*

Ora, nulla toglie che i consorzi possano costituirsi volontariamente, e, di accordo, determinare le quote di concorso.

Non vi è bisogno di una dichiarazione espressa nella legge per sancire che tutti gli interessati hanno diritto di far dei contratti e di determinare volontariamente il loro contributo alle opere necessarie di comune interesse.

Insomma la legge deve regolare il caso in cui tutti coloro che hanno interessi identici non si combinino. Allora è necessario l'intervento dello Stato, trattandosi di materia di pubblico interesse, per regolare il modo come debbano essi unirsi tra di loro. Ma quando fanno volontariamente tutto questo, nulla deve dire il legislatore.

Quindi la disposizione dell'art. 2 si è tolta, non perchè l'Ufficio centrale non avesse riconosciuta l'opportunità dei consorzi volontari,

ma perchè ha ritenuto perfettamente inutile dire in una legge, che le parti possono fare quello che per legge comune hanno diritto di consentire.

Senatore GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GUARNERI. Mi duole d'essere più cesareo di Cesare, ma parmi che in tutti i casi l'ultimo comma dell'art. 2 sia di grande importanza, e credo che l'onor. ministro nel rispondermi non abbia tenuto conto di ciò.

GRIMALDI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Rispondo subito anche a questa parte.

Quando si fa il consorzio volontario e le parti determinano la quota di contributo di ciascuna di esse, la forma del contratto è determinata dalle leggi comuni, e non occorre una legge speciale per determinare tutto ciò che è di diritto comune.

Le leggi civili determinano le forme di tutti i contratti; determinano come debbono essere fatti; quali con scrittura pubblica, quali con scrittura privata, e quali in altra forma.

A che dunque far qui un caso speciale, mentre è più opportuno lasciarlo alle regole del diritto comune?

Perciò anche questa parte dell'antico art. 2 si è tolta dall'Ufficio centrale, ed io ho aderito, perchè inutile.

PRESIDENTE. Io porrò ai voti l'emendamento che ora indicherò. Coloro che aderiscono alla proposta di emendamento dell'onor. Guarneri non lo voteranno.

L'art. 2 emendato dalla Commissione suona così:

Art. 2.

Possono essere riuniti in consorzio obbligatorio i proprietari o possessori di miniere, cave e torbiere contigue o vicine per le quali sieno riconosciute necessarie opere in comune per l'utile escavazione o per provvedere alla sicurezza e salubrità dei lavori, ed allo scolo delle acque, tutte le volte che il consorzio sia voluto dalla maggioranza di essi.

Però ognuno di loro potrà liberarsi dall'obbligo del consorzio col cedere agli altri la sua parte di miniera, cava o torbiera, mediante indennità ai termini della legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica, avuto riguardo alle leggi che regolano le miniere, cave e torbiere nelle diverse provincie del regno.

Previa, ove d'uopo, un'inchiesta amministrativa in contraddittorio delle parti interessate, e udito il parere del Consiglio delle miniere, il consorzio sarà stabilito per decreto reale nel quale saranno determinate le condizioni del consorzio e le quote di concorso.

Metto ai voti quest'articolo 2, colla soppressione delle parole *del Consiglio di Stato*.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'art. 3, giusta le dichiarazioni fatte ieri dal Governo e dall'Ufficio centrale, è soppresso, e quindi l'art. 4 prende il posto dell'art. 3. Se ne dà lettura.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA legge:

Art. 4.

Il regolamento o statuto del consorzio sarà deliberato dalla maggioranza dei consorziati ed approvato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio delle miniere.

Tale regolamento deve specificare in base a piani in iscala di 1 a 500 le miniere, cave e torbiere alla cui utile coltivazione, ventilazione, prosciugamento, salubrità o difesa si intende provvedere. Deve inoltre stabilire i mezzi per raggiungere lo scopo del consorzio, i diritti e gli obblighi dei soci, le norme di amministrazione, i poteri e la responsabilità degli amministratori.

Vi potrà essere stabilito che le controversie tra i soci e tra i soci ed il consorzio sieno decise da arbitri i quali potranno anche dichiarare esecutorie alcune loro decisioni non ostante appello ai tribunali che sarà sempre ammesso.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Di accordo coll'Ufficio centrale, propongo due modificazioni di semplice forma a quest'articolo, e la soppressione di un comma.

Nell'art. 4, divenuto ora 3, si dice:

« Il regolamento o statuto del consorzio, ecc. »

È sembrato a tutti noi di accordo, essere migliore redazione quella di sopprimere la parola *regolamento*, e tenere la semplice parola *statuto*, parendoci che il mettere quelle due parole potesse indurre l'idea che si volessero indicare due concetti diversi, mentre non intendiamo indicarne che uno solo.

In forza di questa modificazione, anche il secondo comma, invece di dire:

« Tale regolamento deve specificare, ecc. », deve dire così:

« Tale statuto deve, ecc. ».

A queste due modificazioni, se ne aggiunge poi una terza, cioè la soppressione dell'ultimo comma, concordata con l'Ufficio centrale e con l'onor. Auriti.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 3, già 4, come è stato ora modificato dall'onor. ministro:

Art. 3.

Lo statuto del consorzio sarà deliberato dalla maggioranza dei consorziati ed approvato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio delle miniere.

Tale statuto deve specificare in base a piani in iscala di 1 a 500 le miniere, cave e torbiere alla cui utile coltivazione, ventilazione, prosciugamento, salubrità o difesa si intende provvedere. Deve inoltre stabilire i mezzi per raggiungere lo scopo del consorzio, i diritti e gli obblighi dei soci, le norme di amministrazione, i poteri e la responsabilità degli amministratori.

Chi approva quest'articolo, voglia sorgere.

(Approvato).

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Prima di passare agli altri articoli stampati, debbo dire che d'accordo coll'Ufficio centrale propongo il seguente art. 4, nel quale sono fuse tutte le dichiarazioni fatte ieri.

L'articolo nuovo sarebbe così redatto:

« Contro il decreto reale di cui all'art. 2, e lo statuto di cui all'art. 3, gli interessati potranno produrre reclamo nei termini e modi da stabilirsi con regolamento.

« Il reclamo avrà effetto sospensivo, e sarà portato davanti il Consiglio di Stato, il quale, intese le parti, deciderà con sentenza motivata ».

In quest'articolo sono risolute le questioni ieri sollevate; e mi preme solamente di dichiarare che con ciò non intendiamo innovare in modo alcuno alla legge del 20 marzo 1865 che abolì il contenzioso amministrativo e determinò i limiti dell'autorità giudiziaria. Questa legge resta quale è. Colla nostra proposta non portiamo alcuna modifica ai limiti fissati da quella legge per tutte le materie, fra le quali è compresa anche quella che forma oggetto dell'attuale progetto di legge.

Senatore CANNIZZARO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANNIZZARO, *relatore*. Io credo superfluo, dopo la dichiarazione dell'onor. signor ministro, di aggiungere quella dell'Ufficio centrale, che cioè non s'intende certamente di derogare ad una legge generale.

Quindi è inutile qualunque dichiarazione ulteriore.

PRESIDENTE. Rileggo questo nuovo art. 4:

Art. 4.

Contro il decreto reale di cui all'art. 2, e lo statuto di cui all'art. 3, gli interessati potranno produrre reclamo nei termini e modi da stabilirsi con regolamento.

Il reclamo avrà effetto sospensivo, e sarà portato davanti il Consiglio di Stato, il quale, intese le parti, deciderà con sentenza motivata.

Chi approva questo art. 4, voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 5.

L'Amministrazione del consorzio ha la rappresentanza del consorzio in giudizio nei contratti ed in tutti gli atti che lo interessano entro i limiti dei poteri stabiliti dallo statuto.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Nell'art. 5 bisogna dire: « poteri stabiliti dallo statuto » sopprimendo la parola *regolamento,* per mettere l'articolo in armonia col precedente art. 3. E per la stessa ragione, nell'art. 6 si deve sostituire la parola *statuto* all'altra di *regolamento.*

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo articolo colla cancellazione della parola *regolamento.*

Chi l'approva voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 6.

Costituito il consorzio, le deliberazioni della maggioranza di esso nei limiti e secondo le norme stabilite dallo statuto sono obbligatorie anche per la minoranza dissenziente.

Chi approva l'art. 6 voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 7.

La maggioranza indicata negli articoli di questa legge si intenderà costituita dalla maggiore entità degli interessi rispettivi e non dal numero degli interessati.

Chi approva l'art. 7 voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 8.

Ai consorzi di miniere, cave e torbiere, costituiti in virtù dei precedenti articoli, può essere accordata, con decreto reale, la facoltà di riscuotere coi privilegi e nelle forme fiscali il contributo dei soci.

La domanda, accompagnata dal regolamento del consorzio e dalla deliberazione dell'assemblea generale dei soci, è presentata al prefetto della provincia, il quale la trasmette al ministro di agricoltura, industria e commercio, insieme col suo avviso e con quello dell'ingegnere delle miniere.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Avverto che la sola modificazione in quest'articolo consiste nelle parole *dallo statuto,* sostituite a quelle *dal regolamento.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo art. 8.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AURITI. Domanderei al ministro perchè in questo articolo si è mantenuta la formola dell'articolo originario della legge del 1873 sui consorzi di irrigazione, che richiedeva l'autorizzazione per decreto reale, e non il conferimento diretto delle facoltà di valersi dei privilegi accordati per l'esazione delle imposte, com'è per l'art. 119 della legge de' lavori pubblici, e per l'art. 4 della nuova legge del 1883 sui consorzi d'irrigazione.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Posso dare lo schiarimento richiesto dall'onor. Auriti.

La legge sui consorzi d'irrigazione, dalla quale si è tratta questa disposizione, è del 29 maggio 1873, ed in essa è detto, che può accordarsi con decreto reale la facoltà di riscuotere coi privilegi e nelle forme fiscali il contributo dei soci.

Dopo questa legge se ne sono fatte altre due sulla materia dei consorzi d'irrigazione; l'una è del 1883, l'altra del 1886.

In questa seconda legge, in riguardo, ai contributi fiscali è detto così: « La riscossione dei contributi consorziali è fatta dall'Amministrazione del consorzio colle forme, coi privilegi e colle norme tutte in vigore per la riscossione delle imposte dirette, ferme rimanendo le prescrizioni dell'art. 6 della legge 29 maggio 1873 per gli effetti della stessa legge ».

Siccome io fui l'autore di questa modifica, debbo dire la ragione della differenza tra la legge del 1873 e quella del 1886, e il motivo per cui entrambe queste leggi sono in vigore per quanto si riferisce alla riscossione del contributo.

Colla legge del 1873 si volle, come garanzia nell'accordare questo privilegio, l'intervento del-

l'autorità che può concederlo con decreto reale, e può anche negarlo.

Colle leggi successive del 1883 e del 1886 ai consorzi d'irrigazione si accordarono dei vantaggi: come il sussidio da parte dello Stato, e la facoltà di ricorrere alla Cassa dei depositi e prestiti per avere dei mutui: ma nello stesso tempo s'imposero ai consorzi d'irrigazione talune garanzie che non erano imposte dalla legge del 1873. Per cui quei consorzi che domandano il sussidio dello Stato, e che perciò, come corrispettivo hanno degli obblighi, non hanno bisogno di domandare il decreto reale; perchè già l'Amministrazione, quando ha concesso quei favori che le leggi del 1883 e 1886 stabiliscono, ha dovuto valutare le garantie necessarie che il consorzio presenta.

Ma le disposizioni della legge del 1873 restano ferme per tutti i consorzi i quali si costituiscono a norma di essa, e per cui l'esame delle garantie non si è fatto, e deve farsi naturalmente nel momento in cui si chiede la facoltà della riscossione.

Ora, nel caso dei consorzi minerari, credo che debba seguirsi la formola dell'art. 6 della legge del 1873, e non già quella adottata dalla legge del 1886, che qui non ha applicazione.

Ecco perchè la formola dell'art. 8, come è concordata tra il Governo e l'Ufficio centrale, è meritevole di approvazione.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AURITI. Trattandosi di pura forma, mi dichiaro soddisfatto delle dichiarazioni dell'onor. signor ministro.

PRESIDENTE. Ora si pone ai voti l'art. 8 testè letto col semplice cambiamento delle parole *dallo statuto* in luogo di quelle *dal regolamento*.

(Approvato).

Art. 9.

Non sono sòggetti che ad un diritto fisso di registro di lire 10, ove non sia minore per legge, gli atti di costituzione, attuazione e pieno stabilimento del consorzio.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Solamente per ragione di forma propongo la soppressione delle parole « e pieno stabilimento ».

PRESIDENTE. Coloro che approvano questo articolo così corretto, sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

TITOLO II.

Polizia dei lavori.

Art. 10.

Ogni coltivatore di miniera, cava o torbiera dovrà, mediante verbale da compilarsi presso il municipio del luogo ove esse si trovano, indicare il proprio nome, cognome e domicilio e quelli delle persone alle quali viene affidata la direzione e la sorveglianza dei lavori, con l'obbligo di avvertire il sindaco nel termine di giorni otto ogni qualvolta si verifichi un mutamento.

(Approvato).

Art. 11.

Gl'ingegneri e gli aiutanti del R. Corpo delle miniere ed altri pubblici funzionari a ciò delegati dal ministro di agricoltura, industria e commercio, hanno diritto di visitare le miniere, le cave d'ogni genere, e le torbiere.

I proprietari od esercenti hanno obbligo di agevolare loro tali visite, e fornire i dati e le informazioni necessarie all'adempimento del loro uffizio. In caso di rifiuto, gl'ingegneri, aiutanti ed ufficiali delegati invocheranno l'assistenza delle autorità locali di polizia, le quali non potranno rifiutarsi.

(Approvato).

Art. 11.

Le prescrizioni che sono emanate dal prefetto nell'interesse della sicurezza e salubrità delle miniere, cave e torbiere, vengono notificate agli esercenti per mezzo del sindaco del comune.

Se l'esercente trascura di uniformarvisi nel termine stabilito, il prefetto ordina all'ingegnere delle miniere una perizia dei lavori occorrenti; eseguita la quale e notificata a mezzo del sin-

daco al coltivatore, questi è obbligato a depositare nel termine fissato nella notificazione stessa presso la segreteria della prefettura, oltre l'ammontare delle spese sostenute per la perizia, la somma in essa prevista pei lavori che saranno eseguiti a cura dell'ingegnere delle miniere. Non effettuandosi il deposito, o quando nell'esecuzione dei lavori sia stata sorpassata la somma prevista e il coltivatore si rifiuti di pagare l'eccedenza, la relativa riscossione sull'ordinanza del prefetto è fatta con le norme stabilite per la esazione delle contribuzioni dirette.

Senatore GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GUARNERI. Il congegno del secondo comma di questo articolo è il seguente. Il prefetto emette le sue prescrizioni. Se il proprietario della miniera non vi ottempera, allora il prefetto ordina una perizia delle opere a farsi, le quali si eseguiscono dall'ingegnere governativo delle miniere.

« Eseguita la perizia (è detto nel cennato articolo) e notificata a mezzo del sindaco al coltivatore, questi è obbligato a depositare, nel termine fissato nella notificazione stessa, presso la segreteria della prefettura, oltre l'ammontare delle spese sostenute per la perizia, la somma in essa prevista *pei lavori che saranno eseguiti a cura dell'ingegnere delle miniere.* Non effettuandosi il deposito, o quando nell'esecuzione dei lavori sia stata sorpassata la somma prevista, e il coltivatore si rifiuti di pagare l'eccedenza, *la relativa riscossione sull'ordinanza del prefetto è fatta con le norme stabilite per la esazione delle contribuzioni dirette.*

Ora, sa l'onor. ministro che peso tutto questo può far gravitare sul bilancio dello Stato? Sa che ci sono opere, le quali possono essere necessarie per la salubrità e per la sicurezza di una miniera, che possono costare delle centinaia di migliaia di lire, e forse qualche volta un milione?

Per esempio, ho veduto in un pozzo di qualche centinaia di metri, in cui si aveva il pericolo di un grande franamento, adottarsi il sistema d'una corazzata in ferro, che si dovette far venire dalla Francia, e costò una bella somma; e quando fu a posto si trovò che era insufficiente. Si dovette quindi toglierla, e metterne un'altra di maggiore potenza.

Suppongasi poi che per la solidità di una miniera sia necessario di rivestire una galleria con opere murarie, o che per la sua ventilazione debba da una grande profondità elevarsi un pozzo, in tal caso chi dovrà anticipare i fondi, se non il pubblico erario, giacchè è difficile trovare un appaltatore?

E di più tutto ciò sarà disposto ed eseguito dal prefetto e dall'ingegnere, senza che il ministro ne sappia nulla.

E quante questioni nasceranno poscia nei casi di rimborso! Ecco perchè, ad evitare tutto ciò proporrei che al 2° comma, nel caso di diniego del proprietario di fare eseguire le opere, al diritto del prefetto di farle eseguire a suo danno, si sostituisce la sanzione del diritto comune, cioè la pena della sospensione dei lavori ed anco, in casi estremi, della chiusura della miniera.

Sarebbe questo l'unico metodo efficace, che possa eliminare gl'inconvenienti delle opere, o non fatte, o eseguite a danno dello Stato.

Propongo quindi che il 1° comma di quest'articolo venga modificato nella forma seguente:

« Se l'esercente trascura di uniformarvisi nel termine stabilito, il prefetto potrà ordinare la sospensione dei lavori, sia in tutto o in parte, ed anco, occorrendo, la chiusura della miniera ».

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO. Ho chiesto la parola per una semplice questione di forma.

Poichè si debbono modificare molti articoli di questa legge, proporrei che nella prima riga dell'art. 12 (già dieci) testè letto, si eliminassero le parole *che sono,* come parole inutili.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio.* Io non ho alcuna difficoltà a che si tolgano dall'art. 12 le parole *che sono,* ecc. giusta la proposta dell'onor. Canonico.

Senatore CANNIZZARO, *relatore.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANNIZZARO, *relatore.* L'onorevole Guarneri deve ben considerare che questo articolo, come tutta la legge, è stato ben pesato e ponderato, parte a parte, non solo dagli inge-

gneri delle miniere, ma anche dal Consiglio delle miniere.

Spesso non basta chiudere la miniera. Alcune volte, anzichè chiudere la miniera, occorre farvi operare dei lavori affinchè non vengano danneggiate le miniere vicine. Quindi è indispensabile l'intervento dell'autorità amministrativa per assicurare l'esecuzione pronta dei lavori richiesti.

Mi pare poi che quando le spese si possono assicurare con le regole delle contribuzioni dirette, ce ne sia d'avanzo.

Naturalmente la miniera è un capitale, ha un valore, ed il coltivatore deve pensarci a rifiutare il pagamento delle spese; ma il chiudere la miniera è spesso una cosa inefficace, perchè può turbare, come ho detto, l'andamento di tutte le vicine minierè.

Così nei paesi che noi conosciamo, le miniere non sono che minuzzoli di un'unica miniera, e non si può turbare e sospendere il lavoro in una di esse senza sospenderlo dappertutto.

È inutile che io entri in dettagli. Certo è che l'articolo è stato ben ponderato e credo non vi sia in esso nessun pericolo per la finanza dello Stato; invece, esso provvede alla necessità assoluta che i lavori siano fatti impedendo la chiusura della miniera prima del compimento dei medesimi. Ciò è stabilito nell'interesse non dei privati, ma nell'interesse pubblico.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Questo titolo secondo della legge è importante e determina proprio il carattere di pubblico interesse che contraddistingue il servizio delle miniere.

È facile dire che possa il prefetto ordinare la chiusura delle miniere; ma, indipendentemente dalle considerazioni di indole tecnica, che ha esposte l'onor. relatore ed alle quali io mi associo, vi è anche un'altra considerazione. Ordinare la chiusura di una miniera è cosa agevole ad enunciare, ma difficile a praticarsi quando si tratta di miniere che dànno lavoro a migliaia di operai.

È logico che invece di arrivare a questo estremo nei casi in cui non è assolutamente necessario di ricorrervi, si stabilisca una pena più mite, più pratica. E questa è appunto la sanzione dell'art. 12, che è stata altre volte approvata dal Senato, come ha ricordato l'onorevole Cannizzaro.

Nè da questo articolo viene l'inconveniente rilevato dal preopinante, cioè un danno alle finanze dello Stato. No: lo Stato non c'entra per nulla!

L'articolo dice che il prefetto, nell'interesse della salubrità e sicurezza delle miniere, deve determinare le prescrizioni che sono necessarie. Queste vengono notificate agli esercenti, i quali sono obbligati ad uniformarvisi.

Se l'esercente vi si uniforma, non vi è più questione: se no, il prefetto ordina all'ingegnere delle miniere una perizia dei lavori occorrenti, e li fa eseguire a cura dello stesso ingegnere.

La somma, che è all'uopo necessaria non deve essere anticipata dallo Stato, ma deve essere depositata dal coltivatore e riscossa colle norme stabilite per la esazione delle contribuzioni dirette.

Mi pare questo un sistema più logico, senza ricorrere alla chiusura delle miniere che sarebbe un provvedimento talvolta crudele. E, appunto per la sua gravezza, non verrebbe applicato, come la esperienza dimostra. Quindi prego l'onorevole preopinante di ritirare la sua proposta.

In qualunque caso, prego il Senato di non accettarla, perchè turberebbe l'armonia di tutte queste disposizioni del titolo II ripetutamente studiate, e che 20 anni addietro furono approvate dal Senato del Regno.

Senatore GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GUARNERI. Risponderò brevemente.

Il mio amico onor. senatore Cannizzaro diceva che non si possono sospendere le opere che riguardano la salute e la sicurezza di una miniera senza compromettere le miniere vicine. Però questa non è la regola, ma l'eccezione, giacchè il caso in cui le opere che riguardano la salubrità e sicurezza di una miniera possono essere di danno alle miniere contigue, è un caso veramente eccezionale.

Che una galleria sia mal costruita, o che un pozzo non sia stato scavato secondo le regole dell'arte, e che minacci ruina, ciò veramente può interessare la miniera contigua.

Circa poi all'ultima osservazione dell'onorevole ministro che le opere *le farà o le pagherà il proprietario della miniera,* previo un appalto dato a suo danno, io domando: dove troverà in molti casi il prefetto un appaltatore per eseguire le opere? Quando esse richiedono solo poche centinaia o qualche migliaio di lire è possibile che le trovi, ma quando si tratta di opere di grande importanza, il privilegio fiscale non basta per trovare un appaltatore, e bisognerà allora o che le faccia lo Stato, o che si chiuda la miniera.

Quindi io insisto - sarà forse un mio errore -, ma io insisto nel mantenere la mia proposta.

PRESIDENTE. Leggo l'art. 12 che porrò ai voti per divisione.

Art. 12.

Le prescrizioni che sono emanate dal prefetto nell'interesse della sicurezza e salubrità delle miniere, cave o torbiere vengono notificate agli esercenti per mezzo del sindaco del comune.

Pongo ai voti questa prima parte dell'art. 12.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora leggo l'altra parte dell'articolo:

Se l'esercente trascura di uniformarvisi nel termine stabilito, il prefetto ordina all'ingegnere delle miniere una perizia dei lavori occorrenti; eseguita la quale e notificata a mezzo del sindaco al coltivatore, questi è obbligato a depositare nel termine fissato nella notificazione stessa presso la segreteria della prefettura, oltre l'ammontare delle spese sostenute per la perizia, la somma in essa prevista pei lavori che saranno eseguiti a cura dell'ingegnere delle miniere. Non effettuandosi il deposito, o quando nell'esecuzione dei lavori sia stata sorpassata la somma prevista e il coltivatore si rifiuti di pagare l'eccedenza, la relativa riscossione sull'ordinanza del prefetto è fatta con le norme stabilite per la esazione delle contribuzioni dirette.

Alla prima parte di questo secondo comma il senatore Guarneri propone la seguente modificazione: « Se l'esercente trascura di uniformarvisi nel termine stabilito, il prefetto potrà ordinare la soppressione dei lavori sia in tutto o in parte ed anche, occorrendo, la chiusura della miniera ».

Domando innanzitutto se questo emendamento è appoggiato.

(Non è appoggiato).

Metto quindi ai voti il secondo comma dell'art. 12 testè letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. L'ora essendo inoltrata, il seguito della discussione di questo progetto di legge è rinviato a lunedì.

Lunedì seduta pubblica alle ore 2 col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Passaggio del servizio dei lazzeretti di mare dal Ministero della marina a quello dell'interno;

Distacco della frazione Castione dal comune di Castello di Godego ed aggregazione a quello di Loria in provincia di Treviso;

Rettifica di confini e scambio di territorio fra i comuni di Ficulle ed Allerona;

Aggregazione del comune di Campora al mandamento di Laurino;

Disposizioni relative a controversie doganali, e convalidazione del regio decreto 8 luglio 1883 per modificazioni al repertorio della tariffa doganale.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Sulle servitù di passaggio, sui consorzi, sulla sicurezza dei lavoratori e sulla polizia dei lavori nell'esercizio delle miniere, cave, torbiere ed officine mineralurgiche (*Seguito*);

Modificazioni alla tariffa doganale ed altri provvedimenti finanziari;

Autorizzazione ad alcune provincie e comuni di eccedere, con la sovraimposta ai tributi diretti 1887, il limite medio dei centesimi addizionali applicati nel triennio 1884-85-86;

Passaggio del servizio semaforico dal Ministero dei lavori pubblici a quello della marina.

La seduta è sciolta (ore 6).

LXXI.

TORNATA DEL 4 LUGLIO 1887

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — *Congedo — Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge: Passaggio del servizio dei lazzeretti di mare dal Ministero della marina a quello dell'interno; Distacco della frazione Castione dal comune di Castello di Godego ed aggregazione a quello di Loria in provincia di Treviso; Rettifica di confini e scambio di territorio fra i comuni di Ficulle ed Allerona: Aggregazione del comune di Campora al mandamento di Laurino; Disposizioni relative a controversie doganali, e convalidazione del regio decreto 8 luglio 1883 per modificazioni al repertorio della tariffa doganale — Presentazione di quattro progetti di legge per l'approvazione dei resoconti dell'amministrazione generale dello Stato per l'esercizio 1883; per l'esercizio del 1° semestre 1884; dell'esercizio finanziario 1884-85; e per l'esercizio finanziario 1885-86; e di altro progetto di legge per l'ammissione degli scrivani locali di marina ai posti di ufficiali d'ordine — Seguito della discussione del disegno di legge sulle servitù di passaggio, sui consorzi, sulla sicurezza dei lavoratori e sulla polizia dei lavori nell'esercizio delle miniere, cave, torbiere ed officine mineralurgiche — Approvazione degli articoli dal 13 al 27 inclusivo dopo osservazioni dei senatori Canonico, Guarneri, Cannizzaro, Vitelleschi e Perazzi, ai quali risponde il ministro di agricoltura e commercio — Approvazione di tre articoli aggiuntivi e di un'aggiunta all'art. 9, proposti dal ministro, nonchè dell'art. 31, ultimo del progetto — Discussione del progetto di legge per modificazioni alla tariffa doganale ed altri provvedimenti finanziari — Discorsi dei senatori Rossi A. e Guarneri — Comunicazione di un progetto di legge d'iniziativa della Camera dei deputati relativo all'abolizione delle decime — Risultato della votazione segreta fatta in principio della seduta.*

La seduta è aperta alle ore 2 e ½.

Sono presenti il ministro delle finanze e quello dell'agricoltura, industria e commercio; più tardi intervengono i ministri di grazia e giustizia e dei culti, e della marina.

Il senatore, *segretario*, MALUSARDI dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Senatore SERAFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SERAFINI. Nella seduta di sabato il Governo presentò un progetto di legge per il parificamento di alcune università del regno. Dolente di non essere stato presente a quella seduta, domanderei ora al Senato di voler dichiarare d'urgenza quel progetto di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, la proposta del senatore Serafini s'intende approvata.

Atti diversi.

PRESIDENTE. I senatori Borelli e Giustinian domandano un congedo di un mese per motivi di salute.

Se non vi sono opposizioni, questi congedi s'intendono accordati.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Secondo l'ordine del giorno, si procede ora all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Passaggio del servizio dei lazzeretti di mare dal Ministero della marina a quello dell'interno;

Distacco della frazione Castione dal comune di Castello di Godego ed aggregazione a quello di Loria in provincia di Treviso;

Rettifica di confini e scambio di territorio fra i comuni di Ficulle ed Allerona;

Aggregazione del comune di Campora al mandamento di Laurino;

Disposizioni relative a controversie doganali, e convalidazione del regio decreto 8 luglio 1883 per modificazioni al repertorio della tariffa doganale.

(Il senatore, segretario, Guerrieri-Gonzaga fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di cinque progetti di legge.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato quattro progetti di legge per « Approvazione dei resoconti dell'amministrazione generale dello Stato per l'esercizio 1883; per l'esercizio del primo semestre 1884; per l'esercizio finanziario 1884-85; per l'esercizio finanziario 1885-86 ».

Prego il Senato di dichiarare l'urgenza di questi progetti di legge, deferendone l'esame alla sua Commissione permanente di finanza.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro delle finanze della presentazione di questi progetti di legge. Il signor ministro delle finanze ha chiesto l'urgenza per detti progetti di legge pregando il Senato a volerne deferire l'esame alla Commissione permanente di finanza.

Se non vi sono opposizioni, l'urgenza si intende accordata e saranno rinviati per l'esame opportuno alla Commissione permanente di finanza.

BRIN, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BRIN, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per « Ammissione degli scrivani locali di marina ai posti di ufficiali d'ordine ».

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro della marina della presentazione di questo progetto di legge, il quale seguirà la procedura ordinaria.

Seguito della discussione del progetto di legge N. 39.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge intitolato: « Sulle servitù di passaggio, sui consorzi, sulla sicurezza dei lavoratori e sulla polizia dei lavori nell'esercizio delle miniere, cave, torbiere ed officine mineralurgiche ».

Siamo rimasti all'art. 13 che nel progetto ministeriale è l'11.

Se ne dà lettura.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA legge:

Art. 13.

Non si possono fare scavi per estrazione di sostanze minerali a distanza minore di 20 metri dalle abitazioni, dai luoghi cinti da muro e dalle strade pubbliche e di 50 metri dai corsi di acqua, canali, acquedotti e sorgenti minerali senza una speciale autorizzazione del prefetto, sentito l'ingegnere delle miniere, e se non sarà stata preventivamente prestata una cauzione per tutti i danni ai quali tali scavi potrebbero dar luogo.

Uguali distanze saranno osservate anche pei trivellamenti che si facessero nelle adiacenze di una sorgente minerale o termale di uso sanitario.

Una maggiore distanza potrà però, a seconda dei casi, essere prescritta per decisione del prefetto, sul parere dell'ingegnere suddetto, ed, ove sia d'uopo, su quello degl'ingegneri del genio civile.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO. Io non vorrei assumere la figura del pedante che è per me una figura delle più antipatiche e ripugnanti; propongo soltanto una variazione di forma nell'ultimo comma di quest'articolo.

Esso dice:

« Una maggiore distanza potrà però, a seconda dei casi, essere prescritta per decisione del prefetto, ecc., ecc. ».

La *decisione* presuppone l'idea di una controversia da dirimere. Qui trattasi invece soltanto di un provvedimento che prende il prefetto: quindi crederei opportuno di modificare il comma in questi termini:

« Una maggiore distanza, a seconda dei casi, potrà essere prescritta dal prefetto sul parere dell'ingegnere, ecc., ecc. ».

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Accetto l'emendamento.

Senatore CANNIZZARO, *relatore*. Anche l'Ufficio centrale l'accetta.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo testè letto sopprimendo le parole: *per decisione* e dicendo *prescritta dal prefetto*.

(Approvato).

Art. 14.

La cauzione di cui al precedente articolo è stabilita con decreto del prefetto, sulla proposta dell'ingegnere delle miniere, e prestata presso una cassa pubblica che verrà indicata dal prefetto stesso.

(Approvato).

Art. 15.

È vietato di tenere depositi di materie esplosive o accensibili nei sotterranei.

(Approvato).

Art. 16.

Qualora l'ingegnere delle miniere riconosca che l'uso delle mine può dar luogo a scoppio di gas o ad incendi, il prefetto, sulla di lui proposta, dovrà proibirlo, in tutta la miniera o nei cantieri indicati dall'ingegnere stesso.

Dovrà del pari proibire l'accumulamento nei sotterranei, del minerale abbattuto qualora a parere dell'ingegnere possa essere causa di pericolo.

(Approvato).

Art. 17.

Gli apparecchi di estrazione meccanica del minerale, sia per pozzi verticali, sia per gallerie inclinate, quando servono all'introduzione ed estrazione dei lavoranti, dovranno essere guidati, e muniti di congegni di sicurezza, come freni, paracadute e simili, atti ad arrestarne la caduta in caso di rottura della fune, o di altro simile guasto.

Tale obbligo potrà dal prefetto essere imposto, anche per gli apparecchi che servono unicamente all'estrazione del minerale, quando sia riconosciuto necessario dall'ingegnere delle miniere.

(Approvato).

Art. 18.

Gli esercenti delle miniere, cave e stabilimenti che ne dipendono, sono obbligati a tenervi i mezzi di soccorso necessari, in ragione del numero degli operai, della natura dei lavori, e della loro situazione.

(Approvato).

Art. 19.

Ogni esercente di miniere o cave sotterranee deve mantenere in duplice copia il piano con profili dei lavori eseguiti in esse alla scala da 1 a 500 od anche in scala minore ove si tratti di miniere o cave molto estese.

Una copia messa annualmente al corrente è conservata nell'uffizio dell'ingegnere delle miniere.

Ove l'ingegnere delle miniere non riconosca esattezza, e chiarezza nel piano, il prefetto ne ordina la rettifica, ed in caso di rifiuto, la formazione d'ufficio a spese dell'esercente, seguendo le norme stabilite dall'art. 10.

PRESIDENTE. In quest'art. 19 alle parole « seguendo le norme stabilite dall'art. 10 », bisogna sostituire queste « seguendo le norme stabilite dall'art. 12 ».

È aperta la discussione su quest'articolo con la detta variante.

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 20.

I lavori delle miniere, cave e torbiere debbono essere condotti secondo le regole d'arte, in guisa da provvedere efficacemente alla sicurezza e salute delle persone, e non compromettere la sicurezza degli edifizi, strade e corsi d'acqua sovrastanti o prossimi.

Quando l'ingegnere delle miniere riconosca che il metodo di coltivazione adottato possa essere causa di pericoli, anche non immediati, ne riferisce al prefetto, il quale, udito l'esercente e il predetto ingegnere, gli imporrà un sistema più razionale di lavori.

Qualora poi dall'esame dei lavori risulti la imperizia del personale dirigente della miniera, cava o torbiera, il prefetto, sulla proposta dell'ingegnere delle miniere, potrà obbligare il coltivatore ad affidare la direzione della lavorazione a personale riconosciuto idoneo dallo stesso ingegnere.

Senatore GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GUARNERI. Come il Senato può rilevare, qui si tratta della facoltà data al prefetto di poter obbligare il coltivatore ad affidare i lavori della miniera al personale scelto dal prefetto.

Ed io mi sono ispirato alla legge che ci governa, dove, per i casi analoghi, è stabilito il principio che i provvedimenti vengono emessi per decreto reale, sul parere del Consiglio delle miniere e del Consiglio di Stato.

La mia proposta sarebbe la seguente, e riguarda l'ultimo comma dell'art. 20:

« Qualora poi dall'esame dei lavori risulti la imperizia del personale dirigente delle miniere il prefetto, uditi gl'interessati, potrà, provvisoriamente, obbligare il coltivatore ad affidare la direzione della lavorazione a persone idonee, riferendone al ministro, il quale, udito il Consiglio delle miniere, emetterà un decreto per la sua definitiva esecuzione ».

La prima modifica al progetto della Commissione è leggerissima.

Si diceva: *personale riconosciuto idoneo dallo stesso ingegnere,* e mi pareva che con questa disposizione si violasse la gerarchia, poichè il prefetto dovrebbe sottostare all'ingegnere governativo, il quale deve dare il suo giudizio sulla scelta del personale, ed il prefetto deve sottostarvi; ond'io chiedo la cancellazione di queste parole.

In secondo luogo chiederei che fossero intesi gli interessati in affare sì grave.

Terzo, aggiungo la provvisorietà del decreto del prefetto, lasciando l'ultima parola al ministro, il quale, inteso il Consiglio delle miniere, delibererà sulla convenienza o no della mutazione del personale direttivo della miniera.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio.* Io non ho alcuna difficoltà ad accettare due delle proposte fatte dall'onor. Guarneri. Consentó in primo luogo di sopprimere le parole: *dallo stesso ingegnere,* e ciò nel senso che, siccome il prefetto, sulla proposta dell'ingegnere delle miniere, potrà obbligare il coltivatore ad affidare la direzione della lavorazione a personale riconosciuto idoneo, così anche il giudizio sull'idoneità deve essere dato dal prefetto, sulla proposta dell'ingegnere medesimo.

Del pari non ho difficoltà ad accettare la proposta che si traduce a garanzia dell'interessato; e quindi consento che si dica: « il prefetto, sulla proposta dell' ingegnere delle miniere, *udito l' interessato,* potrà obbligare il coltivatore, ecc. ».

Però non posso accettare la terza proposta, e dopo qualche parola di spiegazione che dirò, spero che l'onor. Guarneri vorrà ritirarla.

Negli articoli 20, 21, 22 si dànno delle facoltà al prefetto, in casi designati.

Nell'art. 23 è detto: « Contro i decreti del prefetto, di cui ai precedenti tre articoli, è ammesso ricorso al ministro di agricoltura, indu-

stria e commercio, il quale decide, udito il Consiglio delle miniere ».

Sicchè la decisione del prefetto per le materie, alle quali si riferisce l'ultimo comma dell'art. 20, è sottoposta alla revisione del ministro.

A che dunque ripetere nell'art. 20, che il decreto del prefetto abbia carattere provvisorio, e che perciò debba essere convalidato dal ministro?

Niun danno ne viene con la formola nostra, poichè: o avverso la decisione del prefetto l'interessato non muoverà reclamo, e ciò vuol dire che ne sarà contento, o per lo meno la crederà giusta: o crede che possa ledere i suoi diritti, ed ha la porta aperta al reclamo con l'art. 23.

Quindi non mi parè opportuno di aggiungere all'art. 20 le ultime parole proposte dall'onorevoleGu arneri; bastando le garanzie date con l'art. 23.

Senatore GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GUARNERI. Mi perdoni allora se, anticipando, sottometterò all'onorevole ministro un'altra riforma all'art. 23.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Siamo d'accordo che all'ultimo comma dell'art. 20, ora in discussione, si aggiunga la frase *udito l'interessato;* e che si sopprimano le parole in fine dello stesso articolo: *dallo stesso ingegnere.*

Senatore GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GUARNERI. L'articolo ora 22 è concepito in questi termini...

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ma ora si sta discutendo l'art. 20!

Senatore GUARNERI... Ella domandava la mia adesione, ed io le rispondo che la mia adesione è subordinata alla sua, è subordinata cioè alla accettazione da parte sua dell'aggiunta che io propongo all'art. 23 col seguente comma:

« Il reclamo non sarà sospensivo; però il ministro potrà ordinare la sospensione del decreto del prefetto senza pregiudizio dell'esito finale del reclamo ».

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Anticipando l'esame di un articolo che non è ancora venuto in discussione, io credo preferibile la formola adottata dall'Ufficio centrale, e concordata col Ministero, all'altra dell'onor. Guarneri.

La formola del senatore Guarneri si discosta da quella dell'Ufficio centrale in ciò che egli vorrebbe che fosse data al ministro la facoltà di sospendere la esecuzione del decreto prefettizio, senza bisogno di udire il Consiglio delle miniere.

La sua proposta è ispirata al concetto di dare maggiore guarentigia alle parti, ma in fatto mi pare che venga a dare una maggiore latitudine al ministro.

Perchè infatti esprimere nell'articolo, che è concessa al ministro la facoltà di sospendere?

Io credo che al ministro basti la facoltà di decidere, udito il Consiglio delle miniere, sul reclamo contro il decreto del prefetto.

Non mi pare necessario di dare al ministro maggiori poteri di quello che dà l'art. 23. E poi non trovo lo scopo pratico della proposta. Se il ministro, per l'art. 23, ha la facoltà, come ogni altro magistrato, di decidere sui reclami proposti avverso il decreto del prefetto e di revocarlo in tutto o in parte, chi negherà a lui, come al magistrato superiore, sia amministrativo, sia giudiziario, il diritto di revocare, anche quello di sospenderne la esecuzione?

Ora il dire, in questo art. 23, che possa il ministro far uso di questa facoltà non mi pare opportuno, perchè, o è la ripetizione di una facoltà che ha come ogni altro giudice; o è qualche cosa di più che a me non sembra giusto di consentire al ministro.

PRESIDENTE. Ora si darà lettura per divisione, dell'art. 20, già 18.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Dei due primi comma credo inutile la lettura perchè non sono modificati e la modificazione dell'onor. Guarneri riguarda il terzo.

PRESIDENTE. Rileggo, ciò nulla meno, i due primi comma di questo articolo.

Art. 20.

I lavori delle miniere, cave e torbiere debbono essere condotti secondo le regole d'arte, in guisa da provvedere efficacemente alla si-

curezza e salute delle persone, e non compromettere la sicurezza degli edifizi, strade e corsi d'acqua sovrastanti o prossimi.

Quando l'ingegnere delle miniere riconosca che il metodo di coltivazione adottato possa essere causa di pericoli, anche non immediati, ne riferisce al prefetto, il quale imporrà al coltivatore un sistema più razionale di lavori, secondo le proposte dell'ingegnere medesimo.

È aperta la discussione su questi due comma. Se nessuno chiede la parola, li pongo ai voti.

(Approvati).

Ora viene l'ultimo comma dell'art. 20 su cui il senatore Guarneri ha proposto il seguente emendamento:

« Qualora poi nell'esame dei lavori risulti la imperizia del personale dirigente della miniera, il prefetto, sulla proposta dell'ingegnere delle miniere, intesi gli interessati, potrà obbligare il coltivatore ad affidare la direzione della lavorazione a persone riconosciute idonee riferendone al ministro, il quale, udito il Consiglio delle miniere, ecc., ecc. ».

Domando prima di tutto se questo emendamento è appoggiato.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Scusi, onorevole signor presidente, io ho detto il parere del Governo, che credo conforme a quello dell'Ufficio centrale, accettando due parti dell'emendamento, e pregando l'onor. Guarneri di ritirare la terza parte.

Avendo io accettato le due prime parti, quest'ultimo comma è così modificato:

« Qualora poi dall'esame dei lavori risulti la imperizia del personale dirigente della miniera, cava o torbiera, il prefetto, sulla proposta dell'ingegnere delle miniere, udito lo interessato, potrà obbligare il coltivatore ad affidare la direzione della lavorazione a personale riconosciuto idoneo ».

Ed in questo modo sono accolte due parti dell'emendamento dell'onor. Guarneri.

Senatore GUARNERI. Ed io dietro queste dichiarazioni del ministro, accetto questa nuova redazione del comma terzo.

PRESIDENTE. Allora rileggo il comma terzo così come è stato emendato dall'onorevole ministro:

« Qualora poi dall'esame dei lavori risulti la imperizia del personale dirigente della miniera, cava o torbiera, il prefetto, sulla proposta dell'ingegnere delle miniere, udito lo interessato, potrà obbligare il coltivatore ad affidare la direzione della lavorazione a personale riconosciuto idoneo ».

È aperta la discussione su questo comma terzo così emendato.

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 21.

Allorchè la sicurezza delle persone, edifizi, strade e corsi d'acqua può essere in pericolo, il prefetto, sopra relazione dell'ingegnere delle miniere, e udito l'esercente, può prescrivere le disposizioni occorrenti.

(Approvato).

Art. 20.

Ove i lavori di miniere, cave o torbiere vicine siano eseguiti in modo da mettere in pericolo la reciproca sicurezza, il prefetto, sulla proposta dell'ingegnere delle miniere, prescriverà il modo con cui debbono essere condotti al fine di ovviare ad ogni inconveniente, ed occorrendo potrà prescrivere che siano assoggettati ad una direzione unica.

Qualora gli interessati non vi si uniformino, il prefetto avrà facoltà d'inibire in tutto od in parte la continuazione dei lavori.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo art. 22.

Senatore GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GUARNERI. Desidererei che anche qui fossero aggiunte le parole: « uditi gli interessati » dopo le parole: « sulla proposta dell'ingegnere delle miniere ».

GRIMALDI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. È giusto; come abbiamo fatto per i precedenti articoli, dobbiamo farlo anche per questo.

PRESIDENTE. Allora rileggerò l'articolo così emendato:

Art. 22.

Ove i lavori di miniere, cave o torbiere vicine siano eseguiti in modo da mettere in pericolo la reciproca sicurezza, il prefetto, sulla proposta dell'ingegnere delle miniere, uditi gli interessati, prescriverà il modo con cui debbono essere condotti al fine di ovviare ad ogni inconveniente, ed occorrendo, potrà prescrivere che siano assoggettati ad una direzione unica.

Qualora gli interessati non vi si uniformino, il prefetto avrà facoltà d'inibire in tutto od in parte la continuazione dei lavori.

Chi lo approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 23.

Contro i decreti del prefetto, di cui ai precedenti tre articoli, è ammesso ricorso al ministro di agricoltura, industria e commercio, il quale decide, udito il Consiglio delle miniere.

Senatore GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GUARNERI. L'onor. ministro comprenderà facilmente che io intendo emanciparlo da un vincolo, che gli impone il progetto di legge, cioè l'avviso del Consiglio delle miniere, anco nel caso in cui si trattasse solamente di sospendere la esecuzione del decreto del prefetto.

Ora, il ministro è troppo pratico e sa che cosa importi sentire un Consiglio qual'è quello delle miniere sopra una vertenza che spesso non solo è tecnica, ma è locale, giacchè per deciderla bisognerà un'ispezione sui luoghi ed una investigazione di più miniere. Ed intanto il decreto prefettizio ha la sua esecuzione.

Ecco perchè io propongo che sia emancipato il ministro dal voto del Consiglio delle miniere, quando trattasi di semplice decreto sospensivo dell'ordinanza del prefetto.

Credo che con queste spiegazioni il ministro vorrà accogliere questa mia proposta.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'onor. senatore Guarneri consente nel concetto espresso da me poc'anzi, cioè, che il ministro, se ha la facoltà di revocare in tutto od in parte il decreto del prefetto, ha anche quella, di molto minore importanza, di sospendere, durante l'istruttoria che egli credesse necessaria, in tutto o in parte il decreto medesimo. Siamo dunque d'accordo in questo punto. Ma egli trova la seguente difficoltà: essendo obbligato il ministro a sentire il Consiglio delle miniere, quest' obbligo a cui egli deve adempiere prima di emanare il suo decreto gli fa perdere del tempo, durante il quale il decreto del prefetto ha il suo corso.

Ad evitare questo, egli vorrebbe dare facoltà al ministro, indipendentemente dal Consiglio delle miniere, di emanare il decreto di sospensione, quando lo ravvisasse necessario.

Per quanto tenda ad ampliare la facoltà del ministro, pure io non posso consentire. È vero che quando il ministro ha la facoltà di sospendere, senza l'obbligo di sentire alcun Consiglio, lo può fare più speditamente; ma questa facoltà, quando il ministro la vuole esercitare bene, è utile sottoporla al Consiglio delle miniere composto di persone tecniche ed esperte in amministrazione.

Questo Consiglio gli è stato messo a fianco per illuminarlo e nella parte tecnica e nella parte amministrativa.

Noti l'onor. Guarneri, che il diritto, che avrebbe il ministro di sospendere il decreto del prefetto, senza sentire alcuno, potrebbe produrre delle gravi conseguenze. Nè credo che l'obbligo di udire il Consiglio delle miniere possa far perdere molto tempo.

Naturalmente, trattandosi di cose come quelle previste nei tre articoli votati dal Senato, le quali esigono molta celerità ed energia di provvedimenti; avrà cura il ministro di sollecitare l'avviso del Consiglio delle miniere.

Può benissimo il ministro allontanarsi dall'avviso del Consiglio delle miniere, ma non mi pare giusto dargli la facoltà di decidere senza neanche udirlo, tanto più che la legge del 1859, che resta in vigore, richiede sempre il parere del Consiglio delle miniere.

Quindi la eccezione per un caso solo non si saprebbe spiegare.

Io credo che, in vista di queste dichiarazioni, l'onorevole senatore Guarneri può essere sicuro che non fa alcun danno, ma invece può fare molto bene lasciare anche in quest'articolo l'obbligo di udire il Consiglio delle miniere. Si tratta di decisioni, che, in qualche caso, possono essere di una immensa gravità.

Ora perchè conferire al ministro la facoltà di esercitare egli solo questa facoltà, senza sentire il consiglio di alcuno?

Senatore GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GUARNERI. Non sono dell'avviso del signor ministro, e per gravi considerazioni; perchè le disposizioni di cui si ragiona riguardano: primo, la facoltà che è data al prefetto di ordinare dei lavori in una miniera; secondo, la facoltà di togliere la direzione dell'opificio di una miniera al personale di fiducia del coltivatore e di affidarla ad altro personale di scelta del prefetto; terzo, il reclamo del proprietario contro l'esercizio di questi importanti poteri, il cui esame sarà devoluto al Consiglio delle miniere.

Ora, il Consiglio delle miniere sarà sempre competente per una questione di scienza, ma non per una questione legale, e bisognerà di più che il Consiglio delle miniere provochi una istruzione sull'operato del prefetto, e qualche volta dovrà delegare uno dei suoi membri perchè vada, vegga e riferisca. E intanto il decreto c'è, si eseguisce ed hanno luogo dei lavori, o la direzione è affidata ad altri.

Supponga il signor ministro che, dopo l'istruzione fatta, il Consiglio delle miniere dia ragione al proprietario.

Allora, gli domando, chi pagherà le spese e i danni?

Il prefetto no, l'ingegnere neanco: sarà lo Stato. Quelle opere indebitamente fatte non andranno certo a carico del privato.

I danni cagionati dalla sospensione dei lavori o dalla direzione affidata ad altri sarà debito di giustizia di rifarli, e naturalmente non ne risponderà nè il prefetto, nè l'ingegnere, che d'altronde spesso sono impotenti a rispondere.

Ora io chieggo che, ad evitare la possibilità di questi danni, il ministro possa, anco senza sentire il Consiglio delle miniere, sospendere il decreto del prefetto.

È un potere che potrà salvare lo Stato da una grave responsabilità, come salverà gli interessati dalle conseguenze fatali che possono derivare da un'opera immaturamente ordinata e da una direzione indebitamente affidata.

Perciò io insisto in questa proposta nell'interesse della giustizia e dello Stato.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Un'altra dichiarazione mi sia consentita.

Io ho un po' di pratica in questa materia. Ebbene, il Consiglio delle miniere anche oggi, per la legge del 1859, dà pareri al ministro su tutte le materie, che si riferiscono alla legislazione mineraria; anzi non solo dà pareri per coadiuvare l'azione del ministro in quelle provincie alle quali si applica la legge del 1859, d'onde trae la sua origine; ma anche è consultato per le pratiche, che si riferiscono alle provincie governate da altre leggi minerarie.

Ora dei ritardi non si verificano mai. Il Consiglio delle miniere è sempre pronto, ed è obbligo del ministro, quando vede dei reclami, i quali non ammettono dilazione, di convocarlo subito, come ora si pratica.

Ogni giorno si verificano dei casi di urgenza, e presso il Consiglio di Stato e presso altri Corpi consultivi, e questi, al cui avviso deve essere subordinato il decreto del ministro, sono premurosi a compiere il loro ufficio.

Or dunque mi parrebbe poco armonico col resto della legge, e direi quasi poco liberale, dare al ministro con questo articolo delle facoltà, senza neanche l'obbligo di sentire il Consiglio delle miniere, il quale è stato ritenuto necessario per materie di ben minore importanza.

D'altronde, ritenga l'onor. Guarneri, che il caso in cui il Consiglio delle miniere debba ripetere l'istruttoria è ben raro; perchè, nei casi previsti dagli articoli 20, 21 e 22, l'istruttoria è fatta sopra luogo dall'ingegnere delle miniere. Capisco che ci può essere qualche caso nel quale il Consiglio delle miniere possa sentire il bisogno di una nuova istruttoria e di delegare uno dei suoi membri a farla; ma sarà un caso rarissimo. In ogni modo, il ministro ha la fa-

coltà, pria di ogni istruttoria, di sentire il parere del Consiglio sulla sola questione di sospensione, qualora questa gli sembri necessaria od utile.

Senatore GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GUARNERI. L'onorevole signor ministro ha detto che colla legge del 1859 il procedimento era lo stesso di quello oggi proposto, mentre al contrario, secondo quella legge, simili provvedimenti si potevano dare dal ministro, sentito il Consiglio delle miniere ed il Consiglio di Stato.

Sicchè ora non si ha avuto scrupolo d'autorizzare il prefetto, senza sentire nè il Consiglio delle miniere, nè il Consiglio di Stato, ad emettere quei provvedimenti che prima erano devoluti al ministro, sotto quelle garanzie: eppure si osa dire che ciò sia più liberale.

È l'uso di quel potere, che si è dato al prefetto, emancipandolo da qualunque gerarchia verso il ministro, verso il Consiglio di Stato e verso il Consiglio delle miniere, che io chiedo che venga un po' frenato, dando al ministro la facoltà di sospendere l'esecuzione del decreto emesso dal prefetto.

Io non credo con tal proposito di mancare di riguardo al Consiglio delle miniere, come asserisce l'onorevole ministro; è anzi il progetto di legge che vi manca, perchè se avessimo dovuto agire secondo la legge esistente, al prefetto sarebbe vietato di emettere quel decreto, se prima non fosse stato udito il Consiglio delle miniere; ciò che non sarebbe più coll'attuale progetto di legge.

E non so comprendere come si faccia questa opposizione alla mia proposta, la quale non fa che moderare la potestà quasi arbitraria che si è data al prefetto di potere egli di sola sua iniziativa emettere un decreto, che, a danno di privati, ordina la costruzione di opere importanti, o la rimozione del personale di una miniera; e questo decreto si esegue nonostante reclamo, nè si può arrestarne l'esecuzione da suo capo gerarchico, cioè dal ministro, se prima egli non senta il parere del Consiglio delle miniere.

Del resto, onorevole ministro, parliamoci chiaro: chi è che decide in questo caso? Crede ella che sia il prefetto? L'autore vero del decreto prefettizio è l'ingegnere delle miniere.

Io sono stato prefetto nella provincia che ha il maggior numero di miniere, quella, cioè, di Girgenti. Ebbene, io confesso francamente che, se fosse venuto un bel giorno un ingegnere minerario a dirmi che una miniera crolla, o che c'è il pericolo di un'inondazione, e m'avesse proposto l'erezione di un muro della China per impedire quel danno, io, sotto il regime di questa legge, proprio gli avrei detto: Scrivetemi il vostro rapporto, firmatelo a discarico della mia responsabilità, e poi *fate*, e ve ne do il decreto; poichè non avrei voluto assumere l'enorme responsabilità di grandi disastri che potevano essere cagionati dal diniego delle opere proposte; ed aggiungo che, se vi fosse stato un contrasto di pareri, un dubbio nell'utilità dell'opera, io, nel dubbio, avrei forse deciso che l'opera fosse fatta; tanto è grave la responsabilità dei disastri che possono occorrere in certe miniere.

Tutto ciò che non può aver coraggio di fare un prefetto, chiedo che possa farlo il ministro, autorizzandolo a sospendere l'esecuzione del decreto del prefetto, senza sentir prima l'avviso del Consiglio delle miniere.

Io insisto quindi nel mio emendamento.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AURITI. Se il ministro, udito il Consiglio delle miniere, decide, potrà anche sospendere l'esecuzione del decreto prefettizio.

Il pericolo che la sospensione dell'esecuzione possa arrivare troppo tardi, ove si senta il bigno di novella istruzione, non esiste. Salva la condizione di sentire il parere del Consiglio delle miniere, il ministro come può decidere definitivamente ad istruzione compiuta, può sospendere l'esecuzione dell'ordinanza del prefetto in pendenza dell'istruzione. Tutta la differenza tra il senatore Guarneri e il ministro sta in questo solo, se cioè prima dell'ordine di sospensione debba sentirsi o no il parere del Consiglio delle miniere; ma il sentire o no questo parere non può portare che la differenza di pochi giorni, e non ha quindi importanza pratica.

Dopo tali spiegazioni, credo che il senatore Guarneri potrà acquietarsi.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Mi associo a quel che ha detto l'onor. Auriti, e prego il senatore Guarneri a considerare che questa legge dà maggiori garanzie di quelle che dànno le leggi attuali.

Egli dice, come mi pare di avere udito, che il prefetto, prima di emettere il suo decreto, potrebbe sentire il Consiglio di Stato ed il Consiglio delle miniere.

Ora credo più logico creare un doppio grado di giurisdizione: dare prima al prefetto l'obbligo di emettere il suo decreto, sentito l'ingegnere delle miniere, e poi, in linea di reclamo, al ministro, il quale, prima di emettere la sua decisione, o definitiva quando lo può, oppure di carattere sospensivo o interinale, abbia il debito di udire il Consiglio delle miniere. È un aumento questo di garanzie, non una diminuzione.

Mi par dunque chiaro, che questo articolo debba essere inteso, senza bisogno di alcuna modifica, nel senso che il ministro abbia facoltà di ordinare istruttorie, sospendere la esecuzione del decreto prefettizio, o decidere, col solo dovere di udire il Consiglio delle miniere, affinchè il suo giudizio sia giusto ed equo, e tale apparisca agli interessati.

Senatore GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GUARNERI. La legge del 1859 non dava già ai prefetti questa grave facoltà, ma la dava al ministro, per decreto reale, ed inteso il parere del Consiglio delle miniere e del Consiglio di Stato, sentito l'interessato. Quindi non mi pare che sia opportuno il volersi afforzare di tal legge per sostenere l'attuale proposta.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando la parola, do lettura dell'art. 23.

Art. 23.

Contro i decreti del prefetto, di cui ai precedenti tre articoli, è ammesso ricorso al ministro di agricoltura, industria e commercio, il quale decide, udito il Consiglio delle miniere.

Chi lo approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 24.

Nei casi d'infortunio o quando si verifichino circostanze che mettano in pericolo la sicurezza delle persone, edifizi, strade e corsi d'acqua, i direttori delle miniere, cave e torbiere od i loro rappresentanti debbono tosto informarne il sindaco e l'ingegnere delle miniere e questi il prefetto della provincia.

In caso d'urgenza il sindaco di accordo coll'ingegnere delle miniere, ov'egli sia presente, oppure questi da solo in assenza del sindaco, dà, a tenore dell'art. 104 della legge comunale e provinciale, i provvedimenti indispensabili.

Gli esercenti miniere, cave o torbiere vicine sono tenuti a prestare utensili, cavalli ed ogni altro mezzo di soccorso di cui sono in possesso, salvo le competenti indennità.

(Approvato).

Art. 25.

Le disposizioni del titolo II di questa legge si applicano anche ai lavori di ricerca di miniere.

(Approvato).

Art. 26.

La inosservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di cui al seguente articolo è punita con multa estensibile a lire 1000, senza pregiudizio delle spese, e del rifacimento dei danni a norma di legge.

(Approvato).

Art. 27.

Con regolamento approvato per decreto reale, sentito il Consiglio delle miniere e il Consiglio di Stato, sono stabilite le norme intorno alla ventilazione e all'illuminazione, all'impiego delle sostanze esplodenti, alla circolazione degli operai ed a quant'altro sia necessario per la sicurezza delle escavazioni sotterranee e superficiali e per la tutela degli operai che vi sono addetti.

(Approvato).

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Il progetto di legge finisce coll'art. 27.

Rimane l'art. 28, il quale dice che rimangono in vigore le leggi minerarie attuali, in quanto non sieno derogate dalla presente. Però ram-

menterà il Senato che l'onor. Vitelleschi fece delle proposte, che il Governo e l'Ufficio centrale si riserbarono di esaminare, per quindi riferirne.

D'accordo quindi con l'Ufficio centrale, presento tre articoli, nei quali in buona parte sono accolte le osservazioni dell'onor. Vitelleschi.

Questi articoli aggiunti costituirebbero gli art. 28, 29 e 30, e di seguito verrebbe l'attuale art. 28 per chiusura della legge. Ma questi tre articoli si riferiscono ad una materia diversa da quella finora trattata: il Senato ha votato due titoli, uno relativo alle espropriazioni e consorzi obbligatorî, l'altro relativo alla polizia dei lavori: le disposizioni nuove, che sarebbero inserite, non riguardano questi due argomenti. Quindi io propongo che dopo l'art. 27 venga un titolo terzo così intestato: « Disposizioni relative alla ricerca delle miniere ». La formula dei tre articoli è in mano del presidente. Dirò qualche parola su di essi.

Rammenterete che la prima proposta dell'onorevole Vitelleschi riguardava il diritto di preferenza da concedersi al proprietario sul ricercatore. A questo riguardo avremmo formulato una disposizione, che costituisce l'art. 28.

È parso tanto a me, quanto all'Ufficio centrale che con la nostra proposta si accoglie l'idea dell'onor. senatore Vitelleschi sul diritto di preferenza; ma, nell'accordare il diritto medesimo, lo si è circondato di tutte quelle guarentigie, che non debbono farlo convertire in danno dell'esplorazione delle miniere.

In secondo luogo, il senatore Vitelleschi proponeva che la domanda per permissione di ricerche dovesse contenere anche l'indicazione dei mezzi, perchè il ricercatore raggiungesse lo scopo; e ciò nel fine di evitare delle speculazioni disoneste o poco serie. Noi abbiamo accolta la proposta, che costituisce l'art. 29.

Il terzo ed ultimo punto delle proposte dell'onor. Vitelleschi riguardava l'obbligo della cauzione da imporsi ai concessionari delle miniere.

Ricorda il Senato le osservazioni da me fatte intorno a ciò.

La legge del 1859, attualmente in vigore, vuole la cauzione per il ricercatore delle miniere e non per il concessionario; ed io dissi le ragioni, per le quali a me pareva giusto che la legge del 1859 non stabilisse la cauzione per il concessionario. Quindi non consento a questa proposta dell'onor. Vitelleschi. Però, traendo partito dalla sua osservazione, è parso a me ed all'Ufficio centrale utile ed opportuno di colmare una lacuna della legge attuale.

La legge del 1859, come ho avuto occasione di dire altra volta, fu estesa a molta parte delle provincie italiane; però, per una fatalità di cui non saprei dir la ragione, si obliò di riprodurre l'art. 29 della legge stessa, il quale impone l'obbligo della cauzione al ricercatore delle miniere.

Ora, poichè siamo nella materia, mi è parso opportuno di eliminare ogni difficoltà, inserendo nella legge attuale l'art. 30, che è la riproduzione dell'art. 29 della legge del 1859.

Sottometto queste tre disposizioni all'approvazione del Senato.

Senatore CANNIZZARO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANNIZZARO, *relatore*. Parmi che questo nuovo titolo dovrebbe prendere l'intestazione seguente: « Disposizioni concernenti la ricerca di miniere », perchè così corrisponderebbe alla legge del 1859.

Oltre di ciò l'art. 25 farà parte di questo titolo; e l'art. 28 servirebbe di conclusione alla legge....

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Scusi, onor. Cannizzaro, ma l'articolo 25 del Ministero è lo stesso del 28 dell'Ufficio centrale.

Senatore CANNIZZARO, *relatore*. L'art. 25 aggiunto dall'Ufficio centrale riguarda le ricerche di miniere, ed una volta che si aggiunge un titolo apposito per tale ricerca, quella disposizione va compresa in quel titolo. Quindi non si tratterebbe che di trasportare un articolo, già votato, in questo titolo III per ordine di materia.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Per procedere con ordine l'art. 25 testè votato resta soppresso per ora; l'art. 26 diventa 25; l'art. 27 diventa 26. Quindi viene il titolo III che contiene tre articoli, 27, 28 e 29. Ad essi fa seguito l'art. 25 che diventa 30, il quale deve fare parte del titolo III.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso le proposte concordate tra l'Ufficio centrale ed il signor ministro.

Si tratta di aggiungere un nuovo titolo III

alla legge così concepita: « Disposizioni concernenti la ricerca di miniere » il quale verrebbe dopo l'art. 27 votato, che prenderà il numero 26.

Leggo queste proposte:

TITOLO III.

Disposizioni concernenti la ricerca di miniere.

Art. 27.

Nelle provincie, ove il Governo ha per le vigenti leggi facoltà di concedere permessi di ricerche di minerali, anche senza l'assenso del proprietario del suolo, ogni domanda di ricerca dovrà essere notificata al proprietario stesso, o ai proprietari dei terreni su cui si vogliono fare le indagini.

Il proprietario ha diritto di preferenza quando, ricusando ad altri il suo assenso, presenti, entro un mese, al prefetto della provincia analoga domanda corredata dai documenti prescritti dalle leggi minerarie in vigore e dalla presente, e sia riconosciuto dall'ingegnere delle miniere che il terreno di sua proprietà può formare oggetto di una distinta ed utile coltivazione.

Questo diritto di preferenza si perde dal proprietario del terreno, il quale, ottenuto una volta il permesso di ricerca, non abbia eseguiti i lavori nei termini stabiliti nel decreto di permissione.

Nel concorso di più proprietari della zona mineraria da esplorarsi, sarà preferito il proprietario che offrirà maggiori garanzie di utile ricerca della miniera.

Art. 28.

Le domande per permissioni di ricerche minerarie dovranno contenere, oltre le indicazioni e i documenti indicati dalle leggi minerarie in vigore, anche una descrizione dei lavori che si intendono eseguire nel campo della ricerca, specialmente dal punto di vista della loro estensione.

Il richiedente un permesso di ricerca dovrà inoltre provare di possedere, a giudizio del prefetto, i mezzi che dall'ingegnere delle miniere saranno ritenuti necessari per l'esecuzione dei lavori descritti nella domanda.

Art. 29.

Sarà obbligo del ricercatore di pagare tutti i danni cagionati dai lavori di ricerca.

È fatta facoltà al proprietario del terreno soggetto alla ricerca di esigere, prima che si ponga mano ai lavori ed a sua scelta, od una idonea cauzione da prestarsi, od un deposito in danaro o in cedole del debito pubblico dello Stato.

Quando le parti non siansi accordate, il prefetto, previo avviso di periti, stabilirà d'ufficio, in via provvisoria, l'ammontare del deposito, fatto il quale, il ricercatore potrà dar principio ai lavori.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Ho domandato la parola per fare adesione alla versione che, relativamente al nuovo titolo introdotto nel progetto, è stata adottata dal Ministero d'accordo coll'Ufficio centrale, e per fare un qualche rimarco sopra il primo e sopra il secondo dei tre articoli dei quali il titolo medesimo si compone.

Se la discussione di questi tre articoli si fosse fatta separatamente, io avrei fatto le mie osservazioni secondo l'ordine dei medesimi, uno per uno; ma siccome gli articoli sono stati letti tutti e tre insieme, così io farò i miei appunti complessivamente perchè, se così pare, se ne tenga conto nella votazione dei diversi articoli.

In quanto al primo articolo, a me sembra che quelle parole, le quali implicano la dichiarazione dell'ingegnere delle miniere sopra la idoneità del terreno a una buona coltivazione, siano per lo meno superflue, perchè è nella prima domanda di ricerca, da chiunque essa sia fatta, che l'idoneità deve essere constatata. Nel momento in cui si tratti della preferenza del proprietario, la idoneità deve essere stata già riconosciuta.

Inoltre, quelle parole mi paiono tanto più superflue in quanto che credo che il proprietario a casa sua possa fare ricerche così nel caso che il terreno sia idoneo, quanto se non lo sia, senza avere bisogno del permesso governativo. Dunque a quel posto la dichiarazione dell'ingegnere delle miniere sull'idoneità del terreno a me pare inutile.

Non credo che simile dichiarazione faccia alcun danno; ma parmi che forse sarebbe più corretto di toglierla per le ragioni che ho dette.

Secondariamente, domanderei che nel secondo articolo fossero tolte le parole: *a giudizio del prefetto,* e ciò per una ragione, direi, piuttosto di forma che di sostanza. La ragione è questa che quell'articolo, nella legge del 1859, non contiene questa distinzione. Laonde ne avverrebbe che, nel caso delle concessioni, il giudizio del prefetto non interverrebbe, mentre dovrebbe intervenire nel caso delle ricerche.

Di più faccio osservare che questo giudizio amministrativo tende, nel processo abituale degli affari, a diventare una semplice formalità. Per cui, ripeto, domanderei che si mantenesse la stessa dizione della legge del 1859, ossia che fossero tolte le parole: *a giudizio del prefetto.*

Senatore PERAZZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PERAZZI. La difficoltà è questa: quando sono parecchi i proprietari del suolo compresi in un determinato campo di ricerca, a chi si darà la preferenza?

Supponiamo il seguente caso: si fa domanda di un determinato campo per ricercare un giacimento metallifero. I proprietari dei terreni compresi in questo campo di ricerca sono, mettiamo, dieci. Di questi proprietari cinque fanno domanda di essere preferiti. Chi sarà il preferito? Un solo dev'essere il preferito; certo non tutti e cinque. Ora chi deciderà la questione? Ecco il punto. Si è detto: decide il prefetto. Il ragionamento fu questo: quando diversi sono i proprietari del suolo, i quali domandano il medesimo permesso di ricerca, è conveniente che il prefetto decida, dando la preferenza a colui che offrirà maggiore garanzia, tanto sotto il rispetto tecnico che sotto quello dei mezzi finanziari. Questa è la proposta dell'Ufficio centrale.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Temo che fra noi ci sia equivoco.

Parlando del primo articolo non è al giudizio del prefetto che io ho accennato. Bensì ho accennato ad alcune parole che in quell'articolo, a me paiono superflue.

Quand'è detto che, onde si accordi la preferenza al proprietario, si richiede che questi faccia ciò che è domandato dalla legge ed inoltre che l'ingegnere delle miniere dichiari che quel tale terreno è adatto alla coltivazione, pare a me che si dica cosa superflua e che queste parole potrebbero sopprimersi.

Se queste parole si vogliono lasciare, si lascino pure. Io non ne faccio questione. Ma io voglio fare osservare che, siccome la domanda del proprietario per la preferenza viene in seconda linea, viene cioè dopo che la dichiarazione relativa alla idoneità del terreno è già stata emessa in conseguenza della domanda del primo ricercatore, così le accennate parole sono quanto meno inutili.

Perchè si giudichi della preferenza del proprietario deve supporsi che vi sia una domanda di ricerca, la quale abbia già ottenuta l'approvazione dell'ufficio minerario e la dichiarazione di esso che il terreno sia idoneo. Che l'ingegnere debba poi fare una seconda dichiarazione di idoneità a proposito della preferenza del proprietario, non pare che sia il caso.

Vi è anche un'altra ragione per la quale sembra a me che le indicate parole all'art. 1 potrebbero omettersi, e cioè, che quando un proprietario a casa sua crede di avere non so quale ricchezza sia pure immaginaria e si diverte a cercarla, non c'è bisogno di dichiarazione alcuna di idoneità, perchè ognuno sul proprio terreno può fare quello che crede meglio.

Per queste due ragioni, dunque, e sopratutto per la prima, ritengo che possano togliersi dal 1° articolo del nuovo titolo le parole da me indicate.

Quanto alla questione del giudizio del prefetto, essa si riferisce all'art. 2, e, forse, per non ingenerare confusione, sarebbe meglio che io ne parlassi quando si metterà in discussione l'articolo medesimo.

Senatore CANNIZZARO, *relatore.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANNIZZARO, *relatore.* Riguardo al primo articolo la condizione come fu modificata dall'onor. ministro, credo sia condizione indispensabile. Quando c'è una domanda di ricerca, s'interroga il proprietario; non c'è ancora il giudizio tecnico. L'ingegnere dovrà decidere se quello è un campo utile ad esplorarsi o per lo meno offra una probabilità tale da doversi accordare il permesso di ricerca.

Il caso si presenta diverso secondo si tratti

di grande o piccola proprietà. Trattandosi di permesso di ricerca in piccole proprietà, può accadere che i proprietari che potranno affacciare questo diritto sieno 10, 15, 20; e per conseguenza quando per la ricerca d'una miniera sia iscritto il permesso nell'attuale legge di praticare gli scavi nelle proprietà di tante persone diverse, bisognerà che quel proprietario il quale abbia il diritto di essere preferito dimostri che la miniera esiste nella sua proprietà, nel tal campo invece che nel tal altro; di maniera che quella condizione che si richiede sempre quando trattasi di dare permesso di ricerca di miniere si riferisce allo stesso giudizio.

Ma in questo caso speciale avviene quello che accade specialmente in alcune provincie, dove sono in uso tali permessi, che non si sa cioè chi preferire fra questi diversi proprietari.

Quindi vi è una prima condizione ed è, che il proprietario che avanza la domanda dimostri che sotto il suo sottosuolo sta il corpo principale della miniera; per cui questo inciso, non è sembrato superfluo a coloro che hanno tutto il giorno le mani in queste questioni, per quelle provincie dove avvengono le ricerche e dove le proprietà sono molto divise. Là dove poi si trovano grandi proprietà, la cosa è differente; allora avviene rarissimo il caso che uno cerchi la miniera in terreni di diversi proprietari.

Siccome dunque la proprietà sotterranea non segue le stesse norme della proprietà superficiale, questo inciso non c'è sembrato affatto soverchio.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io non avrei bisogno di aggiungere altro circa le osservazioni fatte dall'onorevole Vitelleschi.

In sostanza, in quanto all'art. 27, che ora discutiamo, egli muove il dubbio che gli sembra inutile l'obbligo di riconoscimento, per parte dell'ingegnere delle miniere, che il terreno, di proprietà di colui che domanda la preferenza, possa formare oggetto di una distinta ed utile coltivazione; e ciò perchè questa prova già l'ha dovuta fornire il ricercatore, sul quale il proprietario ha la preferenza.

Oltre le osservazioni tecniche esposte dall'onor. Cannizzaro, dirò, che il ricercatore delle miniere può presentare il suo piano per una zona estesa di due o trecento ettari. Ora il proprietario di una parte di questa zona, se si accordasse il diritto di preferenza, senza limiti, potrebbe esercitarlo, anche quando la zona di sua proprietà non fosse suscettiva di utile coltivazione.

Ora non volete che l'autorità, prima di accordare questo diritto, abbia la facoltà di verificare se quella piccola parte di terreno compresa nella zona generale designata dal ricercatore sia adatta ad una distinta ed utile coltivazione?

Ecco perchè non mi pare la nostra formola inutile. Del resto l'onor. Vitelleschi non fa questione di ciò, quindi l'articolo mi pare che possa dirsi concordato tra tutti.

In quanto all'articolo successivo, io non sono alieno dal togliere la frase *a giudizio del prefetto;* poichè, in fondo, noi non facciamo altro che imporre al ricercatore un obbligo di più, oltre quelli che gli vengono dalla legge del 1859. Ora siccome l'adempimento degli altri obblighi deve essere verificato dal prefetto, così il prefetto stesso deve verificare anche ciò che potrebbe derivare dal nuovo articolo ora sottoposto alla deliberazione del Senato.

Parendomi quindi inutile la ripetizione, non ho difficoltà a togliere le parole *a giudizio del prefetto.*

PRESIDENTE. Veniamo adunque alla votazione del nuovo titolo III: « Disposizioni concernenti la ricerca di miniere ».

Art. 27.

Nelle provincie, ove il Governo ha per le vigenti leggi facoltà di concedere permessi di ricerche di minerali, anche senza l'assenso del proprietario del suolo, ogni domanda di ricerca dovrà essere notificata al proprietario stesso, o ai proprietari dei terreni su cui si vogliono fare le indagini.

Il proprietario ha diritto di preferenza quando, ricusando ad altri il suo assenso, presenti, entro un mese, al prefetto della provincia analoga domanda corredata dai documenti prescritti dalle leggi minerarie in vigore e dalla presente, e sia riconosciuto dall'ingegnere delle miniere, che il terreno di sua proprietà può formare oggetto di una distinta ed utile coltivazione.

Questo diritto di preferenza si perde dal pro-

prietario del terreno, il quale, ottenuto una volta il permesso di ricerca, non abbia eseguiti i lavori nei termini stabiliti nel decreto di permissione.

Nel concorso di più proprietari della zona mineraria da esplorarsi, sarà preferito il proprietario che offrirà maggiori garanzie di utile ricerca della miniera.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora leggerò l'art. 28 tolte le parole « a giudizio del prefetto » secondo la modificazione concordata tra l'onor. ministro ed il senatore Vitelleschi:

Art. 28.

Le domande per permissioni di ricerche minerarie dovranno contenere, oltre le indicazioni o documenti indicati dalle leggi minerarie in vigore, anche una descrizione dei lavori che si intendono eseguire nel campo della ricerca, specialmente dal punto di vista della loro estensione.

Il richiedente un permesso di ricerca dovrà inoltre provare di possedere i mezzi che dall'ingegnere delle miniere saranno riconosciuti necessari per la esecuzione dei lavori descritti nella domanda.

(Approvato).

Art. 29.

Sarà obbligo del ricercatore di pagare tutti i danni cagionati dai lavori di ricerca.

È fatta facoltà al proprietario del terreno soggetto alla ricerca di esigere, prima che si ponga mano ai lavori ed a sua scelta, od una idonea cauzione da prestarsi, od un deposito in denaro, o in cedole del debito pubblico dello Stato.

Quando le parti non siansi accordate, il prefetto, previo avviso di perito, stabilirà d'ufficio, in via provvisoria, l'ammontare del deposito, fatto il quale il ricercatore potrà dar principio ai lavori.

(Approvato).

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Come art. 30 ora bisognerà collocare l'articolo che il Senato ha già votato come venticinquesimo.

PRESIDENTE. Rileggo adunque quell'art. 25 che ora diventa art. 30.

Art. 30.

Le disposizioni del titolo II di questa legge si applicano anche ai lavori di ricerca di miniere.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti. Chi intende di approvarlo voglia alzarsi.

(Approvato).

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Esaurita così la legge, deve venire in ultimo quel tale articolo, che costituisce il 28 del testo vecchio, cioè: « Rimangono in vigore le leggi minerarie tuttora esistenti nelle varie parti del regno, inquanto non siano derogate dalla presente ».

PRESIDENTE. Questo articolo diventerebbe 31.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Di esso si dovrebbe fare un titolo a parte, cioè un titolo quarto, così intestato: *Disposizione generale,* inserendovi, come unico articolo, il trentunesimo.

PRESIDENTE. Ne darò lettura.

TITOLO IV.

Disposizione generale.

Art. 31.

« Rimangono in vigore le leggi minerarie tuttora esistenti nelle varie parti del regno, in quanto non siano derogate dalla presente ».

Pongo ai voti questo articolo.

Chi intende di approvarlo voglia sorgere.

(Approvato).

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ricorderà il Senato che, nel discutere il titolo I di questa legge, nacque contrasto con l'onorevole senatore Guarneri sulla materia dei consorzi volontari. Fu inteso che dei consorzi volontari non dovesse occuparsi la legge, perchè essi sono regolati dal dritto comune e dalla volontà delle parti; e qui si prevede il caso in cui debba farsi il consorzio obbligatorio. Però, tanto da mia parte, che da quella dell'Ufficio centrale, si è rilevato che ai consorzi obbligatorî, con gli articoli 8 e 9, si concedono dei favori.

Ora è giusto che questi li avessero anche i consorzi volontari. Per cui, d'accordo con l'Ufficio centrale, propongo un'aggiunta all'art. 9, che suona così:

« Le disposizioni di favore stabilite da questo e dal precedente articolo per i consorzi obbligatorî sono applicabili anche ai consorzi volontari ».

Questa aggiunta parmi opportuna e necessaria.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la proposta del signor ministro, il quale vorrebbe che all'art. 9 si facesse una piccola aggiunta, la quale suonerebbe così: « Le disposizioni di favore stabilite da questo e dal precedente articolo pei consorzi obbligatorî, sono applicabili anche ai consorzi volontari ».

Domando se questa aggiunta è appoggiata.

(È appoggiata).

Essendo appoggiata, la pongo ai voti.

Chi l'approva voglia sorgere.

(Approvata).

Discussione del progetto di legge N. 134.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta ora la discussione del progetto di legge intitolato: « Modificazioni alla tariffa doganale ed altri provvedimenti finanziari ».

Senatore MANZONI. Io proporrei di omettere la lettura del progetto di legge perchè troppo lunga e perchè si tratta di articoli che abbiamo tutti sott'occhio.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Chiedo anch'io che si ometta la lettura preliminare del progetto di legge.

PRESIDENTE. Se nessuno fa opposizione si ometterà la lettura di questo progetto di legge. È aperta quindi la discussione generale.

Senatore MARESCOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MARESCOTTI. Io ho domandato la parola per giustificare il voto che io darò ai dazi di difesa, benchè io appartenga ad una scuola e professi dei principî assai differenti da quelli a cui accennano i dazi così detti di difesa, che non sono che in massima protettivi....

Senatore ROSSI A. Domando la parola per l'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Scusi onor. Marescotti, ma prima di lei erano iscritti i senatori Rossi e Guarneri.

Senatore MARESCOTTI. Io mi sono inscritto per parlare su questa legge, domando il perchè non posso farlo. È vero che l'onor. Guarneri si è iscritto prima di me, e non ho nessuna ragione di antepormi a lui; ma se l'onor. Guarneri non prende la parola, mi pare di aver io il diritto di parlare.

PRESIDENTE. È inscritto per primo il signor senatore Alessandro Rossi....

Senatore GUARNERI. Ma non prima di me.

Senatore MARESCOTTI. Domando scusa, prima del senatore Guarneri e del senatore Alvisi sono iscritto io.

PRESIDENTE. Il primo iscritto è il signor senatore Rossi.

Senatore GUARNERI. Credo sia necessaria una spiegazione.

Il senatore Rossi s'iscrisse dopo; ma siccome era il primo a parlare in favore, così in applicazione di una disposizione del Regolamento ebbe il diritto di parlare per primo.

PRESIDENTE. Il senatore Rossi mantiene il suo turno d'iscrizione?

Senatore ROSSI A. Sì, lo mantengo.

PRESIDENTE. L'onor. senatore Rossi ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI A. Mentre il Senato sta per essere assalito in questi giorni di luglio da una congerie di leggi importantissime, è dovere, non soltanto nei riguardi di chi ascolta quanto nella forza e nel volere di chi parla, di esser breve, ed io m'impongo questa brevità, non già per consuetudine, ma per mia natura, fino al più stretto limite che mi è consentito dalla gravità dell'argomento.

Nella tornata di otto giorni fa l'on. ministro

delle finanze fece prevedere al Senato che a novembre sarebbero occorsi altri 70 milioni di spese, a 50 dei quali si sarebbe provveduto con leggi ordinarie cioè con imposte. L'onor. ministro fece al Senato inoltre l'esplicita dichiarazione, di cui tutti gli fummo grati: che cioè egli riteneva che con questo bilancio si fosse raggiunta la parabola massima delle imposte e che non si dovesse in seguito oltrepassare il limite ora raggiunto. Con ciò il ministro riconosce che il paese si trova più che saturo d'imposte, ed in verità lo è. Lo è di tutte, ma principalmente delle imposte dirette. Lo mostrò il fermento destatosi nel paese quando si credette per un momento che il Governo volesse mantenere assolutamente la sospensione dell'abolizione dei decimi. Fu allora che sulle dichiarazioni dell'onor. ministro delle finanze, il senatore Vitelleschi gli mosse questa acuta domanda:

« Oh, allora, con quali mezzi, in caso di eventi straordinari, i quali sono nell'ordine naturale delle cose, intendereste di provvedere? »

Il ministro si chiuse in una prudente riserva, e frattanto questi provvedimenti finanziari, che abbiamo dinanzi, formano per così dire la prima serie. La seconda serie verrà a novembre.

Gli attuali provvedimenti sono destinati a gittare da 32 a 35 milioni; il piè dritto del presente progetto di legge sono i dazi e, specie, i dazi agricoli.

« Chi l'avrebbe detto », esclama l'on. relatore dell'Ufficio centrale a pag. 5, « quando di pieno accordo con Marco Minghetti, presidente del Consiglio dei ministri, dichiarai ufficialmente, dacchè il pareggio del bilancio ci svincolava dalle necessità finanziarie, e ci permetteva entrare con animo liberale nella via delle riforme, essere proposito del Governo di abolire il dazio d'importazione sui cereali! »

Ebbene, qualcuno l'ha detto al Senato; e l'ha detto subito dopo, nel 1876, quando, cioè si discuteva la legge dei punti franchi, e quando si parlava di quella miscela che vedo ancora non senza sorpresa nella relazione, e....

Senatore FINALI, *relatore*. Non è esatto.

Senatore ROSSI A. ....vi si dice che è una disposizione che concorda colle nuove e colle vecchie dottrine economiche.

Il relatore si conforta con questo che i dazi ci compariscono con una veste fiscale.

Io amo invece questa legge perchè comincia ad inaugurare i dazi compensatori, con un principio di equità, equiparando i campi alle officine, e mantenendo in un solo sistema di concordia per tutte le industrie il nostro regime economico.

Quando si abolì il macinato ed io vi diedi il mio voto, dissi: sta bene, ma ad una condizione, che d'allora innanzi procurassimo di sviluppare le risorse interne del paese, di rianimare la produzione e di difendere il lavoro nazionale; poichè diversamente potrebbe venire l'epoca del ritorno del macinato!

Quando si è abolito il corso forzoso io ho replicato lo stesso discorso, ed ho detto: aboliamo pure il corso forzoso, ma poniamo il paese sulla via di una maggiore produzione, mettendolo in grado di affrontare con dazi compensatori la concorrenza estera, ed allora eviteremo il pericolo che il corso forzoso ritorni.

Se fin d'allora avessimo potuto introdurre le leggi alle quali la finanza ci ha oggi costretti, il paese avrebbe risposto ancora meglio agli aumenti dell'entrata e contribuito al Tesoro molto più di quanto vediamo periodicamente farsi.

Nè mi si dica che il paese ha prosperato, perchè il gettito delle imposte ha aumentato. Un tale criterio non basta. Io potrei dire: ha aumentato malgrado ciò, poichè il sistema economico che abbiamo seguito non era quello da applicarsi ad uno Stato grande sì di trenta milioni, ma tuttora immaturo per un grande sviluppo di produzione. Io avrei anzi dei sintomi contrari di depauperazione da opporre a quell'ottimismo; e, poi, chi sa dirmi che questi aumenti di entrata nelle casse dello Stato siano presi sul guadagno e non sul capitale o sui debiti che si vanno facendo, sia all'interno sia all'estero?

Sono conti molto difficili a farsi e, preso da sè solo, l'aumento di entrata nelle imposte non si può dire che indichi sempre aumento di prosperità nazionale.

Queste considerazioni menomano la mia soddisfazione nel riconoscere come il Governo ed il Parlamento vengano oggi ad abbracciare quei principî economici per i quali io da 18 anni combatto. Mi conforta però il vedere che si principi di là dove un anno addietro pareva impossibile di venire, e che, propugnando oggi

dei dazi agricoli, s'inauguri quel connubio tra i diversi rami dell'attività nazionale che io ho sempre predicato, mettere cioè in armonia le industrie agricole con le altre industrie manifatturiere e navali.

È una legge di finanza che facciamo, sì, ma una legge di finanza che segna un nuovo punto di partenza in fatto di politica economica, il nome non muta il fatto; e non rimarrà meno un punto storico nella già lunga odissea della nostra travagliata finanza.

L'art. 3 della presente legge è là, a mio credere, come un titolo di consolazione; io dubito che siano ben pochi i senatori i quali credano che ne useremo per diminuire o per abolire i dazi che oggi proclamiamo.

Nella strada in cui ci siamo messi, il Governo ha seguìto nè più nè meno la opinione pubblica che si è manifestata nelle ultime elezioni.

Alla stampa, che è rimasta contraria, ha risposto il voto della Camera dei deputati del 20 giugno: va dato merito al Governo di averlo preveduto e indovinato; chè mentre in Francia il dazio sui cereali fu votato con 328 voti contro 238, qui fu votato con cinque sesti di maggioranza, ed ancora nel sesto contrario c'erano dei voti i quali erano contrari alla legge solo perchè volevano una tassa superiore.

Il prospetto a pag. 8 della relazione, che confronta la tariffa vigente e la tariffa proposta, se mi permette l'onor. Finali, non si può dire che sia interamente esatto. È esatto sotto l'aspetto della tariffa generale vecchia, non già sotto quella convenzionale del *dazio vigente*, come lo intitola la relazione, nelle cinque seguenti voci: la farina di grano e di frumento, non è retta col dazio di lire 2 78, ma invece è esente. Così la farina di granaglie e di semi non paga lire 2 75, ma va esente anche essa; il semolino pure, del pari la crusca entra esente; l'avena entra esente.

Senatore FINALI, *relatore*. La tariffa non entrerà in esecuzione se non allo spirare dei trattati.

Senatore ROSSI A. Sì, ma per il pane e per le paste soltanto, che ora non ho nominati.

Ora, per rompere gli equivoci e per non ricadere più nelle antiche contraddizioni, e per confortare anche i timidi, è necessario dare una piccola occhiata retrospettiva alla politica che abbiamo seguìta. Che i dazi agricoli siano stati cordialmente accettati dall'altra Camera, basterebbe a provarlo che nessuna opposizione è stata fatta a tutti gli altri dazi agricoli, eccettuato soltanto quello sul frumento; anzi ai dazi proposti dal Governo la Camera ha aggiunta l'avena.

Ora vi prego notare che la farina, in base al dazio del grano, avrebbe dovuto essere tassata a 4 lire, perchè in complesso la rendita del grano in farina corrisponde a 75. Dunque 4 lire, aggiungendovi tutt'al più il 5 per cento per l'industria di macinazione. Invece si è tassata lire 6, il 18 per cento sul valore.

La crusca era esente e si è daziata a lire 2, quindi il 20 per cento sul valore; il semolino era esente, si è daziato a 8 lire; ossia il 23 per cento di dazio sul valore. Riso a lire 3 con lolla, e 6 senza lolla costituisce un 17 o 18 per cento di dazio sul valore. Il pane e le paste che adesso sono a lire 5 50, tassati a 9 rappresentano il 25 per cento sul valore. Poichè anche l'importazione del pane nei paesi vicini alla frontiera oggidì è un'industria. Per esempio, in Francia nei primi 5 mesi del 1887 entrarono dall'estero 601,357 chilogrammi di pane, contro cui gli agricoltori francesi si ribellano.

Tutta la discussione che poi seguì sulla tariffa generale alla Camera elettiva, confessiamolo, fu ispirata a sentimenti protezionisti. Il fatto non si può negare, e se vi furono degli emendamenti al progetto primitivo, tutti contribuirono all'aumento delle tariffe. Gli olii, che sono rimasti addietro, stanno per essere gravati; pei bestiami si sono raggiunti i dazi francesi che sono già considerevoli, altissimi; e tutte le riserve contemplate dagli ordini del giorno tendono ancora all'aumento. Onde risulta che le ultime sfide degli oppositori si riducono a questa: cioè, che il dazio di tre lire sul frumento, che oramai si vede ammesso, non debba essere oltrepassato.

È lì soltanto che anche il mio amico, il senatore Finali, converge tutti i raggi del suo faro economico. Oh! anch'io una volta nutrivo gli stessi suoi alti ideali; egli li conserva, beato lui!

Io lodo l'abilità del Governo nel comporre i dissidi, nell'altra Camera. Anzi tutto si è detto che dalla esperienza del *catenaccio* prima che la legge sia un fatto compiuto, deve correre del

tempo, e si sarebbe potuto provvedere forse altrimenti.

E si è fatta una inchiesta sul prezzo del pane, per vedere se questo dazio portasse una mezza rivoluzione nei fornai: non ne fu nulla.

Poi, si è detto che il dazio avrebbe compensato i decimi che si volevano non abolire.

Poi, che essendosi sostituita in varie provincie alla granicoltura la coltivazione del bestiame, e anche il prezzo del bestiame essendo diminuito del 30 al 35 per cento, era tanto più giusto che una compensazione al grano ci fosse. Poi i prospetti francesi, uniti alla relazione che precede il progetto, facevano vedere il diavolo meno nero nei prezzi del mercato. Poi, *more antiquo,* si voleva bensì favorire una *parte ristretta* di proprietari, ma per pura necessità di finanza; poi finalmente che il dazio più che protettivo era fiscale.

E qui ci cadde lo stesso senatore Jacini, il quale con una lettera pubblica dichiarava che il dazio di tre lire era un dazio fiscale. Ma egli era stato a capo della inchiesta agraria, dagli Atti della quale inchiesta risultava che il corso forzoso era stato generalmente considerato una protezione indiretta dell'agricoltura ed il corso forzoso rappresentava l'aggio dell' 8 o del 10 per cento al più.

Ora qui abbiamo con tre lire di dazio dal 13 al 15 per cento sul prezzo che nel decorso biennio ha fatto un quintale di grano; se il 10 o l'8 per cento costituisce una protezione, io non so per qual motivo non lo costituiscano il 13 e il 15 per cento.

Può essere che al primo effetto prodotto dalla imposta, i mercuriali francesi, o per introduzioni antecedenti, o per altre ragioni non avessero ancora pigliato un giusto assetto sul mercato; e dirò inoltre che non si può far confronto esatto dei mercuriali francesi cogli inglesi, perchè gl'Inglesi hanno dalla loro tutti i guadagni dei noli che ottengono dalla colossale loro marina.

E ricordiamo, o signori, che quello che sostiene in Inghilterra il libero scambio, dopo le officine, è in gran parte la marina, anche a peso della sua agricoltura.

Gli Inglesi, con la marina loro, che è due terzi della marina mondiale, spandono le loro merci per tutto il mondo, e ne ritirano le sostanze alimentari, specie i grani; e quindi essi hanno già il guadagno dei noli sui grani da scontare nei prezzi dei loro mercuriali.

Non conviene esagerarsi al di là del giusto l'influenza dei dazi sui prezzi all'interno, ma come si può negarla?

Oggi, per esempio, abbiamo fuori dazio da lire 19 50 a lire 21 50 il prezzo del grano. Nelle piazze italiane in media l'abbiamo da lire 22 a lire 23; in Francia, come segnano i listini di stamane, lo hanno a lire 25.

Dunque, va serbata lode al Governo di avere rabbonite le opposte sentenze; i nostri uomini al governo, con lodevole prudenza, fatti accorti che il vecchio sentiero conduceva ad una finanza senza colore e senza nome, hanno mutato il timone. Quando si hanno seicento milioni di interessi di debito pubblico, trecentocinquanta milioni di guerra e marina; quando si ha in un biennio nel bilancio economico del paese un disavanzo di quasi un miliardo; quando abbiamo in vista un miliardo e forse più impegnato nelle ferrovie, le opinioni personali non possono resistere al patriottismo dei nostri uomini di Stato.

Io lodo il senatore Finali di aver sacrificato anch'egli le sue convinzioni nella relazione, egli valente ed affezionato discepolo di Scialoia e di Minghetti. Gli è così che all'altra Camera gli economisti sono divenuti finanzieri, e sono mutate le opinioni di uomini illustri, studiosi, i quali hanno riconosciuto che bisognava pur mutare le vele della politica economica e virare in soccorso della nostra finanza, quali si fossero le loro private opinioni.

Forse l'onor. ministro, a tutela della sua coscienza ed in risposta a questo discorso, mi dirà che egli vuol rimanere sempre libero scambista.

Ed io gli lascierò fare cotesta dichiarazione che non muta nulla.

Non crediate però, o signori, che io non spinga il mio pensiero ben al di là dei presenti provvedimenti finanziari, tanto più dopo le dichiarazioni fatte dall'onor. ministro delle finanze, lunedì scorso; miro anch'io al bilancio generale; io pure penso come pensa la Commissione di finanza, sulla necessità assoluta di ripigliare il perduto pareggio.

Ma, per me, la potenzialità delle imposte la domando alla potenzialità della produzione. È là il mio astro fisso. È questa che deve rego-

lare le spese, tanto più che si deve raccogliere l'eredità di un passato, di questi ultimi mesi, che io chiamerei un poco giovanile (*ilarità*). Io non conosco altra scuola economica che questa.

Nella seduta del 27 scorso mese l'onor. Magliani ce ne ha messe dinanzi due delle scuole economiche. L'una che comincierebbe dalle spese e regolerebbe le entrate secondo le spese; l'altra, ben più prudente, che comincierebbe dalle entrate e regolerebbe le spese secondo le entrate. Però io vi confesso, egli ha soggiunto, che, trascinato dalla corrente generale, ho dovuto seguire qualche volta la prima! Ma l'onor. ministro disse pure a titolo di giustificazione e di conforto: Guardate che dal 1876 in qua il progresso delle imposte italiane è rimasto minore del progresso delle imposte di tutti gli Stati europei.

Ora siccome il mio amico l'onor. senatore Finali, a pag. 2 della sua relazione dice, che « nessun paese relativamente alla pubblica ricchezza ha un bilancio così gravato come il nostro », io ho voluto ricorrere alla statistica ed ho pigliato il prospetto delle imposte europee, incominciando dall'anno 1872, in cui pareva si inaugurasse l'èra di pace, e sono venuto fino al 1886. Amo di darne lettura anche perchè verso alcuni colleghi in addietro io passai per pessimista, e più specialmente me ne fece due volte l'appunto il senatore Guarneri.

Adunque dall'anno 1872 al 1886 la Germania da 351 milioni di marchi portò il suo bilancio a 700 milioni. La Prussia da 561 milioni di marchi andò a 1300 milioni; l'Austria da 358 milioni di fiorini aumentò il suo bilancio a 516 e $^1/_2$; l'Ungheria da 197 milioni di fiorini a 344; il Belgio da 184 milioni di franchi a 316 milioni; l'Inghilterra da 71 milioni di lire sterline a 134 milioni; la Grecia da 34 milioni e mezzo di dramme a 88; la Russia da 496 milioni di rubli andò a 872.

Noi nel 1872 avevamo 1,524,828,419 lire nel nostro bilancio passivo; pel 1886, in definitivo, saremo fra il miliardo e settecento ed il miliardo e ottocento milioni circa.

Dunque è un fatto che l'Italia è stata nelle imposte più indietro degli altri Stati d'Europa. Andiamo adagio però: dovremo noi darci questo merito del minor progresso di spendere? e, per meglio esprimermi: fu freno di desideri o fu difetto di potenzialità?

La mania spendereccia non pare che manchi alle nostre Camere. Il bilancio e le nuove leggi di spesa, che anche recentemente si discussero o si stanno discutendo alla Camera elettiva, mostrano che la energia nello spendere non mancherebbe, è piuttosto la seconda qualità che ci manca, ed è proprio a quella che dobbiamo mirare.

Se non sviluppiamo di più la nostra potenzialità, che ne avverrà di noi, se continuiamo ad uccidere la famosa gallina dalle uova d'oro?

Ben lungi dal mio pensiero il rimprovero che si sia voluto di animo deliberato vulnerare la produzione; no, ma si sono sbagliati i mezzi di governo; si è creduto che la prosperità dovesse scaturire dalle esportazioni, e specialmente dalle esportazioni agricole, così come non si avesse altri rivali.

Si è creduto di essere ancora come se il mondo non avesse progredito, ai tempi antichi delle carestie, ai tempi dei granari frumentari; e a questa sperata esportazione noi abbiamo sacrificato poco o molto tutte le industrie manifatturiere, considerandole come interessi di privati cittadini. A cosiffatta politica si era supposto un'Italia ricca, e l'Italia, è vero, non era affatto povera, ma ha spesi molti denari a fondare il suo regno; e soltanto i ricchi esportano perchè molto producono; si era supposta un'Italia poco gravata d'imposte, perchè, se si vuole fare la concorrenza a popoli che sono meno gravati di noi, bisogna saper produrre a buon mercato e noi eravamo e siamo tuttora gravati troppo d'imposte; si era supposta anche un'Italia studiosa, organizzata con scuole professionali, con Banche agrarie, con tutto il necessario a farne una nazione potentemente agricola; si era supposta, come ai tempi delle repubbliche e delle galee frumentarie, un'Italia marinara, e tale non era.

Ebbene, queste speranze non si sono avverate nè si potevano avverare.

I fatti hanno condannato quella politica, se non altro come immatura.

Io non dico che non verrà il giorno che esporteremo anche noi. Io spero che Cerere ci tornerà ancora feconda, ma intanto altri più ricchi più studiosi, meno gravati d'oneri di noi, si sono lagnati della crisi quanto noi, ed hanno anche dovuto difendersi coi dazi; meno l'Inghilterra e due o tre piccoli Stati, di che avrò motivo di dire in altro momento.

Dice l'onor. Finali che l'Inghilterra non ha le nostre miserie, ma ci è altro Stato che non ha le nostre miserie: ci sono gli Stati Uniti di America. E vuole l'onor. Finali sentire, in quattro ritocchi, qualche fatto che risguarda l'America del Nord in questo momento? Lo desumo dalle più recenti statistiche ufficiali.

Le entrate doganali del 1886 malgrado le ultime riduzioni di dazi sono di 192,905,023 dollari, pari a 965 milioni di lire. Senza le entrate ordinarie, i soli fondi del Tesoro compresivi i civanzi dei bilanci, le scorte e le vendite di terreni, ammontano oggi a 526,848,755 dollari, cioè due miliardi e 634 milioni delle nostre lire.

La esportazione rappresenta 717,888,646 dollari, cioè tre miliardi e 589 milioni di lire italiane.

Le ferrovie costruite entro il 1886 sono 8658 miglia, ed in esercizio nel 1886 in tutta la Confederazione sono 137,622 miglia, cioè tante linee ferroviarie come quelle di tutta l'Europa insieme.

Il debito pubblico al 1880 era di 79 milioni di dollari; nel 1886 è di 45 milioni.

L'immigrazione del 1886 fu di 334,203 persone. Dal 1874 al 1886, la immigrazione complessiva ascese a 4,934,418.

E va notato, o signori, che gli Stati Uniti che sono i primi produttori di grano del mondo, mantengono un dazio maggiore del nostro, cioè di lire 2 94 per ettolitro, mentre noi avremo 3 lire al quintale.

In America c'è il dazio come c'è in Russia, una prova di più che per esportare bisogna produrre e che per produrre bisogna essere ricchi.

Quanta varietà di uomini e di cose venne a rivelare la crisi del buon mercato! eppure l'onorevole Finali, pensando alle nostre imposte dice: A noi non giova! noi abbiamo sempre tutto caro egualmente, a causa delle imposte. Sta bene, ma d'onde vennero le imposte? per quale politica economica?

La grande meta del libero scambio era il benessere dei consumatori. E si è toccato con mano che laddove i consumatori guadagnavano uno, i produttori perdevano dieci; e le cose sono venute al punto che a poco a poco i consumatori si sarebbero soppressi; infatti emigrano!

Nella relazione dell'onor. Salandra all'altro ramo del Parlamento, è notato questo fatto che, mentre nelle sue provincie il pane era a prezzo alto, si aveva l'emigrazione di venti persone; adesso che è a prezzo basso, l'emigrazione è salita ad 80.

E come delle provincie che egli accenna, si può dire lo stesso delle liguri, delle venete e delle siciliane.

Era naturale! Quando si è immaginato una esportazione senza favorire la produzione, si doveva anche creare dei consumatori senza produttori.

Ma i consumatori dissero a cotesti loro difensori: oh! Che ci importa il basso prezzo delle cose, quando non le possiamo comprare?

Mi torna spesso alla mente quella famosa oca della *City* di Londra esposta a dieci scellini. Il mercante all'Irlandese, che l'ammirava, diceva: Ma tu puoi comprare un'oca del tuo paese a poco più di uno scellino.

E l'altro: Sì nel mio paese c'è l'oca a uno scellino: solo mi manca lo scellino per poterla comprare.

Il buon mercato ha servito se non altro a questo, a sbaragliare tutte le contraddizioni. Basterà per averne ragione il nominarle, e le accennerò così di volo.

Noi andavamo compensando le officine con dazi perchè non avrebbero potuto altrimenti durare e perchè ci vedevamo compromesso il lavoro nazionale, il pane degli operai; ma si lasciavano scoperte, indifese le industrie agricole, il pane dei contadini. Dunque per una metà del regno le dogane vincolate, mentre per le campagne, cioè per l'altra metà e più del regno, si sono lasciate aperte.

I difensori del lavoro nazionale dovevano passare per illiberali e retrogradi. I deputati agrari nell'altro ramo del Parlamento, i quali in questo non attendono, mi pare, se non agli interessi agricoli delle loro provincie, gabellati a partito politico.

Invece gli economisti cosmopoliti dovevano additarsi alla popolarità dell'Italia. Si lascino le porte aperte ai *Corners* combinati dai grandi incettatori anglo-americani e sia tenuta in niun conto la concorrenza interna d'una nazione di trenta milioni, quasi che si potesse costituire in una nazione di trenta milioni il monopolio di pochi interessati, proprio come se si trattasse dell'antico ex-ducato di Modena!

Non si sente di tanto in tanto encomiare per-

fino le leggine edite da un principe di Lorena in tempi e luoghi tanto diversi, quale restauratore della economia italiana, in confronto delle leggi che portano il sigillo del regno d'Italia, l'augusto nome di Umberto I, e dei tempi attuali, in piena luce del secolo XIX?

E frattanto i dazi-consumo entro Stato, cioè le dogane tra di noi medesimi, crescono ogni anno. Adesso siamo giunti a 190 milioni.

I dazi incassati dallo Stato sono più che 81 milioni; i dazi dei comuni di due anni addietro (perchè non abbiamo ancora le statistiche del 1886) sono a 109 milioni. Dunque 190 milioni per metterci le dogane l'un l'altro e rispettare le dogane coll'estero!

Quante delusioni non ci produssero i valichi alpini? (*Segni di affermazione*).

Che scambi ci diedero il Brennero, la Pontebba? Mai come dopo l'apertura dei valichi alpini crebbero a dismisura le importazioni straniere. Noi paghiamo i valichi per gli Stati esteri con i nostri danari, come pagammo il Gottardo, e quasi quasi non erano autorizzati, non si tolleravano a lavorarci i bravi operai italiani educati da Sommeiller! Eppure noi dobbiamo sempre avere un foro in vista! (*Ilarità*). Adesso c'è il Sempione.

Lì si limitano a domandare soltanto i raccordi ferroviari che, tutti sappiamo, non costerebbero poco. Ma io lodo la prudenza dell'onorevole Saracco che ai delegati ha risposto: studiate, studiate, poi si vedrà; ed io mi auguro che venuto il momento dello spiegarsi chiaro, l'onor. Saracco darà agli Svizzeri quella stessa risposta che hanno dato gli antichi della Signoria di Firenze ad un comune, il quale voleva che gli si facesse un ponte,

> Talor, qualor, quinci sovente e guari
> *Fatevi il tunnel* coi vostri denari.

Così avveniva che con tutte le nostre libertà economiche, si rievocavano ad ogni tratto, ad ogni mal di ventre, le proibizioni e le quarantene che inceppano i commerci.

La Dio mercè tutte queste contraddizioni stanno per cessare, ed oggi tutta la controversia è rimpiccolita e ridotta su quelle 3 lire di dazio sul frumento, per non andare alle 4 50, proposte dall'onor. Bonghi o a 5 come in Francia, perchè quella sarebbe una bestemmia!

Per me io credo che ci andremo; io credo che questa sia poco più che una tappa verso le 5 lire.

Ma di questo mi riservo a parlare all'articolo 2.

Ora farò tre brevi ragionamenti soltanto per spiegare il mio pensiero su questi dazi. Il primo domina negli Atti parlamentari ed è il seguente: nel 1886 s'introdussero 9 milioni e mezzo circa di quintali di frumento; a lire 1 40 diedero 13 milioni circa; a lire 3 darebbero 28 milioni e mezzo; con lire 5 di dazio, se si adottassero e si mantenesse quella importazione, si arriverebbe a 78; sono cifre immaginarie perchè suppongo e credo che per qualche tempo il dazio non influirà che moderatamente sull'importazione.

Una buona entrata all'erario è tanto minore aggravio ai contribuenti, si dice da taluni; si dice a denti stretti da altri, i quali credono che il dazio non lo paghino gli esteri, ma che lo paghiamo noi.

Io non ho nulla da opporre a questo ragionamento, che per altro non è il mio; non è cioè il primo per me, ma ne faccio un altro ed è questo: per qual motivo abbiamo noi lasciato entrare, con la piccola gabella di lire 1 40 al quintale, 192 milioni di lire in tanto frumento, sul quale valore gli esteri hanno percepite le loro imposte, i loro salari, i loro noli, mentre noi abbiamo dovuto ridurre di tanto la nostra granicoltura a pregiudizio dei nostri guadagni, dei nostri risparmi, dei nostri salari e del nostro movimento interno?

Viene un terzo ragionamento, al quale mi può rispondere anche l'onor. Magliani. Dicasi ciò che si vuole della bilancia commerciale, le differenze quando non si pagano in merci si pagano o in danaro o in debiti. Ora può l'Italia mandar fuori all'estero in un anno, nella nostra delicatissima attuale condizione monetaria, 200 milioni di lire per comperarsi il grano? No: assolutamente no.

Li produca essa, e se non li produce, paghino gli stranieri in compenso la relativa gabella.

Ma perchè durò tanto l'orrore contro i dazi agricoli fin qui?

Parecchi in Parlamento vennero via via convertendosi per via dei contatti coi loro elettori. Tuttavia dominano ancora nel combattere i dazi tra di noi due grandi potenze. La scuola e la stampa; la quale ultima fu in questo argomento

accusata di provocare, non di dirigere la pubblica opinione.

Il biasimo cadde sui vincolisti e lode fu tributata ai liberisti; son costretto di adoperare queste due parole, quantunque sappia che spiacciano al mio egregio amico Finali, perchè non ne avrei altre così espressive. Ora nulla può quanto la lode contribuire a piacere e quasi anche a persuadere coloro che non pensano per intimo convincimento; mentre ai vincolisti il biasimo imponeva la meditazione e lo studio di difendersi, specie sapendo di camminare coi fatti, i quali col tempo venivano man mano confortando le loro teorie e procurando loro intime soddisfazioni e speranze.

Ebbene, io queste soddisfazioni e speranze le principiai a provare dal 1870 in qua pei dazi compensatori, e dal 1881 in qua pei dazi agricoli.

E qui van notati l'equilibrio e la moderazione che hanno avuto i propugnatori dei dazi; e mi par proprio che in essi si dimostrasse quel temperamento medio, caratteristicamente italiano, che parte dalle forti convinzioni e dal diritto profondo, mentre altrettanto non possiamo dire della stampa, di una parte almeno di essa, virulenta oltre modo.

Comunque sia, dopo il voto del 20 giugno della Camera elettiva anche la stampa si è moderata, ora non rimane più che la scuola.

Gli Stati Uniti d'America hanno da un quarto di secolo aboliti tutti i testi cobdeniani. Ed in seguito alle poche cifre che vi ho esposto, o signori, qui dianzi, avrete potuto spiegarvi da voi stessi perchè oggi il 4 per cento americano è quotato alle Borse al tasso di 125. Nella Germania ci vollero 7 anni per svincolarsi dalle tradizioni liberiste; dal 1870 al 1877 l'esportazione della Germania non ascese che a 942 milioni di marchi; ma nel 1886 è giunta a 2 miliardi e 935 milioni.

Noi li abbiamo conservati i testi, ma per le scuole classiche soltanto hanno essi ancora qualche efficacia. Quando gli ingegneri che escono licenziati dal Politecnico di Milano o dalla scuola di applicazione degli ingegneri del Regno, entrano nella vita pratica della loro professione civile, e militano nell'industria, diventano tutti propugnatori dei dazi compensatori.

Io potrei citarvi dei nomi già illustri nella industria nazionale, che sono allievi della scuola diretta da quell'egregio senatore che vedo di fronte, l'onor. Brioschi. Dalle classiche invece escono pochi giovani innamorati degli ideali del 1848 e che non sono ancora rotti alle lotte della vita. Non conobbero Cavour vivo e forse non lo sanno interpretare bene morto. Come si può supporre che il conte di Cavour sarebbe contrario oggi a difendere l'agricoltura dalle offese di spietata concorrenza, di cui egli allora non aveva nemmeno la più lontana idea?

Confessiamo, piuttosto o signori, che il progresso delle scienze positive poco a poco ha, in questi ultimi anni, sorpreso, sbalordito i cultori delle scienze speculative.

Guardate la Francia, la Germania, l'Austria-Ungheria che percorrono l'istesso cammino, a cui la presente legge ci dirige. Del discorso pronunciato dal ministro di agricoltura in Germania, dottor Lucius, parlano già le nostre relazioni parlamentari. Della Francia e dell'Austria-Ungheria ne sa il Senato meglio di me. Ed il fatto si è che la dogana diventa la miglior base per una vera scienza di finanza. Ormai non ci si può sottrarre perchè la migliore di tutte le politiche è la politica economica.

L'Inghilterra non mira a regni, mira a mercati; e la politica di libero scambio che fa adesso per esclusive sue condizioni particolari, e che è tuttavia tale da cavare ancora essa 750 milioni dai dazi, essa l'ha cominciata con il capestro contro i contrabbandieri e gli importatori di manifatture estere.

Della Francia non parlo; tutti ne conoscono la storia.

E così io limito le mie osservazioni sulla discussione generale, sperando di essere rimasto fedele alla brevità voluta perchè le materie non mi avrebbero fatto difetto; ma avrei abusato della pazienza del Senato. Mi riservo però di dire all'art. 2 altre poche parole peculiari al dazio sul grano e sul relativo rincaro del pane.

L'onor. Magliani ha respinto l'accusa di fare del socialismo di Stato in economia. Io desidero che il socialismo si respinga in ogni altra cosa e non serva di miraggio ai creduli. La difesa del lavoro nazionale; lo sviluppo della produzione con salari onesti e con l'eguaglianza della legge per tutti; ecco la base; - scuole ed istruzione; ecco la cima della piramide sociale.

Non sono, no, un'ingerenza del Governo i dazi e le dogane, come si è voluto far credere

fin qui; come non lo sono l'esercito e l'armata; non è un privilegio di privati, di singoli, è il diritto di tutti.

Il mercato nazionale non va meno amato e rispettato, non va meno difeso del territorio nazionale.

All'interno è un atto di giustizia unificare l'attività di tutti i rami della nostra produzione; amicare, rurali ed urbani, tutti i cittadini. All'estero, il libero scambio, accettato da popoli deboli nei trattati coi forti, significa paura; e l'autonomia economica proclamata dal Governo significa forza. Che se poi a tutto questo si aggiunge che i provvedimenti finanziari sono utili anche alla finanza per soccorrere l'erario ed hanno così una doppia veste, tanto di più! Ma io voglio aspettarmi che maggiore ancora dell'introito futuro delle dogane debba essere l'introito naturale delle entrate per lo sviluppo maggiore del lavoro, della produzione, vera base della finanza, vero punto di partenza per riavere anche il nostro pareggio. E così cominceremo una buona volta a chiamare le cose col loro vero nome.

PRESIDENTE. Il senatore Guarneri ha facoltà di parlare.

Senatore GUARNERI. È con esitanza non solo, ma è, o signori, con vera trepidazione, che prendo la parola su questo arduo tema, e ve ne dirò schiettamente le ragioni.

Uno degli uomini più insigni che siede in quest'aula, e che onora questa Assemblea, il senatore Jacini, in una sua lettera aperta, diretta al presidente del Consiglio dei ministri, scriveva quanto segue:

« Avrei diritto di parlare in Senato, ma se la proposta dei provvedimenti finanziari presentata dal Governo alla Camera elettiva dovesse essere approvata naturalmente da questa, egli è certo per me, che qualunque sforzo si facesse nel Consesso vitalizio, per rimandarla emendata all'altro ramo del Parlamento, *non approderebbe a nulla;* e ad un senatore dissenziente non resterebbe che la *sterile* soddisfazione di poter accrescere di una il numero delle palle nere deposte nell'urna dalla minoranza.

« *In Senato, si sa, quando il Ministero lo vuole, ha sempre la maggioranza* ».

Questa grave sentenza, caduta dalla bocca di un uomo, a cui nessuno negherà la schiettezza e la moderazione, naturalmente m'impensierisce.

Comprenderete di leggieri, che quando si è certi della sterilità della propria parola, e dell'onnipotenza dell'opinione contraria, non si ha, o signori, l'energia della mente e la facilità della frase.

Questa è la prima causa della mia esitazione. Ma ve n'è una seconda, che dirò anco francamente, giacchè oggi non giova più tacerla.

Lo spirito di protezionismo si è risvegliato in Europa. Esso è diventato, nelle masse e nel volgo degli economisti, la teoria preponderante.

A questa teoria io sono contrario. Però spiego e comprendo questo risveglio in suo favore, giacchè chi studia i fatti economici ha potuto rilevare, che da pochi anni in qua due fenomeni di alto rilievo sono venuti a provocare una lenta sì, ma grave crisi nel mondo degli interessi economici. L'una è il rialzo del prezzo dell'oro, a cui è seguito come necessaria conseguenza il rinvilio di tutti i generi agricoli e manifatturieri, al rovescio di quello che era avvenuto alla scoperta delle miniere della California e dell'Australia.

Il secondo fenomeno è quello dello squilibrio tra i vari rami della produzione; e si comprende che questi mali non vanno sanati dall'oggi al dimani, giacchè le miniere non si trovano a volontà, e non si equilibrano in pochi anni le varie branche della produzione.

Ed è naturale, che l'impazienza umana abbia dovuto cercare una causa per spiegare questa crisi che perdura, anzi cresce; e si è creduto di trovarla nel libero scambio, quel libero scambio che non abbiamo mai veduto del tutto attuato. E ciò principalmente è avvenuto per quella che direi volgarità della scienza economica d'oggi. Un giorno, a 15 anni, eravamo tutti poeti; oggi, a 15 anni, siamo tutti economisti. Allora, bastava avere scritto un sonetto colla coda per improvvisarsi poeta; oggi, basta aver letti quattro articoli in una rivista o, se volete, quattro pagine dello Smith o del Say, per potersi dire economista; e tutti si battezzano tali. Datemi un uomo, che vi confessi la sua incompetenza nella scienza economica, ed io ve lo pagherò in oro. Tutti, o signori, sono dottori in questa scienza, senza comprendere, che se scienza havvi difficile al mondo

è appunto quella dell'economia politica; giacchè tutti gli altri rami dell'umano scibile non esaminano che un genere solo di fatti, non analizzano se non che una categoria sola di fenomeni; ma la scienza economica deve studiare fatti morali, e fatti storici, e finisce, o principia, coll'analisi di fatti sociali. E chi la studia sa, e ne fo appello a quanti veri cultori di questa scienza qui vi hanno, quanto sia grave qualche volta la soluzione di un problema, che a questa scienza appartenga.

Ebbene, o signori, io devo affrontare questa febbrile corrente di protezionismo, che non lo niego, mi è totalmente contraria.

Ma lo farò e soddisfarò il mio compito di combattere questo progetto di legge, sotto un doppio punto di vista, cioè: come una *tassa fiscale,* e come una *misura di protezione.*

È una tassa?

Senza dubbio lo è; ma quale è il suo funzionamento?

Essa toglie *troppo* al contribuente, e frutta *poco* allo Stato.

Qualunque tassa che grava sull'importazione di un articolo, che è pure di produzione interna, produce senza dubbio, poco più poco meno, un rialzo nel prezzo del genere imposto, eccetto il caso di un'eccessiva produzione all'interno.

Non dico già, o signori, che sempre vi sia un perfetto equilibrio tra il dazio e l'aumento del prezzo.

Vi sono anzi degli anni in cui la produzione interiore è ricca, in cui Iddio ci è provvidenziale, e allora appunto perchè si ricorre o poco o nulla all'importazione straniera, i prezzi sono quelli che il mercato interno determina. Ma quando questo equilibrio non v'è, quando al contrario vi è deficienza nella quantità necessaria pel consumo, o i prezzi nei mercati stranieri sono inferiori a quelli del mercato interno, allora la importazione ha luogo, ed il prezzo interno si ribassa.

Però quando havvi un dazio sulla sua importazione, allora certo il detto ribasso è impedito, è arrestato dalla importanza della detta tassa; giacchè la tassa all'importazione, l'onorevole ministro delle finanze che è maestro a tutti lo sa, è una *diga,* un argine, che bisogna sormontare perchè la derrata straniera passi i confini ed entri nello Stato.

E, signori, si è veduto in Francia dopo l'imposizione di un dazio sull'introduzione dei grani, che i prezzi dei cereali in Anversa, che è una delle più grandi piazze dell'importazione dei cereali in Europa, differenziano dai prezzi dei cereali nei porti vicini della Francia nè più nè meno, che tanto quanto è la cifra del dazio che grava in Francia, e che non grava colà.

E questo effetto del rialzo del prezzo per effetto del dazio si realizza principalmente negli anni di cattiva produzione.

Ed a valutarne in cifre le conseguenze, voi mi permetterete che io faccia il seguente brevissimo calcolo. Il consumo italiano dei cereali si reputa, dedotte le sementi, nella cifra *minima* di 40 milioni di quintali (ragionerò sempre in quintali e non in ettolitri). Sicchè, o signori, se voi fissate a tre lire il dazio sull'importazione dei cereali, al certo negli anni di cattiva raccolta il prezzo del frumento che si consuma nell'interno crescerà di tre altre lire; e voi avrete che il consumatore italiano pagherà 120 milioni di più, e li pagherà, intieri, lo replico, negli anni di cattiva produzione, non negli anni di ubertosità dei nostri campi; sicchè negli anni appunto di scarsa produzione, vi sarà sempre oltre un aumento naturale di prezzo, un altro rialzo artificiale per effetto del dazio.

E che cosa incasserà lo Stato di questa cifra?

L'onorevole ministro delle finanze nel calcolare il prodotto maggiore che otterrà dall'aumento di questa imposizione, mette come base e come fattore al suo calcolo l'ultima immissione del 1886 di 9 milioni di quintali; ma egli dovrà comprendere meglio di me, che non può contare, dietro l'accrescimento del dazio, sovra la stessa cifra di importazione degli ultimi anni. E credo perciò che non sarà erroneo un mio calcolo, che prenda per base una media degli ultimi sei anni d'immissione, ritenendo anche la cifra di 9 milioni dell'anno 1886, ed avrò, signori, per somma totale 25,230,000 quintali di cereali immessi, la cui sesta parte sarà 4,205,000; sicchè sopra questa media d'immissione lo Stato con 3 lire a quintale, guadagnerà solo 12,400,000 lire.

Or io credo, che non sia saggio consiglio di finanza di far pagare al consumatore 120 milioni per incassarne lo Stato la sola quantità di milioni 12 e mezzo.

Io lo so, che qualunque dazio di immissione che grava sovra un articolo, il quale trova il suo similare nell'interno, produce poco più, poco meno un rialzo a vantaggio del produttore.

Ma tutto ciò è tollerabile, e non arriva mai a questa importanza, giacchè non havvi altra derrata che abbia al tempo stesso nel regno tanto ampio campo di produzione e di consumazione. Sicchè sarà doloroso, che negli anni di grande importazione il consumatore paghi 120 milioni, e lo Stato ne incassi soli 12 milioni e mezzo, di *prodotto lordo*.

Ora domando io, vi pare prudenza finanziaria questa; e dippiù oggi, in cui bisogna gravare la mano sui contribuenti; oggi, in cui questo progetto di legge non è che un preambolo, ed il preludio di altre più gravi imposte? in oggi che l'onor. ministro delle finanze ci ha detto, che nel bilancio d'assestamento verrà a proporre novelle gravezze?

Vi pare egli che in queste emergenze sia prudente, signori, di sottrarre al consumatore 120 milioni per ricavarne 12?

E trattandosi d'imposte perchè fare, o signori, il mediatore al produttore, e non fare ciò che è debito di un ministro delle finanze, cioè di raccogliere somme sol nell' interesse, e per l'equilibrio della finanza dello Stato?

Ma che almeno i dodici milioni, e se volete anco i tredici o quattordici milioni, entrassero integri nelle casse della finanza e non andassero soggetti a gravi diminuzioni! Ma no, sventuratamente più che la metà di quella cifra andrà perduta!

Seguitemi, vi prego, in questi brevi calcoli. Quei 120 milioni che voi levate sul grande consumo, sul consumo del pane, o signori, sapete voi che cosa rappresentano? Rappresentano 120 milioni, poco più, poco meno, sottratti ad altri consumi, cioè all'azione di altre tasse; e ciò se non in tutto, almeno in gran parte.

Infatti quei 108 milioni, che andranno a profitto dei produttori, saranno da essi in parte impiegati a sopperire ai loro giornalieri bisogni, e un'altra loro parte, e non lieve, andrà in aumento del proprio reddito; andrà forse inpiegata a migliorare i loro fondi, andrà forse in aumento dei loro risparmi; ma non mi si dirà che i produttori di grani spenderanno in consumi tutta intera la cifra dei 108 milioni, che incasseranno pel maggiore prezzo del grano.

Al contrario la grande massa dei consumatori di grano, che sono la quasi universalità, sottrarranno agli altri consumi quello che pagheranno di più pel consumo del pane.

Il povero popolano, l'artigiano, anco il piccolo borghese, non è un ministro delle finanze come l'onor. Magliani, il quale ha la potenza e l'ingegno di trovare ovunque delle risorse, ed al quale non fa mai difetto la materia imponibile.

Il piccolo bilancio del povero consumatore è segnato inalterabilmente nelle sue cifre finali, e se al suo passivo *pane* dovrà aumentare qualche cosa, lo dovrà sottrarre dal suo passivo *vesti, vino, olii, carne,* o altro.

E questo, o signori, sarà tanto di meno che verrà a consumarsi, e che pagherà imposte. Or supponete che la parte dei 120 milioni, che verrà sottratta ad altri consumi, fosse di 50 milioni, e che sovra questi 50 milioni di consumi lo Stato dovesse riscuotere per tasse il 10 per cento; ed avrete di conseguenza, che lo Stato avrà perduto 5 milioni di altre imposte, sicchè gli sperati 12 milioni di prodotto del dazio si riducono a 7. Ma vi ha dippiù.

Il più grande consumatore dei grani è lo Stato, giacchè deve provvedere ad una parte considevevole della popolazione, cioè l'esercito, la flotta, le carceri, i luoghi di pena, i pubblici stabilimenti, ecc.

Il mio egregio amico Lampertico calcolava, che questo consumo avrebbe prodotto allo Stato la perdita di 2 milioni e 230,000 lire.

Io però confesso, che non ostante l'innegabile competenza e l'autorità dell'illustre senatore, non so adeguarmi completamente alla sua cifra, che mi pare un po' bassa.

L'armata, la marina, i forzati, i carcerati, gli allievi di tanti stabilimenti governativi rappresentano una popolazione che, al certo, può calcolarsi almeno in 400 mila individui, e tutti nell'età del maggiore consumo di pane. Ora in Francia si calcola, che un uomo dell'armata o di pena consumi 2 quintali e mezzo di grano all'anno. Io non credo che in Italia se ne consumi meno; sicchè 400 mila uomini che consumano ognuno 2 quintali e mezzo di grano all'anno, consumeranno il totale di un milione di quintali all'anno, e siccome su questa quantità lo Stato dovrà su-

bire, come qualunque consumatore, l'aumento di lire 3 sul prezzo per effetto del dazio, così avrete altri 3 milioni, che lo Stato perderà, incassando la detta cifra da un lato come imposta, e perdendola dall'altro come aumento di prezzo, sicchè non saremo più ai 7 milioni, ma saremo ai 4 milioni.

Ora vi pare, onor. ministro delle finanze, che valga la pena, per riscuotere questa poco importante cifra, di gravar tanto la mano sui contribuenti, e far loro pagare a profitto di altri la enorme cifra di altri 108 o anco 100 milioni? Signori, ecco uno dei grandi difetti di questa imposta. Il prodotto lordo non è che un decimo della cifra che si fa pagare al consumatore; ed il prodotto netto è al disotto della metà del suo prodotto lordo.

Ma non varrebbe meglio, onor. Magliani, giacchè dobbiamo gravare la mano sul consumatore del pane, di gravarla direttamente? Non varrebbe meglio, invece di fare il mediatore (perdonatemi la frase) al produttore, di esigere tutto per conto e nell'interesse dello Stato?

Certamente l'onor. ministro avrà calcolato, che aumentando soltanto di un mezzo centesimo il dazio di consumo sulle farine, egli farà pagare assai meno al consumatore, ed incasserà assai più per lo Stato.

Un mezzo centesimo, signori, di aumento alla imposta diretta di consumo vi potrà fruttare un 20 milioni, che andranno per intiero a beneficio della finanza italiana; ma farne pagare 120 per incassarne solamente tutt'al più 5 o 6, non mi pare che sia all'altezza della mente del ministro Magliani, il quale da tanti anni regge con tanta abilità la finanza italiana.

E se debbesi fatalmente ricorrere a novelle imposte, abbiamo ancora fortunatamente qualche cosa da imporre, senza gravare i cereali, cioè il pane.

Lo Stato, e per esso l'on. ministro delle finanze, fabbrica e vende tabacco, sotto forma di rapati, di trinciati e di sigari.

Ebbene, ha mai l'onor. ministro gettato lo sguardo sulla differenza dei prezzi, secondo i quali egli smercia i suoi tabacchi? Egli vende chilogrammi 7,173,484 di trinciati e ne ricava un prezzo di 55,785,000 lire, sicchè il prezzo medio che ne ricava è di 7 55 per ogni chilo di trinciati. In sigari vende per 6,592,000 chilogrammi, e ne ricava 100 milioni 628 mila lire, sicchè il prezzo medio è di lire 15 95.

Io non so perchè, onor. ministro, ella abbia tanta tenerezza per il fumatore di pipa, da fargli pagare a metà prezzo il tabacco di quello che lo paghi il consumatore di sigari.

Io non la inviterò ad eguagliarne i prezzi, ma se il medio prezzo dei suoi trinciati fosse rilevato da 7 78 a lire 10, cioè lire 2 28 di più sui trinciati, ella ricaverebbe, proporzione fatta, lire 71,340,000, mentre attualmente ne ricava 55,655,000, sicchè ne otterrebbe un aumento di 16 milioni.

Io lo comprendo, è sempre doloroso gravare la mano sui contribuenti; ma dovendo per dura necessità imporre, val meglio gravarla direttamente, e sovra un articolo di consumo, che non sia il pane.

Dippiù può essere sicuro l'onor. Magliani, che il contribuente non sfuggirà alla sua tassa; perchè quando si è arrivati al grado di fumatori di pipa, lo creda a me, pur troppo si è peccatori impenitenti, e si è divenuto uno di quei contribuenti, che i vecchi finanzieri del secolo passato dicevano in Francia, *taillable à merci*.

Però non vorrei fare l'opera del diavolo, e venire suggerendo novelle imposte; nè vorrei che ella accettasse il mio pensiero come un invito a novelli aggravi di tasse. Io propongo, o signori, un aumento di tassa sul consumo delle farine o dei trinciati, a condizione che non si imponga lo aumento di tassa proposto sull'immissione dei cereali.

Il mio onorevole amico, il senatore Finali, nella sua egregia relazione, sdegnò, e con ragione, di dimostrare che l'aumento di prezzo sui cereali produca un aumento sul prezzo del pane.

Ciò nonostante, il delirio del sistema ha fatto negare anche cotesta verità. Ma, quando si ragiona solo colla luce del buon senso, sarà facile di comprendere, che quando la materia prima aumenta di prezzo, bisogna che il prodotto manifatturato ancor esso cresca di costo.

Ora quale sarà l'effetto di questo aumento del prezzo del pane?

Seguitemi un momento.

Uno dei più valenti pubblicisti della Francia, M. d'Haussonville, non è guari pubblicò un egregio lavoro sulla criminalità in Francia.

Egli racconta ingenuamente, e senza frasi pompose, il seguente fatto:

« Una trentina di anni fa (egli scriveva), quando il prezzo del pane era ancora soggetto a brusche variazioni, delle quali s'è al giorno d'oggi perduta la memoria, il direttore dell'amministrazione penitenziaria in Francia aveva redatto un quadro comparativo, ove erano figurate, con due curve, da una parte la elevazione ed il ribasso del prezzo del pane, e dall'altra parte la elevazione e la diminuzione del numero dei procedimenti per furti.

« Ebbene, queste curve offrivano le *stesse inflessioni,* e si *confondevano quasi l'una con l'altra* ».

Io lascio perciò all'onor. guardasigilli il riflettere sulle conseguenze fatali di questo fatto, direi, di ripercussione, cioè dell'influenza dello aumento del prezzo del pane sull'incremento dei reati; ed è innegabile che nel mondo sociale il fenomeno economico si traduce e si trasforma spesso in un fenomeno morale o criminale.

Infatti, questa ripercussione potrebbe essere prevista con anticipazione, giacchè quando voi sottraete all'uomo del popolo le 20, le 25 o le 30 lire all'anno per il maggior prezzo del suo consumo di pane, sapete che cosa gli avete tolto?

La veste della sua figliuola, il prezzo dei libri del suo ragazzo, il pane forse per qualche giorno della sua famiglia, o anco la gita in campagna in una data festività; qualche cosa insomma che era per lui un bisogno, o un piacere, sia fisico, o morale.

E questa mancanza potrà esser senza dubbio un incitamento ad un crimine contro la proprietà. Saranno, o signori, piccoli reati, reati correzionali se si vuole, ma che porteranno ospiti novelli pel ministro di grazia e giustizia.

Ecco dunque un' altra fatale conseguenza dell'aumento del prezzo del pane.

Ma avvene un'altra, che vi dirò se occorre, più francamente.

Non so donde sia venuta l'idea di gravare il pane. Forse si è voluto riprendere all'elettore quel prezzo, che qualche volta egli ricava dalla vendita del suo voto?

Voi, o signori, avete largito al popolo italiano un voto anticipato ed immaturo. Sapete voi qual uso egli ne fa? Non sempre, ma non di rado, lo vende in pronti contanti, 5, 10, o 15 lire.

Volete dunque togliergli da un lato quello che egli lucra da questo turpe mercato? Io non ardisco pensarlo; sarebbe, o signori, un togliergli senza dubbio più del suo disonesto lucro, sarebbe il fare una politica finanziaria simile a quella di chi ruba al ladro; e non è nella mia mente di far simile rimprovero all'onor. ministro delle finanze.

Ciò nonostante permettetemi che io vi anticipi quale potrebbe essere la conseguenza di questo aumento di dazio. Un giorno io rimproverava uno dei grandi elettori della mia città, un grande trafficante di voti, uno di coloro che li comprano ad un prezzo, per rivenderli poi ad un saggio maggiore, un incettatore infine di voti. Sapete quale fu la sua risposta? « Ma, signore, la vita è così cara in Italia, ed io ho cinque figli da nutrire». Io non so se queste fossero parole d'oro o di ferro, ma certo rappresentavano la verità delle cose.

E questo fatto spiega, come abbia potuto avvenire che in Italia, dopo tanto amore e tanto desìo di libertà, il domani, o signori, che si è acquistata, se ne sia fatto non rare volte un mercato.

Ebbene, io ardisco anticiparmi, che se voi batterete moneta sul pane, il popolano batterà moneta colla sua piccola zecca, e potrà accrescere il prezzo del suo voto, o se non altro potrà ricorrere alla sua vendita, se non l'abbia fatto sinora.

Ecco, signori, quali sono le conseguenze, che, senza essere una Cassandra, io dubito che possano scaturire dal rincaro del pane.

Sicchè a riassumere questa parte del mio discorso, io trovo che, come *tassa,* questa è la più infelice che possa proporsi, perchè è una tassa che toglie troppo al contribuente, produce poco alla finanza, e di più può essere un incentivo a reati ed a corruzioni.

Ho detto troppo su questo tema della tassa... Ed ora permettetemi che io vi intrattenga sul carattere precipuo di questa imposta, cioè di essere una *misura di protezione.*

E qui tengo a dichiararvi, che io non combatto con tanta energia solo questa attuale proposta di un aumento di imposte, ma i futuri e più importanti suoi aggravi; giacchè, senza essere profeta, posso assicurarvi, che nella ven-

tura sessione, da qui ad uno o due anni, l'onorevole ministro delle finanze verrà a proporvi l'elevazione di questa tassa a 5, e 6 e forse a 10 lire il quintale.

Se egli potesse garentirmi, *per sè e pei suoi successori,* dell'inalterabilità della sua tassa, forse io mi rassegnerei a malincuore a questa sua proposta, per le strettezze dell'erario.

Ma voi avete inteso l'onor. Rossi. Egli è venuto qui a gettare un grido di vittoria, e a rimproverarmi che io gli abbia un giorno detto che egli era pessimista. Io gliene rendo scuse, ma, impenitente, gli dico che si è dovuto ricorrere a questa imposta, da lui strenuamente altra volta propugnata, il giorno in cui è cessato ciò che faceva da 10 anni l'orgoglio nostro nazionale, cioè il pareggio del bilancio.

Egli ci avrà potuto fornire una risorsa, ma una risorsa per un'evenienza che egli, ne son convinto, caldo e sincero patriota, deplorerà; e sono anche pienamente convinto che, se si proponesse a lui il dilemma, di rinunziare a questa vittoria, purchè il bilancio dello Stato non fosse in disquilibrio, egli rinunzierebbe alla tassa per cui ha tanto combattuto. Ed io dichiaro che non farei una guerra sì vivace ad una tassa di sole 3 lire, se potessi esser sicuro che essa non venisse tra breve accresciuta.

Ma voi avete già sentito preconizzare in Senato che avremo fra poco una tassa di lire 5 e forse di 6, forse di 8 lire. Ed è logico, naturale, perchè chi entra nel laberinto della protezione, non può, nè sa come distrigarsene, non solo, ma deve sempre più rinchiudervisi.

Il difetto del sistema protezionista è quello appunto di non aver limite, nè confine; non è mai sazio.

Senza che io ambisca al titolo di profeta, oso anticiparvi che il ministro delle finanze verrà, tra un anno o due, a chiedervi l'elevazione del dazio da 3 a 5 lire. Nè sarebbe egli il primo. Ne abbiamo avuto l'esempio in Francia.

Colà, o signori, nel 1885 fu elevato il dazio sui cereali a 3 lire, e nel 1887 fu di nuovo cresciuto a 5.

Eccone poi un altro esempio.

Ricorderà l'onorevole ministro delle finanze, quando egli propose la tassa sugli olii di seme di cotone.

Egli la battezzò come una tassa di *moralità,* giacchè al suo ingegno felice non manca mai la frase felice per far passare una tassa.

E come oggi chiama questa una tassa-diga contro la concorrenza straniera, allora definì quella sugli olii di seme come una imposta di moralità pubblica, per impedire le miscele e le falsificazioni degli olii.

Ed io gli dissi che era una tassa di protezione sugli olii che non sarebbe stata sufficiente allo scopo, e che a conti fatti, per evitare la miscela ed impedire la concorrenza che gli olii di seme rimescolati fanno a gli olii di oliva, ci voleva ben altro dazio.

Ed infatti ora i produttori di olii di oliva si dolgono, che quella tassa non li copre abbastanza, e che l'esportazione degli olii viene meno di giorno in giorno, ed invocano un aumento di tassa, e finiranno coll'ottenerlo.

L'onor. senatore Rossi vi ha poco avanti detto che andrà a lire 5; ed egli è stato modesto, perchè il Comizio agrario di Milano ha dichiarato in termini recisi che non bastano neanche 5 lire, e che il *minimum* della tassa sui cereali deve essere di 9 lire, perchè la perdita che subisce il produttore di grano è di 13 lire per quintale.

Ed è per tutto ciò che qui io non combatto tanto la tassa presente quanto la tassa avvenire; e la combatto sin da ora, perchè quando si scende per un declivio è prudente avvertire sin dal primo momento che si può cadere in un precipizio.

E che questa tassa sia senza dubbio una imposta di protezione, ve lo prova la sua genesi storica.

Ricordiamo tutti che, non sono che pochissimi anni, l'onor. Jacini prima e l'onor. Rossi dappoi vennero a propugnare la convenienza, anzi la necessità, appunto di questa imposta di 3 lire, siccome una risorsa per rilevare la nostra industria agricola caduta.

E voi mi permetterete che io vi rammenti le parole che in quella occasione vennero pronunciate dal ministro di agricoltura, industria e commercio, e dall'onor. presidente del Consiglio dei ministri.

Nel fare questo ricordo non intendo di recare loro offesa; ciò è lontano dalle mie idee, e dalle mie abitudini; ma, signori, credo di

adempiere al dovere di senatore nel ricordare talune di quelle frasi, e le più salienti.

Ecco cosa diceva il ministro Grimaldi nella seduta del 10 maggio 1884, in quest'aula: « Ora che cosa resta a me? Soltanto la facoltà di discutere la parte che il presidente del Consiglio mi rimise, cioè quella che si riferisce al dazio d'importazione.

« Ma non può il Governo, a modo mio di vedere, *mutare indirizzo* e darsi addirittura *ad altro sistema,* che quando pur fosse adottato *contro i principî della scienza, non potrebbe produrre quegli effetti, che molti se ne attendono.*

« Dunque per questa parte, nello stato attuale delle cose, *in nome del Governo e mio* (parlava in nome del Governo), dichiaro, di non potere *assolutamente* aderire all'aumento del dazio di importazione *sotto* nessuna *forma,* nè temporanea, nè definitiva ».

E poscia nella seduta del 19 maggio egli seguiva col dire: « Io *in nome del Governo* dichiaro, che non è possibile che si entri nella via tracciata dall'onor. Rossi. Acconsenta il Senato che io lo ripeta: non poteva essere e non vi fu alcuna contraddizione di sorta, nè implicita nè esplicita, tra quello che io dichiarai in *nome del Governo,* e quello che ha dichiarato il presidente del Consiglio. L'onor. senatore Rossi parlò di *pudori economici.* Egli mi acconsentirà che, non fosse altro per esattezza *scientifica,* io non mi associ alle parole *pudori economici.*

Ed egli conchiuse col dire: « Io riassumo il mio discorso colle seguenti dichiarazioni che faccio *in nome del Governo.* La prima dichiarazione è che il Governo *non può entrare nel concetto* dell'aumento del dazio d'importazione pei cereali dall'estero »; e finiva coll'assicurare che queste sue dichiarazioni, erano ispirate « al rispetto dei fatti parlamentari, alle tradizioni, ed alla conservazione delle *buone teorie economiche,* che finora l'Italia ha seguite, e che spero vedere oggi una volta di più confortate dal voto di questa Assemblea ».

Ecco come l'egregio ministro recisamente respingeva l'idea di un dazio sui cereali, qualunque esso si fosse, temporaneo o perpetuo, immediato o mediato.

E più recise, più franche e calzanti erano le seguenti parole dell'onor. presidente del Consiglio:

« Il Governo (mi si permetta di parlare col *cuore* in mano), il Governo, se non avesse la *persuasione profonda* che non conviene inasprire i dazi sui cereali e sul principale necessario alla alimentazione di tutte le classi sociali, e specialmente delle meno favorite dalla fortuna, il Governo accoglierebbe la proposta, e si darebbe l'apparenza di giovare agli agricoltori, liberandosi così dal grave disturbo di studiare altro provvedimento.

« Epperciò soggiungerò che un'imposta sugli alimenti più necessari alla vita non mi pare *conforme a giustizia,* e coll'intima persuasione che ho di dover *tenere ferma questa convinzione,* dico la verità che, se anche l'onor. Rossi, *fatto apostolo,* trascinasse con sè l'onda delle plebi lavoratrici, e la spingesse contro di me, per impormi la loro volontà, io risponderei col detto di Orazio: *Justum et tenacem,* ecc. ».

Ecco, o signori, le parole con cui sdegnosamente l'onor. presidente del Consiglio dei ministri respingeva la proposta dell'aumento del dazio sui cereali.

Ebbene, come egli è avvenuto, che quest'uomo, a nome dell'intero Ministero, pochi mesi or sono, nel suo programma politico, che leggeva a questo e all'altro ramo del Parlamento, diceva così:

« Di più cercheremo un compenso che crediamo utile alla finanza, *e che potrà difendere la produzione agricola,* sperimentando, come vediamo ormai farsi in pressochè tutta Europa, un aumento del dazio fiscale sull'introduzione dei cereali ».

Ora, dopo che quella imposta fu combattuta con tanta energia, con tanta forza di mente e di cuore, a nome anche dell'intiero Ministero, mi sarà permesso di chiedere a chi qui siede come rappresentante del Governo le cagioni di tanta mutazione, giacchè se v'ha cosa indispensabile ad un uomo politico è quella fermezza di concetti, quella *consistency of opinions,* come la dicono gli Inglesi, che, salvo le grandi occasioni e salvo i casi di gravi crisi sociali, non è permesso di obliare.

Io non so comprendere davvero i motivi che han potuto produrre sì profonda e grave crisi nella mente di uomini che rispetto e stimo tanto,

come gli onorevoli Grimaldi, Depretis e Magliani.

Però non vi occulto che ne suppongo qualcuno del quale vi ragionerò in appresso.

Permettemi per ora, o signori, che io analizzi questa misura di protezione con quel criterio che indicava l'onor. Depretis, il quale la chiamava *ingiusta*.

Mi scuserete se vi accennerò un fatto mio privato. Io sono possessore di 800 ettari di terreno, tutto coltivabile a cereali, o destinato a pascoli. Io lo do in affitto, e i miei gabellotti sono quattro. Essi mi hanno dichiarato recisamente, che alla scadenza degli affitti non devo contare sul rinnovo cogli stessi estagli, salvo che l'onor. ministro delle finanze non ottenga da voi l'imposta sui cereali.

Ebbene, è stata questa per me occasione di fare quel che si dice volgarmente *un esame di coscienza*. Ho chiesto a me stesso se avessi il diritto di prelevare sopra i miei concittadini, per mantenere l'inalterabilità delle mie rendite, una tassa a loro danno. Io non ho avuto bisogno di andare rovistando nei vecchi digesti; è nel Codice che io ho trovato che nessuno può attentare all'altrui proprietà, senza il debito di soddisfare una indennità. Invero, quando io ho bisogno di una zolla di terreno che mi serva per esercitarvi una servitù di passaggio o costruirvi un acquedotto, nonostante che sia in una landa sterile del mio vicino, io ho il debito di pagarla, benchè il mio acquedotto possa giovargli per lo scolo delle sue acque o per la infiltrazione sotterranea che può inumidire i suoi terreni, o per l'evaporazione che può riescire utile ai suoi alberi.

Ecco il principio di giustizia che sta scritto nel Codice. E certo le tasse sono prelevate sui contribuenti per i servizi pubblici, non già per garentire i redditi privati.

Se noi accettassimo il principio che bisogna assicurare le rendite private, non so che cosa potrebbe rispondere l'onor. Magliani ai possessori di rendite sullo Stato se venisse a lui in mente di operare una conversione della rendita pubblica.

Ma forse che i possessori della rendita pubblica non hanno diritto ad uguale rispetto, che i proprietari dei redditi agrari?

Non serve dessa al pari di qualunque altra proprietà ad assicurare la fortuna delle famiglie, cioè la dote della moglie o della figlia, la cauzione di un contabile, o il patrimonio di un minorenne?

E qualora il ministro delle finanze volesse falcidiare e portare la mano su quella proprietà, non avrebbero i cittadini il diritto di farne valere la intangibilità, al pari di quella agraria?

E dippiù, perchè proteggere solo la terra e non anco l'industria, le manifatture, i commerci?

In Francia, non son che pochi mesi, venne iniziata una campagna in favore della produzione agraria; ed il motto scritto sulla bandiera che veniva spiegata era questo: *Égalité devant la loi,* e M. Duchanel, in un suo brillante discorso alla tribuna francese, sostenne che si doveva accordare alla terra l'*égalité dans la protection,* non potendo concederle *l'égalité dans la liberté,* essendosi di già adottato il sistema di protezione per le industrie e pei commerci.

Io sono certo che domani udrete l'onor. mio amico Rossi, il quale attende lo spiegarsi di questa bandiera di protezione, esclamare: Dateci i dazi che proteggano le nostre industrie e le nostre manifatture.

E confesso sinceramente, o signori, che egli ne avrebbe ben ragione, anzi più ragioni.

Infatti le industrie e le manifatture in Italia combattono una lotta più difficile assai di quella che combatte l'industria agraria, giacchè ad esse fa difetto pria di ogni altro il capitale.

Esse infatti non possono avere i capitali dalle nostre Banche che al saggio del 5 o del 6 per cento, e ciò tanto per il capitale di fondazione come per quello circolante.

Inoltre, le industrie e le manifatture in Italia difettano dei due primi organi della produzione: il ferro da un lato ed il carbon fossile dall'altro; esse devono procurarselo a più caro prezzo che gli opifici stranieri, contro i quali combattono.

Ebbene, in questa condizione di cose esse avrebbero il diritto di dire: una volta iniziato il sistema di protezione, estendetelo anche a noi; e domando all'onor. ministro delle finanze con quale logica potrebbe egli negare ai manifatturieri quello che concede a noi produttori agricoli.

Ma, anzi, questa imposta sui cereali, o meglio sul pane, darebbe, o signori, una ragione di più

ai produttori manifatturieri per chiedere l'elevazione dei dazi doganali. Infatti, l'unica forza colla quale essi possono combattere e concorrere colla produzione straniera, è il basso prezzo della mercede e della mano d'opera in Italia.

Il lavoro dell'uomo costa presso di noi meno di quello che costa fuori, e questo compensa fino ad un certo grado tanto l'alto saggio del capitale, quanto il maggior costo del carbon fossile e del ferro; perchè la mano d'opera in certe industrie costituisce più del 50 % delle spese di produzione.

Ebbene, signori, rialzate coll'aumento del prezzo del pane la ragione di questa mercede, rendete più grave la condizione dei salariati, ed allora verranno gli industrianti a dirvi: abbiamo una ragione di più perchè voi pensiate a noi, e ci proteggiate, come avete protetto i proprietari.

I fenomeni sociali si legano l'uno coll'altro.

Posto un principio, le conseguenze sono spesso fatali, o necessarie. E vi ha qualche cosa di più.

Quando si discusse nel marzo trascorso questa grave questione dell'aumento della tassa sui cereali in Francia, un deputato radicale, non ricordo se M. Pelletan o M. Delaborde, lanciò a bruciapelo la seguente interrogazione all'oratore che era alla tribuna, e che propugnava il sistema protettivo per la rendita agraria: « Siete voi pronto, egli disse, ad assicurarmi il *minimo* del salario agli operai? Se sì, voterò con voi ». Ed egli era logico.

Infatti, ditemi il motivo per cui, se si deve garantire la rendita del proprietario, non si deve garantire la mercede dell'operaio.

Anzi havvi qualche motivo di più in pro di quest'ultimo. Della mia terra si è dubitato se fosse mia legittima proprietà, ma della mano d'opera dell'operaio non si è mai dubitato che fosse sua.

Certo Dio non mi diede la mia terra, ma Iddio diede all'operaio le braccia e le mani che son sue.

La mia terra dippiù mi produce una rendita che mi dà più che il necessario; il suo braccio, o signori, gli dà il pane e le altre necessità della vita. Voi vedete come io sono franco e sincero, perchè sono logico; e lo devo essere, giacchè oggi, o signori, quando nel mondo delle idee si lancia una nuova idea, o nella vita pubblica si applica un principio, si va diritto e presto alle conseguenze, e se ne tirano pronti i corollari, stante il risveglio universale di tutte le classi; e quando voi avrete iscritto nel codice finanziario d'Italia il principio di una protezione per una classe, ne avrete come conseguenza fatale il reclamo di tutte le altre classi.

E mi permetterete che io continui a studiare gli altri fatali effetti di questa legge, o meglio del principio che dessa inocula nella nostra legislazione.

Questa legge arresterebbe un movimento di progresso agrario. Infatti, da più che mezzo secolo è avvenuta una trasformazione lenta, ma graduale e crescente dell'industria agraria.

Io vi parlo della mia isola, dove, nel 1840, due terzi del territorio coltivabile erano destinati a grano o a pascolo; oggi, credetemelo, neanche la metà conserva quell'antica destinazione.

Là, dove prima vi era non una landa sterile ma una terra destinata alla cultura dei cereali, ora vi cresce una vigna, vi fiorisce un giardino, un agrumeto, un mandorleto, un sommacheto, delle carrube.

È stata, o signori, la sostituzione della coltura intensiva alla coltura estensiva. Ed è questo, senza dubbio, il più grande ed il più provvidenziale tra i fenomeni che possono avvenire in una società, giacchè questa miscela di produzioni sola vi può salvar dalla fame e dalla carestia.

Se un anno vi mancherà una derrata, ne avrete un'altra, ed otterrete così quella media di produzione che assicura la rendita media di un paese, e fornisce i mezzi come sopperire in un modo quasi costante, anzi crescente, ai bisogni della consumazione pubblica. Ed è in questo modo che è sparito dall'Italia il duro fenomeno della carestia.

Pur troppo io lo ricordo, e con me molti altri, questo doloroso fenomeno, non della fame come nelle Indie, ove periscono 5 o 6 milioni di uomini, ma una grande deficienza nei mezzi per la pubblica alimentazione.

Io ho veduto, o signori, dei campagnoli sradicare l'erba per nutrirsene essi e le loro famiglie.

Se oggi simili fatti più non si deplorano, lo dobbiamo alla sostituzione della coltura intensiva, e della varietà dei prodotti alla quasi esclusiva produzione dei grani.

Or, senza dubbio, questa legge, che mira ad

assicurare ai produttori di grano un reddito inalterabile, arresterà questo movimento di trasformazione delle colture, giacchè appunto quel sta sostituzione di altre produzioni a quella del grano è stata promossa e facilitata da queprovvidenziale fenomeno che qualcuno maledice, ma che io benedico, cioè dalla concorrenza dei grani stranieri, non già dei grani americani, che vediamo di rado, ma dei grani del mar Nero, e del Danubio. E questa crescente importazione è, senza dubbio, una delle tante cause concorrenti all'abbandono esclusivo della produzione dei cereali, ed alla sostituzione nella coltivazione della terra di tanti altri prodotti.

Ebbene, questo fenomeno non dirò che sparirà, ma sarà diminuito grandemente, appunto per questo incoraggiamento artificiale, che voi avrete dato alla maggior coltivazione del grano.

Ma vi ha, o signori, qualche altra cosa.

Quando la legge così detta del *catenaccio* fu presentata al Parlamento d'Italia, un uomo che io non conosco, ma che parmi un uomo di cuore, diresse al giornale *Il Popolo Romano* una lettera che produsse in me una grave impressione. Essa diceva:

« Sventuratamente non tutti in Italia sono in condizione di mangiare pane di grano. Vi è un buon terzo della popolazione che si nutrisce di orzo e di grano turco (polenta), come ha fatto manifesto l'inchiesta agraria, e come prima avevano scritto tanti uomini, che studiano le nostre cose.

« Per la benefica concorrenza americana ed indiana, e per la fertilità dell'annata, nel 1885 il prezzo del grano è diminuito; e per conseguenza parte di questo terzo della popolazione che di grano non si nutriva, ha cominciato a nutrirsene. Da qui il maggior consumo.

« Questo fatto del maggior consumo *coincide* con tre altri fatti, *due* dei quali *ufficiali*.

« Nel 1886 si è avuta una diminuzione sensibile nella terribile malattia della *pellagra*, che come la S. V. sa, è principalmente prodotta dal cattivo nutrimento. Il *secondo* fatto si è, che l'emigrazione all'estero è stata minore ».

Confesso che non ho creduto dover prestare cieca fede alle parole di questo uomo, ma sono corso a Milano ed ivi ho fatte ricerche, ho domandato informazioni su tale argomento, ho consultato documenti ufficiali e mi sono accertato che la pellagra è diminuita, e che una delle cause precipue di questa diminuzione è stata il maggior consumo dei grani, cagionato dal loro minor prezzo.

Or chiedo io, che cosa succederà se l'introduzione dei grani in Italia diminuirà mediante questa tassa, e di conseguenza se ne rialzerà il prezzo? Ma, o signori, è una misura di protezione quella che voi inaugurerete? Oppure sarà una sentenza di morte che voi pronuncierete?

Ed io dichiaro, che ancora quando questa introduzione di grani dovesse costarmi qualche sacrifizio nel mio reddito agrario, sono pronto ad accettarlo, se desso potesse salvare la vita a qualche povero infelice delle nostre regioni del nord d'Italia a ragion della pellagra; giacchè che importa a noi il sacrifizio di danaro, a noi vecchi patrioti che per questo connubio di tutti gli Italiani in unico Stato abbiamo rischiata la vita?

Ed ora debbo brevemente intrattenervi su qualcuno dei principali argomenti, che si sono allegati in sostegno di questo progetto di legge.

Il primo è la vecchia teoria della bilancia del commercio.

Si è detto che l'Italia perdeva ogni anno nella sua esportazione minore dell' importazione, ed era obbligata di ricorrere al pagamento in effettivo per saldarne la differenza.

E si è cercato di avvalorare questo sofisma colla potenza delle cifre. Infatti si sono raccolte le cifre dell'esportazione dal 1881 al primo trimestre del 1887, e si è veduto che noialtri siamo restati debitori nel mercato europeo anzi nel mercato mondiale di lire 536,770,000, che divise per sette anni, producono 77 milioni di debito all'anno; e se ne è attribuita la causa principale alla crescente importazione dei grani. Sicchè se ne è dedotta la conseguenza, che per rimettere l'equilibrio in questa bilancia bisognava arrestare l'importazione dei grani stranieri.

Signori, vi prego di scusarmi, se io ardisco dire che nessuna cosa mostra tanto la decadenza della tribuna in Italia, quanto l'aver veduto questo sofisma della bilancia del commercio ricomparire un'altra volta; e l'onorevole ministro delle finanze sa a che tenersi quando vede brillare questi falsi lumi; giacchè egli sa che questo esquilibrio non è che apparente.

Queste cifre bisogna che sieno corrette, e bi-

sogna addizionarvi anche altre cifre, e si vedrà allora comparire più che la parità di condizioni tra l'importazione e l'esportazione, la cui statistica è apparente e fittizia. Giacchè, se per la produzione che si immette si calcolano nei prezzi le spese di trasporto, per le merci o derrate che si estraggono la detta spesa non si calcola. Inoltre, i valori doganali non si mutano ogni anno, e, invece, da pochi anni fuvvi sempre un crescente ribasso dei prezzi tanto delle derrate, che delle materie manufatturate. Vi ha dippiù; le materie che si introducono pagano quasi tutte un dazio e perciò vengono calcolate esattamente in quantità e valore, mentre quelle di esportazione o non sono del tutto tassate, o lo sono leggermente, sicchè non havvi grande esattezza nello accerto delle loro quantità e del loro valore.

Ecco poi, per noi italiani, sventuratamente, un altro elemento da mettere nel calcolo, ed esso è forse il più grave di tutti; intendo alludere alla grande esportazione dei nostri titoli.

Noi altri, o signori, in media, credo che, grazie allo stato della nostra finanza, emettiamo da 70 ad 80 milioni di titoli all'anno e li mandiamo fuori, ove sono ricercati a preferenza, stante il loro alto reddito ed il loro modico prezzo, mentre al contrario sono ben pochi i titoli francesi, inglesi o tedeschi che vengono a collocarsi in Italia.

Or, se voi addizionate tutti questi valori e fate le opportune correzioni, troverete che, lungi dall'essere perditrice nella detta bilancia, l'Italia vi guadagna. Se rifate il calcolo effettivo delle merci importate, tenendo conto del ribasso dei loro prezzi; se rifate il calcolo di quelle esportate secondo la loro vera quantità e il loro valore; se aggiungete le spese enormi di trasporto che subiscono le nostre derrate quando vanno in America o in Inghilterra; se voi finalmente vi aggiungete il valore dei nostri titoli che mandiamo sul mercato europeo, troverete saldata la partita, e ci troveremo anzi creditori di parecchie diecine o centinaia di milioni.

Ma vi ha di più, o signori; l'onorevole ministro delle finanze, maestro a me, sa pur troppo che questo non è un fenomeno singolare per noi. È un fenomeno che si verifica per tutti gli Stati, e se da noi la partita si salda con 70 milioni di *deficit*, per l'Inghilterra le lire italiane diventano sterline. E il fenomeno stesso accade in Francia, in America, in Olanda, perchè questi errori si avverano anche presso queste diverse nazioni.

È impossibile rifare ogni anno i prezzi effettivi delle varie voci doganali, è impossibile calcolare quant'è la spesa di trasporto che graverà sulle merci esportate sino al punto della loro destinazione, come è impossibile calcolare i titoli che emigrano.

Laonde bisogna contentarsi di queste cifre. la scienza sola può supplire alle loro deficienze, e supplirvi anzi alla grossa.

Però si è fatto un controllo tra la Francia e l'Inghilterra, che sono i due paesi che hanno i maggiori rapporti di importazioni e di esportazioni, e si è veduto che la massa di mercanzie esportate dalla Francia, calcolate, per esempio, in 80 milioni, passavano lo stretto di Calais e diventavano, alle dogane inglesi, 100 milioni. Lo stesso si rilevò per le merci che dall'Inghilterra venivano in Francia.

Sicchè, o signori, il venirci ora a parlare di queste viete teoriche e di queste statistiche, è dare solo una prova del poco studio che si fa presso noi dei fatti economici.

Inoltre, se questo fatto del maggior valore apparente dell'importazione sull'esportazione potesse essere un indice dell'esquilibrio monetario presso di noi; allora, siccome desso si replica presso tutte le altre grandi nazioni, bisognerebbe risolvere questi due problemi. Se è vero che questo è l'indice dello squilibrio finanziario nostro, io vi domando: sommate tutte queste differenze e tutti i *deficit* che appariscono presso tutte le nazioni europee.

Secondo queste statistiche l'Inghilterra avrà dovuto dare del danaro alla Francia, all'Italia e all'America ed ad altri Stati, e reciprocamente l'Italia alla Francia, all'America ed all'Inghilterra. Ed il denaro si può calcolare a miliardi, che tutti abbiamo dovuto pagare, ma che niuno ha riscosso!

E d'altra parte, se siamo stati tutti debitori, se abbiamo importato di più di quel che abbiamo esportato, d'onde è derivata questa enorme eccedenza dell'importato sull'esportato? In quale astro è stata fabbricata? Non è possibile che nel mondo intiero si esporti di più di quello che s'importa.

Sono verità queste indiscutibili che io arrossisco di ricordare a voi, che non avrei mai

creduto potessero essere obliate da alcuno. Eppure lo sono!

Si è detto finalmente per giustificare questa imposta, che c'è poi un fenomeno innegabile, ed è la chiusura del mondo ai cereali del mondo. Tutti elevano delle barriere, e non restano sole che l'Inghilterra e l'Italia aperte alla importazione dei cereali dell'America, delle Indie, del mar Nero e dell'Australia; sicchè se non ci chiudiamo anco noi, saremo inondati di cereali stranieri.

Era questo altra fiata il linguaggio tenuto qui dall'onor. ministro delle finanze, il quale diceva, che bisognava elevare una diga, per coprirci dagli effetti della protezione degli altri Stati, e ci proponeva una tassa di 3 lire, per far fronte a questa introduzione di grani. Ma egli mi permetterà che io esclami: miserabile diga! Una diga di tre pollici, che sarà facilmente soverchiata; giacchè basta, o signori, che la produzione interna sia scarsa perchè il prezzo s' innalzi di più che 3 lire, come, al contrario, basta che la produzione americana, o indiana, o russa sia abbondante, perchè i prezzi ribassino di più che 3 lire, ed allora nell'uno e nell'altro caso la diga sparirà.

Eppoi, non prenda cura l'onor. ministro delle finanze di premunirsi contro la concorrenza americana e contro il ribasso, che la chiusura dei porti d'Europa, per effetto dell'aumento dei dazi, potrà cagionare sui grani d'America.

Gli Americani hanno mente, hanno capitali, hanno troppa esperienza di affari per non sapere come essi debbano governarsi. Essi hanno visto chiudersi un po' tutti gli sbocchi dei loro grani, e sapete che cosa hanno fatto? Hanno provveduto da loro stessi. Da un lato hanno ridotta la loro produzione di grani, e dall'altro costituirono un gran sindacato per rialzarne i prezzi; uno di quei sindacati all'americana che presto o tardi dominano i mercati.

Io ho finito, o signori; non ho più che una parola a dire, ed è che questa libertà di commercio dei grani è una vera gloria italiana.

Siamo stati noi i primi che l'abbiamo bandita in Europa, e noi italiani, non di una sola regione, ma di tutte le regioni d'Italia. Il Verri a Milano, il celebre abate napoletano Galiani con le sue famose lettere pubblicate a Parigi, che fecero dire al duca di Choiseul « *qu'il y a de l'esprit en petite monnaie en France, en lingot en Italie* », ed il Bandini ed il Paoletti l'hanno pure proclamato in Toscana; siamo stati dippiù noi italiani i primi che l'abbiamo attuata, e la Toscana dal 1762 al 69 ebbe il coraggio di iniziare e di compiere quella grande riforma.

Rinunzieremo, o signori, a questa gloria che è nostra per scimiottare le nazioni straniere?

Noi ci diciamo sempre italiani di razza, di genio, e finiamo sempre coll'imitare la nostra grande consorella latina.

Signori, ho finito.

Io vorrei augurarmi che queste mie povere parole potessero avere un'influenza sul vostro animo, ma ne dispero. Vorrei però che vi ricordaste che dovreste essere il vero Senato di Italia; che un giorno qui si ebbe lotta per l'abolizione del macinato, e che l' Italia ha finito col rimpiangerlo.

Il vostro precipuo titolo di benemerenza in Italia è appunto quello di aver resistito alla abolizione di quella tassa. Ebbene, vorrei che a questo aggiungeste un altro titolo di benemerenza, opponendovi a questa imposta, che grava il pane, ma non per lo Stato. Qualunque sia poi il vostro voto, ho la coscienza di avere adempiuto fino all'ultimo il mio dovere di senatore. (*Benissimo! Diversi senatori vanno a congratularsi coll'oratore*).

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno di domani:

Votazione a scrutinio segreto del progetto di legge: Sulle servitù di passaggio, sui consorzi, sulla sicurezza dei lavoratori e sulla polizia dei lavori nell'esercizio delle miniere, cave, torbiere ed officine mineralurgiche.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Modificazioni alla tariffa doganale ed altri provvedimenti finanziari *(seguito)*;

Assegnazione dei beni della soppressa Casa religiosa dei Benedettini Cassinesi di S. Pietro in Perugia ad un Istituto d'istruzione agraria da erigersi in ente morale autonomo;

Nuove spese straordinarie militari per provviste di vestiario;

Passaggio del servizio semaforico dal Ministero dei lavori pubblici a quello della marina;

Autorizzazione di un credito di 20,000,000 di lire per spese militari in Africa;

Modificazioni alla legge 2 luglio 1885, numero 3223, che autorizza nuove spese straordinarie militari;

Riforma della tariffa doganale;

Autorizzazione ad alcune provincie e comuni di eccedere con la sovraimposta ai tributi diretti 1887 il limite medio dei centesimi addizionali applicati nel triennio 1884-85-86.

Comunicazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Dall'onorevolissimo signor presidente della Camera dei deputati ho ricevuto a seguente lettera:

« Roma, addì 3 luglio 1887.

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il presidente del Senato del Regno il disegno di legge d'iniziativa della Camera dei deputati per « Abolizione e commutazione delle decime ed altre prestazioni fondiarie congeneri »; approvato nella seduta del 2 luglio 1887, con preghiera di volerlo sottoporre all'esame di codesto ramo del Parlamento.

« *Il presidente della Camera dei deputati*
« G. BIANCHERI ».

Senatore PECILE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PECILE. Pregherei che la legge sulla abolizione delle decime fosse dichiarata d'urgenza.

È una legge di somma importanza per una parte d'Italia, e se fosse rimandata alla ventura sessione, potrebbe cadere con grave danno delle regioni interessate.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, s'intende accordata l'urgenza.

(Accordata).

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Si procede ora allo spoglio delle urne.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio.

(I signori senatori segretari procedono allo scrutinio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione dei seguenti disegni di legge:

Rettifica di confini e scambio di territorio fra i comuni di Ficulle ed Allerona:

Votanti	77
Favorevoli	65
Contrari	12

(Il Senato approva).

Aggregazione del comune di Campora al mandamento di Laurino:

Votanti	77
Favorevoli	67
Contrari	10

(Il Senato approva).

Passaggio del servizio dei lazzeretti di mare dal Ministero della marina a quello dell'interno:

Votanti	77
Favorevoli	72
Contrari	5

(Il Senato approva).

Distacco della frazione Castione dal comune di Castello di Godego ed aggregazione a quello di Loria in provincia di Treviso:

Votanti	77
Favorevoli	67
Contrari	10

(Il Senato approva).

Disposizioni relative a controversie doganali, e convalidazione del regio decreto 8 luglio 1883 per modificazioni al repertorio della tariffa doganale:

Votanti	77
Favorevoli	71
Contrari	6

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta (ore 6 e $^3/_4$).

LXXII.

TORNATA DEL 5 LUGLIO 1887

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — *Congedo — Votazione segreta del progetto di legge riguardante le discipline delle miniere, cave e torbiere — Seguito della discussione del disegno di legge N. 134, per modificazioni alla tariffa doganale ed altri provvedimenti finanziari — Parlano nella discussione generale i senatori Marescotti, Alvisi, Cambray-Digny, Finali relatore, e Brioschi — Discorso del ministro delle finanze — Nuove avvertenze del senatore Alvisi ed osservazioni del senatore Cambray-Digny per fatto personale e del senatore Majorana-Calatabiano, ai quali rispondono i ministri delle finanze e di agricoltura, industria e commercio — Esito della votazione segreta fatta in principio di seduta.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 1/4.

È presente il ministro delle finanze; più tardi intervengono i ministri di agricoltura, industria e commercio, della guerra, di grazia e giustizia e dei culti.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Il senatore Spalletti conte Venceslao chiede un congedo di 15 giorni per affari di famiglia, che dal Senato gli viene accordato.

Votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge: « Sulle servitù di passaggio, sui consorzi, sulla sicurezza dei lavoratori e sulla polizia dei lavori nell'esercizio delle miniere, cave, torbiere ed officine mineralurgiche ».

Si procede all'appello nominale.

(Il senatore, segretario, Corsi L. fa l'appello nominale).

Seguito della discussione del progetto di legge N. 134.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di legge intitolato: « Modificazioni alla tariffa doganale ed altri provvedimenti finanziari ».

La parola spetta all'onorevole senatore Marescotti.

Senatore MARESCOTTI. Onorevoli colleghi, io vorrei anzitutto giustificare il voto che darò a questi provvedimenti finanziari, i quali includono una riforma della tariffa doganale, che porta dei dazi protettivi, contro i quali io sono sempre stato schierato.

Questa riforma speciale della tariffa doganale si prefigge lo scopo di procurare il rialzo del prezzo di non pochi prodotti onde proteggere l'industria. Infatti nei tempi scorsi, quando le

industrie erano nelle mani di gente privilegiata e costituivano dei monopoli, l'intraprenditore era, per così dire, padrone di stabilire lui il prezzo dei prodotti. E quando poteva avere ancora un dazio di protezione, o, come si chiamano, di difesa, egli poteva tanto più rialzare il prezzo del prodotto; ond'è che l'uomo di spirito soleva dire che i prodotti indigeni sono la disgrazia delle nazioni.

Guardate che disgrazia. Si è scoperta una miniera di ferro: lo scopritore della miniera vorrà un dazio di protezione, onde noi dovremo pagare il ferro, che facciamo venire dalla Scozia, più caro, e pagare più caro ancora quello che verrà fuori dalla nuova miniera.

Altre disgrazie. Un intraprenditore ha impiantato una fabbrica di zucchero di barbabietole, un altro una fabbrica di tessuti; costoro vorranno un dazio protettore, e noi dovremo pagare più caro lo zucchero che facciamo venire dalla Germania ed i tessuti che facciamo venire dall'Inghilterra.

Ora le cose non corrono in questa guisa. Non vi sono più i monopoli, e l'industriale non padroneggia più il prezzo dei propri prodotti.

Ma vi sono altre cause e in ispecie la moneta, le forze meccaniche e chimiche, la facile agglomerazione dei capitali.

L'influenza della moneta si vede ora nel prezzo del grano.

In addietro si addebitava il ribasso del grano alla concorrenza dell'America. Noi abbiamo americanisti famosi i quali diffusero studi ingegnosissimi per far credere a questa concorrenza micidiale: nè tolleravano che noi dicessimo loro che s'ingannavano.

Il vero si è che l'America stessa oggi si lagna che la concorrenza indiana abbassa il prezzo del grano americano. E perchè?

Perchè nelle Indie si compra il grano con l'argento, il quale appunto nell'India guadagna il 25 per cento sopra l'argento europeo. Sicchè chi compera, mettete a 20 lire al quintale, grano indiano con argento, può a prezzo d'oro rivenderlo per 15 lire.

Infatti il grano delle Indie ha in Italia il prezzo medio di 14 o 15 lire al quintale. E questa concorrenza, che in realtà non è fatta dal grano indo contro il grano italico, ma dall'argento asiatico contro l'oro europeo, affligge il nostro produttore. Poichè sebbene il grano costi ugualmente e nelle Indie e nell'Europa, poniamo 20 lire al quintale, tuttavolta il grano asiatico si avvantaggia di 5 lire essendo stato comprato con argento.

Sarebbe dunque giusto che si offrisse un compenso per questo deprezzamento monetario del grano: ed il compenso dovrebbe essere non di 3, bensì di 5 lire. Ecco la convenienza, ai miei occhi, di un dazio doganale sul grano estero. Dazio che la Francia vuole infatti rialzare a 5 lire, per correggere, a me sembra, la differenza che passa fra la moneta corrente nelle Indie e la moneta corrente in Europa: onde presso noi si squilibrano i prezzi e tanto si abbassano da non lasciare la necessaria rimunerazione al nostro agricoltore.

Ma vi sono altre cause che concorrono a stabilire i prezzi indipendentemente dal denaro; e sono le forze meccaniche e chimiche. Basti considerare le meraviglie che ha fatto il carbon fossile rispetto ai colori usati nei tessuti. Nè qui valgono i dazi di difesa; perchè la sola scoperta dei colori carboniferi trascina in basso irremissibilmente il prezzo dei tessuti.

E che cosa non fanno alla loro volta le forze meccaniche?

L'impianto di una grande fabbrica, l'invenzione di una macchina fanno contro ai fabbricanti una concorrenza tale che nessun dazio di difesa può salvarli. Si aggiunga il concorso dei capitali, mediante i quali gli stessi stranieri sono venuti in Italia a impiantare in ispecie filande di cotone o di canapa. Insomma le forze della concorrenza muovono da tutte le parti: dalla meccanica, dalla chimica, dal capitale.

Onde, per me, i dazi di difesa sono affatto illusorî; epperciò mi associo a dare il mio voto a parecchi provvedimenti doganali, senza timore di offendere la concorrenza industriale. Mi associo perchè il legislatore è costretto a seguire le correnti della opinione predominante, che guarda anzitutto alle forme estrinseche dei pubblici provvedimenti.

Però, la riforma della tariffa doganale ha scopi non soltanto economici e industriali, ma eziandio finanziari, concernenti gli introiti procacciati all'erario dall'importazione. Intorno al quale argomento ho d'uopo distinguere nella tariffa due parti.

Noi avemmo una importazione nel 1885 di un miliardo e 615 milioni ed un introito di

219 milioni. E noterò, fra parentesi, che questa importazione cresce ogni anno in Italia come nelle altre nazioni civili. Cresce, perchè un popolo laborioso risparmia e rivolge il risparmio a comprare materie atte ad aggrandire le industrie. L'importazione deve oltrepassare l'esportazione, perchè noi risparmiamo, si crede, 300 milioni all'anno; col quale risparmio compriamo lane, cotoni, macchine ed altri spedienti produttivi. Per le nostre compre esportiamo altresì l'oro, o in metallo o in titoli fiduciari. Ma lo esportiamo per riprenderlo quando la stessa importazione sarà tramutata in nuovi prodotti.

La importazione è distinta in 16 categorie, due delle quali fanno, per così dire, da sè, cioè i coloniali, e gli spiriti e le bevande. Queste due categorie, sebbene costituiscano un quinto solo dell'importazione, cioè 210 milioni, tuttavolta rendono i due terzi dell'introito doganale, cioè 144 milioni.

Dunque il dazio sopra coteste merci giunge presso al 90 % del loro valore. Infatti gli stessi oggetti vengono anche nell'Inghilterra imposti con analoghe gravezze, sebbene l'Inghilterra non abbia dazi di protezione. È un dazio di consumo. E si deve lodare il ministro, il quale ha diretto specialmente il peso della dogana sopra tali prodotti, che formano in parte il lusso della tavola.

Il rimanente della nostra importazione è di lire 1,405,000,000. Ma questo miliardo e quattrocentocinque milioni di merci importate non dànno per introito doganale se non 65 milioni. Il che vuol dire che il nostro dazio sul valore dell'importazione è circa del sei per cento. Non vi è tariffa più mite in Europa. E se ora il progetto della nuova tariffa innalzasse anche di un terzo il dazio complessivo e lo spingesse al 9 %, la cosa non sarebbe a giudicarsi eccessiva, paragonandola ai tributi enormi imposti a tutte le ricchezze.

Però io do il mio voto a questo aumento del dazio doganale, poichè non porta che dal 6 per cento al 9 per cento la gravezza fiscale. Se non che una tale gravezza si divide in tanti dazi specifici. Ecco il sistema, che perdura a volere i dazi specifici, anzichè un dazio solo sul valore dei prodotti. Nella divisione di dazi specifici avete pertanto queste variazioni: rispetto alle categorie si paga dal 2 al 10 ed al 20 per cento.

Rispetto alle voci singole, ne avete alcune affatto esenti dal dazio; altre gravate del 30 al 40 % del loro valore.

Ora, quali sono gli effetti?

Avendo aumentato di circa un terzo la tariffa doganale complessiva, avremmo in appresso un maggiore introito doganale di circa trenta milioni.

Invece, stante i dazi specifici, questo risultato, per ora giovevolissimo, diventerà assai incerto. Infatti, lo scopo dei dazi specifici è quello di combinare dei trattati internazionali e quindi di sostituire alla tariffa nazionale e fondamentale di cui parlavo, una tariffa convenzionale. Così, prima si perderanno i dazi di difesa, poi si diminuirà l'introito doganale delle dogane.

I trattati sopra indicati hanno almeno qualche pregio per la nazione? Forse sono i trattati che aprono le porte del commercio? Io ne dubito.

Almeno a me pare che la loro influenza sia molto minore di quello che si stima; e deduco ciò dai nostri stessi attuali trattati.

Noi abbiamo 30 trattati di commercio e di questi 28 accoppiati alla famosa formola della nazione più favorita; la quale annienta la tariffa nazionale e spunta le armi che si erano preparate per combattere sul campo delle convenzioni, perchè sostituisce di un tratto la tariffa convenzionale più mite da noi d'ordinario concessa alla Francia.

Vediamo pertanto il risultato commerciale rispetto all'esportazione e all'importazione.

In Inghilterra, ad esempio, noi troviamo agevolezze d'importazioni. Nullameno noi importiamo appena due quinti di quello che l'Inghilterra importi a noi. Invece troviamo nella Francia una tariffa piuttosto protettiva: nullameno lo scambio internazionale è questo. Noi importiamo per mezzo miliardo alla Francia, ed essa non importa in Italia che per trecento milioni. Dunque duecento milioni a nostro favore.

In Germania abbiamo una tariffa altissima, e nonostante noi con la Germania abbiamo degli scambi di esportazione e importazione che quasi si pareggiano.

In Austria incontriamo parimente una tariffa

piuttosto protettiva; ma l'Austria importa a noi il doppio di quello che noi importiamo ad essa.

Non è dunque nè il trattato, nè la tariffa nazionale, nè la tariffa convenzionale la forza che sospinge i traffici internazionali, poichè vi sono anzitutto le forze naturali: e regolano l'importazione e l'esportazione principalmente i bisogni dell'industria e dei consumi locali.

Che abbiano poco valore i dazi doganali, si scorge, o signori, nella Germania e nell'America. La Germania ha i dazi più protettivi di qualunque altra nazione in Europa, onde dovrebbero essere alti i prezzi di tutti i prodotti. Al contrario il basso prezzo delle cose è così generale che noi quando vogliamo spendere poco, compriamo prodotti di Germania.

Alla sua volta l'America, altra maestra del sistema protettivo, sebbene abbia poca esportazione, poichè esporta a mala pena per quattro miliardi, pure ciò che esporta sino a noi, in ispecie le macchine, lo esporta a prezzi bassi.

Le macchine americane sono le più ben fatte e le più a buon mercato.

Dunque, ripeto ancora: il dazio di difesa è un'illusione: e mi acconcio al sistema, poichè per governare, bisogna seguire l'opinione predominante, e non si può urtare contro un'opinione che domina nelle menti della moltitudine.

Io mi acconcio perchè vedo che in fondo i dazi hanno perduto la virtù protettiva; nè turbano ora quel movimento commerciale dal quale potremmo, per mezzo della tariffa doganale, ricavare, come accennava testè, forse da 20 a 30 milioni.

Nondimeno raccomando al ministro che egli non corra nei trattati, e guardi che i trattati non sono di quel giovamento che si crede. Pensi che le modificazioni della tariffa intendono ad aumentarci i proventi dell'erario; pensi che le modificazioni predette darebbero per certo un maggiore introito doganale se non di trenta, almeno di venti milioni.

E faccio questa raccomandazione, perchè non sono con coloro che credono alle economie delle spese. Credo anzi che le spese saranno ognora crescenti; onde noi, anzitutto, dobbiamo trovare cespiti tributari germoglianti quanto possano essere crescenti le spese pubbliche.

Ed ora permettetemi di fare qualche riflessione appunto sopra l'indirizzo finanziario attuale.

Il nostro relatore della Commissione di finanza, al solito con grande ricchezza d'argomentazione e con eleganza di frasi, ha rinverdito una questione vecchia, e direi esaurita, quella dell'economia delle spese governative.

Ma io, ripeto, non posso credere che l'Italia sia per ottenere economia quando s'intenda per diminuzione di spese.

Poichè le spese pubbliche non sono promosse nè dai ministri, nè dai Parlamenti, ma da cause remote, e tali cause assoggettano a' miei occhi l'Italia a spese continuamente crescenti. L'Italia, o signori, è stata la promotrice di una evoluzione sociale in Europa, dell'evoluzione delle nazionalità. Stabilita la nazionalità in Italia, è seguìta la nazionalità in Germania e in Ungheria: sono sorti rancori tra la Francia e la Germania, e sentimenti di gelosia per la propria autonomia in ogni nazione. Infine è pullulato il sistema della nazione armata. Ora vi sono cinque milioni di baionette in armi ogni giorno, e cinque miliardi di spese ogni anno; cinque miliardi che sopraccaricano gli attuali bilanci delle nazioni. Noi vi concorriamo per circa 400 milioni all'anno. Ma questa nazione armata come si muoverà essa?

Ci vogliono strade; ed ecco un nuovo sistema di strade, cioè le ferrovie: mentre nel passato una strada nazionale o militare costava 20 a 25 mila lire al chilometro, oggi costa 400 mila lire.

La sola Inghilterra ha speso 20 miliardi nelle strade ferrate; la Francia ci ha già speso 10 miliardi; la Germania e l'Austria altrettanto. Noi non vi abbiamo speso che 2 miliardi e 700 milioni. Come siamo indietro!

Ecco la ragione per la quale noi siamo costretti a spendere e ad aumentare le spese, se vogliamo che un mezzo milione di baionette da noi organizzato possa muoversi convenientemente.

Io credo che se quando si stabilì il piano delle ferrovie si fosse saputo che invece di un miliardo le ferrovie costavano due miliardi, si sarebbe egualmente votata ed affrettata la costruzione delle strade ferrate, perchè senza di esse le nostre armi sarebbero, a così dire, spuntate.

Ma l'Italia ha anche un'altra ragione di aumentare le proprie spese, ed è che mentre le vecchie nazioni lavorano da secoli intorno ai loro organismi nazionali, noi vi lavoriamo da

soli cinque lustri. Da cinque lustri soltanto noi lavoriamo intorno agli organismi amministrativi, giudiziari, educativi, militari, marinareschi e stradali. E abbiamo cominciato quando la produzione nazionale non aveva messo le ali. Però dovemmo ricorrere al debito pubblico, il quale appunto è già arrivato ad 11 miliardi, computando un miliardo di debito fluttuante.

Ma, signori, l'Inghilterra al principio del secolo presente, quando non era più ricca di quanto lo siamo noi ora, aveva 22 miliardi di debito, e ciò non ha impedito che l'Inghilterra diventasse la più ricca nazione del mondo. E anche le altre nazioni, malgrado che lavorino da secoli intorno alla loro organizzazione, hanno dovuto ricorrere al libro del debito pubblico, che è diventato il coefficiente forse più grande di questa trasformazione sociale che ho citato. Signori, in 20 anni, il libro del debito pubblico da 70 miliardi è salito a 115 miliardi. Noi di questi 115 miliardi ne abbiamo dieci già consolidati. Nullameno, non sono tutti passivi, perchè se voi guardate nei consuntivi vedrete che lo Stato ha ora un patrimonio di 6 miliardi, costituito per 2700 milioni da ferrovie ed il rimanente da tante fabbriche e provviste necessarie alle amministrazioni, all'esercito e alla marina. Di 6 miliardi oggi è il patrimonio dello Stato, benchè si sia speso un miliardo di patrimonio demaniale ed ecclesiastico. Gli altri dove sono?

Signori, sapete qual fosse cinque lustri in addietro il reddito dell'Italia? L'Italia aveva un reddito di lire 150 annue per individuo, quando il Morichini scriveva le sue statistiche. Il Morichini assegnava 40 centesimi per giorno e per capo. Oggi le rendite si possono valutare a 12 miliardi, ossia a 400 lire per testa.

Ecco dunque che il debito pubblico trova un riscontro nella ricchezza consistente, vuoi nel patrimonio dello Stato, vuoi nei redditi della nazione.

Nullameno, si dice: sosta al debito. Non più emissioni, e la Borsa aggiunge: non conversioni. Bisogna dunque ricorrere ai cespiti tributari. E su questo vorrei fare due osservazioni.

Noi abbiamo debiti redimibili i quali potrebbero essere convertiti, e l'onor. ministro delle finanze molte volte ha annunziato una tale conversione, la quale sarà di grande refrigerio ai nostri bilanci.

Noi abbiamo costituito un ente ferroviario, il quale ha facoltà di emettere quanto basta per le costruzioni e l'ampliamento del patrimonio ferroviario. Anzi quale fu esso lo scopo principale di questo ente? Fu di liberare il bilancio, ossia di non confondere le spese del bilancio annuo colle spese delle costruzioni ferroviarie.

E credo che tale separazione dovrebbe essere mantenuta, per non ricadere nuovamente in quella confusione che arrecavano nel bilancio le spese delle strade ferrate. Tutto al più se, come saggiamente osservava il ministro dei lavori pubblici, pare che non si debba spingere tant'oltre l'emissione delle obbligazioni ferroviarie, torniamo pure al sistema delle concessioni private, ma non confondiamo un'altra volta l'ente ferroviario col bilancio dello Stato.

Ma quando pure siano lasciate a sè le ferrovie, crescono le altre spese, e noi dobbiamo vedere se il ministro delle finanze ci additi i mezzi di provvedere ricorrendo ai cespiti tributari.

Egli non ha potuto ricorrere all'agricoltura che si mostra troppo povera e in qualche luogo isterilita, tanto che la vediamo dilaniata da innumerevoli parassiti, i quali nascono appunto dove la natura perde il vigore.

Non ha potuto ricorrere al sale. Anzi ha dovuto abbassarne il prezzo.

Il nostro relatore rimpiange i tempi in cui fu abbandonata la tassa del macinato. Invero il finanziere doveva dolersi a vedere sfumare addirittura 80 milioni dal bilancio. Ma, o signori, quale è il regime popolare che possa sostenere delle tasse di tale natura, mentre la stessa massa popolare elegge da sè il legislatore?

È impossibile che il popolo tolleri che il legislatore imponga tasse sul macinato e sul sale. Quindi necessità di studiare altri cespiti tributari, quali vediamo apparire nelle proposte dei provvedimenti finanziari che stiamo discutendo.

Un cespite è la tassa dei fabbricati, la quale quando sarà sorvegliata da una registrazione più accurata, ci promette, come vi annunzia la relazione del ministro, un aumento di proventi non lieve. La stessa legge del registro, riveduta in varie parti, può aumentare i proventi dello Stato.

E qui mi piace fare una osservazione.

Il registro è obbligatorio per i contratti, che portano movimento di ricchezza. Ma dovrebbe essere facoltativo dove non vi sono che ricchezze stazionarie, depositate o per custodia o per garanzia.

È nata, non ha guari, una quistione appunto coll'ufficio del registro rispetto ai depositi a custodia che si fanno presso i Monti di pietà e presso le Casse di risparmio. Almeno per essi, io diceva, il registro sia facoltativo; poichè qui non vi è movimento di capitali; ma soltanto una custodia in luogo sicuro per capitali che non potrebbe tenere il privato presso di sè.

Credo che, ristudiando la legge del registro, vorrà il ministro riflettere sulla parte che riguarda il registro facoltativo.

Ma quello che a me pare un cespite non annunziato dal ministro, e tuttavolta assai fiorente, è la imposta sui redditi della ricchezza mobile. Riflettiamo che l'aumento che ha avuto la ricchezza nazionale non si devè certo all'agricoltura, la quale mostra anzi una specie di decadenza; ma si deve alle professioni, alle industrie, al commercio, quindi alla ricchezza mobile.

Infatti i risparmi annuali dove vanno?

Essi dovrebbero apparire ogni anno nei redditi della ricchezza mobile, e quindi apparire questo cespite fiorente, e in un continuo aumento. E di quanto? Almeno, come dicevamo, di trecento milioni annui.

Invece l'aumento apparente è tenuissimo, perchè i redditi industriali e professionali non sono messi accuratamente nei ruoli, mancando, a mio avviso, una di quelle pratiche, che furono indicate da chi iniziò questa tassa, cioè la pubblicità locale.

Quando s'impiantò la tassa si disse: la pubblicità dei ruoli locali renderà solerte il sindacato degli stessi contribuenti. E sarebbe forse buono rispetto ai redditi delle industrie e delle professioni abbassare il quoziente contributivo in modo che tornasse più ontoso il nasconderlo, che gravoso il pagarlo.

E ora termino e ripeto: non compromettete coi trattati i proventi che dobbiamo ricavare dalle dogane, siano 20 o 30 milioni.

Fate studi per ottenere dai redditi professionali e industriali quel prodotto che oggi non si ricava.

Nel registro distinguete l'obbligatorio e il facoltativo. Infine io non dubito che esistano cespiti germoglianti, i quali possono accrescere ogni anno i proventi dell'erario tanto quanto basti per far fronte alle spese crescenti a cui può essere esposta l'Italia anche in avvenire.

PRESIDENTE. Ora la parola spetta all'onorevole Alvisi.

Senatore ALVISI. Signori senatori. Io sicuramente non farò al Senato un'esposizione di principî economici, nè dei sistemi che regolano negli altri paesi e sono il fondamento dei trattati di pubblica economia.

Anzi, per non divagare, io mi terrò nei limiti della relazione dell'onor. Finali, la quale ha concentrati i punti che possono dare soggetto ad apprezzamenti decisivi per i signori senatori.

La forma spigliata di questa relazione, il suo carattere incisivo in certe parti, e nello stesso tempo la esposizione netta di quanto vuole il Governo, mi han dato adito a fare alcune considerazioni; ma queste considerazioni io non le porterò fuori d'Italia; resterò entro i limiti della nostra finanza, nell'epoca possibilmente presente, anzi più precisamente sui progetti che ci vengono presentati.

È certo che la relazione mette in evidenza che noi avremo quest'anno un disavanzo nel bilancio di competenza, cioè delle spese del bilancio ordinario, di oltre 48 milioni; avremo circa 300 milioni di debiti da pagarsi entro l'anno dal bilancio dei debiti straordinari.

Abbiamo in prospettiva molti aumenti di debito per spese nuove, tanto per i bilanci ordinari, quanto per i bilanci straordinari; per cui la mente del signor ministro non si deve fissare solamente sulla situazione d'oggi, ma deve aver presenti le spese future, provvedere agli oneri che naturalmente deve sopportare il paese per farvi fronte onde non ricadere nel maggiore discredito.

La questione così si rende assai semplice.

Il sistema che ha proposto l'onor. ministro conduce a procurarci da questi cespiti di entrata le somme occorrenti senza perturbare la economia del paese, senza inaridire le fonti delle imposte?

Per mettere il Tesoro in condizione di far fronte a tutte le spese straordinarie valgono i mezzi e gli espedienti che il ministro da tanti

anni va praticando, cioè l'emissione di titoli speciali, l'emissione di buoni del Tesoro, l'emissione di carta moneta?

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Io non emetto questo.

Senatore ALVISI. Non è la carta moneta che emette il Tesoro, ma per lui la emettono le Banche; però un giorno dovrà pagarla il Governo, anzi cadrà con il corso forzoso a carico della nazione.

È inutile illudersi, sono queste le risorse alle quali si sono sempre attenuti i ministri. Non è da far censura a questo piuttosto che a quel ministro, poichè dal 1860 in poi seguiamo sempre lo stesso sistema tanto in fatto d'imposte, quanto in fatto d'imprestiti.

Io mi maraviglio come l'onor. relatore insista nell'avvertirci che questi disordini finanziari partono dal 1876, e lo provi col fatto che due miliardi e mezzo di debiti si sono contratti in questo decennio dal governo della Sinistra, e ne accresca la gravità colla previsione di qualche altro miliardo per le ferrovie, e per altre spese militari, ecc.

Non posso accettare tale censura politica del solo decennio 1876 al 1886, ed è inutile che lo spieghi, perchè dovrei rivolgere indietro lo sguardo e dimostrare coi fatti che il governo della Sinistra ha avuto il torto, secondo me (ed è per questo che mi sono dichiarato avverso a taluno dei suoi ministri) di seguire la medesima linea di condotta degli antesignani della Destra.

I prestiti sono stati fatti sotto le stesse forme di contratti *à forfait,* sebbene in condizioni migliori, perchè invece d'impegnarli al 40 per cento e meno ai banchieri come nell'epoca anteriore, si sono ceduti a patti molto migliori, perchè era abbondante la moneta in generale e la nostra politica si era conciliata con quella generale dell'Europa. Le imposte furono conservate nella loro qualità ed accresciute senza misura secondo i bisogni urgentissimi che si presentano ora, come allora, senza avvertirli a tempo.

Faccio queste osservazioni retrospettive perchè, all'avvenimento al potere della Sinistra, mi fu affidata dalla Commissione generale del bilancio e specialmente per il voto di uno degli antesignani della politica finanziaria del passato sedicennio, l'onor. Sella, la relazione del bilancio delle finanze e del tesoro.

L'illustre uomo mi fece conferire questo mandato appunto perchè io era stato uno degli avversari, il meno competente forse, ma il più risoluto.

Ecco perchè, avendo fatto la critica di quell'amministrazione finanziaria dal 1861 al 1876, mi trovo nel caso di confermare, che il mutamento di partito al governo non ha portato alcun cambiamento d'indirizzo finanziario e neppure di sistema amministrativo.

Il ministro mi dirà che non è vero, perchè supposto l'immaginato pareggio del 1876, dopo il 1876 ha proposto l'abolizione di una imposta, quella del *macinato,* che intitolò *trasformazione dei tributi.* Ma quantunque io fossi stato uno dei difensori più strenui dell'abolizione del macinato, non fui d'accordo sul modo, anzi mi schierai fra i più prudenti, che avendo studiato a fondo le condizioni finanziarie del Governo proponevo che la tassa del macinato fosse ridotta nel primo periodo alla sola metà appunto per sottrarre i grani inferiori all'enorme balzello che aveva sollevato l'antipatia delle moltitudini più povere dell'Italia settentrionale.

La tassa di una lira sul grano poteva cedersi alle provincie, onde con questo cespite di entrata potessero sostituire la sovrimposta fondiaria, che avrebbe risparmiata la forza contributiva della proprietà e reso inutile l'abbuono dei decimi.

Invece le provincie, i comuni impongono molto più del Governo; di modo che se paghiamo 100 al Governo, le provincie ed i comuni c'impongono per 110 milioni e più.

Ma è d'uopo convenire che i ministri delle finanze, malgrado la maggioranza di Sinistra dal 1876 in poi, si tennero alle idee ed agli uomini del passato, e pronunciarono l'ostracismo per tutti coloro che non dividono le loro idee per averle insieme ad essi combattute per 16 anni. Quindi, per quanto poderosi ingegni pubblicassero lavori importanti, e gli uomini politici si affaticassero a farli valere, non si verificò mai che nessun ministro formasse intorno a sè quel circolo d'uomini che avevano, se non altro, persuaso a mantenere i bilanci in fiore, non col sistema degli avversari che si fusero e confusero coi nostri amici appunto perchè si vantavano d'una verità che la Sinistra aveva *sposato,* senza riserva, il sistema finanziario e politico della Destra. Di qui il trasformismo.

Se i miei onorevoli colleghi hanno letto la relazione del mio amico Finali, la quale in fondo è brevissima, non essendo che di dieci pagine, avranno trovato che egli segna le cause speciali dello sbilancio della pubblica finanza; sbilancio, com'egli dice, che per trovarne il confronto, bisogna tornare ai primi tempi della costituzione del Regno italiano. Piaccia al Senato di esaminare insieme col valente relatore le cause del rinnovato disavanzo, che sono parecchie, tra le quali notiamo le esigenze straordinarie della nostra posizione politica estera, di lontane intraprese. Di tale causa, che è pur troppo una verità, ne sono forse responsabili i Corpi legislativi?

Non sono mancate voci potenti ed influenti che hanno sconsigliato il Governo di mettersi in intraprese costosissime, di cui non si vedeva neanche la possibilità di riescita.

Io vorrei proprio che il Senato, nelle questioni di vitale importanza, si mettesse d'accordo per apporre il *veto:* ma purtroppo accade ora ciò di cui dovetti fare altra volta un appunto alla Commissione permanente di finanza, la quale nelle sue relazioni, specialmente trattandosi di bilanci, faceva rilievi non indifferenti che io raccoglieva e che poi colla mia solita franchezza esponeva all'apprezzamento dei miei onorandi colleghi; ma quando si veniva alla conclusione, le cifre, come soldati nelle manovre, cambiavano di posizione, e per contentare il ministro, si faceva sparire lo sbilancio sotto una confusione di partite e di cifre che conducevano il Senato all'approvazione dell'opera ministeriale.

A me sembra che se ciò durasse, avrebbe ragione l'onor. Jacini di affermare, nella sua lettera aperta, e che fu però ricordata dall'onorevole nostro collega Guarneri, che il Senato, senza contestare se adempia bene o male il suo dovere, si lascia quasi sempre trascinare al voto favorevole al Potere, a qualsiasi partito appartenga.

Non volendo ulteriormente insistere sopra queste generalità, guardiamo ora le spese progressive di anno in anno e quelle ancora più saltuarie per le costruzioni ferroviarie.

Si potrebbero discutere i diversi apprezzamenti sopra questa materia, che è tanta parte dell'economia nazionale; ma io ritengo che sia proprio errato e falso l'indirizzo del Governo italiano, il quale non ha mai avuto un concetto ben definito nè sulle costruzioni, nè sull'esercizio delle ferrovie, cambiando propositi ad ogni mutamento di ministri.

In questo disordine di pensiero e di azione si sono accumulati disavanzi, ai quali si attendeva a provvedere, quand'erano irrimediabili, senza nuove imposizioni.

Nè la imprevidenza è soltanto dell'oggi, ma tutti ricordano il bilancio del compianto Minghetti del 1864-65, che essendosi chiuso in senso opposto alle sue previsioni, si dovette, per urgenza, ricorrere a gravissimi espedienti e disegnare quella imposta a larga base sul consumo del pane, mentre lo Scialoia proponeva altra imposta diretta sulle entrate, cioè la ricchezza mobile portata a un grado maggiore.

Molti si elevarono contro il macinato per l'imposta in se stessa, che pesava sulla moltitudine laboriosa, e perchè si credeva che nelle tassa di ricchezza mobile applicata con la massima estensione, si trovasse più dell'equivalente delle tasse indirette, molto più rendendola progressiva dal 2, cioè, al 20 per cento. Quando nella progressione di un'aliquota si stabilisse il massimo limite come il 10 o il 20 per cento, allora non può nè deve spaventare alcuno; e l'onor. ministro ben sa, che mentre in Italia è progressiva all'inverso della ricchezza, pagandosi l'aliquota fino dalle 800 lire, e in Francia si confonde colle altre tasse, in Inghilterra non si comincia a pagare che sulla rendita oltre le 5000 lire; in Germania sulla rendita oltre 3750, cioè di mille talleri.

Sopprimendo alcune imposte, come quella del macinato, modificando le altre tasse di consumo, ed abolendo le imposte sulle quote minime della fondiaria, si poteva tassare perfino la entrata dell'operaio, cominciando dal 2 °/₀ e gradatamente, ascendendo fino al 10 °/₀, evitando salti, mediante numerose categorie ed un graduale accrescimento dell'aliquota della tassa di 10 centesimi ogni *100* lire di entrata.

La tassa di famiglia poteva applicarsi in sostituzione del macinato e della ricchezza mobile; e in tal maniera si sarebbe inaugurato un sistema che avrebbe col tempo ottenuto il medesimo svolgimento, e maggiore e senza le sperequazioni che offendono! Ora, invece facciamo a parole questione di protezionismo o di libe-

rismo, mentre in fatto pratichiamo il più assurdo empirismo nel sistema di tassazione e di credito.

I sistemi di cui oggi si parla senza scopo, o signori, sono vecchi quanto il mondo. Noi vedemmo in Francia il colbertismo, che era appunto il protezionismo, spinto al suo massimo grado sotto Luigi XIV, durare più o meno forte fino a Napoleone III.

Napoleone III l'abolì di un colpo, non per effetto di deliberazioni legislative, ma per un lampo del suo ingegno, stringendo un trattato commerciale coll'Inghilterra che poi servì di base alle combinazioni cogli altri Stati.

E la Francia ha forse da questo liberismo risentito un danno? Non ha essa invece decuplicate le sue ricchezze?

Noi oggi invece ci avviamo nel sistema opposto, e ciò perchè la Francia e qualche altro Stato, che non si trovano certo nelle nostre condizioni, lo fanno.

Perciò mi associo alla opinione dell'onorevole senatore Marescotti e dichiaro che non vorrei trattati commerciali; e badi, onor. ministro, che senza trattati, colla libertà delle tariffe doganali noi potremo adottare un sistema di tariffa da essere di maggior giovamento alla ricchezza del paese, e quindi di maggiore risorsa all'erario.

Ma il volere e il disvolere far la guerra e la pace coll'innalzare o ribassare le tariffe a seconda della volontà e dell'interesse dei nostri potenti vicini, è unirsi a quelle classi che si avvicendano nel domandare ogni giorno un aumento di dazio che per il solo effetto di rincarare il prodotto altrui in confronto del proprio, lo dispensa dal mettere a profitto l'ingegno e il capitale per produrre in maggiore quantità e con maggiore perfezionamento, per sfidare la concorrenza straniera. Vigeva prima il sistema proibitivo e lo si osservava.

Tutti i sistemi, d'altra parte, hanno i loro inconvenienti e vantaggi; ed io non voglio certo esser giudice delle convinzioni e degli studi degli altri.

Dico semplicemente che il sistema protezionista ha i suoi cultori appassionati, ed ha fatto la fortuna di pochi e la sventura di molti consumatori.

Quindi, facendo parte di un Corpo legislativo, io posso negare il mio voto a questo sistema, pur lodando i felici risultati di esso quando fosse logicamente praticato.

Ma tale logica condotta la cerco indarno nelle proposte ministeriali, nè la rilevo nel banco della Commissione permanente di finanza: non mi consta infatti che gli onorevoli colleghi del relatore Finali approvino le idee da lui esposte.

Dopo queste considerazioni generali, io mi permetterò di andare al concetto della proposta legge.

Ho già negato che ci sia la trasformazione dei tributi, perchè, come ho già avuto l'onore di dire, finora si è abolito, è vero, la tassa del macinato, ma nulla si è sostituito che valga a segnare il primo passo d'una riforma di indirizzo. Soltanto abbiamo veduto l'inasprimento delle altre tasse vigenti, e questo inasprimento è arrivato al punto che per la molteplicità della loro natura, pesando sopra le classi più numerose, si gettano grida di allarme e si sente la antifona che con questo sistema non è possibile andare avanti. Chi si acquieta alla sproporzionalità ed ingiustizia delle tasse di registro e bollo, che hanno inceppato gli affari e animato la frode? Quanto maggiore sarebbe il numero dei contratti se non ci fosse l'enormità della tassa del registro e bollo! L'agricoltura è quella che soffre maggiormente gli effetti di questa tassa, perchè le proprietà numerose in vendita volontaria o forzata sono quelle che trovano grande ostacolo, dovendo contribuire al Governo il 12 per cento di tassa e più sul tenue prezzo, al quale si devono adattare i proprietari di beni stabili. Se è questo un danno per le grandi proprietà, diventa una rovina per le piccole già oberate prima di venderle.

È ingiusto, ma vero, che in Italia predomina il sistema di gravare sulle medie fortune e di lasciare immuni, e quasi senza imposta, le grandi proprietà, e specialmente le mobiliari.

Basta fare attenzione, come ho detto l'altro giorno, ai contratti di Borsa, sopra molti miliardi di valori pubblici industriali, che si negoziano tutti i giorni, e passano da uno all'altro giuocatore di Borsa, o compratore a contanti, e non soddisfano alla tassa di registro e bollo, nè sono soggetti ad alcuna falcidia; ed havvi anche nel Senato chi afferma che esiste l'eguaglianza di tutti dinanzi alla legge dello Statuto, che tutti devono pagare secondo i loro averi.

Dunque esistono cespiti di entrata sui quali il Ministero potrebbe avere, non l'oggi per l'oggi, ma per un avvenire non tanto lontano, dei punti che formerebbero il caposaldo per quelle riforme finanziarie che sono la forza e la fortuna degli Stati più floridi del mondo civile.

E per comodo degli uomini politici si porta avanti l'una e l'altra scuola, e chi si vanta liberista e chi protezionista, mentre in pratica non sono nè l'uno nè l'altro. Ora governa un sistema ibrido, contraddittorio, la cui confusione porta i suoi effetti deleterî sopra le condizioni generali ed economiche del paese.

I Governi dopo la morte di Cavour perdettero la bussola del grande nocchiero e perdettero il concetto che la Nazione e lo Stato sono una stessa persona, e che non si possono aumentare le tasse senza preparare lo sviluppo delle produzioni.

Invece le tasse sulla produzione, non tanto per la loro gravità, quanto per essere male applicate e peggio distribuite, finiscono col distruggere in germe od impedire lo svolgimento del lavoro della ricchezza nazionale.

Valga l'esempio dei due prodotti agricoli, i tabacchi e gli spiriti.

I tabacchi sarebbero per l'Italia un'immensa risorsa dell'agricoltura e dell'industria manifatturiera; basta dire che il Governo invece di provvedere le sue manifatture con tabacchi nazionali buoni e a pochi soldi il chilo, ricorre a speculatori che lo forniscono di tabacchi stranieri ad alto prezzo.

Da molti anni si reclama dalle zone d'Italia la libera coltivazione del tabacco coll'obbligo del Governo di acquistarlo a modico prezzo, ma indarno; si fece la regìa, cioè l'amministrazione sociale, e poi il Governo si dichiarò monopolista col diritto esclusivo di fabbricante e di venditore, e mai si pensò a concedere la libera coltivazione dei tabacchi graduando il prezzo secondo le qualità più note e commerciabili all'interno ed all'estero.

L'Italia rurale avrebbe un cespite di più milioni da un prodotto finora insignificante.

Lo stesso e peggio si verifica negli spiriti. Proprio nel momento in cui cominciano a fiorire le industrie secondarie della distillazione dell'alcool, ecco una nuova legge che le uccide sul colpo ponendo il rialzo della tassa, la molestia del controllo colle guardie doganali, anzichè col silenzio del misuratore.

Finalmente i piccoli proprietari, i coloni, che colla distillazione delle vinaccie e dei prodotti di rifiuto, e coll'introduzione di macchine poco costose, ricavano un profitto, ora sono decisamente condannati all'inerzia.

E questa legge si propone quando si sa che il trattato di commercio coll'Austria l'autorizza tuttora ad introdurre i suoi spiriti con un dazio di 12 lire, e perciò la loro grande importazione in Italia, da cui traggono vita diverse provincie austriache.

Lo spirito si fa generalmente con materie vegetali; sarebbe dunque da supporre che l'Italia non si prestasse alla cultura dei tuberi, delle uve e dei grani, dai quali elementi si traggono le materie da distillare.

Invece dalle vinaccie del Mezzogiorno si possono avere tre prodotti; vinello, acquavite, cremor di tartaro, che misti poi coi tuberi di barbabietole, colle patate, coi grani potrebbero dare molto più spirito da formare una calcolabile entrata per tutti gli agricoltori anche i minori.

Invece l'aumento della tassa e la sorveglianza delle guardie hanno già disposto i distillatori di seconda categoria a smettere affatto l'industria, ed ha obbligato le piccole distillatrici, che pure si sostenevano coll'estrazione del cremor di tartaro e coll'acquavite per la famiglia, a gettare come sulla concimaia i prodotti da distillare.

Con questa disposizione di legge fu dimostrato da una relazione ufficiale del Consiglio di agricoltura che il Governo perde la tassa sopra una produzione di alcool, che fatto colle sole vinaccie avrebbe il valore di oltre cento milioni.

La finanza sugli ettolitri 409,400 di alcool che si potrebbe ricavare dalla sopraddetta distillazione, colla tassa di lire 100 degli anni scorsi avrebbe incassato circa lire 100 milioni, e colla presente di lire 150 circa, 60 milioni.

Dinanzi a queste dimostrazioni di carattere tecnico e di origine officiale non ho ragione di citare ad esempio il grande ministro Bismarck?

Sì, o signori senatori, la legislazione germanica non è il portato delle passioni popolari, o del capriccio delle Assemblee politiche, ma è

l'effetto del pensiero, degli studi dei principali trattatisti ed economisti di Germania.

È noto che il Bismarck non ebbe paura di chiamare il Lassalle, il primo socialista della Germania, per intendersi sul modo di soddisfare le aspirazioni e i bisogni delle moltitudini laboriose.

Nel nostro caso sarebbe molto più facile, dacchè esiste il monopolio dei tabacchi concentrato nel Governo, di estenderne la coltivazione col pubblicare la quantità e qualità dei tabacchi che occorrono alle manifatture del Governo, e poi col permesso dell'esportazione colla solita legge della restituzione del dazio intiero.

Perchè il Governo non adotta lo stesso metodo di acquistare a un dato prezzo tutta l'acquavite e gli spiriti per confezionarli e rivenderli a maggior prezzo come i tabacchi?

La differenza fra il prezzo di acquisto, che scema a norma dell'aumento della produzione, e quello di rivendita, costituirebbe un'enorme somma a vantaggio del Governo che a calcoli approssimativi non potrebbe essere meno di 100 milioni; e per 400 milioni almeno si avvantaggerebbero i privati.

Questo soggetto meriterebbe un'ampia e solida discussione, che è impossibile, come non è possibile che il Senato possa fare una discussione sulle tariffe doganali. Bisogna accettarla tale quale ve la propone l'onor. senatore Brioschi colla sua relazione, poichè anch'egli la crede buona, essendo il risultato di un'inchiesta fatta da una Commissione parlamentare e governativa di dodici o quindici membri, non rammento, nominati dal Senato e dalla Camera, e studiata da tre relatori competentissimi, il Miraglia, l'Ellena ed il Lampertico.

Ma il nome dell'onor. senatore Lampertico mi richiama alla mia proposta sul monopolio governativo degli alcool. Il diligente nostro collega pubblicò il volume relativo all'inchiesta dei prodotti agricoli a proposito dei vini e degli olii; raccolse i dati e le opinioni dei produttori, dei commercianti e delle rappresentanze speciali delle Camere di commercio, Comizi agrari, ecc.

In seguito alle unanimi e conformi dichiarazioni di tutti gl'interrogati, concluse che l'industria della distillazione degli spiriti nel nostro paese non avrà mai il suo grande e naturale svolgimento per due ragioni: « l'eccesso delle imposte e le vessazioni che si esercitano nella loro riscossione ». Dunque, malgrado l'opinione contraria del paese, in onta all'autorità del Lampertico, si presenta una legge che aumenta le imposte, accresce le vessazioni e toglie la possibilità di distillare i prodotti che la natura offre al solerte agricoltore.

Dinanzi alla chiara esposizione di tanti fatti mi parebbe che il Senato, pur volendo approvare la legge, dovrebbe avvertire il Governo che questa nuova tassa dovesse essere cancellata dal ruolo e riprodotta, se vuole, ma con un sistema diverso da quello fin qui seguito.

Ciò per altro io non mi attendo dal Ministero, e molto meno mi attendo economia sui servizi che esigono leggi organiche e tempo.

Come mai si potrebbe ripromettersi mutamenti e riforme dai Corpi legislativi e dal Governo che resistono a fare una legge che aumenta di molti milioni la produzione degli spiriti e dei tabacchi, malgrado le dimostrazioni sfavorevoli delle città principali d'Italia, delle loro rappresentanze commerciali, dei più grandi e minuti fabbricanti e della Commissione d'inchiesta parlamentare e governativa?

Dunque è il sistema che costringe il ministro a divenire autocratico per una questione del momento, ma che trova comodo di conservare per non urtare la speculazione di pochi a danno dei molti.

Quale cosa tornava più facile di un'equa ripartizione delle tasse fra il comune e lo Stato?

Bastava, per esempio, per segnare una linea generale, e per non confondere la mente di nessuno, bastava, dico, che si separassero i cespiti d'entrata fra il comune e lo Stato, dando ai comuni i dazi di consumo ed allo Stato l'imposta fondiaria.

Le tasse sul consumo, che sarebbero state in eccedenza nei comuni chiusi, e di grande aiuto ai comuni aperti, avevano una specialissima importanza morale e politica nel caso assai probabile, che si volesse pareggiare la legge, estendendo il *voto politico* agli elettori del Consiglio del comune e della provincia: quando elettori ed eletti appartenessero tutti alla massa dei consumatori, credete voi che allora graverebbero tanto la mano sull'imposta per le spese facoltative, e non risparmierebbero nei pubblici servizi?

Se in qualche comune di pianura o di mon-

tagna non bastassero le tasse di consumo, di famiglia, ecc., la provincia potrebbe concorrere col sollevare il comune dai due servizi: *acque e strade* e *scuole*.

Ma siccome l'infallibilità è dote esclusiva del potere esecutivo e di qualunque ministro, così non insisto di più su questo argomento.

Solamente mi preme raccomandare al ministro, che di queste idee, le quali formano il desiderato di non pochi fra noi, e formano da anni il soggetto di studi degli uomini d'intelligenza e di cuore, voglia trarre i principî d'una legislazione non eguale a quella dei suoi predecessori, ma veramente trasformatrice dei tributi, nel senso della giustizia e dell'eguaglianza sociale.

Per intanto conviene al Senato di accettare il verbo di approvazione e di fiducia della Commissione permanente di finanza e dei relatori delle altre leggi approvate nell'altro ramo del Parlamento, e quindi la tariffa doganale, come qualsiasi altro provvedimento d'indole finanziaria e politica, e tutto questo sulla fede degli uomini illustri che vi collaborarono; perciò non mi sento disposto a negare in tutto il mio voto.

Del resto l'onorevole ministro ha sentito in parte le mie osservazioni, e sono sicuro che ne terrà quel conto che egli crederà migliore, essendo ispirate da profonde convinzioni, appoggiate da autorità incontestabili.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Signori senatori! Quando io ricordo la discussione che si fece in quest'aula, intorno alla interpellanza Jacini sulla crisi agraria, e la confronto colla corrente che si manifesta nel momento attuale sono altamente meravigliato.

Infatti, o signori, mi pare evidente che adesso la corrente ci trascina per una via affatto diversa.

Allora gli onorevoli ministri protestavano che essi non avrebbero mai accettato un'imposta sui cereali: oggi voi li vedete venire con proposte che hanno evidentemente il carattere protezionista. L'onor. mio amico Finali, relatore della Commissione, si lamenta di dover portare proposte contrarie a quelle che sono state sempre le sue convinzioni, ma più o meno china il capo.

Perfino l'onor. Alvisi quasi quasi comincia ad adattarsi alla nuova corrente.

Da un'altra parte l'antesignano del protezionismo, l'onor. Rossi, ieri ci ha cantato un inno di vittoria; e mentre appena due anni fa potè avere pochi voti al suo ordine del giorno, oggi alla fine egli intona l'*io triumphe* della protezione.

Tutto questo, o signori, mi fa dubitare molto della utilità della mia povera parola.

Pur non ostante non posso resistere a parlare, quantunque capisca che vengo qui a far la parte di Cassandra, e siccome le mie reminiscenze classiche mi portano sempre a considerare il personaggio di Cassandra come abbastanza noioso, cercherò di essere brevissimo.

Io, o signori, non seguirò l'onor. Rossi nelle sue elucubrazioni protezioniste.

Non combatterò le teorie che egli ieri venne a sviluppare, e neppure lo seguirò sul terreno degli epigrammi e dei frizzi che egli diresse e dirige spesso ai toscani liberisti.

Mi fermerò a parlare di cose pratiche e dirò poche parole sulla finanza.

Un oratore molto facondo, amico mio, che il Senato ascolta sempre volentieri, giorni sono toccò di questo argomento, e segnatamente degli aumenti che sono venuti in più epoche sulla cifra del debito pubblico.

Io ho avuto la curiosità di rintracciare questi dati; e siccome a me pare che ne emergano insegnamenti i quali, se non oggi, potranno, prima o poi, essere utili, così io credo opportuno di dirvi qualche parola su questo punto. Gettiamo un colpo d'occhio rapidissimo sopra i venticinque anni percorsi dalla finanza italiana dopo la fondazione del regno.

Signori, io divido questi 25 anni in tre periodi, cioè: dal 1862 al 1874, quando cioè terminò il disavanzo; dal 1874 al 1881, quando avemmo veramente una finanza che procedeva ogni giorno verso il meglio e con risultati sempre più floridi; e, finalmente, dal 1881 ad oggi.

Nel primo periodo, quello di dodici anni posteriori al 1862 è accaduto questo.

Noi siamo partiti da un disavanzo di 447 milioni, e nel 1874 siamo arrivati ad un disavanzo di 13 milioni per vederlo poi sparire l'anno dopo.

Le entrate da 480 milioni sono arrivate a

1077 milioni, crescendo così di circa 41 milioni all'anno.

Questo fenomeno importantissimo è dovuto in parte allo sviluppo naturale della ricchezza nazionale, ma in parte altresì alle nuove imposte state votate in questo frattempo.

Però, o signori, quando un paese ha potuto sostenere per dodici anni di seguito un aumento continuo di 41 milioni all'anno d'imposte, io credo se ne possa arguire che la ricchezza pubblica si è sviluppata in modo da sostenere questi crescenti aggravi, senza danno della produzione.

D'altra parte, quello che caratterizza codesto periodo, è che le spese crebbero solamente da 927 milioni a 1090 ossia di 163 milioni.

E siccome crebbero di 265 milioni gl' interessi del debito pubblico compresi in quelle spese, ne consegue che le spese pei servizi pubblici ordinari e straordinari diminuirono nientemeno che di 112 milioni.

Questo non deve maravigliare, perchè ci fu una diminuzione notevole nelle spese straordinarie che da 275 milioni scesero ad 80.

Comunque sia, questo fatto è notevole, che mentre le entrate crescevano di 41 milioni all'anno per 12 anni, le spese ordinarie pei servizi pubblici non crebbero in tutto il tempo che di 27 milioni.

Qui sta, a mio modo di vedere, la spiegazione del come fu possibile in 12 anni creare un regno, fare una guerra, creare un esercito, creare due volte la marina, mutare due volte di Capitale, insomma fare tutte le meraviglie che si sono fatte in questo periodo e nonostante arrivare a pareggiare il bilancio.

È verissimo tuttavia che ci fu un aumento notevole nel debito pubblico; e qui vengo alla cifra che voleva precisare.

Il debito pubblico, al principio del Regno d'Italia, sommando i debiti di tutti gli altri Stati dei quali si componeva, era di tre miliardi e mezzo circa; alla fine del primo periodo era arrivato a nove miliardi e mezzo. In una parola, tutto questo costò sei miliardi. Però circa un miliardo andò in istrade ferrate, le quali possono presso a poco equipararsi con le vendite di beni demaniali che si fecero.

Dunque il debito pubblico di tutte le qualità, redimibile, non redimibile, consolidato, al fine del 1874 era di nove miliardi e mezzo.

Venne il secondo periodo, nel quale avemmo 203 milioni di avanzi; dal 1874 al 1881. Però siccome si costruirono strade ferrate per quasi 500 milioni, e si procedette al riscatto della rete lombardo-veneta, ci furono allora emissioni per ricavare più di un miliardo, che naturalmente con i saggi anche sotto della pari fece aumentare in maggior proporzione il debito pubblico. Ci furono accolli di debiti delle strade ferrate, ed in sostanza si arrivò alla fine di questo secondo periodo con undici miliardi di debito pubblico.

Questa è la vera storia di questo periodo; però le entrate crebbero, e crebbero al solito, non tanto quanto nel primo periodo, ma sempre di trenta milioni all'anno.

Ma le spese crebbero più che nel primo periodo: sebbene gli avanzi crescessero dal canto loro, si vide ciò nullameno aumentata la cifra annua delle spese. E finalmente siamo arrivati al terzo periodo.

Nel secondo periodo, che fu veramente un periodo di prosperità, vi ricorderete che noi cominciammo, visto che si stava tanto bene, ad entrare in un indirizzo di politica finanziaria un po' diverso.

C' impegnammo in grosse operazioni, si trattò un nuovo riscatto che poi si fece. Dopo venne la legge sopra i lavori pubblici, poi quella delle ferrovie, insomma ci avviammo in un indirizzo di politica finanziaria non tanto cauta e restia come quella del primo periodo, ma più ardita e più intraprendente. Però tanto nel primo che nel secondo periodo, e questo è il punto che io voleva notare e che si riferisce alla presente discussione, tanto nel primo che nel secondo periodo, diceva, noi tenemmo fermi i principî della legislazione economica, proclamati fin da principio dal conte di Cavour.

Arrivando al terzo periodo cessarono gli avanzi; è vero che quantunque cessasse al principio di questo periodo la tassa sul macinato, le entrate continuarono a crescere perchè si cercò di sostituire altri cespiti. Ma le spese andarono crescendo e si accentuò specialmente negli ultimi anni una tendenza delle spese a crescere più delle entrate. Insomma tornarono i disavanzi da principio piccoli e poi un po' più forti.

Una cosa in questo periodo merita speciale attenzione ed è che, malgrado le spese di strade

ferrate fatte, malgrado l'abolizione del corso forzoso, il debito pubblico non è cresciuto che di mezzo miliardo; di modo che noi siamo adesso al termine di questo periodo con circa undici miliardi e mezzo di debito pubblico. Questo fatto si spiega osservando che la rendita dei titoli i quali erano depositati in garanzia dei biglietti, permise di evitare nuove emissioni. Queste sono dunque le cifre che io ho creduto mio dovere di portare avanti al Senato.

E qui facciamo qualche osservazione. Noi abbiamo veduto che in un primo periodo in cui la legislazione economica del conte di Cavour si mantenne in vigore, avemmo un progressivo sviluppo della ricchezza pubblica fino a potere avere 40 milioni all'anno di aumenti di entrata. E questo si mantenne nel secondo periodo e ne avemmo 30, nel terzo seguitammo ad avere un aumento, sebbene non tanto notevole.

Ora, se si considera che abbandonammo 50 milioni del macinato, uno dei decimi della fondiaria e 25 milioni sul sale, gli aumenti degli altri cespiti presso a poco si mantengono allo stesso livello.

Qui noto come ieri l'onor. Rossi diceva che gli aumenti delle imposte non hanno nessun rapporto colla pubblica prosperità, nè la dimostrano.

Osservo invece che, se si trattasse di due o tre anni, intenderei che si potesse attribuire a circostanze occasionali; ma quando per 25 anni un paese ha potuto sostenere un aumento continuo dai 30 ai 40 milioni d'imposte, evidentemente queste non si pagano col capitale, bensì collo sviluppo della produzione e della ricchezza.

È dunque evidente che la politica finanziaria inaugurata dal conte di Cavour, fondata sulla libertà economica, è stata capace di dare all'Italia uno sviluppo veramente straordinario.

Veniamo ora al bilancio attuale.

Noi abbiamo 48 milioni di *deficit* nel bilancio ai quali aggiungendo altri 70 milioni di spese fuori bilancio, si formano 118 milioni di *deficit*, che è necessario di coprire.

I provvedimenti finanziari, destinati a questo fine, che ora discutiamo, annunziano un prodotto probabile di 32 milioni pel primo anno e di 40 per il secondo. Io non voglio abusare della pazienza del Senato entrando nell'analisi di questi provvedimenti. Mi fermerò solamente a dire poche parole sopra il punto più ostico a me, che è l'aumento del dazio sul grano.

L'onor. ministro calcola di avere da questo aumento sul dazio del grano 13 milioni. Ora, a me pare probabile che invece, da questo aumento, non avremo niente, o se avremo qualche cosa il primo anno, certamente non avremo più nulla nell'avvenire.

La mia opinione si fonda su questo:

Bisogna sapere che l'introduzione del grano è stata in media, per il quinquennio anteriore al 1884, di 226,000 tonnellate all'anno; poi abbiamo avuto ad un tratto un aumento, e l'introduzione è salita a 365,000 tonnellate, e poi a 723,000, infine a 926,000 tonnellate in quest'ultimo anno.

Ora, o signori, questi aumenti debbono necessariamente attribuirsi ad un corrispondente aumento nel consumo, e questo aumento nel consumo non si spiega se non col rinvilio del valore del grano.

Evidentemente, scemando il prezzo del pane, il consumo della farina di grano si è allargato in quelle classi che si contentavano di mangiare farina di granturco o di cereali inferiori.

L'onor. ministro calcola sopra questa ultima cifra, anzi ci fa una riduzione.

Egli, premesso che in quest'anno l'introduzione dovrebbe ascendere a circa un milione di tonnellate di grano, calcola che di fatto non raggiungerà che le 800,000 tonnellate, visto l'aumento del dazio. Ma io credo che questo calcolo non sia abbastanza sicuro. Agli occhi miei, se noi col mezzo del dazio riportiamo il grano ai prezzi antichi, cesserà quell'estensione di consumo che si era ottenuta, torneremo ai consumi che si avevano avanti, torneremo cioè all'introduzione di 250, 280, al più 300 mila tonnellate all'anno. E quando si sia tornati a 300 mila tonnellate all'anno, sapete cosa accadrà? Colle 900 mila tonnellate a lire 1 40 si avevano 12 milioni e 600 mila lire, colle 300 mila tonnellate a 3 lire avremo solamente 9 milioni.

Ecco per me la probabilità futura degli effetti di questa introduzione. Io qui ho dato un semplice cenno e non insisto.

Quanto all'avvenire delle nostre spese, il signor ministro ci ha detto che esse quest'anno sono arrivate alla cima della parabola, e che poi andranno diminuendo.

Io mi auguro che questo sia e lo desidero

vivamente; però lo credo poco, perchè veggo delle spese stabili e necessarie le quali non possono che più o meno svilupparsi nell'avvenire, e specialmente quella degli interessi delle obbligazioni che si emettono per le strade ferrate.

Ma non voglio insistere su questo punto, e mi limito adunque a raccomandare al signor ministro ed al Senato di considerare che noi conosciamo gli effetti di una politica finanziaria fondata sulle teorie liberali, ma non conosciamo, almeno per nostra esperienza, quali saranno gli effetti di una politica finanziaria protezionista come quella che annunciava ieri l'onorevole senatore Rossi, e alla quale mi pare evidente che siamo incamminati.

Ne conosciamo però qualche cosa per gli effetti ottenuti all'estero. Noi sappiamo che in Inghilterra gli sviluppi di entrata si erano fermati, e che quando Roberto Peel introdusse la libertà nella legislazione economica inglese ripresero subito un grande vigore e un grande sviluppo le entrate del paese.

Sappiamo che qualche cosa di analogo accadde in Francia, quando Napoleone III introdusse anche lui il principio liberale nella legislazione economica, e sappiamo che questi sviluppi hanno cessato quando è venuta la reazione protezionista.

Ora, o signori, io prevedo, e questo è proprio dove io faccio la parte di Cassandra, prevedo, dico, che coll'introduzione della protezione nella legislazione italiana, noi arriveremo a veder cessare gli aumenti di entrata. E siccome gli aumenti di entrata sono stati la forza della finanza italiana per tutti questi 25 anni, come credo di avervi dimostrato, così io temo molto dell'avvenire, quando si venga ad adottare una legislazione protettiva.

Senatore FINALI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI, *relatore*. Prendo poco volentieri la parola; e se mi fosse stato possibile, avendo l'ufficio di relatore, di astenermene in questa discussione, l'avrei fatto volentieri.

Ognuno comprende la mia non facile nè lieta posizione. Sulla questione più grave connessa a questo progetto di legge, io sono dissenziente dalla proposta governativa. E intanto, essendomi stato dato dalla Commissione l'ufficio di relatore, che non potei ricusare, esprimo in suo nome il consenso per l'approvazione dell'insieme del progetto di legge.

La Commissione permanente di finanza poi nella sua maggioranza, consente in quella parte dell'art. 2, che contiene l'inasprimento del dazio sul grano e su voci analoghe ed affini. Io mantengo la mia opinione, contraria a questo inasprimento di dazio.

Se qualcuno proporrà che dall'art. 2 della legge siano stralciate le ultime sette voci, che riguardano appunto il dazio dei cereali, io darò voto favorevole a questo emendamento; come voterò contro l'articolo, se resta com'è: salvo di votare, in considerazione delle altre disposizioni del progetto di legge e delle urgenti necessità finanziarie, il suo insieme; quando al Senato, contrariamente al mio voto, piaccia approvare anche gl'inaspriti o nuovi dazi sui cereali.

Di questa condizione dell'animo mio mi parve non tenesse ieri conto l'onorevole Guarneri; il quale nel suo dotto e facondo discorso non risparmiava censure ad alcune parti della relazione; nella quale pure la mia ferma fede intorno ai principî liberali che debbono informare le tariffe doganali, ed in ispecie sulla libertà assoluta della introduzione dei cereali, non è venuta meno; e parve a molti chiaramente espressa.

E mi permetta dirgli che egli, usando quel fiero linguaggio verso chi piegando alla necessità pur teneva alta la liberale bandiera, pare a me non sia rimasto fedele nè alle dottrine, nè allo spirito del fondatore immortale della scienza dell'economia, il quale fu il nemico, l'oppositore quasi sempre vittorioso di tutti i dogmi e di tutti i pregiudizi.

Ora quelle fiere censure verso quei concetti mediani o conciliativi che il relatore si era studiato di esprimere, a me sembra che s'inspirino a un concetto, che direi dogmatico ed ortodosso.

Sempre così! I fervorosi credenti sogliono essere intolleranti. L'ortodossia è implacabile. Meno fiera verso i pagani e gli increduli, che non verso gli scismatici od eretici; o meramente sospetti di scisma od eresia.

Io nella relazione non ho negato, che per effetto dell'aumento nel dazio d'introduzione dei cereali sia per rincarire il prezzo del grano. Tutt'altro: anzi ho notato la contraddizione di chi da una parte sostiene che il dazio recherà

un vantaggio ai produttori, e che dall'altra poi non deve far rincarire il prezzo del grano e del pane.

Però ho dovuto anche accennare che gli studi più recenti e le accurate esperienze, a cui non si può negar fede, hanno mostrato che bisogna arrecare dei coefficienti di riduzione a quell'assioma, che da prima faceva ritenere che l'aumento del prezzo del grano prodotto nell'interno sia uguale all'ammontare del dazio su quello che s'introduce. L'onor. Guarneri non ha tenuto conto menomamente di questo; ed ha inoltre ragionato di tutto il dazio, e non del solo aumento in lire 1 60, come se la somma tutta di 3 lire al quintale fosse nuova imposizione, mentre che per lire 1 40 non è che la continuazione del dazio esistente. E ne ha tirata la conseguenza che, nell'ipotesi di un consumo di 40 milioni di quintali, di cui quattro milioni fossero importati, il consumatore italiano pagherebbe 120 milioni, di cui solo un decimo entrerebbe nelle casse dello Stato; mentre 108 milioni, cioè nove decimi del totale, andrebbero a benefizio dei produttori.

Ora, me lo conceda, tutti questi calcoli peccano d'esagerazione. Non v'è più alcuno che non ammetta dei coefficienti di riduzione agli effetti del dazio sul prezzo delle cose, e del grano in ispecie, sia nell'estensione che nella intensità.

L'aumento di prezzo oscilla fra un massimo e un minimo, secondo le circostanze di fatto. Non è irragionevole pigliare per media in un grande mercato, quale è tutta l'Italia, la metà circa del dazio, come sembra corrispondere all'esperienza.

L'onor. Guarneri ha dottamente parlato della bilancia del commercio: ma egli non ha per certo potuto vedere che nella relazione della Commissione si faccia fondamento su quella vieta e fallace teoria della bilancia di commercio, basata sulle apparenze, più che sulle realità delle tavole statistiche d'importazione e d'esportazione.

Tutti sanno quanto sia fallace questa pretesa bilancia di commercio; di cui si vuol trovare l'espressione nelle tavole d'importazione e di esportazione.

Basti osservare che i paesi più civili e floridi presentano in queste tavole un eccesso d'importazione; mentre i paesi barbari o semi-barbari hanno tutti un eccesso di esportazione.

La Commissione permanente di finanza, quando ha detto che la importazione del grano, portata a quella cifra grave di pressochè un milione di tonnellate, paralizzava due commerci cospicui di esportazione, come il vino e l'olio, ha inteso dire che li paralizzava negli effetti monetari. Difatti si è detto che quella importazione, quando si mantenga così alta com'è, contrapposta alle due esportazioni, fa sì che o non entri danaro in paese, o tanto n'esca quanto n'entra.

L'onor. Guarneri ragionava del nostro mercato monetario come se fossimo in condizioni normali di circolazione. Ma come si fa a dimenticare che noi siamo in una condizione di circolazione anormalissima? Che abbiamo 340 milioni di biglietti di Stato; che abbiamo la circolazione di sei Banche a corso legale ad una cifra altissima; e, me lo conceda l'onorevole ministro delle finanze, per troppe benigne successive interpretazioni, ormai sconfinata?

Di questa condizione di cose bisogna tener conto; perchè quando un paese si trova in condizioni così anormali, rispetto alla sua circolazione interna; e i grossi biglietti a corso legale scacciano l'oro e i piccoli l'argento; e il corso legale eccita ed alimenta soverchie e non proporzionate espansioni, l'applicazione delle teorie assolute economiche è un errore, e può essere una rovina.

L'onor. senatore Guarneri ha poi accennato ad alcuni mezzi dei quali, secondo lui, non tien conto la statistica doganale, i quali ristabiliscono l'equilibrio. Segno che a questo equilibrio egli dà importanza. Fra questi mezzi ne ha però indicato uno, che veramente mi ha sorpreso, che per me è inesplicabile, onde preferirei credere di non aver bene afferrato il suo concetto. Tra i mezzi non registrati dalla statistica, che riescono a mantenere in pareggio la situazione economica e monetaria, egli ha noverato l'espediente di vendere all'estero dei nostri titoli di debito pubblico, mentre degli esteri noi non ne conosciamo.

Ma si provi l'onor. Guarneri di provvedere alle sue spese mettendo fuori dei titoli di debito; e vedrà a che cosa si ridurranno i suoi 800 ettari di terreno destinati al frumento, ed

in quali condizioni economiche si troverebbero egli od i suoi eredi.

L'egregio mio amico, il senatore Rossi, al cui discorso, come a quello dell'onor. senatore Guarneri, prestai la più intensa e raccolta attenzione, volle dare alle sue considerazioni un carattere più pratico. Quando egli vuole, sa elevarsi nelle serene ed alte regioni della scienza; ma ieri ha tratto i suoi argomenti sopratutto dalla pratica esperienza del nostro e d'altri paesi.

Io nol seguirò nelle critiche che egli ha fatto dei principî e delle opinioni esposte nella relazione della Commissione permanente di finanza; e che muovono da principî diametralmente opposti a quelli dell'onor. Guarneri. Se farlo volessi, potrei dimostrargli che io stesso ho riconosciuto come per talune voci l'applicazione dei nuovi dazi o degli aumenti non avrà effetto finchè dureranno i presenti trattati di commercio. Potrei dirgli che non ho preteso noverare tutti i dazi stabiliti nei vari paesi d'Europa o del mondo all'introduzione del grano; ma ho accennato soltanto a quei quattro o cinque paesi, coi quali abbiamo maggiori rapporti.

Riguardo alle miscele, dirò che nell'occasione della discussione sulla legge dei punti franchi - occasione memorabile, che certo il Senato non ha dimenticato e non dimenticherà mai - io sin d'allora trovava inammissibile l'argomento che si adduceva in favore dei punti franchi, cioè della opportunità di fare le miscele; qualunque fossero e qualunque intendimento avessero. L'opinione del relatore non è in questo punto mutata; e il mio egregio amico può vedere nella relazione che si condannano apertamente quelle miscele fatte a scopo di frode e inganno, che discreditano il nostro commercio e gli nuocciono.

Ma la questione delle miscele, egli me lo concederà, è una questione molto ardua e complessa.

Le miscele in certi casi non hanno nulla di anormale o di biasimevole.

Si chiamano tagli le miscele dei vini. Ora, trovate qualche cosa *a priori,* la quale vi porti ad impedire le miscele dei vini?

I più pregiati vini di Francia non hanno anch'essi tagli o miscele?

E l'onor. Rossi nelle sue fabbriche non solo non mette varietà di lane, ma non mescola anche per convenienza tecnica alla lana nuova la lana rifatta?

Senatore ROSSI A. Che cosa vuol dire con questo?

Senatore FINALI, *relatore.* Sebbene mutino i nomi, non muta la sostanza delle cose.

Non dico questo per dar biasimo; cito l'esempio per provare che vi sono miscele, le quali nulla hanno in sè di immorale o di anti-economico. Il fatto immorale ed anti-economico starebbe nel vendere poi la merce per quello che non è.

L'onor. Rossi parlò del nostro bilancio; lo mise in comparazione con altri, e disse, anzi dimostrò, che il nostro bilancio non era cresciuto così rapidamente come quelli di altre nazioni.

Ma io, che volli di proposito evitare una larga discussione finanziaria, di rapido accrescimento del bilancio non ho parlato.

Ho detto che il nostro bilancio è gravoso. L'essere più o meno gravoso dipende dal punto di partenza.

Ma io su questo punto mi affiderei intieramente al suo buon giudizio, perchè egli vedesse se, considerata la gravezza del nostro bilancio in relazione alla popolazione, in relazione a quelli che sogliono essere, se non dati statistici e matematicamente certi, indizi sicuri della pubblica ricchezza, il nostro bilancio non sia più grave di quello di tutti gli altri grandi Stati civili.

MAGLIANI, *ministro delle finanze.* Non lo credo.

Senatore FINALI, *relatore.* La Francia ha un bilancio doppio del nostro; ma crede ella, che la ricchezza della Francia sia soltanto doppia della nostra?

Se poi si consideri nel nostro bilancio la parte che ne assorbe il debito pubblico, nelle sue varie forme, prima che il resto possa destinarsi ai servizi pubblici civili e militari, tenendo anche conto delle spese necessarie di riscossione, le quali vanno anch'esse dedotte dall'entrata; io credo (ed in questa opinione mi hanno portato antichi e coscienziosi studi) che dobbiamo averne motivo a più serie e dolenti riflessioni. La parte proporzionale disponibile nel bilancio per i servizi pubblici civili e militari è inferiore a quella di qualunque degli altri grandi Stati; non esclusa la Francia, la quale, pei suoi recenti disastri, fu costretta d'accrescere d'un tratto, in misura enorme, il debito pubblico.

Infine l'onor. Rossi, con una benevola ironia (per parte sua non ci può essere che benevolenza verso di me), ha alluso al mio faro; a quel faro ideale, di cui parlo nella relazione.

Io ho detto che bisogna tener sempre acceso quel faro. Non è stata fortuna che quel faro risplendesse nel 1849, quando cadevano prostrate a terra le nostre libertà? Non vi ha egli, com'io, costantemente mirato? La sua luce non avvivò i nostri propositi e le speranze? Il mio faro economico è quello a cui da cento anni mira il progresso umano; il quale rivolge le scoperte e le applicazioni meravigliose del tempo nostro a far sì che, diminuite le spese di produzione e di trasporto, si aumenti l'universale benessere; a far sì, che i popoli, ravvicinati, si affratellino in una pacifica gara di civiltà.

E certo l'onor. Rossi non vorrà spegnere questo faro.

È vero che il progresso umano trova delle cause perturbatrici, non lo dissimuliamo; se ne ebbero nel 1815, e di altra gravità e forma ne abbiamo anche oggi.

Io penso che della libertà sia come della luce. Nella luce si possono prismaticamente vedere decomposti tutti i colori, meno il nero. Così è della libertà; essa ha molteplici forme: abbiamo la libertà religiosa, la libertà economica e la politica; e non se ne offende impunemente una, senza offendere le altre. (*Bene!*)

La negazione della libertà economica può essere il preludio della negazione della libertà sotto altre forme.

Lo stato di guerra, o di continuo apparecchio alla guerra, non è lo stato naturale dell'umana società.

Quando veggo che i progressi della scienza e dell'umana industria diventano mezzi di distruzione, io non me ne compiaccio; tutt'altro.

Quando veggo che si fanno più difficili i rapporti commerciali tra le nazioni, ne sono dolente, poichè questo arresta il progresso e rende minore la somma di benessere che si potrebbe ottenere, invece, da' rapporti amichevoli. Non dubito però. Vincemmo con minori forze maggiori ostacoli. Ora abbiamo l'elettricità e il vapore.

L'opinione presente non è favorevole agli scambievoli rapporti internazionali, frutto di mutue transazioni.

L'onor. senatore Alvisi ha messo in guardia il Governo contro i trattati. Io non mi associo a quella sua idea. So quanto è difficile nelle presenti condizioni fare dei trattati; e mi feliciterò molto cogli onorevoli ministri delle finanze e di agricoltura, industria e commercio se riusciranno a concludere trattati, che, senza compromettere l'interesse economico del paese, mantengano i buoni rapporti colle altre nazioni.

In quanto a questo, il Governo ed il Parlamento italiano hanno dato degli esempi, che altri disgraziatamente non hanno seguito. Solo raccomanderei di evitare alcuna di quelle imprudenze, che sogliono ingenerare i sospetti. Nati che siano, a ragione od a torto, non è agevole dileguarli.

Il mio amico onor. senatore Marescotti mi obbliga a dire una parola di ringraziamento pel modo squisitamente cortese, col quale ha voluto giudicare la mia breve relazione.

Egli ha fatto un discorso molto elevato; ha esposto quasi una teoria di scambi internazionali, esponendo la nostra situazione presente economica e finanziaria in un aspetto molto rassicurante; in un aspetto che faceva dirmi dall'onor. ministro della guerra (a cui credo non rincresca la mia indiscrezione) che finalmente si sente una voce non improntata dal pessimismo, che suole farsi udire da questi banchi.

Dei suoi avvedimenti finanziari, alcuni dei quali molto notevoli, potrà tenere conto l'onorevole ministro delle finanze e del tesoro. In quanto a me gli dico che alla restituzione della tassa del macinato, ora che è abolita, io non ho nè punto, nè poco pensato.

Se avessi avuto l'onore di essere al Governo, e avessi avuto dinanzi a me la previsione di maggiori spese, forse mi sarei arrestato in faccia all'abolizione di quella tassa, qualunque fosse stata la mia opinione intorno al merito intrinseco e alla natura di essa. Ma dichiaro che i Governi debbono mantenere ciò che hanno promesso ai popoli; che questi nella legge non debbono mai trovare una delusione; e che nessuno, a mio avviso, potrebbe lodare il Governo italiano, il quale, dopo aver abolito questa tassa, in un modo o nell'altro pensasse di rimetterla in vigore.

Queste dichiarazioni mi sono parse non inopportune; dacchè alcune parole dell'onor. Marescotti m'è parso volessero significare, che egli abbia intraveduto nell'animo mio e nella mia

mente un invito o un desiderio del ritorno alla tassa del macinato.

L'onor. Alvisi ha difesa la politica finanziaria dal 1876 ad oggi. Ma io non ho avuto alcuna intenzione di criticare questa politica finanziaria. Io ho accennato le cause sia di diminuzione di entrate, sia di aumento di spese, le quali dal pareggio - perchè allora c'era il pareggio - ci hanno portati alla condizione presente....

Senatore ALVISI. Domando la parola.

Senatore FINALI, *relatore*... la quale non è certo di pareggio. Le presenti circostanze, in parte straordinarie, possono bensì mutare; ma ora il bilancio ha 48 milioni di disavanzo, e nessuno può negare che di circa 70 milioni per lo meno bisogna accrescerlo per effetto di altre spese, per la massima parte votate o in corso di votazione, le quali accresceranno il disavanzo.

Egli poteva poi anche dire, che il disavanzo attuale è così piccola cosa rispetto a quello del 1861, quando il totale delle entrate non rappresentava interamente la metà delle spese; che potremo uscirne facilmente.

Il fabbisogno attuale, sia pure di 120 milioni, non m'impaura, purchè ci arrestiamo. Ammetto intanto che una gran parte della strada l'avremo fatta coi provvedimenti, i quali sono approvati, e cogli altri che sono già proposti.

E poi per trovare i mezzi migliori e più acconci per rimettere in buone condizioni il bilancio dello Stato ci affida il senno e l'abilità dell'onor. ministro delle finanze e del tesoro; doti alle quali in tutte le occasioni ed anche in questa ultima, io con animo sincero mi compiaccio tributare omaggio.

Non entrerò nelle considerazioni generali di politica finanziaria svolte dall'onorevole Alvisi, perchè non è còmpito di un relatore, intorno a un progetto speciale, il rispondervi; solo dirò qualche cosa riguardo alla sua osservazione sulla tassa degli spiriti, che viene inasprita nella quantità, e modificata nelle applicazioni.

Io proprio, quanto alla tassa sugli spiriti, la materia più tassabile fra tutte, non prevedeva che il progetto di legge avrebbe eccitato obbiezioni e censure.

Se io non ho capito male, la critica dell'onorevole Alvisi si riassume in questo: continuate nel sistema attuale che vige per le fabbriche di 2ª categoria e per le piccole; così possono vivere, perchè nello stato attuale parte del prodotto sfugge alla tassa.

A me invece questa sembrerebbe una delle cose più enormi che possan succedere in un sistema di finanza; poichè vorrebbe dire che paga soltanto chi vuole.

Si deve pensare seriamente prima di mettere una tassa; ma quando la tassa è messa, il dovere supremo del Governo è di farla pagare a tutti. E se le fabbriche di 2ª categoria e quelle piccole non pagano in ragione esatta del loro prodotto, mentre lo pagano esattamente le fabbriche di 1ª categoria, questa sarebbe una di quelle protezioni così enormi alle quali non saprei che nome dare....

Senatore ALVISI. Non ho detto questo.

Senatore FINALI, *relatore*.... Mi piace che sia così; ma io dalle sue parole avevo tratto questo concetto, e sono lieto di aver data occasione a lei di dare una spiegazione.

Del resto, in quanto ai suoi concetti generali, ed in ispecie, quanto alla idea d'una grande tassa la quale imitasse l'*income-tax* inglese, e che da noi, appunto col titolo di tassa sull'entrata, aveva iniziata, senza per altro avere potuto metterla completamente in esecuzione, l'illustre e compianto Antonio Scialoja, non avrei da dire altro; se non che quello è uno dei più ardui ed alti problemi di finanza. Riconosco che le sue considerazioni, benchè in tutte io non consenta, meritano di essere tenute in molto conto e studiate dal ministro delle finanze, il quale deve provvedere all'assetto normale del bilancio dello Stato.

All'onor. Cambray-Digny nulla ho da rispondere; poichè io mi associo alle sue opinioni, e nella Commissione di finanza io insieme a lui, formavamo la minoranza più risoluta, poichè non eravamo soli, la minoranza più risoluta, dico, contro l'aumento della tassa sui cereali.

A questo proposito mi permetto solo di rispondergli che io non credeva meritare il rimprovero ch'egli mi ha fatto, cioè, dopo avere predicato bene, d'avere chinato il capo, accettando questa parte dei provvedimenti.

No, la mia relazione scritta è chiara. Ho poi detto....

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

Senatore FINALI, *relatore*.... ho detto, in principio di questo mio discorso, che, se qualcheduno,

e potrebbe essere l'onor. Cambray-Digny, proporrà, in via di emendamento, di sopprimere le ultime sette voci dell'art. 2, a quell'emendamento io darò il mio voto; e che lo darò contrario all'art. 2 se resta tal quale è, salvo a darlo favorevole a tutto il progetto di legge per le prevalenti considerazioni finanziarie.

E qui ho finito, giacchè nella relazione mi sono studiato di mettere innanzi con mente serena tutti gli argomenti d'ordine fiscale ed economico che si agitano intorno a questa gravissima questione della tassa sull'introduzione dei cereali.

Ho creduto altresì degno d'essere trattato a parte, in un capo speciale, il temperamento che la Camera dei deputati ha arrecato al progetto ministeriale; il quale proponeva la sospensione dell'abolizione dei due decimi dell'imposta fondiaria, limitando questa sospensione a un decimo solo.

Ma poichè nessuno in quest'aula si è levato a combattere, od oppugnare in qualsiasi modo la proposta intorno ai decimi dell'imposta fondiaria, contenuta nel primo articolo del progetto di legge, mi compiaccio di dover ritenere che l'articolo stesso incontri l'approvazione del Senato. In quanto al petrolio e alle polveri, nessuno ha obbiettato. In quanto agli spiriti ha fatto delle obbiezioni soltanto l'onor. senatore Alvisi, alle quali ho risposto. Ma poichè egli ha chiesto la parola, può essere, anzi amo credere, che io abbia interpretato la sua obbiezione in un senso più largo di quello che fosse nelle sue intenzioni.

Ove per via di emendamento o per altra via non possa essere modificato l'art. 2 del progetto di legge, io nel dare il voto favorevole al complesso dei provvedimenti trarrò conforto da questa considerazione. Se il dazio sui cereali accrescerà in una media misura, che diventa quasi infinitesima, quando lo riduciamo al chilogramma di grano, di farine o di pane, il prezzo di questo elemento fondamentale della nutrizione umana; dal Governo e dal Parlamento le classi meno abbienti hanno avuto parecchi alleviamenti di gravezze, i quali sono molto maggiori dell'aggravamento che può venire dalla tassa dei cereali.

Dopo il 1876, vi fu esenzione o riduzione di tassa pei minori redditi di ricchezza mobile; vi fu più tardi l'abolizione della tassa sul macinato; c'è stata di recente la diminuzione del prezzo del sale, che è di circa il 40 per cento.

Ora, pensando a questi coefficienti, a questi alleviamenti di tributi che sono stati fatti in favore delle classi povere o meno abbienti, io trarrò conforto, se, pur avversando una parte dell'art. 2 del progetto di legge, per considerazioni finanziarie sarò tratto a dare il voto favorevole all'insieme del progetto stesso.

Mi consola poi anche il pensare che, per l'articolo 3 del progetto, l'inasprimento del dazio sul grano e l'introduzione del dazio sul riso, che ne era esente, ha un carattere meramente temporaneo e transitorio.

Dei sacrifizi d'ogni genere per mettere in assetto le nostre finanze ne facemmo in altri tempi; e ben più gravosi che non siano quelli che oggi ci vengono domandati dal Governo.

Io credo di poter mantenere la speranza, già espressa nella relazione, cioè che il carico sia veramente temporaneo, come dice l'articolo terzo; e spero che restaurate che siano le finanze, possano diminuire o cessare queste ed altre gravezze. (*Bene! Approvazioni.*)

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Io chiedo al Senato il permesso di dire poche parole come componente della Commissione permanente di finanza.

Parrà strano che la Commissione sia venuta avanti al Senato col proprio voto favorevole alla legge, e che finora due dei componenti la Commissione stessa abbiano parlato contro quel progetto, od almeno contro una delle parti importanti di esso.

Ora io desidero di spiegare al Senato quale fu il concetto della maggioranza nell'approvare il disegno di legge.

Il concetto della maggioranza della Commissione nell'approvare quest'aumento di lire 1 e 60 sul dazio del grano è puramente questo: essa lo ha considerato dal punto di vista fiscale, e siccome è convinta dei gravi bisogni delle nostre finanze, così ha dato la sua approvazione all'aumento. La Commissione di finanza ha certo udito e apprezzato le dotte ragioni economiche esposte dagli onorevoli colleghi anche attualmente in Senato; ma queste non la smossero dal primitivo concetto.

Oggi però uno dei nostri colleghi ha portato qui una profezia, la quale, conosciuta prima,

avrebbe potuto preoccupare la Commissione permanente di finanza. Egli disse: Voi portate da una lira e 40 centesimi il dazio del grano a 3 lire; ma siccome il grano che sarà importato diminuirà di oltre il terzo di quello che si importa oggi, così invece di 12 milioni e qualche centinaia di lire voi non avrete in seguito che 9 milioni.

Ora francamente se la profezia avesse base fondata, l'errore sarebbe così grave da indurre la Commissione ed il Senato a voto contrario. Ma l'inventore di questo errore è il ministro delle finanze ed ha per complice il suo collega ministro di agricoltura e commercio, e quindi non mi farò io a dimostrare se esso sussista oppure no; ma spero che l'uno o l'altro degli onorevoli ministri vorranno dimostrare al Senato che la profezia non ha fondamento.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Onorevoli colleghi. Io non farò un lungo discorso, sì perchè mi pare che la materia sia stata largamente dibattuta, e sì perchè nel fondo tutti gli oratori che hanno presa la parola in questa discussione generale hanno concluso esplicitamente o implicitamente con avviso favorevole al complesso del progetto di legge.

Sarò dunque molto breve, e sopratutto mi asterrò dall'entrare nel campo delle teorie economiche.

Lasciamo che le teorie si dibattano nelle scuole e nelle accademie; ricordiamoci della massima che l'arte di governo non dev'essere schiava di nessuna teoria e di nessun preconcetto. E d'altronde non si può ammettere un sillabo economico immobile come il fato.

Le teorie sociali sono soggette a modificazioni; hanno la loro base nel vero, ma versano sopra fatti in gran parte contingenti: sono una parte del vero, ma non tutta la verità.

E la verità intera non si può raccogliere, non si può discernere se non colla analisi, e colla osservazione di molti fatti accuratamente investigati e criticati, e coll'appoggio della esperienza derivante dalle continue evoluzioni dello spirito e dell'attività umana, dallo sviluppo dei bisogni e delle passioni, e dalle continue conquiste dell'uomo sulla natura per soddisfarli col minore sforzo e nella più larga misura possibile.

Non parliamo di dottrine liberiste o vincoliste. Sostituiamo a questa vecchia nomenclatura un'altra forse più rispondente alla verità, cioè la teoria di ciò che meglio corrisponde all'interesse generale d'un paese. E, del resto, non so neppure come queste reminiscenze di scuole economiche diverse siansi ridestate a proposito della modesta proposta dell'aumento di una lira e sessanta centesimi sul nostro tenue dazio di importazione dei grani. È troppo poca cosa. Ma in ogni modo si sono manifestate le due correnti.

Da una parte l'onor. senatore Rossi, che ringrazio del valido appoggio di cui è largo a questo progetto di legge; dall'altra gli onorevoli senatori Guarneri, Cambray-Digny e l'egregio mio amico il senatore Finali, relatore della Commissione permanente di finanza, hanno sostenute opinioni diametralmente opposte ed inconciliabili, come opposte ed inconciliabili sono le due scuole a cui appartengono.

Il Ministero non parteggia nè per l'una nè per l'altra, e non può quindi accettare completamente nè quello che disse l'onor. senatore Rossi, nè quello che dissero gli onorevoli senatori Guarneri, Cambray-Digny e Finali.

L'onor. senatore Rossi mi consenta una dichiarazione.

Noi non possiamo essere favorevoli ad un sistema di dazi protettivi per l'agricoltura. Noi abbiamo la ferma convinzione che l'agricoltura patria si debba difendere collo sgravio di tributi, e colle agevolezze del credito, non con i dazi di confine. Sarebbe, secondo noi, un errore il paragonare la legittima difesa dell'industria manifatturiera, alla difesa dell'industria agricola.

L'industria manifatturiera ha un campo indefinito di espansione innanzi a sè. Può conquistare il mercato interno e, perfezionando i suoi meccanismi, accrescendo i suoi capitali, migliorando i procedimenti tecnici, accrescendo la sua operosità, può lottare sui mercati forestieri, e può vincere nella lotta della concorrenza estera.

Ed il vincere in questa lotta, che significa, o signori?

Significa produrre di più, meglio ed a miglior mercato, il che corrisponde appunto all'interesse generale.

Ma si può dire lo stesso dell'agricoltura?

L'agricoltura opera sopra un campo limitato: la terra. I prodotti del suolo non si possono accrescere indefinitamente come i prodotti della industria manifatturiera.

Ond'è che, se con dazi doganali troppo alti si restringesse il mercato libero dei prodotti del suolo, si verrebbero indirettamente e necessariamente a colpire tutti i consumi, ed anche quelli necessari alla vita, cioè si giungerebbe ad uno scopo non favorevole, ma contrario all'interesse generale.

Se dunque è possibile un sistema di legittima difesa dell'industria manifatturiera, non sarebbe sempre legittima e conforme ai principî di giustizia sociale la protezione dell'industria agricola.

Si è perciò che un sistema di vera e propria protezione dei dazi agrari di cui parlava l'onorevole Rossi noi non potremmo accettarlo.

Senatore ROSSI A. Ci sono.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Ma allora, ci si potrebbe chiedere, perchè abbiamo proposto un aumento del dazio di lire 1 60 all'entrata dei cereali?

Lo abbiamo più volte dichiarato; l'abbiamo fatto non per un intento protettivo, ma per intento unicamente fiscale; poichè, o signori, è naturale che un paese il quale ha un sistema tributario che grava fortemente i consumi, non deve assolutamente esimere da ogni tributo anche i consumi popolari e necessari.

E noi siamo ben certi che il piccolo dazio di introduzione aumentato di una lira e 60 centesimi non potrà produrre l'effetto di un rincaro sensibile del prezzo del grano, prezzo che è determinato da molti coefficienti, l'ultimo dei quali forse è questo piccolo aumento di dazio. Basta un maggior ribasso dei noli, basta un ingombro di produzione, basta una circostanza favorevole qualunque, e sono tante nella industria agraria e manifatturiera, perchè il prezzo del grano o salga o discenda ad un livello molto superiore a quello cui salirebbe o discenderebbe per la influenza del dazio.

Del resto io non voglio negare che un effetto economico l'avrà anche questo aumento di dazio, come l'aveva l'antico dazio di lire 1 40.

Ma l'effetto economico consisterà nell'impedire che si aggravino maggiormente i mali che ora tormentano la nostra agricoltura, nell'impedire una più rapida discesa de' prezzi dei cereali, nel rendere meno scarsamente rimuneratrice la coltivazione del cereale nelle nostre campagne.

Una remora a mali maggiori non si può confondere con una causa efficace a far salire il prezzo del grano in modo da nuocere al consumo.

Abbiamo già avuto l'esperienza di due mesi e mezzo; noi già riscuotiamo questo dazio aumentato da 1 40 a 3 lire; il ministro di agricoltura può dire al Senato, secondo le notizie raccolte, quale sia l'effetto che l'aumento del dazio ha prodotto sul prezzo del grano.

L'effetto è stato quasi nullo.

In alcuni comuni il prezzo del grano è diminuito, in altri accresciuto lievemente, di una lira o poco più, ed in qualche altro non è cresciuto affatto; anzi nel maggior numero dei comuni, se non isbaglio, il prezzo è rimasto inalterato; e ciò è quello che è seguito presso a poco anche in Francia sotto l'influenza del dazio di 3 lire. Onde è che in Francia quando hanno visto che il dazio di 3 lire non costituiva quella protezione a cui aspiravano realmente gli agricoltori ed i coltivatori di cereali, essi hanno fatto grandi pressioni sull'Amministrazione e sulla pubblica opinione perchè il dazio di 3 lire fosse aumentato a 5. Ma io spero e confido che noi resteremo nel limite delle 3 lire, che non arriveremo più in là e che tutti i timori e le angoscie dell'onor. Guarneri e dell'onor. Finali possano essere interamente dileguate.

Del resto, quando si parla di questo piccolo aumento del dazio sui grani, mi pare quasi di sognare.

Io capisco che c'è un certo momento psicologico in cui i lieti fantasmi giovanili si affacciano alla mente, e la poesia dei primi anni ci solleva l'animo, ci ritempra e ci fa dubitare che percorriamo una via di falsità e d'errori, abbandonando quegli ideali che confortavano la mente e lo spirito di altri tempi.

Ma, o signori, quante delusioni economiche non abbiamo veduto da 30 a 40 anni a questa parte! Quanti nuovi fatti non hanno cambiato addirittura la fisonomia economica del mondo!

Lontani continenti uniti per apertura di canali; grandi comunicazioni ferroviarie e telegrafiche; incredibile ribasso di noli; avvicinamento maraviglioso di mercati; dissodazione immensa di terre vergini in contrade lontanis-

sime; l'attività umana che si porta su nuove terre, che fa nuove conquiste; l'aumento febbrile del lavoro e della produzione; tutto ciò doveva produrre nuovi e imprevisti effetti, generare una grande concorrenza di un paese verso l'altro e specialmente dei paesi più giovani in cui la nuova energia si è sviluppata maggiormente, dove la produzione è più facile, dove gli sforzi del lavoro sono minori.

La vecchia Europa è ormai quasi esausta; nuovi continenti si sono aperti; e la produzione europea è scossa per l'invasione di una nuova produzione.

Questa concorrenza, questo stato di cose che non esisteva al tempo degli economisti ortodossi, non deve far cambiare neppure di una riga il sillabo economico antico? Non dobbiamo difenderci contro questa concorrenza? Non difendendoci in nessuna maniera, che cosa avverrà? Avverrà la decadenza della produzione nostra, e la decadenza della nostra produzione è diminuzione di lavoro, il che vuol dire diminuzione di ricchezza; della ricchezza che si accumula e si riproduce, da cui deriva l'aumento dei salari e l'agiatezza generale.

Vorreste, o signori, paragonare, per esempio, economicamente la Serbia all'Olanda, il Montenegro al Belgio, cioè paesi in cui i prezzi de' consumi sono bassi ad altri in cui sono più alti, ma in cui la produzione e il lavoro aumentano e la ricchezza pubblica è certamente assai più considerevole? Non guardiamo i fenomeni economici da un lato solo. Il basso prezzo de' consumi è un benefizio per l'umanità e non si deve fare nulla di artificiale per impedirlo, ma nel tempo stesso dobbiamo tutelare la produzione e il lavoro nazionale contro la concorrenza straniera, la quale ci ridurrebbe al nullismo economico e alla povertà, poichè vi è povertà quando non si lavora e non si produce.

L'onorevole Guarneri recò nel Senato le antiche teorie; ad esso ha già risposto in parte l'egregio mio amico il senatore Finali. Non è esatto che l'incidenza di questo piccolo dazio cada su tutta la massa dei cereali prodotti in Italia: è questa una teoria economica insegnata 30 anni fa, ma credo che ora non la insegnerebbe più nessuno.

È indubitato che il dazio di importazione può avere influenza sui mercati di frontiera, non nei mercati vicini alla produzione, e può avere influenza nei tempi in cui l'importazione avviene, e in ragione della quantità importata. Perciò il calcolo di un'imposta che si leva sul paese di 120 milioni per incassarne lo Stato soltanto 13 non può reggere.

Quando poi l'onorevole Guarneri si diffondeva a parlare dell'importazione e dell'esportazione del nostro paese, non si accorgeva che egli toccava di una materia dalla quale si desumono ragioni contro la sua tesi. Da che deriva lo sbilancio tra l'importazione e l'esportazione del nostro paese? E noti bene, l'onorevole Guarneri, che il calcolo dello sbilancio lo abbiamo fatto esattamente, deducendo i metalli preziosi, e tenendo conto della diminuzione dei prezzi, del contrabbando e della poca vigilanza di dogana per le merci esenti da dazio che si esportano. Un grave sbilancio esiste. Da che esso deriva?

Se questo sbilancio derivasse da una sempre maggiore quantità di consumo nel paese, non dovrei che rallegrarmi; e dovrei rallegrarmi anche se derivasse soltanto da un eccesso di importazione di materie prime e di istrumenti di lavoro, perchè ciò indicherebbe aumento progressivo nell'agiatezza e nell'industria nazionale; ma in parte esso è costituito ancora da manufatti e da cereali.

Il paese dunque non produce abbastanza pel suo consumo necessario; non ha autonomia ed indipendenza economica e molto meno nelle condizioni attuali può aspirare a lottare vittoriosamente nei campi dei mercati forestieri.

Ciò posto, un piccolo dazio di difesa, transitoriamente stabilito, per impedire mali maggiori all'agricoltura, non può essere che un mezzo per ovviare appunto ai mali a cui faceva allusione l'onor. senatore Guarneri.

Io dunque, per concludere questa prima parte delle mie osservazioni, non posso accettare interamente le teorie dell'onor. Rossi, il quale loda il principio nostro, ma dice che non è la fine e che dobbiamo proseguire. Io esprimo intorno a ciò le più ampie riserve. Nè posso accettare le teorie estreme dell'onor. Guarneri il quale ha combattuto con tanta vivacità e con tanta fierezza la proposta del Governo.

Ringrazio l'onor. senatore Marescotti dell'appoggio che anch'egli dà al presente progetto di legge. Egli per altro ha fatto una dissertazione che avrebbe trovato sede più opportuna nella discussione della riforma delle tariffe doganali,

poichè ha tentato di descrivere da cima a fondo l'*universo economico*. Discuteremo le sue osservazioni allorchè si tratterà della riforma della tariffa doganale; ora non mi pare che sia il caso.

Non posso però accettare interamente gli apprezzamenti dell'onorevole senatore Marescotti, quando egli dice che non bisogna lamentarsi dell'aumento delle spese, che un paese giovane ha bisogno di spender molto, e che, se le spese sono veramente necessarie, dobbiamo imitare quello che hanno fatto gli altri paesi, e trovare o col credito o in altro modo i mezzi opportuni per sopperirvi.

Io credo che la nostra politica finanziaria debba essere molto più austera e più cauta; anzi sono convinto, che appunto in questo momento in cui per non ricadere nel disavanzo del bilancio chiediamo nuovi sacrifizi ai contribuenti, appunto in questo momento dobbiamo inaugurare una politica severa di economia nella pubblica spesa.

L'onor. Alvisi e l'onor. Cambray-Digny hanno fatto una escursione nel campo della situazione finanziaria.

Ed io non farò che poche e rapide osservazioni.

È molto facile il dire: la situazione finanziaria è compromessa, vi è un *deficit* di 43 milioni, ma sostanzialmente di 48. Vi sarà un altro disavanzo di 70 milioni pei progetti che sono in corso di votazione.

Prima di tutto io faccio notare nell'onor. Alvisi ed anche all'onor. Digny, che il bilancio presentato nel novembre 1886 presentava un avanzo, non un disavanzo; ma poichè nuovi fatti sono sopraggiunti che hanno rese necessarie nuove e maggiori spese, noi proponiamo nuovi e maggiori mezzi finanziari.

Seguiamo i buoni precetti di politica finanziaria, non vogliamo disavanzo, ed appunto perchè non lo vogliamo presentiamo i mezzi per pareggiare le nuove maggiori spese che voi avete votate.

Non si tratta dunque di posizione finanziaria squilibrata, ma si tratta di provvedere al fabbisogno d'oggi per non cadere nel disavanzo.

Pur troppo vi è la tendenza di far supporre che la situazione attuale, piuttosto che da nuovi fatti, derivi da un indirizzo non abbastanza prudente nella politica finanziaria nel terzo periodo di cui ha parlato l'onor. Digny, nel periodo in cui si è largheggiato troppo nelle spese, e troppo negli sgravi, sebbene egli stesso abbia convenuto che in questo stesso periodo non si sia aumentato il debito pubblico dello Stato che di soli 500 milioni, invece dei miliardi de' periodi anteriori.

Io, o signori, confesso che mi trovo a disagio in queste discussioni, perchè qualunque cosa io dica od esponga in questo alto Consesso può parere un'apologia dell'opera mia.

Io mi trovo bene quando devo discutere obbiettivamente le questioni di finanza; mi trovo a disagio quando debbo parlare dell'opera mia.

Ma nondimeno per quale via, o signori, questo terzo periodo della nostra finanza, dal 1881 al 1886, è poi andato, secondo alcuni, così male?

Non poteva andare così male che per due vie: o per lo sgravio dei tributi, o per l'aumento delle spese.

Ora di sgravi di tributi ve ne sono stati pochi, ma importanti. Oltre l'abolizione del macinato, abbiamo avuto la diminuzione del prezzo del sale, l'abolizione dei tre decimi prima, ed ora dei due decimi dell'imposta sui terreni.

Ma è pure noto, ed è stato provato dallo stesso onorevole relatore, che a questi sgravi abbiamo provveduto non solo *quantitativamente*, ma *qualitativamente*. Quantitativamente, surrogando maggiori entrate di quelle che si abbandonavano; qualitativamente, poichè abbiamo desunte nuove entrate da fonti più sane.

È indubitato, o signori, che quando si tratta d'imposte sui consumi necessari, lo sviluppo progressivo di esse ha un limite inevitabile che è l'aumento della popolazione. Non si consuma più pane in ragione dell'agiatezza, ma se ne consuma meno.

Non c'è che l'aumento della popolazione che faccia crescere il consumo del pane e del sale.

Ora avendo abolito il macinato e diminuito il prezzo del sale, abbiamo abolito e diminuito un'imposta la quale era limitatamente progressiva, perchè cresceva solo in ragione dello sviluppo della popolazione. E che cosa vi abbiamo sostituito?

Vi abbiamo sostituito imposte equivalenti, anzi maggiori; ed imposte, le quali cadendo sui consumi non necessari, ma utili o voluttuari, hanno uno sviluppo non limitato al solo aumento della

popolazione, ma indefinito, secondo che è indefinita l'espansione della agiatezza pubblica.

Mi pare che sotto questo punto di vista la trasformazione tributaria, negata, non so perchè, dall'onor. Alvisi, è stata non soltanto giusta nei riguardi sociali, ma è stata anche utile alla finanza e conforme ai buoni dettami della scienza. Da questo lato veramente non so come possa dirsi che la finanza in questo periodo sia andata male!

E notate, o signori, che quanto allo sgravio dell'imposta fondiaria, a cui non si può applicare l'argomento che testè ho portato innanzi, i due decimi costituiscono una riserva a disposizione della finanza, appena siano formati i catasti e compiuta la perequazione.

In questo periodo esaminato dall'onor. Digny le entrate ammontarono o scemarono?

Le entrate non scemarono: forse in proporzione dell'aumento del primo periodo, perchè bisogna contrapporvi gli sgravi; ma non ostante lo sgravio del macinato, e quello del sale e dei decimi della fondiaria, pur nondimeno le entrate anche in questo terzo periodo ebbero confortante incremento.

Sotto il rispetto dunque delle entrate e della riforma tributaria compiuta, non mi pare che la finanza abbia mal proceduto.

Passiamo alle spese.

Anche qui c'è da fare un'osservazione generale, da cui scenderebbero molte considerazioni particolari.

Naturalmente bisognava migliorare le condizioni dei servizi pubblici; bisognava soddisfare le esigenze delle popolazioni per le strade ferrate e per altri lavori pubblici; ma quello che era più importante e necessario per la dignità e per l'influenza del nostro paese, era l'impresa di ricostituire l'esercito ed una forte marina.

Per adempire a questo dovere, che, del resto, c'era e c'è tuttora imposto dalle nostre relazioni colle grandi potenze d'Europa, e perchè la nostra influenza possa essere grande, sia per il mantenimento della pace, sia per la risoluzione delle gravi controversie che agitano il mondo civile, per raggiungere questo scopo altri Stati hanno ricorso al credito; noi invece non abbiamo voluto un bilancio straordinario, abbiamo preteso che tutti gli aumenti gravissimi di spesa per la ricostituzione dell'esercito e la ricostituzione e rafforzamento della flotta fossero sopportati da' mezzi ordinari del bilancio. Solamente abbiamo chiesto al Parlamento la facoltà di un consumo straordinario di patrimonio di 130 milioni in 10 o 12 anni, i quali 130 milioni poi sono notati come un disavanzo ripartito in molti anni, perchè realmente il consumo di patrimonio contrapposto a spese effettive è un vero disavanzo, comunque fosse dal Parlamento previsto e autorizzato per lo scopo speciale, straordinario e transitorio, del quale ho parlato.

Fatta ora questa analisi e veduto come, astraendo dalle spese pei lavori pubblici, e dalle militari, le altre pei diversi servigi pubblici non sono aumentate nel complesso che in ragione di circa 7 milioni all'anno, mentre nel primo periodo citato dall'onor. Digny erano aumentate in ragione di 2 milioni, non vi è poi da essere oltremodo maravigliati.

Se in quest'ultimo periodo l'aumento delle spese ordinarie di tutti i servizi pubblici è di 7 milioni compresi gli interessi del capitale per le costruzioni ferroviarie, mentre nel primo era di due, ciò deriva da che le spese di riscossione sono aumentate in ragione delle entrate, e molti servizi sono più adeguatamente dotati.

Notate poi, o signori, che abbiamo sempre ottenuti resultati migliori delle nostre previsioni, poichè quando nei piani finanziari, da me presentati alla Camera dei deputati e al Senato, io presagivo di aver bisogno di somme molto superiori per compiere le riforme iniziate e per soddisfare alle spese dei lavori pubblici e per i Ministeri della guerra e della marina, io ho dovuto riconfortarmi in me stesso nel vedere come i conti consuntivi del bilancio fossero stati così migliori d'aver reso inutili in parecchi anni l'uso di mezzi straordinari.

Notate ancora che in questo periodo abbiamo avuto le inondazioni del Veneto che hanno pesato per più di 40 milioni sul bilancio; abbiamo avute parecchie invasioni coleriche che hanno diminuite le entrate e cresciute le spese, i disastri di Casamicciola e della Liguria.

E non basta; appunto in questo periodo è caduta la grave spesa della spedizione africana, e del mantenimento dei nostri presidî sulle coste del Mar Rosso.

Dico grave spesa, perchè, presentatasi come piccola al principio, è andata crescendo di anno in anno, cosicchè, oggi, raccogliendo tutte le somme spese per quella causa in una cifra sola,

non prevista e per la quale tuttavia non si accese alcun debito sul bilancio dello Stato, siamo arrivati a circa 70 milioni.

Quando si vuol giudicare dell'andamento finanziario di un paese bisogna aver tutto presente.

Ora evidentemente le condizioni generali dell'Europa e la condizione nostra di fronte alle grandi potenze con cui siamo legati ci obbligano a spese maggiori, ci obbligano cioè ad affrettare in un anno quello che avevamo divisato di fare in più.

Ecco la vera causa, la vera ragione delle grandi spese che avete votate e che state per votare; il Ministero non vuole che anche transitoriamente si generi il disavanzo; è per ciò che si è affrettato a proporvi questi provvedimenti finanziari ai quali spero il Senato vorrà fare buon viso. Approvandoli, il Senato farà opera savia e patriottica. Il Senato in tal modo ribadirà quell'alto insegnamento che non si deve procedere a nuove e maggiori spese, senza avere i mezzi onde farvi fronte, e affermerà ancora una volta che il più gran male onde possa essere afflitta l'economia della nazione ed il bilancio nazionale è il disavanzo.

Il Senato affermerà, ne son certo, che per mantenere il grande beneficio dell'equilibrio finanziario nessun sacrificio debba essere grave per la nazione.

Io confido che il Senato voterà con animo tranquillo e colla coscienza di adempiere opera patriottica questo disegno di legge.

Senatore ALVISI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ALVISI. Ho chiesto la parola solamente per un fatto personale; ed incomincio dall'onorevole senatore Cambray-Digny che mi osservava di aver penetrato nella questione del dazio protettore sui grani. Non smentisco affatto i miei antecedenti che ammettono il pane a buon mercato, e sento conforto anzichè dispiacere quando a mantenere il ribasso delle derrate alimentari concorrono le importazioni dell'America e dell'Australia

Io credo che quando in Italia le condizioni del buon mercato per le classi laboriose saranno tali da poter soddisfare senza patimenti al primo bisogno dell'uomo che è quello del vivere, anche il lavoro si manterrà a più buon mercato e quindi si creeranno quelle condizioni favorevoli, che valgono, non solo a mantenere, ma a sviluppare le industrie agricole e manifatturiere.

Ogni qualvolta si comprime la libertà, con qualunque nome si appelli, libertà religiosa, politica od economica, e questa è massima generale, si vede sempre che i popoli corrono dove questa trionfa.

Così, quando in Italia si creassero quelle condizioni di buon mercato dei generi alimentari che sono necessarie alla vita dell'operaio, anche la mano d'opera si metterebbe al livello del lavoro nazionale, e l'operaio non andrebbe altrove a servire alla fortuna degli stranieri.

Anzi, siccome il denaro non ha patria e la speculazione non ha confine, così molti industriali stranieri, fra le strette delle imposte e delle tariffe doganali dei vicini, verrebbero in Italia, dove esistono tutti gli elementi della produzione a buon mercato; e dove l'ingegno e la mano d'opera potrebbero supplire anche al difetto di altri elementi opportuni a certe industrie, molto più che il difetto di carbone è largamente riparato da forze motrici naturali di fiumi e torrenti.

Sotto questo riguardo non potrei dare il mio voto ad una legge la quale portasse un aumento permanente nei generi di prima necessità per la vita.

All'onor. Finali poi devo esprimere la mia sorpresa che egli abbia potuto interpretare una mia proposta in un senso che non era mio, e che era stato chiaramente compreso dai nostri colleghi nel suo vero concetto.

Dissi, e ripeto, che in Italia la tassa sulla produzione agricola e sulla trasformazione dei suoi prodotti forma l'ostacolo insuperabile al suo svolgimento; ed ho messo il caso in questi termini, a proposito di due prodotti, il tabacco e gli spiriti.

Riferendomi alla relazione dell'on. Lampertico provai all'evidenza che le testimonianze in tutte le provincie italiane dei fabbricanti di alcool, dei distillatori dei grani, delle vinaccie e di altri vegetali e finalmente dei grandi rivenditori di spiriti puri e dolcificati dovevano persuadere il Senato come la Camera a richiamare il ministro delle finanze a studiare se non fosse possibile di mantenere viva questa industria, quale fonte di ricchezza produttiva pel nostro paese.

Coll'abbondanza dei vegetali d'ogni specie che servono alla distillazione degli alcool il Governo potrebbe creare una grande risorsa agli agricoltori, col lasciarli liberamente esercitare un' industria, che, come risulta da pubblici documenti, fornirebbe allo Stato una materia imponibile di grande rilievo od emanciperebbe i consumatori dall' uso dello stesso genere proveniente dagli stranieri, che hanno già aperti i mercati più vasti del mondo. Anzi, per dare alle mie idee una formola pratica, ho spiegato come il principe di Bismarck abbia presentato al Parlamento germanico un progetto di legge col quale innalzava il dazio sugli spiriti stranieri e sulle grandi e numerose distillerie della Germania, mentre avrebbe accresciuto la ricchezza col fare dello Stato stesso il produttore ed il compratore degli alcool e finalmente il rivenditore generale.

Con questo monopolio il Governo tedesco si prefiggeva anche lo scopo di regolare il consumo e d' impedire l'abuso dell'alcoolismo.

A me pareva, e persisto nel credere che questa legge come quella congenere sui tabacchi, poste in esecuzione in Italia, concilierebbero l' interesse della nazione con quello della pubblica finanza.

Mi maraviglio che il Governo italiano si mostri così indifferente all'opinione pubblica da non dare nessuna importanza ai reclami dei suoi stessi rappresentanti, e si periti ancora a rimuovere *i due* ostacoli denunziati da tutti, che l'eccesso della tassa e le vessazioni della sua riscossione rovinino le principali fra le industrie agricole dell' Italia rurale.

Il ministro non ha voluto addentrarsi nella questione e perciò non posso tornare sugli altri argomenti già esposti.

Il ministro invece ha accennato che preparava nei nuovi catasti una maggiore entrata. Ma di fronte a 20 anni di aspettazione, avevo proposto una cosa molto più semplice per non depauperare le entrate del Governo sulla fondiaria. Essendo constatato che ascendono a 5 miliardi circa i proventi della proprietà agricola, se si fosse fatta la stessa operazione di stima già compiuta per i fabbricati ed imposte, soltanto il 5 % sul prodotto lordo, avreste avuto una rendita molto superiore alla presente, e forse a quella sperabile dai catasti di là da venire, e riparato subito alle enormi sperequazioni che furono e saranno la causa del malcontento perenne delle provincie e dei proprietari fra loro.

Se i ministri volessero preoccuparsi delle idee degli altri invece che delle proprie, e specialmente di alcune proposte che con soddisfazione ho sentito da uomini autorevoli consentire, sarebbe stato ben facile di trasformare questo sistema finanziario, diventato la voragine del patrimonio nazionale.

E vorrei che il Senato, dal momento che molti fra i miei colleghi si sono palesati avversi al principio informatore della finanza del Governo, si affermasse sopra un principio economico che risponde alla scienza come alla pratica delle tradizioni italiane e costringesse i ministri a studiarlo, e introdurlo nella nostra legislazione.

È in questa maniera che il Senato poserebbe un solido piedistallo, la sua autorità ed il suo credito di primo corpo dello Stato fra le classi laboriose dell' Italia economica.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole senatore Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io aveva domandata la parola per dichiarare al signor ministro che io non potrei accettare quelle parole che egli ha dette relativamente al terzo periodo. Esse non si riferivano a me perchè io non ho censurato nulla di quello che è stato fatto nel terzo periodo....

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. No, no.

Senatore CAMBRAY-DIGNY.... Io non ho fatto che constatarne i risultati, e credo di non essere stato fuori del vero.

Poi volevo dire agli onorevoli Alvisi e Finali - il primo dei quali si è un po' risentito quando ho detto che anche esso dal più al meno si adattava a queste tendenze protezioniste, e il secondo mi ha rimproverato di avergli detto che come relatore chinava il capo al dazio sul grano - che non ho voluto dire precisamente questo.

Io ho detto che in generale, secondo me, spira una corrente protezionista, e veggo anche degli uomini che hanno resistito molto in addietro, i quali adesso si sentono portati a cedere; mentre io per verità non mi ci sento portato punto.

Finalmente l'onor. ministro delle finanze mi permetterà (giacchè io qui non intendo fare una discussione scientifica, e le parole che ho dette le ho studiate più possibilmente per escludere tutto ciò che vi potesse essere di accademico), mi permetterà soltanto di dire, che io

veramente farei qualche riserva sopra quelle teorie economiche un po' eclettiche che egli è venuto annunziando al Senato.

Non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Majorana-Calatabiano.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io mi era prefisso di non fiatare nelle presenti discussioni finanziarie; e di ciò potrebbe rendermene privata testimonianza l'onor. ministro delle finanze. Però egli tollererà che io rilevi una affermazione assai dommatica che egli si è permesso di fare, e che mi è riuscita nuovissima dalla bocca sua.

Io non conosco metodi, coi quali si possa combattere un'imposta o un provvedimento qualsiasi di finanza, i quali metodi vadano fuori dalla scienza e dalla esperienza.

Ora, l'onor. ministro ha esordito dicendo all'indirizzo dei pochissimi che han preso la parola: Non si facciano teorie, non si facciano accademie.

E poi incominciava col fare egli stesso delle teorie.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Non ne ho fatte.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Alquanto eclettiche bensì, ma non erano meno teorie per ciò.

Io non sono, ei disse, in fatti, interamente per le teorie dell'onor. senatore Rossi e molto meno per quelle degli onor. senatori Guarneri, Digny e Finali. Ma finalmente, domando io, non essendo per le teorie di costoro, nei quali si trovano tutte le gradazioni scientifiche, qual'è la teoria dell'onor. ministro? Giacchè egli incarna in sè quasi tutto quanto l'indirizzo economico del paese, per parte del Governo....

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO.... In ispecie in Italia, le finanze di oggi non sono quelle che erano per lo addietro: le finanze adesso abbracciano tutto l'organismo sociale. Il ministro delle finanze fa l'economista.

Che debba esserlo, che si presuma che sia, che sia tale, anzi, è notissimo.

Ma la finanza dev'essere l'economia pubblica dello Stato, non deve abbracciare l'economia politica della convivenza.

Eppure l'onor. Magliani fa l'economista nella finanza; chè non si contenta di studiare il bilancio al riguardo delle entrate e delle spese, al riguardo dell'incidenza delle imposte.

Studia il bilancio dall'aspetto dell'economia politica, dall'aspetto della morale, dall'aspetto della politica; e per mezzo delle finanze vuol governare l'economia sociale. Ma si dirà: se non fosse il ministro delle finanze che cosiffattamente studiasse e applicasse il bilancio e le tasse, chi agli scopi economici, morali e politici della convivenza coopererebbe?

Il ministro della pubblica istruzione, il ministro dell'agricoltura e commercio, il ministro degli esteri, il ministro dell'interno dovrebbero proporre i provvedimenti di carattere economico, di carattere morale, di carattere politico.

Ora, il ministro delle finanze, che non fa teorie e che combatte ogni sorta di teorie, da quella dell'onor. Rossi a quella dell'onor. Guarneri, in sostanza vuol far servire i dazi a promuovere la ricchezza, l'armonia delle classi, la sicurezza: ma così, pur riuscendo a fini opposti, fa e applica teorie, nè le migliori.

Ei dice, infatti: Io distinguo protezione da protezione. Nel mondo industriale, soggiunge, la protezione è essenziale, perchè alimenta, crea e svolge lavoro e il capitale, accresce la potenza produttiva, la produzione, aumenta la potenza del consumo, migliora le condizioni del consumatore. Non così nell'agricoltura; imperocchè l'agricoltura, egli osserva, per la limitazione naturale della terra, dell'elemento, cioè, che è base al suo sviluppo, non ha bisogno di protezione.

Ma qui c'è un complesso di teorie che tutte quante, le buone e le cattive, secondo me, rinnega.

Ora io mi era educato a ritenere che l'attuale onor. ministro delle finanze, come pure l'onorevole ministro di agricoltura e commercio, come anche il presidente del Consiglio dei ministri, per solenni dichiarazioni fatte, perfino in risposta ad umili mie avvertenze in discussioni pubbliche in Senato nel maggio 1884, e per altre ancora più solenni fatte nel 1885 nella Camera elettiva, realmente avessero, e sopratutto avesse lui, l'onor. Magliani, alle cui teorie, quello di agricoltura e commercio e il presidente del Consiglio avevano fatto eco, avesse e seguisse un indirizzo finanziario interamente aborrente dalle ingerenze nelle faccende economiche, conforme ai più corretti principî, la cui

applicazione fu sempre l'aspirazione della scuola liberale.

E così credevo che, se le esagerate condizioni del bilancio avessero potuto consigliare rincrudimento nel sistema di tassazione ed anche nuovi balzelli, tutto avrebbe dovuto sempre, ed in ogni caso, conservare il carattere meramente fiscale; lo Stato non avrebbe dovuto infliggere mai due tasse agli aggravati contribuenti, una visibile in suo favore, e altra invisibile ancor più opprimente e più gravosa in servizio di date classi o associazioni.

È ben vero che nel 1878 fu votata la tariffa generale, la quale cominciava a sanzionare dei concetti di protezionismo all'industria.

Ma l'onor. ministro delle finanze noterà che allora si era sotto il regime dei trattati, che con la clausola della nazione più favorita abbracciavano quasi tutto il commercio internazionale, cosicchè la tariffa generale valeva come strumento per ottenere buoni patti, ed in pratica rimaneva quasi lettera morta.

Ed infatti nel 1877 fu sottoscritto un trattato di commercio che, per averlo trovato molto giovevole all'Italia i Francesi, e per essere creduto dagli Italiani vincolisti molto liberale, ebbe esito non felice in Francia; non di meno durarono i beneficî dei trattati: ma intanto in Italia di poi successe una specie di mutamento nell'opinione pubblica; ed invece di migliorare le condizioni degli scambi con trattati più liberali che con la clausola della nazione più favorita si sarebbero surrogati alla tariffa generale, si ebbe una sosta anzi un regresso nel libero scambio.

Però le tariffe del 1878 sono esistite nelle sole relazioni libere, cioè dove non sono stati i patti internazionali.

Questi patti sanzionarono delle protezioni; benchè in minor misura delle tariffe generali; ma dopo quella esperienza, in qualche parte avrebbero dovuto essere ribassate le tariffe generali; imperocchè, secondo la teoria dei vincolisti, la protezione si accorda per un dato tempo, valevole a svolgere l'industria. Scorsi alcuni anni, se la protezione è stata efficace, l'industria deve avere conseguito gli sperati frutti.

Se l'industria pertanto è stata svolta in qualche maniera, e dieci anni di protezione devono esserle bastati, devono restringersi le agevolezze, che sono aggravi per i consumatori e che si erano date solo per farla sorgere o progredire. Se l'industria non sorse, se per vivere le occorre la perpetuità dei puntelli, se, così puntellata, si limitò a compensare appena le spese, o perfino far crescere il prodotto degli industriali nella stretta misura del tanto lor procurato dal dazio protettore, e però si limitò a far gravare la mano sui consumatori, l'esperienza ha provato fallace la protezione. Quindi, anche secondo il criterio onesto degli amatori di essa, si deve tornare indietro.

E pure si vuole andare avanti nel sistema dei vincoli, e non si torna indietro, solo perchè queste misure vengono comandate dai voti strappati agli eletti del popolo, dallo svolgersi dei pregiudizi e delle imperfezioni, anzi delle erroneità con cui si propagano le teorie elementari della pubblica economia, perfino negli istituti pubblici.

Ma un Governo, alla cui testa c'è l'onorevole Magliani, non avrebbe dovuto prestarsi a non trarsi coraggiosamente fuori dai pregiudizi, a incrudelire ancor più perseverando in essi.

Mi si dice: aggraviamo le voci della tariffa generale per facilitarci la via a buoni trattati di commercio. Sia; ma non si vada agli estremi, e si assicuri che la somma degli scambi internazionali sarà governata da buoni e liberali patti.

Io aspetto che si facciano trattati di commercio più liberali di quelli che vanno a cessare; ma pur troppo, coi preludî che ci sono, io temo che, o non se ne faranno, e sarà questo un gran male, perchè della libertà di governarci negli scambi internazionali vedo che si abusa molto; in ispecie la si usa per conculcare semprepiù, con danno della finanza e dell'economia nazionale, la libertà economica: ovvero si faranno trattati che sanzioneranno reciproche rappresaglie. Ma *transeat* per il mondo abbastanza pregiudicato dell'industria e del commercio; siamo invece in tema di agricoltura, per la quale il ministro delle finanze non vuole protezione; e alla quale deve rendere possibili i più larghi sbocchi sui mercati stranieri: e pure ei si acconcia a colpire di dazio l'introduzione del grano, del prodotto, cioè, fondamentale, essenziale alla vita del paese: tutto il lavoro invece avrebbe dovuto essere indirizzato a scemarne il costo, anche per favorire con ciò il maggiore sviluppo della produzione nazionale, specie nella stessa agricoltura.

resse dello Stato, quasi che le scienze quando si mettono in atto possano cercare il falso interesse dello Stato! Ebbene, questa scienza positiva è quella appunto che al dazio sui cereali attribuisce virtù ed efficacia maggiore sul rialzo dei prezzi; perchè sono i vincolisti, i protezionisti, i socialisti medesimi, i quali tutti riconoscono come imminente ed esagerano la influenza sul rincaro del prezzo, dovuta al dazio.

Ora l'influenza ci sarà; non possono essere, come teme l'onor. Guarneri, 120 milioni d'imposta che si leva sul popolo italiano, cadente anzi in misura maggiore sulla parte di esso che più ha bisogno; imperocchè 120 milioni sarebbero applicando il concetto matematico dell'incidenza e calcolando come nuovo tutto il dazio delle 3 lire.

Saranno 60, saranno 50 milioni; ma domando io, pei problematici 9 o 10 milioni, (considerandoli problematici, io sono dell'avviso dell'onor. Digny), si deve imporre una tassa tante volte più grave di quella che raccoglierà il fisco, e danneggiare le condizioni delle sussistenze, arrestarne almeno il miglioramento con gran danno di tutta la produzione nazionale, di tutta la consumazione, con grave danno, almeno indiretto, dello Stato? Ed è poi vero che non sia immanente la solidarietà dell'interesse del fisco con quella del popolo, la solidarietà del consumatore con quella del produttore? E badisi, che la classe agricola in questa parte è rappresentata dai puri interessi della proprietà e dalle non piccole proprietà destinate alla coltivazione delle granaglie, e dalla parte di intrapresa che la riguarda.

Ebbene, vi ha la classe più numerosa dei proprietari e degli intraprenditori di tutte le altre industrie agrarie che deve risentire il nuovo carico del caro del frumento. Vi hanno tutte le classi di lavoranti, in ispecie delle campagne, per i quali da tutte le inchieste è stato approvato che il salario, per quanto in aumento rispetto al passato, è ben lungi dall'essere eccedente sui presenti bisogni. Onde conseguenza sarà di danneggiare tutte quelle classi; e se dovrà accordarsi un supplemento di salario perchè sia provveduto al necessario, tutto il capitale, tutto il terreno di tutte le industrie se ne risentiranno, e sempre sarà attenuata la materia imponibile; in ogni modo dovrà farsi sosta in quel reale progresso delle forze economiche dei consumi che devono sempre formare lo scopo principale della pubblica amministrazione in ogni suo ramo.

Ma i milioni derivanti dal prezzo più elevato di tutto il grano da consumare, tolti a tutto il popolo, varranno solo ad incoraggiare la parte più sterile delle terre destinate alla coltivazione delle granaglie; perchè la parte migliore non ha bisogno, di alcun incoraggiamento, comechè si prenda ben volentieri l'aumento artificiale di reddito; quelle decine di milioni rappresentano un danno economico molto superiore al lieve conforto che il picciolo accresciuto provento fiscale apporterà alle finanze, e anche per questa rappresentano un indiretto danno finanziario superiore. In ogni modo non è in diritto, secondo me, il ministro delle finanze di entrare nella perigliosa via.

Non avrà nemmeno tutti i pochi milioni sperati in più; ma quando li avesse e da qui a sei mesi mi avesse provato che li avrà avuti, fin da ora gli risponderei che, se egli giungerà coi dazi esacerbati ad incassare anche dodici milioni, ciò solo vorrà dire che coi dazi rimasti alla misura presente avrebbe potuto incassarli lo stesso, nella maggior parte almeno.

Il rincaro del dazio esercita il suo effetto deprimente contro il reddito che ne percepisce lo Stato e contro l'economia del paese. Se il fisco avrà un progresso proporzionale all'aumento nell'incasso, ha perduto l'aumento di reddito che avrebbe conseguito lasciando stare l'antico dazio; se il prezzo del grano non si eleverà, benchè ne sia cresciuta la spesa coll'aumentato dazio, ciò significa che il paese ha perduto l'ulteriore scemamento nel costo delle sue sussistenze, al quale, restando le condizioni naturali, avrebbe avuto diritto.

Non potendo giustificarsi il provvedimento nè in nome della buona finanza, nè in quello della pubblica economia, si dirà che pur vi si ricorre per la presente necessità del bilancio? Ma per fare ciò non si sarebbe dovuto mai saltare da un concetto direttivo economico e finanziario ad un altro del tutto opposto. Esigenze ve ne saranno sempre e nuove; non per ciò deve reputarsi giusto e utile ciò che non lo è.

Peraltro vi ha forse guarentigia assoluta, che nuove cause, del genere di quelle che determinano l'attuale disavanzo, non si riprodurranno da qui a 6 o 7 mesi?

resse dello Stato, quasi che le scienze quando si mettono in atto possano cercare il falso interesse dello Stato! Ebbene, questa scienza positiva è quella appunto che al dazio sui cereali attribuisce virtù ed efficacia maggiore sul rialzo dei prezzi; perchè sono i vincolisti, i protezionisti, i socialisti medesimi, i quali tutti riconoscono come imminente ed esagerano la influenza sul rincaro del prezzo, dovuta al dazio.

Ora l'influenza ci sarà; non possono essere, come teme l'onor. Guarneri, 120 milioni d'imposta che si leva sul popolo italiano, cadente anzi in misura maggiore sulla parte di esso che più ha bisogno; imperocchè 120 milioni sarebbero applicando il concetto matematico dell'incidenza e calcolando come nuovo tutto il dazio delle 3 lire.

Saranno 60, saranno 50 milioni; ma domando io, pei problematici 9 o 10 milioni, (considerandoli problematici, io sono dell'avviso dell'onor. Digny), si deve imporre una tassa tante volte più grave di quella che raccoglierà il fisco, e danneggiare le condizioni delle sussistenze, arrestarne almeno il miglioramento con gran danno di tutta la produzione nazionale, di tutta la consumazione, con grave danno, almeno indiretto, dello Stato? Ed è poi vero che non sia immanente la solidarietà dell'interesse del fisco con quella del popolo, la solidarietà del consumatore con quella del produttore? E badisi, che la classe agricola in questa parte è rappresentata dai puri interessi della proprietà e dalle non piccole proprietà destinate alla coltivazione delle granaglie, e dalla parte di intrapresa che la riguarda.

Ebbene, vi ha la classe più numerosa dei proprietari e degli intraprenditori di tutte le altre industrie agrarie che deve risentire il nuovo carico del caro del frumento. Vi hanno tutte le classi di lavoranti, in ispecie delle campagne, per i quali da tutte le inchieste è stato approvato che il salario, per quanto in aumento rispetto al passato, è ben lungi dall'essere eccedente sui presenti bisogni. Onde conseguenza sarà di danneggiare tutte quelle classi; e se dovrà accordarsi un supplemento di salario perchè sia provveduto al necessario, tutto il capitale, tutto il terreno di tutte le industrie se ne risentiranno, e sempre sarà attenuata la materia imponibile; in ogni modo dovrà farsi sosta in quel reale progresso delle forze economiche dei consumi che devono sempre formare lo scopo principale della pubblica amministrazione in ogni suo ramo.

Ma i milioni derivanti dal prezzo più elevato di tutto il grano da consumare, tolti a tutto il popolo, varranno solo ad incoraggiare la parte più sterile delle terre destinate alla coltivazione delle granaglie; perchè la parte migliore non ha bisogno, di alcun incoraggiamento, comechè si prenda ben volentieri l'aumento artificiale di reddito; quelle decine di milioni rappresentano un danno economico molto superiore al lieve conforto che il picciolo accresciuto provento fiscale apporterà alle finanze, e anche per questa rappresentano un indiretto danno finanziario superiore. In ogni modo non è in diritto, secondo me, il ministro delle finanze di entrare nella perigliosa via.

Non avrà nemmeno tutti i pochi milioni sperati in più; ma quando li avesse e da qui a sei mesi mi avesse provato che li avrà avuti, fin da ora gli risponderei che, se egli giungerà coi dazi esacerbati ad incassare anche dodici milioni, ciò solo vorrà dire che coi dazi rimasti alla misura presente avrebbe potuto incassarli lo stesso, nella maggior parte almeno.

Il rincaro del dazio esercita il suo effetto deprimente contro il reddito che ne percepisce lo Stato e contro l'economia del paese. Se il fisco avrà un progresso proporzionale all'aumento nell'incasso, ha perduto l'aumento di reddito che avrebbe conseguito lasciando stare l'antico dazio; se il prezzo del grano non si eleverà, benchè ne sia cresciuta la spesa coll'aumentato dazio, ciò significa che il paese ha perduto l'ulteriore scemamento nel costo delle sue sussistenze, al quale, restando le condizioni naturali, avrebbe avuto diritto.

Non potendo giustificarsi il provvedimento nè in nome della buona finanza, nè in quello della pubblica economia, si dirà che pur vi si ricorre per la presente necessità del bilancio? Ma per fare ciò non si sarebbe dovuto mai saltare da un concetto direttivo economico e finanziario ad un altro del tutto opposto. Esigenze ve ne saranno sempre e nuove; non per ciò deve reputarsi giusto e utile ciò che non lo è.

Peraltro vi ha forse guarentigia assoluta, che nuove cause, del genere di quelle che determinano l'attuale disavanzo, non si riprodurranno da qui a 6 o 7 mesi?

La questione africana scoppiò forse come un fulmine a ciel sereno, o non fu un atto libero deliberato e voluto dal Governo?

E deliberato ed avviato quell'atto al modo noto a tutti, era egli impossibile di prevedere che se non 80, ma certo più diecine di milioni sarebbero occorsi per quella impresa?

E i nuovi provvedimenti che presenterà il ministro delle finanze in occasione della legge di assestamento, e che si riferiranno alla nota causa del disavanzo, saranno essi buoni anche per altri bisogni ignoti e pure non impossibili, e che possono avere coefficienti indeterminati. E non sono indubbiamente indeterminati i coefficienti di future spese pei lavori ferroviari, pei quali leggi si sono manomesse, e spese fuori legge si sono fatte al di là di ogni previsione?

E sarà forse non imputabile al Governo il fatto di avere accresciute le spese di tutte le amministrazioni; di non aver realizzato alcune economie, nonostante che l'onorevole ministro Magliani avesse solennemente dichiarato nel marzo 1886 alla Camera dei deputati che al bilancio di assestamento di quell'anno avrebbe provveduto non già con nuove imposte, ma bensì e solo con nuove economie; il fatto d'imbarcarsi quotidianamente in un sistema di nuove e crescenti spese per nuove leggi di cui non si calcolano in avanti i futuri carichi nei bilanci?

Noi abbiamo veduto che i bilanci di tutte le amministrazioni dello Stato, meno forse una o due, sono stati notevolmente aumentati; e di quanto lo saranno prossimamente di più non vi ha chi possa determinarlo,

Ora in questo succedersi d'eventi, non tutti dovuti a cause fatali imprevedute e imprevedibili, saremo noi certi che, anche facendo uno strappo alle economie del paese, e aggravando più oltre la mano sulle già abbastanza depresse condizioni del contribuente, perturbando ancora lo svolgimento delle forze economiche e del lavoro nazionale, saremo noi certi, dico, che con tutto ciò, senza mutamento, o per lo meno, miglioramento notevole d'indirizzo, saremo giunti alla fine? Vuotando l'amaro calice fino alla feccia, risolveremo bene il problema?

Ecco il punto gravissimo, la dubbiezza gravissima per cui sono costretto a diffidare, per cui non posso accordare, come pur vorrei, la mia fiducia al presente ed all'avvenire prossimo della nostra finanza.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Ho chiesto la parola per un fatto personale e sarò brevissimo.

Non intendo entrare in una discussione finanziaria come quella in cui si è lasciato trascinare l'onorevole preopinante, nè nelle altre materie da lui accennate.

Ma debbo rispondere per un fatto personale.

L'onor. Majorana, evidentemente, non crede che io abbia alcuna competenza economica ed in questo ha perfettamente ragione; nè potrei contraddirlo, e passo oltre.

L'onor. Majorana mi ha fatto questa precisa interrogazione:

Poichè il ministro delle finanze respinge le teorie dell'onor. Rossi, e le contrarie, quale è quella che segue egli stesso? Non ne segue nessuna, egli ha detto, e non mi pare che la conseguenza discenda proprio logicamente dalla premessa.

Io non credo che la verità economica, come qualunque altra verità, consista in una scuola sistematica qualunque siasi; ma credo che la verità bisogna cercarla per se medesima e non in una o nell'altra scuola.

Ho detto che l'arte di governo non deve essere schiava di alcuna teoria. Non vi è nessun sillabo scientifico che possa guidare il Governo. E mi soccorre qui la distinzione fatta da sommi maestri di economia politica, tra la teoria e la pratica.

Io comprendo una dissertazione astratta sulla libertà economica propugnata dagli onorevoli senatori Majorana e Guarneri. Comprendo gl'inni che si sciolgono alla libertà economica, specialmente applicata al commercio; ma queste son teorie e la pratica è ognora ben diversa.

Si può avere un ideale, ma vi si giunge soltanto dopo un lungo e faticoso cammino, durante il quale bisogna che il paese sia aiutato, sorretto e soccorso nella lotta della concorrenza con l'industria e con il lavoro delle altre nazioni.

Quando sarà arrivato ad un punto tale di perfezione da potere con le sue sole forze lottare, e non sarà più incalzato dall'opprimente con-

correnza degli altri paesi, allora potrà, come ha fatto l'Inghilterra, inalberare anche sola la bandiera assoluta del libero commercio.

La teoria, ripeto, è ben diversa dalla pratica, ed io comprendo come anche oggi ed in quest'aula si possano udire i discorsi pronunciati dagli onorevoli senatori Guarneri e Majorana a proposito di un lieve aumento di dazio, ma che questi discorsi così solenni ed accademici possano farsi per un lieve aumento di una lira e 60 centesimi, io davvero non lo comprendo poichè l'influenza economica di questi dazi non può essere che assai lieve. Io non ho negato l'effetto di questi dazi, ma ho detto che tra i coefficienti del prezzo del grano molte volte il dazio è quello che ha meno importanza. Lo vediamo col fatto. È forse aumentato dacchè è in vigore il nuovo dazio in via provvisoria il prezzo del grano? Aumentò in Francia? No. Il solo effetto è quello di non far accadere un rinvilio maggiore al prezzo del grano; è una remora alla decadenza ulteriore, ed è in questo senso che ho dichiarato che questo aumento ha un carattere fiscale piuttosto che economico.

Dicendo questo ho voluto escludere l'esagerazione delle teorie a cui aveva condotto il discorso dell'onor. Rossi, cioè di un aumento ulteriore; l'ho voluto perentoriamente escludere, ma nel tempo stesso ho dichiarato che questo dazio ha un carattere fiscale, e se ha un effetto economico esso è così poco sensibile che non turba l'interesse generale, mentre giova alla finanza.

Ecco quale è la mia teoria, se pure ne ho fatta una, e non aggiungo altro.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non avrei alcuna ragione di parlare, perchè in nome del Governo ha esaurito la materia il mio collega delle finanze, e sarebbe in me temerità voler aggiungere parola alcuna al suo discorso. Ma sono stato tratto in campo da qualche oratore, e perciò ho l'obbligo di fare qualche dichiarazione. Io non sono economista e dichiaro di non aver l'ambizione di divenirlo; per cui procederò più spiccio, dicendo francamente per quale ordine di idee ho proposto insieme al mio collega delle finanze l'aumento in quistione, e per quali ragioni con questa nuova proposta non concordino le precedenti mie dichiarazioni, che gli onorevoli senatori Guarneri e Majorana hanno ricordato. Anzi ne avrebbero potuto ricordare altre, oltre quelle da essi menzionate.

Io credo che del difetto di non aver teoria alcuna ve ne sia uno peggiore, cioè quello di farne troppa.

Ora, nei Parlamenti e nei Governi, il far troppa teoria produce sovente maggiori danni di quello di non averne alcuna; perchè fa obbliare il vero stato delle cose. Questa è la mia convinzione, e l'esprimo francamente innanzi al Senato.

L'onor. senatore Guarneri ieri tessè addirittura un idillio (a parte del quale ho personalmente assistito e del resto ho avuto relazione), e con facile erudizione e somma intolleranza espose teorie troppo note e troppo esagerate.

Io domando al senatore Guarneri: se fosse, a questo posto, obbligato come noi a trattare con altre potenze per nuovi trattati di commercio, crede egli che si potrebbe utilmente presentare ad esse armato di libri di economia, e di teoria?

Crede egli, che non dovrebbe presentarsi con armi eguali od almeno poco disuguali da quelle usate da esse? Posso io andare a ripetere alla Francia, all'Austria-Ungheria, alla Germania, alla Svizzera, tutti gli idillî, tutte le descrizioni, che egli ha fatte? E molto meno posso citare ad esempio la tenuta di 800 ettari coltivati a frumento, della quale egli ha parlato, e che io non ho la fortuna di possedere.

Poniamo da banda, o signori, le esagerazioni, e pensiamo che l'uomo di Stato deve aver riguardo alle condizioni reali del paese, senza farsi dominare da pregiudizi e da nude teorie.

Siamo forse qui venuti abbassando addirittura la bandiera del libero scambio, e domandando a voi di votare lire 3 e 75 come la Germania, o lire 5 come la Francia? Non abbiamo invece resistito a domande di aumento? A che dunque le esagerazioni?

Forse che in seguito alle condizioni finanziarie, provenute da fatti nuovi, come ha detto l'onorevole mio collega delle finanze, obbligati a chieder sacrifici ai contribuenti, dovevamo rinunziare ad una risorsa di circa 12 milioni, solo per le teorie e per le dichiarazioni fatte precedentemente? E le condizioni finanziarie

mutate, e di ben grave importanza, non dovevano richiamare la nostra attenzione? Sull'animo mio, nè le teorie, nè le dichiarazioni che io stesso avevo fatto precedentemente, sono bastate a negare nel momento attuale alle finanze dello Stato una risorsa non lieve. E qui mi permetta l'onor. senatore Cambray-Digny di dire che sulla valutazione degli effetti finanziari di questa risorsa io non posso consentire al suo dogmatismo, per cui un aumento ben lieve debba portare di conseguenza la diminuzione di due terzi nell'importazione, e quindi annullare l'effetto finanziario, che il ministro delle finanze si propone di conseguire. Se io domandassi all'onor. Cambray-Digny la dimostrazione di tutto ciò, credo che egli si troverebbe imbarazzato a darmela.

Mi esporrà teorie, ma sperimentalmente non può dimostrare quel che ha asserito.

Ad ogni modo alla sua asserzione io contrapporrei l'esempio della Francia, la quale ha aumentato il dazio prima a 3 lire e poi a 5. L'esperienza di un vicino paese potrebbe pure valere a qualche cosa.

Ma io non parlo della Francia, e dico a lui: chi può valutare con esattezza gli effetti economici e finanziari, l'influenza, l'incidenza, come dicono gli economisti, di un dazio nuovo o di un dazio aumentato?

Io credo che nessuno possa farlo, e chi lo fa ricava arbitrarie conseguenze.

Il Governo, stretto dalle necessità finanziarie, vi ha proposto questa risorsa, dando ad essa un carattere transitorio, perchè da una parte ha sperato che le condizioni finanziarie miglioreranno, e dall'altra ha voluto esaminare e valutare gli effetti dell'esperienza.

E di questa esperienza ho parlato nell'altro ramo del Parlamento, per valutare l'effetto che il dazio aveva prodotto sul prezzo del pane.

Io non ripeterò al Senato quello che ho detto innanzi alla Camera, e che esiste negli Atti parlamentari; perchè non c'è cosa peggiore che il fare una seconda edizione del proprio discorso. Dico soltanto, che tutti i temuti effetti, il semplice aumento del dazio da lire 1 40 a lire 3 non li ha prodotti, e non credo che possa produrli.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola per fatto personale.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Del resto sono in grado di dire all'onor. senatore Digny e al Senato, giorno per giorno, quale sia il prezzo dei mercati del grano, non solo nelle principali città d'Italia, ma in moltissimi altri comuni, perchè mi tengo a giorno di questa questione, per formarne tema continuo di studi e per informarne il Parlamento.

Non esageriamo su questa questione nel senso liberalista, perchè altri, come per esempio il mio amico l'onorevole Rossi, potrebbe esagerare, come ha esagerato, in senso inverso; e non vi è ragione alcuna, perchè le tinte del quadro si facciano più fosche.

Prendiamo la cosa com'è.

La finanza, o signori, per comune consentimento di tutti, ha bisogno di risorse, e per trovarle è inutile ricorrere alle teorie, che non dànno quattrini. Per trovarle, il Governo, dopo essersi lambiccato il cervello, è ricorso alle dogane senza ferire al di là del bisogno quei principî, quei dogmi, quei sillabi economici, ai quali si è ricorso, ed ha contato su di un aiuto non certo spregevole nelle condizioni attuali.

In quanto alla tariffa doganale, l'onor. Majorana ha voluto anticipare il giudizio sopra un argomento che verrà trattato tra giorni in Senato, ed ha ricordato la tariffa del 1878. Gli ricordo che i trattati di commercio scadono il 31 dicembre prossimo, ed il Governo, col consenso del Parlamento, si è impegnato a trattare per rinnovarli. L'egregio relatore della Commissione augurava buon esito alle nostre trattative.

Io non so quale sarà quest'esito. In ogni modo i trattati di commercio si fanno tra due, e fra i due bisogna creare delle condizioni uguali o meno disuguali che sia possibile.

Diceva l'on. Cambray-Digny, che spira un'aria di protezionismo.

Ma che vuole, onor. Cambray-Digny, se dobbiamo trattare con la Francia, possiamo noi prescindere dalle sue tariffe, possiamo prescindere dai concetti, che l'hanno informate?

E così dicasi degli altri Stati.

Abbiamo il debito di conoscere la natura dell'arma da loro adoperata, e se è a sistema nuovo o antico: dobbiamo cercare di contrapporre, a nostra difesa, altr'arma che sia uguale o poco disuguale.

Questa corrente, volere o non volere, quando è il caso di trattati commerciali, bisogna pure

seguirla; e se, in fin dei conti, non riesce a noi, con tutta la buona volontà, di conchiudere trattati, credo sia preferibile il trovarsi con una tariffa come quella sottoposta alle vostre deliberazioni, che difende in equa misura i nostri interessi, al non avere tariffa alcuna, oppure ad avere la tariffa antica che non abbastanza li difende.

Se l'onorevole senatore Majorana-Calatabiano teme le rappresaglie degli altri, bisogna pure prepararsi ad adottare in caso le rappresaglie proprie. Arma per arma.

È necessario avere delle tariffe, che rispettino e tutelino i diritti dei nostri industriali, come le hanno quelle potenze, con le quali ci siamo impegnati e dobbiamo aprire i negoziati.

Speriamo che le punte irte delle tariffe sieno surrogate dal ramoscello di ulivo, ma ove trattati non si facciano, è meglio che restino queste punte irte, a nostra tutela. Esse varranno a fare riconoscere più presto quello che è nel desiderio di tutti, cioè, che tra nazioni politicamente amiche debbano esistere anche in linea economica dei rapporti cordiali e reciprocamente utili.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io ringrazio l'onorevole ministro dell'agricoltura, industria e commercio di averci detto in primo luogo che egli non è economista, e poi di averci dimostrato coll'ultima sua parola che io non aveva tutti i torti nel dire che spirava un vento di protezionismo. Inoltre, siccome è tardi e non voglio tediare il Senato adesso, io prendo impegno domani all'art. 2 di portargli quelle dimostrazioni che egli mi ha sfidato di fare.

GRIMALDI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Ne sarò ben lieto.

PRESIDENTE. L'onor. senatore Guarneri ha la parola.

Senatore GUARNERI. Io era deciso di non rispondere a nessuno; ma l'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio mi ha obbligato a dire una parola....

GRIMALDI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Io? E che parola?

Senatore GUARNERI. Mi duole che ieri egli non abbia assistito all'intiera discussione, giacchè, se fosse stato qui, non mi avrebbe lanciato due o tre volte in faccia la parola, che io abbia fatto un idillio. Il Senato sarà testimone che non ho fatto idillio alcuno. Nè so farne alla mia età.

Mi duole poi (e mi spiace il dirlo) che il regno d'Italia abbia un ministro d'agricoltura e commercio che ha il coraggio di dire che « non è economista » e « che non ha principî »; e, quel che è peggio, che si ritratti da oggi a domani.

GRIMALDI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Rispondo subito all'onor. Guarneri. Egli ha creduto di pungermi con una frase, nella quale ha raccolto parecchi frizzi. Io la respingo. Io desidero che al Governo vi sieno uomini i quali conoscano l'importanza dei loro doveri, e invece di ispirarsi al dommatismo di teorie assolute e rigide, si ispirino ai veri e reali interessi del paese, che non si possono valutare esattamente attraverso le sole teoriche. E quelle esposte dal preopinante non hanno certo il pregio della novità, e molto meno quello della serietà.

PRESIDENTE. Prego i signori segretari di procedere allo scrutinio delle urne.

Intanto leggo l'ordine del giorno per domani.

Al tocco. — Riunione degli Uffizi per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Pareggiamento delle università degli studi di Modena, Parma e Siena a quelle contemplate dall'art. 2, lettera *A*, della legge 31 luglio 1862, n. 719;

Ammissione degli scrivani locali di marina a concorrere con quelli dell'esercito ai posti d'ufficiale d'ordine presso le diverse Amministrazione dello Stato;

Abolizione e commutazione delle decime ed altre prestazioni fondiarie congeneri.

Alle ore due pom. — Seduta pubblica.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Modificazioni alla tariffa doganale ed altri provvedimenti finanziari (*seguito*);

Assegnazione dei beni della soppressa Casa religiosa dei Benedettini Cassinesi in S. Pietro in Perugia ad un Istituto d'istruzione agraria da erigersi in ente morale autonomo;

Nuove spese straordinarie militari per provviste di vestiario;

Passaggio del servizio semaforico dal Ministero dei lavori pubblici a quello della marina;

Autorizzazione di un credito di 20,000,000 di lire per spese militari in Africa;

Autorizzazione di mutui dalla Cassa di depositi e prestiti ai comuni di Palermo e Pisa;

Modificazioni alla legge 2 luglio 1885, numero 3223, che autorizza nuove spese straordinarie militari;

Riforma della tariffa doganale;

Maggiori spese sugli esercizi finanziari 1884-85, 1885-86 di tutti i Ministeri;

Autorizzazione ad alcune provincie e comuni di eccedere con la sovraimposta ai tributi diretti 1887 il limite medio dei centesimi addizionali applicati nel triennio 1884-85-86;

Autorizzazione e diniego ad alcune provincie e comuni per eccedere col bilancio 1887 il limite medio triennale della sovrimposta;

Autorizzazione alla provincia di Reggio Emilia ad eccedere il limite dei centesimi addizionali.

PRESIDENTE. Leggo il risultato della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge « Sulle servitù di passaggio, sui consorzi, sulla sicurezza dei lavoratori e sulla polizia dei lavori nell'esercizio delle miniere, cave, torbiere ed officine mineralurgiche ».

Votanti	81
Favorevoli	70
Contrari	11

(Il Senato approva).

La seduta è levata (ore 6 e 25).

LXXIII.

TORNATA DEL 6 LUGLIO 1887

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — *Comunicazione d'invito alla inaugurazione in Biella del monumento a Quintino Sella — Presentazione dei seguenti progetti di legge: 1. Approvazione della spesa per ricostruzione e adattamento del fabbricato demaniale detto* La Dogana *in Pavia; 2. Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali; 3. Proroga a tutto dicembre 1887 del trattato di commercio colla Spagna; 4. Emissione in caso di perdita dei duplicati dei titoli rappresentativi dei depositi bancari — Seguito della discussione del disegno di legge per modificazioni alla tariffa doganale ed altri provvedimenti finanziari — Chiusura della discussione generale — Approvazione di tutti gli articoli del progetto — Parlano intorno all'articolo 1 il senatore Vitelleschi ed il ministro delle finanze; sull'art. 2 i senatori Rossi A., Cambray-Digny, Alfieri, Guarneri ed il ministro di agricoltura, e commercio; ed all'art. 11 il senatore Finali, relatore, cui risponde il ministro delle finanze — Approvazione dei seguenti progetti di legge: 1. Assegnazione dei beni della soppressa Casa religiosa dei Benedettini Cassinesi di San Pietro in Perugia ad un Istituto di istruzione agraria da erigersi in ente morale autonomo, dopo osservazioni del senatore Canonico; 2. Nuove spese straordinarie militari per provviste di vestiario; 3. Passaggio del servizio semaforico dal Ministero dei lavori pubblici a quello della marina; 4. Modificazioni alla legge 2 luglio 1885 che autorizza nuove spese straordinarie militari; 5. Maggiori spese sugli esercizi finanziari 1884-85, 1885-86 di tutti i Ministeri (progetti n. 107-126) — Presentazione dei seguenti progetti di legge: Prestiti ad interesse ridotto a favore dei comuni per agevolare loro l'esecuzione delle opere di risanamento; Modificazioni alla legge di collocamento a riposo dei prefetti; Autorizzazione a provincie e comuni onde eccedere la sovrimposta fondiaria — Comunicazione di un disegno di legge d'iniziativa della Camera dei deputati per la tutela dei monumenti antichi della città di Roma.*

La seduta è aperta alle ore 2 e ½.

Sono presenti i ministri delle finanze e d'agricoltura, industria e commercio e della guerra; più tardi interviene il ministro dell'interno.

Il senatore, *segretario*, MALUSARDI dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale viene approvato.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Il sindaco di Biella ha indirizzato alla Presidenza del Senato questa lettera:

« Il monumento a Quintino Sella in questa città sarà inaugurato il 20 del prossimo settembre, data gloriosa che ricorda l'atto più

grande dell'immortale statista e il compimento delle secolari speranze degli Italiani.

« Il Comitato per il monumento e il municipio di Biella, per mezzo mio, pregano la S. V. di voler intervenire alla patriottica solennità, e disporre perchè piaccia al Senato di farvisi rappresentare.

« Di V. E.

Dev.mo ed obb.mo
Sindaco e presidente del Comitato
« GUELPA ».

Il Senato non mancherà di farsi rappresentare a questa patriottica solennità.

Presentazione di progetti di legge.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per « Approvazione della spesa per ricostruzione e adattamento del fabbricato demaniale detto *La Dogana* in Pavia ».

Pregherei il Senato di volere accordare l'urgenza a questo progetto di legge.

Ho l'onore di presentare inoltre al Senato un progetto di legge per « Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali ».

Anche per questo progetto di legge domanderei l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro delle finanze della presentazione di questi progetti di legge dei quali il primo sarà inviato alla Commissione permanente di finanza.

Di entrambi questi progetti di leggi l'onorevole ministro ha domandato l'urgenza.

Se non vi sono opposizioni, l'urgenza si intende accordata.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. In nome dei miei colleghi ministri degli esteri e delle finanze, ho l'onore di presentare al Senato i seguenti progetti di legge:

« Proroga a tutto dicembre 1887 del trattato di commercio colla Spagna ».

Di questo progetto, attesa l'urgenza, prego il Senato di voler decretare l'invio alla Commissione permanente di finanza.

« Emissione in caso di perdita dei duplicati dei titoli rappresentativi di depositi bancari ».

Anche per questo progetto domando l'urgenza alla cortesia del Senato.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione di questi due progetti di cui, se non ci sono opposizioni, s'intenderà approvata l'urgenza ed il primo inviato alla Commissione permanente di finanza.

Seguito della discussione del disegno di legge N. 134.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: « Modificazioni alla tariffa doganale ed altri provvedimenti finanziari ».

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ROSSI A. Al punto in cui è giunta la discussione pregherei l'onor. nostro presidente di voler consultare il Senato sulla chiusura della discussione generale.

L'onor. senatore Cambray-Digny ieri parmi siasi riservata del pari la parola sull'art. 2 per produrre certi prospetti di prova, pei quali ha preso impegno col signor ministro di agricoltura.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

La discussione generale è chiusa. Si passa alla discussione degli articoli.

Il senatore, *segretario*, MALUSARDI legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo art. 1.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. L'onor. Finali, nostro relatore, ha ben osservato ieri che l'atmosfera del Senato è profondamente cambiata.

Io mi ricordo che nella discussione svoltasi in Senato, dopo la pubblicazione della inchiesta agraria, si sentì talmente il dovere di provvedere ai bisogni e di riparare ai danni dell'agricoltura, venuti in evidenza mercè quella in-

chiesta, che fin d'allora nacque il concetto di alleviare l'imposta fondiaria.

A testimonianza della mutata atmosfera del Senato stanno le parole dette ieri dallo stesso onor. relatore, il quale osservava come sopra questo articolo non si fosse sollevata in Senato nessuna osservazione. Sembrava anzi che egli si felicitasse di questo fatto.

Io all'opposto me ne dolgo, perchè temo che, così procedendo, noi falliremo al còmpito che ci siamo proposti allora, e che non ha ragione di cessare ora, di provvedere cioè alla grave crisi agraria che attraversiamo.

Seguendo ancora le osservazioni dell'onorevole relatore, io ricordo al Senato quello che egli, con grande ragione diceva ieri, e cioè, come sia altissimo dovere per i Governi di mantenere le promesse fatte alle popolazioni.

E faceva questo monito respingendo l'idea di qualsiasi ritorno al macinato.

Non v' ha dubbio che l' impegno assunto dallo Stato con l'abolizione del macinato interessa le classi più numerose della nazione. Ma non è per quelle solamente che il Governo si è preoccupato di rispettare gl' impegni assunti; io ho sentito dichiarare dall'onor. ministro dei lavori pubblici, che non si poteva far sosta alla corrente ferroviaria in causa degli impegni contratti.

Ora, se le promesse fatte agli intraprenditori od a quelli che devono godere delle strade ferrate, devono mettere noi in così grave imbarazzo per poterle soddisfare, mi pare che le promesse fatte ad una classe su cui riposano principalmente tutti i carichi dello Stato (e cioè alla classe dei lavoratori dei campi e dei proprietari) dovrebbero avere per lo meno un eguale valore.

Mi ricordo di aver notato in quel tempo come i proprietari rustici in Italia si potessero calcolare quasi la metà della popolazione.

Ciò significa che in quella classe si raccoglie una gran parte delle nostre miserie, e non dubito un istante di asserire che la classe dei piccoli proprietari in Italia è una classe delle più infelici e degna del maggiore interesse.

Però, essendo così degna di grande interesse, essa rappresenta una delle grandi forze e sicurezze dello Stato.

I piccoli proprietari rappresentano una popolazione la quale, fino a che resta aderente a quella piccola terra alla quale essa tiene più che a se stessa, è una ragione di forza e di conservazione per il paese.

Disgraziatamente questa classe si diminuisce tuttodì: il numero delle proprietà alienate per ragione di tasse non pagate vi è stato soventi volte enunciato e non ho bisogno di ripeterlo.

Questo alleviamento dei decimi, che è poco sensibile per i grandi proprietari, diventa sensibilissimo per quella classe.

Ora io mi dolgo che la prima idea venuta al Governo nelle strettezze attuali sia stata quella di mancare a quegli impegni.

A me questo concetto è parso per lo meno improvvido. E debbo ricordare al Senato che la Camera elettiva almeno resistette a queste proposte; e all'ultimo, se non altro, ne ha diminuito l'importanza. E finalmente per quella parte che ne è rimasta ha domandato al ministro ampie assicurazioni perchè voglia procurare con ogni sforzo che la ipotesi contemplata dal primo articolo del progetto di legge non debba diventare un fatto.

Io domando adunque all'onor. ministro di ripetere al Senato la dichiarazione, che il Governo, come intende di mantenere tutti gli impegni che sono stati contratti, farà tutto il possibile per mantenere anche quest' impegno dell'abolizione del terzo decimo che non è il meno importante, e che fu contratto dallo Stato verso una della classi che, per ogni riguardo, ha eguale e maggior diritto delle altre alla sua considerazione.

PRESIDENTE. L'onor. ministro delle finanze ha la parola.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Il Ministero nel fare la sua proposta al Parlamento non ebbe certamente in animo di mancare alla fede data alle popolazioni; propose soltanto una sospensione dell'abolizione dei due decimi dell'imposta sui terreni, parendogli assai logico che nel tempo stesso in cui si aggravava il paese con nuovi tributi fosse conveniente sospendere gli sgravi già decretati e non ancora attuati.

Ma per mantenere sempre più chiaro il suo concetto di eseguire la legge del 1° marzo 1886 sull' ordinamento dell' imposta fondiaria, non tardò ad acconciarsi al partito di lasciare correre l'abolizione del secondo decimo mantenendo sospeso soltanto quella del terzo.

Anche in ordine a questo terzo decimo il Mi-

nistero fece chiara e solenne dichiarazione all'altro ramo del Parlamento, e gode ripeterla oggi innanzi al Senato, che nel corso dei tre anni prossimi si provvederà in guisa da surrogare l'entrata del terzo decimo con altri cespiti e che in ogni caso dopo il terzo anno avrà anche corso definitivo l'abolizione del terzo decimo dell'imposta sui terreni.

Questa dichiarazione, già fatta alla Camera elettiva, ripeto in termini identici al Senato e spero che l'onor. Vitelleschi sarà soddisfatto.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Ringrazio l'onor. ministro delle dichiarazioni fatte e ne prendo atto in favore di quelle classi per le quali si sono ormai fatte tante raccomandazioni.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 1 per porlo ai voti:

Art. 1.

L'abolizione del terzo decimo di guerra aggiunto alla imposta sui terreni è sospesa sino a nuova disposizione.

Chi lo approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

PRESIDENTE. Si dà lettura dell'art. 2.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA legge:

Art. 2.

Sono sostituiti i seguenti dazi d'importazione a quelli della tariffa in vigore per le voci infrascritte:

Numero e lettera	DENOMINAZIONI DELLE MERCI	Unità	DAZIO di importazione Lire Cent.
8	Oli minerali e di resina:		
a)	greggi	Quint.	38 »
b)	rettificati	Id.	47 »
	Gli oli minerali greggi e rettificati presentati in damigiane od altri simili recipienti pagano lire 41 di dazio per ogni cento chili, se greggi, lire 51 se rettificati, con detrazione da ogni quintale di peso lordo della tara generale del 15 %.		
	Gli oli minerali greggi e rettificati presentati in fusti, casse e stagnoni pagano a peso netto legale, cioè con detrazione dal peso lordo delle seguenti tare speciali per ogni quintale di peso lordo:		
	Barili e caratelli cerchiati in ferro, chilog. 15;		
	Casse di legno contenenti ciascuna due recipienti di latta, chilog. 14;		
	Recipienti di latta, chilog. 5.		
	Se invece sono presentati in recipienti diversi da quelli di sopra indicati pagano a peso lordo.		
	Gli oli minerali greggi o rettificati presentati in carri o bastimenti-serbatoi pagano a peso netto reale,		
c)	pesanti:		
	1° che contengono sino a 20 % di olio leggiero alla temperatura di 310°	Id.	6 »
	2° che contengono più di 20 % e non più di 30 % di olio leggiero distillato alla temperatura di 310° . .	Id.	12 »
	Gli oli pesanti in recipienti di origine pagano a peso lordo.		
	Se si presentano in carri o bastimenti-serbatoi pagano sul netto reale accresciuto del 20 %.		
14	Confetti e conserve con zucchero o miele	Id.	90 »
15	Biscotti da the	Id.	40 »
16	Sciroppi:		
b)	di fecola	Id.	40 »
17	Caccao:		
a)	in grani	Id.	100 »
b)	infranto, macinato e in pasta	Id.	125 »
18	Cioccolata	Id.	140 »

Numero e lettera	DENOMINAZIONI DELLE MERCI	Unità	DAZIO di importazione
			Lire Cent.
21	Pepe e pimento	Quint.	100 »
46	Polvere da fuoco ed altre materie esplodenti:		
a)	polvere da mina	Id.	150 »
b)	polvere da caccia	Id.	250 »
c)	altre materie esplodenti	Id.	300 »
47	Capsule esplodenti e cartuccie:		
a)	cartuccie vuote senza capsule	Id.	*60 »
b)	cartuccie vuote con capsule	Id.	*150 »
c)	cartuccie cariche	Id.	250 »
	Sono considerate come cartuccie cariche anche quelle, le quali, benchè non contengano polvere, hanno il fulminante.		
d)	capsule	Id.	250 »
235	Grano e frumento	Id.	3 »
240	Riso:		
a)	con lolla	Id.	3 »
b)	senza lolla	Id.	6 »
	S'intendono compresi fra i risi con lolla i risi di Birmania, del Giappone, ecc., e in generale quelli che, per quanto svestiti pressochè interamente o in parte, per diventare commestibili hanno d'uopo di una ulteriore lavorazione.		
241	Farine:		
a)	di grano e frumento	Id.	6 »
b)	di granaglie, di riso, di castagne, di panico, di semi di lino e di cotone	Id.	2 80
c)	semolino	Id.	8 »
242	Crusca	Id.	2 »
243	Paste di frumento	Id.	*9 »
244	Pane e biscotti di mare	Id.	*9 »
267	Avena	Id.	2 »

* I dazi segnati con asterisco non saranno applicati che alla scadenza dei trattati di commercio vigenti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

La parola spetta al signor senatore Rossi Alessandro.

Senatore ROSSI A. La controversia sul dazio del frumento non mi pare ancora esaurita. Essa si può dire che fu il tema della discussione generale, e gli oppositori si divisero in due parti: l'una per le teorie economiche che ormai mi paiono assopite; l'altra per il rincaro del pane, sul quale credo che convenga ancora ritornare. Io spero di convincere i dubbiosi a votare questo 2° articolo e con esso a votare la legge.

Ma prima io debbo dire alcune parole sui diversi fatti personali che mi riguardarono nel corso di questa discussione.

Non ho chiesto la parola prima perchè me l'era riservata su questo articolo.

Prima di tutto mi preme di non lasciare il Senato sotto l'impressione del discorso che abbiamo inteso lunedì dall'onor. senatore Guarneri.

Pellegrino Rossi ha detto che l'economia politica non è una scienza d'algebra, ma è una scienza d'umanità, una scienza che deve servire al benessere delle società civili, le quali non possono vivere di astrazioni. Ora noi abbiamo uditi tre senatori, più o meno intenti a trattenerci dell'algebra, ma specialmente poi l'ha fatta il senatore Guarneri.

L'onor. signor ministro delle finanze ha risposto alle cifre ed ai calcoli dell'onor. oratore.

Il quale può dirsi che non ha riconosciuto nessuno dei fatti che corsero in questi 25 ultimi anni, e si è scagliato senz'altro contro il rincaro del pane prodotto da questa legge, e, con un'eloquenza che io invidio nelle sue forme eleganti, egli ha descritto le curve dei furti in rapporto ai prezzi del pane; egli ha invocato l'intervento del guardasigilli contro questa medesima legge che ci vien pôrta dal Ministero a cui egli appartiene.

Egli ha detto che in Sicilia si vendono i voti; e che i voti si quotano alla Borsa; e che quindi con questa legge si fa la politica di chi ruba al ladro; che infine si batte zecca sui ladri dei voti.

Secondo l'onor. Guarneri questo succede già oggi; non è quindi l'effetto della legge che stiamo discutendo. Dunque è a riguardo di questi consumatori, così bene descritti, che egli combatte la legge?

A favore dei quali consumatori la sua eloquenza lo spinge al punto di descriverci che per questo mezzo soldo di rincaro sul pane, se pure ci arriveremo, il povero padre di famiglia non avrà più denaro a comprare la veste per la figliuola, non avrà più il denaro da comprare il libro per il figlio che va a scuola e non avrà più il denaro per fare la piccola gitarella della domenica.

Poi l'onor. Guarneri lesse le dichiarazioni dell'onor. Depretis, parendogli di metterlo in contraddizione con se stesso, ma lodandone il cuore. Lodandone il cuore sì, ma deplorandone la mente, perchè lo mandava ad imparare la consistenza degli uomini di Stato inglesi.

Poi leggeva le contraddizioni, secondo lui, dell'onor. Magliani e a questi Atti parlamentari e di ministri frammischiava poi la lettura di una lettera privata pubblicata su un giornalucolo.

Mai nel suo discorso ha nominato che l'aumento proposto dalla legge sul dazio non sia che di lire 1 60, come gli ha osservato l'onorevole ministro delle finanze; ed invece ha divagato su quel futuro aumento, che, secondo lui, senza dubbio si farà sui dazi del frumento; ed ha citato l'esempio del Comizio agrario di Milano, anzi, come ha detto: « del vostro Comizio agrario di Milano », il quale avrebbe deliberato di chiedere un dazio di lire 9, salvo a crescerlo poi fino alle lire 13 il quintale.

Io a questo Comizio non c'era; ma ne ho letto le deliberazioni, e posso dire all'onorevole Guarneri semplicemente che l'asserto suo non è vero.

Io vorrei invece fare all'onor. Guarneri una osservazione e una domanda.

Poichè si parla del prezzo del pane e del frumento, io trovo che nell'ultimo bollettino di statistica del maggio, nelle diverse città del regno, i prezzi del frumento, nell'ultima settimana di quel mese, corrispondevano per quintale, come segue: a Cuneo la prima qualità a lire 23 60, per la seconda qualità a 22 50; a Milano la prima a 24 37, la seconda a 23 62; a Padova la prima a 23, la seconda a 22 50; a Palermo la prima a 28 77, la seconda a 25 28, e così via via i grani nell'ultima settimana di maggio erano enormemente più alti a Palermo che in qualunque altra città d'Italia.

Ora io vorrei domandare all'onor. Guarneri se tanta pietà che lo coglie per questo dazio di 1 60, non dovesse essere temperata dalla ricostituzione del macinato che si è fatta in Sicilia e anche dai dazi comunali che credo siano ivi più gravi sulle farine e sul pane che in qualunque altra parte d'Italia.

Due anni fa, quando io con altri colleghi venimmo qui a portare i gridi di dolore dell'agricoltura, che vidi or ora ancora confermati pienamente dal mio onorevole amico senatore Vitelleschi, l'on. Guarneri ha detto: Il senatore Rossi pecca di pessimismo; *io ho un podere il quale mi frutta dall'8 al 9 per cento!*

Oggi egli viene a dirci: « Io possiedo 800 ettari di terreno tutti a grano, senza un albero, ed ho quattro fittabili, i quali mi dissero: - Guardate bene che noi abbiamo bisogno del dazio sul grano per poter pagare il fitto ». Malgrado ciò l'onor. Guarneri venne a combattere contro il dazio. Lodo la sua abilità agricola, ed anche il suo disinteresse, ma probabilmente il bassissimo costo delle terre in Sicilia farà all'onorevole Guarneri una posizione privilegiata.

Egli ci ha insegnato a fuggire la carestia col mutare le colture; ma non sempre si possono fare le colture che uno vuole, anche nell'interno della Sicilia. Mi dica un po' l'onor. senatore Guarneri: Nella coltura de' sommacheti e dei mandorleti con che salario pagherete le braccia dei vostri contadini? E che ci sia qualche cosa da fare pei contadini lo indicava anni sono

l'importante pubblicazione fatta dagli onorevoli Sydney Sonnino e Franchetti.

Nell'Alta Italia si sono voltate le colture, e l'onor. senatore Corte al riguardo ieri mi diceva: Io ho dovuto ripigliare in casa i miei fondi, perchè non trovava ad affittarli! Il senatore Ferraris ha dovuto far lo stesso, e se volessi potrei citare moltissime altre comuni conoscenze.

Il Piemonte, che fu il primo a mutare coltura e si rivolse al prato, ora si trova col bestiame ribassato di prezzo dal 30 al 35 per cento.

L'onor. Guarneri ha confessato, è vero, che qualche cosa ci sia da proteggere; ha trovato che manchiamo di ferro e di carbone per le industrie manifatturiere, e che sono le industrie che si devono proteggere, e non l'agricoltura, che si deve difendere.

E qui potrei fare un discorso soggettivo anch'io, ma quando penso che l'onor. Guarneri tratta le due industrie con sì differente misura, io mi limito a dire: *non egemus defensoribus istis*.

Egli ha terminato col chiamare la legge fatale, e dopo aver deplorato tutti i guai che la legge, secondo lui, produrrebbe, ha finito col dire: Fate lavoro inutile; la vostra diga è una diga di carta; il vostro dazio non farà nulla di nulla. Ora io vi dimando la conseguenza di questo discorso di opposizione.

L'onor. Cambray-Digny rivolgendosi a me ha incominciato il suo discorso coll'applicarmi l'*io triumphe!*

No, onorevole Digny, non ci è nessuno che trionfi qui dinanzi ad una legge di finanza. Siamo tutti compresi del medesimo amore pel nostro paese, qualsiasi la maniera che crediamo migliore per giovarlo. Io poi non sono nemmeno granicoltore.

Neanche è giusto l'appunto fattomi che io sia solito a lanciare degli epigrammi ai toscani liberisti; però di quanto ho detto lunedì son pronto a darne la ragione. Potrei dire che ancora adesso, di tutta l'Italia, dove si fa ancora dell'accademia di libero scambio, è a Firenze; e su ciò non ho nulla a ridire.

Lessi due settimane fa una conferenza del marchese Pareto; oggi è stato il professore De Ioannis che ha recitato all'accademia Georgofila una dissertazione nella quale volle provare che la coltura del frumento in Italia non è gravata che del 2 per cento sul prodotto lordo; onde aggiunge naturalmente che nessuna industria italiana è gravata così poco. Che ne diranno i granicoltori italiani? L'egregio professore per fare anch'egli dell'algebra sopprime dalla popolazione agricola tutti i fanciulli fino a 9 anni, i vecchi, le donne che attendono alla casa, e da 14,778,899 che essa figura nell'Annuario di Bodio (1884, pag. 25) la riduce a soli 8,173,382 cioè ai soli abili onde poi distribuire a modo suo il consumo del grano per testa.

Poi di tali verità ne dice un' altra, ed è questa: che quando una merce estera di minor costo della nazionale è colpita da dazio di entrata, a parità di altre circostanze, accresce il suo prezzo di tanto quanto è il dazio imposto.

Ora vi domando io se questo, che il professore chiama un assioma scientifico, sia corrisposto in pratica, specie nel grano a cui viene applicato. Chi di noi non lesse nella *Revue des Deux Mondes* gli importantissimi studi e le conclusioni del signor Rissler?

Il Rissler è di opinione che l'effetto del dazio in confronto del mercato interno sopra una merce estera si ripercuote in ragione della quantità della merce introdotta, sopra la quantità prodotta all'interno. Forse questo è un calcolo troppo stretto; ma quello dell'egregio conferenziere di Firenze è a dirittura insostenibile.

Ma che epigrammi ho fatto io mai? Bensì rammemoro, a proposito di trionfi, quello riportato nella seduta del 4 maggio 1885 dal senatore Poggi che mi dispiace di non vedere al suo posto.

Il suo ordine del giorno allora ha fatto rimanere il mio in quella esigua minoranza che ha ricordata egli stesso l'onor. senatore Cambray-Digny. E l'onor. Poggi vinceva, dopo di avere ricordata al Senato una seduta famosa dell'accademia dei Georgofili del giugno 1847, dove quel buon compare di Riccardo Cobden, già prevedendo la nostra redenzione politica, era venuto a seminare i frutti di quel tale connubio delle libertà politiche ed economiche che anche ieri rammentava il senatore Finali. E vedansi pure gli Atti; arrivò al punto di dire che la Toscana insegnò anche all' Inghilterra la libertà del commercio, ed ebbe non piccola parte nello svincolo del commercio dei grani in quel paese, il cui esempio poi si diffuse nelle

altre parti d'Europa. Per tali fatti e per le lodi fatte dall'onor. Poggi alle colture toscane, io volli fare delle indagini.

Non ho ricorso alle teoriche di Adamo Smith, ma alle nostre statistiche di fatto, ed ho trovati questi dati, che sottopongo alle considerazioni dell'onor. Cambray-Digny. Riflettono l'anno 1885.

La Lombardia con 3,750,051 abitanti, la Toscana con 2,061,479, ed una superficie di chilometri quadrati, la prima di 24,205, la seconda di 24,062, hanno un debito ipotecario fruttifero ed infruttifero di lire 1,146,431,668 la Lombardia e di lire 1,146,955,800 la Toscana. Cosicchè il debito ipotecario della Toscana supera di 500 mila lire il debito della Lombardia.

L'imposta fondiaria pagata dalla Lombardia è di lire 31,486,941; quella pagata dalla Toscana di lire 12,912,178, gravata quindi assai meno per la qualità delle sue terre.

Ma poi il debito per ogni 100 lire d'imposta fondiaria in Lombardia è di 36.408; in Toscana 0.225.

Le sovraimposte fondiarie e comunali e provinciali sono lire: 26,252,998 in Lombardia, e lire 15,896,620 in Toscana, rispondenti quindi all'84 per cento in Lombardia, ed al 123 per cento in Toscana.

Il dazio consumo comunale ed erariale nella Lombardia è di lire 18,521,486, e nella Toscana di lire 15,719,186.

Ora non sono epigrammi cotesti, onor. Cambray-Digny, sono studi dal vero; ed effettivamente un paese agricolo, non dico molto prospero, ma agiato e contento quale ce lo descriveva l'onor. senatore Poggi, dovrebbe trovarsi in condizioni alquanto diverse da quanto appare dalle statistiche che ho dovuto riportare onde giustificarmi dall'appunto mossomi dal conte Cambray-Digny.

Il senatore Finali mi trattò da gentiluomo. Sui prospetti ci siamo intesi. Io voleva dire che laddove è detto « dazi vigenti » intendeva dire dazi della tariffa generale vecchia, ma non *vigenti* perchè convenzionati, e quindi quei cinque prodotti entravano avanti la legge del *catenaccio* esenti da dazio nessuno. Sulle miscele poi non era in giuoco una questione di principio, ma io intesi alludere alle miscele disoneste.

Egli mi ha detto che non sono capace di fare ironie e nemmeno lui me ne ha fatte ieri riguardo alla mistura delle lane. Se andiamo cercando, o signori, tutto il mondo è una miscela (*ilarità*) fisico-morale, a cominciare dal caffè e latte che pigliamo la mattina e terminando col discorso che abbiamo udito ieri di un nostro onor. collega che è stato alla Camera elettiva il relatore appassionato del trattato di commercio del 1882, e ieri è venuto a dirci al Senato: Non fate più trattati di commercio.

Io poi allusi alle miscele pensando alle farine che d'ora innanzi si daziano a 6 lire.

Oltre alla farina di altri grani che deteriorano le farine di frumento, si mescolano nelle farine la polvere di marmo, polvere di ossa, gesso, creta, carbonato di magnesia, calce, alluminio. Nelle farine s'introducono tali sofisticazioni dai poco onesti, e le miscele nei punti franchi si fanno senza che nessuno ne sappia nulla.

Ecco perchè io ne parlava.

L'onor. Finali si è quasi doluto che io avessi citata a torto una espressione della sua relazione, e mi disse che il suo faro è il progresso. Spero che non creda me oscurantista.

Venne poscia l'onor. Magliani a dirmi in certo modo che io lo difesi troppo. Questo è segno della sincerità della mia passata opposizione.

Avrebbe poi soggiunto che non accetta le mie teorie, ma io di teorie non ne faccio; le teorie pure io le odio come il peccato; e poi io mi era già prima sottomesso a questa sua dichiarazione, perchè io me l'aspettavo. Se egli crede che l'agricoltura non si deva proteggere, basta intendersi cosa è protezione. Pertanto i prodotti agricoli di questa legge li tassiamo a un 20 per cento circa sul valore come vi ho dimostrato.

Nè io mi lagnerò di vedere in pratica l'art. 3 a diminuire ed abolire questi dazi, allorquando sulle nostre campagne correrà il latte e miele; solamente ciò io non lo prevedo ancora. E pace sia; a me basta la chiusa che l'onor. Magliani pronunciò nel suo discorso di ieri; egli ha detto in sostanza: Se noi facciamo della finanza per via di sillabi economici, arriviamo giusto a produrre il nullismo economico.

E adesso io dirò poche parole per confortare i miei colleghi sul dazio del frumento.

Tranne l'Inghilterra, il Belgio, la Danimarca, la Svizzera ed i Paesi Bassi, nei quali cinque

Stati non esiste dazio sul grano (e della grande Inghilterra e del piccolo Belgio si potrebbe dire che ivi appunto è cominciato qualche fatto organizzato di socialismo pratico, mentre in Germania sono tuttora alla teorica), vediamo che la Francia paga 5 lire, la Germania 3 75, in vista di aumento, l'Austria paga ancora 1 25, ma per lo meno sta adottando, se non più, le 3 75 della Germania. La Spagna paga 4 20, la Grecia 2 25, la Norvegia 0 31, il Portogallo 5 60, la Russia 2 45, la Svizzera 0 30, la Turchia l'8 per cento sul valore. Gli Stati Uniti, come ho detto ieri l'altro, pagano 2 94 l'ettolitro.

Dunque vedete che non siamo soli. Ora troveremo noi alto un dazio inferiore a quello degli Stati Uniti che sono il paese più esportatore in granaglie che sia nel mondo?

L'egregio relatore si disinteressò dalla importazione americana ch'egli afferma giungere appena all'uno o all'uno e mezzo per cento della nostra importazione totale in frumento. Sta bene, è questione di distanza; ma voi sapete oggi quanto valgano le distanze. Frattanto è constatato dalle statistiche ufficiali che dal 1880 al 1886 si sono venduti 100 milioni di acri coltivabili dagli Stati Uniti.

Nel 1885 fummo ammirati della celebre relazione parlamentare di un collega che non è qui fra noi, il quale, per appoggiare il nessun bisogno di aumentare il dazio sui grani, disse che il 1883 aveva segnata la parabola delle esportazioni americane e quindi dei prezzi del grano, e che i terreni a grano negli Stati Uniti erano per essere esauriti.

Delle ragioni atmosferiche hanno effettivamente diminuito nel 1884-85 l'esportazione degli Stati Uniti, ma nel 1886 dai 125 milioni di ettolitri di esportazione siamo andati a 160; e nel 1886 si sono messi a coltivazione di frumento 135 mila acri di più per il 1887.

Ma non abbiamo le Indie? Alle Indie pure si sono seminati 110 mila acri di più pel 1887. E nel 1886 secondo le statistiche inglesi, l'esportazione dei grani indiani in Europa fu 5 volte e mezzo più che la precedente annata. E come ieri disse l'onor. senatore Marescotti, nelle Indie havvi la protezione del 25 per cento d'aggio per l'argento. E poi avete il salario dei contadini a 45 centesimi al giorno.

Noi avremo presto gli altipiani produttori del centro dell'Africa; tutto l'Oriente che con bisogni e spese assai minori viene contro l'Occidente; avremo presto aperto l'istmo di Panama che ci raccorcia la distanza di 600 miglia marittime ed inoltre il fatto di navigli straordinari che traverseranno l'Atlantico in quattro giorni.

Come resistere? Nulla sfugge: frutta, legumi, ecc., mentre i noli ribassano ogni giorno.

E la prova di questa rivoluzione repentina l'abbiamo nel nostro movimento commerciale, poichè nell'ultimo biennio esiste quasi un miliardo di sbilancio fra l'importazione e l'esportazione. E va notato che la categoria 14ª dei cereali è quella che vi ha contribuito più di tutte le altre.

Abbiamo importato per lire 265,186,900 e lo sbilancio coll'esportazione, che è il massimo di tutte le 16 categorie, è di 62 milioni e mezzo. E continua; le tabelle dei cinque mesi del 1886 sul 1887 portano già 15 milioni in tutta la categoria XIV di più; l'aumento sul frumento nei cinque mesi è di 10 milioni e mezzo; l'aumento sulla avena poi è fortissimo, da 1,600,000 quintali introdotti nei cinque mesi corrispondenti dell'anno 1886 siamo arrivati a 4,600,000 quintali, nel 1887, negli stessi cinque mesi.

Ora convien considerare, o signori, che il dazio del grano non è soltanto una difesa del costo del medesimo all'interno, ma è anche una difesa contro il monopolio estero.

Voi conoscete meglio di me al giorno d'oggi, occorre appena nominarli, quei sindacati mondiali dove nulla sfugge alla speculazione degli immensi capitali accumulati ed associati che si valgono di telegrafi, funi e ferrovie, e con una stampa assoldata che inventa brine, malattie, inondazioni, siccità, così d'accordo assaltano qualunque prodotto, il cotone, le sete, le lane; e in due anni si è visto che anche il monopolio dei frumenti venne due volte tentato. Nel 1885 sulla speranza della guerra anglo-russa che poi non ebbe luogo, e l'impresa ha finito in fallimento; ed ora si è ritentata la speculazione; dei capitalisti riuniti da Liverpool, da San Francisco e da Chicago un enorme *corner* ossia sindacato si era costituito con copia di Banche in aiuto e specialmente la grande Banca di Nevada, delle miniere argentifere.

Essi avevano già condotto tutti i macinatori australiani al punto di dover dipendere dal sin-

dacato. Allora si è visto che anche sui mercati europei i grani sono saliti di prezzo di 2 lire e di 2 lire e mezzo il quintale.

Il sindacato si era proposto di mantenere quei prezzi, e via via aumentarli; quando l'arrivo dei grani dalle grandi contrade produttrici del Far West è stato tale che non si poterono tutti comprare, e a Chicago in un giorno solo si sono dovuti dichiarare 31 fallimenti delle case principali; onde gli Inglesi che aspettavano il *crak*, col ribasso di lire 3 15 al quintale hanno profittato della speculazione mancata la seconda volta. Ma chi assicura che non riuscirà forse alla terza?

E qui notate come, dato il caso di dover ricorrere all'art. 3 della presente legge, il criterio stesso del Governo potrebbe andare fuorviato. Perchè in tal modo ogni calcolo di previdenza nei non associati al sindacato va all'aria, e dove si prevede il ribasso avviene l'aumento, o viceversa.

Ecco perchè anche sotto quest'aspetto un dazio alla frontiera rende più calmo il mercato interno.

Mi è doluto di veder ripetere (e si ripete spesso da altri) nella relazione dell'onorevole Commissione permanente di finanza la opinione dei produttori che si alimentano di grano non comperato, alludendo così ai piccoli proprietari ai quali di conseguenza il rincaro del grano poco dovrebbe importare. Ma nemmeno i piccoli produttori ponno disinteressarsi dal prezzo del loro grano, perchè non è in grano che pagano imposte, fitti, salari, animali, strumenti, noli, vestimenta!

La voce grossa contro i dazi viene piuttosto dagli speculatori, dai negozianti, dagli armatori, dai naviganti e purtroppo a questi si uniscono senza avvedersene anche gli economisti dagli alti ideali.

Immaginatevi il presidente attuale del Ministero di Francia, è deputato per Marsiglia; gli elettori suoi non vogliono saperne di dazi sui cereali, si capisce che deve essere liberista il loro deputato.

Presto fatto, o signori: a dogane aperte, un tratto di penna di un commissionato, di un sensale, di un banchiere, vi fa migliaia e migliaia di tonnellate di grano sul mercato, nei *docks*.

E il povero coltivatore deve lavorare, spendere e faticare per un anno intiero a produrre i suoi pochi ettolitri.

Non è il popolo, onor. senatore Guarneri, non è il popolo, non furono gli operai, nè in Germania, nè in Francia che si opposero al dazio sui cereali. In Francia è accaduto questo: il più ricco economista francese, che si è fatto una sostanza considerevole coi dazi fiscali e quindi niente amico dei dazi compensatori, si è messo alla testa della lega così detta liberale contro i dazi. Egli con affissi sesquipedali preparò un *meeting* popolare al circo dei Campi Elisi, nei quali affissi era scritto: *Niente pane caro! entrata gratuita!*

Gli operai hanno riempito il circo dei Campi Elisi, ma non soddisfecero alle speranze dell'onor. senatore capo della lega. E sapete come risposero gli operai? Gli operai avevano pensato che la questione non era di pane, ma di salari; e di dispetto riuscirono ad un'altra enormità; hanno detto: Poniamo invece il dazio sugli operai esteri. E adesso pende all'Assemblea legislativa una proposta di legge di iniziativa parlamentare dove si domanda che agli stranieri dimoranti in Francia venga applicata quella medesima tassa che paga il Francese per liberarsi dalla coscrizione, tempo due mesi a denunciarlo.

Non mi fermo al destino che avrà una tale proposta; mi basta che se ne discuta, come sapete, per la stampa onde meditare sulle conseguenze alle quali menano gli eccessi di liberismo.

E gli esempi non mancano di coteste selezioni.

Gli Americani, che non vollero tollerare i salari dei *coolies* chinesi, li hanno rimandati a casa loro che è un bel pezzo.

Vorreste voi fare prevalere, stringendo la corda colla penuria dei salari, giungere fino a quelle teorie quasi selvaggie? Sarebbero ben altra cosa che il dazio di lire 1 60 sul pane!

Pane e lavoro! Ecco i due termini che vanno uniti: ecco la mia conclusione, il mio *caeterum censeo*.

La selezione, tutte le volte che si è procurato di farla dai liberisti a lor guisa, non è riuscita mai. Aveste un bel separare consumatori da produttori per farne due enti, ma se il vostro sistema, o liberisti, dovesse continuare, avremmo presto la *plebs frumentaria* che in questa stessa Roma, cinque anni avanti la na-

scita di Cristo, conduceva Augusto a nutrire 320,000 cittadini; altro che le cucine economiche che sorgono qua e là per fornire qualche piccola soddisfazione e qualche ciondolo ai loro bravi promotori!

Quindi diventa puerile di opporre gli interessi dei facoltosi agli interessi dei lavoratori.

Agli interessi dei facoltosi, finchè calarono i prezzi dei prodotti, è naturale che i lavoratori non hanno fiatato; ma quando per il calo del prezzo dei prodotti si è dovuto diminuire i salari, se non in qualità, in quantità, i lavoratori allora si sono mossi anche essi *pro aris et focis*.

Che c'importa, dissero, del pane grosso?

E pensarono, per ora, ad emigrare, calmi, rassegnati.

Ed ecco questa emigrazione che è e rimane un fatto naturale, provvidenziale; non facciamo leggi a rallentarla, piuttosto aiutiamola con lumi e con carità.

Ma che poi crediate che quelli che rimangono siano liberi scambisti, oh! no, no, disingannatevi! E chi ce lo dice? Nelle sale di lettura del Senato in questi giorni mi è capitato per mano l'*Économiste français* e vi ho letto le seguenti parole: « Le protectionisme n'est plus concentré seulement dans les couches supérieures et moyennes de la société, il a gagné, il gagne chaque jour davantage les classes ouvrières ».

E non direte che l'*Économiste français* sia fonte sospetta.

Ecco perchè, nelle nostre condizioni, alle ragioni economiche ammesse dall'onor. relatore per giustificare o per spiegare, dirò meglio, il dazio sul grano, si aggiungono le ragioni sociali. E sono certo che tanto Pellegrino Rossi, quanto Camillo Cavour, se fossero nelle nostre condizioni attuali, non farebbero diversamente da quello che fa il Ministero che abbiamo alla testa degli affari.

Ed eccomi a finirla col rincaro del pane ed anche col mio discorso.

Io non credo che l'influenza delle 3 lire sul prezzo del pane sarà diversa nemmeno in seguito da quanto ha verificato la recente inchiesta del Governo pei già corsi due mesi dopo la legge del *catenaccio*.

Quando si porterà, se pure si porterà, il dazio a 5 lire, credete voi, o signori, che sarà proprio quel mezzo soldo al chilogramma di rincaro sul pane che farà la desolazione dei consumatori italiani?

Io capisco bene di dove viene la resistenza. Un dazio sul grano, pei liberisti *quand même*, è la loro capitolazione, è la pietra di paragone dei loro dommi scientifici.

Ma perchè invece la loro attività, i loro studi, non si portano sulla industria del pane?

L'ho detto ancora un'altra volta in Senato; vi assicuro che dal prezzo del pane attuale a quello che sarà per essere quando la panificazione sia portata al livello di grande industria, pur rimanendo popolare, come è già divenuta la macinazione, il prezzo del pane si può ribassare del 25 per cento, e per giunta avere un pane buono.

Anche nelle condizioni di oggidì il pane in Francia è più a buon mercato che in Italia. A Milano, ho dovuto ammirare nei giorni scorsi quei signori lombardi i quali si dànno molta pena per migliorare il pane ai loro contadini.

Se l'onor. Guarneri vorrà fare una cosa consimile pei suoi, e se vorrà ricorrere a me, io potrò dargli tutti i disegni e le istruzioni, e posso assicurarlo che anche coll'aumento del dazio sul grano a lire 1 60, troverà un fortissimo ribasso sul prezzo del pane.

Qui a Roma si paga ancora ben alto il pane usuale, e il pane di lusso si paga ad altissimi prezzi.

Il municipio di Parigi nel 1886 ha fatto una inchiesta sugli oggetti alimentari ed ha constatato che nel 1886 (pur essendosi introdotto il dazio di tre lire in aprile 1885), il prezzo medio del pane era stato di 4 centesimi meno del 1885, ed oggi ancora (col dazio aumentato a 5 lire) il calmiere di Parigi della prima quindicina di giugno segnava il prezzo era di centesimi 37.3 per chilogramma.

Io non so se ci sia e quale sia il calmiere di Palermo, ma è molto probabile che il pane vi si paghi ben più caro che in Francia, poichè il prezzo medio del buon pane bianco in Italia si ragguaglia tuttora dai 40 ai 46 centesimi e ancora con molta tolleranza nel peso a favore dei fornai.

A Milano la Mostra di macinazione e di panificazione ha messo in evidenza quei due problemi e li ha sciolti. Ed è bene perchè, lo sappiamo, il sostenere un dazio sul grano non

è cosa popolare, ma gli oppositori poi prendono essi su di sè tutta la responsabilità, tutte le conseguenze che emergerebbero da un voto contrario?

Ora, di svenevolezze sentimentali non se ne sono avute nè in Francia, nè in Germania. In Francia vi è stata Assemblea piena quando furono votati i dazi e 328 deputati hanno votato il dazio di 5 lire. Nel 1885 il primo dazio venne richiesto dalle firme di 200 mila agricoltori e proprietari, piccoli e grandi. E poichè le lire 3 non bastarono, furono 185 i Comizi agricoli che chiesero le lire 5 e l'hanno ottenute in marzo del 1887.

Io spero di avere assicurato il Senato che l'aumento del dazio non avrà che una ben limitata influenza sul prezzo del pane, considerando che la questione va considerata sotto aspetti più alti, più complessi e diversi; il pane ha tante altre risorse, come dissi, per potersi dare di miglior qualità ed a miglior mercato, purchè si voglia e purchè le classi dirigenti si adoperino per trasformare, secondo i luoghi e gli usi, questa industria popolare.

E quando si pensa che il dazio, anche pel lato morale, invece avrà una discreta influenza sui salari agricoli, e quindi sul consumo, togliendo all'atonia il mercato interno; quando si pensa che anche i fitti potranno essere meglio sopportati, io non dubito che il Senato vorrà dare il suo voto favorevole a questo art. 2 e quindi a tutta la legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Cambray-Digny ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io non tornerei a parlare se non avessi preso ieri un impegno formale con l'onor. ministro di agricoltura; e giacchè però riprendo la parola permettetemi di dire poche cose per fatto personale all'onorevole preopinante.

Quando io ieri notai l'*io triumphe* del senatore Rossi, non intesi che egli esprimesse quei sentimenti in un interesse suo personale; era anzi la mia argomentazione che mi conduceva ad additare quell'inno di vittoria dell'onor. senatore Rossi nell'interesse dell'opinione sua, che così nobilmente e sapientemente propaga, di introdurre la protezione nella nostra legislazione economica.

Io notai dunque soltanto il suo *io triumphe*, ma ero lungi dall'attribuirlo all'interesse suo personale.

E qui mi dovrei fermare; senonchè, oggi ancora, l'onor. senatore Rossi ha voluto occuparsi della mia regione, ed ha creduto di avere scoperto una cosa che, a dir vero, era invece piuttosto conosciuta, cioè che i Toscani sono più poveri, che hanno più debiti dei Lombardi e che abitano una regione più sterile. In questo io mi trovo pienamente concorde coll'onor. senatore Rossi e mi piace il dichiararlo.

Ma la Toscana ha la libertà economica da più di cento anni, e se fossero vere quelle teoriche propugnate dall'onor. senatore Rossi, a quest'ora sarebbe morta di fame.

E qui faccio punto per venire ad adempiere l'impegno che mi sono assunto ieri coll'onorevole ministro di agricoltura. Precisiamo bene, anzitutto, il punto di partenza.

Il Governo ci dice che dai dazi sul grano aspetta un aumento di 13 milioni. Io ho esaminato le cifre che sono state presentate nella relazione della legge alla Camera elettiva, ed ho trovato che nel 1886 l'importazione di frumento sarebbe stata di 936,000 tonnellate, le quali a lire 1 40 il quintale trovo che fanno 13,104,000 lire. Trovo poi che l'onorevole ministro suppone che nel nuovo anno si avrà soltanto una importazione di 800,000 tonnellate, poichè crede giustamente che il dazio diminuirà l'importazione. Queste 800,000 tonnellate a 3 lire faranno 24 milioni. L'aumento dunque sarebbe di lire 10,896,000; circa due milioni meno, come si vede, dei 13 milioni annunciati.

Ora dirò il calcolo approssimativo da me fatto. Io aveva detto dunque: voi sperate 13 milioni, ma se questa imposta deve riportare il prezzo del grano in Italia a quello che era prima, anche il consumo tornerà a circoscriversi nei limiti anteriori.

Ora, dai documenti ufficiali risulta che l'importazione avanti l'abbassamento del prezzo era circa 300 mila tonnellate; ed io diceva: se si torna alle 300 mila tonnellate invece di 13 avremo solo 9 milioni.

Notate bene che io aveva posto un *se*, io aveva detto: se si deve tornare ai prezzi antichi. Ce lo hanno detto gli agricoltori stessi che bisogna che tornino questi prezzi antichi; ragioniamo dunque, supponendo che i prezzi ritornino a quelli che erano cinque o sei anni fa.

Ed allora, io soggiungeva, il consumo che si aveva cinque o sei anni fa e conseguentemente l'importazione non potrà certamente essere maggiore, perchè credo che nessuno dubiti che la importazione non avrebbe ragione di essere se il prodotto del paese bastasse al consumo e non si dovesse ricorrere al grano estero.

L'onor. ministro mi sfidò a provare ciò che io aveva detto. Avrei potuto pigliar la parola ieri e continuare la discussione generale, ma erano quasi le sei e mezza e mi pareva di avere abusato abbastanza della pazienza del Senato; quindi dissi che le mie spiegazioni le avrei date oggi all'art. 2 e vengo a farlo. Ho posto così la questione.

Ora mi permettano di notare che in questa specie di cose non è mica possibile di fare dimostrazioni matematiche, come se si trattasse di problemi di geometria o di teoremi di meccanica celeste.

Qui bisogna tener conto di un complesso di fatti che sono spesso contraddicenti tra loro, o che hanno influenze diverse sui risultati.

Io mi sono dato a raccogliere alcuni fatti e dirò due parole per chiarirli.

Comincio da un fatto importante.

Ho trovato in una effemeride francese un prospetto dal quale risultano i confronti tra i prezzi del grano a Londra e Parigi prima e dopo l'applicazione dell'imposta di tre lire e poi di cinque lire.

Ecco ciò che ne risulta.

Quando il grano era tassato 60 centesimi in Francia, tra il prezzo del grano di Londra e quello di Parigi correva una differenza media di una lira e 75 cent.; quando è venuto l'aumento del dazio a 3 lire, per otto trimestri la differenza media è salita a 4 franchi, 19 centesimi, l'aumento è stato dunque poco meno della tassa.

Salita questa a 5 franchi, la differenza è cresciuta ancora fino a 6.07; il che vuol dire, detraendo quello che era prima, la differenza è sempre presso a poco quello che rappresentava la tassa.

Da questo fatto, che è un fatto continuato per questi tre anni, mi pare che risulti evidente che il prezzo del grano aumenta press'a poco in ragione dell'aumento della tassa, e su questo punto non mi pare che ci sia più da discutere.

Ora, venendo a noi, a me pare indubitato, che la lira e 60 di aumento di dazio si aggiungerà al prezzo che avrà il grano; perchè, naturalmente, accadrà da noi quello che è accaduto in Francia.

Qui resta a vedere quale effetto potrà avere questo aumento. Nei documenti ufficiali ho riscontrato che nel 1881 il grano era a lire 26 65 e nel 1886 a lire 22 86; in conseguenza, in questi cinque anni il prezzo del grano è diminuito di circa quattro lire.

Ora, in questi cinque anni l'importazione è cresciuta da 164,000 tonnellate a 936,000; nientemeno che di 772,000 tonnellate.

E siccome io credo che l'effetto di tale aumento si debba cercare nella diminuzione del prezzo portando come conseguenza il maggior consumo, ne viene per conseguenza che la sola variazione di lire 4 69 nel prezzo ha potuto fare aumentare il consumo e quindi l'importazione di 772,000 tonnellate.

Allora io mi sono fatto questo quesito: naturalmente, se il prezzo ricrescerà, il consumo scemerà e probabilmente scemerà nella stessa proporzione che è cresciuto quando è ribassato il prezzo. Dunque se lire 4 69 di diminuzione di prezzo hanno potuto far crescere il consumo di 772,000 tonnellate, quanto ne diminuirà con un aumento di lire 1 60 di prezzo? Io ho trovato che la somma d'importazione si ridurrebbe a 651,000 tonnellate.

Allora invece dei 13 milioni attuali si avrebbero 19 milioni e 500,000; crescerebbe in sostanza l'imposta di 5 milioni e mezzo.

Questa per me è quella maggiore approssimazione alla quale si possa arrivare con i calcoli. Ora io so ciò che mi risponderà al riguardo il signor ministro.

Egli mi dirà che questi calcoli non si possono fare perchè è impossibile averne tutti i dati.

Questo lo so da me; ma se il prezzo estero scema, allora è probabile che questo effetto si senta meno, che il consumo e l'importazione si mantengano alti, e che invece di 5 milioni si abbiano 6, 7 e 8 milioni. Però, se il prezzo estero cresce, allora accadrà tutto il contrario, incasserete meno.

E che il prezzo estero non scema, risulta da questo documento che ho portato.

Perchè difatti il prezzo del grano a Londra è stato di 17 lire o poco più durante il 1886;

è salito a 19, nel primo trimestre di questo anno, a 18 nel mese di aprile.

Dunque abbiamo intanto il prezzo estero piuttosto più forte che più debole dell'anno passato; sicchè non c'è da contare che la diminuzione del prezzo estero compensi l'aumento che viene dall'imposta, dunque il consumo diminuirà.

Altri fatti ho visto che confermano questa opinione che io sostengo, che l'importazione diminuirà poi tanto che voi non avrete i 13 milioni. E di questi fatti, per esempio, il primo è che in Francia non è esatto che la importazione abbia continuato a mantenersi, perchè nel 1886 l'importazione fu meno della metà di quello che era stata nel 1885.

È ricresciuta poi nel 1887, ma senza arrivare mai a quello che era negli anni anteriori.

Dunque la diminuzione c'è, ed è manifesta.

Un altro fatto io citerò all'onor. ministro che merita qualche attenzione.

Per lo più accade che nei mesi in cui siamo il prezzo del grano è minore, specialmente quando il raccolto si presenta favorevole. Così, per esempio, negli anni anteriori se si va a vedere i prezzi di gennaio ed i prezzi del maggio e giugno, si trova una diminuzione. Quest'anno invece c'è un aumento, e un aumento piuttosto sensibile; c'è una lira circa d'aumento, invece che diminuzione; e questo non si può attribuire ad altro che all'imposta.

Ora dunque ecco un'altra prova che questa imposta, sebbene leggiera, un effetto sul prezzo del grano lo ha avuto e lo ha.

Io non ho avuto il tempo, da ieri in qua, di fare uno studio profondo e rendermi conto di tutte le perturbazioni che può avere avuto il mercato in questi ultimi giorni. Quindi il Senato ed il ministro avranno la compiacenza di contentarsi di queste poche parole.

E giacchè ho la parola, mi permetto di aggiungere una dichiarazione.

Io ho combattuto sempre in quest'ordine di idee e sotto questa bandiera; e l'ho fatto e lo faccio non solo nell'interesse di idee astratte, come sembra credere l'onor. senatore Rossi, ma nell'interesse specialmente dello sviluppo della ricchezza del paese, nell'interesse della finanza.

L'onorevole ministro delle finanze, quando mi trova a contraddirlo in questo ordine di idee, si persuada che mi muove convinzione, che andando per una via diversa si arriverebbe al danno della finanza, all'imbarazzo della pubblica amministrazione.

Quindi fatta questa dichiarazione, e ritenuto poi, come egli disse, che a nessun costo acconsentirà che si oltrepassi la cifra di 3 lire, da parte mia non intendo di oppormi alla votazione di questa legge; e per conseguenza non mi oppongo, e non faccio proposta alcuna perchè il dazio sul grano sia diminuito. Se altri facesse questa proposta, la voterei; ma non facendosi, mi asterrò dal votare, salvo a votare poi l'insieme della legge.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALFIERI. Non mi propongo di prender parte a questa discussione se non per motivare il voto che ho deciso di dare favorevole pure a questo art. 2 sul quale ora discutiamo, cioè alla imposizione di una tassa sulla entrata dei cereali.

A ciò mi rassegno in omaggio alle considerazioni di uomini autorevolissimi in materia di finanza, in questo e nell'altro ramo del Parlamento, e non volendo negar fede a dichiarazioni solenni del Governo.

Per quanto non presuma di fare attribuire dai colleghi grande importanza al modesto mio parere, sento come un debito verso la mia propria coscienza e verso i principî e le dottrine economiche cui rimango fedele, di giustificarmi di contravvenirvi in certo modo in questa circostanza.

Mi permetta il Senato di accennare molto brevemente alla origine della situazione presente, che ci porta ad aggravare di nuovo la mano sulle materie di prima necessità.

Molti anni addietro il Parlamento italiano si trovava in presenza di una condizione di cose ancora più grave assai di quella che ora ci impensierisce a buon diritto. In faccia ad un ingente squilibrio nei bilanci e ad un pauroso disavanzo, il Parlamento italiano venne nella determinazione di porre la tassa del macinato. Io allora fui uno dei tanti che nell'acconsentire quella imposizione piegarono soltanto davanti ad una necessità inesorabile della finanza nazionale. Ma nell'istesso tempo che si votava quella tassa, come ha rammentato pochi giorni fa l'onor. mio amico il senatore Vitelleschi, il

Governo non solo fece delle solenni dichiarazioni, ma dimostrò coi fatti la risoluzione di procedere d'accordo col Parlamento secondo le norme di una rigorosa e provvida economia.

Per qualche tempo si mantenne severità nello ammettere nuove spese che non fossero di assoluta necessità, o, quanto meno, di evidente utilità generale dello Stato.

Pur troppo, appena fu ottenuto, e col valevolissimo sussidio della tassa da una parte, e dall'altra con una sosta nello spendere, l'equilibrio del bilancio si tornò ad una larghezza di spesa, ormai giunta a vera prodigalità.

Non ho da rimproverarmi di avere secondato mai coi miei voti, che per lo più cadevano ignorati e silenziosi nelle urne, queste inclinazioni spendereccie.

Da tempo assai non ebbero il mio consenso le spese che stimavo esagerate per gli armamenti ed i lavori pubblici, nè la maggior parte di quegli innumerevoli sussidi che, sotto l'una o l'altra forma, molto più che rimedio alle oberate finanze di città e provincie, come ce li fanno apparire, sono in realtà incentivi a spese nuove e di lusso, le quali vantaggiano forse gli interessi particolari, ma vanno indubbiamente a carico dello Stato.

Quando si venne all'abolizione della imposta del macinato non ultima ragione se ne ebbe da molti, e pure da me, lo confesso, la speranza che, venendo a cessare una entrata cospicua, l'altro ramo del Parlamento ed il Governo convenissero col Senato nella risoluzione di frenare le spese, di astenersi da tutte quelle che non fossero richieste da necessità evidente dello Stato.

Ma pur troppo l'abolizione del macinato, che, mercè la prudenza e saviezza del Senato, venne solo concessa colla riserva che si provvedesse in altro modo a mantenere l'equilibrio nei bilanci, non ha arrestato la tendenza da me deplorata.

Avvenne anzi l'opposto: d'allora in poi anche in Italia vedemmo sorgere quello che l'onorevole ministro delle finanze, qualche giorno fa, non senza stupore di questa Assemblea, onorò del titolo di scuola finanziaria, quella che prima va avanti nelle spese, poi si dà pensiero dei modi di farvi fronte.

Così siamo ricaduti in una situazione fortunatamente non così grave come quella che aveva reso necessaria la tassa del macinato, ma che impensierisce certo la maggioranza per le eventualità di un avvenire che potrebbe essere abbastanza prossimo.

In queste contingenze il Governo del Re si trova costretto ad escogitare nuovi mezzi per procurare denari allo Stato, riproducendo, sotto un'altra forma, quella tassa del macinato che eravamo stati così lieti di abolire.

Io sono pronto, per non mancare a quel dovere che ha ognuno di noi di cooperare al bene del paese, ad accettare le proposte del Governo, finchè, ben inteso, esse provvedono alle necessità fiscali.

Ma qualora vedessi che il Governo non sente tutta la gravità dei sacrifizi imposti al patriottismo del Senato e non ritorna a molto maggiore severità e previdenza nell'uso del pubblico Tesoro, porto fiducia che mi troverei colla grandissima maggioranza dei miei colleghi risoluto a negargli ulteriori sussidi, a negargli di aggravare vieppiù la mano sopra le classi popolari con una imposta che colpisce una materia di prima necessità.

Con questa riserva soltanto si può accettare un dazio d'entrata sui cereali che non varca i limiti di un provvedimento fiscale.

Ma dando questo voto favorevole, non intendo di associarmi a nessuna idea di protezionismo pei produttori dei cereali, come non intenderò mai di associarmi a qualunque misura finanziaria la quale, sotto una forma o sotto una altra, venisse a sostituire prezzi artificiali a quelli che la natura delle cose produce.

L'onor. senatore Rossi ricordava testè ciò che avviene in un paese vicino, cioè la richiesta degli operai indigeni di imporre una tassa sugli operai stranieri, od anche la esclusione di questi.

Ebbene, o signori, dirà l'onorevole senatore Rossi che anche questa è una teoria; ma tutto è teoria a questo mondo, perchè credo che teoria voglia dire deduzione logica della conseguenza dalla premessa. Ma quando voi dite ad un produttore di grano, ad un produttore di merce qualsiasi: - io coi mezzi artificiali vi faccio elevare il prezzo della vostra merce, - voi date a quegli operai che si diceva dianzi l'arma più formidabile, quella della logica più stringente. Poichè quegli operai sono in pieno diritto di dirvi: Elevate dunque anche il

prezzo del mio lavoro, delle mie braccia, poichè a me non conviene che venga da fuori chi mi faccia concorrenza, faccia ribassare il prezzo della giornata, od impedisca quanto meno di elevarlo quanto a me pare conveniente e giusto.

Senatore ROSSI A. Io ciò l'ho disapprovato.

Senatore ALFIERI. Io dico dunque che se voi adottate le dottrine del protezionismo, e concedete ai proprietari un mezzo fittizio di elevare il valore dei loro prodotti, voi non potete negare un trattamento consimile a coloro che pretendono solo di essere assicurati di una rimunerazione indispensabile al sostentamento loro e delle loro famiglie.

Non credo, o signori, che in quest'ordine di idee si possa essere accusati di stare nel mondo delle astrazioni, poichè i fatti già parlano e con qual forza di voce!

Erano, e sono fatti quelli, che uomini come Pellegrino Rossi e Camillo Cavour avevano profondamente studiati e che li avevano così irrevocabilmente persuasi essere opera vana tutte le volte che si pretende colle leggi fiscali andar contro alla espansione delle forze della natura. Quelle leggi diventano subito oppressive e vanno contro agli scopi che esse si prefiggono.

Perciò conchiudo come da principio ho dichiarato: come mezzo fiscale, come mezzo al quale dobbiamo aver ricorso per riparare al più presto, il più valevolmente che sia possibile, al gran danno dello squilibrio dei nostri bilanci, sono pronto ad accettare anche la tassa sui cereali contenuta nei limiti in cui ci è proposta. Ma nego dare a questo voto qualunque significato di adesione alle dottrine protezioniste che furono ancora una volta esposte in modo molto eloquente, ma non per me persuasivo, in questa discussione.

GRIMALDI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non tornerò su alcuno degli argomenti già trattati a proposito della *voce* grano e frumento. Ieri il Governo espresse le sue idee, e la discussione di oggi non rende necessario aggiungere cosa alcuna.

Però la discussione fatta ieri ha lasciato un lato della questione sospeso tra me e l'onorevole Cambray-Digny.

Egli, ricordando l'impegno ieri asssunto con me, e più che con me, col Senato del Regno, oggi ha voluto, o, per dir meglio, ha creduto di fare la dimostrazione di ciò, che io dissi essere una semplice asserzione, e che oggi, in verità, dopo quanto egli ha esposto, non mi sento in dovere di qualificare diversamente.

Poniamo bene i termini della quistione, dico anche io con l'onor. Digny.

Egli prendendo atto delle dichiarazioni del Governo, che dà all'aumento del dazio sul frumento un carattere fiscale e non protettivo, diceva ieri: - voi non raggiungerete lo scopo, perchè, con l'aumento del dazio, diminuirà l'importazione di circa due terzi, dimodochè sarà annullato addirittura l'aumento del dazio stesso, ed anzi sarà scemato l'importo del dazio che ora si riscuote.

La questione restò circoscritta in questi termini.

Io ieri risposi subito all'onor. Cambray-Digny, senza internarmi nell'argomento: - la vostra è un'asserzione, per la quale occorrerebbe una dimostrazione, - e soggiunsi ciò che egli stesso ha ripetuto oggi, che cioè, in questi fenomeni dipendenti da cause complesse, è molto difficile, per non dire impossibile, il fare induzioni precise, e profezie, come quelle da lui fatte.

Oggi egli ha detto, che il Governo non può da questo aumento di tassa ricavare la risorsa di 13 milioni come spera; che la importazione diminuirà a 650,000 tonnellate; e che quindi appena potrà cavarne altri 5 milioni e mezzo.

A mia giustificazione basterebbe fermarmi qui, perchè, se egli ieri ha detto che la importazione discenderà da circa un milione di tonnellate a 300 mila, e quindi l'effetto dell'aumento del dazio resterà annullato; se oggi ha detto invece che l'importazione scenderà a 650,000 e che il reddito che il Governo potrà ricavare dall'aumento del dazio sarà tutto al più di 5 milioni e mezzo; ha chiaramente provato che la sua asserzione non è sicura, nè giustificata.

Ma, anche ridotta la cosa a questi termini, io domando: come si può dire con sicurezza tutto ciò? Egli, per tentare una dimostrazione, ha scambiato i termini della questione. Ha cominciato a parlare del prezzo del pane e del grano; ma dell'uno e dell'altro si è già ragionato, e molto, e non occorre tornarvi sopra.

La nostra discussione invece versava sull'asserta diminuzione dell'importazione e sul pos-

sibile effetto, che l'aumento del dazio, che oggi il Senato sta per votare, potrà produrre su di essa. A ciò era ristretta la disputa. E per dimostrare che sia così la cosa, e che la questione fu circoscritta in questo campo, io ricorro ad un lavoro dello stesso Cambray-Digny sul medesimo argomento, inserito nel periodico *La Nuova Antologia*.

Egli dice:

« Il dazio d'introduzione del grano, che ora si propone, sarà, nella migliore ipotesi, molto lontano da offrire siffatto risultato (cioè quello sperato dal Governo), e l'annunziata speranza di ottenere 12 milioni molto probabilmente non si verificherà ».

Indi soggiunge:

« È cresciuta (l'importazione) nei tre anni successivi, ecc.

« Questo fatto, il quale si è verificato, mentre non sono stati scarsi i raccolti, combina col notevole ribasso del prezzo, e deve attribuirsi evidentemente ad un aumento del consumo ».

E prosegue:

« Ma queste cause di aumento cesseranno immediatamente colla nuova tariffa ».

E conchiude:

« Il dazio di tre lire al quintale potrà dunque dare al Tesoro un introito di circa 9 milioni di lire, mentre col dazio di lire 1 40 si riscuotevano 11 milioni, ed invece di un aumento avremo una perdita ».

Dunque, nell'epoca in cui dettava queste pagine (e si tratta di epoca prossima), l'onorevole Cambray-Digny ammetteva che le cause di aumento dovessero cessare immediatamente; come se la nuova tariffa fosse una verga magica addirittura.

Egli dice che con l'aumento del dazio la finanza avrebbe una perdita.

Oggi però consente che un guadagno finanziario vi sarà, ma ristretto a 5 milioni e mezzo, non già di 13 milioni, quanti ne prevede il ministro delle finanze.

Ma, o signori, questa disparità di induzioni fatte da un uomo egregio come l'onor. Cambray-Digny, da un uomo esperto in materia economica e finanziaria, dimostra la verità di quanto egli stesso ha dichiarato oggi, e che è contraddetto dalla recisa affermazione fatta ieri, la quale mi ha spinto a prendere la parola.

La verità è che non si possono fare affermazioni precise, ed è stato cauto il Governo perchè ha tenuto calcolo di una possibile diminuzione d'importazione a seguito dell'aumento del dazio. Infatti, mentre, avendo riguardo alle statistiche attuali, si può ammettere che nel 1887 l'importazione ammonterà a circa un milione di tonnellate; i calcoli finanziari fatti dal mio collega partono dalla base di 800,000 tonnellate.

Sicchè anche noi teniamo conto della possibile diminuzione d'importazione, per non fare concepire illusioni sugli effetti finanziari della nostra proposta.

Ma dove io dissento dall'onor. Cambray-Digny è sulla efficacia esclusiva, che egli vuol dare al dazio, sia sul consumo, sia sulla importazione. Egli non può ammettere che un effetto, il quale deriva da moltissime cause, debba poi essere regolato da una causa sola...

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*... e che questa sola debba spiegare tutta la sua azione facendo tacere le altre. Difatti egli stesso, in quel suo articolo che ho citato, dice che l'aumento della importazione si è verificato in questi due anni, nonostante i buoni raccolti.

Io potrei dirgli che parte delle terre italiane, che erano coltivate a grano, oggi non lo è più, avendo subito una trasformazione a vigna e a prato.

Ora non volete tenere a calcolo questo, quando esaminate gli effetti del dazio in rapporto al consumo ed all'importazione?

Non volete guardare la scarsità o meno dei raccolti? Non volete guardare a tante altre cause che ora non vale la pena di ricordare?

E queste cause influiscono anche sul prezzo del grano e del pane, oltre quelle che hanno relazione diretta con quest'ultimo.

L'onorevole Cambray-Digny citava la differenza dei due mercati di Londra e Parigi; ma io ho qui molti numeri e con essi potrei dirgli che da altri confronti potrebbero nascere conseguenze diverse da quelle che egli ha tratto. Ed è perchè, o signori, non si possono paragonare con precisione due termini soli, e per breve tempo, per dedurre conseguenze sul prezzo del grano, che ha anche cause di natura mon-

diale che lo regolano. Ma giacchè egli ha parlato della Francia ed ha voluto accennare alla diminuzione d'importazione in essa avvenuta, io debbo dirgli che bisogna guardare la cosa con molta calma e molta precisione. Principalmente ricordiamo che in Francia l'aumento sul dazio d'importazione fu molto maggiore di quello che è in Italia.

La Francia aveva 60 centesimi, e fece un salto a lire 3, e da 3 passò a 5; noi avevamo 1 40 e passiamo a 3 solamente; ed abbiamo resistito a tutte le domande di ulteriori aumenti, sicchè l'augurio fatto dall'onor. senatore Cambray-Digny alla fine del discorso è stato già secondato dal Governo.

Ora dobbiamo tener conto di questo salto, che noi non facciamo.

Occorre pure ricordare che la legge francese, la quale portò il dazio da 60 centesimi a 3 lire, è del marzo 1885; ed a due anni di distanza, cioè al marzo 1887, fu il dazio aumentato da 3 lire a 5.

Ora vediamo le cifre ufficiali della statistica francese.

L'importazione del 1884 fu di 10 milioni e mezzo di quintali.

Quali sono le cause per le quali in Francia, in quell'anno eccezionalmente, vi fu questa importazione, io non ripeterò, perchè l'onor. Cambray-Digny le conosce meglio di me, e può in ogni caso riscontrarle.

Nel 1885, quando incominciò ad aver vigore l'aumento di dazio, l'importazione fu di quintali 6,457,861.

Nel 1886 riprese, e fu di quintali 7,097,597, e quando il dazio da 3 lire è stato portato a 5 lire, e quindi avrebbe dovuto dar luogo ad una diminuzione notevole nell'importazione, cioè nei 5 mesi del 1887, troviamo l'importazione di quintali 3,716,523. E così continuando, non ostante l'aumento significante nel dazio, vi sarà nel 1887 una importazione quasi eguale a quella del 1884, quando il dazio era di soli cent. 60.

Dunque nella statistica francese ritroviamo che quando l'aumento è stato minore, l'importazione è diminuita alquanto, mai però nella misura ieri profetizzata per noi dall'onor. Digny; quando invece l'aumento è stato più sensibile, troviamo l'importazione quasi ritornata alla cifra eccezionale del 1884.

Dunque, onorevole Cambray-Digny, questo prova che non è lecito attribuire ad una sola causa le vicende dell'importazione, e che si debbono guardare e valutare tutte le cause, non attribuendo l'effetto ad una sola fra esse.

Dalla statistica francese piuttosto si potrebbero trarre argomenti a favore di coloro che sostengono l'aumento a 3 lire, anzichè argomenti a favore della tesi opposta. Ma io non voglio fare induzioni dommatiche.

E se io ieri ho citato la Francia, l'ho fatto appunto per rispondere alle osservazioni dell'onor. Cambray-Digny.

Egli oggi ha detto: non è possibile fare dimostrazioni e induzioni precise! Ma perchè le ha ieri fatto, dico io?

Ora, guardiamo un po' le cose di casa nostra; quali sbalzi ha subìto l'importazione nel nostro paese?

Abbiamo nel 1881 (poichè bisogna tener conto d'un certo periodo di tempo per dedurre conseguenze meno inesatte) l'importazione di tonnellate 147 mila; nel 1882 cresce a 164 mila; nel 1883 cresce a 232 mila; nel 1884 a 355 mila; nel 1885 a 723 mila; e nel 1886 a 936 mila. E nel 1887, avendo riguardo alle cifre ufficiali già raccolte pei primi cinque mesi, nei quali entrano già un mese e dieci giorni di aumento del dazio da lire 1 40 a lire 3, troviamo l'importazione a 398,813 tonnellate. E pel mese di maggio, che è quello di cui abbiamo le notizie ufficiali, l'importazione è di 75,807 tonnellate.

Ora, se si potesse, il che non è esatto, pigliare i ragguagli da un mese solo, come non è lecito pigliarne da un solo semestre, ne sarebbe confortata la nostra tesi e non quella dell'onorevole Digny.

Ma, ad ogni modo, senza dilungarmi in un ulteriore ragionamento, resta fermo, che l'onorevole Digny non ha potuto fare la promessa dimostrazione. Egli del resto ha conchiuso che non fa proposta alcuna contro quella presentata da noi, e consigliava il Governo a non andare oltre.

Ora, il Governo non è andato oltre, e, come ho detto, si è opposto ad ogni ulteriore aumento.

Sono d'accordo con lui nel riconoscere che vi sono molte cause da valutare per esaminare bene gli effetti, sia dal lato economico, sia dal lato finanziario; effetti che riguardano il consumo, l'importazione, il prezzo.

Se siamo d'accordo su ciò, egli non ha alcuna ragione di ritenere esatta la profezia che fece ieri, profezia che le dichiarazioni da lui fatte oggi non giustificano.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Ho domandato la parola per un fatto personale e per rettificare un punto della brillante allocuzione dell'onorevole ministro. Egli dice che i 5 mesi del 1887 rispetto alla Francia provano l'effetto dell'imposta a 5 lire. Ora l'imposta a 5 lire è venuta, se non erro, soltanto due mesi fa, e quindi non si tratta che d'una esperienza di due mesi.

Del resto, o signori, se io avessi l'intenzione di combattere il dazio sul grano e di proporre la radiazione di quella *voce,* allora mi azzarderei ad abusare della pazienza vostra, e credo che potrei rispondere a molte delle argomentazioni dell'onor. ministro dell'agricoltura. Siccome però ho dichiarato di non oppormi a quest'imposta, mi parrebbe una indiscretezza verso i miei colleghi, se ora facessi qui una discussione che diventerebbe assolutamente accademica.

Mi permetta però l'onor. ministro di dirgli sinceramente (quantunque egli sia andato a scovare un articolo da me pubblicato in un giornale per vedere se era per l'appunto più o meno d'accordo con le parole che oggi aveva pronunziato), che ho la più profonda convinzione che il Governo non incasserà i 13 milioni che aspetta, ma ne incasserà molto meno, e tanto meno che non valeva la pena di sollevare la questione del dazio sul grano.

GRIMALDI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio.* Ho creduto di fare atto di cortesia verso l'onor. senatore Digny, nel menzionare un suo lavoro. Io non ho avuto bisogno di *scovarlo,* poichè è del maggio scorso; è quindi tanto recente, che anche ad una memoria meno forte della mia sarebbe stato presente.

Io lo doveva poi citare, poichè le conclusioni fatte in quell'articolo resistevano alle affermazioni troppo recise e dogmatiche fatte ieri. Ma del resto la discussione d'oggi ha temperato le cose, ed è inutile quindi tenere occupato ulteriormente il Senato di questa questione.

Presentazione di tre progetti di legge e di un progetto d'iniziativa parlamentare.

CRISPI, *ministro dell'interno.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CRISPI, *ministro dell'interno.* Ho l'onore di presentare al Senato tre progetti di legge approvati dall'altro ramo del Parlamento.

Il primo riguarda i « Prestiti a interesse ridotto a favore dei comuni per agevolare loro il risanamento e per costruzioni di opere edilizie ».

L'altro « Modificazioni alla legge di collocamento a riposo dei prefetti ».

Un terzo, finalmente, « Autorizzazione a provincie e comuni ad eccedere la sovrimposta fondiaria ».

Per questi tre progetti pregherei il Senato di volere accordare l'urgenza.

Pregherei inoltre il Senato perchè la legge che si riferisce all'autorizzazione della sovraimposta fosse mandata alla Commissione medesima che ha esaminato altri consimili progetti posti all'ordine del giorno.

Per gli altri due, siccome implicano materia di finanza, domanderei che fossero mandati alla Commissione permanente di finanza.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della presentazione di questi tre progettti di legge, i quali, se non vi sono opposizioni, sono dichiarati d'urgenza.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Se ho bene inteso, sono tre i progetti di legge presentati dall'onor. ministro dell'interno: uno che riguarda prestiti a piccoli interessi per comuni, ed a scopo di risanamento, e per questo non vi è nulla a dire, che sia inviato alla Commissione di finanza. L'altro riguarda l'autorizzazione di eccedere la sovraimposta fondiaria e può benissimo deferirsi alla stessa Commissione che ha esaminato altre leggi di egual natura.

Ma l'ultimo che riguarda il collocamento a riposo dei prefetti non mi pare legge di finanza, ma legge essenzialmente politica, e quindi pregherei l'onor. ministro a non volere insistere perchè sia mandato alla Commissione di finanza.

CRISPI, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CRISPI, *ministro dell'interno*. Io non insisterò perchè il progetto di legge riguardante il collocamento a riposo dei prefetti sia mandato alla Commissione permanente di finanza, e non ho difficoltà perchè esso segua il suo corso regolare. Però per tutti e tre i disegni di legge insisterei perchè fosse accordata l'urgenza.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, si intende accordata la urgenza per tutti e tre i progetti di legge; quello relativo ai prefetti sarà mandato agli Uffici; quello relativo alla sovrimposta all'Ufficio centrale che già ha esaminato progetti consimili, e l'altro relativo a prestiti ai comuni alla Commissione permanente di finanza.

Ricevo dal presidente della Camera dei deputati una lettera con la quale mi trasmette un progetto di legge sulla « Tutela dei monumenti di Roma » d'iniziativa della Camera stessa.

Senatore CENCELLI. Domando che sia dichiarato d'urgenza.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, l'urgenza sarà accordata.

Ripresa della discussione del progetto di legge num. 134.

Senatore GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GUARNERI. Non dirò che pochissime parole, per ringraziare l'egregio senatore Rossi pel modo cortese e gentile con cui ha cercato di confutarmi.

Però non posso lasciar passare inosservato ciò che posso dire la base delle sue censure, cioè che queste nostre opinioni liberiste sieno vecchie ed antiquate idee oggi smentite dalla esperienza, e non più adottate da uomini di Stato. A smentir tutto ciò, non bisogna che ricordare i seguenti fatti.

Non son che pochissimi mesi, queste medesime tesi furono dibattute nel corpo legislativo francese, e tra i sostenitori dei principî liberisti eranvi non solo uomini di scienza come il Passy, ma bensì uomini di affari, siccome M. Rouvier che allora era presidente della Commissione del bilancio, ed oggi è presidente del Consiglio dei ministri. E si ritenne che era quella una questione aperta, dove anco dai membri del Governo potevasi avere una divergente opinione. Infatti mentre il ministro delle finanze sosteneva l'aumento della imposta sui cereali, il ministro di agricoltura dichiarava di non potere accordare il suo suffragio e conservarsi neutrale.

E vi è di più. Quella legge non passò che, con una clausola, che vi fu associata come una specie di *valvola di sicurezza;* cioè un articolo addizionale, col quale fu sancito che, se i timori manifestati in seno del corpo legislativo si fossero avverati, cioè se quell'aumento d'imposta avesse cagionato un rialzo nel prezzo del pane, allora senza bisogno dell'intervento delle Camere francesi, poteva il presidente della Repubblica, udito il Consiglio dei ministri, sospendere l'esecuzione di quella legge; unica deroga di tal natura che siasi fatta all'attuale regime repubblicano in Francia.

Questo dimostra come a pochi mesi di distanza, nel marzo cioè 1887, questi argomenti, che oggi qui si son battezzati come pura tesi teorica, come dottrine antiquate, preoccupavano le menti di uomini di Stato, trovavano sostenitori anco in seno al Gabinetto francese, e non potevano esser vinti che mercè una clausola, che faceva loro indiretto omaggio.

E tutto ciò avea luogo, a poca distanza da noi, al di là dell'Alpi, e solo 3 mesi addietro.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, si rilegge l'articolo secondo e l'annessa tabella che pongo ai voti partitamente per ciascuna voce.

Il senatore, *segretario,* GUERRIERI-GONZAGA legge:

(V. *sopra*).

(Sono approvate senza discussione tutti gli aumenti alle voci e l'art. 2).

Art. 3.

L'aumento di lire 1 60 sull'attuale dazio d'importazione sul grano e i relativi aumenti sulle farine, sul semolino, sul pane e sulle paste, saranno mantenuti in vigore e riscossi negli esercizi finanziari 1887-88, 1888-89 e 1889-90. Dopo questo termine potranno essere confermati, aboliti o diminuiti colla legge annuale del bilancio.

(Approvato).

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato a consentire l'importazione temporanea del riso con lolla destinato all'esportazione dopo la lavorazione. Le discipline per tale importazione temporanea saranno determinate con decreto reale, udito il parere del Consiglio di Stato.

Il decreto dopo due anni di esperimento sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

(Approvato).

Art. 5.

La tassa di fabbricazione del glucosio, di cui all'art. 8 della legge 2 aprile 1886, n. 3754 (serie 3ª), è fissata a lire 20 il quintale.

Il Governo del Re è autorizzato a rimborsare la tassa di fabbricazione sul glucosio adulterato per servire ad usi industriali.

Le formalità riguardanti l'adulterazione ed il rimborso della tassa saranno stabilite con decreto reale, udito il Consiglio superiore dell'industria e commercio.

(Approvato).

Art. 6.

La tassa interna di fabbricazione degli spiriti e la sopratassa di confine sugli spiriti importati dall'estero sono stabilite nella misura di lire 1 80 per ogni ettolitro e per grado dell'alcoolometro centesimale alla temperatura di gradi 15.56 del termometro centigrado.

(Approvato).

Art. 7.

Per le industrie le quali usano l'alcool come materia prima, sarà conceduta la restituzione della tassa nella misura di lire una e centesimi cinquanta per grado e per ettolitro.

Sull'alcool adoperato per la fabbricazione dell'enocianina la tassa sarà restituita per intero.

(Approvato).

Art. 8.

Durante il primo trimestre dall'applicazione della legge 16 giugno 1887, n. 4570 (serie 3ª), la restituzione della tassa per gli spiriti esportati tanto naturali quanto sotto forma di liquori, di mosti o di vini conciati, e per quelli adoperati dalle industrie come materia prima, continuerà a farsi sulla base della tassa precedentemente in vigore.

(Approvato).

Art. 9.

Per l'applicazione della tassa di fabbricazione sugli spiriti nelle fabbriche di 2ª categoria, il Governo determinerà con decreto reale:

a) l'applicazione alle fabbriche aventi carattere industriale del misuratore meccanico e della sorveglianza permanente, prescrivendo la misura dell'abbuono da concedere;

b) il procedimento per i ricorsi contro gli accertamenti della tassa e la composizione delle Commissioni delegate a giudicarne, tanto in prima istanza, quanto in revisione;

c) le discipline della vigilanza governativa che sarà sostituita alla vigilanza dei comuni e alla corrispondente partecipazione nel prodotto della tassa nelle piccole distillerie.

(Approvato).

Art. 10.

Il decreto reale di cui all'articolo precedente, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge contemporaneamente al bilancio 1889-90.

(Approvato).

Art. 11.

Alla tariffa mensile per la fabbricazione delle polveri da sparo, stabilita all'articolo 2° della legge 5 giugno 1869, n. 5111, è sostituita la tariffa giornaliera seguente:

Per ogni pestello, fino alla capacità massima di 10 litri del rispettivo mortaio .	L.	6 50
Per ogni litro o frazione in più .	»	0 65
Per ogni apparecchio a macina fino ad un metro quadrato di superficie del bacino coperto dalle macine del loro giro	»	42 —
Per ogni decimetro quadrato o frazione in più	»	0 42
Per ogni botte tritatoria fino alla capacità massima di 500 litri . .	»	160 —
Per ogni 10 litri o frazione in più	»	3 20

La suddetta tariffa corrisponde all'intero processo di triturazione e di mescolanza delle sostanze di cui si compone la polvere da sparo. Resta quindi proibita ogni preparazione preventiva, e, scorso il termine della lavorazione tassata, saranno posti fuori di esercizio tutti i meccanismi che hanno per iscopo la triturazione e la mescolanza delle tre sostanze.

(Approvato).

Senatore FINALI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI, *relatore*. Ora che è stato votato l'articolo che modifica, aggravandola, la tassa sulla fabbricazione delle polveri; se consente il Senato, vorrei rivolgere in brevissime parole una raccomandazione all'onor. signor ministro, a nome della Commissione permanente di finanza, in riguardo alla fabbricazione delle polveri.

Giacchè la fabbricazione delle polveri rende alla finanza un'entrata la quale diventa ora anche più considerevole; parmi che questa industria possa meritare la sollecitudine del Governo.

Sono troppo frequenti i casi in cui avvengono grandi disgrazie nei polverifici, delle quali spesso noi leggiamo i pietosi racconti.

Queste disgrazie avvengono meno per vera forza maggiore, che per mala costruzione, per imprevidenza, o anche per l'avidità dei fabbricanti; i quali non si peritano di compromettere la vita dei lavoranti, sforzando di troppo le cariche nella fabbricazione della polvere.

Siccome l'onor. ministro delle finanze ha oggi degli uffici tecnici presso tutte le intendenze; potrebbe, a mio credere, in questi uffici trovare degli ingegneri i quali abbiano le cognizioni opportune, per essere destinati alla sorveglianza, non soltanto fiscale, in quelle provincie dove sono degli opifici per la fabbricazione delle polveri.

Siccome la raccomandazione che fa la Commissione permanente di finanza muove da un sentimento umanitario e civile, non dubito che l'onor. ministro vorrà fare ad essa buona accoglienza.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Accolgo di buon grado la raccomandazione dell'onor. Finali fatta a nome della Commissione permanente di finanza.

Procurerò di destinare appunto nei luoghi dove sono polverifici di una certa importanza, ufficiali tecnici finanziari abili e zelanti.

È certo che una vigilanza sotto il rapporto igienico e sotto il rapporto di sicurezza pubblica dove sono polverifici spetta più al Ministero d'agricoltura, industria e commercio, ed a quello dell'interno che non a quello delle finanze.

Ma, siccome il ministro delle finanze ha ingerenza diretta nella fabbricazione per la tassa che si riscuote, non dimenticherò anch'io di associare allo scopo fiscale lo scopo di sicurezza pubblica ed umanitaria, del quale ha fatto parola l'onor. senatore Finali.

Senatore FINALI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI, *relatore*. La Commissione permanente di finanza è lieta di avere colla sua proposta provocato questa lodevolissima dichiarazione del ministro delle finanze.

PRESIDENTE. Si dà lettura dell'art. 12.

Art. 12.

Per gli effetti della tariffa, di cui all'articolo precedente, il periodo di lavorazione continuativa non può essere inferiore a sei giorni.

Per i piccoli polverifici i quali dispongono di un solo apparecchio, di misura non superiore alle minime contemplate nella tariffa, tale periodo potrà essere diminuito fino a tre giorni.

Se, per misura di sicurezza pubblica o per volontà del fabbricante, la lavorazione resti sospesa nella notte, le tasse registrate nella tariffa saranno diminuite di un terzo.

(Approvato).

Art. 13.

Per le fabbriche dei composti a base di nitroglicerina e di prodotti esplodenti di qualsiasi altra sorta, nonchè per quelle che producono la polvere pirica con sistemi o meccanismi diversi da quelli considerati dalla tariffa, la tassa giornaliera dovuta per l'intero opificio sarà ragguagliata alla produzione media che può otte-

nersi col sistema e con l'orario dichiarato dal fabbricante, e coi mezzi di cui questo dispone, in ragione di lire 0 80 per ogni chilogramma di polvere e di lire 1 20 per ogni chilogramma di qualsiasi altro prodotto esplodente.

Nella dichiarazione del fabbricante saranno enumerati e descritti gli apparecchi dei quali intende servirsi.

(Approvato).

Art. 14.

Gli esercenti delle fabbriche considerate nell'articolo precedente, i quali non accettino di pagare la quota giornaliera di tassa nella misura dall'Amministrazione stabilita, potranno ottenere che la tassa sia riscossa in ragione della produzione effettiva accertata da agenti della finanza, purchè sostengano la metà della spesa a ciò necessaria.

(Approvato).

Art. 15.

La fabbricazione di polvere eseguita con preparazione preventiva delle materie sarà assimilata alle fabbricazioni non legittimate e punita a termini dell'articolo 15 della legge 5 giugno 1869, n. 5111.

Con la pubblicazione della presente legge si intendono risoluti i contratti di abbonamento in corso. Il giorno della risoluzione dei contratti sarà stabilito con decreto ministeriale.

(Approvato).

Art. 16.

I permessi per il trasporto e per il deposito delle polveri e degli altri prodotti esplodenti non saranno rilasciati se non ne è giustificata la provenienza.

(Approvato).

Art. 17.

Il Governo del Re ha facoltà di ridurre a testo unico le leggi relative alla tassa di fabbricazione sulle materie esplodenti, e di disciplinarne l'applicazione, mediante regolamento da approvarsi con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 18.

Le disposizioni della presente legge riguardanti i dazi di confine costituiscono parte integrante della riforma doganale.

(Approvato).

Art. 19.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere ai caffettieri e ai fabbricanti di ghiaccio, con quelle discipline e norme che riterrà più convenienti, il sale destinato ad uso di refrigerante, al prezzo di lire 20 il quintale.

(Approvato).

Art. 20.

La presente legge avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione dei progetti di legge N. 139 148, 140, 141 e dal 107 al 126.

PRESIDENTE. Ora abbiamo all'ordine del giorno:

« Assegnazione dei beni della soppressa Casa religiosa dei Benedettini cassinesi di S. Pietro in Perugia ad istituto d'istruzione agraria da erigersi in ente morale autonomo ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario,* CENCELLI legge:

(*V. infra*).

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANONICO. Io mi auguro che appena sia venuta in vigore la presente legge possa ricevere la sua applicazione altresì quanto è disposto all'art. 4, cioè che possano essere tolti dall'istituto agricolo di Perugia i giovani corrigendi ch'ivi si trovano.

Non so se facilmente ciò si possa fare, perchè ignoro se vi siano posti sufficienti in altri istituti; perciò richiamo di nuovo l'attenzione del Governo sopra le case pei minorenni; imperocchè, come ebbi già l'onore di notare, un buon sistema d'igiene può rendere meno frequente l'uso della medicina; e l'uso di buoni mezzi preventivi può rendere meno frequenti i reati e per conseguenza meno frequenti le punizioni.

GRIMALDI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Io dichiaro di accettare in nome del Governo la raccomandazione dell'onorevole Canonico.

PRESIDENTE. La discussione generale è chiusa, e si passa alla discussione degli articoli.

Si dà lettura dell'art. 1.

Art. 1.

Al verificarsi della condizione espressa nell'art. 1 del decreto del regio commissario generale straordinario per le provincie dell'Umbria in data 11 dicembre 1860, n. 205, il patrimonio della soppressa Casa religiosa dei Benedettini cassinesi di San Pietro in Perugia, nello stato di fatto e di diritto in cui si troverà e con le servitù, gli oneri, le ragioni ed azioni, i debiti ed i crediti tutti ad esso inerenti, sarà costituito in ente morale autonomo e destinato al mantenimento di un istituto d'istruzione agraria da fondarsi nella città di Perugia, sotto la diretta ed esclusiva autorità dello Stato.

(Approvato).

Art. 2.

Anche dopo la costituzione dell'ente morale di cui all'articolo precedente, continueranno a stare a carico del patrimonio suindicato la spesa occorrente per la conservazione della parte monumentale ed artistica dell'abbazia di San Pietro, e quella per le pensioni dovute agli ex-religiosi della soppressa Casa tuttora superstiti al tempo in cui avrà effetto la disposizione dell'articolo primo.

(Approvato).

Art. 3.

È derogato alle disposizioni degli articoli 11, 19, 20, 31 e 35 della legge 7 luglio 1886, n. 3036, e 18 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, in quanto sarebbero applicabili ai beni della suddetta Casa religiosa.

(Approvato).

Art. 4.

È riservata al Ministero dell'interno la facoltà di continuare a tenere nella colonia di San Pietro a Perugia, ai patti e condizioni risultanti dalla Convenzione stipulata coi monaci cassinesi, i minorenni corrigendi che vi si troveranno allorchè i beni costituenti il patrimonio di cui all'articolo primo saranno costituiti in ente morale autonomo, e ciò finchè non possa essere provveduto al loro collocamento in altri istituti.

(Approvato).

Art. 5.

È data facoltà al Governo di provvedere con decreti reali, sentito il Consiglio di Stato e d'accordo fra le diverse Amministrazioni interessate, a quanto possa occorrere per la completa attuazione della presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora abbiamo all'ordine del giorno il progetto di legge:

« Nuove spese straordinarie militari per provviste di vestiario ».

Si dà lettura del progetto di legge:

Articolo unico.

È autorizzata sulla parte straordinaria del bilancio della guerra la spesa di lire 12,000,000 *per provviste di vestiario,* in continuazione degli assegni fatti colla legge 26 dicembre 1886, n. 4213, pel titolo: *approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi.*

La suddetta somma verrà ripartita:

a) per lire 6,000,000 nell'esercizio 1887-88;

b) per lire 6,000,000 nel successivo esercizio 1888-89.

È aperta la discussione su questo articolo unico.

Se nessuno domanda la parola, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora si passa alla discussione del progetto di legge intitolato:

« Passaggio del servizio semaforico dal Ministero dei lavori pubblici a quello della marina ».

Il senatore, *segretario,* VERGA C. dà lettura del progetto di legge.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda la parola, la discussione generale è chiusa e si procede alla discussione degli articoli.

Si rileggono gli articoli.

Il senatore, *segretario,* VERGA C. legge:

Art. 1.

Il servizio semaforico lungo le coste del regno passa integralmente, col personale addettovi e col materiale semaforico ed elettrico che lo compone, dalla dipendenza del Ministero dei lavori pubblici a quella del Ministero della marina.

(Approvato).

Art. 2.

Gli impiegati semaforici passeranno alla dipendenza del Ministero della marina, conservando l'attuale loro qualità e gli attuali loro diritti e competenze.

(Approvato).

Art. 3.

Per lo sviluppo e per il nuovo ordinamento del servizio semaforico il Ministero della marina provvederà con personale militare suo proprio.

A tale riguardo sarà presentato, a cura del ministro della marina, apposito organico in occasione dello stato di previsione per l'esercizio 1888-89, quale organico non potrà essere variato che colla legge del bilancio.

(Approvato).

Art. 4.

In tempo di guerra il servizio semaforico vale per gli impiegati civili che vi si trovano addetti quale servizio militare.

(Approvato).

Art. 5.

Le linee telegrafiche aeree e subaquee che collegano gli attuali posti semaforici alla rete telegrafica del regno sono escluse dal passaggio anzidetto, e continuano ad essere mantenute e sorvegliate a cura dell'Amministrazione dei telegrafi.

(Approvato).

Art. 6.

A cura della medesima Amministrazione dei telegrafi saranno costruite, sorvegliate e mantenute le altre linee di carattere permanente, tanto aeree quanto subaquee, necessarie a completare il collegamento dei posti semaforici esistenti e dei nuovi da istituirsi, colla rete telegrafica del regno.

(Approvato).

Art. 7.

Un apposito fondo stanziato nel bilancio dei lavori pubblici provvederà alla spesa occorrente per la costruzione, la manutenzione e la sorveglianza delle linee tutte che servono a collegare i posti semaforici alla rete telegrafica del regno, salvo quelle linee per le quali occorra una spesa tale che richieda una apposita legge.

(Approvato).

Art. 8.

Le somme che nell'atto del passaggio del servizio semaforico dall'uno all'altro Ministero, non risulteranno spese fra quelle stanziate nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per il servizio semaforico, saranno trasportate e ripartite in nuovi capitoli aggiunti al bilancio del Ministero della marina.

(Approvato).

Art. 9.

Per lo scambio dei telegrammi tra gli uffici elettrici ed i posti semaforici e tra questi ed i bastimenti mercantili, non che per il conteggio delle tasse relative, e per quanto occorresse a regolare le relazioni di servizio fra le due Amministrazioni, saranno compilate apposite istruzioni, previi concerti da prendersi tra il Ministero della marina e la Direzione dei telegrafi.

(Approvato).

Art. 10.

La esecuzione della presente legge avrà effetto entro due mesi dalla data della sua pubblicazione.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Passeremo ora alla discussione del disegno di legge intitolato:

« Modificazione alla legge 2 luglio 1885, n. 3223, che autorizza nuove spese straordinarie militari ».

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del progetto di legge.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, la discussione generale è chiusa e si procede alla discussione degli articoli.

Si rilegge il progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Art. 1.

La somma di lire 57,500,000 indicata al n. 10 dell'art. 1 della legge 2 luglio 1885, n. 3223 (serie 3ª), per fortificazioni a difesa delle coste è ridotta a lire 47,500,000; e la somma di lire 19,600,000 indicata al n. 13 delle stesso articolo di legge per artiglieria di gran potenza è ridotta a lire 16,600,000.

(Approvato).

Art. 2.

La somma di lire 13,000,000 tolta complessivamente, in virtù dell'articolo precedente, da quella già messa a disposizione del Ministero della guerra per spese straordinarie militari, viene stanziata nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della marina per le fortificazioni della Maddalena e loro armamento.

(Approvato).

Art. 3.

Il riparto della detta somma di lire 13,000,000 sarà il seguente:

Esercizio 1887-88	L.	2,000,000
Esercizi successivi (riparto da stabilirsi colla legge del bilancio)	»	11,000,000
Totale	L.	13,000,000

(Approvato).

Art. 4.

Le somme già approvate, pei seguenti due capitoli, dallo stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio 1887-88 rimangono, in virtù del disposto nell'articolo precedente, ridotte come segue:

Capitolo 46 - Fabbricazione di artiglierie di gran potenza. .	lire	2,400,000
Capitolo 49 - Lavori e difesa delle coste.	»	5,100,000

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo progetto di legge sarà poi posto ai voti a scrutinio segreto.

Ora vengono in discussione i progetti di legge per maggiori spese sugli esercizi finanziari 1884-85 e 1885-86 di tutti i Ministeri, i quali dovranno essere votati come una sola legge, secondo il disposto dell'art. 55 del regolamento del Senato del Regno, del quale do lettura:

Art. 55.

« Allorchè più proposte di legge sono relative a crediti supplementari o ad interessi particolari o locali, e non hanno dato luogo ad

opposizione, esse sono messe a partito unitamente, mediante un solo squittinio segreto, quando non sia chiesta la divisione.

« Ove sorga opposizione rispetto ad una o più di queste leggi, si procede a squittinio segreto sovra ognuna di quelle che hanno dato luogo ad opposizione ».

Si passa quindi alla discussione del progetto di legge: « Maggiori spese sull'esercizio finanziario 1884-85 pel Ministero di agricoltura, industria e commercio ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario,* VERGA C. legge:

Articolo unico.

In aggiunta alle assegnazioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1884-85 sono autorizzate le maggiori spese facoltative esposte pei singoli capitoli nell'annessa tabella, cioè:

a) lire 48,596 46 in aumento agli stanziamenti di competenza dell'esercizio finanziario 1884-85;

b) lire 5,510 99 in aumento ai residui dell'esercizio del 1° semestre 1884 ed anni precedenti.

Tabella delle maggiori spese da aggiungersi alle assegnazioni dell'esercizio 1884-85 pel Ministero di agricoltura, industria e commercio.

CAPITOLI		Ammontare delle eccedenze	
		su capitoli di spese facoltative	
Numero	Denominazione	in conto competenza 1884-1885	in conto residui
2	Ministero - Spese d'ufficio	13,230 »	»
4	Fitto di locali	1,303 47	»
11	Agricoltura - Insegnamento agrario, museo agrario, rappresentanze agrarie, esposizioni e concorsi, miglioramenti e difesa della produzione animale e vegetale, meccanica agraria, studi e classi rurali	608 26	»
14	Razze equine - Stipendi, paghe, assegni ed indennità al personale	8,492 06	»
21	Miniere e cave - Stipendi ed indennità al personale	»	0 20
22	Miniere e cave - Insegnamento minerario - Concorsi e sussidi.	»	574 99
25	Meteorologia - Retribuzioni, compensi, spese d'ufficio, locali, libri, strumenti e sussidi.	274 94	»
30	Scuole d'arti e mestieri - Insegnamento superiore - Stipendi, assegni, dotazioni, concorsi e sussidi (Spese fisse)	155 81	»
31	Scuole d'arti e mestieri - Insegnamento superiore - Concorsi, sussidi, incoraggiamenti, medaglie, ispezioni e studi.	131 95	»
32	Premi, esposizioni industriali, inchieste, studi, esplorazioni geografiche commerciali, bollettino industriale, proprietà letteraria ed artistica, medaglie, indennità e compensi.	»	1,815 »
33	Pesi e misure e saggio di metalli preziosi - Personale.	»	32 21
	Da riportarsi . . .	24,196 49	2,422 40

CAPITOLI		Ammontare delle eccedenze su capitoli di spese facoltative	
Numero	Denominazione	in conto competenza 1884-85	in conto residui
	Riporto . . .	24,196 49	2,422 40
34	Pesi e misure e saggio di metalli preziosi - Indennità fisse per spese d'ufficio, di estatatura e di giro	»	112 »
41	Economato generale - Fornitura di carta, stampe ed oggetti di cancelleria alle amministrazioni dello Stato.	24,166 40	»
48	Sussidi annui agli ex agenti forestali, loro vedove e famiglie necessitose.	»	176 59
51	Riparto dei beni comunali demaniali nelle provincie meridionali, subriparto dei terreni ademprivili dell'isola di Sardegna e pensionatico nelle provincie venete . . .	233 57	»
73	Trasporto della capitale da Firenze a Roma - Indennità agli impiegati dell'amministrazione centale - Spese di adattamento di mobili ed altre accessorie	»	2,800 »
	TOTALE . . .	48,596 46	5,510 99

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora viene il progetto: « Maggiori spese sull'esercizio finanziario 1885-86 pel Ministero di agricoltura, industria e commercio ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario,* VERGA C. legge:

Articolo unico.

In aggiunta alle assegnazioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio per la competenza dell'esercizio finanziario 1885-86, sono autorizzate le maggiori spese facoltative, esposte pei singoli capitoli nell'annessa tabella, per la somma complessiva di lire 222,669 86.

Tabella delle maggiori spese da aggiungersi alle assegnazioni dell'esercizio finanziario 1885-86 pel Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Capitoli		Ammontare delle maggiori spese su capitoli di spese facoltative in conto competenza 1885-86
Numero	DENOMINAZIONE	
45	Economato generale. — Mercedi per la verifica e il collaudo dei bollettari del lotto, del tesoro, delle gabelle e delle poste; revisione di altri speciali registri, opere diverse, facchinaggi, compensi per lavori di contabilità e di scritturazione, indennità di missione e di funzioni . . . . . L.	7,112 25
46	Economato generale. — Fornitura di carta, stampe ed oggetti di cancelleria alle Amministrazioni dello Stato . . . . L.	215,557 61
	Totale . . . L.	222,669 86

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno domandando la parola, e trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora si passa alla discussione del progetto di legge intitolato: « Maggiore spesa sull'esercizio finanziario 1884-85 pel Ministero di grazia e giustizia e dei culti ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario,* VERGA C. legge:

Articolo unico.

È autorizzata la maggiore spesa di lire 26,000 da aggiungersi al fondo stanziato al capitolo n. 5, *Indennità di tramutamento,* dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1884-85.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola, trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora si passa alla discussione del progetto di legge: « Maggiori spese sull'esercizio finanziario 1885-86 pel Ministero di grazia e giustizia e dei culti ».

Il senatore, *segretario,* VERGA C. legge:

Articolo unico.

In aggiunta alle assegnazioni del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per la competenza dell'esercizio finanziario 1885-86 sono autorizzate le maggiori spese esposte pei singoli capitoli nell'annessa tabella, ed ascendenti alla complessiva somma di lire 163,609 74, delle quali:

Lire 142,609 74 per spese obbligatorie e d'ordine;

Lire 21,000 per spese facoltative.

Tabella delle maggiori spese da aggiungersi alle assegnazioni dell'esercizio 1885-86 pel Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

CAPITOLI		Ammontare delle maggiori spese in conto competenza 1885-86	
Numero	Denominazione	su capitoli di spese obbligatorie e d'ordine	su capitoli di spese facoltative
5	Indennità di tramutamento	»	21,000 »
7	Dispacci telegrafici governativi (spesa d'ordine) . . .	7,000 »	»
11	Spese di giustizia (spesa obbligatoria)	135,609 74	»
		142,609 74	21,000 »

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno domandando di parlare, trattandosi di articolo unico si passerà poi alla votazione a scrutinio segreto.

Ora si passa alla discussione del progetto di legge: « Maggiori spese sull'esercizio 1884-85 pel Ministero dell'istruzione pubblica ».

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge:

Articolo unico.

In aggiunta alle assegnazioni del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1884-85 sono autorizzate le maggiori spese esposte pei singoli capitoli nella annessa tabella, cioè:

a) Lire 326,433 69, delle quali lire 302 10 per *spese obbligatorie e d'ordine* e lire 326,131 59 per *spese facoltative* in aumento alla competenza per l'esercizio finanziario 1884-85;

b) Lire 65,934 18 per *spese facoltative,* in aumento ai residui dell'esercizio pel 1° semestre 1884 ed anni precedenti.

Tabella delle maggiori spese da aggiungersi alle assegnazioni dell'esercizio finanziario 1884-85 pel Ministero dell'istruzione pubblica.

CAPITOLI		Ammontare delle eccedenze			
		su capitoli di spese obbligatorie e d'ordine		su capitoli di spese facoltative	
Numero	Denominazione	in conto competenza 1884-85	in conto residui	in conto competenza 1884-85	in conto residui
4	Ministero - Spese d'ufficio	»	»	26,213 43	»
6	Ispezioni ordinate dal Ministero, missioni ed indennità alle Commissioni esaminatrici dei concorsi	»	»	2,221 96	374 79
8	Indennità di trasferta agli impiegati dipendenti dal Ministero	»	»	8,515 81	235 78
13	Dispacci telegrafici governativi . . .	302 10	»	»	»
15	Casuali	»	»	587 37	»
17	Indennità per le spese d'ispezione delle scuole primarie	»	»	»	4,916 94
18	Regie università ed altri istituti universitari - Personale	»	»	124,802 43	9,891 95
21	Istituti e corpi scientifici e letterari - Personale.	»	»	»	2,030 85
23	Biblioteche nazionali ed universitarie - Personale.	»	»	»	2,492 03
28	Monumenti e scavi - Spese di manutenzione e conservazione, adattamento di locali, illuminazione, combustibile, oggetti di cancelleria, assegni, sussidi e rimunerazioni, spese per scavi a cura dei comuni e delle provincie	»	»	42,779 72	42,991 80
31	Belle arti - Personale	»	»	»	570 56
36	Istruzione secondaria classica regi ginnasi e licei - Personale	»	»	69,207 05	»
43	Scuole tecniche - Personale	»	»	42,465 05	»
51	Scuole normali per allievi maestri ed allieve maestre - Sussidi	»	»	3,351 73	»
52	Istituti superiori di magistero femminile in Roma e in Firenze - Personale .	»	»	»	800 18
55	Educandati femminili - Personale . .	»	»	»	345 36
62	Assegni di disponibilità	»	»	3,074 14	1,283 94
115	Biblioteca Nazionale di Firenze - Restauro delle fronti terrene e della facciata del palazzo dei Giudici . .	»	»	2,747 33	»
137	Collegio-convitto « Principe di Napoli » in Assisi per i figli degli insegnanti - Personale.	»	»	165 57	»
	Totale . . .	302 10	»	326,131 59	65,934 18

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola, poichè trattasi di articolo unico si procederà poi alla votazione a scrutinio segreto.

Ora si passa alla discussione del progetto di legge: « Maggiori spese sull'esercizio 1885-86 pel Ministero dell'istruzione pubblica ».

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge:

Articolo unico.

In aggiunta alle assegnazioni del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1885-86, sono autorizzate le maggiori spese esposte pei singoli capitoli nell'annessa tabella, cioè:

a) Lire 175,632 93, delle quali lire 203 60 per *spese obbligatorie e d'ordine*, e lire 175,429 33 per *spese facoltative*, in aumento agli stanziamenti di competenza dell'esercizio finanziario 1885-86;

b) Lire 11,366 15, delle quali lire 2 45 per *spese obbligatorie e d'ordine*, e lire 11,363 70 per *spese facoltative*, in aumento ai residui dell'esercizio 1884-85 e retro.

Tabella delle maggiori spese da aggiungersi alle assegnazioni dell'esercizio 1885-86, pel Ministero dell'istruzione pubblica.

CAPITOLI		Ammontare delle maggiori spese			
		su capitoli di spese obbligatorie e d'ordine		su capitoli di spese facoltative	
Numero	Denominazione	in conto competenza 1885-86	in conto residui	in conto competenza 1885-86	in conto residui
4	Ministero - Spese d'ufficio	»	»	9,502 44	»
6	Ispezioni ordinate dal Ministero, missioni ed indennità alla Commissione esaminatrice dei concorsi	»	»	37,596 03	»
10	Spesa per la scuola normale di ginnastica in Roma e per l'insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie classiche e tecniche, negli istituti tecnici e nelle scuole normali - Personale (Spese fisse)	»	»	4,674 12	356 56
13	Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine)	203 60	2 45	»	»
23	Biblioteche nazionali ed universitarie - Personale (Spese fisse).	»	»	»	5,904 71
28	Monumenti e scavi - Spese di manutenzione e conservazione, adattamento di locali, illuminazione, combustibile, oggetti di cancelleria, assegni, sussidi e rimunerazioni spese per scavi a cura dei comuni e delle provincie . . .	»	»	71,255 64	»
36	Istruzione secondaria classica - Regi ginnasi e licei - Personale (Spese fisse)	»	»	48,731 42	»
45	Sussidi all'istruzione primaria . . .	»	»	2,465 79	1,060 »
51	Scuole normali per allievi maestri e allieve maestre - Sussidi	»	»	»	1,133 22
62	Assegni di disponibilità (Spese fisse) .	»	»	575 05	54 96
112	Lavori attrezzi e spese diverse per il ricupero degli oggetti d'antichità provenienti dai lavori del Tevere . . .	»	»	70 »	»
118	Stipendio al personale del regio ginnasto *Galilei* di Firenze.	»	»	»	1,296 »
	Da riportarsi . . .	203 60	2 45	174,870 49	9,805 45

CAPITOLI		Ammontare delle maggiori spese			
		su capitoli di spese obbligatorie e d'ordine		su capitoli di spese facoltative	
Numero	Denominazione	in conto competenza 1885-86	in conto residui	in conto competenza 1885-86	in conto residui
	Riporto . . .	203 60	2 45	174,870 49	9,805 45
120	Spese d'impianto di gabinetti dei nuovi licei di Firenze, Milano, Genova, Urbino, Pesaro e Roma (Mamiani) . .	»	»	»	377 55
123	Collegio-convitto *Principe di Napoli* in Assisi per i figli degli insegnanti - Personale (Spese fisse)	»	»	558 84	33 33
136	Università di Cagliari - Scuola di chimica - Sistemazione dei locali . . .	»	»	»	1,147 37
	Totale . . .	203 60	2 45	175,429 33	11,363 70

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola, poichè trattasi di articolo unico sarà votato poi insieme agli altri a scrutinio segreto.

Si passa al progetto di legge: « Maggiori spese sull'esercizio finanziario 1884-85 pel Ministero delle finanze ».

Il senatore, *segretario,* VERGA C. legge:

Articolo unico.

In aggiunta alle assegnazioni del bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1884-85 sono autorizzate le maggiori spese esposte pei singoli capitoli nell'annessa tabella, cioè:

a) Lire 9,901,423 43, delle quali lire 9,816,325 e centesimi 98 per spese obbligatorie e d'ordine e lire 85,097 45 per spese facoltative, in aumento agli stanziamenti di competenza per l'esercizio finanziario 1884-85;

b) Lire 51,723 69 delle quali lire 42,941 51 per spese obbligatorie e d'ordine e lire 8782 18 per spese facoltative, in aumento ai residui dell'esercizio del 1° semestre 1884 ed anni precedenti.

Tabella delle maggiori spese da aggiungersi alle assegnazioni dell'esercizio 1884-85 pel Ministero delle finanze.

CAPITOLI		Ammontare delle eccedenze			
		su capitoli di spese obbligatorie e d'ordine		su capitoli di spese facoltative	
Numero	Denominazione	in conto competenza 1884-85	in conto residui	in conto competenza 1884-85	in conto residui
21	Spese d'ufficio e di personale straordinario assegnato alle agenzie delle imposte dirette e del catasto	»	»	1,324 63	»
23	Acquisto, riparazione e trasporto di mobili e registri in servizio delle agenzie. Spese di posta, telegrammi e stampe. Competenze e rimunerazioni ~~straordinarie per lavori statistici e contabili~~ occorrenti all'amministrazione delle imposte dirette	»	»	»	291 67
28	Fitto locali per le agenzie delle imposte dirette	»	»	664 23	5,793 36
29	Spese occorrenti pel servizio e per la conservazione del catasto	»	»	18,274 45	»
32	Restituzione e rimborsi (Imposte dirette)	10,982 10	36,341 73	»	»
35	Scrivani ed inservienti a mercede giornaliera in servizio degli uffici tecnici di finanza	»	»	1,300 59	»
36	Indennità di trasferta e soggiorno al personale di ruolo degli uffici tecnici di finanza per il servizio del catasto e e per gli altri servizi relativi alle imposte dirette	»	»	23,578 76	»
42	Fitto di locali in servizio delle guardie di finanza (Spese fisse)	»	»	19,890 24	»
50	Aggio di esazione (Lotto)	359,096 41	»	»	»
52	Vincite al lotto	9,388,719 »	»	»	»
64	Fitto di locali per gli uffici e caserme in servizio del dazio consumo nel comune di Napoli	»	»	3,597 32	»
	Da riportarsi . . .	9,758,797 51	36,341 73	68,630 22	6,035 03

CAPITOLI		Ammontare delle eccedenze			
		su capitoli di spese obbligatorie e d'ordine		su capitoli di spese facoltative	
Numero	Denominazione	in conto competenza 1884-85	in conto residui	in conto competenza 1884-85	in conto residui
	Riporto . . .	9,758,797 51	36,341 73	68,630 22	6,035 03
65	Spese di manutenzione, di illuminazione e di riscaldamento dei locali, di acquisto e riparazione dei mobili ed altro per la riscossione del dazio consumo nel comune di Napoli.	»	»	9,534 86	1,157 22
79	Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso (Tabacchi)	57,220 42	»	»	»
89	Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e del formaggio, che si esportano all'estero	308 05	»	»	»
91	Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per pesatura, facchinaggio, spese di ufficio, per disagiata residenza e compensi agli impiegati delle saline e delle dogane incaricati di disimpegnare le funzioni di magazziniere e di controllore	»	»	6,932 37	»
111	Aggio di esazione ai contabili del macinato	»	6,599 78	»	»
113	Costruzione di una caserma per le guardie di finanza a Torretesta (Lecce) .	»	»	»	1,500 »
114	Costruzione di due casotti per le guardie di finanza a Caulonia e Capo Bruzzano (Reggio-Calabria)	»	»	»	89 93
	TOTALE . . .	9,816,325 98	42,941 51	85,097 45	8,782 18

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola, trattandosi di articolo unico sarà anch'esso, assieme ai precedenti, votato a scrutinio segreto.

Ora viene: « Maggiori spese sull'esercizio finanziario 1885-86 pel Ministero delle finanze ».

Si dà lettura del progetto di legge ed annessa tabella.

Articolo unico.

In aggiunta alle assegnazioni del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1885-86 sono autorizzate le maggiori spese esposte pei singoli capitoli nell'annessa tabella, cioè:

a) Lire 977,316 54, delle quali lire 880,063 64 per spese obbligatorie e d'ordine, e lire 97,252 90 per spese facoltative, in aumento agli stanziamenti di competenza per l'esercizio finanziario 1885-86;

b) Lire 86,569 34, delle quali lire 74,934 81 per spese obbligatorie e d'ordine, e lire 11,634 53 per spese facoltative, in aumento ai residui dell'esercizio 1884-85 e retro.

Tabella delle maggiori spese da aggiungersi alle assegnazioni dell'esercizio 1885-86 pel Ministero delle finanze.

CAPITOLI		Ammontare delle maggiori spese			
		su capitoli di spese obbligatorie e d'ordine		su capitoli di spese facoltative	
Numero	Denominazione	in conto competenza 1885-86	in conto residui	in conto competenza 1885-86	in conto residui
	Intendenze di finanza.				
4	Spese d'ufficio	»	»	10,642 88	»
	Amministrazione esterna del demanio e tasse.				
17	Spese d'ufficio ed indennità	»	»	»	2,215 50
19	Fitto di locali	»	»	29,939 45	8,586 29
	Amministrazione delle imposte dirette e del catasto.				
27	Indennità al personale di ruolo delle agenzie, compensi per lavori a cottimo e retribuzioni straordinarie al personale avventizio assunto per breve tempo in servizio delle agenzie . .	»	»	5,915 67	»
33	Fitto di locali per le agenzie delle imposte dirette	»	»	1,751 12	99 62
34	Spese occorrenti pel servizio e per la conservazione del catasto	»	»	41,927 27	»
37	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	»	63,699 96	»	»
39	Indennità di trasferta e soggiorno al personale di ruolo della Giunta del censimento, per il servizio del catasto ed altri, relativi alle imposte dirette	»	»	»	183 12
	Amministrazione esterna delle gabelle.				
43	Fitto di locali in servizio delle guardie di finanza	»	»	459 73	»
51	Aggio di esazione (Spesa d'ordine) . .	464,978 44	»	»	»
	Da riportarsi . . .	464,978 44	63,699 96	90,636 12	11,084 53

CAPITOLI		Ammontare delle maggiori spese			
		su capitoli di spese obbligatorie e d'ordine		su capitoli di spese facoltative	
Numero	Denominazione	in conto competenza 1885-86	in conto residui	in conto competenza 1885-86	in conto residui
	Riporto	464,978 44	63,699 96	90,636 12	11,084 53
53	Vincite al lotto (Spesa obbligatoria) .	325,466 »	»	»	»
55	Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione (Spesa d'ordine). . . .	6,495 69	»	»	»
65	Restituzione di diritti, rimborsi e depositi (Spesa obbligatoria)	21,450 98	»	»	»
69	Fitto di locali per gli uffici e caserme in servizio del dazio consumo di Napoli .	»	»	3,068 96	»
93	Aggio e indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso e compensi ai reggenti provvisori, dei magazzini di vendita dei generi di privativa (Spesa d'ordine) .	61,672 53	8,762 19	»	»
	Tabacchi e sali.				
98	Fitto di locali	»	»	3,547 82	»
101	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione	»	»	»	550 »
	Amministrazione esterna delle imposte dirette.				
127	Aggio d'esazione ai contabili del macinato	»	2,472 66	»	»
	Totale	880,063 64	74,934 81	97,252 90	11,634 53

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge. Se nessuno domanda la parola, questo progetto sarà poi approvato a scrutinio segreto.

Ora viene: « Maggiori spese sull'esercizio finanziario 1884-85 pel Ministero dell'interno ».

Si dà lettura del progetto di legge coll'annessa tabella.

Articolo unico.

In aggiunta alle assegnazioni del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1884-85, sono autorizzate le maggiori spese esposte pei singoli capitoli nell'annessa tabella, cioè:

a) Lire 207,800 in aumento agli stanziamenti di competenza dell'esercizio finanziario 1884-85;

b) Lire 179,466 39 in aumento ai residui dell'esercizio del 1° semestre 1884 ed anni precedenti.

Tabella delle maggiori spese da aggiungersi alle assegnazioni dell'esercizio 1884-85 pel Ministero dell' interno.

CAPITOLI		Ammontare delle eccedenze	
Numero	Denominazione	in conto competenza 1884-85	in conto residui
2	Ministero — Spese d'ufficio . . . . . L.	5,500 »	»
8	Indennità di traslocamento agli impiegati.	15,000 »	5,000 »
9	Ispezioni e missioni amministrative	45,000 »	22,000 »
14	Fitto di locali (Archivi di Stato)	»	257 15
15	Manutenzione dei locali e del mobilio (Archivi di Stato). . .	4,600 »	»
23	Sorveglianza sulla prostituzione (Personale)	»	1,909 24
30	Spese per la sanità interna.	70,000 »	»
35	Competenze ad ufficiali e guardie di sicurezza pubblica per trasferte e permutamenti	59,700 »	60,300 »
38	Premi d'ingaggio, debiti di massa, armamento e travestimento degli agenti di sicurezza pubblica	8,000 »	»
47	Trasporto dei detenuti	»	90,000 »
	L.	207,800 »	179,466 39

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora viene: « Maggiori spese sull'esercizio finanziario 1885-86 pel Ministero dell' interno ».

Si dà lettura del progetto di legge ed annessa tabella.

Articolo unico.

In aggiunta alle assegnazioni del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1885-86, sono autorizzate le maggiori spese esposte pei singoli capitoli nell'annessa tabella, cioè:

a) lire 687,900, delle quali: lire 365,000 per spese obbligatorie e d'ordine, e lire 322,900 per spese facoltative, in aumento agli stanziamenti di competenza per l'esercizio finanziario 1885-86;

b) lire 433,632 delle quali: lire 250,000 per spese obbligatorie e d'ordine, e lire 183,632 per spese facoltative, in aumento ai residui 1884-85 e retro.

Tabella delle maggiori spese da aggiungersi alle assegnazioni dell'esercizio 1885-86 pel Ministero dell'interno.

CAPITOLI		AMMONTARE DELLE MAGGIORI SPESE			
		su capitoli di spese obbligatorie e d'ordine		su capitoli di spese facoltative	
Numero	Denominazione	in conto competenza 1885-86	in conto residui	in conto competenza 1885-86	in conto residui
2	Ministero - Spese d'ufficio	»	»	8,820	»
3	Ministero - Fitto e manutenzione dei locali.	»	»	1,580	»
8	Indennità di traslocamento agli impiegati.	»	»	38,000	7,000
9	Ispezioni e missioni amministrative . .	»	»	70,000	»
10	Dispacci telegrafici governativi. . . .	365,000	250,000	»	»
11	Spese casuali	»	»	5,500	»
13	Spese d'ufficio	»	»	6,000	»
25	Sorveglianza sulla prostituzione - Provviste trasporti, indennità, mercedi, gratificazioni, combustibile ed altro	»	»	8,000	10,000
35	Competenze ad ufficiali e guardie di sicurezza pubblica per trasferte e permutamenti.	»	»	100,000	85,000
37	Sussidi ad ufficiali, guardie e uscieri di sicurezza pubblica	»	»	»	184
38	Premi d'ingaggio, debiti di massa, armamento e travestimento degli agenti di sicurezza pubblica	»	»	30,000	»
40	Fitto di locali.	»	»	5,000	15,000
50	Manutenzione dei fabbricati	»	»	»	40,000
90	Spese per preparare e disporre l'attuazione del programma del Congresso penitenziario internazionale in Roma nel novembre 1885 (legge 28 giugno 1885, n. 3184)	»	»	50,000	»
106	Aquila - Ampliamento e sistemazione del carcere giudiziario di Solmona . . .	»	»	»	25,000
126	Rimborso di fondi sottratti salvi gli effetti del giudizio di responsabilità iniziato contro chi di ragione	»	»	»	1,448
		365,000	250,000	322,900	183,632

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora viene: « Maggiori spese sull'esercizio finanziario 1884-85 pel Ministero dei lavori pubblici ».

Si dà lettura del progetto di legge ed annessa tabella.

Articolo unico.

In aggiunta alle assegnazioni del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1884-85, sono autorizzate le maggiori spese esposte pei singoli capitoli nell'annessa tabella, cioè:

a) Lire 2,000,347 85, delle quali 1,751,149 lire e 11 centesimi per spese obbligatorie e di ordine, e lire 249,198 74 per spese facoltative, in aumento agli stanziamenti di competenza per l'esercizio 1884-85;

b) Lire 3,682,165 07, delle quali 3,566,214 lire e centesimi 65 per spese obbligatorie e di ordine e lire 115,950 42 per spese facoltative, in aumento ai residui dell'esercizio pel 1° semestre 1884 ed anni precedenti.

Tabella delle maggiori spese da aggiungersi alle assegnazioni dell'esercizio 1884-85 pel Ministero dei lavori pubblici.

CAPITOLI		Ammontare delle eccedenze			
		su capitoli di spese obbligatorie e d'ordine		su capitoli di spese facoltative	
Numero	Denominazione	in conto competenza 1884-85	in conto residui	in conto competenza 1884-85	in conto residui
4	Dispacci telegrafici governativi e pacchi postali	17,357 48	»	»	»
16	Assegni al personale delle opere idrauliche di 2ª categoria	»	»	»	1,400 »
36	Spese d'esercizio delle ferrovie calabro-sicule	1,230,614 »	3,169,386 »	»	»
38	Retribuzioni agli incaricati di uffici di 3ª categoria ed ai fattorini in ragione di telegrammi	1,000 »	»	»	»
39	Crediti di amministrazioni estere per telegrammi internazionali	95,000 »	38,075 55	»	»
40	Indennità diverse (Telegrafi)	»	»	8,000 »	»
48	Personale dell'Amministrazione delle Poste	»	»	»	4,969 24
51	Assegnamenti ai titolari degli uffici postali italiani all'estero	»	»	»	100 »
55	Spese variabili pel trasporto delle corrispondenze	»	»	64,967 75	4,719 78
57	Indennità per missioni, per traslocazioni, per visite di ispezioni, di servizio di notte, di stazione e per compenso agli aiutanti in tirocinio (Poste) . . .	»	»	»	.153 33
59	Spese di mantenimento dei locali delle direzioni e degli uffici postali . . .	»	»	»	410 07
60	Retribuzioni alle ferrovie ed alle Società di navigazione pel trasporto dei pacchi postali	332,492 81	351,149 72	»	»
63	Rimborsi alle Amministrazioni postali estere	48,875 31	7,603 38	»	»
	Da riportarsi . . .	1,725,339 60	3,566,214 65	72,967,75	11,752 42

CAPITOLI		Ammontare delle eccedenze			
		su capitoli di spese obbligatorie e d'ordine		su capitoli di spese facoltative	
Numero	Denominazione	in conto competenza 1884-85	in conto residui	in conto competenza 1884-85	in conto residui
	Riporto . . .	1,725,339 60	3,566,214 65	72,967 75	11,752 42
64	Rimborsi ai titolari degli uffici postali per le corrispondenze rinviate, detassate, e rifiutate, per i pacchi rifiutati e ricomposti, e per i francobolli relativi alla francatura dei piccoli risparmi	25,809 51	»	»	»
71	Nuovi lavori per le strade nazionali e provinciali	»	»	3,000 »	»
73	Seconda serie dei lavori per la sistemazione del Tevere	»	»	»	79,090 »
77	Maremme toscane	»	»	»	25,108 »
118	Spese per la continuazione e pel saldo dei lavori di ferrovie, già state autorizzate, e pei lavori in conto capitale relativi a ferrovie già in esercizio. Art. 25 della legge 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 2ª), modificato colle leggi 23 luglio 1881, n. 336, (serie 3ª), e 5 luglio 1882, n. 875	»	»	80,657 07	»
120	Spese pei lavori di costruzione e per l'acquisto di materiale mobile relative alle nuove linee complementari. Leggi 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 2ª); 5 giugno 1881, n. 240 (serie 3ª) e 5 luglio 1882, n. 875 (serie 3ª). . . .	»	»	92,573 92	»
	TOTALE . . .	1,751,149 11	3,566,214 65	249,198 74	115,950 42

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora viene: « Maggiori spese sull'esercizio finanziario 1885-86 pel Ministero dei lavori pubblici ».

Si dà lettura del progetto di legge ed annessa tabella.

Articolo unico.

In aggiunta alle assegnazioni del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1885-86, sono autorizzate le maggiori spese esposte pei singoli capitoli nella annessa tabella, cioè:

a) L. 304,762 97, delle quali L. 106,881 04 per spese obbligatorie e d'ordine, e L. 197,881 93 per spese facoltative, in aumento agli stanziamenti di competenza per l'esercizio finanziario 1885-86;

b) L. 1,810,753 26, delle quali L. 1,693,959 34 per spese obbligatorie e d'ordine, e L. 116,793 92 per spese facoltative, in aumento ai residui dell'esercizio 1884-85 e retro.

Tabella delle maggiori spese da aggiungersi alle assegnazioni dell'esercizio 1885-86 pel Ministero dei lavori pubblici.

CAPITOLI		Ammontare delle maggiori spese			
		su capitoli di spese obbligatorie e d'ordine		su capitoli di spese facoltative	
Numero	Denominazione	in conto competenza 1885-86	in conto residui	in conto competenza 1885-86	in conto residui
4	Dispacci telegrafici governativi e pacchi postali (Spesa d'ordine)	15,363 31	»	»	»
10	Manutenzione e riparazione di strade e ponti nazionali e spese eventuali. .	»	»	59,640 60	»
14	Assegni al personale delle opere idrauliche di I categoria e d'irrigazione (Spese fisse)	»	»	»	804 26
16	Assegni al personale delle opere idrauliche di II categoria (Spese fisse). .	»	»	»	535 13
26	Personale subalterno pel servizio dei porti (Spese fisse)	»	»	»	216 27
27	Personale subalterno pel servizio dei porti (Spese variabili)	»	»	»	100 »
31	Personale pel servizio dei fari . . .	»	»	750 »	»
38	Retribuzioni agli incaricati degli uffici di III categoria ed ai fattorini in ragione di telegrammi (Spese d'ordine)	51,000 »	»	»	»
49	Personale degli uffici postali di II classe (Spese fisse)	»	»	12,843 88	»
50	Personale dei corrieri, messaggeri, porta-lettere e serventi	»	»	»	2,017 83
52	Pigioni ed indennità fisse per le spese inerenti al servizio	»	»	2,374 04	»
55	Spese variabili pel trasporto della corrispondenza	»	»	36,696 51	»
59	Spese di mantenimento dei locali delle direzioni e degli uffici postali . . .	»	»	128 40	»
	Da riportarsi . . .	66,363 31	»	112,433 43	3,673 49

CAPITOLI		Ammontare delle maggiori spese			
		su capitoli di spese obbligatorie e d'ordine		su capitoli di spese facoltative	
Numero	Denominazione	in conto competenza 1885-86	in conto residui	in conto competenza 1885-86	in conto residui
	Riporto . . .	66,363 31	»	112,433 43	3,673 49
60	Retribuzioni alle ferrovie ed alle Società di navigazione pel trasporto dei pacchi postali (Spesa d'ordine)	»	48,794 17	»	»
63	Rimborsi alle Amministrazioni postali estere (Spesa d'ordine)	»	37 11	»	»
64	Rimborsi ai titolari degli uffici postali per le corrispondenze rinviate, detassate e rifiutate, per i pacchi rifiutati e ricomposti, e per i francobolli relativi alla francatura dei telegrammi (Spesa d'ordine).	40,517 73	»	»	»
80	Bacino inferiore del Volturno e Bagnoli	»	»	»	86,082 13
138	Spese per la continuazione e pel saldo dei lavori di ferrovie già state autorizzate e per lavori in conto capitale relativi a ferrovie già in esercizio (articolo 25 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, modificato con la legge 23 luglio 1882, n. 336)	»	»	4,438 04	»
142	Spese pei lavori di costruzione e per lo acquisto di materiale mobile relativi alle nuove linee.	»	»	81,010 46	»
145	Resti passivi del 1875 e precedenti per opere stradali straordinarie in dipendenza di antiche vertenze trattate amministrativamente e giudiziariamente non ancora liquidate	»	»	»	27,038 30
181	Spese d'esercizio delle ferrovie calabro-sicule	»	1,645,128 06	»	»
		106,881 04	1,693,959 34	197,881 93	116,793 92

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora abbiamo: « Maggiori spese sull'esercizio finanziario 1884-85 pel Ministero della guerra ».

Si dà lettura del progetto e dell'annessa tabella.

Il senatore, *segretario,* VERGA C. legge:

Articolo unico.

In aggiunta alle assegnazioni del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1884-85 sono autorizzate le maggiori spese esposte pei singoli capitoli nell'annessa tabella, cioè:

a) Lire 2,395,220 37, delle quali lire 5000 per spese obbligatorie e d'ordine e lire 2,390,220 e centesimi 37 per spese facoltative, in aumento agli stanziamenti di competenza per l'esercizio finanziario 1884-85;

b) Lire 19,857 41, delle quali lire 506 79 per spese obbligatorie e d'ordine e lire 19,350 62 per spese facoltative, in aumento ai residui dell'esercizio del 1° semestre 1884 ed anni precedenti.

Tabella delle maggiori spese da aggiungersi alle assegnazioni dell'esercizio 1884-85 pel Ministero della guerra.

Numero	Denominazione	Ammontare delle eccedenze			
		su capitoli di spese obbligatorie e d'ordine		su capitoli di spese facoltative	
		in conto competenza 1884-85	in conto residui	in conto competenza 1884-85	in conto residui
2	Ministero — Spese d'ufficio	»	»	8,424 13	»
3	Dispacci telegrafici governativi e spese di trasporti postali	5,000 »	»	»	»
5	Stati maggiori e comitati	»	»	»	3,062 66
6	Corpi di fanteria	»	»	1,418,670 »	»
7	Corpi di cavalleria	»	»	102,900 »	»
8	Armi di artiglieria e genio	»	»	32,663 »	»
9	Carabinieri reali	»	»	300,084 80	»
10	Corpo veterani ed invalidi	»	»	»	234 05
12	Corpo del commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili per servizi amministrativi	»	»	52,110 »	»
13	Scuole militari pel reclutamento degli ufficiali e sottufficiali	»	»	»	2,466 56
14	Quota spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario	»	292 50	»	»
18	Personale tecnico e contabile dell'artiglieria e genio	»	»	»	742 82
19	Personale della giustizia militare . .	»	»	4,100 »	232 96
22	Indennità di viaggio per l'esercito permanente, per i personali civili, pei movimenti collettivi della milizia mobile, e spese varie di trasporto	»	»	459,775 43	»
26	Casermaggio per le truppe, retribuzioni ai comuni per alloggi militari, ed arredi di alloggi e di uffici militari .	»	»	11,493 01	»
34	Spese di giustizia criminale militare . .	»	214 29	»	»
37	Materiale sanitario	»	»	»	12,611 57
	Totale . . .	5,000 »	506 79	2,390,220 37	19,350 62

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, trattandosi di articolo unico sarà poi votato allo scrutinio segreto.

Ora abbiamo: « Maggiori spese sull'esercizio finanziario 1885-86 pel Ministero della guerra ».

Si dà lettura del progetto e dell'annessa tabella.

Il senatore, *segretario,* VERGA C. legge:

Articolo unico.

In aggiunta alle assegnazioni del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1885-86, sono autorizzate le maggiori spese esposte pei singoli capitoli nell'annessa tabella, cioè:

a) Lire 963,780 70 per spese facoltative in aumento agli stanziamenti di competenza dell'esercizio finanziario 1885-86;

b) Lire 732,453 46, delle quali lire 760 81 per spese obbligatorie e d'ordine e lire 731,692 e centesimi 65 per spese facoltative, in aumento ai residui 1884-85 e retro.

Tabella delle maggiori spese da aggiungersi alle assegnazioni dell'esercizio 1885-86 pel Ministero della guerra.

CAPITOLI		Ammontare delle maggiori spese		
Numero	Denominazione	su capitoli di spese obbligatorie e d'ordine in conto residui	su capitoli di spese facoltative	
			in conto competenza 1885-86	in conto residui
1	Ministero — Personale	»	3,000 »	»
5	Stati maggiori e comitati	»	40,600 »	»
6	Corpi di fanteria	»	774,700 »	364,396 52
7	Corpi di cavalleria	»	»	8,210 41
8	Armi di artiglieria e genio	»	»	7,734 86
9	Carabinieri reali	»	32,000 »	»
10	Corpo veterani ed invalidi	»	10,700 »	»
11	Corpo e servizio sanitario	»	89,780 70	»
13	Scuole militari pel reclutamento degli ufficiali e sottufficiali	»	»	22,483 80
14	Quota spesa pel mantenimento degli allievi delle scuole militari corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario (Spesa d'ordine).	760 81	»	»
19	Personale della giustizia militare	»	13,000 »	»
22	Indennità di viaggio per l'esercito permanente, per i personali civili, pei movimenti collettivi della milizia mobile e spese varie di trasporto.	»	»	320,847 71
28	Rimonta e spese dei depositi di allevamento di cavalli	»	»	8,019 35
		760 81	963,780 70	731,692 65

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede la parola, trattandosi di articolo unico sarà poi votato allo scrutinio segreto.

Ora abbiamo: « Maggiori spese sull'esercizio finanziario 1884-85 pel Ministero della marina ».

Si legge il progetto e l'annessa tabella.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge:

Articolo unico.

In aggiunta allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1884-85, sono autorizzate le maggiori spese indicate pei singoli capitoli nell'annessa tabella con le seguenti finali risultanze:

a) Lire 1,457,523 85 in aumento agli stanziamenti di competenza dell'esercizio finanziario 1884-85;

b) Lire 1,967,989 97 in aumento ai residui dell'esercizio del 1° semestre 1884 e anni precedenti.

Tabella delle maggiori spese da aggiungersi alle assegnazioni dell'esercizio finanziario 1884-85 pel Ministero della marina.

CAPITOLI		Ammontare delle eccedenze su capitoli di spese facoltative	
Numero	Denominazione	in conto competenza 1884-85	in conto residui
16	Corpo reale equipaggi	6,000 »	»
17	Personale civile tecnico e contabile.	49,000 »	»
19	Viveri	385,000 »	45,000 »
28	Servizio scientifico (materiale).	26,000 »	»
30	Noli trasporti e missioni	41,523 85	»
31	Materiale per la manutenzione del naviglio esistente. .	»	80,000 »
32	Mano d'opera per la manutenzione del naviglio . . .	»	21,400 »
33	Artiglierie, armi subaquee ed armi portatili.	»	310,000 »
34	Conservazione dei fabbricati militari marittimi	»	60,000 »
35	Riproduzione del naviglio	1,000,000 »	1,451,589 97
		1,457,523 85	1,967,989 97

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede la parola, trattandosi di articolo unico sarà poi votato allo scrutinio segreto.

Ora abbiamo: « Maggiori spese sull'esercizio finanziario 1885-86 pel Ministero della marina ».

Si legge il progetto di legge colla tabella.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge:

Articolo unico.

In aggiunta alle assegnazioni del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1885-86 sono autorizzate le maggiori spese esposte pei singoli capitoli nell'annessa tabella, cioè:

a) Lire 3,391,307 82 per spese facoltative da portarsi in aumento alla competenza 1885-86;

b) Lire 406,957 73, delle quali lire 406,943 87 per spese facoltative e lire 13 86 per spese obbligatorie e d'ordine, in aumento ai residui 1884-85 e retro.

Tabella delle maggiori spese da aggiungersi alle assegnazioni dell'esercizio 1885-86 pel Ministero della marina.

CAPITOLI		Ammontare delle maggiori spese		
Numero	Designazione	sui capitoli di spese obbligatorie e d'ordine in conto residui	su capitoli di spese facoltative	
			in conto competenza 1885-86	in conto residui
1	Ministero - Personale (Spese fisse)	»	2,259 78	»
7	Conservazione dei fabbricati della marina mercantile e della sanità marittima	»	5,000 »	»
11	Navi in armamento, in riserva, in disponibilità ed in allestimento	»	865,000 »	85,796 60
16	Corpo reale equipaggi	»	»	14,814 57
18	Personale contabile	»	»	21,000 »
20	Viveri	»	14,999 10	28,000 »
21	Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione	»	»	8,376 12
24	Carbon fossile ed altri combustibili.	»	773,918 37	72,971 59
28	Servizio scientifico - Personale	»	1,290 »	»
29	Servizio scientifico - Materiale	»	1,280 »	2,675 25
30	Spese di giustizia - (Spesa obbligatoria) . . .	13 86	»	»
31	Noli, trasporti e missioni	»	530,847 22	145,023 09
32	Materiali per la manutenzione del naviglio esistente	»	195,000 »	»
33	Mano d'opera per la manutenzione del naviglio	»	760,000 »	10,000 »
34	Artiglierie, armi subaquee ed armi portatili .	»	141,713 35	18,286 65
35	Conservazione dei fabbricati militari marittimi.	»	100,000 »	»
		13 86	3,391,307 82	406,943 87

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda la parola, trattandosi di articolo unico sarà poi votato allo scrutinio segreto.

Ora viene: « Maggiori spese sull'esercizio finanziario 1884-85 pel Ministero del tesoro ».

Articolo unico.

In aggiunta alle assegnazioni del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1884-85, sono autorizzate le maggiori spese esposte per singoli capitoli nell'annessa tabella, cioè:

a) Lire 2,022,187 37 per spese obbligatorie e d'ordine, in aumento agli stanziamenti di competenza dell'esercizio finanziario 1884-85;

b) Lire 292,856 49, delle quali lire 177,631 33 per spese obbligatorie e d'ordine, e lire 115,225 e centesimi 16 per spese facoltative, in aumento ai residui dell'esercizio del 1° semestre 1884 ed anni precedenti.

Tabella delle maggiori spese da aggiungersi alle assegnazioni dell'esercizio 1884-85 pel Ministero del tesoro.

CAPITOLI		Ammontare delle eccedenze			
		su capitoli di spese obbligatorie e d'ordine		su capitoli di spese facoltative	
Numero	Denominazione	in conto competenza 1884-85	in conto residui	in conto competenza 1884-85	in conto residui
5	Debito perpetuo a nome dei comuni della Sicilia	6,000 »	168,000 »	»	»
15	Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro	620,000 »	»	»	»
18	Quote di prodotto delle ferrovie di Stradella e di Cuneo per l'anno 1884-85 spettanti alle Società concessionarie delle medesime giusta i rispettivi contratti d'esercizio	567,191 03	»	»	»
90	Pensioni dell'Amministrazione finanziaria, Ministeri del tesoro e delle finanze	70,506 34	»	»	»
93	Pensioni del Ministero dell' istruzione pubblica	6,909 60	»	»	»
94	Pensioni del Ministero dell'interno . .	39,759 28	»	»	»
95	Id. del Ministero dei lavori pubb..	64,364 91	»	»	»
96	Id. del Ministero della guerra. .	13,777 02	»	»	»
98	Id. del Ministero di agricoltura, industria e commercio . . .	16,254 19	»	»	»
99	Pensioni straordinarie	157,749 99	»	»	»
136	Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al demanio per conto della pubblica istruzione in equivalente del prezzo retratto dalla vendita dei beni e dalla affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati (Spese d'ordine)	»	9,631 33	»	»
138	Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese di asta, tasse, ecc., eseguite negli uffici dei contabili demaniali	459,675 01	»	»	»
151	Residui passivi delle amministrazioni dei cessati Governi	»	»	»	115,225 16
		2,022,187 37	177,631 33	»	115,225 16

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno avendo chiesta la parola, poichè trattasi di articolo unico si voterà poi insieme agli altri progetti di legge a scrutinio segreto.

Si passa alla discussione del progetto di legge intitolato: « Maggiori spese sull'esercizio finanziario 1885-86 pel Ministero del tesoro ».

Articolo unico.

In aggiunta alle assegnazioni del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1885-86, sono autorizzate le maggiori spese contemplate nell'annessa tabella, cioè:

a) Lire 2,547,988 67, delle quali lire 2,514,302 e centesimi 14 per spese obbligatorie e d'ordine, e lire 33,686 53 per spese facoltative, da portarsi in aumento delle assegnazioni per la competenza dell'esercizio finanziario 1885-86;

b) Lire 9047 87, delle quali lire 8923 04 per spese obbligatorie e d'ordine, e lire 124 83 per spese facoltative, da portarsi in aumento alle somme inscritte pei residui 1884-85 e retro.

Tabella delle maggiori spese da aggiungersi alle assegnazioni dell'esercizio 1885-86 pel Ministero del tesoro.

CAPITOLI		Ammontare delle maggiori spese			
		su capitoli di spese obbligatorie e d'ordine		su capitoli di spese facoltative	
Numero	Denominazione	in conto competenza 1885-86	in conto residui	in conto competenza 1885-86	in conto residui
15	Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria).	174,582 21	»	»	»
17	Garanzie a Società concessionarie di strade ferrate (Spesa obbligatoria) .	354,477 91	»	»	»
40	Illuminazione per la sorveglianza delle tesorerie e fitto di locali non demaniali per alcune di esse	»	»	1,604 14	»
56	Personale delle officine carte-valori (Spese fisse)	»	»	»	52 »
62	Spese d'ufficio variabili, retribuzioni, diarie, compensi per lavori straordinari, indennità e materiale. . . .	»	»	23,922 22	»
67	Assegni vitalizi agli operai di vecchio ruolo delle regie fonderie di ferro in Toscana (Spese fisse).	»	»	»	72 83
37	Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro - interesse delle obbligazioni dell'Asse ecclesiastico non alienate	888,975 »	»	»	»
91	Pensioni del Ministero di grazia e giustizia e dei culti (Spese fisse) . . .	52,508 67	»	»	»
93	Pensioni del Ministero dell'istruzione pubblica (Spese fisse).	27,209 27	»	»	»
95	Pensioni del Ministero dei lavori pubblici (Spese fisse)	81,739 04	»	»	»
96	Pensioni del Ministero della guerra (Spese fisse).	527,459 86	»	»	»
97	Pensioni del Ministero della marina (Spese fisse).	69,876 88	»	»	»
98	Pensioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio (Spese fisse).	22,005 94	»	»	»
	Da riportarsi . . .	2,198,834 78	»	25,526 36	124 83

CAPITOLI		Ammontare delle maggiori spese			
		su capitoli di spese obbligatorie e d'ordine		su capitoli di spese facoltative	
Numero	Denominazione	in conto competenza 1885-86	in conto residui	in conto competenza 1885-86	in conto residui
	Riporto . . .	2,198,834 78	»	25,526 36	124 83
102	Spese per l'inventario dei beni della Corona	»	»	8,160 17	»
136	Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della pubblica istruzione in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrativi, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopra indicati (Spesa d'ordine)	»	3,569 45	»	»
138	Restituzione di depositi per adire agli incanti; per spese d'asta, tassa, ecc. eseguiti negli uffici dei contabili demaniali (Spese d'ordine).	315,467 36	5,353 59	»	»
		2,514,302 14	8,923 04	33,686 53	124 83

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno avendo chiesta la parola, poichè trattasi di progetto di legge composto di articolo unico si voterà poi insieme agli altri a scrutinio segreto.

Si procede ora alla discussione del progetto di legge intitolato: « Maggiori spese sull'esercizio finanziario 1884-85 pel Ministero degli affari esteri ».

Articolo unico.

In aggiunta alle assegnazioni del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1884-85, sono autorizzate le maggiori spese esposte pei singoli capitoli nell'annessa tabella, cioè:

a) Lire 336,195 90, delle quali lire 129,352 68 per spese obbligatorie d'ordine e lire 206,843 22 per spese facoltative, in aumento agli stanziamenti di competenza dell'esercizio finanziario 1884-85;

b) Lire 1290 88 per spese facoltative, in aumento ai residui dell'esercizio del 1° semestre 1884 ed anni precedenti.

Tabella delle maggiori spese da aggiungersi alle assegnazioni dell'esercizio finanziario 1884-85 pel Ministero degli affari esteri.

CAPITOLI		Ammontare delle eccedenze			
		su capitoli di spese obbligatorie e d'ordine		su capitoli di spese facoltative	
Numero	Denominazione	in conto competenza 1884-85	in conto residui	in conto competenza 1884-85	in conto residui
2	Ministero - Spese d'ufficio	»	»	10,809 87	»
4	Spese postali e telegrafiche	129,232 30	»	»	»
6	Casuali	»	»	13,173 33	1,290 88
10	Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, viaggi e missioni	»	»	38,807 27	»
11	Indennità d'alloggio ad agenti diplomatici, fitto e manutenzione di palazzi all'estero	»	»	17,087 33	»
12	Spese rimborsabili degli uffici all'estero	»	»	94,287 60	»
13	Sovvenzioni.	»	»	28,648 96	»
14	Provvigioni.	120 38	»	»	»
15	Spesa per la colonia italiana in Assab (Art. 4 della legge 5 luglio 1882, n. 857, serie 3ª)	»	»	4,028 86	»
	Totale . . .	129,352 68	»	206,843 22	1,290 88

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, poichè trattasi di progetto di legge composto di articolo unico si procederà poi insieme agli altri alla votazione a scrutinio segreto.

Ora si passa alla discussione del progetto di legge intitolato: « Maggiori spese sull'esercizio finanziario 1885-86 pel Ministero degli affari esteri ».

Si legge il progetto di legge.

Il senatore, *segretario,* VERGA C. legge:

Articolo unico.

In aggiunta alle assegnazioni del Ministero degli affari esteri per la competenza dell'esercizio finanziario 1885-86, sono autorizzate le maggiori spese, esposte pei singoli capitoli nell'annessa tabella, pel complessivo ammontare di lire 467,385 42, delle quali lire 142,366 97 per spese obbligatorie e d'ordine, e lire 325,018 e centesimi 45 per spese facoltative.

Tabella delle maggiori spese da aggiungersi alle assegnazioni dell'esercizio 1885-86 pel Ministero degli affari esteri.

CAPITOLI		Ammontare delle maggiori spese	
Numero	Denominazione	su capitoli di spese obbligatorie e d'ordine in conto competenza 1885-86	su capitoli di spese facoltative in conto competenza 1885-86
2	Ministero — Spese d'ufficio	»	18,501 45
3	Manutenzione del palazzo della Consulta ed arredamento delle sale di rappresentanza	»	20,407 55
4	Spese postali e telegrafiche (Spesa obbligatoria) . . .	128,510 82	»
6	Casuali	»	13,061 11
10*bis*	Missioni politiche e commerciali	»	122,894 91
12	Spese rimborsabili degli uffici all'estero	»	119,161 32
13	Sovvenzioni	»	30,992 11
14	Provvigioni (Spesa obbligatoria)	13,856 15	»
		142,366 97	325,018 45

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge. Se nessuno domanda la parola, trattandosi di articolo unico si intende rimandato alla votazione a scrutinio segreto, unitamente ai progetti approvati precedentemente.

Il Senato, uniformandosi al suo regolamento, ha autorizzato per questi progetti una votazione a scrutinio segreto complessiva.

Se nessuno chiede la votazione separata, domani si procederà alla votazione a scrutinio segreto complessiva dei suddetti progetti di legge.

Domani seduta pubblica alle ore 2 pom., col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Modificazioni alla tariffa doganale ed altri provvedimenti finanziari;

Assegnazione dei beni della soppressa Casa religiosa dei Benedettini Cassinesi di S. Pietro in Perugia ad un istituto d'istruzione agraria da erigersi in ente morale autonomo;

Nuove spese straordinarie militari per provviste di vestiario;

Passaggio del servizio semaforico dal Ministero dei lavori pubblici a quello della marina;

Modificazioni alla legge 2 luglio 1885, n. 3223, che autorizza nuove spese straordinarie militari;

Maggiori spese sugli esercizi finanziari 1884-85, 1885-86 di tutti i Ministeri.

II. Discussione dei seguenti progetti:

Autorizzazione di un credito di 20,000,000 di lire per spese militari in Africa;

Autorizzazione di mutui dalla Cassa di depositi e prestiti ai comuni di Palermo e Pisa;

Determinazione dei confini giurisdizionali fra i comuni di Marsico e Tramutola in provincia di Potenza;

Riduzione di tassa sulle donazioni alle provincie e ai comuni, a scopo di beneficenza, istruzione od igiene;

Ammissione degli scrivani locali di marina a concorrere con quelli dell' esercito ai posti d' ufficiale d'ordine presso le diverse Amministrazioni dello Stato;

Riforma della tariffa doganale;

Autorizzazione ad alcune provincie e comuni di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti 1887 il limite medio dei centesimi addizionali applicati nel triennio 1884-85-86;

Autorizzazione e diniego ad alcune provincie e comuni per eccedere col bilancio 1887 il limite medio triennale della sovrimposta;

Autorizzazione alla provincia di Reggio-Emilia ad eccedere il limite dei centesimi addizionali.

La seduta è levata (ore 5 e $^3/_4$).

LXXIV.

TORNATA DEL 7 LUGLIO 1887

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — *Votazione segreta dei seguenti progetti di legge ieri approvati: 1. Modificazioni alla tariffa doganale ed altri provvedimenti finanziari; 2. Assegnazione dei beni della soppressa casa religiosa dei Benedettini Cassinesi di San Pietro in Perugia ad un Istituto d'istruzione agraria da erigersi in ente morale autonomo; 3. Nuove spese straordinarie militari per provviste di vestiario; 4. Passaggio del servizio semaforico dal Ministero dei lavori pubblici a quello della marina; 5. Modificazioni alla legge 2 luglio 1885, n. 3223, che autorizza nuove spese straordinarie militari; 6. Maggiori spese sugli esercizi finanziari 1884-85, 1885-86 di tutti i Ministeri — Presentazione di due progetti di legge, l'uno per autorizzazione della spesa di lire 500,000 ripartita per parti eguali in due anni per lavori complementari pel Ministero della guerra in via Venti Settembre: l'altro riguardante il concorso speciale per posti di sottotenente nell'arma di artiglieria e del genio — Discussione del disegno di legge per autorizzazione di un credito di 20 milioni di spese militari in Africa/— Discorso del senatore Di Robilant — Presentazione dei seguenti progetti di legge: 1. Abolizione della Cassa militare e passaggio al bilancio dello Stato degli oneri che ne dipendono; 2. Sovvenzione di 3 milioni 490,000 lire alla Cassa militare per l'esercizio 1886-87; 3. Sistemazione dei principali fiumi del Veneto dopo il disastro cagionato dalle inondazioni del 1882; 4. Approvazione di maggiori spese straordinarie per nuovi lavori per strade nazionali e provinciali; 5. Provvedimenti riguardanti la protezione delle strade ferrate del regno; 6. Maggiori spese per costruzione di strade ferrate; 7. Riordinamento dell'Asse ecclesiastico nella provincia di Roma — Seguito della discussione sul credito per la spedizione africana, discorsi dei senatori Corte, Caracciolo di Bella, Massarani, Errante, del ministro della guerra e del senatore Pierantoni — Dichiarazioni del ministro dell' interno — Risultato della votazione segreta dei sei progetti di legge surriferiti.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 20.

È presente il ministro della guerra; più tardi intervengono i ministri dell'interno, delle finanze, di grazia e giustizia e dei culti, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici e dell'agricoltura, industria e commercio.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale viene approvato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Modificazioni alla tariffa doganale ed altri provvedimenti finanziari;

Assegnazione dei beni della soppressa Casa religiosa dei Benedettini cassinesi di S. Pietro in Perugia ad un istituto d'istruzione agraria da erigersi in ente morale autonomo;

Nuove spese straordinarie militari per provviste di vestiario;

Passaggio del servizio semaforico dal Ministero dei lavori pubblici a quello della marina;

Modificazioni alla legge 2 luglio 1885, n. 3223, che autozizza nuove spese straordinarie militari;

Maggiori spese sugli esercizi finanziari 1884-85, 1885-86 di tutti i Ministeri.

Avverto di nuovo il Senato, come ho avuto l'onore di fare ieri, che pel progetto di legge « Maggiori spese sugli esercizi 1884-85 e 1885-86 di tutti i Ministeri » si fa una votazione sola.

(Il senatore, segretario, Malusardi fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di due progetti di legge.

BERTOLÈ-VIALE, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BERTOLÈ-VIALE, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge già votati dall'altro ramo del Parlamento: l'uno riguarda l'« Autorizzazione di spesa di lire 500 mila, ripartita per parti uguali in 2 anni per lavori complementari del Ministero della guerra in via Venti Settembre ».

Il secondo concerne il « Concorso speciale ai posti di sottotenenti nelle armi di artiglieria e genio ».

Prego il Senato di volerli dichiarare entrambi d'urgenza, perchè per quanto riguarda il secondo di detti progetti di legge nel mese di settembre si aprono i corsi della scuola di applicazione; per cui sarebbe necessario che il Senato lo votasse.

Il primo di detti progetti ha per iscopo di far risparmiare al Governo una spesa considerevole che si sostiene oggi per locazioni, le quali stanno per iscadere, in gran parte, alla fine di quest'anno; di guisa che non approvandosi questo progetto di legge, bisognerebbe rinnovare per non meno di 3 anni le dette locazioni.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della guerra della presentazione di questi due progetti di legge, pei quali chiede l'urgenza.

Se non vi sono opposizioni, l'urgenza s'intende accordata.

Questi due progetti seguiranno la via consueta degli Uffici.

Discussione del progetto N. 152.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente progetto di legge: « Autorizzazione di un credito di 20,000,000 di lire per spese militari in Africa ».

Si dà lettura del progetto di legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Primo iscritto è l'onor. senatore Di Robilant, al quale do facoltà di parlare.

Senatore DI ROBILANT. Onorevoli colleghi, era mio intendimento di non prendere la parola in questa discussione, non vedendo *a priori* alcuna necessità di ciò fare.

Se non che mutai proposito, sembrandomi doveroso riguardo verso questo primo Corpo dello Stato, cui mi onoro altamente di appartenere, di rendergli conto dei criteri ai quali s'informò la mia azione quando sedetti nei Consigli della Corona, relativamente alla impresa africana, in cui ci siamo impigliati.

Talune delle cose che sarò per dirvi varranno forse ad illuminarvi intorno ad una situazione assai poco conosciuta ancora, ed a guidarvi quindi nel voto che sarete per dare alla presente legge, non che a quelle altre che potrebbero esserne la conseguenza.

Anzitutto consentitemi, o signori, che vi dica con la maggiore schiettezza tutto il mio pensiero sulla nostra avventura africana, ciò essendo indispensabile a chiarire quel che dovrò esporvi in seguito.

Fin dal primo momento, non vi nascondo, ed anzi molti fra voi, onorevoli colleghi, il sanno, io fui personalmente contrario, contrariissimo anche all'occupazione di Assab.

Non entrerò qui in discussione sulla questione coloniale, e ciò per molte ragioni. Parecchi fra voi potrebbero fare questo assai meglio di me: il tempo incalza, intendo di essere breve; e poi consentitemi anche che dica che in fine dei conti la questione coloniale ha poco da fare con la questione che ci occupa oggi.

Ritornando ad Assab, io fui dunque fino dal primo momento contrario a che noi la occupassimo, perchè prevedeva di quali conseguenze quella occupazione era gravida.

Non celai poi il mio pensiero riguardo alla occupazione di Massaua, in quei modi che mi erano consentiti dalla posizione che allora io occupava e che non mi dava veste per interloquire molto efficacemente.

Tosto però che potei chiaramente, nettamente esprimere il mio pensiero in un modo anche ufficiale, il feci, e ciò fu sul finire della primavera del 1885.

Dichiarai a quell'epoca, e per iscritto, che fra le principalissime ragioni che mi persuadevano di non accettare il portafoglio degli affari esteri, eravi quella dell'occupazione di Massaua, occupazione avvenuta senza criteri ben determinati e senza precisi obbiettivi, la quale ci metteva in una posizione tale che l'Europa, che ci guardava, si chiedeva come faremmo ad uscirne.

Ciò malgrado, alcuni mesi più tardi fui costretto ad accettare quel portafoglio.

Entrato al Ministero, presieduto dal venerando uomo che già era capo del Gabinetto precedente, come lo è dell'attuale, dovetti fare astrazione dai miei particolari sentimenti, e per quella solidarietà ministeriale, che è base fondamentale di ogni Governo, accettai la responsabilità dei fatti compiuti. Ciò del resto deve fare ogni uomo politico quando va al Governo del suo paese.

Da quel momento rivolsi anzitutto la mia attenzione a semplificare la nostra posizione in Africa, eliminando la bandiera e l'amministrazione egiziana e limitando per quanto era possibile l'estensione della nostra occupazione militare.

Qui, o signori, tengo a dirvi che se per avventura il Parlamento bramasse constatare l'esattezza di una qualunque delle mie affermazioni o di tutte, non avrebbe che a richiedere al Governo la presentazione dei documenti d'ogni natura che si riferiscono all'Africa.

Attenta conoscenza ebbi a prendere anche di quelli che si riferiscono al periodo che precedette il mio ingresso nel Ministero; e non esito a dire che al giorno d'oggi tutti quei documenti possono essere pubblicati senza inconvenienti. Beninteso che tale pubblicazione, se si fa, deve essere completa, poichè altrimenti sarebbe meglio astenersene.

Ho accennato quali fossero i criterî direttivi riguardo all'Africa dai quali io partiva al momento di entrare nel Gabinetto; mi sia ora concesso di scendere a qualche particolare.

Voi ben sapete come fu raggiunto il mio primo obbiettivo, cioè l'eliminazione della bandiera e dell'amministrazione egiziana.

Dopo ciò, il primo fatto intorno al quale dovetti prendere una decisione fu quello dell'ambasciata solenne da mandarsi al Negus in conseguenza delle promesse fatte dai miei predecessori.

Devo confessare che quell'ambasciata, anche per una questione di forma, non mi sorrideva punto.

La cosa però era stata così solennemente annunciata, promessa e già preparata, che non seppi dapprima indietreggiare.

Ciò però che feci subito fu di sollevare da quell'incarico il generale Genè; a prescindere da altre considerazioni, ravvisai imprudente di lasciare scoperto per alcuni mesi il posto di comandante superiore in Africa in un momento nel quale si portava una trasformazione radicale a quella nostra occupazione, e concentrando nelle nostre mani i poteri civili e militari si eliminava ogni ingerenza egiziana dai territori da noi occupati.

Scelsi quindi per quella missione il generale Pozzolini, che infatti poco dopo partiva per l'Africa munito di istruzioni che erano sostanzialmente quelle già tracciate dai miei predecessori.

Tutto ciò avveniva, come dissi, nei primissimi tempi del mio insediamento al Ministero.

Evidentemente io pure mi era formato il criterio che condizione indispensabile perchè l'occupazione di Massaua non ci lanciasse in pericolose avventure e ci fosse di minor danno, si era lo stabilimento di buone relazioni coll'Abissinia, il che pareva non dovesse essere difficile ad ottenersi stando a ciò che asserivano i giudici che dovevano reputarsi i più competenti.

In quei giorni però si produssero vari fatti, di cui ora discorrerò, i quali distruggendo ogni illusione, provarono che relazioni amichevoli coll'Abissinia non riusciremmo a stabilire nè a mantenere.

Il generale Pozzolini già era giunto a Massaua e si disponeva a partire, allorchè credetti necessario telegrafargli di attendere un preciso ordine per mettersi in marcia. Ciò fu conseguenza dei fatti da me testè accennati e che ora esporrò.

Se ho dovuto serbare il silenzio sui fatti stessi, quando si produssero, fu perchè in quel momento e finchè vi poteva essere speranza di evitare o ritardare per lungo tempo un conflitto a mano armata, certe cose non era conveniente di dirle; oggi la cosa è cambiata. Anzi tutto, mentre il ras Alula faceva buona accoglienza all'egregio dott. Nerazzini, mandatogli innanzi per preparare la marcia della spedizione, non gli faceva grandi premure perchè la spedizione s'avanzasse.

Intanto egli proprio allora incominciò a fare le medesime lagnanze, che ripetè poi nel gennaio del 1887, contro l'occupazione di Saati, Makallè, Arafali e delle saline di Buri, ed in quello stesso tempo attaccava tribù che ci erano notoriamente amiche. Tutto ciò, converrete meco, accennava ad uno stato di ostilità men che latente.

A questi fatti, già così gravi, se ne aggiungeva un altro di ben maggiore importanza, come potrete giudicare voi stessi.

Il 16 febbraio perveniva, col più sicuro mezzo, copia di una lettera scritta circa quattro mesi prima dal Negus a Menelik re dello Scioa, lettera di cui vado a dare lettura. Anch'essa era scritta in amarico.

La data della lettera non la so.

La copia di quella lettera ci giungeva, come ho detto, il 16 febbraio ed era giunta nello Scioa il 18 novembre.

Deve quindi tenersi calcolo del tempo necessario per arrivare colà, poi del tempo di averla noi nelle mani.

Ecco la lettera:

« Per quello che riguarda gli affari cogli Italiani, il loro inganno e la loro malafede non cessano mai.

« Prima vennero da me per chiedere la via di Harrò, e volevano impossessarsi dell'Aussa, dicendomi che così avremmo potuto fare una buona strada per il commercio.

« Io non aderii nè a questo nè a molte altre proposte che mi fecero, e li feci ripartire senza dare ascolto alle loro parole.

« Disgustati pel modo come li aveva licenziati, per vendetta hanno occupato Massaua e tutti i luoghi che avevano preso gli Egiziani.

« In Massaua hanno fatto dei grandi fossi per fortificarsi dalla parte del nostro paese.

« Hanno costruito una casa per gli infermi. Quelli che sono ammalati li fanno tornare nel loro paese, e fanno venire quelli che stanno bene.

« Alcuni viaggiatori erano venuti avanti perchè volevano studiare il mio paese e conoscerne i confini.

« Io però li ho fatti tornare indietro, e non li ho voluti nè vedere nè ascoltare le loro parole.

« Non è gente seria, sono degli intriganti, e questo deve essere tutto un lavoro che mi fanno gli Inglesi.

« Gli Italiani non sono venuti da queste parti perchè nel loro paese manchi il pascolo ed il grano, ma vengono qui per ambizione, per ingrandirsi, perchè sono troppi e non sono ricchi. (*Mormorio*).

« Coll'aiuto però di Dio ripartiranno umiliati e scontenti e con l'onore perduto avanti a tutto il mondo.

« Non è questa la gente che può farci temere. Noi dobbiamo restare uniti. Non puoi venire da me perchè il paese è sprovvisto di pascoli e granaglie; sarà meglio perciò che andiamo insieme nei paesi Galla dalla parte di Kaffa dove si trova tutto.

« Tu intanto devi chiudere la via del mare e non devi far passare nessuno sia dalla parte dell'Aussa che dalla parte del Cianciar.

« Quelli che si trovano nel tuo paese li farai partire, e così saranno scornati.

« Se noi due resteremo sempre uniti, non solo i fiacchi Italiani, ma anche i forti di altre nazioni, con l'aiuto di Dio, vinceremo.

« Come Adamo volle gustare il pomo proibito per l'orgoglio di diventare più grande di Dio, ed invece non trovò che il castigo e il disonore; così accadrà agli Italiani ».

Signori, ci saranno cose superflue in questa lettera; ma ho voluto leggerla tutta per conservarne il carattere.

Da questa lettera del Negus appare eviden-

temente tutto l'odio, tutto il disprezzo che intimamente nutriva per noi, e quanto poco potevamo contare sulla sua amicizia; mentre gli atti di riguardo che gli usavamo colle successive missioni che gli erano state inviate, egli li interpretava come effetto di fiacchezza e di miseria da parte nostra.

Venne così meno nell'animo mio ogni esitazione, e vi subentrò invece il convincimento che se il generale Pozzolini fosse entrato nell'Abissinia, non ne sarebbe più venuto fuori.

Or bene, o signori, un generale dell'esercito e deputato al Parlamento, con credenziali di ambasciatore di Sua Maestà, avrebbe dovuto essere da noi, senza dilazione di sorta, liberato o vendicato; e per ciò fare noi non avremmo avuto più quella libertà che ha ora il Governo di giudicare dei limiti nei quali deve restringere la sua azione militare. La nostra volontà sarebbe stata assolutamente pregiudicata.

Noi saremmo stati obbligati a spingerci vigorosamente fino nel cuore dell'Abissinia, checchè ciò avesse potuto costarci, come in un caso analogo e assai meno grave di quello che ci si sarebbe presentato dovettero fare gl'Inglesi.

I pericoli che minacciavano l'Europa nella primavera del 1886 rendevano ancora più dissennato il correre una simile alea.

Quindi, malgrado il parere contrario di tutti quelli che mi circondavano, malgrado le esitanze dei miei colleghi del Gabinetto, validamente sostenni e feci prevalere il partito del richiamo del generale Pozzolini.

E qui noterò essere stato ripetuto che se il capitano inglese Smith era andato, il generale Pozzolini anche lui poteva andare in Abissinia. Io feci rilevare al Parlamento la nessuna parità di condizione, e quindi non ci tornerò sopra; ma potrei citare, il che non fo, l'opinione documentata della stesso capitano Smith che essendo in Abissinia ed avendo visto e ras Alula, e gli altri ras, ed il Negus, aveva avuto campo di constatare l'odio d'essi per noi, e si era persuaso che l'invio della nostra missione sarebbe stato un grave errore.

Da quel momento, o signori, io non ebbi più dubbi sulla nostra amicizia coll'Abissinia, e quindi tutte le istruzioni che furono mandate al comandante superiore delle nostre truppe in Africa, suonavano atteggiamento forte e dignitoso, ma oculato.

Qui è dovere di giustizia dichiarare che in quella fase, cioè per quasi un anno, il generale Genè ha saputo eseguire con intelligenza e fermezza quella parte delle sue istruzioni.

Così procedendo, nulla accadde di notevole fino alla metà del gennaio 1887.

A quell'epoca la spedizione Salimbeni venne forse a fornire a ras Alula il destro che gli era andato fallito col richiamo della missione Pozzolini.

Avendo quegli ostaggi nelle mani, egli in modo minaccioso avanzò nuovamente la pretesa che gli irregolari, che si trovavano a Saati fino dal tempo dell'occupazione egiziana, fossero ritirati.

Ciò che nacque di poi non istarò a ridirlo, è già abbastanza conosciuto, ed il decoro del paese nulla guadagnerebbe a tornarvi tante volte sopra. I nostri soldati sono morti valorosamente a Dogali. L'esercito italiano non aveva bisogno di quella prova per far conoscere al mondo il suo valore, contro qualunque possa essere l'oste nemica, bianca, o nera; ad ogni modo, se qualcuno non era ben persuaso, portandosi col pensiero a Dogali, non potrà a meno di inchinarsi riverente dinnanzi a quelle ossa sacre!

Il Governo ci viene ora a domandare colla legge che sta dinanzi a noi un credito di 20 milioni per le nostre truppe in Africa.

Evidentemente, nelle presenti circostanze, non può essere questione di ritirare le truppe da Massaua. Un'idea di quella natura rivolterebbe la coscienza pubblica ove la si volesse mettere innanzi. Ma intanto in uno stato di ostilità coll'Abissinia ci siamo da che occupiamo Massaua, e ci resteremo, poichè se l'Abissinia non agogna, come pur da molti si ritiene, al possesso diretto di Massaua, terrebbe però fortemente a che quella città ed i luoghi circostanti avessero a cadere in potere di tribù sotto la sua dipendenza, e che non ci fosse nessuna nazione civilizzata in quei paraggi.

Con quell'incomodo vicino, e senza neppur parlare dell'onore nazionale, che non può essere impegnato quando un popolo civile è in lotta con un popolo barbaro, nè di vendetta, poichè i soldati di Dogali vendettero abbastanza cara la loro vita, per non dichiarare saldata la partita di debito e credito, resta però che pace non avremo.

Al doppio obbiettivo che i nostri soldati siano a Massaua rispettati e temuti il Governo crede che i 20 milioni chiestici bastino.

Io, pur dubitando che questa somma sia sufficiente per lo scopo innanzi indicato, mi compiaccio della sua esiguità; poichè essa mostra che il Governo non ha obbiettivi più larghi, i quali, senza speranza di frutti corrispondenti, ci esporrebbero a gravi pericoli.

Onorevoli colleghi, se vi ha non poche ragioni di sperar che la pace non sarà turbata in Europa, ve ne ha non poche ed ottime per non professare al riguardo una fiducia illimitata. Questo è il mio parere.

Or bene, quando il cannone dovesse tuonare in Europa, è a desiderarsi che non ci troviamo impigliati in una guerra africana; acciocchè la prima prova che l'Italia dovesse dare, dopo il suo completo risorgimento, della sua potenza militare, possa ottenere quel successo pieno, decisivo, splendido, del quale essa ha bisogno per fondare stabilmente la sua grandezza.

Presentazione di progetti di legge.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato, di concerto col ministro della guerra, un progetto di legge per la « Abolizione della Cassa militare e passaggio al bilancio dello Stato degli oneri che ne conseguono ».

Ho parimente l'onore di presentare un altro progetto di legge per « Sovvenzioni di 3,460,000 lire alla Cassa militare per l'esercizio 1886-87 ».

Prego il Senato a volerne decretare l'urgenza ed accordarne il rinvio alla Commissione permanente di finanza.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro delle finanze della presentazione di questi due progetti di legge.

Se non ci sono osservazioni, s'intenderanno accordati, e l'urgenza e l'invio alla Commissione permanente di finanza.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge già approvati dalla Camera elettiva:

« Sistemazione dei principali fiumi veneti dopo i disastri cagionati dalle piene del 1882;

« Approvazione di maggiori spese straordinarie per nuovi lavori di strade nazionali e provinciali;

« Provvedimenti riguardanti la costruzione di strade ferrate del regno;

« Maggiori spese per strade ferrate ».

Per tutti questi progetti prego il Senato di voler accordare l'urgenza; pei tre ultimi poi domando anche che siano inviati alla Commissione permanente di finanza.

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi progetti di legge.

Se non vi sono osservazioni, s'intenderà accordata per tutti l'urgenza e pei tre ultimi l'invio alla Commissione permanente di finanza.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Ora la parola spetta all'onorevole senatore Corte.

Senatore CORTE. Signori senatori: è mia opinione che l'ufficio del Senato sia un ufficio conservatore nel senso alto e largo della parola, e che questo ufficio conservatore il Senato lo debba esplicare, considerando le questioni che sono sottoposte al suo giudizio, dal punto di vista obbiettivo, senza lasciarsi mai trascinare da considerazioni di ordine subbiettivo, di fiducia o di sfiducia negli uomini che tengono il governo dello Stato.

Io cercherò di esaminare brevemente questo progetto di legge, ma di esaminarlo sotto il punto di vista assolutamente obbiettivo, togliendo innanzi tutto quei prismi menzogneri che si palesano o sotto forma di voli pindarici dei giornali, di elucubrazioni arcadiche delle società africane, di giuste e spiegabili impazienze di viaggiatori, o di quella sovrabbondanza (mi sia lecito di dirlo) di rettoricume greco e romano, col quale noi troppo cerchiamo di dissimulare la nostra ignoranza della storia dei popoli moderni.

Voglio rimuovere questi prismi e guardare la

questione dal punto di vista obbiettivo esclusivamente.

Quali sono i fatti, i quali hanno prodotto la presentazione di questo progetto di legge?

Credo che mi sono male espresso; io non dovrei dire i fatti: ma, quali sono le parole, le quali hanno prodotto la presentazione di questo disegno di legge?

Nella seduta nella quale l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri, che son dolente di non vedere presente a questa seduta per ragioni di salute, annunziava la formazione del Gabinetto, con frase che non si saprebbe abbastanza deplorare e censurare, ha parlato della necessità di ristabilire l'onore delle armi italiane... Parole più offensive per le armi italiane di quelle, non era possibile pronunciare.

E non quelle sole parole, io lo dico con grande dolore, ho sentito pronunciare. L'onorevole mio amico il generale Bertolè-Viale ha parlato di vendetta a freddo e quasi a scadenza fissa; egli, forse, dimenticava, in quel momento, che la vendetta non è virtù nè di uomo nè di popolo civile, e che, d'altronde, va riserbata per gli agguati ed i tradimenti; e, fortunatamente, Dogali non fu nè un agguato nè un tradimento, perchè se lo fosse stato avrebbe diminuito di nove decimi la gloria che vi hanno acquistato i nostri soldati.

Ho sentito anche allora l'onorevole mio amico il ministro dell'interno parlare di civiltà da bandire a colpi di cannone. Ed io me ne sono doluto, e profondamente doluto, pensando che Francesco Crispi, l'onore e l'orgoglio della spedizione dei Mille, l'uomo in cui la sua Sicilia sentiva come il legittimo discendente di Giovanni da Procida, voleva a colpi di cannone bandire la civiltà contro un popolo che in fondo esercita un diritto, che per noi stessi abbiamo sempre reclamato, e che sempre reclameremo, quello di poter difendere a costo della nostra vita le nostre terre e la nostra indipendenza. Sono tutte quelle parole che hanno prodotto la presentazione di questo progetto di legge.

Ma io mi domando se per ristabilire l'onore delle armi italiane, se per vendicare freddamente un fatto d'armi, se per bandire la civiltà a colpi di cannone possano bastare 20 milioni.

Se voi ne aveste chiesti 400, lo avrei capito, ma così non l'intendo.

Quando le guerre non sono giuste, non hanno che un modo, che io non sempre approvo, di legittimarsi, ed è quello, o signori, di essere fortunate.

Il ratto delle Sabine fu legittimato da nozze feconde. Nessuno, per certo, oserebbe cercare di legittimare la libidine degli impotenti.

Ma entriamo in argomento. E prima di tutto sgombriamo il terreno dal fatto di Dogali, sul quale sempre si ritorna.

Il fatto di Dogali è un fatto militarmente gloriosissimo per le armi italiane. Non è un'ecatombe, non è un sacrifizio, è qualcosa di più; è un combattimento gloriosissimo.

Il tenente colonnello De Cristoforis aveva ordine di andare a Saati. Egli non si ricusò; andò a Saati non guardando le difficoltà che poteva trovare sul suo cammino, non curando, da soldato valoroso, i pericoli che egli poteva incontrare. Egli ha agito come doveva agire un soldato; sia gloria ed onore a lui! Quanto ai soldati che erano con lui, essi non potevano far meglio, nè dovevano, da soldati, far meno di quello che hanno fatto.

Gli eccidi delle guerre contro popoli selvaggi sono fatti che succedono continuamente, ed io non so perchè noi, con quel rettoricume a cui ho già fatto allusione, ci siamo andati arrovellando il cervello cogli esempi delle Termopoli, quasi che i popoli moderni non fossero valorosi quanto i popoli antichi.

I fatti di quella natura sono molti: vi basti leggere la storia degli Spagnuoli nell'America ed a Tunisi; la storia dei Portoghesi sulle coste del Malabar; la storia dei Francesi in Algeria, e ancora di recente nella guerra del Cayar in Senegal; la storia delle guerre dei coloni di America, e dei federali americani contro le pelli-rosse, dove ogni distaccamento che non riesciva a vincere era distrutto per intero.

Nella storia militare degli Inglesi, di questi fatti se ne possono ricordare molti. Io vi ricorderò solo la ritirata dell'Afganistan, ove, di 6,600 partiti da Ghagni, un solo arrivò vivo a Jollalabad.

E vi ricorderò che un solo reggimento inglese, il 24° di linea, in trent'anni è stato distrutto due volte; nel 1849, all'attacco delle batterie dei Khalsa a Chillianwallah, perdette 542 uomini su 620 presenti: nel 1879, in un tempo vicino a noi, a Rorke Drift in Zululand,

quello stesso reggimento, che aveva 23 ufficiali e 700 uomini presenti sotto le armi, fu distrutto interamente; rimasero morti tutti i 723; non se ne salvò neppur uno per raccontare come fosse avvenuto il combattimento.

Il fatto di Dogali è un fatto militare gloriosissimo; però l'esercito italiano non aveva bisogno che il fatto di Dogali crescesse gloria alla sua riputazione; ma se anche quel fatto, come fortunatamente non fu, fosse stato meno onorevole per le armi italiane, l'onore delle armi italiane è tanto altolocato che non si sarebbe neanche dovuto mai per alcuna ragione dire che l'onore delle armi italiane si dovesse ristabilire.

Che cosa siamo andati a fare a Massaua e perchè vi rimaniamo?

Ho già detto che mi rincresce che l'onorevole presidente del Consiglio non sia qui presente; egli che è il vero colpevole, probabilmente mi potrebbe rispondere.

Io devo giudicare da quello che ho letto nei discorsi parlamentari e da quello che ho sentito dire dai medesimi: A Massaua siamo andati perchè si voleva creare un centro commerciale. Ora non era necessario dirlo, perchè si capiva facilmente che a Massaua era impossibile fondare una colonia agricola.

Nei climi tropicali non si fondano colonie agricole e non era neppure possibile fondarvi ciò che si chiama una colonia di piantagioni; in primo luogo perchè a noi fanno difetto i capitali necessari per simili operazioni e probabilmente difetta pure lo spirito d'iniziativa fra i privati; e poi perchè le razze di quei paesi dell'Africa non si prestano al lavoro servile, che è la condizione prima ed indispensabile per quelle colonie. Per fondarle sarebbe stato necessario di avere il coraggio di rimettere la tratta dei negri.

Per cui rimaneva sola ed unica soluzione la occupazione commerciale mal dissimulata dalla frase di occupazione militare.

L'occupazione militare di un mare, di cui non si è padroni nè dell'ingresso nè dell'egresso, è una occupazione senza valore. È inutile illuderci: l'occupare Massaua, se siamo amici dell'Inghilterra, non ci serve a niente; e se siamo nemici di questa, non possiamo tenere quel possesso; per conseguenza posizione militare non lo è.

Può essere una posizione commerciale, ma ad una condizione: bisogna essere amici dell'Abissinia, inquantochè i soli commerci che possono venire ad affluire a Massaua sono il commercio dell'Abissinia, od i commerci che per la via di Kassala e di Keren possono venire da una parte del Sudan, ma che non possono traghettare, quando si abbia ostile l'Abissinia, sul fianco destro di chi viene da quei paesi.

Per cui condizione indispensabile è l'avere l'Abissinia amica. E di questa opinione, per quanto risulta dai discorsi parlamentari, erano i ministri. L'onor. Mancini ripetutamente, e il 17 marzo e il 6 maggio 1885, diceva che voleva il re d'Abissinia per amico e che bisognava che egli potesse considerare Massaua quasi come un porto suo.

E l'onor. generale Ricotti, allora ministro della guerra, anche lui, interpellato, diceva che non si doveva per nessuna ragione andare a Keren, perchè andare a Keren voleva dire mettersi in guerra coll'Abissinia, e coll'Abissinia si doveva rimanere in pace.

Come si sia passati da questa voglia decisa di pace, di buona *entente* coll'Abissinia ad uno stato di tensione e di guerra, sarebbe difficile spiegarlo; se pur non si potrebbe cercare la spiegazione di questo fenomeno in un fatto abbastanza semplice.

Noi, che disgraziatamente abbiamo più velleità di fare politica così detta coloniale che non pratica del modo di farla, appena ci siamo provati nell'occupazione di Massaua dopo tolta la bandiera degli Egiziani, siamo caduti in un errore nel quale era naturale che noi cadessimo, e mi avrebbe stupito se non ci fossimo caduti.

Noi guardando sempre cogli occhi verso la Francia, biasimando tutto quello che fanno i Francesi, non sappiamo che imitarli. *Video meliora proboque, deteriora sequor.*

E subito abbiamo voluto concentrare nelle stesse mani l'autorità politica e l'autorità militare; lo che, permettetemi che io lo dica, è il più grosso sbaglio che si possa fare, quando si vuole fare delle espansioni coloniali.

L'autorità politica in queste imprese deve avere una grande indipendenza di molte cose, ed anche una grande indipendenza di coscienza, intendiamoci bene; indipendenza però che per

me non ha nessuna ragione e che non vorrei mai consentire agli ufficiali del mio paese. E questo concetto mio è tanto vero che fu praticato e si pratica tuttora dalle potenze che sanno fare della politica coloniale.

L'antica Compagnia delle Indie, che fu maestra a tutti nel fare della politica coloniale, aveva chiaramente stabilito questo, che quando un ufficiale potesse per caso essere incaricato di una missione politica, egli dovesse *ipso facto* rimettere il comando delle truppe, non dovendosi mai per nessuna ragione esercitare contemporaneamente il potere politico e il potere militare.

Ora io, senza fare induzioni contro a persone, credo poter venire a questa conclusione, che se il generale Genè, del quale ho sentito il generale Di Robilant parlare con molta lode, lode alla quale mi associo di gran cuore, conoscendo, amando e stimando moltissimo quel valente ufficiale generale, se, ripeto, avesse avuto i poteri politici, e non i poteri militari, molto probabilmente non avrebbe occupato Huà. Se invece il generale Genè avesse avuto i poteri militari e non i poteri politici, non sarebbe mai venuta in discussione la questione della consegna dei fucili. Moltissime esperienze di cose coloniali vi dimostrano che quelle due funzioni vanno separate; ed io, malgrado l'altissima stima (e non è una adulazione per parte mia, perchè non se ne può fare) che ho dell'onorevole Bertolè-Viale, nel quale, oltre le qualità del soldato, riconosco in alto grado le qualità di amministratore e di diplomatico, non ho veduto con piacere concentrare nelle mani del ministro della guerra le due qualità, in quanto che in un dato momento i sentimenti trascinano.

È naturale che uno si ricordi di essere soldato prima di ricordarsi di essere uomo politico; imperciocchè il cuore, si dica quello che si vuole, al primo momento, ha degli impeti che trascinano il cervello. Ed è per questo che io reputo che le due funzioni, la politica e la militare, dovrebbero essere tenute separate.

Ma mi si dirà che questo non entra colla legge in discussione!

Questi 20,000,000, come io vi dissi, sono pochissima cosa, non sono niente se si vuole fare una cosa seria; sono abbastanza da permettere d'imbarcarci in qualche cosa che, se non è seria per ora, potrebbe avere dopo delle seriissime conseguenze.

Io amo parlar chiaro, alla buona: io credo che di tutti i partiti, il peggiore che si possa prendere sia quello di non prenderne nessuno, ed è appunto quello che mi pare si voglia prendere con questi 20 milioni.

I partiti da prendere sono due: o dire che noi stiamo a Massaua, occupiamo militarmente questo punto, perchè qui abbiamo piantato la nostra bandiera, e con poche migliaia d'uomini sappiamo di poterci stare contro tutte le opposizioni dell'Abissinia; oppure avere coraggio, affrontare la questione e dire: noi vogliamo far la guerra all'Abissinia e vogliamo incontrare tutte le responsabilità di questa guerra; e la guerra la dovrete fare non colle dimostrazioni, che in fondo non dicono nulla, ma coi danari, e dovrete dire: per fare la guerra alla Abissinia ci occorrono tanti milioni, e per averli o bisogna rimettere il macinato, o bisogna portare l'imposta di ricchezza mobile al 20 o 25 per cento se occorre, ed allorquando il paese, per mezzo dei suoi rappresentanti, vi voterà questi fondi, io vi dirò: Non divido la vostra opinione, ma avete i miei migliori auguri.

Questo, o signori, non è un concetto mio, è il concetto di un uomo innanzi al quale tutti i Parlamenti s'inchinano. Sul principio di questo secolo, Guglielmo Pitt, impegnato in una guerra mortale contro la Francia, dichiarò al Parlamento inglese che i danari non li voleva da imprestiti, ma dalle imposte. Il Parlamento approvò il concetto del grande ministro, e, cosa inaudita per l'Inghilterra, l'imposta sulla rendita raggiunse e fu mantenuta al tasso di due scellini per lira sterlina.

Io mi rendo perfettamente conto delle difficoltà che presenta una guerra contro l'Abissinia, e non posso far l'onore di credere a coloro che mi vengano a dire che per farla sien sufficienti 15 o 20 mila uomini.

Signori miei, l'Abissinia è un paese lontano da noi, vasto, difficile, con popolazione numerosa e sobria; l'Abissinia offre alla conquista difficoltà sei e sette volte maggiori di quelle che l'Algeria ha offerto alla Francia. La Francia dal 1836 al 1848 ha dovuto tenere 75 mila uomini in Algeria, e furono quei 75 mila uomini tenuti in Algeria che tennero Luigi Filippo nella impotenza nelle questioni europee.

Volete voi, o signori, per amore dell'Abissinia collocare l'Italia in identiche circostanze? Volete voi che quando l'Italia avrà radunato i suoi figli per combattere le sue guerre venire a dire che voi avete 75 mila uomini che combattono per le valli dell'Abissinia? Ma, mi direte, tale non è la nostra intenzione, chè noi vogliamo un'*azione limitata*.

Ora io vorrei che qualcuno mi spiegasse che cosa significa in guerra l'*azione limitata*.

Siete d'accordo con ras Alula? Allora capisco l'azione limitata. Volete che vi dica qual'è il mio pensiero a questo riguardo? L'azione limitata è come le dichiarazioni dell'amor platonico, le quali si smentiscono al primo incontro.

Voi domani farete un passo, rioccuperete Huà, gli Abissini vi lascieranno stare, e, permettetemi la frase volgare, vi lascieranno per un po' di tempo bollire nel vostro brodo.

Ma voi avete commesso degli altri errori, se sono vere le notizie che mi furono riportate; voi avete iniziato delle trattative colle popolazioni maomettane della costa, ed avete dimenticato che un vostro chiarissimo e valente ufficiale, il colonnello Osio, nella sua relazione sulla campagna d'Abissinia, vi dice, che la ragione per la quale il generale sir Robert Napier ha voluto evitare di passare per Massaua fu la paura che il solo passar per Massaua potesse lasciar sospettare agli Abissini che gli Inglesi avessero delle relazioni con quelle tribù maomettane, colle quali mi si assicura oggi si stanno facendo, se non patti di alleanza, certamente trattative di amicizia.

Essi, come vi dicevo, vi lascieranno bollire nel vostro brodo di Huà, ma un bel giorno sentirete che hanno fatto una razzia e tagliata la testa a qualche decina di quei musulmani, con i quali state facendo alleanza, ed allora voi sarete obbligati di andare avanti, e dovrete andare a Ghinda, eppoi sarete costretti di pigliare Ailet, poi andrete a Keren, ma non vi potrete rimanere se non sarete padroni di Senofet e Gadofelassi, e quando sarete lì, dovrete andare sino ad Adua, e la conclusione è, che se voi non sarete riusciti a conquistare tutto il paese, avrete fatto un buco nell'acqua.

La conquista dell'Abissinia può nascere dall'oggi al domani come una conseguenza naturale e la più logica di quell'azione limitata che voi vi proponete, e che a me fa l'effetto di un individuo che battendosi in duello con un altro, dica: io non vi darò dei colpi di punta, e non pretenda che l'altro li escluda.

Noi abbiamo poco fa votato dei fondi i quali dovevano più o meno essere sufficienti per tenere stabilmente Massaua, e mi pare che vi siano battaglioni con artiglierie abbastanza numerose da mettere quelle posizioni al sicuro di qualunque attacco, anche di centinaia di migliaia di quella gente. Dunque perchè si vuole un'azione limitata? Volete andare avanti? Dove vi fermerete? Lo dovrò chiamare non a voi, ma a ras Alula?

Ma perchè ciò? Per la gloria? Ma, signori miei, sarà un'ingiustizia, ma, ve lo dico io, nessun esercito coloniale ha mai acquistato gloria. Se voi andate a Parigi a vedere nelle gallerie i quadri della presa della Smala di Abdel-Kader, della battaglia di Isly, dopo le guerre dell'Europa non vi paiono che ironie e sarcasmi.

Io credo che la campagna la più straordinaria, la più difficile, la più eroica che sia stata combattuta, non solo nei tempi moderni, ma anche nei tempi antichi, sia la campagna sostenuta dall'Inghilterra nel 1807, nell'epoca della insurrezione delle truppe indigene.

Fatti di valore e di eroismo incredibili; marcie al sole con 55 gradi di calore; assalti per scalata con perdite straordinarie. Quanti ufficiali in Europa si occupano di studiare la storia di quelle campagne? Forse il 2 per cento. Ho detto: sarà un'ingiustizia, ma è certo che mentre le campagne contro i popoli selvaggi sono dolorosissime, quando dànno luogo ad insuccessi, le vittorie poi non sono considerate come trionfi.

Ora, come vi dicevo, i fondi per tenere Massaua li avete. Nuovi fondi significano l'ammettere come possibile che si facciano passi avanti, e questo, io non esito a dirlo, sarebbe la cosa più funesta che potrebbe accadere nella politica italiana.

Noi non abbiamo onore d'armi da ristabilire, non territorî da conquistare. Vogliamo combattere, e perchè? Le guerre coloniali si fanno per interesse, non si debbono fare per sentimento.

Cominciando il mio discorso, vi ho detto che credevo che la funzione del Senato dovesse

essere una funzione eminentemente conservatrice, che il Senato dovesse occuparsi dell'interesse del paese, indipendentemente dalla fiducia che il Senato possa o non possa avere negli uomini che reggono il Governo.

Ho letto la succinta, ma stupenda relazione dell'onor. senatore Mezzacapo; ed in quella relazione molte cose ho trovate scritte, ma più ne ho lette tra le righe.

Se io avessi la certezza assoluta che il Governo non cedesse a nessun impeto, a nessuna suggestione di quelle Società africane che hanno avuta una sì funesta influenza nello avviarci per la via dissennata di Massaua, io non esiterei a votare 20 milioni, perchè sarei certo che non si spenderebbero e non andrebbero a completare gli 80 milioni di cui ci parlò l'altro ieri l'onor. ministro delle finanze.

Ma siccome io temo purtroppo che il contrario possa succedere, e siccome per me il solo mezzo sicuro, la sola arma mia, è il mio voto, e quella pallottola costituisce la mia artiglieria presente, passata e futura, la devo adoperare nel modo che credo più favorevole ai fini della mia causa; io desidero che il Governo non abbia i 20 milioni, o per meglio dire che non abbia i 20 milioni che fra alcuni mesi.

Certo, se si vuol fare una guerra all'Abissinia sarà una guerra tanto lunga che cominciarla alcuni mesi prima o dopo non avrà alcuna influenza su quei posteri nostri remoti che la dovranno veder finire e probabilmente pagare.

Quanto all'organizzazione del corpo di volontari, anche quella mi pare che si potrebbe rimandare benissimo in autunno.

Non credo, dicendo questo, di offendere alcuno; ma mi pare che tutti siano convinti che questa quistione non sia stata studiata prima, e disgraziatamente non è ancora troppo studiata nemmeno adesso.

Alcuni mesi di calma nell'estate permetteranno al Ministero di misurare e studiare meglio le cose e di vedere se proprio le difficoltà che si devono superare meritino i sacrifici che si dovranno fare e siano in proporzione coi vantaggi che si possono ricavare; ed io mi permetto di finire il mio mal connesso discorso presentando il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, ritenendo che la nostra azione nel Mar Rosso doveva e dovrebbe essere limitata a scopo commerciale; che i nostri soldati, negli incidenti che seguirono l'occupazione di Massaua, hanno con la loro abnegazione e col loro valore tenuto altissimo l'onore delle armi; che per la sicurezza del possesso di Massaua sono sufficienti i fondi stanziati in bilancio, sospende ogni deliberazione sul progetto di legge in discussione e passa all'ordine del giorno ».

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Caracciolo di Bella.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. La mia posizione parlamentare in questo momento è molto disagiata.

Alcune settimane or sono, io indirizzai al ministro degli affari esteri una domanda di interpellanza sulla condizione dei nostri presidî nell'alto Egitto di fronte ai negoziati che pendono fra l'Inghilterra e la Turchia, ma l'illustre e venerando presidente del Consiglio e ministro per gli affari esteri, impedito dalla sua infermità, non potè dichiarare se e quando avrebbe dato risposta alla mia domanda.

Ora, io sentivo il bisogno di alcune sue dichiarazioni per poter dare, con piena conoscenza di causa, il mio voto alla legge che oggi discutiamo e che riguarda i fondi da concedere per la nostra occupazione in Africa.

Svolgere adesso l'interrogazione che aveva in animo di movere allora, non mi pare opportuno, nè conveniente.

Tuttavia ho bisogno di alcuni chiarimenti, come pure ho bisogno di fare alcune raccomandazioni affinchè il mio voto in favore della presente legge sia meno ripugnante alla mia coscienza e men duro di quanto per avventura possa sembrare che debba essere.

Qualcuno dei miei colleghi forse non ignora come io sia stato sempre contrario alla politica coloniale, così come essa fu iniziata dal nostro Governo.

Secondo me, la politica coloniale non si può fare utilmente se non si crea anteriormente una sfera d'interessi commerciali e coloniali che la determinino.

Con siffatto modo pratico, l'Inghilterra da molti secoli, e la Germania per mezzo della fondazione della Società per l'Africa, hanno creato la sfera commerciale degli interessi e poi hanno affermato la loro sovranità, la loro protezione nei punti in cui questa sfera d'interessi fu formata.

Noi invece seguimmo il sistema francese

della conquista, sistema che, per parte mia, ritengo erroneo.

Altre volte ho svolto le ragioni di questa mia opinione, ed ora non starò a ripeterle. Osserverò soltanto che l'occupazione di Massaua non fu presentata al Parlamento come un atto di politica coloniale, bensì come una occupazione avente uno scopo strategico, indirizzato a facilitare alcune operazioni militari che noi dovevamo compiere d'accordo con l'Inghilterra per liberare Kartum.

Nel 1885, i miei colleghi certamente lo ricorderanno, io mi opposi da questi banchi a cosiffatta occupazione, perchè ritenevo che la guerra nel Sudan fosse finita; che gli Inglesi ne avrebbero presto ritirato le loro truppe; che l'alleanza con l'Abissinia preconizzata dal Ministero di allora come mezzo di afforzare e rendere utili le nostre operazioni, non si sarebbe mai fatta, e che noi, non solo non avremmo potuto mai stringere lega con l'Abissinia, ma che, al contrario, ci saremmo trovati nella necessità di farle la guerra, dappoichè l'aspirazione costante, antica del regno abissino sia sempre stata di giungere al mare e di possedere un porto nell'Eritreo.

Ricordai le molte occasioni nella quali l'Abissinia aveva dimostrato questo suo prepotente desiderio e non mancai di notare che, segnatamente nel 1879, alcune trattative di composizione e di pace che il Gordon era stato incaricato di fare tra l'Egitto e l'Abissinia, fallirono precisamente perchè il re d'Abissinia richiese all'Egitto diversi porti sul Mar Rosso, tra gli altri quelli di Zeila e di Massaua.

Quindi, dicevo, l'alleanza con l'Abissinia non la farete; la nostra andata a Massaua sarà inutile, perchè la guerra col Sudan è finita, gli Inglesi se ne andranno, la nostra posizione rimarrà isolata, senza uscita, e lo scopo che vi prefiggete assolutamente vi sfuggirà.

Questo mio pronostico, il quale in fondo poi non risultava che dalla lettura attenta dei documenti officiali, si è avverato.

Oggi la posizione è del tutto mutata. La necessità evidente di un'espansione coloniale è nata nel giorno in cui siamo rimasti soli, senza uno scopo militare, sulle spiaggie di Massaua.

Era naturale che allora il bisogno dell'espansione nascesse, poichè non vi ha colonia commerciale, non vi ha porto utile, senza qualche relazione, senza qualche rapporto industriale e commerciale con le popolazioni che vivono nello interno del paese limitrofo.

Le nostra espansione a Massaua si poteva operare in due modi.

Il primo modo consisteva nell'estenderci lungo la costa dell'Eritreo, prolungando la zona della nostra occupazione e del nostro protettorato fino ai Gallas.

L'obbiettivo di un tal movimento esser dovea l'Harrar, paese fertile, di cui le strade biancheggiano ancora delle ossa dei nostri concittadini, non ha guari quivi trucidati.

Ma sopra una tale strada si incontrano molti ostacoli. Innanzi tutto, i Francesi a Zula e nella baia di Adulis; poi gli Inglesi a Zeila; finalmente, quasi sul confine dell'Harrar, il nostro amico più o meno fido, Menelik, re dello Scioa.

Quanto a Zula e alla baia d'Arafali, sono state dette molte cose. Si è favellato di una protesta della Francia contro l'occupazione di Zula, e di conferenze in cui molti dubbi sarebbero stati espressi, e di risposte più o meno soddisfacenti che a tai dubbi sarebbero state date. È stato pure detto che una convenzione era intervenuta tra la Francia e l'Inghilterra per il riconoscimento dei rispettivi possedimenti sulla costa del Mar Rosso. E un oratore dei più autorevoli nella Camera dei deputati ha finanche dichiarato che si era concluso una convenzione con l'Inghilterra, per la quale sarebbesi posta sotto la protezione dell'Italia tutta la costa al nord di Massaua fino al Ras Casar, poco al di sotto del quale resta Teclai, punto importante di approdo, al quale convengono molte delle carovane dell'interno.

Esistono le difficoltà opposte dalla Francia, quanto a Zula?

Esiste una simigliante convenzione fra noi e l'Inghilterra?

Sarebbe di qualche importanza il saperlo, ed io sarei grato se qualcuno dei ministri mi volessero fornire, intorno a ciò, gli schiarimenti che domando.

Il secondo modo d'espansione che noi avremmo potuto adoperare per fecondare la nostra colonia di Massaua, era quello d'inoltrarci nell'interno del Sudan nella direzione di Kassala, capitale della provincia di Tak, regione abbondante di acque, fertile e, dopo Kartum, la più importante per commercio di tutto il Sudan.

Ma per giungere a Kassala, o signori, biso-

gna traversare il Sennaheit o paese dei Bogos, di cui la capitale è Keren.

I Bogos, che furono tolti all'Abissinia per qualche tempo e soggetti all'Egitto, furono poi restituiti al Negus dal trattato Hevett, concluso fra l'Inghilterra, l'Abissinia e l'Egitto.

La suddetta regione quindi è oggi assolutamente paese e provincia abissina, e non si potrebbero fare commerci con l'interno del Sudan, e non si potrebbe estendere da quella parte in nessun modo la nostra colonia quando, o non si facesse un'alleanza con l'Abissinia, o l'Abissinia con le nostre armi non fosse in qualche modo domata.

Vi sarebbe stato anche un terzo partito. Il partito dell'isolamento temporaneo, e dell'aspettativa.

Si sarebbe potuto dire: Qui a Massaua non diamo fastidio a nessuno, non soverchiamo nessuno; aspettiamo il benefizio del tempo.

L'onorevole generale Di Robilant, le cui parole testè avete udite, vi ha dimostrato che ciò non era possibile.

Anch'io, prima di udirlo, mi era fatto, sopra tal proposito, una qualche illusione.

Aveva creduto che forse si sarebbe potuto venire ad accordi col regno abissino, ripigliando un antico progetto egiziano, quello cioè di dare un privilegio all'Abissinia pel porto di Massaua e procedere di conserva, almeno per qualche tempo, senza venire alla ragione delle armi.

Ma, o signori, voi avete udito la lettera del Negus a Menelik. Ciò non era possibile, perchè l'animosità, l'avversione del sovrano abissino contro di noi si determinò fino dal primo momento che occupammo Massaua.

Fin d'allora il Negus ritenne che fra lui e noi non vi potesse essere conciliazione possibile, e prese il partito di volerci in qualunque modo osteggiare. Di guisa che ora ci troviamo legati e non possiamo tornare addietro, sopra il quale punto sono di diverso avviso dell'egregio senatore Corte.

Alcune cose si possono non domandare; ma una volta che sono domandate, credo (forse mi sbaglierò, ma il sentimento ha pure una gran parte in tutte le determinazioni dei popoli civili), credo, dico, che una volta che certe cose sono domandate da un Governo, esse non si possano respingere dalla rappresentanza di una grande nazione, e che si debbano accettare, lasciando tuttavia al Governo che le ha domandate tutte le responsabilità della richiesta da lui fatta.

Non dissimulo che nel caso presente la responsabilità è gravissima, e vorrei con maggior potenza di parola poterla affermare. Sì, o signori, essa è gravissima.

Sono perfettamente d'accordo col mio onorevole collega il generale Corte, quantunque io non sia intelligente di cose militari, che le guerre non si possono limitare. Egli ha fatto la descrizione delle varie tappe che possiamo essere obbligati a percorrere una volta che sia iniziata una azione militare contro l'Abissinia. Ve le ha accennate quasi tutte; e non dipende certamente dalla nostra volontà se queste tappe saremo oppur no costretti a percorrerle; se saremo oppur no costretti a impegnare fazioni numerose e continue che assorbiranno danaro e sangue dei nostri concittadini.

Per parte mia, dunque, dichiaro che darò il voto favorevole alla legge, pur guardando la responsabilità dei ministri; se non che, per sollevarmi un poco dal sentimento affannoso che provo nel dare un voto favorevole, come già....

Senatore ERRANTE. Chiedo di parlare.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA.... dissi in principio del mio discorso, domanderò qualche spiegazione al Governo.

Era mia intenzione di chiedere parecchie di siffatte spiegazioni, ma mi limiterò a poche.

Fino dal principio della nostra azione coloniale si incontrarono grandissime difficoltà per l'occupazione di Assab: l'Inghiterra dapprima vi si addimostrò sfavorevole. Ciò risulta dal Libro verde pubblicato nel giugno del 1885.

Fra l'Inghilterra e l'Italia corsero in seguito alcune trattative per stipulare una convenzione fra noi e l'Egitto, in forza della quale la questione di Assab fosse regolata, e la nostra sovranità su tale spiaggia, con qualche restrizione, fosse riconosciuta dall'Egitto medesimo.

L'insurrezione di Araby, la questione dell'istmo di Suez, divenuta europea, sollevarono tante agitazioni internazionali, che l'Inghilterra propose di rimandare a tempi più quieti, più normali, le trattative sulla baia d'Assab. Ora pare a me che tempi più quieti e normali siano giunti, e crederei che avremmo lasciato sfuggire un'occasione molto favorevole se non

avessimo approfittato dei negoziati anglo-turchi per ottenere dall'Inghilterra e dall'Egitto la definizione del nostro diritto in Assab, il quale, ad ogni patto, ci deve essere riconosciuto, perchè non possiamo più a lungo rimanere colà in una situazione precaria, come quella che risulta dal Libro verde cui ho accennato.

Veniamo a Massaua.

Massaua, come il Governo ben sa, è un possedimento turco, concesso all'Egitto come Zula e Suakim, col firmano del 1866, che ne investì Ismail vicerè d'Egitto. Anzi, credo che per la concessione di Massaua l'Egitto pagasse un tributo alla Sublime Porta.

Credo inoltre, e ritengo di essere bene informato, che il Governo turco abbia rifiutato di ricevere in iscritto la comunicazione del blocco di Massaua; ed i signori ministri, che ben conoscono le usanze diplomatiche, sanno che un tal modo di prendere atto delle comunicazioni equivale a non riceverne nessuna, poichè, nel diritto diplomatico, tutto ciò che non è scritto, tutto ciò che è fuggevolmente verbale non ha importanza alcuna.

È evidente adunque che la Turchia persiste nell'invocare il suo diritto di sovranità su Massaua, e, per conseguenza, nel contrastare il nostro.

Non ritengo che la Porta farà dei passi molto arditi, nè farà molti sacrifizi per la rivendicazione di siffatto suo diritto.

Basta a convincermene quanto in proposito scrisse il Gordon, che, in un rendiconto finanziario di tutti i possedimenti dell'alto Egitto e dell'Etiopia, dimostrò, con l'evidenza delle cifre, i proventi essere molto inferiori alle spese che, per mantenere il possesso di quelle provincie, l'Egitto era obbligato di sostenere.

Il bilancio dell'alto Egitto, i frutti della conquista del Sudan appariscono da cifre ufficiali, e le ho qui innanzi a me in una relazione dell'*Egyptian-Office* inglese, tradotta dal nostro Stato-maggiore. Da questa relazione apparisce chiaramente che le possessioni del Sudan per l'Egitto furono sempre passive.

Non credo quindi che la Porta farà dei grandi sforzi per ricuperare dei possedimenti che non resero mai nulla. Per parte mia credo ancora che il Governo italiano farebbe meglio di quanto ha fatto la Porta capitalizzando i tributi; ma dichiaro innanzi tutto che qualunque negoziato col Governo turco sopra una base consimile sarebbe sconveniente ed in nessun modo accettabile dal Governo italiano.

Detto ciò, aspetto con calma le risposte che a qualcuno dei ministri piacerà dare sopra questi miei quesiti; e concludo ripetendo quanto poco fa ho asserito: Voterò in favore della presente legge, ma voglio pur far mie alcune parole dette con molta saggezza e previdenza dall'onor. generale Di Robilant: pensiamo all'onor militare; ma pensiamoci seriamente, non solo per l'oggi, ma anche per l'avvenire. Non cerchiamo solo dei successi militari, che, come ha ben detto il nostro collega senatore Corte, sono effimeri e di una importanza secondaria. Altri e maggiori obbiettivi oltre quelli che concernono le cose d'Africa noi dobbiamo aver presenti. All'onorevole senatore Di Robilant francamente dichiaro che io non sono di coloro che si allietarono del suo allontanamento dal Ministero degli esteri. Non sono stato di questo numero perchè appunto mi preoccupo di ben altri interessi internazionali e militari che non siano quelli riguardanti le nostre colonie africane. Mi preoccupo degli interessi attuali dell'Europa centrale, degli interessi essenziali della nostra politica, e credo che la di lui presenza alla Consulta sarebbe stata una garanzia non indifferente per la loro efficace tutela. Noi abbiamo una convenzione con le potenze centrali, una convenzione intesa esclusivamente alla pace, ma che non può fare a meno di prevedere anche la eventualità d'una guerra, guerra ben più importante di quella da combattere contro il Negus. Concludo quindi col riaffermare in questo momento il concetto di tutta la responsabilità che assume il Governo, ripetendo ancora: Pensate all'onore delle armi, ma non solamente all'onore militare di Dogali; e pensate sopratutto se lo arrischiarsi in una lunga, ardua e difficile intrapresa non possa compromettere l'onore di queste armi il giorno in cui sarete obbligati a sostenerlo in Europa per la nostra indipendenza, per la nostra nazionalità e per la nostra influenza nel concerto delle grandi nazioni.

Presentazione di un progetto di legge.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall'altra Camera:

« Ordinamento dell'Asse ecclesiastico in Roma ».

Prego il Senato a volerne accordare l'urgenza.

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge.

Se non vi sono osservazioni, l'urgenza s'intende accordata.

Seguito della discussione del progetto N. 152.

PRESIDENTE. Prima di procedere nella discussione, do lettura dell'ordine del giorno presentato dall'onor. senatore Corte:

« Il Senato, ritenendo che la nostra azione nel Mar Rosso doveva e dovrebbe essere limitata a scopo commerciale; che i nostri soldati, negli incidenti che seguirono l'occupazione di Massaua, hanno colla loro abnegazione e col loro valore tenuto altissimo l'onore delle armi; che per la sicurezza del possesso di Massaua sono sufficienti i fondi stanziati in bilancio, sospende ogni deliberazione sul progetto di legge in discussione e passa all'ordine del giorno ».

Domando al Senato se intende di appoggiare l'ordine del giorno testè letto.

(Non è appoggiato).

Non essendo appoggiato, do la parola all'onorevole senatore Massarani.

Senatore MASSARANI. Signori senatori! Voi udiste testè l'esperienza e la scienza militare e politica parlarvi per bocca di autorevolissimi oratori il suo più alto linguaggio. Tollerate dal più umile dei vostri colleghi poche e semplici parole, le quali non hanno per raccomandarsi a voi altro argomento se non la retta coscienza dalla quale sgorgano; coscienza di gregario, che per essere collocato meno in alto, è più vicino a quella oscura e laboriosa moltitudine, nella quale, insieme con un innegabile e profondo senso di stanchezza, regna pur tuttavia un sentimento di profonda devozione alla patria; nella quale il sentimento di questa devozione non offusca però l'attitudine a giudicare delle cose praticamente, e ad avvisare secondo temperanza e prudenza.

Accostar l'orecchio a cotesta gran voce che sorge dai solchi e dalle officine, fu sempre saggio consiglio anche in seno ai più eccelsi consessi; e se a questi spetta in particolar modo l'ufficio di moderare gl'impeti dell'opinione popolare quando essa trabocca ad inconsulti propositi, vie meglio loro si addice d'ascoltarla e di meditarla quando essa medesima si fa consigliera di raccoglimento e di senno.

Ora se voi interrogate intorno alle cose d'Africa la coscienza popolare — non dico solamente dei più umili, dico di tutti coloro che lavorano e pensano, ed hanno a cuore le sorti della patria anche senza mescolarsi ogni giorno di governarla — che cosa udite rispondervi? Che cosa udite discorrerne ed augurarne in quei famigliari ed onesti colloqui, nei quali si parla col cuore in mano, ed il buon senso non è tratto a nascondersi per paura del senso comune?

La prima parola, se anche non dettata sicuramente da entusiasmo, ma da quel sentimento del decoro che sovrasta al sentimento medesimo dell'utile presso ogni popolo il quale non abbia disimparato l'alterezza del suo nome e del suo passato, la prima parola è: ci siamo, restiamoci!

Certo Massaua non ci lascia dir lietamente come Roma: *Hic manebimus optime*. Ma la nostra bandiera vi fu innalzata; non l'ammainiamo.

E qui gli uomini dal volgare buon senso rinunziano, ed io rinunzio volentieri con loro, a riveder le buccie al passato, a sindacare le origini dell'impresa. Del senno del poi ne son piene le fosse.

Troppo malagevole sarebbe, per chi non sia addentro nelle cose segrete che possono essersi maneggiate da Governo a Governo, e che gli eventi possono avere di poi attraversate e mandate a vuoto; troppo malagevole, a distanza d'anni e con le mani vuote, si può dire, di documenti, pronunziare postume sentenze; e troppo volgarmente facile, insieme, il condannare, dopo caduta Kartum, quella impresa medesima, che forse Kartum liberata avrebbe, non dico a me, ma al maggior numero, fatta esaltare.

Ci siamo, restiamoci; se anche quella striscia di arida spiaggia ci abbia già costato molte vite di valorosi, e sia per costarci, lo udivamo pur ieri l'altro dall'on. ministro delle

finanze, solo a ragione delle leggi sin qui presentate, la bellezza di ottanta milioni.

Però, restandovi, franca la spesa almeno di sapere a che, nel miglior dei casi, Massaua possa valerci.

Ed io voglio accogliere le opinioni più favorevoli, i giudizi più benigni, se anche le augurate fortune mi sembrino assai di là da venire. Voglio ammettere che il porto di Massaua possa, in un tempo più o meno remoto, diventare scalo ai nostri futuri commerci coll'India, a quei commerci che, per verità, ci hanno bene finora divorato un eroe, Nino Bixio, ma restano poco meglio di una speranza; voglio anche ammettere che Massaua possa un giorno diventare emporio alle ricchezze, piuttosto favoleggiate finora che note, dell'Africa orientale e centrale. Però, tutto cotesto presuppone, non già qualche brillante ed effimera fazione d'armi, e neppure una vasta occupazione territoriale, irta di tutte le spine, sempre acute e sempre risorgenti, della conquista; presuppone bensì una condizione d'animi e di paese tanto pacifica, che permetta d'inalveare per vie sicure la corrente dei cambi.

Otterrete voi questa pacifica e permanente condizione di cose colla forza?

Io lascio parlare l'esperienza non di secoli, ma di millennî; essa attesta la costante incoercibilità della zona etiopica a traverso tre grandi cicli istorici, attraverso tre mondi, i più potenti, i più vittoriosi che l'istoria ricordi: il mondo egizio, il mondo romano, il mondo musulmano.

Nè questa incoercibilità ad altro vuolsi riferire se non alle stesse condizioni naturali di clima, di suolo, di stirpe, condizioni contro le quali anche si spezzarono la scienza e la ricchezza e la tenacità britanniche, o non riportarono se non vittorie di Pirro; seppellendovi, insieme coi prodi loro morti, assai carra di fiammanti sterline per soprappiù.

Ora, di siffatta merce, voi sapete purtroppo, signori senatori, come l'ingombro non sia nei nostri fondaci a gran pezza quello che è nei vasti androni della Banca d'Inghilterra. E il discorso di questa rara mercanzia che è il danaro, mi riconduce per lo appunto a quei discorsi famigliari che onestamente si agitano, secondo io vi dicevo dianzi, intorno alle cose africane, dalla brava gente che lavora e che pensa, che ama il decoro, ma insieme non dimentica la salute della patria.

A che profondere, per un obbiettivo che non sappiamo o che sappiamo troppo qual sia, quei tesori che non abbiamo?

Ad quid perditio haec?

Questo — se a Roma e in Italia si parlasse ancora latino — questo udreste susurrare da moltissimi di coloro che, pur non la pretendendo a politicanti, non rinunziano a sentirsi cittadini. Nè la istanza, per essere tradotta in volgare, suona meno stringente e meno efficace.

Un argomento solo, argomento invitto, se fosse nella questione, potrebbe persuaderci ad ogni maniera di sacrifizio: l'onore.

Ma dove mai e da chi potrebbe asserirsi che l'onore italiano non sia uscito illeso dal luttuoso e pur glorioso episodio di Dògali?

Lascio stare i giudizi che ne pronunziarono, e alcuni ne udiste testè, autorevoli e illustri uomini di guerra e in patria e fuori; lascio stare la testimonianza di quegli stessi più ardenti e giovanili spiriti che, insaziati sempre di avventure, pur tuttavia, a queste africane rappresaglie ripugnano. Ma vi pensate voi che le moltitudini medesime, che questo popolo, al quale si è fatta soventi volte accusa di generosa avventatezza, in nessun caso mai d'un ombra di codardia, credete voi che queste moltitudini, che questo popolo avrebbero tributato tanto alta riverenza alla memoria dei morti, tanto pietosa sollecitudine ai superstiti di quella sanguinosa giornata, se in quella giornata avessero riconosciuto, non già una onorata memoria di più, da inscrivere sulle nostre bandiere, ma un'ignominia da cancellare?

Stettero i nostri prodi giovani di piè fermo; potendo ritrarsi, non vollero; caddero allineati, romanamente caddero come i loro padri, ciascuno sul posto che ciascuno teneva.

Or dove è più l'onore, se onore questo non è?

Se dunque dopo Dogali le armi nostre non sono, e in Africa e in Europa, meno considerate, anzi sono stimate di più; se è posto in sodo che lo sperimento d'abnegazione e di fortezza antica, compiuto col sacrificio di sè da quel manipolo di valorosi, ha rialzato, non che lasciare illeso, l'onore delle nostre armi, chiaro è che il debito di provvedere alla conservazione ed alla sicurezza di quei nostri, qualunque siano, possessi, non implica, non

importa nè la necessità nè l'opportunità d'inconsulte espansioni.

Noi dobbiamo tanto più essere grati a quel pugno di prodi del non infecondo sacrifizio, inquantochè compiendolo, non solamente essi ci hanno assoluti dalla necessità di sacrifizi infinitamente più gravi e maggiori; ma ci hanno assoluti altresì da una necessità che sarebbe stata ancora più triste: ci hanno salvati dal pericolo di uscir fuori dal retto sentiero che tracciano alla nostra politica i principî medesimi, in nome e in virtù dei quali risorgemmo e ci ricomponemmo a nazione; quei principî ai quali si è fin dalle origini impernato il nostro novello e non perituro diritto, diritto di popolo indipendente, di popolo libero.

Indipendenza e libertà suonano l'opposto di dominazione e di conquista; nè io m'indurrò mai a credere che un grado inferiore di civiltà in una stirpe, la quale abbia tuttavia coscienza di sè e immanenza di sede e di tradizione, tolga o scemi in lei il diritto di possedere sè stessa.

Certo io non disdico perciò la espansione del pensiero, dell'idioma, del lavoro, delle arti, dei commerci, degli istituti civili, i quali, a poco a poco, anche attraverso genti barbare o semibarbare, diffondono il nome, gl'influssi e la morale potenza di coloro che sulle vie della civiltà le han precedute. Ma da questa maniera di espansione a quella che si opera colla forza, ci corre. E tanto la prima è connaturata e conforme al genio italico, quanto disforme ne è la seconda.

Nè voglia alcuno citarmi in contrario questa Roma, del cui nome troppo si abusa. Perchè in Roma istessa, o sia che voi ne consideriate il periodo medioevale o l'antico, sempre troverete il valore, il vigore delle istituzioni civili avere avuto una assai maggior parte che non la forza, e la parte migliore, nel suo predominio, nella sua universalità.

Di questa Roma, al postutto, noi siamo i riverenti successori e gli eredi, non ne siamo i fidecommissari; e la fede nostra avanti tutto dobbiamo a quei principî coi quali siamo sorti, in virtù dei quali sapremo durare contro ogni ostacolo e in ogni cimento; la fede nostra dobbiamo a quel novello e migliore diritto che invocammo sempre, custodi gelosi e vindici di quel che è nostro, non avidi punto dell'altrui; un elemento, insomma, di pace, di prosperità e di progresso, non di discordia e di perturbazione nel mondo.

Che se facciamo di rammentarci le libere comunanze, le città marinare nostre, le quali pur hanno sparso sull'Egeo, sul Mar Nero, sul Bosforo il prospero seme delle loro colonie, le vediamo aver proceduto assai più alla maniera di quei Focesi che lungo le spiaggie del Mediterraneo segnarono il loro cammino piantando l'ulivo e la vite, che non alla foggia dei nordici invasori, dai quali quelle città, quelle comunanze nostre, altro retaggio non tennero se non d'odii, di rovine e di miserie.

Il popolo italiano fu sempre, è vero, un popolo di viaggiatori; ma cotesti viaggiatori suoi portarono dapertutto la vita e non la morte. E i Marco Polo, i Colombo, i Vespucci, i Cabotto, gli Usodimare, i Sassetti, non invidiarono mai gli allori sanguigni dei Pizzarro e dei Cortes.

Lasciatemelo dire: anche ai nostri dì, anche sotto gli occhi nostri, anche in mezzo a questa febbre coloniale che si è appresa all'Europa, i popoli più savi sono quelli che più risparmiano nei loro possessi oltremarini il piombo e la polvere; nè chi più profonde danaro e sangue è punto quegli che raccoglie la più florida messe.

L'Algeria informi, l'Afganistan erudisca, il Tonchino insegni; e, a riscontro di quelle contrade sempre sitibonde d'oro e di vittime umane, ricordate Zanzibar, crescente emporio di pacifici commerci.

Io non so se vi parrà roba fanciullesca quella che a me è parsa omerica: ma, per me tanto, oserò dirlo: quel principe negro, del quale leggevo di questi giorni che s'è innamorato della divina arte del falegname, e ha mandato i suoi figliuoli ad impararla in Altona, mi somiglia una assai più bella conquista della civiltà, che non sarebbe stata una miriade di prigionieri. E non posso far di meno di ricordarmi che, alcuni anni sono, avevamo anche noi in un'altra parte del continente nero, appunto in questa Abissinia di cui si ragiona, un brav'uomo di carpentiere, il quale vi s'era improvvisato costruttore, non di troni soltanto, ma di ponti; e non posso far di meno di pensare che quel valentuomo veniva così facendo, per mettere in grazia, se pure è possibile, presso quei diffidenti indigeni il nome italiano, tal opera quale non faranno

mai — mi perdoni l'onorevole ministro della guerra l'enorme eresia — le cencinquanta bocche da fuoco che assiepano quei nostri sabbiosi possessi.

Questo non vuol dire (tolgalo Iddio!) che dove un cannone in batteria fu piantato, ivi, se occorre, perennemente non resti; vuol dire soltanto, secondo la intenzione mia, che la volontà e la forza debbano adoperarsi incrollabili alla conservazione ed alla difesa, e insieme debbano equanimi ricusarsi alla conquista. Conquista vera, durevole, efficace, non grave di rammarichi, ma feconda di benefizi, è quella solamente che si esercita per supremazia d'ingegno, di coltura, di arti utili; è quella solamente che, permutando, insegnando, addottrinando, giova d'incremento e di sviluppo ogni germe latente di civiltà.

Questa maniera di supremazia morale noi avevamo in Egitto; l'abbiamo inconsultamente lasciata perdersi; forse siamo ancora, per qualche parte, in tempo a ricuperarla.

Questa o somigliante maniera d'influssi, al tutto civili e pacifici, noi quasi inconsapevolmente esercitiamo tuttodì, la mercè degli operosi e colti nostri coloni, in parecchi Stati meridionali d'America: su quelle meglio venturose terre, senza spiegare velleità nessuna di occupazione o di dominazione politica, possiamo efficacemente diffondere ogni dì più il nome, il genio e gli auspizi morali e civili dell'Italia nostra.

A questi, e non ad oscuri e perigliosi orizzonti, dovremmo rivolgere le nostre cure, i nostri affetti, i nostri aiuti; nè mai scuole, istituti di credito, agevolezze di trasporti e di noli, e somiglianti benefizi compartiti ad una emigrazione non disperata, ma previdente, non isdegnosa della patria, ma amorosamente di lei sempre memore; mai, dico, non saranno per costarci in mera perdita le decine di milioni che l'Africa ingoia, e le centinaia che, Dio non voglia, ingoierà: anzi, di materiali e di morali profitti, ci renderanno il cento per uno.

Riassumendo, poichè l'ora incalza, ed io non intendo abusare, onorandi senatori, della vostra pazienza, auguro che il Governo del Re, se pur non possa dare a questo Senato affidamenti più espliciti di quelli che, assai limitati per vero, e riservati, dette, secondo leggo nella relazione dell'illustre senator Mezzacapo, al nostro Ufficio centrale, se pur non possa, dico, o non creda dover dare più espliciti affidamenti, si penetri pur tuttavia di quello spirito di temperanza e di saviezza, del quale, con raro esempio, il soffio ascende questa volta dagli imi ai sommi, dalla coscienza del paese ai suoi reggitori; e a questa temperanza e a questa saviezza informi la politica sua, anche sulle rive africane.

Forse una parola che suonasse propositi a queste idee conformi, pronunciata in quest'aula in nome del Governo del Re, dal ministro della guerra che più direttamente lo rappresenta, forse non resterebbe senza eco neppure laggiù in mezzo a quella rozza e fiera gente, al postutto meno corta d'intelletto che il volgo non creda; chè l'istesso ostile documento testè letto, per quanto spiri odio e disprezzo, non è d'un idiota.

Certo un eco avrebbe in Europa, e varrebbe di opportuno monito a coloro che desiderassero e sperassero vederci impigliati in lontane difficoltà, e però meno pronti e meno atti alle difese quando difficoltà più gravi fossero per essere suscitate alle nostre porte, e richiedessero nel paese e per il paese tutte le sue forze.

E non poco beneficio anche recherebbe la parola del ministro, anzi del Governo del Re, se, rassicurando sulle temperate intenzioni sue, conducesse il Senato in quella concorde solennità di sentenza, che è la più congrua così alla dignità di questa Assemblea come alla gravità di questo dibattito. Che se a tanto avessero potuto anche in minima parte contribuire le mie modestissime istanze, forse anch'io otterrei più facilmente venia alla indulgenza vostra, la quale non ho mai indarno invocata.

Senatore CORTE. Domando la parola per un appello al regolamento.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORTE. Io non mi sono punto meravigliato, nè mi dolgo che il mio ordine del giorno non sia stato appoggiato; ma sarei in diritto di osservare che il mio ordine del giorno non poteva essere messo in votazione.

Prima di metterlo ai voti bisognava che fosse finita la discussione, che i signori ministri avessero risposto, inquantochè rimaneva nel mio diritto di ritirarlo, di associarmi all'ordine del giorno di un altro, di fare insomma quello che io credessi meglio in quel momento.

E tanto più io ho domandato la parola per

un richiamo al regolamento e per impugnare la validità di quella votazione, dopo le parole dell'onor. Caracciolo, le quali suonarono quasi questo: che il Senato in certo modo avesse il dovere di votare sempre in favore del Governo: ora io non sono di questa opinione. Non mi spaventa di rimanere solo quando sono convinto di una cosa.

Del resto, ripeto, io ho chiesto la parola solamente per osservare che quell'ordine del giorno doveva essere votato a suo tempo, non in modo così assolutamente contrario al regolamento.

Io ho le mie idee circa la libertà d'azione dei singoli senatori. In questo momento in cui si parla tanto di riforma del Senato, è bene che ognuno pensi a sè. Sebbene io mi ricordi delle parole di Tacito da applicarsi, e le applico a me, ognuno se le applichi a sè: *dum singuli pugnant, universi vincuntur.*

PRESIDENTE. Io ho posto l'ordine del giorno in votazione, perchè si trattava di un ordine del giorno che sospendeva la legge; e l'ho messo ai voti per non fare una discussione inutile nel caso che fosse stato accettato.

Il senatore Errante ha la parola.

Senatore ERRANTE. Signori senatori, dirò brevi e franche parole, e comincio dalla conclusione, cioè, che io voterò il presente progetto di legge, e mi associo alla responsabilità del Governo, nel senso, che le misure che egli prenderà per tutelare l'onore della bandiera d'Italia sono per me con pensiero di sentimento profondo approvate.

Ma il Senato è un corpo conservatore, dice il nostro egregio collega. Sono d'accordo con lui, ma conservatore in tutto quello che si ha di più alto, di più nobile, di più decoroso, di più necessario per la nazione. Io non voglio entrare in questioni antiche, e per questo oziose, della compera cioè di Assab e della occupazione di Massaua; se si doveva o non far questo; ciò per me non ha nel momento attuale valore alcuno.

Io prendo la questione nel punto in cui ora si trova, ed è questa: È avvenuto un fatto terribile, chiamatelo disastro glorioso; ma disastro, per la morte di 500 nostri fratelli e per avere dovuto abbandonare le due fortezze che si erano dianzi occupate.

Senatore CORTE. Scaramuccie!

Senatore ERRANTE. Scaramuccie, sarà; ma quando una nazione di 30 milioni si ritira, per una scaramuccia perduta, non credo che si trovi in buone ed onorevoli condizioni. Dico di più, che, militarmente parlando, abbiamo perduto; perchè le due posizioni già da noi occupate si sono dovute abbandonare al nemico.

L'onor. Di Robilant diceva: La partita è patta; no, perchè una partita sia patta, bisogna che fra ambe le parti, per lo meno, siano ripartite tanto le offese che i beneficî. Ma qui si rimonta più in su, e si dice: Ma perchè voi, popolo libero, siete andati a turbare la pace degli Abissini? Non è forse ognuno padrone in casa sua?

Fino ad un certo punto siamo d'accordo. Ma possiamo citare innumeri esempi; dai Greci e dai Romani fino ai tempi moderni, tutte le nazioni seguono gl'impulsi e le leggi della umana cupida natura. La civiltà si faceva strada per mezzo della spada una volta, ora essa parla per la bocca dei cannoni. Il progresso fatto nelle Indie e su tutte le parti del mondo dall'Inghilterra, emula dell'antica Roma, tutti gli acquisti fatti dai Francesi in Africa e dai Russi in Asia sono esempî palpitanti d'attualità.

Prima si deve vincere la resistenza della barbarie, poi viene la civiltà. È l'aratro che rompe le terre incolte, poi si fecondano. Vi sarebbe un altro mezzo, quello delle missioni scientifiche e religiose; ma questi mezzi troppo lunghi non si confanno al rapido svolgimento del progresso moderno; sarebbero certamente migliori, ma si vive oggi a vapore.

Noi dunque abbiamo occupato quelle due posizioni, siamo stati aggrediti e crudelmente offesi dagli Abissini, ed abbiamo mandato una quantità di uomini su quelle coste desolate. Ora l'Europa sa che l'Italia vuole vendicare il sangue dei suoi, uccisi a Dogali, e ciò forma la grande aspettazione di tutta l'Europa.

Che cosa dovrà far l'Italia? Dovrà codardamente ritirarsi e dire: la partita è patta?

Questo certamente non parmi partito che si possa proporre, e molto meno accettare.

Quando il Governo ci dice, che ha bisogno di mezzi per poter fare qualche cosa (senza svelarci quale cosa, nè noi la vogliamo sapere), ma certamente per rivendicare il prestigio del nome italiano, io non esito a dare il mio voto di fiducia al Governo.

Un altro mezzo ci proponeva l'onor. senatore Massarani, ed è che una parola conciliante possa influire sull'animo del Negus o di ras Alula; e che questa parola sia detta dal ministro della guerra. No, onor. ministro, si risparmi quell'inutile parola, e mandi invece contro il Negus un cannone di più.

Io, per me, non credo che questo mezzo farebbe migliore impressione nell'animo dei due fieri capi abissini, di quel concetto che essi avevano degli Italiani: « Sono gente fiacca, molle, non possiamo fidarci di loro, dobbiamo ricacciarli indietro! » Le avrebbe dette il Negus, le avrebbe scritte, se avesse avuto il vero concetto della potenza degli Italiani? Se si fosse trattato degli Inglesi, queste parole gli sarebbero mai sfuggite dalla bocca?

Certamente no, imperocchè sa che gl'Inglesi, perchè furono tenuti in ostaggio taluni dei loro concittadini, fecero quella guerra memorabile che ricacciò nel nulla il Negus Teodoro, il quale dovette suicidarsi; e diede tale lezione all'Abissinia che ora il nome inglese è altamente temuto e riverito altrettanto.

Noi non vogliamo essere temuti come l'Inghilterra; non ne abbiamo le forze e nemmeno la facoltà; ma però bisogna una volta insegnar loro che siamo una grande nazione, bisogna dimostrar loro che non si può offendere impunemente l'Italia. Guai a chi ci offende! E l'Italia non solo fu offesa per la morte dei 500 suoi figli, per le barbarie commesse contro di loro, per le atrocità di cui noi stessi siamo stati testimoni; ma uno dei nostri concittadini, dopo che ras Alula ricevette il prezzo del riscatto, è ancora in prigione tra i ferri, appunto perchè si crede che l'Italia sia una nazione debole, da non ispirare paura, nemmeno ad un popolo barbaro e feroce.

Disgraziatamente, o signori, le nazioni barbare non sentono altro che la paura; fintanto che sapranno che siamo una nazione dilettante di musica, una nazione di poeti, una nazione di fibra sensibile e muliebre, ci rideranno in faccia.

Ci vuole altro che questo! Bisogna prima farci temere, ed il resto verrà poi.

Ora, come è possibile che noi neghiamo al Governo i 20 milioni che ci domanda per provvedere ai bisogni di quegli uomini che già si trovano in Africa e che aspettano di essere soccorsi, e che hanno in animo che qualche cosa si dovrà fare; come è possibile che si possano negare questi mezzi al Governo, che li domanda a nome della patria crudelmente offesa? È lo stesso che dire: tornate indietro, lasciate Massaua e le povere ossa insepolte dei nostri fratelli a discrezione del Negus.

Una sola scaramuccia, la morte di 500 uomini bastò perchè l'Italia fosse rientrata nei suoi limiti raumiliata e confusa; sarebbe la vergogna delle vergogne!

Il dovere, adunque, il decoro del nostro nome ci spingono a fare qualche cosa di grave. Che cosa si debba fare il Governo non ce lo ha detto; nè io credo che in questo momento dobbiamo domandarlo; ma deve fare tali cose per cui il decoro dell'Italia sia ripristinato, per cui il Negus sia obbligato di dire: Mi ero ingannato, l'Italia è una nazione forte a cui si deve ossequio e rispetto.

Questa è impresa ardua, come tutte le imprese africane; ma non tutte le imprese difficili riescono a nulla.

È vero che un nostro collega egregio diceva che non bisogna più ricordare nè Roma nè la Grecia nè altro, esse sono troppo antiche ed in conseguenza le loro idee non applicabili al caso nostro. Sarebbe lo stesso che dire ai giureconsulti: Dimenticate le pandette, obbliate il codice Giustinianeo, quando si devono fare nuove leggi in Roma.

Ora, quando si tratta di armi, di politica, di decoro nazionale, volere o non volere, Roma sarà sempre l'eterna maestra di noi e di tutte le nazioni civili.

E quale era il costume dei Romani? Di non trattare mai dopo una sconfitta, e non dopo una piccola sconfitta come quella di Dogali, ma anche dopo la grande catastrofe di Canne, con Annibale terribile alle porte di Roma. Questa è la massima che ci ha lasciato in eredità l'antica Roma, che diffuse la civiltà per tutto il mondo col mezzo della spada e delle leggi.

Il mondo antico era questo; il mondo moderno è rappresentato nobilmente dall'Inghilterra, la quale con poche migliaia di uomini è arbitra di mezza l'Asia, di tutte le Indie; ma perchè? Perchè il nome inglese incute a tutti timore, e la sua civiltà, come il sole, splende dovunque.

Se dopo il fatto di Dogali ci fossimo acquie-

tati a dire: fu una sventura, una imprudenza, ritiriamoci in buon ordine, Io comprenderei a malincuore; ma che cosa si è fatto dopo Dogali? Si sono scritti inni, fatte commemorazioni pubbliche e solenni, e perfino si è eretto un monumento sul quale furono incisi i nomi dei cinquecento morti eroicamente a Dogali.

Viene uno straniero a Roma, vede quel monumento, e sapete che cosa dirà? Come? 500 perirono di morte terribile, quasi in agguato, e gli altri loro connazionali, gli altri 30 milioni di Italiani che cosa hanno fatto? Sono stati lì a vedere, non si son mossi, quasi come se la partita fosse saldata!

Hanno pianto e non altro: qual popolo effeminato! Si vorrebbero risparmiare i danari, evitare i pericoli possibili di una guerra la quale potrebbe avere un esito buono o cattivo.

Io credo, o signori, che volendo essere interpreti del sentimento nazionale, non possiamo affermare che l'ultima parola sia stata detta. Noi dobbiamo tentare tutti i mezzi possibili per far qualche cosa che rivendichi il nome e la gloria italiana.

Allora soltanto potremo dire di aver tentato di vendicare i gloriosi fratelli morti a Dogali; altrimenti proclameremo al cospetto del mondo la nostra impotenza.

Aggiungasi che l'Italia dal 1866 in poi non si è mai più trovata in nessuna guerra, poichè non credo possa chiamarsi guerra l'occupazione di Roma; ed il primo fatto d'armi che si è avuto in Africa, per fortuna e disgrazia ad un tempo, fu glorioso ma disastroso. Cerchiamo quindi che si faccia qualcosa, che rialzi di più il nome italiano.

Taluni hanno voluto paragonare Dogali alle Termopili; e regga pure il confronto; ma credete voi che si parlerebbe ancora della Termopili senza la vittoria di Maratona?

Il nome dei caduti in quel combattimento sarebbe caduto nell'oblio, come tutte le memorie dei vinti.

Milziade vendicò Leonida e lo rese doppiamente immortale!

Io credo dunque, che sia obbligo del Governo di tentare con tutti i mezzi di vendicare l'onore e la bandiera italiana. Obbligo nostro di sorreggerlo nelle nobili imprese e dire col poeta:

Che bello onor s'acquista in far vendetta!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. ministro della guerra.

BERTOLÈ-VIALE, *ministro della guerra*. Dopo i vari discorsi fatti, pare a me giunto il momento che il Ministero faccia sentire la sua parola, e ciò allo scopo di facilitare al Senato le sue risoluzioni.

L'onor. Di Robilant, che fu il primo a parlare, ha espresso il suo modo di vedere sulla questione africana, ed ha aggiunto quali siano stati i criteri che hanno guidato la sua azione come consigliere della Corona.

Il Senato comprenderà che io non ho risposta da fare all'onor. Di Robilant su questo riguardo.

Egli ha concluso il suo discorso dicendo che avrebbe votato il credito chiesto dal Governo, del che io lo ringrazio. Un solo dubbio egli ha espresso, ed è che i 20 milioni non bastino e che ne occorrano molti altri ancora.

A questo proposito a me basta il dire che il Governo, chiedendo il credito di 20 milioni, si è proposto uno scopo, e che a cotesto scopo ritiene fermamente che bastino i 20 milioni.

Certo l'avvenire è nelle mani di Dio; gli uomini non possono comandare agli avvenimenti straordinari che potessero sorgere. Ma in quanto si riflette allo scopo che il Governo si propone, il credito domandato è da ritenere che basti.

L'onor. Di Robilant ha accennato alle condizioni generali della politica europea, e su questo argomento risponderò nella chiusa del mio discorso, che mi propongo di fare brevissimo, e così servirà anche di risposta agli altri oratori.

Degli altri oratori che hanno parlato, il solo senatore Errante si manifestò caldo fautore del progetto ministeriale, che egli appoggia, assumendone la parte di responsabilità che egli crede dovuta al suo voto, sebbene la maggior parte la lasci, com'è naturale, al Governo.

E qui mi permettano gli onorevoli senatori i quali hanno accennato al dubbio che questa responsabilità non possa pesare su chi dà il voto, che io dica come mi sembri questa una teoria non precisa.

Le Assemblee dànno un voto sopra un determinato progetto di legge che presenta il Governo. Questo voto, se favorevole, implica la fiducia nel Governo, in quanto riguarda l'at-

tuazione dei provvedimenti proposti; e per quelli che lo dànno, è evidente che ciascuno di essi assume una parte della responsabilità, pur lasciando al Governo la parte maggiore di questa responsabilità, che riguarda l'esecuzione dello scopo che quel progetto di legge si propone.

Una restrizione mentale di altra specie non credo si possa fare, poichè varrebbe meglio allora dire chiaramente: Voto contro la legge.

Gli onorevoli senatori Corte e Massarani (dirò poi dell'onor. senatore Caracciolo di Bella) hanno svolto una tesi molto semplice, e, quantunque con argomenti diversi, hanno detto entrambi: « A Massaua ci siamo, restiamoci, ma non facciamo altro ». Questa è la tesi sostenuta dai due senatori, però con una maggiore restrizione da parte del mio amico, il senatore Corte, il quale concluse dicendo: « Rimaniamo a Massaua, ma io non vorrei dare i 20 milioni; chieggo quindi la sospensione della legge ».

Mi permetta il Senato che io esamini le obbiezioni fatte, nel più breve modo possibile.

L'onor. senatore Corte ha citato le parole pronunciate dal nostro presidente del Consiglio, che disgraziatamente non è presente, le quali, secondo lui, hanno motivato questo progetto di legge.

Ma lasciando in disparte ciò che ha detto riguardo al presidente del Consiglio, egli poi ha fatto appunto a talune parole da me pronunciate nell'altro ramo del Parlamento, e dopo essersi a me rivolto, si è pure rivolto al mio collega il ministro dell'interno.

L'onor. Corte disse che quelle mie parole suonavano vendetta a freddo, la quale non era degna di un popolo civile.

Ma mi permetta l'onor. mio amico che gli risponda, che per farsi un concetto esatto di un discorso, non basta pigliarne una frase staccata.

Io ho detto nell'altro ramo del Parlamento che la vendetta era il piacere degli Dei, e che ad essi era facile il prendersela; che noi non eravamo che semplici mortali, e che quindi come mortali la vendetta potevamo, se era necessario, prenderla a freddo, nel modo che ci paresse più conveniente ed utile.

Ora egli mi deve ammettere che una vendetta a freddo si può prendere in molti modi, compreso anche in un modo degno di civiltà.

L'onor. senatore Corte ha parlato di onore militare, ed ha detto che noi abbiamo fatto suonare troppo alto questa parola. Ora questo non è.

L'onore militare italiano certamente non è stato offeso dal fatto di Dogali, al contrario!

Se l'onor. Corte avesse la pazienza di leggere i miei discorsi, non troverà mai la frase che l'onore militare italiano sia stato menomamente offeso dal fatto di Dogali.

Io pronunziava queste parole: « Il Governo non intende dipartirsi dallo scopo della occupazione di Massaua, che fu quello di favorire i nostri commerci, e di esercitare quell'azione politica alla quale ha alluso così bene ieri l'onorevole Branca. Ora, siccome anche la politica commerciale non può avere utile effetto se non è fatta da una nazione, la quale dimostri di sapersi far rispettare, così per raggiungere codesto scopo il Governo crede necessaria una rivendicazione al prestigio delle nostre armi, ed alla dignità nazionale ».

Queste sono le parole da me pronunziate, e che mantengo nella loro integrità. Qui non si tratta d'onore offeso, perchè l'onore militare è restato perfettamente intatto con quel fatto glorioso delle nostre truppe.

Quando un pugno d'uomini, cimentandosi contro forze dieci volte superiori, cadono tutti, l'onore militare è illeso, non vi ha dubbio.

L'onor. senatore Corte disse:

« Io capirei 400 milioni; ma 20 milioni non li capisco ». È questo un modo di pensare come un altro.

I 20 milioni possono bastare per un determinato scopo; coi 400 milioni se ne può raggiungere un altro di portata di gran lunga maggiore. Noi abbiamo creduto di limitarci allo scopo cui si può arrivare con 20 milioni.

L'onor. senatore Corte, scorrendo la storia coloniale delle altre nazioni, citò l'esempio della Francia e dell'Inghilterra, le quali nelle loro vicende coloniali ebbero fatti d'armi molto più disastrosi di quello che non sia stato il fatto di Dogali.

Ma per essere logico l'amico mio doveva dire che queste due nazioni non hanno perciò abbandonato di compiere quelle loro imprese con nuovi sacrifizi.

Egli ci ha chiesto che cosa siamo andati a fare a Massaua, e perchè ci restiamo.

Veramente che cosa noi siamo andati a fare a Massaua io non sono in grado di dirlo.

So che ci siamo, e so che assumendo il gravoso incarico di sedere su questo banco ho accettato il fatto compiuto; e in questa parte dico anch'io che a Massaua ci siamo e ci dobbiamo rimanere. Perchè ci rimaniamo? È una questione molto difficile a svolgersi, ma certamente ci rimaniamo per uno scopo commerciale, ed essenzialmente poi, io credo, per uno scopo politico.

Trovandoci nel Mar Rosso con una occupazione militare, nelle questioni che potranno svolgersi quivi in avvenire, l'Italia potrà ritrarne qualche vantaggio, a meno che noi non vogliamo assolutamente disinteressarci da ogni azione politica che possa riguardare l'Oriente, ciò che crederei molto nocivo.

Il senatore Corte ha trattato della autorità politica e militare, concentrata nel comandante delle truppe a Massaua. Egli si è dimostrato contrario a questo sistema, e passando dal particolare al generale, è venuto dicendo che ha deplorato che col nuovo Ministero i poteri civili e militari in Africa siano stati concentrati nel Ministero della guerra.

Ma l'onorevole mio amico ha dimenticato una circostanza che mi pare l'essenziale, ed è che ci troviamo in istato di guerra coll'Abissinia, sicchè la concentrazione del potere civile e militare è una necessità indiscutibile.

Egli ha anche biasimato le trattative che si sono fatte dal comandante superiore in Africa per amicarsi colle popolazioni mussulmane della costa, dicendo che abbiamo posto in non cale quello che è rammentato in un libro descrittivo della guerra degli Inglesi in Abissinia, scritto da un nostro ufficiale superiore molto distinto e che seguì quella spedizione, il colonnello Osio. Egli ha espresso il timore che le trattative con quelle popolazioni possano maggiormente irritare l'Abissinia.

Ma prendiamo un po' le cose come sono. Coll'Abissinia siamo in guerra, vogliamo noi essere in guerra anche colle popolazioni mussulmane della costa, le quali vengono a noi chiedendo protezione ed amicizia? Mi pare che ci metteremmo in una condizione molto disastrosa, tanto più che queste popolazioni, oltre all'offrirci amicizia, e quindi poterci rendere dei servizi, come già ci rendono quello importantissimo di darci bestie da macello, ci dànno mezzi di trasporto e braccia per i molti lavori da eseguirsi.

Quando si è in istato di guerra, è naturale che si cerchi di avere più amici che è possibile contro il nemico comune. Questa è una massima molto ovvia che abbiamo seguìto, e credo con nessun danno nostro.

Il sen. Corte domandò al Governo: Voi parlate di azione limitata; che cosa vuol dire un'azione limitata?

Qui gli devo rispondere che, se egli ha fiducia nel Governo, ed ha fiducia in me, che nel discorso egli trattò molto benevolmente, egli deve comprendere che io non potrei dirgli quello che il Governo intende di fare.

È troppo esperto l'amico mio Corte di cose militari per pretendere che io enunci pubblicamente quello che il Governo ha in animo di fare fra tre, quattro, cinque o sei mesi.

A questo riguardo io non posso rispondere altro, se non quanto ho risposto nell'altra Camera. Cioè (*legge*):

« Il Governo richiede questo credito di 20 milioni per impiegarlo in tutto o in parte, o non impiegarlo, a seconda delle circostanze e delle opportunità, con avvedutezza e prudenza; ma in pari tempo colla vigoria necessaria per tutelare gl'interessi politici e commerciali che indussero il Governo ad occupare quel territorio africano ».

Questo è quanto può dire il Governo.

Vengo ora all'onor. Massarani.

L'onor. Massarani con uno splendido discorso ha voluto dimostrare che l'opinione delle masse in Italia, a riguardo della questione africana, si concreta a questo: « Ci siamo andati, non sappiamo perchè, restiamoci, ma, per carità, non facciamo altro ».

Può darsi che una parte del popolo italiano ragioni a questo modo. Tuttavia vi sono fatti che accennano a qualche cosa di contrario a quel ragionamento freddo e compassato, ed è quel sentimento popolare che si manifesta ogni qualvolta parte un drappello di truppe per l'Africa.

Voi avrete assistito, particolarmente dopo i fatti del gennaio, a quell'entusiasmo spontaneo della popolazione che si affollava sul passaggio

dei drappelli di truppe che partivano per l'Africa; e certo l'eccitamento di questo sentimento era portato più in là di ciò che non si meritasse. Or a me pare che queste manifestazioni provano che il popolo italiano sente instintivamente che qualche cosa bisogna pur fare perchè il prestigio militare sia in qualche modo rialzato.

Il senatore Massarani ha citato teorie splendidissime in fatto di integrità di territorio; e giunse fino a chiamare quasi atto di barbarie lo andare sul territorio altrui a imporre colla forza la civiltà. Ma qui siamo fuori del caso, onorevole collega.

Si direbbe quasi che noi siamo andati a Massaua per fare la grande conquista di quei territori.

Mi pare che si dimentichi quello che è accaduto.

Noi, andando a Massaua, abbiamo sostituito in quel territorio, che non apparteneva punto all'Abissinia, gli Egiziani che se ne sono andati spontaneamente; e noi abbiamo occupato nè più nè meno di quello che occupavano gli Egiziani. E chi lo dice è lo stesso Negus, come avete udito dalla lettera di cui ha dato testè lettura l'on. Di Robilant.

Eravamo tanto lontani da ogni idea di conquiste, che i posti di Saati ed Huà rimasero fino a molto tempo dopo guardati soltanto da indigeni, da truppe irregolari. E questi posti erano occupati a solo scopo di proteggere il commercio e di assicurare le carovane che transitavano da Massaua all'Abissinia e viceversa. Siamo andati per conquistare? Ma non abbiamo mai occupato nessuna parte del territorio abissino, perchè Saati ed Huà non sono mai stati territorio abissino.

Un bel giorno arrivò il ras, e ci intimò di sgomberare minacciandoci colle armi; e di fatto dovemmo cedere al numero ed alla forza brutale e ritirarci, col sacrificio delle vite dei nostri soldati.

Ora io domando da qual parte stia la prepotenza, se dalla nostra o da quella degli Abissini.

Io credo quindi che, posta la questione nei suoi veri termini, nella sua vera realtà, il ragionamento dell'onor. Massarani andrebbe leggermente modificato.

Egli con idee filosofiche molto elevate e che, come cittadino e come uomo, io posso dividere, vorrebbe che io pronunciassi una parola di pace, la quale, secondo lui, arriverebbe forse grata al Negus, e tale da migliorare le nostre condizioni....

Senatore MASSARANI. Domando la parola.

BERTOLÈ-VIALE, *ministro della guerra*.... ed a questo riguardo, per rinforzare il suo argomento, ha citato la lettera di cui ha dato lettura l'onor. Di Robilant!....

Davvero che quella lettera, che suona disprezzo per l'Italia, mi fa ritenere che la mia parola di pace sarebbe proprio perduta, e forse accrescerebbe disprezzo al disprezzo.

Ora dirò due parole all'onor. senatore Caracciolo.

Egli ha portato la questione piuttosto nel campo della politica estera, giacchè quanto riguarda il credito ha dichiarato di votarlo, lasciandone la responsabilità al Governo. Però, oltre ad alcune raccomandazioni, egli ha pure fatto qualche domanda.

L'onor. Caracciolo ha premesso che a lui pare che noi seguiamo il sistema della Francia, quello, cioè, della conquista.

Io non risponderò che per conto mio, ma credo che anche i miei onorevoli colleghi divideranno le mie opinioni. Per parte mia credo che siamo molto lontani, non che negli atti, nel proponimento, dal seguire il sistema francese.

Egli ha detto che sarebbe stato meglio l'Arrar; ma questa è oramai una questione retrospettiva, ed oramai pregiudicata. Ha citato la debolezza della nostra posizione, od almeno ha espresso il dubbio della debolezza della nostra posizione a Massaua per le pretese della Francia su Zula.

A questo riguardo io non ho che da rammentare all'onor. Caracciolo ed al Senato una interpellanza che ebbe luogo nell'altro ramo del Parlamento ed alla quale rispose il presidente del Consiglio, ministro degli esteri.

Il ministro degli esteri dichiarò che la questione di Zula, ed in conseguenza della baia di Adulis, è una questione che è rimasta impregiudicata.

La Francia, pare, all'atto dell'occupazione nostra di Massaua, avesse accennato al Governo italiano come essa potesse avere qualche diritto su quel punto del territorio africano. Il Governo italiano rispose, e questo sempre in forma amichevole, che non credeva di potere riconoscere quel diritto, e ciò in base ai documenti

preesistenti, e si concluse che la questione sarebbe rimasta impregiudicata. Frattanto però Zula venne occupata dai nostri baschi-buzuk, come ve ne sono tuttora, e l'azione del blocco, che pure fu notificata alla Francia, si esercita anche a Zula.

Un'altra domanda fece il senatore Caracciolo riguardo alla convenzione che sarebbe intervenuta di recente fra l'Inghilterra e l'Italia riguardo ad un tratto di costa al nord di Massaua fino a Ras-Kasar. Su ciò posso dare qualche chiarimento all'onor. Caracciolo.

Effettivamente la convenzione fu fatta per la sorveglianza della costa al nord di Massaua fra l'Inghilterra e l'Italia.

Questo accordo è temporaneo, ma di durata indeterminata; ed avrà vigore fino a che non sarà denunciato, e la questione territoriale è impregiudicata.

Però, sulla costa lasciata alla sorveglianza italiana e che s'estende appunto fino a Ras-Kasar e cioè a 50 o 54 miglia marine a sud da Suakim, nessuno, neppure l'Egitto, potrà fare atto di sovranità, nè stabilire dogane, come s'aveva idea in principio di fare a Taklay ed in altre parti di quel tratto di costa.

L'accordo si riferisce all'esercizio della sorveglianza e dell'influenza sulla costa. Reclamando la sorveglianza e la influenza esclusiva sulla costa fino a Ras-Kasar, l'Italia ha voluto, pur lasciando da parte la quistione territoriale, assicurarsi su quella costa la polizia marittima, con facoltà di regolarvi il regime commerciale secondo le circostanze e le sue particolari convenienze.

Questo è quello che io credo di poter dire sulla convenzione ultima passata tra l'Inghilterra e l'Italia; come credo di avere nei principali argomenti risposto ai vari oratori che hanno preso la parola in questa discussione.

Da tutti fu rammentato al Governo che le condizioni della politica europea impongono ad esso la massima prudenza nell'impegnarsi in azioni le quali possono indebolirci in Europa.

A tal proposito io credo di poter dichiarare al Senato che il Governo è perfettamente conscio della grave responsabilità che pesa su di lui e per gl'impegni presi in Europa e per tutto ciò che possa succedere sulle coste del Mar Rosso.

Quello che noi chiediamo al Senato è un voto di fiducia che valga a dimostrare che il Senato ha fede che il Governo farà solamente ciò che è necessario di fare, senza impegnarsi al di là di quello che le condizioni generali e la situazione politica gli impongono.

Noi speriamo che il Senato vorrà, con una maggioranza non minore di quella che ci fu data dalla Camera elettiva, dare il suo voto di fiducia al Governo.

Senatore CORTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORTE. Dopo le parole dette dall'onorevole ministro della guerra, per me risultano evidenti tre cose:

Che il Governo non ha intenzione di fare una guerra di conquista; che il Governo sente che l'onore militare italiano è perfettamente al suo posto e non ha bisogno di essere ristabilito; e che il Governo sente la necessità di non disperdere le sue forze in modo da non trovarsele tutte presenti ed unite per un giorno in cui fatti politici più gravi si presentassero in Europa.

Or bene, dopo questo discorso, io dichiaro che se l'onorevole presidente non avesse prima presentato al Senato il mio ordine del giorno, l'avrei ritirato e avrei dichiarato, come dichiaro, che voterò i venti milioni. *(Bravo! Bene!)*

Senatore MASSARANI. Domando la parola per un fatto personale

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MASSARANI. Il signor ministro della guerra, che ringrazio della cortesia colla quale si è compiaciuto di rispondermi, non è stato abbastanza fedelmente servito, me lo perdoni, dalla sua memoria, quando mi attribuì di avergli chiesto una parola di pace, la quale avrebbe potuto suonare gradita sui lidi africani.

Io ho semplicemente chiesto che l'onorevole ministro della guerra desse a quest'Assemblea un affidamento conforme ai concetti che io mi era dato carico di svolgere.

Ora, questo affidamento egli ha dato, e che le parole sue abbiano rassicurato l'Assemblea, apparisce da una testimonianza più efficace della mia, da quella che ne ha offerta testè l'onorevole Corte, il quale, udite le spiegazioni del signor ministro, ha ritirato l'ordine del giorno con cui respingeva la domanda dei sussidi, e ha dichiarato che li voterà.

La parola che io chiedeva era parola di temperanza insieme e di fermezza; queste preci-

samente le mie espressioni: e di espressioni appunto a queste conformi si è servito l'onorevole ministro della guerra.

Egli ha chiarito come l'occupazione italiana delle coste non avesse intenti aggressivi contro l'Abissinia.

Ora, io penso che anche ai popoli meno progrediti nel cammino della civiltà, le parole schiette tornino intelligibili; nè credo per nulla che abbiano a riuscir vane le dichiarazioni solennemente pronunziate in quest'aula e informate a degno concetto. Al di più, quando non si trovino orecchi per intendere, provvederanno le armi italiane.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Ringrazio il signor ministro della guerra degli schiarimenti che ha ben voluto darmi in merito alle nostre differenze con la Francia riguardo a Zula, e di quanto ha voluto dire informandomi della convenzione da noi stipulata con l'Inghilterra per la sorveglianza della costa del Mar Rosso.

Il mio discorso conteneva altre due interrogazioni, relative anch'esse a fatti internazionali, ma veramente non erano dirette all'onor. ministro della guerra.

Io domandava se il Governo italiano abbia creduto di profittare del periodo dei negoziati fra l'Inghilterra e la Turchia per porsi in regola, seguendo i consigli dati dalla stessa Inghilterra e da lord Granville al nostro ambasciatore a Londra quando questi gli comunicò la notizia della occupazione di Massaua, affinchè il riconoscimento del nostro possesso di Assab fosse definitivo e formale, per parte dell'Inghilterra e per parte della Turchia.

Vi erano, lo dissi e lo ripeto, negoziati in corso fra l'Italia e la Turchia, con la mediazione dell'Inghilterra, rispetto al possedimento di Assab; essi furono interrotti dall'insurrezione di Araby.

Ora io credo che, durante i negoziati della convenzione Drummond Wolff, noi avremmo dovuto procurare di sistemare siffatta controversia che ci riguarda in un modo tanto diretto, e in cui il nostro diritto è così esplicito e chiaro.

Ho poi raccomandato che, dietro il rifiuto opposto dalla Porta alla comunicazione del nostro blocco a Massaua, si definisse anche quest'altra questione e che anche in ciò si seguisse il consiglio datoci dall'Inghilterra, di vedere, cioè, in qual modo il nostro diritto di occupazione sopra Massaua potesse essere accettato e riconosciuto dall'Inghilterra e dalla Porta.

L'accennata domanda ed una tale raccomandazione non potevano essere rivolte al ministro della guerra, che io prego di farsi interprete dei miei desiderî presso il venerando uomo che presiede ai Consigli della Corona.

Sono poi indotto a dire un'altra parola allo stesso ministro della guerra, parola che, come è mio uso, sarà chiara ed esplicita.

Egli ha detto: Chi dà il voto favorevole ad una legge, dà anche la fiducia. È su di ciò che sento il bisogno di esprimere più apertamente il mio pensiero.

Io do il voto alla legge e do anche la mia fiducia al Governo. Non pertanto faccio qualche esplicita riserva in ordine alla politica estera del Governo e più particolarmente in ordine alla politica coloniale.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Non era mia intenzione, onorevoli colleghi, di prendere la parola nella discussione di questa legge, che ci chiede venti milioni per le truppe in Africa.

Altre volte in questo illustre consesso venne a discussione, o per interpellanze o per l'esame del bilancio degli affari esteri, la politica africana, ed io serbai un deliberato silenzio nella coscienza del dovere per osservare la più severa prudenza.

Oggi ho chiesto la parola innanzi che l'onorevole ministro della guerra avesse parlato in nome del Governo, perchè desidero di esporre al Senato le obbiezioni sollevate nell'animo mio dal discorso dell'onor. senatore Di Robilant.

Io ammiro quanto ogni altro il sentimento di deferenza, per cui l'onorevole senatore ha parlato al Senato, di cui è ornamento, ossia, il pensiero di farci palesi i criterî, che determinarono la sua politica.

Ma non mi perito di dire all'illustre uomo esperto nelle cose della diplomazia ch'egli non ha considerata la condizione straordinaria, in cui questa legge viene innanzi a questo ramo del Parlamento.

Da poco tempo avvenne una ricomposizione ministeriale, molto laboriosa, la quale ha chia-

mato al Governo uomini nuovissimi nella cognizione delle cose della politica estera.

Tutti deploriamo la infermità, che affligge il presidente del Consiglio, il solo che avrebbe potuto ponderare le dichiarazioni del senatore Di Robilant e dare alle medesime adeguate risposte.

Io non ho veste ufficiale per rispondere; ma sono perturbato dal fatto che le dichiarazioni del senatore, ora ascoltate, si trovano in contraddizione manifesta con i documenti diplomatici e con gli atti parlamentari.

Quale sarà mai la ragione di questo dissidio? Nella vita degli uomini di Stato si deve distinguere l'epoca dell'esercizio del potere, in cui ciascuno crede di essere padrone degli avvenimenti, dall'altro in cui, vinto da avvenimenti imprevisti, vuole ad ogni costo respingere la responsabilità degli errori commessi.

Ho studiato di raccogliere fedelmente le rivelazioni dell'onorevole Di Robilant per poterle esaminare.

Le riassumo. Egli ha detto:

1. L'Italia si è impigliata in una impresa che ha definito un'*avventura africana;*

2. Egli fu *contrariissimo all'occupazione* di Assab, ma in quel tempo non potette apertamente interloquire per l'ufficio diplomatico che esercitava;

3. L'occupazione di Massaua fu condotta senza criterî e senza *obbiettivi* determinati, onde non volle accettare il Ministero degli affari esteri;

4. Più tardi lo accettò per la virtù che comanda all'uomo di Stato di riconoscere i *fatti compiuti;*

5. Assunta la direzione del Ministero degli affari esteri, si prefisse lo scopo di semplificare l'occupazione italiana in Africa, eliminando la bandiera e l'amministrazione egiziana;

6. Per impegno assunto dal predecessore di mandare un'ambasciata al Negus, inviò il generale Pozzolini invece del Genè, ma quella ambasciata non gli arrideva, nè per la forma, nè per la sostanza; quando ebbe le prove certissime delle disposizioni non amichevoli del Negus, anzi la certezza dell'odio profondo e del selvaggio disprezzo per l'Italia, egli, prevedendo ostilità latenti, fece atto di saggia politica e richiamò il generale Pozzolini, contro il parere degli altri ministri;

7. Se il Pozzolini deputato, generale ed ambasciatore di S. M. il Re d'Italia fosse stato catturato, il Governo italiano sarebbe stato fatalmente trascinato a fare una spedizione contro l'Abissinia, simile a quella degli Inglesi contro re Teodoro.

Queste e non altre sono state le dichiarazioni del senatore Di Robilant; se una sola ne ho fraintesa o dimenticata, lo invito a correggermi.

Alcuni anni fa, io sedendo nel ramo elettivo del Parlamento, appoggiai gli uomini che vollero il possesso di Assab. Più tardi conobbi per speciali condizioni le ragioni, che decisero l'occupazione di Massaua.

Pur essendo alieno dal ricordare fatti miei personali, rammento che per parecchi mesi ebbi nelle mani molteplici documenti e meritai la confidenza del Governo, perchè lo servii nella controversia del canale di Suez intimamente legata alle conflagrazioni, che minacciavano l'Europa.

Avendo questi titoli posso parlare con sicuri elementi di fatto per impegnare l'onor. senatore Di Robilant a dare precise spiegazioni sopra i punti fondamentali del suo discorso, che ho fedelmente riassunto.

Io non credo, onorevoli colleghi, che sia cosa utile per la stima, che i Gabinetti d'Europa fanno della politica italiana, il dire contro verità, che non era da farsi l'occupazione di Assab che rimonta ad anni remoti e che l'occupazione di Massaua sia stata un'avventura, *fatta senza criteri* determinati, senza obbiettivi.

Se non altro, il carattere ed i precedenti politici dei due uomini, che più degli altri hanno la responsabilità di quei fatti (parlo del predecessore dell'onor. Di Robilant e dell'onorevole Depretis), dovevano vietare all'onor. senatore di definire come un'avventura un fatto approvato dai poteri dello Stato. Entrambi quegli uomini, da lunghissimi anni e con maggiore esperienza del preopinante, si dedicarono alla cosa pubblica. L'uno fu il maestro della gioventù, istruita alla difesa del nuovo diritto, che fu la ragione di esistere dell'Italia; l'altro, l'uomo dall'andare lento e ponderato, che è tuttora il capo del Governo, e che gode la fiducia della Corona e del Parlamento, ossia della rappresentanza di trenta milioni d'Italiani.

Assab fu una stazione necessaria all'Italia,

dopo che il taglio dell'istmo di Suez fece del Mar Rosso la via dell'Oriente. Chi viveva fuori i termini della patria può disconoscere nella occupazione di Massaua un fatto voluto dalla coscienza pubblica nazionale. Oggi chi vuole attribuire più che ad uno ad un altro quella determinazione, disconosce alcune supreme necessità, che determinano l'azione dei Governi.

Nella vita dei popoli accade come nella vita degli individui: spesso si è trascinati dagli eventi a compiere azioni che nel pieno possesso della nostra libertà non faremmo.

E l'onorevole Di Robilant sa bene che la politica internazionale poggia sopra simpatie ed alleanze e sopra la mutua assistenza di alcuni Stati; e sa che si svolge fruttifera per la solidarietà degl'interessi e dei principî.

È strano che tuttora si ricerchi la ragione, per cui l'Italia prese Assab e Massaua. Essa tiene quelle terre per un movimento di espansione contemporaneo, perchè il secolo XIX va compiendo l'opera che il secolo XVIII aveva incominciato, la conquista, cioè, del mondo per parte degli Europei.

Di recente si avverò un fatto, che nella storia del nostro continente si compì spesso all'alba delle grandi crisi sociali. Quando vi furono grandi guerre o grandi rivoluzioni, ed i popoli sorsero in armi e forti passioni si accesero, l'Europa, subito che fu ricondotta alla pace, riversò fuori dei suoi confini gli uomini non pienamente soddisfatti dei fati sociali.

Io non voglio fare una dissertazione storica od accademica, ma ricordo che le guerre religiose, dalle crociate alla riforma, spinsero le popolazioni europee in Oriente ed in America, che le guerre della rivoluzione francese e dell'impero e le grandi rinnovazioni politiche compiute dal 1859 al 1870 spinsero di nuovo l'Europa oltre i mari, perchè una pace armata, disastrosa, la quale toglie le braccia al lavoro e la ricchezza al suolo, spinge l'energia del secolo ad imprese coloniali.

L'America nel 1789 era modestamente abitata da popoli anglo-sassoni e si fermava non lontana dalle coste dell'Atlantico; l'America latina era una colonia *chiusa;* l'Africa ci era sconosciuta; l'Asia sola era in parte nota agli Inglesi, per l'India e la Siberia.

La Cina ed il Giappone erano chiusi; l'Australia era disabitata. Le mercanzie con grandi difficoltà penetravano in quelle regioni. Al presente l'America è diventata una seconda Europa più giovane e più larga; i porti del Giappone e della Cina si sono aperti al commercio europeo. L'Australia, prima disabitata, è ora una terza Inghilterra. Le nazioni si precipitano come rappresentanti della civiltà sopra tutte le regioni che possono essere sfruttate. L'Europa, presa da quella malattia che si dice la febbre africana, esplora quel continente misterioso. I viaggiatori precedono i mercanti, i mercanti i soldati e questi i coloni.

Al Capo, nell'Oceania, nel Canadà sorgono nuove confederazioni di popoli. L'Italia, potenza marittima, doveva rimanere sempre chiusa nei suoi naturali confini senza vita d'espansione, ovvero iniziarne una modesta, ma proporzionata alla sua gioventù?

Essa non poteva sognare lotte coloniali. Le colonie oggidì sono per la madre patria cagione d'imbarazzo e di debolezza.

In altri tempi, per ritrarre profitto dalle colonie, s'imponeva un tributo e le colonie erano tenute come un mercato privilegiato. Oggi le idee di libertà si diffusero ovunque. Le dottrine del libero scambio le hanno dischiuse a tutte le bandiere. L'Italia non ha la esuberanza di capitali e di uomini necessaria a tali imprese.

Essa, che ha avuto bisogno di cercare capitali all'estero per togliere il corso forzoso, essa che ha terre da dissodare, ferrovie da costruire, fiumi da riparare, strade e città da sventrare e comuni da ritogliere dal fallimento, non poteva ambire possessi coloniali ed una espansione a modo delle altre nazioni. Altre idee, altri fatti politici non opposti con i sentimenti e le idee del tempo la spinsero nel Mar Rosso. Assab è una stazione delle nostre navi che fanno commercio con l'Oriente.

L'occupazione di Tunisi, la minaccia di una guerra per le frontiere dell'Afganistan, l'occupazione inglese nell'Egitto, che rianimò l'antagonismo tra la Francia e l'Inghilterra, le gelosie conservatrici del governo tedesco contro il governo liberale di Gladstone, la questione della libertà di navigazione del canale di Suez, che nascondeva la voglia di alcune nazioni a combattere la influenza inglese nella terra dei Faraoni; la questione d'Oriente sempre desta per l'agitarsi dell'ellenismo contro l'islamismo

e de' popoli balcanici contro il panslavismo, spingevano l'Italia a studiare l'avvenire.

La nostra patria si era trovata isolata nella conferenza di Berlino; ma aveva partecipato con onore al congresso per il Congo. In esso le prime nazioni del mondo avevano determinato le norme per le quali era lecita la espansione territoriale fuori di Europa.

Gl'interessi, che l'Italia ha in Egitto, il risveglio del furore musulmano contro l'elemento cristiano per la insurrezione del Mahdi, i voti delle Società geografiche e delle Camere di commercio spinsero ad una occupazione, che assicurava una influenza all'Italia sulla costa orientale dell'Africa, quando lo stesso capo di uno Stato neutrale, il re del Belgio, accettava la sovranità di un nuovo Stato, l'associazione internazionale del Congo.

L'onor. Di Robilant può davvero non conoscere questa storia e la cagione ultima che determinò l'occupazione di Massaua? Oggi per lui il fatto fu inconsulto e qualificato un'avventura. L'onor. senatore non ricorda più un documento presentato in suo nome alla Camera dei deputati, in cui ufficialmente sono riassunte le ragioni dell'occupazione. Leggerò un brano della relazione presentata dall'onorevole Di Robilant il 30 giugno 1886, che reca il titolo: *Ragioni della nostra occupazione — Come fu compiuta.*

« Al principio del 1885 l'insurrezione del Mahdi si andava allargando sulla costa orientale dell'Africa, risvegliava il fanatismo mussulmano. Da ogni lato sorgevano pericoli ai quali non poteva rimanere indifferente una potenza che come l'Italia possedeva una colonia sul Mar Rosso. D'altra parte il kedivè aveva dichiarato al sultano che si trovava nella necessità di abbandonare Massaua, come aveva abbandonato altri punti più meridionali; e dal canto suo il sultano, malgrado siffatta dichiarazione, punto non accennava a volersi incaricare della occupazione. Uno dei principali porti del Mar Rosso, se non il primo, lo sbocco naturale dell'Abissinia e di gran parte del Sudan orientale correva quindi pericolo, o di essere abbandonato all'anarchia ed alle crescenti invasioni degli Abissini, o di essere occupato da una terza potenza, che si sarebbe così assicurata una posizione predominante nel Mar Rosso ».

« Se è legge storica », reca questo documento del ministro degli affari esteri, conte Di Robilant, « se è legge storica che l'Africa, come una cittadella assediata dalla civiltà, con i suoi duecento milioni di abitanti, divisi in infiniti gruppi senza reciproca unità, ignoti gli uni agli altri, sia fatalmente condannata ad aprire le sue porte agli europei, si comprende come gli Stati di Europa abbiano fatto a gara per installarsi sul littorale africano. In un momento in cui l'Europa parve presa da una febbre coloniale, il Governo italiano, che già aveva un piede sulla costa del Mar Rosso, *posto nel bivio o di andare a Massaua* o di vedervi andare altri, preferì andarvi egli stesso ».

Lo sbarco e l'occupazione si compirono pacificamente il 5 febbraio 1885.

Mediante la lettura di quest'atto del ministro Robilant, credo di aver dimostrato innanzi alla storia, perchè queste questioni hanno un valore retrospettivo, che le tardive dichiarazioni del senatore Di Robilant non possono essere accettate, essendo pienamente diverse dai documenti diplomatici del ministro degli affari esteri.

Come e perchè lo stesso uomo si è deciso dopo un anno a smentire gli atti suoi diplomatici?

La natura umana sente fortemente l'istinto della conservazione. Questo istinto negli animi poco elevati si limita alla conservazione della vita fisica; per gli uomini valorosi la parte morale della vita è il maggiore dei beni.

Per il sentimento dell'amor proprio spinto fuori misura alcuni uomini politici italiani non di rado si abbandonano a fare rivelazioni postume ed uso di documenti, il cui segreto è garentito dall'onore della patria, ed è voluto dalla sicurezza de' suoi destini, perchè gli uomini passano, ma le nazioni hanno una vita di continuità.

L'onor. Di Robilant questo solo di nuovo ci ha detto: che egli accettando il Ministero degli affari esteri per continuare la politica africana sentiva il difetto della « fede ai trionfi avvezza ». Tuttavia egli fu accolto con grande simpatia dalla rappresentanza nazionale italiana, alla quale dichiarò che era il continuatore della politica del suo predecessore.

Se veramente stimava allora la politica africana un'avventura, una impresa senza obbiettivi, e senza criteri, era prudenza e virtù pro-

mettere al paese la continuazione del manifesto del predecessore?

Dal giugno 1885, epoca, in cui si dimise l'onorevole ministro, che deliberò ed eseguì l'occupazione di Massaua, al 1° febbraio 1887, giornata dell'annunzio dell'eccidio di Dogali, corse sì lungo tempo, si svolsero numerosi avvenimenti e si commisero sì grossi errori, ch'egli è impossibile di trovare una stretta dipendenza tra l'occupazione di Massaua e quel fatto di sangue.

E qui mi dico lieto perchè il Senato italiano mostrò salda robustezza di fibra di fronte allo sgomento di giovani assonnati forse da 20 anni di pace e dal sistema dell' educazione nazionale non preparatore di grandi energie. Da questa stima del carattere de' senatori traggo l'augurio che l'Assemblea voterà quasi unanime questa legge per dare forza al Governo in Africa, mentre io ne traggo conforto per continuare il mio discorso.

Coi documenti diplomatici alla mano ho dimostrato che l'obbiettivo, che si era proposto il Governo italiano, non era quello di una politica di conquista coloniale.

Gli emigranti di un tempo erano avventurieri e ricercatori d'oro, che andavano a chiedere fuori d'Europa uno scampo dalla miseria e dalla tirannia. Sfidavano i pericoli di una lunga andata, i selvaggi, la febbre e la fame nel deserto.

Oggidì si emigra spinti da agenzie, guidati da un'Amministrazione, informati dalla stampa, protetti dai consoli. Le colonie non possono più offrire un mercato privilegiato alla madre patria.

In Algeria, a Tunisi, a Montevideo, nel Brasile, ovunque, i diritti dell'uomo sono riconosciuti e la libertà del commercio trionfò; l'Italiano vi trova da vivere e da guadagnare. La lotta delle dogane si è ripresentata per poco come un espediente di barbarie che il tempo dovrà ancora distruggere. Meriterebbe di curarsi con l'elleboro l'Italiano che volesse in una parte qualunque del continente africano tentare l'anacronismo di quel regime coloniale innanzi eliminato. Perciò nel Parlamento e nei documenti ufficiali il ministro di quel tempo discorse di un emporio coloniale sulla memoria dei grandi emporî, che le città marittime italiane tennero in Oriente. Chi può disconoscere il vantaggio della postura di Massaua sopra una via che per il taglio dell'istmo di Suez è diventata la maggior via commerciale del mondo?

Il Senato non può dividere l'opinione dell'onor. senatore Corte, il quale poco fa, parlando del Mar Rosso e della posizione nostra a Massaua, diceva che il Mar Rosso è un mare chiuso, perchè adesso la porta orientale è in mano degli Inglesi, e dall'altra il canale può essere chiuso.

La libertà degli stretti è un diritto acquisito della civiltà. Nè a Perim, nè a Bab-el-Mandeb l'Inghilterra giammai tentò di violare la libertà. Il canale di Suez, per la sua costruzione, non si presta ad azioni guerresche. Le navi vi passano l'una dopo l'altra per soli fini commerciali. L'Inghilterra, che possiede il più gran numero di azioni di quella celebre impresa, non arrecherà danno a quella via commerciale, perchè il commercio è il primo fattore della prosperità e della potenza inglese.

Da Porto Said a Suez il canale, per la sua natura innocua e non atta all'uso delle flotte militari, è protetto dal principio della neutralità, che sta nella coscienza di tutte le genti, benchè non sia ancora dichiarato.

Il Governo italiano volle prendere una posizione commerciale e marittima, utile a proteggere i nostri naviganti, che ci preparava, come nazione che ha grandi interessi nell'Egitto, alleanze ed influenze nelle questioni attinenti alla civiltà europea.

Al primo annunzio dell'occupazione di Massaua, l'uomo, che reggeva il Ministero degli affari esteri, ebbe bisogno di frenare i facili entusiasmi della nostra gente italiana, che talvolta ricorda il detto del poeta:

> La terra molle lieta e dilettosa
> Simili a sè gli abitator produce.

E il ministro parlava di politica modesta; perchè limitava l'occupazione al porto, che aveva lo sbocco del Sudan orientale e dell'Abissinia, ed alle terre contigue alle coste; ma non sognava avventurarsi sopra l'alto piano etiopico.

L'occupazione fu limitata, come si trova dichiarato in molteplici documenti ufficiali, ai piccoli forti che coronano Massaua, cioè Arkiko, Moncullo, Okumlo, distanti da Massaua quat-

tro o cinque chilometri, e ad alcuni punti della costa, ad Arafali e Beilul.

Era fermato che l'occupazione non sarebbe andata nell'interno verso l'Abissinia.

In quel primo periodo di occupazione, il Governo teneva con i sovrani indigeni una continua corrispondenza mediante i nostri arditi viaggiatori, il Bianchi, l'Antonelli, il Cecchi ed altri. Intorno ai nostri presidî cercavano riparo le popolazioni per avere protezione dal flagello delle razzie.

Il Ministero aveva fatto venire in Italia il colonnello Messedaglia bey, che era stato nel Sudan compagno del Gordon; studiava ogni ora, ogni momento le informazioni degli esploratori italiani in Africa.

Gustavo Bianchi con gli altri sconsigliò la forza e le armi. Il contegno tranquillo e riservato, la stessa difesa delle tribù oppresse contro gli oppressori, erano consigliati come utile insegnamento per quelle genti incivili.

Questo sistema razionale era meno facile e speditivo, perchè la storia dell'occupazione europea in Africa è la guerra della razza bianca contro la razza nera, è la guerra del cristianesimo contro il maomettanesimo. Ma con l'Abissinia il Governo traeva vantaggio dalla sua posizione eccezionale. Circa sei secoli prima che fosse portata la religione cristiana in Abissinia, i Greci furono in Axum.

I nostri viaggiatori, l'arcivescovo Massaia, avevano fatto comprendere al Negus che vi era un'altra potenza cristiana, l'Italia, la quale non voleva ripetere la politica degli europei, che, al dire degli indigeni, mandano prima i viaggiatori, poi gli operai, più tardi gli ambasciatori e in ultimo i cannoni.

E in quel momento poi che il mondo cristiano in Oriente era minacciato dal furore musulmano, che accendeva la insurrezione del Mahdi, re Giovanni ci era favorevole. Un giorno forse si faranno pubbliche le corrispondenze del Negus e le arti, con le quali il Governo ne ottenne l'amicizia. Re Johannes non era contrario agl'Inglesi. Egli nella guerra contro Teodoro, proteggendo l'entrata e la marcia degli Inglesi, conquistò definitivamente il trono del Tigré e vinse poi e sottomise il principe del Goggiam e Menelick re di Scioa.

Ma mi permetta l'onor. Di Robilant che io dimostri al Senato in quale tempo e per quali atti si mutarono le condizioni d'animo del Negus. L'onor. Di Robilant prese il potere quando Kartum era caduta e gl'Inglesi avevano lasciato il Sudan. La storia delle gelosie e delle rivalità degli Stati europei ne' loro contatti con i popoli barbari trova il riscontro nella grande tragedia inglese, in cui Jago ispira l'idea della strage nel petto di Otello. Il Di Robilant non coltivò più le relazioni col Negus, lo lasciò in balìa di sobillazioni e di diffidenze.

L'onor. Di Robilant si preoccupò specialmente delle relazioni con le potenze centrali, non ponderò l'azione dello slavismo contro l'ellenismo. Aderì a rinnovare nelle acque della Grecia un blocco pacifico a ritroso della storia, delle idee liberali e del nuovo diritto pubblico europeo, perchè la nostra bandiera non si associò ad un'azione militare, che poteva condurre ad una seconda Navarrino; ma si fece solidale di un atto di prepotenza, che doveva frenare i moti della nazionalità ellenica.

L'onor. Di Robilant fece l'Italia parte di un blocco pacifico, condannato dal Congresso di Parigi e dal nostro diritto pubblico marittimo. Il diritto, la legge dello Stato vietavano quella impresa. L'ellenismo si diffuse in Oriente per la spedizione di Alessandro il Grande. Quella spedizione pose nelle mani greche il commercio delle città dell'Asia, dell'Egitto e dell'Africa settentrionale. Il vero centro dell'ellenismo è l'Asia Minore, a cui si può aggiungere il Basso Egitto.

La lingua greca si sostituì agli idiomi locali e divenne come la lingua comune nella vasta estensione di paese.

La violenza ingenerosa contro la Grecia ci mosse contro l'animo della Chiesa greca, sempre gelosa della latina.

I mercatanti greci non ci furono più amici in Oriente. Questa è la verità. Ha corta vista chi non vede il grande nesso esistente fra il blocco pacifico consumato contro le aspirazioni dell'ellenismo un atto barbaro di prepotenza, condannabile, da cui l'Italia si poteva tenere lontana come se ne tenne virtuosamente lontana la Francia, perchè nessuna clausola, nessun trattato ci obbligavan di andare contro il nostro diritto pubblico stabilito al seguito delle potenze centrali. Ed allora l'onorevole Di Robilant non si trovava innanzi un fatto compiuto, era libero di studiare le condizioni mutate della politica in Africa, perchè l'Inghilterra aveva fallito

nell'impresa del Sudan, perchè il Gabinetto Gladstone aveva dovuto dare le dimissioni. Egli doveva studiare con preveggenza i modi meglio idonei per continuare l'azione influente dell'Italia sulla costa d'Africa. Egli ispirò il decreto del 5 novembre 1885 che concentrò i poteri civili e militari nel comandante delle forze di terra e di mare, e gli affidò la suprema direzione di tutti i servizi; il decreto pose il comandante superiore alla dipendenza del Ministero degli esteri.

L'onor. Di Robilant ponderò bene la responsabilità, che assumeva con tale concentramento di poteri nelle sue mani?

Io non intendo discutere il generale Genè, che rispetto come militare. Ma credeva e crede l'onor. Di Robilant che il nostro sistema di educazione militare ci offra generali, al certo dotti e valorosi, idonei al servizio di governatori coloniali? Gli ufficiali sono uomini tecnici, dalla infanzia destinati alla vita militare, che è vita di doveri, di sacrifizi e di disciplina, ma non preparati un solo momento per essere chiamati a compiere l'ufficio di governanti civili. Nelle colonie occorre una grande libertà di azione, ci vuole una larga cognizione degli accorgimenti di governo, dell'arte diplomatica e della nostra legislazione.

In questo punto do perfettamente ragione all'onor. Corte che avendo passato lungo tempo in Inghilterra, e continuamente studiato la storia della colonizzazione inglese, vi disse come quella nazione offra quei tipi eccezionali di uomini di governo, che sono in pari tempo militari, i quali ci ricordano quello che erano i senatori e i grandi cittadini di Roma, che sapevano essere ad un tempo uomini di Stato e prudenti e formidabili guerrieri.

Per me fu un grande errore, me lo perdoni l'onor. Di Robilant, lo aver voluto la concentrazione degli affari di Africa nel comando militare per la qualità degli uomini nostri militari, come fu per lui troppo ambiziosa la brama di raccogliere nelle sue mani tutta la direzione del governo in Africa. Per quel decreto il ministro della guerra era appena consultato. Il ministro degli esteri non determinò, ma lasciò estendere la occupazione. Saati era stato occupato dal colonnello Saletta con un drappello di irregolari al soldo dell'Italia per proteggere le carovane. Appena l'onor. Di Robilant accettò il portafogli degli affari esteri avvenne l'occupazione di Saati per parte dei nostri soldati.

L'onorevole deputato Ricotti, nella tornata del 31 maggio alla Camera dei deputati, lesse una lettera del 12 novembre 1885, in cui si mostrava inteso dell'attitudine ostile di ras Alula e dichiarava per considerazioni d'ordine militare che *quel punto isolato costituiva per noi un punto di debolezza.*

Quale stima fece l'onorevole Di Robilant, militare, di tale avviso?

Io credo esatta la informazione a me giunta, che un rapporto fu spedito al Ministero degli affari esteri, in cui si proponeva che per mantenere quella posizione convenisse fare un fortino a mille metri sopra Saati. Quel fortino non fu ordinato: invece s'incominciò a munire quella posizione due o quattro giorni prima della gloriosa ecatombe di Dogali.

Adunque il concentramento de' poteri, il dilatamento della zona di occupazione, la noncuranza dell'avvertimento che la posizione era rischiosa dal punto di vista militare, furono tutti errori imputabili al preopinante. Perchè il ministro non affrettò la votazione della legge, che provvedeva al filo telegrafico? Perchè nel maggio 1886 il ministro permise che una parte delle truppe d'Africa fosse tornata in Italia?

Come si può spiegare l'allargamento della base di occupazione colla diminuzione delle forze occupanti? Se la lettera del Negus spiega la ragione per cui si richiamò il generale Pozzolini, quale ordine fu dato in tempo per prevenire eventi sinistri?

Il ministro non credeva che le nostre truppe sarebbero state attaccate. Sopraffatto dagli avvenimenti, non preparato, volle separare la sua responsabilità da quella del comandante, che sconfessò in modo nuovo, illegale.

Il regolamento di disciplina ordina che quando un colonnello commette alcuna mancanza militare, sia ammonito nel gran rapporto dei colonnelli. Il generale Genè, invece, ha dovuto soffrire un'ammonizione per mezzo dell'Agenzia Stefani, non innanzi ai suoi eguali od all'esercito nazionale, ma dinanzi a tutti gli eserciti del mondo.

Questi sono fatti, onor. Di Robilant, che giustificano pienamente la massima da me citata che « chi non ha fede non ha trionfo » e dimostrano che la politica africana diretta da lei

non poteva avere un successo felice. Così io, per un vivo sentimento di dovere, ho restituito il trionfo alla verità, esercitando il mio diritto, il sindacato politico.

Ed ora mi rimane a dire le ragioni per le quali voterò questa legge. La voterò, perchè crea un corpo di volontari per il servizio di quei possedimenti italiani in Africa. Grandiose sono le tradizioni de' volontari italiani nella storia, sia che assumano la forma dei capitani e delle compagnie di ventura nel medio evo, sia che con Garibaldi diano prove stupende di valore nell'America latina.

Uno scrittore francese, quando morì Garibaldi, scrisse che « era morto l'ultimo dei condottieri in Italia ». Questo annunzio non fu esatto.

Per gl'Italiani non è la sola legge militare che comanda di dare la vita per la patria; questo sentimento invece è anteriore alla legge dell'Italia riunita. Le truppe volontarie hanno formata la potenza coloniale inglese ed americana. L'America, appena uscita dalle lotte della sua indipendenza, incominciò, mediante i volontari, a rompere il cerchio strettissimo delle prime frontiere, e cedendo man mano al grande movimento di espansione nella direzione dell'ovest, giunse alle spiaggie dell'Oceano Pacifico. Dopo ottanta anni Lincoln ritrovò le grandi tradizioni ancora vigorose per combattere la guerra di secessione avendo esercito che non ubbidiva alle leggi del servizio militare obbligatorio.

La gioventù italiana aveva sinora preso il solo impegno di difendere la patria dallo straniero e di difenderla nel suo ordine interno.

Se questa legge non facesse altro che scegliere i volontari per l'Africa, sarebbe già una legge provvida e giusta e perciò degna di voto. Taluni hanno temuto che essa autorizzi una guerra e ci spinga in imprese avventate. Io non ho questo timore. Chi vuole un fine deve chiedere proporzionati mezzi: con 20 milioni non si alimentano due giornate di guerra!

Però ho fiducia nel carattere militare e civile dell'onor. ministro della guerra. Egli ha dato la prova di accettare il potere soltanto come una grande responsabilità, e non è andato a cercarlo nelle combinazioni extra-parlamentari, fra i gruppetti o le defezioni politiche. Confido che egli saprà limitarsi a quello che è giusto e indispensabile per garentire e far rispettare la nostra bandiera in Africa.

Già il blocco guerresco, o signori senatori, adduce un gran bene alla nostra azione. L'Abissino, uscito da molto tempo dallo stato selvaggio, rinchiuso dalla natura e dagli uomini entro confini privi d'ogni contatto con altri popoli civili, è assai affezionato alle sue abitudini primitive. Non spinge i desiderî oltre un cavallo, una campana, una lancia od un fucile, non ha bisogno del lusso europeo; ma l'Abissino, simile al fanciullo, ama le conterie, è un po' fantasioso, consuma le munizioni. L'indugio giustificato dalla crisi parlamentare e dalla stagione estiva è propizio ad un serio apparecchio.

Col blocco marittimo già s'impedisce il commercio delle cose, delle conterie e cotonine che servono alla vanità di quel popolo, già s'impedisce il commercio delle armi e delle munizioni. Conviene riprendere il raggio di quelle terre, che se non fossero state sacre, perchè vi sventolò la bandiera italiana, sono due volte sacre perchè vi riposano le ossa dei nostri fratelli. (*Bene!*) Voi farete opera prudente e giusta; non sarà l'avventura, non sarà la codardia, sarà un'antica tradizione di quella politica italiana che, senza chiudere gli occhi ai grandi ideali, ci ricorda la ponderatezza dei nostri uomini politici, le nostre fortune.

Ponendo termine al mio dire, voglio rispondere a due dubbi sollevati dal senatore Caracciolo.

L'illustre uomo si è preoccupato dei nostri possessi d'Assab e di Massaua, e crede che occorrano trattati con la Turchia e con l'Inghilterra per averne la certissima sovranità.

Ma Assab fino dal 1882 è possedimento italiano, e Massaua è un effetto dei principî determinati dal trattato di Berlino. Esso dichiara che non basta avere il titolo al possesso di un territorio se non se ne sa mantenere l'occupazione. Poichè l'Egitto si ritirò, com'è detto nella relazione del ministro Di Robilant, senza mantenere quelle popolazioni al coperto delle razzie di quei predoni; da quel momento la nostra occupazione trovò la sua ragione di essere.

Il fatto che la bandiera inglese entra nel porto di Massaua e ci saluta con la cortesia internazionale, il fatto che su quel mare esercitiamo il blocco, provano la pienezza della no-

stra sovranità. Tutti gli Stati riconobbero la nostra occupazione.

Domando scusa ai miei onorevoli colleghi se l'ora tarda e il difetto di determinazione di parlare mi hanno fatto andare dove io non credevo di giungere. È il caso di dire: non ebbi tempo di esser breve.

La bontà, che i colleghi mi hanno dimostrato mi prova, che essi compresero che io parlava all'improvviso per un sentimento di virtù civica che gli uomini di cuore non sanno dimenticare.

PRESIDENTE. L'onor. ministro dell'interno ha la parola.

CRISPI, *ministro dell'interno*. Il senatore Caracciolo di Bella rilevò una lacuna nelle risposte dategli dal mio collega il ministro della guerra. Risponderò io con brevissime parole.

Noi in Africa abbiamo territorio militarmente occupato, territorio protetto, e territorio nostro.

Il territorio nostro, come accennò nell'ultima parte del suo discorso il senatore Pierantoni, ci viene da regolari convenzioni.

Quando nel giugno del 1882 fu presentata alla Camera la legge dei provvedimenti per Assab, furono annessi i documenti che provavano la regolare possessione di Assab e dei suoi dintorni.

Come i signori senatori ricorderanno, la proprietà di Assab e delle sue vicinanze fu acquistata da cittadini italiani con atti del 15 novembre 1869, 11 marzo 1870, 20 dicembre 1879, 15 marzo e 15 maggio 1880, e con dichiarazione (consenziente il Governo del Re), che la sovranità sugli stessi territori s' intendeva doversi trasferire allo Stato italiano. Il 10 marzo 1882, si convenne, con pubblico atto tra i primitivi acquirenti e il regio Governo, per la cessione a quest'ultimo di Assab e dintorni - proprietà e sovranità che furono poi sanzionate nel medesimo anno dalla legge del 5 luglio, n. 857, e riconosciute da tutte le Potenze.

Parmi quindi che, da questo lato, l'onor. senatore Caracciolo di Bella nulla possa desiderare.

Quanto al territorio protetto, ho ben poco da dire. Furono le tribù locali che chiesero la protezione della bandiera italiana e ne sono contente, perchè così le salviamo dalle razzie di altre più forti tribù.

Rimane a parlare del territorio militarmente occupato.

Il Senato sa che l'Italia, prima di occupare Massaua, si era diretta all'Inghilterra come alla Potenza che, intervenuta in Egitto, aveva interesse a che l'Italia regolasse la sua posizione nelle vicine regioni africane.

L'Inghilterra non si oppose, e noi colle tre spedizioni del 1885 abbiano occupate quelle località da cui la bandiera egiziana si è ritirata.

Non occorre qui che io mi diffonda su questo argomento nè che io v' intrattenga sullo scopo che poteva avere allora l'occupazione di Massaua per parte nostra.

Ricorderò solo che le condizioni del Sudan e dell' Egitto erano tali che Massaua, ambita anche da altri, poteva essere facilmente occupata da altra Potenza che non fosse l' Italia.

Tutti poi sanno del riconoscimento della nostra occupazione militare, resosi ancora più evidente, dopo che l'Italia pose il blocco sulle coste occidentali del Mar Rosso. E il blocco fu notificato ed accettato verbalmente anche dalla Turchia.

Ma permettetemi di fermarmi qui. È pel Governo, come voi tutti lo comprenderete, un doveroso riserbo, quello di non rivelare per ora quanto l'Italia ha poi fatto, e stia facendo.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Ringrazio il signor ministro delle spiegazioni di cui mi fu tanto cortese.

PRESIDENTE. Leggo intanto l'ordine del giorno per domani.

Al tocco. Riunione degli Uffizi per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Tutela dei monumenti antichi nella città di Roma;

Collocamento in aspettativa ed a riposo, per motivi di servizio, dei prefetti del Regno;

Spesa di lire 500,000 per lavori complementari nel fabbricato del Ministero della guerra di via Venti Settembre in Roma;

Concorso speciale ai posti di sottotenente nelle armi di artiglieria e del genio;

Amministrazione del Fondo speciale di religione e di beneficenza della città di Roma e

compimento delle operazioni di stralcio dell'Asse ecclesiastico di Roma.

Alle due pomeridiane. Seduta pubblica.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Autorizzazione di un credito di 20,000,000 di lire per spese militari in Africa *(Seguito)*;

Autorizzazione di mutui dalla Cassa di depositi e prestiti ai comuni di Palermo e Pisa;

Determinazione dei confini giurisdizionali fra i comuni di Marsico e Tramutola in provincia di Potenza;

Riduzione di tassa sulle donazioni alle provincie e ai comuni a scopo di beneficenza, istruzione od igiene;

Ammissione degli scrivani locali di marina a concorrere con quelli dell'esercito ai posti di ufficiale d'ordine presso le diverse Amministrazioni dello Stato;

Riforma della tariffa doganale;

Proroga a tutto dicembre 1887 del trattato di commercio con la Spagna;

Rendiconti generali consuntivi dell'Amministrazione dello Stato e di quella del Fondo per il culto per gli esercizi finanziari 1883, 1° semestre 1884, 1884-85 e 1885-86;

Autorizzazione ad alcune provincie e comuni di eccedere con la sovraimposta ai tributi diretti 1887 il limite medio dei centesimi addizionali applicati nel triennio 1884-85-86;

Autorizzazione e diniego ad alcune provincie e comuni di eccedere col bilancio 1887 il limite medio triennale della sovraimposta;

Autorizzazione alla provincia di Reggio-Emilia ad eccedere il limite dei centesimi addizionali.

Risultato della votazione segreta fatta in principio di seduta.

PRESIDENTE. La votazione è chiusa.

Si procede allo spoglio delle urne.

(I signori senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

Proclamo il risultato della votazione:

Modificazioni alla tariffa doganale ed altri provvedimenti finanziari:

Votanti	93
Favorevoli	81
Contrari	12

(Il Senato approva).

Assegnazione dei beni della soppressa Casa religiosa dei Benedettini Cassinesi di S. Pietro in Perugia ad un Istituto d'istruzione agraria da erigersi in ente morale autonomo:

Votanti	93
Favorevoli	82
Contrari	11

(Il Senato approva).

Nuove spese straordinarie militari per provviste di vestiario:

Votanti	93
Favorevoli	87
Contrari	6

(Il Senato approva).

Passaggio del servizio semaforico dal Ministero dei lavori pubblici a quello della marina:

Votanti	93
Favorevoli	86
Contrari	7

(Il Senato approva).

Modificazione alla legge 2 luglio 1885, n. 3223, che autorizza nuove spese straordinarie militari:

Votanti	92
Favorevoli	84
Contrari	8

(Il Senato approva).

Maggiori spese sugli esercizi finanziari 1884-85, 1885-86 di tutti i Ministeri:

Votanti	93
Favorevoli	79
Contrari	14

(Il Senato approva).

La seduta è levata (ore 6 3/4).

LXXV.

TORNATA DELL'8 LUGLIO 1887

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — *Sunto di petizione — Incidente sull'ordine del giorno: parlano i senatori Rossi A., Brioschi, Alvisi, Cadorna C. e Cambray-Digny, ai quali rispondono i ministri della marina e dell'interno — Seguito della discussione del progetto di legge pel credito di 20 milioni di lire per spese militari in Africa — Nuove osservazioni dei senatori Di Robilant e Pierantoni — Considerazioni del senatore Cadorna C. — Risposte del senatore Mezzacapo, relatore, e del ministro della guerra — Approvazione dei due articoli del progetto — Presentazione di un progetto di legge per l'approvazione di una variante al tracciato di via Nazionale in Roma per la salita di Magnanapoli — Approvazione dei seguenti progetti di legge: 1. Autorizzazione di mutui dalla Cassa di depositi e prestiti ai comuni di Palermo e di Pisa; 2. Determinazione dei confini giurisdizionali fra i comuni di Marsico e Tramutola in provincia di Potenza — Discussione del progetto per riduzione di tassa sulle donazioni alle provincie ed ai comuni a scopo di beneficenza, istruzione ed igiene — Osservazioni dei senatori Brioschi e Cambray-Digny e risposte del senatore Vitelleschi, relatore, e del ministro delle finanze — Approvazione dell'articolo unico del progetto, e successivamente, senza osservazioni dei tre progetti di legge: Ammissione degli scrivani locali di marina a concorrere con quelli dell'esercito ai posti d'ufficiali d'ordine presso le diverse Amministrazioni dello Stato; Proroga a tutto dicembre 1887 del trattato di commercio con la Spagna; Rendiconti generali consuntivi dell'amministrazione dello Stato e di quella del Fondo per il culto per gli esercizi 1883, 1° semestre 1884-85 e 1885-86 — Votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge approvati nel corso della seduta — Risultato delle votazioni.*

La seduta è aperta alle ore 2 e ½.

Sono presenti i ministri della guerra, della marina, dell'interno e delle finanze; intervengono più tardi i ministri dei lavori pubblici, di grazia e giustizia e dei culti, di agricoltura, industria e commercio, e dell'istruzione pubblica.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Favorisca attendere un momento.

Atti diversi.

PRESIDENTE. Si dà lettura di un sunto di petizione.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

« N. 29. La Giunta municipale di Nettuno domanda che non venga approvato il divieto al comune stesso di eccedere colla sovrimposta, ai tributi diretti pel 1887 il limite medio dei centesimi addizionali ».

PRESIDENTE. Il sindaco di Firenze scrive alla Presidenza del Senato in data 4 luglio corrente:

Tip. del Senato.

« Eccellenza,

« Compiutesi solennemente le feste celebrate nel passato mese di maggio in questa città, sento il dovere di porgere all' E. V. speciali ringraziamenti per l'onore fatto a Firenze con l'intervento della Deputazione del Senato alle nostre feste; onore di cui apprezzammo tutto l'alto significato, e che dette allo scoprimento della Facciata del Duomo e alla celebrazione del V Centenario di Donatello il carattere di feste nazionali.

« Sono quindi lieto di porgere, in nome della Rappresentanza comunale e della cittadinanza fiorentina, le espressioni della più viva riconoscenza verso l'illustre Assemblea per aver voluto prendere parte, con singolare affetto per la nostra città, a quei due grandi avvenimenti.

« E perchè rimanga ricordo durevole della riconoscenza nostra, gradisca, Eccellenza, e faccia gradire all'Alto Consesso, per la sua biblioteca, l'omaggio di tutti quanti i ricordi delle due solennità, cioè: le medaglie commemorative lo scoprimento della Facciata del Duomo e il Centenario di Donatello insieme alla fotografia dello indirizzo presentato alle LL. MM. e alle pubblicazioni acquistate dal Municipio in quella faustissima circostanza.

« Adempiuto in tal modo il vivo desiderio mio e della Rappresentanza municipale, accolga, Eccellenza, la conferma del mio distinto ossequio.

« *Il sindaco*
« PIETRO TORRIGIANI ».

Ci giunge pure da Venezia la seguente lettera:

« Venezia, 6 luglio 1887.

« *Eccellenza,*

« Nel giorno 24 corrente, alle ore 5 pomeridiane, Venezia inaugura il monumento a G. Garibaldi.

« Questo Comitato invita l'Alto Consesso, da Vostra Eccellenza degnamente presieduto, a voler onorare con una Rappresentanza la solenne cerimonia, contribuendo a renderla più degna e completa.

« In attesa di un cortese cenno di riscontro, ho il pregio di rassegnarmi con tutta considerazione

« Per il Comitato
« *Il presidente*
« G. SEREGO ALLIGHIERI ».

Incidente sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il senatore Alessandro Rossi ha la parola.

Senatore ROSSI A. Non veggo inscritto nel nostro ordine del giorno un progetto di legge portante il n. 149: « Spesa straordinaria per la sistemazione del porto di Lido ».

E questo, benchè altri progetti di legge presentati dopo sien passati avanti a quello. La Presidenza non c'entra; non è presentato perchè manca la relazione. Manca la relazione perchè l'Ufficio centrale non s'è costituito; l'Ufficio centrale non s'è costituito perchè non è stato riunito; non è stato riunito perchè il commissario del primo Ufficio ha creduto di non riunirlo; non ha creduto di riunirlo perchè par poco persuaso di quel progetto di legge.

Io ho fatto pratiche personali verso di lui, e non ho trovato molta disposizione. Allora mi sono rivolto all'onorevole ministro della marina; ed egli mi ha assicurato che questo progetto lo interessa sommamente sotto il punto di vista militare marittimo. Le nostre corazzate non possono approfittare del porto di Lido, fino a che i suoi lavori, che sono già inoltrati, non vengano compiuti.

Mi sono diretto allora al ministro dei lavori pubblici, ed egli mi ha risposto che quel progetto di legge da lui proposto insieme all'onorevole Magliani, e approvato dalla Camera dei deputati, egli desidera che sia consacrato dal voto del Senato.

Ho interrogato anche il ministro delle finanze, il quale mi disse che era del medesimo parere del suo collega dei lavori pubblici.

Ora i commissari sono stati già nominati da cinque giorni dai rispettivi Uffici, e sono gli onorevoli Brioschi, Cosenz, Sormani-Moretti, Valsecchi e Cannizzaro....

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

Senatore ROSSI A.... Io mi proibisco qualunque apprezzamento sulla legge; le relazioni e gli atti parlamentari sono alla portata di tutti; non la difendo, non la lodo; mi limito a narrare il fatto e dico solamente: come è possibile che avvenga nel Senato che un progetto di legge si arresti cinque giorni (e noi sappiamo quanto valgano cinque giorni agli 8 di luglio), perchè il rappresentante del primo Ufficio non vuole convocare l'Ufficio centrale?

Come è possibile arrestare per mezzo di uno dei nostri colleghi, che infine adopera un'autorità irresponsabile, una legge a cui sono interessati in tre ministri tutto il Ministero, ma più ancora la marina militare?

E notate che l'indugio, la sopensione, a quest'ora significano rigetto.

Siamo tutti persuasi che si chiuderà la sessione, ed allora che cosa avverrà del lavoro fatto dalla Camera dei deputati, e della necessità che questa legge di alta importanza marittima e militare venga votata?

Si è detto che i primi impegni di questa spesa non riguardano che l'esercizio 1888-89; ma chi conosce che cosa sia una sospensione di lavori in corso, il tempo necessario per la preparazione dei materiali, nonchè tutte le pratiche amministrative che vi si connettono, troverà che è indispensabile che questa legge sia approvata ora.

Vorrà il commissario del primo Ufficio respingerla?

La porti in discussione in quest'aula. Non si fa altrimenti nei vecchi Parlamenti, non si faceva altrimenti nell'antico Senato romano. Sono soltanto certi Parlamenti d'Oriente che fanno la politica nei corridoi.

Io dunque muovo domanda all'onorevole presidente del Senato perchè voglia egli intromettere i suoi buoni uffici presso i nostri colleghi eletti commissari onde, se l'Ufficio centrale l'approva, il progetto faccia il suo cammino regolare, sia redatta al più presto la relazione e possibilmente venga posto all'ordine del giorno di domani.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onor. senatore Brioschi.

Senatore BRIOSCHI. Ho chiesto la parola per rispondere al senatore Rossi. Premetto essere per me un fatto nuovo e singolare, che uno dei colleghi venga in seduta pubblica ad interpellare ed a rimproverare un altro collega perchè, secondo il suo modo di vedere, non ha fatto il proprio debito.

Senatore ROSSI A. Dopo averlo fatto privatamente.

PRESIDENTE. Li prego di non fare conversazioni.

Senatore BRIOSCHI. È vero che i commissari pel disegno di legge da lui citato furono da tre giorni nominati dagli Uffici: può essere anche vero che quanto a me non riconosca l'urgenza dell'approvazione del progetto, urgenza che non fu chiesta dal Governo: ma io non ho mai detto una parola sul progetto in se stesso, salvo che aveva il desiderio di studiarlo.

E siccome il desiderio di studiare un progetto qualsiasi contraddice al dare *a priori* su di esso un giudizio, contrario o favorevole, non posso mai aver detto parola contraria al presente progetto di legge. Infine l'onor. Rossi sa perfettamente che in questi giorni è molto difficile raccogliere cinque persone in un'ora determinata, quando per molte ore dobbiamo assistere alle sedute, ed alla mattina si riuniscono gli Uffici. Sono queste condizioni di fatto che si conoscono perfettamente da tutti.

Però, per acquietare l'onor. Rossi, aggiungerò che oggi, avendo avuto la fortuna di trovare i colleghi liberi per una della ore pomeridiane, la Commissione fu radunata.

BRIN, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BRIN, *ministro della marina*. Benchè il progetto per la sistemazione del porto di Lido sia stato presentato dal mio collega dei lavori pubblici, io credo utile di far presente al Senato, dopo che l'onor. senatore Brioschi ha emesso il dubbio che tale progetto di legge sia urgente, credo, ripeto, utile di fare presente al Senato l'importanza massima, sotto il punto di vista militare, di questo progetto di legge.

Come molti senatori sapranno, noi abbiamo speso delle somme considerevoli per ridurre lo storico arsenale di Venezia adatto a tutte le esigenze della marina militare moderna. Le opere principali eseguite a tale scopo furono la costruzione di due bacini di carenaggio, dei quali uno capace delle più grandi corazzate; di più si sono approfondite le darsene che servivano per gli antichi vascelli, affinchè potessero ricevere le grandi corazzate.

Disgraziatamente, mentre abbiamo le darsene e i bacini capaci di ricevere bastimenti che peschino 9 e più metri, abbiamo invece l'accesso dell'arsenale, anzi del porto di Venezia, che permette di penetrare solo alle navi che peschino molto meno.

Quindi dopo tutte le spese fatte e che furono decretate nel 1866, cioè subito dopo che la Venezia entrò a far parte del Regno d'Italia

quell'arsenale non serve alle esigenze della marina militare.

Il Senato comprenderà quanto sia grave il fatto che in tutto l'Adriatico l'Italia non abbia un arsenale nel quale possa fare penetrare le sue corazzate.

Da molto tempo quindi il Governo si era preoccupato di questo stato di cose, ed aveva fatto studiare il modo di aumentare la profondità del canale di Malamocco; ma poi si è riconosciuto che questa maggior profondità sarebbe stata difficile a mantenersi. Allora ha fatto studiare la sistemazione del porto di Lido, e già vennero eseguiti alcuni lavori in quel porto e si iniziò la costruzione della diga Nord per vedere quale sarebbe stato l'effetto di un lavoro consimile a quello che ottenne un così pieno successo a Malamocco.

Dopo il buon risultato avuto, il ministro dei lavori pubblici ha fatto studiare il progetto per la sistemazione definitiva di questo porto, mediante il quale le navi di 10 metri potranno penetrare nell'arsenale di Venezia.

Io credo per conseguenza mio dovere di rappresentare al Senato l'estrema importanza sotto l'aspetto militare di questo progetto, e ringrazio nello stesso tempo l'onorevole Brioschi per avere convocato la Commissione a cui è deferito l'esame di questo progetto di legge, alla quale io rivolgo preghiera di volerlo esaminare con tutta la possibile sollecitudine.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Ripeto che sull'attuale progetto di legge, raccomandato ora dall'onorevole ministro della marina, quando fu presentato non fu chiesta l'urgenza, e quindi non so comprendere come potesse discutersi in Senato prima degli altri. Ma, dal momento che ho la parola intendo di allargare alquanto la questione dei nostri lavori.

La Camera dei deputati ha l'altro ieri posto termine ai propri lavori, e quell'illustrissimo presidente ha potuto pronunciare la formola sacramentale, per la quale i deputati possono recarsi a dimorare al loro domicilio.

Ora, siccome per promulgare una legge è necessaria l'approvazione delle due Assemblee, Senato e Camera, se una di queste ha sospeso i propri lavori a me pare molto chiaro, che per questo fatto l'opera dell'altra deve subire alcune restrizioni. E dirò anzi di più, che quel tanto ancora che nell'altra si fa e si continua, di lavoro, lo si fa e lo si continua in un sottointeso, in una ipotesi, che tutte le leggi che si discutono, per esempio, qui in Senato, saranno approvate letteralmente, senza modificazione alcuna, come ci vennero dall'altro ramo del Parlamento. Se la ipotesi contraria prevalesse, si volessero cioè introdurre modificazioni nei progetti di legge in discussione, questa opera nostra sarebbe vana, ed io credo che nessuno di noi vorrebbe sopportarla in questa stagione.

Ora è questa ipotesi che, svisata e considerata come sistema, ha sparso la credenza, di certo non benevola, che il Senato, specialmente in questo momento dell'anno, limiti la sua funzione a registrare i disegni di legge che vengono ad esso dall'altro ramo del Parlamento.

Quando noi vediamo quelle file di 10, 12, 15, 20 urne e che siamo chiamati a deporre il nostro voto in quelle urne, naturalmente il pubblico che sta dentro e fuori del Senato deve pur troppo arrivare alla conclusione che non è possibile che il Senato abbia potuto studiare con la ponderazione necessaria tutte le 15 o 20, o 25 leggi che si votano in un giorno.

Io mi associo alle parole pronunciate ieri dall'onor. senatore Corte, quando egli proponeva il concetto che il Senato deve esercitare una azione altamente conservatrice, perchè si occupa degli interessi del paese indipendentemente dalla maggiore o minore simpatia o fiducia degli uomini che siedono al Governo; ed io aggiungerò che anzi può farlo, tanto più inquantochè un giudizio suo, una deliberazione sua non colpisce l'uomo od il ministro, ma colpisce puramente l'atto che emana dall'uomo o dal ministro; e quindi è ancora un dovere maggiore nel Senato che le leggi siano ben ponderate e bene studiate.

Ora, dalla questione, dirò un po' teorica, passando alla pratica, desidero sottomettere ai colleghi alcune notizie statistiche che ho a mano a mano raccolto.

Dal 1° giugno a tutto ieri, 7 luglio, furono presentati al Senato 87 progetti di legge. Di questi 87 progetti di legge il Senato, colla sua laboriosità che occorre pur venga qualche volta riconosciuta, ne ha discussi ed approvati 53. Quindi noi ne abbiamo ancora sul telaio 34.

Fatta questa prima discriminazione, era na-

turale in me, e fors'anco nei miei colleghi, questa domanda: Ma di questi 34 disegni di legge già approvati dalla Camera elettiva, quanti ne avremmo noi potuti discutere prima della Camera dei deputati? Se, infatti, invece di 34 progetti presso una sola Camera, 17 fossero in Senato e gli altri 17 alla Camera elettiva ed i signori deputati continuassero i loro lavori, molte delle osservazioni, anzi forse tutte, cadrebbero da sè.

Ora, senza fare una minuta discussione sull'applicazione dell'art. 10 dello Statuto, pare a me che da ciascuno sarebbe facilmente riconosciuto che di questi 34 progetti di legge, appena 3 o 4 dovevano per quell'articolo essere presentati prima alla Camera che al Senato. Perciò gli altri 30 progetti potevano indifferentemente essere discussi prima o dal Senato, o dalla Camera dei deputati.

Voi avrete notato che i signori ministri, nel presentare in questa stagione nuovi progetti al Senato, chiedono l'urgenza per tutti.

Difatti, vediamo che tutti i progetti di legge che ancora dobbiamo discutere, eccettuato quello del quale ebbi a parlare testè, hanno il carattere, o meglio la caratteristica, dell'urgenza.

Ora, perchè invece di chiedere l'urgenza al Senato, non si occupano di ottenere le leggi votate nel tempo da essi desiderato, ma con una migliore distribuzione di lavori?

Io potrei qui accennare a progetti di legge portati in Senato nel mese di luglio e che alla Camera elettiva erano stati presentati mesi e mesi prima.

Potrei citare un progetto di legge per maggiori spese che vi rimase oltre sei mesi, e fino un progetto di iniziativa parlamentare che qui in quest'aula si dichiara d'urgenza e che rimase un mese e mezzo presso la Camera elettiva.

Ora io domando: ma se quest'urgenza esiste, perchè non avete cercato di affrettare il lavoro nell'altra Camera? Perchè non avete affrettato il lavoro delle Commissioni nell'altro ramo del Parlamento?

Esposta questa descrizione di fatti, vengo ad una conclusione.

Il Senato ha già votato tutte le leggi, salvo una o due per le quali non vi può essere difficoltà alcuna, che potevano tutelare il paese dal punto di vista della guerra e della marina.

Il Senato ha approvato e non dubito vorrà approvare tutti i progetti di legge che riguardano spese già fatte, perchè il Senato non può non desiderare sieno pagati i debiti, e perciò vorrà approvare i progetti ferroviari, quello per le strade nazionali e così via se altri esistono.

Il Senato ha già approvato i provvedimenti finanziari: ad essi devono tenere dietro la riforma delle tariffe doganali e gli altri progetti che sono all'ordine del giorno, i quali in qualche parte forniscono al Tesoro i mezzi pel pagamento di quei debiti.

Dopo ciò rimangono quei progetti di legge che sono già iscritti nell'ordine del giorno e non sono fra quelli enumerati.

Ebbene, siamo larghi e discutiamo anche questi senza guardare troppo da vicino se siano più o meno importanti, osservando invece che fra essi ve ne sono alcuni che toccano interessi locali, come quelli dei centesimi addizionali, ecc.

Io sarei lieto di trovare il Ministero d'accordo sopra queste proposte, ma ne dubito, perchè forse esso non vede quanto danno ridondi al Senato, continuando in quella via che abbiamo forse continuato per troppi anni.

Ma francamente, se anche dovessi fare questa proposta non annuente il Ministero, sento che l'ho meditata troppo per poterla ritirare, ed io dovrei pregare il Senato di dare ad essa voto favorevole.

CRISPI, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *ministro dell'interno*. Il Senato mi permetterà che dopo le osservazioni dell'onorevole senatore Brioschi qualche parola io dica a nome del Governo.

Innanzi tutto, l'onor. Brioschi pare che abbia dimenticato che una crisi ministeriale è avvenuta in Italia e che dal 4 aprile in poi un nuovo Ministero ha cominciato a funzionare; quindi, per i ritardi frappostisi nella Camera alla votazione di quelle leggi le quali hanno potuto essere presentate nel novembre, non c'è da incolpare nessuno; tali ritardi avvennero in conseguenza di proroghe che la Camera stessa ha dato a sè e che perciò non le lasciarono il tempo di poter terminare tutto il lavoro che il precedente Ministero le avea presentato. Non è poi il caso neanche d'imputare il Ministero di non aver ben diviso il lavoro; appunto perchè

la più parte delle leggi che sono sottoposte al vostro giudizio sono o leggi di finanza, o leggi che alla finanza si attengono, come sarebbe quella dei prefetti, riguardando essa nientemeno che il collocamento a riposo, quindi variazione alla legge del 1864, e come sarebbe quella per i prestiti ai comuni allo scopo di risanamento edilizio che pur essa porta una spesa alle finanze.

Era dunque impossibile di recar primamente tali progetti innanzi questo alto Consesso. Eravamo obbligati per ragioni costituzionali, ch'è inutile di qui ripetere, di pregare l'altro ramo del Parlamento ad esaminarli e votarli prima di voi.

Oltracciò vi sono parecchie leggi di iniziativa parlamentare e per esse naturalmente non potevamo noi impedire alla Camera dei deputati di esercitare un diritto costituzionale. Tra queste leggi l'onor. Brioschi ricorderà certamente quella sulle decime e quella per la tutela dei monumenti in Roma.

Ma è bene che l'onor. Brioschi ricordi pure che la Camera dei deputati non si è prorogata: la Camera dei deputati, come fu dichiarato, sarà convocata a domicilio, vale a dire sarà convocata se sarà necessario che il lavoro si ripigli. Ora, finchè le Camere non sono prorogate, si ritiene che siano in attività di lavoro; e per conseguenza si attende che l'alto Consesso al quale furono le leggi mandate, proceda nel suo lavoro e compia la parte sua. Il volere quindi indirettamente incolpare il Ministero di aver usato poco rispetto verso questo alto Consesso considerandolo come un semplice ufficio di registro è accusa che non mi sarei davvero aspettata dall'onor. Brioschi e che a noi non può essere in verun modo rivolta.

Ricorderò poi al Senato che nell'ultimo mese delle sedute della Camera dei deputati anche il lavoro di questa fu fatto frettolosamente, tanto da esservi giorni, e ciò per volontà della stessa Camera, in cui si votavano 10, 12, 15 leggi!

Nè questo perchè la Camera dei deputati approvasse quelle leggi senza discussione ed esame, ma perchè esse erano di tale natura che non avevano bisogno di ampi studi e di lunghi discorsi.

Del resto, l'onor. Brioschi conosce come si lavori negli altri Parlamenti.

È soltanto in Italia che in certe occasioni le discussioni diventano lunghe, e, direi, più lunghe di quello che la logica parlamentare richiederebbe.

Ma ordinariamente, tanto in Francia quanto in Inghilterra, la discussione delle leggi non procede con le difficoltà con cui procede in Italia. Sarebbe utile che ciò fosse da noi imitato.

Ora, fra le 34 leggi che ancora si trovano dinanzi a voi, io credo che la più parte sia di quelle per cui una lunga discussione non è necessaria.

Basta che le Commissioni affrettino i loro lavori e ne presentino il resultato agli onorevoli senatori perchè essi possano agevolmente discuterle e votarle.

Noi facciamo appello al patriotismo del Senato anche per un' altra ragione molto semplice.

La sessione attuale cominciò nel maggio 1886 e oggi siamo al luglio 1887: protrarla più oltre non sarebbe cosa regolare.

Uno degli obbiettivi del Gabinetto attuale è di ricondurre le sessioni legislative al loro sistema normale, cioè a dire ad una sessione per ciascun anno e bilancio. Si aggiunga che un maggiore ritardo del Senato metterebbe la Corona nella condizione di non potere esercitare questa sua alta prerogativa di chiudere la sessione. Ma e vorrà un Corpo conservatore mettere la Corona in tale condizione?

Se mai si tratta di leggi che il Senato crede di non poter accettare senza modificazioni, noi naturalmente discuteremo queste modificazioni; e se Governo e Senato le accetteranno, si potrà anche pensare a far riconvocare la Camera dei deputati perchè si pronunci sulle medesime.

Ma per la semplice ragione che l'altro ramo del Parlamento non siede, e non siede perchè il suo ordine del giorno è stato esaurito, si dovrà forse imporre al Senato che si limiti a discutere e a votare certe leggi e a rimandarne altre ad un tempo, non dico lontano, ma senza fine?

Ciò equivarrebbe ad impedire che quelle leggi siano discusse e votate; ad ucciderle quindi; la qual cosa non sembrami atto al quale ci si possa associare.

Noi abbiamo tutta la deferenza, tutto il rispetto, tutta la venerazione per quest' alto Consesso; ma noi chiediamo al vostro patriotismo, alla vostra coscienza, ed anche chiediamo a

voi, Corpo conservatore, di non volere, con un indugio od una interruzione di lavori, mettere la Corona nella condizione di non poter far uso di una delle sue più utili prerogative.

PRESIDENTE. Il senatore Alvisi ha la parola.

Senatore ALVISI. Dopo le ultime parole dell'onor. ministro dell'interno, a me sembra che si debba modificare anche la condotta che intorno alle proposte leggi si era prefisso l'onorevole Brioschi.

Dirò poi, a sua giustificazione, che alla sua opinione contribuisce non poco l'ordinamento interno del Senato che produce queste conseguenze; cioè che si aggravano pochi del lavoro di tutti.

Alla Commissione permanente di finanza, che è composta di quindici membri che non sono sempre tutti presenti, si affollano in massa i progetti di legge.

La Commissione permanente di finanza tiene a questa preferenza di lavori e di rapporti col Ministero, ed i suoi membri nel Senato e fuori diventano perciò i membri più notorî. Quindi è naturale che quei pochi che intervengono agli Uffici, appena sentono il nome di uno della Commissione di finanza già conosciuto, gli dànno il voto come commissario. È così che accade che vi sono alcuni colleghi carichi di lavoro, e credo che in questo momento i membri della Commissione di finanza abbiano ciascuno cinque o sei relazioni da fare. Ciò essendo, non so con quanta profondità possano studiare le materie ad essi affidate.

Fatte queste osservazioni, che si riferiscono di diritto al presidente ed anzi all'Ufficio di presidenza, pregherò il senatore Brioschi di non insistere nel voler rimandare la discussione di alcuni progetti già dichiarati di urgenza al venturo novembre, e spero che con la solita abnegazione preparerà le relazioni che gli sono state affidate.

Quantunque rappresentanti della nazione, non ci possiamo dimenticare della nostre regioni, che ne costituiscono il fondamento. Or bene, fra i progetti da discutersi ve ne sono tre che hanno una speciale importanza per le province della Venezia; cioè la legge sui fiumi, quella del porto di Lido e quella sulle decime, senza che per questo cessino dall'avere un carattere d'interesse generale.

Voi avete udito il ministro della marina che ha detto che sull'Adriatico abbiamo un solo e grande arsenale marittimo, quello di Venezia: nella Camera dei deputati fu giudicata necessaria ed urgente la sistemazione dei fiumi Po, Adige e Brenta, che sono le vie naturali del commercio interprovinciale non solo, ma sono le grandi arterie che raccolgono le acque degli Appennini e delle Alpi al mare, e quindi sono d'interesse assolutamente nazionale; in terzo luogo l'abolizione delle decime che è ormai legge generale per le altre provincie del regno.

Io quindi replico la mia preghiera al senatore Brioschi di non insistere sulla sua proposta sospensiva, e di aderire alla opinione del ministro dell'interno, il quale ha dichiarato che sarebbe di gran pregiudizio l'insistenza sua nel non voler presentare le relazioni, dovendo chiudersi la sessione e perciò rimandare a tempo indefinito l'approvazione di queste leggi che non ammettono ritardo ulteriore.

Senatore CADORNA C. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI A. Avevo domandato la parola prima dell'onor. Alvisi.

Senatore CADORNA C. Ho domandato la parola soltanto per fare una riserva su di una cosa detta dall'onor. ministro dell'interno, le cui parole, se fossero interpretate letteralmente, mi parrebbero avere una estensione forse maggiore di quella che egli ha inteso di dare alle medesime.

Parlando delle leggi di finanza egli ha indicato la legge dei prefetti, come una di quelle che, importando una spesa, debbono a termini dell'art. 10 dello Statuto essere presentate in prima alla Camera elettiva.

Desidero di non lasciar passare questa affermazione senza una osservazione ed una riserva, e debbo richiamare a tal fine ciò che è scritto nell'art. 10 dello Statuto, il quale dice:

« La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed alle due Camere: però ogni legge d'imposizione di tributi e di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato sarà presentata prima alla Camera dei deputati ».

È dunque evidente che l'iniziativa della Camera elettiva è letteralmente ed espressamente sancita soltanto per le leggi *d'imposizione dei tributi, e per l'approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato,* e che, conseguentemente, non potrebbe essere estesa ad altri oggetti, sebbene

riguardino spese, i quali non possano essere compresi in queste due categorie.

Non intendo di sollevare una discussione; e dico ciò soltanto al fine che le cose dette dall'onor. signor ministro dell'interno non passino senza una osservazione ed una riserva.

CRISPI, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *ministro dell'interno*. Io non posso così ristrettivamente interpretare l'art. 10 dello Statuto, nè intendevo dargli una interpretazione così larga come ha creduto l'onor. senatore Cadorna.

La legge, volgarmente detta dei prefetti, non fa che modificare la legge del 1864 sulle pensioni; ora, se vi ha legge essenzialmente amministrativa, è questa.

Ciò si dica anche della legge per i prestiti ai comuni, la quale, non solo impone spese, ma stabilisce una specie di contributo sul bilancio dello Stato, e cangia uno degli articoli del bilancio stesso.

Quindi è che, quando un progetto di legge si riferisce a qualche capitolo del bilancio, aumentandone o diminuendone l'entità, deve essere, conformemente all'art. 10, discusso e votato prima dalla Camera.

Io non dico che questo valga per tutte le leggi: no, onorevole Cadorna, non potrei andare tant' oltre. E perciò, sebbene qualunque rimaneggiamento di un servizio pubblico porti sempre con sè delle spese, fu presentato primamente al Senato il progetto di legge pel riordinamento giudiziario, e così altri dello stesso genere.

Ripeto, però, che ove si tratti di progetti che direttamente hanno relazione col bilancio, o nel suo insieme o nei suoi particolari, in tal caso si deve, a mio avviso, applicare l'art. 10 dello Statuto nel senso che ho detto.

Ad ogni modo, siccome l'onor. senatore Cadorna non ha voluto sollevare un incidente, perchè se ne tragga una conclusione, io non ho altro a dire.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io ho ceduto la parola all'on. senatore Cadorna quando si trattava della questione sull'art. 10. Dopo la risposta del ministro, non intendo continuare una discussione che riuscirebbe troppo lunga; soltanto dirò che farei anche io una riserva su questa interpretazione, perchè parmi che lo Statuto abbia disposizioni così nette che non tutte le leggi che possono portare alterazione agli articoli del bilancio debbano intendersi comprese nell'art. 10.

Questo lo vedremo un'altra volta.

Io oggi facevo notare, in appoggio a quanto disse il senatore Brioschi, che veramente abbiamo dinanzi a noi più di trenta leggi delle quali quattro o cinque soltanto avrebbero dovuto essere presentate prima alla Camera dei deputati.

Ma il peggio è che tutti gli anni rinasce la medesima questione.

Non l'abbiamo sollevata per far perdere tempo al Senato ed al Governo, ma pure bisognerà una volta metterci la testa e provvedere perchè il lavoro sia distribuito tra la Camera ed il Senato, e non ci si trovi alle strettezze di quest'anno.

Io mi auguro che questo si farà.

Una parola che ha detto l'onor. ministro dell'interno merita che se ne prenda atto, come merita tutto il nostro plauso, quella cioè che si ristabilirà l'uso delle sessioni annuali.

Credo che questo sarà un gran passo per regolarizzare il lavoro parlamentare.

Ad ogni modo sulla questione sollevata dall'onor. senatore Brioschi, io mi associo a lui per vedere se di queste trentaquattro leggi che ancora rimangono a discutersi ve ne sia alcuna che possa essere stralciata, onde permettere al Senato di far meglio questo suo lavoro al punto in cui è arrivata la stagione. Attendo che gli onorevoli ministri dicano se possono o no secondare le nostre aspirazioni.

CRISPI, *ministro dell' interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CRISPI, *ministro dell'interno*. Certamente noi non possiamo dire ad un tratto quali leggi si possano o non si possano votare in questa sessione del Senato. Per noi sono tutte necessarie. Comunque, le undici leggi inscritte all'ordine del giorno e che sono tutte leggi finanziarie, meno una, non si possono, credo, lasciare non votate.

Ne resterebbero 23.

Ora, se l'onor. Brioschi ed il suo collega

l'onor. Cambray-Digny, non dico in pubblica seduta, perchè cosa impossibile, ma privatamente, credessero di unirsi ai ministri per fare una scelta dei progetti che più urgentemente richiedono discussione e voto, credo d'interpretare la volontà dei miei colleghi proponendo che questa scelta si faccia.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

CRISPI, *ministro dell'interno*. ... Allora credo che potreste regolarmente procedere nei vostri lavori, ed il Senato continuerebbe così a prestare al paese quei servigi che ha sempre fin qui prestati.

Per quanto riguarda il nostro concorso, acciocchè il Senato proceda come noi desideriamo, posso promettere, a nome anche dei miei colleghi, e ben inteso se ancora saremo al Governo al riaprirsi della nuova sessione, che il Ministero, prima di questa, stabilirà l'ordine dei lavori da proporsi ai due rami del Parlamento, e così posso assicurare gli onorevoli Cadorna e Cambray-Digny, come tutto il Senato, che noi non seguiremo affatto il sistema seguito fin qui, sistema che tutti deplorano, ed io pel primo.

Or noi presenteremo al Senato tutte quelle leggi le quali, senza urtare nelle disposizioni dell'art. 10 dello Statuto, possano venire discusse prima dal Senato, affinchè nel lavoro parlamentare le due Camere procedano parallelamente e continuatamente.

E poi, in una sessione che speriamo di stabilire brevissima, imperocchè è tempo che nelle Camere italiane cessino queste sì lunghe sessioni, dannose ai membri del Parlamento ed ai servizi pubblici, procureremo con tutto il nostro miglior volere di guidare il comune lavoro in modo che si risolva fecondo di bene al paese e di onore al Parlamento e al Governo. (*Benissimo! Bravo!*)

PRESIDENTE. La parola è all'onor. senatore Rossi.

Senatore ROSSI A. Io sono lieto di avere provocato le dichiarazioni dell'onor. Brioschi e di aver udito con quale efficacia ha appoggiato l'inteso progetto di legge l'onor. ministro della marina.

Sono più lieto ancora di essere stato causa indiretta dell'utilissima discussione che ne è derivata, e delle finali dichiarazioni dell'onorevole ministro dell'interno.

Però non dobbiamo dimenticare che noi, succedendo nelle discussioni delle leggi alla Camera dei deputati è ben naturale che lo facciamo dopo che la Camera dei deputati è aggiornata in vacanza.

Quest'anno ne abbiamo avute troppe delle leggi a un tratto, ne convengo, e ne ha convenuto l'istesso onor. ministro dell'interno; si ebbe una lunga crisi, e può dirsi una sessione eccezionale. Ma se ciò ci ha valso le dichiarazioni del Governo tanto per la normale chiusura delle sessioni, quanto e più per una più equa distribuzione di lavori per le due Camere, potremo tollerare con maggiore longanimità il piccolo disagio di un paio di giorni per dare evasione alle leggi che ancora rimangono da discutere.

Se l'onor. senatore Brioschi avesse fatto una proposta concreta colla selezione delle leggi che egli ritiene non potere essere discusse, ci saremmo intesi più presto. Certe leggine poi, con una mezza seduta si possono tutte votare.

Nelle condizioni in cui ci troviamo, e in attesa di un prossimo e migliore avvenire pei diritti e pel decoro di questa augusta Assemblea, io ritengo che le sospensioni indirette non crescerebbero l'autorità del Senato; anzi, se le sospensioni avessero a indicare il più piccolo malumore, ciò mi parrebbe al disotto della dignità del Senato.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BRIOSCHI. L'onor. senatore Rossi mi obbliga di riprendere la parola, mentre io non avrei più a dir nulla.

Io debbo rispondergli che non ho mai pensato di fare dell'ostruzionismo, o qualcosa di simile, in nessuna legge; e tutto il Senato sa che io sono uno dei più laboriosi e dei più assidui alle sedute...

Senatore ROSSI A. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore BRIOSCHI. ... Ringrazio l'onor. ministro delle dichiarazioni fatte, e sarò ben lieto se con un numero sufficiente di senatori ed i signori ministri ci potessimo trovare d'accordo per porre a fine un lavoro utile tra tre o quattro giorni.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole senatore Rossi per un fatto personale.

Senatore ROSSI A. Il senatore Brioschi, alludendo or ora al discorso dell'onor. Corte di ieri,

confermò che il Senato è un corpo eminentemente conservatore.

Io sono perfettamente di quell'avviso, ma non vorrei che la teoria si spingesse al punto che vi fossero tra di noi dei commissari relatori di progetti di legge, i quali conservassero per un anno e più la loro relazione in tasca senza produrla.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io ho domandato la parola non solo per ringraziare il signor ministro dell'interno delle sue dichiarazioni, le quali, a me almeno, sono sembrate soddisfacenti e mi hanno pienamente contentato, ma anche per pigliarne atto, nutrendo piena fiducia che ne vedremo in avvenire gli effetti.

PRESIDENTE. Allora quest'incidente è esaurito.

Seguito della discussione del progetto di legge N. 152.

PRESIDENTE. Procediamo quindi oltre nell'ordine del giorno, il quale reca il seguito della discussione del progetto di legge intitolato: « Autorizzazione di un credito di 20,000,000 di lire per spese militari in Africa ».

Ieri hanno parlato sulla discussione generale gli onorevoli senatori Di Robilant, Corte, Caracciolo di Bella, Massarani, Errante, Pierantoni e l'onor. ministro della guerra.

Oggi la parola spetta all'onorevole senatore Di Robilant per un fatto personale.

Senatore DI ROBILANT. Avrei desiderato, anzi dovuto forse chiedere la parola ieri sera per rispondere a molti fatti personali che ho dovuto notare nel dotto discorso pronunciato dall'onorevole senatore Pierantoni.

Se non lo feci si fu per riguardo verso il Senato. Io riteneva che mediante il mio silenzio si sarebbe potuto chiudere la discussione generale e quindi votare nella seduta stessa questa legge, e passare poi all'esame di quegli altri 34 progetti di legge di cui testè si è parlato e che resteranno pur sempre parecchi, malgrado la promessa riduzione.

Ma la discussione generale non essendosi chiusa, ed anzi, riprendendosi oggi, sembrami non poter fare a meno di rispondere brevissime parole all'onor. Pierantoni.

Egli, mostrando di aver seguito con molta attenzione ciò che io dissi, del che gli sono grato, volle confutare punto per punto tutti i miei apprezzamenti. Io non posso rifar da capo il cammino seguìto ieri. Già dissi che di ogni mia asserzione potrebbe con documenti ufficiali dimostrarsi l'esattezza e che il Parlamento poteva, se lo credesse, chiedere al Governo comunicazione di quei documenti. Ho apprezzato il sentimento a cui s'ispirò l'onor. senatore nel suo discorso. Quindi io non faccio che ripetere ciò che ho già detto. Dopo la conoscenza di tutti i documenti di quell'epoca, si giudicherà fra i miei apprezzamenti e quelli dell'onorevole Pierantoni.

Se poi questi documenti non saranno richiesti, o il Governo non crederà di presentarli, mi rimetterò al tardo giudizio della storia...

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

Senatore DI ROBILANT... Giacchè ho parlato di documenti devo ringraziare l'onor. senatore Pierantoni che ha ben voluto dar lettura del preambolo della memoria che ho presentato all'altro ramo del Parlamento intorno agli ordinamenti dei nostri possessi d'Africa.

Il preambolo di quella memoria parmi sia la miglior conferma di ciò che ebbi a dire ieri al Senato, cioè, che io aveva accettato con pienissima lealtà la responsabilità dei fatti compiuti.

Evidentemente il ministro, avendo accettato la responsabilità, e dovendo presentare una memoria relativa a quel nostro possedimento, doveva spiegarne le origini riproducendo fedelmente tutti gli argomenti che erano stati posti innanzi dai suoi predecessori.

Ripeto adunque, che ringrazio della lettura qui fatta di quella relazione, perchè essa è la miglior prova di quanto io aveva asserito in proposito.

L'onor. Pierantoni ci condusse ieri attraverso gli stretti, ci condusse sulle sponde del Congo, ci condusse sulle spiaggie della Grecia.

Io, o signori, non rifarò questo viaggio, tanto più che mi sento ben lontano dal possedere quella ampiezza di dottrina che caratterizza l'illustre professore.

Ciò che potrei dire qui sarebbe evidentemente di molto inferiore a ciò ch'egli disse e poi forse non servirebbe a niente.

Mi sono inteso qualificare quasi come il cam-

pione dello slavismo. Dico la verità, nel primo momento credeva di non aver ben capito e che si facesse confusione fra me e qualche altro diplomatico, perchè fra le molte accuse che mi sono inteso fare, quella di essere veramente io il campione dello slavismo, di essere un panslavista, non l'avevo mai intesa; mi è riuscita completamente nuova.

Ma questo accenno del mio panslavismo era venuto a proposito di quel blocco della Grecia, di cui ho inteso parlare già tante volte e di cui sentirò ancora parlare molto. Confesso, o signori, che di quel blocco non mi sono mai pentito e non mi pentirò mai.

In quest'affare sono peccatore impenitente, e debbo dire d'altronde che mi sono trovato anche in buona compagnia, poichè liberali, come Gladstone ed altri, erano con noi in quell'affare e pienamente con noi.

Ma del blocco delle coste della Grecia non voglio assolutamente parlare qui, perchè questo si riferisce ad un tutt'altro ordine di questioni e ben superiore a quello che riguarda l'Africa.

Verrà forse il tempo che ne riparlerò; ad ogni modo non ne sarebbe questo il momento.

Una sola osservazione è opportuno far qui a proposito di quel blocco. Esso è stato messo innanzi come la vera cagione della nostra inimicizia coll'Abissinia.

Io farò osservare che il blocco delle coste della Grecia ha avuto luogo, mi pare, nel giugno dell'anno scorso, cioè otto mesi dopo che il Negus aveva scritta quella lettera assai poco amichevole per noi, che ho avuto l'onore di leggere ieri al Senato. In quel che si è asserito dunque vi è un errore di cronologia.

Detto questo, siccome ho promesso di essere breve, non aggiungo altro, e mi rimetto al giudizio imparziale del Senato.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PIERANTONI. Sono rimasto vivamente sorpreso quando ho ascoltato che l'onor. senatore Di Robilant voleva parlare per un fatto personale dopo un giorno e dopo l'approvazione del processo verbale. Ed invero egli per lealtà, invece di formulare un fatto personale, che, secondo il regolamento e gli usi parlamentari, sarebbe stata la imputazione di una mala intenzione fatta ad un collega, ha dovuto rendermi grazie del servizio che io resi alla storia a cui egli si appella, ed alla quale io non credo di dare incomodo, contestandogli fatti indiscutibili. Pienamente accetto il suo ringraziamento. Ad un primo ringraziamento egli ha aggiunto l'altro per aver io prestata molta attenzione alle cose dette da lui. Per confutarlo dovevo essere attento. Però devo dire che io in alcun punto non mi espressi bene o che l'onor. Di Robilant non mi comprese.

Io non feci dell'onor. Di Robilant un campione dello slavismo. Può essere campione dello slavismo chi appartiene alla razza slava, chi scrisse e si agitò nella vita pubblica. Ma l'onor. preopinante fu un valoroso soldato, appartiene alla nostra Italia, servì il suo paese e il suo re.

Accennai soltanto ad un concetto esattissimo. In Oriente si agitano l'islamismo, l'ellenismo e il panslavismo. Da quando l'Austria fu spinta, secondo la profezia del Balbo, ad espandersi in Oriente e ad acquistare nuove terre slave, deve assolutamente resistere alla Russia e combattere il panslavismo.

L'Italia ha ragione ed interesse di respingere la tendenza moscovita verso Costantinopoli, ma per i principî del nuovo diritto internazionale deve proteggere l'ellenismo e le nazionalità balcaniche, e non già servire agli interessi d'imperi non nazionali.

Per i principî, che mi onoro di professare, deplorai che il Governo italiano, in una recente occasione, non seguì l'esempio della Francia, che non si era fatta condurre dalla deliberazione delle grandi potenze ad offendere le aspirazioni della nazionalità greca.

Dati questi chiarimenti all'onor. Di Robilant, mantengo tutte le mie allegazioni, perchè hanno riscontro nei documenti diplomatici e nella storia della politica estera. Dichiaro ancora una volta che non parlai siccome mandatario di chicchessia, sibbene parlai esercitando il sindacato politico, che è, più che un dritto, un dovere da esercitarsi nelle Assemblee liberali.

Sono lieto che l'onor. Di Robilant non ha potuto negare le mie censure quanto alla lettera del Negus; mi permetta l'onor. Di Robilant di dirgli, pur stimandolo più di me esperimentato nelle forme diplomatiche, che la lettura di quel documento mi fece cattiva impressione; esso apparteneva al Ministero degli affari esteri, e non doveva essere divulgato. Tanto più che quel do-

cumento non doveva essere pubblicato, perchè è contrario alla dignità nostra nazionale, e perchè compromette le nostre relazioni con le genti africane.

Non fu prudente l'uso di quella lettera nello stesso tempo in cui l'oratore stesso dichiarava che per comprendere intieramente gli atti e le intenzioni di lui nella politica africana occorrerebbe la pubblicazione piena e completa di tutti i documenti diplomatici. Ciò detto, dichiaro da mia parte esaurito l'incidente.

Senatore CADORNA C. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CADORNA C. A quest'epoca avanzata della presente discussione, il Senato non si aspetterà altro da me se non la dichiarazione del mio voto ed una succinta enunciazione dei motivi per cui lo darò favorevole a questo disegno di legge.

Il soggetto del presente disegno di legge può riguardarsi sotto due rispetti: epperò io lo considero in riguardo al tempo anteriore agli avvenimenti di Dogali, e rispetto al tempo posteriore.

Quanto alla seconda epoca, non occorrono parole e tanto meno poi in questo recinto.

Dirò soltanto che io voto favorevolmente questa legge, come già altri oratori hanno dichiarato di fare, non perchè essa sia legge di vendetta o di difesa dell'onore nazionale (il quale non ha bisogno di essere ora difeso), ma sibbene e soltanto perchè, dopo i fatti che sono intervenuti, credo che sia interesse, onore e dovere del paese il provare, non tanto al Negus, quanto a tutta l'Europa che a Massaua ci siamo, ci vogliamo stare, e che faremo tutto ciò che è necessario per rimanervi.

Rispetto alla seconda epoca, si è sollevata la questione se l'occupazione di Massaua sia stata un errore. Non voglio discutere a fondo questa questione, chè sarebbe cosa molto lunga; dico soltanto che la questione in modo così assoluto enunciata, mi sembra assai mal posta.

L'importanza e le conseguenze di simili imprese si giudicano dallo scopo pel quale esse furono iniziate.

Non so il perchè siamo andati a Massaua, so soltanto il motivo per cui ci si poteva e ci si doveva, a mio avviso, andare.

Io rigetto assolutamente il sistema delle occupazioni fatte a scopo di dominazione, e per seguire certi esempi che noi tutti siamo molto lontani dall'approvare e dal voler imitare.

Non ammetto neppure le occupazioni territoriali fatte dal Governo a scopo di colonizzazione, sia esso industriale, o commerciale, o agricolo.

Io credo che le colonie vitali si fondino dai privati, da coloro che avendovi impegnati i loro interessi sono i soli competenti giudici della loro utilità. Non è se non dopo che lo Stato vegga che ci sieno degli interessi da difendere e da aiutare che egli può, ed anzi deve muoversi per dar certe facilitazioni e tutele.

Questi concetti li ho già pubblicamente professati assai prima d'ora. Ma sono questi i soli motivi che possono giustificare l'occupazione di un litorale lungo una grande via marittima? Io credo che ve ne ha un altro e gravissimo. L'Italia è, e vuol essere una grande nazione; ma per essere una grande nazione è evidente che bisogna soddisfare alle condizioni che in tal caso si impongono agli Stati.

Ora una delle più essenziali condizioni perchè uno Stato sia, e sia reputato un grande nazione, è che abbia una potente marina.

Se questa è una necessità per tutti gli altri popoli, lo è maggiormente per l'Italia, la quale è confinata quasi da ogni parte dal mare.

L'aver dunque una grande marina è per l'Italia una assoluta necessità, se vuol essere una grande nazione. Di questa verità omai nessuno più dubita in Italia, e lo provano le leggi che abbiamo fatto, e che facciamo. Ma una nazione non può averé una grande marina e maneggiarla senza stazioni navali militari, sulle linee mondiali marittime.

Non è necessario fare un discorso per giustificare questa affermazione. Chiunque, anche non essendo perito in cose di mare, sa che senza di ciò le grandi marine militari non possono esistere nè funzionare. È dunque una necessità per l'Italia come per tutte le altre grandi nazioni l'avere delle stazioni marittime militari. E dove sono queste nostre stazioni militari? Noi non ne abbiamo. Pare dunque a me molto evidente che bisognava e che bisogna pensare all'avvenire, e procurarsele, massime allorquando le circostanze si presentano favorevoli.

Così posta la questione, non rimaneva, se non questa domanda: Massaua è un punto opportuno come stazione navale? Come si scorge,

io restringo la occupazione a questo unico scopo, il quale ne determina le conseguenze. Or bene, Massaua è un punto marittimo collocato sopra una delle più grandi linee di navigazione mondiale; vicino ad una imboccatura del canale di Suez; sta di fronte ad un'altra stazione fortificata di una grande nazione amica e che desidero e spero lo sia per moltissimi anni ancora; è un porto che con pochissime opere può essere reso capace ad accogliere una intiera flotta; ha acqua di tanta profondità da poter ricevere le più grandi e potenti navi corazzate; è di facilissima difesa tanto dalla parte di terra, senza estese occupazioni, quanto dalla parte del mare, locchè chiunque può facilmente vedere dal semplice esame delle carte topografiche, ed è affermato da tutti gli uomini competenti.

Mi pare perciò che queste sole considerazioni giustifichino pienamente la scelta del punto di Massaua come stazione navale militare.

Perciò, accettando il presente disegno di legge, ben lungi dal manifestare alcun rammarico per l'occupazione di Massaua, apertamente me ne compiaccio, e veggo nella utilità di conservarla una ragione di più per dare il mio voto favorevole al disegno medesimo.

Ma tutto ciò riposa sulla ipotesi che si consideri Massaua unicamente come stazione navale militare, il che limita assai l'estensione della occupazione territoriale, ed indica la natura delle opere da farsi per l'avvenire.

Ma l'onor. oratore che ha parlato ieri e che suole considerare tutte le questioni da un punto di vista nobile ed elevato, ha giustamente richiamata l'attenzione del Senato sul danno e sul pericolo che sovrasterebbe all'Italia se nel caso di torbidi in Europa l'Italia si trovasse impigliata in una questione africana.

Io faccio eco alle sue parole, nè penso di scostarmi dal suo intendimento considerando Massaua soltanto come una stazione marittima militare, che in avvenire si dovea compiere, e munire convenientemente al solo scopo di conservarla e renderla fruttuosa; fine pel quale soltanto potè essere utilmente stabilita.

In seguito alle dichiarazioni fatte dal Governo, io tengo per fermo, che egli non abbia intenzioni che eccedano questi limiti, e sono persuaso che egli avrà in ciò l'appoggio del paese, il quale, ispirandosi al suo carattere, e seguendo la sua buona stella, seppe sempre, e massime nelle circostanze difficili, e pur facendo prova di coraggio, prendere delle risoluzioni temperate.

Senatore MEZZACAPO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MEZZACAPO, *relatore*. Dopo la lunga e dotta discussione, che ha avuto luogo, in questi due giorni, in Senato, sul progetto di legge presentato dal ministro della guerra intorno alla concessione di 20 milioni occorrenti per l'azione da spiegare in Africa, il relatore ha un campo ben limitato; esso non ha che pochissime parole da aggiungere, per spiegare la ragione per cui l'Ufficio centrale mantiene intere le conclusioni della relazione presentata.

I vari oratori, meno l'onor. Corte che in principio si era mostrato contrario alla concessione dei 20 milioni, nel complesso non hanno che parlato intorno alla questione coloniale; sulla opportunità, cioè, o meno di aver colonie in Africa, e principalmente sull'occupazione di Massaua.

L'Ufficio centrale sin da principio ha dichiarato, nella relazione, che questa questione la lasciava da parte. Esso considerava puramente il fatto: siamo in Africa, è avvenuto Dogali, e ciò ci impegna ognor più a rimanere dove siamo, procurando di starci nel modo più conveniente.

Ma gli schiarimenti dati dal ministro dell'interno, il quale probabilmente sostituiva il ministro degli affari esteri nella sua deplorata assenza, ci ha fatto capire qualche cosa di più intorno a Massaua.

Egli divise la questione delle nostre occupazioni (almeno mi pare) in tre parti:

L'una, ci disse, è possesso definitivo nostro; l'altra è una protezione delle coste; la terza è un'occupazione militare.

Assab è il possesso definitivo; le coste fino al Ras-Kazar sono la parte protetta, o meglio dove abbiamo la vigilanza in comune cogli Inglesi, i quali l'assumono dal Ras-Kazar a Suakim; Massaua è l'occupazione militare.

Nel dare le ragioni della occupazione di Massaua, l'onor. Crispi confermò quanto fu già detto nell'altro ramo del Parlamento; cioè, che Massaua era stata innanzi tutto occupata da noi, perchè se ciò non fosse accaduto, sarebbe stata occupata da qualche altra potenza, a cui

i nostri interessi non consentivano di lasciare occupare.

Quindi concluse: Massaua è occupata militarmente, nel senso di tener questo punto della costa africana solidamente, perchè così vogliono i nostri interessi; in pari tempo è occupata per ragione politica, affinchè nei fatti che potessero svolgersi, o nelle combinazioni politiche che potessero effettuarsi in Europa, Massaua, occupata da noi, poteva avere il suo peso nella risoluzione di quelle questioni in un senso favorevole all'Italia.

Messa in questi termini la questione, ed essendo l'occupazione di Massaua politica e militare, bisogna che quella località sia tenuta nelle condizioni che si richiedono, per far fronte a qualunque avvenimento che possa svolgersi a sua portata.

Oltre il fatto di Dogali, che c'impegnava a rimanere a Massaua, oggi vi sarebbe una seconda ragione bene affermata dal Governo.

Per cui i 20 milioni richiesti dal ministro della guerra, che già erano indizio sicuro che il Governo non si sarebbe impegnato in una azione molto spinta, diventano ancor più una somma limitata.

Sappiamo come, prima del fatto di Dogali, si fosse spesa la somma di 40 milioni all'incirca, essendoci trovati nelle condizioni deboli che tutti sappiamo.

Per modo che, non appena abbiamo voluto d'alquanto estendere la nostra azione verso Saati o verso Huà, dopo sacrifici dolorosi, sebbene onorevoli per le nostre armi, prudenza militare ci ha costretti a ripiegare sopra Massaua.

Laonde 20 milioni, allo stato attuale delle cose in Africa, non sono nulla di straordinario. Quei 20 milioni sono una necessità assoluta, per non trovarsi di nuovo nelle condizioni in cui fummo; e perchè, presentandosi l'occasione che ci costringa ad un'azione energica, oppure che i nostri interessi ci consiglino a spingerla fra certi limiti, si abbiano i mezzi belli e pronti per quell'azione che si voglia o si debba esercitare, senza che faccia mestieri di riunire il Parlamento volta per volta per avere i fondi occorrenti.

Si è consigliato a non gittarsi in imprese troppo ardite verso l'Abissinia; si è perfino parlato di conquista di quel paese.

Il vostro Ufficio centrale crede che questa idea non sia passata mai nella mente di nessun uomo politico serio, e molto meno del Governo.

Qualunque volta il Governo avesse intenzione di spingere una azione simigliante, probabilmente troverebbe un freno nel Parlamento, a meno che non fosse giustificata da ragioni evidentissime. Allora esso avrebbe bisogno di ben altri fondi, che non quelli richiesti.

Epperò, i fondi richiesti il vostro Ufficio centrale li ritiene indispensabili.

Crede pure indispensabile la creazione di forze speciali in Africa, per una ragione semplicissima. Il sistema seguìto sin oggi, che potette avere la sua ragione nei primi momenti in cui si esplicò, con l'estendersi finirebbe per portare un disturbo nel nostro sistema di mobilitazione; il quale ha bisogno di essere ricondotto allo stato normale, sia perchè così è richiesto dai bisogni ordinari, sia ancor più per quelle condizioni non sicurissime che offre l'Europa.

Si è parlato di volontari, di un corpo costituito in forme speciali. Niente di ciò. Non si tratta che di avere un corpo di truppe in tutta regola; la sola differenza si è, che in luogo di incorporarvi individui di leva, si prenderanno dalle varie categorie dell'esercito, dalla prima all'ultima. Gli ufficiali saranno presi, sia fra quelli che abbiamo in servizio attivo, sia fra quelli in congedo. In conseguenza sarà un corpo, che, meno del non avere classi che si rinnovino regolarmente come quelle dell'esercito attivo, è un corpo di truppe regolari, che renderà gli stessi servizi delle altre truppe.

Senonchè si prenderanno uomini adatti per quelle località, che abbiano qualità speciali fisiche e d'intelligenza, e che posseggano la volontà decisa di attendere a quella specie di servizio.

Messe le cose in questi termini, anche non spingendo la nostra azione al di là di quanto alcuni potrebbero credere o desiderare, la sola decisione di formare questo corpo, e la deliberazione per cui vengono dati al Governo i fondi necessari per le eventualità, sono un'affermazione potentissima in faccia al paese e all'Europa, che l'Italia è a Massaua, e ci resterà, se crederà di rimanerci, e finchè lo richiederanno i suoi interessi e i suoi bisogni, sia commerciali sia politici.

Ma se questa azione non dovesse avere altro scopo che quello di dare una sepoltura tranquilla alle ossa dei nostri soldati, che sono tuttora insepolte sulla terra africana, sarebbe già un grande scopo morale che avremmo raggiunto.

Non fa mestieri che l'Ufficio centrale ricordi al Senato l'unanimità con cui, dopo l'impressione dei fatti di Dogali, si concessero al Governo i fondi richiesti per mettere le nostre forze in condizioni convenienti.

Ricordo al Senato, che i venti milioni richiesti dal Governo non sono che una conseguenza, un'aggiunta per raggiungere lo stesso scopo. Il vostro Ufficio, senza lusingarsi che possa ripetersi la unanimità del voto, vi esorta a dare al Governo una maggioranza così forte, quale è richiesta dalla necessità della situazione.

BERTOLÈ-VIALE, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BERTOLÈ-VIALE, *ministro della guerra*. Ho chiesto la parola per chiarire un punto del discorso dell'onor. senatore Cadorna, che mi dispiace di non vedere al suo posto.

L'onor. senatore Cadorna, che ringrazio dell'appoggio che dà a questo progetto di legge, ha inteso di stabilire che l'occupazione di Massaua egli la crede necessaria, essenzialmente come stazione navale marittima.

E ragionando su questa tesi egli volle dimostrare che una stazione navale non richiedeva una grande estensione di territorio per la protezione di essa.

Su questo punto io potrei trovarmi d'accordo col senatore Cadorna. Ma il dubbio che io voglio chiarire è questo: che l'onor. Cadorna ha aggiunto che coi venti milioni si intende debbansi fare le spese necessarie per costituire e difendere questa stazione navale.

Ora è vero che Massaua offre buone condizioni d'ancoraggio, che offre buone condizioni per stabilirvi depositi di carbone, per il rifornimento delle nostre navi, per il commercio coll'estremo Oriente. Ma se s'intendesse poi di farne una stazione navale marittima militare, le spese per la difesa a mare sarebbero molto considerevoli. Ed io non vorrei che rimanesse questo dubbio nel Senato che i venti milioni saranno spesi a questo scopo. I venti milioni sarebbero, credo, una goccia d'acqua buttata in mare, per erigere tali fortificazioni che assicurino il possesso marittimo di Massaua come stazione militare marittima.

Il Governo ha chiesto i venti milioni per spese militari in Africa. Io ho già avuto l'onore di indicare al Senato, tenendomi nei limiti della prudenza, i criteri che hanno guidato il Governo a chiedere questo credito limitato a seconda dello scopo che il Governo si è prefisso.

Tengo a dichiarare oggi che non vorrei rimanesse questo dubbio che una parte di questi venti milioni siano destinati per la costituzione di una stazione navale, il che assolutamente non potrebbe essere.

Ed ora, siccome suppongo di non più dovere parlare in questa discussione, mi consenta il Senato di rivolgere una parola di ringraziamento all'Ufficio centrale, che ha riferito su questo progetto di legge con tanta premura e benevolenza.

È certo che il Governo non poteva avere interpreti più autorevoli per portare questa legge innanzi al Senato. E dico più autorevoli sia per la competenza speciale degli uomini che compongono il vostro Ufficio centrale, sia perchè la unanimità loro mi affida che il Senato vorrà dare a questo disegno di legge un voto largamente favorevole.

PRESIDENTE. Non essendovi altri inscritti, dichiaro chiusa la discussione generale, e si passa alla discussione degli articoli del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, MALUSARDI legge:

Art. 1.

In aggiunta allo stanziamento approvato con la legge 6 febbraio 1887, n. 4315 (serie 3ª), è autorizzato un credito di venti milioni di lire.

Mediante decreti reali la suddetta somma potrà essere inscritta in tutto od in parte, secondo le eventuali occorrenze, in capitoli speciali degli stati di previsione della spesa del Ministero della guerra e del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1887-88.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a costituire un corpo speciale di truppe per i presidî d'A-

frica della forza di cinquemila uomini ed a stabilirne con decreto reale l'ordinamento.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà a suo tempo votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un progetto di legge.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento per una « Variante alla via Nazionale, in Roma, alla salita di Magnanapoli ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione di questo disegno di legge il quale sarà mandato alla Commissione permanente di finanza.

Approvazione dei progetti di legge N. 146 e 154.

PRESIDENTE. Ora si procede alla discussione del N. 2 dell'ordine del giorno: « Autorizzazione di mutui dalla Cassa di depositi e prestiti ai comuni di Palermo e di Pisa ».

Il senatore, *segretario*, MALUSARDI dà lettura del progetto di legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge. Se nessuno domanda la parola, si passa alla discussione degli articoli.

Art. 1.

È autorizzata la Cassa depositi e prestiti ad accordare, colle norme stabilite dalle leggi 17 maggio 1863, n. 1270, e 27 maggio 1875, n. 2779, prestiti all'interesse del 3 e mezzo per cento all'anno, ammortizzabili in 35 anni:

per la somma di trenta milioni al comune di Palermo in corrispondenza ad opere già fatte e da farsi pel risanamento della città;

e per la somma fino alla concorrenza di venti milioni al comune di Pisa in corrispondenza alle opere di risanamento della città e difesa dell'Arno, nonchè per la sistemazione delle finanze comunali mediante la conversione dei debiti.

(Approvato).

Art. 2.

Coi prestiti di cui all'articolo precedente saranno estinti gli attuali debiti di ciascuno dei due comuni di Palermo e di Pisa verso la Cassa dei depositi e prestiti.

Le rimanenti somme verranno somministrate ai detti comuni dalla Cassa depositi e prestiti in rate e nel periodo di 5 anni.

(Approvato).

Art. 3.

Le annualità dovute alla Cassa dei depositi e prestiti per interessi ed ammortizzazione delle somme indicate nell'art. 1 per quella parte che non può essere compresa nelle delegazioni corrispondenti alla sovraimposta comunale alla imposta fondiaria, saranno garantite con delegazioni che in luogo e vece dei comuni di Palermo e di Pisa rilascieranno rispettivamente le provincie di Palermo e di Pisa sulla sovraimposta provinciale, nei modi voluti dall'articolo 17 della legge 27 maggio, 1875, n. 2779.

(Approvato).

Art. 4.

La presente legge sarà applicata, nella parte che riguarda il comune di Pisa, soltanto dopo che sarà assicurata la sistemazione delle finanze comunali.

Lo adempimento di tale condizione verrà riconosciuto con decreto reale da emettersi su parere conforme del Consiglio di Stato.

Collo stesso decreto reale verranno fissate le speciali prescrizioni occorrenti:

a) per l'esercizio della tesoreria comunale per tutto il tempo in cui dureranno gli obblighi del comune di Pisa dipendenti da questa legge e dalla conversione dei suoi debiti;

b) per assicurare il rimborso bimestrale colle entrate comunali alla provincia di Pisa delle delegazioni che questa pagherà alla Cassa

depositi e prestiti, in ordine all'articolo precedente;

c) per stabilire a favore dei portatori dei nuovi titoli che venissero emessi per la sistemazione delle finanze comunali, che sarà accertata secondo le prescrizioni di quest'articolo, un diritto di prelazione in confronto di ogni altra passività del comune, ferma sempre la priorità di cui nel precedente capoverso, a favore della provincia di Pisa.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge:

« Determinazione dei confini giurisdizionali tra i comuni di Marsico e di Tramutola in provincia di Potenza ».

Si dà lettura del progetto.

Il senatore, *segretario*, MALUSARDI legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, si passa alla discussione degli articoli.

Il senatore, *segretario*, MALUSARDI legge:

Art. 1.

I confini giurisdizionali dei comuni di Marsico e Tramutola sono quelli determinati dal limite di divisione delle terre demaniali assegnate ai due comuni con ordinanza del prefetto della provincia di Potenza, in data 2 aprile 1879, proseguito in linea retta per tutto l'Agro marsicano, e ciò per tutti gli effetti amministrativi, giudiziari e finanziari.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con decreto reale per tutte le disposizioni occorrenti all'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del progetto N. 151.

PRESIDENTE. Ora abbiamo all'ordine del giorno il progetto di legge intitolato: « Riduzione di tassa sulle donazioni alle provincie ed ai comuni a scopo di beneficenza, istruzione ed igiene ».

Il senatore, *segretario*, MALUSARDI legge il progetto di legge.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BRIOSCHI. Ho chiesto la parola sopra questo progetto di legge per pregare il Senato a voler dare ad esso voto contrario.

Fui dubbioso sopra questa proposta, perchè il disegno di legge fu iniziato nell'altro ramo del Parlamento da un benemerito cittadino; ma due ragioni mi spingono a pregare il Senato di respingerlo.

Innanzi tutto io credo che sarebbe cosa altamente opportuna che la iniziativa nell'uno o nell'altro ramo del Parlamento non comprendesse mai progetti di legge che portino carico alle finanze dello Stato. Io sarei lieto che in Italia si introducesse la consuetudine del Parlamento inglese, la quale inibisce ad ogni membro della Camera dei comuni di introdurre progetti di iniziativa che facciano carico alle finanze dello Stato.

A questa prima ragione se ne aggiunge una seconda, e questa seconda è nel progetto stesso.

Qual ragione vi è d'introdurre questa riduzione di tassa per donazioni fatte a provincie e comuni e non ad Opere pie, ad ospedali, ad istituti di istruzione e così via?

Anzi dirò che uno dei gravi difetti che viene da questa iniziativa parlamentare è che, chi inizia vede solamente ordinariamente il fatto solo che cade sotto i propri occhi; mentre se l'iniziativa in leggi di questa natura viene dal Governo è molto più probabile, anzi si può dire è sicuro, che il punto di vista suo sarà più alto e comprenderà così gli interessi di tutti i cittadini.

Io so perfettamente che nelle nostre leggi esiste già una graduazione per queste tasse di registro e che in alcuni casi speciali la tassa di registro dal 12 passa al 6 per cento quando si tratta, per esempio, di asili d'infanzia ed istituti simili.

Quindi non è che in massima io sia contrario a diminuire od anche a ridurre a nulla, se il Ministero lo crederà, le tasse di registro nei casi che ho indicato, ma sono contrario a limitarle ai due soli considerati nel progetto.

Per conseguenza, pregando il Senato a respingere, come ho già detto, il progetto di legge, io vorrei pregarlo anche ad accettare insieme un ordine del giorno col quale si invita il signor ministro delle finanze a presentare nella nuova sessione un nuovo progetto intorno alla questione che io credo importantissima, e cioè una graduazione nuova rispetto alle tasse di registro quando si tratta di opere di beneficenza, o donazioni fatte ai comuni, ospedali e istituti d'istruzione.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Signori senatori. L'onorevole senatore Brioschi vi ha pregato di votare contro questo progetto di legge. Io invece vi prego di dargli il vostro voto favorevole.

Gli argomenti dell'onor. Brioschi parmi che non sieno abbastanza gravi da far decidere il Senato a sospendere un atto di giustizia proposto ad iniziativa dell'altro ramo del Parlamento.

Ho detto atto di giustizia perchè adesso chiunque faccia donazioni per fondare istituti di una qualche importanza è costretto a vedere queste donazioni diminuite di un ottavo o pagare del proprio in di più un'ottava parte del dono, per tassa di registro.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Chi per esempio facesse oggi una donazione di 200 mila lire sarebbe obbligato di pagare in più per tassa di registro circa 25 mila lire; oppure di vedere ridotta a 185 mila lire la donazione.

Certo, questo è un caso degno di tutta l'attenzione del Senato e come ha meritato il favore della Camera elettiva merita il nostro. Ma si dice: Perchè volete esentare solamente le donazioni alle provincie e ai comuni e non esentare quelle ai corpi morali? Rispondo che il meglio è nemico del bene. Intanto questa riduzione di tassa assicura coloro i quali hanno intenzione di fare o hanno in corso trattative per fare donazioni alle provincie e ai comuni. Non vedo quindi perchè per fare meglio si debbano respingere i doni che si vanno facendo, e interrompere il vantaggio pubblico che ne verrà a derivare. L'invitare poi il ministro delle finanze perchè allarghi questi favori, e nella prossima sessione ci venga a portare un progetto di legge di diminuzione d'imposte, o signori, nelle condizioni attuali, mi pare sia proprio un voler rimandare alle calende greche questa proposta, perchè il ministro delle finanze avrà ben altro che fare nella prossima sessione che venire a fare proposte parziali di alleviamento d'imposte.

Io dunque trovo che l'opporsi ad un atto che senza pesare affatto sul bilancio è un beneficio alle popolazioni, non sia cosa degna del Senato. Ho detto e dico: senza pesare sopra il bilancio, e lo provo; perchè o signori, nella maggior parte dei casi queste donazioni tra i vivi per fondare istituti di questa importanza, sono aggravate da imposte tali che finiscono per non farsi; sicchè lo Stato non piglia l'imposta perchè l'istituto non si fa. Quindi col rinunziare in tutto o in parte a quest'imposta lo Stato non perde assolutamente niente.

Non voglio tediare più lungamente il Senato e mi affido nella benevolenza dei miei colleghi per tener fermo e votare questo progetto di legge.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BRIOSCHI. Io credo che l'onorevole preopinante può fidare nella benevolenza del Senato, ma non nelle ragioni addotte, inquantochè più contraddittorie di così esse non potevano essere.

Egli, rivolgendosi a me, dice: Voi venite a invitare il Ministero, in queste gravi condizioni finanziarie, a diminuire la tassa di registro sulle donazioni; e conclude pregando il Senato di votare subito oggi un progetto che appunto annulla quella tassa in alcuni casi.

Pare a me che dovremmo trovarci d'accordo per questa considerazione nel respingere intanto il progetto.

Io dubito molto che l'onor. Cambray-Digny conosca il progetto di legge...

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Lo conosco benissimo.

Senatore BRIOSCHI... inquantochè ha portato qui l'esempio di un cittadino che vorrebbe donare 200 mila lire ad una città, e che dovrebbe pagare la sua tassa anche dopo passata questa legge, perchè essa riduce la tassa soltanto sulle donazioni a scopo di beneficenza dalle 50 mila lire in giù...

Voci. Dalle 50,000 lire in su.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Scusi, allora è l'onorevole senatore Brioschi che non ha letto il progetto di legge, perchè in esso si tratta di donazioni superiori alle lire 50,000. Mi ha fatto un rimprovero che io gli ritorno. *(Ilarità).*

Senatore BRIOSCHI... In ogni modo la mia proposta rimane sempre opportuna, giacchè per essa non si respinge il principio di una graduazione nella tassa di registro per il fatto di donazioni; ma affidandone lo studio al Governo si assicura la giustizia per tutti i casi.

È un fatto, o no, signor ministro delle finanze, che esistono graduazioni nelle nostre leggi, rispetto alla tassa di registro, e che in alcuni casi si paga il 12 %, in altri il 6 %, ecc. ?...

MAGLIANI, *ministro delle finanze.* Sissignore.

Senatore BRIOSCHI... Essendo così, rimaniamo in questo campo delle graduazioni, e, ripeto, non vi è che il signor ministro delle finanze che possa studiare il problema e portare innanzi a noi un progetto completo.

Ora, essendo il progetto che abbiamo davanti incompleto, non vedo la necessità assoluta di dare ad esso la nostra approvazione, mentre potremmo averne tra breve un altro che comprenda tutti i casi, tutte le circostanze.

Senatore VITELLESCHI, *relatore.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *relatore.* Quanto alla prima questione promossa dall'onor. senatore Brioschi, noi non abbiamo creduto fosse nostro còmpito occuparcene, perchè se la Camera crede di lasciare ad alcuno dei suoi membri la potestà di fare delle proposte, non pare a noi che per ciò solo si debba sospenderle. Il Senato potrà intanto esprimere il suo voto genericamente sulla questione, e noi forse individualmente ci potremmo unire a codesto voto; ma non abbiamo creduto che quel punto della questione potesse formare oggetto di proposte da parte dell'Ufficio centrale.

Quindi su questa prima questione io non ho nulla a dire.

Quanto alla questione considerata in se stessa, il vostro Ufficio centrale si è formato questo concetto; che in Italia delle donazioni di 50 mila lire se ne fanno tanto poche da non poter avere assolutamente nessuna importanza per l'erario dello Stato. E Dio volesse che le donazioni potessero influire sull'erario nazionale; perchè in Italia, dalle ultime vicende in poi, vi è una vera penuria di Opere pie, di beneficenza e di istituti d'istruzione; penuria che è il risultato degli avvenimenti di questi ultimi anni. Molte Opere pie che già da tempo esistevano, sono scomparse e non se ne sono istituite di nuove, perchè ancora non vi è abbastanza fede nella loro stabilità da potervi affidare grandi capitali; quindi si risente una vera deficienza di istituzioni sorte per iniziativa privata.

Conseguentemente è parso all'Ufficio centrale che un incoraggiamento da concedersi ai privati, perchè si facessero iniziatori di benefiche istituzioni, fosse piuttosto da sostenersi che non da combattersi.

La sola obbiezione che all'Ufficio centrale parve di qualche valore, è quella cui ha accennato l'onorevole Brioschi nel principio del suo discorso.

L'onorevole Brioschi chiese, perchè questi incoraggiamenti si concedevano alle provincie ed ai comuni e non anche agli istituti pubblici. Certamente, anche secondo il nostro avviso, sarebbe stata cosa migliore concederli pure agli istituti od alle Opere pie: ma allora sarebbe sorta la quistione del bilancio.

Quindi l'Ufficio centrale non ha creduto d'insistere su questo punto. Se tali incoraggiamenti potessero estendersi anche alle Opere pie, certo sarebbe un vero benefizio, poichè dall'esistenza di questi nuovi enti il bilancio stesso dello Stato trarrebbe poi in definitiva sempre qualche vantaggio.

E non si può quindi neanche dire che quello che si percepisce in meno sia assolutamente perduto.

Epperò se da un lato il Senato vorrà considerare che, qualora si lasciasse l'imposta, molte

donazioni che si volessero fare non sarebbero fatte; e dall'altro lato che sorgendo questi nuovi enti, ancor essi darebbero un contributo all'erario dello Stato, ne viene come conseguenza che il danno dell'erario è *minimum:* mentre invece pel paese noi riteniamo che sia cosa utile e benefica l'incoraggiare l'iniziativa privata ad opere di beneficenza o di istruzione pubblica.

Queste sono le ragioni per le quali l'Ufficio centrale prega il Senato di voler approvare questo disegno di legge.

MAGLIANI, *ministro delle finanze.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *ministro delle finanze.* Trattandosi di un progetto di legge d'iniziativa della Camera dei deputati, il Ministero poco ha da dire.

Farò non di meno osservare all'onorevole Brioschi che ciò che egli ha detto ora al Senato circa l'iniziativa parlamentare in fatto di riduzione di tributi, fu già detto dal Ministero alla Camera dei deputati. Allorquando io dichiarava di accettare il progetto di legge, feci una riserva esplicita e formale contro questo precedente, affinchè non si rinnovelli l'esempio nel nostro Parlamento che per iniziativa di deputati s'introducano variazioni nel sistema tributario del paese.

È questa una materia la quale va riservata agli studi e alla responsabilità del potere esecutivo; ed io spero che il Parlamento italiano vorrà seguire intorno a ciò le sane massime del Parlamento inglese. Rimane adunque fermo che quando il Senato credesse di dare favorevole suffragio a questo disegno di legge, non dovrebbe ciò costituire un precedente, nè esserne invocato l'esempio; ma si dovrebbe considerare come una eccezione singolarissima, la quale confermi la regola contraria che vuole che in questa materia l'iniziativa sia riservata al Governo.

In quanto poi al merito della legge in sè medesima, io debbo convenire in massima nelle osservazioni fatte dall'onorevole Brioschi.

L'articolo come fu votato dalla Camera dei deputati, consenziente per altro il Ministero, non disciplina completamente questa materia. Non la disciplina completamente nè in ordine alla graduazione della tassa, nè in ordine agli enti morali, ai quali si vuole arrecare beneficio.

Ciò non di meno, io non esitai ad accettare il disegno di legge come era formulato dalla Commissione parlamentare, imperocchè io aveva già fatto innanzi alla Camera una esplicita dichiarazione che mi riservava di presentare una riforma completa della legislazione nostra sulle tasse degli affari, ed è in quell'occasione che dovrà essere ripreso lo studio della tesi attuale per coordinarla alle altre disposizioni di legge del registro e per renderla equa, graduale, e giusta in tutte le sue parti.

Qui non sono contemplate le Opere pie; ma è ben vero, d'altra parte, che la legge attuale riduce alla metà la tassa per le Opere pie, mentre nessuna riduzione esiste per le provincie e comuni, e rimane una sperequazione, perchè le opere pie pagheranno in questo medesimo caso la metà della tassa, e le provincie ed i comuni pagheranno il decimo, e dall'altra parte per le provincie ed i comuni s'introduce un limite di somma ripugnante al carattere intrinseco della tassa. Ora, bisognerà mettere d'accordo queste varie disposizioni.

Inoltre, bisognerà fare parecchie distinzioni ancora, e sull'oggetto della tassa e sul modo di graduarla secondo i vari casi: tutto ciò deve essere l'oggetto e lo scopo di una legge generale di riforma.

Frattanto io credo che se il Senato approva l'articolo come è proposto, il suo voto non potrà in nulla pregiudicare alla riforma futura, anzi sarà un argomento di più perchè la riforma si debba fare.

Fatte queste dichiarazioni ed accettato implicitamente l'invito del senatore Brioschi, affinchè il Ministero si occupi di questa materia in modo generale e completo, io credo che il Senato possa tranquillamente dare il voto favorevole al progetto.

PRESIDENTE. Il senatore Brioschi ha facoltà di parlare.

Senatore BRIOSCHI. Io avevo presentato un ordine del giorno; ma prendo atto delle dichiarazioni del ministro e lo ritiro, quantunque in principio fosse mio intendimento di sostituire quest'ordine del giorno al progetto, che non avrei voluto fosse venuto innanzi al Senato per iniziativa parlamentare. Ed in questo prego l'onorevole ministro delle finanze di tener fermo

nell'altro ramo del Parlamento, giacchè questi progetti di iniziativa che portano carico alle finanze dello Stato aumentano ogni giorno.

Il ministro delle finanze dunque deve farsi forte all'altro ramo del Parlamento, ed esigere che le leggi le quali aggravano le finanze vengano direttamente dal Ministero e non dall'iniziativa parlamentare.

Detto questo, non mi resta che prendere atto delle dichiarazioni del signor ministro.

PRESIDENTE. L'onor. Brioschi ritira il suo ordine del giorno?

Senatore BRIOSCHI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Allora si rilegge l'articolo della legge.

Articolo unico.

Pei trasferimenti per atto fra vivi a titolo gratuito ed a scopo di beneficenza, istruzione od igiene, tassativamente determinato e riconosciuto per decreto reale, previo avviso del Consiglio di Stato, a favore di provincie e comuni, della proprietà o del godimento di beni mobili od immobili, il cui valore non sia inferiore a lire cinquantamila, si pagherà il decimo della tassa di registro stabilita dalla tariffa annessa al testo unico della legge di registro del 13 settembre 1874, num. 2076 (serie 2ª).

Godranno di questo vantaggio i trasferimenti suddetti, ancorchè la cessione a titolo gratuito sia fatta da più persone, purchè in virtù del medesimo atto.

Trattandosi di articolo unico, si passerà poi alla votazione a scrutinio segreto.

Approvazione dei progetti N. 156, 163 e da 157 a 160.

PRESIDENTE. Ora abbiamo il N. 5 dell'ordine del giorno: « Ammissione degli scrivani locali di marina a concorrere con quelli dell'esercito ai posti d'ufficiale d'ordine presso le diverse Amministrazioni dello Stato ».

Se ne dà lettura:

Articolo unico.

Gli scrivani locali dell'Amministrazione marittima sono ammessi a concorrere con quelli dell'Amministrazione della guerra alla metà dei posti di ufficiali d'ordine presso le altre Amministrazioni dello Stato, in base alle disposizioni contenute nell'art. 20 della legge 8 luglio 1883, n. 1470 (serie 3ª).

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, si passerà a suo tempo alla votazione a scrutinio segreto.

Ora verrebbe il N. 6: « Riforma della tariffa doganale »; ma essendo questione molto grave, e stante l'ora tarda, si potrebbe passare alla discussione del progetto di legge per la « Proroga a tutto dicembre 1887 del trattato di commercio con la Spagna ».

Interrogo il Senato se intende di fare questa posposizione.

Chi intende d'approvarla è pregato di sorgere.

(Approvato).

Il progetto di legge dunque per la riforma della tariffa doganale sarà rinviato ad altra seduta.

Si dà ora lettura dell'articolo unico del progetto di legge: « Proroga a tutto dicembre 1887 del trattato di commercio con la Spagna ».

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a ratificare la proroga fino al 31 dicembre 1887 del trattato di commercio e di navigazione stipulato con la Spagna nel 2 giugno 1884, e approvato con la legge 4 gennaio 1885, n. 2896 (serie 3ª).

È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, trattandosi di articolo unico sarà votato, a suo tempo, a scrutinio segreto.

Ora abbiamo all'ordine del giorno: « Rendiconti generali consuntivi dell'Amministrazione dello Stato e di quella del Fondo per il culto per gli esercizi finanziari 1883, 1° semestre 1884, 1884-85, e 1885-86 ».

Se non ci sono opposizioni, si omette la lettura del progetto di legge e si apre la discussione generale.

È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola, si passa alla discussione degli articoli.

PARTE PRIMA

Amministrazione dello Stato

TITOLO I.

Entrate e spese di competenza del 1883.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio 1883 per la competenza propria dell'anno stesso sono stabilite, quali risultano dal rendiconto generale consuntivo, in lire *millecinquecentosessantatremilioni trecentocinquantacinquemila duecentosessantanove* e centesimi *ventisette* L. 1,563,355,269 27

delle quali furono riscosse » 1,408,264,775 11

e rimasero da riscuotere . L. 155,090,494 16

(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio 1883 per la competenza propria dell'anno stesso sono stabilite, quali risultano dal rendiconto generale consuntivo, in lire *millecinquecentosessantatremilioni duecentoquarantottomila settecentonovantotto* e centesimi *trentotto* . . . . L. 1,563,248,798 38

delle quali furono pagate » 1,353,196,937 07

e rimasero da pagare . . L. 210,051,861 31

(Approvato).

Art. 3.

Sono approvate nella somma di lire *un milione sessantaseimila trecentosette* e centesimi *ottantotto* (lire 1,066,307 88) le eccedenze dell'esercizio 1883 sul fondo autorizzato per le spese di competenza dell'anno stesso, riguardanti:

a) per lire 111,470 18 *assestamenti di partite* ai capitoli n. 46, 48, 52 e 55 del bilancio pel Ministero dei lavori pubblici;

b) per lire 954,837 70 *maggiori impegni* assunti sui capitoli seguenti:

Bilancio del Ministero del tesoro, capitoli n. 9, 147.	L.	150,000 01
Bilancio del Ministero delle finanze, capitoli n. 52, 56, 59, 60	»	28,298 42
Bilancio del Ministero degli affari esteri, capitoli n. 11, 12.	»	51,692 37
Bilancio del Ministero dell' istruzione pubblica, capitoli n. 6, 8, 78	»	21,535 30
Bilancio del Ministero dell' interno, capitoli n. 8, 10, 13, 24, 35, 41, 46, 48	»	135,659 89
Bilancio del Ministero dei lavori pubblici, capitoli n. 47, 60, 62, 70, 91, 117	»	449,210 65
Bilancio del Ministero della guerra, capitoli n. 7, 16, 19, 23, 34	»	117,199 59
Bilancio del Ministero di agricoltura, capitoli n. 4, 15, 23 .	»	1,241 47
	L.	954,837 70

(Approvato).

Art. 4.

Sono convalidate nella somma di lire *duemilioni cinquecentocinquantunmila trecentotrentasei* e centesimi *quattordici* (lire 2,551,336 14) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio definitivo del 1883, per le spese di competenza dell'anno stesso, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria, come dal prospetto n. 3, allegato al prospetto generale riassuntivo n. 2.

(Approvato).

Art. 5.

Sono stabiliti nella somma di lire *seicentosettantottomila trecentodiciannove* e centesimi *trentacinque* (lire 678,319 35) i discarichi accordati nel 1883 ai tesorieri per casi di forza maggiore, in seguito a decreti ministeriali emessi in base all'articolo 215 del regolamento di contabilità generale 4 settembre 1870, n. 5852.

(Approvato).

TITOLO II.

Entrate e spese residue del 1882 ed anni precedenti.

Art. 6.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1882 restano determinate, come dal rendiconto generale consuntivo, in lire *duecentonovantaduemilioni sessantottomila trentadue* e centesimi *novantasei* L. 292,068,032 96
delle quali furono riscosse . » 204,869,571 62
e rimasero da riscuotere . L. 87,198,461 34

(Approvato).

Art. 7.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1882 restano determinate, come dal rendiconto generale consuntivo, in lire *ottocentonovantasette milioni quattrocentoundicimila quarantadue* e centesimi *settanta* . . . . . L. 897,411,042 70
delle quali furono pagate . » 470,581,557 99
e rimasero da pagare . . . L. 426,829,484 71

(Approvato).

Art. 8.

Sono approvate nella somma di lire *duemilioni seicentocinquantottomila settecentosessantuna* e centesimi *ventisette* (L. 2,658,761 27) le eccedenze dell'esercizio 1883 sul fondo stabilito col rendiconto precedente per le spese residue dell'anno 1882 e precedenti, riguardanti:

a) per lire 2,495,616 71 *assestamenti di partite* ai capitoli seguenti:

Bilancio del Ministero del tesoro, capitoli n. 6, 14, 21, 38, 40, 42, 73, 105	L.	847,190 95
Bilancio del Ministero delle finanze, capitoli n. 3, 5, 11, 17, 24, 30, 48, 62, 64, 78, 86 .	»	237,001 71
Ministero dell'istruzione pubblica, capitoli n. 10, 16, 21, 40.	»	31,803 60
Ministero dei lavori pubblici, capitoli n. 7, 9, 32, 38, 46, 48, 51, 52, 111, 112	»	1,379,620 45
	L.	2,495,616 71

(Approvato).

b) per lire 163,144 56 *maggiori impegni* constatati sui capitoli appresso indicati:

Bilancio del Ministero del tesoro, capitoli n. 7, 135 . . .	L.	24,692 —
Bilancio del Ministero delle finanze, capitolo n. 52 . .	»	4,441 15
Bilancio del Ministero degli affari esteri, capitolo n. 10	»	38,933 70
Bilancio del Ministero della istruzione pubblica, capitoli numeri 16, 34	»	1,503 57
Bilancio del Ministero dell'interno, capitoli n. 8, 10, 20, 35, 41, 48, 81	»	93,483 46
Bilancio del Ministero di agricoltura, capitolo n. 38 . .	»	90 68
	L.	163,144 56

(Approvato).

TITOLO III.

Resti attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 1883.

Art. 9.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1883 sono stabiliti, come dal rendiconto generale consuntivo, in lire *duecentonovantottomilioni trecentoquarantaseimila seicentoquattro* e centesimi *ventitre*, cioè:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'anno 1883 (art. 1).	L.	155,090,494 16
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate dell'esercizio 1882 e precedenti (articolo 6).	»	87,198,461 34
Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna *v* del riassunto generale)	»	56,057,648 73
	L.	298,346,604 23

(Approvato).

Art. 10.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1883 sono stabiliti come dal rendiconto generale consuntivo, in lire *seicentotrentaseimilioni ottocentottantunmila trecentoquarantasei* e centesimi *due*, cioè:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'anno 1883 (art. 2). . . . . L. 210,051,861 31

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate dell'esercizio 1882 e precedenti (art. 7) » 426,829,484 71

L. 636,881,346 02

(Approvato).

TITOLO IV.

Situazione finanziaria.

Art. 11.

È accertata nella somma di lire *duecentotrentacinquemilioni quattrocento venticinquemila novantacinque* e centesimi *settantaquattro* (lire 235,425,095 74) la *differenza passiva del conto del tesoro* alla fine dell'anno 1883 risultante dai seguenti dati:

Attività	
Entrate del 1883	1,563,355,269 27
Differenza passiva al 31 dicembre 1883	235,425,095 74
	1,798,780,365 01

Passività		
Differenza passiva al 31 dicembre 1882		191,087,207 95
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1882, cioè:		
accertati al 31 dicem. 1882	L. 322,200,015 50	
accertati id. 1883	» 292,068,032 96	
		30,131,982 54
Aumento nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1882, cioè:		
accertati al 31 dicem. 1882	L. 883,776,985 91	
accertati id. 1883	» 897,411,042 70	
		13,634,056 79
Spese del 1883.		1,563,248,798 38
Decreti di scarico a favore di tesorieri, per casi di forza maggiore		678,319 35
		1,798,780,365 01

(Approvato).

PARTE SECONDA.

Amministrazione del Fondo per il culto.

Art. 12.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio 1883 per la competenza propria dell'anno medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto del Ministero di grazia e giustizia, in lire *trentatremilioni cinquecentoventinovemila cinquecentotto* e centesimi *ventiquattro* L. 33,529,508 24

delle quali furono riscosse . » 20,233,036 29

e rimasero da riscuotere . . L. 13,296,471 95

(Approvato).

Art. 13.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio 1883 per la competenza propria dell'anno stesso, sono stabilite in lire *venticinquemilioni seicentoquarantasettemila duecentoventidue* e centesimi *novantanove* L. 25,647,222 99

delle quali furono pagate . » 17,084,882 40

e rimasero da pagare . . L. 8,562,340 59

(Approvato).

Art. 14.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1882 restano determinate in lire *cinquantaduemilioni quattrocentosettantaduemila seicentodiciotto* e centesimi *ventuno* . . . . . L. 52,472,618 21

delle quali furono riscosse . » 11,129,875 94

e rimasero da riscuotere . L. 41,342,742 27

(Approvato).

Art. 15.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1882 restano determinate in lire *cinquantacinquemilioni settecentodiecimila trecento venti* . . . . . L. 55,710,320 —

delle quali furono pagate . » 8,705,409 51

e rimasero da pagare . . L. 47,004,910 49

(Approvato).

Art. 16.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1883 sono stabiliti in lire *cinquantacinquemilioni duecentonovantatremila duecentonovantuna* e centesimi *trentadue,* cioè:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'anno 1883 (art. 12)	L.	13,296,471 95
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate dell'esercizio 1882 e precedenti (articolo 14)	»	41,342,742 27
Somme riscosse e non versate	»	654,077 10
	L.	55,293,291 32

(Approvato).

Art. 17.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1883 sono stabiliti in lire *cinquantacinquemilioni cinquecentosessantasettemila duecentocinquantuna* e centesimi *otto,* cioè:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'anno 1883 (art. 13)	L.	8,562,340 59
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate dell'esercizio 1882 e precedenti (art. 15) . . .	»	47,004,910 49
	L.	55,567,251 08

(Approvato).

Art. 18.

È accertata nella somma di lire *quattromilioni centoventicinquemila novantaquattro* e centesimi *trentadue* (lire 4,125,094 32) *la differenza passiva del conto finanziario* alla fine dell'anno 1883 risultante dai seguenti dati:

Attività

Entrate del 1883		33,529,508 24
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1882, cioè:		
accertati: al 31 dicemb. 1882	L. 56,872,421 31	
accertati: id. 1883	» 55,710,320 »	
		1,162,101 31
Differenza passiva al 31 dicembre 1883		4,125,094 32
		38,816,703 87

Passività

Differenza passiva al 31 dicembre 1882		9,493,463 79
Spese del 1883		25,647,222 99
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1882, cioè:		
accertati: al 31 dicemb. 1882	L. 56,148,635 30	
accertati: id. 1883	» 52,472,618 21	
		3,676,017 09
		38,816,703 87

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede ora alla discussione del « Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato e di quella del Fondo pel culto per l'esercizio dal 1° gennaio al 30 giugno 1884 ».

Si dà lettura del progetto.

Il senatore, *segretario,* VERGA C. legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, si procede alla discussione degli articoli.

Il senatore, *segretario,* VERGA C. legge:

PARTE PRIMA.

Amministrazione dello Stato

TITOLO I.

Entrate e spese di competenza del 1° semestre 1884.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio del 1° semestre 1884 per la competenza propria di quel periodo sono stabilite, quali risultano dal rendiconto generale consuntivo, in lire *settecentosessantasei milioni settecentonovemila ottocentosessantadue* e centesimi *diciotto* . . . . L. 766,709,862 18

delle quali furono riscosse . » 676,528,703 08

e rimasero da riscuotere . L. 90,181,159 10

(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio del 1° semestre 1884 per la competenza propria di quel periodo sono stabilite, quali risultano dal rendiconto generale consuntivo, in lire *settecentosettantaduemilioni duecentoseimila trecentonovantatre* e centesimi *dieci* . . . . . L. 772,206,393 10
delle quali furono pagate . » 616,902,691 96
e rimasero da pagare . . L. 155,303,701 14

(Approvato).

Art. 3.

Sono convalidate nella somma di lire *settecentosettantunmila centosettantacinque* e centesimi *cinquantanove* (lire 771,175 59) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio pel 1° semestre 1884, per le spese di competenza di quel periodo, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria, come dal prospetto n. 3, allegato al prospetto generale riassuntivo n. 2.

(Approvato).

TITOLO II.

Entrate e spese residue del 1883 ed anni precedenti.

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1883 restano determinate, come dal rendiconto generale consuntivo, in lire *duecentottantanovemilioni ventimila duecentonovantotto* e centes. *trentatre* L. 289,020,298 33
delle quali furono riscosse . » 178,450,563 45
e rimasero da riscuotere. . L. 110,569,734 88

(Approvato).

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1883 restano determinate, come dal rendiconto generale consuntivo, in lire *seicentotrentaseimilioni duecentoundicimila novecentocinquantuna* e centesimi *novantuno* . . . . . L. 636,211,951 91
delle quali furono pagate . » 242,658,320 09
e rimasero da pagare . . L. 393,553,631 82

(Approvato).

TITOLO III.

Resti attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio del 1° semestre 1884.

Art. 6.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio del 1° semestre 1884 sono stabiliti, come dal rendiconto generale consuntivo, in lire *duecentosessantaquattromilioni settecentottantaseimila novecentonovantaquattro* e centesimi *ottantre*, cioè:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria del 1° semestre 1884 (art. 1) . . . L. 90,181,159 10
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per residui dell'esercizio 1883 e precedenti (art. 4) . . . . . » 110,569,734 88
Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna *v* del riassunto generale) . . . . » 64,036,100 85
L. 264,786,994 83

(Approvato).

Art. 7.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio del 1° semestre 1884 sono stabiliti, come dal rendiconto generale consuntivo, in lire *cinquecentoquarantottomilioni ottocentocinquantasettemila trecentotrentadue* e centesimi *novantasei*, cioè:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria del 1° semestre 1884 (art. 2). . . . . L. 155,303,701 14
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per residui dell'esercizio 1883 e precedenti (art. 5) . . . . . » 393,553,631 82
L. 548,857,332 96

(Approvato).

TITOLO IV.

Situazione finanziaria.

Art. 8.

È accertata nella somma di lire *duecentoquarantanovemilioni cinquecentosettantottomila cinquecentotrentotto* e centesimi *quarantacinque*

(lire 249,578,538 45) la *differenza passiva del conto del tesoro* alla fine dell'esercizio del 1° semestre 1884, risultante dai seguenti dati:

Attività	
Entrate del 1° semestre 1884	766,709,862 18
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1883, cioè:	
accertati { al 31 dicem. 1883 L. 636,881,346 02	
accertati { al 30 giugno 1884 » 636,211,951 91	
	669,394 11
Differenza passiva al 30 giugno 1884 .	249,578,538 45
	1,016,957,794 74
Passività	
Differenza passiva al 31 dicembre 1883	235,425,095 74
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1883, cioè:	
accertati { al 31 dicem. 1883 L. 298,346,604 23	
accertati { al 30 giugno 1884 » 289,020,298 33	
	9,326,305 90
Spese del 1° semestre 1884	772,206,393 10
	1,016,957,794 74

(Approvato).

PARTE SECONDA.

Amministrazione del Fondo pel culto

—

Art. 9.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio del 1° semestre 1884 per la competenza propria di quel periodo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto del Ministero di grazia e giustizia in lire *dodicimilioni seicentoventottomila seicentoventi* e centesimi *sessantaquattro* L. 12,628,620 64
delle quali furono riscosse . » 4,194,097 10
e rimasero da riscuotere . L. 8,434,523 54

(Approvato).

Art. 10.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio del 1° semestre 1884 per la competenza propria di quel periodo, sono stabilite in lire *dodicimilioni quattrocentoseimila cinquantasei* e centesimi *cinquantuno* . . L. 12,406,056 51
delle quali furono pagate. . » 5,208,659 61
e rimasero da pagare . . . L. 7,197,396 90

(Approvato).

Art. 11.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1883 restano determinate in lire *cinquantunmilioni ottocentonovantacinquemila ottocentocinquantuna* e centesimi *uno* . . . . . L. 51,895,851 01
delle quali furono riscosse . » 8,800,136 68
e rimasero da riscuotere . . L. 43,095,714 33

(Approvato).

Art. 12.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1883 restano determinate in lire *cinquantacinquemilioni sessantaduemila trecentocinquantatre* e centesimi *cinquantasei* . . . . . L. 55,062,353 56
delle quali furono pagate . » 7,624,563 68
e rimasero da pagare . . . L. 47,437,789 88

(Approvato).

Art. 13.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio del 1° semestre 1884 sono stabiliti in lire *cinquantaduemilioni settantanovemila cinquecentodieci* e centesimi *ottantasette,* cioè:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria del 1° semestre 1884 (art. 9) . . . L. 8,434,523 54
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate pei residui dell'esercizio 1883 e precedenti (art. 11) . . . . . » 43,095,714 33
Somme riscosse e non versate . . . . . » 549,273 —
L. 52,079,510 87

(Approvato).

Art. 14.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio del 1° semestre 1884 sono stabiliti in lire *cinquantaquattromilioni seicentotrentacinquemila centottantasei* e centesimi *settantotto*, cioè:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria del 1° semestre 1884 (art. 10).	L.	7,197,396 90
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate pei residui dell'esercizio 1883 e precedenti (articolo 12)	»	47,437,789 88
	L.	54,635,186 78

(Approvato).

Art. 15.

È accertata nella somme di lire *seimilioni settecentonovantacinquemila settantadue* e centesimi *novantotto* (lire 6,795,072 98) la *differenza passiva del conto finanziario* alla fine dell'esercizio del 1° semestre 1884, risultante dai seguenti dati:

Attività

Entrate del 1° semestre 1884		12,628,620 64
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1883, cioè:		
accertati al 31 dicemb. 1883	L. 55,567,251 08	
accertati al 30 giugno 1884	» 55,062,353 56	
		504,897 52
Differenza passiva al 30 giugno 1884 .		6,795,072 98
		19,928,591 14

Passività

Differenza passiva al 31 dicembre 1883		4,125,094 32
Spese del 1° semestre 1884		12,406,056 51
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1883, cioè:		
accertati al 31 dicemb. 1883	L. 55,293,291 32	
accertati al 30 giugno 1884	» 51,895,851 01	
		3,397,440 31
		19,928,591 14

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora si procederà alla discussione del « Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato e di quella del Fondo pel culto per l'esercizio dal 1° luglio 1884 al 30 giugno 1885 ».

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge:

Entrate e spese di competenza dell'esercizio finanziario 1884-85.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1884-85 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire *millesettecentonovemilioni settecentoquarantaquattromila novecentonovantaquattro* e centesimi *sessantotto* . . . . L. 1,709,744,994 68

delle quali furono riscosse	»	1,584,235,205 52
e rimasero da riscuotere	L.	125,509,789 16

(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1884-85 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire *milleseicentosettantaquattromilioni quattrocentonovemila quattrocentosessantaquattro* e centesimi *cinquantatre*. . . . . L. 1,674,409,464 53

delle quali furono pagate	»	1,511,042,504 60
e rimasero da pagare . .	L.	163,366,959 93

(Approvato).

Art. 3.

Sono convalidate nella somma di lire *duemilioni quarantottomila trecentoquarantatre* e centesimi *settantasette* (lire 2,048,343 77) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1884-85, per le spese di competenza dell'esercizio stesso, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria, come dal prospetto n. 4.

(Approvato).

Entrate e spese residue del 1° semestre 1884 ed esercizi precedenti.

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio del 1° semestre 1884 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *duecentosessantaseimilioni seicentoquarantatremila seicento settantaquattro* e centesimi *ottanta* . . . L. 266,643,674 80
delle quali furono riscosse » 173,704,487 87
e rimasero da riscuotere. L. 92,939,186 93

(Approvato).

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio del 1° semestre 1884 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *cinquecentoquarantanovemilioni novecentottantremila trecentottantadue* e centesimi *otto*. . . . . L. 549,983,382 08
delle quali furono pagate. » 307,605,617 89
e rimasero da pagare . L. 242,377,764 19
che sotto deduzione dell'ammontare dei biglietti consorziali da cambiare al 30 giugno 1885, a cui corrisponde un equivalente fondo metallico in tesoreria di . . . . . » 170,835,840 50
si riducono effettivamente a L. 71,541,923 69

(Approvato).

Art. 6.

Sono convalidate nella somma di lire *duecentodiciassettemila ottocentoquarantotto* e centesimi *quattordici* (lire 217,848 14) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1884-85, per le spese residue degli esercizi precedenti, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria, come dal prospetto n. 8.

(Approvato).

Resti attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1884-85.

Art. 7.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1884-85 sono stabiliti, come dal consuntivo del bilancio, in lire *duecentonovantotto milioni sessantaduemila duecentosettantanove* e centesimi *dieci*, cioè:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1884-85 (art. 1). . . . . L. 125,509,789 16
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate dell'esercizio del 1° semestre 1884 ed esercizi precedenti (art. 4). » 92,939,186 93
Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna *v* del riassunto generale). . . . . » 79,613,303 01
L. 298,062,279 10

(Approvato).

Art. 8.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1884-85 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *quattrocentocinquemilioni settecentoquarantaquattromila settecentoventiquattro* e centesimi *dodici*, cioè:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1884-85 (art. 2) . . . . L. 163,366,959 93
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate dell'esercizio del 1° semestre 1884 ed esercizi precedenti (art 5) . . . . . L. 71,541,923 69
Residui passivi al 30 giugno 1885 . . . . . L. 234,908,883 62
Ammontare dei biglietti consorziali rimasti da cambiare al 30 giugno 1885, ai quali corrisponde un equivalente fondo di cassa metallico in tesoreria » 170,835,840 50
Totale dei residui passivi al 30 giugno 1885 secondo il riassunto generale del conto consuntivo del bilancio . . . . L. 405,744,724 12

(Approvato).

Situazione finanziaria.

Art. 9.

Il *deficit* del conto del tesoro ascendente al 30 giugno 1884 alla somma di lire *duecentoquarantanovemilioni cinquecentosettantottomila cinquecentotrentotto* e centesimi *quarantacinque*

(lire 249,578,538 45), è accertato alla fine dell'esercizio finanziario 1884-85 nella minor somma di lire *duecentotredicimilioni cinquecentododicimila trecentosettantasette* e centesimi *quarantacinque* (lire 213,512,377 45), come dalla seguente dimostrazione:

Attività		
Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio del 1° semestre 1884, cioè:		
accertati al 30 giugno 1884 L. 264,786,994 83		
accertati id. 1885 » 266,643,674 80		
		1,856,679 97
Entrate dell'esercizio finanziario 1884-85		1,709,744,994 68
Differenza passiva al 30 giugno 1885 .		213,512,377 45
		1,925,114,052 10
Passività		
Differenza passiva al 30 giugno 1884 .		249,578,538 45
Aumento nei residui passivi lasciati dall'esercizio del 1° semestre 1884, cioè:		
accertati al 30 giugno 1884 L. 548,857,332 96		
accertati id. 1885 » 549,983,382 08		
		1,126,049 12
Spese dell'esercizio finanziario 1884-85		1,674,409,464 53
		1,925,114,052 10

(Approvato).

Amministrazione del Fondo pel culto.

Art. 10.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'amministrazione del Fondo pel culto, accertate nell'esercizio finanziario 1884-85 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto del Ministero di grazia e giustizia, in lire *trentunmilioni novecentosettantanovemila ottocentodiciannove* e centesimi *diciotto* . . . . . L. 31,979,819 18
delle quali furono riscosse . » 20,931,027 89
e rimasero da riscuotere . L. 11,048,791 29

(Approvato).

Art. 11.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1884-85 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in lire *ventiquattro milioni duecentosessantaduemila duecentottantadue* e centesimi *tre* . . . . . L. 24,262,282 03
delle quali furono pagate . » 16,616,749 82
e rimasero da pagare . . L. 7,645,532 21

(Approvato).

Art. 12.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio del 1° semestre 1884 restano determinate in lire *cinquantatremilioni novecentonovantatremila seicentosettantuna* e cent. *quarantatre* L. 53,993,671 43
delle quali furono riscosse. » 10,113,775 07
e rimasero da riscuotere . L. 43,879,896 36

(Approvato).

Art. 13.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio del 1° semestre 1884 restano determinate in lire *cinquantatremilioni cinquecentocinquemila ottocentonovantadue* . . . . . L. 53,505,892 —
delle quali furono pagate . » 8,180,471 40
e rimasero da pagare . . L. 45,325,420 60

(Approvato).

Art. 14.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1884-85 sono stabiliti in lire *cinquantacinquemilioni quattrocentodiecimila trentotto* e centesimi *quarantotto*, cioè:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1884-85 (art. 10) L. 11,048,791 29
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate dell'esercizio del 1° semestre 1884 ed esercizi precedenti (art. 12). » 43,879,896 36
Somme riscosse e non versate . . . . . » 481,350 83
L. 55,410,038 48

(Approvato).

Art. 15.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1884-85 sono stabiliti in lire *cinquantaduemilioni novecentosettantamila novecentocinquantadue* e centesimi *ottantuno*, cioè:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1884-85 (art. 11).	L.	7,645,532 21
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate dell'esercizio del 1° semestre 1884 ed esercizi precedenti (art. 13)	»	45,325,420 60
	L.	52,970,952 81

(Approvato).

Art. 16.

È accertata nella somma di lire *tremilioni novecentosessantacinquemila novecentodiciannove* e centesimi *cinquantuno* (lire 3,965,919 51) la *differenza attiva del conto finanziario* alla fine dell'esercizio finanziario 1884-85, risultante dai seguenti dati:

Attività

Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio del 1° semestre 1884, cioè:		
accertati al 30 giugno 1884	L. 52,079,510 87	
accertati id. 1885	» 53,993,671 43	
		1,914,160 56
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio del 1° semestre 1884, cioè:		
accertati al 30 giugno 1884	L. 54,635,186 78	
accertati id. 1885	» 53,505,892 »	
		1,129,294 78
Entrate dell'esercizio finanziario 1884-85		31,979,819 18
		35,023,274 52

Passività

Differenza passiva al 30 giugno 1884 .	6,795,072 98
Spese dell'esercizio finanziario 1884-85	24,262,282 03
Differenza attiva al 30 giugno 1885. .	3,965,919 51
	35,023,274 52

(Approvato).

PRESIDENTE. Si procede ora alla discussione del seguente progetto di legge: « Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato e di quella del Fondo per il culto per l'esercizio dal 1° luglio 1885 al 30 giugno 1886 ».

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge del quale, se non vi sono opposizioni, si omette la lettura.

Nessuno domandando la parola, si passa immediatamente alla discussione degli articoli.

Entrate e spese di competenza dell'esercizio finanziario 1885-86.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1885-86 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire *millesettecentoquarantacinquemilioni cinquecentoquindicimila novecentoundici* e centesimi *quarantadue* . . . . . L. 1,745,515,911 42
delle quali furono riscosse » 1,633,924,424 09
e rimasero da riscuotere . L. 111,591,487 33

(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1885-86 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire *millesettecentotrentamilioni cinquecentonovantottomila trecentotrentaquattro* e centesimi *novantaquattro* . . . . . L. 1,730,598,334 94
delle quali furono pagate » 1,511,805,807 14
e rimasero da pagare. . L. 218,792,527 80

(Approvato).

Art. 3.

Sono convalidate nella somma di lire *un milione settecentotrentatremila ottocentottanta* e centesimi *quarantanove* (lire 1,733,880 49) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1885-86, per le spese di competenza dell'esercizio stesso, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria, come dal prospetto n. 5.

(Approvato).

Entrate e spese residue dell'esercizio 1884-85 ed esercizi precedenti.

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1884-85 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *duecentonovantaquattromilioni quarantaquattromila quattrocentonovantotto* e centesimi *ventisette* . . . . . L. 294,044,498 27
delle quali furono riscosse . » 173,927,755 98
e rimasero da riscuotere . L. 120,116,742 29

(Approvato).

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1884-85 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *quattrocentosettemilioni ventottomila novecentottantadue* e centesimi *novantasette* . . . . . L. 407,028,982 97
delle quali furono pagate . » 204,335,687 51
e rimasero da pagare . . L. 202,693,295 46
che sotto deduzione dell'ammontare dei biglietti consorziali da cambiare al 30 giugno 1886, a cui corrisponde un equivalente fondo metallico in tesoreria di . . . . . » 123,832,891 50
si riducono effettivamente a L. 78,860,403 96

(Approvato).

Art. 6.

Sono convalidate nella somma di lire *tremilioni ottocentosettantaduemila novecentosettantasei* e centesimi *ventitre* (lire 3,872,976 23), le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1885-86, in conto di spese residue degli esercizi precedenti, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria, come dal prospetto n. 9.

(Approvato).

Resti attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1885-86.

Art. 7.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1885-86 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *trecentoventunmilioni novecentocinquantamila seicentoventisette* e centesimi *cinquantadue*, cioè:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1885-86 (art. 1) . . . . L. 111,591,487 33
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate dell'esercizio 1884-85 ed esercizi precedenti (art. 4) . . . . . » 120,116,742 29
Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna *v* del riassunto generale) . . . . » 90,242,397 90
Residui attivi al 30 giugno 1886 . . . . . L. 321,950,627 52

(Approvato).

Art. 8.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1885-86 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *quattrocentoventunmilioni quattrocentottantacinquemila ottocentoventitre* e centesimi *ventisei*, cioè:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1885-86 (art. 2) . . . . L. 218,792,527 80
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate dell'esercizio 1884-85 ed esercizi precedenti (art. 5) . . . . . » 78,860,403 96
Residui passivi al 30 giugno 1886 . . . . . L. 297,652,931 76
Ammontare dei biglietti consorziali rimasti da cambiare al 30 giugno 1886, ai quali corrisponde un equivalente fondo di cassa metallico in tesoreria » 123,832,891 50
Totale dei residui passivi al 30 giugno 1886 secondo il riassunto generale del conto consuntivo del bilancio . . . L. 421,485,823 26

(Approvato).

Situazione finanziaria.

Art. 9.

Il *deficit* del conto del tesoro, ascendente al 30 giugno 1885 a lire *duecentotredicimilioni cinquecentododicimila trecentosettantasette* e centesimi *quarantacinque* (lire 213,512,377 45), è accertato alla fine dell'esercizio finanziario

1885-86 nella minor somma di lire *duecentotremilioni ottocentonovantaseimila ottocentoquaranta* e cent. *sessantacinque* (lire 203,896,840 65), come dalla seguente dimostrazione:

Attività	
Entrate dell'esercizio finanziario 1885-86	1,745,515,911 42
Differenza passiva al 30 giugno 1886 .	203,896,840 65
	1,949,412,752 07

Passività		
Differenza passiva al 30 giugno 1885 .		213,512,377 45
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1884-85, cioè:		
accertati al 30 giugno 1885	L. 298,062,279 10	
accertati id. 1886	» 294,044,498 27	
		4,017,780 83
Aumenti nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1884-85, cioè:		
accertati al 30 giugno 1885	L. 405,744,724 12	
accertati id. 1886	» 407,028,982 97	
		1,284,258 85
Spese per l'esercizio finanziario 1885-86		1,730,598,334 94
		1,949,412,752 07

(Approvato).

Amministrazione del Fondo per il culto.

Art. 10.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1885 86 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto del Ministero di grazia e giustizia, in lire *trentamilioni seicentoquarantamila trecentosessantotto* e centesimi *ottantadue* . . . . . L. 30,640,368 82
delle quali furono riscosse . » 19,958,596 77
e rimasero da riscuotere . . L. 10,681,772 05

(Approvato).

Art. 11.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1885-86 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in lire *ventitremilioni settecentocinquantasettemila trecentosessantatre* e cent. *venti* L. 23,757,363 20
delle quali furono pagate . » 16,280,034 43
e rimasero da pagare . . L. 7,477,328 77

(Approvato).

Art. 12.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1884-85 restano determinate in lire *quarantanovemilioni duecentotremila quattrocentonovanta* e cent. *trentuno* L. 49,203,490 31
delle quali furono riscosse . » 9,307,772 16
e rimasero da riscuotere . . L. 39,895,718 15

(Approvato).

Art. 13.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1884-85 restano determinate in lire *cinquantaduemilioni seicentodiecimila novecentoventidue* e cent. *ventuno* . L. 52,610,922 21
delle quali furono pagate . » 9,856,683 17
e rimasero da pagare. . . L. 42,754,239 04

(Approvato).

Art. 14.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1885-86 sono stabiliti in lire *cinquantunmilioni ventiduemila settecentoquattro* e centesimi *venti*, cioè:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1885-86 (art. 10) L. 10,681,772 05
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate dell'esercizio 1883-85 ed esercizi precedenti (art. 12) . . . . . » 39,895,718 15
Somme riscosse e non versate . . . . . » 445,214 »
L. 51,022,704 20

(Approvato).

Art. 15.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1885-86 sono stabiliti in lire *cin-*

quantamilioni duecentotrentunmila cinquecentosessantasette e centesimi *ottantuno*, cioè:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1885-86 (art. 11) . L.	7,477,328 77
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate dell' esercizio 1884 85 ed esercizi precedenti (art. 13) . . . . . »	42,754,239 04
L.	50,231,567 81

(Approvato).

Art. 16.

È accertata nella somma di lire *cinquemilioni duemila quattrocentosette* e centesimi *cinquantasei* (lire 5,002,407 56) *la differenza attiva del conto finanziario* alla fine dell'esercizio finanziario 1885-86, risultante dai seguenti dati:

Attività

Differenza attiva al 30 giugno 1885. .		3,965,919 51
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1884-85, cioè:		
accertati al 30 giugno 1885	L. 52,970,952 81	
accertati id. 1886	» 52,610,922 21	
		360,030 60
Entrate dell'esercizio finanziario 1885-86		30,640,368 82
		34,966,318 93

Passività

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1884-85, cioè:		
accertati al 30 giugno 1885	L. 55,410,038 48	
accertati id. 1886	» 49,203,490 31	
		6,206,548 17
Spese dell'esercizio finanziario 1885-86		23,757,363 20
Differenza attiva al 30 giugno 1886. .		5,002,407 56
		34,966,318 93

(Approvato).

PRESIDENTE. A termine dell'art. 55 del regolamento del Senato del Regno le quattro leggi dei rendiconti generali consuntivi dell'Amministrazione dello Stato e di quella del Fondo per il culto per gli esercizi finanziari 1883, 1° semestre 1884, 1884-85 e 1885-86, testè votati per alzata e seduta, verranno poi votati complessivamente a scrutinio segreto.

Leggo l'ordine del giorno per domani:

Al tocco - Riunione degli Uffizi per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Sistemazione dei principali fiumi veneti dopo i disastri cagionati dalle piene del 1882;

Variante al tracciato della via Nazionale in Roma alla salita di Magnanapoli.

Alle ore 2 pom. - Seduta pubblica.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Riforma della tariffa doganale;

Modificazioni alla legge di contabilità generale dello Stato per l'acquisto di tabacchi esteri e per quello dei grani per l'esercito;

Aggregazione al circondario di Brescia ed al mandamento di Montechiari del comune di Isorella;

Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali;

Spesa per ricostruzione ed adattamento del fabbricato demaniale detto « La Dogana » in Pavia;

Pareggiamento delle università degli studi di Modena, Parma e Siena a quelle contemplate dall'art. 2, lettera *A*, della legge 31 luglio 1862, n. 719;

Concorso speciale ai posti di sottotenente nelle armi di artiglieria e del genio;

Autorizzazione ad alcune provincie e comuni di eccedere con la sovraimposta ai tributi diretti 1887 il limite medio dei centesimi addizionali applicati nel triennio 1884-85-86;

Autorizzazione e diniego ad alcune provincie e comuni di eccedere col bilancio 1887 il limite medio triennale della sovrimposta;

Autorizzazione alla provincia di Reggio Emilia ad eccedere il limite dei centesimi addizionali.

Votazione a scrutinio segreto e proclamazione del risultato.

PRESIDENTE. Si procede ora all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge testè votati per alzata e seduta.

(Il senatore, segretario, Malusardi fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. La votazione è chiusa.

Si procede allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Autorizzazione di un credito di 20,000,000 di lire per spese militari in Africa:

Votanti	91
Favorevoli	79
Contrari	12

(Il Senato approva).

Proroga a tutto dicembre 1887 del trattato di commercio con la Spagna:

Votanti	90
Favorevoli	85
Contrari	5

(Il Senato approva).

Ammissione degli scrivani locali di marina a concorrere con quelli dell'esercito ai posti di ufficiale d'ordine presso le diverse Amministrazioni dello Stato:

Votanti	90
Favorevoli	79
Contrari	11

(Il Senato approva).

Autorizzazione di mutui dalla Cassa di depositi e prestiti ai comuni di Palermo e Pisa:

Votanti	91
Favorevoli	73
Contrari	18

(Il Senato approva).

Rendiconti generali consuntivi dell'Amministrazione dello Stato e di quella del Fondo per il culto per gli esercizi finanziari 1883, 1° semestre 1884, 1884-85 e 1885-86:

Votanti	88
Favorevoli	82
Contrari	6

(Il Senato approva).

Determinazione dei confini giurisdizionali fra i comuni di Marsico e Tramutola in provincia di Potenza:

Votanti	91
Favorevoli	81
Contrari	10

(Il Senato approva).

Riduzione di tassa sulle donazioni alle provincie e ai comuni a scopo di beneficenza, istruzione od igiene:

Votanti	89
Favorevoli	74
Contrari	15

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta (ore 6 e 1/4).

LXXVI.

TORNATA DEL 9 LUGLIO 1887

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — *Discussione del progetto di legge per la riforma della tariffa doganale — Parlano nella discussione generale i senatori Rossi A., Cambray-Digny, Allievi, Cannizzaro, il ministro delle finanze ed il senatore Brioschi, relatore — Approvazione degli articoli del progetto coll'annessa tabella — Dichiarazioni del ministro dell'interno circa l'ordine del giorno ed osservazioni del senatore Brioschi — Approvazione dei seguenti progetti di legge: Modificazioni alla legge di contabilità generale dello Stato per l'acquisto di tabacchi esteri e per quello dei grani per l'esercito; Aggregazione al circondario di Brescia ed al mandamento di Montechiari del comune d'Isorella; Approvazione di contratti di vendita e di permuta di beni demaniali; Spesa per ricostruzione ed adattamento del fabbricato demaniale detto* La Dogana *in Pavia — Discussione del progetto di legge pel pareggiamento delle università degli studi di Modena, Parma e Siena a quelle contemplate dall'art. 2, lettera* A, *della legge 31 luglio 1862 — Osservazioni dei senatori Sonnino, Pierantoni, Majorana-Calatabiano, Cannizzaro, relatore, Manfredi — Risposta del ministro e nuove avvertenze del relatore e del senatore Pierantoni — Approvazione dei due articoli del progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 25.

Sono presenti i ministri delle finanze e di agricoltura industria e commercio; più tardi intervengono il ministro dell'interno, il ministro della guerra ed il ministro di grazia e giustizia.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Discussione del progetto di legge N. 137.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Riforma della tariffa doganale ».

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Nella tariffa doganale vi sono 346 cosidette *voci*, e un numero grandissimo di *sub-voci;* se si dovessero leggere tutte, si perderebbe un tempo preziosissimo; quindi io proporrei al Senato che la discussione si aprisse tanto sopra i concetti generali che si possono avere intorno a questa riforma, quanto sopra ciascuna delle *voci* e *sub-voci*.

In tal modo ciascuno il quale creda di parlare può, nella discussione generale, aggiungere le osservazioni che riguardano le materie speciali, e, finita la discussione, non si avrà che a dare lettura degli articoli del progetto di legge.

Con la mia proposta si ometterebbe per risparmio di tempo la lettura di tutta la tariffa.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Io ho chiesto di parlare per pregare il Senato di accogliere la proposta fatta dall'onor. relatore, che è la sola la quale possa garantire una buona discussione senza perdita di tempo.

PRESIDENTE. Se non si fanno opposizioni, la proposta dell'onor. senatore Brioschi s'intenderà approvata.

(Approvata).

Si apre dunque la discussione generale sul progetto di legge intitolato: « Riforma della tariffa doganale ».

Sono iscritti per questa discussione i senatori Rossi Alessandro e Allievi.

L'onor. senatore Rossi ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI A. In una seduta anteriore io ebbi occasione di lodare la tariffa generale che è dinnanzi a noi e l'approvo incondizionatamente in tutti i suoi particolari.

I ritocchi che vi si sono fatti precedentemente negli anni 1878 e 1883 hanno di poco mutato il carattere della vecchia tariffa se non in una innovazione lodevolissima, inquantochè ha sospeso le frodi nelle dichiarazioni, quella, cioè, che tramutava in dazi specifici i dazi a valore.

Sia lode alla valorosa Giunta parlamentare d'inchiesta che ha compiuto un tanto lavoro e nella quale ebbero parte tre distinti nostri colleghi, di cui uno attualmente è nel Consiglio della Corona.

E sia lode al solerte suo capo, il mio avversario di ieri, cui mi piace di stringere su questo campo la mano. Solo chi è dentro nelle industrie può conoscere la grande difficoltà di comporre una tariffa generale.

Io la rassomiglio ad un orario di strade ferrate dove, toccando solamente qua e là qualche piccola frazione di tempo di partenza o di arrivo, si scompone tutto l'orario.

Egualmente è delle relazioni che tra esse hanno tutte le industrie davanti ad una tariffa generale.

Altra lode va data al Governo per la denuncia dei trattati di commercio, per aver approfittato della clausola annessa al trattato di commercio colla Francia. Fu un atto virile; del resto le frasi d'amistà e di pace perpetua che si antepongono generalmente nei trattati di commercio contano poco. I trattati di commercio riescono di regola vantaggiosi ai forti ed istrutti ed anche agli scaltri, perchè basta una sola parola interpretata in un modo o nell'altro per eludere la portata di un dazio, come abbiamo provato pur troppo anche noi nell'interpretazione di alcune voci dei trattati che stanno per scadere.

I nostri negoziatori in passato, conviene confessarlo, ebbero dei momenti storici, legati dalla politica estera alla quale si dovettero subordinare i nostri interessi economici. E come si è dovuto cedere Savoia e Nizza, si è dovuto anche cedere nel sacrificio dei nostri mercati interni. Non meno grave delle forti imposizioni di guerra addossate dalla Germania sulla Francia nel 1870 fu l'art. 8 del trattato di Francoforte, per il quale, mentre la Germania conservava l'autonomia e la libertà della sua propria tariffa doganale, obbligava la Francia a trattare tutti i prodotti della Germania come quelli della nazione più favorita. A quell'articolo la Francia dovette subordinare tutti i trattati che essa aveva o fosse per fare con altre potenze, senza però ottenerne l'equivalente dalla Germania.

Io spero che l'ultimo trattato del 1882 sia stato l'ultimo dei compromessi politici, e che avremo guadagnata intera la nostra indipendenza anche nella economia nazionale.

L'onor. Marescotti, infatti, l'altro giorno voleva persuadere il Senato, anche in modo troppo assoluto, che non si dovessero fare in avvenire altri trattati di commercio.

Il carattere della tariffa generale precedente era quello di serbare le tariffe basse per le industrie manifatturiere onde poter favorire la esportazione delle industrie agricole. Ne sono risultate due conseguenze dannose, due pregiudizi. L'uno che si facevano stimare al di sotto del loro merito le produzioni nazionali manifatturiere per preferire le estere, specie quelle di lusso e di moda; l'altro che faceva credere che le industrie delle officine e delle manifatture fossero da considerarsi come interessi privati, mentre si giudicavano interessi nazionali quelli che si riferivano all'agricoltura, alla cui esportazione mirava la politica generale.

Il carattere della tariffa generale nuova, equiparando i dazi agricoli ai dazi manifatturieri, assume una impronta nuova: quella dell'equità.

Come mai hanno potuto fin qui prevalere due politiche economiche diverse?

Molti altri, o deboli o illusi, come noi, hanno seguito l'ispirazione della politica tutta inglese che sfruttò il continente a suo profitto, trascurando essa a casa sua la agricoltura per favorire le officine, a favor delle quali essa domandava agli altri popoli che tenessero bassi i dazi dei filati, tessuti, ferri e macchine, persuadendoli che dovevano esportare i loro prodotti agricoli. L'Inghilterra ha sacrificato la granicoltura, tornando una terza parte del suo suolo coltivato a prato.

I suoi contadini si sono fatti o tessitori, o minatori, o marinai, a benefizio dei tre grandi rami predominanti. Il primo, le fabbriche di filati e di tessuti, le costruzioni di macchine le ferriere, tutti cioè i suoi prodotti lavorati dove essa esporta circa l'80 per cento negli altri paesi del mondo e nelle sue colonie. Il secondo: la marina mercantile, che forma essa sola i due terzi del naviglio mondiale, e le serve di pompa aspirante e premente: premente per trasportare fuori del regno le sue produzioni manifatturiere: aspirante, per trasportare dall'estero ai proprî operai il grano ed altri prodotti alimentari. Il terzo: le cave e le miniere ricchissime del sottosuolo, e che servono, come dissi, all'incremento dei noli.

Per questa ragione, l'agricoltura la quale è in mano di pochissimi proprietari sente meno l'influsso di un regime economico ad essa contrario che non sia negli altri paesi con essa obbligati pei trattati. Infatti, non vi è un paese al mondo dove la proprietà sia così concentrata come in Inghilterra.

Secondo le statistiche recenti di Mulhall, che tutti qui meglio di me conoscono, sopra 36 milioni di abitanti inglesi, solo 3 milioni sono addetti all'agricoltura, e di possessioni, superiori a cinque acri, appena a 180 mila sale il numero dei proprietari. In Inghilterra il popolo non possiede nulla.

Il signor Smith, alla Camera dei comuni, il 10 luglio 1886, ha dichiarato che sono 60 mila le famiglie che in Inghilterra vivono in una sola camera, ed ha soggiunto che esistono da due a tre milioni di poveri, e da due a tre milioni che sono quasi poveri, perchè non hanno i mezzi da emigrare, e non hanno un mestiere qualunque. Onde il Mundella osservava che questa è la congestione della miseria.

Sta bene che questi chiari-oscuri siano conosciuti in Italia, perchè noi troppo spesso citiamo l'Inghilterra a modello dei nostri ordinamenti economico-sociali, mentre da essa siamo immensamente distanti sotto tanti rapporti di aspetto fisico e morale. E perchè fu proprio l'Inghilterra che ha ispirato, a cominciare da Napoleone III (che così fece anch'egli un compromesso politico) quella politica economica a rovescio che ha prevalso per 25 anni nel continente europeo sfruttandolo a suo esclusivo vantaggio.

Ma poi l'Inghilterra è forse essa stessa liberoscambista?

Niente affatto. L'Inghilterra ritrae la metà del suo budget dai dazi e dalle accise, poichè i dazi fiscali gravano soltanto il caffè, il thè, il cacao, il cioccolatto, il tabacco; ma la dogana inglese tassa d'altissime tariffe il vino, la birra, i liquori, la cicoria, i frutti secchi ed altro, donde poi ne ritrae un provento di quasi 750 milioni di lire all'anno.

Se dunque dei negoziati avranno luogo, come credo, i negoziatori debbono prevedere quali saranno per essere le nostre esportazioni naturali, che di trattati non abbisognano; vedere quali siano le importazioni estere che pesano sul lavoro, e vedere quali sono le concorrenze di carattere europeo, e quali di carattere interoceanico. Poichè se la Francia ha adottato dazi alti per il bestiame, non bisogna credere che l'abbia fatto in odio all'Italia; lo ha fatto in confronto della concorrenza americana.

Dunque, anche quando si parla di rappresaglie, bisogna vedere a che si possono ridurre cotali timori.

Nulla pregiudica poi in fin dei conti a non far dei trattati lì per lì al 1° gennaio 1888. Quando pochi anni fa la Francia ha respinto le nostre proposte di trattato e si ebbero pochi mesi di un regime a tariffa generale, non fu certo l'Italia che se n'ebbe a pentire, non fu l'Italia che ne patì, fu la Francia che ne ha sofferto, e che poi cercò di accomodarsi come avvenne anche col trattato di navigazione.

Il grande momento storico per la politica economica che prevarrà in Europa sarà di qui

a quattro anni, alla scadenza del trattato di Francoforte tra Francia e Germania.

Allora l'attitudine che prenderà la Francia indicherà anche l'attitudine d'altre nazioni di Europa; ed è a prevedere fin d'ora che sarà una politica protezionista.

Il sistema dei dazi fiscali a cui si è ricorso, e che si è dovuto portare a quasi estremi limiti, fu la rovina dei consumatori senza fare il bene dei produttori.

Ora passerò brevemente in rivista i nostri scambi dell'anno 1885, è che l'ultimo pel quale sono pubblicati Stato per Stato. Contro una importazione di 780 milioni abbiamo un'esportazione di 373 milioni, quindi uno sbilancio di 407 milioni. Analizziamo le potenze contraenti.

Dall'Austria-Ungheria:

Importiamo. . . .	L.	236 milioni
Esportiamo. . . .	»	101 »
Sbilancio . .	L.	135 milioni.

Credo che sarà difficile poter combinare un nuovo trattato di commercio coll'Austria-Ungheria inquantochè hanno diversi interessi tra di loro le due parti della monarchia. Del resto sono bene scarsi i frutti che ci ha portato anche il trattato che sta per scadere.

Dalla Svizzera importiamo lire 124 milioni, esportiamo 76 milioni, sbilancio 48 milioni. Come si è contenuta la Svizzera con noi?

La principale industria del Canton Ticino è il contrabbando. Noi dobbiamo sostenere gravi spese e raddoppiare le guardie doganali per difendere dal contrabbando svizzero i nostri prodotti, e certo la Svizzera non fu con noi condiscendente quando si ebbe più volte a proporle una convenzione col cartello doganale; una questione di moralità non meno che di giustizia.

Con l'Inghilterra l'importazione è di 314 milioni e l'esportazione è di 73 milioni; quindi uno sbilancio di 240 milioni.

In tali condizioni che vantaggio vi è a fare un trattato coll'Inghilterra? Vengo appena di leggere una protesta della Camera di commercio di Bradfort contro le proposte attuali di tariffa generale, colla quale protesta si vorrebbe insinuare al marchese di Salisbury che queste tariffe siano fatte in odio all'Inghilterra e quindi muoverlo a intromettersi perchè si modifichino. Pensate poi quanta intenzione abbiano gli Inglesi di prendere i nostri vini in luogo delle loro birre dal fatto che oggi si sta costituendo a Londra una privata società col capitale di 150 milioni per la fabbricazione della birra.

Dalla Germania importiamo per 120 milioni ed esportiamo per 105: sbilancio 15 milioni. Ma è ben noto che del Gottardo ha approfittato la Germania in modo singolare, la quale sa fabbricare gli articoli appositi di esportazione, ed è giovata dal Governo con ogni agevolezza, specie nelle tariffe ferroviarie da un capo all'altro dello Impero ribassate fino al puro costo di esercizio.

Quanto *camelotto*, quanto princisbecco ci viene dal Gottardo! la carta da stampa, le chincaglierie, orificerie, oleografie, ecc., tutto ciò è disceso ad enormi ribassi di prezzo con manifesto deterioramento delle qualità.

Resta la Francia, colla quale abbiamo un attivo di 513 milioni e un passivo di 367; quindi una differenza in favore di 146 milioni.

Ma noi a giudicare di cotesti scambi si ragiona troppo superficialmente, e non si pensa alla qualità loro: prendiamo ad esempio la nostra esportazione nella seta la quale non è nè più nè meno che una materia prima, sia grezza, sia filatoiata, di cui abbisogna la Francia; anzi la Francia stessa di tanto in tanto manda la sua seta grezza a torcere e filatoiare nel nostro paese per la esiguità dei nostri salari.

Infatti noi abbiamo la mano d'opera delle setaiuole più a buon mercato che in Francia del 50 e anche del 100 per cento. E la legge sancita per regolare il lavoro dei fanciulli, che era invocata principalmente a tutelare la maestranza delle miniere e dei filatoi, si dovette per questi sospendere. Non so che avvenne pei fanciulli delle miniere della Sicilia, ma so che per i filatori di seta, onorevole Grimaldi, avete dovuto consentire un'istanza di proroga per l'esecuzione della legge ed ora vi si chiede che la proroga si prolunghi ancora, tanto è vero che non si ponno contrariare se non con infinita cautela certi fatti naturali.

Tanto ho dovuto dire per far conoscere quanta parvenza copra l'essenza vera dei trattati di commercio, ai quali si è data fin qui una importanza molto maggiore di quella che meritano.

Alla nostra esportazione di materia prima nella seta fa poi riscontro una grande importa-

zione di tessuti; di quella medesima seta grezza che noi mandiamo in Francia per 147 milioni come materia prima, 62 milioni e mezzo ci ritornano in casa come materia lavorata. La Francia importò in Italia 312,167 chilogrammi di tessuti di seta, l'Italia non esportò in Francia che chilogrammi 39,421, cioè 7 la Francia e 1 l'Italia. Laonde i Comaschi, che erano liberisti nel 1882, si sono poi convertiti nel 1887 a difendere anch'essi il mercato interno.

Del pari accade per le altre categorie; vedansi i minerali. Finchè trattasi della materia prima, allora l'Italia primeggia nella esportazione; quando invece si ascende ai metalli lavorati allora l'Italia diventa passiva. Così è dei gioielli, delle chincaglie, delle legature, della orificeria, delle mode, degli oggetti cuciti, dove quasi tutto è lavoro e dove noi paghiamo le imposte dei Francesi, i salari dei Francesi.

Contro tutto questo le nostre mire per un trattato colla Francia potrebbero ridursi a poche voci, e quindi siamo in ottime condizioni per trattare con essa, sovra un piede eguale.

Corre a questo momento una polemica nella stampa per sapere se, quand'anche non si convenisse ora sulla voce bestiami, si possa fare ugualmente il trattato.

Per questo basterà che il Governo non si preoccupi più della quantità che della qualità degli scambi.

Concludo quindi, che noi dobbiamo essere avari, molto avari, onor. ministro Magliani, quando si dovesse concludere un trattato, ogni volta che si tratta di convenzionare prodotti in cui entra principalmente il lavoro e quindi il salario e quindi il pane dei lavoratori.

Per farsi buoni esportatori, non lo ripeterò più, bisogna essere buoni produttori; come per essere buoni consumatori bisogna saper guadagnare.

Non rinnovo la raccomandazione che già feci all'onor. Magliani per modificare il regolamento doganale; convien farlo in modo da non alterare in nessun caso l'entrata dell'erario; ma nello stesso tempo se si potrà portare il regolamento doganale del 1862 più in armonia con la nuova tariffa doganale e coi tempi nuovi, sarà ottima cosa.

Ci sarebbe un'altra riforma che, sebbene più facile, mi parrebbe più utile anzi necessaria, intendo dire la discriminazione degli oggetti di scambio.

Gli altri Stati fanno questa distinzione nei movimenti di importazione e di esportazione. Indicano le materie prime, separatamente, e una seconda categoria concerne i prodotti alimentari ed una terza i prodotti fabbricati. A raccogliere le voci sparse havvi una categoria quarta di prodotti diversi.

Ognuno di noi può rendersi conto, o signori, di quanta differenza ci sia nella qualità degli scambi per l'economia d'una nazione. Cosa ne sarebbe della importazione inglese, se invece di importare cotone, lane, juta ed altre materie prime, importasse macchine, ferri, tessuti e filati?

Sarebbe tutta una rivoluzione della sua economia.

Io non sono un sofista per quanto riguarda la bilancia commerciale; ma alla distinzione della qualità delle importazioni e della qualità delle esportazioni do un gran valore nella pertrattazione delle convenzioni commerciali.

Nella intenzione di raccomandare coteste selezioni di prodotti al Governo, io mi rallegrai di aver riscontrato questa mattina alla Direzione generale delle gabelle uno studio già molto avanzato su questo sistema, da me già altre volte raccomandato al Governo. Mi rallegrai nel vedere che il Governo se ne è interessato; gli studi già molto avanzati dividerebbero i prodotti in otto categorie; tanto meglio, e desidero che, poichè ci troviamo già a semestre compiuto, possa la Direzione generale delle gabelle proseguire quegli studi per avviare quelle divisioni che io ho indicato, e che rispondono alle divisioni osservate anche dalla Francia e dall'Inghilterra.

Io ho finito; il Governo deve essere oramai penetrato (qualora debba fare dei trattati di commercio) delle difficoltà della concorrenza mondiale che crescono per le industrie nazionali ogni giorno.

Ogni giorno più il prezzo di costo della produzione, tanto nell'agricoltura come nelle manifatture, va avvicinandosi al prezzo di vendita. Bisogna pensare che le forze motrici idrauliche da noi non sono più un titolo che ci possa compensare la deficienza del ferro e del carbone.

La forza motrice idraulica deve spesso intorno a sè creare un ambiente industriale, le case operaie, gli operai, le strade, ecc., mentre

la macchina-vapore ha per sè la esiguità del consumo carbone, della sicurezza della sua efficacia, non patisce le intermittenze delle stagioni, senza dire della necessità che quasi tutte le industrie hanno egualmente del vapore per tanti usi industriali.

Bisogna pensare alle grandi agevolezze che hanno gli stranieri nei loro centri industriali, sia colla divisione del lavoro, sia colle agevolezze delle materie prime a loro disposizione, di agenti istrutti, di *docks*, di consoli commerciali, di ferrovie e di navi, ecc., ecc.

Bisogna anche pensare ai continui progressi delle scienze, che spesso obbligano a repentine trasformazioni di materiale tecnico, per cui le medaglie d'oro ottenute alle esposizioni invecchiano da un anno all'altro.

Così è avvenuto di una grande raffineria di Gorizia, il proprietario della quale, dopo averla impiantata a nuovo con un sistema, ha dovuto dopo un anno o poco più mutare gran parte per non dire tutto il macchinario. Così dicasi dei molini a cilindro, così di altre industrie. E non dobbiamo dimenticare che, avendo aumentate tutte le tariffe scalarmente, anche i fattori delle industrie si trovano di necessità rincarati.

E se si faranno trattati di commercio, di tutte queste circostanze converrà che tengano conto i nostri delegati.

Io spero che il Senato vorrà dare largamente il suo voto favorevole a questa tariffa doganale che è veramente degna degli uomini che l'hanno compilata e che venne anche non poco migliorata dalla Camera elettiva o meglio dal relatore, il quale ha potuto giudicare in seconda istanza tutte le petizioni ed osservazioni che gli pervennero da privati, da industriali, da sodalizî, da Camere di commercio od altri rispettabili Corpi morali e tener conto di quelle che lo meritavano a rigor di giustizia o di equità distributiva.

Ne riceverà buono impulso la prosperità nazionale nelle grandi industrie, e potrà giovare eziandio alle piccole industrie per le classi popolari, agevolando ad esse la cooperazione della produzione, la quale, secondo me, ammettendo per base una buona istruzione popolare, la quiete che è necessaria allo sviluppo degli interessi materiali, e le virtù che occorrono per la concordia e per la previdenza, sarebbe ancora la migliore delle leggi sociali.

PRESIDENTE. La parola spetterebbe al senatore Allievi. Ma avendola egli ceduta al senatore Cambray-Digny, do a questi facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Signori senatori. Ho domandato la parola per fare una brevissima dichiarazione a nome mio, come membro della Commissione di finanza, e a nome anche di uno dei miei colleghi.

La relazione del mio onorevole collega ed amico il senatore Brioschi conclude in questi termini:

« Signori Senatori,

« La conclusione di questo rapido esame della proposta riforma della tariffa doganale è largamente favorevole ad essa. Non devesi dissimulare che alla formazione di questa tariffa non contribuirono quei criteri strettamente economici ai quali in altri tempi era affidata tutta la materia doganale. Ma il momento presente, momento di cui la durata non pare oggi prevedibile, ha abbandonato quelle soluzioni assolute per seguire più da vicino alcuni bisogni, alcune necessità che l'esperienza addita. La nuova tariffa doganale risponde a questo momento, ma ha certamente un merito il quale sarà da tutti riconosciuto: essa ha una solida base perchè risponde altresì allo stato reale delle nostre industrie.

« ' Se pertanto - come giustamente osserva l'onorevole Luzzatti nella sua relazione alla Camera dei deputati - non conviene considerare le tariffe presenti come definitive, sino a che si sappia quali modificazioni potranno recare i trattati di commercio che il Governo intende iniziare ', si può avere fiducia che quella base non sarà scossa e non correrà pericolo quella difesa equilibrata della nostra industria che segna il precipuo carattere della nuova tariffa ».

Il Senato dopo le recenti discussioni, alle quali ho avuto l'onore di prendere parte, intenderà facilmente che io non avrei potuto sottoscrivere queste parole. Perciò feci le mie riserve nel seno della Commissione stessa ed avrei desiderato che di quelle riserve si fosse tenuto conto nella relazione.

Senonchè, avendo l'onor. mio amico Brioschi mostrato insistentemente desiderio che questo non si facesse, mi riserbai la facoltà di espri-

mere le idee nostre sopra queste tariffe quando venissero in discussione avanti al Senato.

Ora, o signori, questa è una tariffa assolutamente protezionista. Le parole dell'onor. Brioschi sembrano appartenere ad una scuola economica così detta sperimentale, la quale però non tiene conto degli esperimenti di 40 anni dell'Inghilterra, nè di 25 anni dell'Italia, per non parlare di altri.

Cotesta scuola in sostanza si ravvicina a quell'altra che ripetutamente è venuta per l'organo dell'onor. Rossi a parlarvi della bilancia commerciale. Noi intendiamo dunque nettamente constatare la opinione nostra opposta a tali dottrine. Noi, minoranza della Commissione, accettiamo questa tariffa. Ma l'accettiamo solo per due motivi.

Uno è che, per dichiarazione del Governo e dello stesso relatore dell'altro ramo del Parlamento, la tariffa non è definitiva. E l'altro è che abbiamo fede ed abbiamo speranza che nel fare i trattati di commercio il Governo saprà mitigare questa tariffa e toglierle quel carattere strettamente protezionista che noi le ravvisiamo.

Questa dichiarazione, ripeto, io la faccio a nome della minoranza della Commissione permanente di finanza.

PRESIDENTE. La parola spetta ora all'onor. senatore Allievi.

Senatore ALLIEVI. La presente legge e quella precedente relativa ai provvedimenti finanziari completano, per così dire, il nostro codice economico nei rapporti internazionali.

Veramente questo codice si allontana alquanto dagli ideali del libero scambio non solo, ma anche da quello dei dazi moderati, pur vagheggiato da molti fra noi.

Però io me ne rendo ragione. Bisogna nel mondo camminare nella via che è seguita da tutti; non è facile rimontare la corrente. Oggi la corrente è ad una vera segregazione economica delle nazioni; ed è impossibile ad una sola, senza esporsi a gravissimi danni, di dare alle altre una libertà che per reciproco queste non intendono concedere. Io credo che la solidarietà economica che avvince gli interessi di quasi tutto il mondo civile obblighi anche noi a metterci per questa via.

Devo anche aggiungere che non ho una fiducia assoluta nella teoria dei dazi compensatori. Conosco abbastanza quanto vi ha d'instabile e d'arbitrario in questa teoria perchè mi vi possa fidare incondizionatamente.

Io non credo che una nazione, quando si trovi a contatto di altre, le quali difendono le proprie industrie contro i dazi, possa dispensarsi dall'opporre anch'essa altri dazi a propria difesa; ma nel tempo stesso non credo che il solo dazio sia una sufficiente ragione per fare sorgere e prosperare le industrie.

E ne vuole una prova, l'onor. Rossi? Il fatto della seta che egli testè adduceva è prova come non basti il minor prezzo presso di noi della materia prima, che poi si traduce per ragione inversa in una specie di dazio a nostro favore, non basta, ripeto, per fare sorgere e prosperare le industrie della tessitura; debbono concorrere a ciò altri stimoli, altre condizioni.

L'industria francese possiede alcune condizioni di prevalenza per cui noi Italiani abbiamo tentato invano di emularla.

Là vi è prima di tutto una tradizione nel genio artistico-industriale del paese; poi vi hanno progressi di altre arti attinenti alla fabbricazione delle stoffe di seta, quali la tintura e il disegno; ultimo poi la notorietà e l'estensione del mercato.

A noi non è permesso applicare alcuni processi speciali, alcune divisioni di lavoro, che esigono una grande estensione di mercato. Alla Francia ciò è possibile. Ripeto, non basta il solo dazio per far nascere e prosperare l'industria, bisogna che, accanto alla difesa del dazio, ci sieno altri moventi, altri stimoli, tra i quali primissimi l'intelligenza e l'istruzione.

Io credo che i principali progressi fatti dall'Italia in questi ultimi tempi si debbano principalmente ad una maggiore diffusione della istruzione industriale. E i centri, ove più si è sviluppata l'attività economica del paese, sono appunto quelli dove è stata più svolta l'istruzione industriale; e dove, per giunta, si ha capitale copioso ed a buon mercato. Questi sono elementi i quali spingono l'industria al meglio molto più attivamente di quello che facciano i soli dazi compensatori.

Dico ciò semplicemente per ristabilire la verità delle cose, e per non affidarci troppo inconsultamente alla sola protezione della tariffa doganale.

Del resto, a questo lavoro della tariffa io

pur rendo giustizia. È un lavoro coscienzioso, in cui sopratutto sono serbate le proporzioni. Ora, in un lavoro di simil genere, le proporzioni, i rapporti fra le diverse voci e la gradazione successiva della protezione, man mano che il lavoro si innalza e si affina, costituiscono uno dei meriti principali, e questo merito va certamente riconosciuto alla presente proposta di tariffa doganale.

Ma vi ha un punto nella proposta di tariffa che mi pare sia degno di attenzione, ed è il dazio sulla ghisa. Il dazio sulla ghisa è una novità per noi; il dazio sulla ghisa è cosa di grave momento, perchè, o signori, i ferri oggi, per così dire, entrano a costituire l'ossatura ed i muscoli di tutte le industrie. Oggidì strade, edifizi, utensili, macchine, scafi, cannoni, tutto si fa di ferro, tutto consuma ferro.

Se bene si guardi, la questione del ferro è, un po' per l'alimento dell'industria, come la questione del pane, trattata pochi giorni fa, per l'alimento dell'uomo.

Ora, quale è la ragione di questo dazio?

Questo dazio è stato adottato precisamente per la grande importanza che ha l'industria del ferro sia nello sviluppo del lavoro nazionale, sia nello sviluppo della difesa nazionale. Si è voluto con questo dazio attivare quanto più si potevano le risorse minerarie dell'Italia, diminuirne per quanto più si poteva la dipendenza dall'estero.

Signori, le risorse minerarie dell'Italia, per ciò che riguarda il ferro, non sono molto grandi. Noi abbiamo giacimenti ferriferi eccellenti nelle valli lombarde e piemontesi; abbiamo le miniere dell'Elba; abbiamo altri giacimenti ferriferi intentati nell'Italia centrale, alla Tolfa, a Gualdo Tadino, a Riotorto. Si tratta per questi ultimi di notevoli ammassi di minerale di ferro, a cui la convenienza della coltivazione industriale non ha potuto ancora giungere.

Possediamo anche qualche giacimento nella parte meridionale dell'Italia; nelle Calabrie le miniere e gli stabilimenti siderurgici della Mongiana.

Le miniere lombarde ci dànno dei ferri fini, ma in una piccola quantità che appena è una minima frazione del nostro consumo. Quanto alle miniere dell'Elba, esse in oggi ci dànno poche migliaia di tonnellate di cui bene non si sa quasi l'uso industriale; sono ghise le quali tengono il mezzo tra i prodotti superiori ed i prodotti inferiori dell'industria siderurgica, e che per i prezzi mal sopportano la concorrenza sia degli uni che degli altri.

La nostra inferiorità rispetto al ferro è aggravata dalla mancanza quasi assoluta di combustibile; questa inferiorità si fa sentire così viva, che io mi rendo ragione degli sforzi che si fanno per conseguire una condizione migliore di cose.

Io devo fare qui due dichiarazioni.

Prima di tutto, dirò che nessuno più di me da molto tempo ha deplorato lo sperpero che l'Italia fa delle sue risorse ferrifere dell'Elba. Ve ne può far testimonianza il mio amico relatore, l'onorevole Brioschi, che è uno di quelli che hanno consacrato forse prima degli altri l'opera e l'ingegno a correggere questa nostra imprevidenza, e ne ebbe anche conseguenze non liete, e danni immeritati.

Ciò che fu fatto fin qui all'Elba non si potrebbe abbastanza deplorare. Per poche centinaia di migliaia di lire noi abbiamo venduto e vendiamo a Francesi, Inglesi ed Americani i nostri minerali dell'Elba; a me sempre la vendita del minerale elbano ha fatto impressione come se si vendesse una parte del suolo della patria.

L'antico Governo toscano aveva avuto il concetto di utilizzare le miniere elbane, ed aveva creato, nel vicino litorale maremmano, a Follonica ed a Cecina, degli alti forni, che, per quel tempo, costituivano un vero progresso industriale.

Quegli opifici sono stati lasciati ben addietro dai progressi dell'industria siderurgica; e poichè non davano più utili risultati, prevalse esclusivamente il tornaconto che si poteva ricavare dalla vendita del minerale. Vi ha di più, diciamolo pure: noi eravamo a questo, di non sapere neppure per approssimazione la quantità di minerale che possedevamo nelle miniere dell'Elba. I primi studi sull'importanza dei giacimenti ferriferi furono fatti in questi ultimi tempi, e si devono puramente all'iniziativa privata.

Però debbo aggiungere che in questi giorni è stato compiuto il lavoro del nostro Ufficio geologico sulle miniere dell'Elba, il quale abbraccia una indagine diligentissima sulla quantità e valore del minerale, accompagnata da un magnifico atlante, e del quale va dato gran lode al nostro Ufficio d'ispezione sulle miniere. La relazione è dell'ing. Fabri, e la direzione del la-

vero è stata principalmente dell'egregio ispettore superiore, ingegnere Giordano.

Debbo fare una seconda dichiarazione, ed è che io non credo che le grandi industrie nascano da sè. Queste iniziative spontanee della grande industria storicamente non si conoscono. Ed è perciò, che io mi associo a ciò che è detto nella bella relazione dell'onor. Ellena, per lodare l'iniziativa intelligente e animosa di un nostro egregio cittadino ed anche mio amico, l'ingegnere Breda, il quale ha creato gli stabilimenti siderurgici di Terni. Io credo che quelli stabilimenti meritino per la loro importanza, e perchè segnalano un altissimo punto di progresso industriale, il quale dovrà riverberare i suoi effetti come scuola in tutti gli stabilimenti minori siderurgici, io credo che quelli stabilimenti meritino tutta la protezione, tutta l'assistenza e la simpatia del Governo e del paese. Fatte queste premesse, ritorno al dazio sulla ghisa.

La quantità di minerale che ancora si trova nelle miniere elbane è calcolata ad 8 milioni di tonnellate.

L'ingegnere Pellati, una persona assai competente, che non è favorevole al dazio sulla ghisa, ma che vorrebbe utilizzare le miniere elbane per l'industria nazionale, crede che la coltivazione non dovrebbe eccedere le tonnellate 200 mila all'anno, affinchè queste miniere potessero durare almeno 40 anni.

In queste cifre concorda anche l'onor. Ellena. Noi potremo ottenere quindi dalle miniere elbane su per giù circa 100 mila tonnellate di ghisa all'anno, supponendo che col dazio delle lire 10 si trovi la convenienza di attivare altrove, non più nel littorale maremmano, ma in località più adatta e più sana, degli alti forni, i quali adoperino il coke o carbone estero; poichè allo stato attuale dell'industria si crede impossibile di fare economicamente della ghisa col carbone di legno, o colle nostre ligniti. Per effetto del dazio potranno anche essere stimolate a produrre di più le miniere lombarde e del Piemonte.

Io mi rimetto all'autorità delle persone di me più competenti, e calcolo con esse che noi potremo arrivare ad una produzione massima di 170 mila tonnellate all'anno. Ora in Italia si consumano annualmente almeno 500 mila tonnellate di ghisa. Il dazio rincara proporzionatamente tutta la produzione dei ferri che sono rappresentati da queste 500 mila tonnellate. Il sacrifizio che si impone così a tutta l'industria è in proporzione del beneficio? E non vi è un'altra via per raggiungere lo scopo di utilizzare le nostre risorse minerarie, e di completare l'organismo delle nostre industrie siderurgiche? Ecco il problema, che io credo non sia abbastanza studiato, almeno da quanto mi insegnano i documenti che io ho avuto campo di esaminare.

V'è poi anche in Italia una estesa industria che utilizza i rottami di ferro; essa produce circa 120 mila tonnellate di ferro all'anno, e fornisce ferri mercantili comuni, quadri, tondi, piatti, che costituiscono la base del consumo quotidiano di tutti i fabbri ferrai d'Italia.

Il dazio sulla ghisa è stabilito egualmente sui rottami di ferro, ed è giusto; ma la nostra povertà industriale è provata da questo che noi siamo i primi compratori in tutto il mondo di rotaie di scarto e di rottami di ferro.

Io mi limito quindi a conchiudere: lo scopo che si propone il dazio sulla ghisa è buono, e sarei per dire, è santo; ma domando io: è questa del dazio la miglior via per arrivarvi? Per avere 170 mila tonnellate di ghisa nazionale, dobbiamo gravare tutta la consumazione annua che si fa da noi di 500 mila tonnellate di ferro? È almeno concorde il voto di tutti gl'industriali intorno a questo dazio sulla ghisa? Fu l'inchiesta estesa a tutti gl'interessati?

Noi abbiamo inteso nell'altro ramo del Parlamento come gl'industriali, i quali impiegano nei loro opifizi molte macchine, già si preoccupano del loro rincarimento per l'avvenire, e dell'aumento progressivo di prezzi che debbe verificarsi in tutte le lavorazioni del ferro.

Ma siamo poi certi che queste dieci lire di dazio ci daranno con sicurezza gli stabilimenti produttori della ghisa? Veramente se io esamino le cifre stesse che trovo nella relazione dell'onor. Ellena, se io considero le parole scritte dall'ottimo mio amico Luzzatti nella sua relazione, sarei costretto a dubitarne.

I conti che sono contenuti nella relazione Ellena sono due: ebbene, questi conti equilibrano il costo della produzione nazionale con quello della produzione estera che arriva nei nostri porti, compresovi l'aggravio del dazio.

Io non tedierò il Senato con una analisi di cifre; solo dirò che le cifre stesse nella mi-

gliore ipotesi appena si pareggiano; e non mi dilungo nell'analisi, anche perchè i prezzi sono variabilissimi, quelli di sei mesi fa non son più quelli d'oggi, e nel fare dei conti è già molto se per approssimazione si constata che vi è equilibrio e pareggio. Dà una parte abbiamo i prezzi delle ghise estere, gravate dai noli e dai dazi, dall'altra le spese della produzione della nostra ghisa, ed appena si arriva ad una specie di equilibrio instabile, se si tien conto delle incessanti fluttuazioni dei prezzi.

L'onorevole Luzzatti, a proposito di un dazio più elevato da imporre sulla trasformazione della ghisa in masselli, aggiunge le seguenti parole: « ...Se si vuol rendere possibile la produzione nazionale delle ghise col dazio appena sufficiente, *se pur lo è*, di una lira al quintale ». Il dubbio non poteva essere espresso con maggiore chiarezza e maggiore lealtà.

La mia conclusione quindi è semplicissima. Io vedo qui un grave problema che non mi pare studiato con quella diligenza, con quella attenzione, con cui sono state studiate le altre questioni relative alla tariffa doganale.

E non ho quindi che a fare una raccomandazione, o meglio, una preghiera al ministro, la preghiera, cioè, di voler prendere in nuovo esame questa materia, di voler estendere, cioè, la inchiesta e vedere se, sempre proponendosi il fine di utilizzare le nostre risorse minerarie, fosse possibile di non aggravare eccessivamente tutte le consumazioni del ferro. Vorrei, insomma, che si studiasse quale sia il vero, il più economico mezzo, con cui rafforzare la nostra industria siderurgica.

E qui avrei finito, se non mi soccorresse alla memoria un'altra considerazione di indole generale.

L'ambiente attuale, abbiamo detto, volge alla protezione; i nostri vicini d'oriente, d'occidente e di settentrione non solo si difendono coi dazi, ma completano, rafforzano il loro sistema protettore con le tariffe ferroviarie.

L'onor. senatore Rossi ha ricordato un esempio, e ce ne sono molti altri, da cui risulterebbe come la Germania porta al suo confine i prodotti che vuole introdurre nel nostro paese con delle tariffe ferroviarie estremamente ridotte, le quali hanno per effetto di diminuire la nostra difesa o sono come un aumento della sua offesa di concorrenza.

Quando si discutevano in Parlamento le convenzioni ferroviarie, quell'egregio uomo che è l'onor. Luzzatti, il quale ben vedeva la connessione che esiste tra le tariffe doganali e le tariffe ferroviarie, aveva insistito per invocare una specie di istituto permanente, di osservatorio, egli diceva, per istudiare l'influenza delle tariffe ferroviarie sulla tariffa doganale e sullo sviluppo della produzione nazionale.

Di qui è sorto il Consiglio delle tariffe. L'onorevole Genala ha posto molta cura e molto amore alla creazione del Consiglio delle tariffe. Egli ha chiamato a farne parte tutti i rappresentanti delle grandi Amministrazioni e tutti i rappresentanti dei più grandi interessi del paese. E mi permetto di affermare che, come competenza, come lumi, come imparzialità, ancorchè io abbia l'immeritato onore di farne parte, sarebbe difficile desiderare di meglio. Mi dispiace che non sia presente il ministro dei lavori pubblici, ma il ministro di agricoltura, industria e commercio, che è con lui collegato nell'interesse di questa questione, gli riferirà le mie poche parole.

Come ordinamento di lavoro, tuttavia, non è stata questa creazione egualmente felice. Un Consiglio numeroso, composto di persone eminenti che sono tutte occupate altrove, che non può riunirsi se non ad intervalli, una, due volte all'anno, non può avere nè sollecita, nè vera e propria continuità di lavoro. Esso avrebbe bisogno di una qualche modificazione nel suo modo di funzionare, perchè diventi veramente attivo, e possa fornire al Governo ed a tutti gl'interessi del paese i lumi, le direzioni che occorrono con quella rapidità e pieghevolezza che è necessaria nelle questioni industriali.

Il sistema del contratto di esercizio che è stato adottato da noi e che dà alle Società una quotità fissa di prodotti come compenso della spesa, ha pur troppo una tendenza ad immobilizzare le tariffe, le quali invece dovrebbero piegarsi a seconda delle mutabili esigenze della produzione.

E questo difetto del contratto di esercizio non si può correggere che per due vie: o affidandosi all'interesse bene inteso delle Società esercenti; o mediante applicazione intelligente delle clausole inserte nelle stesse convenzioni per l'esercizio ferroviario.

In quelle convenzioni vi sono degli articoli i quali regolano i rapporti tra le Società di

esercizio e il Governo in merito alle variazioni di tariffe, appunto per tener conto dei bisogni dell'industria; e sono determinati i reciproci compensi secondo che tali variazioni sono o concordate o richieste da uno solo dei due contraenti.

Fino ad ora non si è avuta occasione nè di studi, nè di applicazione di questa parte delle convenzioni. Io crederei che la materia meritasse egualmente lo studio attento tanto del ministro di agricoltura come di quello dei lavori pubblici; i quali, però, se avessero un organo, un Istituto di studi e di informazioni sulle tariffe ferroviarie più vicino, più immediatamente e continuamente a loro disposizione, potrebbero riceverne più diretta e più viva e continua l'ispirazione.

Questi sono i voti che io debbo esprimere, ben lieto se in questi voti potesse acconsentire anche il Governo.

CRISPI, *ministro dell' interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *ministro dell'interno*. Ieri, a sollecitazione dell'onor. Brioschi, si discorse sull'ordine del giorno del Senato e se e quali leggi avrebbero dovuto essere votate prima che si proroghi la sessione legislativa.

Ci siamo consultati, i miei colleghi ed io, per vedere se fosse possibile di rimandare qualche legge all'altra sessione.

Ma tutti dovemmo persuaderci che l'interesse del pubblico servizio non permetteva tale rinvio.

E però, anche a nome dei miei colleghi, io prego il Senato, e prego insieme l'onor. Brioschi, a volere aderire a questa nostra persuasione.

Voglia dunque patrioticamente il Senato per altri due o tre giorni continuare le sue sedute ed esaurire l'ordine del giorno.

Noi saremo grati di ciò a questo alto Consesso, al quale possiamo promettere che un tal fatto, per quanto ci riguarda, non si rinnoverà più nè per questo nè per l'altro ramo del Parlamento.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. È bensì vero, che abbiamo udito ripetere spesse volte nei giorni di luglio le dichiarazioni fatte ora dall'onor. ministro dell'interno che per l'anno prossimo sarebbero mutate le condizioni delle quali lamentasi attualmente il Senato; però, dal momento che i signori ministri non credono, nell'interesse della cosa pubblica, di rimandare al riaprirsi dei lavori qualcuno dei progetti di legge presentati già al Senato, non mi resta che pregare gli onorevoli colleghi incaricati delle relazioni sui progetti stessi di affrettare il loro lavoro, per poter anche noi al più presto permettere al nostro Presidente di pronunciare la formola colla quale saremo convocati a domicilio.

PRESIDENTE. La Presidenza da parte sua non mancherà di sollecitare i lavori che stanno dinanzi al Senato.

L'onor. senatore Cannizzaro ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Ciò che ha detto l'onorevole preopinante abbrevierà molto il mio discorso. La lettura degli atti della Commissione d' inchiesta aveva lasciato anche me perplesso intorno all'utilità del dazio sulla ghisa e per legittima conseguenza su tutti i ferri. Sono stato poi fortemente colpito delle espressioni che trovo nella relazione dell'on. senatore Brioschi laddove dice:

« La riforma più importante suggerita dalla Giunta d'inchiesta riguarda queste categorie » (cioè quella dei metalli).

« Basti accennare al dazio sulla ghisa destinato a portare un' intera rivoluzione nel campo industriale italiano ».

Ora io ho dei dubbi che gli effetti di questa rivoluzione siano veramente così benefici. Che l'aumento del prezzo del ferro porti una certa perturbazione in tutte le numerose industrie che adoperano il ferro, credo che nessuno ne potrà dubitare.

Ma il solo effetto utile cui si mira, come ho potuto ricavare, sia da questa, sia da altre relazioni, è la produzione nel paese della ghisa fatta principalmente col minerale dell'Elba, perchè questa è la sorgente che si offre più facile, ed è su di essa che furono fondati i calcoli.

Ora io dubito, e sarei grato all'onorevole relatore se volesse rassicurarmi, che realmente si possa ottenere l'effetto o per lo meno ottenerlo in quella misura che meriti la pena di disturbare molte altre industrie che adoprano il ferro.

Io dubito che la ghisa che si produrrà nell'isola dell'Elba, sia per quantità, sia per qua-

lità, possa realmente sopperire ai bisogni ed impedire l'importazione di ghisa straniera. Ne dubito per due ragioni: per la quantità, ve l'ha già detto l'onorevole preopinante; l'ingegnere Pellati calcola che la quantità di ghisa che si potrà ottenere dal minerale dell'Elba sia appena un sesto di quella che si richiederebbe per produrre il ferro necessario al nostro consumo.

Inoltre la ghisa dell'isola d'Elba è destinata a fare del ferro di qualità superiore, ossia lo acciaio Bessemer o il ferro omogeneo, il quale non può essere destinato agli usi a cui è destinato il ferro mercantile, e ciò per la qualità sua e per il prezzo.

È stato calcolato benissimo nella relazione della Commissione d'inchiesta, coi dati attuali, il prezzo a cui giungerà la fabbricazione della ghisa col minerale d'Elba, ed è stato messo, mediante il dazio, a livello della ghisa straniera fatta col minerale ematite.

Ma non è questa la ghisa che serve ai ferri mercantili.

La ghisa dei ferri mercantili, nonostante il dazio, sarà sempre ad un prezzo più basso.

Quand'anche dunque noi potessimo produrre della ghisa, non ne potremmo produrre di quella che serve pel ferro mercantile a prezzo conveniente, perchè quella dell'isola d'Elba sarebbe troppo elevata di prezzo per la sua buona qualità per produrre questo ferro, e di più questo ferro troppo buono non è desiderato da coloro che lo lavorano, i quali preferiscono una qualità inferiore, perchè si salda meglio e si lavora più agevolmente.

Quindi la più gran parte di questo ferro mercantile seguiterà a farsi colla ghisa comune proveniente dall'Inghilterra o dalla Germania, perchè a più buon prezzo e più atta a dare il ferro comune.

È questione poi di apprezzamento, se convenga o no che queste industrie, le quali adoperano la ghisa come materia prima, abbiano a subire questo sacrifizio dell'elevamento del prezzo per effetto del dazio, solo per compensare quella utilità che si potrebbe ottenere da quella frazione di ghisa che potrebbe produrre l'isola d'Elba, ed una parte del cui profitto andrà nella spesa del combustibile straniero.

Nutro anche qualche dubbio riguardo ad alcuni altri effetti della tariffa, perchè dal tono, se non dalle parole della relazione della Commissione, sono indotto a credere che si voglia promuovere il *pudelaggio*.

Ora il pudelaggio non conviene si faccia in Italia col combustibile straniero; quello che sarebbe utile sarebbe certamente di farlo col combustibile nostro, il che si fa in una certa estensione nella ferriera di San Giovanni, ove i forni a pudelaggio sono alimentati colla lignite.

Questa è la parte da svilupparsi di più e da svilupparsi a scapito di quell'altra industria, direi, più grossolana, quella del lavoro dei rottami di ferro.

Ora farò riflettere alla Commissione che essendo state gravate di egual tassa la ghisa e i rottami, si farà una specie di protezione in favore dell'impiego dei rottami invece della ghisa; giacchè per fare una tonnellata di ferro se ne richiedono 133 di ghisa, e bastano 114 di rottami; e ciò, oltre l'economia del combustibile da adoperare, il quale è compensato dal più elevato prezzo del rottame in confronto della ghisa.

Io mi associo alla raccomandazione fatta dall'onorevole preopinante, che, se pur vogliamo proteggere il pudelaggio, pensiamo alle tariffe ferroviarie.

Riflettiamo all'aumento del dazio della ghisa e al livello innalzato di tutti i ferri, i quali sono la materia prima di tutte le industrie; apprezziamo il beneficio che ne possiamo ricavare dall'altro lato, da quella poca ghisa che potremo produrre.

Noi ci troviamo in queste condizioni che il pudelaggio da noi non si può fare alle spiaggie, perchè il combustibile indigeno non esiste che in luoghi lontani dalle spiaggie, come, ad esempio, la lignite di San Giovanni.

I Belgi pagano sulle loro ferrovie per trasporto della ghisa due centesimi e mezzo; sulle nostre ferrovie se ne pagano cinque; e questo pure è un elemento di disfavore.

Se a ciò si unisce ora questa protezione dell'aumento del prezzo della ghisa, io credo che non s'incoraggierà colle due cose il pudelaggio.

Ad ogni modo è in via di tentativo che si propone la nuova tassa; ma a me pare che il relatore abbia troppa fede sugli effetti di essa, una fede molto più ferma di quella che non parrebbe risultare dagli atti dell'inchiesta, quando egli afferma che questo dazio è desti-

nato a portare una intiera rivoluzione nel campo industriale italiano.

Io credo che non gioverà ad altro che alla produzione di un poco di ghisa, con molestia di tutte le industrie che adoperano il ferro, e converrà porre sul piatto della bilancia una cosa e l'altra, per vedere se realmente sarà un vantaggio.

Io ho espresso i miei dubbi, e spero che il relatore ed il ministro mi daranno schiarimenti sufficienti perchè possa votare questa legge con maggior franchezza.

PRESIDENTE. Il signor ministro delle finanze ha la parola.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Prima che il relatore parli nella discussione generale e dia schiarimenti sui dubbi che sono stati sollevati, io dirò poche parole di ordine generale in risposta ai senatori Rossi, Cambray-Digny, Allievi e Cannizzaro.

Al senatore Rossi dirò che il Governo terrà conto delle osservazioni da lui fatte circa i criteri che devono inspirare la nostra condotta nelle trattative per nuovi trattati commerciali.

Egli raccomanda inoltre la riforma del regolamento doganale. Come già altra volta ebbi a dichiarargli, ripeto oggi che il Ministero comprende non solo la convenienza, ma la necessità e forse anche l'urgenza di riformare il vecchio regolamento doganale per metterlo in armonia colle nuove discipline.

Ringrazio il senatore Rossi di aver lodato l'Amministrazione delle finanze, la quale ha intrapreso un lavoro di selezione, come egli ha detto, cioè un lavoro statistico di raggruppamento delle voci della tariffa in determinate categorie così per l'importazione, come per l'esportazione.

Questo lavoro renderà meno difficile una critica imparziale sulle condizioni dell'agricoltura e dell'industria nazionale.

Venendo al mio amico senatore Digny, mentre io lo ringrazio della dichiarazione che ha fatto di votare questa tariffa, comprendo le sue riserve, e fino ad un certo punto mi vi associo.

Non vi ha dubbio, il carattere predominante di questa riforma doganale non è il protezionismo ispirato da una dottrina preconcetta, ma piuttosto un sistema di difesa contro il protezionismo degli altri paesi. Noi non procediamo spontaneamente, ma siamo costretti a difenderci contro la politica economica degli Stati che ne circondano.

Ed è per questo che noi siamo fautori convinti dei trattati di commercio, e crediamo che sia questa l'unica via che ancora rimanga per poter temperare le asperità delle tariffe autonome.

Coi trattati di commercio noi possiamo temperare quello che vi è di eccessivo nella tariffa doganale e raggiungere fino all'estremo limite possibile l'intento importantissimo di proteggere le nostre esportazioni nei mercati esteri.

Non bisogna dunque considerare questa tariffa per se medesima come si presenta oggi, ma bisogna considerarla come un'arma di difesa che noi opponiamo agli altri Stati, e nel tempo stesso come una base sulla quale sarà possibile fare dei trattati di commercio equi, i quali ci riconducano, fino a quel punto che si possa, nella via di una politica economica più liberale. Vede adunque l'onor. Digny che non siamo molto lontani del poterci intendere.

Alcune dichiarazioni è necessario che io faccia ora all'onor. Allievi ed all'onor. Cannizzaro, i quali hanno più specialmente parlato del dazio sulla ghisa.

L'onor. Allievi ha lamentato lo sperpero che si è fatto sin qui del minerale dell'Elba, dicendo che l'esportazione di questo minerale è quasi quasi l'abbandono di una proprietà nazionale così preziosa per l'industria metallurgica.

Egli però sarebbe stato più equo e più temperato nel suo giudizio se avesse aggiunto che da alcuni anni a questa parte io mi sono adoperato a diminuire per contratto nelle fittanze delle miniere elbane la quantità dell'esportazione del minerale; e non solo ho per contratto diminuita l'esportazione, non senza pregiudizio della ragione fiscale, poichè quanto più diminuisce l'esportazione tanto più diminuisce il canone patrimoniale che si paga allo Stato; ma ho consentito ancora di cedere al puro prezzo di costo, senza punto calcolare il canone corrispondente al diritto dominicale, il minerale all'industria siderurgica del paese.

Limitando da una parte l'esportazione, e cedendo quasi *gratis* dall'altra il minerale ai nostri stabilimenti metallurgici, ho fatto tutto il possibile per favorire la industria paesana.

Convengo però con lui che un regolamento definitivo è necessario per la conservazione di questa proprietà dello Stato, e per farla ser-

vire a un maggior progresso dell'industria siderurgica.

Egli ha poi discorso, ed a lui si è unito l'onorevole Cannizzaro, del dazio di una lira la tonnellata sulla ghisa, la quale prima era esente. Se la importazione della ghisa dall'estero fosse di una così grande quantità come crede l'onorevole Allievi, il suo argomento sarebbe assai grave, ma realmente la ghisa che entra adesso in Italia non supera le 180 mila tonnellate, poichè per arrivare alle 500 mila tonnellate di cui ha parlato l'onor. Allievi bisogna aggiungere i rottami di ferro e altre materie consimili. Nell'interno se ne producono 20 o 30 mila tonnellate appena.

Ora qui abbiamo due interessi in apparenza opposti; da una parte abbiamo l'industria del ferro che ha bisogno della materia prima a buon mercato, e quindi riceve nocumento dal dazio che colpisce la ghisa estera; e d'altra parte i produttori di ghisa non si potranno mai mettere in grado di fornire alla industria siderurgica nostra questa materia prima se non sono protetti contro l'importazione dall'estero. E siccome parecchi industriali hanno fatto comprendere al Governo ed hanno sino ad un certo punto dimostrato, che con un dazio di una lira per tonnellata sarebbero stati abbastanza protetti contro l'importazione dall'estero per potersi porre in grado di produrre in Italia tanta ghisa quanta appresso a poco possa bastare alle nostre industrie metallurgiche, così è sembrato alla Commissione d'inchiesta ed al Governo che questo dazio fosse da accettarsi.

Imperocchè è veramente doloroso il vedere che l'Italia, la quale produce minerale di ferro di ottima qualità, non sia poi in grado di fornire la ghisa e debba mandare il minerale greggio all'estero per riceverlo poscia trasformato in ghisa.

D'altronde noi non facciamo che un esperimento; e questo esperimento, ne converranno gli onorevoli senatori Cannizzaro ed Allievi, avrà sempre un prezioso effetto a beneficio della finanza, perchè occorrerà qualche anno prima che la produzione nazionale possa fornire tanta ghisa quanta ne occorra alle nostre industrie metallurgiche.

Mentre adunque il dazio mi pare accettabile nell'interesse della finanza, mi pare che si possa accettare anche a titolo di esperimento per vedere se all'ombra di questa protezione possa realmente svilupparsi tra noi la fabbricazione della ghisa.

Se questo esperimento avrà poi risultato negativo, allora il Parlamento deciderà se debbasi mantenere il dazio come puramente fiscale, oppure convenga abbandonarlo nell'interesse dell'industria.

Allo stato attuale delle cose, di fronte ad un problema ancora non intieramente risolto, mi pare che non sia il caso di combattere la proposta della Commissione d'inchiesta accettata dal Governo.

Del resto io non saprei come conciliare l'opposizione dell'onor. senatore Allievi a questo dazio, coll'altra sua osservazione, che noi cioè non utilizziamo il minerale delle miniere elbane. In qual modo potremo noi utilizzare questo minerale, se non trasformandolo in ghisa? E come trasformarlo quando gl'industriali sostengono di non poterlo fare senza un dazio di protezione? Anche per realizzare il voto dell'onorevole senatore Allievi, di utilizzare a vantaggio dell'industria nazionale il minerale delle miniere elbane, il dazio della ghisa estera potrà essere efficace.

Per altro, siccome gli onorevoli preopinanti non hanno fatto delle proposte concrete, io non insisto sopra questo argomento, certo come sono che l'onorevole relatore saprà aggiungere alle mie poche spiegazioni delle altre più larghe e più valide.

Prima di terminare, mi consenta il Senato di rivolgere una parola di lode e di gratitudine verso la Commissione permanente di finanze, che in così poco tempo ha presentata la sua relazione al Senato sopra un argomento di così vitale interesse quale è la riforma della tariffa doganale, e specialmente verso l'illustre senatore Brioschi, il quale, oltre ad essere stato presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta che ha dapprima preparata la riforma della tariffa doganale, ne ha ora con tanta sollecitudine e competenza riferito al Senato.

Detto ciò, e riservandomi di riprendere la parola per rispondere ad altre osservazioni speciali che potessero essere presentate, io non posso che terminare invocando dal Senato il suo voto sopra questo progetto di legge, che è tanto desiderato e nell'interesse della finanza dello Stato

e nell'interesse dell'industria e del lavoro nazionale.

Senatore ALLIEVI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ALLIEVI. Non solo, per esser giusto, io avrei dovuto dire che il signor ministro delle finanze in questi ultimi anni ha cercato di moderare l'esportazione del minerale dell'Elba: ma avrei anche dovuto aggiungere che egli più volte ha espresso il desiderio che potessero sorgere delle combinazioni industriali, per le quali il minerale potesse essere utilizzato a favore dell'industria nazionale.

Nel corso della discussione ho detto una volta 500,000 tonnellate di ghisa, mentre doveva dire 500,000 tonnellate di ferro. L'effetto però economicamente è il medesimo; perchè il dazio sulla ghisa si riverbera e riproduce in un aumento di dazio sopra tutti i prodotti di ferro che entrano nel nostro paese. Così il risultato per l'economia nazionale non varia; però sono in debito di fare la rettifica.

Io, poi, non posso improvvisare in questo momento una combinazione per la quale, mancando lo stimolo del dazio, si possa altrimenti utilizzare le miniere dell'Elba.

Il signor ministro delle finanze è troppo avveduto, troppo a conoscenza della varietà dei mezzi con cui il Governo può proteggere una industria, per non sapere che ci sono altre vie per le quali potrebbe essere raggiunto il medesimo scopo, tanto più quando il dazio dovesse praticamente alla prova riconoscersi come insufficiente al bisogno.

E non aggiungo altro.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI, *relatore*. Dirò poche parole sulla questione principale, cioè quella che riguarda il dazio sulla ghisa.

Ma la prima parte del discorso testè pronunciato dall'onor. ministro Magliani mi obbliga a difendere il concetto generale della tariffa. E dico: mi obbliga a difenderlo, in questo senso, che il ministro delle finanze essendosi, almeno per quanto mi parve, avvicinato molto colle sue considerazioni a quelle esposte dall'onorevole Cambray-Digny, ha reso alquanto difficile la posizione del relatore, e di chi ha avuto molta parte nella formazione della tariffa.

Io posso riferire quanto diceva giorni sono il ministro di agricoltura; non sono un economista, ma sono però convintissimo che l'economia politica è una scienza di osservazione; e che se è tale, e nessuno, credo, vorrà negarlo, essa non può avere dogma.

Se non che quando ho udito nelle passate sedute alcuno degli onorevoli colleghi rammentare quanto si faceva 40, 50 o 60 anni fa, e dedurre da questi ricordi quello che dovremmo fare oggi, francamente ho dubitato se questa economia politica sia un dogma od una scienza.

Il signor ministro si espresse ad un dipresso così: « La tariffa che il Senato esamina avrà forse tendenza protezionista, ma è d'uopo ricordare che siamo circondati da paesi i quali sono più armati di noi di dazi elevati ».

Il fatto è vero e nulla ho ad osservare su di esso; desidero solo aggiungere che d'ordinario non si considerano altri fatti interni che pure devono avere grande influenza nella determinazione dei dazi di importazione. Per conto mio date queste condizioni interne, sento di poter dire che i fautori odierni del libero scambio mi sembrano protezionisti delle industrie estere.

Quando il ministro delle finanze, ed alcuni di coloro che sono stati ministri in altri tempi, e che oggi sono i campioni del libero scambio ancor qui in Senato, considerino a quale altezza si sono portate le tasse di fabbricazione e quella di ricchezza mobile e le molte altre le quali sono sopportate dalle industrie nostrane, e si ostinano a combattere i dazi di importazione, ho il diritto di domandare loro se intendono così proteggere le industrie straniere.

Se però questi colleghi considerassero le scienze economiche, come scienze le quali hanno la loro base nella osservazione, i fatti osservati or ora da me e gli altri di cui ha parlato l'onorevole signor ministro, concludendo che in materia di dazi noi dobbiamo fare altrettanto di quello che fanno le nazioni che ne circondano, non dubito ci troveremmo d'accordo nel denominare i dazi dell'attuale tariffa dazi di difesa e non dazi di protezione.

Di difesa per le offese delle tariffe estere e per le offese che facciamo noi alle nostre industrie all'interno colle ingenti tasse.

L'onorevole senatore Allievi, e me ne compiaccio, è stato del mio parere sopra questo punto.

Vengo ora alla questione della ghisa e del ferro.

È verissimo, è questa la questione che ha occupato più lungamente la Commissione d'inchiesta. Citerò alcune parole della relazione della Commissione d'inchiesta, scritta dall'onorevole Ellena, per dimostrarlo:

« I problemi numerosi, scrive l'onor. Ellena, svariatissimi e pieni di difficoltà che le arti metallurgiche e meccaniche presentano, hanno lungamente travagliato la Commissione di inchiesta. La quale è molto trepidante nell'esprimere i suoi pensieri intorno a questo soggetto che è di tanto momento per l'avvenire economico e per la grandezza del nostro paese ».

Posso assicurare che il grave problema non fu studiato leggermente; vi abbiamo speso intorno non potrei dire quante, ma certo varie sedute. Esso, d'altronde, è uno dei problemi difficili non solo per noi, ma anche per tutte le nazioni d'Europa, eccezione fatta di quelle che hanno la fortuna di possedere il minerale e il carbone.

Rammentando dapprima alcuni dati di fatto, dirò che la Gran Bretagna (prendo le cifre del 1885, perchè sono le ultime che posso avere) produce otto milioni e mezzo di tonnellate di ghisa; gli Stati Uniti 5 milioni di tonnellate; la Germania 3 milioni e mezzo; la Francia 2 milioni; il Belgio 800,000 tonnellate; altre nazioni cifre minori.

Il che prova che la produzione della ghisa è considerata da molte nazioni come necessaria allo sviluppo dell'industria siderurgica.

È vero che noi siamo in condizioni peggiori delle nazioni che ho citato, per la mancanza del carbone. Ma però tra le nazioni stesse alcune esistono che non hanno il minerale, ad esempio il Belgio, altre che non hanno minerale in sufficienza, ad esempio l'Inghilterra.

Quindi non si può dire che tutte queste nazioni posseggano nello stesso rapporto quelle due condizioni che sarebbero senza dubbio le migliori per arrivare allo scopo.

In secondo luogo, faccio anche osservare che l'Austria ha posto pure un dazio sulla ghisa di lire due; che la Francia ha un dazio sulla ghisa di lire 1 50; che la Germania ha un dazio di un marco, ossia di lire 1 25.

Sono queste stesse cifre che ho citato, le quali hanno indotto la Commissione d'inchiesta a proporre questo dazio di lire una sull'introduzione della ghisa.

Ora, che la Commissione d'inchiesta abbia veramente creduto che da questo dazio di una lira ne abbia ad uscire un gran bene all'Italia, non lo affermerei; essa considera questo provvedimento come un tentativo per stabilire, se è possibile, sopra migliori basi la nostra industria siderurgica.

Io ho fiducia che questo esperimento potrà tornare utile all'Italia; ma non devesi dissimulare che la buona riuscita dipende in parte da alcune condizioni che non sono completamente note.

Quegli otto milioni di tonnellate di minerale che si trovano ancora nelle miniere dell'isola d'Elba è di minerale buono o no?

Questo è uno dei lati del problema che io credo ancora oscuro. Se il minerale sarà buono, io credo siamo ancora in tempo a potere usufruire di esso per le nostre industrie meccaniche; se non sarà buono, allora toglieremo il dazio e si provvederà come per lo addietro.

Il minerale dell'isola d'Elba ci ha offerto altre disillusioni.

Anni sono, si calcolavano circa 50 milioni di tonnellate di minerale; ora 8 milioni; non so quale sarà l'ultima cifra, ma ora è talmente ridotta che mi pare possa avere qualche probabilità di avvicinarsi al vero.

Non c'è che un'incognita, lo ripeto: la qualità del minerale; ma se questa incognita fosse favorevole, credo che non devesi ritardare a fare di quel minerale uso migliore che per lo passato.

D'altra parte vi è anche un fatto concomitante, al quale alludeva l'onorevole collega il senatore Allievi, ed è questo:

Lo stabilimento di Terni, al quale io auguro il migliore avvenire, trovasi in quella condizione temporanea che potrebbe denominarsi artificiale, nella quale si troverà pure da principio, la produzione della ghisa e la conseguente industria siderurgica.

Ma se consideriamo quanto avvenne in altri paesi all'atto della creazione di questa specie di industrie, troviamo che nei primi tempi risentirono esse pure di una vita artificiale.

Se ci poniamo per questa via lo facciamo per raggiungere altri scopi, scopi più alti che quelli

della creazione di un'industria; ed è da questo punto di vista che raccomando al Senato l'adozione del dazio sulla ghisa.

Prego infine il Senato a voler dare il voto favorevole ad una tariffa, la quale, lungamente studiata, presenta, come ben disse l'onorevole senatore Allievi, una difesa proporzionata, e risponde allo stato attuale delle nostre industrie.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Ringrazio l'onor. relatore della spiegazione data e di avere mitigato il suo giudizio sugli effetti di questo nuovo dazio sui ferri, avendo assicurato che trattasi d'un semplice esperimento.

Abituato alle scienze sperimentali, aspetto il responso di questi esperimenti per poter dare un giudizio.

Di più poi anche la comparazione dei dazi posti dalle dogane straniere mi conforta che quello da noi introdotto non è eccedente, e mi rassicura a votare ora questo progetto.

Sono sicuro che l'avvenire siderurgico d'Italia consisterà nella miscela dei prodotti stranieri coi nostri prodotti dell'Elba.

Accenno questa idea.

Credo che il minerale dell'Elba servirà benissimo accompagnato nelle miscele colle ghise straniere; e quindi voglio sperare che questo incitamento farà bene studiare la questione sul modo più proficuo di adoperare questo minerale in Italia, e dopo l'esperienza tutti d'accordo giudicheremo sul meglio da farsi

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti sulla discussione generale, la dichiaro chiusa, e si passa a quella degli articoli.

Art. 1.

È approvata l'annessa tariffa dei dazi doganali di importazione da applicarsi, il 1° gennaio 1888, alle merci dei paesi coi quali non sono in vigore convenzioni che accordino un altro trattamento daziario.

È pure approvata l'annessa tariffa dei dazi di esportazione.

Qualora il Parlamento al 15 dicembre 1887 non abbia ancora deliberato il dazio sui semi oleosi, il Governo del Re ne stabilirà la misura con regio decreto. Questo sarà presentato al Parlamento per essere poi convertito in legge.

Se nessuno chiede la parola, pongo ai vot l'articolo con le annesse tabelle.

Chi approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Le merci provenienti da paesi ne' quali i bastimenti e le merci italiane ricevono un trattamento differenziale, potranno essere assoggettate a un aumento di dazi di confine fino a cinquanta per cento della misura inscritta nella tariffa generale.

Le merci esenti in tariffa potranno essere assoggettate a un dazio fino a venticinque per cento del loro valore commerciale ufficiale.

Questi provvedimenti saranno applicati per decreto reale. In questo decreto saranno designate le merci che dovranno essere colpite e la misura del maggiore dazio da applicare.

Il decreto reale anzidetto dovrà essere presentato immediatamente al Parlamento per la conversione in legge.

(Approvato).

Art. 3.

È vietata l'importazione dei generi medicinali e dei medicamenti composti non approvati dal Consiglio superiore di sanità.

(Approvato).

Art. 4.

I medicamenti semplici o composti contenenti spirito, oltre il dazio proprio stabilito dalla tariffa, debbono pagare la sopratassa sulla quantità di spirito che contengono o che fu consumata nella loro fabbricazione.

La misura della sopratassa è determinata dal Consiglio superiore di sanità, assistito da tre chimici designati dai ministri delle finanze e dell'agricoltura, industria e commercio.

(Approvato).

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare le disposizioni preliminari ed il nuovo repertorio della tariffa generale con decreto reale, che sarà

presentato al Parlamento non più tardi del 31 dicembre 1887 per essere convertito in legge.

Il Governo del Re ha pure facoltà di modificare il repertorio della tariffa generale per mezzo di regio decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, nel mese successivo a quello della sua pubblicazione.

(Approvato).

Art. 6.

La facoltà accordata dall' art. 4 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 (serie 3ª), di modificare con decreto reale, udito il parere del Consiglio dell' industria e del commercio, le tare per le botti, botticelle, caratelli e casse contenenti zuccheri, è estesa a qualsiasi recipiente e per qualunque merce proveniente direttamente dall'estero o che esca dai magazzini generali o dai depositi franchi.

(Approvato).

Art. 7.

Il Governo del Re, udito il Consiglio di Stato ed il Consiglio dell' industria e del commercio, ha facoltà di prescrivere con decreto reale che nuovi prodotti destinati all'esportazione siano ammessi alla restituzione del dazio sulle materie prime impiegate, e di variare le restituzioni vigenti in ragione dei nuovi dazi.

(Approvato).

Art. 8.

Nel caso di ritorno dall'estero di vino nazionale stato conciato nel regno con spirito estero, si riscuoterà il dazio proprio del vino, il dazio e la sopratassa sulla intiera quantità di spirito contenutavi, senza diffalco dei gradi di ricchezza naturale, ed il massimo della multa stabilita dall'art. 69 del regolamento doganale per la mancata riesportazione dello spirito.

(Approvato).

Art. 9.

Nel caso di ritorno dall'estero di vino nazionale stato conciato con spirito nazionale, per il quale ha luogo la restituzione della tassa di fabbricazione, se il rimborso è già avvenuto, si riscuoterà il dazio proprio del vino, si ricupererà la somma restituita e si applicherà una multa eguale a questa somma. Se il rimborso non è ancora avvenuto, sarà rifiutato, e si procederà alla riscossione del dazio proprio del vino e di una multa eguale alla somma che si sarebbe dovuta restituire.

(Approvato).

Art. 10.

Quando il reingresso della merce, di cui agli articoli 8 e 9, avviene per consentimento dell'Amministrazione, dietro domanda regolare dell'interessato, si prescinderà dall'applicazione della multa.

(Approvato).

Art. 11.

L'abbuono concesso dall'art. 7 della legge 12 ottobre 1883, n. 1640 (serie 3ª), testo unico, a favore dei fabbricanti di spirito, sulla quantità dello spirito determinato dal misuratore meccanico, è ridotto alla ragione del 7 per cento.

(Approvato).

Art. 12.

È abrogata la concessione fatta dall'art. 12 di detta legge a favore dei fabbricanti di spirito della restituzione del dazio sui cereali impiegati nella fabbricazione di esso.

(Approvato).

Art. 13.

L'industria della fabbricazione dei saponi di glicerina è esclusa dalla restituzione della tassa sullo spirito adoperato come materia prima.

(Approvato).

Art. 14.

È concessa facoltà ai fabbricanti di spirito di 1ª categoria d'immettere lo spirito destinato all'esportazione tanto in natura, quanto mescolato ai vini in deposito doganale. In questo caso

lo sgravio della tassa interna di fabbricazione, mediante detrazione dagli accertamenti di fabbrica, sarà fatto in confronto delle bollette di introduzione in deposito dello spirito, il quale, dopo di ciò, sarà a tutti gli effetti considerato come estero.

(Approvato).

Art. 15.

La produzione dell'acido acetico puro e la rettificazione dell'acido impuro sono soggetti a tassa di fabbricazione.

La misura di questa tassa sarà ragguagliata all'ammontare del dazio di confine; e le discipline per la sua applicazione saranno stabilite per decreto reale, udito il parere del Consiglio superiore del commercio e del Consiglio di Stato. Il decreto reale sarà presentato alla Camera per la conversione in legge.

(Approvato).

Art. 16.

È ammessa la restituzione del dazio o della tassa di fabbricazione sull'acido acetico adoperato come materia prima per le industrie.

Le discipline per tale restituzione saranno determinate con decreto reale, udito il parere del Consiglio del commercio e del Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 17.

Per lo spirito da adoperarsi nella fabbricazione dell'aceto la restituzione attuale della tassa interna di fabbricazione è convertita in abbuono sulla tassa dovuta per lo spirito prodotto nelle fabbriche nazionali di 1ª categoria e sulla sovratassa cui è soggetto l'alcool introdotto dall'estero.

Se trattasi di spirito nazionale, esso dovrà acquistarsi nelle fabbriche di 1ª categoria e il trasporto dalla fabbrica di spirito a quella di aceto è vincolato a bolletta di accompagnamento e certificato di arrivo, che darà luogo alla detrazione dagli accertamenti della fabbrica, da cui proviene lo spirito, della differenza fra la tassa generale e quella ridotta.

Se trattasi di spirito proveniente dall'estero, lo spirito dovrà essere accompagnato da bolletta a cauzione per la differenza fra la sovratassa integrale e quella ridotta.

È data facoltà al Governo, udito il parere del Consiglio del commercio e del Consiglio di Stato, di stabilire le discipline per l'applicazione del presente articolo; di rivedere il regio decreto 27 maggio 1881, n. 244 (serie 3ª), convalidato con la legge del 3 luglio 1884, n. 2468 (serie 3ª), e di estendere ai contravventori le pene entro i limiti determinati dalla legge 3 luglio 1864, n. 1827, e dal decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3018. Il nuovo decreto reale sarà presentato alla Camera per la conversione in legge.

(Approvato).

Art. 18.

Al n. 1 dell'art. 60 del regolamento doganale è fatta la seguente aggiunta: « ed anche quelle non perseguitate continuamente, quando risulti che il contrabbando fu consumato. Quando si possa avere la prova certa della introduzione nello Stato di merci estere senza pagamento del dazio dovuto, si dovrà procedere per contrabbando contro gli autori della illecita introduzione, sebbene non sia possibile operare il sequestro della merce introdotta ».

(Approvato).

Art. 19.

Il manifesto del carico, che per effetto dell'art. 55 del regolamento approvato con decreto reale 11 settembre 1862, n. 867, convalidato colla legge 21 decembre 1862, n. 1061, i capitani dei bastimenti provenienti dall'estero devono presentare agli agenti di finanza, deve essere quello rilasciato agli stessi capitani dall'autorità doganale o portuaria, quante volte il bastimento giunga dal luogo nel quale si rilascia il manifesto di partenza.

Il Governo del Re, quando lo esigano circostanze eccezionali, potrà prescrivere, con decreto reale, che i capitani di bastimenti provenienti da luoghi nei quali non si rilascia il manifesto

di partenza, siano muniti di un manifesto vidimato dall'autorità consolare italiana.

(Approvato).

Art. 20.

Il ministro delle finanze, di concerto con quello della marina e del commercio, udito il parere del Consiglio superiore della marina mercantile, promuoverà il decreto reale per i compensi da accordarsi per effetto della presente tariffa doganale alla costruzione delle caldaie, delle macchine e degli scafi delle navi fabbricate nei cantieri nazionali secondo la legge 6 dicembre 1885, n. 3547 (serie 3ª).

Nello stesso modo saranno determinati i compensi da accordarsi alla costruzione nei cantieri nazionali delle navi da guerra, degli apparecchi e delle macchine ausiliarie di bordo.

Questo decreto reale, che avrà effetto insieme all'applicazione della tariffa doganale, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione dei progetti di legge N. 153, 143, 164 e 165.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: « Modificazioni alla legge di contabilità generale dello Stato per l'acquisto di tabacchi esteri e per quello dei grani per l'esercito ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Articolo unico.

All'art. 4 del testo unico di legge sull'amministrazione e la contabilità generale dello Stato del 17 febbraio 1884, n. 2016, è sostituito l'articolo seguente:

Si possono stipulare contratti a partiti privati senza la forma di incanti:

1. per l'acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

2. per le forniture d'ogni genere, per i trasporti e pei lavori, quando una evidente urgenza prodotta da circostanze imprevedute non permetta l'indugio degli incanti e per le provviste delle fortezze e delle regie navi, quando sieno urgentemente richieste dalla sicurezza dello Stato;

3. per la provvista dei grani destinati alle sussistenze militari, quando il Ministero giudichi che tali provviste non riuscirebbero convenienti per mezzo di pubblico incanto, o non convenga farle ad economia nel modo stabilito dall'art. 16;

4. per le provviste di materie e derrate che, per la natura loro e per l'uso speciale a cui sono destinate, debbono essere acquistate nel luogo della produzione o fornite direttamente dai produttori;

5. pei prodotti d'arte, macchine, strumenti e lavori di precisione, l'esecuzione dei quali deve commettersi ad artisti speciali;

6. per l'affitto di locali ad uso di abitazione e loro dipendenze, quando per ragioni speciali non sia conveniente sperimentare l'incanto;

7. quando l'asta sia andata deserta, o non siansi raggiunte offerte al limite fissato dal Governo; nel qual caso però, nel contratto a trattativa privata, non si potranno variare, se non a tutto vantaggio dello Stato, le condizioni ed il limite di prezzo che erano stabiliti nello incanto.

L'acquisto dei tabacchi esteri potrà essere fatto dall'Amministrazione direttamente nei luoghi di produzione e nei principali mercati stranieri col mezzo di funzionari a ciò delegati dal ministro di finanza, volta per volta che occorra procedere agli acquisti, intendendosi non applicabile a questi speciali acquisti il disposto degli articoli 9 e 12.

Al conto consuntivo d'ogni anno saranno allegati: il decreto di nomina dei delegati, i contratti stipulati colla indicazione delle quantità di tabacchi acquistate e dei prezzi fatti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione sopra questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola, trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora abbiamo all'ordine del giorno il progetto

di legge intitolato: « Aggregazione al circondario di Brescia e al mandamento di Montechiari del comune di Isorella ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge:

Articolo unico.

Col 1° gennaio 1888 il comune di Isorella è distaccato dal circondario di Verolanuova e dal mandamento di Leno, ed aggregato al circondario di Brescia e al mandamento di Montechiari.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda la parola, trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

L'ordine del giorno reca poi: « Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, MALUSARDI dà lettura del progetto di legge.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, si passa alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Sono approvati i seguenti contratti di vendita:

1. Alla Camera di commercio ed arti di Palermo, dell'ex convento della Mercede ai Cartari in quella città, per il prezzo di lire 124,528, come da istrumento del 1° febbraio 1887, a rogiti del notaio Francesco Paolo Cavarretta;

2. Al comune di Roma, di porzione di area demaniale adiacente all'ex monastero di Santa Cecilia situato nel rione XIII, Trastevere, pel prezzo di lire 36,822 70, come da contratto stipulato il 15 settembre 1886, nei rogiti del notaio Giuseppe dott. Luci;

3. Al comune di Venezia, di alcune botteghe ed aree demaniali in campo della Bella Vienna in quella città, per il prezzo di lire 14,000 ed alle condizioni portate dall'atto 19 aprile 1886, rogato in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza di Venezia;

4. Al comune di Perugia, di alcuni terreni demaniali attigui all'ex convento di S. Domenico in quella città, pel prezzo di lire 4744 03, come da contratto del 9 dicembre 1886, a rogito Antonini;

5. Al comune di Reggio Emilia, di porzione del palazzo detto Nazionale, situato in quella città, via S. Pietro Martire, al civico n. 13, pel prezzo di lire 3860, come da contratto 1° maggio 1886, stipulato a rogiti del notaio Ferrari;

6. Al comune di Alghero in provincia di Sassari, del fabbricato di quel soppresso convento degli Agostiniani con chiesa e terreno annesso, pel prezzo di lire 2052 50, come da contratto dell'8 luglio 1886, stipulato in forma pubblica amministrativa presso la sottoprefettura di Alghero;

7. Al comune di Loiano in provincia di Bologna, dei locali di proprietà demaniale già ad uso di magazzino dei generi di privativa, pel prezzo di lire 2260, come da contratto del 5 aprile 1886, stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza di Bologna;

8. Al comune di Rio Marina in provincia di Livorno, di un piccolo tratto di terreno demaniale pel prezzo di lire 491 40, come da contratto in forma pubblica amministrativa stipulato il 16 dicembre 1886, avanti la sottoprefettura di Portoferraio;

9. Alla fabbriceria della basilica di S. Giovanni in Monza, di due piccoli locali demaniali contigui alla cappella della regina Teodolinda, pel prezzo di lire 408 come da istrumento 1° settembre 1886, a rogiti del notaio dott. Contini.

(Approvato).

Art. 2.

Sono approvati i seguenti contratti di permuta:

1. Del fabbricato ad uso di corpo di guardia situato sulla strada militare di S. Giacomo in Genova, da cedersi a quel comune per l'esecuzione di nuove strade dichiarate d'utilità pubblica, verso cessione allo Stato per parte del comune stesso di un'area da designarsi, e sulla quale si obbliga di costruire altro fabbricato ad uso del detto corpo di guardia, il tutto alle

condizioni risultanti dalla convenzione 11 maggio 1886, stipulata in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza in detta città;

2. Di terreno demaniale nella città di Spezia occorrente per l'apertura di via Maria Adelaide, con altro comunale destinato per erigervi un fabbricato ad uso di uffici militari, oltre alla concessione al comune di Spezia del transito pubblico sulle strade militari costruite o da costruirsi in quel territorio, il tutto come da contratto 9 ottobre 1886, rogato dal notaio Roisecco Stefano;

3. Di terreni demaniali adiacenti alla città di Casale Monferrato, da servire a miglioramento degli opifici appartenenti alla Società anonima Fabbrica di calce e cementi, avente sede in detta città, con altri appezzamenti di spettanza della Società medesima, da aggregarsi agli attigui terreni demaniali in uso militare, il tutto a' termini ed alle condizioni portate dal contratto 18 ottobre 1886, stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza di Alessandria.

(Approvato).

Anche questo progetto di legge verrà in seguito votato a scrutinio segreto.

Chieggo al Senato se intende che si tenga seduta domani.

Voci. Sì, sì.

PRESIDENTE. Sarà bene si ponga ai voti.

Chi approva che domani vi sia seduta, abbia la bontà di alzarsi.

(Approvato).

Domani vi sarà seduta all'ora solita.

Si procede alla discussione del progetto di legge: « Spesa per ricostruzione ed adattamento del fabbricato demaniale detto la *Dogana* in Pavia ».

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di lire 150,000 per le opere di ricostruzione ed adattamento del fabbricato demaniale in Pavia detto della Dogana.

La detta somma verrà iscritta in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero del tesoro colla denominazione: *Spesa per ricostruzione ed adattamento del fabbricato della Dogana in Pavia,* e ripartita per lire 65,000 su cadauno dei due esercizi 1887-88 e 1888-89, e per lire 20,000 sull'esercizio 1889-90.

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

La discussione generale è chiusa.

Se nessuno chiede la parola, trattandosi di articolo unico la votazione sarà fatta a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge N. 155.

PRESIDENTE. Ora si passa alla discussione del progetto di legge: « Pareggiamento delle università degli studi di Modena, Parma e Siena a quelle contemplate dall'art. 2, lettera *A*, della legge 31 luglio 1862 ».

Il senatore, *segretario,* GUERRIERI-GONZAGA dà lettura del progetto di legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Il senatore Sonnino ha la parola.

Senatore SONNINO. Questo progetto di legge non incontrò molto l'approvazione degli Uffici; in quello in cui era io, fu nominato il commissario con mandato del tutto negativo, e l'Ufficio centrale si divise in due partiti.

Nè veramente la relazione sembra redatta in modo da persuadere completamente gl'incerti di votare questa legge: molti dubbi e reticenze si esprimono intorno alla convenienza di approvarla.

Tra le altre cose non pare che la Commissione sia perfettamente tranquilla sull'estensione che l'università di Parma potrebbe dare al suo insegnamento.

Il relatore accenna alle convenzioni fatte col comune di Siena, ove all'art. 2 è chiaramente detto come non si faranno altre Facoltà oltre a quelle già esistenti, e osserva che questa disposizione non si ritrova nelle convenzioni fatte cogli altri due comuni di Modena e Parma. E difatti nella sua relazione così dice: « Tornando alle tre convenzioni per il così detto pareggiamento delle tre università di Siena, Parma e Modena, sottoposte all'esame dell'Ufficio centrale, pare che con esse non si giunga al punto consigliato dal Senato, di resecare, cioè, alcuni insegna-

menti poco utili per corredare meglio quelli che rimarranno, ma che almeno non si pretende crearne dei nuovi, non fondare nuove Facoltà per concedere nuove lauree, ecc. ».

Il ministro cercò di tranquillizzare l'Ufficio centrale e diede assicurazioni verbali; però i ministri non sono eterni e potrebbero cambiare di parere e quindi sarebbe necessaria una dichiarazione più esplicita per allontanare il pericolo di nuove cattedre nell'avvenire.

In questa legge io veggo intanto che i comuni fanno grandi sforzi per raggiungere le somme necessarie a pareggiare le università, e vorrei sapere se fra questi comuni ve ne sono di quelli che hanno domandato la facoltà di eccedere nei centesimi addizionali, e, se non l'hanno fatto finora, non siano costretti a chiedere questa facoltà nell'anno venturo.

Veggo che il loro concorso è piuttosto elevato: Siena si propone di spendere 22,500 lire, Modena 21,000 lire, e Parma nientemeno che 40,000 lire, e complessivamente con la provincia, la somma di lire 80,000 in più annualmente.

Non mi sembra dunque fuori luogo il dubbio che presto o tardi questi comuni, che non hanno poi grandi risorse, verranno a domandare la facoltà di eccedere nei centesimi addizionali.

Che non abbiano grandi risorse, lo dimostra la necessità di aver dovuto ricorrere all'aiuto di altri Istituti ed Opere pie che evidentemente furono creati per ben altri scopi e dovrebbero tenere in vista altri obbiettivi.

Così vediamo concorrere il Monte dei Paschi di Siena, la Società di esecutori di pie disposizioni, le Casse di risparmio ed altre Opere pie. Io non credo che ciò sia accettabile e dubito che alcuni di questi Istituti possano impegnare i loro redditi in tal guisa senza venir meno alle prescrizioni testamentarie dei loro fondatori o alla ragione della loro esistenza. Così, per esempio, sarebbe utile, se le Casse di risparmio hanno mezzi disponibili, che concedessero maggiori interessi ai depositi della loro povera clientela.

Tutto ciò non è poi giusto, perchè la spesa per la istruzione superiore spetterebbe per le leggi già sancite al Governo.

Io deploro, inoltre, che si proponga il pareggiamento di tre università con un solo progetto di legge; questo è un mezzo termine, uno stratagemma, usato già per Pisa e Palermo, l'altro giorno.

Si potevano benissimo presentare tre progetti staccati, come si fece un'altra volta, ed allora il voto sarebbe stato più libero. Io, per esempio, voterei la parificazione di Siena e non quella di Parma e Modena.

Essendo invece unite le tre università in un solo progetto, accadrà che i rappresentanti di Modena voteranno per Siena e Parma, Siena per Modena e Parma, Parma per Siena e Modena, e tutto ciò perchè l'interesse di questi tre comuni, che non hanno niente a che fare l'uno coll'altro, sono artificialmente e maliziosamente riuniti per far meglio passar la legge. A me sembra che tutto questo non sia, per lo meno, un sistema molto regolare.

Io dunque prego il Senato di acconsentire che questa legge sia rimandata, in modo che venga proposta staccata l'approvazione per il pareggiamento dell'università di Siena, che credo non darà luogo a molte osservazioni, e poi studieremo meglio le condizioni di Modena e Parma, e giudicheremo anche per queste università separatamente ciò che convien fare.

Finisco dunque chiedendo al Governo se può assicurarmi che questi comuni non hanno chiesto e non chiederanno di eccedere la media triennale 1884-85-86 nella sovrimposta e al Senato se non crede conveniente di rimandare la legge al Ministero, oppure approvare solo quella parte che si riferisce alla città di Siena.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Voterò il disegno di legge proposto dal Ministero, e già approvato dall'altro ramo del Parlamento, poichè stimo questo voto un debito di giustizia distributiva.

Dopo che fu sanzionato il pareggiamento delle università di Genova, di Messina e di Catania, è impossibile un diverso trattamento per altre università, che a quelle erano uguali nello Stato e nella legislazione. Tutte meritano di essere ugualmente trattate dal potere legislativo.

Io non posso negare l'importanza delle osservazioni fatte dall'amico e collega senatore Sonnino, osservazioni le quali una volta ancora dimostrano la ragione della poca fiducia che

io ho avuto per l'indirizzo alla pubblica istruzione dato dall'attuale ministro.

È fuor di dubbio che nelle convenzioni stipulate si osserva il perturbamento delle potestà e dei fini di parecchi Corpi morali; per esempio, i comuni e le provincie impegnano i loro bilanci in perpetuo, mentre questi Corpi autonomi, deliberanti agiscono per funzione elettiva e non possono stanziare somme oltre un determinato tempo.

Ma io devo ricordare all'onor. senatore Sonnino che il Parlamento chiuse gli occhi sopra irregolarità maggiori.

La legge, che diè il pareggiamento all'università di Genova, rese esecutiva una convenzione, in cui il circondario, che non ha nessuna potestà finanziaria e nessuna autonomia, concorre mediante un contributo alla dotazione universitaria.

Anche in quella legge esecutori di pie disposizioni si presero la facoltà di assegnare il denaro destinato alla infermità e alla pietà a benefizio dell'insegnamento superiore, come nella presente convenzione la Congrega di carità della città di Modena s'impegna per 500 lire all'anno a sussidiare l'insegnamento universitario.

Si può domandare perchè i prefetti, che hanno il dovere di respingere le deliberazioni contrarie alla legge, le lasciarono incensurate.

Perchè il ministro, che dev'essere il primo custode della esecuzione della legge, ha stipulato con enti i quali non erano capaci?

Io, benchè non voglia far dispiacere all'onorevole ministro, a cui porto felicitazioni per la ricuperata salute, esercito il sindacato politico; non distinguo la responsabilità del Governo dal diritto delle città che aspettano la votazione di questa legge.

Il Governo può essere censurato; ma le irregolarità possono essere sanate.

L'esempio di Corpi morali, che per accrescere lo splendore degli atenei fanno gravi sagrifizi esprime la gelosia con la quale le città italiane intendono di salvare da una minaccia di rovina quei centri dell'antica civiltà italica, che ricordano le migliori conquiste dello spirito umano, quelle dello studio, e che fecero la educazione di coloro, che prepararono ed ottennero il risorgimento della nazionalità italiana.

Se l'onor. ministro della pubblica istruzione si fosse sentito forte ed autorevole per ottenere un' amplissima riforma della pubblica istruzione mantenendo un'antica promessa fatta al paese, forse tali convenzioni non sarebbero state necessarie.

Egli invece, mediante decreti e regolamenti che perturbarono l'andamento della pubblica istruzione e resero gravose le condizioni delle famiglie accrescendo insegnanti, insegnamenti e corsi obbligatorî, provocò questi contratti e queste convenzioni, per le quali molte città hanno stimato di dar miglioramento alle condizioni degli studi universitari.

Il ministro, che ha imposto al bilancio dello Stato la spesa dei favori fatti a talune università, non ha avuto il coraggio di respingere un contributo spontaneo. Giustizia vuole che Modena, Siena e Parma siano trattate come le altre città. L'onor. Sonnino ha creduto che l'università di Modena dovrebbe essere trattata diversamente dalla università di Siena, stimandola a questa inferiore. L'onor. senatore Sonnino sarà pienamente informato delle condizioni della università sienese; non ne dubito. Ma tradirei la verità, offenderei il sentimento di vivissima riconoscenza pel paese ove feci i primi esperimenti del pubblico insegnamento, se non informassi il Senato intorno le prospere sorti della università di Modena, famosa per antiche tradizioni, piena di vita nelle presenti condizioni.

Ciò dicendo non intendo accendere gelosie, nè fare paragoni, certo pertanto che fra le tre Modena vincerebbe al confronto.

Ho parlato di antiche tradizioni, ma correrò rapidamente sul campo della storia. Invito l'onor. senatore Sonnino a ricordare quali uomini eminenti la patria del Sigonio, del Muratori, del Tassoni, del Montecuccoli dette alla repubblica Cispadana ed al primo Impero.

Tradizioni solenni, onor. Sonnino, sono quelle, dopo le quali nuove glorie si perpetuano e durano: Manfredo Fanti, Nicola Fabrizi, Enrico Cialdini ed altri valorosi cittadini uscirono dalla scuola modenese. E così tutte le università ci sapessero dare intelletti istruiti, caratteri forti!

Un giovane professore, il quale imprende a dettare alcun insegnamento, entra trepidante e commosso nella scuola ove si addita tuttora il loco in cui sedettero gli ardimentosi studenti che cospiravano con Nicola Fabrizi la notte in cui Ciro Menotti mosse guerra armata allo

Estense. Questi templi sono da conservare come grandi monumenti della storia italiana.

E Modena sente la grandezza del suo ateneo, perchè mi basta ricordare che quando quel popolo votò la *dedizione* nei rivolgimenti del 1848-49 al Piemonte, pose come patto dell'unione al trono sabaudo la conservazione della sua università, la quale stima come la *pupilla degli occhi suoi*.

Nel 1859, il conte di Cavour visitò l'università modenese e ne ammirò i ricchi gabinetti dove insegnarono lo Spallanzani ed altri celebri, e si custodiscono le prime invenzioni della fisica e la storia dello svolgimento delle scienze fisiche e naturali. Camillo Benso fu preso da tanta riverenza alla vista di quelle memorie scientifiche che lasciò la sua fotografia, scrivendoci sopra un attestato di sincera lode.

Il gabinetto di storia naturale di Modena ricevette miglioramenti continui, specialmente nel tempo in cui v'insegnò il Canestrini, uno dei maggiori zoologi che ha seguìto i migliori svolgimenti della scienza moderna della zoologia.

Illustri cittadini modenesi appartenenti alla numerosa falange degli esuli andati a vivere in lontane regioni nell'ora dell'italiana servitù, ricordandosi per la carità del loco natìo della terra modenese, spessissimo mandarono ricche collezioni ai gabinetti.

Poco dirò della condizione prospera, in cui si trova quella università per l'ordine e la ricchezza degli ospedali, necessari alla scienza medico-chirurgica, perchè io sono profano in quelle materie; ma so di certo che l'insegnamento sperimentale vi trova larghissimi mezzi.

Vi fu un momento, in cui taluni credettero che la vitalità dell'università di Modena fosse derivata dal fatto che è posta presso il Po. Ad ogni momento sfuggiva no dal moschetto delle sentinelle austriache i giovani Veneti nell'atto di esulare e l'emigrazione giovanile contribuiva ad accrescere la popolazione universitaria.

Appena la regione veneta fu riunita all'Italia, la popolazione degli studenti non mancò a Modena. Se l'on. Sonnino consulterà le statistiche dell'università di Modena, dal 1862 ad oggi, vedrà che la media degli studenti, i quali frequentano i corsi annuali, si è mantenuta sempre costante e che essa è maggiore di quella degli studenti iscritti negli altri atenei.

Dal lato economico, prego l'onor. collega Sonnino di considerare che nessuna università provvede meglio di quella di Modena all'indole popolare delle istituzioni ed a fare la buona democrazia, ossia quella per cui le classi umili possono inalzarsi alle più alte condizioni della società ed aspirare agli uffici dello Stato, mediante lo studio ed il lavoro.

Se egli visitasse Modena per conoscere gli usi e la condizione degli studenti che frequentano l'università, e volesse conoscere con l'ingegno, di cui è fornito, la spesa, con la quale ottengono le lezioni dell'università, troverebbe una forte e gagliarda gioventù tutta raccolta dell'agro vicino, e figli di piccoli benestanti di campagna sussidiati dalle provincie e dai comuni con modeste borse di studio, viventi parcamente riuniti a due, a tre in modeste pensioni. Vidi molti giovani vivere con tanta modestia e severità di costumi che spesso aspettavano un più gustoso alimento in provviste, che le famiglie loro mandavano nei giorni di mercato. Talchè 70 od 80 lire al mese bastano alle spese de' giovani non provvisti di beni di fortuna.

Se lo Stato improvvisamente abolisse l'università di Modena, i parenti sarebbero costretti di inviare i figli nella vicina Bologna, ove non basterebbe la pensione di lire centocinquanta al mese. Non tutti potrebbero fare tali sagrifici, e così lo Stato, che proclama l'eguaglianza giuridica, toglierebbe a molti cittadini di rendersi idonei all'esercizio delle professioni liberali.

Nè si creda che io non abbia pensato di rispondere ad una obbiezione fatta di frequente, ossia, che il soverchio numero di università crea una grande classe di spostati. Varrebbe l'argomento se Modena chiedesse incoraggiamenti agli studi universitari e privilegi per gli studenti. Non comprendo la obbiezione se deve ledere il diritto comune. E poi non creda il Senato che tutti i giovani, i quali attendono a conseguire la laurea in Modena, tutti si dedichiano alla carriera forense. Parecchi prescelgono l'ufficio di notaio necessario nelle campagne, altri aspirano ad essere segretari comunali, altri più agiati si dedicano alla vita pubblica, non pochi concorrono agli uffici pubblici ed alle magistrature, pochissimi attendono alla

professione forense. Vidi parecchi giovani modenesi concorrere con lode all'insegnamento secondario.

Le tradizioni di studio, di correttezza di costumi e di entusiasmo per la gloria nazionale sono siffattamente robuste che nell'esordire della guerra del 1866 non uno degli studenti rimase inerte; tutti presero il moschetto e partirono pel campo, sia schierandosi nell'esercito, sia vestendo la leggendaria camicia rossa.

Noto inoltre che le università, che si soleva chiamare a torto secondarie, sono, all'uso della Germania, una vera scuola d'apparecchio agli ingegni poderosi per correre l'agone del pubblico insegnamento.

Ricorderò al Senato, che quando io aveva l'onore d'insegnare nell'università di Modena, vi ebbi compagno il Pacifici Mazzoni, che da semplice incaricato vi venne a dettare le istituzioni di diritto romano. Quel virtuoso uomo si contentò di esordire in Modena con la modesta rimunerazione di mille lire, mercede che si dà anche maggiore ad un buon cameriere, perchè Modena è città altamente favorevole al raccoglimento ed agli studi. Pertanto appena sorse la necessità di provvedere all'ordinamento dell'università romana nell'anno 1871 (vedo presente tra noi l'onor. Correnti, il ministro della pubblica istruzione di quel tempo), l'università di Modena operò una grande trasfusione del suo sangue all'ateneo romano. Il ministro tolse da Modena parecchi professori.

Così il Pacifici-Mazzoni diventò subito professore di diritto civile nell'università di Roma; come in breve tempo diventò consigliere di Stato e magistrato della Cassazione. Il Bonasi, che meritò più tardi la cattedra di Pisa come ora onora il Consiglio di Stato; il Businelli, ch'è ornamento della università di Roma, e il Razzaboni pure da Modena vennero in Roma. Oggi quest'ultimo è direttore della scuola degl'ingegneri in Bologna. Non indico altri colleghi perchè ora non li rammento.

La celebre scuola dei cadetti tramandò le sue rinomate tradizioni all'insegnamento matematico universitario. I laureati in medicina e chirurgia concorrono al servizio dell'esercito ed a quello dell'arte salutare nelle città minori e nelle campagne.

Il Giovanardi, il Bezzi, il Vaccà tanto sono valenti scienziati quanto virtuosi cittadini.

La biblioteca, l'archivio Estense, l'accademia dei Quaranta, la Società di storia patria sono potenti ausilî degli studi universitari. Infine la Corte di Appello è la palestra giudiziaria, in cui i giovani trovano tradizioni di assennatezza e di probità.

Riconoscendo questi titoli di merito alla università di Modena, voglio sperare che il Senato adotterà questa legge di giustizia e di progresso.

Ed io dal disegno di legge traggo auspicî migliori di quelli esposti dall'onor. ministro. Egli giustifica questo disegno di legge col dire che tende ad una sola cosa: a migliorare lo stipendio dei professori, affinchè, attratti dalla promessa di maggiore stipendio, non accettino il trasferimento in atenei meglio retribuiti.

Oggi la condizione economica delle città secondarie conviene meglio di altre residenze. Un giovane che anela di farsi un buon nome con la pubblicazione di qualche libro, trova più agevole il vivere in Modena che non nei grandi centri.

Ma io non credo che l'aumento di 2000 lire all'anno affezionerà il professore al primo loco di nomina. Altri moventi determinano le trasmigrazioni da università ad università. Se il professore dovesse trovare il sentimento di amore per lo studio nelle 3000 lire o nelle 5000 lire, ogni scintilla d'ingegno, ogni ardore di studi sarebbero spenti, e sarebbe meglio chiudere le università.

Già altra volta dissi che nè le 3000 lire, nè le 5000 lire possono essere la giusta mercede del lavoro intellettuale. Il professore allora sarà tornato nell'alta stima del paese quando potrà attendere a scrivere buoni libri, quando troverà chi li stampi e li legga, e quando dalla necessità della vita non sarà costretto ad altro lavoro.

Io non so se l'onor. ministro, che ha accettato questi sacrifizi, ha compreso che le leggi di pareggiamento costituiscono un precedente, per cui fra poco lo Stato dovrà migliorare le condizioni degli onorari dei professori viventi nelle grandi città.

Con 3000 lire a Modena si sta meglio che non con 5000 a Roma. Infatti a Modena è possibile avere un buon appartamento a lire 50 al mese; a Roma ne occorrono 5000 all'anno. Un grande sentimento di dignità, una grande considerazione per gli uomini di studio, un

grande rispetto per le condizioni locali mossero le città, che sono la vera espressione della nostra vita nazionale, a votare maggiori sussidi all'insegnamento superiore.

Questa legge pone in mora gl'insegnanti a dare prove egregie di zelo, invita la gioventù a stimare meglio l'ufficio del pubblico insegnante.

Il Senato poi non deve ascoltare coloro, i quali van dicendo che le università sono troppe. Queste università hanno solamente due Facoltà complete: la Facoltà di medicina e quella giuridica. È detto nella convenzione che esse vogliono aumentare le cattedre. Negli atti della convenzione stipulata fra l'onor. ministro e il Corpo rappresentante di Modena si legge: « accrescere due cattedre di giurisprudenza ».

Io credo che meglio di accrescere le cattedre torni migliorare gl'insegnamenti vigenti. Ripeto al Senato un concetto chiarissimo ed altre volte da me detto.

Se il ministro intende di aumentare gl'insegnamenti, perchè sieno la espressione della cultura nazionale, credo santa e legittima la cosa. Indichi le materie; proponga le leggi di fondazione. Ma se vuole persistere a conservare il numero eccessivo degl'insegnamenti obbligatorî per conseguirsi i diplomi, per l'amore delle famiglie, per l'avvenire della nostra gioventù, lo supplico a ritrarsi dalla mala via, perchè egli ha recato grave danno alla misura ed alla serietà degli studi.

Oggi la Facoltà di giurisprudenza ha ventuna materia obbligatoria.

Il ministro non ha il coraggio di chiedere l'aumento degli anni di studio universitario di fronte alle leggi del servizio militare obbligatorio. Perchè adunque opprime le menti dei giovani con l'aumento degli esami obbligatorî? Modena, son certo, vorrà minor numero di professori, ma più profondità di studi. Ho fede in ciò, perchè ho stima nella serietà di quegli uomini.

Io già l'ho detto, quanto più il ministro allarga la superficie degli studi, tanto più genera la confusione e la leggerezza degli studi.

Anche in Francia la pedagogia va protestando contro quello che chiamano le *surmenage intellectuel*.

Il paese non sa indovinare da quali norme muove negli atti suoi l'onor. Coppino. Nei giorni scorsi i poteri legislativi votarono una legge che fondò una cattedra dantesca. Perchè la cattedra dantesca è stata votata per legge? Perchè non era ordinata nel quadro degli insegnamenti che costituiscono la facoltà di lettere.

Mi ricordo che padre Giuliani più volte venne da Firenze a Torino a chiedere al ministro della pubblica istruzione che avesse intitolato la cattedra di letteratura italiana dalla *Divina Commedia*. Il ministro della pubblica istruzione rispose di non poterlo fare, perchè non vi era nell'organico della legge una cattedra della *Divina Commedia*. Invece l'onor. Coppino, solo perchè la legge Casati dà la potestà di conferire a qualcuno insegnamenti detti complementari, ha diviso e suddiviso le parti della scienza ed ha creato professori ora ignoti, ora improvvisati.

Di recente ha messo a concorso la cattedra della scienza dell'amministrazione, la cattedra della finanza, mentre tali cattedre non esistono.

Io non dico che non esista una scienza della finanza, che non esista una scienza dell'amministrazione, e respingo questi insegnamenti come complementari; ma trovo dannoso che il ministro voglia creare accanto allo insegnamento del diritto amministrativo come materia obbligatoria l'insegnamento della scienza dell'amministrazione, accanto alla economia politica la scienza della finanza.

Quindi io prego l'onor. ministro della pubblica istruzione, nel momento in cui gli prometto il voto favorevole a questa legge, di rispondere e dire quali intenzioni egli abbia sopra queste mie osservazioni, e se mi fa sperare che l'università di Modena non vorrà creare finanzieri e sapienti nell'amministrazione, ma che manterrà le cattedre secondo la legge Casati e darà non l'aumento delle materie, ma una maggiore robustezza di metodo, ed acquisterà autorevoli professori e darà lustro agli insegnamenti esistenti.

Queste sono le cose che rapidamente io dico, perchè su questa materia della pubblica istruzione già lungamente discorsi altre volte, e non intendo ripetermi. Accostandomi all'urna sono lieto di aver pagato nell'esercizio del potere legislativo un debito di riconoscenza e di giustizia alla regione modenese che mi è cara per le memorie più belle della mia gioventù.

Senatore CANNIZZARO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola ora spetta all'onorevole Majorana-Calatabiano.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. L'onor. Pierantoni ha esposto molto diffusamente le ragioni tecniche, morali e politiche per le quali egli approva il progetto di legge di pareggiamento, che si estende non solo alla università di Siena alla quale avrebbe limitato il suo consenso l'onor. Sonnino, ma anche alle università di Parma e di Modena; e forse la lunga dimostrazione che egli, il senatore Pierantoni, ne ha dato era diretta in particolare modo alla università di Modena.

Se egli non avesse interposto delle considerazioni, le quali nell'animo di taluno dei nostri colleghi potrebbero operare una conversione in un senso inverso di quello cui colla premessa e colla chiusa egli, l'onorevole mio amico Pierantoni, mostra di aspirare, io mi sarei taciuto del tutto; imperocchè le brevissime osservazioni contrarie dell'onor. Sonnino trovavano una confutazione larghissima nelle altre in merito, dell'onor. Pierantoni.

Però dirò brevissimamente: l'onor. Pierantoni rimprovera il ministro Coppino come il solo autore responsabile dei contratti, riguardanti prima le università di Genova, di Catania e di Messina, più tardi quelle di Siena, Modena e Parma.

Ma io richiamo alla memoria del senatore Pierantoni che nella legge sulla pubblica istruzione che fu votata nell'altro ramo del Parlamento erano preparate le elevazioni di alcune delle nostre università minori; ed anzi riguardo a Genova, molto prima del voto della Camera elettiva, era seguìta una convenzione che doveva avere esecuzione per decreto reale, come prevedeva il ministro Baccelli, se non fosse rientrata nel concetto di massima della legge sugli studi superiori.

Quanto a Catania, tutto era preparato, nell'identico modo, e ciò sempre sotto il Ministero Baccelli. Venuto il ministro Coppino, trovò cotesti antecedenti, nella parte legislativa, col voto della Camera e nella amministrativa, colla convenzione di Genova, la quale convenzione rispetto agli stipendi dei professori era già in piena esecuzione, e con i preparativi della convenzione di Catania, rispetto al comune e alla provincia, che avevano già promesso i loro assegni in aumento a quelli di un precedente consorzio che regolarmente funzionava.

Io non discuto la bontà intrinseca delle capitolazioni; ma quando alcune di queste sono fatte per rendere definitiva l'esistenza di un istituto che vive da secoli, che nessuno osa sopprimere e che per l'azione della legge, la quale sanziona l'ineguaglianza rispetto ad altri istituti, sta a disagio; quando i due rami del Parlamento trovano ragionevole di sanzionare quella capitolazione: mi pare che per tutte le ragioni di ordine teorico, etico e politico, ciò che si è fatto per alcune università si debba pur fare per le altre. E a ciò adoperandosi, lode, non censura merita il ministro.

Il senatore Pierantoni dice che i fondi delle tre università di cui ora si propone il pareggiamento provengono da enti che per propria indole non possono assumere le contratte obbligazioni, e si viola con ciò la legge: ma se si trattasse di convenzioni alle quali si desse esecuzione, senza appoggio in alcuna legge, e per mero atto di arbitrio del Governo, capirei l'appunto: eppure anche allora vi sarebbero i magistrati, se non per annullare le convenzioni stabilite contro la legge, di certo per negare ad esse ogni esecuzione. Ma qui si tratta di convenzioni che debbono essere tradotte in legge; è la legge quindi che costituisce il vincolo giuridico, e reciprocamente alle stipulazioni dà il carattere indiscutibile di facoltà da un canto e di obbligazione dall'altro, e tutto munisce di sanzioni; è dessa che riconosce la piena regolarità dei patti; e contr'essa, quando fatta, nulla è permesso di obbiettare. Prima di sanzionarla, stanno le obbiezioni; ma il senatore Pierantoni, votandola, invano le deduce.

Fatte queste brevissime osservazioni in ordine alla legge, io sono costretto a rilevare un pensiero ad essa del tutto estraneo, espresso dall'Ufficio centrale.

Nella seconda pagina della sua relazione, dopo di avere rimpianto che nel pareggiamento delle università di Genova, Catania e Messina non fu seguìto il consiglio di meglio dotare le biblioteche e i gabinetti, l'Ufficio centrale esce in queste parole: « Ma il vostro Ufficio centrale osa sperare che la pubblica opinione guidata dal Governo in alcuna di quelle illustri città (Genova, Catania e Messina) preferirà rinunziare al fasto di complete Facoltà di matematica e

di filosofia e lettere, per corredare di libri poverissime biblioteche, per fornire larghi mezzi di studi sperimentali e pratici la Facoltà medica e le scienze naturali ».

Ora io non so a quale delle illustri città, se cioè a tutte e tre, o a due solamente si riferisce l'Ufficio centrale; conosco bensì questo che in quelle città l'esperimento non è nemmeno cominciato: perchè, almeno in due di quelle tre università, gl'insegnamenti, malgrado che parecchi concorsi siano stati banditi l'anno scorso, sono ben lontani dal trovarsi al completo.

So ancora di più, che le due università di Catania e di Messina possono bene avere i fondi per provvedere meglio di libri le proprie biblioteche e di materiali gli studi sperimentali e pratici delle Facoltà mediche, e di quelle di scienze; imperocchè è cosa nota, più che a me stesso, al relatore dell'Ufficio centrale, che cioè da qualche mese il ministro delle finanze, di concerto con quello della pubblica istruzione, ha riconosciuto un credito delle università siciliane contro lo Stato, in una somma così ingente che io vorrei pregare l'onor. ministro della pubblica istruzione di esercitare la sua influenza presso gli enti locali, in ispecie dell'università di Catania, affinchè, invece d'incoraggiarli a consumare il capitale di quel credito, col reddito di questo si provvedesse ad una notevole sovvenzione annuale agli scopi indicati dall'onor. senatore Cannizzaro.

Quando questo fosse fatto anche senza maggiori assegni dello Stato, il quale pur sempre dovrebbe fare qualche cosa, le biblioteche e i gabinetti sarebbero assai degnamente migliorati. D'altra parte, affrettando che a tutte le Facoltà sieno dati gli insegnanti che mancano, non ci sarebbe alcuna ragione di far voti perchè i fondi destinati all'integramento e al funzionamento di quelle Facoltà fossero altrimenti investiti: imperocchè l'avvenire di queste non deve giudicarsi dalle sole condizioni presenti che vogliono ammettersi det tutto transitorie.

Fatte queste dichiarazioni, io soggiungo che voto di cuore per ogni ragione tecnica e morale, e sopratutto di giustizia, il progetto in discussione, del pareggiamento delle tre università di Modena, Parma e Siena.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PIERANTONI. L'onorevole mio amico e collega il senatore Majorana ha voluto parlare per censurare quello che io ho detto, ossia che questa convenzione dell'onor. Coppino fu accettata quando la riforma universitaria era stata da lui abbandonata, ed ha soggiunto che il predecessore dell'onor. Coppino aveva già accettata una convenzione analoga, ossia quella di Genova, che trovava il suo riscontro nella legge votata dall'altro ramo del Parlamento.

Io ringrazio l'onor. Majorana che pensando di censurare la mia affermazione ha somministrato un argomento di più in prova di quella irregolarità che ho notato nel procedimento del Ministero. Comprendo che il predecessore dell'onor. Coppino, in vista di una legge già votata dall'altro ramo del Parlamento, in cui erano determinate le condizioni per le quali le università così dette secondarie potevano essere pareggiate alle primarie, avesse stipulato una convenzione.

Ma l'onor. Coppino tornò al potere dichiarando che non accettava il disegno di legge sostenuto dal suo predecessore.

Grande è la differenza tra la legge che fu votata dal Senato, e che non sarà votata dall'altro ramo del Parlamento, e la legge che avrebbe preso nome dal Baccelli.

Io non meritavo dunque la censura sua, che però ha servito all'oratore come occasione per dichiarare che darà il voto in favore della legge.

Senatore CANNIZZARO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Dovrei dare alcune spiegazioni all'onor. Sonnino su questo fatto, che le tre convenzioni compariscono strette indissolubilmente in un solo progetto di legge. Debbo dichiarare che anche noi avremmo desiderato che le tre convenzioni fossero state presentate in tre progetti diversi, lo che ci avrebbe lasciato maggior libertà nello esaminarle.

Dichiaro anche che per una di queste tre convenzioni avrei personalmente chiesta qualche modificazione, ma ci ho rinunciato per non pregiudicare le altre con cui era indissolubilmente legata.

L'onor. senatore Sonnino ha poi chiesto delle spiegazioni, che veramente l'Ufficio centrale avrebbe dovuto dare, se avesse avuto agio di

esaminare le condizioni di questi enti morali che contraevano.

Quando infatti il potere legislativo interviene ad approvare una convenzione tra il Governo e le provincie, i comuni ed Opere di beneficenza, si dovrebbe esaminare se questi enti morali non abbiano ecceduto i confini loro assegnati da leggi e se non abbiano preso impegni troppo gravi per i contribuenti.

Ma, lo abbiamo dichiarato nella relazione, la strettezza del tempo non ci ha permesso questo esame ed abbiamo lasciato questo compito al ministro.

Il ministro ci si presentò, e ci dichiarò che egli aveva profondamente studiate le condizioni di quegli enti morali, e si era convinto che avevano i mezzi e le qualità per intervenire in questo contratto.

Il ministro ripetendo al Senato queste dichiarazioni, addurrà le prove che questi enti morali possono sostenere le spese a cui si sobbarcano.

Il vostro Ufficio centrale non ha esaminato le tre convenzioni che dal solo punto di vista dell'interesse della pubbica istruzione e della applicazione di una massima che era già penetrata in un progetto di legge votato dal Senato, conforme anche al progetto che c'era venuto dall'altro ramo del Parlamento.

In questo progetto di legge si era preveduto il caso che una università minore, secondaria, diventasse primaria per contributo degli enti locali; soltanto si erano in questa elevazione di grado additate due vie, cioè: sia concentrando sopra un minor numero di Facoltà quei mezzi di cui si dispone, sia quando i mezzi fossero larghi, provvedendo a tutte le Facoltà complete.

Il vostro Ufficio centrale da questo punto di vista esaminò le convenzioni, cioè della applicazione pura e semplice di quella massima che il Senato aveva già accolto e che è nell'animo anche dell'altro ramo del Parlamento, poichè era anche già implicita nel progetto di legge che fu da esso votato.

Vi dirò qual sia il parere dei componenti la maggioranza dell'Ufficio centrale.

Siamo tre, compreso mé, favorevoli e due contrari; l'onorevole relatore invero sta nel mezzo, essendo forse il meno entusiasta dei favorevoli almeno di qualche parte di questo progetto di legge. Sotto questo punto di vista bisogna distinguere dalle altre la convenzione con l'università di Siena.

Io credo cha se si fosse parlato soltanto di questa, saremmo stati tutti di accordo nell'accoglier la proposta. L'università di Siena ha offerto mezzi che corrispondono al fine che si propone di ottenere. Si limita a mantenere quello che ha attualmente e non aggiunge che qualche professore ordinario.

Io faccio osservare al mio onorevole collega senatore Pierantoni che aggiungere un professore ordinario non vuol dire aggiungere una cattedra.

Nè Siena nè le altre università non aggiungono alcun insegnamento, non fanno altro che migliorare la condizione dei professori che hanno. I professori avranno il grado onorifico e lo stipendio dei professori delle università primarie.

Rimangono nello stesso numero totale, soltanto cresce la proporzione degli ordinari, il che farà che molti insegnamenti non dovranno essere più affidati a professori straordinari o incaricati.

E questo nella convenzione con Siena è dichiarato esplicitamente. Io credo che bisogna ora rinunziare alla differenza di grado fra i professori di una università e quelli di un'altra, essendosi già abolita nelle altre convenzioni; quindi non ho alcuna difficoltà di approvare con tutto l'animo la convenzione conclusa per l'università senese.

Rispetto a quella di Modena credo si sarebbe potuto procurare un minore aumento nel numero dei professori ordinari, pur accettando l'aumento dello stipendio ed il pareggiamento di grado dei professori. Così credo che alle facoltà di medicina si sarebbero potuti dare molti mezzi con le somme impiegate agli stipendi dei professori di matematica, la quale avrà pochi allievi. Ad ogni modo, la università di Modena non domanda alcuno insegnamento nuovo, non chiede che il miglioramento del personale.

L'università di Modena è provveduta di alcune cose molto meglio di qualche università primaria. Le sue tradizioni sono ottime; la disciplina è più severa di quel che non sia in qualche università primaria vicina, ed io desidererei perciò che la studentesca affluisse a

Modena, togliendosi da qualche università vicina primaria.

Per tutte queste ragioni e nonostante le osservazioni che ho fatte, accetto anche la convenzione per l'università di Modena.

Per l'università di Parma si sarebbe potuto, a mio avviso, concentrare sopra un minor numero di Facoltà i mezzi di cui si disponeva, imponendo così forse un peso minore anche al Comune ed alla Provincia, ed escludendo il contributo delle Opere di beneficenza. L'università di Parma è quella che vuole il maggior numero di professori nella Facoltà fisico-matematica. Le Facoltà di medicina e di legge potranno avere un buon numero di studenti che mirano alle due professioni. Ma riguardo alla Facoltà fisico-matematica Parma ha chiesto sette professori ordinari, che sono troppi. Qui era nato il dubbio se coll'accrescimento di questo numero di professori fosse anche sottinteso qualcosa che fosse contrario al progresso degli studi, ossia, se coll'aumento del numero dei professori senza che fossero cresciuti sufficientemente i mezzi di studio, quella università pretendesse porsi in grado di dare delle lauree scientifiche.

Ora, mentre la università di Siena è correttissima, poichè, nel chiedere il pareggiamento dei professori, soggiunge che resteranno soltanto le due Facoltà che attualmente vi esistono, quelle di Modena e di Parma taciono a questo riguardo nelle convenzioni.

Noi abbiamo quindi dovuto chiamare il ministro perchè ci rassicurasse su questo punto, cioè ci desse affidamento di conservare quello che attualmente c'è; giacchè non è che noi non desideriamo che Modena o Parma diventino un centro di civiltà, ma non vogliamo che per onore, per decoro nazionale e per il vero progresso si creassero delle cose mostruose e monche; perchè quando con pochi mezzi si vuole far molto si finisce col far delle cose ridicole.

L'università di Parma ha appena quanto basta ad un mediocre insegnamento di medicina. Io non intendo parlare degli uomini distinti che vi fanno scuola, ma semplicemente dei mezzi d'insegnamento.

Ripeto dunque che Parma ha appena dei mezzi per fare l'insegnamento di scienze naturali necessarie alla medicina, e quindi il volere avere l'ambizione di crearvi degli insegnamenti fisico-matematici superiori sarebbe un assurdo, e farebbe poi mancare la parte necessaria dell'insegnamento medico.

Il ministro ci ha, da questo lato, rassicurati, sebbene il testo della convenzione nulla stabilisca in proposito e solamente determini la cifra dell'aumento di spesa.

Il ministro stesso deve convenire che sarebbe stato bene che nella convenzione vi fosse un articolo che stabilisse l'organico delle università, e dicesse: Ci saranno tante Facoltà, tanti insegnamenti, come presso a poco è fatto nella Convenzione riguardante l'università di Siena. Nelle altre due invece si parla soltanto di pareggiamento di quelle università a quelle di primo grado. Ciò può portare per effetto che esse desiderino poi di avere anche insegnamenti, per esempio, di matematica superiore. E badate che, nello stato attuale, in tutta Italia non ci saranno più di 10 studenti che si dedichino a questa materia. Quindi è necessario evitare questo pericolo, non solo per la questione finanziaria, ma anche per il danno che ne verrebbe all'andamento degli studi in Italia. L'accrescimento del numero dei professori universitari già ha prodotto l'anemia dei licei; perchè appena un giovane professore di un liceo si eleva un po' e giova al liceo, il quale ha anche bisogno di avere degli uomini di un certo merito, egli aspira subito a diventare professore di università, e ciò perchè in Italia il numero dei professori ordinari universitari è troppo grande e non è proporzionato alle forze di cui il paese dispone. E questo, come si comprende, è un gran male per l'insegnamento.

Diminuendo il numero dei professori, dando loro larghi mezzi di studi, si farebbe un grandissimo bene, e si potrebbe poi, un giorno o l'altro, pensare a migliorarne le condizioni, mentre pensare ora a migliorare le sorti di 800 e più professori universitari, quali ora esistono in Italia, non mi pare cosa fattibile.

Chiedo quindi al ministro dell'istruzione pubblica, per incarico dell'Ufficio centrale, quali concetti dirigeranno in avvenire l'ordinamento dell'istruzione superiore dopo il mutamento avvenuto che ha cancellato ogni distinzione di grado tra le università.

Ora risponderò alcune parole al mio amico

Majorana. Mi permetta l'onor. Majorana di dirgli che quelle parole sono pesate, e sono cioè rivolte ad alcune di quelle università ultimamente pareggiate la cui biblioteca fu visitata da uno dei più autorevoli membri dell' Ufficio centrale il quale si convinse che essa non sarebbe sufficiente per gli studi liceali. E ciò sebbene quella provincia abbia fatto un altro sforzo e si sia gravata, spinta dall'amor proprio, di molte spese. Mi sono trovato presente io in una di quelle provincie nel momento che venne innanzi questa idea di pareggiamento di università, ed ho assistito alle pressioni che si sono fatte alla Deputazione provinciale, perchè contribuisse a fine di salvare l'università dal pericolo della concorrenza di altra che avea già ottenuto il pareggiamento.

Ora l'insufficienza dei mezzi c'è, e sarebbe soprattutto necessario sovvenire le biblioteche, non dico per metterle al corrente di tutte le pubblicazioni, ma per renderle migliori.

Ora io preferirei, invece di nominare due o tre professori di alta filologia, che non avranno probabilmente studenti, che si provvedessero di libri le biblioteche.

Per tenerle al corrente soltanto dei giornali scientifici che si pubblicano, si richiederebbe una somma che non può essere sostenuta dai nostri bilanci.

Salvo le biblioteche nazionali, non credo che vi sieno altre biblioteche universitarie nelle quali lo studente si possa tenere al corrente di molti rami di scienza.

Ora, dato anche il caso che per una di queste università la provincia accordi con uno sforzo 30 o 35 mila lire, certamente con tale somma non può farsi una biblioteca universitaria.

L'onor. mio collega il senatore Amari, che non è presente, ha osservato che gli sforzi che ha fatto la provincia di Messina (dico il nome) non basteranno a portare al livello necessario per una università la biblioteca.

Cosa sono 30 mila lire? Esse bastano appena, come diceva il mio amico, per la biblioteca di un circolo.

Ad ogni modo, laddove ci fosse questo, mi permetterà di esprimere il desiderio che l'opinione pubblica illuminata di quella città pensi piuttosto al vero decoro degli studi.

Ho accennato nella mia relazione a qualche cosa di speciale che si potrebbe fare in Messina, e l'ho fatto nell'interesse di quella illustre città che amo come patria mia. Per esempio, un acquario per la zoologia starebbe bene a Messina, come non starebbe in nessuna altra parte d'Italia.

Degli stranieri, a spese loro, sono venuti a metterne uno a Napoli. L'istituzione di tale acquario è di origine tedesca, ed ha dato molto impulso alle scienze naturali moderne in Europa.

Ebbene, perchè non fare anche in Italia qualche cosa di speciale per le scienze naturali? Ed è da osservare che nell'università di Messina si è concentrato un gruppo di naturalisti di prim'ordine. Talvolta certe condizioni topografiche determinano questi aggruppamenti di scienziati.

Io diceva: piuttostochè andare a cercare professori di alta filologia e di matematiche superiori, concentrate tutti i vostri mezzi onde provvedere all'insegnamento delle scienze naturali che in Messina hanno una speciale ragione d'essere.

Ecco spiegato a che cosa si riferivano le parole della mia relazione. Riguardo a Catania io non conosco in quali condizioni essa si trovi. Se è provvista di tutti i mezzi di studio per le scienze naturali e mediche, tanto meglio; ma se ciò non è, prima di pensare alla cima pensi anch'essa alla base dell'edificio.

Dopo di ciò, ripeto al ministro che l'Ufficio centrale mi aveva incaricato di pregarlo di volere esporre quale è il concetto dell'ordinamento degli Istituti superiori che egli ha concepito dopo di questo pareggiamento.

Saranno pareggiati in tutto? Le università delle quali si occupa questo progetto almeno si contenteranno delle Facoltà e degli insegnamenti che hanno attualmente, e di dare i soli gradi che sinora conferiscono?

Catania e Genova hanno invece voluto pigliare in tutto proprio lo stampo delle università maggiori, mentre che avrebbero potuto fare in molte cose qualche cosa di speciale pel luogo.

Se questa morbosa ambizione non sarà frenata, il progresso degli studi e l'ordinamento degli istituti superiori avrà una difficoltà insormontabile. Conviene porre a guida di ciò che si farà un concetto generale, annunziarlo e farlo penetrare nell'opinione pubblica, e poi accettare dai corpi legislativi.

Se ciò non si farà, noi continueremo a trasci-

narci in una grande mediocrità. Come molte delle istituzioni italiane pur troppo anche le nostre università sono in un grande stato di mediocrità, che si prolungherà, se continueremo a farci trascinare dalle meschine vanaglorie locali.

Non ho che da rivolgermi da un lato per trovare dei nomi che fanno onore per i loro studi alla intiera nazione; ma nell'insieme la vita universitaria non ha vigore.

Bisogna ora accettare il pareggiamento; i professori di tutte le università sieno eguali con eguale stipendio e grado onorifico, ciascuno varrà per il suo merito ed abbia anche, stando nello stesso luogo, una carriera oltre degli aumenti quinquennali. Sia dovuta questa carriera al merito, e quella carriera non sia legata al luogo. Tutto questo va benissimo.

Dato questo stato di fatto necessario, procuriamo di diminuirne gli effetti dannosi.

Io credo che, arrivati a questo punto, bisogna restringere gli organici normali delle Facoltà nei limiti indispensabili; bisogna aver minor numero o minor suddivisione di insegnamenti obbligatorî e più larghi mezzi di studi sperimentali e pratici.

L'università di Roma, per esempio, vi ha dato il buon esempio concentrando in un solo i due insegnamenti di geometria proiettiva e di geometria analitica, avvertendo che la loro divisione fu una cosa temporanea, utile in un certo stadio del progresso della geometria ed ora non più conveniente.

Molti credono (e qui mi dispiace di non vedere al suo posto l'onorevole Brioschi, il quale potrebbe discorrerne meglio di me) che al primo biennio di matematica possano bastare due professori per insegnare ciò che conviene di geometria e di analisi per gli aspiranti alla ingegneria.

Questo per i giovani sarebbe un vantaggio, perchè l'accrescimento del numero dei professori allarga il programma oltre i limiti utili per quelli che si preparano alle scuole di applicazione.

Per tutti i corsi si può fare questa riflessione. Per esempio, nel corso di medicina vi sono molte materie distinte, le quali potrebbero forse concentrarsi in poche.

Pur troppo l'andazzo di questi tempi è tale, ma non lo si può imputare al ministro della istruzione pubblica. La tendenza a spezzare, a moltiplicare le materie, la si riscontra anche nella facoltà legale, dove il numero degli insegnamenti obbligatorî si è sempre accresciuto.

Bisogna adunque porre un freno a queste tendenze e limitare da un lato questi insegnamenti obbligatori e provvedere poi in alcuni e pochi luoghi soltanto ai corsi di perfezionamento con uomini adatti e con mezzi adeguati.

Ad ogni modo, un concetto bisogna farselo.

Se ci facciamo il concetto che tutte le università debbano avere gli stessi insegnamenti, che appena si concede un insegnamento ad una università, sia anche delle nostre prime, tutte le altre possano domandare di avere anch'esse quell'insegnamento, ci poniamo in una falsa via.

Il principio che dappertutto vi debba essere il medesimo modello, è una cosa che non va. Bisogna provvedere, cominciando a diminuire il numero eccessivo dei professori universitari, e concentrare al *minimum* gli organici degli insegnamenti.

Inoltre, conviene lasciare al ministro una certa libertà d'azione nel giudicare quale università, e per numero di studenti, e per l'ambiente in cui si trova, meriti davvero di essere ampliata. Se noi dovessimo esaminare come è provveduto agli studi veramente superiori, non professionali, in quelle che chiamiamo università primarie, dovremmo riconoscere che non abbiamo a consolarcene.

Dopo di ciò, io spero che il signor ministro avrà occasione di rassicurare il senatore Sonnino che i comuni, le provincie ed altri enti morali che intervennero nelle tre convenzioni che dobbiamo approvare con un sol voto, possano realmente sopportare la spesa che si sono imposti e che egli ci voglia anche assicurare che le università di Modena e Parma non daranno una patente, una laurea di più di quelle che sono autorizzate a dare ora, e che tutti i nuovi mezzi saranno impiegati a migliorare quello che hanno ora. E finalmente sarei grato al signor ministro se ci vorrà dire qualche cosa sul concetto generale che dovrà regolare l'ordinamento degli istituti superiori in seguito al nuovo fatto di questi pareggiamenti.

Senatore MANFREDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANFREDI. L'onor. relatore ha difeso da pari suo il disegno di legge esprimendo

l'opinione della maggioranza dell'Ufficio centrale, ma ha dichiarato di non esserne entusiasta.

Io della maggioranza potrei essere giudicato, per quella specie di allusione che deriva dalla frase dell'onor. relatore, quello degli altri due della maggioranza che sia l'entusiasta.

Io non ho avuto e non ho entusiasmo che possa derivare da legami di cittadinanza o da altri rispetti particolari. Io ho avuto, nel sostenere la proposta di legge, come ho tuttora, il calore della difesa della giustizia. Qui non vale a persuadere il Senato favorevolmente alla proposta di legge che l'argomento di giustizia e di parità di trattamento.

Un sistema di pareggiamento è invalso; quel sistema è stato attuato per altre università; lo stesso sistema è giustizia che lo sia anche rispetto alle università di Parma, Modena e Siena, delle quali ci occupiamo; università che certamente non sono da meno di quelle di Messina, di Catania, e voglio anche dire di quella di Genova; giacchè, se Genova ha una storia più illustre ed è superiore in grandezza materiale e per potenza di commercio e ricchezza, Parma e Modena hanno anch'esse una storia di città capitali di Stati che ebbero il loro onore.

Pure, se si avesse a fare una votazione separata per ciascuna delle tre università, cui riguarda la proposta di legge, che rispondesse ai sentimenti degli oratori che abbiamo ascoltati, toccherebbe la peggio alla università di Parma. L'onor. senatore Sonnino ha dichiarato che darebbe voto favorevole per la sua università toscana; Modena ha avuto un fortissimo difensore nell'onor. senatore Pierantoni, come pure l'onor. relatore dell'Ufficio centrale ne ha ravvisata la causa migliore.

Io non difenderò Parma occupando qui il Senato a sentire la storia dei suoi studi. Tutti sanno l'antica rinomanza dell'università parmense, cui dedicarono cure ne' passati secoli i duchi Farnesi e que' di casa Borbone; e quel levato grido di eccellenza delle sue scuole, per cui nella seconda metà del 1700 Parma fu onorata del titolo di novella Atene. E pe' tempi a noi vicini basta proferire i nomi di Tommasini e di Rasori, che quella università illustrarono. Nè ignorasi da niuno la munificenza della vedova del grande Napoleone, che, mite e benefica, governò Parma dopo il 1815 e spese i suoi milioni nelle opere pubbliche ed in favorire le arti e gli studi. Epperò il Senato non stimerà Parma immeritevole del pari trattamento; e debbo dirla fortunata di essere così oggi legata con Siena e Modena da dover fruire di quel favore, che queste consorelle hanno maggiore.

Le osservazioni fatte dall'onor. senatore Sonnino riguardo agli enti, che concorrono a fornire i mezzi necessari al pareggiamento, avrebbero dovuto essere confortate da una conoscenza della natura di quegli istituti e fondazioni; poichè anche enti morali ed istituti di uno stesso scopo precipuo, rispondente al nome, hanno poi differenze di condizioni particolari; e, quanto alle fondazioni per disposizioni di testatori o liberalità private fra vivi, infinite sono le varietà delle clausole, che le reggono. Ed è ben presumibile che, se è stata approvata la convenzione dai Consigli amministrativi e dall'autorità tutrice di quegli stabilimenti, siasi accertato, che per la condizione degli istituti stessi non era punto vietato di erogare quella parte di reddito allo scopo di favorire gli studi.

La differenza notata dall'onorevole relatore dell'Ufficio centrale tra il contratto di Siena e quelli di Modena e Parma perde ogni valore appunto per quell'argomento, cui già egli accennava. Infatti, se nel primo articolo viene deliberato genericamente un pareggiamento, col secondo poi si delimita questo colla somma fissa, ripartita nei quadri, che contengono la enumerazione delle cattedre e degli stipendi dei professori. Non è quindi più possibile allargare quel pareggiamento fuor di questi termini. Ed in questo senso è certamente interpretabile, e sempre in effetto dovrà essere interpretata la convenzione; che, cioè, questo pareggiamento non sia che riferibile a quel miglioramento delle attribuzioni attuali delle università, come appunto è espresso nel contratto per la università di Siena, e come la proposta ministeriale espressamente assicura.

Non ho altro da aggiungere; e credo che il Senato non troverà veruna difficoltà ad approvare la legge propostagli, per quel principio di giustizia, che lo raccomanda.

Senatore SONNINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SONNINO. Il senatore Manfredi ha detto che io avrei votato per la università di Siena, della mia Toscana, e che perciò egli si

credeva in dovere di votare per quella della sua Parma.

Queste parole, che egli pronunciò certamente senza la menoma intenzione di offendere, non posso nasconderlo, giunsero sgradite e dolorose al mio orecchio. Io ritengo che qui non siamo nè toscani, nè modenesi, nè lombardi, nè napoletani, ma solamente Italiani e dobbiamo dimenticare a quale regione apparteniamo. Mi crederei indegno di sedere in quest'aula se sentissi diversamente! Qui deliberiamo non per favorire un ente od una città piuttosto che un'altra, ma per tutelare gli interessi dello Stato, anche quando questo interesse fosse contrario a quello della nostra città natale. Questa è la sola giustizia che qui siamo chiamati a fare e che dobbiamo esercitare.

Il Senato ricorderà che allorquando sedeva nell'altro ramo del Parlamento dovetti parlare contro al sussidio che si dava a Firenze, ove pure abitavo e nella cui provincia ero stato eletto, e ciò perchè mi pareva di doverlo fare per un alto e grande interesse, sebbene mi sollevassi contro tutte le ire dei miei concittadini, e la persecuzione della stampa. Lungi da me, quindi, tali indegni sospetti di meschini interessi regionali o di campanile!

Il senatore Manfredi dice che io avrei dovuto conoscere a fondo le condizioni di quegli enti morali prima di affermare che concorrono malamente o inopportunamente nella spesa per le università.

Io non le ho studiate certamente, ma mi pare che il titolo stesso di questi istituti spieghi abbastanza la loro indole.

Le Congregazioni di carità hanno uno scopo di carità, non quello di sovvenire le università, e così dicasi delle Casse di risparmio e delle Opere pie.

Del resto a me pare che la Commissone non abbia fatto grandi studi nemmeno essa, sopra tale argomento.

L'onorevole relatore dice, solo brevemente, che il signor ministro ha poi assicurato di essersi convinto che le provincie ed i comuni contraenti possono ben sostenere le spese che si sono imposte per aumentare il numero di questi professori. Ed ecco tutto.

Degli altri istituti non si dice una parola nè nella relazione, nè nelle considerazioni che precedono il progetto di legge.

Quanto poi al pareggiamento della università di Siena, io lo voto unicamente, come ho già avuto l'onore di dire, perchè c'è la limitazione nel numero delle cattedre e dei professori, ciò che era anche nel desiderio della maggioranza dell'Ufficio centrale; e lo voto perchè credo che non sarà grave danno per quella provincia; ma se non si fa, ciò che credo sia nel diritto mio di chiedere, cioè se il Senato non vorrà staccare la decisione che riguarda Siena da quella di Modena e Parma, ebbene mi rassegnerò; ma voterò contro tutta la legge.

Il senatore Manfredi non potrà così dire che le mie simpatie per la Toscana mi fecero pressione e mi fecero votare ciò che non credetti una buona legge. Siena potrà ripresentare la sua domanda, e sola e staccata l'approverò, ma con le altre dovrò respingerla. Non mi resta altra via.

Senatore MANFREDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANFREDI. Ho chiesto la parola solo per dichiarare che io non ho avuto intenzione di offendere l'onor. Sonnino con la mia espressione e che sono ben certo dei sentimenti espressi da lui. Fui condotto a quella frase, che gli fu spiacevole, dall'essermi parso ingiusto ch'egli movesse biasimo a Parma ed a Modena di avere ottenuto il concorso degli istituti di risparmio e di beneficenza, dimenticando che anche Siena ha quello del Monti dei Paschi e di Opere pie.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Secondo il mio solito, sarò brevissimo.

Confesso la mia meraviglia per la discussione che si fa su questo progetto di legge. Di che cosa si tratta?

Abbiamo un esempio dell'anno passato, in cui abbiamo autorizzato l'ampliamento di tre università per parificarle.

Oggi si chiede da tre altre non già un ampliamento, si chiede soltanto che si permetta loro di pagare un po' meglio i professori.

La cosa dunque si riduce a ben poco; e tutto ciò non a carico del bilancio dello Stato, ma a carico di istituti che hanno tutti i mezzi per poterlo fare.

Io mi meraviglio come questa legge, così semplice, sollevi tanta discussione.

Quindi prego il Senato a volerle dare voto

favorevole, perchè, dopo tutto, parmi sia legge di giustizia.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Mi sforzerò di imitare la brevità dell'onorevole Cambray-Digny, e mi pare che sia non troppo difficile impresa: imperocchè di quanti hanno discorso intorno al disegno di legge, il solo senatore Sonnino gli si è mostrato contrario; sebbene dalle domande da lui rivolte al Ministero non dovesse derivarne la conclusione da lui annunziata.

Egli chiedeva al Ministero se si era assicurato che i Corpi morali, i quali concorrono del loro a trarre dalla condizione inferiore, quanto a stipendio, i professori delle tre università e pareggiarli per tale riguardo ai professori che insegnano nelle università che sono considerate come primarie, si fosse assicurato, dico, che potevano comodamente e sempre rispondere al nuovo peso.

Ora, la prima ricerca che io ho fatto, e ieri ne ho portato i documenti nel seno della Commissione, è stato appunto quella di domandare e di avere un rapporto sopra le forze finanziarie dei comuni interessati, la cui tutela però senza offesa al nostro diritto interno non ispetta al mio Ministero.

Non posso rispondere alla seconda domanda dell'onorevole Sonnino, nè credo ci sia alcuno che meglio di me lo possa fare.

L'onor. Sonnino vorrebbe essere assicurato che nell'anno venturo od in un altro anno i comuni di cui si tratta non abbiano bisogno di eccedere l'imposta e questo chieggano.

Se fossi informato dall'onorevole Sonnino intorno alle necessità future di quei comuni e di quelle provincie, allora potrei dare una risposta, ma evidentemente, nè l'onorevole Sonnino potrebbe dichiararlo a me, nè altri a lui se domanderanno o no di eccedere l'imposta.

È un fatto che avendo contratto quest'obbligo lo manterranno e come spesa dipendente da convenzione e da legge la dovranno iscrivere sui loro bilanci. E lascio in disparte la fede mia in quelle popolazioni illuminate e savie, le quali nelle nuove condizioni dello Stato vogliono mantenere la gloria dei loro studi, che è insieme gloria italiana.

Gli altri oratori sono stati favorevoli alla legge, non tutti al ministro. Ed io non domando che di scagionarmi brevissimamente di alcune osservazioni o censure.

L'onorevole Pierantoni, il quale ha parlato in favore della legge, e non è nuovo che non parli in favore del ministro, ha trovato che queste presentazioni di legge sono irregolari e nascono principalmente dal fatto che il ministro non ebbe il coraggio di affrontare una grande riforma. Questa era la sostanza delle sue osservazioni.

A me pare che la storia non sia favorevole all'accusa portata dall'onorevole senatore Pierantoni. Innanzi tutto, o bene o male, questa riforma universitaria io l'ho proposta saranno nove anni, e ne chiamo a testimoni gli stampati del Parlamento.

Poi, venuto innanzi all'Ufficio centrale che doveva riferire sulla legge, che proposta dal mio illustre predecessore, era allo studio del Senato, io pregai quegli onorevoli membri perchè ad ogni modo o correggendo quel disegno che qui non aveva trovato fortuna di giudizio favorevole, o un nuovo proponendone, non lasciassero pendenti ed insolute le questioni del nostro insegnamento superiore.

Seppi e so grado a quei senatori e al relatore Cremona, che, soddisfacendo al desiderio mio, mi hanno ora dato argomento per respingere o la censura o il giudizio del senatore Pierantoni.

Intanto si può domandare in che cosa vecchi o nuovi disegni di legge simili a questi nocciano ad un futuro ordinamento di studi. Certo è che se verrà chi proporrà la diminuzione o trasformazione delle università, si troverà dinanzi quel numero medesimo di università che attualmente vi sono. E il Senato ha troppa esperienza per potersi lusingare che questa sia una questione vicina e facile da risolvere. Anzi dai diversi progetti presentati per la istruzione superiore infruttuosamente, si può arguire se in un tempo non lontano una riforma di questo genere possa essere approvata.

L'onor. senatore Pierantoni ha ripetuto il suo discorso sull'aumento delle cattedre. Di tal cosa ha anche parlato il relatore della Commissione, il quale, pur dichiarandosi non caldo sostenitore di questo progetto, e un momento mi parve avversario, riconosce però come l'equità e la giustizia ne consiglino l'approvazione, come

credo che la consiglino anche gl'interessi degli studi, checchè si possa pensare o dire.

Dell'aumento di qualche cattedra nella Facoltà legale, chiesto ugualmente dal progresso dello studio e dalle Facoltà, dissi altra volta: e passo alla domanda dell'onor. relatore. Ora che tutte le università sono pareggiate, quale sarà la condizione degli istituti superiori? Scartiamo per un momento le tre delle quali ora si tratta, e quelle altre intorno a cui diede voto favorevole il Parlamento; stiamo alle otto che avevamo. Queste otto università chiamiamole per un momento istituti superiori; in quali condizioni si trovavano e si trovano di parità? Il relatore conosce al pari di me quali differenze profonde erano e sono ora tra le medesime, sicchè il suo quesito poteva essere posto molto tempo avanti; la questione di questi istituti superiori, fatti tali unicamente dagli stipendi, resta quale era, e sopra di essa io credo di avere con le parole e coi fatti significato già l'avviso mio.

La legge non ha creato istituti superiori, ma istituti più o meno compiuti con professori più o meno retribuiti. Dal pareggiamento, quale ora ve lo chiedo, noi vogliamo solo ottenere la parità nella condizione finanziaria degli istituti, il che se per una parte potrà crescere gli stimoli perchè si entri in questa carriera, dall'altra parte potrà avere i vantaggi di accrescere certi comodi agli studiosi e di impedire i facili trapassi, e le aspirazioni a questi, e sarà un bene perchè il pensiero continuo di mutar sede certo è un grave impedimento allo studio medesimo, o ai profitti della scuola.

Quando si è trattato del disegno di legge presentato dall'Ufficio centrale io aveva domandato alla Commissione medesima, e il Senato ha accettato, che la designazione del numero dei professori e delle cattedre ordinarie fosse fatta dalle Facoltà, che insieme col Consiglio superiore erano e sono le più autorevoli in questa materia.

Il concetto mio era ed è che gli insegnamenti costitutivi di ciascuna Facoltà siano il meno numerosi possibile. Questo concetto lo ripeto, affermando che per ora di cattedre ordinarie oltre i ruoli antichi, oltre i quadri non fatti da me, non ce n'è alcuna.

Un vostro illustre collega, il compianto Scialoia, aveva di alquanto ridotto il numero delle cattedre ordinarie, non degl'insegnamenti, ma quel decreto suo fu abrogato, e non da me, cosicchè il ruolo attuale è quello che prima fu in vigore per la legge Casati.

Non istà dunque l'osservazione che riguarda il numero delle cattedre ordinarie.

L'aumento si verifica rispetto ai professori straordinari, sebbene manca la stregua secondo cui giudicare di tale aumento. La legge Casati dice che il numero dei professori straordinari non può eccedere quello dei professori ordinari, il che farebbe sì che i professori straordinari potrebbero anche oggi essere molto più numerosi che non sono.

Ma sarebbe superfluo intrattenere il Senato sulla natura dell'insegnamento affidato agli straordinari, sulla condizione di questi insegnanti e molto meno sulle ragioni scientifiche le quali tra noi producono questi professori.

Ho detto che un concetto dell'Amministrazione è questo: che le cattedre costitutive di una Facoltà sieno poche. Ora, come ci governiamo verso quegl'istituti che l'onor. Cannizzaro ha chiamato superiori?

Ho già detto altra volta come il Ministero guardi diversamente, non dico le università di primo e secondo ordine, ma le università le quali o per l'importanza delle sedi o pel numero degli studenti avanzano le altre, e mi pare di avere soggiunto con l'approvazione del Senato, che certe cattedre speciali bensì possono mettersi in quelle prime università numerose, imperocchè non mancherà mai il pubblico che ne tiri vero e reale partito, la qual cosa sarà sempre difficile di riscontrare nelle piccole università.

Aggiungerò come dichiarazione e conferma delle parole mie il fatto: noi abbiamo un novanta incaricati di materie facoltative. Ora, badi il Senato a queste cifre: di questi novanta incaricati di materie facoltative, i due terzi si dividono tra le tre università di Napoli, di Roma e di Torino, il che dimostra quali siano le norme seguite dal Ministero.

Così le più importanti università, sia per la frequenza della scolaresca, sia per le condizioni del luogo, come Roma sede della capitale del Regno, sono quelle a cui deve più attendere il Governo, affine di raccogliervi e la maggiore dottrina, e la maggiore attività scientifica che sia possibile.

Detto ciò che credo possa soddisfare l'ono-

revole relatore, debbo fare la domandata dichiarazione su quella benedetta parola di pareggiamento e per quell'articolo della convenzione di Siena che non si trova nelle altre convenzioni.

La parola di pareggiamento crea forse un equivoco, ma l'equivoco è un po' volontario perchè colui che sospetta pericoli da questa parola dovrebbe guardare i termini che si pareggiano tra loro, e che servono di raffronto.

Ora, il termine di paragone sta nella indicazione di quelle università, delle quali si tratta nel § *a* dell'art. 2, se non erro, della legge Matteucci. Ma coteste università alle quali si vuole pareggiare, presentemente, Modena e Parma e Siena non ammettono che possano col tempo domandarsi da loro o Facoltà nuove, o complemento delle antiche, perchè in quelle medesime università che finora per comodo di locuzione, non per determinare un grado di dignità, abbiamo detto di primo ordine, non si trovano tutte le Facoltà, nè uguale il numero delle discipline. I senatori sanno che la legge del Matteucci modificò gli stipendi, non determinò ma conservò la varietà, donde provenne che quelli servissero a distinguere in due categorie le università, non l'essere tra loro pari per numero di professori e di Facoltà e d'istituti. Si mettevano ad esempio insieme Torino e Pavia, ma Pavia non aveva Facoltà di lettere, non aveva Facoltà di matematica, appena aveva ottenuto qualche concessione, se pur già l'aveva ottenuta, per qualche corso preparatorio alla scuola di applicazione.

Lo stesso dite di Pisa, ricordata in quell'articolo insieme con Bologna, ma lontana dallo stato di questa. Quindi, checchè si voglia pensare, da quella parola di pareggiamento non può ricavarsi nulla che aiuti l'aumento delle Facoltà, che permetta supporlo: imperocchè tutte quelle università che sono nominate nell'articolo e considerate come del medesimo grado, non hanno parità tra loro, da quella in fuori che nasce dallo stipendio, e che sola perciò può essere domandata. Di più ripeterò la dichiarazione fatta nel seno dell'Ufficio centrale, che cioè il Ministero come gli egregi uomini che hanno trattato e firmato le convenzioni hanno in questi limiti inteso il pareggiamento, per questo furono unite alla legge le tabelle, una che dimostra lo stato attuale, l'altra quello che avverrà se il Senato farà buon viso a questa legge.

Io non aggiungo altre parole. Potrei chiamare l'attenzione dell'onorevole relatore sopra le tabelle unite alla convenzione per Parma. Se bene ho inteso il suo discorso, sospetto che non abbia guardato esattamente le cifre per Parma.

Ha detto che Parma aumentava di troppo i professori, specie nella Facoltà di matematica. Ora se io non mi inganno, ed ho sotto gli occhi la tabella di Parma, la Facoltà matematica è attualmente con 7 professori, due supplenti, un incaricato e sarà dopo con 7 professori e un incaricato, perdendo un supplente, cosicchè l'osservazione non regge.

Senatore CANNIZZARO, *relatore*. Rispondo su quest'ultimo punto che l'università di Modena aveva cinque professori ordinari...

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*... Dica l'università di Parma.

Senatore CANNIZZARO, *relatore*... per cui il vostro Ufficio centrale si poteva persuadere che il numero di sette proposto per Parma si poteva diminuire per portare l'aumento altrove, e per risparmiare il concorso delle Opere di beneficenza.

Questo era il concetto della Commissione; come organico l'università di Parma riesce più numerosa, essendo la Facoltà di matematica di sette professori ordinari, mentre la università di Modena, che ha una gloria nelle scienze naturali, si contenta di cinque, e quella di Siena non ne ha punto, e provvede all'insegnamento delle scienze naturali coi nove professori della Facoltà di medicina. Non vi può essere invero domanda più modesta di quella fatta dall'università di Siena.

L'università di Modena conserva lo stato attuale di cinque professori ordinari per provvedere alle scienze naturali indispensabili al corso di medicina annesso. Ma sette professori ordinari, come è proposto per Parma, sono troppi per una Facoltà che non si propone di dare lauree scientifiche.

Del resto credo che con sette professori ordinari si può fare la Facoltà fisico-matematica di una grande università che si proponga dare le lauree scientifiche, purchè abbia i mezzi di studi occorrenti.

Il concetto mio non era ispirato da una ten-

denza più per Parma che per Modena o Siena: confrontando le condizioni universitarie io avrei voluto indurre le università di Modena e Parma a concentrare tutti i mezzi disponibili, che non sono poi larghissimi, nelle due Facoltà di medicina e di giurisprudenza come ha fatto Siena, e a così arricchire la Facoltà di medicina di mezzi più larghi.

Detto questo, ringrazio l'onorevole ministro degli schiarimenti dati al Senato, prima sopra i mezzi che egli ha accertato abbiano gli enti locali e contraenti; spero che non sarà disdetto dall'avvenire, spero che questi comuni non si troveranno in imbarazzo; secondariamente lo ringrazio di aver esposto il concetto di ridurre al minor numero gli insegnamenti costitutivi delle Facoltà e di provvedere largamente le università non solo più numerose, ma anche più operose ed in centri dove vi è un ambiente scientifico.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. L'onor. signor ministro ha detto che io gli ho fatta l'accusa di non aver voluto condurre in porto la riforma dell'istruzione superiore, ed ha soggiunto che *o bene o male* fece adottare una legge.

In verità, o io non mi sono bene spiegato, o il ministro non mi ha compreso.

Accuse di ministri non ve ne furono e non ve ne saranno in Italia.

Io ho voluto ricordare la ragione, che ha determinato la gara di tutte le città che non avevano università dichiarate di primo ordine a fare sacrifizi a favore de' loro atenei, ed è questa; che il ministro della pubblica istruzione con decreti e regolamenti illegali introdusse una quantità esuberante di nuove cattedre nelle università, che già si dicevano di primo ordine, e che a questo esempio le università secondarie si videro minacciate; questo è un fatto che nessuno può negare. Quando poi ho parlato dell'accresciuto numero degli insegnamenti costitutivi delle Facoltà universitarie mi sono preoccupato poco di sapere, se chi insegna sia professore incaricato, straordinario ovvero un professore ordinario. Queste gerarchie riguardano la dignità morale e la utilità economica degli insegnanti.

La questione da me accennata era di più alto momento.

Si ammetta che il ministro della pubblica istruzione fu mosso dal concetto di dare ai grandi centri di vita politica e sociale italiana università, nelle quali sia concentrata la maggiore energia scientifica, ma egli doveva distinguere lo studio dei giovani fatto per ottenere i diplomi universitari dallo studio indirizzato a perfezionare l'insegnamento, e a dare prova a coloro che visitano le università che le medesime raccolgono tutte le forze del pensiero nazionale e discutono tutti i problemi scientifici.

Su questo terreno, onor. signor ministro, l'opposizione che io sollevai è forse cosa nuova, incompresa?

Tutti coloro che studiano i metodi scolastici diedero un grido d'allarme sopra i cattivi risultamenti di quello che fu fatto.

Ella, onor. ministro, ha accresciuto gl'insegnamenti universitari obbligatorî scemando la serietà degli studi; ma non ha provveduto all'aumento della nazionale istruzione.

Dimentica forse quello che ha deliberato l'altro ramo del Parlamento?

La Commissione del bilancio ridusse il capitolo, col quale il ministro si era permesso di stipendiare una numerosa schiera d'incaricati e di professori staordinari, di lire trentamila. Ella li ha nominati contro la legge, facendo un danno immenso all'ordine degli studi e creando scontentezze e favori. Ella non avrà neppure la gratitudine dei beneficati, perchè questi professori subito grideranno di voler uscire dalla condizione inferiore in cui si trovano e vorranno che si aumenti il numero dei professori ordinari.

Del resto, l'onor. ministro ha il torto di dolersi della mia opposizione, la quale non era solitaria od ingiusta.

Oggi nel Senato le idee che mi mossero a fare una spassionata, ma energica opposizione sono accolte ed esposte autorevolmente dalla Commissione che rappresenta il pensiero del Senato. Forse il relatore non ha ripetuto le stesse mie censure? Non ha detto di essere obbligato a chiedere quali concetti abbia il ministro sopra l'insegnamento superiore?

L'onor. ministro della pubblica istruzione male ha invocato la legge sopra la pubblica istruzione come prova di una seria riforma, perchè quella legge ebbe 36 voti contrari di fronte a

48 favorevoli, fatto nuovissimo nel Senato e che deve porre in avvertenza il ministro sopra i provvedimenti che vorrà prendere in avvenire.

So per esperienza che i discorsi d'opposizione dispiacciono agli uomini del Governo; ma se l'opposizione non ci fosse, bisognerebbe crearla.

PRESIDENTE. La discussione generale è chiusa, e si passa a quella degli articoli.

Si dà lettura dell'art. 1.

Art. 1.

Sono approvate e rese esecutorie le annesse convenzioni pel pareggiamento delle regie università degli studi in Siena, Parma e Modena alle università indicate coll'art. 2, lettera *A*, della legge 31 luglio 1862, n. 719, concluse in Roma; la prima fra il Ministero della pubblica istruzione e i rappresentanti dei Consigli provinciale e comunale, del Monte dei Paschi e della Società di esecutori di pie disposizioni di Siena in conformità delle deliberazioni 22 dicembre 1885 del Consiglio provinciale, 15 marzo 1886 della Deputazione provinciale, 21 dicembre 1885 del Consiglio comunale, 18 marzo 1886 della Giunta municipale, e 22 dicembre 1885, e 16 marzo 1886 della Deputazione del Monte dei Paschi, 12 gennaio 1886 del Consiglio esecutivo della Società di esecutori di pie disposizioni; la seconda fra il Ministero stesso e i rappresentanti della provincia e del comune di Parma, in conformità delle deliberazioni 16 giugno 1886 del Consiglio provinciale, 21 giugno 1886 della Deputazione provinciale, 15 giugno 1886 del Consiglio comunale e 4 giugno 1886 della Giunta municipale; la terza fra il Ministero predetto e i rappresentanti della provincia, del comune e della Cassa di risparmio, della Camera di commercio ed arti, della Congregazione di carità e del Collegio convitto San Carlo di Modena, in conformità delle deliberazioni 11 giugno 1886 del Consiglio provinciale, 20 agosto 1886 della Deputazione provinciale, 31 maggio e 18 agosto 1886 del Consiglio comunale, 26 maggio 1886 della Cassa di risparmio autorizzata a concorrere con deliberazione 31 maggio 1886 del Consiglio comunale, 8 giugno 1886 della Camera di commercio ed arti, 21 giugno 1886 del Consiglio di amministrazione del Collegio convitto di San Carlo, e 29 maggio 1886 del Consiglio di amministrazione della Congregazione di carità.

È aperta la discussione su questo primo articolo.

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 2.

È abrogato, per quanto concerne le regie università di Siena, Parma e Modena, l'art. 2, lettera *B*, della legge 31 luglio 1862, n. 719, e qualsiasi disposizione anteriore contraria alla presente legge.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Leggo ora l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 2 pom.:

1. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Riforma della tariffa doganale;

Modificazioni alla legge di contabilità generale dello Stato per l'acquisto di tabacchi esteri e per quello dei grani per l'esercito;

Aggregazione al circondario di Brescia ed al mandamento di Montechiari del comune di Isorella;

Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali;

Spesa per ricostruzione ed adattamento del fabbricato demaniale detto « La Dogana » in Pavia;

Pareggiamento delle università degli studi di Modena, Parma e Siena a quelle contemplate dall'art. 2, lettera *A*, della legge 31 luglio 1862, n. 719.

2. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Concorso speciale ai posti di sottotenente nelle armi di artiglieria e del genio;

Tutela dei monumenti antichi della città di Roma;

Spesa di lire 500,000 per lavori complementari nel fabbricato del Ministero della guerra di via Venti Settembre in Roma;

Maggiore spesa straordinaria per nuovi lavori di strade nazionali e provinciali decretate con la legge 23 luglio 1881, n. 333;

Modificazioni alle leggi di registro e bollo;

Abolizione e commutazione delle decime ed altre prestazioni fondiarie congeneri;

Autorizzazione ad alcune provincie e comuni di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti 1877 il limite medio del centesimi addizionali applicati nel triennio 1884-85-86;

Autorizzazione e diniego ad alcune provincie e comuni per eccedere col bilancio 1887 il limite medio triennale della sovrimposta;

Autorizzazione alla provincia di Reggio Emilia ad eccedere il limite dei centesimi addizionali.

La seduta è sciolta (ore 6 e 35).

LXXVII.

TORNATA DEL 10 LUGLIO 1887

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — *Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge: Riforma della tariffa doganale; Modificazioni alla legge di contabilità generale dello Stato per l'acquisto di tabacchi esteri e per quello dei grani per l'esercito; Aggregazione al circondario di Brescia ed al mandamento di Montechiari del comune d'Isorella; Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali; Spesa per ricostruzione ed adattamento del fabbricato demaniale detto* La Dogana *in Pavia; Pareggiamento delle università degli studi di Modena, Parma e Siena a quelle contemplate dall'art. 2, lettera A, della legge 31 luglio 1862, N. 719 — Approvazione del disegno di legge per concorso speciale ai posti di sottotenente nelle armi di artiglieria e del genio, dopo schiarimenti chiesti dai senatori De Sonnaz e Serafini e forniti dal ministro della guerra — Discussione del progetto per la tutela dei monumenti antichi nella città di Roma — Osservazioni dei senatori Costa, Canonico, Barracco relatore e del ministro della istruzione pubblica — Approvazione di un ordine del giorno dell'Ufficio centrale e degli articoli da 1 a 8, ultimo del progetto, intorno al quale parla il senatore Vitelleschi, cui risponde il ministro della istruzione pubblica — Approvazione dei due progetti di legge: 1. Spesa di lire 500,000 per lavori complementari nel fabbricato del Ministero della guerra di via Venti Settembre in Roma; 2. Maggiore spesa straordinaria per nuovi lavori di strade nazionali e provinciali decretate con la legge del 23 luglio 1881, n. 333 — Discussione del progetto di legge: Modificazioni alle leggi di registro e bollo — Parlano nella discussione generale i senatori Fusco, Deodati, Pecile, Miraglia relatore ed il ministro delle finanze — Approvazione degli articoli da 1 a 6 — Osservazioni del senatore Riberi all'art. 7 e risposta del ministro — Approvazione di tutti gli articoli da 7 al 23, ultimo del progetto, previa un'avvertenza del senatore Auriti sull'art. 21 — Proposta del senatore Vitelleschi relativa all'ordine del giorno approvato — Risultato delle votazioni fatte in principio di seduta.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pom.

Sono presenti i ministri di grazia e giustizia, dell'istruzione pubblica, delle finanze e dell'interno.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Riforma della tariffa doganale;

Modificazioni alla legge di contabilità generale dello Stato per l'acquisto di tabacchi esteri e per quello dei grani per l'esercito;

Aggregazione al circondario di Brescia ed al mandamento di Montechiari del comune di Isorella;

Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali;

Spesa per ricostruzione ed adattamento del fabbricato demaniale detto « La Dogana » in Pavia;

Pareggiamento delle università degli studi

di Modena, Parma e Siena a quelle contemplate dall'art. 2, lettera *A*, della legge 31 luglio 1862, n. 719.

Si procede all'appello nominale.

(Il senatore, *segretario,* GUERRIERI-GONZAGA fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del progetto di legge N. 171.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del progetto di legge intitolato: « Concorso speciale ai posti di sottotenente nelle armi di artiglieria e del genio ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario,* CENCELLI legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore DE SONNAZ G., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE SONNAZ G., *relatore*. Il vostro Ufficio centrale, nell'esaminare il progetto di legge presentato dall'onorevole ministro della guerra, già votato dall'altro ramo del Parlamento, sul concorso speciale ai posti di sottotenente nelle armi di artiglieria e del genio, è stato unanime nel proporvi l'approvazione di esso, come conseguenza necessaria ed urgente della legge promulgata sull'ordinamento dell'esercito.

Solo relativamente all'articolo 3, il vostro Ufficio centrale, là dove si dice: « o comprovino di avere superato nel regno esami equivalenti a quelli del primo anno di corso suddetto », riconobbe la necessità di chiarire il senso di quest'ultima parte dell'articolo, e pregò il ministro della guerra d'intervenire nel suo seno.

L'onorevole signor ministro ha dato spiegazioni sul significato di queste parole; ed ora l'Ufficio centrale pregherebbe l'onorevole ministro di ben voler ripetere davanti al Senato le dichiarazioni relative alle spiegazioni date al riguardo di quest'articolo.

Senatore SERAFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SERAFINI. All'Ufficio secondo, che io ho l'onore di rappresentare come commissario, fu svolto da uno dei senatori, e precisamente dall'onorevole Corte, il concetto di raccomandare all'onorevole ministro della guerra di volere introdurre come massima generale, s'intende per legge, che annualmente si ammettano come ufficiali del genio e di artiglieria alcuni giovani provenienti dal corso degli ingegneri.

Io esposi questo concetto, che fu accettato ad unanimità dall'Ufficio secondo, all'Ufficio centrale. Però non si è creduto di accettare questa massima, nè di farne menzione nella relazione.

E siccome l'onorevole Corte non è presente, ho creduto, per spirito di solidarietà e di deferenza, di esporre questo concetto all'onorevole ministro della guerra conformemente alla proposta del prenominato signor senatore Corte.

PRESIDENTE. Il signor ministro della guerra ha la parola.

BERTOLÈ-VIALE, *ministro della guerra*. Comincierò con rispondere alla domanda fatta dall'Ufficio centrale, relativamente alle spiegazioni necessarie sull'ultimo alinea dell'art. 3 del progetto di legge.

In questo articolo è detto che saranno ammessi a godere del disposto della legge coloro che hanno conseguito il certificato di profitto delle materie prescritte pel primo anno di corso in una delle regie scuole d'applicazione degli ingegneri; e fin qui nulla da dirsi.

Il dubbio dell'Ufficio centrale nasce dal seguito dell'articolo, dove è detto: « o provino di aver superato nel regno esami equivalenti a quelli del primo anno di corso suddetto ».

Ora io non ho difficoltà di ripetere al Senato quello che già ebbi a dichiarare all'Ufficio centrale, vale a dire che colle parole: « o comprovino di aver superati, ecc. », s'intende trattarsi dei giovani che hanno compiuto il primo anno d'applicazione nelle università di Pisa, Genova e Pavia, nelle quali non esiste una scuola d'applicazione, cioè il corso completo, ma esiste solo il primo anno.

Vengo ora a rispondere alla raccomandazione del senatore Serafini. Egli ha espresso una raccomandazione fatta negli Uffici dal senatore Corte che consisterebbe nell'invitare il ministro ad ammettere ogni anno un certo numero di ingegneri fra gli ufficiali d'artiglieria e del genio.

Io non potrei accettare questa raccomandazione, perchè il reclutamento di allievi-ingegneri

per l'arma di artiglieria e per quella del genio non è che un'eccezione: e questo sistema è talmente un'eccezione, che ci vuole ogni volta una legge, come è il caso presente.

Io non potrei ledere diritti acquisiti, quali sono quelli dei giovani che entrano all'accademia militare... Non voglio adesso dilungarmi su questa questione complessa, sollevata dall'onorevole Serafini, la quale può considerarsi anche sotto il punto di vista della riforma generale dei nostri istituti; ma questa riforma ha bisogno di studio, ed ha bisogno poi essenzialmente di un progetto di legge approvato dal Parlamento.

Io non respingo in tesi assoluta questa raccomandazione, la quale, come dico, si collega alla riforma generale dei nostri istituti superiori, cioè gli istituti dai quali si reclutano gli ufficiali, tanto delle armi di linea quanto delle armi speciali; ma in questo momento non potrei neppure accettare come raccomandazione quanto venne detto dall'onor. Serafini.

Spero con queste poche parole di avere accontentato e l'Ufficio centrale e l'onorevole Serafini.

Senatore DE SONNAZ G., *relatore*. A nome dell'Ufficio centrale ringrazio il ministro della guerra delle spiegazioni date relativamente all'ultima parte dell'art. 3.

Senatore SERAFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SERAFINI. Ringrazio l'onor. ministro della guerra delle spiegazioni date, prevenendolo che le riferirò all'Ufficio secondo, dal quale avevo avuto il mandato di far prevalere la proposta, ed al senatore Corte.

Naturalmente non si potrebbe provvedere a quanto veniva chiesto, se non mediante un apposito disegno di legge.

E quantunque l'onor. ministro non abbia creduto di accettare in questo momento la raccomandazione, pure, se non ho male inteso, egli studierà la questione, e di ciò lo ringrazio.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, la discussione generale è chiusa: si passa alla discussione speciale.

Si rilegge l'articolo primo.

Art. 1.

Il Ministero della guerra è autorizzato ad aprire nell'anno 1887 un concorso speciale, onde coprire le vacanze avvenute, e che potranno verificarsi, nei sottotenenti delle armi d'artiglieria e del genio.

(Approvato).

Art. 2.

Saranno ammessi al concorso i giovani che ne facciano domanda e si trovino nelle condizioni seguenti:

a) Essere regnicoli;

b) Avere compiuta l'età di 18 anni e non superata quella di 26, al tempo del concorso;

c) Essere celibi;

d) Soddisfare alle condizioni di stato libero, moralità ed attitudine fisica, richieste per l'arruolamento volontario dalla vigente legge pel reclutamento del regio esercito;

e) Soddisfare alle condizioni di studî determinate dall'art. 3.

(Approvato).

Art. 3.

Il concorso avrà luogo unicamente per titoli.

Saranno ammessi a godere del disposto della legge coloro che hanno conseguito il certificato di profitto nelle materie prescritte pel primo anno di corso in una delle regie scuole d'applicazione per gl'ingegneri, o comprovino di avere superato nel regno esami equivalenti a quelli del primo anno di corso suddetto.

(Approvato).

Art. 4.

I sottotenenti che saranno nominati in seguito al concorso, saranno ammessi a frequentare un corso speciale presso la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio.

(Approvato).

Art. 5.

L'anzianità per gli ufficiali così ammessi, determinata dalla data del decreto di nomina, sarà regolata in ordine decrescente di età.

La promozione a tenente di tutti i sottotenenti avverrà secondo le leggi in vigore, ma

con riserva di anzianità, dovendo concorrere, nella classificazione per punti di merito ottenuti all'uscita della scuola d'applicazione, con gli allievi dell'accademia militare, la di cui anzianità al grado di sottotenente trovasi già determinata al tempo del concorso.

(Approvato).

Art. 6.

Ai sottotenenti d'artiglieria e del genio, nominati per effetto della presente legge, che durante il corso presso la scuola d'applicazione risultassero deficienti negli esami, saranno applicabili le norme in vigore per i sottotenenti delle due armi provenienti dall'accademia militare.

(Approvato).

Art. 7.

Ai predetti ufficiali, che venissero in seguito a cessare dal servizio, nell'applicazione del disposto dall'art. 121 del testo unico delle leggi sul reclutamento, non sarà computato come servizio effettivamente prestato il tempo da essi trascorso in qualità di allievi della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio.

(Approvato).

Discussione del progetto di legge N. 166.

PRESIDENTE. Ora viene all'ordine del giorno il progetto di legge per la « Tutela dei monumenti antichi nella città di Roma ».

Si dà lettura del progetto di legge.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione sopra questo progetto di legge.

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. Signori senatori, non è mio proposito di combattere il concetto fondamentale di questo progetto di legge.

Comprendo la necessità di tutelare i monumenti di questa alma città, e comprendo ancora come intorno a questi monumenti si raggruppino così elevati interessi da meritare di essere in certa guisa considerati come interessi nazionali.

Però non mi rassegno ad accettarlo nella sua integrità se non per le ragioni e colle riserve esposte nella relazione dell'Ufficio centrale.

Approvo quindi ed applaudo all'ordine del giorno che esso ha proposto e lo raccomando ai voti del Senato. Nello stesso ordine di idee al quale è coordinato credo necessario di proporre un' aggiunta a cotesto ordine del giorno.

L'art. 4 del progetto di legge dice:

« Il fondo per l'esecuzione dell'opera verrà costituito in parte uguale dallo Stato e dal comune di Roma e dal contributo dei proprietari delle terre, di cui all'art. 7 ».

Pel significato letterale di questo articolo parrebbe disposto che i proprietari dovranno concorrere alla costituzione di questo fondo per un terzo. Questo il significato dall'art. 4.

Ma l'art. 7 soggiunge:

« Ai proprietari dei beni confinanti o contigui è imposto l'obbligo del contributo a norma dell'art. 77 della legge 25 giugno 1865 ».

Ora l'art. 77 della legge 25 giugno 1865 prevede due ipotesi: o è stabilita nella legge speciale la misura del contributo, e in tal caso questa deve prevalere: o il contributo non è stabilito, e in tal caso esso deve essene rappresentato dalla metà del maggior valore che ottengono gli stabili, mercè l'opera dichiarata di pubblica utilità.

Dico il vero, a me non è riuscito facile il porre d'accordo le disposizioni di questi due articoli.

Da un lato sembra prescritto che il contributo rimanga fissato nella misura di un terzo della spesa; dall'altro è stabilito invece che questo contributo sarà commisurato a norma delle disposizioni dell'art. 77 della legge 1865.

Supponiamo per un momento che debba prevalere la disposizione della legge speciale e che questa prescriva fin d'ora il contributo nella misura di un terzo della spesa; in tal caso l'aggravio imposto ai proprietari sarebbe ingiusto, arbitrario; nè io mi sentirei il coraggio di dare il voto favorevole ad una legge che avesse inteso di sancirlo.

Io debbo quindi credere che ben diversa sia

la portata della disposizione che sto esaminando: e per togliere ogni dubbio, mentre l'Ufficio centrale propone di riparare all'errore nel quale il progetto è incorso, di mettere a carico dello Stato il contributo di una somma indeterminata e attualmente anche indeterminabile per mancanza di nozioni tecniche e di fatto, credo sarebbe prudente porre i poveri proprietari nella stessa condizione in cui sarebbe posto lo Stato dall'ordine del giorno dell'Ufficio centrale: e a questo intento propongo che, dove è detto nell'ordine del giorno che « ritenendo che ogni deliberazione in riguardo agli oneri che ne deriveranno all'erario dello Stato debba essere riservata ad una legge speciale », si dica che « ogni deliberazione in riguardo agli oneri che ne diverranno all'erario dello Stato *ed ai proprietari contigui* debba essere riservata ad una legge speciale ».

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Do prima di tutto lettura dell'ordine del giorno della Commissione:

« Il Senato, considerando che l'approvazione immediata della presente legge è necessaria alla preservazione dei monumenti più importanti di Roma, e ritenendo che ogni deliberazione in riguardo agli oneri, che ne deriveranno all'erario dello Stato, debba essere riservata ad una legge speciale, passa alla discussione degli articoli ».

Vi è una aggiunta proposta dall'onor. senatore Costa, e sulla quale ha domandato la parola il senatore Canonico. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO. Ho domandato la parola per una semplice osservazione a quanto disse testè l'onor. Costa.

Se ho ben capito le sue parole, egli crede che colla disposizione dell'art. 4 si venga a stabilire che il fondo per l'esecuzione delle opere si debba ripartire per un terzo a carico del comune, per un terzo a carico dello Stato e per un terzo a carico dei proprietari.

Secondo il mio modo di vedere, la lettura di questo articolo porterebbe ad un concetto diverso. Di fatti, che cosa dice l'art. 4?

« Il fondo per l'esecuzione dell'opera verrà costituito in parte eguale », da chi? « dallo Stato e dal comune di Roma », e poi si soggiunge: « e dal contributo dei proprietari delle terre di cui all'art. 7 », vale a dire dal contributo che viene stabilito « a norma dell'articolo 77 della legge 25 giugno 1865 ».

Dunque parmi che l'interpretazione logica di quest'articolo è questa: che, nel riparto, il comune di Roma e lo Stato contribuiranno in parti eguali; che, quanto ai proprietari, si deve osservare il disposto della legge 25 giugno 1865.

Quanto poi all'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, non avrei nessuna difficoltà di accettarlo; ma confesso che mi pare superfluo, in quanto che è già detto all'art. 5 che « il concorso dello Stato sarà approvato a tempo utile con legge speciale ».

Senatore BARRACCO G., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BARRACCO G., *relatore*. L'obbiezione che ha mosso all'art. 4 il senatore Costa si è presentata anche alla mente dei componenti l'Ufficio centrale, i quali però l'hanno risoluta nel senso testè indicato dall'on. Canonico.

Con una diversa interpretazione si giungerebbe alle assurde conseguenze, così bene messe in luce dal senatore Costa.

Evidentemente la redazione dell'articolo non è felice, ma non è presumibile che nel concetto dei proponenti della legge ci fosse di stabilire il concorso dei proprietari confinanti, o come sogliono comunemente chiamarsi, dei *frontisti*, a un terzo della spesa totale, e di riferirsi poi con un'altra disposizione di questa stessa legge all'art. 78 della legge dell'espropriazioni, il quale tassativamente stabilisce il *maximum* a cui può giungere il contributo dei proprietari, quando la sua misura non sia stata già in precedenza fissata nella legge che dichiarò la utilità pubblica dell'opera.

L'art. 4 dice: « Il fondo per la esecuzione dell'opera verrà costituito in parte uguale dallo Stato e dal comune di Roma »; a questo punto se invece delle parole « e dal contributo » si dicesse: « nonchè dal contributo dei proprietari delle terre di cui all'art. 7 », ogni difficoltà sarebbe eliminata.

Ora l'Ufficio centrale crede che l'art. 4 debba essere inteso secondo quest'ultima redazione.

L'aggiunta all'ordine del giorno proposta dall'onor. Costa ha un inconveniente, ed alcuni membri dell'Ufficio centrale vi si oppongono, credo, con ragione, avuto riguardo all'art. 7

della legge, il quale dice: « Ai proprietari dei beni confinanti o contigui è imposto l'obbligo del contributo a norma dell'art. 77, ecc. ». Per modo che resterebbe quest'obbligo a cui sono soggetti in forza della legge, dirò, organica delle espropriazioni, e per mezzo dell'aggiunta in quistione, si creerebbe la possibilità o almeno il dubbio che una legge speciale, in conformità di quest'ordine del giorno, venisse ad aggiungere una nuova imposizione ai frontisti, i quali già sono dalla legge dell'espropriazioni immancabilmente gravati; locchè sarebbe, o potrebbe parere troppo oneroso.

Dopo la discussione avvenuta e dopo le dichiarazioni che ho fatte a nome dell'Ufficio centrale, dichiarazioni che il signor ministro, credo, vorrà confermare, il vero senso dell'art. 4 resterebbe inteso di comune accordo così come l'ho spiegato, e se l'onor. senatore Costa volesse tenersi pago di queste spiegazioni e rinunciare al suo emendamento, la Commissione gliene sarebbe grata.

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore COSTA. I ragionamenti esposti dai preopinanti non mancano certamente di valore; ma non tengono conto di una parte delle disposizioni dell'art. 77 della legge del 1865.

L'art. 77 della legge del 1865 prevede due ipotesi. Stabilisce come regola ordinaria che il contributo sarà determinato in proporzione della metà del maggior valore acquistato dal fondo contiguo per effetto della espropriazione avvenuta; ma aggiunge ancora che questa disposizione sia applicabile soltanto nel caso in cui con legge speciale non siasi provveduto altrimenti.

E nella fattispecie non è senza fondamento il dubbio che la legge speciale abbia altrimenti provveduto coll'art. 4.

I nostri colleghi dell'Ufficio centrale sono convinti che se l'art. 4 poteva essere più esatto, non può dar luogo al dubbio da me sollevato. Dicono che la particella *e* che precede le parole *dal contributo dei proprietari* disgiunge e non congiunge le parole medesime alle altre del precedente inciso.

Dal momento che vi è unanime accordo nella interpretazione di questo articolo, io sono lietissimo di dichiarare che non insisto nell'aggiunta che ho proposto. Parmi però che non sia stato affatto inopportuno provocare queste dichiarazioni, affinchè non potesse rimanere alcun dubbio sull'interpretazione di quell'articolo.

PRESIDENTE. Ritira l'aggiunta all'ordine del giorno?

Senatore COSTA. Sì, la ritiro.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Non per entrare nel merito di una questione favorevolmente accolta da tutto l'Ufficio centrale, ma solamente per rispondere ad un accenno fatto dall'onor. relatore, ho domandato la facoltà di parlare. Questi rivolse preghiera all'onor. senatore Costa perchè volesse ritirare la sua aggiunta; e di averla ritirata lo ringrazio ancor io. L'onor. relatore crede che il ministro possa dichiarare meglio quale sia il senso delle parole colle quali si determina nell'art. 4, così la somma che può toccare e al comune e allo Stato, come quell'altra che può essere imputata ai proprietari, i quali si trovino nella zona così della passeggiata come dei monumenti.

Le ragioni dall'onor. relatore esposte sono quelle stesse che io potrei adesso meno bene addurre; l'adesione alla preghiera del relatore fatta dall'onor. Costa aggiunge valore alle ragioni che abbiamo intese.

Mi permetto solo un ricordo. Il primo disegno di legge presentato dagli onorevoli deputati Baccelli e Bonghi determinava il valore del contributo.

In quella determinazione del valore del contributo si distinguono nettamente i tre contribuenti, e cioè comune e Stato per metà della spesa ciascuno; l'onere del proprietario era ed è regolato dagli articoli 77 e 78 della legge sulle espropriazioni.

Quindi anche il primo pensiero aggiunge, direi così, valore al senso grammaticale dell'articolo 4, cioè la somma si divide in parti uguali per lo Stato e per il comune.

Quanto ai contribuenti si applica quella legge generale, alla quale qui si fa appello.

PRESIDENTE. Rileggo adunque l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale:

« Il Senato, considerando che l'approvazione immediata della presente legge è necessaria

alla preservazione dei monumenti più importanti di Roma, e ritenendo che ogni deliberazione in riguardo agli oneri, che ne deriveranno all'erario dello Stato, debba essere riservata ad una legge speciale, passa alla discussione degli articoli ».

Pongo ai voti questo ordine del giorno; coloro che l'approvano vogliano alzarsi.

(Approvato).

Non essendovi altri inscritti, la discussione generale è chiusa, e si passa alla discussione degli articoli.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA legge gli articoli.

Art 1.

L'isolamento dei monumenti compresi nella zona meridionale di Roma, ed il loro collegamento per mezzo di passeggi e pubblici giardini nei limiti di cui all'art. 2, è dichiarata opera di pubblica utilità.

(Approvato).

Art. 2.

La suddetta zona è determinata dai seguenti limiti:

a) Lungotevere di sinistra dalla via di Porta Leone al Ponte Palatino (linea *AB*);

b) Lato Nord della via di Ponte Rotto di S. Giorgio in Velabro (linea *BC*);

c) Lato Nord-Ovest della via di S. Teodoro (linea *CD*);

d) Il perimetro del Foro Romano, compresa l'area tra questo e le vie Cremona e Salara Vecchia passando dietro la basilica di Costantino con una linea che dalla via del Tempio della Pace va all'origine del ramo Ovest della via della Polveriera (linea *DEFGHK*);

e) Il perimetro del Colle Oppio, delle Terme di Tito, com'è segnato nel piano regolatore della città, fino a raggiungere il ramo *E* della via della Polveriera (linea *KLMNOPQR*);

f) Il lato Est del piazzale dell'Anfiteatro Flavio (linea *RS*);

g) Il lato Est della nuova via Claudia girando dietro la chiesa di S. Stefano Rotondo, fino a raggiungere l'angolo rientrante delle mura della città presso la porta chiusa della Ferratella (linea *STUV*);

h) Le mura della città fino all'angolo rientrante di queste fra il bastione di S. Gallo e la porta di S. Paolo (linea *Vabcde*);

i) Una linea di prolungamento del lato della via del Pomerio che va all'angolo Ovest del viale delle Terme Antoniane (linea *ef*);

k) Una linea che da quest'angolo raggiunge normalmente il lato della nuova via di Porta S. Paolo (linea *fg*);

l) Il lato da via Porta S. Paolo (linea *gh*);

m) Una linea che congiunga il lato del Foro Traiano alla falda Est del Colle Capitolino;

n) Una linea parallela al lato Ovest del Circo Massimo, distante dallo stesso metri lineari 50 fino a raggiungere il Lungotevere (linea *hA*).

Durante due anni dalla pubblicazione della presente legge è vietato di edificare sulle terre comprese nella zona sopradescritta, le quali rimangono vincolate per tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le cui disposizioni sono applicabili all'esecuzione dell'opera suddetta.

(Approvato).

Art. 3.

Le espropriazioni ed i lavori relativi saranno incominciati e compiuti entro il periodo di anni cinque da potersi prorogare dal Ministero della pubblica istruzione, d'accordo col municipio di Roma, nei casi e nei modi indicati all'art. 13 della legge 25 giugno 1865 sopramentovata.

(Approvato).

Art. 4.

Il fondo per la esecuzione dell'opera verrà costituito in parte uguale dallo Stato e dal comune di Roma e dal contributo dei proprietari delle terre di cui all'art. 7.

Saranno gratuitamente cedute per lo scopo della presente legge le aree demaniali e comunali, e tutta la zona di cui all'art. 2 diventerà di demanio pubblico.

(Approvato).

Art. 5.

Una Commissione nominata per metà dal Ministero della pubblica istruzione e metà dal municipio di Roma, presieduta da un rappresentante del Governo, compilerà fra un anno dalla pubblicazione di questa legge il piano di esecuzione dell'opera, determinerà le competenze rispettive per la esecuzione della medesima e statuirà per convenzione la quota annua e il modo di pagamento del rispettivo concorso. Il concorso dello Stato sarà approvato in tempo utile con legge speciale.

(Approvato).

Art. 6.

Le disposizioni contenute nell'art. 43 e seguente comma della legge succitata 25 giugno 1865 saranno sempre applicate quando risulti che le opere comprese in detto articolo e seguente comma furono eseguite dopo la promulgazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 7.

Ai proprietari dei beni confinanti o contigui è imposto l'obbligo del contributo a norma dell'art. 77 della legge 25 giugno 1865.

(Approvato).

Art. 8.

La indennità relativa alle espropriazioni occorrenti nella suddetta zona sarà determinata a norma della indicata legge, in base però alla media del valore venale dei tre anni anteriori alla pubblicazione della presente legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Vitelleschi ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. A nome mio personale, e non per mandato dell'Ufficio centrale, desidero di rivolgere una domanda all'onorevole signor ministro.

La disposizione dell'art. 8 è piuttosto grave pei proprietari.

Questa legge ha la stessa indole di quella per le espropriazioni di pubblica utilità che si operano per l'esecuzione del piano regolatore.

Ora, il concetto che presiede alle espropriazioni per pubblica utilità è, che se il proprietario altera le condizioni del suolo, lo fa a suo rischio e pericolo, e per conseguenza s' intendono immobilizzati i suoi terreni, ma non lo sono i relativi loro valori.

Quindi se i terreni progressivamente per fatto del mercato crescono di valore, non si può dire che rimangono immobilizzati i valori dei loro terreni. All'incontro, io faccio notare al signor ministro ed al Senato che per effetto delle parole che fissano l'indennità relativa alla media del valore venale dei tre anni anteriori, la disposizione ordinaria della legge sulle espropriazioni, o meglio la conseguente mobilità di valore verrebbe ad essere alterata. Siccome però la media del valore dei tre anni passati non può cambiar di molto aggiungendovi uno o due anni, così non ne viene alcuna alterazione molto sostanziale, come ne verrebbe se questa disposizione dovesse essere interpretata indefinitamente, ciò che, a mio avviso, sarebbe un'ingiustizia a danno di pochi proprietari rimpetto a tutti gli altri della città di Roma.

Però siccome l'ultimo comma dell'art. 2 dice:

« Durante due anni dalla pubblicazione della presente legge è vietato di edificare sulle terre comprese nella zona sopradescritta, le quali rimangono vincolate per tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le cui disposizioni sono applicabili all'esecuzione dell'opera suddetta »; così io ritengo che le parole di questo comma debbano valere a fare intendere che il vincolo a cui si riferisce l'art. 8 sia inteso per due anni; e ciò malgrado che alle parole del comma: « rimangono vincolate per tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865 » non si trovino aggiunte le altre: « e della presente legge ».

Io adunque ritengo che il contesto della legge debba portare a quest'interpretazione, che cioè il vincolo sia duraturo per due anni, con facoltà di prorogarlo; ma questa facoltà porta che se allora le condizioni del mercato fossero

alterate, evidentemente nella proroga se ne debba tener conto.

Io perciò prego l'onor. ministro a voler dichiarare se crede che le disposizioni dell'art. 8 debbano interpretarsi con riferimento al vincolo di cui è questione all'ultimo comma dell'art. 2.

In tal caso il danno che si arrecherebbe a questi proprietari è tanto tenue che ci si può passar sopra, mentre inteso diversamente l'articolo 8 arrecherebbe un troppo grave pregiudizio ad una speciale classe di cittadini.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Il senatore Vitelleschi domanda fino a che tempo noi vogliamo applicare il valore medio dell'ultimo triennio ai beni che debbono espropriarsi, e dice che se questa disposizione è retta dall'ultimo comma dell'art. 2, allora il danno è minimo e trascurabile; il che non si potrebbe dire se il termine fosse prolungato.

Ma tanto il Senato quanto l'onor. Vitelleschi sanno che nella fissazione del tempo e dei caratteri, secondo i quali determinare il valore medio delle proprietà da espropriarsi, sta tutta la sostanza della legge. A noi importava assicurarci che la speculazione non si riversasse su questa plaga così splendida per antichi monumenti; e non creasse difficoltà ed imbarazzi da far pagare troppo cara all'Italia la legittima ambizione di conservare e far risorgere queste sue gloriose antiche memorie.

La prescrizione quindi era assolutamente indispensabile; ma credo che due anni possano bastare perchè lo Stato si garentisca da questi pericoli. Però se non fosse possibile determinare tutto il piano entro i due anni, vi è la riserva di una nuova legge, ed allora è chiaro che sarà considerato se un nuovo periodo debba essere determinato per istabilire questo valore medio.

Ma il principio di voler riconoscere il valore reale e non il fittizio, di procedere con giustizia ed equità è non solo nel pensiero dell'onorevole Vitelleschi, ma anche del Governo.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Ringrazio l'onor. signor ministro delle sue cortesi risposte.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 8 per metterlo ai voti:

Art. 8.

La indennità relativa alle espropriazioni occorrenti nella suddetta zona sarà determinata a norma della indicata legge, in base però alla media del valore venale dei tre anni anteriori alla pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione dei progetti N. 170 e 174.

PRESIDENTE. Ora abbiamo all'ordine del giorno il progetto di legge: « Spesa di lire 500,000 per lavori complementari nel fabbricato del Ministero della guerra di via Venti Settembre in Roma ».

Il senatore, *segretario*, VERGA C. dà lettura del progetto di legge.

(*V. infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola, si passa alla discussione degli articoli:

Art. 1.

È autorizzata sulla parte straordinaria del bilancio della guerra la spesa di lire 500,000 per lavori complementari nel fabbricato del Ministero della guerra in via Venti Settembre in Roma.

(Approvato).

Art. 2.

La somma di cui nell'articolo precedente sarà inscritta in continuazione degli assegni fatti per il medesimo fabbricato con le leggi 13 giugno 1880, n. 5474, e 5 luglio 1882, n. 856, ed in ragione di lire 250,000 per l'esercizio 1887-88 e di lire 250,000 per l'esercizio 1888-89.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca poi:

« Maggiore spesa straordinaria per nuovi lavori di strade nazionali e provinciali ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario,* VERGA C. legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale e si procede alla discussione degli articoli.

Si rileggono gli articoli.

Il senatore, *segretario,* VERGA C. legge:

Art. 1.

In aumento al fondo di lire 9,500,000 assegnate colla legge 23 luglio 1881, n. 333, all'esercizio finanziario 1887-88, per nuovi lavori per strade provinciali e nazionali è autorizzata la maggiore spesa straordinaria di quattro milioni di lire. Questa somma verrà aggiunta a quella di lire 11,800,000 inscritta al capitolo 75 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1887-88.

(Approvato).

Art. 2.

Nel bilancio dell'entrata, per lo stesso esercizio, verrà accresciuta di lire 1,341,500 la somma del capitolo 63 a titolo di rimborsi dovuti dai corpi morali per le costruzioni di strade provinciali, cioè lire 900,000 all'art. 4 e lire 441,500 all'art. 6.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge N. 150.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Modificazioni alle leggi di registro e bollo ».

Se il Senato non fa opposizione, si ometterebbe la lettura del progetto di legge.

La lettura del progetto di legge è omessa.

Allora apro la discussione generale su questo disegno di legge.

Senatore FUSCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FUSCO. Non ho intenzione di pronunciare un discorso. Nella condizione in cui ci troviamo è soltanto lecito fare qualche dichiarazione e qualche osservazione sommaria; tanto più che non vorrei assumere la grave responsabilità d'impedire che un disegno di legge di questa indole non giunga a sicuro porto in questo scorcio di sessione.

Si tratta di dover fornire al Governo i fondi di cui ha bisogno per le grandi esigenze dello Stato, e non spetterebbe certo a me di porre ostacolo al conseguimento di questo fine; mi limito quindi a fare delle brevi osservazioni su taluni articoli, la disposizione dei quali anzichè riguardare la legislazione tributaria propriamente detta, riguarda, a mio avviso, la legislazione civile.

Per esempio, l'art. 2, che contempla il contratto di affitto, perturba le regole generali del diritto privato. Richiamo quindi l'attenzione delle Signorie Loro e quella dell'onor. ministro delle finanze, almeno perchè ci venga fatta qualche dichiarazione che ci tranquillizzi, imperocchè si è detto già nell'altro ramo del Parlamento che questa legge dovrà fornire argomento ad una generale riforma.

Se quindi sorpassiamo a taluna disposizione che repugna ai nostri principî (almeno, per me) lo facciamo colla viva convinzione che il Governo sarà per mantenere la promessa di presentare al più presto questo disegno di riforma generale; e che quindi qualche vizio che ora si può deplorare sarà emendato in avvenire.

Con quest'intendimento mi permetto di sottoporre al Senato le mie osservazioni.

Quello che più ha richiamato la mia attenzione è l'articolo secondo del disegno di legge, relativo alle penalità pei contratti di affitto.

Non è possibile farvi sopra un ragionamento ancorchè brevissimo, senza rammentarne il tenore.

È detto nell'art. 2.

« Fermo l'attuale minimo di lire dieci, la sopratassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatta per iscrittura non autenticata, o per contratto verbale, sarà in ragione di cinque volte la tassa, *ed andrà a carico esclusivo del locatore,* non ostante qualunque patto in contrario, e il conduttore non

sarà tenuto che al pagamento della tassa, quand'anche dovesse far uso in giudizio del contratto ».

Ecco il punto dove a me pare che questo disegno di legge esca dai confini di un provvedimento strettamente fiscale ed invada, senza una necessità dimostrata, il campo del diritto comune. Fino a quando, seguendo le regole generali in materia di penalità per contravvenzioni alle leggi di tassa, si tiene fermo al principio della solidarietà fra tutti coloro che incorrono nella pena, perchè correi o coautori dell'infrazione, si sta nel campo del diritto comune e della osservanza dei principî di giustizia; ma quando si deroga a questo, che è il diritto comune tributario e si dice che la penale deve colpire una delle due parti, e, quello che è peggio, deve colpire quella che, secondo il concetto stesso della legge, non è il debitore diretto, si viene a sancire questa anomalia, che di fronte al legislatore altro è il debitore e altro è colui che risponde della pena per la inosservanza della legge!

Questo mi pare assolutamente insopportabile dal punto di aspetto della correttezza dei principî giuridici. Ma non basta; qui si viene ancora a derogare in un'altra maniera al Codice civile, imperocchè si sa che in materia di obbligazioni solidali c'è l'azione di regresso. Allorquando il creditore agisce verso uno dei debitori solidali, se non è dimostrato che il debito sia proprio di colui contro cui si è agito, costui ha l'azione di regresso contro gli altri debitori.

Ebbene, con la disposizione che discutiamo si viene a costituire debitore della penalità esclusivamente uno dei due contraenti, mentre non si deroga al principio generale che entrambi sono tenuti alla rivela ed al pagamento della tassa principale; e quindi si toglie a colui che paga il beneficio che è scolpito nel Codice civile dell'azione di regresso verso il suo condebitore. Con questo credete voi forse di avere obbedito ad un bisogno prepotente della legge di tassa?

Io in verità non lo credo. Forse, se mi si dimostrasse che questa modalità della legge serve alla finalità fiscale della stessa, io potrei accomodarmici.

Ma in che guadagnerà la fiscalità della legge quando invece di dire che entrambe le parti sono solidali rispetto alla penale, si sancisce il principio che dei due uno solo è tenuto verso il fisco al pagamento della multa?

A meno che dunque non mi siano date tali spiegazioni da potermi convincere che questo sistema serve ai fini fiscali della legge, io ho diritto di credere che questa sia una deroga ai principî generali del diritto non giustificata da nessuna necessità.

D'altra parte voi ponete in balìa della numerosa classe dei conduttori i proprietari, i quali anche per un rapporto giuridico esaurito possono essere fatti segno a tutte le vendette e a tutte le animosità dei loro conduttori. Un piccolo dissidio, un piccolo contrasto, che voi uomini pratici della vita sapete quanto sia agevole che si produca nei rapporti ordinari della vita d'affari, sarà una buona ragione per fare adoperare quest'arma che si pone nelle mani del conduttore per nuocere potentemente al locatore del suo fondo o della sua casa, perchè egli, il conduttore, sa che per parte sua non è responsabile d'altro che del solo pagamento della tassa, laddove, facendo venire alla luce del giorno un qualsiasi contratto di affitto, espone il locatore al pagamento del quintuplo della tassa stessa a titolo di pena.

E questo non mi pare che sia fatto, signori, per stabilire buoni rapporti fra le classi dei conduttori e dei locatori. Si parla sempre della questione sociale, ogni giorno si fanno discorsi in ordine ai rapporti del conduttore e del locatore, come di un modo d'avviare questa questione ad una ragionevole soluzione.

Ebbene, o signori, se voi ponete nelle mani di una delle parti un'arma potentissima per nuocere all'altra, non mi pare che si serva a questo concetto di concordia, di amorevolezza tra queste due classi che tanto concorrono alla produzione nazionale.

Ma, signori senatori, questo che ho detto così fugacemente e che potrebbe dare argomento a più lunghi discorsi, che non è opportuno di fare in questo momento, non è tutto. A me par di vedere in questa legge un significato riposto, e intorno a questo mi permetterei di domandare qualche spiegazione all'onorevole ministro delle finanze.

Mi sembra che, con questa legge, una cosa si dica e un'altra si abbia in mente di fare, cioè si abbia al tempo stesso uno scopo imme-

diato e uno scopo mediato, anch'esso fiscale, molto fiscale.

Io mi sono domandato perchè di tanti contratti, quanti ne segna la tariffa della legge del registro, solo questo abbia richiamato la premurosa attenzione dell'onorevole ministro delle finanze, fino a quintuplicare le multe.

Perchè non ha proposto qualche cosa di simile per gli altri contratti, pei quali pur si devono constatare numerose omissioni e considerevoli infedeltà nelle dichiarazioni?

Una prima spiegazione è molto semplice. Questa era la tassa più mite, ed allora applicando a questa tassa la quintuplicazione delle multe non si faceva grave danno. D'altra parte, si può dire, questo è un contratto molto generalizzato, quindi applicando questa penalità, si ha la certezza che gran numero di contratti siano rivelati e si ottiene lo scopo di un buon introito senza gravare soverchiamente la economia nazionale.

Ed io non rifiuto la ragionevolezza di questa spiegazione, ma dico schiettamente che mi par di vedere un altro fine riposto. I contratti di locazione dànno la mano ad un'altra tassa. Voi sapete come l'accertamento del tributo sui fabbricati si fa per via di dichiarazione. Voi sapete come il più valido coefficiente di un rigoroso accertamento della tassa fabbricati sono le registrazioni dei contratti di affitto.

Dica francamente l'onorevole ministro delle finanze: non c'è entrato per nulla nella riforma di questa legge così modesta, così giustificabile, a prima giunta, questo riposto intendimento della prossima revisione della tassa sui fabbricati che pure si presenta sull'orizzonte ed a cui s'è fatto cenno?

Io credo che indirettamente ci entrerà un pochino. È vero che l'onor. ministro delle finanze potrà dirmi: E perchè vi dispiacete se chiamo a contributo una legge dello Stato, lealmente, largamente applicata, perchè un'altra legge dello Stato sia pure essa largamente e lealmente applicata?

Ma questa grave risposta non è senza replica: innanzi tutto io vorrei che in un paese retto come il nostro a forma rappresentativa, non si domandasse in sostanza mai al di là di quello che non si dice apertamente.

I rappresentanti della nazione hanno il diritto di sapere quali sono gli aggravi ai quali prestano la loro adesione; per i quali dànno il loro voto. Ora siamo in tema di registro, ed io non vorrei che per questa via breve della legge di registro ci si dovesse tirare addosso altra gravezza, che probabilmente i rappresentanti della nazione non hanno avuto in animo di consentire.

Ma io non mi debbo preoccupare di questo aspetto della questione che fino ad un certo punto.

L'altro aspetto del quale mi debbo preoccupare è questo: non si può negare che con questo mezzo vi avviate a deplorevoli sperequazioni. Per quanto facciate colla vostra legge e colle vostre penalità, non otterrete mai che tutti i fitti siano registrati, ed allora che cosa avverrebbe? Avverrebbe questo, che sono moltiplicati i casi di sperequazione.

Coloro che per talune accidentalità saranno costretti a registrare i contratti di affitto si troveranno di avere dovuto in antecedenza rivelare i loro redditi sui fabbricati. Gli altri, che per altre molteplici accidentalità, che non è qui il luogo di discutere, si saranno potuti sottrarre a questa necessità della registrazione, si saranno pure sottratti a questo potente controllo della esattezza delle rivele dei redditi sui fabbricati.

Ed ecco come sotto modeste sembianze e con lodevole intendimento di volervi assicurare domani l'applicazione di un altro tributo, voi vi avvierete a dannose e pericolose sperequazioni.

Ad ogni modo, una qualche parola dell'onorevole ministro delle finanze su questi intendimenti, che a me paiono riposti nella legge, non sarà fuori di luogo.

Ripeto che non faccio proposte contrarie alla legge. Desidero solo che siano fatte tali dichiarazioni, le quali mi tranquillizzino nel votare questo disegno di legge.

Un'altra osservazione mi è venuta in mente a proposito dell'art. 6, riguardo alla prescrizione. Voi avete notato come una delle riforme più importanti di questo disegno di legge è che il termine per prescriversi l'azione dello Stato per le omesse denunzie delle successioni sia portato da 5 a 10 anni.

Io voglio sperare che intorno a questo l'onorevole ministro delle finanze ci lasci un barlume di speranza che nel riordinamento generale di questa imposta non sopravviva questa

modificazione; imperocchè egli sa benissimo, come lo sa il Senato, che il sistema generale delle prescrizioni nella legge di registro non eccede il quinquennio. O perchè prolungare per 10 anni questa spada di Damocle che starà sempre sul capo delle famiglie? Io invoco su questo punto l'autorevole parola dell'onor. relatore dell'Ufficio centrale del Senato, il senatore Miraglia.

Egli più di ogni altro deve intendere come sia pregiudizievole alterare questo termine comune delle prescrizioni fiscali, in una materia nella quale è interessato l'ordine delle famiglie, imperocchè tutti sanno che le divisioni di beni ereditari sono poggiate sulla presunzione che si sia fatta la giusta parte all'erario, e che non vi si torni più sopra.

Se voi lasciate sempre aperto il pericolo di dover pagare un supplemento di tassa ancora per dieci anni, nessuna famiglia dormirà tranquilla sui suoi concordati ed ordinamenti domestici, e questo è un grave pericolo, incomportabile collo spirito della moderna legislazione.

L'illustre ministro guardasigilli, che è pure il proponente del Codice di commercio, sa quale passo gigantesco si è fatto nella prescrizione di crediti commerciali, che nelle materie ordinarie è stata ridotta a 10 anni.

Nello stesso Codice civile molte prescrizioni speciali sono state abbreviate. Tutte le azioni di rescissioni e nullità di contratti, che prima si prescrivevano in 10 anni, ora si prescrivono in cinque.

Ebbene, nel momento in cui perfino nei rapporti civili e commerciali si è ridotto il periodo ordinario delle prescrizioni, voi ampliate il termine delle prescrizioni fiscali a beneficio dell'erario!

Non dirò altro su questo argomento, sicuro che anche su di esso avrò soddisfacente risposta.

Devo fare un'altra breve osservazione, per ringraziare il ministro e la Commissione di aver introdotta una disposizione che mi pare molto salutare. Si è rincarata la dose sulle penalità per le alterazioni della carta bollata e per coloro che adoperando artifizi colpevoli si servono più volte della stessa carta.

Non sarà mai abbastanza grave la pena per gli autori di questi abusi; poichè io guardo la questione non solo dal punto di aspetto fiscale, ma dei rapporti civili. Noi abbiamo ogni giorno da deplorare nella pratica un sistema pericolosissimo di falsificazioni nelle scritture private, col mezzo così detto della *lavatura* chimica della carta bollata, per cui si possono far scomparire da un contratto i primi dieci versi, lasciando integra la sottoscrizione e sostituendo completamente la materia contrattuale che la precede.

Ma a questo proposito debbo fare una viva raccomandazione al ministro delle finanze, perchè veda se non sia il caso di mettere a contributo i progressi della scienza chimica e della tecnologia, per inventare un genere di carta che non si presti alle alterazioni ed alla lavatura chimica. Così non solo egli avrà reso un servizio all'erario, ma anche ai rapporti civili, impedendo queste pericolose e funeste alterazioni sulla carta in cui si devono scrivere obbligazioni. A me sembra che di far questo lo Stato abbia dovere, poichè, se sotto questa forma riscuote dai contribuenti una tassa considerevole, ed ha il monopolio di questo prodotto che si chiama carta bollata, deve avere anche il dovere di dare tale prodotto da corrispondere completamente al suo fine.

Io mi felicito adunque per l'aumento delle penalità per queste contraffazioni e confido che il ministro si occuperà della perfezione della carta.

Il relatore dell'Ufficio centrale nella sua relazione ha cercato qualche altro possibile cespite dando suggerimenti al ministro delle finanze, che certamente riescono autorevolissimi, per gli alti lumi della sua esperienza.

Orbene, io vorrei fare un voto, col quale vengo in aiuto dell'onor. ministro delle finanze: lo tenga presente nel proporre la riforma generale.

Ci sarebbe, o signori, da introdurre una modifica nella nostra legislazione di procedura, per la quale ne verrebbe di conseguenza un aumento notevolissimo nel prodotto della tassa di bollo, e, caso strano, sarebbe questa una riforma, per la quale tutti, o almeno molti degli interessati, batterebbero le mani. L'onor. ministro delle finanze, che ha la tradizione di una scuola giuridica, alla quale mi onoro di appartenere, sa benissimo che, secondo gli ordinamenti napoletani, nel diritto giudiziario si aveva il doppio processo, per il quale tutti i contratti

e tutti i documenti dovevano essere notificati alle altre parti in causa.

Oggi il nuovo Codice di procedura ha unificato il processo: basta avere il documento, comunicarlo per cancelleria, perchè le altre parti s'intendano avvisate. Orbene, io credo che sarebbe utile ripristinare il doppio processo, istituendo una carta bollata di 10 centesimi il foglio ed ordinando che tutti i documenti s'abbiano a notificare con questa carta speciale, ricondurre il processo alla sua duplicità, sicchè ciascuna parte in causa possa essere certa di possedere tutti quei documenti che sono stati esibiti; e non s'avrebbe più a deplorare quello che oggi sovente si deplora, che, cioè, presentato un documento in prima istanza, si tolga in prosieguo quando, per l'ulteriore svolgimento del processo, si crede dannoso; ed allora non sapete a qual santo votarvi per ricondurre il processo alla sua originale verità. È un lamento comune, e quindi sarebbe un desiderato di molta parte dei contribuenti speciali, che questa tassa sia imposta.

Se siamo a fare un po' di gara coll'illustre relatore dell'Ufficio centrale per trovare cespiti omessi che non facciano male, non sarà stato fuori di proposito avere sottomesso questo mio pensiero all'onor. ministro delle finanze, perchè lo tenga presente quando sarà riformata la legge.

Per ora mi basta di aver richiamata l'attenzione del Senato sugli articoli 2 e 6 di questo disegno di legge, perchè non si possa dire che in un Consesso così eminente fosse passata senza una parola di osservazione qualche disposizione, la quale reputo che non stia negli angusti confini delle finalità fiscali della legge, ma perturbi, senza dimostrata necessità, le esigenze e la correttezza dei principî del nostro diritto civile.

PRESIDENTE. L'onor. senatore Deodati ha la parola.

Senatore DEODATI. Signori senatori, do il voto favorevole a questo progetto di legge, indipendentemente dalla necessità constatata dall'Ufficio centrale nella sua egregia relazione, necessità quale non si discute; approvo il progetto specialmente per la parte dello stesso che mi piace, quella cioè che con tutta la cura mira a prevenire ed a reprimere le frodi.

A me va a sangue tutto quello che ricerca la frode e la colpisce; avvegnachè mi ho la fiducia che la sicura repressione della frode, sia pure in un punto speciale, riesca un metodo educativo eccellente, per abituare alla moralità e quindi attenuare praticamente la frode in altri argomenti.

Io ho preso la parola nella presente discussione generale per esser fatto certo che questa legge sia davvero provvisoria, e sarò lieto se l'onor. ministro delle finanze vorrà, nel modo più esplicito che gli sia possibile, assicurare e tranquillare il Senato che questo provvedimento è propriamente provvisorio, e che quindi sarà un fatto l'indicato rimaneggiamento totale della legge in un prossimo avvenire, vale a dire al riprendersi della sessione parlamentare. Il Senato avrebbe già manifestato di tenere in grandissimo conto le leggi sul bollo e sul registro, e questa manifestazione chiaramente apparisce, secondo me, dalla composizione dell'Ufficio centrale di cui fanno parte provetti ed insigni giureconsulti.

La legge sul bollo e registro, per quanto legge fiscale, ha un carattere particolare per le sue grandi attinenze col diritto e colla legislazione civile tanto statuente quanto processuale.

A questo proposito mi permetto ricordare quanto disse il più popolare dei giureconsulti francesi, il Troplong, che la legge sul bollo e registro è la più nobile, anzi la sola che sia nobile fra le leggi fiscali: perchè mentre le altre colpiscono puramente la materia, dessa, la legge sul bollo e registro, per accertare e percepire la tassa, riguarda meno la cosa che il diritto sulla cosa.

Queste leggi sono propriamente uno specchio nel quale si riflette tutta l'attività giuridica delle persone. Per questo io esprimo la piena fiducia, quale credo condivisa dal Senato come dall'Ufficio centrale, che l'onor. ministro delle finanze vorrà per certo adoperare tutta la sua cura e la sua scrupolosa attenzione, affinchè il nuovo testo di rimaneggiamento generale delle due leggi di bollo e registro sia in perfetta conformità ed in perfetta consonanza colla legislazione civile vigente, senza fare nessuno strappo e senza urtare nessuno dei principî generali e particolari dai quali è informata.

Giacchè ho la parola io mi permetto di assoggettare alcuni miei pensieri all'onor. ministro delle finanze, sperando che egli possa tenerne

conto: lasciando per altro alla sua piena libertà di ministro ed alla sua responsabilità il considerarle o meno.

Nella relazione dell'Ufficio centrale viene data questa notizia, che il prodotto della imposta per gli affari giudiziarî è diminuito di oltre 4 milioni di lire, e che questa proporzione si mantiene quasi costante.

Questo fatto è deplorevole, perchè sembrerebbe quasi che quella provvidissima legge del 1882, per la quale non si potrà mai lodare abstanza il Governo per averla condotta in porto, vale dire la legge che abolì i diritti di cancelleria, la quale, tra gli altri tanti, ebbe il pregio di togliere alle aule giudiziarie quella veste di bottega e di traffico che vi era prima, abbia prodotto un cattivo effetto.

La vera causa della rilevata diminuzione, a mio avviso, e ne parlo praticamente, è questa: che è stata adottata una misura troppo alta del valore della carta bollata comprensiva dei diritti di bollo e dei diritti di cancelleria.

Infatti la diminuzione dei 4 milioni di reddito è accompagnata da una grande diminuzione nel numero delle cause che si agitano e si discutono davanti ai magistrati.

Ciò è provato dalle statistiche civili diligentemente preparate nell'ufficio del guardasigilli, poscia composte e pubblicate dalla Direzione generale di statistica.

E perchè questa diminuzione di liti? Non abbiamo avuto fenomeni economici speciali i quali abbian portato povertà del paese. Deve perciò arguirsi che la gravezza della tassa di bollo sia propriamente la causa la quale produce questa diminuzione.

Ma ho la convinzione per la mia pratica esperienza che la misura eccessiva della carta da bollo abbia diminuito in gran parte le liti, imperocchè ormai non si fanno se non che le cause che, proprio, non si possono assolutamente evitare.

E specialmente ciò accade pei giudizî pretoriali. È noto che la competenza del pretore sta tra le 31 lire e le 1500.

Ora per una causa di 31 lire, di 50 ed altre che pure possono relativamente rappresentare interessi importanti, secondo le classi, lo impiego della carta da due lire e quaranta centesimi per foglio è veramente tale misura la quale soffoca il diritto.

Io credo, signor ministro, che questo argomento sia del novero di quelli nei quali è il caso di applicare il proverbio volgare che *il buon mercato straccia la borsa*.

Porto perciò persuasione, che se il signor ministro si decidesse a fare un'altra tariffa portando il bollo da 3 60 a 2 40 per gli atti innanzi ai tribunali, e da 2 40 ad 1 20 davanti alle preture, la finanza dello Stato presto ricupererebbe se non tutti, assai buona parte dei 4 milioni che ha perduto.

Potrebbesi ancora fare una scala tra le 31 lire e le 1500, che sono i termini della competenza del pretore, formare una o più categorie speciali e stabilire per la categoria o per le categorie un minor bollo speciale.

Per tal modo sarebbero messi in grado di adire il pretore tutti coloro che avendo tenui crediti da esercitare, ne sono forzatamente trattenuti dalla gravezza attuale del balzello e devono rassegnarsi a non far valere le loro ragioni.

Ed io mi appello alle statistiche, che sono assai eloquenti. Quando si raffronti il numero delle cause discusse e decise dai giudici conciliatori con quelle cause pretoriali, si trova tale una grandissima differenza la quale facilmente spiega e giustifica la mia tesi.

Ciò significa infatti che mette conto di portare davanti al pretore, di regola, soltanto le cause relativamente importanti, e che invece si è nella necessità di abbandonare le azioni minori, che pure sono numerosissime, quelle, cioè, superiori a lire 30, e che non giungono ad una certa entità.

Da una persona di spirito è stato detto che i ministri delle finanze di tutte le nazioni sono presso a poco eguali e che hanno tutti le medesime tendenze. Io perciò mi conforterei anche con un esempio pratico.

L'Austria-Ungheria ha stabilita una scala nelle cause minori ed ha fatta una classe particolare di affari giudiziarî detti degli importi minimi, o delle piccole cose, e per queste mitissima si è la tassa; però essa dà un significante prodotto, atteso l'enorme numero delle domande giudiziarie portate davanti la minore giurisdizione. Ed è indubitato che il diritto, si esplichi desso in una tenue od in una rilevante entità economica, ha e deve avere egualmente la sua tutela e la sua protezione.

La condizione è grave anche per gli atti giu-

diziarî davanti i tribunali e le corti. Premetto che davanti ai tribunali l'uso del bollo da lire 3 60 fa equazione presso a poco con quello che si pagava prima della legge del 1882; però ad una condizione, che il piatente sia fortunato di avere un solo contraddittore: mentre se invece ha la disgrazia di avere molti contraddittori, ne avviene una terribile sperequazione ed una grande ingiustizia.

Avendo un solo contraddittore, basta un sessanta lire circa per notificargli una sentenza; se al contrario ha una dozzina di contraddittori, e non è raro il caso, per fare ad essi tutti la medesima notificazione non basterà un migliaio di lire. È possibile questa sperequazione fra individui che pur hanno una sola causa? In tale riguardo altre legislazioni hanno adottato opportuni temperamenti; ad esempio: oltrepassato un dato numero di esemplari, per gli ulteriori è concesso l'uso d'una carta bollata di minor valore.

Io parlo per esperienza mia e di altri. Il signor ministro delle finanze sa che io sono amico della finanza, e come desideri vivamente che dessa sia prospera; ma è mia convinzione che per trarre il maggior profitto dalla tassa sugli affari giudiziarî, non vi sia altro fruttevole partito che quello appunto di ridurre convenientemente la imposta, modificarla anche smettendo la uniformità e stabilendo anco delle categorie, perchè non ne vengano sperequazioni che sono schiette ingiustizie, e per ogni diritto possa aversi aperto l'adito ad invocare la giustizia senza trovarvi una barriera, che chiuda indirettamente la via a farlo valere.

Tengo opportuno di sottoporre un'altra raccomandazione all'onor. signor ministro delle finanze, ed è quella di prendere in attento esame la materia delle espropriazioni giudiziarie.

Il caso di una espropriazione, signor ministro, è una doppia disgrazia; è una disgrazia per il creditore che deve intraprenderla, ed una maggiore disgrazia per il debitore che deve subirla.

Ora gli ordinamenti sono talmente fatti che in materia di espropriazione debbonsi moltiplicare talvolta a centinaia i fogli di carta bollata da tre lire.

Questa è certamente tale cosa che dà occasione di gridare assai e non manca chi dice, esser disdicevole cosa che l'erario tragga grande profitto propriamente dalle disgrazie dei cittadini!

Un qualche temperamento in questo rapporto credo che sarebbe cosa giusta, umana e indirettamente pure profittevole sempre allo Stato.

E pongo fine, coll'esporre un pensiero riguardo ad un nuovo cespite speciale.

Noi in Italia lamentiamo (e pure non a torto) che la nostra legislazione, nel passato particolarmente, sia stata una copia di quella di altri paesi. Ebbene, io desidererei che la finanza italiana, nell'enunziata occasione, imitasse la finanza francese, ed imponesse una tassa speciale di bollo più alta dell'ordinaria sopra le quietanze che rilasciano gli albergatori sui conti pagati dai loro ospiti.

È una tassa che in Francia dà un bel prodotto; è una tassa che non fa gridare nessuno perchè la si prende in un momento opportunissimo, avvegnachè chi viaggia, o pochi o molti, ha sempre dei denari in tasca.

Fatte queste osservazioni, presentati questi miei pensieri, ritenuto che attendo io pure come l'attende l'Ufficio centrale una dichiarazione dell'onor. signor ministro intorno all'art. 13 della legge, io mi affido all'alta intelligenza ed alla grande esperienza dello stesso signor ministro delle finanze che pel novembre venturo o poco più tardi potremo vedere presentato il progetto di legge portante il rimaneggiamento ed il completamento delle due importantissime leggi delle quali il Senato sentì tutta la rilevanza ed alla cui discussione dedicherà tutta la cura e tutta l'attenzione ch'esse richieggono.

M'auguro che desso riesca informato a equità, che sia in perfetta corrispondenza colla legislazione civile e che segni veramente un progresso degno della amministrazione dell'onor. ministro delle finanze.

Senatore PECILE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PECILE. Lungi da me il proposito di fare un discorso, nè di oppormi all'approvazione di questa legge.

Lo stato delle nostre finanze, le spese che noi abbiamo votate e che stiamo votando, mi pongono l'obbligo di accettare quei qualunque mezzi che ci vengono proposti a ristoro delle nostre finanze. Ricordo però che più volte io ebbi a fare qui delle osservazioni e delle rac-

comandazioni intorno alla tassa di registro e bollo.

Molto opportunamente venne il discorso del competentissimo senatore Deodati a rinforzare alcuni concetti che io esposi altra volta in quest'aula.

Io mi ingegnai di dimostrare come le tasse di registro e bollo nelle piccole eredità, nelle vendite di immobili di piccolo importo riescono ad una vera confisca e rendono impossibile l'azione della giustizia nelle cause di un importo limitato.

Questa legge che abbiamo sott'occhio, per vero, non entra in questo campo, e tanto meglio potrò darle il mio voto. Lo do pure nella fiducia che l'onor. signor ministro delle finanze, come è detto anche nella relazione dell' Ufficio centrale, sia per presentare un progetto di radicale rimaneggiamento di questa legge per il prossimo novembre.

Io godo poi che nella circostanza che questa legge venne discussa nell'altro ramo del Parlamento sia stato affermato il principio che a questa legge debba collaborare anche il ministro guardasigilli.

E ben a ragione l'illustre uomo, che fu poi il relatore dell' Ufficio centrale per questo progetto di legge, quando l'onorevole ministro delle finanze lo presentò al Senato, ricordò come le leggi di registro e bollo non sono soltanto leggi di finanza, ma sono leggi, come benissimo osservava anche l'onor. Deodati, che si coordinano con tutta la nostra legislazione, e specialmente col Codice civile.

Io per conseguenza non dubito che la nuova legge che sarà presentata non porterà soltanto la firma del ministro delle finanze, ma porterà anche la firma dell'onor. ministro di grazia e giustizia.

Ciò eviterà che le tasse possano riuscire, come in molti casi riescono oggi, ad impedire il corso della giustizia.

Mi è poi riuscito di grande soddisfazione che l'onor. ministro abbia accettato alla Camera l'ordine del giorno Perelli, col quale si stabilisce il principio che questa legge di registro e bollo debba essere proporzionata all'importo. Dico che mi produsse soddisfazione, perchè anch'io mi sono ingegnato di sostenere, qui in Senato, questo principio, dimostrando come le tasse di registro e bollo nel loro assieme riescissero affatto sproporzionate nei piccoli affari e nelle cause di lieve importanza.

Perchè poi l'onor. ministro delle finanze non creda che io colle mie osservazioni, colle mie domande, colle mie raccomandazioni, intenda di indebolire la finanza, dirò che mi associo a chi, nell'altro ramo del Parlamento, suggerì al ministro delle finanze ed al ministro guardasigilli, di portare la loro attenzione ed i loro studî ai procedimenti di ventilazione ereditaria.

Questo campo io credo che potrebbe offrire legittimi ed importanti maggiori introiti alle finanze, nel medesimo tempo che sarebbe un degno campo di studio pel ministro guardasigilli, per evitare molti inconvenienti e molti sperperi che avvengono ora a danno, molte volte, di minorenni.

Le sostanze piccole da noi passano da una mano all'altra due o tre volte per eredità, fiduciariamente, senza che gli uffici finanziarî se ne accorgano e gli eredi entrano in possesso delle sostanze e se le dividono; per modo che da noi io credo che si prepari una indescrivibile confusione nella piccola possidenza.

Avviene poi che molti valori, appunto per difetto dei procedimenti ereditarî, sfuggono alla tassa di successione.

A me basta di aver accennato a questo argomento, perchè so di parlare a chi mi comprende; e sarò grato se l'onor. signor ministro vorrrà incoraggiare la fiducia che la nuova legge sia per togliere gli inconvenienti cui ho accennato ora e prima d'ora, e ciò senza togliere, ma anzi aumentando le risorse dell'erario.

PRESIDENTE. Il relatore, senatore Miraglia, ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *relatore*. Sarebbe colpa per me fare un discorso in un momento in cui il Senato ha diritto di contare anche i minuti secondi per portare a compimento fra uno o due giorni tutt'i suoi lavori; nè sono pochi i progetti di legge che si devono discutere. E devo essere breve, tanto maggiormente che nella mia relazione ho con una certa ampiezza, malgrado la strettezza del tempo, esposto i principî che hanno informato il presente progetto di legge, il quale può dirsi piuttosto transitorio, avendo l'onor. ministro delle finanze dichiarato nello altro ramo del Parlamento, che dopo le vacanze parlamentari presenterà un progetto inteso a

modificare dalle loro basi sostanziali le leggi di registro e bollo. Desidero che un lavoro sì arduo e difficile sia concordato col ministro guardasigilli, avvegnachè questo ramo della legislazione finanziaria non dev'essere in dissonante armonia con la legislazione civile, per evitare sconci che si sono spesso deplorati.

Stante adunque il carattere transitorio e temporaneo di questa legge, l'Ufficio centrale si è astenuto dal presentare emendamenti a taluni articoli del progetto; emendamenti che avrebbero meritato di essere discussi ed adottati dal Senato; e soltanto è stato mio dovere di far conoscere con la relazione al Senato che le tasse di bollo e registro sono in progressivo aumento per gli opportuni provvedimenti adottati dall'Amministrazione del registro e bollo nel fine di non fare sfuggire alle tasse quegli atti soggetti a registro ed a bollo, che per un sordido interesse si erano dagl'interessati escogitati per consumare una frode. Io, come relatore, ho dovuto esaminare i documenti, e devo rendere giustizia al degno direttore generale del registro e bollo che con pieno zelo adempie al suo dovere, e non risparmia cure per raggiungere il fine, e con mezzi legali, di accrescere questo importante cespite delle finanze.

Dopo queste dichiarazioni, io spenderò poche parole di risposta alle osservazioni fatte dagli onorevoli senatori Deodati e Fusco.

Il primo di essi ha richiamato l'attenzione del Governo sulle conseguenze della legge del 1882, che ha fuso nella carta di bollo i diritti di cancelleria e la tassa per marche di registrazione. Non è questo il momento di pensare a ritoccare quella legge, la quale non ha aggravato, ma diminuite le tasse per gli atti giudiziarî; e se fosse anche vero che i giudizi davanti le preture sono diminuiti, sarebbe assai disputabile se la causa di tale diminuzione sta nella carta di lire due. Ho accennato nella mia relazione che dopo quella legge l'erario perde annualmente lire quattro milioni; ed a me non dispiace la diminuzione dei diritti fiscali per tenere aperte a tutti le porte della giustizia. Ho voluto soltanto accennare alla diminuzione di questo ramo di entrate, per dedurne che bisogna tenere aperti gli occhi per non fare consumare le frodi negli altri atti soggetti a registrazione ed a bollo.

Si è parlato pure dei giudizi di espropriazione per rilevare che un procedimento vizioso assorbisce per le spese buona parte del prezzo. Anche io convengo che il procedimento di espropriazione merita di essere riformato; ma *non est hic locus* trattare di un argomento sul quale spetta al ministro guardasigilli e non a quello delle finanze presentare al più presto un progetto di legge.

L'onor. senatore Fusco non ha trovato consentanea al Codice civile ed ai buoni principî del diritto la disposizione dell'art. 2 del progetto che mette a carico del solo locatore la sopratassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, e senza regresso contro il conduttore, nonostante qualunque patto in contrario. Ma è da porsi mente che questa rigorosa disposizione si deve adottare per non fare sfuggire alla tassa molti e molti contratti di locazione, ed altro mezzo non havvi per raggiungere il fine che la rigorosa disposizione di questo articolo. E poi anche altre leggi speciali sul bollo hanno dichiarato nullo il patto, col quale si rendeva responsabile della sopratassa l'altro contraente. Infatti l'art. 9 della legge di modificazione alla tassa di bollo del 1880 dice così:

« La pena pecuniaria per le quietanze e ricevute sarà applicata esclusivamente al creditore che le ha rilasciate, nonostante qualunque patto in contrario, ed il debitore non è tenuto che soltanto al pagamento della tassa ».

Lo stesso oratore ha richiamato l'attenzione del ministro guardasigilli sul difetto del procedimento sommario, e desidera che i documenti prodotti in giudizio si notifichino rispettivamente tra le parti in carta da bollo di dieci centesimi. Sul tema delle riforme al procedimento sommario io ebbi l'onore di essere relatore, allorchè fu discusso per ben due volte in Senato, il quale adottò il sistema di doversi notificare i documenti in carta di dieci centesimi; ma ritornato il progetto alla Camera elettiva, è rimasto sepolto da più anni negli archivi. Nella discussione del bilancio del Ministero di giustizia, l'onor. guardasigilli promise di riproporre il progetto per la riforma di questo procedimento; e voglio sperare ch'egli sarà in grado di devenire al più presto a sì salutare riforma.

Finalmente l'onor. Fusco si è preoccupato dell'art. 6, col quale il termine della prescri-

zione, di cui all'art. 123, n. 4, della legge di registro è portato da cinque a dieci anni. A me pare che egli abbia ragione, avvegnachè è sistema generale in tutto il diritto finanziario, che dopo cinque anni non si apre adito a controversie fiscali, nè da parte del fisco, nè da parte del contribuente. Ma l'Ufficio centrale non ha proposto alcun emendamento sul riflesso che la legge proposta sarà transitoria, e quindi sarà il caso di emendare la introdotta disposizione, allorchè verrà in discussione il progetto di legge sulla riforma generale delle tasse di registro e bollo. Oltre a ciò fo osservare che il termine si è prolungato unicamente per la omessa denunzia della successione, di cui è parola nel n. 4 dell'art. 123, ma non subisce alcuna modificazione il n. 2 di detto articolo che limita a tre anni il termine della prescrizione per omessa denunzia dei cespiti ereditari. Or dai registri della pubblica amministrazione risulta che sono pochissimi i casi di omessa denunzia delle successioni. Tutte le successioni si denunziano, ma non pochi studiano di accrescere le passività, e di diminuire i cespiti attivi dell'eredità; cosicchè le frequenti controversie cadono sulle passività dell'eredità, o sui cespiti che si omettono di denunziare per diminuire l'attività patrimoniale. E restando ferma la disposizione del n. 2 dell'attuale legge di registro, la modificazione introdotta al n. 4 resterà quasi lettera morta.

Do termine al mio dire, pregando l'onorevole ministro delle finanze di dichiarare al Senato se la intelligenza da darsi all'art. 13 del progetto è quella desiderata dall' Ufficio centrale, e da me accennata nella relazione. E di dichiarare altresì se è sua intenzione di stabilire con decreto reale, che le offerte reali devono andare soggette a registrazione formale, per le ragioni svolte nell'accennata relazione dell' Ufficio centrale.

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. Io non intendo certamente d'aggiungere una sola parola a ciò che ha detto con giovanile eloquenza l'illustre relatore senatore Miraglia in difesa del progetto di legge. Credo soltanto di rilevare una affermazione del mio amico senatore Deodati intorno agli effetti della legge del 1882 sull'abolizione delle tasse giudiziarie e di cancelleria, perchè mi pare non conforme al fatto.

Egli ha ricordato che uno degli effetti della legge del 1882 fu la diminuzione dei proventi nella misura di circa 4 milioni. Questo può essere: io non contesto il fatto, ma non me ne dolgo neppure. Trattasi di una trasformazione radicale nel metodo di esazione di una tassa che ha sempre dati non lievi proventi all'erario. Devesi quindi lasciarle il tempo sufficiente per mettere radice, per entrare nei costumi, e per dare quei frutti di cui virtualmente è capace.

Ma egli ha accennato anche a un altro fatto. Ha ritenuto che per effetto dell'applicazione di questa legge sia grandemente diminuito il numero delle liti.

Io per verità non so, nè vorrei ora discutere, se la diminuzione delle liti sia un bene o un male.

È questo un argomento molto grave e difficile, intorno al quale assai ci sarebbe a dire, ne è ora il caso di discorrerne.

Quello che importa di accertare si è che questa diminuzione, per effetto almeno della legge del 1882, non risulta dalla statistica.

Tengo sott'occhio la statistica di 10 anni delle cause civili nei diversi ordini di giurisdizione. Ebbene, il punto culminante per maggior numero di affari non si riscontra nell'anno 1882, che ha preceduto l'attuazione della legge sull'abolizione dei diritti di cancelleria: il punto culminante si riscontra invece nell'anno 1879, che diede 1,361,000.

È da quell'epoca, e non dall'anno 1882, che è cominciato una diminuzione delle cause che fu di 60,000 nel 1880, di altre 10,000 nel 1881 e ancora di 1000 nell'anno 1882, cui fece seguito una diminuzione di 20,000 nell'anno 1883.

Ma dal 1884 in poi è cominciato un movimento ascendente, che accenna ad un aumento lieve ma costante nel numero delle cause fino all'anno 1886 testè finito.

Questa diminuzione, ed il successivo aumento riguardano il numero complessivo delle cause; ma non sono egualmente distribuite nelle diverse giurisdizioni.

E mentre si ebbe un costante aumento anche dopo il 1880 nelle cause avanti i conciliatori, nelle cause davanti i pretori e tribunali si ebbe costante diminuzione.

Parmi che queste nozioni statistiche, special-

mente se analizzate e studiate nei loro particolari, rendano assai dubbio il valore dell'affermazione del mio amico Deodati e permettano di asserire che molto probabilmente ben altre cause vi hanno contribuito che si attengono allo sviluppo del commercio, alle condizioni economiche del paese, al movimento degli affari che si è verificato nel corso di questi anni.

Io ripeto: non so se l'avere un aumento o una diminuzione delle cause sia un bene o un male; ma se è un bene, non credo che si possa attribuire alla legge 1882; se è un male, non vorrei che ne fosse data ad essa la colpa, perchè non la merita.

Questo è ciò che io ho creduto necessario di dire, perchè la questione può avere sotto altri aspetti una certa importanza e m'è parso che non dovesse passare inosservato un fatto, che asserito e ripetuto, finirebbe per essere accettato come vero, mentre a me pare che non lo sia.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Sarei veramente indiscreto se volessi fare un discorso a quest'ora e dopo la esauriente orazione che il Senato ha udito dal dotto relatore dell'Ufficio centrale.

Io mi limiterò a poche e brevi dichiarazioni, a quelle soltanto che sono richieste dal dovere che ho di rispondere ad interrogazioni precise che mi furono rivolte.

Tutti gli oratori i quali hanno preso la parola hanno conchiuso col dichiarare che daranno voto favorevole a questo progetto di legge.

Tutti però concordemente domandano al Ministero una promessa formale di presentare nel più breve tempo possibile un progetto definitivo di riforma delle leggi di registro e bollo.

Nell'altro ramo del Parlamento io ho già fatta questa promessa.

Le leggi di registro e bollo sono oramai alquanto antiquate, e non corrispondono più interamente al movimento odierno dell'economia nazionale.

Vi è forse anche qualche sperequazione nelle tariffe; è forse anche necessaria una nomenclatura e una tecnologia in parte diverse e più esatte. E in ogni modo è mestieri mettere in armonia questo complesso di leggi fiscali col nuovo sistema finanziario che si è inaugurato.

Quindi io non posso che ripetere qui ciò che ho detto nell'altro ramo del Parlamento.

Non solamente è impegno, ma è desiderio del Ministero di presentare un disegno complesso e definitivo di riforma della tassa sugli affari.

Certo non posso assumere l'impegno di presentarlo piuttosto a novembre che dopo.

Sono queste leggi molto gravi che richiedono molti ed accurati studi; e non si può prefinire un termine troppo breve.

Fatte queste dichiarazioni, io debbo anche ringraziare l'onor. Deodati, il quale citando l'autorità del Troplong, ha detto che queste leggi sono tra le più nobili. Veramente il sentire dichiarare nelle aule parlamentari che una legge di tassa è una legge nobile è cosa che conforta l'animo del ministro delle finanze (*Ilarità*).

Ma è proprio vero....

Senatore DEODATI. È vero.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*.... Ma è proprio vero. Queste leggi, le quali non solo hanno base nel sistema giuridico del paese, ma seguono il movimento e lo sviluppo graduale degli affari e sono un indice del progresso e del regresso della ricchezza pubblica, hanno un'importanza non solo giuridica, ma economico-sociale.

Per questa stessa ragione, in Francia si chiama l'*administration savante* l'amministrazione del registro o bollo, la quale non solo deve essere nutrita di buone colture giuridiche, per bene e rettamente applicare le leggi, ma deve anche avere estesa coltura nelle materie economiche per poter discernere i veri progressi economici che si verificano nel paese, seguirli via via e raccoglierli in una statistica esatta della ricchezza e della civiltà della nazione.

A questo proposito io devo anche rendere lode sincera all'Ufficio centrale e specialmente all'esimio e dotto suo relatore, il quale si è espresso con parole molto benevoli intorno alla amministrazione nostra del registro e bollo, e specialmente verso l'egregio funzionario che ne dirige l'andamento con perizia, zelo e solerzia superiori ad ogni elogio.

Questa parte della relazione mi ha arrecato ineffabile piacere.

I ministri, o signori, vivono nelle lotte poli-

tiche e nelle contraddizioni. L'Amministrazione, dall'altra parte, rappresenta una forza permanente e costante, e tutto ciò che si dice nelle aule parlamentari a sua lode è un giusto tributo che le si rende, ed un grande stimolo al suo perfezionamento.

Torno quindi a ringraziare l'Ufficio centrale.

Dopo queste parole d'ordine generale, vengo brevemente alle osservazioni speciali che furono fatte, e comincio, come è naturale, da quelle dell'Ufficio centrale. Esso in primo luogo domanda se il ministro accetta l'interpretazione che dà al testo dell'art. 13 del disegno di legge circa la tassa per le ricevute e lettere di accreditamento dei conti correnti.

Io dichiaro che non solo l'accetto questa interpretazione, ma non credo possibile di ammetterne un'altra.

Noi non abbiamo inteso punto di derogare alla regola della tassa proporzionale per l'apertura dei conti correnti, garantiti con ipoteca o con pegno, e non abbiamo neanche inteso di derogare alle disposizioni delle leggi attuali da cui deriva l'obbligo di pagare la tassa proporzionale per l'accertamento del debito che risulti alla chiusura del conto corrente.

Abbiamo inteso soltanto che non si debba applicare la tassa proporzionale, che praticamente sarebbe quasi impossibile, agli accreditamenti che si fanno in conto corrente, alle lettere e ricevute di questi accreditamenti.

Quindi io concordo pienamente coll'interpretazione data all'art. 13 dall'Ufficio centrale.

L'Ufficio centrale ha poi richiamato l'attenzione del Ministero sopra un argomento assai grave, argomento che non era per verità sfuggito all'Amministrazione, come l'illustre senatore Miraglia ha già dichiarato, cioè quello delle molteplici frodi che si commettono a danno della finanza mediante le offerte reali, colle quali si fanno passare atti soggetti a tasse proporzionali che non furono tassati.

L'Amministrazione cerca di scoprire queste frodi come meglio può, ma è impossibile scoprirle tutte. Sicchè io non posso non accettare volentieri il suggerimento che viene dato dall'Ufficio centrale, cioè di prescrivere, per decreto reale, che le offerte reali siano soggette alla registrazione formale.

È questo il solo modo per far sì che il ricevitore del registro possa avere sotto gli occhi gli atti, verificarli ad uno ad uno, e ad uno ad uno assoggettarli alla tassa dalla legge stabilita.

L'Amministrazione ha avuto per il passato il dubbio se competesse al potere esecutivo una tale facoltà, ma dopo le solenni dichiarazioni scritte dell'Ufficio centrale e ripetute anche a voce dall'onor. Miraglia, questo dubbio si può dire dileguato, perchè veramente non si tratta di mutare la misura della tassa, ma di stabilire una forma piuttosto che un'altra d'accertamento di riscossione della medesima, di adottare una cautela nell'interesse del fisco senza modificare sostanzialmente i doveri e i diritti del contribuente.

Parendo dunque per concorde opinione dell'Ufficio centrale che questa disposizione salutare possa prendersi per decreto reale, il Ministero accetta volentieri il consiglio.

Coll'Ufficio centrale adunque siamo perfettamente d'accordo. Ora dovrei rispondere parecchie cose all'onor. Fusco per le osservazioni da lui fatte sull'art. 2 concernente i contratti di locazione, ma me ne dispenso dopo la dimostrazione esauriente che fu fatta dall'onorevole relatore dell'Ufficio centrale; e quindi non parlerò della legalità di quella disposizione, nè dimostrerò ciò che è stato lungamente dimomostrato, che, cioè, questa disposizione non offende nè punto nè poco i principî fondamentali del Codice civile.

Aggiungerò solamente che l'esempio non è nuovo; giacchè in molte leggi finanziarie o fiscali troviamo applicato il principio dell'art. 2. Per esempio, nelle leggi relative all'imposta di ricchezza mobile, è l'impiegato che deve pagare l'imposta e nondimeno l'Amministrazione finanziaria si rivolge al capo dello stabilimento a cui egli è addetto, perchè paghi al Tesoro e poi se ne rivalga sull'impiegato. Così per i capi delle manifatture e delle fabbriche, per le Società, Banche, e via discorrendo. Non è dunque la prima volta che si crea un interessato per riscuotere una tassa nei rapporti col fisco, salvo la rivalsa verso il debitore.

L'onor. Fusco domandava con elequente parola qual motivo ha potuto indurre il ministro delle finanze a proporre una così grave disposizione. Io non credo che la disposizione sia grave; ad ogni modo il motivo è molto semplice ed ovvio. Noi siamo autorizzati a ritenere,

per le nostre statistiche ufficiali, che non sono meno di 5 milioni i contratti di locazione scritti e verbali di beni rustici od urbani che si fanno nel nostro paese. Quanti, o signori, credete che di questi contratti sieno registrati? Non più di 200 mila. Dunque la legge non è eseguita. O troviamo il modo di farla eseguire o sarà molto più degno per il Governo e il Parlamento di abolirla.

Quando noi ci troviamo davanti a un fatto così enorme, così strano, che non si registrano i contratti ai quali è applicata la mite tassa di cent. 25 per ogni 100 lire, bisogna pure che il Governo ci pensi, e venga al Parlamento a proporre o di abolirla o di adottare mezzi efficaci per farla riscuotere.

Ecco il motivo che ha spinto il Governo a presentare questa disposizione.

L'onor. Fusco precorre con la sua fantasia ad altri effetti fiscali. Egli dice: Ma badate che registrando i contratti di locazione, voi create degli elementi di riscontro rigoroso per l'accertamento del reddito dei fabbricati se dovesse rinnovarsi.

Badate che la registrazione di questi contratti di locazione stabilisce una base di più severo accertamento anche della imposta di ricchezza mobile.

Ora, se dalla applicazione di questa legge potranno derivare altre conseguenze favorevoli all'erario ed alla giustizia, io credo che l'onorevole Fusco debba aver ragione di rallegrarsene, non di dolersene. Egli ha parlato delle sperequazioni. Infatti sono enormi le sperequazioni attuali: su 5 milioni di contratti, 200 mila soltanto sono registrati! Saranno minori quando crescerà il numero dei contratti registrati.

L'onor. Fusco si è poi preoccupato del raddoppio del periodo della prescrizione, da 5 a 10 anni, per la mancata denuncia delle successioni. A questo ha risposto molto bene l'onorevole relatore; e probabilmente l'onor. Fusco non aveva ben presente l'articolo a cui si riferiva questa legge.

Ad ogni modo noi torneremo sopra questo argomento col progetto di riforma definitiva, ed intendo che questa riforma, specialmente per la parte che riguarda la tassa sugli affari, sia fatta pienamente d'accordo col ministro guardasigilli, nella cui competenza rientra appunto la tesi sostenuta dall'onor. senatore Fusco.

Il ministro guardasigilli vedrà pure se convenga ristabilire il doppio processo di cui ha parlato l'onor. Fusco, o mantenere lo stato attuale delle cose. Che se si vorrà stabilire il doppio processo, io ne sarò certamente lieto.

E ripiglieremo pure l'esame delle tasse giudiziarie, delle quali hanno tanto parlato l'onorevole Miraglia e l'onorevole Costa.

Io credo che in questi primi anni l'applicazione della legge del 1882 abbia recato qualche perdita agli introiti erariali; ma non credo che l'esperienza sia sufficiente; occorre che le nuove abitudini si consolidino più saldamente. Potremo giudicare degli effetti finanziari di quella riforma di qui a qualche anno. Il nostro giudizio non può ancora essere sicuro nel momento attuale. Ad ogni modo, quella riforma fu tanto liberale e benefica che dovrà essere sempre approvata e lodata nonostante il danno finanziario che finora ci ha arrecato.

In tutti i casi, poichè d'accordo con il ministro guardasigilli dovremo riprendere in studio tutte queste, ed alcune altre spinose questioni, non mancheremo di tener presenti anche in quella occasione le osservazioni dell'onor. Deodati, e vedremo se la graduazione di tassa debba essere perfezionata e modificata, e se, per esempio, la tassa sulla carta comprensiva per i giudizi pretoriali sia troppo alta.

Lo stesso dirò all'onor. Pecile circa il procedimento della successione ereditaria.

Questo non può essere introdotto se non per riforma, della quale, l'iniziativa, quasi per intero, spetta all'onor. ministro guardasigilli.

Sotto il rispetto finanziario, io credo che indubitatamente guadagneremo; ma bisogna però tenere in calcolo la circostanza che con il sistema della ventilazione ereditaria già in vigore nelle provincie lombardo-venete avremo una grande lentezza, e perderemo il benefizio della quasi istantaneità della riscossione.

Se noi avessimo quel sistema oggi, indubitatamente per uno, due, tre anni, invece di 32 milioni di tassa di successione, riscuoteremmo assai meno.

Ma in progresso di tempo gli introiti erariali crescerebbero grandemente, onde è che io credo che quando il ministro guardasigilli reputasse conveniente questa riforma dei nostri istituti giudiziarî, converrà per la parte fiscale studiare il modo più acconcio che valga ad impedire gli

inconvenienti certamente gravi di ritardar di troppo la riscossione della tassa erariale.

Così parmi di aver risposto a tutte o quasi a tutte le osservazioni e raccomandazioni che mi furono dirette. Se qualcuna ne avessi dimenticata, ne chiedo scusa agli onorevoli preopinanti.

Ad ogni modo valga per tutti la mia dichiarazione generale che di tutto sarà tenuto conto esattissimo negli studi certamente gravi e poderosi che noi ci proponiamo di fare sulla riforma delle tasse di bollo e registro.

Nel momento attuale debbo limitarmi a pregare il Senato di dare il suo voto favorevole a questo modesto progetto di legge, il quale in fondo non ha altro scopo che di premunire l'Amministrazione contro l'innumerevole quantità delle frodi che turbano l'assetto della legge ed insieme agli interessi finanziari offendono gli interessi morali del paese. (*Bene, bravo*).

Senatore FUSCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FUSCO. Mi parrebbe di mancare ai riguardi dovuti all'illustre relatore ed all'onorevole ministro delle finanze se non dicessi in qual conto io tenga le loro dichiarazioni.

Li ringrazio in quanto sono stati meco assenzienti in talune mie osservazioni. Per le altre non impegnerò certo una discussione. Debbo solo dichiarare, che per la questione della prescrizione non mi era punto sfuggito che essa era relativa alla omessa denuncia delle successioni; ma mi pareva che siccome queste denunzie hanno un punto di partenza il meno occulto che si possa immaginare, e cioè gli atti dello stato civile, in cui si registrano le morti, così per gli ufficiali del registro non credeva dovesse riuscire cosa difficile il costringere i renitenti alle volute dichiarazioni.

D'altronde, se è vero che questi casi sono rari a verificarsi, perchè si altera il sistema generale della legge, senza una evidente necessità?

Detto questo, relativamente alla prescrizione, quanto all'altro argomento, molto scottante, della quintuplicata penalità sui contratti d'affitto a carico del solo locatore, vorrei non mi si potesse rimproverare di essere tenero di coloro che non vogliono pagare le tasse. Io sottoscrivo a qualunque provvedimento ragionevole, il quale valga a far salire il numero di 200,000 affitti registrati di fronte ai 5 milioni di contratti che si stipulano. Mi pareva solo che non ci fosse ragione per colpire di rigore una delle parti contraenti e non entrambe; ma non voglio nemmeno in questo entrare in polemica; potrei forse opporre valide ragioni a ciò che ha detto l'illustre relatore dell'Ufficio centrale, ma la discrezione mel vieta. Mantengo però integri i miei apprezzamenti, specialmente dopo che l'onor. ministro delle finanze ha citato l'esempio della tassa di ricchezza mobile, che si anticipa da alcuni che non sono i debitori diretti; poichè in questi casi si accorda l'azion di regresso contro il vero debitore; mentre nel caso in esame è appunto questo regresso che si nega.

Ma l'onor. ministro ha ripetuto la promessa di riformare tutta questa legge, ed io mi auguro che con la nuova proposta ci farà tutti contenti, o per lo meno avremo allora l'opportunità di una più ampia discussione. Per ora non credo di dovere aggiungere altro.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale e si passa a quella degli articoli.

Art. 1.

Il termine per chiedere la stima di che all'art. 24 della legge 13 settembre 1874, n. 2076, è portato da 50 a 90 giorni.

È aperta la discussione su questo articolo primo. Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 2.

Fermo l'attuale minimo di lire dieci, la sopratassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatta per scrittura non autenticata, o per contratto verbale, sarà in ragione di cinque volte la tassa, ed andrà a carico esclusivo del locatore, non ostante qualunque patto in contrario, e il conduttore non sarà tenuto che al pagamento della tassa, quand'anche dovesse far uso in giudizio del contratto.

Coloro i quali, entro un anno dalla promul-

gazione della presente legge, registreranno gli atti di locazione di cui sopra, conclusi prima dell'andata in vigore della legge stessa, non soggiaceranno ad alcuna penalità.

(Approvato).

Art. 3.

Fra gli atti, in conseguenza dei quali, a norma dell'art. 104 della legge 13 settembre 1874, n. 2076, è vietato di fare alcun atto o disposizione se non siano stati preventivamente registrati, sono compresi i contratti verbali designati nel primo capoverso dell'articolo 74 dell'anzidetta legge.

La proibizione e le sanzioni penali portate dallo stesso art. 104 sono estese a tutti i funzionari ed ufficiali governativi.

(Approvato).

Art. 4.

Le disposizioni della legge predetta intorno al repertorio sono estese ai segretari, delegati e capi di tutte le amministrazioni e stabilimenti pubblici, per gli atti in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata che essi debbono sottoporre a registro a norma dell'art. 73, n. 4, della legge stessa.

I repertori ora ordinati ai suddetti segretari, delegati o capi di amministrazione, saranno tenuti in carta libera.

Negli uffici amministrativi, nei quali vi siano più funzionari incaricati della stipulazione degli atti, si terrà un solo repertorio.

Oltre alla presentazione ordinata dall'art. 113 della ridetta legge, tutti indistintamente i notai e i pubblici ufficiali obbligati a tenere repertori dovranno darne comunicazione agli agenti dell'Amministrazione demaniale ad ogni loro richiesta, sotto pena di lire cento in caso di rifiuto o dell'applicazione delle misure disciplinari che occorressero.

(Approvato).

Art. 5.

È portata da centesimi 50 a lire 1 per ogni cento lire la tassa per gli atti di appalto e contratti indicati negli articoli 48, 49 e 50 dell'anzidetta tariffa e per gli altri simili atti o contratti di che al 3° capoverso dell'art. 5 della tariffa stessa.

(Approvato).

Art. 6.

Per tutto ciò che di conformità dell'art. 70 della detta legge 13 settembre 1874, n. 2076, è soggetto a denunzia, trascorsi i termini per la denunzia stessa, non si potrà dall'erede o legatario agire in giudizio, o presso gli uffici amministrativi, senza che venga data la prova della seguìta denunzia dell'eredità e del legato di cui si tratta, e nel caso che fosse trascorso anche il termine per il pagamento della tassa, senza che ne sia comprovato l'integrale pagamento.

Ai funzionari che non osservassero queste disposizioni saranno applicabili le sanzioni penali stabilite dall'art. 104 di detta legge.

Il termine della prescrizione di cui all'articolo 123, n. 4, della vigente legge di registro, è portato da cinque a dieci anni.

Però, trascorsi cinque anni dall'apertura della successione, si estingueranno le penalità e saranno dovute soltanto le tasse.

(Approvato).

Art. 7.

È abolito l'uso della carta speciale comprensiva delle tasse di bollo e registro per le polizze o promesse di pagare e per le locazioni di beni stabili e mobili, colonie parziarie, masserie e terzerie, di che all'art. 9, lettere *a, b, c,* della legge sul bollo 13 settembre 1874, n. 2077.

Cessa parimenti l'uso delle qualità di carta filigranata con bollo ordinario e speciale designate ai numeri 2, 4 e 9 dell'art. 2 del regolamento approvato col regio decreto 13 maggio 1880, n. 5431.

Gli atti civili di che all'art. 105 della tariffa annessa alla legge sul registro del 23 settembre 1874, n. 2076, pei quali venne resa obbligatoria ciascuna specie della carta suddetta dall'art. 2 della legge 11 gennaio 1880, n. 5430, saranno rispettivamente scritti quanto al primo foglio sulla carta munita del solo bollo ordinario di lire una, di lire due o di lire tre e rimarranno esenti dalla registrazione. Per gli inter-

calari continuerà a farsi uso della carta filigranata col bollo prescritto dalle disposizioni in vigore secondo la varia natura degli atti.

Senatore RIBERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore RIBERI. Io non propongo alcun emendamento, solo, se il Senato mel consente, rivolgerò una domanda all'onor. signor ministro delle finanze, e ad un tempo gli farò una modesta raccomandazione.

La legge del 13 settembre 1874 ha stabilito la carta speciale, comprensiva della tassa di bollo e registro, per le polizze o promesse di pagare fatte per scrittura privata, a norma dell'art. 1325 del codice civile, allorchè la somma promessa non superi lire mille, e per gli affitti e locazioni dei beni stabili e mobili, e tutti gli altri contratti indicati nell'art. 41 della tariffa annessa alla legge di registro, allorchè sono fatti per scrittura privata e la somma totale del canone o della corrisposta in ragione della durata della locazione non oltrepassi lire duemila.

L'art. 7 del progetto di legge che discutiamo abolisce l'uso della carta speciale, ed io riconosco che l'abolizione è richiesta dalla necessità di prevenire le frodi, offrendo la carta comprensiva il mezzo di evitare le penali con antidata. Ma è certo, che si sono stipulate locazioni che dovranno durare ancora per due, tre o quattro anni, che vi sono polizze e promesse di pagare colla scadenza anche superiore all'anno, e che per la formazione di questi contratti si è impiegata la carta speciale.

Poichè non vi ha alcuna disposizione transitoria che riguardi l'art. 7, io domando all'onorevole ministro delle finanze: questi contratti dovranno essere sottoposti alla registrazione in conformità delle nuove disposizioni?

Da un lato io comprendo che se per i medesimi non è prescritta la registrazione, sarà forse facile di fare frode alla nuova legge che abolisce la carta comprensiva con una antidata, ma d'altra parte ritengo che le leggi non possono avere effetto retroattivo, e che non sarebbe giusto che quando si è già pagato una tassa, la si debba pagare una seconda volta.

Se fosse stato permesso di presentare un emendamento od aggiunta all'art. 7, mi pare che si sarebbe potuto proporre che anche i contratti di locazione o promesse di pagare per la formazione dei quali si è fatto uso della carta speciale debbano essere sottoposti, nel termine prescritto dalla legge alla registrazione, ma che però nella liquidazione della relativa tassa si dovrà fare la deduzione della tassa, che si è già pagata impiegando la carta speciale.

Ad ogni modo, pare a me che per evitare questioni che insorgerebbero, sarebbe bene che l'onor. ministro volesse fare una esplicita dichiarazione.

La raccomandazione che mi permetto di fare all'onor. ministro è semplicissima.

La carta speciale era stata creata allo scopo di risparmiare gravi incomodi ai contribuenti. Vi sono infatti comuni i quali non solo distano dall'ufficio di registro parecchi chilometri, ma che vi hanno difficilissimo l'accesso, specialmente nella stagione invernale.

Io potrei per esempio citare un comune che apparteneva alla provincia di Nizza-marittima, e che fu aggregato al comune di Valdieri nel 1860, il quale pel corso d'una parte dell'anno non ha comunicazione alcuna col capoluogo.

Pare a me che si potrebbe forse facilitare le dichiarazioni di registrazione, la presentazione delle scritture, il pagamento della tassa, servendosi degli uffici locali, come mi pare già si faccia per alcune altre tasse, i quali trasmetterebbero le scritture e le tasse pagate all'ufficio di registro.

Se questo temperamento potesse essere adottato, mi sembra che da un lato si eviterebbero gravissimi incomodi ai contribuenti, e si potrebbe dall'altro lato essere più rigorosi contro i contravventori alle disposizioni della legge, e si assicurerebbe a un tempo un maggior introito all'erario.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Quanto al dubbio esposto dall'onorevole preopinante, io non esito a dichiarare che la legge non deve avere effetto retroattivo. In tutti i modi però e in ogni caso, è fuori di controversia che quando questi contratti già fatti dovessero essere assoggettati a una nuova formalità, si terrebbe conto della tassa già pagata.

Accetto poi la sua raccomandazione di rendere più che sia possibile agevole e facile la

registrazione di questi atti; è questo interesse anche dell'Amministrazione. Quindi in quei luoghi nei quali vi sia una distanza o non vi sia facilità d'accesso all'ufficio del registro, l'Amministrazione provvederà ai modi più convenienti, affinchè i contribuenti trovino le maggiori facilità e agevolezze.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, metto ai voti l'art. 7 che è stato letto.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 8.

La duplicazione di tassa ordinata dall'ultimo alinea dell'art. 4 e dall'art. 23, paragrafo 1°, della legge 13 settembre 1874, n. 2076, sarà applicata anche alle cambiali ed effetti di commercio che hanno scadenza superiore a 4 mesi. Però per le cambiali ed effetti di commercio non superiori alla somma di lire 500 rimarrà fermo il termine stabilito dal detto ultimo alinea dell'art. 4 e dell'art. 23, paragrafo 1°, della legge sopra citata.

(Approvato).

Art. 9.

L'uso delle marche da bollo a tassa graduale è limitato:

1. Alle cambiali ed agli altri effetti o recapiti di commercio provenienti dall'estero;

2. Ai detti titoli tratti nel regno che siano di un importo eccedente il limite cui giunge la carta filigranata che si vende per conto dello Stato, l'uso della quale diventa obbligatorio;

3. Agli altri atti di che nella seconda parte del numero 2 dell'art. 3 della legge suddetta.

Le intendenze potranno tuttavia concedere agli istituti di credito, ai banchieri ed ai commercianti che ne facciano domanda di sottoporre al bollo straordinario moduli stampati o litografati in carta non filigranata per le cambiali ed altri recapiti commerciali, purchè sui detti moduli sia impressa la indicazione dello istituto o della ditta emittente.

(Approvato).

Art. 10.

Sarà abbuonato il dieci per cento della tassa di bollo dovuta sui moduli in bianco per le bollette indicate ai numeri 1, 2, 3 e 8 dell'art. 20 della legge 13 settembre 1874, n. 2077, qualora, invece di essere bollati mediante marca, vengano sottoposti al bollo mediante punzone negli uffizi del bollo straordinario per un importo non minore di lire 10 di tassa per ciascuna richiesta di bollazione.

Sarà in facoltà del Governo di estendere questa disposizione coll'accordare un consimile abbuono, in misura però mai superiore al dieci per cento, ad altre categorie di atti soggetti al bollo straordinario.

(Approvato).

Art. 11.

Sugli stampati o manoscritti che si affiggono al pubblico, quando siano identici e vengano con unica richiesta presentati all'ufficio del bollo straordinario per essere bollati mediante il punzone in numero superiore a cento, sarà accordato un abbuono del quinto della tassa stabilita dall'art. 20, § 2, n. 4 della predetta legge sull'importo dei bolli da cento a mille e di due quinti per ogni maggior numero oltre i mille.

(Approvato).

Art. 12.

La tassa di centesimi 5 stabilita dall'art. 20, n. 7, della legge sul bollo 13 settembre 1874, n. 2077, e dall'articolo 10 della legge 11 gennaio 1880, n. 3430, è portata a centesimi 10 per le quietanze o ricevute ordinarie per somma superiore a lire 100.

Per le quietanze dei pagamenti che si fanno dallo Stato, saranno dovute le anzidette tasse di bollo di centesimi 5 o 10, secondo che abbiano un importo non inferiore a lire 10 o superiore a lire 100, e staranno a carico esclusivo del creditore.

Da questa disposizione sono eccettuate:

1. Le ricevute concernenti il debito pubblico dello Stato;

2. Quelle dei sott'ufficiali di terra e di mare, delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e carcerarie, nonchè degli operai delle manifatture dello Stato.

Nei pagamenti fatti sopra mandato collettivo, la tassa sarà applicata per ciascuno avente diritto, quand'anche la quietanza sia emessa da un mandatario, nell'interesse di più creditori.

Per gl'impiegati governativi e delle pubbliche amministrazioni la tassa di quietanza sarà sempre di centesimi 5, qualunque sia l'importo pel quale la quietanza stessa viene emessa quando riguardi lo stipendio.

Il bollo di quietanza delle cambiali sarà aggiunto al bollo di emissione.

(Approvato).

Art. 13.

Le ricevute e le lettere di accreditamento in conto corrente e gli assegni bancari sono soggetti alla tassa fissa di bollo di centesimi 10, nella quale s'intende compresa, per gli assegni bancarî, quella della relativa quietanza.

Le ricevute di deposito di valori per semplice custodia sono soggette alla tassa fissa di bollo di centesimi 50.

Nulla è innovato a quanto è disposto dalle leggi in vigore per le Società cooperative.

(Approvato).

Art. 14.

Sono soggetti alla tassa di bollo di centesimi 10 stabilita dall'art. 20, § 3, n. 10 della legge 13 settembre 1874, n. 2077, anche i libri, che, oltre il giornale e quello degli inventari prescritti dal Codice di commercio ad ogni commerciante, devono tenere gli amministratori delle Società a termini dell'art. 140 del Codice di commercio sopra citato.

La pena pecuniaria di che agli articoli 45, n. 3, e 53, n. 1 della legge 13 settembre 1874, n. 2077, sarà duplicata per i giudici, pretori e notari che procedessero alla vidimazione di libri di commercio o di quelli indicati dall'articolo 140 del Codice di commercio, prima che siano stati assoggettati alla tassa di bollo dovuta giusta l'art. 20, n. 10 della legge stessa e del presente articolo.

(Approvato).

Art. 15.

È portata da lire 25 a lire 50 la pena pecuniaria per le contravvenzioni all'art. 19, n. 7, della legge 13 settembre 1874, n. 2077.

(Approvato).

Art. 16.

Le disposizioni degli articoli 75 e 76 della legge sul bollo sono applicabili anche a tutte le operazioni di anticipazione o sovvenzione fatte da privati che tengono Case di pegno.

(Approvato).

Art. 17.

Sarà punito col carcere estensibile ad un anno chi dolosamente farà uso o smercio di carta bollata, di marche da bollo, e di marche per concessioni governative, passaporti e legalizzazione di firme, nonchè di quelle rappresentative di diritti catastali e di verificazione di pesi e misure, che sieno state precedentemente usate, senza pregiudizio delle maggiori pene a termine del Codice penale.

(Approvato).

Art. 18.

La tassa proporzionale di registro sugli atti di vendita di bestiame e di prodotti agrari, compreso il taglio dei boschi, è ridotta a centesimi cinquanta per ogni cento lire.

(Approvato).

Art. 19.

Le tasse stabilite dalla legge 13 settembre 1876, n. 3326, sui contratti di Borsa, saranno raddoppiate.

(Approvato).

Art. 20.

Nei contratti che si stipulano nell'interesse dello Stato, le disposizioni dell'art. 86 della legge 13 settembre 1874, n. 2076, per il pagamento della tassa di registro, saranno applicabili anche alle tasse di bollo, e si avrà per non apposto qualunque patto diretto a derogare alle disposizioni medesime.

(Approvato).

Art. 21.

Coll'attuazione di questa legge cessano d'avere effetto le esenzioni e i privilegi in materia di tasse di registro, bollo, ipoteche, manomorta e concessioni governative senza limitazione di tempo, concessi o dipendenti da leggi concernenti materie estranee alle dette tasse, emanate a tutto il 1884.

Siffatti provvedimenti di favore concessi o dipendenti da leggi emanate posteriormente al 31 dicembre 1884, parimente riguardanti materie estranee alle dette tasse di registro e di bollo, cesseranno di avere effetto dopo un triennio a decorrere rispettivamente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della promulgazione di ciascuna di esse leggi speciali.

Si eccettuano, e quindi non si intendono abrogate, le esenzioni e i privilegi stabiliti da particolari convenzioni approvate con legge, e neppure quelli determinati:

a) dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sulle opere pubbliche, art. 292;

b) dalla legge 20 aprile 1871, n. 192, sulla riscossione delle imposte dirette, articoli 45, 47, 70 e 99;

c) dalla legge 7 aprile 1881, n. 133, per la tassa di bollo stabilita dall'art. 20 sugli assegni bancari, buoni fruttiferi a scadenza fissa emessi da istituti legalmente costituiti, e sui libretti di conto corrente e quelli di risparmio nominativi ed al portatore;

d) dal regio decreto 26 gennaio 1882, n. 621, sopra alcune operazioni di debito pubblico, articoli 1 e 2;

e) dalla legge 25 giugno 1882, n. 869, sulle bonifiche, articoli 55 e 56;

f) dalla legge 2 luglio 1882, n. 883, che istituisce il tiro a segno nazionale, art. 11;

g) dalla legge, testo unico, 24 settembre 1882, n. 999, sulle elezioni politiche, articoli 28, 39 e 41;

h) dalla legge 8 luglio 1883, n. 1461, sulle fondazioni artistiche e scientifiche, art. 2;

i) dalla legge 8 luglio 1883, n. 1473, sulla fondazione di una Cassa nazionale di assicurazione per gl'infortuni degli operai sul lavoro, art. 3;

k) dalla legge 8 luglio 1883, n. 1489, sul bonificamento dell'Agro romano, articoli 16 e 17;

l) dalla legge, testo unico, 22 febbraio 1885, n. 2922, sul credito fondiario, art. 7;

m) dalla legge 1° marzo 1886, n. 3682, sul riordinamento dell'imposta fondiaria, art. 41;

n) dalla legge 23 gennaio 1887, n. 4276, sul credito agrario, articoli 3, 9, 14, 21 e 40;

o) dall'art. 13 della legge 19 aprile 1885, n. 3099, relativo al Monte delle pensioni dei maestri elementari;

p) dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818, relativa alle Società di mutuo soccorso;

q) dalla legge 31 maggio 1887, n. 4511, relativa ai provvedimenti pei danneggiati dal terremoto nelle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo;

r) dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *A*, sull'amministrazione comunale e provinciale, articoli 34, 39, 40, 41, 42, 75, 161.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AURITI. Dirò poche parole su questo art. 21.

Con esso sono abolite in massa tutte le esenzioni dalle tasse di registro, bollo, ipoteche, manomorta e concessioni governative senza limitazione di tempo, concesse o dipendenti da leggi concernenti materie estranee a dette tasse, emanate a tutto il 1884.

La proposta ministeriale faceva però una eccezione a questa abolizione per quattro casi. Sorse un'ansietà generale pei casi non eccettuati, sicchè nella proposta della Commissione della Camera dei deputati le eccezioni da 4 diventarono 14, e poi al momento della votazione erano arrivate a 17.

Ora in questa agitazione un po' confusa la redazione definitiva dell'articolo è rimasta viziata da diversi sconci.

Il primo è che mentre nella regola l'aboli-

zione colpisce le sole esenzioni accordate a tutto il 1884, si sono comprese nelle eccezioni sei casi di esenzioni dipendenti da leggi emanate negli anni posteriori, ossia nel 1885, 1886 e 1887, esenzioni che essendo fuori della regola di abolizione non avevano bisogno di eccezione per essere mantenute.

Intanto quell'enumerazione superflua dei sei casi posteriori al 1884 dimostra come detti privilegi di esenzioni si vadano sempre moltiplicando. Possiamo aggiungere che nei giorni passati noi abbiamo votato altre due leggi per le tasse relative ai consorzi obbligatorî, e poi anche ai consorzi volontari per opere d'interesse comune di più miniere, cave o torbiere. Abbiamo avuto in ultimo l'esenzione per le donazioni ai comuni e alle provincie per istituti di pubblica utilità.

Da ciò viene una mia prima raccomandazione, che, cioè, insistendo nel pensiero informatore della regola di abolizione, si tenga fermo a non concedere queste esenzioni se non quando siano proprio giustificate da motivi gravi e bene accertati.

Ma vi è nella redazione dell'articolo uno sconcio anche più grave, ed è questo: in sostanza quali sono le esenzioni che son rimaste realmente abolite? Non lo sappiamo; conosciamo il genere, la qualità astratta di essere non temporanee e dipendenti da leggi emanate a tutto il 1884, ma non conosciamo la specie. Chi può essere sicuro che le esenzioni abolite avessero titoli minori al privilegio, che quelle conservate? E qui viene la mia seconda raccomandazione, ed è che nella nuova legge che ci si promette sul registro e bollo si segua un sistema opposto a quello che è stato adottato nella redazione di questo art. 21. Invece di colpire in massa tutte le esenzioni, facendo poi delle eccezioni, si specifichino, si determinino le sole esenzioni che debbono rimanere abolite. Così si avrà coscienza di quel che si vuol fare, e non si colpirà all'oscuro.

In conclusione, redazione più corretta, nella legge futura, del concetto dell'art. 21 attuale, ed opera concorde all'intenzione di non moltiplicare tanto facilmente le esenzioni dalle tasse fiscali.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, pongo ai voti l'art. 21.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 22.

La sovraimposta dei due decimi è applicabile alle tasse per le quali è disposto colla presente legge.

Rimangono eccettuate da tale sovraimposta le tasse di bollo non superiori a centesimi dieci.

(Approvato).

Art. 23.

Sono condonate le pene pecuniarie e le sopratasse incorse e non pagate prima della pubblicazione della presente legge, per contravvenzione alle leggi di registro e di bollo, purchè, entro due mesi dalla pubblicazione della legge medesima, i contravventori adempiano spontaneamente alle formalità prescritte, e paghino le dovute tasse.

Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate prima della pubblicazione della presente legge per contravvenzione alla legge sulle volture, purchè entro sei mesi dalla pubblicazione della legge medesima siano presentate le volture pagando le dovute tasse.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questa legge sarà poi votata a scrutinio segreto.

L'ordine del giorno di domani...

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Trovandosi in Roma molti senatori esclusivamente pel lavoro parlamentare, non sarebbe forse loro discaro nè incomodo di occuparsi anche la mattina allo scopo di sollecitare la loro partenza.

Io quindi proporrei di tenere due sedute al giorno. E siccome due sedute al giorno potrebbero riuscire faticose agli onorevoli membri della presidenza, così penso che potrebbero alternare i loro uffizi per le due sedute.

CRISPI, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *ministro dell'interno*. Il Governo non ha nulla da opporre. Se il Senato crederà di fare questo sacrifizio, non possiamo che essergliene doppiamente riconoscenti.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso la proposta fatta; domando quindi se è appoggiata.

(È appoggiata).

Essendo appoggiata, la pongo ai voti.

Chi intende che domani si debbano tenere due sedute pubbliche, l'una dalle ore 10 ant. fino a mezzogiorno e l'altra all'ora solita, è pregato di alzar la mano.

(Approvata).

Dunque domani si terranno due sedute.

Ora si procede allo spoglio delle urne della votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge approvati ieri per alzata e seduta.

(I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani, alle ore 10.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Prestiti ad interesse ridotto a favore dei comuni per agevolare loro l'esecuzione delle opere edilizie di risanamento;

Autorizzazione ad alcune provincie e comuni di eccedere con la sovraimposta ai tributi diretti 1887 il limite medio dei centesimi addizionali applicati nel triennio 1884-85-86;

Autorizzazione e diniego ad alcune provincie e comuni per eccedere col bilancio 1887 il limite medio triennale della sovrimposta;

Autorizzazione alla provincia di Reggio Emilia ad eccedere il limite dei centesimi addizionali;

Autorizzazione alle provincie di Napoli e di Sassari e ad alcuni comuni e divieto al comune di Nettuno ad eccedere colla sovrimposta ai tributi diretti 1887 il limite medio dei centesimi addizionali applicati nel triennio 1884-85-86;

Variante al tracciato della via Nazionale in Roma alla salita di Magnanapoli;

Sistemazione dei principali fiumi veneti dopo i disastri cagionati dalle piene del 1882;

Spesa straordinaria per la sistemazione del porto di Lido;

Maggiori spese per strade ferrate;

Provvedimenti riguardanti la costruzione delle strade ferrate del regno.

ALLE ORE 2 POM.

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Concorso speciale ai posti di sottotenente nelle armi di artiglieria e del genio;

Tutela dei monumenti antichi nella città di Roma;

Spesa di lire 500,000 per lavori complementari nel fabbricato del Ministero della guerra, di via Venti Settembre in Roma;

Maggiore spesa straordinaria per nuovi lavori di strade nazionali e provinciali decretate con la legge 23 luglio 1881, n. 333;

Modificazioni alle leggi di registro e bollo.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Collocamento in aspettativa ed a riposo, per motivi di servizio, dei prefetti del Regno;

Abolizione e commutazione delle decime ed altre prestazioni fondiarie congeneri;

Amministrazione del fondo speciale di religione e di beneficenza della città di Roma, e compimento delle operazioni di stralcio dell'Asse ecclesiastico nella provincia romana;

Emissione in caso di perdita dei duplicati dei titoli rappresentativi dei depositi bancari;

Abolizione della Cassa militare e passaggio al bilancio dello Stato degli oneri che ne conseguono;

Sovvenzione di lire 3,490,000 alla Cassa militare in servizio dell'esercizio 1886-87.

Esito delle votazioni fatte in principio di seduta.

PRESIDENTE. Leggo il risultato della votazione:

Aggregazione al circondario di Brescia ed al mandamento di Montechiari del comune d'Isorella:

Votanti	83
Favorevoli	73
Contrari	10

(Il Senato approva).

Modificazioni alla legge di contabilità generale dello Stato per l'acquisto di tabacchi esteri e per quello dei grani per l'esercito:

Votanti	83
Favorevoli	79
Contrari	4

(Il Senato approva).

Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali:

Votanti	83
Favorevoli	78
Contrari	5

(Il Senato approva).

Pareggiamento delle università degli studi di Modena, Parma e Siena a quelle contemplate dall'art. 2, lettera *A*, della legge 31 luglio 1862:

Votanti	83
Favorevoli	43
Contrari	40

(Il Senato approva).

Spesa per ricostruzione ed adattamento del fabbricato demaniale detto *la Dogana* in Pavia:

Votanti	80
Favorevoli	73
Contrari	7

(Il Senato approva).

Riforma della tariffa doganale:

Votanti	81
Favorevoli	69
Contrari	12

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta (ore 6 e 10).

LXXVIII.

TORNATA DELL'11 LUGLIO 1887

(ANTIMERIDIANA)

Presidenza del Vice-Presidente TABARRINI.

Sommario. — *Approvazione del progetto di legge: Prestiti ad interesse ridotto a favore dei comuni per agevolare loro la esecuzione delle opere edilizie e di risanamento — Discussione dei seguenti progetti di legge: Autorizzazione ad alcune provincie e comuni di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti 1887 il limite medio dei centesimi addizionali applicati nel triennio 1884-85-86; Autorizzazione e diniego ad alcune provincie e comuni per eccedere col bilancio 1887 il limite medio triennale della sovrimposta; Autorizzazione alla provincia di Reggio-Emilia ad eccedere il limite dei centesimi addizionali; Autorizzazione alle provincie di Napoli e di Sassari e ad alcuni comuni e divieto al comune di Nettuno ad eccedere colla sovrimposta ai tributi diretti 1887 il limite medio dei centesimi addizionali applicati nel triennio 1884-85-86 — Osservazioni dei senatori Martinelli, relatore, Cambray-Digny, Finali e Vitelleschi, e risposte dei ministri delle finanze e dell'interno — Approvazione di tutti gli articoli dei quattro progetti di legge e di due ordini del giorno, il primo proposto dall'Ufficio centrale, l'altro dal senatore Vitelleschi.*

La seduta è aperta alle ore 10 e 5 ant.

Sono presenti i ministri dell'interno, delle finanze e di grazia e giustizia; più tardi interviene il ministro dei lavori pubblici.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del processo verbale della precedente tornata, che viene approvato.

Approvazione del progetto di legge N. 168.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Prestiti ad interesse a favore dei comuni per agevolare loro l'esecuzione delle opere edilizie di risanamento ».

Prego la Commissione permanente di finanza, che ne ha fatto la relazione, di prendere il suo posto.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, MALUSARDI dà lettura del progetto di legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno domandando la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si procede alla discussione degli articoli.

Si rilegge l'art. 1.

Il senatore, *segretario*, MALUSARDI legge:

Tip. del Senato.

Art. 1.

Affine di provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere, durante il periodo di 10 anni, ai comuni del regno al di sotto di 10 mila abitanti, mutui estinguibili in un periodo di tempo non eccedente i 30 anni e all'interesse del 3 per cento.

La somma annuale dei prestiti non potrà eccedere i tre milioni.

Il beneficio del prestito ad interesse ridotto non si estenderà alle opere già iniziate e che ancora rimanessero a compiersi e per le quali occorressero nuovi mezzi pecuniari.

(Approvato).

Art. 2.

I comuni dovranno estinguere i debiti così creati e pagarne gl'interessi in rate annue eguali, calcolate in ragione del tempo concordato per l'ammortamento, osservate tutte le altre condizioni prescritte dalle leggi 17 maggio 1863, n. 1270, e 27 maggio 1875, n. 2779.

Lo Stato corrisponderà alla Cassa la differenza fra l'interesse posto a carico dei comuni e quello stabilito pei prestiti a scopo igienico.

L'onere del Governo per la concessione dei mutui ad interesse ridotto, che si faranno in ciascun anno ai termini della presente legge, non potrà eccedere lire 50,000.

La somma che risulterà a debito dello Stato sarà iscritta nel bilancio del Ministero dell'interno.

(Approvato).

Art. 3.

Ogni singolo prestito ad interesse ridotto, ai termini della presente legge, non potrà superare la somma di lire 20,000, e sarà accordato secondo le norme vigenti, in seguito a preliminare decreto del ministro dell'interno.

(Approvato).

Art. 4.

Nelle concessioni dei prestiti contemplati nella presente legge dovrà darsi la preferenza alle domande dei comuni, i quali per la misura elevata delle imposte, per le più difficili condizioni economiche, o per la urgenza dei lavori, avranno dimostrato di essere in gravi strettezze finanziarie.

(Approvato).

Art. 5.

Sarà provveduto alla esecuzione della presente legge per mezzo di un regolamento da approvarsi per decreto reale sulla proposta dei ministri dell'interno e del tesoro.

(Approvato).

Discussione dei progetti di legge da N. 78 a 83 e 135, 136, 169.

PRESIDENTE. Il secondo progetto di legge all'ordine del giorno è il seguente: « Autorizzazione ad alcune provincie e comuni di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti 1887 il limite medio dei centesimi addizionali applicati nel triennio 1884-85-86 ».

Si tratta qui di nove distinti progetti di legge i quali però hanno oggetto analogo, laonde si potrebbe per essi fare forse un'unica discussione generale. Se nessuno eleva obbiezioni, se ne farà un'unica discussione generale.

L'unica discussione è ammessa.

Senatore MARTINELLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MARTINELLI, *relatore*. Il Senato ha dinanzi a sè nove progetti di legge pei quali si autorizzano 349 comuni ad eccedere il limite legale della sovrimposta e 14 provincie; si rigettano le domande di 25 comuni e di una provincia.

Cercherò d'esporre alla meglio il concetto dell'Ufficio centrale, il quale si è trovato di fronte ad una grave difficoltà.

Il Senato ben ricorda come l'art. 52 del progetto diventato legge dello Stato il 1° marzo 1886 fu concepito in termini che davano luogo a qualche incertezza in riguardo alla sovrimposta media del triennio.

Il Ministero e la Commissione della Camera dei deputati, furono però in pieno accordo nel concetto che scopo di quell'articolo transitorio

della legge del 1° marzo 1886 era di mantenere lo stato di fatto delle provincie e dei comuni, vale a dire che quanto hanno avuto di sovrimposta nella media del triennio, altrettanto avranno in seguito, e dovendo eccedere occorrerà una legge speciale per l'autorizzazione.

Fu esplicito il presidente del Consiglio dei ministri; esplicita la Commissione della Camera elettiva. Il progetto venne al Senato, e la Commissione del Senato col mezzo del suo relatore, le cui parole sono trascritte nella nostra prima relazione, esponeva il dubbio sorto intorno all'art. 52 della legge sul riordinamento dell'imposta fondiaria.

Il senso dell'art. 52 si riconobbe però determinato dallo scopo della legge di mantenere lo stato di fatto dei comuni e delle provincie per non turbare l'andamento della loro amministrazione.

I comuni e le provincie hanno diritto di avere l'effettiva somma della sovrimposta media del triennio. Questa è la massima adottata nella Camera elettiva e nel Senato d'accordo col Governo. Ma quando si sono presentati questi progetti per autorizzare l'eccedenza della sovrimposta, la Commissione della Camera elettiva ha creduto di adottare una formola diversa dichiarando nel primo progetto di legge che per eccedenza s'intende la eccedenza alla media dei centesimi e non la eccedenza alla media della sovrimposta.

La nuova formola incontrò una grave obbiezione nel seno dell'Ufficio centrale, in guisa che il relatore, il quale proponeva di fare precise riserve, ma di procedere innanzi, rimase solo.

In seguito l'Ufficio centrale venne ampliato, e la maggioranza di esso, ritenuto che la nuova formola non recava alcun pregiudizio nell'anno in corso (per quanto risultava), non escludeva la proposta subordinata alla dichiarazione espressa con un ordine del giorno.

Non è questo il sistema che si crede appropriato all'intento della legge di garantire l'interesse dei comuni, delle provincie e dei contribuenti col mezzo di un sindacato attribuito al potere legislativo.

Un fatto da non passare inavvertito è questo, che i comuni, dai quali si chiede la facoltà di eccedere il limite legale della sovrimposta, non sono molti. Ma il numero dei chiedenti corrisponde al numero vero dei comuni, che hanno ecceduto la media della sovrimposta effettiva? La media dei centesimi addizionali, sostituita alla media della sovrimposta effettiva, non potrebbe riuscire a deludere la vigilanza del Parlamento?

Questo è il dubbio, perchè se voi prendete in esame la media della sovrimposta, potrebbe risultare che parecchi comuni non eccedendo la sovrimposta colla forma dei centesimi, la eccedessero nella sostanza, vale a dire nella somma effettiva.

Nessun comune capoluogo di provincia apparisce eccedere il limite medio della sovrimposta in ragione dei centesimi. Col sistema dell'interpretazione primitiva due inconvenienti sarebbero evitati; non si obbligherebbe alcun comune a chiedere l'eccedenza se il comune non vi fosse obbligato e non sarebbe sottratto alcun comune dal chiedere l'eccedenza se un comune eccedesse la sovrimposta effettiva. Di questo caso ora non si può parlare con fondamento pel metodo più spedito e meno perfetto a cui si è data la preferenza.

La Commissione della Camera elettiva ha per altro ammesso un principio, perfettamente conforme al nostro.

È evidente (essa notava) che se diminuisce l'imposta principale, il comune ha diritto di avere la media della imposta effettiva. Ma soggiungeva che il caso sarebbe raro; e certi comuni hanno l'imposta sui fabbricati sempre crescente e ad essi non si deve recare un danno ingiusto.

Ma non si lede alcun interesse col ritenere obbligati a chiedere la facoltà di eccedere quei comuni i quali non eccedendo la media dei centesimi, eccedano la media della sovrimposta effettiva. I centesimi addizionali sono il mezzo, la imposta effettiva è il fine.

Siamo già alla metà dell'esercizio ed io mi limiterò a leggere l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale:

« Il Senato, ritenendo che la interpretazione data col secondo comma dell'art. 1 del disegno di legge non corrisponda al concetto dell'art. 52 della legge 1° marzo 1886; ma considerando che nel caso speciale questa interpretazione non pregiudica al diritto dei comuni che vi sono contemplati, passa all'ordine del giorno ».

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Mi permetta il Senato di dare qualche schiarimento sulla questione sollevata dall' Ufficio centrale, la quale è stata esaminata tanto dal ministro dell'interno quanto e principalmente dal ministro delle finanze.

La legge del 1° marzo 1886 stabilisce che le sovraimposte provinciali e comunali non possano eccedere complessivamente cento centesimi per ogni lira di imposta così per i terreni come pei fabbricati.

Dunque, la limitazione sta nella quota percentuale. Lo stato di fatto che la legge intese di mantenere a favore delle provincie e comuni è lo stato di fatto dell'aliquota percentuale.

Quei comuni i quali non avessero ancora raggiunto centesimi 100 per ogni lira potevano raggiungere questa somma, e coloro che l'avevano ecceduta dovevano diminuirla o avere l'approvazione per mantenere l'eccedenza.

Invece, secondo ciò che appare dall'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, parrebbe che si voglia dare un'interpretazione diversa alla legge del 1886, vale a dire, che si voglia intendere che non si sia voluto mantenere il rapporto percentuale, ma la somma effettiva dell'imposta.

Ora, questa seconda interpretazione parve al ministro delle finanze, d'accordo col ministro dell'interno, che potesse dar luogo a gravi inconvenienti.

Potrebbe stare per l'imposta sui terreni, ma per quella dei fabbricati è impossibile.

Difatti in un comune dove si sviluppa la fabbricazione, cresce la quantità delle materie imponibili, come in quasi tutte le città nostre, e specialmente a Roma, Milano, Firenze (una delle città che reclamò per la prima). Crescendo il numero dei fabbricati cresce la quantità della imposta erariale, cresce la somma effettiva della sovrimposta, comunque non cresca l'aliquota percentuale.

Ora, mantenendo rigida l'interpretazione a cui accenna l'Ufficio centrale, ne verrebbe di conseguenza che nella città di Roma, per esempio (poichè la sovrimposta, che prende la provincia e il comune, si deve estendere ai nuovi fabbricati), si oltrepasserebbe la somma media effettiva riscossa nel triennio ed allora, per applicare l'interpretazione dell'Ufficio centrale, o bisognerebbe non riscuotere la sovrimposta sui nuovi fabbricati, il che è assurdo, oppure diminuire l'aliquota percentuale su tutta l'imposta.

La legge non ha voluto che si ecceda, ma neppure ha prescritto che si diminuisca.

È per ciò che sembrava al ministro delle finanze ed a quello dell'interno di risolvere il dubbio sollevato dal comune di Firenze ed altri comuni nel senso che la legge abbia inteso di mantenere fermo il rapporto percentuale medio dell'ultimo triennio, ma non la somma effettiva.

Devo soggiungere anche che la Commissione reale incaricata di proporre il progetto di regolamento per l'esecuzione della legge sul riordinamento dell'imposta fondiaria non solo ha accettata questa interpretazione ma l'ha raccomandata come necessità assoluta.

Ciò detto, il Senato può ora giudicare i motivi dell'interpretazione che il Governo ha data alla legge. Io non intendo con ciò di dire che la questione sia definitivamente risolta e che si debba fare oggi una grande discussione per vedere quali delle due interpretazioni sia preferibile.

Ma parmi che almeno bisogni lasciar la cosa impregiudicata, mentre l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale pregiudicherebbe la questione nel senso opposto a quello che si è ritenuto fin qui.

Quindi per parte mia non avrei nulla a dire se il Senato volesse passare al voto di questa legge senza interloquire sulla questione, lasciandola impregiudicata; ma certo dovrei oppormi se l'Ufficio centrale insistesse per far votare l'ordine del giorno come è proposto, il quale risolve la questione nel senso opposto a quello che è stato finora adottato.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io non aggiungerò nulla a quello che ha detto adesso il ministro delle finanze, sull'argomento di cui si tratta ora, perchè mi pare evidente che la legge quando ha parlato di centesimi addizionali ha voluto parlare dei centesimi e non delle somme che si fanno coi centesimi. Si vede chiaro a colpo d'occhio che, tenendo il sistema proposto dal relatore, vi sono dei comuni che si sviluppano, i quali peggiorerebbero di condizioni; perchè pigliando e conservando invariata l'en-

trata, avrebbero sulle spese quegli aumenti che derivano dallo sviluppo e peggiorebbero la condizione.

Io non insisto su questo punto che il signor ministro delle finanze mi pare abbia già abbastanza chiarito, e tanto meno v'insisto giacchè io aveva chiesto la parola per una questione che mi pare molto più grave e che, agli occhi miei, è anche pregiudiziale.

Abbiamo appena un anno d'esperienza dell'applicazione della disposizione della legge sopra la perequazione, la quale attribuisce al Parlamento la facoltà d'autorizzare i comuni e le provincie a oltrepassare il limite del cento per cento. Abbiamo, dico, solamente un anno di esperimento, ma, parliamoci chiaro, esso è tutt'altro che favorevole a questo sistema.

L'avete udito il relatore? Egli vi ha detto che vi sono in Italia 300 e tanti comuni e 11 provincie che non hanno avuto ancora quell'autorizzazione per stabilire l'entrata del loro bilancio in quest'anno; e siamo già a luglio.

Evidentemente, se questo dovesse essere un andamento di cose normale, bisognerebbe pensarvi sopra seriamente, perchè si disordinano senza dubbio tutte coteste amministrazioni.

Notate, o signori, che è impossibile che ciò non accada, per la semplice ragione che i comuni e le provincie fanno i bilanci in settembre e ottobre, cioè quando il Parlamento è chiuso, e hanno bisogno d'avere l'autorizzazione avanti il gennaio per poter fare i ruoli.

Il ministro delle finanze e quello dell'interno non possono presentare queste leggi che a dicembre. Ora io domando: è possibile che nel dicembre la Camera e il Senato votino queste leggi?

Io dico che è assolutamente impossibile.

Dico dunque che quello che è accaduto quest'anno sarà l'andamento necessario, indispensabile, normale, per l'avvenire.

Dunque avremo in Italia tutti gli anni delle centinaia di comuni e delle decine di provincie che non avranno i bilanci regolari neppure nella metà dell'anno.

E poi dovranno fare la spesa dei ruoli suppletivi, e poi bisognerà autorizzarli a fare qualche imprestito per le spese urgenti, ed approvate in tutta regola.

Insomma, quando ho detto che queste amministrazioni sono così disordinate, mi pare di aver detto tutto; quindi parmi che gli onorevoli ministri dovrebbero seriamente pensarvi e vedere quali mezzi si potrebbero adoperare per rimediare a questi inconvenienti.

Vi sarebbe un mezzo, ma in certo modo esso equivarrebbe ad eludere la legge fino ad un certo punto, il quale mezzo consisterebbe nel dare questa autorizzazione per decreto reale, da convertirsi in legge successivamente.

Cotesto mezzo almeno lascierebbe procedere normalmente quelle amministrazioni; e poi il Parlamento avrebbe sempre occasione di pigliar cognizione del loro andamento. Insomma bisogna pensarci.

Io non pretendo ora suggerire una disposizione nuova, capace di fare evitare questi inconvenienti; dico solo che bisogna pensarci.

C'è qualche cosa di più da osservare, ed è questo nell'interesse stesso dei comuni e delle provincie ed anche nell'interesse dell'intervento del Senato in materia legislativa.

In questa sola prima legge sono 204 comuni ed 11 provincie a cui si dà questa autorizzazione.

Ora, signori, se la Camera dei deputati quando ha avuto sotto gli occhi questa legge avesse trovato uno, due, dieci di questi comuni che non meritassero che loro si accordasse la facoltà, naturalmente li poteva stralciare, e la legge non avrebbe compreso quei comuni.

Ma se ne stralciamo noi uno di questi comuni, perchè siamo convinti che non c'è bisogno di concedergli la facoltà, che esso chiede, ne viene di conseguenza che si deve rimandare la legge a novembre; e che gli altri 202 comuni e 11 provincie rimangono col bilancio sospeso per tutto l'anno.

Adunque, evidentemente anche qui ci è un grave inconveniente; ed è grave di fatto perchè a me, ad esempio, consta che c'è qui dentro un comune che non solo non ha chiesto l'autorizzazione, ma ha reclamato perchè la Deputazione l'ha chiesta per lui. Parmi adunque che la cosa sia gravissima.

Evidentemente, a quel comune, che non nomino perchè lo credo inutile, bisognerebbe non accordare l'autorizzazione, ma così facendo noi recheremmo un danno a tutti gli altri comuni e provincie.

Adunque il Senato non può correggere questa legge, e notate bene che per evitare questo in-

conveniente, dovreste fare e portarci 300 leggi staccate. Diventa una impossibilità. Tanto più poi che queste leggi dovranno essere sempre votate rapidamente, se si vuole che vengano a tempo, e che sieno sancite nel dicembre.

Io adunque raccomando caldissimamente ai signori ministri di esaminare la questione, e di vedere se non convenisse proporre alla prossima sessione qualche disposizione legislativa che tolga di mezzo questo inconveniente.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Questa questione dei centesimi addizionali e del modo d'intendere la disposizione dell'art. 52 della legge 1° marzo 1886, intorno alla quale io non ho mai dubitato, sembra essere molto grave.

Infatti, nella discussione che ebbe luogo davanti al Senato, e negli schiarimenti dati alla Commissione che riferì, la cosa parve allora all'onorevole ministro delle finanze così certa nel senso contrario, come è certa oggi nel senso che egli propugna.

Ora, se un uomo della sua esperienza e del suo sapere è andato a non molta distanza di tempo in due diverse opinioni....

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. No, no.

Senatore FINALI.... Domando perdono, si leggano le relazioni....

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. È stato il presidente del Consiglio, non io.

Senatore FINALI.... Quand'anche ciò fosse, allorchè parlo di ministri, io non distinguo l'uno dall'altro: quello che viene da quel banco è e deve essere il pensiero del Governo.

Ora io non affermo mica, sebbene l'abbia sempre pensato, che sia più conforme alla legge e più savia la interpretazione che fu data allora di quella che le si dà ora. Bensì parmi poter dire, che questa è una questione difficile e grave; e quindi che merita di essere seriamente studiata.

L'osservazione dell'onorevole Digny, la cui opinione è stata sempre nel senso....

Una voce. No....

Senatore FINALI. Neppure lui. Allora ritiro la lode.

Senatore MARTINELLI, *relatore*. Domando la parola per uno schiarimento.

Senatore FINALI. Io credeva, non ricordando bene le cose, che il senatore Cambray-Digny fosse stato sempre per una interpretazione; vale a dire che egli avesse sempre inteso la percentuale dei centesimi aggiunta alla imposta principale. Sento che egli non ha sempre avuto intorno a questo argomento l'opinione stessa; e di ciò gli Atti parlamentari sono documento.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

Senatore FINALI. Da ciò io ne traggo nuovo argomento per dire che la questione è per lo meno suscettiva d'una od altra soluzione, secondo l'aspetto sotto cui la si riguardi.

In quanto agli argomenti che sono stati addotti oggi dal senatore Cambray-Digny e dal ministro a sostegno delle loro nuove opinioni, non fanno al caso. Essi dicono non essere giusto, quando in un comune si aumenti l'imponibile col crescere dei fabbricati, obbligare quel comune a restare dentro la somma che prima ritraeva dai centesimi addizionali; e quindi costringerlo a diminuire l'aliquota sui fabbricati stessi.

Innanzitutto rispondo: che l'art. 52 della legge del 1° marzo 1886 riguarda ad una condizione eccezionale: cioè la condizione di quei comuni i quali, insieme alla provincia, eccedono il limite normale delle imposte. Per questi la legge rispetta la condizione di fatto, che si trovava nel triennio precedente alla sua promulgazione.

Ma poichè si tratta di una condizione eccezionale, di una eccedenza, come ho detto, al limite normale della legge, che cosa vi è di più logico, che ritenere, come facciamo noi, che per l'aumento dell'imponibile debba essere diminuita la percentuale, per modo che i centesimi addizionali o entrino nel limite legale o vi si avvicinino?

Gli argomenti dell'onorevole Cambray-Digny, ed anche dell'onorevole ministro, sono ineccezionabili, in relazione all'art. 50 della legge; cioè quando si tratti di comuni che stiano dentro il limite normale dei centesimi addizionali. Ma quando si tratta, come è nel caso, dell'art. 52, di eccedenze al limite normale, mi pare legittimo il presupposto, che nell'eventuale aumentarsi dell'imponibile, la legge abbia voluto che i contribuenti debbano avere un alleggerimento percentuale del tributo.

Mi sembra sì evidente questa considerazione, che non so come l'onorevole ministro non voglia tenerne conto, e arrendervisi.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole senatore Martinelli.

Senatore MARTINELLI, *relatore*. L'Ufficio centrale ha esaminato attentamente le discussioni che avvennero sopra questo argomento e nella Camera dei deputati e nel Senato.

Gli autori dell'art. 52 ne riconobbero l'imperfezione. La Commissione della Camera elettiva ed il Ministero, col quale essa ha proceduto in pienissimo accordo, hanno voluto per quanto era possibile rispettare lo *statu quo*.

Così si fa oggi, e noi vogliamo che si continui a far così.

Il presidente del Consiglio dei ministri, confermando l'accordo pienissimo con la Commissione, soggiungeva che una grandissima parte dei comuni e delle provincie hanno sorpassato il *limite normale dell'imposta* e, quand'anche l'art. 52 contenga nelle sue disposizioni qualche imperfezione e qualche inconveniente consacrando lo *statu quo*, egli credette che si faceva bene.

Nel Senato pure avvenne una discussione speciale intorno al vero senso dell'art. 52, avuto riguardo, più che alla lettera di esso, allo spirito ed allo scopo della legge.

Il vostro Ufficio centrale ha avuto cura di procedere in ossequio alla volontà del Parlamento, e di richiamare la interpretazione riconosciuta appunto consentanea allo spirito ed allo scopo della legge in discorso.

L'onor. Cambray-Digny si esprimeva al riguardo in questi termini precisi:

« Accade in molti luoghi che l'attuale rendita imponibile è eccessivamente bassa, perchè nei nostri catasti (toscani), per perfetti che siano, vi sono notevolissime sperequazioni. Ora questi comuni, che hanno una rendita imponibile bassa, per far fronte alle spese più necessarie, sono costretti ad oltrepassare il limite legale. Naturalmente, quello che preme è di potere mantenere a codesti comuni la facoltà di spendere quella data somma. Quindi non è la percentuale che preme di mantenere, ma la somma effettiva, qualunque sia la proporzione che questa somma può avere con l'imposta principale ».

L'onor. presidente del Consiglio raffermò che si pensava di non turbare lo stato di fatto della economia dei comuni, i quali *colla media del triennio* avranno la somma che provveda ai loro bisogni. Ma *se si vuole eseguire la legge nella sua lettera e nel suo spirito, bisogna che sieno esaminati i bilanci, perchè nella media del triennio vi sono molte spese facoltative ed anche molte economie possibili.*

Sta bene; ma da questa premessa sarebbe conseguito che invece di esaminare 389 bilanci corrispondenti alle domande pel 1887, sarebbe stato necessario di riscontrarne 1556.

Ma è possibile, e come si renderà possibile l'esercizio della tutela concentrata nel Parlamento per autorizzare i comuni e le provincie alla eccedenza della sovraimposta?

Noi non facciamo proposte speciali raccomandando al Governo lo studio della questione; o si rinunzi ad un sindacato illusorio ed impossibile, o il sindacato si faccia nella sua pienezza e colla necessaria efficacia.

Il metodo da noi propugnato in ossequio alla volontà del Parlamento e agli effetti della legge non porta inconveniente e danno alcuno.

Se i comuni eccedenti la media presenteranno tutti la loro domanda in regola, si farà uno studio che sarà profittevole anche allo scopo di predisporre, in via esperimentale, necessarie od opportune riforme.

Ci siamo occupati dei comuni i quali hanno chiesta l'autorizzazione, per rispetto ai centesimi. Il riscontro più normale colla media della sovraimposta effettiva sarà laborioso fin che si vuole; ma si avrà il compenso di potere affermare che si ha conoscenza della verità.

Le difficoltà non sono certamente state poche e lievi in questo primo esperimento condotto innanzi con ritardi inevitabili.

Il Ministero ha dovuto rimandare domande, attendere spiegazioni e rettificazioni. Siamo già al secondo semestre dell'esercizio.

Intorno ai 6 primi progetti riguardanti le 11 provincie e i 204 comuni, noi abbiamo espressa una riserva che abbraccia anche tutti gli altri.

Nel quinto progetto è da levare il nome di un comune (Alzate Verzago), perchè spontaneamente ha ritirato la domanda.

Comuni e provincie hanno fatto sforzi per evitare la eccedenza e i temuti ritardi dell'autorizzazione legislativa. In quanto al merito dei sei progetti noi non abbiamo nulla da eccepire.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Mi pare che in questa materia vi siano tre questioni abbastanza importanti.

La prima questione è quella del sindacato parlamentare sull'andamento delle aziende provinciali e comunali in relazione con le domande che si fanno per eccedere il limite dei centesimi addizionali.

Se si arriva al punto di organizzare questo controllo governativo e parlamentare, in modo efficace e sicuro, io credo che avremo recato un notevole benefizio alla amministrazione del nostro paese.

Un paese il quale rispetti l'autonomia delle amministrazioni locali, ma nel tempo stesso consenta al Parlamento e al Governo centrale una forte azione di controllo e di sindacato sulle medesime, è un paese organizzato bene e ne abbiamo fino a un certo punto un esempio in Inghilterra.

Questa è una questione da risolvere e confidiamo che sarà risoluta.

Vi è una seconda questione, cioè quella del tempo utile nel dare le autorizzazioni di eccedere nelle sovrimposte.

L'onor. Cambray-Digny ha perfettamente ragione. Il ritardo nell'approvazione di queste leggi potrebbe recare disturbi grandissimi all'amministrazione; è per ciò che bisogna anche qui studiare provvedimenti sia d'ordine legislativo che amministrativo, e forse il provvedimento che era stato proposto dalla Commissione reale, presieduta dallo stesso senatore Cambray-Digny, di autorizzare le eccedenze per decreto reale da convertirsi in legge, potrà essere opportuno.

Dunque, sopra queste due quistioni gravissime bisognerà provvedere e quando si arriverà al punto di risolverle convenientemente, credo che si sarà reso un grande servizio all'amministrazione del nostro paese. Rimane poi la questione speciale dell'intelligenza dell'art. 52 della legge 1° marzo 1886.

Ora, l'onor. relatore ed anche il mio amico il senatore Finali hanno molto ragionato sulle dichiarazioni fatte nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento.

Io, per verità, non posso esser tacciato di contraddizione, perchè non ne ho mai fatta alcuna nè alla Camera, nè al Senato....

Senatore FINALI. Avanti alla Commissione del Senato, sì!

MAGLIANI, *ministro delle finanze*.... Non me ne ricordo; ma parmi che dichiarazioni esplicite su questo argomento non ne abbia fatte. E del resto le dichiarazioni fatte dall'onorevole senatore Cambray-Digny e dal presidente del Consiglio non costituiscono una vera contraddizione, o almeno io ne dubito fortemente, poichè tanto l'onorevole Cambray-Digny, quanto il presidente del Consiglio parlavano in genere del dover mantenere lo *statu quo* dicendo che non si deve oltrepassare la somma riscossa nel triennio.

Era questo un modo di dire; ma non si discuteva proprio la questione speciale che oggi si discute.

I termini non ne erano posti in modo concreto e preciso come oggi.

Del resto, consideriamo il testo della legge, poichè è la legge che dobbiamo applicare e non le dichiarazioni fatte nell'uno o nell'altro ramo del Parlamento. Ora evidentemente l'art. 52 parla di centesimi e non di somma dell'imposta.

I comuni e le provincie, dice la legge, possono mantenere i centesimi addizionali, ed i centesimi addizionali sono un rapporto proporzionale, non la somma effettiva resultante.

La legge non ha detto che i comuni possono riscuotere l'imposta sui terreni e sui fabbricati, secondo la media del triennio, ha detto che possono mantenere il rapporto percentuale del triennio.

È questo lo stato di fatto che la legge ha permesso di mantenere. Dimodochè la lettera della legge è contraria all'interpretazione che si vorrebbe dare oggi alla legge stessa.

Mi pare poi che sia contraria anche la ragione della legge.

Qui si è voluto mantenere lo *statu quo*, vale a dire che le provincie e i comuni non possono riscuotere che quella quantità di centesimi addizionali che, secondo la media del triennio, hanno riscosso.

Dal mantenere questo *statu quo* può venire diminuzione o aumento della somma effettiva.

Può derivarne diminuzione se diminuisce la materia imponibile dei fabbricati, se vi sono delle perenzioni di fondi rustici.

In questo caso sosterrebbe l'onorevole Martinelli, sosterrebbe l'onorevole Finali, che si

possa eccedere la somma dei centesimi addizionali?

Senatore FINALI. Sì.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Non so; ma allora si tratterebbe di fare una legge diversa. La somma può poi crescere per aumento della materia imponibile e non per l'aumento dell'aliquota percentuale.

Ora, la legge vieta che la somma effettiva dell'imposta aumenti per l'aumento dell'aliquota percentuale, ma non vieta che cresca, se cresce, la materia imponibile. Non c'è nella legge un precetto il quale dica che si debbano diminuire i centesimi addizionali se cresce la materia imponibile.

Ad ogni modo convengo che la questione può anche essere giudicata grave per le dichiarazioni parlamentari. A me non pare tale, ma lasciamola pure impregiudicata.

Perchè l'Ufficio centrale vuole che si voti un ordine del giorno che decida la questione in un senso diametralmente inverso da quello ritenuto dai ministri delle finanze e dell'interno e da quello della Commissione reale che ha preparato il progetto di regolamento per la perequazione fondiaria?

Un nuovo provvedimento legislativo la risolverà, dopo lunga e particolareggiata discussione.

Non pregiudichiamo nulla. Ecco a che si riduce la mia preghiera.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. senatore Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. L'onor. relatore dell'Ufficio centrale ed un poco anche l'onor. senatore Finali mi hanno rimproverato di sostenere ora una cosa diversa da quella che io ho sostenuto in Senato quando si è discussa la legge di perequazione.

Io potrei loro rispondere che non sono giovanissimo e neanche loro, e che, se ci pensano bene, nella vita, dalle idee che uno si fa *a priori* a quelle che poi si fa coll'esperienza avvengono sovente notevoli variazioni, ed è quello che è accaduto a me. Io in quella discussione sentiva parlare di restringere e far rientrare nei limiti voluti dalla legge tutti i comuni che ne erano usciti o che ne uscivano, e feci osservare che nei luoghi ove l'estimo è molto basso è impossibile che anche i comuni che hanno poche spese riescano a farle col solo 100 per 100 dell'imposta fondiaria principale.

E siccome avevo esempi, e nella Maremma, e in altri luoghi che conosco, così credetti di dover fare quest'avvertenza.

Allora mi pareva che dovesse bastare lo stabilire che si mantenesse la somma; ma, quando ho avuto l'onore di essere chiamato a presiedere la Commissione che doveva fare il regolamento per l'applicazione della legge, guardando dentro alla questione sul serio e pigliando le statistiche di diversi comuni, io vidi chiaro che non era nè pratico, nè possibile quel sistema.

Notate bene che voi volete mantenere un concetto formale *a priori;* ma avete davanti agli occhi esempi che ve ne dimostrano l'impossibilità.

Pigliamo, ad esempio, il comune di Roma.

Il comune di Roma che si sviluppa, come voi vedete, continuamente, e...

Senatore FINALI. Domando la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY... crea nuovi quartieri da tutte le parti, come pretendereste che le spese si mantenessero in modo da tener ferma l'imposta che aveva tre anni fa?

Ma questi sono sogni, io dico. E poi la legge all'art. 52, come diceva benissimo il ministro, parla di centesimi e non parla di somme. Parla di centesimi, e quindi di proporzione; per conseguenza non vi è ombra di dubbio.

Del resto, io credo che sopra un punto siamo d'accordo coll'Ufficio centrale e con tutti, che, cioè, questa è una questione che merita di essere profondamente ristudiata, ed io prego gli onorevoli ministri a pigliar l'impegno di studiarla e così por fine a questa discussione.

PRESIDENTE. Ha la parola il senatore Finali.

Senatore FINALI. Comincio dal rispondere all'onor. senatore Digny, di cui accetto volentieri la conclusione; e ripeto che io non ho avuta alcuna intenzione di muovere rimprovero a lui e nemmeno all'onor. ministro delle finanze per aver mutato opinione.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Non ho mutato nulla.

Senatore FINALI. Perdoni, signor ministro: Ella ha dimenticato di avere fatto quella dichiarazione alla Commissione; ed essa è registrata negli Atti parlamentari. Dunque io non ho inteso fare nessun rimprovero nè a lui, nè all'onor. ministro, nè a chicchessia, il quale

intorno all'interpretazione di quell'articolo, per più matura riflessione — veda quanto vado avanti — abbia creduto di mutare avviso.

Ricordava il fatto, unicamente, affinchè il Senato vedesse che se uomini di tanto ingegno, di tanta esperienza, di tanto sapere, non erano rimasti fermi in una opinione; in ciò era la migliore e più evidente prova, che la questione era difficile e grave, e che meritava di essere più maturamente studiata.

Questa appunto è stata la conclusione del discorso fatto dall'onorevole senatore Cambray-Digny; il quale ha parlato con applicazione della sua teoria al comune di Roma. Ma egli non ha posto mente, che il caso non rispondeva menomamente alle considerazioni che io avea l'onore di fare.

Io ho detto che l'art. 50 della legge riguarda la condizione normale; cioè il caso in cui coi centesimi addizionali non si eccede la somma normale dei 100 centesimi, e che invece l'articolo 52 riguarda la condizione anormale, cioè che si eccedano i 100 centesimi; nel qual caso l'aumento dell'imponibile sarà un beneficio, una provvidenza, se arrecherà disgravio dei centesimi addizionali.

In quanto al comune di Roma, siccome esso non ha mai ecceduto, insieme alla provincia, l'aliquota di cento centesimi, l'art. 52 non è menomamente applicabile; laonde quando aumenti l'imponibile, mantenendo gli stessi centesimi addizionali dentro il limite normale, si avrà un maggiore provento per la finanza comunale.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Io non rientrerò nella questione, che mi pare sia stata abbastanza svolta tanto da una parte che dall'altra; dirò soltanto quale, per me, sia evidentemente il concetto della legge.

Che cosa vuole la legge? Vuole lasciar lo stato di fatto quale esso era, perchè si suppone che i comuni abbiano degli impegni che non potrebbero sciogliere così recisamente.

Io desidererei che l'onor. signor ministro delle finanze mi spiegasse quale interesse avrebbe la legge a che, se per avventura i redditi si accrescessero, questo incremento non dovesse giovare ai contribuenti piuttosto che alle Amministrazioni, mentre l'articolo della legge è fatto appunto ed unicamente a sgravio dei contribuenti. L'art. 52 ha per iscopo d'impedire che i comuni aggravino troppo i contribuenti e tutto il concetto della legge è in questo senso.

Ora, se voi interpretate la legge nel senso che gl'incrementi naturali delle rendite non debbano essere a vantaggio dei contribuenti, ma a vantaggio del comune, voi fate il rovescio di quello che evidentemente la legge ha voluto fare.

Ma v'ha di più. Nel caso di diminuzione delle imposte, che cosa fareste adottando questa interpretazione? Allora sì che per necessità voi dovreste tornare alla interpretazione nostra, dimostrando così che essa è la vera, perchè la sola che risponde in tutti i casi al concetto della legge.

Questa interpretazione, onor. ministro, non ha altra ragione d'essere che la difficoltà che la legge ha avuto per essere applicata in rapporto col disordine delle finanze comunali; si è voluto solamente trovare un pretesto per essere condiscendenti con i comuni.

Ma non voglio più oltre insistere sulla sostanza che è stata abbastanza svolta; soltanto mi preme salvare dal naufragio l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale.

E siccome il ministro ha dichiarato che tutto quello che può consentire si è che non sia compromessa la questione, io proporrei, col consenso dei nostri colleghi, di modificare l'ordine del giorno in questo modo:

« Il Senato, ritenendo che debba mantenersi impregiudicata la interpretazione data col secondo comma dell'art. 1 del disegno di legge al concetto dell'art. 50 della legge 1° marzo 1886; ma considerando che, nel caso speciale, l'interpretazione data non pregiudica il diritto dei comuni che vi sono contemplati, passa all'ordine del giorno ».

Giacchè ho la parola, vorrei aggiungere poche cose in riguardo alla questione principale che ci occupa in questo momento.

Io credo impossibile di andare alla lunga avanti in questo modo in cui le eccezioni alla legge finiscono per superare la regola, ed in cui il Parlamento è obbligato a fare un lavoro faticosissimo ed ingrato, mentre non ha i dati, non ha i modi per farlo.

Credo che ciò in parte avvenga perchè non siasi data nessuna norma, e perchè non esista

alcun regolamento per l'applicazione dell'articolo 52.

Era impossibile che un articolo come questo, che si applica allo stato di fatto, che noi conosciamo in seimila comuni, non producesse il disordine che ora vediamo.

Credo quindi che sia indispensabile che si faccia un regolamento per l'applicazione di quella legge.

Tocco, ad esempio, una questione che è già stata toccata da altri, voglio dire la questione del tempo.

O perchè non si potrebbe stabilire come norma che i comuni, i quali sanno di dover sovraimporre, siano obbligati a farne domanda un anno prima?

Non credo che l'esigenza sarebbe troppo grande; perchè già ogni comune conosce le sue condizioni, e sa benissimo se l'anno prossimo sarà obbligato o no a sovrimporre; ed in tal caso la disposizione che prenderebbe il Ministero col decreto reale, cui accennava poco fa il ministro delle finanze, salvo poi la ratifica del Parlamento, sarebbe per le eccezioni. Ma come regola generale si dovrebbe stabilire che un comune il quale conosce che lo stato delle sue finanze l'obbligherà al prossimo anno a sovrimporre, debba farne la domanda un anno prima. Così a molte altre cose si potrebbe provvedere.

Oltre a questo, credo impossibile che il Parlamento si occupi di tal materia direttamente.

Credo poi che per questo scopo sarebbe opportuno che si nominasse una Commissione parlamentare, la quale seguisse questo andamento e ne formasse per così dire una tradizione, una interpretazione da seguirsi.

Ciò detto, avrei riassunto questi pensieri in un ordine del giorno, del quale però non raccomanderei l'approvazione se non quando il Ministero lo accettasse, giacchè, se egli avesse qualche metodo migliore, sarebbe tanto meglio, ed io il mio ordine del giorno lo ritirerei senz'altro.

Tanto per suggerire un'idea, io avrei immaginato l'ordine del giorno a questo modo:

« Il Senato invita il Ministero a nominare una Commissione parlamentare mista, coll'incarico di formulare un regolamento per l'applicazione dell'articolo, ecc., da doversi approvare con decreto reale, e di vigilarne la esecuzione ».

PRESIDENTE. Io domando all'Ufficio centrale se questo secondo ordine del giorno è personale all'onor. Vitelleschi, o è approvato dall'intero Ufficio centrale.

Senatore MARTINELLI, *relatore*. L'Ufficio centrale si associa a quest'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Dunque abbiamo due ordini del giorno: uno relativo all'interpretazione dell'articolo 52, e l'altro, quello testè letto dall'onorevole Vitelleschi.

Domanderei agli onorevoli ministri dell'interno e delle finanze di esprimere il loro pensiero in proposito.

CRISPI, *ministro dell'interno*. La presente discussione ha condotto a questo, a un accordo tra il Governo e l'Ufficio centrale. Rimanendo naturalmente impregiudicate le deliberazioni che il Senato prenderà, il Ministero promette di studiare la questione ed a suo tempo darà notizia delle sue risoluzioni.

Prima che il senatore Vitelleschi proponesse il suo secondo ordine del giorno, il ministro delle finanze ed io avevamo ravvisata la necessità che queste leggi sieno studiate da una Commissione speciale, innanzi di presentarle alla approvazione del Parlamento, anche perchè, nel Ministero, gli impiegati ai quali si affidano tali questioni sui centesimi addizionali non possono sempre, perchè sopraccarichi di lavoro, attendervi ad agio.

In generale quindi noi non siamo contrari all'ordine del giorno del senatore Vitelleschi; senonchè, invece di aggiungere a tale Commissione la denominazione di *parlamentare,* preferiremmo che essa fosse chiamata *Commissione,* senz'altro.

Desideriamo che membri di questo e dell'altro ramo del Parlamento facciano parte di tale Commissione, ma desideriamo anche che ne facciano parte uomini tecnici, perchè si tratta di materia che esige uno speciale e ponderato studio.

Con questi due ordini del giorno quindi, il primo che lascia impregiudicata la questione, il secondo che rimette ad un Comitato speciale tutte le questioni che si riferiscono alla sovrimposta dei centesimi addizionali, spero che il Senato darà voto favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda più la parola, la discussione generale è chiusa, e si passa a quella degli articoli dei varî progetti complessivamente discussi. Gli ordini del giorno saranno a tempo debito votati.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge l'art. 1. (*V. infra*).

Senatore FINALI. Domando la parola su questo articolo primo.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Vorrei porgere una brevissima preghiera all'onor. ministro delle finanze.

Nelle tabelle che accompagnano questi progetti di legge abbiamo una singolare rivelazione; che cioè in alcuni comuni i centesimi addizionali superano cinque, sei volte, ed anche più la imposta governativa.

Se si tratta d'imposta sui terreni, la cosa si spiega facilmente. Laddove l'imposta è bassa e non raggiunge che l'uno o il due per cento del reddito, si capisce che la sovrimposta comunale e provinciale possa andare fino a sei volte più dell'imposta governativa. Ma ciò come può accadere pei fabbricati; giacchè le nostre leggi dispongono che i terreni, i fabbricati e le relative imposte debbono sopportare la stessa aliquota di centesimi addizionali?

La cosa è impossibile; perchè se voi aggiungete come centesimi addizionali 6 volte l'imposta dei fabbricati, la quale è ragguagliata ad un reddito effettivo e non catastale, sparisce interamente la rendita; si avrebbe una confisca per parte delle finanze dello Stato.

In queste tabelle adunque vi è qualche cosa, che merita attenzione, e serie indagini.

Se è vero che queste aliquote - e non ho ragione di dubitarne - siano esatte, ne consegue delle due l'una: o non si applica la stessa aliquota di sovraimposta ai terreni e ai fabbricati, il che è contrario a qualunque disposizione legislativa: oppure l'accertamento della rendita dei fabbricati è così basso da comportare il moltiplico del tributo. Comunque sia, la cosa deve essere messa in chiaro: e a noi basti avervi chiamata l'attenzione dell'onor. ministro, affinchè sia provveduto all'osservanza, ed alla più giusta applicazione delle leggi.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Rispondo all'onor. senatore Finali che non ho esaminato queste cifre, e quindi non posso dichiarare se sono esatte o se per avventura sbagliate. Ma ragiono sulla ipotesi che le cifre sieno esatte, ed in questo caso dico che mi pare impossibile che si sia oltrepassato la media legale ossia l'equazione perfetta tra i terreni e i fabbricati, poichè in tal caso i ruoli non sarebbero stati approvati.

Escludo dunque questa ipotesi; ma ammetto bensì l'altra che sia molto basso l'estimo dei fabbricati: è pur troppo nota la sperequazione che esiste fra comuni e comuni.

L'onor. Finali richiama l'attenzione del ministro sopra questo punto; ma egli ben sa che la revisione dell'estimo dei fabbricati non si può fare che in virtù di legge, ed io credo che sia giunto il momento opportuno perchè per autorità di legge si proceda alla revisione dell'estimo dei fabbricati, nell'interesse della giustizia distributiva ed anche probabilmente delle finanze.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, si procede alla discussione e votazione di ciascun articolo dei vari progetti di legge discussi, cominciando dall'art. 1 del progetto che reca il numero 78.

Se ne dà lettura.

Art. 1.

Le provincie di cui all'articolo 50 della legge 1° marzo 1886, che prima di detta legge non avevano ecceduto insieme ai comuni il limite legale dei cento centesimi addizionali ai tributi diretti, potranno, al di là della propria media triennale, valersi di tutti i centesimi che rimangono dopo detratta dai cento la loro media triennale e quella dei comuni.

L'eccedenza alla media triennale di cui all'art. 52 della legge 1° marzo 1886 deve intendersi per eccedenza alla media dei centesimi addizionali e non per eccedenza alla media della sovrimposta che risulta dall'applicazione dei centesimi stessi.

Chi lo approva è pregato di sorgere.
(Approvato).

Art. 2.

Le Amministrazioni provinciali indicate nell'elenco che fa seguito alla presente legge sono autorizzate ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti 1887 il limite medio dei centesimi

addizionali raggiunto nei bilanci 1884-85-86, applicando le aliquote fissate nell'elenco medesimo.

(Approvato).

Quanto alle tabelle annesse ai progetti di legge in discussione chiedo se, per risparmio di tempo, e perchè esse si trovano sott'occhio di ciascun senatore, il Senato creda che si possa ometterne la lettura.

Il Senato consente che si prescinda dalla lettura delle tabelle, che sono successivamente approvate contemporaneamente ai rispettivi progetti di legge (*Vedi il testo dei progetti*).

PRESIDENTE. È aperta ora la discussione sul progetto di legge N. 79.

Si dà lettura dell'articolo unico:

Articolo unico.

Le Amministrazioni comunali indicate nell'elenco che fa seguito alla presente legge sono autorizzate ad eccedere colla sovrimposta ai tributi diretti 1887 il limite medio dei centesimi addizionali raggiunto nei bilanci del triennio precedente, applicando le aliquote fissate nello elenco medesimo.

Trattandosi di articolo unico se ne rinvia la votazione allo scrutinio segreto.

Segue il progetto N. 80.

Articolo unico.

Le Amministrazioni comunali indicate nell'elenco che fa seguito alla presente legge, sono autorizzate ad eccedere colla sovrimposta ai tributi diretti 1887 il limite medio dei centesimi addizionali raggiunto nei bilanci del triennio precedente, applicando l'aliquota fissata nell'elenco medesimo.

Anche questo articolo, non facendosi su di esso alcuna osservazione, viene senz'altro rinviato allo scrutinio segreto.

Il progetto N. 81 consta del seguente articolo:

Articolo unico.

La provincia di Catania è autorizzata ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti 1887 il limite medio dei centesimi addizionali raggiunto nel triennio 1884-85-86, applicando l'aliquota di 0.8461 per ogni lira d'imposta in principale.

Lo si rinvia alla votazione segreta.

Il progetto successivo reca il N. 82 e si compone anch'esso dell'articolo unico seguente:

Articolo unico.

Le Amministrazioni provinciali indicate nell'elenco che fa seguito alla presente legge sono autorizzate ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti 1887 il limite medio dei centesimi addizionali raggiunto nel triennio 1884-85-86, applicando le aliquote fissate nell'elenco medesimo.

Nessuno chiedendo di parlare, lo si rinvia allo scrutinio segreto.

Segue il progetto di legge N. 83, così concepito:

Articolo unico.

Le Amministrazioni comunali indicate nell'elenco che fa seguito alla presente legge sono autorizzate ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti 1887 il limite medio dei centesimi addizionali raggiunto nei bilanci del triennio precedente, applicando le aliquote fissate nell'elenco medesimo.

Senza osservazione si rinvia anche questo articolo alla votazione segreta.

Senatore MARTINELLI, *relatore*. Devo soltanto ricordare che dalla tabella annessa a quest'ultimo progetto di legge si toglie il comune di Alzate-Verzago, che è al n. 5, avendo esso ritirato la domanda.

PRESIDENTE. Ora passiamo ai progetti numeri 135, 136.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del progetto di legge n. 135.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Senatore MARTINELLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MARTINELLI, *relatore*. Il Ministero ha cambiato in meglio il sistema tenuto nella presentazione delle prime proposte.

Abbiamo parlato di sei progetti, ed abbiamo indicato il numero dei comuni che negli elenchi erano compresi, poichè la Commissione della Camera dei deputati aveva omessi quei comuni ai quali si negava l'autorizzazione.

Il Ministero ha considerato che si trattava di domande, alle quali si fa luogo per legge, e che il diritto dei comuni e delle provincie di chiedere non sarebbe rispettato, qualora dipendesse il rifiuto da una sola Camera.

In seguito di ciò ha presentato due elenchi: uno dei comuni, ai quali si concede l'autorizzazione, l'altro dei comuni ai quali la si niega.

L'Ufficio centrale ha riconosciuto correttissima questa interpretazione, perchè altrimenti all'esame del Senato rimarrebbero sottratte quelle domande alle quali la Camera dei deputati non avesse accordato l'autorizzazione.

Mentre riconosciamo la correttezza di questo sistema, dobbiamo dichiarare che l'avere omessi negli elenchi precedenti i comuni ai quali si è rifiutata l'autorizzazione non nuoce punto al loro interesse, perchè essi hanno luogo a ricorrere, e quando ricorrano, la loro domanda sarà presa in esame. E ne abbiamo ora l'esempio, poichè vi è un comune escluso, il quale ha fatto una petizione al Senato e ne renderemo conto tra poco.

L'Ufficio centrale non ha alcuna osservazione da fare intorno a questo progetto n. 135.

Il progetto n. 136 riguarda l'autorizzazione alla provincia di Reggio nell'Emilia. La proposta è pienamente giustificata, come si rileva dall'estratto che vi presentiamo del bilancio col rendervi ragione delle differenze che si incontrano a confronto del bilancio precedente.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola dopo le dichiarazioni dell'Ufficio centrale, passeremo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Alle Amministrazioni comunali indicate nell'elenco n. I che fa seguito alla presente legge è data facoltà di eccedere con i centesimi addizionali ai tributi diretti per l'anno 1887 il limite medio raggiunto nei bilanci del triennio precedente, applicando le aliquote segnate nell'elenco medesimo.

(Approvato).

Art. 2.

Alle Amministrazioni comunali indicate nell'elenco n. II che fa seguito alla presente legge è negata l'autorizzazione per eccedere con i centesimi addizionali ai tributi diretti per l'esercizio 1887 il limite medio delle aliquote applicate rispettivamente negli anni 1884-85-86.

(Approvato).

Art. 3.

Alla provincia di Siracusa è negata l'autorizzazione per eccedere con i centesimi addizionali ai tributi diretti dell'esercizio 1887 il limite medio raggiunto nel triennio 1884-85-86, rappresentato dall'aliquota 0.650684 per ogni lira d'imposta principale.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora viene il progetto n. 136.

Si dà lettura dell'articolo unico.

Articolo unico.

La provincia di Reggio Emilia è autorizzata ad eccedere con la sovraimposta ai tributi diretti del 1887 il limite medio dei centesimi addizionali raggiunto nel triennio 1884-85-86, applicando l'aliquota di 0.44862783 per ogni lira d'imposta principale.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, trattandosi di articolo unico, il progetto sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora abbiamo l'altro progetto (n. 169): « Autorizzazione alle provincie di Napoli e di Sassari e ad alcuni comuni e divieto al comune di Nettuno ad eccedere colla sovrimposta ai tributi diretti 1887 il limite medio dei centesimi addizionali applicati nel triennio 1884-85-86 ».

Senatore MARTINELLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MARTINELLI, *relatore*. Dobbiamo emendare per necessità l'articolo 2 del progetto numero 169. È facile, in mezzo a tanta moltiplicità di cifre, che s'incorra in qualche errore. La provincia di Sassari, fino dal 16 ottobre 1886 deliberava di chiedere l'autorizzazione ad eccedere il limite della sovrimposta. L'aliquota media del triennio risultava di lire 0.646 e l'aliquota del 1887 fu deliberata in lire 0.694, con un aumento di millesimi 48.

Si tenne sospesa la domanda in aspettazione di schiarimenti pei quali la domanda venne accolta dalla Camera elettiva.

Ma dall'articolo proposto e votato apparisce autorizzata l'aliquota di centesimi 6.2432226, la quale non corrispondeva nè alla media, nè all'aumento. Vi proponiamo quindi di approvare l'articolo rettificato coll'aliquota precisa di 0.694.

Nella nostra terza relazione rileviamo un errore che le prove di stampa, corrette nel modo più chiaro e preciso, non ci avrebbero lasciato prevedere.

La provincia di Sassari si è voluta autorizzare per centesimi 69.4; e noi vi proponiamo codesta autorizzazione.

CRISPI, *ministro dell'interno*. L'errore è realmente vero.

Senatore MARTINELLI, *relatore*. È verissimo, e in prova darò lettura del seguente dispaccio ministeriale:

« Progetto legge sovrimposta provinciale Sassari, rilevasi autorizzata aliquota centesimi 6 e millesimi... Ma somma media era di centesimi 64 e millesimi... aliquota domandata di 69 (lasciando indietro i millesimi). Dubitasi errore indicata legge ».

Così scriveva il Ministero.

Il relatore rispondeva che l'errore era vero, poichè si era voluto concedere tutto quello che era stato domandato. La domanda l'abbiamo sott'occhio, ed è accompagnata da un rapporto accurato del prefetto. L'errore è accertato e noi crediamo di non poterci astenere dal proporvene la correzione.

CRISPI, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CRISPI, *ministro dell'interno*. La questione è un'altra; l'errore esiste, non si può negarlo, ma fatta la correzione dal Senato, potrà la legge entrare in vigore? Certamente che no.

Di guisa che io pregherei l'Ufficio centrale a voler lasciare le cose come sono, promettendo che nell'esecuzione della legge noi prenderemo provvedimenti, acciocchè la sovrimposta abbia effetto secondo la cifra reale; altrimenti noi dovremmo per Sassari riproporre alla nuova sessione la medesima legge.

Ove ciò si facesse, ben comprende il Senato qual danno ne avrebbe quella provincia, essendo noi vicini alla sessione autunnale, quindi prossimi alla formazione del nuovo bilancio.

Per queste ragioni pregherei tanto l'Ufficio centrale quanto il Senato a voler accogliere la legge come sta, facendo assegnamento sulla mia promessa di correggerla nell'applicazione.

Senatore MARTINELLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MARTINELLI, *relatore*. Volentieri si acconsentirebbe se ci fosse dato di evitare un inconveniente maggiore del temuto. Inconveniente maggiore non sarebbe quello di mantenere l'errore incorso nell'articolo che ci sta dinanzi?

Ad una provincia che ha diritto di applicare 64 centesimi si potrebbe rispondere sul serio, che noi confermiamo l'equivoco pel quale, colla intenzione di concedere 69, ne furono apparentemente conceduti 62?

Io credo che valga meglio di adottare l'articolo corretto intanto dal Senato, e il Ministero potrà dare corso alle opportune istruzioni e ad ogni pratica ulteriore.

Non si abbia l'apparenza di concedere alla provincia meno di quello che ha attualmente.

L'articolo, se oggi sia corretto dal Senato, sarà ripresentato all'approvazione della Camera dei deputati, mentre in caso diverso il progetto dovrà essere sottoposto di nuovo tanto alla Camera quanto al Senato.

CRISPI, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CRISPI, *ministro dell'interno*. La correzione, a mio credere, porterebbe un danno maggiore, perchè noi non potremmo fare sanzionare dal Re la legge. Essa dunque rimarrebbe sospesa, mentre, lasciando la legge come è venuta dall'altro ramo del Parlamento, la provincia di Sassari ha almeno una base sicura per eccedere il limite medio dei centesimi addizionali.

La correzione si può fare anche nel prossimo bilancio, e così sarà fatto, mentre che, facendola oggi, noi per quest'anno avremmo tolto a quella provincia di profittare del beneficio...

Voci. Ha ragione.

CRISPI, *ministro dell'interno*... È proprio il caso di dire che il meglio è qualche volta nemico del bene.

Senatore AURITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. Ci fu un caso analogo se non perfettamente identico a questo. Nell'approvazione di nuove tariffe doganali si credette che per una data voce fosse corso un errore nel testo comunicato dal presidente della Camera.

Il Senato ammise la cifra corrispondente al supposto errore corretto.

Con questo numero fu stampata la legge negli atti ufficiali della pubblicazione delle leggi.

Però in appresso si verificò che nella legge votata dai deputati realmente non ci era stato errore, sicchè non vi era corrispondenza tra ciò che aveva votato la Camera e ciò che aveva approvato il Senato.

Sorse quindi disputa, se colla sanzione formale del Sovrano data a questa legge secondo la formola adottata dal Senato fosse tolta la possibilità di ogni disputa sulla identità dei due testi votati nei due rami del Parlamento.

Si sostenne che la legge era costituzionalmente nulla, e la causa venne avanti alla Corte di cassazione di Roma, anche per la questione di competenza dell'autorità giudiziaria.

Qui veramente il caso non è perfettamente identico, perchè pare che si convenga che effettivamente ci fosse stato un errore materiale.

Pur tuttavolta la risoluzione implica sempre una questione non lieve. Quando si constatasse che il testo votato dalla Camera non è conforme a quello votato dal Senato, quale che sia la ragione di questa discrepanza più apparente che reale, potranno sorgere controversie sulla efficacia di questa legge.

Quindi io propenderei al parere del ministro dell'interno, che si voti quel che fu votato dalla Camera senza alcuna mutazione o correzione.

PRESIDENTE. Domando all'Ufficio centrale se egli consente che si metta ai voti la cifra come è nel progetto venuto dalla Camera, o se propone che sia corretto.

Senatore MARTINELLI, *relatore*. Domando la parola.

Senatore GADDA. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

Senatore MARTINELLI, *relatore*. L'Ufficio centrale non può proporvi di confermare un errore riconosciuto e toglie di mezzo un incontestato equivoco.

La provincia di Sassari non ha bisogno di essere autorizzata ad applicare centesimi 62 (non diremo centesimi 6.2432226, come sta scritto) avendo una media di 64 centesimi e millesimi. Essa chiedeva di essere autorizzata ad applicare centesimi 69, e la Camera dei deputati ha inteso di concedere i 69 centesimi in conformità della domanda.

Ma col progetto di legge, se togliamo una virgola, se ne concedono 62. Col nostro emendamento non si reca impaccio all'Amministrazione provinciale, perchè quand'anche negaste l'aumento, essa procederebbe avanti con 64 centesimi di diritto. Voi, accettando una formola non corretta, le dareste meno di quello che deve avere, contro la intenzione della Camera dei deputati che ha voluto concedere 69 centesimi.

Di fronte ad un errore evidente confessato dallo stesso relatore nell'altro ramo del Parlamento, confermato dal Ministero, noi pensiamo che non convenga di sottoporre a voto un articolo scorretto. Non si potrà promulgare la legge? Ma ci sia permesso di ripetere che i Ministero dovrà ripresentare il progetto alla sola Camera dei deputati per la correzione dell'errore, mentre se votiamo l'articolo errato sarà necessario di riproporlo alla Camera elettiva e successivamente al Senato.

Voi non vorrete dare 62 centesimi a chi è in possesso legittimo di 64, e si vuole ammesso a sovrimporne 69.

CRISPI, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CRISPI, *ministro dell'interno*. Dopo queste osservazioni accetto che si faccia la variazione. Troverò modo di provvedere.

PRESIDENTE. L'onor. Gadda insiste a volere la parola non ostante che l'onor. ministro dell'interno abbia dichiarato di accettare la correzione?

Senatore GADDA. Non insisto, poichè sarebbe superflua, allo stato delle cose, la mia osservazione.

PRESIDENTE. Allora si metterà ai voti l'elenco come è stato corretto e, se nessuno più chiede la parola, si passa alla discussione degli articoli.

Si rilegge l'articolo primo:

Art. 1.

L'Amministrazione provinciale di Napoli è autorizzata ad eccedere con i centesimi addizionali ai tributi diretti 1887 il limite medio del triennio precedente applicando l'aliquota di centesimi 48.16 per ogni lira d'imposta principale.

(Approvato).

Art. 2.

L'Amministrazione provinciale di Sassari è autorizzata ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti 1887 il limite medio del precedente triennio applicando l'aliquota di centesimi 6.69 per ogni lira d'imposta principale.

(Approvato).

Art. 3.

Le Amministrazioni comunali indicate nella tabella *A*, che fa seguito alla presente legge, sono autorizzate ad eccedere colla sovraimposta ai tributi diretti 1887 il limite medio dei centesimi addizionali raggiunti nei bilanci del triennio precedente, applicando l'aliquota fissata nella tabella medesima.

Senatore MARTINELLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MARTINELLI, *relatore*. Questo art. 3 suppone che vi sia una tabella indicante i comuni ai quali si è rifiutata l'autorizzazione di aumentare i centesimi addizionali. Dei tre comuni che domandavano questa autorizzazione la Camera elettiva ha ammessa la domanda di due ed ha respinta quella del comune di Nettuno, che ha rivolta una petizione al Senato.

Dai fatti riepilogati nella terza relazione dell'Ufficio centrale, il Senato rileva come lo stesso ministro abbia proposto alla Camera elettiva di respingere la domanda di quel piccolo comune, il quale ha poco più di 2700 abitanti e con una rendita patrimoniale di 766 lire, ha una spesa effettiva di oltre 600 mila lire, e tasse, sopratasse e sovrimposte incomportabili.

Se questa condizione di cose non fosse stata sufficiente per negare, a metà dell'esercizio, l'autorizzazione alla nuova eccedenza, è riconosciuto che, ad evitare la nuova eccedenza, per ritrarne la somma di lire 8868 basterebbe eliminare spese facoltative iscritte per lire 17 mila inammissibili in quanto non procedano da impegni precedenti alla legge del 14 giugno 1874.

Stando le cose in questi termini, l'Ufficio centrale non crede che si possa tener conto della petizione del comune di Nettuno, rivolta ad ottenere la facoltà di eccedere la sovrimposta coll'aumento richiesto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 3.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

Alla Amministrazione comunale indicata nella tabella *B*, che fa seguito alla presente legge, è negata l'autorizzazione di eccedere coi centesimi addizionali ai tributi diretti per l'anno 1887 il limite medio dei centesimi addizionali applicati rispettivamente nel triennio 1884-85-86.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora vengono in discussione i due ordini del giorno relativi a questi progetti di legge.

Do lettura del primo, il quale appartiene all'Ufficio centrale, modificato secondo le intelligenze prese con l'onorevole ministro dell'interno:

« Il Senato, ritenendo che la interpretazione data col secondo comma dell'art. 1 del disegno di legge non corrisponda al concetto dell'articolo 52 della legge 1° marzo 1886; ma considerando che nel caso speciale questa interpretazione non pregiudica al diritto dei comuni che vi sono contemplati, passa all'ordine del giorno ».

È aperta la discussione su quest'ordine del giorno.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Quest'ordine del giorno, a mio avviso, pregiudica la questione, perchè la decide.

Senatore VITELLESCHI. Quell'ordine del giorno che ha letto per secondo l'onorevole presidente era il primo dell'Ufficio centrale, da esso ritirato e cambiato nel secondo. Quindi dei due non rimane più che questo che io ho avuto l'onore di proporre e che l'Ufficio centrale ha fatto suo.

PRESIDENTE. Rileggo dunque il primo dei due ordini del giorno:

« Il Senato, ritenendo che debba mantenersi impregiudicata l'interpretazione data col secondo comma dell'art. 1 del disegno di legge al concetto dell'art. 52 della legge 7 marzo 1886; ma considerando che nel caso speciale la interpretazione non pregiudica menomamente il diritto dei comuni che vi sono contemplati, passa all'ordine del giorno ».

Metto ai voti questo ordine del giorno.

Chi lo approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

Viene ora il secondo ordine del giorno dell'Ufficio centrale:

« Il Senato invita il Ministero a nominare una Commissione speciale coll'incarico di formulare un regolamento per l'applicazione dell'art. 52 della legge 1° marzo 1886, da doversi approvare con decreto reale e vigilarne l'esecuzione ».

Pongo ai voti questo secondo ordine del giorno.

Chi lo approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

Ora vorrei consultare il Senato sul modo di votazione di queste leggi. A me parrebbe che, avuto riguardo all'unico oggetto delle medesime, esse si dovessero votare insieme, con unica votazione complessiva, e ciò credo, appoggiandomi all'art. 18 del nostro regolamento che è il seguente:

Art. 18.

« Allorchè più proposte di legge sono relative a crediti supplementari o ad interessi particolari o locali, e non hanno dato luogo ad opposizione, esse sono messe a partito unitamente, mediante un solo scrutinio segreto, quando non sia richiesta la divisione.

« Ove sorga opposizione rispetto ad una o più di queste leggi, si procede a scrutinio segreto sopra ognuna di quelle che hanno dato luogo ad opposizione ».

Interrogo dunque il Senato se intende di fare una sola votazione per questi diversi progetti di legge di autorizzazione ad alcune provincie e comuni di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti 1887 il limite medio dei centesimi addizionali applicati nel triennio 1884-85-86.

Chi approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

I progetti discussi ed approvati questa mattina saranno dunque votati a scrutinio segreto complessivamente con votazione unica.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Io domando alla presidenza che nella seduta pomeridiana si continui la discussione delle materie all'ordine del giorno della seduta antimeridiana; però non ne faccio proposta formale.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici*. Appoggio vivamente la proposta del senatore Gadda e prego il Senato di volerla accogliere.

PRESIDENTE. La presidenza, se non vi sono opposizioni, si conformerà al desiderio del Senato e porrà all'ordine del giorno d'oggi la continuazione della discussione di quei progetti che ancora si trovano nell'ordine del giorno della seduta di stamane.

La seduta è sciolta (ore 12 meridiane).

LXXIX.

TORNATA DELL'11 LUGLIO 1887

(POMERIDIANA)

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — *Omaggi — Votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge discussi ed approvati per articoli in precedenti sedute — Approvazione dei seguenti disegni di legge: 1. Variante al tracciato della via Nazionale in Roma alla salita di Magnanapoli; 2. Sistemazione dei principali fiumi veneti dopo i disastri cagionati dalle piene del 1882 — Fanno osservazioni sul primo progetto il senatore Serafini al quale rispondono il senatore Torre F. relatore, il ministro Saracco ed il senatore Vitelleschi; e sul secondo il senatore Camuzzoni; 3. Spesa straordinaria per la sistemazione del porto di Lido; 4. Maggiori spese straordinarie per strade ferrate; 5. Provvedimenti riguardanti la costruzione delle strade ferrate del regno; intorno al quale domanda schiarimenti il senatore Majorana-Calatabiano, che gli sono forniti dal ministro dei lavori pubblici — Discussione del progetto di legge: Collocamento in aspettativa ed a riposo per motivi di servizio, dei prefetti del regno — Parlano nella discussione generale i senatori Brioschi, Pierantoni, Alfieri, Majorana-Calatabiano, Bargoni, Errante relatore, Finali, Sonnino, Deodati — Discorso del ministro dell'interno — Approvazione degli articoli del progetto — Esito delle votazioni fatte in principio di seduta.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

È presente il ministro dei lavori pubblici; intervengono più tardi i ministri dell'interno, della guerra, di agricoltura, industria e commercio, delle finanze e di grazia e giustizia.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il senatore cav. Carlo Cadorna, di una sua pubblicazione intitolata: *Il principio della Rinascenza ed uno strascico del Medio Evo, ossia la Conciliazione-Transazione*;

Il presidente della Camera di commercio ed arti di Mantova, dello *Statuto dell'università maggiore dei Mercanti* di quella città;

Il comm. Giovanni Bortolucci, di un suo scritto *Sulla pace tra la Chiesa e lo Stato*;

Il deputato marchese Zucconi in nome del signor Giuseppe Caramelli, di una pubblicazione *Sull'elettorato e sull'eleggibilità amministrativa*;

Il signor Davide Buti-Pecci, di un suo opuscolo col titolo: *Educazione ed Istruzione*;

Il signor Pietro Perreau, dei suoi *Appunti per la storia delle Comunità israelitiche in Italia*;

Il sindaco di Caltagirone, di una *Relazione sulle scuole elementari* di quel comune;

I prefetti di Parma, Palermo, Modena, Pesaro ed Urbino, degli *Atti di quei Consigli provinciali dell'anno 1886*.

PRESIDENTE. Il senatore Rega domanda un congedo di 5 giorni per motivi di salute.

Se non vi sono opposizioni, il congedo s'intende accordato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Concorso speciale ai posti di sottotenente nelle armi di artiglieria e del genio;

Tutela dei monumenti antichi nella città di Roma;

Spesa di lire 500,000 per lavori complementari nel fabbricato del Ministero della guerra di via Venti Settembre in Roma;

Maggiore spesa straordinaria pei nuovi lavori di strade nazionali e provinciali decretate con la legge 23 luglio 1881, n. 333;

Modificazioni alle leggi di registro e bollo;

Prestiti ed interesse ridotto a favore dei comuni per agevolare loro l'esecuzione delle opere edilizie di risanamento;

Autorizzazione e diniego ad alcune provincie e comuni di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti 1887 il limite medio dei centesimi addizionali applicati nel triennio 1884-85-86 (n. 78, 79, 80, 81, 82, 83, 135, 136, 169).

Si fa l'appello nominale.

(Il senatore, segretario, Malusardi fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Prego i signori senatori di prendere i loro posti.

Discussione ed approvazione dei progetti di legge N. 179, 175, 149, 177, 176.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Variante al tracciato della via Nazionale in Roma alla salita di Magnanapoli ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore SERAFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SERAFINI. Io ripeto al Senato la domanda che fece nell'altro ramo del Parlamento il relatore di questo progetto di legge, e cioè se esso sarà sufficiente a rimediare agli inconvenienti che presenta il tratto di via Nazionale alla salita di Magnanapoli.

Il relatore, che è persona competentissima, disse che questo provvedimento non era sufficiente, perchè se è vero che la pendenza del 6 $^1/_2$ viene, nel tratto prospiciente la caserma di S. Caterina, diminuita di circa la metà, d'altra parte si incontrerà l'inconveniente di avere una curva a piccolo raggio, e quindi se da una parte si avvantaggia, dall'altra si perde; di modo che non sarà da maravigliarsi che, dopo passata questa legge, e costruito il tratto secondo il progetto che si propone, si debba venire ad altre modificazioni.

Ciò non fa meraviglia, poichè tutti sappiamo quante critiche ebbe il progetto che venne eseguito, ed ora si lamenta che le curve sono troppo strette e le pendenze troppo forti. Ma i signori dell'ufficio tecnico municipale non sapevano che, con raggi di 14 o 15 metri, era molto difficile la percorrenza in quella località a forte pendenza?

Non si diede ascolto alle numerose memorie che al momento opportuno furon rese di pubblica ragione.

L'errore principale credo consista nel fatto che la strada Nazionale giunta in via dei Serpenti, invece di proseguire a discendere, fa una contropendenza sino all'incontro della via del Quirinale; e se in questo punto si fosse tenuto il piano tre metri più basso, naturalmente l'inconveniente sarebbe stato risolto. Ed io ritengo che non si possa venire ad una soluzione completa senza correggere questo grave errore di massima.

Queste ragioni servono a giustificare il mio voto, che sarà contrario al progetto di legge, poichè ritengo che sia molto opportuno di continuare gli studi in modo da risolvere in maniera migliore il grave inconveniente.

Senatore TORRE F., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORRE F., *relatore*. L'onor. Serafini ha voluto dimostrare che col nuovo progetto del municipio non si corregge interamente il di-

fetto che presenta ora la salita di Magnanapoli. Questo lo sappiamo tutti, ma sappiamo altresì che, adottando il progetto del municipio di Roma, il quale è stato approvato anche dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, la salita di Magnanapoli verrà di molto corretta.

La posizione è tale che assolutamente non si può andare in piano in quel tratto di via, ma dalla pendenza attuale del 6 e 50 per cento scendere al 3 ed anche meno pare che sia già un miglioramento assai sensibile.

Nè si può attendere che si facciano nuovi studi. E del resto poi il Senato non è già chiamato a discutere ed esaminare il progetto del municipio di Roma; questo non è l'ufficio nostro. Il Governo ha proposto una legge colla quale venga approvata per causa di pubblica utilità la correzione del tratto della via Nazionale denominato *Salita di Magnanapoli* che il municipio di Roma ha studiato e vuole eseguire. Gli inconvenienti non si tolgono totalmente, lo dichiarò anche il Consiglio superiore dei lavori pubblici; ma intanto non negò la sua approvazione al progetto del municipio. Se tutti gli inconvenienti in un'opera qualunque non si possono togliere, non è ragione perchè non si tolgano quelli che è possibile di togliere.

Per conseguenza mi pare utile che il Senato voglia accettare questa legge come l'ha accettata anche l'altro ramo del Parlamento.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici*. A me non sono giunte tutte le parole dell'onor. Serafini, ma se egli ha creduto di portare la questione sul terreno tecnico, io non lo posso seguire e neanche il Senato lo deve. Io lo prego di considerare che la deliberazione non è di iniziativa del Governo, ma viene dal Consiglio comunale di Roma, il quale può fare quelle opere che crede. Il ministro dei lavori pubblici non ha da far altro, senonchè di riconoscere, se il progetto, come è presentato dal municipio, risponde alle regole d'arte.

Il Consiglio superiore ha risposto di sì, e tutte le questioni rimangono risolute. Io quindi prego il Senato di non accettare la discussione su questo terreno, che non gli appartiene, e di approvare il progetto di legge come venne adottato nell'altro ramo del Parlamento.

Senatore SERAFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SERAFINI. La risposta dell'onor. relatore combina presso a poco con quanto io ho detto.

Le mie osservazioni le ho del resto desunte dalla relazione dell'onor. Balestra, alla Camera dei deputati, persona competentissima e già appartenente alla Giunta municipale di Roma.

L'onor. signor ministro osserva che io entro nella parte tecnica. Non è certamente questo il mio intento; io ho semplicemente rilevato un errore nel tracciato del tratto già eseguito e precisamente dalla via dei Serpenti a quella del Quirinale che costituisce una contropendenza, mentre avrebbe dovuto continuare a discendere con piccola pendenza.

Ho di più fatto un'altra osservazione d'ordine tecnico sul nuovo tracciato desunta dalla relazione Balestra, ai di cui apprezzamenti io mi associo.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Io debbo consentire nelle parole dette dall'onor. signor ministro dei lavori pubblici, cioè che sarebbe impossibile introdurre qui una discussione tecnica la quale riuscirebbe così complessa da farci perdere tutta la giornata senza costrutto. Solo, per avere fatto lungamente parte dell'Amministrazione municipale accennerò brevemente allo stato della questione.

È molto facile il dire che si poteva costruire altrimenti la via Nazionale. Si parlò di trincee, di tunnel: ma ciascuna di queste denominazioni accenna da sè alle difficoltà che vi si connettono. Qualunque progetto voglia adottarsi, la collina bisogna passarla. La questione è di ascendere più o meno rapidamente, ma ascendere è necessario. La pendenza è del 6.50 per cento. Si sarebbe trovato modo di ridurla al 3 %. Ecco lo stato della questione. Che cosa si deve fare? Si deve abbandonare la via Nazionale per cominciare un nuovo piano regolatore di Roma? Certo, no. Bisogna migliorare quello che c'è.

Non v'è scelta; e quindi io credo che il Senato farà opera utile se, senza entrare in discussioni postume, le quali sarebbero molto difficili, e ad ogni modo sarebbero inutili, darà il voto a questa legge, la quale migliora, per

quanto è possibile, la condizione attuale delle cose.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti, la discussione generale è chiusa e si procederà alla lettura degli articoli.

Il senatore, *segretario,* VERGA C. legge:

Art. 1.

È approvata, per causa di pubblica utilità, la correzione del tratto della via Nazionale in Roma denominato *Salita di Magnanapoli,* giusta il piano 10 febbraio 1887 dell'ingegnere comunale A. Viviani.

Un esemplare di tale piano, vidimato dal ministro dei lavori pubblici, sarà depositato nell'archivio di Stato.

(Approvato).

Art. 2.

La detta opera dovrà essere compiuta nel termine di anni dieci, a datare dalla promulgazione della presente legge, e il comune avrà facoltà di chiamare a contributo i proprietari dei beni confinanti o contigui, giusta le norme tracciate agli articoli 78, 79, 80 e 81 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Ora l'ordine del giorno reca: « Sistemazione dei principali fiumi veneti dopo i disastri cagionati dalle piene del 1882 ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario,* VERGA C. legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa e si procede alla discussione degli articoli.

Il senatore, *segretario,* VERGA C. legge:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 25,000,000 per provvedere alla esecuzione delle opere idrauliche indicate nella tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

La somma di cui nel precedente articolo sarà iscritta nella parte straordinaria del bilancio della spesa pel Ministero dei lavori pubblici in un capitolo speciale colla denominazione: *Spesa per la sistemazione dei principali fiumi veneti riconosciuta necessaria dopo i disastri causati dalle piene del 1882,* e sarà ripartita in nove esercizi, come segue:

Anno finanziario	1887-88	L.	1,000,000
Id.	1888-89	»	2,000,000
Id.	1889-90	»	3,000,000
Id.	1890-91	»	3,000,000
Id.	1891-92	»	3,000,000
Id.	1892-93	»	3,000,000
Id.	1893-94	»	4,000,000
Id.	1894-95	»	3,000,000
Id.	1895-96	»	3,000,000
	Totale	L.	25,000,000

(Approvato).

Art. 3.

È accordato al comune di Verona un sussidio di lire 4,500,000 da servire per la sistemazione del fiume Adige nell'interno di Verona, secondo il progetto d'arte 31 maggio 1885, nel modo che fu approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Senatore CAMUZZONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMUZZONI. Il modo col quale venne nell'altro ramo del Parlamento approvato il presente disegno di legge, l'unanimità con cui fu accolto da tutti gli Uffici del Senato e il calore con cui, interprete degli stessi, il relatore dell'Ufficio centrale viene a raccomandarne l'approvazione, renderebbero certamente inutile ogni ulteriore parola su quest'argomento.

Senonchè, cittadino di Verona e cooperatore nella prima iniziativa e predisposizione del progetto che riguarda la sistemazione del tronco d'Adige, che scorre entro le mura della città,

sento in certo modo il dovere di dare intorno allo stesso alcune ulteriori spiegazioni al Senato, e ciò a maggiore suo lume.

La storia di questo progetto, a cui si riferisce appunto l'art. 3 del disegno di legge sopra il quale ho chiesta la parola, è subito fatta.

Io ero sindaco della città nel settembre 1882, in quei terribili giorni, cioè, dell'inondazione e certo non potrò essere da nessuno accusato di esagerazione asserendo che enormi furono le angoscie, i pericoli e i danni che funestarono Verona in quei giorni nefasti.

Due grandi ponti caduti; molti edifici comunali danneggiati; molti opifici lungo le sponde interne del fiume avariati; molte case cadute; la città invasa per quattro quinti dall'acqua; difficilissimo il vettovagliamento, difficilissimo e assai penoso il collocamento e ricovero dei poveri e di tutti quelli che restavano senza tetto; e, conseguenza finale e ineluttabile di tutto ciò, un ingente, un enorme dispendio a carico delle finanze comunali.

Si fu allora che la Giunta, che io avevo l'onore di presiedere, portava alle deliberazioni del Consiglio comunale, e questo coraggiosamente votava un progetto di radicale sistemazione dell'Adige nell'interno della città onde preservarla nel tempo avvenire da nuovi e così immani disastri.

Presentato in seguito al Governo, cotesto progetto ha omai compiute tutte le pratiche di legge, fu approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, ed è quello appunto che si riporta in questo disegno di legge, all'art. 3 dello stesso.

Ma sarò io accusato di municipalismo, sarò io imputato di combattere *pro aris et focis,* difendendo questa parte del progetto? Signori senatori, non lo credo; dappoichè mi francheggia la più sicura coscienza che il concorso del Governo non sia che l'adempimento d'uno stretto e preciso suo obbligo. Lo è per le molte e stringenti ragioni dette dallo stesso Ministero nel suo progetto di legge, ragioni opportunamente riassunte e svolte dall'onor. relatore dell'Ufficio centrale nella sua bella relazione; lo è per i precedenti di simili concorsi già accordati ad altre città; lo è perchè la città di Verona stremata di mezzi, e la Provincia del pari, non sarebbero in grado di potere da sole compiere questa grande e assai costosa opera; lo è perchè soltanto mercè di essa vi si potranno raggiungere anche quegli scopi dei miglioramenti igienici che sono ora tanto provvidamente promossi dall'onor. signor ministro dell'interno; lo è, perchè Verona è un ganglio ferroviario dei più rilevanti e l'inondazione entro di essa danneggerebbe e turberebbe anche il commercio nazionale; lo è infine, e sopratutto, perchè è una grande ed importante fortezza entro la quale lo Stato possiede un arsenale, caserme ed altri stabilimenti di grande importanza e valore, stabilimenti che nel 1882 vennero notevolmente danneggiati e che lo sarebbero di nuovo, avvenendovi nuove inondazioni.

Ma, se per tutte queste ragioni si palesa giusto e dovuto, in via di massima, un concorso del Governo, io credo che la misura dallo stesso in questo disegno di legge proposta, sia del pari equa e giusta. E perchè ciò risulti evidente, siami permesso di sottoporvi una sola osservazione di fatto e, cioè, non essere punto vero che il progetto municipale della città di Verona importi la spesa di soli sei milioni, come apparirebbe dalla legge ora in discussione. La detta spesa sorpassa invece i sette milioni, e se vi risulta di soli sei ciò è dovuto unicamente perchè il Ministero ne stralciava alcune opere che esso giudicava fossero di pura ed esclusiva pertinenza municipale, e fra queste, principalissima, la condotta mediante gallerie delle acque pluviali fuori ed a valle della città.

Se non che anche dette opere dovranno da quel Municipio eseguirsi e quindi, quand'anco (cosa, come di metodo, assai poco probabile) il consuntivo dell'opera corrisponda al suo preventivo, il comune di Verona dovrà sostenervi una spesa di oltre due milioni di lire.

Or bene, raffrontata a cotesta stregua, voi pure dovrete convenire che la misura del concorso governativo nella cifra di quattro milioni e mezzo presentasi improntata da equità e giustizia.

E qui ho finito. Ma, prima di chiudere queste poche parole, io credo di farmi interprete fedele dei desideri e dei bisogni dell'intera regione veneta, rivolgendomi all'onor. signor ministro dei lavori pubblici ed aggiungendo la mia alle preghiere dell'Ufficio centrale perchè al più presto possibile venga dato mano ai lavori di sistemazione contemplati in questo progetto e perchè, ad evitare il rinnovarsi di

così gravi jatture, essi vengano condotti colla maggiore celerità; e perchè, infine, lo stesso signor ministro voglia portare inoltre la propria vigilanza e la propria azione anche ai tronchi montani dei torrenti tributari di quei fiumi onde scemare, per quanto è possibile, mediante chiuse ed altri presidî, quella subitanea, precipitosa irruenza di lor acque nell'alveo di quelli, che è cagione di così gravi pericoli e danni.

PRESIDENTE. Nessuno altro chiedendo di parlare, rileggo l'art. 3 per porlo ai voti.

Art. 3.

È accordato al comune di Verona un sussidio di lire 4,500,000 da servire per la sistemazione del fiume Adige nell'interno di Verona, secondo il progetto d'arte 31 maggio 1885, nel modo che fu approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

(Approvato).

Art. 4.

La spesa di lire 4,500,000 di cui nel precedente art. 3 sarà aggiunta al fondo ordinario iscritto nel capitolo del bilancio della spesa pei lavori pubblici, con la denominazione: *Sussidi ai comuni per opere di difesa* (quarta categoria) *degli abitati di città, villaggi e borgate, e ad altri corpi morali per opere poste a loro carico, giusta l'art. 99 della legge sui lavori pubblici;* e sarà ripartita in dieci esercizi come segue:

Anno finanziario	1889-90	L.	450,000
Id.	1890-91	»	450,000
Id.	1891-92	»	450,000
Id.	1892-93	»	450,000
Id.	1893-94	»	450,000
Id.	1894-95	»	450,000
Id.	1895-96	»	450,000
Id.	1896-97	»	450,000
Id.	1897-98	»	450,000
Id.	1898-99	»	450,000
	Totale	L.	4,500,000

(Approvato).

Art. 5.

Le opere comprese nella presente legge sono dichiarate di pubblica utilità.

(Approvato).

Tabella annessa al progetto di legge.

Lavori di sistemazione occorrenti nei principali fiumi veneti dopo i disastri causati dalle piene del 1882.

N. d'ordine	CORSO d'acqua	CIRCONDARIO idraulico	INDICAZIONE DEL LAVORO
1	Fiume Adige	Verona, Rovigo, Este	Sistemazione dell'altimetria con rinfianco normale ed alzamento di banche, sottobanche, ecc.
2	Id.	Verona	Allargamento nell'interno di Legnago.
3	Id.	Id.	Lavori di rinfianco alla chiavica detta Bova di Badia e controchiavica di sicurezza.
4	Id.	Rovigo	Lavori speciali a Cavarzere, demolizione e ricostruzione di muraglioni, movimenti di terra, lavori di sassaia, ecc.
5	Id.	Id.	Lavori alla foce d'Adige da Portesine a Boccavecchia, espropriazione di valli di pesca, ecc.
6	Fiume Bacchiglione	Id.	Superiormente fino a Bassanello, canale scaricatore di Roncajette e Pontelungo sino a Cà-Naccari, alzamento e rinfianco definitivo degli argini a destra e a sinistra, compreso l'ingrossamento e il rialzo di muraglioni nei canali di Pontelongo e Roncajette.
7	Id.	Padova	Ripristinazione di banche e nuove banche, e rinforzo degli argini rialzati.
8	Id.	Vicenza	Sistemazione degli argini a destra da Longare, a sinistra da Montegaldo sino al confine padovano.
9	Fiume Brenta	Id.	Alzamento e rinfianco definitivo degli argini da Tremignon a Santa Margherita.
10	Id.	Id.	Opere diverse a completamento delle difese del comune di Cartigliano e alla fronte Tezze.
11	Id.	Padova	Ripristinazione di banche e nuove banche a rinforzo degli argini rialzati.
12	Fiume Piave	Treviso	Costruzione di nuovi argini, ritiro di argini vecchi e loro sistemazione altimetrica con ingrossamento.
13	Fiume Livenza	Id.	Sistemazione generale degli argini da poco sopra il confine di Treviso colla provincia di Udine sino al termine delle arginature in provincia di Venezia.
14	Fiumicelli Fiume e Sile influenti di Livenza	Id.	Sistemazione delle loro arginature e del loro tronco comune inalveato pel canale Malgher.
15	Fiume-torrente Monticano influente di Livenza	Id.	Sistemazione degli argini di Gorgo allo sbocco nel recipiente.
16	Torrente Guà	Vicenza	Rialzi sistematici ed opere diverse di presidio a destra ed a sinistra.
17	Fiume Sile	Venezia	Completamento della sistemazione a destra da S. Michele del Quarto, a sinistra da Musestre allo sbocco in mare, coordinando gli alvei alla botte a sifone sotto lo stesso Sile contemplata nel n. 10 della tabella *E* annessa alla legge 23 luglio 1881, n. 333.
18	Torrente Alpone	Verona	Nuove banche in varie località.
19	Torrente Chiampo	Verona, Vicenza	Sistemazione, difesa frontale e nuove banche in varie località.

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora viene in discussione il progetto di legge per: « Spese straordinarie per la sistemazione del porto di Lido ».

Si legge il progetto di legge.

Il senatore, *segretario,* MALUSARDI legge: (V. *infra*).

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola, si passa alla discussione degli articoli.

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 4,424,000 per la sistemazione del porto di Lido.

(Approvato).

Art. 2.

Detta spesa sarà stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in aggiunta ai fondi autorizzati colle leggi del 19 luglio 1880, n. 5538 (serie 2ª), e 23 luglio 1881, n. 333 (serie 3ª), e ripartita in sette esercizi, e cioè: nel 1888-89 lire 524,000, e lire 650,000 in ciascuno dei successivi esercizi 1889-90, 1890-91, 1891-92, 1892-93, 1893-94 e 1894-95.

(Approvato).

Anche questo progetto di legge si voterà poi a squittinio segreto.

Ora segue il numero 4 dell' ordine del giorno: che reca la discussione del progetto: « Maggiori spese per strade ferrate ».

Il progetto si compone del seguente articolo unico:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato ad emettere tante obbligazioni ferroviarie 3 per cento, quante occorrono per ricavare la somma di lire 100,850,000 con decorrenza dal 1° luglio 1887 per provvedere alle spese ripartite fra i capitoli del bilancio dei lavori pubblici indicati nell' annessa tabella, da imputarsi all'esercizio 1887-88.

Con decreto reale potranno ordinarsi gli occorrenti stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, e in quello dell'entrata per l'esercizio 1887-88.

Segue la tabella di cui pure vien data lettura.

Prospetto delle modificazioni proposte al disegno di legge N. 97 presentato alla Camera dei deputati il 23 novembre 1886.

CAPITOLI N.	Denominazione	Somma proposta nel disegno di legge N. 97	Modificazioni che si propongono	Somma risultante
197	Spese d'esercizio delle ferrovie Calabro-Sicule	»	+ 1,264,512 80	1,264,512 80
202	Spesa per la continuazione e per saldo dei lavori di ferrovie già state autorizzate, e pei lavori in conto capitale relativi a ferrovie già in esercizio (art. 25 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2ª, modificato colle leggi 23 luglio 1881, n. 336 e 5 luglio 1882, n. 875)	56,861,486 25	+ 4,462,412 75	61,323,899 —
203	Somma per provvedere alla spesa indicata nell'art. 2 della legge 2 luglio 1882, n. 873, serie 3ª, al rimborso delle spese incontrate dalla Società italiana per le strade ferrate Meridionali, per la linea di Castellammare-Cancello ai termini dell'art. 4 della convenzione approvata con decreto reale del 2 ottobre 1883, n. 1658, serie 3ª, ed alle spese necessarie per completare la costruzione della linea Mediterranea (art. 2 della legge 27 aprile 1885, n. 3048, serie 3ª) .	»	+ 3,220,750 69	3,220,750 69
205	Somma per provvedere al pagamento dei generi di approvvigionamento provvisti dalle cessate Amministrazioni delle ferrovie dell'Alta Italia e Romane in aumento delle rispettive scorte e di quelli passati al Governo dalla Società delle Meridionali, già esercente le ferrovie Calabro-Sicule .	27,405,125 32	+ 343,288 67	27,748,413 99
206	Somma per sopperire alle perdite già conosciute nell'esercizio degli stabilimenti industriali di Pietrarsa e dei Granili assunto e tenuto per conto del Governo dall'8 gennaio 1878 al 30 giugno 1885	3,500,000 —	+ 790,000 —	4,290,000 —
207	Spese d'acquisto della ferrovia da Novara alla Cava d'Alzo	1,000,000 —	»	1,000,000 —
208	Somma a calcolo delle spese eventuali relative alle partite di cui sopra	2,000,000 —	+ 2,423 52	2,002,423 52
		90,766,611 57	+10,083,388 43	100,850,000 —

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, trattandosi di articolo unico lo si porrà ai voti a scrutinio segreto.

Ora l'ordine del giorno reca: « Provvedimenti riguardanti la costruzione delle strade ferrate del regno ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io non entro nella discussione generale; ma siccome non ho bene considerato su quale degli articoli della legge meglio si possa convenire rivolgere la domanda che sto per fare all'onor. ministro dei lavori pubblici, preferisco di farlo prima che si cominci la discussione dei singoli articoli. Rammenta il Senato che circa due mesi fa ebbi l'onore d'interpellare l'onor. ministro dei lavori pubblici intorno ai suoi intendimenti per la intrapresa dei lavori e la esecuzione di tutta la linea della ferrovia Valsavoia-Caltagirone. L'onor. ministro dei lavori pubblici ebbe la bontà di rispondere che tutto era pronto perchè entro un mese si potesse bandire l'asta, se non per i due tronchi Valsavoia-Scordia e Scordia-Militello, almeno per il primo.

Io, pur insistendo che non si differisse di molto l'appalto di tutta la linea fino a Caltagirone, ringraziai l'onor. ministro; ed augurai a me ed a lui che, prima di separarci, a qualche principio di esecuzione si fosse venuti. Ora, essendo proprio se non all'ultimo giorno, presso che alla vigilia delle lunghe vacanze parlamentari, sento il dovere di rivolgere la domanda all'onor. ministro dei lavori pubblici, perchè voglia informare il Senato dello stato in cui sono giunte le pratiche per l'intrapresa dell'esecuzione dei lavori; imperocchè è notissimo che, non solo non ne è incominciata in alcun modo l'esecuzione, ma non sono stati peranco nemmeno pubblicati gli avvisi d'asta.

Nel far questa domanda all'onor. ministro, persevero nella fiducia che gli dimostrai altra volta, dovendo attribuire l'ultimo susseguito ritardo di qualche mese a cagioni indipendenti dalla sua volontà: onde continuo a far voti che la strada tutta quanta possa essere al più presto e nei termini della legge del 1879 e delle altre molteplici che determinarono i modi ed i mezzi di esecuzione, un fatto compiuto, da Valsavoia, cioè, a Caltagirone.

Ma, se il signor ministro non si trova fin da ora, come sarebbe mio vivissimo desiderio, in condizione di ordinare un appalto complessivo di tutti i tronchi che la costituiscono, ripartendo almeno in non lontani periodi la totale esecuzione, affretti fin da ora e senza ulteriore indugio, almeno l'esecuzione di tutta quella parte per cui son pronti gli studi e i denari; e tanto più v'insisto inquantochè nel cominciamento e nell'alacre continuazione dei lavori, io trovo la maggiore guarentigia, da parte del Governo, dei suoi propositi di dare esecuzione alla legge, e di rendere, col minore ritardo di tempo, un fatto compiuto l'apertura della intera linea fino a Caltagirone.

Spero che l'onor. ministro vorrà dare risposta soddisfacente a questa mia raccomandazione.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici*. Ringrazio l'onor. Majorana della fiducia che mi ha dimostrata, e credo di non averla demeritata, imperciocchè, appena diedi promessa in Senato che avrei fatto procedere agli studi che ancora erano necessari, per poter bandire le aste del tronco di ferrovia, di cui egli ha parlato, ho procurato che si rivedessero i primi studi del tronco di Valsavoia-Scordia, che vennero infatti sottoposti per l'approvazione al Consiglio dei lavori pubblici, il quale in una delle sue ultime sedute ha dato il voto favorevole. A me dunque non rimane che di sottoporre la cosa al Consiglio di Stato, ciò che sarà fatto in brevissimo tempo: cosicchè sono convinto che fra non molto si potranno aprire gli appalti ed in tal modo sarà soddisfatto il desiderio dell'onor. preopinante. Certo che anch'io avrei in animo di procedere alle aste per il secondo tronco, ma in questa parte non

posso dare veruna assicurazione. Soltanto nella parte di cui ho parlato, la mia parola sarà intieramente adempita.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Ringrazio il signor ministro delle assicurazioni che mi ha date e mi auguro che siano al più presto intrapresi i lavori.

PRESIDENTE. Non chiedendosi da altri senatori di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione degli articoli.

Rileggesi l'art. 1.

Art. 1.

In aggiunta al fondo stanziato con la legge 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 2ª), per la costruzione delle ferrovie complementari, è autorizzata la maggiore spesa di lire 121,000,000 sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici per il completamento e saldo dei lavori relativi alle linee di ferrovia indicate nella tabella annessa alla presente legge.

Pongo ai voti questo articolo, tornando ad avvertire che con esso s'intenderà approvata la tabella annessa alla presente legge.

Chi l'approva voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 2.

Questa maggiore spesa verrà iscritta nel capitolo 134 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, esercizio 1886-87, e nei capitoli corrispondenti dei successivi esercizi nel modo seguente:

Anno	1886-87	. . . L.	52,163,785
»	1887-88	. . . »	30,000,000
»	1888-89	. . . »	30,000,000
»	1889-90	. . . »	8,836,215

Fermo l'obbligo del reintegro a termini dell'art. 9 della legge 5 luglio 1882, n. 875 (serie 3ª), quella parte del fondo posto a carico del bilancio dell'esercizio 1886-87, il cui impiego fosse rimandato ai successivi esercizi, potrà essere prelevata per i pagamenti da farsi per le altre linee complementari, limitatamente però alle spese per impegni già venuti a scadenza a tutto il 30 giugno 1887.

La rimanente somma che fosse stata già prelevata dai fondi destinati ad altre linee complementari, verrà reintegrata ai detti fondi.

Alla maggiore spesa afferente all'esercizio finanziario 1886-87 sarà provveduto mediante emissione di obbligazioni ferroviarie, ammortizzabili, nei termini della legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª).

(Approvato).

Art. 3.

Con legge speciale da presentarsi al Parlamento entro il novembre del corrente anno si provvederà ai maggiori fondi occorrenti ed alla divisione in capitoli dello stanziamento annuo per le singole ferrovie complementari, di cui alla legge 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 2ª), per la diretta comunicazione fra Roma e Napoli, di cui all'art. 34 della legge 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 2ª) ed alla legge 5 luglio 1882, n. 877 (serie 3ª), e per la ferrovia Genova-Ovada-Acqui-Asti, di cui all'art. 11 della legge 5 luglio 1882, n. 875 (serie 3ª) e che rimane approvata.

(Approvato).

Art. 4.

La costruzione delle linee Eboli-Reggio e Messina-Cerda sarà compiuta nel termine di sei anni.

Il Governo del Re è autorizzato a concludere i contratti per la costruzione delle dette linee in seguito a licitazioni private, previo il parere del Consiglio di Stato, ed avrà la facoltà di prendere i provvedimenti necessari per ripartire la spesa sopra vari esercizi finanziari, mediante annualità a carico del bilancio dello Stato, per le quali il fondo delle costruzioni non sia gravato di una somma che ecceda lire 17,500,000 per ogni esercizio finanziario.

(Approvato).

Art. 5.

La sovvenzione annua stabilita dall'art. 2 della legge 29 giugno 1873, n. 1475 (serie 2ª), per ogni chilometro delle ferrovie in essa indicate e per un periodo di tempo non eccedente i 35 anni, potrà essere aumentata da lire 1000 a lire 3000 per un tempo da 35 a 70 anni in favore delle ferrovie pubbliche che in avvenire saranno concesse in virtù dell'art. 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 2ª).

Con decreto reale, da sottoporsi al Parlamento fra un anno dalla promulgazione della presente legge, saranno determinate le norme ed i criteri che dovranno dirigere l'azione del Governo nel graduare in diversa misura l'ammontare e la durata della sovvenzione.

(Approvato).

TABELLA I.

Strade ferrate complementari.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DELLE LINEE	Lunghezza secondo le previsioni di legge (1)	Costo delle linee (escluso il materiale mobile) secondo le previsioni di legge (2)	Lunghezza effettiva (3)	Spese fatte, impegnate e presunte pel compimento delle linee (escluso il materiale mobile)			Maggiori somme da autorizzarsi pel saldo e compimento lavori		
					Pagamenti fatti a tutto marzo 1887 (4)	Spese impegnate pel saldo e compimento dei lavori (5)	Totale costo effettivo delle linee 4+5 (6)	Spese di già prelevate dai fondi delle altre linee 4—2 (7)	Pagamenti che rimangono da farsi pel saldo e compimento lavori 6—8 (8)	Totale delle maggiori somme da autorizzarsi 7+8 (9)
	Linee di prima categoria.									
1	Novara-Pino	66.00	20,000,000	»	43,642,509	857,491	44,500,000	23,642,509	857,491	24,500,000
2	Codola-Nocera	4.50	600,000	»	823,656	76,344	900,000	223,656	76,344	300,000
3	Succursale dei Giovi	19.00	21,000,000	»	45,167,872	18,832,128	64,000,000	24,167,872	18,832,128	43,000,000
	Linee di seconda categoria.									
1	Aosta-Ivrea	67.00	14,350,350	»	18,927,195	3,572,805	22,500,000	4,576,845	3,572,805	8,149,650
2	Sondrio-Colico-Chiavenna	63.70	8,447,572	»	8,511,314	1,788,686	10,300,000	63,742	1,788,686	1,852,428
3	Belluno-Feltre-Treviso	76.00	8,610,210	»	10,903,011	4,096,989	15,000,000	2,292,801	4,096,989	6,389,790
4	Ascoli-S. Benedetto	28.00	2,870,070	»	4,319,751	1,180,249	5,500,000	1,449,681	1,180,249	2,629,930
5	Adria-Chioggia	30.60	3,444,084	»	4,826,334	2,573,666	7,400,000	1,382,250	2,573,666	3,955,916
	Linee di terza categoria.									
1	Novara-Varallo	53.50	5,603,000	»	7,130,194	1,769,806	8,900,000	1,527,194	1,769,806	3,297,000
2	Bra-Carmagnola	19.00	1,703,312	»	1,713,401	286,599	2,000,000	10,089	286,599	296,688
3	Vercelli-Mortara-Pavia	72.00	6,275,360	»	6,970,083	829,917	7,800,000	694,723	829,917	1,524,640
4	Airasca-Cavallermaggiore	32.00	2,868,736	»	4,019,391	780,609	4,800,000	1,150,655	780,609	1,931,264
5	Mantova-Legnago	32.00	3,872,793	»	3,488,003	2,211,997	5,700,000	384,790	2,211,997	1,827,207
6	Viterbo-Attigliano	31.00	4,751,344	»	4,948,848	2,351,152	7,300,000	197,504	2,351,152	2,548,656
7	Stazione di Frascati-Città	4.10	645,466	»	665,184	134,816	800,000	19,718	134,816	154,534
8	Foggia-Manfredonia	36.00	2,510,144	»	2,943,811	556,189	3,500,000	433,667	556,189	989,856
9	Zollino-Gallipoli	35.00	2,689,440	»	2,677,843	722,157	3,400,000	11,597	722,157	710,560
10	Legnago-Monselice	39.00	4,392,752	»	5,849,915	1,750,085	7,600,000	1,457,163	1,750,085	3,207,248
11	Gallarate alla Pino-Novara	31.00	5,827,120	»	11,769,653	1,730,347	13,500,000	5,942,533	1,730,347	7,672,880
	Somma in blocco	»	»	»	»	6,061,753	6,061,753	»	6,061,753	6,061,753
	TOTALI GENERALI	739.40	120,461,753	»	189,297,968	52,163,785	241,461,753	68,836,215	52,163,785	121,000,000

Questo progetto di legge sarà anch'esso a suo tempo votato a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge N. 167.

PRESIDENTE. Viene ora all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge intitolato: « Collocamento a riposo, per motivo di servizio, dei prefetti del Regno ».

Il senatore, *sègretario,* GUERRIERI-GONZAGA dà lettura del progetto di legge.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

La parola spetta al senatore Brioschi.

Senatare BRIOSCHI. Signori senatori, l'onorevole senatore Errante ha nella sua chiara relazione sopra questo disegno di legge, brevemente, ma con molta precisione, e dirò di più, precisione degna di lode, fatto conoscere le ragioni, le quali avevano indotto due degli Uffici del Senato, sopra i cinque, a dichiararsi contrari all'attuale progetto di legge.

L'onorevole senatore Errante mi ha dato così il mezzo di essere ancora più conciso del solito, cosa che certamente fa piacere a me e, in questo momento, ancora più al Senato.

L'onor. senatore Errante, nella sua relazione, ha posto dapprima in rilievo che gli oppositori del progetto non sarebbero stati alieni dall'accettarlo quando avesse avuto carattere temporaneo.

Mi fermo un momento sopra questo concetto per dedurne due conseguenze.

La prima è che, per parte mia, che rappresento uno di quegli Uffici, riconosco l'opportunità di alcune disposizioni legislative, sempre però temporanee, per mezzo delle quali si raggiunga lo scopo che il signor ministro si propose nel presentare il progetto di legge; la seconda è, che l'accettazione da parte mia del progetto, quando fosse ridotto a provvedimento provvisorio, implica, e mi pare con molta chiarezza, che l'opposizione al progetto come ci è presentato non può venire interpretata, in questo caso, come un'opposizione al ministro dell'interno.

Però io soggiungo subito che, meglio ancora di un progetto modificato nel modo che ho indicato, avrei amato che il signor ministro dell'interno avesse portato davanti al Parlamento un progetto completo di riordinamento delle prefetture, un progetto pel quale fossero attratti verso quella carriera i giovani colti e laboriosi, che forse se ne stanno lontani nella sfiducia di poter giungere ai sommi gradi riservati spesso ad altre influenze.

Che se in questo progetto più vasto fossero stati compresi alcuni degli articoli del progetto attuale li avrei trovati meglio al loro posto, e non avrei avuto difficoltà ad accettarli.

Così come si trovano nel progetto attuale essi mi dicono troppo e troppo poco.

Troppo, perchè mi lasciano il dubbio che la loro applicazione, senza limiti, venga creando nel nostro paese la classe di prefetti, puramente politici, con grave danno delle nostre amministrazioni locali, e con danno ancora più grave degli amministrati i quali chiedono al Governo giustizia e non politica nell'amministrazione.

Troppo poco perchè, se questa legge potrà rimediare a qualche riconosciuto inconveniente, essa è ben lungi da farci sperare un migliore avvenire in questo importante ramo di servizio pubblico.

Ecco riassunta nei più brevi termini la ragione della mia opposizione, nella quale per ora devo persistere.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola....

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Alfieri.

Senatore ALFIERI. Io cedo il mio turno al senatore Pierantoni, perchè debbo parlare nel medesimo senso dell'onor. senatore Brioschi.

PRESIDENTE. In tal caso la parola spetta all'onor. senatore Pierantoni.

Senatore PIERANTONI. Questa legge consta di due parti: l'una d'indole tutta amministrativa, od economica che dire si voglia, e contiene provvedimenti analoghi a quelli che abbiamo votato per migliorare la condizione dei militari, che, giunti all'apice della loro carriera, andavano posti a disposizione del Ministero soltanto perchè altrimenti sarebbero stati condannati a vivere in grandi ristrettezze.

Una sola disposizione della legge ha indole essenzialmente politica, in quanto che è la prima legge che deroga ad una disposizione delle incompatibilità parlamentari, le quali furono

oggetto di una lunga richiesta del partito di opposizione costituzionale, e che hanno avuto l'esperimento di due sole legislature.

Io intendo dire le ragioni, per le quali darò il mio voto favorevole all' una ed all'altra parte della legge.

Moltissimi vagheggiano l' amministrazione pienamente separata dalla politica. Io credo che questa aspirazione non corrisponda pienamente all'essenza del Governo parlamentare.

Il Governo parlamentare è Governo in gran parte fondato sulla pubblica opinione; vive per la corrispondenza dell'azione del Governo sopra la periferia del territorio nazionale. Il Governo di gabinetto si poggia sopra una maggioranza deliberante. Chi guarda la carriera degli uffici e l'ordine gerarchico che lo compone, deve ammettere che anche un giovane dotto e volonteroso, che con fedeltà e con zelo percorse i diversi uffizi, giunge in un lungo corso di anni ad un posto dove il potere discrezionale dell'Amministrazione è tale, che se egli non ha fiducia del Governo o non ne comprende gli ordini male se ne dice il rappresentante e l'interprete. La parte politica discrezionale del rappresentante del Governo ha il suo limite nelle leggi, trova il suo freno nei corpi consulenti e deliberanti che sono accanto al prefetto. Il loro voto, le formalità delle loro decisioni sono giusti freni per tenere nettamente distinta la parte amministrativa dalla politica. Pur rispettandosi il diritto acquisito agli uffizi, il Governo ha il diritto di scegliere la persona idonea ad essere capo delle provincie.

Un'altra carriera, quella diplomatica, richiede la stessa scelta di uomini, quando dalle prime gerarchie dell'ordine si è presso al grado di rappresentante della nazione. I giovani volonterosi istruiti, che cominciarono a prestare i loro servigi allo Stato, quando arrivano all'ufficio di consiglieri di legazione, non possono per solo diritto di anzianità, dirsi adatti a tenere le ambasciate presso le grandi potenze.

Il partito moderato, che dovrebbe attenersi alle tradizioni e difendere i diritti acquisiti, instaurando il Regno d' Italia non potè proclamare il rispetto ai diritti acquisiti, assegnò alle maggiori ambasciate generali ed uomini politici, che non avevano fatto alcun tirocinio nella carriera diplomatica.

Se non si disconosce la necessità, in cui si può trovare il Governo di scegliere persone idonee e degne fuori l'ordine delle carriere, la maggiore necessità di permettere l'uso di questa elezione si desume dall'anno in cui siamo.

L' Italia si formò precipuamente per opera di moti nazionali, retti da Governi provvisorî.

Durante i singoli rivolgimenti locali, uomini senza apparecchio e senza studi speciali entrarono in determinate carriere. Questi uomini, per quanto benemeriti della patria, oggi vantano venticinque e più anni di servizio.

Il ministro li potrebbe porre a riposo; ma forse si preoccupa della triste condizione economica, in cui sarebbero ridotti dalle nostre leggi sulle pensioni.

Quindi la parte della legge, la quale dà modo al ministro di eliminare dai buoni funzionari gli inabili e porli al riposo, e che offre una posizione economica conveniente, è legge rimunetiva dei servigi prestati, è legge equa e giusta. Su questo punto non sorge opposizione; lo stesso onor. Brioschi ha dovuto dire che egli riconosce l'opportunità delle disposizioni amministrative.

La disposizione invece, che modifica la legge delle incompatibilità, e più non proibisce al Governo di conferire uffici pubblici al deputato se non dopo sei mesi dalla dimissione o dalla non rielezione, permetterà, come per il passato, al ministro dell'interno di scegliere qualche prefetto nel seno del Parlamento. Qui sta essenzialmente la parte politica della legge.

Il Senato ricorda che fui un vivacissimo propugnatore delle incompatibilità parlamentari, e che andai oltre le disposizioni della legge. Per esempio, fui il primo a propugnare le incompatibilità amministrative, le quali, sulle prime, furono negate e poi furono sanzionate con la legge elettorale.

Io propugnai l' incompatibilità dei membri del clero ad accettare il mandato legislativo.

Questa incompatibilità fu votata dalla Camera dei deputati, ma fu respinta dal Senato. Ebbene, alcuni anni dopo io vidi il Gladstone - per il fatto che un membro del clero protestante era stato eletto deputato - mettere fine alla questione se per antichi statuti la incompetenza esistesse oppure no nell' Inghilterra e proporre una legge, che fu votata a grande maggioranza dalla Camera dei comuni e da quella dei signori, per dichiarare che i membri del clero di qualsiasi

religione non possono essere deputati. La legge comprese i membri della Chiesa ufficiale, benchè il clero protestante sia forse la maggiore delle forze nazionali.

Ora domando a me stesso, se con questi precedenti io possa dare il voto a questa legge; se la legge medesima fa una eccezione pericolosa. Ecco il quesito che mi sono proposto.

Io ammiro il coraggio del ministro dell'interno, perchè indirizza sopra il suo portafoglio la corrente politica delle simpatie per gli uffici pubblici. Ora la legge vigente intorno le incompatibilità parlamentari richiama tutte le ambizioni parlamentari sopra il Ministero degli affari esteri perchè, mentre i ministri ed il Ministero non possono conferire ufficio alcuno ai deputati, le missioni all'estero sono permesse.

Questa specie di protezionismo politico ha fatto sì che molti giovani deputati si siano dedicati (perchè l'ambizione politica è una delle forze della vita pubblica) alla discussione delle questioni estere con la speranza di servire lo Stato all'estero.

Da qualche anno il bilancio degli affari esteri è il torneo, l'esperimento di queste ambizioni.

Io credo che l'onor. ministro dell' interno riaprendo un antico spiraglio alle ambizioni parlamentari riconduce a più corretto esame la discussione della cosa internazionale. Questa è l'utilità politica della legge, la quale inoltre incomincia a ritoccare la legge delle incompatibilità per molti aspetti difettosa. Confesso che con maggiore soddisfazione avrei votata una legge più generale; e i precedenti dell'onor. ministro dell'interno mi facevano sperare una legge emendatrice di quella delle incompatibilità; credevo che altri problemi egli avrebbe posti sul tappeto politico.

Non sarà forse da discutersi se le incompatibilità parlamentari debbano essere fondate sul sistema dell'opzione; se, cioè, non sia meglio di imitare il sistema francese, che permette all'impiegato pubblico dopo l'elezione di scegliere tra la rappresentanza politica e l'ufficio?

A questa legge la Camera dei deputati avrebbe dovuto aggiungere una disposizione, che d'ordinario si riscontra nelle leggi che toccano le incompatibilità, quella che dichiara che sarà applicata ai soli deputati eletti dopo la votazione della legge medesima.

Questa disposizione sta nella legge francese; una disposizione analoga fu messa in quella italiana delle incompatibilità. Il Senato comprende il valore morale di tali disposizioni. La Camera elettiva si preserva dal sospetto di aver deliberato provvedimenti, dei quali il deputato può trarre vantaggio.

Ma per la giusta separazione delle competenze delle due Assemblee, io penso, come ha parimenti pensato la Commissione, che, poichè questo sentimento di alta convenienza non è stato inteso dalla Camera, il Senato non debba imporlo.

Riassumo quindi le ragioni del mio voto favorevole. Voto la legge, perchè dà modo al Governo di provvedere al migliore indirizzo dell'Amministrazione; perchè permetterà al Governo di dare una migliore posizione ai prefetti non più abili al servizio e di scegliere eccezionalmente per gli uffici pubblici le virtù che emergano dalla vita parlamentare, quei caratteri, che possono formare la fortuna amministrativa di una provincia.

Io spero che l'onor. ministro dell'interno possa raccogliere e ripetere la promessa già fatta dall'onor. presidente del Consiglio di presentare una legge emendatrice delle incompatibilità. L'esperienza di due legislature, la giurisprudenza parlamentare, alcuni voti ed alcune iniziative della Camera stessa hanno preparato lo studio della detta riforma.

Io non voglio correre innanzi alla riforma; ma indico alcune disposizioni ingiuste.

La disposizione, che impedisce ai professori deputati d'essere membri del Consiglio superiore si appalesa tanto più assurda ora che il Consiglio superiore è in parte composto per elezione del corpo insegnante e dopo le votazioni di leggi che hanno aumentato di quattrocento e più il numero dei professori universitari. Di fronte al quale aumento non mi par logico che tredici professori soltanto rappresentino il corpo universitario e che la cieca sorte dell'urna escluda dall'aula parlamentare eminenti professori di scienze sociali, economisti e giuristi, lasciandovi insegnanti d'altre materie, che per quanto rispettabili sono indifferenti coll'ufficio del legislatore.

Nell'agosto del 1885 la Francia ritoccò la sua legge sulle incompatibilità in favore dei docenti nelle università sedenti nelle provincie.

Ma senza dilungarmi più oltre, vista l'ora e

la stagione, io domando all'onor. ministro dell'interno, se nell'atto che ci raccomanda la votazione di questa legge, ci prometterà una legge di revisione e di correzione delle incompatibilità ora vigenti.

Con un altro uomo io proporrei un ordine del giorno; dall'onor. Crispi invoco una leale promessa. Gli ordini del giorno che nel Governo parlamentare sono veri mandati che il potere legislativo conferisce all'esecutivo, diventarono invece tra noi una specie di salvezza presentata in cattivi momenti psicologici. Io preferisco ad un ordine del giorno di tale lega una parola franca e leale dall'onor. ministro dell'interno.

Quanto poi al desiderio dell'onor. Brioschi, di reputare questa legge come temporanea, io dico che tutte le leggi sono temporanee, perchè non è vietato il diritto di iniziativa parlamentare, nè è possibile la immutabilità delle disposizioni legislative. Il tempo matura gli eventi, l'esperienza indica la imperfezione delle istituzioni umane, e consiglia l'opera di emendazione.

Concludo adunque e ripeto che darò il voto favorevole alla legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Alfieri.

Senatore ALFIERI. È troppo noto che negli argomenti politici l'importanza data dall'opinione pubblica agli atti del Governo ed alle discussioni del Parlamento vuol essere considerata quasi alla pari di quella che tali argomenti realmente hanno di per se stessi.

Ognuno di noi, fosse o non fosse dapprima ben persuaso dalla vera entità di questa legge, legge dal titolo modesto ed appropriato, io credo, piuttosto ai 6 primi suoi articoli, e fosse a questi propizio o contrario, ognuno di noi, dico, ha udito il rumore che se ne è levato nella stampa e nel pubblico; e gli effetti, o per lo meno, i fini secondi, che moltissimi vi ravvisavano e molti pure sospettavano, e per i quali si impensierivano.

Non con intendimento di censura, ma per mero accertamento di fatto, mi sia lecito soggiungere che negli ambienti che questa legge ha dovuto traversare prima di giungere al Senato, essa ha subito, od è parso a moltissimi subire degli influssi, ricevere un'impronta, per i quali il carattere primitivo attribuitole dal ministro proponente fosse alterato, e la portata sua fosse di molto allargata ed aggravata.

Come provvedimento che riflettesse soltanto l'economia, se così posso dire, delle disposizioni che governano la promozione e la rimozione dei prefetti in relazione colle condizioni di fatto, di cui nessuno negava la sostanza e la gravità, non si disconosceva che più che il diritto vi fosse il dovere nel ministro di urgentemente occuparsene. Nessuno negava l'opportunità di chiedere al Parlamento i mezzi dal ministro riputati indispensabili per soddisfare, come egli stesso ha detto, alla propria responsabilità. Per questo rispetto il Senato, io credo, era pressochè unanime nel far buon viso alla legge. Ma trovai per l'opposto molti colleghi meco consenzienti nel deplorare che, non avendo le disposizioni contenute nei primi sei articoli, ritenuti, lo ripeto, lodevoli in sè, nessun limite di tempo nell'apparecchio, esse potessero turbare tutto l'ordinamento di un importantissimo ramo del pubblico servizio.

Dell'uso immediato che si sarebbe fatto di questa legge non ho udito chi si allarmasse. Bensì il ricordo, tutt'altro che gradito, di un rimescolamento poco meno che tumultuario nelle prefetture di tutto il Regno non è punto intieramente dileguato dalle menti dei più assidui studiosi dell'andamento politico del nostro paese.

Se si affrontò allora, non senza nota di temerità, il giudizio della pubblica opinione, giudizio che fu abbastanza severo, che cosa non farebbe ora un ministro meno ardito, se si vuole, ma per deferenza alla passione di parte, dacchè potrà mettere la propria responsabilità dietro il riparo di una legge così larga, come è questa, per l'arbitrio ministeriale?

E vi ha di più! Vi è forse neppur uno dei miei onorevoli collegli, nel quale, come accade in me ogni volta che si parla di mala soddisfazione del Governo o dei cittadini pel modo in cui procedono i servizi amministrativi, vi è forse neppure uno dei miei onorevoli colleghi in cui il pensiero non ricorra con rinnovata adesione ad un ammirabile e celebre discorso pronunziato a Bergamo 5 o 6 anni addietro? Allora, quell'esemplare di patriotta e quel maestro insigne di scienza e di arte di Stato del quale la lamentevolissima malattia non dubito qualificare per infermità del Governo nazionale,

Silvio Spaventa, riassunse le tante, le giuste, le altissime lagnanze di molti uomini e di ogni parte d'Italia, levate al cielo contro le inabili o scorrette pratiche amministrative.

Egli conchiuse la sua arringa col grido ripercosso da tutti gli echi d'Italia: « *Giustizia nell'amministrazione!* »

Gli onorevoli colleghi miei sanno quanto e più di me, probabilmente per esperienza propria e frequentissima, quale sia, e dirò di più, quale non possa non essere, poichè è nella natura di qualsiasi potere predominante nella rispettiva forma di Stato e fidente nella consistenza del proprio predominio, quale sia dico, la fonte precipua della fiacchezza, della sconnessione e della scarsa equità ed eguaglianza di trattamento nelle faccende attinenti al servizio pubblico al quale la presente legge si riferisce.

Quella fonte tutti la conosciamo, non soltanto e non con maggiore scandalo in Italia, ma peggio in altre regioni d'Europa e pure al di là dell'Atlantico, il clamore pubblico e la censura dei pubblicisti più autorevoli, e sapienti, e liberali l'hanno colpita.

Io, per ragioni di riguardi parlamentari, non la nominerò.

Orbene, se questa legge, come siamo parecchi assai a temerlo, perdonate la vieta metafora che mi pare davvero appropriatissima al caso nostro, se questa legge, non solo alzasse sopra il capo dell'intero personale delle prefetture e della carriera che ad essa conduce, una spada di Damocle; non solo l'alzasse, ma eziandio di questa pensilità facesse un sistema permanente, quale cagione più acerba di turbamento e di sconforto per tutto il personale di quella carriera? Quale più deplorevole effetto d'avvilimento si potrebbe mai pensare?

Affermo in parola mia, e sono persuaso che dentro quest'aula e in tutto il paese infinite testimonianze confermerebbero la mia affermazione, che moltissimi probi e diligenti funzionari, pure di quelli a cui non mancano nè la virtù, nè l'ingegno, stanno trepidanti e intimoriti davanti all'allargamento sempre più invadente delle acque inquinate e melmose che sgorgano ogni ora più copiose da quella fonte alla quale ho accennato.

È superfluo per la vostra chiaroveggenza, onorevoli colleghi, che io dica quanto l'aggiunzione dell'art. 7, per se stesso innocuo, ma che in questo luogo apparisce eterogeneo, abbia dato nuova esca a quei timori e a quei sospetti di cui ebbi incarico di farmi interprete nell'Ufficio a cui io apparteneva.

Mi preme di chiarire tuttavia che di questo art. 7 non era la significazione letterale, nè l'applicazione che il ministro proponente manifesta l'intenzione di farne, quella che ci metteva in pensiero. No, benchè noi fossimo unanimi nel massimo riguardo da usare verso una decisione dell'altro ramo del Parlamento, che ai suoi componenti si riferiva.

Ma nel futuro non si apriva forse un largo e non giustificato accesso anche a quella parte della carriera prefettizia che si ritiene meramente amministrativa? Ciò non tornava forse a danno di tutte quelle garanzie d'indole tecnica, ed a pericolo delle sorti, già tutt'altro che liete ed attraenti, di tutto un ordine d'utilissimi impiegati governativi?

Non reputo facili ad impugnarsi le censure inflitte ai metodi presenti di reclutamento della carriera, e su ciò mi unisco alle osservazioni fatte dall'onorevole Brioschi.

Quelle censure verrebbero eliminate, allorchè si cercasse di ciò fare, riformando i presenti metodi di alunnato, di ammissioni e di promozioni. Nessuno certo potrebbe conferire un'autorità maggiore a simili riforme che l'opera di questo Consesso. Ma non si sa con quali criteri si vada ora a cercare la probabilità di attitudini speciali a queste funzioni.

Queste considerazioni potevano essere sottoposte con tanta maggior franchezza al ministro proponente, in quanto nessuno accennava menomamente al più lontano sospetto verso di lui o verso il Gabinetto in cui egli ha posizione tanto elevata.

Se ho espresso chiaramente i miei pensieri, il Senato ed il Governo avranno inteso che non mi era fatto interprete di nessuna idea che andasse a diminuzione dell'autorità del potere esecutivo in genere e dei ministri in particolare.

Bensì non vogliamo che i poteri affidati al Governo si convertano in debolezze per lui e a traverso a lui, o sopra il suo capo, e diventino nuovi mezzi d'ingerenza indebita e di usurpazione o di prepotenza in mano d'altri.

A noi è parso che i pericoli paventati non fossero in questa legge, quale il Ministero di-

chiara e dà fiducia d'interpetrarla e di applicarla; ma che da questa legge stessa altri potrebbe farli sorgere. Essi tuttavia sarebbero in grandissima parte eliminati, ove leggi organiche a breve termine la susseguissero, alla formazione delle quali agio e tempo fossero dati al Senato di largamente cooperare.

Se queste leggi organiche venissero, al riaprirsi del Parlamento, proposte dal Ministero a definire le importantissime questioni attinenti allo stato dell'impiegato, ad ordinare con più giusta appropriazione gli studi preparatorî, le prove di ammissione e le promozioni nella carriera amministrativa che fa capo alla massima parte delle prefetture; e finalmente venisse rifatta la legge sulle incompatibilità parlamentari di cui, se non m'inganno, in altra sede l'onor. ministro ha parlato, allora noi vedremmo, per forza naturale delle cose, levati in seguito gli inconvenienti che abbiamo deplorati nella presentazione di questa legge, così isolata e scompagnata da misure di limiti e di compensi.

Infine, per antivenire gli effetti, facili a prevedersi, che potrebbero invadere il campo politico e turbare gli ordini amministrativi, questa legge riprenderà il carattere di temporaneità che una specie, direi, di forza maggiore impedisce al Senato di esigere, le sia impresso fin d'ora.

Non credo che l'onor. signor ministro dell'interno voglia deludere la nostra speranza che egli con pubbliche e più solenni dichiarazioni al Senato rassicuri pienamente le opinioni tuttora dubbiose dentro e fuori di questo recinto.

Io non temo di offendere nessuna suscettibilità manifestando, nel concludere il mio disadorno discorso, il pensiero che il Senato non può non aggiungere alla fiducia che egli è inclinato a riporre nell'opera e nei propositi del Gabinetto che gli sta davanti, una profonda e viva simpatia prodotta dal vedere in esso uno dei più illuminati ed autorevoli fra noi, che per tanti anni tenne alta, in momenti non sempre propizi, la bersagliata bandiera della severità nella finanza e della giustizia nell'amministrazione. *(Adesioni da molti banchi).*

PRESIDENTE. Il senatore Majorana-Calatabiano ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io non discuterò il merito della presente legge, ma faccio qualche dichiarazione per giustificare il mio voto.

L'onor. Brioschi, che appartiene alla scuola sperimentale, ha veduto, in questa legge, da un lato troppo, dall'altro poco. Ha veduto poi grossi pericoli nell'art. 7, così che, pure eliminando la formale affermazione della sfiducia al ministro proponente, sostanzialmente non gli accorda fiducia nemmeno per la più immediata esecuzione della legge. Invece il mio amico il senatore Alfieri ha dei dubbi sugli effetti della legge rispetto a un avvenire alquanto remoto; imperocchè, quanto al presente, per la fiducia che gl'ispira l'attuale Amministrazione, consentirebbe le chieste facoltà; onde troverebbe opportuno che alla legge si desse un carattere provvisorio; anche egli poi fa gravi avvertenze sull'art. 7.

Ora, per mettere le cose a posto, bisogna notare che l'art. 7 e tutta la legge sulle incompatibilità parlamentari non ha cominciato a governare cogli istituti costituzionali; è un lavoro dovuto esclusivamente all'iniziativa governativa del 1876-77, ossia del primo Ministero di sinistra. La disposizione limitativa, pertanto, delle facoltà del potere esecutivo nella scelta dei prefetti e di altri funzionari dello Stato, prima del 1877, non aveva ancora esistenza, sicchè c'era, fin allora, potestà illimitata di scegliere dall'uno e dall'altro ramo del Parlamento pubblici funzionari, i quali, destinati ad alcuni uffici, conservavano il diritto ad essere rieletti deputati, mentre se destinati ad altri perdevano cotesto diritto.

Nel 1877 il Ministero intese a frenare non credo se stesso, ma forse i Ministeri futuri; imperocchè, quanto a se stesso, non avrebbe avuto bisogno del vincolo di una legge; non si presume almeno che uno cerchi a se stesso il vincolo di una legge, quando ha la volontà di conseguire alcuni ideali, e di ottemperare al sentimento della legge che propugna. Dunque si volle allora fare una specie di legge organica limitativa delle potestà del Governo nella scelta agli uffici pubblici. Si è fatta l'esperienza di quella legge; viene l'onor. Crispi, ministro dell'interno, e trova, sia stata minima o grande l'influenza di cotesta legge, trova deteriorato il servizio più importante che ci sia nello Stato rispetto all'amministrazione interna.

Non si può dire in modo positivo che la con-

temporaneità del deterioramento nel governo delle prefetture, implichi necessariamente la prova della causalità nella legge del 1877; ma poichè quella fu legge di limitazione, e si lamentò più che nel più remoto passato, da quell'epoca in qua il danno, un'influenza qualunque causante essa deve averla avuta.

L'onor. ministro dell'interno, come bene ha rilevato l'onor. senatore Alfieri, assumendo tutta la responsabilità del Governo dello Stato nel ramo a lui affidato, non trova quell'ordine di mezzi essenziali per raggiungere gli scopi, e si presenta al Parlamento ideando una legge realmente nuova, non tale per l'abolizione dell'art. 7, perchè si tratterebbe di ritornare all'antico, ma nuova per la legge delle pensioni, vale a dire per la parte di favore che si accorda ai prefetti; imperocchè il diritto di congedarli c'è sempre stato. Ora, se si teme che i ministri possano abusare dal riguardo politico, molto più largamente applicando le leggi della messa a riposo dei prefetti, non sarà questa legge che ne accrescerà loro il potere; anzi essa stabilisce, in favore di quegli alti funzionari, una guarentigia largamente compensativa dell'uso che i ministri potranno fare delle loro facoltà.

Onde osservo che, poichè io non ho la responsabilità del ministro, e non ho avuto bisogno di fare gli studi e teorici e pratici che egli per ragione di ufficio ha fatto; poichè a me manca la sua esperienza in proposito: così io non mi fido di riconoscere e di affermare che siano troppe le facoltà da lui chieste.

Il vero giudice è colui che ha ordita una tela in vista di un determinato scopo.

Ma, da legislatori, dobbiamo vedere piuttosto se le facoltà chieste non implichino adeguata responsabilità, se riescano ingiustamente pregiudizievoli.

Ora io non trovo nulla in questa legge che scuota minimamente, in favore di chi che sia, il principio di responsabilità, anzi lo fa più saldo, come deve ammettersi quando si accordano i mezzi perchè non si fallisca allo scopo. In questa legge nulla io trovo che possa essere lesivo di diritti acquisiti.

Riescirà di qualche aggravio alla finanza: ma oggi, di evitare le spese della finanza, non si è grandemente teneri; e pel caso in esame esse non saranno molte, nè assai malamente fatte.

Dunque non è troppo quanto si vuole colla legge; ma d'altra parte è poco, osserva col suo spirito sagacemente osservatore l'onor. Brioschi; ma poco rispetto a che cosa? Ai fini che si propone il ministro, non è poco; perchè nessuno gli avrebbe impedito di aggiungere un qualche inciso che integrasse questo tutto che all'onorevole Brioschi sembra incompleto.

Del resto, quando la scienza, messa oggi al bando, invoca principî, gli sperimentalisti che che cosa dicono? Non rifiutate il buono in vista del meglio. Contentatevi del poco, perchè altrimenti avrete nulla.

Se esaminiamo in un senso intrinseco e circoscritto al suo contenuto, la legge non si presta all'obbiezione che essa provveda poco: non è intera sì, ma solo rispetto ad altri fini, diversi cioè da quelli presi di mira dalla medesima; ma per gli altri fini ci sono altri mezzi, e però ci saranno altre leggi.

Io non dubito che l'onor. ministro dell'interno si affretterà a dare attuazione ai suoi concetti rispetto all'ordinamento dell'amministrazione comunale e provinciale, e si affretterà a dare esecuzione ai suoi intendimenti rispetto all'ordinamento del Consiglio di Stato ed altre leggi; colmerà colle proposte le lacune, e tutto riordinerà in vista di un principio alquanto armonico e vitale. Ma intanto la presente legge ha carattere di urgenza, anche per la stagione non parlamentare in cui entriamo.

Perchè dunque non accordare la facoltà della chiesta prova?

Non ci è via di mezzo: o si ha o non si ha fiducia nei termini e nei fini della legge. Se si ha fiducia solo nel darle carattere provvisorio, la si deve avere anche nel non negarlo in modo definitivo, giacchè, come osservava l'onor. Pierantoni, nessuna legge è immutabile, e noi abbiamo frequentissimi esempi di leggi rimaneggiate, e quella appunto delle incompatibilità che è del 1877, viene a essere derogata in parte solo dopo 10 anni.

Ma la nuova esperienza si potrà fare anche in un periodo più breve, immediatamente anche, e si vedrà allora che uso avrà fatto il Governo delle facoltà concessegli dal Parlamento; e quando le intenzioni del Parlamento fossero state fraintese o i mezzi non fossero stati rispondenti ai fini, nessuno impedirà al Senato,

alla Camera elettiva, al Ministero stesso di proporre modificazioni.

Fatte queste dichiarazioni, aggiungerò soltanto che voto la legge con piena fiducia, parola che pronuncio molto di rado in quest'aula.

Senatore BARGONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BARGONI. Io pure do voto favorevole a questa legge. Le obbiezioni sollevate in contrario hanno modificato le mie opinioni.

Una volta riconosciuto che la legge ha indole affatto amministrativa, l'essere essa definitiva piuttosto che transitoria non può modificare il mio voto.

Come hanno detto gli onorevoli senatori Pierantoni e Majorana, le leggi possono pur sempre modificarsi; ma anche prima delle modificazioni, abbiamo il controllo parlamentare per richiamare al dovere quei ministri che di una legge facessero abuso.

Che se a questa eccezione dei possibili abusi noi ci dovessimo fermare, non questa legge soltanto, ma molte altre non si sarebbero dovute approvare.

Accade delle leggi quello che accade di tutte le umane cose, che l'abusarne o l'usarne male finisce necessariamente a creare inconvenienti, il timore dei quali dovrebbe condurre a non far niente. Ma chi non sa che il far niente è la cosa peggiore di tutte, sia nella vita degli Stati che in quella degli individui?

L'altro argomento che è stato addotto contro alla legge sta in quella specie di minaccia che affermasi venga a pesare sul personale della carriera amministrativa.

Io non mi dissimulo che una parte di questo personale possa sentirsene minacciato; ma sono certo che è quella parte soltanto che non ha fede sufficiente nelle proprie forze, quella parte la quale non potrebbe mai aspirare ai supremi gradi della gerarchia amministrativa se non per diritto di anzianità.

Ora il solo diritto dell'anzianità, dirò meglio, la sola ragione della anzianità non mi parrebbe proprio da invocarsi come titolo alla nomina di prefetti i quali sappiano rispondere alla missione cui sarebbero chiamati.

Non parlerò della obbiezione relativa alla legge delle pensioni; perchè esempi di eccezioni a leggi generali, mediante leggi particolari, ne abbiamo veduto parecchi, e perchè credo che, se questa legge dovesse tra gli altri effetti aver quello di invitare il Ministero a fare studi sulla legge delle pensioni non vi sarebbe da lagnarsene, inquantochè la legge sulle pensioni degli impiegati civili in Italia non mi pare sia opera così perfetta da doverla dichiarare intangibile.

Per parte mia, fin da quando l'onor. Crispi rientrando al potere ha presentato questa legge, me ne sono grandemente felicitato; perchè mi è parso di vedere con ciò affermato che una delle sue prime preoccupazioni era quella di assicurare al Governo la possibilità di disporre di elementi ottimi, non solo come quelli che già abbiamo, ma di disporne dappertutto e sempre a capo delle diverse provincie dello Stato. Me ne sono rallegrato anche perchè credo che, quando sia assicurato questo concorso degli elementi migliori, potrà l'onor. ministro incominciare coraggiosamente quell'opera di decentramento amministrativo che io confido sia negli intendimenti dell'onor. ministro dell'interno.

La distinzione che è stata fatta dall'onorevole Brioschi, od almeno l'allusione che egli ha fatto alla distinzione fra i prefetti politici ed i prefetti non politici, io confesso che l'ho letta molte volte e molte volte udita ripetere, ma non l'ho capita mai. Io ho conosciuto dei prefetti usciti dalla carriera amministrativa diventare partigiani accaniti e turbare il buono andamento delle provincie cui erano preposti; ed ho conosciuto, posso dirlo proprio con piena coscienza, dei prefetti così detti politici, i quali nella loro condotta non ebbero a guida che un assioma solo: la buona amministrazione come la migliore delle politiche possibili. *(Bravo! Bene!)*

Per conseguenza io confido che non entreremo in una via pericolosa mediante questa legge. Ed ora, dandole il voto favorevole, io vorrei pregare il Senato di permettermi ch'io rivolga una preghiera all'onorevole ministro, preghiera la quale desidererei fosse superflua, come già forse lo è, ma che ad ogni modo non lo sarà del tutto, ove possa provocare qualche analogo affidamento da parte dell'onorevole ministro.

Riconoscendolo, come ho detto poc'anzi, così preoccupato dell'avvenire dei prefetti del regno, io lo prego di voler vigilare colla maggiore oculatezza, perchè, dopo avere provve-

duto al miglioramento delle loro condizioni morali, dopo avere cercato di garantirsi delle loro qualità intellettuali e delle loro speciali attitudini, non avvenga che nel complesso delle loro condizioni morali i prefetti non abbiano a subire detrimento alla propria autorità. I mezzi per raggiungere questo scopo sono molti e non oserei tentare di farne l'enumerazione; ma mi sia permesso, che tra grandi e piccoli, io ne accenni qualcuno.

Prima di tutto parmi indispensabile che il ministro dell'interno provveda perchè quelle attribuzioni che i prefetti hanno dalle leggi sopra servizi non dipendenti direttamente da lui, ottengano sempre il rispetto più geloso da parte degli ufficiali che nella provincia dipendono da altri Ministeri, essendo più volte accaduto che quelli i quali hanno modo di trattare direttamente col rispettivo Ministero, creino de' conflitti i quali, in ultima analisi, tornano a danno di quel prestigio che il prefetto deve sempre conservare.

Un altro dei mezzi cui accenno sarebbe quello di studiare se non sia venuto il momento di sottrarre la dignità dei prefetti a quelle umiliazioni (e non dico a caso la parola benchè io non abbia a fare allusione ad alcun caso mio personale) alle quali essi sono talvolta esposti trattando cogli economati delle provincie per misere questioni relative ai locali della loro abitazione ed al relativo mobilio.

Lo prego inoltre di dare uno sguardo a quell'infelice decreto sulle precedenze del 1868, perchè ancor esso non è stato l'ultima causa di dispiaceri, i quali poi si sono tradotti in una altra serie d'inconvenienti.

Qualunque sia la posizione che nei cerimoniali di Corte o nelle funzioni di Stato si voglia fare ai prefetti in genere; sta sempre che il prefetto il quale è a capo della provincia deve in essa avere quella posizione superiore che oggi non ha. E qui importa considerare come la posizione che gli è fatta dal decreto reale del 1868 sia in contrasto con quella che gli deriva da una legge, imperocchè la legge comunale e provinciale dice che il prefetto è, non il rappresentante del solo ministro dell'interno, ma il rappresentante del potere esecutivo nella provincia.

Finalmente prego l'onor. ministro di vegliare perchè certe occasioni di esautoramento non capitino ai prefetti di fronte ai loro amministrati, quando è tanto facile evitarle. Accade, per esigenze assolutamente invincibili, e che in certi casi io sono il primo a riconoscere giuste, che qualche volta gli onorevoli ministri, prendendo delle deliberazioni, debbano notificarle direttamente a senatori, a deputati, a Commissioni od a Corpi morali; ma accade altresì che i rispettivi uffizi dei signori ministri si dimentichino di darne immediata partecipazione ai prefetti.

Ora, il giungere in un paese la notizia portata da giornali o da terze persone prima che il prefetto l'abbia ricevuta direttamente dal Governo che egli rappresenta, crea degli inconvenienti assai gravi che si traducono in una diminuzione di autorità la quale nuoce assolutamente al prestigio, non tanto di un prefetto, quanto a quello del Governo in quella determinata provincia.

Io non credo di dover aggiungere altre parole, persuaso come sono che l'onor. ministro, col suo pensiero, sarà già entrato in quest'ordine d'idee, dovendogli certo interessare che i prefetti del regno abbiano ad essere in posizione da dimostrare a tutti i cittadini, ed anche agli avversari del presente ordine di cose, che essi rappresentano il Governo del Re con quella pienezza d'autorità che è garanzia di imparzialità, di saviezza e di giustizia.

Senatore ERRANTE, *relatore*. Domando la parola.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha chiesto prima la parola il relatore della Commissione a cui do facoltà di parlare.

Senatore ERRANTE, *relatore*. Io reputo per fermo che senza l'art. 7 non si sarebbe questa legge battezzata come legge politica. Ma l'articolo 7 non è che un semplice corollario, il quale nè aggiunge, nè toglie nulla alla legge.

A questo proposito l'Ufficio centrale unanime è stato di avviso, che una volta che si era fatta una legge d'incompatibilità col consenso della Camera dei deputati la quale riguardava i soli membri della Camera stessa, non credeva di dovere, per alta convenienza, trattare una tale questione.

Ma poichè in certo modo si è parlato anche di ciò, mi si permetta di dire che la legge delle incompatibilità era ingiusta.

Perchè non si comprende come mai coloro i quali sono abili a divenire prefetti, consiglieri di Stato, ecc., prima di essere nominati deputati, il giorno in cui entrano nella Camera dei deputati ne divengano quasi indegni, e siano colpiti d'interdetto; si aggiunga che quando sono nominati prefetti cessano dall'essere deputati.

Si è unito al suffragio popolare la scelta del Governo; ecco tutto; questo fu uno di quegli espedienti che si chiamano *mezzucci*, perchè si ha timore che il Governo abusi delle sue forze; ma non riescono a nulla, come difatti non hanno dato nessun utile risultamento; e si è talvolta violata ipocritamente la legge.

Io credo dunque che dell'art. 7 noi non ce ne dobbiamo occupare, molto più che su di ciò la concordia è intiera nell'Ufficio centrale. I deputati rientrano nel diritto comune.

Parliamo ora dei 6 articoli i quali formano veramente il progetto di legge e che hanno indole puramente amministrativa.

Ed a sgombrare un primo dubbio dirò, che in questa legge il Governo non si prende facoltà nuova oltre quella che attualmente ha. Soltanto cerca rimedio negli esperimenti di questa sua volontà per non nuocere a quelli che attualmente si trovano in ufficio.

Quando l'onor. Brioschi e più tardi anche l'onor. Alfieri dissero che accetterebbero questa legge come provvisoria, ossia a titolo transitorio, hanno confessato due cose: primo, che questa legge è necessaria nelle condizioni attuali; secondo, che hanno fiducia nel ministro o nel Ministero attuale.

Ora se il danno c'è, il rimedio si deve trovare. Ma il danno è vero o ipotetico? Bisogna parlare francamente. Che le condizioni attuali delle prefetture siano normali, non lo possiamo dire di certo, e una delle ragioni di tale anormalità è stata questa, che finora ha combattuto il sentimento della pietà per coloro che esercitano l'ufficio di prefetto con un altro sentimento maggiore che è quello del dovere; cioè a dire: che chi non può servire deve porsi in ritiro; ma le condizioni economiche di taluni prefetti, il non aver diritto alla pensione, ha costretto il Governo a titubare, per cui si sono spesso veduti prefetti che per due o tre anni, senza rendere alcun servizio, sono rimasti in ufficio, con gran detrimento della cosa pubblica.

Di più si dice: ma questa legge non fa gli interessi degli impiegati di carriera, perchè si piglieranno o si potranno prendere una quantità di uomini politici, per cui c'è attualmente una trepidanza in tutti i prefetti, che lo sono appunto per diritto di anzianità.

Io qui svelerò anche con franchezza quale è la mia opinione sui prefetti di carriera e sui prefetti così detti politici, perchè veramente di politica non ce ne dovrebbe essere su quelli scelti dal Governo tra i migliori e più savi cittadini.

Certamente che negli impiegati di carriera si possono trovare alte intelligenze che non rimasero logorate dal lungo esercizio e, direi quasi, dalla servilità degli impieghi inferiori. Entrano in uffizio a portare le loro bozze a cui talvolta si dà di frego, crescono gradatamente ubbidienti e servili, arrivano finalmente a certa altezza, e di là cominciano tutti ad aspirare al sommo fastigio e credere che abbiano la facoltà e la scienza di un vero prefetto. Nasce da ciò che generalmente le loro idee non corrispondono all'ambiente politico e morale che devono dirigere, e meno ancora possiedono l'autorità e l'arte del comando.

Mi ricorda il centurione di Tacito, il quale, essendo arrivato a quel grado da semplice soldato, si vendicava contro i suoi subalterni per far loro provare tutto quello che egli aveva sofferto prima di giungere a quel grado dai suoi superiori superbi o feroci.

Al contrario, se si pigliano uomini che abbiano il prestigio del nome, dell'ingegno, della virtù, questi possono esercitare una grandissima influenza, principalmente nei grandi centri, perchè il prefetto non è soltanto amministratore, non è uomo essenzialmente politico, ma deve intravedere quale è lo stato e la condizione della città e della provincia che si trova sotto la sua direzione; e talvolta basta una sola parola, basta imprimere un indirizzo savio ad una data questione per potere in un certo momento evitare il male o procurare un bene.

Ciò non porta seco che debbansi trascurare quelli che dopo avere finita la loro carriera hanno anche quei tali requisiti i quali si esigono per potere comandare con autorità riverita; ma ciò non devono pretendere soltanto loro; quasi spettasse ad essi per diritto esclusivo di proprietà.

Voi sapete che nel Consiglio di Stato non

tutti quelli che passano per il grado di segretario credono di avere un diritto esclusivo ad essere nominati poi consiglieri di Stato; così non tutti i pretori pretendono di diventare consiglieri di Corte di cassazione; nè tutti gli ufficiali inferiori ambiscono di venire un giorno comandanti di esercito o luogotenenti generali.

Questa tal facoltà di poter servirsi di elementi nuovi, atti a temperare e a invigorire l'elemento attuale nelle condizioni non floride in cui versano le prefetture, credo che sia giustissimo concederla al Governo; ma, si osserva, il Governo ne potrebbe abusare.

È appena necessario di osservare a questo proposito che tutte le facoltà portano insite il pericolo dell'abuso; ma allora non si farà più nulla, non si potrà agire appunto perchè quegli a cui si dà la facoltà di agire, invece del bene può produrre il male.

In questa condizione di cose, abbiamo detto, non trapela da nessuna disposizione di questa legge che si voglia usarne a scopo di partito.

D'altronde, io spero che gli uomini i quali siedono al Governo hanno dimenticato questa parola, la quale ha un valore quando non si è al Governo.

Il Governo rappresenta il paese, non il partito, ed ha innanzi agli occhi quei cittadini che per virtù, per ingegno, per qualità morali e politiche eccellono sopra gli altri. Fra essi dovrà indistintamente cadere la scelta.

In tali condizioni, o signori, i nostri onorevoli colleghi dicono che accetterebbero la legge come provvisoria, purchè dal Ministero ci sia promesso che si farà una riforma sostanziale ed intera nell'ordine amministrativo; chiamato fra noi il ministro dell'interno disse che tale per l'appunto è il suo intendimento, ed ecco che questa legge diventa provvisoria come la vorrebbero effettivamente gli oppositori, perchè vi sarà poi la riforma definitiva e completa. Messa questa condizione, e poichè i colleghi nostri hanno detto che approverebbero la legge purchè fosse temporanea, io credo che ci sia piuttosto concordia anzichè discordia nell'Ufficio centrale.

Io spero che il Governo saprà valersi di questa legge che costituisce solo un beneficio per gli uomini, i quali sono divenuti inabili a poter prestare pubblico servizio; che il concetto di questa legge non è nuovo nè soltanto pei prefetti, ma si applicò anche nell'esercito.

Difatti, la stessa ragione della disponibilità per causa di servizio è ammessa nell'esercito, per gli ufficiali, i quali hanno tutte le qualità, ma o la salute perchè è malferma, o per qualunque altra circostanza, possono essere collocati a riposo per motivi di servizio ed ottengono la pensione a cui hanno diritto.

Resterebbe a considerarsi la parte economica della legge, ma il ministro delle finanze vi ha dato il suo assentimento, e per me, credo, con molta ragione, perchè ove si guardi bene questa legge, i beneficî che si accordano a coloro che verranno posti in ritiro veramente non sono eccessivi.

L'art. 4 che cosa vi dice? Che « Dopo cinque e non oltre dieci anni di servizio prestato nella qualità di prefetto, od anche promiscuamente in altri uffici precedenti, verrà accordata ai prefetti, per una sola volta, un'indennità corrispondente allo stipendio dovuto nell'ultimo anno di servizio al netto di ogni ritenuta ».

Si tratta di una sola annualità, si agevolano le pensioni, come si pratica pe' professori; e se voi volete scegliere uomini eminenti, questi non saranno al certo giovanetti, come quelli di carriera che incominciano a venti anni, ma sono uomini fatti che cominciano il tirocinio a 40 o 50 anni e forse più in là.

Che volete? Costoro che devono percorrere la lunga via di 25 anni, non avranno mai la speranza di poter conseguire la pensione, e perciò difficilmente accetteranno l'ufficio, per alto che sia. Aggiungo, che le condizioni economiche di tutti gli altri impiegati dello Stato sono tali che sarebbe atto di giustizia che si potesse estendere questa legge a loro beneficio, tanto nella magistratura quanto nel Consiglio di Stato.

Se volete uomini a scelta che non siano di carriera, bisogna naturalmente agevolare la loro posizione, perchè costoro hanno bisogni maggiori a misura che più si avvicinano alla vecchiaia e talvolta hanno famiglia che altrimenti dovrebbero lasciare in condizioni miserevoli.

Eliminati così tutti i dubbi, visto che questa legge non è politica, ma è semplicemente amministrativa, che cosa rimane?

Rimane che sene faccia uso discreto e sapiente.

E qui mi rivolgo all'onorevole signor ministro dell'interno, e gli dico: *qui si parrà la vostra abilitate.*

Per questi motivi l'Ufficio centrale o almeno la maggioranza di esso accoglie questa legge, e credo che il Senato le vorrà fare buon viso.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Dovendo rivolgere alcune domande brevissime all'onor. ministro dell'interno, ho preferito farlo nella discussione generale, piuttosto che aspettare che vengano in discussione gli articoli: affidandomi che le risposte sue saranno tali, che non mi daranno occasione a ripigliare la parola nei singoli articoli.

Le mie osservazioni riguardano la parte amministrativa del progetto di legge; il quale, come è stata ben definito da parecchi, è composto di due parti; ed i primi sei articoli, hanno portata puramente amministrativa. Essi modificano il diritto comune amministrativo intorno alla aspettativa, la disponibilità e le pensioni dei prefetti; che così avranno un diritto singolare o speciale.

L'art. 1 crea una nuova specie di aspettativa, da aggiungersi a quelle per ragioni di famiglia o di salute, regolate dalla legge del 1863. Quinci innanzi avremo pei prefetti anche l'aspettativa per ragione di servizio. Intorno a che non faccio osservazioni.

L'art. 2 a questa aspettativa dà un trattamento nuovo.

Mentre la legge del 1863 sulla aspettativa e la disponibilità ai funzionari aventi 10 o più anni di servizio concede un trattamento non maggiore della metà nè minore di un terzo dello stipendio; ed a quelli che hanno meno di 10 anni di servizio, un trattamento non maggiore di un terzo, nè minore del quarto dello stipendio: questo art. 2 usa maggiore larghezza negli assegnamenti. Infatti concede, a quelli che hanno più di 10 anni di servizio, un assegnamento non maggiore di due terzi, nè minore della metà; ed a quelli che hanno meno di 10 anni, l'assegno non maggiore della metà, nè minore di un terzo.

Poi viene l'art. 3, il quale dispone, che scaduto il termine della aspettativa per ragioni di servizio, che è appunto l'aspettativa creata da questa legge, i funzionari passeranno in disponibilità; e che a questa disponibilità sarà applicato il trattamento della legge 11 ottobre 1863.

Ora la legge del 1863 contiene due specie di trattamento, l'uno normale, l'altro transitorio; e mi pare che sarebbe stato opportuno dire quale dei due dovrà essere applicato. Se è il trattamento transitorio, è più favorevole che non sia quello stabilito dalla presente legge; ma se s'intende che dovrà essere il normale, essendo questo più limitato, può non parere giusto che un prefetto, già collocato in aspettativa per motivi di servizio ed a cui è stato applicato l'art. 2 di questa legge, dopo un anno venga a trovarsi in condizioni peggiori.

Questa è la prima domanda che io rivolgo al signor ministro, domanda che in fondo ne contiene due: sapere cioè quali sono le disposizioni della legge 1863, che dovranno essere applicate; e togliere quella specie di incongruenza che si avvererebbe, nel caso che si dovessero applicare le disposizioni normali che essa stabilisce.

Inoltre l'art. 4 messo insieme all'art. 5 può dar luogo a qualche dubbiezza. E veggo là, in faccia a me, un mio collega della Corte dei conti; il quale può dire meglio di me, quanto importi che le leggi sulle pensioni non diano luogo a dubbiose interpretazioni.

L'art. 4 stabilisce un'indennità per chi abbia più di 5, e non più di 10 anni di servizio; e la stabilisce in più larga misura, di quel che faccia la legge del 1864, in correlazione all'articolo 2. Anche su ciò non ho a dire. Ma c'è questo di singolare; che sembrerebbe che l'indennità si debba ottenere a 10 anni, ma che, avendone 9 o 11, nulla si debba avere. (*Segni di diniego del ministro dell'interno*).

Capisco che è questione di forma; e non credo per certo che queste incongruenze, onorevole Crispi, sieno nel suo concetto; dico solo, che nelle parole della legge c'è qualche cosa che, non potendosi o non volendosi ora scrivere meglio, ha bisogno di spiegazione.

Infatti nell'art. 4 è detto che, dopo 5 anni e non oltre ai dieci anni di servizio, si ha diritto ad una indennità. E poi l'art. 5 dice che, oltrepassati i dieci anni di servizio, i prefetti acquisteranno diritto a pensione a norma degli articoli 14 e 17 della legge 14 aprile 1864.

Ma per questa legge gl'impiegati acquistano diritto a pensione, non dopo soli dieci anni di

servizio, sì dopo 25: fra i dieci e i venticinque anni gl'impiegati collocati a riposo hanno diritto ad una mera indennità. Riferirsi alla legge del 1864 non basterebbe, giacchè bisogna applicare speciali norme e nuove per la liquidazione di queste pensioni; dovendo la legge del 1864 servire soltanto per determinare la base e le quote della pensione.

Finalmente il paragrafo secondo dell'art. 5 ha una imitazione di ciò che per disposizione transitoria fu fatto per gl'impiegati dell'ordine giudiziario provetti di età e recenti in servizio; che collocati a riposo liquidarono sempre la pensione come se avessero avuto non meno di 25 anni di servizio. Ora si dispone che ai prefetti che vengono collocati a riposo d'ufficio sia aumentato di un terzo il servizio utile. Analoga disposizione si trova anche nella legge delle pensioni del 1864, che accorda l'aumento di un quinto ai professori che entrarono in servizio dopo i 30 anni. Nulla avrei a dire; se anche qui non mi paresse sorgere una incongruenza.

Applicando il paragrafo secondo dell'art. 5, ne viene che, siccome l'aggiunta al servizio effettivo non può mai oltrepassare pei suoi effetti utili gli anni 25, il prefetto che abbia 18 anni e mezzo di servizio effettivo e quello che ne ha 25 saranno trattati alla stessa stregua.

Se questa è l'intenzione dell'onor. ministro, non mi pare che sia abbastanza rispettato il principio dell'uguaglianza di trattamento in proporzione dei servizi resi.

Vi è poi nell'art. 6 una disposizione, la quale ai prefetti, che attualmente trovansi in aspettativa per motivi di salute, concede il trattamento dell'art. 2 di questa legge. Ma perchè una disposizione transitoria? Anche ai prefetti, che in avvenire saranno collocati in aspettativa per ragioni di salute, non si dovrebbe usare lo stesso trattamento?

Ho detto di volere essere breve nel fare le mie domande all'onor. ministro, e in quanto alla brevità credo di aver mantenuta la parola. Concludo quindi esprimendo di nuovo fiducia, che le risposte dell'onor. ministro siano tali da non darmi occasione di ripigliar la parola nella discussione degli articoli.

Senatore SONNINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SONNINO. Poichè si parla degli articoli nella discussione generale, così per non prolungare questa discussione mi permetto anch'io di domandare qualche spiegazione sulla redazione dell'art. 4 che non mi pare molto chiara. Ivi si dice: « Dopo cinque e non oltre dieci anni di servizio prestato nella qualità di prefetto ed anco promiscuamente in altri uffici precedenti ». Che cosa vuol dire questo *precedenti?* Precedenti ai cinque anni o precedenti alla qualità di prefetto? Ma in tal caso bisogna dirlo chiaramente. Bisogna dire: « *precedenti alla qualità di prefetto* ». Poi si parla della indennità corrispondente allo stipendio dovuto nell'ultimo anno di servizio al netto di ogni ritenuta. Non si capisce se questa indennità è al netto di ritenuta ed eguale allo stipendio, oppure computata sullo stipendio al netto della ritenuta.

Sorge inoltre un altro dubbio, se cioè questa indennità corrispondente allo stipendio dell'ultimo anno di servizio si computi sullo stipendio di prefetto o sullo stipendio del servizio promiscuo di cui si parla prima. E la nomina a prefetto deve datare da un anno oppure basta essere stato in carica un tempo qualunque?

Sembra che il prefetto possa, anche dopo un mese, essere posto in disponibilità colla indennità computata sull'ultimo anno dei servizi anteriori. Tutto ciò non è chiaro; se così fosse come dico, sarebbe un ingiusto favore. Di più, all'ultimo alinea dell'articolo seguente, si parla delle disposizioni di legge che riguardano le pensioni e che rimangono intatte qualora il prefetto domandi esso il collocamento a riposo. Col favore che ora accordiamo, certo nessuno il riposo lo domanderà e cercherà piuttosto di prestare un servizio mediocre per farsi mettere in disponibilità, e godere i vantaggi di questa legge. Con ciò non mi sembra che si raggiunga un bel risultato.

CRISPI, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro dell'interno.

CRISPI, *ministro dell'interno*. Signori senatori, dopo il discorso dell'onorevole relatore dell'Ufficio centrale io potrei dispensarmi dal dirigere a voi la parola, se a ciò non fossi chiamato dal dovere della mia carica, e d'altra parte se non fossi obbligato a rispondere agli onorevoli senatori Brioschi ed Alfieri.

Ripeto a voi quello che dissi alla Camera dei

deputati: questa è legge di ordine amministrativo; nulla ha di politico, e basterebbe esaminarne i primi sei articoli, perchè ogni uomo non animato da diffidenze inopportune debba essere del mio avviso.

Tenterò di spiegarmi.

La legge si compone di due parti. La prima di esse è racchiusa negli articoli primo, secondo, terzo e sesto, nei quali si disciplina il regime del collocamento a riposo e della liquidazione della pensione. L'altra parte comprende gli articoli 4 e 5.

La legge sulle aspettative del 1863 e quella sul collocamento a riposo del 1864 non erano fatte per rendere facile ai ministri la scelta dei prefetti nei vari rami della amministrazione ed anche, direi, in tutto il paese intelligente ed operoso.

L'aspettativa, come sapete e come ha rilevato anche il senatore Finali, quando mi fece le sue dimande alle quali più tardi risponderò, l'aspettativa si concede per due motivi: per motivi di famiglia e per motivi di salute. Oggi si è aggiunto un terzo motivo, ed è quello del pubblico servizio. L'aspettativa per motivi di salute accorda a quelli che la chiedono un assegno non maggiore della metà, nè minore del terzo dello stipendio; quella per motivi di famiglia, nulla.

La legge, che avete sott'occhio, creando la aspettativa per motivi di servizio, dà un compenso maggiore ai prefetti, messi in tale condizione, attribuendo loro uno stipendio annuo che non sia superiore ai due terzi, nè inferiore alla metà di quello di cui fruiscono nell' esercizio delle loro funzioni.

Vi ha di più. Agli effetti della legge del 24 aprile 1864 sulle pensioni, il tempo passato in aspettativa per motivo di famiglia non è calcolato nella liquidazione della pensione, ed è calcolato soltanto per metà quando l'aspettativa ha luogo per motivi di salute.

Colla legge attuale si è invece recato un beneficio ai prefetti: il tempo dell'aspettativa per motivo di servizio conta per intiero nella liquidazione della pensione.

Logicamente quindi e per ragioni di giustizia all'art. 6 si disse che coloro i quali si trovano in aspettativa per motivo di salute godranno anch'essi dei beneficî della legge attuale.

Per le pensioni, e per l'indennità, nel caso che non si possa raggiungere il tempo necessario previsto dalla legge attuale, sono stabiliti criteri diversi.

L'indennità attualmente accordata si ottiene unicamente quando si ha un servizio minore dei 25 anni e maggiore dei dieci. Colla nuova legge si potrà averla, allorchè il servizio sia stato non minore dei cinque anni nè maggiore dei dieci. Così è concesso un beneficio maggiore di quello che dà la legge del 1864.

Anche per le pensioni i criteri sono più favorevoli, criteri però i quali, mentre mirano a giovare ai prefetti messi a riposo, non portano nocumento alla finanza, nè costituiscono un sistema, per così dire, di ingiustizie tra il prefetto, il quale, secondo la vecchia legge, ha diritto a pensione, per essere stato in servizio più di 25 anni, e il prefetto, che non avendo raggiunto quel termine, tuttavia acquista, secondo la nuova legge, il diritto alla pensione. Perciò si disse che il prefetto, il quale sarà collocato a riposo prima che abbia raggiunto i 25 anni di servizio, avrà il benefizio dell'aumento del terzo sugli anni del servizio prestato; si aggiunse poi (e questa è la parte, direi equitativa nell'articolo) che questo benefizio dell'aumento non debba dare all'impiegato più di quello che gli spetterebbe se avesse compiuto i 25 anni di servizio.

Come il Senato avrà visto, io ho risposto in parte all'onorevole Finali. Ed ora darò altre spiegazioni sul modo come noi intendiamo che la legge debba essere interpretata. Essa del resto è abbastanza chiaramente redatta, per non dar luogo a dubbi, ed incertezze.

Sull'art. 4 non parmi, dopo le parole che ho dette, che possa cader dubbio. Come già accennai, dopo i 10 e prima dei 25 anni, l'impiegato ha diritto all' indennità. La nuova legge stabilisce una indennità specialmente favorevole ai prefetti, determinando che il loro diritto comincia a decorrere non dopo i 10, ma dopo i 5 anni di servizio. Dai 10 fino ai 25 anni, c'è poi uno speciale benefizio agli effetti della pensione coll'aumento del terzo.

Come si applicherà l'art. 5? Per esso nulla si muta allo stato legale dei prefetti, quando abbiano raggiunto, ai termini della legge del 1864, il tempo utile al conseguimento della pensione, cioè i 25 anni di servizio.

Per questi prefetti si applica la legge co-

mune. La eccezione, ripeto, è unicamente per quelli che non hanno raggiunto i 25 anni.

Giovandosi di tali criteri, la Corte dei conti quando sarà chiamata a liquidare le pensioni a favore dei prefetti, non potrà certamente cadere in errore.

Ma, diceva l'onor. senatore Sonnino, se coloro ai quali competerà secondo la legge attuale il collocamento a riposo, sanno di poter avere un trattamento relativamente meno favorevole di quelli che sono messi, per ragioni di servizio, a riposo, voi vedrete che nessuno vorrà raggiungere i 25 anni, ma procurerà di non fare il proprio dovere, per potere così prima di quel tempo mettersi in condizione di essere mandato via.

Debbo io confutare questo dubbio? Esso mi sembra, per dire la verità, così odioso che non posso presumere un'azione così indegna in un funzionario dello Stato, come non posso presumere che al ministro manchino i mezzi per richiamare efficacemente al dovere il funzionario che non adempie al debito suo.

Se un prefetto, coll'avaro intendimento di migliorare la sua condizione, traendo profitto dalla nuova legge (ma, ripeto, rifuggo dal credere che in Italia ci possano essere prefetti di questo conio) mancasse a' suoi doveri di uffizio, a' suoi doveri di onestà e moralità, allora si applicherebbero, non le nuove, ma le disposizioni della legge del 1864 e di altre leggi anteriori, ed esso sarebbe dispensato dal servizio ed anche destituito.

Passiamo ora alla questione più grave. Dico questione, non perchè io la creda tale, ma perchè così l'hanno voluta definire gli onorevoli senatori Brioschi e Alfieri.

Dissi che questa è una legge di ordine amministrativo, e che in essa la politica non ci ha che vedere.

Il Governo potrebbe, sempre con la legge attuale, mettere in aspettativa e, direi anche, dispensare dal servizio tutti quei prefetti che, a suo avviso, non adempiano al loro dovere o siano in un ordine d'idee non accette al ministro.

Fu ricordata un'epoca molto lontana, che noi stessi non possiamo e non dobbiamo lodare, nella quale non esisteva la legge che oggi vi proponiamo, eppure in quell'epoca fu fatto un grandissimo rimescolamento nelle prefetture e moltissimi prefetti furono dispensati dal servizio.

Quindi se lo stesso mal animo fosse nel ministero attuale, o potesse essere in quello dei nostri successori, non si avrebbe certo bisogno di domandare l'approvazione vostra ad una legge come la presente: basterebbe la facoltà della quale il Governo è attualmente investito.

Senonchè, la legge che vi proponiamo ha un altro scopo. Essa è legge di umanità e di giustizia.

Come si è fatto pei militari, come fu disposto per i professori delle università, a favore dei quali si stabilì uno speciale sistema per le collocazioni a riposo, e quindi per la liquidazione della pensione, così oggi si vuol fare da noi pei prefetti.

I prefetti esercitano funzioni delicatissime ed il loro uffizio spesso logora gli uomini, o toglie loro quella potestà morale che è necessaria, che è indispensabile al capo di una provincia.

Il Governo dal canto suo ha bisogno di fare appello a tutte le migliori intelligenze e a tutti gli uomini più esperimentati del paese per affidar loro il governo di amministrazioni così importanti e difficili, quali sono quelle delle provincie.

Ma, come vi ha detto lo stesso relatore, non è possibile trovare uomini di tale tempra e valore, uomini che per di più si trovino già in una carriera, e che abbandonino questa per accettare una prefettura.

Uno che abbia oltrepassato i 40 anni e sia per la vita sua e pei suoi studi fornito di quella prudenza ed esperienza che è necessaria a coprire il posto di prefetto, difficilmente lo accetterebbe, ove fosse convinto che dopo un certo numero d'anni, quando cioè si trovasse obbligato dall'età e dall'infermità a ritirarsi dall'assunto ufficio, non potrebbe conseguire una pensione che gli permetta di passare almeno in una mediocre agiatezza gli ultimi anni della sua vita.

Dando voi dunque al Ministero la facoltà che esso vi chiede, non fate altro che agevolargli la buona scelta dei prefetti nelle varie classi sociali.

Quanto all'art. 7, o signori, non deve essere per voi un motivo di diffidenza, nè deve farvi credere che in esso sia la vera sostanza di questa legge.

L'art. 7, o signori, non è fatto solo pei prefetti. Quest'articolo che il Ministero aveva già inserito in un'altra legge, non ha altro scopo che quello di togliere l'interdizione, per usare la vera espressione, ai deputati al Parlamento, di poter essere nominati in tutti i pubblici uffizi, nessuno escluso.

La Giunta parlamentare della Camera dei deputati voleva limitare questa facoltà ed aveva fatto un emendamento, acciocchè l'abrogazione dell'art. 7 della legge sulle incompatibilità si riferisse unicamente alla nomina a prefetto. Ma il Governo, che desiderava e desidera una abrogazione completa di quell'articolo, dimostrò, e la Camera quasi alla unanimità suggellò col suo voto tale dimostrazione, che l'intendimento suo non era di servirsi dell' abrogazione dell'art. 7 per i soli prefetti, ma di giovarsene in tutti i casi, e in ogni ramo della pubblica amministrazione.

Ora se voi fate attenzione a ciò, vedrete che l'art. 7 non forma la base della legge, non la ispira: esso non ne è che un complemento, un complemento il quale gioverà alle varie amministrazioni dello Stato, e non a quelle soltanto che dipendono dal ministro dell' interno.

Ma e questa legge sarà la sola che debba farsi? basterà essa a completare l'ordinamento della pubblica amministrazione?

Nessuno può pensar ciò. L'ordinamento amministrativo d'Italia non è certo il migliore, nè vi ha alcuno che ne possa esser contento.

E qui è il luogo di rispondere al senatore Alfieri il quale dette a credere, che con questa legge, potrebbesi forse nuocere alla carriera amministrativa.

Ripeto, il nostro ordinamento amministrativo lascia assai a desiderare, e questa legge non è la sola che sia necessaria per migliorarlo. Soggiungerò che molte delle riforme pel regolare procedimento dei pubblici servizi possono e debbono farsi, non solamente per leggi, ma e forse più, per mezzo di reali decreti.

In questo argomento io ho idee, direi quasi, radicali. Salvo nei casi in cui si debba stabilire un diritto od imporre un dovere, il potere esecutivo, nell'orbita delle sue funzioni, ha piena facoltà di organizzarsi e di determinare tutte quelle norme che crede necessarie al suo ordinamento.

Nella carriera amministrativa quale è oggi costituita, noi, permettetemi la parola, commettiamo una irregolarità confondendo i servizi più umili con i servizi più alti.

Il Consiglio di prefettura, che, a mio modo di vedere, deve essere una vera magistratura, dovrebbe comporsi di giureconsulti e di uomini politici, dico politici non nel senso volgare, ma nel senso più ampio e direi filologico. Un consigliere di prefettura bisogna che conosca tutta la legislazione politica e civile. Ma perchè ciò avvenga, occorre modificare quel sistema, col quale, dalla classe dei segretari si può senz'altro salire a quella dei consiglieri di prefettura. Il segretario non è solitamente che un burocratico, ed un burocratico, quando non possegga altre speciali qualità, non diventerà mai un buon consigliere di prefettura, in quella maniera che un consigliere di prefettura venuto su da tali segretari non sarà mai un buon prefetto. Ora, siccome le norme che valgono attualmente in siffatta materia sono stabilite con reali decreti, si possono pure con decreti reali riformare, e così porre regole speciali alla classe dei segretari e regole per quella dei consiglieri di prefettura.

Non dico certo con questo che si debba, che si possa chiudere ai più umili impiegati l'adito ai più alti posti; occorre però, con norme precise e concorsi ed esperimenti, far in modo che un impiegato, prima che passi ai Consigli di prefettura, offra al Governo la più sicura garanzia che egli abbia il merito necessario a conseguire il nuovo e alto ufficio e la perfetta capacità di reggerlo.

Oggi invece tutto procede per anzianità, e gli esami si fanno con molta leggerezza; e voi ben capite che questo non è il miglior metodo per procurare allo Stato buoni consiglieri di prefettura.

Ma non basta. È necessario di stabilire garanzie anche per i pubblici funzionari.

A ciò si potrà provvedere colla legge sullo stato degli impiegati civili, la quale determinerà le norme perchè un funzionario non sia tolto dall'ufficio che occupa, se non per fatti constatati; e così il proprio demerito e non mai l'altrui arbitrio troncherà la carriera ad un impiegato.

Facendo, come proporremo nella prossima sessione, che si garantisca ad ogni impiegato

onesto e capace il possesso del suo ufficio nell'amministrazione dello Stato, converrà insieme garantire il paese contro gli abusi dei cattivi impiegati. Di qui, o signori, la necessità di una legge sulla responsabilità di tutti coloro che sono chiamati al servizio dello Stato.

La legge sullo stato degli impiegati civili e quella sulla responsabilità sono dunque due leggi che si completano reciprocamente, e che, mentre da un lato assicurano al pubblico funzionario la sua carriera, lo mettono dall'altro in condizione di non potere abusare delle sue funzioni.

Spero che questi concetti varranno a far comprendere al senatore Alfieri le nostre intenzioni.

Ma, dirò ancora, io non intendo che sia chiusa ai pubblici funzionari la via delle prefetture, nè credo che tutti i prefetti si debbano prendere dal di fuori della carriera amministrativa. Sono d'avviso che una parte delle prefetture del regno debba esser data a funzionari pubblici i quali si sono distinti nel loro ufficio.

Ma tanto più gl' interessi dello Stato si avvantaggeranno, quando si saranno riordinati, come dissi un momento fa, gli uffici che sono inferiori a quelli di consigliere di prefettura e quindi a quelli dei prefetti medesimi.

Dopo ciò, poco mi rimane da aggiungere.

Come useremo di questa legge?

Puossi a questa legge dare un carattere temporaneo? Io non sono di cotesto avviso; e credo necessario che questa legge abbia un carattere di stabilità.

Aggiungerò pure, che io non farò alcun uso politico di essa; lo prometto.

La ragione del mio proponimento è molto semplice. Mi fu ricordato un momento fa dal senatore Bargoni un fatto abbastanza notevole.

Il prefetto, nelle sue attribuzioni, è il rappresentante del potere esecutivo. Egli ha rapporti non col solo ministro dell'interno, ma con tutti i ministri cui deve rispondere dei vari rami dell'amministrazione che è chiamato a dirigere. Ma non basta. Credete voi che un prefetto non possa o non debba occuparsi di politica?

Disse benissimo il senatore Bargoni che spesso diventano più partigiani e più ardenti in politica quelli che nella politica non sono nati e cresciuti.

Gli uomini politici, che hanno visto come quest'Italia si è fatta, che hanno studiato le varie amministrazioni italiane prima che si fondessero in una sola, sono quelli che meno parteggiano nella politica, essendo in loro connaturale il sentimento di patria, e al tempo stesso il bisogno di quella imparzialità di giudizio e di quella giustizia che è il fondamento del governo degli Stati. Al contrario i nuovi venuti, quei poveri amministratori, i quali, salendo al potere un nuovo ministro, temono di non essergli abbastanza accetti e simpatici, commettono per soverchio zelo azioni dalle quali un vero uomo politico rifuggirebbe.

Comunque sia, un tal fatto dipende piuttosto da un malvezzo anzichè da un mal animo di quei funzionari. Riordinata, una volta, questa amministrazione delle prefetture e quando ne saranno a capo uomini scelti e veramente amici della libertà, sono sicuro che non avrete a lagnarvi e a rimproverarci di avere concorso al felice mutamento.

La giustizia nell'amministrazione è una frase che torna spesso sul labbro dei nostri uomini politici e dei nostri legislatori. Questa giustizia nessuno la desidera, nessuno la domanda più di me; oserei dire, nessuno ha più di me in animo di fare tutto quanto è possibile perchè essa diventi un fatto compiuto. Io sono uno dei superstiti della falange parlamentare che nel 1863, discutendosi la legge dell'abolizione del contenzioso amministrativo, chiedeva ed esigeva la giustizia nell'amministrazione.

Quando a Torino si discusse questa legge, non ebbi a compagni che l'illustre deputato Rattazzi ed il compianto deputato Cordova. Troppo generale era il desiderio di abolire il contenzioso amministrativo, il quale sotto i Governi passati aveva fatto sì triste prova, troppo il timore che potesse rimaner l'ombra di un magistrato il quale avrebbe dovuto decidere sulle questioni amministrative, perchè le nostre idee avessero potuto allora trionfare.

I tempi però maturarono e quella giustizia amministrativa che volevamo serbata quando fu discussa e votata la legge del 1864, la vediamo ora chiesta anche dai nostri avversari.

Or bene, sarà anche questo uno dei doveri che noi adempiremo al riaprirsi della nuova sessione legislativa.

È necessario che ai prefetti, ai direttori generali, ai ministri stessi, sia tolta quell'ampia potestà che ora hanno di decidere in tutte le que-

stioni d'interesse tra i privati, o tra i privati e lo Stato.

È una questione, è vero, delicata, la quale non può trattarsi senza tutti i riguardi; ma appunto perchè delicata e difficile, bisogna levarla dal campo dei dubbi e risolverla, e fare insomma in modo che, quando un agente del potere viola un interesse altrui, un tribunale ci sia che possa giudicarlo.

Anche l'onor. senatore Bargoni mosse delle domande alle quali io sono lieto di rispondere. Del resto, la risposta è facile, dopo quello che ebbi occasione di dire alla Camera dei deputati, quando fu discusso il bilancio del Ministero dell'interno.

Io sono nemico di tutte le influenze parlamentari. L'ordine che io diedi ai prefetti appena giunto al potere fu che si tenessero lontani da simili influenze, che erano diventate, direi quasi, una prepotenza nella pubblica amministrazione. Io volli altresì che il prefetto il quale, nella provincia, rappresenta il potere esecutivo, avesse non solo la potestà che gli viene dalla legge, ma quell'autorità e quel prestigio morale senza di che nessuno governa.

Certamente è questa una disposizione che, per dar frutto, ha bisogno di tempo. Quanto però s'è già fatto, basta intanto per dare un colore diverso alla nuova amministrazione. Ora, ho il piacere di poter dire, che le felici conseguenze dell'opera da noi iniziata sono già sentite fin d'ora.

Il sistema di non nominare a sindaco che la persona benevisa al tale o tal altro deputato, di non mandare un prefetto in una provincia, se non sia a un deputato gradito, di non conferire pubblici posti o di non accordar promozioni, che per far piacere ad una clientela piuttostochè ad un'altra, è stato da me condannato; e vi assicuro che, se rimarrò sufficiente tempo al potere, la brutta abitudine che lentamente si era inoculata nella nostra amministrazione, e l'aveva pressochè tutta invasa, sarà da me completamente sradicata. Così l'Italia non avrà più a ricordare i tempi tristi, in cui l'amministrazione era serva della politica, ed era da essa viziata. (*Bene, bravo*).

È inutile che io torni a parlare dell'art. 7, che, come già vi dissi, non è la base della presente legge.

La legge del 13 marzo 1877 sulle incompatibilità parlamentari, è la più difettosa di quelle che esistono; non basta modificarla, bisogna radicalmente mutarla. (*Bene, bravo*).

Le mie idee su questo argomento, più volte le ho manifestate. Una legge sulle incompatibilità non può essere presentata da sola, deve essere accompagnata da altre leggi che la completino.

Aggiungo, o signori, che bisogna togliere quella specie d'ineguaglianza nella quale oggi i due rami del Parlamento si trovano.

Voi vi sieti lagnati dei pericoli dell'art. 7 della legge del 1877; ma ditemi in buona fede: tale articolo è stato eseguito, come era nel pensiero dai suoi autori?

Non abbiamo noi visto deputati usciti di Montecitorio, fatti attendere 6 mesi prima di ottenere un pubblico uffizio? Non abbiamo noi visto altri esser nominati senatori per essere chiamati poscia a pubblici uffizi?

Ebbene, o signori, quando un ministro non ha la coscienza del suo dovere trova anche nella legge attuale il modo di eluderla e di peggiorare la pubblica amministrazione.

Tutto sta nella tempra dell'uomo che dirige le cose dello Stato, e sopratutto sta in noi, sta nel Parlamento, il quale invigila su tutto ciò che si fa nello Stato, ha il sindacato sugli atti della pubblica Amministrazione, e può essere, degli atti cattivi, il correttore e il punitore.

Quando il Parlamento non sa fare il debito suo contro i ministri prevaricatori, allora più che dei ministri, c'è da dolersi di coloro che li tollerano e non sanno punirli.

Non ho altro a dire. (*Bene, bravo*).

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Alfieri ha la parola.

Senatore ALFIERI. Intendo solo di dire che, udite le dichiarazioni, così esplicite, dei concetti direttivi del Governo nella pubblica amministrazione, che ha fatto or ora l'onor. ministro dell'interno, sono in me svaniti quei dubbi per i quali faceva una qualche riserva per l'approvazione della legge. Nella fiducia che dichiarazioni così esplicite saranno pienamente confermate dai fatti, io darò il voto favorevole.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sulla discussione generale, la dichiaro chiusa e si passa a quella degli articoli.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Ar. 1.

I prefetti del Regno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, possono essere collocati di ufficio in aspettativa od a riposo per ragioni di servizio, indipendentemente dai motivi stabiliti dalle leggi 11 ottobre 1863, n. 1500, e 14 aprile 1864, n. 1731.

L'aspettativa per motivi di servizio non eccederà la durata di un anno.

(Approvato).

Art. 2.

Ai prefetti collocati in aspettativa per ragioni di servizio è conceduto un assegno annuo non maggiore di due terzi, nè minore della metà dello stipendio se conteranno dieci o più anni di servizio, e non maggiore della metà nè minore di un terzo se conteranno meno di dieci anni.

(Approvato).

Art. 3.

Scaduto il termine dell'aspettativa per ragioni di servizio senza che i prefetti siano stati richiamati in servizio o collocati a riposo, saranno collocati in disponibilità col trattamento stabilito dalla legge 11 ottobre 1863, n. 1500.

Il tempo passato in aspettativa per motivi di servizio è valutato per intiero agli effetti della pensione di riposo.

(Approvato).

Art. 4.

Dopo cinque e non oltre dieci anni di servizio prestato nella qualità di prefetto, od anche promiscuamente in altri uffici precedenti, verrà accordata ai prefetti per una sola volta un'indennità corrispondente allo stipendio dovuto nell'ultimo anno di servizio al netto di ogni ritenuta.

(Approvato).

Art. 5.

Oltrepassati i dieci anni di servizio, come è detto nell'articolo precedente, i prefetti acquistano titolo a conseguire pensione che sarà liquidata ai termini degli art. 14 e 17 della legge 14 aprile 1864, n. 1731.

Il tempo utile prestato nella qualità di prefetto sarà agli effetti della pensione aumentato del terzo, quando sono collocati a riposo di ufficio, purchè non abbiano raggiunto i 25 anni di servizio e coll'aggiunta del terzo non si eccedano i 25 anni di tempo utile per la pensione.

Rimangono ferme le disposizioni della legge del 14 aprile 1864, n. 1731, e di tutte le altre leggi relative alle pensioni per il computo degli anni utili a conseguire la pensione, quando il collocamento a riposo avvenga in seguito a domanda del prefetto.

(Approvato).

Art. 6.

Ai prefetti che attualmente si trovano in aspettativa per motivi di salute, sarà, a decorrere dal giorno primo del mese successivo alla data della promulgazione della presente legge, regolato l'assegno di aspettativa in conformità dell'art. 2.

(Approvato).

Art. 7.

I primi due paragrafi dell'art. 7 della legge 13 maggio 1877, n. 3830, sono abrogati.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge, assieme agli altri discussi ed approvati, verrà domani messo ai voti a scrutinio segreto.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani.

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Variante al tracciato della via Nazionale in Roma alla salita di Magnanapoli;

Sistemazione dei principali fiumi veneti dopo i disastri cagionati dalle piene del 1882;

Spesa straordinaria per la sistemazione del porto di Lido;

Maggiori spese per strade ferrate;

Provvedimenti riguardanti la costruzione delle strade ferrate del Regno;

Collocamento in aspettativa ed a riposo, per motivi di servizio, dei prefetti del Regno.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Abolizione e commutazione delle decime ed altre prestazioni fondiarie congeneri;

Amministrazione del fondo speciale di religione e di beneficenza della città di Roma;

Emissione, in caso di perdita, dei duplicati dei titoli rappresentativi dei depositi bancari;

Abolizione della Cassa militare e passaggio al bilancio dello Stato degli oneri che ne conseguono;

Sovvenzione di lire 3,490,000 alla Cassa militare in servizio dell'esercizio 1886-87.

PRESIDENTE. Si procede allo spoglio delle urne per constatare il risultato della votazione segreta avvenuta nel corso della seduta.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Avverto frattanto che alcuni senatori hanno proposto che domani la seduta sia aperta all'una pomeridiana.

Se non vi sono opposizioni, domani la seduta sarà aperta al tocco.

(Approvato).

Risultato della votazione segreta fatta in principio di seduta.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione sui progetti che furono specificati in principio di seduta.

Maggiore spesa straordinaria pei nuovi lavori di strade nazionali e provinciali decretate con la legge 23 luglio 1881, n. 333:

Votanti	86
Favorevoli	72
Contrari	14

(Il Senato approva).

Modificazioni alle leggi di registro e bollo:

Votanti	87
Favorevoli	67
Contrari	20

(Il Senato approva).

Prestiti ad interesse ridotto a favore dei comuni per agevolare loro l'esecuzione delle opere edilizie di risanamento:

Votanti	87
Favorevoli	68
Contrari	19

(Il Senato approva).

Autorizzazione e diniego ad alcune provincie e comuni di eccedere con la sovraimposta ai tributi diretti 1887 il limite medio dei centesimi addizionali applicati nel triennio 1884-85-86 (n. 78, 79, 80, 81, 82, 83, 135, 136, 169):

Votanti	87
Favorevoli	70
Contrari	17

(Il Senato approva).

Spesa di lire 500,000 per lavori complementari nel fabbricato del Ministero della guerra di via Venti Settembre in Roma:

Votanti	87
Favorevoli	70
Contrari	17

(Il Senato approva).

Tutela dei monumenti antichi nella città di Roma:

Votanti	86
Favorevoli	60
Contrari	26

(Il Senato approva).

Concorso speciale ai posti di sottotenente nelle armi di artiglieria e del genio:

Votanti	86
Favorevoli	76
Contrari	10

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta (ore 5 e 55).

LXXX.

TORNATA DEL 12 LUGLIO 1887

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — *Discussione del progetto di legge per l'abolizione e commutazione delle decime ed altre prestazioni fondiarie congeneri — Considerazioni dei senatori Brioschi, Vitelleschi, Cencelli, Auriti, Costa, Eula, Pierantoni, Manfredi, Finali — Risposte del senatore Bartoli relatore, e del ministro di grazia e giustizia — Proposta di un ordine del giorno del senatore Vitelleschi — Osservazioni in contrario del senatore Miraglia — Approvazione di un ordine del giorno del senatore Cencelli e degli articoli del progetto — Approvazione senza osservazioni dei seguenti progetti di legge: Amministrazione del fondo speciale di religione e di beneficenza della città di Roma e compimento delle operazioni di stralcio dell'Asse ecclesiastico di Roma; Emissione, in caso di perdita, dei duplicati dei titoli rappresentativi dei depositi bancari; — Abolizione della Cassa militare e passaggio al bilancio dello Stato degli oneri che ne conseguono; Sovvenzione di lire 3,490,000 alla Cassa militare in servizio dell'esercizio 1886-87 — Votazione a scrutinio segreto dei progetti approvati per articoli nella odierna seduta, e dei seguenti discussi nelle precedenti: Variante al tracciato della via Nazionale in Roma alla salita di Magnanapoli; Sistemazione dei principali fiumi veneti dopo i disastri cagionati dalle piene del 1882; Spesa straordinaria per la sistemazione del porto di Lido; Maggiori spese per strade ferrate; Provvedimenti riguardanti la costruzione delle strade ferrate del regno; Collocamento in aspettativa ed a riposo, per motivi di servizio, dei prefetti del regno — Resultato della votazione — Aggiornamento delle sedute a nuovo avviso.*

La seduta è aperta al tocco e 1/4.

È presente il ministro di grazia e giustizia; più tardi intervengono i ministri delle finanze e dei lavori pubblici.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale è approvato.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno necherebbe la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge discussi nella tornata di ieri.

Ma avendomi alcuni senatori fatto osservare che sarebbe meglio fare una sola votazione coi progetti che oggi dovranno discutersi, così, se non vi sono osservazioni si invertirà l'ordine del giorno e si farà poi un'unica votazione.

Discussione del progetto di legge N. 161.

PRESIDENTE. Passeremo dunque alla discussione del progetto di legge: « Abolizione e commutazione delle decime ed altre prestazioni fondiarie congeneri ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, MALUSARDI legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Tip. del Senato.

La parola spetta al senatore Vitelleschi, primo iscritto.

Senatore VITELLESCHI. Sarò brevissimo perchè il mio soggetto è limitato. Forse anche avrei dovuto riservarmi di prendere la parola nella discussione degli articoli. Ma siccome l'argomento del quale discorrerò si riferisce a più articoli insieme, così ho preferito di prenderla nella discussione generale.

Non solleverò la questione delle decime ecclesiastiche e feudali, formole di una condizione economica passata che è stata in parte liquidata dal tempo, in parte per legge. Quello che ne resta da liquidare non è più che questione di modo.

Nella discussione di questa legge si potrebbe anche sollevare la questione, se l'aver liquidate le decime ecclesiastiche tutte a carico del Fondo del culto, sia stato un espediente opportuno per l'erario.

Ma io, ripeto, nè come modo, nè come sostanza mi occupo della questione generale della quale altri tratterà, se crede.

Mi premeva soltanto di sbarazzare il terreno da questo argomento di rivendicazioni del passato, il quale sovente è una bandiera che fa passare altre mercanzie.

Devo anche sgombrare il terreno da un altro concetto forse più razionalmente seducente del primo; quello di chi afferma trattarsi qui di liberare le proprietà da carichi, da vincoli i quali, appartenendo a tempi che non sono più, non esercitano più alcuna azione benefica sulla proprietà, ma ne disturbano invece l'economia, come è delle servitù e di tutte le specie di gravami i quali dipendono da consuetudini, da usi, da diritti che non hanno più ragione di essere.

In quanto la presente proposta di legge mira a siffatto scopo, essa era, più o meno, aspettata e desiderata da tutti, ed io non ho obbiezioni di sorta da sollevare.

Ma la cosa muta allorquando la legge entri a modificare dei veri e reali contratti privati.

Questa legge porta l'impronta del suo difetto di origine.

Dico difetto d'origine, in questo senso, che le leggi d'iniziativa privata, come è questa, quella iniziativa che si chiama parlamentare, ma che in ultima analisi è l'iniziativa di pochi individui, hanno facilmente il difetto di essere informate ad un concetto unilaterale, per la ragione che quello o quelli i quali si preoccupano di una questione che particolarmente li interessa, sì nella sostanza che nel modo, non guardano e non vedono in generale al di là del circolo delle loro idee.

Nè la discussione della Camera, nè la parte che vi ha preso il Governo sono riuscite a dare a questa legge quel carattere di universalità che la renderebbe accettabile a tutti.

Non disconosco che questa legge, quale essa è, può non disconvenire a certe parti d'Italia. Ma quanto ad alcune altre parti, e notevolmente alle nostre provincie, essa reca delle conseguenze intollerabili.

L'art. 3 della legge dice: « Tutte le altre prestazioni fondiarie perpetue consistenti in quote di frutti che si pagano in natura a Corpi morali od a privati, sotto qualsiasi denominazione, dovranno commutarsi in annuo canone fisso in danaro ».

Ora, in queste nostre provincie vi è una quantità grandissima di meri e semplici contratti di colonìa a miglioria, molti dei quali sono perpetui, sia perchè convenuti come tali, sia perchè lo sono divenuti per ignorarsene l'origine.

Vi è gran parte dei nostri circondari, come sarebbero quelli di Frosinone, di Viterbo, di Velletri, nei quali questa specie di contratti costituisce la forma e il fondo della economia del paese. Si tratta di terreni concessi dai proprietari a colonìa, mediante la retribuzione del terzo o del quarto degli utili, per mezzo di regolari contratti, stipulati, come dissi, in parte a tempo e nella maggior parte a perpetuità.

La indicazione generica dell'art. 3 comprende questa specie di contratto? Non pare che possa dubitarsene. Quella disposizione implica la facoltà pel colono di commutare la sua prestazione in annuo canone fisso in danaro.

Ora, una tale disposizione è egualmente sconveniente per il colono e per il proprietario. Lo è per il colono, perchè tutti sanno che i minuti contadini possono avere tutto, meno che il contante.

Il colono è sempre in grado di dare una quota parte del frutto. La parte sarà piccola o grande secondo le stagioni, ma egli è sempre al caso di darla. Mentre non sarà mai in grado di realizzare il contante necessario a commutare la prestazione.

La disposizione dell'art. 3 è poi sconveniente anche per il proprietario, giacchè in conseguenza della medesima lo si obbligherebbe a rinunziare alla ragione principale del suo contratto, che è quella di partecipare allo sviluppo dell'industria per la quale fu dato il terreno.

Potrei citare infinite altre cattive conseguenze della perturbazione che si arrecherebbe colla citata disposizione dell'art. 3. Per esempio, il raddoppiamento della tassa; poichè evidentemente le prestazioni delle quali si tratta dovranno subire il pagamento della ricchezza mobile, oltre alla tassa fondiaria che non sarà per questo diminuita.

Senza fermarci sopra queste conseguenze, secondarie, vengo direttamente alla più grave, che deriverebbe dalla disposizione dell' art. 5.

Dal momento che la prestazione in natura si è mutata in prestazione di canone fisso in denaro, il giuoco è bell'e fatto, perchè l'art. 5 dà la facoltà dell'affrancamento, o, in altri termini, dà al colono la facoltà di cacciare il proprietario. La quale operazione è della massima facilità.

Voi, per ipotesi, avete dato a colonìa un terreno che varrà 10 mila lire, e l'avete dato al quarto. Ridotto a canone fisso, esso dovrà rendervi 250 lire. Il colono vi deposita 5 mila lire e si porta via il vostro terreno; un terreno che vi apparteneva in vera e reale proprietà, un terreno pel quale pagavate le relative imposte, ma un terreno rispetto al quale avete avuta l'imprudenza di fare una colonìa perpetua.

Non credo di esagerare se dico che la conseguenza di questo progetto è una vera spogliazione.

Alcuno se ne consola, dicendo che è una spogliazione a favore dei poveri contadini che lavorano il terreno. Ma, per la conoscenza che ho del paese, io sento il bisogno di rettificare anche questa idea sentimentale.

La verità è che in queste provincie la proprietà è così divisa e minuta, che la differenza tipica fra il proprietario ed il colono è appena sensibile. Vi saranno tre o quattro grossi proprietari che non sono coloni, ma nella più parte dei casi lo stesso individuo è alla sua volta colono, e proprietario; ciò vuol dire che la nuova legge produrrà una spogliazione reciproca, la quale non farà che alimentare dissensioni e liti nei piccoli comuni.

Dico inoltre che l'illusione che, per conseguenza della nuova legge, il contadino diventi padrone del terreno, è una illusione facilissima a svanire, solo che si consideri che il contadino è sempre privo di denaro.

Egli comincerà col non pagare il canone e subirà la conseguenza di coloro che non lo pagano; e, quanto all'affrancamento, non raccoglierà mai la somma necessaria per eseguirlo. Chi nel paese avrà più quattrini, pagherà lui l'affrancamento e diventerà lui il proprietario, e non il contadino.

Laonde è dimostrato trattarsi d'una spogliazione la quale non ha nemmeno la scusa sentimentale di giovare ad una classe bisognevole.

Comunque sia, la base dalla quale io parto è, che noi non abbiamo il diritto d'intervenire in nessun caso nei contratti privati. Che ci si immischi nelle decime feudali, nelle ecclesiastiche e nelle servitù antiche che non hanno più ragione di essere, questo si può intendere. La merce è buona quand'anche fosse meno buona la bandiera.

Ma qui non è tutto. Prendiamo infatti a considerare l'art. 4.

Nell'art. 4, all'ultimo comma, è detto: « Riguardo ai terreni incolti, bonificati nell'ultimo trentennio, il canone sarà determinato in proporzione della rendita lorda che si otteneva prima della bonifica ».

Di questa disposizione amerei proprio sapere la ragione. Un contratto è fatto a condizione di miglioramento. Tale condizione si è già verificata perchè le bonifiche sono state già fatte in tempo utile. E voi con un tratto di penna la sopprimete, annullando così un diritto acquisito. Io, davvero, non so più quali contratti saranno rispettati se si entra in un simile ordine d'idee.

È poi difficile immaginare quanti sconcerti, quanti inconvenienti queste disposizioni della legge arrecherebbero nella loro applicazione in casi di divisioni, di successioni e simili, a motivo che i terreni posti a colonìa sono scompartiti in appezzamenti, i contratti relativi ai quali risalgono ad epoche diverse, di guisa che nella medesima proprietà questi terreni e le rispettive bonifiche avranno diverso valore.

Tutto questo produrrà un grandissimo disor-

dine nello stato pacifico e tranquillo di quelle regioni nelle quali questo sistema di colonìe portava ottimi effetti.

Quando ho avuto l'onore di compiere la mia parte dell'inchiesta agraria e mi è toccato di riferire intorno a queste provincie delle quali ragiono, ho dovuto constatare che in Italia i più felici contadini sono appunto quelli che tengono terreni a colonìa. Sono contadini i quali vivono modestamente, ma in ottime condizioni; pagano il loro canone e migliorano i loro terreni. Gran parte della cresciuta e migliorata produzione vinicola di questi ultimi anni è dovuta a questa condizione di cose. Non vogliate, signori, creare una perturbazione sotto ogni aspetto ingiusta.

Se non è questo il caso in cui una legge d'iniziativa privata, la quale tocca tanti interessi e tanti ne offende, debba essere ritoccata dal Senato, in fede mia, io non so più quale legge potrà essere dal Senato emendata.

Alle moltissime persone che mi hanno sollecitato di chieder giustizia al Senato, potrò io rispondere dicendo che la sessione è al suo termine, che la legge non si può rimandare alla Camera, e tutte quelle altre cose che poco si intendono e poco valore hanno presso chi si crede colpito da ingiustizia, e che non servono in alcun modo a dare un soddisfacente concetto delle istituzioni?

Ritengo per certo che risposte e spiegazioni simili sarebbero ben poco persuasive. Molto più che qui si tratta di modificare uno stato di cose antico e complicato, uno di quegli stati di cose che, ad essere variati, richiedono longanimità e prudenza, e rispetto ai quali l'aspettare un mese più, un mese meno, non può recare pregiudizio, nè sostanziale mutamento.

Seppure la sessione dovesse chiudersi e questa legge cadere per conseguenza di emendamenti che il Senato vi introducesse, nulla torrebbe che poi la si ripresentasse.

Oppure si teme quello che a me non pare probabile, che cioè la Camera non l'approverebbe una seconda volta, e in tal caso, il Senato avrebbe oggi una ragione di più per peritarsi a votarla.

L'opinione mia è che la parte essenziale di questa legge passerà sempre facilmente, e che, quanto alla parte di cui ho specialmente parlato, essa ha assoluto bisogno di essere corretta.

Forse anche il signor ministro è disposto a dichiarare che certe conseguenze della legge non le intende e non le vuole nemmeno lui. Ma le dichiarazioni dei ministri non sono come quelle dei tribunali che costituiscono il diritto e, per quanto valore possano avere, non possono servire a mutare i fatti; motivo per cui mi duole veramente che l'onor. ministro abbia fatto di questa questione una cosa sua.

Conchiudo dichiarando essermi impossibile di accettare la legge così come essa è. Non taccio che ne avrei accettata e votata la prima parte. Ma qualunque cosa sieno per pensarne i colleghi, non posso accettare, nè votare la seconda.

Animato dal pensiero di fare un bene, il signor ministro ha oltrepassato il segno. Vi è stato eccesso di zelo nel modo in cui egli ha assunto per sè la responsabilità di questa legge, la quale non risponde al dettato che: *bonum ex integra causa.*

PRESIDENTE. La parola è al senatore Cencelli.

Senatore CENCELLI. Dopo quanto ha esposto il mio amico e collega il senatore Vitelleschi, io prenderò le mosse del poco che debbo dire da una sua dichiarazione, che ha fatto dopo aver esposto al Senato la natura del contratto che domina principalmente nei circondari della provincia romana. Egli ha detto che questi contratti di colonìa a miglioria o colonìa parziaria cadono senza dubbio sotto la comminatoria dell'art. 3.

Francamente io dico che non sono persuaso che realmente questi contratti speciali dei circondari della provincia di Roma debbano essere compresi nella disposizione dell'art. 3. E fondo la mia persuasione su di alcune osservazioni che mi permetto di esporre al Senato.

Questi contratti descritti dal mio collega Vitelleschi (i quali poi non sono altro che una convenzione fra il proprietario del terreno, libero da qualunque servizio, ed un colono qualunque che ha chiesto di lavorare sul terreno a miglioria), a mio avviso non appartengono alla categoria dei contratti di enfiteusi nello stretto senso dell'art. 1556 del Codice civile ed articoli seguenti; perchè a questo contratto mancano due elementi essenziali. Manca la qualifica principale che si richiede pel contratto d'enfiteusi, manca, dico, la quota assoluta de-

terminata dalla corrisposta che nell'enfiteusi deve essere o in natura o in denaro fissa. Qui invece varia, perchè a seconda delle stagioni il proprietario percepisce una quota più o meno abbondante ed anche niente.

In quest'ultimo anno specialmente, i nostri vigneti, che sono stati danneggiati dalla crittogama, poi dalla peronospora e dall'eurinosi e che disgraziatamente temiamo possano fra poco essere attaccati anche dalla fillossera, non dànno quasi nulla.

Manca in secondo luogo il contratto per atto pubblico richiesto dalla legge sull'enfiteusi. Quindi la corrisposta non è fissa e non può appartenere a quella specie di contratto contemplato dal Codice civile per l'enfiteusi; e neanche nell'altro dell'articolo 1646 del Codice civile della mezzadria, perchè nella mezzadria il colono divide la metà dei prodotti, ma non utilizza mai niente sul sopraterra e sui miglioramenti del fondo che, finita la mezzadria, rimangono liberi e netti al proprietario; mentre nell'altro contratto se il padrone per convenzione o per speciale patto di non buona coltura dovesse licenziare il colono, deve pagare i tre quarti o i quattro quinti del sopraterra. Dunque non può essere contemplato in quell'articolo della mezzadria e neanche in quello della locazione, perchè nella locazione il colono ha l'obbligo di servirsi della cosa locata da buon padre di famiglia e deve restituire il fondo nella condizione in cui l'ha ricevuto, ma non è tenuto a fare nessun miglioramento. E neppure questo contratto della provincia romana può ritenersi per una costituzione di rendita, perchè non è rendita fissa e non parte da contratti che la giustifichino.

Che cosa sarà dunque questo contratto? È un contratto, secondo me, il quale è il massimo del desiderato dell'epoca nostra, è l'unione del capitale al lavoro.

Non può essere contemplato, e come tale, nell'art. 3, perchè in detto articolo si comprendono solo quei contratti che provengono dalla istituzione feudale o dalle istituzioni ecclesiastiche e quelli che partono da contratti regolari perpetui o di comuni e di altri corpi morali, o di privati che non possono giustificarne il titolo.

Ciò premesso, mi credo in obbligo di dichiarare che non sono contrario all'affrancazione in danaro. Ammetto che porterà delle perturbazioni, non c'è dubbio; ma, ripeto, io sono contrario all'affrancazione per principio, perchè, disgraziatamente, come proprietario, avendo di queste colonie, vedo che di anno in anno il termometro della moralità dei nostri contadini va discendendo; e se non è arrivato a zero, è molto abbassato, e perciò la corrisposta che onestamente si dava, forse, cinquant'anni fa, ora non si dà che in iscarsissima proporzione; e perciò, da parte mia, accetterò sempre volontieri di ridurla a rendita fissa in danaro. Non la pensano però così coloro i quali specialmente si preoccupano della circostanza attuale, che questa commutazione di rendita in denaro verrebbe fatta in un modo disastroso per loro; perchè è certo che se oggi si dovesse liquidare a rendita dei vigneti nel circondario della provincia di Roma, siccome da diversi anni non dànno più un fruttato proporzionato a quello che davano per lo innanzi, il proprietario sarebbe molto pregiudicato. Ma in questo sarà giudice la coscienza dei periti e di chi dovrà giudicare dell'opportunità di questa riduzione in denaro della rendita in natura, e ci dovranno certamente pensare seriamente scegliendo una media ragionevole.

Per queste considerazioni, sebbene la conversione della rendita in natura, in rendita a denaro non mi sgomenti, anzi l'accetterei, io credo che questi contratti di colonìa parziale o miglioria (che io chiamo semplicemente associazione del capitale al lavoro), non debbano e non possano essere contemplati, ed io mi lusingo che il mio amico personale e politico, il ministro guardasigilli, ci farà delle larghe dichiarazioni in questo senso, da potere acquetare gli animi e tranquillare quest'agitazione, che realmente si è costituita e che confesso potrebbe distogliere molti dal votare questo progetto di legge, che nei due articoli principali accettiamo tutti a larga mano: applaudiamo anzi al coraggio del ministro e del Governo di averlo portato a questo punto, e speriamo che sarà approvato anche da questo ramo del Parlamento.

Vi è un altro punto, sul quale è mia intenzione di chiedere un'assoluta dichiarazione, ed è sull'ultimo comma dell'art. 4.

Anche personalmente questo non mi impensierisce gran fatto, ma agli altri, che forse non l'hanno veduto nello stesso senso che l'ho ve-

duto io, ha fatto grandissimo dolore, là dove si dice:

« Riguardo ai terreni incolti bonificati nell'ultimo trentennio il canone sarà determinato in proporzione della rendita lorda che si otteneva prima della bonifica ».

Orbene, a mio avviso, questa espressione: « terreni incolti bonificati », essendo la stessa espressione che si trova nella legge delle bonifiche, è ben chiaro che fra questi terreni incolti e bonificati non si possono assolutamente comprendere quei terreni che nei circondari di questa provincia sono stati dati a piantare o ad alberi, o a viti, o a frutteti, o ad oliveti, ecc.

Questi terreni non erano incolti, erano terreni coltivabili, coltivati anzi in mille maniere: a prati artificiali, a semine di cereali, a boschi. E per conseguenza non possono fare affatto parte dei terreni di quel genere. No! onorevoli senatori, i circondari della provincia di Roma non hanno terreni incolti secondo il portato della legge delle bonifiche, perchè, secondo lo spirito della legge delle bonifiche, i terreni incolti, contemplati nell'ultimo comma dell'articolo 4, sono quelle parti brulle delle montagne che per coltivarle bisogna portarle a ripiano, portarci, se occorre, la terra, o sono i terreni paludosi i quali hanno bisogno di moltissime lavorazioni, come colmate, fossi di scolo, drenaggi e tante altre cose di questo genere.

Dunque per me non si viene a toccare affatto la provincia nostra con quel comma; per calmare la diffidenza attuale, prego caldamente l'onor. signor ministro a fare delle dichiarazioni le quali valgano a persuadere tutti, che questi terreni non hanno nulla a che fare con quelli che cadranno sotto quella disposizione.

Non v'è dubbio che se questi terreni che erano a diversa coltura dovessero andare soggetti alla disposizione di quest'articolo, sarebbe cosa assai grave; perchè bisognerebbe dire al proprietario di un terreno che oggi produce 100: voi che l'avete goduto per 20 o 30 anni e che ne avete ritratto 100 di rendita, non potete percepirne ora che 10, cioè quello che fruttava questo terreno prima della colonia da voi concessa.

Ciò non può essere venuto in mente al legislatore, nè ai proponenti; nè il Governo che ha studiato profondamente questa legge da tanti anni avrebbe permesso che una disposizione così gravosa venisse convertita in legge, difendendola innanzi al Parlamento.

Io credo che su questa legge e sulla portata di essa vi sia stato un maggiore allarme di quello che avrebbe dovuto e potuto realmente prodursi per effetto delle disposizioni della legge stessa.

E quest'allarme è venuto, lo affermo, per il ritardo della pubblicazione degli atti ufficiali dell'altro ramo del Parlamento; perchè tutte le pubblicazioni, tutti gli scritti fatti al riguardo dagli interessati e distribuiti ai senatori sono stati basati sul testo della legge proposta d'iniziativa parlamentare; le modifiche che il Governo vi ha portate poi d'accordo con la Camera non sono state prese in considerazione alcuna, perchè non conosciute in tempo dal pubblico.

Dichiaro poi che applaudo ai primi due articoli della legge, che io voto con gran piacere, perchè io stesso ho fatto delle pressioni al Governo onde queste disposizioni venissero in porto, e ricordo che, quando ero deputato, c'erano molti comuni del mio collegio che facevano pressione per la pubblicazione di questa legge.

Anzi, se io dovessi esporre il mio concetto intero, sarei andato anche più in là dell'art. 3, perchè nell'abolizione delle decime non mi sarei limitato unicamente a quelle di natura ecclesiastica, sacramentali o beneficiarie, ma mi sarei spinto fino ad abolire quelle prestazioni che provengono direttamente dai diritti feudali. Vi sono delle famiglie che hanno ancora per successione diretta seguitato a percepire i diritti feudali che avevano i loro antenati; ebbene, a questi successori ereditari dei feudi avrei applicato le disposizioni della legge del 1859 del cessato Governo pontificio per l'affrancazione delle terre dalle servitù di pascere ed altre simili, per virtù delle quali disposizioni i diritti abusivi o acquisiti per semplice consuetudine si affrancassero senza nessuna prestazione o compenso.

Io sarei arrivato fin là, riservando il diritto agli interessati di giustificare che erano pervenuti a quella data famiglia per titolo oneroso, i diritti di percezione di una data rendita, perchè, in questo caso, ragione evidente avrebbe voluto che si desse l'indennizzo. Gli altri, come

si toglievano all'Asse ecclesiastico, si potevano togliere ai successori dei diritti feudali.

Ma la legge ha voluto abbondare in questo ed io l'accetto; però dichiaro che senza larghe dichiarazioni sulle due osservazioni che ho fatte, cioè che all'art. 3 non sono comprese le colonie o soccide per azioni della provincia di Roma, e che per terreni incolti devono intendersi quelli contemplati nella legge delle bonifiche, e non sono quelli dell'Agro romano e dei circondari della provincia di Roma; senza ciò, dico, non mi sentirei il coraggio di votare per intiero la legge.

Io spero così che dopo le dichiarazioni che farà il signor ministro mi sarà permesso d'aggiungere il mio voto a quello degli altri colleghi. Non ho altro da aggiungere.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Io ho l'onore di formare parte dell' Ufficio centrale, ed ho la sfortuna di trovarmi in disaccordo coi miei onorevoli colleghi; aggiungerò anzi che, mentre questi onorevoli colleghi sin dal primo momento riconobbero la bontà della legge, a me, tentandone lo studio, ad ogni passo che faceva avanti, essa appariva invece sempre meno accettabile.

Debbo però anche confessare che a questa conclusione sono stato indotto da due cause, l'una estrinseca, l'altra intrinseca alla legge.

Pareva a me dapprima che una disposizione legislativa denominata atto di giustizia, denominazione, la quale io non ho difficoltà di accettare, dovesse essere portata davanti al Parlamento per opera di un ministro guardasigilli, e non altrimenti.

Ora, se vuolsi anche trascurare una dichiarazione di un ministro guardasigilli, fatta nel mese di dicembre dell'anno 1886 alla Camera elettiva, dichiarazione colla quale quel ministro pareva credesse non ancora giunto a maturità di studio il progetto di legge, se anco, dico, non vuolsi tener conto di quella dichiarazione, rimane sempre in fatto che il progetto di legge che ci sta davanti è un progetto di iniziativa parlamentare.

Questo primo fatto e l'inevitabile conseguenza che il progetto doveva giungere a noi senza il corredo di una ampia istruttoria quale conviensi ad una legge di sì grave importanza, imponeva, sembrava e sembra a me, al Senato, un esame minuto, accurato, che la brevità del tempo non poteva concedere.

Vi ha di più; il progetto in discussione, come avviene di solito dei progetti d' iniziativa parlamentare, fu modificato prima dalla Commissione, suppongo per opera del signor ministro, e lo fu nuovamente nella discussione pubblica.

Questo secondo fatto, che è per me una nuova prova del difetto di quegli studi, di quelle informazioni, a cui alludeva testè, era anche aggravato da quest'altra circostanza che la lentezza nella pubblicazione dei rendiconti delle sedute della Camera non permetteva di conoscere i motivi di quelle modificazioni, di modo che l' Ufficio centrale presentava al Senato la sua relazione prima che quei rendiconti fossero pubblicati.

In ogni modo i miei colleghi dell' Ufficio centrale conclusero che il progetto era buono, e a me non resta altro attualmente che tentare di dimostrare il contrario.

Una delle ragioni che si sono accampate, e si accamperanno ancora oggi per sollecitare il Senato a dare il proprio voto favorevole a questo disegno di legge, si è che disposizioni legislative intorno a questa grave questione furono iniziate o tentate fino dal 1864 o 1865 e che quattro progetti di legge furono successivamente presentati al Parlamento da varî ministri, senza che nessuno potesse giungere in porto.

Ora, questa stessa data del 1864 mi rammenta un' altra legge di giustizia che pure dovette aspettare oltre un ventennio per essere promulgata; intendo dire della legge di perequazione fondiaria. Ma sapete voi perchè questa grave questione della perequazione fondiaria ha potuto essere nell' anno 1886, e non prima, risolta dal Parlamento? Ciò fu perchè nello scorso anno giunse davanti al Parlamento una poderosa relazione, nella quale i molteplici aspetti della questione erano studiati nei più minuti particolari, nella quale nessuna informazione trovavasi deficiente; perchè, in una parola, il Parlamento italiano sentiva d' aver innanzi a sè un lavoro altamente degno.

Ora, se voi ponete a confronto quel lavoro colle magre relazioni che abbiamo ora sott'occhio, se voi enumerate le disillusioni che le relazioni stesse vi offrono, se, studiando la questione, chiedete ad esse qualunque necessaria informazione di fatto, ciascuno di voi dovrà

dire: il tempo per quest'atto di giustizia non è ancora giunto. E se non è giunto, non potrà forse farsi risalire, non dirò la colpa, ma il fatto a chi doveva raccogliere queste informazioni, a chi doveva presentare al Parlamento un lavoro, non dirò assolutamente simile, ma che rassomigliasse almeno a quello di cui ho testè parlato?

Passo ora da queste cause estrinseche al progetto di legge.

Il progetto di legge distingue due specie di prestazioni; quelle corrisposte per l'amministrazione dei sacramenti, e quelle che si pagano in natura a Corpi morali od a privati; abolisce le prime, commuta le seconde in annuo canone fisso in denaro.

Per giudicare di questo diverso trattamento, o meglio, per escogitarne i motivi, è d'uopo risalire alle origini di queste prestazioni, il che mi porterebbe a troppo lungo discorso.

Mi limiterò a ricercare invece alcune conseguenze delle disposizioni principali del progetto. I miei colleghi sanno che nel 24 gennaio 1864 fu promulgata una legge con questo titolo: « Legge sull'affrancamento dei canoni enfiteutici, *livelli, censi, decime ed altre prestazioni dovute a Corpi morali* ». Ne leggo l'art. 1:

« I beni immobili e quelli considerati per legge come tali, che siano gravati da canoni enfiteutici, livelli, censi, decime, legati pii ed altre simili prestazioni annue perpetue, sì redimibili che irredimibili, a favore del Demanio o di qualunque altra Amministrazione dello Stato, di stabilimenti pubblici, corporazioni, istituti, comunità ed altri Corpi morali di manomorta, potranno dai rispettivi possessori o debitori essere liberati dall'annua prestazione, mediante cessione a favore del Demanio o dello stabilimento di manomorta creditore, di un'annua rendita iscritta nel gran libro del Debito pubblico al 5 per cento eguale allo ammontare dell'annua prestazione ».

Dunque è chiaro, che di prestazioni della prima specie, dal 1864 in poi, un certo numero sarà stato affrancato, e lo sarà stato con le condizioni dell'articolo da me citato.

Può darsi che sia necessità della mia intelligenza il sentire innanzi tutto il bisogno della conoscenza dei fatti; ma la prima domanda che mi sono fatta si è questa: Quante di queste prestazioni sono state affrancate?

A questa prima domanda nessuno saprebbe rispondermi, e siccome la risposta non è impossibile, sarebbe stato opportuno il raccogliere a suo tempo gli elementi necessari per avere su questo punto un criterio almeno approssimativo.

Ma siano poche o molte le prestazioni che furono affrancate, non è dubbio, che un certo numero ve ne sarà.

Ora ecco una prima conseguenza dell'attuale progetto di legge: mentre per oltre un ventennio, per affrancarsi da quelle prestazioni, da quelle decime, dovevasi ricorrere all'art. 1 della legge 1864, cioè al versamento in rendita dell'ammontare dell'annua prestazione al Demanio, le decime non ancora affrancate, essendo abolite, divengono affrancate gratuitamente.

Così l'atto di giustizia comincia con una ingiustizia.

Ben disse un onorevole deputato nell'altro ramo del Parlamento, che questa legge è premio ai negligenti.

Invero, i negligenti, quelli che non hanno approfittato della legge del 1864 per affrancarsi, sono quelli che oggi sono affrancati senza spesa alcuna.

Continuando nell'esame del disegno di legge, aggiungerò che quelle prime prestazioni, le sacramentali, continueranno a sussistere fino alla morte dei vescovi o dei ministri del culto aventi individualmente cura d'anime; cioè questa abolizione avrà epoche differenti per l'uno o per l'altro di coloro i quali ne approfitteranno, e non è certamente esagerato il dire che fra una ed un'altra abolizione effettiva potranno passare dai 25 ai 30 anni. Questa disparità non è essa ancora una ingiustizia?

L'onor. Vitelleschi vi ha esposte altre conseguenze del disegno di legge relative alle disposizioni dell'art. 3 e seguenti, le quali certamente peccano dal lato della giustizia.

Le osservazioni dell'onor. Vitelleschi si limitavano ad una provincia che egli più specialmente conosce, ma son persuaso che, se lo stesso studio rispetto alla applicazione della legge si facesse provincia per provincia, per ciascuna di quelle 15 provincie le quali hanno ancora queste prestazioni, troveremmo parecchi di cotesti fatti.

Ma io non voglio dilungarmi troppo nella discussione generale, perchè desidererei di prendere poi la parola su qualche articolo. Solo

sento il dovere di aggiungere che il portare avanti al Parlamento un progetto di legge il quale, se non porta un carico diretto sul bilancio dello Stato, lo porta per altro sopra un ente che dipende dallo Stato, senza che noi possiamo avere, non dico con esattezza, ma neppure con sufficienza la cifra del carico che dovrà sopportare questo ente, a me non pare cosa corretta.

Tutto questo già dissi e all'Ufficio centrale ed al signor ministro. Questi ebbe la bontà di inviare all'Ufficio centrale una risposta a quella mia domanda; ma essa, dopo tutto, non era che una semplice assicurazione del direttore del Fondo per il culto - diretta personalmente al ministro, - senza la prova che io desiderava.

Ammetto che il signor direttore del Fondo per il culto sia convinto che la somma di lire 1,400,000 sia più che sufficiente, col tempo, a soddisfare gli effetti di questa legge.

Ma io vorrei sapere in qual modo egli è giunto a questa convinzione. Da uno dei documenti parlamentari di altri tempi, sopra questa stessa materia, ho potuto rilevare che si era iniziata presso il Ministero di grazia e giustizia un'inchiesta per conoscere questi elementi di fatto.

Ma nello stesso atto si dichiara che i risultati sono stati assai incompleti e che non potevano considerarsi siccome sufficienti per stabilire sopra dei medesimi le conseguenze finanziarie di una disposizione analoga a quella contenuta nel presente progetto di legge.

Concludo perciò che, a mio avviso, piuttosto che insistere per l'approvazione del progetto in esame, sarebbe stato più opportuno, e direi anche doveroso, raccogliere tutte le notizie necessarie a dare una soluzione che rappresentasse un vero atto di giustizia.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. senatore Auriti.

Senatore AURITI. Non taccio al Senato che io avevo guardato sempre con una certa diffidenza i molteplici progetti di legge sulla materia delle decime sacramentali e di altre prestazioni fondiarie perpetue, presentati in questi ultimi anni innanzi al Parlamento, che furono oggetto di studi e relazioni di parecchi ministri e di Commissioni della Camera dei deputati.

Quei progetti erano tutti viziati più o meno, per eccesso e per difetto in modo da restarne compromesso il buon esito finale.

In alcuni l'abolizione delle decime sacramentali si spingeva fino alla distruzione del credito di arretrati; quasi tutti si proponevano di ricercare queste decime anche quando fossero passate in mano di privati, per distinguere se l'acquisto era avvenuto per titolo gratuito o per titolo oneroso.

Già aggravati di soverchio i comuni, impotente a quel tempo il Fondo pel culto, non si era potuto trovare il modo come dare un compenso delle decime sacramentali abolite, quando il vuoto si fosse fatto nei proventi di quegli enti ecclesiastici che per la legge attuale hanno diritto ad un minimo di rendita.

Le disposizioni corrispondenti all'art. 3 e seguenti del progetto attuale sulla commutazione ed affrancazione di prestazioni di quote di frutti in natura erano tutte concepite in modo poco preciso, ambiguo ed esagerato.

Uno dei progetti, com'era emendato dalla Commissione della Camera, proponeva addirittura la soppressione integrale di quelle prestazioni; tutti la riduzione al decimo, in modo da cancellare con un tratto di penna una parte cospicua di proprietà privata.

Or bene, quando con l'animo preoccupato da questi ricordi ci giunse trasmesso dal presidente della Camera il testo del progetto attuale quale era stato emendato e votato, ebbi un vivo sentimento di soddisfazione, apparendomi fin da principio essere stato ridotto in termini tali di temperanza, di equità e di giustizia da rimuovere ogni titubanza.

Espressi allora calorosamente la mia approvazione, sì nel mio Ufficio per l'esame del progetto, e sì nei colloqui coi colleghi. Dissi che i particolari dovevano essere studiati attentamente; che non ci dovea spaventare l'indugio nell'attuazione di un'utile riforma, se mai fosse necessario nel testo votato dall'altro ramo del Parlamento qualche emendamento essenziale di sostanza o di forma. Ho fatto questi studi e sono sorti bensì alcuni dubbi nel mio animo, ma tali, che possono essere sciolti dalle dichiarazioni del guardasigilli, potendosi provvedere nel tempo non breve occorrente per la completa attuazione della legge.

E qui togliamo dapprima quella impressione di disfavore, per difetto di autorità, indotta dal fatto che si tratti di un progetto d'iniziativa parlamentare. Ma se dentro i 10 ultimi anni non c'è stato quasi ministro che non abbia pre-

sentato progetti di legge su tale materia; se quello d'iniziativa di alcuni deputati non era che la riproduzione di uno de' progetti ministeriali, la forma, l'apparenza è di un progetto d'iniziativa parlamentare, la sostanza è che abbiamo il risultato di una lunga elaborazione ministeriale cominciata fino dal 1863-64, e continuata in seguito con intermezzi di brevi soste.

Esaminiamo dunque con animo imparziale questo progetto di legge; io vi dirò brevemente le ragioni del mio voto.

Io credo opportuno di cominciare piuttosto dalla seconda parte, dall'art. 3 in giù; parte che secondo me è di minore importanza, ma che ha destato nella provincia romana apprensioni più vive pei temuti effetti sui contratti che vi sono in uso più largamente.

L'art. 3, che è il fondamento degli altri posteriori, determina la natura delle prestazioni fondiarie, cui si riferisce l'ordinata commutazione obbligatoria in somma fissa di denaro, e la volontaria affrancazione successiva.

Queste prestazioni debbono avere parecchie condizioni, di cui alcune sono dichiarate espressamente nel testo, altre sono necessariamente presupposte dal complesso degli articoli. Sono condizioni espresse: che si tratti di prestazioni perpetue, non temporanee; per quote di frutti da pagarsi in natura non per corrisposte fisse; e che non rientrino nelle due categorie delle prestazioni enfiteutiche e delle rendite perpetue, regolate già dal Codice civile sotto il cui impero rimangono tuttavia.

Condizione implicita, e su questa richiamo l'attenzione del Senato, condizione implicita è che i possessori delle terre ne siano i proprietari, imperocchè questi articoli non fanno altro senonchè commutare le quote di frutti da esigersi in natura, in canone fisso in denaro, e rendere quindi possibile la volontaria affrancazione del canone: è un'operazione di liberazione da un carico, e non di acquisto del dominio.

Il proprietario trova per uno stato antico di fatto sottoposto il suo fondo a certi oneri; la legge gli dà il modo liberarsi da questi oneri; ma la legge non dice già che col mezzo di quelle operazioni il possessore che non è proprietario ottenga la devoluzione a suo favore dell'altrui proprietà. Se il proprietario del fondo è quello che riceve la rendita, questa proprietà non si perde, nè si trasmette nei coltivatori obbligati alla prestazione, i quali avranno solo quei dritti derivanti sia dall'indole del contratto noto, sia dallo stato dell'antico possesso.

La legge presuppone, e possiamo dire anche presume fino a prova contraria, che la proprietà stia nei possessori coltivatori dei fondi. Se ciò resta fermo, l'ignoto sarà soltanto il diritto di colui che esige la prestazione di quote di frutti in natura, e la legge sottopone quel diritto alla commutazione coattiva in canone pecuniario fisso ed alla facoltà dell'affrancazione.

Questa condizione è implicita, ma è essenziale, e non si può escludere onninamente nell'interpretazione del complesso di quegli articoli, imperocchè tutte le disposizioni sono per liberazione della proprietà preesistente, che si presuppone nei possessori del fondo, non per acquisto della proprietà altrui che ad essi si devolva per legge.

In quanto alle quistioni che potranno sorgere sui casi più frequenti nella provincia romana, non è della competenza del Parlamento il risolverle anticipatamente fin da ora.

Si tratta di colonie temporanee? E come potrà disputarsi sull'applicabilità dell'art. 3, se il colono non è padrone, se manca anche il requisito della perpetuità? Ma se si tratta di colonìa perpetua, o a lungo tempo, *ad meliorandum*, debbono vedere i magistrati, secondo i casi speciali, se il concedente conservi integro il dominio originario; se passò nel colono almeno il dominio utile, se il caso rientri nella regola del Codice civile pel riscatto del dominio diretto con affrancazione del canone.

Noi dobbiamo determinare nettamente quale è la portata, quale il significato dell'art. 3, quali le condizioni da esso richieste; l'applicazione ai singoli casi è opera del magistrato, non del Parlamento.

Però bisogna essere d'accordo nella interpretazione dell'art. 3; ed io desidero conoscere se l'Ufficio centrale, ed il ministro consentono nel concetto da me espresso, e che mi pare chiarissimo.

Se questo accordo mancasse, o l'articolo sarebbe ingiusto, come teme il senatore Vitelleschi, e bisognerebbe riformarlo; o sarebbe oscuro e bisognerebbe chiarirlo con opportuno emendamento.

Da parte mia escludo l'una e l'altra necessità.

Passiamo oltre. L'art. 3 ordina la commutazione delle quote di frutti, esatte in natura, in canone fisso ridotto in denaro. Non sarebbe stato più conveniente di lasciare a scelta del reddente la commutazione in denaro o in canone fisso di frutti?

Io pure ne dubitai da principio, ma poi trovai la ragione, che parmi soddisfacente.

Onde rendere più facile e pronta ad ogni tempo l'affrancazione, che rimane facoltativa, si volle, *ab initio,* la commutazione in canone fisso, e la riduzione in denaro, altrimenti si avrebbe l'inconveniente di un doppio giudizio. Oltre a ciò non sarebbe eguale la condizione delle parti, se restasse in arbitrio del debitore di scegliere il momento più propizio pel valore minimo dei frutti, onde affrancarsi dal carico della corrisposta.

Quale è il modo di attuazione disposto per la commutazione? Come si fa la valutazione della rendita fissa corrispondente alle quote annuali di frutti? L'art. 4 richiama la legge napoletana del 1873 per le commutazioni ed affrancazioni delle prestazioni ex-feudali in quelle provincie.

Il Senato sa che la detta legge nacque in principio molto rude e severa, imperocchè in mancanza di scritture di affitto o di vendita o di altri titoli scritti, si ricorreva senz'altro, per la valutazione del reddito annuale, al catasto, che nel Napoletano non rappresenta punto il valore effettivo del fondo e dei suoi prodotti.

Ma opportunamente il ministro Tajani vi introdusse un temperamento, con legge ulteriore del 1879, con la quale si ammise la possibilità di una perizia, e furono così reintegrate le garantie di un'equa valutazione.

Alla legge napoletana è stata aggiunta nell'art. 4 una disposizione nuova. Il suo principio è che chi percepisce una quota di frutti sull'altrui fondo non abbia diritto di regola a profittare di quell'aumento di prodotto che sia dovuto ad impiego nuovo di capitale e di lavoro cui sia estraneo. Pur tuttavolta il principio non è stato applicato che con parecchi temperamenti; tra gli altri con questo che si escludano dal computo i soli miglioramenti eseguiti nell'ultimo trentennio.

Ciò implica che le esazioni maggiori restano giustificate pel titolo della prescrizione trentennale, ed io credo che a maggior diritto simile giustificazione varrà pel caso di espressa convenzione sulla partecipazione ai frutti dei miglioramenti.

L'affrancazione infine è regolata col richiamo alle leggi anteriori, da valere, senza alcun dubbio, anche quando non fossero state tutte ricordate, poichè la loro applicazione è conseguenza della riconosciuta facoltà dell'affrancazione, cui sono dati i modi di attuazione.

Veniamo ora alla prima parte sulle decime sacramentali.

È qui, secondo me, l'importanza massima della legge per considerazioni d'ordine superiore.

Notiamo dapprima come siano state escluse dal progetto le decime sacramentali venute già in potere di privati per legittimo acquisto, a titolo oneroso o gratuito che fosse. Imperocchè in tal caso l'abolizione di quelle decime nel disgravare alcune proprietà, avrebbe distrutto altre proprietà private, il cui titolo originario deve intendersi cancellato con la costituzione di nuovi rapporti, e con la lunga consacrazione del tempo. Una abolizione assoluta, sotto sembianza di maggiore coerenza, avrebbe offeso quel sentimento assai vivo, che vuole assicurata la stabilità de' possessi, e si turba pel sovvertimento di posizioni durate lungamente in conformità del diritto vigente.

Il progetto attuale adunque abolisce le sole decime sacramentali, dovute per servigio religioso, le quali siano in potere di enti morali, sicchè il disgravio degli oneri non tocca dall'altra parte una vera proprietà privata. È ovvio, o signori, che gli enti morali, costituiti per legge in soggetti di dritto per uno scopo di pubblica utilità che trascende i confini della vita degl'individui, sono per loro natura sottoposti continuamente all'azione dello Stato, che ne regola in ispecie l'estensione e il godimento de' dritti patrimoniali. Di rincontro ad essi è tanto più facile di dare soddisfazione ad altre ragioni di pubblica utilità, che impongano loro il sacrificio di interessi, ed anche di dritti per quanto lungamente esercitati.

Bisogna quindi vedere se esistono gravi motivi per cancellare il titolo dell'esazione delle decime sacramentali, e se sia vero, come taluno obbietta, che col disgravio si conceda ai

reddenti, che ne saranno gratificati, un indebito guadagno.

Qual'è, quale fu il titolo della Chiesa per la esazione di queste decime sacramentali? Non di dominio per compartecipazione alla proprietà e al godimento de' fondi; non di dritto pubblico per esercizio proprio di podestà tributaria. Erano quelle prestazioni offerte spontanee dei fedeli per sostentamento di ministri del culto, per rimunerazione del servizio religioso: offerte a cui la Chiesa ottenne poscia dall'assentimento espresso o tacito dell'autorità civile, carattere obbligatorio e garentia di azione coattiva. A dirlo in una parola, appena cessò la spontaneità dell'offerta, divennero, le decime, contribuzioni imposte dalla Chiesa per fini di culto a cose o persone, e munite di azione civile per tolleranza o riconoscimento dello Stato.

È ciò conforme al nostro dritto pubblico? È ciò conforme ai principî di libertà di coscienza e libertà di culto?

Noi non siamo arrivati ancora a quell'ideale della perfetta separazione della Chiesa e dello Stato, com'è per esempio negli Stati Uniti di America, sicchè tutto ciò che riguarda il servizio religioso si fondi principalmente sulla coscienza de' credenti, sul libero concorso dei fedeli.

I contatti tra la Chiesa e lo Stato si rispecchiano tuttora fra noi in parecchie istituzioni, che solo col tempo potranno trasformarsi in modo da corrispondere allo spirito moderno. Però in un punto noi ci siamo avvicinati all'ideale per opera di un fatto cui non si è data ancora la debita importanza.

Che era quel patrimonio delle corporazioni religiose e degli altri enti ecclesiastici che noi abbiamo soppresso?

Era il risultato delle elargizioni, delle spontanee dotazioni dei credenti, continuate per lungo corso di secoli. Quel patrimonio si è liquidato: una porzione n'è andata allo Stato per i suoi bisogni straordinari, ed il resto andò devoluto al Fondo per il culto, destinato a sopperire alle spese del culto nazionale. Non si prendono somme dalle casse dello Stato, non s'impongono contributi ai cittadini, no; s'impiega il reddito di quel capitale accumulato dalla pietà dei nostri maggiori.

Certo è un indizio della scemata vivacità del sentimento religioso, questo di dover fare ricorso ai frutti della pietà dei nostri padri. Ma così, o signori, è la vicenda dei casi umani. Le innovazioni non si fanno mai d'un tratto, e questi organi che servono per le transizioni successive sono i più opportuni, i più efficaci per le lente e graduali trasformazioni.

Dunque ripugna nel nostro dritto pubblico, al principio generale della libertà di coscienza, l'esistenza di contribuzioni imposte coattivamente ai cittadini per sopperire alle spese del culto.

Ma vi è un'altra considerazione di non minore gravità; ed è che questo residuo postumo di decime sacramentali rappresenta il fatto di una enorme sperequazione, non solo tra i cittadini della stessa provincia, per l'ineguale ripartizione de' carichi, ma sperequazione tra le provincie sorelle d'Italia, perchè nella massima parte di esse furono già sgravate da questo peso le proprietà e le persone.

Al vizio assoluto d'illegittimità si aggiunge adunque l'altro relativo della mancata giustizia distributiva.

Guardiamo ora l'altro lato della questione, per cui ho sentito, fuori di quest'aula, farsi le maggiori insistenze.

Si dice, in sostanza: voi menomate le rendite di alcuni enti morali, distruggete parte dei proventi religiosi; e perchè? pel vantaggio principalmente de' possessori e proprietari delle terre sgravate. Ma non vi accorgete che il carico di queste decime sacramentali è già stato escomputato nel minor prezzo che hanno pagato i successivi acquisitori del fondo? Voi turbate lo stato attuale delle cose attinenti al culto; vi mettete in imbarazzo pe' compensi dovuti in certi casi, e tutto questo per gratificare alcuni proprietari che non hanno speso un soldo per l'aggravio di cui v'impensierite, e che andò tutto a danno irrevocabile de' proprietari anteriori.

Ma è forse questa una obbiezione nuova? No, È la difficoltà stessa che fu sollevata contro la legge di perequazione della imposta fondiaria. È la teoria della *consolidazione, ammortizzazione* o *elisione* del carico nei prezzi successivi di acquisto.

L'illustre Messedaglia, cui alludeva pur ora il senatore Brioschi, che cosa rispondeva? Che per ritenere esatto questo calcolo, bisogna partire dal presupposto, che nell'opinione dei con-

traenti il carico da scontare nel prezzo di acquisto si avesse come perenne ed immutabile. Ora, fin dal 1864, egli soggiungeva, fu fatta solenne promessa di una legge di perequazione fondiaria, fu dato affidamento che le proprietà soggette a maggior carico, viziato da ingiusta proporzione, ne sarebbero state disgravate.

Dunque, della imposta fondiaria esorbitante, che dovrà ridursi per giustizia con la nuova legge promessa ed attesa, una parte minima soltanto è quella che sarà stata scontata nei prezzi di acquisto, nei contratti specialmente posteriori al 1864, durante un tempo di fidente aspettativa.

Con quanto più di ragione questo argomento non deve ora applicarsi alle decime sacramentali? La loro abolizione è una riforma iniziata dalla metà del secolo passato a Napoli, e dalla fine del secolo stesso in Toscana, attuata nel 1851 in Sardegna, nel 1859 nell'Umbria, il 1860 in Palermo, compiuta interamente dopo gl'inizi gloriosi del XVIII secolo, in Toscana ed in Napoli, nel 1860 e 1861.

Orbene, nelle provincie delle Marche che avevano già visto pubblicato il decreto di abolizione delle provincie finitime dell'Umbria; nelle provincie venete, nelle romane, dopo la loro liberazione, non era sorto il fermo convincimento che queste decime sacramentali sarebbero state abolite al più presto?

Questo convincimento non era ribadito dalla prima proposta di abolizione fatta nella sessione 1863-64, e dalle altre che s'incalzarono nell'ultimo decennio?

Come ammettere che nelle contrattazioni di circa quattro lustri si fosse detratto dai prezzi di acquisto il capitale delle decime sacramentali, come se si fosse trattato di prestazioni enfiteutiche?

Ne sarà stata escomputata una parte minima; ma è lecito di aprire inquisizioni per discernere il più ed il meno, per indagare la data più o meno antica dell'acquisto, tosto che si tratta di una contribuzione condannata come dissonante coi principî del nostro dritto pubblico, e con le ragioni di eguaglianza tra le provincie sorelle della gran patria italiana?

Vi è un'altra ragione ancora. Il proprietario che ha dei carichi nella sua proprietà i quali debbano essere aboliti per ragioni di ordine generale, guadagna per effetto di tale abolizione; ma questa stessa proprietà può andar soggetta, senza compenso, a carichi maggiori d'imposta per lo Stato, le provincie e i comuni, e sarà un danno non calcolato nell'atto di acquisto.

Ora il fondamento della giustizia sta nella legge di equilibrio e di compensamento tra tutti i casi possibili di guadagni e di perdite eventuali.

Dunque, l'abolizione delle decime sacramentali è giusta in sè, e non è fonte di indebito lucro.

Il senatore Brioschi diceva: Ma non vedete? voi volete la perequazione, e non ricordate che per effetto della nostra legge del 1864, molti di questi reddenti di decime se ne sono liberati, ma non gratuitamente, bensì per affrancazione, mercè un debito compenso. Volete la perequazione, e disponendo una abolizione graduale, fate che le proprietà siano sgravate più presto o più tardi, secondo che le prestazioni siano dovute a parroci, vescovi od altri enti; secondo che i parroci o i vescovi, attualmente investiti dei benefizi, avranno una vita più o meno lunga.

Io rispondo con una sola parola. È una perequazione progressiva. Ora l'attuazione graduale di certe riforme è quasi sempre condizione necessaria pel buon successo, nè mai fu indizio di sapienza civile la massima: o tutto o niente.

I reddenti che ne avevano i mezzi e che sono stati più solleciti si sono giovati dei rimedi che dava la legge precedente e tutto è scomparso e liquidato; nè c'è più da tornare sopra fatti irrevocabilmente compiuti. Mancheremo perciò di provvedere agli altri che non ebbero i mezzi, o non ebbero la volontà di esercitare una facoltà che era posta del tutto in loro arbitrio?

Per equiparare la sorte di costoro a quella dei pochi che si liberarono con l'affrancazione, vorrebbe il senatore Brioschi mantenuta in perpetuo la disuguaglianza col numero infinitamente maggiore, di coloro cioè che furono liberati per legge nella massima parte d'Italia, senza compenso di sorta e non per affrancazione?

Fermo il principio dell'abolizione delle decime sacramentali, vengono ora i modi di attuazione.

L'abolizione è assoluta e senza compenso nei rapporti del Demanio, del Fondo pel culto, dell'Asse ecclesiastico di Roma e di altri enti mo-

rali in genere aventi il carico di servizio religioso. Però, in quanto ai parroci ed ai vescovi, che sono elementi necessari nell'organismo ecclesiastico riconosciuto nel nostro diritto pubblico, ed ai quali è assicurato nelle nostre leggi in vigore un *minimum* di rendita annuale, una equa ed ingegnosa combinazione ha disposto l'abolizione graduale alla vacanza del beneficio; dopo di che sarà dato al nuovo investito un compenso dal Fondo pel culto per le decime abolite, nei limiti di quel minimo legale.

Questo temperamento è di grande equità, poichè rispetta le legittime aspettative degli attuali possessori, come fu fatto anche con la legge 15 agosto 1867, all'abolizione dei benefizi ecclesiastici in essa contemplati, ritardandosi, durante il conservato godimento degli attuali investiti, la devoluzione allo Stato, o ai padroni, o agli altri privati aventi diritto di riversione.

Inoltre, per le provincie meridionali in cui i comuni sono tenuti di fornire ai parroci il supplemento di congrua, ne saranno quelli disgravati dopo cinque anni, trasferendosi allora un tale carico nel Fondo pel culto.

Ma le finanze di questo, ha domandato il senatore Brioschi, saranno sufficienti a sostenere siffatti pesi? Lasciamo l'assicurazione data dal direttore del Fondo pel culto; il certo è che esiste un reddito annuo di circa tre milioni, destinato in parte al pagamento delle pensioni dovute per la soppressione delle corporazioni religiose, ed in parte consumato nel godimento dei frutti dei benefizi soppressi con la legge specialmente del 1867, godimento riserbato agli attuali investiti.

Avremo dunque da un lato vacanze di vescovadi e di parrocchie, e dall'altro, in corrispondenza, svincolo di rendita di altri benefizi ed estinzione di pensioni.

Dopo il termine assegnato di cinque anni, il progressivo miglioramento delle finanze del Fondo pel culto dà buona fiducia che non gli sarà grave nemmeno il peso del discarico promesso ai comuni delle provincie meridionali pei supplementi di congrue parrocchiali.

Del resto, per questa parte, se le previsioni non fossero state esatte, si potrà provvedere, dopo l'esperimento, nel corso di cinque anni, a proroga ulteriore da accordarsi per legge.

Viene ora il momento di esporre al Senato alcuni miei dubbi, che enunciai nel principio del mio discorso, e che non m'impongono il dovere di presentare degli emendamenti, fiducioso di poter avere dichiarazioni rassicuranti dal ministro guardasigilli.

Io non do un gran valore alle dichiarazioni interpretative di un articolo di legge, disformi dal testo letterale, ma do una importanza morale alle dichiarazioni e promesse del Governo sulla sua condotta futura su materie di pubblico interesse.

Sono abolite le decime sacramentali rapporto ai parroci, cessato appena il godimento degli attuali investiti. Ai successori si darà un compenso pel vuoto che ne risulterà, ma compenso da non oltrepassare le lire 800. Dunque per le parrocchie che ne hanno di più ci sarà una perdita irreparabile. E così la legge tocca gl'interessi di questa classe benemerita del clero che dobbiamo tenerci affezionata.

I parroci, specialmente nei piccoli comuni, presso le popolazioni rurali di gran parte d'Italia, non avide di godimenti, non gelose delle classi superiori, ossequenti al principio di proprietà, porgono con le solennità religiose conforti ineffabili nelle soste di penoso quotidiano lavoro. Essi sono più lontani dalle influenze dell'alta gerarchia ecclesiastica, sono più legati agl'interessi delle persone e delle cose che li circondano. Tutto ciò che li tocca e che può disgustarli mi duole.

Non sarebbe stato possibile di portare da 800 a lire 1000 il compenso assicurato ai parroci, che ne avessero di più? il che senza aumentare gli obblighi attuali avrebbe scemata la quantità delle perdite possibili? Forse questa disposizione avrebbe avuto conseguenze finanziarie minime, essendo rare le parrocchie che abbiano una congrua oltre le lire 800, e che sia fondata su proventi di decime sacramentali. Ma quale non sarebbe stato l'effetto morale di una disposizione ispirata ad un pensiero di riguardo e di favore verso la più modesta e benemerita classe dei ministri del culto?

In quanto ai vescovi, si è assicurato loro un compenso delle perdite fino a lire 6000. Il Senato già sa che la quota di annuo concorso imposta nel 1866 incominciava per le mense vescovili dalle rendite eccedenti le lire 10,000. Con la legge posteriore del 1867 la tassa straordinaria del 30 per cento sull'Asse ecclesiastico

fece salvo pei vescovi un minimo di 6000 lire. Siamo ora ritornati alla misura del 1867. Ma da allora, o signori, sono passati 20 anni; quanto mutamento nei prezzi delle cose, nel costo della vita, in tutti gli stipendi!

Può dirsi equa, può dirsi conveniente per i grandi dignitari della Chiesa la tenue rendita annua di 6000 lire, quando non v'è capo di divisione di Ministero che abbia meno di 7000 lire?

L'abolizione è decretata senza compenso anche di rincontro alle fabbricerie. È un'istituzione codesta che merita le nostre simpatie; essa avvicina, associa il laicato al clero; è il tipo a cui s'informano i più recenti progetti per la trasformazione del beneficio.

La menzione delle fabbricerie è una di quelle parti che mi punge nell'attuale progetto.

Però ad onta di queste osservazioni, di questi dubbi che ho esposti al Senato, io non credo che sia il caso di proporre alcun emendamento formale.

Per i vescovi, per i parroci la legge non si effettuerà che nel corso di molti anni. Nel lungo intervallo il Governo vedrà gli effetti dell'applicazione di questa legge; i calcoli non saranno più fondati sopra previsioni approssimative, ma potranno concretarsi in cifre certe e positive; si troverà il momento in cui il Fondo pel culto si dimostri capace di un carico maggiore; si potranno allora aumentare le congrue pe' parroci, il *minimum* di rendita assicurata ai vescovi.

Da ultimo si spera che per le fabbricerie si troverà col fatto quello che già si prevede come probabile, che non ci siano per nulla, o ci siano in parte assai minima, decime sacramentali, tra i redditi da loro posseduti.

Tutti questi desiderî io li ho esposti candidamente; queste raccomandazioni io le rivolgo al signor ministro perchè le di lui parole tolgano quella impressione penosa che alcune parti di questa legge portano al di là degl'intendimenti che l'informano.

Non avrei da aggiungere altro; ma qui, in ultimo, voglio rivelare un segreto che forse è nel fondo dell'animo di parecchi di noi, ma che pochi sarebbero disposti di confidare al pubblico.

Vi è in questi giorni nel sentimento generale un certo desiderio vago, una certa speranza più o meno lontana di conciliazione fra l'autorità spirituale e la podestà civile; un augurio che cessi il dissidio che le divide tuttora.

Nella Camera non solo una voce eccentrica, ma anche quella di un deputato, non men geloso che altri de' diritti dello Stato, accennò francamente a questo lato nuovo della quistione. Non vi sembra, disse, inopportuno il momento scelto per questo progetto di legge, che riducendo le rendite destinate al servizio religioso, non può che inasprire piuttosto le relazioni attuali tra il clero e il laicato, tra la Chiesa e lo Stato?

Io rispondo: che abbiamo innanzi un problema antichissimo da non poter rimanere insoluto; uno scopo da raggiungere di utilità civile e di eguaglianza, non intendimenti ostili alla Chiesa.

Se v'è materia di divergenza, è una ragione di più perchè questi residui si liquidino al più presto, che quistioni di questa specie non si lascino ulteriormente pendenti.

Il Senato una sola cosa deve ponderare se cioè questa è una legge veramente di giustizia, e di eguaglianza; se è fatta per rimuovere una grave dissonanza in un punto importantissimo del nostro diritto pubblico, che tocca alla libertà di coscienza e di culto, da assicurare ai cittadini in tutte le provincie d'Italia.

Se è così, quelli che più bramano, che più credono possibile una conciliazione, non possono desiderare di compromettere con ulteriore indugio una riforma così lungamente aspettata, lasciando appunto in sospeso una materia di dissidio.

A me duole che la discussione di questo progetto si sia dovuto fare in questi ultimi giorni, e che non sia stata preceduta da maggiore preparazione. Comunque sia, se il Senato si persuade che la legge è giusta, che risponde a principî di ragione e di pubblico interesse, deve votarla senz'altro, per dimostrare che, come corpo conservatore, se sa resistere a innovazioni immature e pericolose, è sollecito nel tempo stesso di approvare col suo voto quelle riforme che sieno giuste, opportune e reclamate dalla pubblica opinione. *(Benissimo, bravo!)*

PRESIDENTE. L'onor. senatore Costa ha la parola.

Senatore COSTA. Signori senatori, non mi pare inutile constatare che tutti gli oratori che hanno finora preso la parola non hanno contestati i

principî fondamentali, ai quali è ispirato questo progetto di legge. Si potrebbe anzi dire, che nella prima parte, per quanto cioè riguarda le decime sacramentali, non vi fu alcuna opposizione sostanziale; soltanto nella seconda parte, relativa alle decime dominicali, accettando il concetto, si sono fatte delle riserve intorno al modo onde fu svolto.

Certo non intendo di portare una voce discorde in questo concerto di approvazioni; non esito anzi ad aggiungervi la mia incondizionata adesione.

Io per verità non comprenderei come oggi sia possibile mettere in contestazione il concetto di una legge che, alla fin fine, non è che l'esplicazione dei principî di diritto comune che sono sanciti nel nostro Codice civile; l'abolizione di ogni vincolo perpetuo della proprietà.

Io non comprenderei come sia possibile rifiutare ad alcune provincie, che vennero ultime, o non furono fortunate, il beneficio di una riforma economica che tutti i paesi civili hanno sempre invocato ed ottenuto.

Io non potrei poi far riserve sostanziali od opposizioni ad un progetto di legge che ha la sua origine in tempi, ormai abbastanza remoti, nei quali io aveva una lontana e subordinata partecipazione al Governo; giacchè è noto che i primi studi intorno a questo argomento furono ordinati dal ministro guardasigilli Vigliani, che li commise ad una Giunta di autorevoli giurisperiti, della quale facevano parte illustri membri di ambedue i rami del Parlamento e presieduta da uno dei senatori che fa oggi parte dell'Ufficio centrale.

Io accetto quindi il concetto della legge, e lo accetto anche in quanto, per raggiungere il fine, è costretto a subordinare alle necessità della pubblica economia le esigenze dello stretto diritto.

Non si fanno riforme, non si distruggono fatti che hanno durato dei secoli, senza correre il pericolo di offendere interessi e di violare aspettazioni che la sanzione del tempo ha pressochè tramutati in diritti. Proceda pure il legislatore a tali riforme, ma proceda cauto e prudente circondandole di quei temperamenti che valgano a rendere men dura, men grave e, diciamolo pure, meno ingiusta l'edificazione del nuovo diritto sulle rovine dell'antico.

La questione quindi, che secondo me, deve porsi il Senato non è altra che questa: Questa legge nelle sue disposizioni particolari riesce a tutelare i diritti quesiti? Riesce ad impedire che da queste necessarie rivoluzioni economiche non siano troppo gravemente turbati degli interessi e delle legittime aspettazioni?

Per rispondere affermativamente alla questione mi occorrono alcuni schiarimenti dal guardasigilli. Ed è per questo solo motivo che io ho preso la parola.

Gli schiarimenti che io chiedo sono di due ordini. D'ordine giuridico e d'ordine economico e politico.

Comincio dagli schiarimenti d'ordine giuridico, perchè secondo me, sono di poca importanza, e potranno essere facilmente forniti dall'onor. guardasigilli.

L'art. 1 del progetto di legge quale è sottoposto oggi alle deliberazioni del Senato, contiene nella sua prima parte un inciso che non esisteva nel progetto della Commissione parlamentare; inciso che suona come segue:

« ...ancorchè si trovino convenzionalmente o giudizialmente riconosciute, o convertite in prestazione pecuniaria ».

Per verità a me sorge il dubbio se l'aggiunta di questo inciso sia stata necessaria ed opportuna. Se essa non ha avuto altro concetto che quello di chiarire che le decime sacramentali, quantunque riconosciute per sentenza o per convenzione, sarebbero sottoposte a questa disposizione di legge, ne conservano il carattere e rimangono sottoposte alla legge, può ritenersi superflua, ma non nuoce; e quindi non avrei difficoltà ad accettarla. Ma desidero sia chiarito ed affermato che quest'inciso non potrebbe essere applicabile ogni qualvolta la convenzione avesse portata una novazione togliendo alla prestazione il precedente carattere di decima sacramentale. Ove questa novazione fosse avvenuta dovrebbe prevalere la legge del contratto.

La seconda osservazione riguarda il primo capoverso dello stesso art. 1. Dice questo capoverso:

« Però i vescovi e ministri del culto aventi individualmente cura d'anime, investiti di beneficî ecclesiastici, che si trovano in possesso civile dei medesimi alla pubblicazione della presente legge, continueranno, ecc. ».

Che cosa si è inteso di dire con queste pa-

role « che si trovano in possesso civile alla pubblicazione della presente legge »?

Con queste parole si è egli inteso di richiedere che l'investito fosse già riconosciuto dalla autorità civile col *placet* o coll'*exequatur*, oppure che egli si trovasse legalmente investito dalla autorità che ha facoltà di investirlo nel suo beneficio?

A me pare che non il primo, ma questo secondo concetto dovrebbe prevalere.

È noto che l'*exequatur* ed il *placet* non conferiscono il beneficio; riconoscono soltanto l'esecutività di un atto già per se stesso giuridicamente perfetto: quindi non mi parrebbe nè prudente nè giusto far decorrere il beneficio sancito dall'art. 1 di questa legge dalla data del *placet* o dell'*exequatur*, ma da quella del conferimento legale del beneficio per parte della autorità competente.

Ben vero che il *placet* e l'*exequatur* sono attributivi del possesso della temporalità. Ma occorre distinguere tra il diritto, condizionale se vuolsi, a conseguire il possesso, dal fatto del possesso. Quello deriva dalla investitura, questo dall'adempimento della condizione alla quale la investitura medesima era vincolata. Il che diventa tanto più giusto nella specie in quanto trattasi di conservazione temporanea e personale di un diritto alla decima, che in realtà rimane abolito pel solo fatto della pubblicazione della legge.

Una terza osservazione d'ordine legale io debbo fare relativa all'art. 5. In quell'articolo parlandosi del modo dell'affrancazione, si fa riserva del metodo sancito dalla legge 24 gennaio 1864 per l'affrancamento delle decime dovute allo Stato ed ai corpi morali.

Ora è noto che quella legge ebbe una successiva esplicazione, ebbe un'appendice nella legge del 29 gennaio 1880, la quale ha dato facoltà ai debitori dei censi e canoni, e quindi in questo caso delle decime, di affrancare, mediante correspettivo di 15 annualità della prestazione.

La mancanza della citazione di questa legge, vuole essa dire che non si sia voluto applicarne la disposizione alla redenzione, all'affrancazione delle decime? Ovvero si è ritenuto che citando la legge principale dovessero ritenersi implicitamente citate anche tutte le leggi esplicative che ad essa si riferiscono e ne sono il necessario complemento?

Queste sono le osservazioni che, come ho premesso, mi sembrano di ben lieve importanza, ma che meritano però qualche spiegazione da parte del signor ministro.

Le osservazioni d'ordine economico e politico riguardano l'art. 3.

Coll'art. 2 del progetto è imposto l'obbligo al Fondo per il culto di corrispondere ai vescovi e ministri dei culti con cura d'anime un supplemento di assegno fino a lire 6000 pei vescovi, e fino a lire 800 pei parroci, qualora le altre rendite più non raggiungessero, per effetto dell'abolizione delle decime, le somme anzidette.

Su questo argomento mi sembrano necessarie due spiegazioni.

È noto che con la legge del 1886 si è imposto al Fondo per il culto di aumentare fino ad 800 lire le congrue dei parroci, di mano in mano che gli rimanessero disponibili dei fondi a questo scopo.

Colla sanzione della legge che si discute, il Fondo per il culto si troverà nella condizione seguente: da un lato, dovrà eseguire il precetto di questa legge che *obbliga* il Fondo per il culto a reintegrare fino ad 800 lire la congrua dei parroci; dall'altro, avrà là *facoltà* di portare ad 800 lire la congrua dei parroci nel caso che abbia i fondi per farlo.

Ora, io desidero di sapere dal signor ministro se egli crede che la reintegrazione *obbligatoria* delle congrue potrà recare pregiudizio all'aumento *facoltativo* delle congrue medesime.

Io non ripeterò ciò che, con evidente plauso del Senato, ha detto il senatore Auriti intorno a questo delicato argomento.

Io credo di portar la questione sopra di un altro terreno; quello della buona fede e della lealtà.

Abbiamo una legge, la quale ha fatto la promessa di aumentare la congrua ai parroci fino ad 800 lire: questa promessa è ben lungi dal suo adempimento, e soltanto quest'anno si è preso impegno di arrivare alla somma, non lauta certamente, di 500 lire. Siamo quindi tuttavia lungi dalla meta; e parmi giusto e legittimo il chiedere se l'applicazione di questa legge ce ne allontani pregiudicando la legittima aspettativa dei parroci che attendono dall'esecuzione

della legge del 1876 che sia resa meno misera la loro condizione.

Sotto un altro punto di vista parmi necessario studiare questo limite massimo fissato in 800 lire pei parroci ed in lire 6000 pei vescovi a titolo di indennizzo loro derivante dall'abolizione delle decime.

Il Senato sa che le decime furono abolite nelle diverse provincie d'Italia con leggi diverse. Ma è bene ricordare che queste leggi non furono ispirate ad un concetto unico.

Io ne cito due soltanto. Cito quella dell'Umbria, la quale ha fatto due categorie delle parrocchie, ed ha stabilito un supplemento di congrua facoltativo di 800 lire per le minori, e per le maggiori di lire 1200.

Cito la Sardegna, per la quale si è seguito un concetto assolutamente diverso. Abolendosi nel 1851 le decime, il Governo assunse e scrisse nel proprio bilancio la somma di 800 mila lire per corrispondere ai parroci non una quota, ma la somma integrale corrispondente alle decime abolite. E queste 800 mila lire, ridotte poi a 751 mila, si pagano tuttora al clero di Sardegna sul bilancio del Fondo pel culto.

Or, nella assegnazione e distribuzione di questa somma, non solo vi è una sostanziale differenza di concetto da quello cui è ispirato il progetto in discussione, ma vi è anche una radicale differenza nelle condizioni di fatto. E per accennarne alcuno, vi dirò che alcuni vescovi in Sardegna godono anche oggi, per effetto dell'abolizione delle decime, un assegno di lire 10 mila; molti parroci hanno più di 2000 lire, pochissimi sono al di sotto di lire 1000.

Ora questa mi pare una sperequazione (per usare la parola che oramai suona sulle labbra di tutti) della quale il Governo si dovrebbe preoccupare.

La ragione della legge è la medesima; uguale è la condizione degli aventi diritto alle decime; eppure la condizione di fatto è enormemente diversa; e di questa differenza non giungo a comprendere la ragione.

Io spero di udire dall'onorevole guardasigilli delle dichiarazioni soddisfacenti: e quando le abbia avute, sorvolando anche su altri non lievi difetti che il progetto ha e che la giurisprudenza potrà correggere, non esiterò a dare il mio voto favorevole.

Senatore EULA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA. Decisamente favorevole a questo progetto di legge io non intendo fare un discorso per appoggiarlo. Il campo è già stato mietuto ed io non farò che ripetere male ciò che altri oratori già dissero molto bene.

Se vi furono domande di schiarimenti, se si sollevarono dubbi, l'egregio relatore e l'illustre guardasigilli risponderanno.

Ho chiesto la parola unicamente per dichiarare che voterò in favore e per rendere grazie all'illustre guardasigilli che, raccomandando all'approvazione del Parlamento questo disegno di legge, ha reso omaggio alla giustizia di cui è ministro. E tanta è anzi la mia convinzione che esso meriti il vostro suffragio da non saper comprendere come possa esservi chi lo combatta.

Quando penso che si tratta di decime sacramentali già abolite in tanta parte d'Italia e che si propone di estendere questo beneficio ad altre provincie che non ne godono ancora, e segnatamente alle provincie già soggette al Governo pontificio, più l'Umbria ed il Veneto, pare a me che, per essere logici, gli avversari dovrebbero deplorare che siano state abolite altrove, e far voti perchè vi siano ristabilite. Perchè questa disparità di trattamento? Perchè in tempo di civile eguaglianza lasciare un sì odioso privilegio?

Voi avete testè votata, o signori, la legge di perequazione, e tutte le popolazioni italiane, anche quelle che se ne sentono materialmente lese, perchè amano prima di tutto la giustizia, anelano di salutare il giorno in cui il benefico provvedimento riceverà la sua attuazione.

Orbene, votando questo disegno di legge, voi non farete che compire l'opera vostra, farete un atto di vera perequazione giuridica.

Le tasse sacramentali non sono che una vera e propria imposta; sono una imposta a cui i fedeli, o volontariamente per sentimento religioso, o costretti da disposizioni legislative devote alla Chiesa, si sono assoggettati acciocchè i ministri dell'altare, che dell'altare devono vivere, avessero un onesto trattamento. Ma ora che la nazione ha loro in altra guisa provveduto, ora che gli aventi cura di anime hanno le loro prebende, ora che i vescovi hanno le mense, e se queste non bastano la legge provvede a supplirvi, il voler conservare questi

oneri di cui è venuta meno la causa, oneri che furono assunti coll'implicita clausola *rebus sic stantibus,* il volerli conservare in alcune provincie, mentre in altre furono aboliti, è un atto non solo improvvido, ma enormemente ingiusto.

Fu detto e riconosciuto dall'onor. Brioschi essere l'abolizione delle decime un atto di giustizia, ma doversene meglio maturare lo studio prima di compierlo. Rispondo: trattarsi, ben più che di fare un atto giusto, di riparare ad una flagrante ingiustizia, e non essere mai troppo giusta e sollecita una tale riparazione.

Ho letto, e me ne furono comunicati anche testè, alcuni discorsi di oratori che in altro recinto hanno combattuto questo progetto di legge.

Ma confesso che, lungi dal convertirmi, mi avrebbero persuaso del contrario se non lo fossi già stato prima. Si è detto: questa legge sarà un semenzaio di liti; non vi fanno plauso che gli avvocati e procuratori legali. Io non lo credo. Il concetto della legge è abbastanza nitido; ampia e chiara ne è la dizione da non dar luogo a dubbiezze, da togliere ogni difficoltà.

Del resto, si comprende facilmente che quando uno è leso nel suo interesse, quando deve perdere un utile qualunque, si attacca anche ai rasoi per conservarlo, e non mancano mai i compiacenti azzeccagarbugli che se se rendano paladini. Ma se fosse questa una buona ragione, se il timore di dar luogo a controversie giudiziali dovesse bastare ad impedire l'attuazione di una legge, non si farebbe mai nulla di serio, converrebbe rinunziare ad ogni progresso nella nostra legislazione, ad ogni organica riforma.

Quando vi si proponeva la legge sull'Asse ecclesiastico e sulla conversione degli immobili ad esso appartenenti, anche allora gli avversari dicevano che le liti sarebbero state numerosissime, ma voi non vi arrestaste per ciò, e ne aveste ben donde. Le liti passarono, ma il benefizio economico che avete creato rimane e rimarrà perenne.

Si è detto da altri: voi con questo progetto di legge favorite i decimati a danno dei decimanti; è un' ingiustizia per questi, un lucro indebito per quelli.

Reputo superfluo il dire che non si può parlare d' ingiustizia a danno di coloro che godono di queste decime; non si tratta qui di un diritto giuridico, nè di ledere un diritto di proprietà. Nessuno ha avuto il coraggio di ciò affermare: certo, se il diritto alla decima è passato a titolo oneroso in un privato, allora si potrà bensì ordinarne la commutazione in denaro, come la si prescrive coll'art. 3 di questo progetto, ma non sarebbe lecito dichiarare la soppressione senza compenso, perchè si lederebbe un diritto patrimoniale del cittadino che l'ha acquistata.

Ma finchè rimane presso l'ecclesiastico, la decima non è che un compenso per il servizio religioso che presta; essa è per il ministro del culto ciò che è lo stipendio per l'impiegato; e quindi il legislatore modificando il di lui trattamento, sostituendo uno ad un altro compenso, non può mai dirsi che commetta ingiustizia, e meno ancora che offenda un diritto di proprietà.

Ma si dice: voi pregiudicate un interesse per arrecare un indebito lucro ai possessori dei beni sottoposti all'onere di siffatta prestazione, i quali facendone l'acquisto li pagarono tanto di meno quanto era il peso cui erano sottoposti.

Se questo argomento avesse un valore, non dovreste limitarvi a respingere il progetto, ma la logica vi obbligherebbe ad abrogare senza indugio la legge di perequazione che avete testè con pubblico plauso votata.

Anche i proprietari del Modenese, del Piemonte, della Lombardia e della Venezia i quali comprarono beni soggetti alle tasse prediali sproporzionatamente gravi portate dai rispettivi catasti censuari, tennero conto nel convenire il prezzo di un tale carico; ed è quindi un indebito arricchimento quello che si è loro conceduto colla perequazione; e tanto più avreste dovuto loro negarla, inquantochè oltre al danno che ne riporterà la finanza, vi ha pure il pregiudizio che si è recato ai proprietari di altre provincie, che acquistarono beni colpiti da imposte prediali minime, e dopo averli pagati in proporzione, se li vedranno, tutto ad un tratto, maggiormente aggravati. Dunque, se coloro che oppongono una siffatta obbiezione avessero ragione, si dovrebbe conchiudere che sarà bensì lecito di accrescere le imposte, di diminuirle non mai. Come vedete, ad argomenti di questo genere si perde il tempo a rispondere.

Si è pur detto esservi molti i quali, allettati dalle agevolezze loro accordate dalla legge del 1864, hanno affrancate le decime, e che se avessero potuto prevedere l'abolizione, se ne sareb-

bero astenuti; sicchè a loro riguardo si commette una ingiustizia.

Io dichiaro nettamente che non comprendo questo singolar modo di ragionare. Non capisco come mai accordando per l'avvenire un favore ad alcuni possessori di beni, si faccia cosa ingiusta, perchè non tutti ne possono più godere, perchè cioè vi furono di coloro i quali, essendosi affrettati a liberarsi mediante un corrispettivo d'affrancamento, da un tale peso, non vollero aspettarne la soppressione. Ma allora chiunque ha dovuto sopportare una spesa, pagare una imposta stabilita da una precedente legislazione, dovrebbe gridare all'ingiustizia contro una legge posteriore che diminuisca la spesa, tolga l'imposta.

Quando si pubblicò la legge del 1864 che ha dato facoltà di riscattare le decime dai corpi morali mediante un compenso assai inferiore a quello che avrebbero dovuto corrispondere, ho udito bensì gli enti morali che erano astretti a ricevere per affrancamento una rendita di valore effettivo minore di un terzo, ed anco di più, del nominale, lagnarsene acerbamente; ma non ho udito per fermo che se ne siano lagnati coloro che le avevano già affrancate prima, ed abbiano detto che siasi dato un provvedimento ingiusto accordando ad altri un favore di cui essi non erano più in grado di godere. Se un richiamo di questo genere si fosse fatto, avrebbe destato il riso, non meritato mai l'onore d'una risposta.

Si è detto per ultimo: ma voi date luogo a disparità di trattamenti. La legge per un atto di giusto riguardo, come si è già fatto quando si sono soppressi i benefizi, ha conservato a coloro che ne sono attualmente investiti, il diritto a riscuotere le decime, finchè avevano cura di anime. Dunque, se un proprietario ha la disgrazia di avere un parroco decimante ancor giovane, esso non sarà liberato dalla decima che di qui a 30 o 40 anni; se lo ha vecchio, lo potrà essere fra breve tempo.

Quando ho sentito mettere innanzi quest'argomento, io mi aspettavo di sentire dedurre un altra conseguenza, la proposta cioè di abolirle subito per tutti, salvo a dare agli investiti il trattamento di cui all'art. 2. Invece, no: se ne deduce che, per dare a tutti un eguale trattamento, perchè non vi sia chi liberato in breve tempo possa ridere alle spalle di altri che rimangano aggravati per un tempo più lungo, sia migliore e più giusto partito mantenere perpetuamente il peso per tutti.

A me è già più volte accaduto, e credo che anche altri magistrati seduti in quest'aula diranno altrettanto, d'essermi recato all'udienza con un dubbio nell'animo circa il modo col quale si dovesse decidere una difficile controversia. Ma bastò che un avvocato sorgesse, bastò l'udire la povertà e la inanità degli argomenti che adduceva in favore della sua parte, perchè ogni dubbio svanisse e mi convincessi che egli era dal lato del torto. *Causa patrocinio non bona pejor erit.* Così accadrebbe anche ora a me, senatore, nell'udire le meschine osservazioni che si oppongono all'attuale progetto di legge, se della bontà di esso avessi mai potuto dubitare. Non aggiungo altro, essendo appena d'uopo rispondere ai dubbi che ha espressi l'onor. Vitelleschi.

Egli disse che si è trovato imbarazzato a dare appaganti spiegazioni a coloro, dai quali furono esposti i timori che l'articolo terzo potesse riflettere quelle prestazioni che in questa romana provincia sono convenute a carico dei mezzadri e dei coloni; ed aggiunse giustamente che buona ragione per soddisfare le loro dubbiezze non sarebbe certamente quella di osservare non avere potuto il Senato in questo scorcio di sessione, in questi giorni estivi, occuparsi con maturità di consiglio di tutte le possibili conseguenze della legge.

Io lo consiglierei di rispondere a coloro che gli manifestano questi timori, di rivolgersi a qualcuno dei tanti onesti e dotti giureconsulti che onorano la curia romana, assicurandoli che non ne troveranno neppure uno che possa ritenere applicabile l'art. 3 al caso delle colonie parziali e delle mezzadrie a cui egli accennava. Oltre la ragione a cui io non posso non sottoscrivere, già addotta dall'onor. senatore Auriti, cioè che quest'articolo, parlando delle prestazioni fondiarie perpetue, prevede evidentemente il caso in cui debitore della prestazione sia il proprietario del fondo, e che il colono o il mezzadro non è certo il proprietario del fondo goduto, c'è poi quest'altra ragione essenziale, che qui trattasi di diritti reali, come disse benissimo il relatore, si tratta di un *jus in re.* Ora le prestazioni imposte per patto nelle mezzadrie e nelle colonie parziarie non costituiscono che delle obbligazioni personali, ma non mai

reale è il corrispondente diritto che spetta ai proprietari dei fondi, onde si tratta.

E se un dubbio potesse ancora rimanere, basterebbero a dileguarlo gli articoli che seguono, dove si parla del modo di eseguire la commutazione, basterebbe por mente alle eccezioni che vi si fanno, per convincersi essere assolutamente impossibile che l'art. 3 possa contemplare i casi a cui l'onor. senatore accennava.

Finisco esprimendo il voto che il Senato voglia approvare questo che, a mio avviso, è un grande atto di riparazione di un'ingiustizia, e se alcuni interessati strilleranno, può esser sicuro che la grande maggioranza del paese, tutti coloro che amano la libertà e la giustizia, faranno plauso e benediranno all'opera sua. (*Benissimo, bravo*).

PRESIDENTE. L'onor. senatore Pierantoni ha la parola.

Senatore PIERANTONI. Il discorso del senatore Eula ha reso molto più breve il mio còmpito.

Io aveva chiesto la parola per dimostrare che questo disegno di legge contiene la consacrazione del principio di eguaglianza di tutti gli Italiani innanzi alla legge, ed afferma la necessità storica di disperdere ogni reliquia del feudalismo laico-clericale, e che in pari tempo contiene la piena attuazione di una riforma troppo lungamente indugiata.

La prova estrinseca dei fini di questa legge si ha dal considerarsi che ha trovato un solo oratore contrario in Senato, l'onor. Brioschi, avvegnachè sia debito di giustizia il considerare che l'onorevole senatore Vitelleschi non ha pensato di negare la legge abolitiva delle decime *sacramentali* e di qualsiasi altra natura, ma soltanto si è preoccupato dell'art. 3 e dell'art. 4, i quali, invece di provvedere all'abolizione e commutazione delle decime, sanzionano l'affrancamento di tutte le prestazioni fondiarie perpetue consistenti in quote di frutti.

È facile la dimostrazione della insussistenza del primo addebito, che l'onorevole senatore Brioschi ha fatto alla legge, dicendola d'iniziativa parlamentare, e perciò non preceduta da quella lunga istruttoria che accompagna ogni legge d'iniziativa della Corona.

Questa legge ha tali precedenti storici e tali lavori di preparazione che davvero si sente l'imbarazzo di ricordarli. Anzi, la grande storia scientifica e legislativa sulle decime è quella che permette a chicchessia di ricercare qualche dubbiezza nella disparità dei sistemi legislativi e di formolare un discorso qualunque.

L'abolizione delle decime ha la sua analogia con l'abolizione dei vincoli feudali e con l'affrancamento della proprietà dai vincoli che la opprimevano. Quindi clero, aristocrazia e privilegiati dànno un arsenale di armi alle opposizioni. Più di un secolo ha apparecchiato lo studio della riforma dai provvedimenti del Tanucci e di Leopoldo I alle riforme della Rivoluzione francese che furono introdotte in alcune parti d'Italia. A questo primo periodo seguì l'altro dei governi dittatoriali, che prepararono la proclamazione dell'unità d'Italia; sorse infine l'opera legislativa italiana iniziata dal Pisanelli nel 1864 e terminata con la ripresa di una legge, tante volte proposta, per l'iniziativa parlamentare, fatta dal Fazioli.

Negli Atti del Parlamento vi hanno studi e relazioni tali che non permettono che si possa dubitare della grande maturità di questa riforma.

Basterebbe soltanto leggere le due relazioni, quella del ministro guardasigilli Mancini del 1876 e l'altra dell'onor. deputato Rinaldi, relatore della Commissione parlamentare, per stimare la virtù de'precedenti, che prepararono questa riforma.

D'altronde è giusta la diffidenza per l'esercizio della iniziativa parlamentare? Il deputato stesso propone riforme che sono completive del diritto pubblico del regno. La legge d'iniziativa parlamentare è sottoposta alla stessa procedura che dev'essere osservata per la fazione delle altre leggi.

Nessun legista può guardare con diffidenza una riforma soltanto perchè richiesta da un grande numero di deputati.

L'iniziativa parlamentare è identica per le due Camere; è un gioiello prezioso che bisogna conservare limpido e puro. Però ogni legge è la risultanza dello studio complessivo dei legislatori. Se la iniziativa parlamentare ricondusse sull'ordine del giorno della Camera dei deputati l'argomento delle decime, non è men vero che l'onor. ministro guardasigilli, operando con prudenza e temperanza, vinse le grandi discrepanze che erano sôrte nella discussione, riconducendo l'iniziativa parlamentare ai termini del disegno che era stato preparato dall'onor. ministro Mancini fino dal 1876, in ese-

cuzione di un ordine del giorno votato ad unanimità dalla Camera dei deputati. Al disegno si aggiunsero poche disposizioni sulle altre prestazioni fondiarie congeneri alle decime.

Detto questo circa l'origine della legge, passo ad esaminare rapidamente le quattro parti che ne compongono il disegno. Nella prima parte, ossia nell'art. 1°, è sanzionata l'abolizione delle decime e delle prestazioni di qualunque natura.

Gli onorevoli senatori Auriti, Costa ed Eula hanno dimostrato la giustizia di questo principio, che io stimo affermazione del principio di eguaglianza per tutti i cittadini viventi nel territorio del regno d'Italia.

Il secondo principio è il compenso ai parroci o agli aventi cura di anime che non abbiano una congrua conveniente.

In tutti i paesi dove furono abolite le decime si studiò il sistema dell'indennità, ma non si seguì ovunque la stessa regola. Alcuna volta si ammise, come in Toscana fece il Ricasoli, il pagamento a carico del bilancio dello Stato. In altri paesi fu posto il pagamento dell'equivalente a peso dei comuni. Tra noi, considerata la condizione economica in cui si trova ora il Fondo per il culto, a quell'ente è imposto il pagamento dell'annuo supplemento di congrua. Per la legislazione esistente e per il principio del nostro diritto pubblico, la separazione dello Stato dalla Chiesa, giustamente si dichiara che spetta al Fondo del culto come funzione propria della sua esistenza.

Si è fatta obbiezione e si è detto: aggravando il Fondo per il culto di queste prestazioni. si verrà a ritardare l'ora della reversibilità a favore dello Stato e dei comuni delle rendite esuberanti, giusta la legge del 1866 dopo la liquidazione dei beni e la esecuzione degli oneri relativi. Ma la obbiezione cade per due ragioni.

La prima, considerando che la legge delle guarentigie sanzionò l'obbligo del riordinamento dell'Asse ecclesiastico. Perciò qualunque inconveniente derivasse dall'esecuzione di questa legge, potrebbe essere corretto con l'altra.

In secondo luogo, io osservo che il ritardo alla reversibilità è compensato dal gran beneficio che i comuni e lo Stato troveranno negli effetti economici della libertà del commercio restituita ad una grande quantità di proprietà immobiliare sciolta da vincoli secolari, che la inceppavano e ne scemavano il valore.

È postulato della filosofia civile moderna di abolire tutte le proibizioni ed i vincoli della proprietà, per i quali la ricchezza nazionale non è feconda. Il regime di libertà è condizione prima ed essenziale della ricchezza e della prosperità pubblica. Quindi se la legge da un lato ritarderà la remota promessa della devoluzione, dall'altro, dando ai cittadini il diritto di svincolare i loro fondi da oneri gravosi, arrecherà un vantaggio immediato all'agricoltura, dal cui progresso ne sentirà vantaggio la finanza dello Stato.

Il principio del rispetto del possesso civile degli utenti le decime, che fu creduto dal senatore Brioschi una disuguaglianza di trattamento, è invece l'applicazione del principio di giustizia distributiva, che vuole si trattino ineguali mente gli esseri ineguali per condizioni. Invece si sarebbe gridato alla violazione dei diritti acquisiti, se non si fosse rispettato il possesso civile delle decime, ossia dei beneficî. In tale caso si sarebbe detto che noi eravamo ostili al clero peggiorandone le condizioni.

Dopo questo compenso attribuito agli aventi cure d'anime, la legge sanziona la commutazione delle prestazioni fondiarie a titolo oneroso, in canone annuo e fisso, in danaro.

Qui osservo che se si avesse voluto usare un *summum jus,* si avrebbe dovuto comprendere nell'abolizione anche le decime convertite in contrattazioni. Illustri giureconsulti, sopra gli esempi della legislazione francese, insegnano, che quando una cosa perisce, perchè è dichiarata non commerciabile, il possessore nulla ha da ripetere, perchè non ha diritto diverso da quello del primo alienante: tuttavia il legislatore, rispettando il principio delle contrattazioni, ha imposto il sistema delle affrancazioni, che non è legge nuova in Italia, ma diritto comune.

Questa parte della legge è la riaffermazione della legge 24 gennaio 1864 votata dal Parlamento, per la quale furono affrancati i canoni enfiteutici, i censi, le decime ed altre prestazioni.

L'onor. Vitelleschi ha formulato alcune obbiezioni contro questa parte della legge che si discosta certamente dalla materia delle decime; ha detto non doversi permettere allo Stato di intromettersi nei contratti privati, perchè verrebbe a ledere il diritto di proprietà.

Nè l'una, nè l'altra proposizione sono conformi al diritto. L'immobilità legislativa che lasciasse esistere invariati gli ordini di abusati contratti, lascierebbe sussistere le più grandi vergogne, le più grandi ingiustizie. Per esempio, l'arresto personale per debiti, le leggi contro l'usura erano leggi per le quali si erano creati grandi rapporti giuridici. In tempi non remoti la schiavitù era contratto civile. Lo Stato non abdicò il diritto di far cessare le ingiustizie.

La guerra di secessione dell'America non ebbe forse luogo perchè la società moderna non poteva più riconoscere l'uomo come oggetto di contratto? Quando lo Stato ha discusso l'abolizione di molte forme di contratti che nascevano dal diritto canonico, dalla scolastica dei preti, dalla prepotenza delle classi dominanti contro le classi povere, obbedì alla vera sua missione, che è quella di coordinare e armonizzare i diritti privati restituendo agli oppressi la personalità confiscata, armonizzando l'esercizio della libertà col progressivo miglioramento della economia nazionale.

Nessuno può dire che perchè esiste un contratto, lo Stato non possa modificarlo ed abolirlo se lo ravvisi contrario al diritto ed alla economia sociale. Questa specie di obbiezione si faceva dai feudatari della Confederazione germanica contro i decreti della Rivoluzione francese quando aboliva la feudalità. Dicasi lo stesso per l'accusa di lesione al diritto di proprietà.

Una legge, che sostituisce il principio della libertà a quello dei vincoli e che ordina l'affrancamento, riconosce la proprietà, la protegge, la svolge.

Io non mi abbandonerò a fare obbiezioni sopra il senso della legge, e dico: ai magistrati, che gli avvocati trovano la possibilità di fare cause dallo studio degli Atti parlamentari, perchè i magistrati troppo presto si abbandonano all'uso di interpretare le leggi.

Ho inteso discutere delle colonìe perpetue e delle colonìe parziali, e chiedere se sono o pur no comprese nella legge. Questa materia delle colonìe è sopra tutte le altre difficile.

Gravi e difficili controversie di applicazione non si possono risolvere in breve ora nè da una sola persona, e senza lo studio delle origini svariate delle colonìe dei diversi paesi d'Italia. Questo soltanto io riconosco che in questa legge di affrancazione dei canoni fondiari il legislatore vuole metter fine alla perpetua ed irreparabile separazione delle due parti, che costituiscono il dominio, alle quali la influenza delle idee feudali fece applicare le denominazioni di dominio diretto e dominio utile.

La legge vuole spezzare i reciproci rapporti tra proprietari che in perpetuo non potrebbero avere il materiale godimento della cosa, nè alienarla, nè migliorarla.

Questa specie di solidarietà, la quale è perpetua, non è una società del capitale e del lavoro, come crede l'onor. senatore Cencelli. Chi ha il dominio utile è incapace di disporre del fondo, non ispira fiducia ai capitali, è condannato a riconoscere un numero crescente di padroni per le divisioni e suddivisioni del dominio diretto fra gli eredi ed i successori del primo concedente. Quindi è da lodarsi una legge, che vuole, qui dove imperò il fidecommesso, la primogenitura, il principio dell'affrancamento per aiutare e rendere possibile la libertà nel regime della proprietà, togliendola dai vincoli e dalle proibizioni.

Questo ho voluto dire perchè credo che le discussioni parlamentari non debbono pregiudicare la vera interpretazione della legge da parte di coloro che debbono applicarla.

Esaminate così le quattro parti della legge, concludo col dire che il mio discorso non era necessario in Senato, ma che vale innanzi alla pubblica opinione per constatare la concordia degli animi con cui si delibera su questa legge.

Non è corretto uso de' Parlamenti il ricordare le cose dette da altri oratori qui od altrove, ma poichè oggi si è fatto cenno dello spirito della Camera elettiva ritroso a questo progetto di legge, io mi permetto di rettificare un equivoco.

Contro il progetto d'iniziativa parlamentare, da parte specialmente di giovani giuristi, nuovi alla vita parlamentare e che non conoscevano le grandi tradizioni del Parlamento italiano, le quali dimostrano che questa legge corregge un anacronismo di 23 anni, sorse una confusa agitazione; ma quando l'onor. guardasigilli ricondusse la legge nei termini nei quali l'aveva proposta il Governo, allora trasse la Camera a quella felice concordia di voti, che è la forza delle leggi.

Soltanto un bizzarro oratore disse: Non emen-

date la legge, chè, emendata, il Senato non la rinvierà a novembre, quando la legge per nuova sessione rimarrà sepolta negli scaffali.

Il Senato ha una coscienza netta ed un aperto coraggio che non possono legittimare speranze retrive. Esso voterà la legge senza permettere ad alcuno di cercare nelle nostre tregue la soddisfazione di un partito infesto alla nazionalità italica.

Lodo l'egregio guardasigilli per la insistenza con la quale ha propugnato questa legge, perchè nulla è più esiziale all'andamento dei poteri legislativi, che le titubanze e le transazioni del Governo.

Il potere pel potere non è nulla, anzi è peggio del nulla. Il potere vale soltanto se giova a distruggere grandi ingiustizie, a conseguire liberali riforme.

Con questi sentimenti io voterò la legge che per me non ammette dubbiezze, augurandomi che sarà rettamente applicata.

Senatore MANFREDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANFREDI. La discussione essendo stata principalmente di ordine giuridico ed avendo sopra ogni punto della questione manifestata autorevolissimi giureconsulti la loro opinione, non desidero esprimere altro, se non che aderisco loro a difesa del disegno di legge; concorrendo pure nel parere di altro onorevole mio collega, che, prevalendo a sostegno di questa legge il principio di utilità pubblica ed economica, non sia da decidere con la rigorosa ragione giuridica.

Due concetti per altro io stimo opportuno di maggiormente affermare: uno attenente al diritto privato, l'altro più toccante al pubblico. Nel diritto civile privato importa dissipare la falsa idea di un ingiusto lucro che ai decimati rechi l'abolizione delle decime ecclesiastiche. Non s'è mai pensato che il criterio, con cui venga determinato il prezzo di un acquisto, possa influire a misurare la legittimità e la estensione dei diritti acquistati. In qualunque modo il prezzo sia determinato, quando viene a costituire l'elemento dell'acquisto, forma correspettivo e produce trasmissione del dominio intero, e con questa trasmissione anche diritto nell'acquirente ai futuri accrescimenti da qualunque causa essi provengano.

Il secondo concetto tocca, dicevo, al diritto pubblico. Niuno ha posto in dubbio il potere dello Stato rispetto ai corpi morali, anzi unanimemente sono approvati ed applauditi i principî fondamentali del disegno di legge nella parte dell'abolizione delle decime ecclesiastiche; nondimeno, poichè ho udito risalire alle origini di quei diritti, per decidere della giustizia della abolizione stessa, io debbo manifestare come del tutto radicali siano le mie opinioni intorno a questo soggetto.

Il corpo morale, sia civile, sia ecclesiastico, è creazione della suprema potestà civile; è persona civile fittizia. La potestà dello Stato crea il corpo morale. La potestà suprema dello Stato lo estingue. La potestà suprema dello Stato, creando l'ente morale, lo riveste di diritti d'una od altra specie, in maggiore o minor quantità. L'autorità suprema dello Stato, quando lo ha così rivestito di diritti, a suo talento ne lo spoglia; non seguendo in ciò altro criterio direttivo, fuorchè quello dell'utilità pubblica.

Questo potere è tanto prezioso, che non ne sarà mai abbastanza raccomandata la conferma in ogni evento acconcio. Il prof. Laurent, grande autorità in diritto a tutti nota, del quale or non è molto abbiamo pianto la morte, faceva in ogni occasione la stessa raccomandazione, e la faceva specialmente, quantunque religiosissimo, riguardo ai corpi morali ecclesiastici, perchè sono quelli da cui lo Stato ha più da temere. La sua teoria è più perfettamente spiegata nel disegno del nuovo Codice civile per il Belgio.

Io son certo che questa potestà dello Stato, particolarmente rispetto ai corpi morali di culto, sarà anche oggi tenuta indubitabile ed assoluta dal Senato del regno italiano, e sempre da esso custodita gelosamente; essendo la base su cui tener salda la bandiera della difesa dei diritti del potere civile contro le pretese d'ogni altra potestà.

Le minute questioni, io lo dicevo a principio, sono state da colleghi autorevolissimi abbastanza discusse, le piccole difficoltà sono state risolute; ed io non abuso della tolleranza del Senato. Approvando il disegno di legge, ho fiducia che avrà pure l'approvazione del Senato.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Finali.

Senatore FINALI. Farò brevissimo discorso; e comincierò dal dire la ragione per la quale io ho chiesto facolta di parlare.

L'onor. senatore Auriti, nel suo splendido e

dotto discorso, ha accennato alla diversa condizione in cui si trovano, per rispetto a queste decime, l'Umbria e le Marche; le quali desiderano trovarsi nella condizione in cui l'Umbria si trova fin dal 1860.

Le sue parole mi hanno richiamato al pensiero un'epoca molto lontana della mia vita.

Nel 1860 io era presso il commissario generale pel Governo delle Marche.

Se le Marche non parteciparono al beneficio, che godono fin d'allora le provincie, che costituiscono poi l'unica provincia dell'Umbria, disgraziatamente la colpa in parte è mia.

Allora la questione delle decime si presentava per la prima volta. E se dopo tanto volgere di tempo una discussione così ampia è fatta in Senato, ciò prova che essa aveva bisogno di essere esaminata sotto molti aspetti: in relazione al diritto pubblico, sia civile, sia ecclesiastico, e al diritto privato.

Al mio amico Lorenzo Valerio, regio commissario generale nelle Marche, che ricordo con venerazione, perchè fu uno dei più insigni ed integri patriotti che il Piemonte ha dato all'Italia, il quale era propenso a seguire l'esempio del suo collega dell'Umbria, io proposi invece di nominare una Commissione per esaminare la complessa questione; onde potesse prepararci una legge, accomodata alle peculiari condizioni di quelle provincie, meglio ponderata di quel che non erano i decreti di quei Governi provvisorî, che erano fatti la sera per la mattina, o la mattina per la sera; con una rapidità che lascierebbe supporre *a priori* che si fosse fatto più male, o meno bene di quello che in realtà fu fatto.

La Commissione, composta di tutti i sindaci delle Marche, e presieduta dal nostro collega Fazioli, allora sindaco d'Ancona, fu nominata in ottobre 1860; ma il Governo delle Marche durò pochi mesi; la Commissione si adunò due o tre volte, e della legge non fu più parlato.

Se, dunque, io proposi, 27 anni fa, di nominare una Commissione, perchè la legge non era stata studiata; è ben naturale che dopo 27 anni io non creda opportuni altri indugi.

La questione delle decime è stata studiata nelle accademie, nei giornali, nei libri, nel Parlamento; è stata oggetto di successivi progetti di legge.

Quasi mi pento della parte ch'io ebbi, a che le Marche non abbiano goduto fin dal 1860 immediato beneficio; ma tuttavia se credo di non meritar biasimo per essere stato allora prudente, credo che oggi lo meriterei, se dopo 27 anni dicessi occorrere ancora nuovi studi, ed esservi qualche cosa di nuovo da imparare.

Ciò premesso, per considerazioni quasi personali, aggiungo che dopo l'esauriente discorso dell'onor. Auriti si sono potuti udire altri dotti ed eloquenti discorsi; ma nulla si possa aggiungere agli argomenti in favore delle legge.

Restano solo due obbiezioni, o meglio due dubbiezze, che in principio della discussione metteva innanzi il mio amico Vitelleschi; e alle quali, riconoscendone l'importanza, dava già risposta il senatore Cencelli.

Le dubbiezze o le obbiezioni dell'onor. Vitelleschi riguardano due punti gravi. L'uno riguarda la comprensione dell'art. 3 della legge, che egli teme o crede possa estendersi fino alle colonie parziarie o alle colonie a miglioria; la seconda riguarda l'ultimo paragrafo dell'art. 2, intorno agli effetti che possa avere l'articolo stesso per rispetto alle deduzioni da farsi dalla rendita corrispondente alle decime e alla successiva affrancazione, in relazione alle bonifiche fatte nell'ultimo trentennio.

L'onor. Cencelli a quelle obbiezioni ha categoricamente e, a creder mio, vittoriosamente risposto. Altri oratori hanno rincalzato i suoi argomenti. In quanto a me, non vedo ombra di dubbio, che la colonia parziaria ed a miglioria possa cadere sotto la sanzione dell'art. 3. E non posso immaginarmi che nell'applicazione della legge, si possa mai uscire dalla sua disposizione letterale e tradirne lo spirito.

In quanto poi all'ultimo paragrafo dell'art. 4, è più questione di fatto che questione giuridica e teorica.

L'onor. senatore Cencelli ha detto, e non ha trovato contraddittore (e la sua esperienza sulle condizioni agronomiche e fondiarie della provincia è grandissima), che beni, i quali 30 anni indietro fossero propriamente incolti, non esistono nella provincia di Roma; che non è avvenuto altro che una variazione di coltura per renderla più intensa e più fruttuosa. Ma questa variazione di coltura non vuol dire passaggio dallo stato incolto allo stato di coltura; solo caso in cui l'ultimo paragrafo dell'art. 4 sia applicabile.

Io confido che l'onor. ministro di grazia e giustizia con la sua autorevole parola confermerà le dichiarazioni, che si sono fatte intorno all'art. 3 e intorno all'ultima parte dell'art. 4.

E siccome quando la legge fosse applicata nel senso temuto dall'onor. senatore Vitelleschi, anch'io credo che andrebbe al di là dei limiti del giusto, non dubito che quando, contro ogni legittima e ragionevole previsione, il fatto da lui temuto si avverasse, l'onor. Zanardelli, e il Governo impersonalmente considerato, provvederebbe a questo inconveniente, mediante una opportuna disposizione legislativa che interpretando la legge la mantenesse entro i giusti confini.

Non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. L'onor. senatore Brioschi ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Io non mi trovo nella felice condizione dell'onorevole preopinante il quale dice che non vi ha più bisogno di studio sopra questo argomento. Per questa ragione sono stato attentissimo a tutte le orazioni pronunciate oggi in quest'aula da così eminenti giureconsulti.

Però, sia difetto della mia mente, sia il modo col quale la mia mente cerca ordinariamente le ragioni di certe leggi, devo dire che sono rimasto nel mio primitivo modo di vedere. Che, anzi, alcune delle ragioni formulate qui hanno dato maggior vigore alla mia primiera convinzione.

Quando io odo un eminente giureconsulto come l'onor. Eula dire al Senato: nel 1864 si faceva giustizia facendo pagare l'affrancamento delle decime; nel 1887, facciamo giustizia in un altro modo, abolendo cioè gratuitamente quelle stesse prestazioni; io sento che fino nella interpretazione della parola giustizia dissento da lui; e che perciò egli confonde legalità con giustizia.

Quando odo il mio stimatissimo vicino l'onorevole Auriti, il quale dice: ma trattasi d'una perequazione graduata; io devo domandarmi, fra il bianco ed il nero, fra lo zero ed una somma eguale al valore delle prestazioni, può esistere graduazione?

Non posso nemmeno accettare quanto diceva l'onor. Eula, il quale, ponendo a confronto questa prestazione colle imposte, e questa legge con l'altra di perequazione fondiaria, deduceva una conseguenza, a mio credere, erronea.

Ed, invero, la legge del 1864, essendo stata applicata in tutti questi anni, doveva avvenire siccome conseguenza che coloro i quali comperavano un fondo, gravato da una prestazione, detraevano dal prezzo di esso la somma necessaria all'affrancazione della medesima, e se quindi l'affrancamento non è avvenuto, oggi fruiscono del vantaggio di ridare al fondo il valore completo.

Ma non voglio abusare della pazienza del Senato, e mi limito a rivolgere due domande al signor ministro guardasigilli intorno agli articoli.

Un primo dubbio è questo, e mi pare che già qualcuno abbia parlato in proposito: nell'art. 1, quando si parla di prestazione delle decime, dopo le parole « per l'amministrazione dei sacramenti o per altri servizi spirituali ai vescovi, ai ministri del culto » si aggiunge: « alle chiese, alle *fabbricerie* o ad altri corpi morali ».

L'articolo primo, dunque, stabilisce che oggi vi sono chiese e fabbricerie che si giovano di decime e prestazioni.

Nell'articolo secondo, si sostituisce a queste decime il Fondo per il culto, per i vescovi e per i parroci, lasciando da parte le chiese e le fabbricerie.

Ora, come facciamo, come l'onor. signor ministro intende di fare per mettere d'accordo questi due articoli? Oppure chi dovrà in avvenire, secondo il signor ministro, dare i mezzi a queste fabbricerie e a queste chiese, se non li dà il Fondo per il culto?

Poi, all'art. 4, è detto:

« Riguardo ai terreni incolti bonificati nell'ultimo trentennio, il canone sarà determinato in proporzione della rendita lorda che si otteneva prima della bonifica ».

Ora l'applicazione di questo comma dell'articolo dovrà nella pratica presentare difficoltà.

L'onor. signor ministro risponderà che vi sono leggi antiche, le leggi del catasto lombardo-veneto, le quali prevedevano che si debba rimontare ad epoca precedente per determinare questa rendita lorda. Ma io non crederò mai che quelle leggi fossero così buone in questa parte da meritare di essere imitate, e d'altronde diedero esse pure luogo a difficoltà di applicazione.

Ma c'è di più, cioè che il tramutarsi, il cambiarsi oggi dei terreni, dal punto di vista agricolo, è molto più rapido di quello che era una volta, e stante poi gli enormi progressi della chimica e della fisica, io non so da qui a 30 anni in quale modo si potrà determinare anche approssimativamente la rendita lorda attuale.

Queste sono le domande che io mi permetto di rivolgere al signor ministro.

PRESIDENTE. Il senatore Bartoli, relatore, ha la parola.

Senatore BARTOLI, *relatore*. Onorevoli colleghi, come relatore dell'Ufficio centrale io ho il debito di dire qualche cosa intorno alle obbiezioni che sono state sollevate dagli oppositori al presente disegno di legge, ma lo farò con quella parsimonia di parole che ci è imposta dalla strettezza del tempo e dal desiderio vivo che ha il Senato di condurre a termine i suoi lavori.

Prima di tutto mi si consenta ch'io scagioni l'Ufficio centrale di un addebito che gli è stato mosso nel primo discorso dell'onor. senatore Brioschi ostile al proposta riforma.

Egli ha detto che gli studi di questo schema di legge per parte dell'Ufficio centrale furono condotti con molta fretta, anzi con precipitazione, e di questa sollecitudine nostra egli ci ha fatto quasi un carico.

Se l'onor. senatore Brioschi ritiene che il senso delle sue parole non fu questo: allora non insisterò su quello che intendevo di dire quasi come fatto personale.

Senatore BRIOSCHI. Le parole non sono quelle.

Senatore BARTOLI, *relatore*. Ma il senso delle parole fu quello da me spiegato, ed allora mi permetterà che io concreti la mia risposta.

La maggioranza dell'Ufficio centrale si avvide fin dalla prima adunanza come l'onor. senatore Brioschi, pur professandosi non avverso ai concetti fondamentali di questo schema di legge, procurasse, se non di ostacolarne, di ritardarne la discussione con mezzi d'indole dilatoria....

Senatore BRIOSCHI. Domandando dei documenti.

Senatore BARTOLI, *relatore*..... Alla quale tattica, noi, che eravamo sinceramente favorevoli al disegno di legge, opponemmo la solerzia dello studio, senza di che il progetto di legge non avrebbe potuto essere discusso in questo scorcio di sessione.

Questo, e non altro, noi facemmo col solo intento di far valere l'opinione della maggioranza, perchè si era in quattro contro di uno, la quale voleva la pronta discussione della legge.

Dopociò il Senato giudicherà se la condotta della maggioranza dell'Ufficio centrale fu corretta e se sia meritevole delle censure che sono state ad essa rivolte dal senatore Brioschi.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore BARTOLI, *relatore*. Venendo poi a discorrere del merito della proposta di legge dirò che la discussione è stata molto semplificata dopo quanto hanno esposto in difesa oratori illustri ed autorevoli. Contro questa riforma non è insorto che il solo senatore Brioschi. Gli altri oratori non favorevoli si sono limitati ad affacciare qualche dubbio sulla portata e intelligenza di alcune disposizioni. Soltanto l'onorevole Vitelleschi ha sollevato una eccezione apparentemente grave, quella cioè se nella seconda parte del progetto di legge che riguarda la commutazione e l'affrancazione coattiva della prestazione potessero essere compresi quei contratti di colonìa parziaria che sono in uso in Roma e nella provincia romana.

L'onorevole Auriti ha già dato in proposito dottissime spiegazioni, ma a me pare, o signori, che stando al testo dell'art. 3 non è possibile ammettere che questa specie di contratti, fossero pur perpetui, possano essere contemplati.

Questo articolo 3 si riferisce alle decime feudali, alle prestazioni che hanno origine feudale. Ora i contratti che si fanno nella provincia romana hanno un'indole assolutamente diversa e si avvicinano piuttosto ai contratti di società che a quelli enfiteutici; quindi è che non mi pare che la obbiezione sollevata dall'onor. Vitelleschi di fronte al modo con cui è redatto l'articolo 3 possa avere il benchè menomo fondamento.

In ogni modo io spero che l'onorevole senatore Vitelleschi si accontenterà di quelle spiegazioni più autorevoli che intorno al senso vero di quella disposizione saranno date dall'onorevole ministro guardasigilli.

Lo stesso senatore Vitelleschi si meravigliava come per l'articolo 4 si volesse fare la deduzione delle migliorie. Ma la legge in questa

parte è perfettamente conforme al diritto comune.

Anche nei contratti d'enfiteusi le migliorie, trattandosi di riscatto o di devoluzione, debbono essere prelevate in favore dell'utilista.

Ecco il testo dell'articolo 1566 del Codice civile:

« Nel caso di devoluzione l'enfiteuta ha diritto al compenso pei miglioramenti da esso fatti al fondo enfiteutico. »

Mi pare quindi che la disposizione suaccennata sia perfettamente consona ai principî sanciti dal Codice.

L'onor. senatore Brioschi concorderebbe nel principio della soppressione delle decime sacramentali. Dirò anzi che in questo vi ha perfetta concordia di pareri, in quanti hanno preso la parola nella presente discussione.

Però l'onor. senatore Brioschi faceva una obbiezione d'ordine finanziario, anche in seno dell'Ufficio centrale. Egli si preoccupava dell'onere che deriverebbe dalla proposta in esame all'amministrazione del Fondo per il culto.

In proposito devo dichiarare che l'onor. guardasigilli al quale ci siamo rivolti per avere le occorrenti spiegazioni, oltre a quelle somministrate a voce, comunicava un rapporto del direttore del Fondo per il culto contenente dati positivi statistici, che rassicuravano come quell'azienda fosse in grado di far fronte agli obblighi che verrebbe ad assumere in esecuzione del progetto in discussione.

L'obbiezione quindi che a questo riguardo è stata affacciata dall'onor. Brioschi, e sulla quale ha vivamente insistito nel suo discorso di oggi, sembrami eliminata dalla situazione economica di quella amministrazione, e dalla certezza che si ha che possa essa sostenere il nuovo carico dal quale verrebbe ad essere onerata.

L'onor. Costa ha sollevato qualche dubbio intorno alla portata di alcune disposizioni, ma su di ciò saranno certamente date dal guardasigilli adeguate spiegazioni.

Il còmpito mio, signori, era già facilissimo dopo i discorsi pronunciati dagli onorevoli colleghi che hanno appoggiato il disegno di legge.

Ed ora, a nome dell'Ufficio centrale raccomando al Senato l'accettazione di questo disegno di legge, il quale, mentre ha una grande convenienza politica, è sopra tutto giusto, perchè tende a pareggiare la condizione di tutte le provincie, relativamente al tributo decimale.

Io ho udito in una discussione testè fatta avanti al Senato per la parificazione delle università, parecchi oratori i quali, mentre in principio sarebbero stati avversi all'accettazione di quel disegno di legge, nondimeno si determinarono ad accettarlo unicamente per la ragione che altre università avevano ottenuto lo stesso pareggiamento.

Ora, se questo è stato fatto quando si è trattato di parificare le università, a maggior ragione io spero che deva essere adottato dal Senato, trattandosi di un tributo odioso che è stato eliminato in tutte le provincie del regno.

Ed a meglio dimostrare che non esagero nel qualificare tributo odioso le decime sacramentali io mi permetto di leggere il testo del decreto 21 gennaio 1860 del Governo provvisorio della Toscana che ne sanzionava l'abolizione.

« Considerando che le decime parrocchiali siano un resto di tempi infelici e siano occasione di frequenti dispute tra il curato e i parrocchiani, oltre ad esser un vincolo della proprietà fondiaria ed un concorso ineguale dei contribuenti alla spesa del culto cattolico... (quindi viene il decreto), le decime parrocchiali a carico dei singoli possidenti sono abolite ».

Proponendovi adunque l'accettazione di questo disegno di legge noi crediamo di fare opera essenzialmente di giustizia e di riparazione, poichè essa, abolendo il tributo delle decime in quelle provincie che vi sono ancora soggette, farebbe paghi i giusti e legittimi voti di quelle popolazioni.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Ho chiesto la parola per fatto personale, solamente per dire all'onor. relatore che io sono d'accordo con lui per quanto riguarda la procedura seguìta dall'Ufficio centrale, ma che non l'approvo ora come per l'addietro. Siccome però su questo punto egli ha chiamato giudice il Senato, io mi arrendo a questo giudice.

Egli poi ha detto che io sono stato il solo oppositore a questo disegno di legge; ma, intendiamoci bene, io sono oppositore alla legge e per conto mio e per conto della maggioranza dell'Ufficio primo, il quale mi ha fatto l'onore

di eleggermi a suo commissario. Quindi non si può dire che io sia in Senato il solo oppositore a questa legge...

Senatore BARTOLI, *relatore*. Il solo oppositore nella discussione.

Senatore BRIOSCHI... Se io fossi venuto al banco della Commissione avrei rappresentato, come del resto lo rappresento anche dal mio posto, un Ufficio del Senato il quale, nella sua maggioranza, ha dimostrato di essere contrario a questa legge.

Quindi io non sono il solo oppositore, ma bensì il rappresentante degli oppositori.

E non ho altro da dire.

Senatore BARTOLI, *relatore*. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BARTOLI, *relatore*. Io non ho inteso di dire che il senatore Brioschi fosse il solo oppositore a questa legge; io ho voluto solo constatare che il senatore Brioschi nella discussione avvenuta oggi in Senato è stato il solo che abbia parlato contro questo disegno di legge.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Miraglia.

Voci. La chiusura, la chiusura.

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, chiedo se è appoggiata.

(È appoggiata).

Allora do facoltà di parlare all'onor. guardasigilli.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Io non rientrerò nelle questioni che furono ampiamente e dottamente svolte in Senato.

Se alcune obbiezioni al disegno di legge vi furono, queste sono stato confutate così trionfalmente da illustri giureconsulti ch'io non potrei che ripetere comparativamente assai male quello che essi hanno detto benissimo. Per ciò io, al giorno ed ora in cui siam giunti, credo mio dovere limitarmi a rispondere a quelle interrogazioni che, in via di spiegazione, mi furono rivolte su alcuni particolari de' vari articoli di legge.

Mi preme però di premettere una rettifica ad alcune parole dell'onor. Vitelleschi.

Come l'onor. senatore Brioschi, anche l'onorevole Vitelleschi cominciò col dire che questo è un disegno di legge d'iniziativa parlamentare, e che perciò, essendo formulato il medesimo da quei deputati che appartengono alle Provincie venete, marchigiane e romagnole....

Senatore VITELLESCHI. No. Domando la parola.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*.... che sono maggiormente interessate nella questione, non poteva aver tenuto abbastanza conto delle condizioni delle altre provincie del regno.

Io osserverò in primo luogo che tra i firmatari partecipi all'iniziativa parlamentare del disegno di legge eravi l'illustre Mancini, il quale non apparteneva ad alcuna delle provincie di cui si tratta.

Ma, fatta astrazione da ciò, è ovvio rispondere, come già fece l'onor. senatore Auriti, che il presente disegno di legge non era d'iniziativa parlamentare se non d'apparenza, d'occasione; ma in realtà, in sostanza, era d'iniziativa ministeriale per ben sei volte ripetuta; cominciando dall'iniziativa dell'onor. Pisanelli nel 1864 sino a me che, come ministro, avevo proposto analogo disegno di legge nel 1883; sicchè è ovvio che se poscia l'iniziativa parlamentare rimise avanti lo stesso progetto, non poteva di certo oppormi alla stessa opera mia.

L'onor. senatore Vitelleschi, dicendo inesattamente che per essere lo schema di legge di iniziativa parlamentare non si ebbero presenti le condizioni di tutte le provincie italiane, soggiunse che conseguentemente il progetto è davvero incomportabile per la provincia di Roma. A dimostrare il contrario, io osserverò che nel disegno di legge presentato dall'onor. Mancini nel 1877, e che con alcune modificazioni fu poi ripresentato dall'onor. Conforti, dall'onor. Villa e da me stesso, e poscia ripigliato da quei deputati di cui ho fatto cenno, furono anzi prese in particolarissima considerazione le condizioni della provincia romana, ed alla provincia romana si è principalmente avuto riguardo. Leggesi infatti nella relazione dell'illustre mio predecessore quanto segue: « Venute ultime le provincie romane a ricongiungersi alla patria comune, non passarono esse attraverso il regime di governi transitorî, ed oltre le leggi generali comuni all'altre parti d'Italia non furono in questi due territori promulgate le disposizioni speciali come avvenne nel resto del regno. Ivi adunque è rimasta inalterata, quanto alle decime, la condizione di fatto esistente prima del nuovo ordine di cose e quando vi erano istituzioni ben differenti da quelle introdotte dal Governo nazionale. Specialmente nella provincia di Roma, attesa la natura del suo pre-

cedente governo, e l'autorità dominante del diritto canonico, la popolazione intiera, e peculiarmente quella delle campagne, sopporta l'odioso ed oppressivo balzello in tutta la sua durezza, il che accresce l'infelicità delle condizioni dell'agricoltura nell'agro romano, senza che i suoi lamenti abbiano potuto finora essere esauditi ».

Aggiungerò poi che se all'onor. Vitelleschi vennero, com'egli disse, dei lamenti dal circondario di Velletri, io dalla rappresentanza nazionale del circondario di Velletri ebbi i maggiori impulsi a portare in porto questo progetto di legge, come da associazioni agricole di altre parti della provincia romana ebbi ringraziamenti vivissimi quando ottenni nell'altro ramo del Parlamento l'approvazione del presente disegno di legge. L'onor. Vitelleschi non ha, del resto, che a chiederne ad autorevoli deputati del collegio di Velletri ed avrà adeguata risposta.

Vengo ora, come accennai, a rispondere alle domande fattemi da altri oratori che si dimostrarono favorevoli al disegno di legge, ma dissero di sentire il desiderio di alcune spiegazioni.

L'onor. senatore Costa mi chiese spiegazioni sulle parole con cui termina il primo paragrafo dell'art. 1: « ancorchè si trovino convenzionalmente o giudizialmente riconosciute o convertite in prestazioni pecuniarie ». Ora, egli mi domandò qual'è il senso di quest'aggiunta.

Io capisco che egli possa avere domandato il senso di quelle parole, perchè, giureconsulto come è, potè ritenerle a rigore superflue. E tali le ritenevo io pure; tant'è vero che nel progetto di legge d'iniziativa parlamentare queste parole non si leggevano ed io non aveva richiesto che fossero inserite. Ma quando nella discussione alla Camera dei deputati si richiese l'aggiunta delle parole medesime che trovavansi nei precedenti progetti, io non ebbi difficoltà di farvi adesione, perchè, in ogni caso, *quod abundat non vitiat*. Tanto più di buon grado vi ho fatto adesione, perchè forse possono servire ad evitare qualche questione nel caso che sopra una pretesa di pagamento di decime sia intervenuta una sentenza o una convenzione, oppure la decima siasi convertita in prestazione di denaro. Non credo infatti si possa sostenere che quando le decime si abolissero possa aver valore una sentenza che ne riconobbe l'obbligo, finchè esse erano sussistenti, finchè non erano peranco abolite.

E così dicasi di una transazione che, dietro un giudizio a tal uopo istituito, sia avvenuta.

E così deve essere del pari nel caso di conversione della decima in prestazione pecuniaria, poichè tale conversione non ne muta la natura; e a tale proposito ricordo esservi una sentenza della Cassazione di Torino, la quale dichiara appunto che la sostituzione d'una annualità in danaro alla prestazione delle decime riflette solo il modo del pagamento, e quindi non produce alcuna novazione.

Se tali motivi possono per avventura rendere esuberanti le parole che furono oggetto delle osservazioni dell'onor. senatore Costa, certo è tuttavia che nessun inconveniente possono produrre, perchè non si possono riferire che alle decime sacramentali di cui parla questo primo paragrafo dell'art. 1 e che sono quelle dovute al clero o per esso agli altri enti ivi enumerati.

Non meno facile mi è rispondere alle domande dell'onor. senatore Costa concernenti il secondo paragrafo di quest'art. 1.

Egli domanda a quali fra gli odierni investiti di benefizi si mantenga il diritto di percepire le decime anche dopo la pubblicazione della presente legge, poichè egli non vorrebbe che tale diritto avessero se non in quanto abbiano ottenuto la investitura.

Ora io consento sulla sua interpretazione, la quale mi pare chiarissima dal momento che si esige il *possesso*, dalla cui idea non può essere disgiunto il fatto: e questo possesso è dato appunto dalla investitura.

Ed anzi, poichè l'onor. senatore Brioschi, fedele a' suoi propositi di veder tutto nero in questo disegno di legge, trasse motivo di critica anche da queste disposizioni, colle quali si rispetta lo stato di possesso degli odierni investiti, io credo di poter rivendicare, al contrario, per tali disposizioni al disegno di legge quel merito di temperanza e di equità, che ringrazio l'onor. senatore Auriti di avergli attribuito.

E invero, che cosa noi abbiamo fatto col presente disegno di legge, in confronto dei precedenti? Mentre tanto i precedenti disegni di legge, quanto tutti i decreti d'abolizione tannucciani, leopoldini, subalpini, de' governi prov-

visorî portarono l'abolizione delle decime istantaneamente, noi abbiamo stabilito invece che si rispetti lo stato di possesso dell'odierno investito.

E con ciò abbiamo raggiunto due scopi: l'uno di usare, per debito di equità, se non di diritto, una grande temperanza verso gli odierni investiti, rispettando lo stato di possesso, le posizioni acquisite, le legittime aspettative; l'altro scopo di potere senza difficoltà andar incontro al peso delle congrue a carico del Fondo per il culto. Imperocchè, se i supplementi di congrua che si dovessero pagare in compenso delle decime, potevano forse essere creduti troppo gravi a carico del Fondo per il culto, ove esso li avesse dovuti assumere per intero fin d'ora, così non può dirsi quando questi supplementi di congrua non devono essere assunti che gradualmente, di mano in mano che vengono a cessare per morte o per altra causa gli odierni investiti.

Ciò posto, è indubitato che in tali termini, in tali limiti, l'onere a carico del Fondo per il culto è comportabilissimo, e riguardo a ciò mi permetta l'onor. Brioschi, il quale affermò non aver addotto io che l'affermazione del direttore generale del Fondo per il culto, di rispondergli che di dimostrazioni in questo senso ne abbiamo date non solo di sufficienti, ma di esuberanti, di categoriche, di sicure.

E noti il Senato, per di più, che tutti i precedenti decreti di abolizione furono fatti senza que' dati statistici che noi invece abbiamo diligentemente raccolti.

Noi invece (l'ha detto già l'on. senatore Bartoli relatore dell'Ufficio centrale), questi dati statistici li abbiamo ottenuti, li abbiamo fatti conoscere all'Ufficio centrale. In altro recinto si dissero inesatti. Ma tutti i dati statistici si vedono argomento di tale accusa, sicchè da taluno si udì la scienza statistica definita: il linguaggio della menzogna.

Io credo però che, se l'inesattezza è di certo inerente a dati circa ai quali non si può procedere coi documenti alla mano, poichè i documenti sono gelosamente custoditi dagli aventi diritto, io credo, diceva, che questi dati abbiano almeno il pregio di ampie e ripetute indagini.

Vi furono due inchieste: una nel 1882, l'altra nel 1884.

Nell'inchiesta del 1882 furono presi in considerazione cumulativamente i dati relativi alle decime sacramentali ed alle ecclesiastiche dominicali, e questi dati diedero in complesso un risultato annuo di 2 milioni e 400 mila lire. Ma in seguito ad una circolare del ministro Ferracciù del 1884 si fece un'altra inchiesta, in cui si è ordinato di sceverare le decime dominicali corrisposte ad ecclesiastici dalle decime sacramentali, e di far conoscere per tal modo l'ammontare delle sole decime sacramentali, le quali sono quelle che si aboliscono e in cui compenso si devono dal Fondo per il culto pagare i supplementi di congrua.

Ebbene questa inchiesta ci diede l'ammontare annuo delle decime sacramentali in un milione e 400 mila lire.

Ciò posto, e ritenuto che una inchiesta fatta precedentemente dai procuratori generali aveva valutato le decime sacramentali in una cifra di gran lunga minore; ritenuto che anche altri dati così raccolti si vide in fatto non essere scevri di esagerazione, perchè i beneficiati naturalmente sono portati piuttosto ad accrescere che a diminuire questo loro reddito; ritenuto d'altra parte che di questa somma di un milione e 400 mila lire una sola porzione potrebbe andare a carico del Fondo per il culto, perchè esso non deve pagare altrettanto quanto per decima è dovuto, ma quanto occorre a portare la congrua dei parroci a 800 lire e quello dei vescovi a 6000; mentre d'altra parte, se non tutti, moltissimi di questi parroci e vescovi hanno altri redditi all'infuori delle decime, ne deriva che ad assai meno di un milione potrà ascendere, quando saranno cessati tutti gli odierni investiti, l'onere del Fondo per il culto.

Ma io voglio supporre perfino che esso dovesse pagare tutto questo milione e quattrocento mila lire, e aggiungo che anche in questa impossibile ipotesi l'onere del Fondo per il culto sarebbe relativamente lieve. Anche se non lieve, ognun vede che l'onere sarebbe giusto, visto che il Fondo per il culto ha congrue in sostituzione delle decime per tutte le provincie del regno in cui furono prima abolite. Ma l'onere, oltre essere giusto, è, come dissi, relativamente tenue, è comportabilissimo.

Lo potrei dimostrare in più guise e per più aspetti, ma può bastarvi un argomento per sè solo veramente decisivo.

Nella parte passiva del bilancio del Fondo per il culto sono inscritti tre milioni i quali rappresentano gli assegni vitalizi che si devono pagare ai membri dei Capitoli delle collegiate ed agli investiti dei benefizi semplici soppressi; questi assegni vanno mano mano cessando colla vita degli antichi investiti, sicchè cesseranno in questo modo gradatamente oneri ben maggiori di quelli ch'esso vada assumendo in forza della presente legge.

E ciò mi guida ad alcune risposte che devo dare al senatore Auriti ed al senatore Costa circa alle condizioni che questa legge farebbe ai parroci, ai vescovi, alle fabbricerie.

L'onor. senatore Auriti nel suo splendidissimo discorso ha detto che egli desidererebbe che la congrua dei parroci fosse maggiore di 800 lire. Ed io, facendo qualche riserva, non nell'ordine economico ma nell'ordine morale, mi associo a lui.

La riserva consiste in ciò che rialzando le condizioni materiali dei parroci converrebbe però provvedere a garanzie morali, dappoichè lo Stato dovrebbe a tal uopo richiedere che questi ministri della religione, verso i quali le popolazioni hanno la più grande riverenza quando si racchiudono nell'esercizio del loro ministero spirituale, siano però eziandio cittadini ossequenti alle leggi, alle patrie istituzioni, i quali, come dissi in altro recinto, siano lieti, desiderosi, solleciti di dare a Dio quello che è di Dio, ma siano in pari tempo disposti di dare a Cesare quello che è di Cesare; sicchè non avvenga che, ottenute le temporalità, si convertano in nemici della patria e in fomentatori di discordie civili. Fatte queste premesse e ottenute queste garanzie, io abbondo pienamente nel senso dei concetti dell'onor. Auriti, secondo i quali la congrua dovrebbe essere portata ad una somma maggiore. E non è la prima volta che ho l'onore di esprimere questo concetto in Senato; lo feci nel 1882 dicendo che molto lo Stato deve fare, ottenute le predette garanzie, a favore dello stesso clero operante, degno delle massime cure del legislatore. Ma, sebbene adunque io mi trovi in un ordine di idee somiglianti a quelle del senatore Auriti, egli comprende che se noi fino da ora avessimo portato la somma ad una congrua maggiore, l'onorevole Brioschi, il quale ora recrimina per uno, quanto alla capienza da lui impugnata del Fondo per il culto a sopperire alla spesa, recrimerebbe per dieci se noi avessimo portato la congrua alle mille od alle mille e duecento lire. Fu questa pertanto una ragione che ci determinò a rimanere nei limiti della massima prudenza e circospezione.

Vengo ai vescovi. Quanto ai vescovi, io credo che per le condizioni loro ne' paesi ove le decime si aboliscono non avrà applicazione la disposizione che determina il *minimum* a 6000 lire. L'onor. senatore Camuzzoni, qui presente, il quale ha molta conoscenza delle condizioni delle provincie e delle diocesi venete in questa materia, riconoscerà di certo che le decime di cui quei vescovi sono possessori, più che decime sacramentali, sono decime dominicali; poichè quelle mense vescovili possedevano, un tempo, molti beni immobili e la decima dominicale è appunto quella che si paga in corrispettivo della concessione di terre.

E tale stato di cose è anche conforme alle norme che ci insegna il diritto canonico. L'onorevole Auriti sa meglio di me che pel diritto italico, a rigore, la decima non si doveva che al parroco, e che al vescovo si doveva affatto irregolarmente: lo dichiara, scrivendo sulle decime, lo stesso abate Pertile, il quale ha una speciale autorità in argomento non solo come canonista insigne, ma altresì come insegnante il diritto canonico all'università di Padova, in quei luoghi, cioè, dove queste decime ancora si percepiscono.

È perciò ch' io non credo si avrà la necessità di applicare a quei vescovi il limite delle 6000 lire, limite che nondimeno per prudenza si ebbe la cura di stabilire nella legge. Che se così non fosse, ammetto che anche quanto ai vescovi, se la somma di lire 6000 dovesse essere assegno definitivo, vi sarebbe da pensare ai provvedimenti cui accennava l'onorevole senatore Auriti. Ma io spero ch'egli nel medesimo tempo converrà con me non esservi fra le nazioni cattoliche alcun'altra che spenda per l'episcopato quanto spende l'Italia.

In fatti in Italia vi sono 278 diocesi che lo Stato riconosce provvedendo alla loro dotazione. Per tal modo l'Italia dota un vescovo ogni 100 mila anime, mentre la Francia, l'Austria-Ungheria, la Spagna, il Belgio hanno una media per ogni diocesi di 400 a 800 mila abitanti. Quindi, se nello stesso interesse e prestigio

della autorità ecclesiastica, per avere alla testa delle diocesi uomini superiori per intelligenza e dottrina, si volessero diminuire e concentrare le diocesi, tanto maggiormente facile sarebbe dotare i vescovi di prebende corrispondenti all'importanza dell'ufficio.

Quanto alle fabbricerie, su cui pure richiamò la mia attenzione tanto l'onor. senatore Auriti quanto l'onor. senatore Costa, non ho che a riferirmi a quello che ho detto rispetto alle persone cui si corrispondono le decime. Nell'art. 1 si è parlato, invero, di decime pagate alle fabbricerie, ma ciò si è detto soltanto per comprendere anche i casi più eccezionali, perchè tutti del resto sanno che di regola generale le decime sacramentali non si devono punto alle fabbricerie, ma le decime sono dovute secondo la purezza del diritto ai parroci soltanto, e tutt'al più, oltrechè ai parroci, ai vescovi. D'altra parte tutte le leggi d'abolizione, se fissarono delle congrue pei parroci, non ne fissarono mai per le fabbricerie. Se nel Veneto, cui specialmente si applicherebbe la legge, vi fossero, per ipotesi, fabbricerie danneggiate, avvi colà il così detto *Fondo del clero veneto*, con cui si potrebbe provvedere.

Vengo ora alle obbiezioni che furono fatte circa gli articoli che contengono le disposizioni di commutazione ed affrancamento delle decime dominicali.

Nessuno in quest'aula contrastò l'utilità della commutazione di queste decime. Soltanto sorse l'obbiezione dell'onor. senatore Vitelleschi, il quale si fece eco dell'allarme di alcuni proprietari della provincia romana per certi contratti di colonìe parziarie perpetue che dice essere in uso in questa provincia.

Su ciò l'onor. senatore Cencelli, altrettanto pratico delle condizioni di questa provincia, rispose d'essere ben lungi dal dividere le apprensioni dell'onor. Vitelleschi; ma se anche queste apprensioni avessero potuto sussistere, mi pare che oramai, dovrebbero essere cessate dopo che tutti gli illustri ed autorevoli giureconsulti i quali hanno preso la parola in questa discussione, dimostrarono essere assolutamente impossibile che giuridicamente possano questi contratti di colonìe parziarie essere tra quelle prestazioni fondiarie perpetue, le quali hanno veramente un carattere di *jus in re*, come disse nella relazione dell'Ufficio centrale l'onorevole senatore Bartoli.

Imperocchè nel contratto di locazione il locatore non cede, non smembra, non modifica la proprietà, il che è evidente e conforme ad uno dei più elementari canoni di giurisprudenza, secondo il quale *locatio non dat proprietatem*. Mi pare quindi di poter dichiarare essere assolutamente certo che quelle locazioni di cui si preoccupa l'onor. senatore Vitelleschi, ove il contratto sia realmente nei termini indicati da lui, non possano reputarsi comprese nell'articolo 4, del quale si tratta.

L'onor. Finali mi chiese se, nel caso che la giurisprudenza invece comprendesse tali contratti, io sarei disposto a rimediare con provvedimenti legislativi.

Io gli rispondo che questo pericolo non lo vedo nemmeno da lungi, tanto mi parrebbe strana l'interpretazione da esso supposta; ma, ad ogni modo, appunto per questa convinzione che ho ed è qui a tutti comune, se altrimenti da ciò che si prevede avvenisse, si renderebbe naturale e necessario che, come effetto di questo convincimento, si addivenisse ai provvedimenti legislativi di cui l'onorevole mio amico Finali ha fatto parola.

La stessa cosa dirò quanto all'altra disposizione di quell'art. 4, nella quale è detto che non si tien conto per commisurare la decima riguardo ai terreni incolti di tutti i denari che furono spesi nell'ultimo trentennio.

Rispetto ad una tale disposizione, comincerò col dire che convengo, come effetto di ciò che dichiarai prima, con l'onor. Cencelli che la disposizione medesima non si può applicare che ai terreni incolti e non a quei terreni della provincia romana di cui egli ha parlato.

Quanto poi alla bontà della disposizione in se stessa, essa mi pare improntata di un tale spirito di giustizia e di equità che non si possa contrastarne da nessuno la convenienza e l'opportunità. E invero, non solo, come ha già detto alcuno dei precedenti oratori, tale principio è contenuto già nella legge sulle bonifiche, ma questa disposizione giova inoltre a far cessare controversie che già esistono nella giurisprudenza; poichè innanzi ai tribunali venne sempre sostenuto che colui il quale ha bonificato il terreno non debba la decima che sul valore precedente e non su quello che è effetto

dei suoi capitali e del suo lavoro. Ma il provvedimento legislativo giova a togliere ogni dubbio, ad eliminare ogni controversia. Questa disposizione del resto è conforme a quella che era stata accettata *ab antiquo* dalla sapienza veneta, poichè la repubblica veneta con legge del 7 febbraio 1586 statuiva: « non dovessero essere molestati con pretensioni di decime quei possessori che ebbero l'industria di retrazzare e bonificare valli e luoghi del tutto inutili ».

Dopo ciò non mi resta che rispondere pochissime parole all'onor. senatore Costa intorno all'art. 5. Egli osserva che in quest'articolo è dichiarata come alla fattispecie applicabile la legge del 24 gennaio 1864 per gli affrancamenti verso lo Stato ed i corpi morali, e soggiunge che si sarebbe dovuto richiamare altresì la legge posteriore del 1880, la quale ha introdotto migliori condizioni per l'affrancamento di quella del 1864.

A questo proposito, io osservo all'onor. Costa, che la legge del 1880 dà le facilitazioni che ivi sono contenute, per le affrancazioni che vi si fanno in confronto del Demanio dello Stato, del Fondo per il culto, del Commissariato per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico in Roma.

Ora i possessori di decime contemplate dalla legge del 1880, cioè il Fondo pel culto, il Demanio, il Commissariato dell'Asse ecclesiastico, hanno, per effetto di questa legge le loro decime abolite e non convertite.

Senatore COSTA. Il Demanio no.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Scusi, onor. Costa, anche il Demanio, perchè l'art. 1° di questa legge dice: « Le decime ed altre prestazioni stabilite sotto qualsiasi denominazione ed in qualunque modo corrisposte per l'amministrazione dei sacramenti o per altri servizi spirituali ai vescovi, ai ministri del culto, alle chiese, alle fabbricerie, o ad altri corpi morali che hanno per iscopo un servizio religioso, *al Demanio dello Stato*, all'Amministrazione del Fondo pel culto e dell'Asse ecclesiastico di Roma, sono abolite », ecc., ecc.

Quindi io non vedo veramente l'applicabilità della legge del 1880 alle prestazioni dovute ai privati ed ai corpi morali, che son quelle indicate nell'art. 3 del disegno di legge.

Nondimeno se si potesse escogitare il caso in cui tale applicazione si potesse avere, assicuro l'onor. Costa che sarebbe nell'intendimento comune mio e del ministro delle finanze che la legge del 1880 produca i suoi benefici anche per le prestazioni che si affrancassero presso il Demanio, Fondo pel culto e Asse ecclesiastico di Roma per effetto di questa legge.

Io spero di aver dato per tal modo le spiegazioni che mi vennero chieste nella presente discussione e non ho che una sola cosa da aggiungere.

In uno dei giorni scorsi ho letto un dotto lavoro pubblicato nell'ultimo numero della *Nuova Antologia*, nel quale è detto che non è possibile spiegarsi come sul finire del secolo decimonono sussista come obbligo civile la decima in alcune regioni dell'Italia e nella forma sotto la quale esisteva nella barbarie medioevale.

Una cosa sola parmi lo spieghi, e la spiegazione è questa appunto che sussiste soltanto in alcune regioni. Se in tutto il regno le decime dopo la nostra unificazione vi fossero state, sarebbero certamente state abolite da un pezzo. Ma siccome la maggior parte delle provincie nostre la abolizione la ottenne, e in quantità notevole restano soltanto nelle provincie venete, romagnole, marchigiane ed in quella di Roma, così a queste provincie che ancora ne soffrono si badò meno, ed esse per ciò continuarono e continuano a far giungere al Governo ed al Parlamento i loro legittimi lamenti.

La mia provincia, e l'onor. senatore Faraldo, che fu a reggere quella provincia, e che qui vedo presente, ne può far testimonianza, di questa lebbra è pressochè immune. - Ma per ciò appunto io credetti mio dovere più stretto di farmi a sostener questo disegno di legge che riguarda provincie cui io sono estraneo.

Sì: noi uomini appartenenti alle provincie che sono immuni dalla decima, dobbiamo con maggiore scrupolo di coscienza approvare questo disegno di legge, a riguardo della quale Quintino Sella, anche a nome d'uno de' miei antecessori, il ministro Raeli, dichiarò che riteneva urgente il non lasciar sussistere ulteriormente una così grave sperequazione morale ed economica.

Ed io spero, o signori senatori, che col vostro voto d'oggi vorrete togliere questa morale sperequazione, questa economica sperequazione, in nome della giustizia invocata dai precedenti oratori, di quella giustizia che ha per primissima parte l'eguaglianza dei carichi per parte di tutti i cittadini del regno.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Ho domandato la parola per rettificare l'interpretazione che a certe mie parole ha dato il signor ministro, interpretazione che non mi è nemmeno passata in pensiero.

Io ho detto che questa legge porta la impronta della sua origine, inquantochè tutte le leggi di iniziativa privata portano la traccia del concetto unico di chi le ha proposte, e non ho parlato di interessi. Ho detto solamente che ogni individuo, siccome è dominato dal suo proprio concetto e non ha il punto di vista largo e generale proprio del Governo, è necessariamente portato ad una legge unilaterale.

Io non sapevo nè che i proponenti di questa legge fossero veneti, nè se nella Commissione che ne ha riferito alla Camera entrassero dei deputati veneti.

Per cui prego l'onor. ministro di persuadersi che il mio concetto è stato perfettamente diverso da quello che egli ha potuto attribuirmi.

Il signor ministro mi ha anche fatto dire che io abbia ricevuto delle sollecitazioni da proprietari di Velletri. Io non ho accennato a Velletri se non per annoverarla fra i circondari nei quali si verificano più comunemente i casi dei quali ho parlato.

Ho detto bensì che mi furono fatte premure da proprietari di varie parti, i quali erano allarmati dalla generalità dell'espressione dello art. 3.

Rettificate così le mie asserzioni, e giacchè ho la parola, dichiaro che sono ben lieto di aver udito tutte le autorità più competenti del Senato in questa materia, dichiarare che l'articolo 3 non possa menomamente contemplare le corrisposte che hanno per origine un contratto civile, un contratto privato. Spero che questo coro, che è stato così unisono in Senato, lo sarà anche nei tribunali quando le questioni verranno innanzi ai medesimi, e tanto più mi affidano le dichiarazioni fatte dall'onor. ministro, il quale riassume il concetto dell'opinione della magistratura.

Siccome, a fronte di questo coro unanime di tutti i magistrati, mi è impossibile di avventurarmi a proporre un emendamento, per quanto esso mi sembrasse utile a chiarire la controversia, così mi limiterò a proporre un ordine del giorno il quale, essendo la riproduzione delle idee espresse da tante autorità, avrà certamente un valore, e non è dubbio che rassicurerà le trepidazioni che vi possono essere riguardo alla applicabilità di quell'articolo; giacchè quello che dissi e le obbiezioni che elevai circa l'art. 4 erano subordinate alla interpretazione dell'articolo precedente.

L'ordine del giorno che propongo è così concepito:

« Il Senato, prendendo atto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro, che cioè le disposizioni degli art. 3 e 4 non debbono essere applicate alle corrisposte stabilite mediante contratti o titoli di diritto civile privato, passa alla discussione degli articoli ».

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole senatore Miraglia ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Io prego l'onor. senatore Vitelleschi di ritirare il suo ordine del giorno, poichè dopo le ragioni svolte dagli onorevoli senatori Auriti ed Eula, intese a dimostrare che la commutazione in canone in danaro delle prestazioni fondiarie si riferisce unicamente ai possessori che sono proprietari delle terre soggette alla prestazione, egli non ha a temere che i coloni parziari o qualunque altro detentore a titolo precario dei fondi ad essi dati a miglioria, sieno compresi nelle disposizioni del presente progetto di legge. Il diritto sacro di proprietà è rispettato, e non si è inteso, nè si poteva intendere col presente progetto di legge un principio che avesse attentato al sacro diritto di proprietà, base e fondamento di ogni consorzio civile. Tanto è ciò vero che l'art. 3 non comprende nelle sue disposizioni l'enfiteusi e le rendite perpetue. Altro scopo non ha questa legge che di spezzare ogni legame tra il possessore della terra ed il creditore che ha diritto ad esigere la prestazione, onde facilitare la commerciabilità degli immobili, ed estinguere una sorgente di liti, per le quali spesso si è trascorso al sangue, per le controversie sulla liquidazione del prodotto annuale delle terre. Ed il giudizio di commutazione, stabilito con la legge dell'8 giugno 1873 applicabile alla commutazione stabilita con la presente legge, mette il suggello alla dimostra-

zione che i possessori delle terre devono essere i veri proprietari per potere convertire la prestazione in canone in danaro.

E basta dare uno sguardo alla mia relazione che ebbi l'onore di rassegnare al Senato, e che servì di base alla citata legge di giugno 1873, e le profonde discussioni fatte in Senato da giureconsulti di chiaro nome per tranquillizzare l'animo dell'onor. senatore Vitelleschi, e rendere tranquilli i proprietari delle provincie romane che i loro diritti di proprietà sono rispettati, e che i detentori dei fondi da essi dati a qualunque titolo precario conservano la qualità di conduttori, contro i quali possono sempre sperimentare le loro ragioni a norma del Codice civile.

Sarei nel dovere di dare maggiore sviluppo alle cose da me accennate, ma avvedendomi che il Senato è giustamente impaziente di porre termine ai suoi lavori nel corso di questa giornata, e rimangono ancora a discutersi diversi altri progetti di legge, mentre sono le 5 pomeridiane nel momento che parlo, così non dirò altro.

PRESIDENTE. Ora leggo l'ordine del giorno proposto dal senatore Vitelleschi: « Il Senato, prendendo atto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro, che cioè le disposizioni dell'art. 3 e 4 non debbono essere applicate alle corrisposte stabilite mediante contratti o titoli di diritto civile privato, passa alla discussione degli articoli ».

Oltre all'ordine del giorno proposto dal senatore Vitelleschi, ne è stato presentato un altro del senatore Cencelli, concepito in questi termini:

« Il Senato, preso atto delle dichiarazioni del ministro di grazia e giustizia e dei culti, passa alla discussione degli articoli ».

Chiedo all'onorevole signor ministro di grazia e giustizia se accetti questi ordini del giorno.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. A me pare che lo stesso onor. Vitelleschi abbia modificato il suo ordine del giorno.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Io ho presentato il mio ordine del giorno, e lo manterrei tal quale se l'onorevole ministro lo accetta. Se poi il ministro non l'accetta, non avrei difficoltà a ritirarlo.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Per le ragioni addotte dall'onor. Miraglia io non potrei accettare l'ordine del giorno del senatore Vitelleschi nella sua prima dizione, poichè non posso entrare nella definizione della parola « corrisposta ».

Del resto, lo accetto nella parte in cui è detto: « prendendo atto delle dichiarazioni fatte dal ministro ».

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Allora ritiro il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Rimane l'ordine del giorno Cencelli, di cui do nuovamente lettura:

« Il Senato prende atto delle dichiarazioni del ministro di grazia e giustizia, e passa alla discussione degli articoli ».

Domando se quest'ordine del giorno è appoggiato.

(È appoggiato).

Essendo appoggiato lo pongo ai voti.

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato).

Essendo esaurita la discussione generale, si passa a quella degli articoli.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge.

Art. 1.

Le decime ed altre prestazioni stabilite sotto qualsiasi denominazione ed in qualunque modo corrisposte per l'amministrazione dei sacramenti o per altri servizi spirituali ai vescovi, ai ministri del culto, alle chiese, alle fabbricerie, o ad altri corpi morali che hanno per iscopo un servizio religioso, al Demanio dello Stato, all'Amministrazione del Fondo pel culto e dell'Asse ecclesiastico di Roma, sono abolite, ancorchè si trovino convenzionalmente o giudizialmente riconosciute, o convertite in prestazione pecuniaria.

Però i vescovi e ministri del culto aventi individualmente cura d'anime, investiti di beneficî ecclesiastici, che si trovano in possesso civile dei medesimi alla pubblicazione della presente

legge, continueranno, fino a quando li conservino, a percepire le decime suddette, limitatamente alla quota, che, secondo le leggi e consuetudini ora vigenti, resta a loro esclusivo profitto.

Nondimeno i debitori delle decime suddette potranno chiederne la commutazione immediata in un canone fisso colle formalità e norme stabilite nell'art. 3 e seguenti della presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Venendo a mancare per morte, o per altra causa, i vescovi e i ministri del culto aventi individualmente cura di anime, a favore dei quali viene mantenuta la riscossione delle decime ed altre prestazioni nei limiti fissati dall'articolo precedente, l'Amministrazione del Fondo pel culto corrisponderà ai loro successori un annuo supplemento fino a raggiungere la somma di lire 6000 per le mense vescovili, e di lire 800 per i ministri del culto aventi individualmente cura di anime, qualora le altre rendite più non raggiungessero le somme anzidette al tempo nel quale avrà effetto l'abolizione.

Mai però il supplemento potrà eccedere le decime ed altre prestazioni abolite.

Nelle provincie in cui è a carico dei comuni, in surrogazione delle decime sacramentali, il peso di assegni ai vescovi e di supplementi di congrua ai ministri del culto aventi individualmente cura di anime, l'Amministrazione del Fondo per il culto, dopo cinque anni dalla pubblicazione della presente legge, rimarrà sostituita ai comuni per quella parte che tiene luogo delle decime medesime, già abolite con precedenti leggi e decreti, e sempre non oltre la somma rispettivamente stabilita di lire 6000 e di lire 800.

Nulla è innovato al disposto degli articoli 2 e 3 della legge 19 giugno 1873, n. 1402, sull'ammontare delle congrue dovute alle parrocchie esistenti nella città di Roma.

(Approvato).

Art. 3.

Tutte le altre prestazioni fondiarie perpetue consistenti in quote di frutti, che si pagano in natura a corpi morali od a privati sotto qualsiasi denominazione, dovranno commutarsi in annuo canone fisso in danaro.

Rimangono salve ed impregiudicate le disposizioni del Codice civile intorno alla enfiteusi ed alle rendite perpetue.

(Approvato).

Art. 4.

Per la commutazione stabilita nell'art. 3 saranno applicate le norme e disposizioni stabilite nelle due leggi 8 giugno 1873, n. 1389, e 29 giugno 1879, n. 4946, per la commutazione delle decime ex-feudali nelle provincie napoletane.

Il canone da corrispondersi sarà però diminuito di un decimo pei fondi sui quali siasi dai possessori impiegato in miglioramenti nel corso degli ultimi 30 anni un capitale non inferiore al decimo della prestazione elevata a capitale, con le norme stabilite nell'articolo seguente.

Riguardo ai terreni incolti bonificati nell'ultimo trentennio, il canone sarà determinato in proporzione della rendita lorda, che si otteneva prima della bonifica.

(Approvato).

Art. 5.

Le rendite costituite, nel modo suindicato, in commutazione delle prestazioni contemplate dall'art. 3, potranno sempre essere affrancate dai possessori delle terre, mediante il pagamento d'un capitale in ragione di lire 100 per ogni 5 lire di rendita, sotto l'osservanza delle formalità stabilite dalle leggi 8 giugno 1873, n. 1389, e 29 giugno 1879, n. 4946, e salva l'applicazione dell'art. 1 della legge 24 gennaio 1864, per gli affrancamenti verso lo Stato ed i corpi morali.

(Approvato).

Art. 6.

Le leggi e decreti contrari alla presenta legge sono abrogati.

(Approvato).

Approvazione dei disegni di legge N. 178, 162, 172, 173.

PRESIDENTE. Ora abbiamo all'ordine del giorno il seguente progetto di legge: « Amministrazione del fondo speciale di religione e di beneficenza per la città di Roma, a compimento delle operazioni di stralcio dell'Asse ecclesiastico nella provincia romana ».

Il senatore, *segretario,* MALUSARDI dà lettura del progetto di legge.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, si passa alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Il fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma costituito coll'articolo 3 della legge 19 giugno 1873, n. 1402, serie 2ª, sarà amministrato dalla Direzione generale del Fondo per il culto con contabilità separata, fino a che non sarà provveduto all'ordinamento della proprietà ecclesiastica del regno in conformità dell'art. 18 della legge 13 maggio 1871, n. 214, serie 2ª.

Alla Direzione stessa sarà del pari affidato di condurre a termine le operazioni di stralcio per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico in Roma.

(Approvato).

Art. 2.

Per gli oggetti suindicati è stabilita presso la Direzione generale del Fondo per il culto una nuova divisione con ufficio di ragioneria, i cui impiegati, pur formando un unico ruolo di anzianità con quelli della Direzione generale medesima, saranno scelti di preferenza, per la prima volta, tra quelli già addetti al regio Commissariato per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico in Roma, a carico del quale sarà posta la occorrente spesa.

Agl'impiegati del regio Commissariato che rimanessero senza destinazione sarà provveduto a norma dell'art. 2 della legge 7 settembre 1879, n. 5069, serie 2ª.

(Approvato).

Art. 3.

È istituito un Consiglio d'amministrazione col mandato:

a) di sovraintendere all'amministrazione del fondo indicato nell'art. 1, e alle operazioni di stralcio per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico in Roma;

b) di erogare la rendita del fondo medesimo nei limiti delle somme annualmente disponibili, in opere di beneficenza e di religione a pro della città di Roma, avendo in considerazione speciale gli Istituti di beneficenza attualmente sussidiati dal Comune.

Il Consiglio si compone di due senatori, di due deputati e di due consiglieri del comune di Roma scelti rispettivamente dai Corpi ai quali appartengono, di due consiglieri di Stato scelti dal ministro guardasigilli e del direttore generale del Fondo culto.

Il Consiglio così costituito eleggerà il presidente fra i sei membri appartenenti ai Corpi elettivi.

I membri del Consiglio si rinnovano per metà ad ogni biennio, distintamente per ciascuna categoria: la prima volta per estrazione a sorte ed in seguito per anzianità.

(Approvato).

Art. 4.

Il fondo speciale di beneficenza e religione per la città di Roma sarà amministrato in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali in vigore per l'amministrazione del Fondo per il culto e ne saranno annualmente sottoposti all'approvazione del Parlamento i bilanci preventivi ed i conti consuntivi.

Queste disposizioni si applicheranno anche alle operazioni di stralcio per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico in Roma sino al totale compimento di queste.

(Approvato).

Art. 5.

È convalidato il regio decreto del 1° settembre 1885, n. 3341, serie 3ª, in quanto non contraddice alle disposizioni della presente legge.

(Approvato).

Art. 6.

Con regolamento speciale approvato con decreto reale sarà provveduto all'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto: « Emissione in caso di perdita dei duplicati dei titoli rappresentativi dei depositi bancari ».

Se non vi sono osservazioni in contrario, la lettura di questo disegno di legge potrebbe omettersi.

(Il Senato consente che si prescinda dalla lettura preliminare del progetto).

Se nessuno domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale e si procede alla discussione degli articoli.

Il senatore, *segretario,* MALUSARDI legge:

Art. 1.

In caso di perdita (smarrimento, distruzione o sottrazione) di buoni fruttiferi, libretti di conto corrente e libretti di risparmio nominativi, si potrà ottenere un duplicato del titolo alle seguenti condizioni.

(Approvato).

Art. 2.

Chi ha perduto il titolo dovrà fare immediata denuncia della perdita all'Amministrazione dell'Istituto che lo ha emesso, dando ogni estremo che valga a stabilire l'identità.

L'Istituto apporrà l'annotazione di *fermo* alla partita del depositante, sospendendo il rimborso che venisse chiesto sul deposito.

(Approvato).

Art. 3.

Fatta l'annotazione di *fermo,* l'Istituto emettente dovrà far pubblicare, mediante affissione nei locali dell'Istituto aperti al pubblico, un avviso col quale si diffidi l'ignoto detentore del titolo perduto a consegnarlo all'Istituto che lo ha emesso, ed a notificare a questo, entro il termine di tre mesi dalla data della pubblicazione dell'avviso, le proprie opposizioni, con avvertenza che, in difetto di opposizione, sarà annullato il titolo smarrito.

(Approvato).

Art. 4.

Decorso il termine stabilito nel precedente articolo senza che sia stata fatta opposizione, e senza che il titolo perduto sia stato rinvenuto o ricuperato, l'Istituto ne emetterà un altro in sostituzione, apponendovi in margine la parola *duplicato.*

(Approvato).

Art. 5.

In caso d'opposizione, deciderà l'autorità giudiziaria, e l'annotazione di *fermo* continuerà fino a quando una sentenza passata in giudicato ne ordini la cancellazione, oppure sia perenta l'istanza.

(Approvato).

Art. 6.

In caso di perdita di libretti di risparmio o di deposito al portatore, o considerati tali, il proprietario dovrà fare immediatamente all'Istituto che emise il titolo, una denunzia sottoscritta, indicando in essa il numero del libretto perduto, la sua intestazione, la somma a credito, e fornendo quelle altre notizie che potrà maggiori, le quali contribuiscano a stabilire l'identità del titolo ed il possesso che ne aveva il reclamante, con le circostanze che ne hanno accompagnato la perdita.

L'Amministrazione dell'Istituto, prendendo atto di tale dichiarazione, apporrà l'annotazione di *fermo* alla partita del depositante, so-

spendendo ogni rimborso che venisse chiesto sul deposito.

Il denunciante dovrà inoltre, entro quindici giorni dalla presentazione della denuncia, presentare al presidente del tribunale civile del circondario, od al pretore del mandamento dove ha sede l'Istituto, in ragione della rispettiva competenza per valore, un ricorso corredato da tutte quelle prove, le quali valgano a dimostrare la proprietà nel ricorrente del libretto che si asserisce smarrito, trafugato o distrutto.

Copia del ricorso sarà notificata all'Istituto.

(Approvato).

Art. 7.

Decorsi i quindici giorni senza che sia presentato il ricorso, o 25 giorni da quello della presentazione della denuncia, senza che all'Istituto sia stata notificata la copia del ricorso, l'annotamento di *fermo* si avrà per non avvenuto.

(Approvato).

Art. 8.

Il presidente del tribunale e il pretore, ove non trovi sufficienti le notizie e le prove offerte nel ricorso di cui all'art. 6, avrà facoltà di chiamare innanzi a sè il ricorrente per fornire gli schiarimenti e le altre prove che facessero difetto; non che di fargli confermare con giuramento la verità delle circostanze esposte nel ricorso facendo resultare del giuramento prestato in apposito verbale.

(Approvato).

Art. 9.

Il presidente del tribunale ed il pretore, ove trovi attendibili i fatti esposti e convincenti le prove prodotte, dichiarerà con decreto definitivo il *fermo* apposto dall'Istituto e diffiderà collo stesso decreto l'ignoto detentore del libretto a produrlo nella cancelleria del tribunale o della pretura, prefiggendogli insieme un termine, che non dovrà mai essere minore di sei mesi, a far valere le proprie opposizioni in confronto di colui, che denunzia la perdita.

Il provvedimento del presidente o del pretore, unitamente all'annunzio della perdita, dovrà rimanere esposto per un mese nell'aula della pretura o del tribunale, negli uffici dell'Istituto cui fu fatta la denuncia, non che sull'albo del comune del luogo in cui deve farsi il pagamento, e sarà per tre volte pubblicato nel giornale degli annunzi giudiziari con un intervallo fra una pubblicazione e l'altra non minore di trenta giorni.

Il presidente od il pretore, sempre collo stesso decreto, potrà, ove lo reputi opportuno, prescrivere la pubblicazione anche nei locali della Borsa più vicina, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e secondo le circostanze, ordinare al ricorrente di prestare una congrua cauzione.

Nel caso di perdita di un libretto rappresentante un deposito di un importo non superiore alle lire 250 il pretore potrà limitare le pubblicazioni nel giornale degli annunzi giudiziari ad una sola.

(Approvato).

Art. 10.

Sulle opposizioni che venissero fatte deciderà il pretore o il tribunale cui appartiene il presidente che emanò il decreto.

Scaduto il termine prefisso senza che siano sorte opposizioni, il libretto si considera come annullato. Il presidente del tribunale o il pretore darà ordine all'Istituto di rilasciare al denunziante un duplicato del libretto annullato.

Collo stesso provvedimento sarà ordinato lo scioglimento della cauzione.

(Approvato).

Art. 11.

L'annullamento del titolo perduto, mentre estingue i diritti del possessore in confronto dell'Istituto, non pregiudica le eventuali ragioni del possessore medesimo verso chi ottenne il duplicato.

Le spese di procedura per l'annullamento dovranno sostenersi da chi fece la denunzia della perdita del titolo.

(Approvato).

Art. 12.

Saranno applicabili, in caso di falsa denunzia di smarrimento di titoli, le pene stabilite dal Codice penale.

(Approvato).

Art. 13.

Le disposizioni contenute in questa legge saranno applicabili soltanto ad Istituti ed a Casse di risparmio legalmente esistenti, ed in quanto per legge o per statuto non fossero già in vigore presso i medesimi norme speciali per la emissione dei duplicati dei libretti perduti.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà più tardi anch'esso votato a scrutinio segreto.

Ora si procede alla discussione dell'altro progetto di legge intitolato: « Abolizione della Cassa militare e passaggio al bilancio dello Stato degli oneri che ne conseguono ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario,* VERGA C. legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto.

Se nessuno chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale e si passa a quella degli articoli.

Art. 1.

A cominciare dall'esercizio 1887-88 saranno annualmente inscritte nel bilancio del Ministero della guerra le somme occorrenti pel soddisfacimento degli oneri dalle vigenti leggi attribuiti alla Cassa militare, salvo il disposto dell'articolo seguente.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo art. 1.

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Sono approvati senza discussione i seguenti altri articoli:

Art. 2.

La Cassa militare dovrà far fronte col relativo patrimonio e fino alla loro estinzione agli oneri assunti a tutto gennaio 1883; essa continuerà in via puramente transitoria ad amministrare tale patrimonio.

(Approvato).

Art. 3.

Le tasse per l'ammissione all'arruolamento volontario di un anno saranno incassate dal Tesoro dello Stato, ed inscritte nel bilancio della entrata a cominciare dallo esercizio 1887-88.

(Approvato).

Art. 4.

I depositi di coloro che vogliono premunirsi pel volontariato di un anno, saranno d'ora in poi fatti alla Cassa dei depositi e da essa custoditi e amministrati.

(Approvato).

Art. 5.

La Cassa militare, fino alla sua cessazione, continuerà ad essere retta con le norme ora vigenti e sotto la vigilanza della Commissione di che all'art. 149 del testo unico della legge sul reclutamento dell'esercito.

(Approvato).

Art. 6.

Sarà stabilita per decreto reale l'epoca della cessazione definitiva della Cassa militare entro il periodo di due anni, dopo il quale il relativo servizio di stralcio passerà alla Cassa dei depositi e prestiti.

Dalla rendita residua ad essa intestata sarà prelevata e trasferita alla Cassa delle pensioni civili e militari quella parte che sarà riconosciuta necessaria pel pagamento delle pensioni vitalizie godute dai già riassoldati con premio per effetto dell'art. 9 della legge 7 luglio 1866, n. 3062, ed eventualmente per la loro capitaliz-

zazione ai termini dell'articolo 15 della legge 14 giugno 1874.

(Approvato).

Art. 7.

Qualora, dopo prelevata la rendita di cui al precedente articolo, rimanesse qualche avanzo, questo sarà devoluto allo Stato e versato nelle casse del Tesoro.

(Approvato).

Art. 8.

Con regolamento da approvarsi per decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, su proposta dei ministri del Tesoro e della guerra, saranno dettate le norme per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora viene per ultimo in discussione il progetto di legge intitolato: « Sovvenzione di lire 3,490,000 alla Cassa militare in servizio dell'esercizio 1886-87 ».

Si dà lettura del progetto di legge:

Il senatore, *segretario,* VERGA C. legge.

Articolo unico.

È autorizzata sul bilancio del Ministero della guerra, per l'esercizio 1886-87, la spesa straordinaria di lire 3,490,000 da versarsi alla Cassa militare.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, trattandosi di articolo unico esso sarà posto ai voti a scrutinio segreto.

Votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge approvati nelle sedute di ieri e di oggi.

(Il senatore, segretario, Guerrieri-Gonzaga fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. La votazione è chiusa.

Si procede allo spoglio delle urne.

(I signori senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge testè votati per alzata e seduta:

Abolizione della Cassa militare e passaggio al bilancio dello Stato degli oneri che ne conseguono:

Votanti	77
Favorevoli	72
Contrari	5

(Il Senato approva).

Sovvenzione di lire 3,490,000 alla Cassa militare in servizio dell'esercizio 1886-87:

Votanti	77
Favorevoli	67
Contrari	10

(Il Senato approva).

Emissione, in caso di perdita, dei duplicati dei titoli rappresentativi dei depositi bancari:

Votanti	78
Favorevoli	73
Contrari	5

(Il Senato approva).

Maggiori spese per strade ferrate:

Votanti	78
Favorevoli	61
Contrari	17

(Il Senato approva).

Sistemazione de'principali fiumi veneti dopo i disastri cagionati dalle piene del 1882:

Votanti	78
Favorevoli	70
Contrari	8

(Il Senato approva).

Varianti al tracciato della via Nazionale in Roma alla salita di Magnanapoli:

Votanti	79
Favorevoli	67
Contrari	12

(Il Senato approva).

Spesa straordinaria per la sistemazione del porto di Lido:

Votanti	78
Favorevoli	70
Contrari	8

(Il Senato approva).

Collocamento in aspettativa ed a riposo, per motivi di servizio, dei prefetti del Regno:

Votanti	78
Favorevoli	60
Contrari	18

(Il Senato approva).

Abolizione e commutazione delle decime ed altre prestazioni fondiarie congeneri:

Votanti	79
Favorevoli	61
Contrari	18

(Il Senato approva).

Amministrazione del fondo speciale di religione e di beneficenza della città di Roma e compimento delle operazioni di stralcio dell'Asse ecclesiastico di Roma:

Votanti	79
Favorevoli	66
Contrari	13

(Il Senato approva).

PRESIDENTE. Essendo esaurito l'ordine del giorno, i signori senatori saranno convocati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 6).

RESOCONTO

DEI LAVORI LEGISLATIVI DEL SENATO DEL REGNO

durante il 1° e 2° periodo della sessione 1886-87 della XVIª legislatura

cioè dal 10 giugno 1886 al 12 marzo 1887 e dal 18 aprile al 12 luglio 1887

ELENCO

dei progetti di legge discussi ed approvati dal Senato

1. Aggiunta alla legge 8 giugno 1874, n. 1937, serie 2ª, concernente l'ordinamento dei giurati ed i giudizi avanti le Corti di assise.
2. Convenzione di navigazione fra l'Italia e la Francia conchiusa a Roma il 30 aprile 1886.
3. Trattato di commercio e di navigazione colla repubblica dell'Uruguay.
4. Modificazioni alla legge sull'istruzione superiore.
5. Modificazione alla legge 25 giugno 1882 sulla bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi.
6. Proroga della convenzione di navigazione colla Francia.
7. Modificazioni alla legge 4 dicembre 1858 sull'avanzamento dell'armata di mare.
8. Proroga alla Commissione d'inchiesta per la revisione della tariffa doganale.
9. Proroga del corso legale dei biglietti degli istituti di emissione.
10. Ordinamento del credito agrario.
11. Esercizio provvisorio a tutto dicembre 1886 per lo stato di previsione dell'entrata e per quelli della spesa per l'esercizio finanziario 1886-87.
12. Rettifica di confini territoriali fra i comuni di Bagnara di Romagna e Mordano e conseguentemente tra le provincie di Ravenna e di Bologna.
13. Pensione alle vedove ed agli orfani di coloro che fecero parte della spedizione dei Mille di Marsala.
14. Contingente di prima categoria della leva militare sui giovani nati nel 1866.
15. Leva di mare sui giovani nati nel 1866.
16. Provvedimenti a favore dei danneggiati dall'eruzione dell'Etna.
17. Stati di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, e dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1886 al 30 giugno 1887.
18. Convalidazione del regio decreto che autorizza la prelevazione di spese impreviste sull'esercizio finanziario 1885-86 del Ministero dell'interno.
19. Perenzione d'istanza nei giudizi avanti la Corte dei conti.
20. Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1886 al 30 giugno 1887.
21. Affitto trentennale di un fabbricato ad uso della manifattura dei tabacchi in Sestri Ponente.
22. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1886 al 30 giugno 1887.

Tip. del Senato.

23. Convenzione conchiusa fra il Ministero dell'istruzione pubblica e il consorzio universitario di Pavia, per l'assetto di vari istituti scientifici di quella regia università.

24. Trattato di commercio col sultano di Zanzibar.

25. Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1886 al 30 giugno 1887.

26. Tumulazione nel tempio di Santa Croce in Firenze delle ceneri di Gioacchino Rossini.

27. Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1886 al 30 giugno 1887.

28. Modificazioni alla legge 15 aprile 1886 sugli assegni per l'esercito.

29. Spesa per definire la controversia coi proprietari dei molini Corsea.

30. Nuove spese straordinarie militari sui bilanci della guerra e della marina.

31. Modificazione della convenzione per fondazione di una Cassa nazionale di assicurazione per gl'infortuni degli operai sul lavoro.

32. Proroga a tutto febbraio 1887 dell'esercizio provvisorio dello stato di previsione dell'entrata e di quelli della spesa di tutti i Ministeri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1886 al 30 giugno 1887.

33. Proroga al 31 dicembre 1889 delle facoltà competenti al collegio arbitrale Silano.

34. Approvazione di contratti di vendita di beni demaniali a trattativa privata.

35. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1886 al 30 giugno 1887.

36. Maggiore spesa di lire 850,000 e relativi interessi dovute alla Società Veneta per imprese e costruzioni pubbliche per residuo prezzo di lavori al palazzo delle finanze.

37. Spesa straordinaria di lire 2,880,000 da versarsi alla Cassa militare.

38. Costruzione d'un canale per congiungere quello denominato di Cigliano col canale Cavour.

39. Acquisto di un palazzo per la regia ambasciata in Londra.

40. Spesa straordinaria di cinque milioni di lire sui bilanci della guerra e della marina sull'esercizio 1886-87 per spedizione di rinforzi militari sulle coste del Mar Rosso.

41. Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1886 al 30 giugno 1887.

42. Idem del Ministero delle finanze.

43. Idem del Ministero del tesoro.

44. Idem del Ministero della marina.

45. Convenzione con la ditta Pirelli e C. per l'immersione, la manutenzione e l'esercizio di due cavi telegrafici sottomarini per collegare Massaua ed Assab alla rete telegrafica.

46. Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1886 al 30 giugno 1887.

47. Sulle servitù di passaggio, sui consorzi, sulla sicurezza dei lavoratori e sulle polizia dei lavori nell'esercizio delle miniere, cave, torbiere ed officine mineralurgiche.

48. Acquisto dello stabile detto *Le Bastarde* appartenente alla Congregazione di carità di Urbino e riduzione di locali per l'impianto di una casa di custodia nella stessa città.

49. Istituzione di cattedre dantesche.

50. Esenzione da ogni tassa della tombola promossa dal municipio di Roma.

51. Trasferimento in Baranello della pretura mandamentale di Vinchiaturo.

52. Concorso dello Stato nella spesa per lavori di difesa alla spiaggia di Recanati.

53. Seconda proroga del termine fissato dall'art. 18 della legge 15 gennaio 1885 sul risanamento di Napoli.

54. Costruzione del subdiramatore *Vigevano* per distribuire le acque del Po dal diramatore *Quintino Sella* nella zona fra Terdoppio e il Ticino.

55. Provvedimenti a favore dei comuni della provincia di Reggio Emilia danneggiati dall'uragano dei giorni 4 e 5 agosto 1886.

56. Applicazione provvisoria di alcuni aumenti di tributi sui consumi.

57. Contratti di vendita e permuta di beni demaniali.

58. Provvedimenti pei danneggiati dai terremoti nelle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo.

59. Approvazione del piano regolatore d'ampliamento della città di Genova.

60. Richiamo sotto le armi dei militari di 1ª categoria della classe 1864 con obbligo di servizio di due anni sotto le armi.

61. Leva militare sui giovani nati nell'anno 1867.

62. Distacco dal mandamento di Borghetto dei comuni di San Martino in Strada e Cavenago d'Adda e loro aggregazione al 2° mandamento di Lodi.

63. Riammissione in tempo degli impiegati civili per godere dei beneficî accordati dalla legge 2 luglio 1872, n. 894.

64. Assestamento del bilancio dell'esercizio finanziario dal 1° luglio 1886 al 30 giugno 1887.

65. Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, e dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1887-88.

66. Idem del Ministero di agricoltura e commercio.

67. Idem del Ministero dell' interno.

68. Idem del Ministero del tesoro.

69. Autorizzazione ad alcune provincie e comuni di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti 1887 il limite medio dei centesimi addizionali applicati nel triennio 1884-85-86.

70. Idem.

71. Idem.

72. Idem.

73. Idem.

74. Idem.

75. Acquisto dall' Ospizio di beneficenza di Palermo di alcuni locali occorrenti per l'Archivio di Stato in quella città.

76. Ampliamento del carcere di Buon Cammino in Cagliari. Esecuzione di lavori in economia con l'opera dei condannati.

77. Erezione di un monumento in Roma alla memoria di Marco Minghetti.

78. Concorso del fondo religione, culto e beneficenza nella spesa dell'ospedale di Santo Spirito in Roma.

79. Concessione al comune di Roma del palazzo in via Incurabili in Roma, ai civici n. 5 a 12, a senso delle leggi di soppressione 7 luglio 1866 e 19 giugno 1873.

80. Acquisto di materiale galleggiante per la navigazione del lago di Garda e ampliamento del cantiere di Peschiera.

81. Leva di mare sui giovani nati nell'anno 1867.

82. Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1887-88.

83. Aggregazione al mandamento di Civita Castellana del comune di Fabrica di Roma.

84. Aggiunte all'elenco delle opere idrauliche di 2ª categoria.

85. Riordinamento delle guardie di pubblica sicurezza a piedi.

86. Modificazioni alla legge sull'ordinamento dell'esercito e servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra.

87. Modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi degli ufficiali ed impiegati del regio esercito ed a quella sulle pensioni.

88. Spesa straordinaria per acquisto di cavalli pel regio esercito.

89. Modificazioni alla legge per la circoscrizione territoriale militare del Regno.

90. Convenzione col municipio di Spezia per la costruzione di fogne nelle zone dei terreni dipendenti da edifizi militari ed occupati per usi militari e navali.

91. Stanziamento di fondi nel bilancio della marina per gli esercizi dal 1887-88 al 1895-96.

92. Modificazioni alla legge organica del personale della regia marina militare 3 dicembre 1878 ed alla legge 5 luglio 1882 sui relativi stipendi.

93. Prescrizione dei crediti di massa dei militari del Corpo reale equipaggi.

94. Modificazione alla legge del 20 marzo 1865, n. 2248, sulla sanità pubblica.

95. Stato di ptevisione della spesa del Ministero della guerra per l' esercizio finanziario 1887-88.

96. Idem del Ministero della marina.

97. Idem del Ministero delle finanze.

98. Maggiori spese sull'esercizio finanziario 1884-85 del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

99. Idem sull'esercizio 1885-86.

100. Idem sull'esercizio 1884-85 del Ministero dell'interno.

101. Idem sull'esercizio 1885-86.

102. Idem sull'esercizio 1884-85 del Ministero di grazia e giustizia.

103. Idem sull'esercizio 1885-86.

104. Idem sull'esercizio 1884-85 del Ministero dell' istruzione pubblica.

105. Idem sull'esercizio 1885-86.

106. Idem sull'esercizio 1884-85 del Ministero delle finanze.

107. Idem sull'esercizio 1885-86.

108. Idem sull'esercizio 1884-85 del Ministero dei lavori pubblici.

109. Idem sull'esercizio 1885-86.

110. Idem sull'esercizio 1884-85 del Ministero della guerra.

111. Idem sull'esercizio 1885-86.

112. Idem sull'esercizio 1884-85 del Ministero della marina.

113. Idem sull'esercizio 1885-86.

114. Idem sull'esercizio 1884-85 del Ministero del tesoro.

115. Idem sull'esercizio 1885-86.

116. Idem sull'esercizio 1884-85 del Ministero degli affari esteri.

117. Idem sull'esercizio 1885-86.

118. Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1887-88.

119. Idem del Ministero dell'istruzione pubblica.

120. Idem dell'entrata.

121. Ampliamento del servizio ippico.

122. Concorso del Governo all'Esposizione di Bologna nel 1888.

123. Applicazione provvisoria di un aumento di dazio sugli spiriti.

124. Disposizioni relative a controversie doganali, e convalidazione del regio decreto 8 luglio 1883 per modificazioni al repertorio della tariffa doganale.

125. Modificazioni alla tariffa doganale ed altri provvedimenti finanziari.

126. Autorizzazione ad alcune provincie e comuni e diniego ad altre di eccedere il limite dei centesimi addizionali.

127. Autorizzazione alla provincia di Reggio Emilia ad eccedere il limite dei centesimi addizionali.

128. Riforme della tariffa doganale.

129. Proroga al 30 giugno 1888 del corso legale dei biglietti degli istituti di emissione.

130. Assegnazione dei beni della soppressa Casa religiosa dei Benedettini Cassinesi di San Pietro in Perugia ad un istituto d'istruzione agraria da erigersi in ente morale autonomo.

131. Passaggio del servizio semaforico dal Ministero dei lavori pubblici a quello della marina.

132. Modificazioni alla legge 2 luglio 1885, n. 3223, che autorizza nuove spese straordinarie militari.

133. Aggregazione del comune di Campora al mandamento di Laurino.

134. Aggregazione al circondario di Brescia ed al mandamento di Montechiari del comune d'Isorella.

135. Distacco della frazione Castione dal comune di Castello di Godego ed aggregazione a quello di Loria in provincia di Treviso.

136. Rettifica di confini e scambio di territorio fra i comuni di Ficulle ed Allerona.

137. Autorizzazione di mutui dalla Cassa di depositi e prestiti ai comuni di Palermo e Pisa.

138. Passaggio del servizio dei lazzeretti di mare dal Ministero della marina a quello dell'interno.

139. Nuove spese straordinarie militari per provviste di vestiario.

140. Spesa straordinaria per la sistemazione del porto di Lido.

141. Modificazioni alle leggi di registro e bollo.

142. Riduzione di tassa sulle donazioni alle provincie e ai comuni a scopo di beneficenza, istruzione od igiene.

143. Autorizzazione di un credito di 20,000,000 di lire per spese militari in Africa.

144. Modificazioni alla legge di contabilità generale dello Stato per l'acquisto di tabacchi esteri e per quello dei grani per l'esercito.

145. Determinazione dei confini giurisdizionali fra i comuni di Marsico e Tramutola in provincia di Potenza.

146. Pareggiamento delle università degli studi di Modena, Parma e Siena a quelle contemplate dall'art. 2, lettera *A*, della legge 31 luglio 1862, n. 719.

147. Ammissione degli scrivani locali di marina a concorrere con quelli dell'esercito ai posti d'ufficiale d'ordine presso le diverse Amministrazioni dello Stato.

148. Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato e di quella del Fondo per il culto per l'esercizio 1883.

149. Idem per l'esercizio dal 1° gennaio al 30 giugno 1884.

150. Idem per l'esercizio 1884-85.

151. Idem per l'esercizio 1885-86.

152. Abolizione e commutazione delle decime ed altre prestazioni fondiarie congeneri.

153. Proroga a tutto dicembre 1887 del trattato di commercio colla Spagna.

154. Emissione in caso di perdita dei duplicati dei titoli rappresentativi dei depositi bancari.

155. Approvazione della spesa per ricostruzione e adattamento del fabbricato demaniale detto *La Dogana* in Pavia.

156. Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali.

157. Tutela dei monumenti antichi nella città di Roma.

158. Collocamento in aspettativa ed a riposo, per motivi di servizio, dei prefetti del Regno.

159. Prestiti ad interesse ridotto a favore dei comuni, per agevolare loro l'esecuzione delle opere edilizie di risanamento.

160. Autorizzazione alle provincie di Napoli e di Sassari, e ad alcuni comuni, e divieto al comune di Nettuno ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti 1887 il limite medio dei centesimi addizionali applicati nel triennio 1884-85-86.

161. Spesa di lire 500,000 per lavori complementari nel fabbricato del Ministero della guerra di via Venti Settembre in Roma.

162. Concorso speciale ai posti di sottotenente nelle armi di artiglieria e del genio.

163. Abolizione della Cassa militare e passaggio al bilancio dello Stato degli oneri che ne conseguono.

164. Sovvenzione di lire 3,490,000 alla Cassa militare in servizio dell'esercizio 1886-87.

165. Maggiore spesa straordinaria per nuovi lavori di strade nazionali e provinciali decretate con la legge 23 luglio 1881, n. 333.

166. Sistemazione dei principali fiumi veneti dopo i disastri cagionati dalle piene del 1882.

167. Provvedimenti riguardanti la costruzione delle strade ferrate del Regno.

168. Maggiori spese per strade ferrate.

169. Amministrazione del fondo speciale di religione e di beneficenza della città di Roma e compimento delle operazioni di stralcio dell'Asse ecclesiastico di Roma.

170. Variante al tracciato della via Nazionale in Roma alla salita di Magnanapoli.

ELENCO

dei progetti di legge rimasti a discutere o ritirati

1. Riforma dell'ordinamento giudiziario.

Pronto alla discussione, relatore senatore Costa.

2. Modificazioni ai Codici di procedura civile e penale.

Pronto alla discussione, relatore senatore Costa.

3. Modificazione alla legge sull'istruzione secondaria classica.

Allo studio presso l' Ufficio centrale.

4. Sorveglianza e manutenzione delle strade comunali.

Allo studio presso l' Ufficio centrale.

5. Riordinamento del Consiglio di Stato.

Pronto alla discussione, relatore senatore Finali.

6. Disposizioni intese a promuovere i rimboscamenti.

Allo studio presso l' Ufficio centrale.

7. Codice della pubblica igiene.

Allo studio presso la Commissione.

8. Modificazioni alla legge sull' ordinamento ed a quella sugli assegnamenti del regio esercito.

Ritirato con R. decreto del 17 aprile 1887.

9. Disposizioni a tutela della sicurezza esterna dello Stato.

In esame presso l' Ufficio centrale.

RIASSUNTO

Progetti di legge presentati		N. 179
»	discussi ed approvati	N. 170
»	rimasti a discutere	» 8
»	ritirati	» 1
	TOTALE	N. 179

Interpellanze ed interrogazioni presentate		N. 10
Petizioni presentate durante il periodo della sessione		» 29
»	riferite dalla Commissione per le petizioni	N. —
»	riferite dalle Commissioni dei varî progetti di legge cui avevano attinenza	» 22
»	rimaste pendenti	» 6
»	ritirata dal petente	» 1
	TOTALE	N. 29

Sedute pubbliche del Senato	N. 80
Comitati segreti	» 1

QUADRO

dei progetti di legge presentati da ciascun Ministero, o d'iniziativa parlamentare

durante il 1° e 2° periodo della sessione 1886-87 della XVIª legislatura

cioè dal 10 giugno 1886 al 12 marzo 1887 e dal 18 aprile al 12 luglio 1887.

	Presentati	Approvati	In esame presso gli Uffici centrali	Pei quali fu nominato il relatore	Pronti alla discussione	Da esaminarsi dagli Uffici	Ritirati
Presidente del Consiglio dei ministri. .	1	1	»	»	»	»	»
Ministero d'agricoltura, industria e commercio	10	9	1	»	»	»	»
Id. degli affari esteri	6	6	»	»	»	»	»
Id. delle finanze e del tesoro . .	74	74	»	»	»	»	»
Id. di grazia, giustizia e dei culti	7	4	»	»	2	1	»
Id. della guerra	16	15	»	»	»	»	1
Id. dell'interno	27	25	1	»	1	»	»
Id. dell'istruzione pubblica	4	3	1	»	»	»	»
Id. dei lavori pubblici	13	12	1	»	»	»	»
Id. della marina	8	8	»	»	»	»	»
D'iniziativa del Senato	»	»	»	»	»	»	»
Id. della Camera elettiva . . .	13	13	»	»	»	»	»
TOTALE . .	179	170	4	»	3	1	1

Dalla Segreteria del Senato il 20 luglio 1887.

ATTI PARLAMENTARI

DELLA

CAMERA DEI SENATORI

ATTI PARLAMENTARI

DELLA

CAMERA DEI SENATORI

DISCUSSIONI

Legislatura XVI[a] — Sessione 1886-87

ROMA
FORZANI E C., TIPOGRAFI DEL SENATO
—
1889

ATTI PARLAMENTARI

DELLA

CAMERA DEI SENATORI

LEGISLATURA XVII — 1ª SESSIONE 1876-77

ROMA

TIPOGRAFIA DEL SENATO

1877

INDICE

ALFABETICO ED ANALITICO

ПОКИН

ОПТИКА ИЗ ОПТИКАТА

A

ABOLIZIONE e commutazione delle decime ed altre prestazioni fondiarie congeneri. Progetto di legge (N. 161) — presentazione, pagina 1440 — discussione, 1741 — votazione e approvazione, 1783.

Idem della Cassa militare e passaggio al bilancio dello Stato degli oneri che ne conseguono. Progetto di legge (N. 172) — presentazione, pag. 1542 — discussione, 1781 — votazione e approvazione, 1782.

ACQUISTO di un palazzo per la regia ambasciata di Londra. Progetto di legge (N. 48) — presentazione, pag. 673 — discussione, 750 — votazione e approvazione, 751.

Idem dello stabile detto *Le Bastarde,* appartenente alla Congregazione di carità d'Urbino e riduzione di locali per l'impianto di una casa di custodia nella stessa città. Progetto di legge (N. 50) — presentazione, pag. 755 — discussione, 936 — votazione e approvazione, 976.

Idem dell'ospizio di beneficenza in Palermo di alcuni locali occorrenti per l'archivio di Stato in quella città. Progetto di legge (N. 84) — presentazione, pag. 935 — discussione, 1096 — votazione e approvazione, 1103.

Idem di materiale galleggiante per la navigazione del lago di Garda e ampliamento del cantiere di Peschiera. Progetto di legge (N. 89) — presentazione, pag. 946 — discussione, 1101 — votazione e approvazione, 1103.

AFFITTO trentennale di un fabbricato ad uso della manifattura dei tabacchi in Sestri Ponente. Progetto di legge (N. 28) — presentazione, pag. 266 — discussione, 488 votazione e approvazione, 501.

AGGIUNTA alla legge 8 giugno 1874 sull'ordinamento dei giurati. Progetto di legge (N. 3) — presentazione, pag. 19 — discussione, 93 — votazione e approvazione, 214.

Idem all'elenco delle opere idrauliche di seconda categoria. Progetto di legge (N. 93) — presentazione, pag. 978 — discussione, 1122 — votazione e approvazione, 1150.

AGGREGAZIONE al mandamento di Civita Castellana del comune di Fabbrica di Roma. Progetto di legge (N. 92) — presentazione, pag. 978 — discussione, 1230 — votazione e approvazione, 1254.

Idem del comune di Campora al mandamento di Laurino. Progetto di legge (N. 142) — presentazione, pag. 1341 — discussione, 1383 — votazione e approvazione, 1440.

Idem al circondario di Brescia ed al mandamento di Montechiari del comune di Isorella. Progetto di legge (N. 143) — presentazione, pag. 1341 — discussione, 1629 — votazione e approvazione, 1682.

ALFIERI DI SOSTEGNO marchese Carlo, senatore. Prende parte alla discussione del disegno

di legge sull'istruzione superiore, pag. 346 — id. a quella del bilancio del Ministero dell'interno, 1173 — id. a quella del disegno di legge relativo all'istituzione di cattedre dantesche, 1239 — id. a quella del progetto di legge per modificazioni alla tariffa doganale ed altri provvedimenti finanziari, 1490 — id. a quella dello schema di legge pel collocamento in aspettativa ed a riposo, per motivo di servizio, dei prefetti del Regno; 1721.

ALIANELLI comm. Nicola, senatore. Annuncio della sua morte e commemorazione, pag. 91.

ALLIEVI comm. Antonio, senatore. Prende parte alla discussione del disegno di legge per la riforma della tariffa doganale, pag. 1615 e seguenti.

ALVISI comm. Giacomo, senatore. Prende parte alla discussione del disegno di legge sull'istruzione superiore, pag. 290 — id. a quella del bilancio del Ministero dell'interno, 1162 — id. a quella del bilancio del Ministero delle finanze, 1195 — id. a quella del bilancio dell'entrata, 1306 e seguenti — id. a quella del disegno di legge per proroga al 30 giugno 1888 del corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione, 1344 — id. a quella del progetto di legge per modificazioni alla tariffa doganale ed altri provvedimenti finanziari, 1446.

AMMINISTRAZIONE del fondo speciale di religione e di beneficenza della città di Roma e compimento delle operazioni di stralcio dell'Asse ecclesiastico di Roma. Progetto di legge (N. 178) — presentazione, pagina 1551 — discussione, 1778 — votazione e approvazione, 1783.

AMMISSIONE degli scrivani locali di marina a concorrere con quelli dell'esercito ai posti d'ufficiali d'ordine presso le diverse Amministrazioni dello Stato. Progetto di legge (N. 156) — presentazione, pag. 1391 (1) — discussione, 1593 — votazione e approvazione, 1607.

AMPLIAMENTO del carcere di Buon Cammino in Cagliari. Progetto di legge (N. 85) — presentazione, pag. 935 — discussione, 1097 — votazione e approvazione, 1103.

Idem del servizio ippico. Progetto di legge (N. 130) — presentazione, pag. 1110 — discussione, 1257 — votazione e approvazione, 1301.

APPLICAZIONE provvisoria di alcuni aumenti di tributi sui consumi. Progetto di legge (N. 65) — presentazione, pag. 910 — discussione, 910 — votazione e approvazione, 925.

Idem provvisoria di un aumento di dazio sugli spiriti. Progetto di legge (N. 132) — presentazione, pag. 1111 — discussione, 1117 — votazione e approvazione, 1118.

APPROVAZIONE del piano regolatore d'ampliamento della città di Genova. Progetto di legge (N. 68) — presentazione, pag. 931 — discussione, 938 — votazione e approvazione, 976.

ASSEGNAZIONE di beni della soppressa casa religiosa dei Benedettini cassinesi di S. Pietro in Perugia ad un istituto d'istruzione agraria da erigersi in ente morale autonomo. Progetto di legge (N. 139) — presentazione, pag. 1336 — discussione, 1499 — votazione e approvazione, 1571.

ASSESTAMENTO del bilancio dell'esercizio finanziario 1886-87. Progetto di legge (N. 73) — presentazione, pag. 934 — discussione, 1037 — votazione e approvazione, 1098. (1)

AURITI comm. Francesco, senatore. Prende parte alla discussione del disegno di legge sull'ordinamento del credito agrario, pag. 109 e seguenti — id. a quella del bilancio del Ministero di grazia e giustizia, 437 — id. a quella del disegno di legge per provvedimenti a favore dei danneggiati dai terremoti nelle provincie settentrionali, 949 e seguenti — id. a quella dello schema di legge sulle servitù di passaggio, sui consorzi, sulla sicurezza dei lavoratori e sulla polizia sull'esercizio delle miniere, cave, torbiere, ed officine metallurgiche, 1360 e seguenti — id. a quella del progetto di legge per disposizioni relative a controversie doganali e convalidazione del regio decreto 8 luglio 1883 per modificazioni al repertorio della tariffa doganale, 1385 — id. a quella del disegno di legge per modificazioni alle leggi di registro e bollo, 1680 — id. a quella del progetto di legge per la facoltà alla provincia di Napoli di eccedere con la sovrimposta dei tributi diretti

(1) V. errata-corrige, pag. 1793.

(1) V. errata-corrige, pag. 1793.

il limite medio dei centesimi addizionali, 1700 — id. a quella dello schema di legge per l'abolizione e commutazione delle decime ed altre prestazioni congeneri, 1749.

AUTORIZZAZIONE ad alcune provincie e comuni di eccedere colla sovrimposta ai tributi diretti 1887 il limite medio dei centesimi addizionali applicati nel triennio 1884-85-86. Progetto di legge (N. 78) — presentazione, pag. 935 — discussione, 1686 — votazione e approvazione, 1737.

Idem ad altri comuni. Progetto di legge (N. 79) — presentazione, pag. 935 — discussione, 1686 — votazione e approvazione, 1737.

Idem ad altri comuni. Progetto di legge (N. 80) — presentazione, pag. 935 — discussione, 1686 — votazione e approvazione, 1737.

Idem alla provincia di Catania. Progetto di legge (N. 81) — presentazione, pag. 935 — discussione, 1686 — votazione e approvazione, 1737.

Idem ad alcune provincie e comuni. Progetto di legge (N. 82) — presentazione, pag. 935 — discussione, 1686 — votazione e approvazione, 1737.

Idem ad alcune provincie e comuni. Progetto di legge (N. 83) — presentazione, pag. 935 — discussione, 1686 — votazione e approvazione, 1737.

Idem ad alcune provincie e comuni e diniego ad altre di eccedere il limite dei centesimi addizionali. Progetto di legge (N. 135) — presentazione, pag. 1230 — discussione, 1686 — votazione e approvazione, 1737.

Idem alla provincia di Reggio Emilia. Progetto di legge (N. 136) — presentazione, pag. 1230 — discussione, 1686 — votazione e approvazione, 1737.

Idem di mutui dalla Cassa dei depositi e prestiti ai comuni di Palermo e Pisa. Progetto di legge (N. 146) — presentazione, pag. 1348 — discussione, 1588 — votazione e approvazione, 1607.

Idem di un credito di 20 milioni di lire per spese militari in Africa. Progetto di legge (N. 152) — presentazione, pag. 1359 — discussione, 1538 — votazione e approvazione, 1607.

Idem alle provincie di Napoli e di Sassari e ad alcuni comuni, e divieto al comune di Nettuno di eccedere colla sovrimposta ai tributi diretti 1887 il limite medio dei centesimi addizionali applicati nel triennio. Progetto di legge (N. 169) — presentazione, pag. 1495 — discussione, 1686 — votazione e approvazione, 1737.

B

BARGONI comm. Angelo, senatore. Prende parte alla discussione del disegno di legge sul collocamento in aspettativa ed a riposo, per motivo di servizio, dei prefetti del Regno, pag. 1725.

BARIOLA comm. Pompeo. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 10 — relazione sui titoli e approvazione, 26, 27 — prestazione del giuramento, 28.

BARRACCO barone Giovanni. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 10 — relazione sui titoli e approvazione, 26, 27 — prestazione del giuramento, 28 — relatore del disegno di legge relativo all'ampliamento del servizio ippico, ne sostiene la discussione, 1264, 1273 — id. id. di quello per la tutela dei monumenti antichi della città di Roma, 1657 e seguenti.

BARTOLI comm. Domenico, senatore. Relatore del disegno di legge per l'abolizione e commutazione delle decime ed altre prestazioni congeneri, ne sostiene la discussione, pag. 1767 e seguenti.

BERTOLÈ-VIALE comm. Ettore, senatore. Relatore del bilancio del Ministero della guerra, ne sostiene la discussione, pag. 703.

BIBLIOTECARIO reggente. Votazione e nomina, pag. 1378.

BONCOMPAGNI-LUDOVISI Ignazio, principe di Venosa. Annunzio della sua nomina a sena-

tore, pag. 10 — relazione sui titoli e approvazione, 55 — prestazione del giuramento, 61.

BORDONARO barone di Chiaramonte Gabriele. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 10 — relazione sui titoli e approvazione, 25, 27 — prestazione del giuramento, 260.

BORSANI comm. Giuseppe, senatore. Annunzio della sua morte e commemorazione, pagina 91.

BRIOSCHI comm. Francesco, senatore. Relatore del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, ne sostiene la discussione, pagina 652 e seguenti — parla sopra un incidente relativo al modo di procedere nella discussione dei bilanci, 980 e seguenti — id. sul disegno di legge concernente il concorso del Governo all'Esposizione di Bologna nel 1888, 1278, 1279 — id. sul bilancio dell'entrata, 1308 e seguenti — id. sul disegno di legge per modificazioni alla tariffa doganale ed altri provvedimenti finanziari, 1460 — id. sullo schema di legge per riduzione di tassa sulle donazioni alle provincie ed ai comuni a scopo di beneficenza, istruzione ed igiene, 1589 e seguenti — relatore del progetto di legge per la riforma della tariffa doganale, ne sostiene la discussione, 1623 e seguenti — parla su quello relativo al collocamento in aspettativa ed a riposo, per motivo di servizio, dei prefetti del Regno, 1718 — id. su quello concernente l'abolizione delle decime ed altre prestazioni congeneri, 1747, 1766, 1768.

C

CALENDA comm. Vincenzo. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 10 — relazione sui titoli e approvazione, 26, 27 — prestazione del giuramento, 28.

CADORNA nobile Carlo, senatore. Prende parte alla discussione del disegno di legge per autorizzazione di un credito di 20 milioni per spese militari in Africa, pag. 1584.

CAMBRAY-DIGNY conte Guglielmo, senatore. Propone che venga sospesa la nomina della Commissione di finanza fin dopo verificate le nomine dei nuovi senatori, pag. 11 — relatore del disegno di legge sull'esercizio provvisorio dei bilanci dello Stato per l'esercizio 1886-87, ne sostiene la discussione, 59 — parla sul progetto di legge relativo all'ordinamento del credito agrario, 151 e seguenti — riferisce sopra un disegno di legge per la proroga dell'esercizio provvisorio dei bilanci, 497 — parla sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione, 651 — id. sul disegno di legge per l'applicazione di aumenti provvisori ad alcuni tributi, 911 e seguenti — id. sopra un incidente relativo al modo di procedere nella discussione dei bilanci, 984 — parla nella discussione del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, 1030 e seguenti — relatore dell'assestamento del bilancio 1886-87, ne sostiene la discussione, 1038 — parla nella discussione del bilancio del Ministero dell'interno, 1167 e seguenti — id. in quella del bilancio del Ministero delle finanze, 1190 e seguenti — id. in quella del disegno di legge per l'istituzione di cattedre dantesche, 1237 — relatore del bilancio dell'entrata, ne sostiene la discussione, 1314 e seguenti — parla intorno al progetto di legge per modificazioni alla tariffa doganale ed altri provvedimenti finanziari, 1452 e seguenti — id. su quello concernente la riduzione della tassa sulle donazioni alle provincie ed ai comuni a scopo di beneficenza, istruzione ed igiene, 1590 e seguenti — id. su quello relativo alla riforma della tariffa doganale, 1614 e seguenti — id. su quello concernente il pareggiamento delle università degli studi di Modena, Parma e Siena a quelle contemplate dall'art. 2, lettera *A*, della legge 31 luglio 1562, 1643 — id. su quelli relativi alla facoltà a provincie e comuni di ecce-

dere con la sovraimposta ai tributi diretti il limite medio dei centesimi addizionali, 1688 e seguenti.

CAMPANA DI SERANO barone Bartolommeo, senatore. Annunzio della sua morte e commemorazione, pag. 862.

CAMUZZONI dottor Giulio, senatore. Prende parte alla discussione del disegno di legge per la sistemazione dei principali fiumi veneti dopo i disastri cagionati dalle piene del 1882, pag. 1708.

CANNIZZARO comm. Stanislao, senatore. Comunicazione del decreto di sua nomina a vicepresidente del Senato, pag. 10 — parla sul disegno di legge relativo all'istruzione superiore, 383 e seguenti e 539 e seguenti — id. sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione, 646 — id. sul bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, 1005 e seguenti — id. sul bilancio del Ministero dell'interno, 1173 — id. sul disegno di legge relativo all'istituzione di cattedre dantesche, 1241 — id. sullo schema di legge per il concorso del Governo alla Esposizione di Bologna nel 1888, 1270 — relatore del disegno di legge sulle servitù di passaggio, sui consorzi, sulla sicurezza dei lavoratori e sulla polizia nell'esercizio delle miniere, cave, torbiere ed officine metallurgiche, ne sostiene la discussione, 1369 e seguenti — parla sul progetto di legge per la riforma della tariffa doganale, 1619 — relatore di quello concernente il pareggiamento delle università degli studi di Modena, Parma e Siena a quelle contemplate dall'art. 2, lettera *A*, della legge 31 luglio 1862, ne sostiene la discussione, 1630 e seguenti.

CANONICO comm. Tancredi, senatore. Parla sul disegno di legge relativo alla istruzione superiore, pag. 541 — id. su quello riguardante l'acquisto di uno stabile dalla Congregazione di carità di Urbino e l'impianto di una casa di custodia nella stessa città, 937 — id. sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia, 1084 — relatore del disegno di legge per il distacco dal mandamento di Borghetto dei comuni di San Martino in Strada e Cavenago d'Adda e loro aggregazione al secondo mandamento di Lodi, ne sostiene la discussione, 1096 — prende parte alla discussione del disegno di legge per l'istituzione di cattedre dantesche, 1237 — id. a quella del progetto di legge per assegnazione dei beni alla soppressa casa religiosa dei Benedettini Cassinesi di S. Pietro in Perugia ad un istituto d'istruzione agraria da erigersi in ente morale autonomo, 1499 — id. a quella dello schema di legge per la tutela dei monumenti antichi nella città di Roma, 1657.

CANTONI comm. Giovanni, senatore. Prende parte alla discussione del disegno di legge sull'istruzione superiore, pag. 210 e seguenti e 525 e seguenti — id. a quella del bilancio del Ministero di agricoltura e commercio, 478.

CARACCIOLO DI BELLA marchese Camillo, senatore. Prende parte alla discussione del bilancio del Ministero della guerra, pag. 702 — interpellanza al ministro degli esteri sulla posizione dei nostri presidî nell'alto Egitto di fronte alla convenzione fra l'Inghilterra e la Turchia, annunzio, 1105 — prende parte alla discussione del bilancio del Ministero dell'interno, 1165, 1169 — id. a quella del disegno di legge relativo alla istituzione di cattedre dantesche, 1242 — id. a quella del progetto di legge per autorizzazione di un credito di 20 milioni per spese militari in Africa, 1547 e seguenti.

CARCERE (V. Ampliamento).

CASSA MILITARE. V. Abolizione, Sovvenzione, Spesa.

CELESIA DI VEGLIASCO barone Tommaso. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 10 — relazione sui titoli e approvazione, 26, 27 — prestazione del giuramento, 29 — relatore del disegno di legge per modificazioni alla legge sulla sanità pubblica, ne sostiene la discussione, 1111.

CENCELLI conte Giuseppe, senatore — sua nomina a segretario nella Presidenza, pag. 12 — prende parte alla discussione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia, 457 — id. a quella del bilancio del Ministero di agricoltura e commercio, 478 — id. a quella del disegno di legge per l'abolizione e commutazione delle decime ed altre prestazioni congeneri, 1744.

CESARINI comm. Carlo. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 10 — relazione sui

titoli e approvazione, 26, 27 — prestazione del giuramento, 29.

CHIAVARINA conte Amedeo, senatore. Comunicazione della sua domanda di rinuncia dalla carica di questore del Senato, pag. 274 — comunicazione di altra lettera in cui persiste nelle dimissioni, 413.

CIANCIAFARA comm. Giuseppe, senatore. Annunzio della sua morte, e commemorazione, pag. 17.

CIPRIANI comm. prof. Pietro, senatore. Annunzio della sua morte e commemorazione, pagina 883.

CODICE della pubblica igiene. Progetto di legge, (N. 23) — presentazione, pag. 76.

COLAPIETRO comm. Erasmo. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 10 — relazione sui titoli e approvazione, 26, 27 — prestazione del giuramento, 29.

COLLOCAMENTO in aspettativa ed a riposo, per motivi di servizio, dei prefetti del Regno — progetto di legge (N. 167) — presentazione, pag. 1495 — discussione, 1718 — votazione e approvazione, 1783.

COLOMBINI comm. avv. Camillo. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 10 — relazione sui titoli e approvazione, 25 e 27. — è immesso in ufficio, 721.

COMMISSIONI: per la verificazione dei titoli dei nuovi senatori, pag. 13, 21 — per le petizioni, 19, 21 — di contabilità interna, 19, 21 — della biblioteca — di finanze, 37, 39.

COMUNICAZIONI di decreti reali di nomina del presidente e dei vicepresidenti, pag. 9.

Di decreti di nomina di nuovi senatori, 10;

D'invito alla commemorazione del conte di Cavour a Torino, 18;

D'invito al funerale per Carlo Alberto in Torino, 67;

D'invito al funerale di Vittorio Emanuele al Pantheon, 449.

D'invito all'inaugurazione della fiera dei vini in Roma, 765;

Di decreto di proroga della sessione, 869;

Di decreto di riconvocazione del Parlamento 881;

D'invito alle feste per lo scoprimento della facciata del Duomo di Firenze, 882;

D'invito all'inaugurazione di un monumento a Vittorio Emanuele a Venezia, 909;

D'invito alla funzione del trasporto delle ceneri di Rossini in Santa Croce di Firenze, 910;

D'invito all'inaugurazione del monumento ai caduti di Dogali, 934;

D'invito per una rappresentanza del Senato alle onoranze in Caprera alla tomba del generale Garibaldi, 1060;

D'invito alla commemorazione nella chiesa metropolitana di Torino dell'anniversario della morte di Re Carlo Alberto, 1359;

D'invito all'inaugurazione in Biella, di un monumento a Quintino Sella, 1477;

D'invito all'inaugurazione in Venezia di un monumento al generale Garibaldi 1574.

CONCESSIONE al comune di Roma del palazzo in via Incurabili in Roma, ai nⁱ. 5 a 12, a senso delle leggi di soppressione 7 luglio 1866 e 19 giugno 1873. Progetto di legge (N. 88) — presentazione, pag. 940 — discussione, 1102 — votazione e approvazione, 1103.

CONCORSO dello Stato nella spesa per lavori di difesa alla spiaggia di Recanati. Progetto di legge (N. 61) — presentazione, pag. 888 — discussione, 939 — votazione e approvazione, 976.

Idem del fondo religione, culto e beneficenza nella spesa dell'ospedale di Santo Spirito in Roma. Progetto di legge (N. 87) — presentazione, pag. 935 — discussione, 1102 — votazione e approvazione, 1103.

Idem del Governo all'Esposizione di Bologna nel 1888. Progetto di legge (N. 131) — presentazione, pag. 1110 — discussione, 1274 — votazione e approvazione, 1301.

Idem speciale ai posti di sottotenenti nelle armi di artiglieria e genio. Progetto di legge (N. 171) — presentazione, pag. 1538 — Discussione, 1634 — votazione e approvazione, 1737.

CONSIGLIO DI STATO (Vedi Riordinamento).

CONTRATTI di vendita di beni demaniali. Progetto di legge (N. 43) — presentazione, pag. 496 — discussione, 715 — votazione e approvazione, 748.

Idem di vendita e permuta di beni demaniali. Progetto di legge (N. 66) — presentazione, pag. 930 — discussione, 941 — votazione e approvazione, 976.

Idem, id. Progetto di legge (N. 164) — pre-

sentazione, pag. 1478 — discussione, 1629 — votazione e approvazione, 1683.

CONVALIDAZIONE di decreto di prelevamento di spese impreviste sull'esercizio 1885-86 del Ministero dell'interno. Progetto di legge (N. 25) — presentazione, pag. 196 — discussione, 709 — votazione e approvazione, 716.

CONVENZIONE di navigazione colla Francia conchiusa a Roma il 30 aprile 1886. Progetto di legge (N. 4) — presentazione, pag. 42 — discussione, 55 — votazione e approvazione, 61.

Idem conchiusa fra il Ministero della pubblica istruzione e il consorzio universitario di Pavia per l'assetto di vari istituti scientifici di quella università. Progetto di legge (N. 30) — presentazione, pag. 276 — discussione, 471 — votazione e approvazione, 501.

Idem con la ditta Pirelli e C. per due cavi telegrafici sottomarini per collegare Massaua ed Assab alla rete telegrafica. Progetto di legge (N. 57) — presentazione, pag. 765 — discussione, 769 — votazione e approvazione, 783.

Idem col municipio di Spezia per la costruzione di fogne nelle zone di terreni dipendenti da edifizi militari od occupati per usi militari e navali. Progetto di legge (N. 99) — presentazione, pag. 979 — discussione 1124 — votazione e approvazione, 1159.

CORRENTI comm. Cesare. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 10 — relazione sui titoli e approvazione, 25, 27 — prestazione del giuramento, 28.

CORSI nobile comm. Luigi, senatore. È nominato segretario nella Presidenza, pag. 12 — prende parte alla discussione del bilancio del Ministero di agricoltura e commercio, 482 — id. come relatore a quella del disegno di legge sull'avanzamento nell'armata di mare, 635.

CORTE comm. Clemente, senatore. Prende parte alla discussione del bilancio di grazia e giustizia, pag. 1056 — id. a quella del disegno di legge per l'ordinamento dell'esercito e servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, 1130 — id. a quella del progetto di legge per autorizzazione di un credito di 20 milioni per spese militari in Africa, 1542 e seguenti.

COSTA comm. Giacomo Giuseppe. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 10 — relazione sui titoli e approvazione, 26, 27 — prestazione del giuramento, 29 — parla sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia, 415 e seguenti — id., 1060 e seguenti — id. sul disegno di legge per la tutela dei monumenti antichi nella città di Roma, 1656, 1658 — id. su quello relativo a modificazioni alle leggi di registro e bollo, 1671 — id. su quello concernente l'abolizione e commutazione delle decime ed altre prestazioni congeneri, 1755.

COSTRUZIONE di un canale per congiungere quello denominato di Cigliano col canale Cavour. Progetto di legge (N. 47) — presentazione, pag. 536 — discussione, 764 — votazione e approvazione, 751.

Idem di un subdiramatore « Vigevano » per distribuire le acque del Po dal diramatore « Quintino Sella » nella zona fra Terdoppio ed il Ticino. Progetto di legge (N. 63) — presentazione, pag. 804 — discussione, 940, votazione e approvazione, 976.

CREDITO AGRARIO (Vedi Ordinamento).

CREMONA comm. Luigi, senatore. Relatore del disegno di legge sull'istruzione superiore, ne sostiene la discussione, pag. 242 e seguenti, e 507 e seguenti — id., id. di quello per provvedimenti a favore dei danneggiati dai terremoti nelle provincie settentrionali, 963 e seguenti — parla nella discussione del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, 1221 — id. in quella del disegno di legge per l'istituzione di cattedre dantesche, 1252 — id. in quella del progetto di legge per il concorso del Governo all'Esposizione di Bologna nel 1888, pag. 1276.

CRISPO-FLORAN comm. Pietro. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 10 — relazione sui titoli e approvazione, 26-27 — annunzio della sua morte prima di aver prestato giuramento, 91.

D

DANNEGGIATI (V. Provvedimenti).

DAZIO (V. Applicazione).

DECIME (V. Abolizione).

DE FILIPPO comm. Gennaro, senatore. Annunzio della sua morte e commemorazione, pagina 1358.

DE FORESTA conte Adolfo, senatore. Annunzio della sua morte, pag. 217 — commemorazione, 241.

DENTICE Ernesto, principe di Frasso, senatore. Annunzio della sua morte e commemorazione, pag. 92.

DEODATI comm. Edoardo, senatore. Parla sul progetto di legge relativo all'ordinamento del credito agrario, pag. 184 — id. su quello relativo a modificazioni alle leggi di registro e bollo, 1666.

DEPUTAZIONI:

Per presentare a S. M. il Re l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, pag. 39;

Per il funerale del Re Vittorio Emanuele al Pantheon, 450;

Per gli augurî di capo d'anno alle LL. MM., 493;

Per assistere alle feste dello scoprimento della facciata del Duomo in Firenze, 882;

Per assistere all'inaugurazione del monumento a Vittorio Emanuele a Venezia, 909;

Per assistere all'inaugurazione del monumento ai caduti di Dogali, 934.

DE SAUGET comm. Guglielmo. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 10 — relazione sui titoli e approvazione, 26, 27 — prestazione del giuramento, 46.

DE SONNAZ conte Giuseppe, senatore. Relatore del progetto di legge relativo al concorso speciale ai posti di sottotenente nelle armi di artiglieria e del genio, ne sostiene la discussione, pag. 1654.

DETERMINAZIONE di confini giurisdizionali fra i comuni di Marsico e Tramutola in provincia di Potenza. Progetto di legge (N. 154) — presentazione, pag. 1382 — discussione, 1589 — votazione e approvazione, 1607.

DEVINCENZI comm. Giuseppe, senatore. Prende parte alla discussione del disegno di legge sull'ordinamento del credito agrario, pagina 103 e seguenti.

DI ROBILANT conte Carlo Felice, senatore. Prende parte alla discussione del disegno di legge per l'autorizzazione di un credito di 20 milioni di lire per spese militari in Africa, pag. 1538, 1582.

DI SAMBUY conte Ernesto, senatore. Prende parte alla discussione del disegno di legge per l'applicazione di aumenti provvisori ad alcuni tributi, pag. 917 — id. a quella del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, 1215 — id. a quella del disegno di legge per l'ampliamento del servizio ippico, 1257 — id. a quella del progetto di legge per la proroga al 30 giugno 1888 del corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione, 1342, 1348.

DISCORSO della Corona, pag. 5.

DISPOSIZIONI intese a promuovere i rimboschimenti. Progetto di legge (N. 15) — presentazione, pag. 48.

Idem a tutela della sicurezza esterna dello Stato. Progetto di legge (N. 59) — presentazione, pag. 865.

Idem relative a controversie doganali e convalidazione del regio decreto 5 luglio 1883 per modificazioni al repertorio della tariffa doganale. Progetto di legge (N. 133) — presentazione, pag. 1134 — discussione, 1383 — votazione e approvazione, 1440.

DISTACCO dal mandamento di Borghetto dei comuni di San Martino in Strada e Cavenago d'Adda e loro aggregazione al secondo mandamento di Lodi. Progetto di legge (N. 71) — presentazione, pag. 934 — discussione, 1096 — votazione e approvazione, 1103.

Idem della frazione Castione dal comune di Castello di Godego ed aggregazione a quello di Loria in provincia di Treviso. Progetto di legge (N. 144) — presentazione, pag. 1348

— discussione, 1382 — votazione e approvazione, 1440.

DURANDO comm. Giacomo, senatore. Comunicazione del decreto di sua nomina a presidente del Senato, pag. 10 — pronuncia parole di prolusione ai lavori della sessione, 10 — annunzia la morte dei senatori Cianciafara e Scotti, facendo di essi commemorazione, 17 — id. dei senatori Borsani, Crispo Floran, Giovanelli, Alianelli, Romanelli, Dentice e Rizzari, 92 e 93 — id. del senatore De Foresta, 217, 241 — id. del senatore Norante, 365 — id. del senatore Finzi, 413 — id. del senatore Pallavicini Francesco, 506 — id. del senatore Magni, 753 — id. dei senatori Revedin, Campana di Serano, Ranco, Grossi e Valfrè, 862 e 863 — id. dei senatori Tholosano e Tirelli, 930 — id. dei senatori Mazzacorati, 977 — id. del senatore Reali, 1121 — id. del senatore De Filippo, 1358.

E

ELENCO dei lavori legislativi del Senato del Regno durante la sessione dal 10 giugno 1886 al 12 luglio 1887, pag. 1785.

EMISSIONE in caso di perdita dei duplicati dei titoli rappresentativi dei depositi bancari, progetto di legge (N. 162) — presentazione, pag. 1478 — discussione, 1779 — votazione e approvazione, 1782.

ERRANTE comm. Vincenzo, senatore. Prende parte alla discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge sanitaria, pagina 1112 e seguenti — id. a quella del bilancio del Ministero dell'interno, 1164 e 1166 — id. a quella del progetto di legge per l'autorizzazione di un credito di 20 milioni per spese militari in Africa, 1555 — relatore dello schema di legge sul collocamento in aspettativa ed a riposo, per motivo di servizio, dei prefetti del Regno, ne sostiene la discussione, 1726.

ESENZIONE da ogni tassa della tombola promossa dal municipio di Roma nella epidemia colerica. Progetto di legge (N. 56) — presentazione, pag. 761 — discussione, 938 — votazione e approvazione, 976.

ESERCIZIO provvisorio a tutto dicembre 1886 per lo stato di previsione dell'entrata e per quelli della spesa per l'esercizio finanziario 1886-87. Progetto di legge (N. 17) — presentazione, pag. 53 — discussione, 57 — votazione a approvazione, 61.

EULA comm. Lorenzo, senatore. Prende parte alla discussione del disegno di legge per l'abolizione e commutazione delle decime ed altre prestazioni congeneri, pag. 1758.

F

FAINA conte Zeffirino. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 10 — relazione sui titoli e approvazione, 26, 27 — prestazione del giuramento, 29.

FARINI cav. Domenico. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 10 — relazione sui titoli e approvazione, 26, 27 — prestazione del giuramento, 28.

FERRATI comm. Camillo. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 10 — relazione sui titoli e approvazione, 26, 27 — prestazione del giuramento, 29.

FINALI comm: Gaspare, senatore. Parla sul disegno di legge relativo all'istruzione superiore, pag. 581 — relatore del progetto di legge per una maggiore spesa da pagarsi alla Società Veneta per imprese e costruzioni, ne sostiene la discussione, 714 — ragiona sullo schema di legge per la perenzione d'istanza nei giudizi avanti la Corte dei conti, 730, 738 — relatore del bilancio del Ministero del Tesoro, ne sostiene la discussione, 995 — parla su quello del Ministero di agricoltura, industria e commercio, 1019 — id. su quello del Ministero delle finanze, 1194 — parla sul progetto di legge relativo all'istituzione di cattedre dantesche, 1238 — relatore dello schema di legge per modificazioni alla tariffa doganale ed altri provvedimenti finanziari, ne sostiene la discussione, 1455 — parla intorno a progetti di legge per la facoltà a provincie e comuni di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti il limite medio dei centesimi addizionali, 1690 e seguenti — id. intorno a quello relativo al collocamento in aspettativa ed a riposo, per motivo di servizio, dei prefetti del Regno, 1729 — id. su quello riguardante l'abolizione e commutazione delle decime ed altre prestazioni congeneri, 1764.

FINZI dott. Giuseppe. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 10 — relazione sui titoli e approvazione, 26, 27 — annunzio della sua morte, prima della prestazione del giuramento, 413.

FIUMI (V. Sistemazione).

FONDO DI BENEFICENZA (V. Amministrazione).

FOSSOMBRONI conte Enrico. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 10 — relazione sui titoli e approvazione, 26, 27 — prestazione del giuramento, 28.

FUSCO avv. Salvatore. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 10 — relazione sui titoli e approvazione, 26, 27 — prestazione del giuramento, 29 — prende parte alla discussione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia, 1055 — id. a quella del disegno di legge per modificazioni alle leggi di registro e bollo, 1662 e seguenti.

G

GENOCCHI comm. Angelo. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 10 — relazione sui titoli e approvazione, 46.

GIANNUZZI-SAVELLI comm. Bernardino, senatore. Comunicazione del decreto di sua nomina a vicepresidente del Senato, pag. 10 — parla sul progetto di legge per l'ordinamento del credito agrario, 138.

GIORGINI comm. G. B., senatore. Parla sul disegno di legge relativo all'istruzione superiore, pag. 386 e seguenti.

GIOVANELLI principe Giuseppe, senatore. Annunzio della sua morte e commemorazione, pag. 91.

GIURATI (V. Aggiunta).

GRIFFINI avv. Luigi, senatore. Prende parte alla discussione del disegno di legge sull'ordinamento del credito agrario, pag. 101 e seguenti — id. a quella dello schema di legge per l'applicazione di aumenti provvisori ad alcuni tributi, 919.

GROSSI comm. dottor Angelo, senatore. Annunzio della sua morte e commemorazione, pagina 862.

GUARDIE di pubblica sicurezza (V. Riordinamento).

GUARNERI avv. Andrea, senatore. Prende parte alla discussione del disegno di legge per l'applicazione di aumenti provvisori ad alcuni tributi, pag. 913 e seguenti — id. a quella del disegno di legge sulle servitù di passaggio, sui consorzi, sulla sicurezza dei lavoratori e sulla polizia nell'esercizio delle miniere, cave, torbiere ed officine metallurgiche, 1303 e seguenti — id. a quella del progetto di legge per modificazioni alla tariffa doganale ed altri provvedimenti finanziari, 1428 e seguenti.

GUERRIERI-GONZAGA marchese Carlo, senatore. È nominato segretario nella Presidenza, pagina 12.

I

IMPIEGATI (V. Riammissione).

INDIRIZZO in risposta al discorso della Corona. Deliberazione di deferirne la compilazione all'Ufficio di Presidenza, pag. 18 — lettura e approvazione, 38-39.

IPPICO (Servizio) (V. Ampliamento).

INTERPELLANZE:

Del senatore Griffini al ministro dell'interno sull'Opera pia delle sordo-mute in Crema. Annunzio, pag. 91 — svolgimento, 722.

Dello stesso al ministro guardasigilli sul *placet* conceduto al parroco di S. Giovanni in Crema. Annunzio, pag. 91 — svolgimento, 191 e seguenti.

Del senatore Cannizzaro al ministro della pubblica istruzione circa gli istituti sperimentali nelle università e nelle scuole superiori del Regno. Annunzio, pag. 190.

Del senatore Majorana-Calatabiano sulla ferrovia Valsavoia-Caltagirone. Annunzio, pagina 450 — svolgimento, 894.

Del senatore Griffini sopra una circolare riguardante la registrazione di Società operaia. Svolgimento, pag. 573.

Del senatore Majorana-Calatabiano al ministro dell'interno sulle condizioni sanitarie di Catania. Annunzio, pag. 864.

Del senatore Corte al ministro della guerra sulla spedizione africana. Annunzio, pagina 906.

Del senatore Pasella al ministro di agricoltura e commercio sulla crisi bancaria in Sardegna. Annunzio, pag. 930 — svolgimento, 1016.

Del senatore Caracciolo di Bella al presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, sulla posizione dei nostri presidî nell'alto Egitto di fronte alla convenzione fra l'Inghilterra e la Turchia. Annunzio, pag. 1105.

ISTITUZIONE di cattedre dantesche. Progetto di legge (N. 51) — presentazione, pag. 761 — discussione, 1233 — votazione e approvazione, 1281.

ISTRUZIONE (V. Modificazioni).

L

LAMPERTICO comm. Fedele, senatore. Relatore del bilancio del Ministero di grazia e giustizia, e dei culti, ne sostiene la discussione, pag. 434 e seguenti — id. del disegno di legge riguardante la Cassa nazionale di assicurazioni per gli infortuni degli operai sul lavoro, 498 — id. del bilancio del Ministero di grazia e giustizia, e dei culti, 1054 e seguenti — id. del disegno di legge per proroga al 30 giugno 1888 del corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione, 1342.

LEVA militare sui giovani nati nel 1866. Progetto di legge (N. 20) — presentazione pag. 65 — discussione, 74 — votazione e approvazione, 77.

Idem di mare sui giovani nati nel 1866. Progetto di legge (N. 21) — presentazione, pag. 65 — discussione, 75 — votazione e approvazione, 76.

Idem militare sui giovani nati nel 1867. Progetto di legge (N. 70) — presentazione, pag. 931 — discussione, 942 — votazione e approvazione, 976.

Idem di mare sui giovani nati nel 1867. Progetto di legge (N. 90) — presentazione, pag. 946 — discussione, 1101 — votazione e approvazione, 1103.

M

MACRY Luigi Raffaele. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 10 — relazione sui titoli e approvazione, 26, 27 — prestazione del giuramento, 28.

MAGNI prof. comm. Francesco, senatore. Annunzio della sua morte e commemorazione, pag. 753.

MAJORANA-CALATABIANO comm. Salvatore, senatore. Prende parte alla discussione del disegno di legge sull'istruzione superiore, pag. 302 e seguenti, e 515 e seguenti — id. a quella del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, 644 — id. a quella del progetto di legge per la perenzione d'istanza nei giudizi avanti la Corte dei conti, 737 — id. a quella del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, 1008 — id. a quella del disegno di legge per modificazioni alla legge sulla sanità pubblica, 1115 — id. a quella del progetto di legge per aggiunta all'elenco delle opere idrauliche di seconda categoria, 1122 — id. a quella del bilancio del Ministero dell'interno, 1171 — id. a quella del disegno di legge relativo all'ampliamento del servizio ippico, 1268 — id. a quella del progetto di legge sulle servitù di passaggio, sui consorzi, sulla sicurezza dei lavoratori e sulla polizia nell'esercizio delle miniere, cave, torbiere ed officine metallurgiche, 1367 e seguenti — id. a quella del progetto di legge per modificazioni alla tariffa doganale ed altri provvedimenti finanziari, 1468 — id. a quella del disegno di legge per provvedimenti riguardanti la costruzione delle strade ferrate del Regno, 1714 — id. a quella dello schema di legge sul collocamento in aspettativa ed a riposo, per motivo di servizio, dei prefetti del Regno, 1723.

MALUSARDI comm. Antonio, senatore. È nominato segretario nella Presidenza, pag. 12.

MANFREDI comm. Giuseppe, senatore. Parla sul disegno di legge relativo alla istruzione superiore, pag. 597 — id. su quello concernente il pareggiamento delle università degli studi di Modena, Parma e Siena a quelle contemplate dall'art. 2, lettera *A*, della legge 31 luglio 1862, 1641 e seguenti — id. su quello riguardante l'abolizione e commutazione delle decime ed altre prestazioni congeneri, 1764.

MARESCOTTI comm. Angelo, senatore. Prende parte alla discussione del disegno di legge sull'ordinamento del credito agrario, pagina 175 e seguenti — relatore del progetto di legge per il concorso del Governo all'Esposizione di Bologna nel 1888, ne sostiene la discussione, 1277 — prende parte alla discussione dello schema di legge per modificazioni alla tariffa doganale ed altri provvedimenti finanziari, 1441.

MARTINELLI comm. Massimiliano, senatore. Relatore di nove progetti di legge relativi alla facoltà a provincie e comuni di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti il limite medio dei centesimi addizionali, ne sostiene la discussione, pag. 1686 e seguenti.

MASSARANI comm. Tullo, senatore. Prende parte alla discussione del disegno di legge per l'autorizzazione di un credito di 20 milioni per spese militari in Africa, pag. 1551 e seguenti.

MAZZACORATI marchese Giuseppe, senatore. Annunzio della sua morte e commemorazione, pag. 978.

MEDICI comm. Francesco. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 10 — relazione sui titoli e approvazione, 26, 27 — prestazione del giuramento, 29.

MENEGHINI comm. Giuseppe. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 11 — relazione sui titoli e approvazione, 46, 47 — prestazione del giuramento, 54.

MEZZACAPO comm. Carlo, senatore. Prende parte alla discussione del disegno di legge sull'avanzamento nell'armata di mare, pagina 635 — parla in occasione della discussione del bilancio del Ministero degli affari

esteri intorno ad un incidente insorto sulla spedizione africana, 675 — ragiona sul bilancio del Ministero della guerra, 680, 692 e seguenti — relatore del progetto di legge per autorizzazione di un credito di 20 milioni per spese militari in Africa, ne sostiene la discussione, 1585 e seguenti.

MINGHETTI cav. Marco, deputato. Annunzio della sua morte e deliberazione del Senato per onoranze alla di lui memoria, pag. 269 e 270.

MINIERE (V. Servitù).

MINISTERO. Annunzio delle dimissioni dell'intiero Gabinetto, pag. 757.

Comunicazione della deliberazione di S. M. il Re di non accettare le dimissioni del Ministero, 864.

Annunzio di dimissione di ministri e nuove nomine in surrogazione, 887.

MIRAGLIA comm. Giuseppe, senatore. Parla nella discussione del bilancio di grazia e giustizia, 432 — idem, 1070 — relatore del disegno di legge per disposizioni relative a controversie doganali e convalidazione del regio decreto 8 luglio 1883 per modificazioni al repertorio della tariffa doganale, ne sostiene la discussione, 1387 — id. del disegno di legge per modificazioni alle leggi di registro e bollo, 1669 — prende parte alla discussione del progetto di legge per l'abolizione e commutazione delle decime ed altre prestazioni congeneri, 1775.

MODIFICAZIONE della convenzione per fondazione di una Cassa nazionale di assicurazione per gli infortunî degli operai sul lavoro. Progetto di legge (N. 40) — presentazione, pag. 494 — discussione, 497 — votazione e approvazione, 500.

Idem alla legge del 20 marzo 1865 sulla sanità pubblica. Progetto di legge (N. 103) — presentazione, pag. 1022 — discussione, 1110 — votazione e approvazione, 1118.

MODIFICAZIONI ai Codici di procedura civile e penale. Progetto di legge (N. 2) — presentazione, pag. 19.

Idem alla legge sull'istruzione superiore. Progetto di legge (N. 71) — presentazione, 43 — discussione, 196 e seguenti, e 507 e seguenti — votazione e approvazione, 669.

Idem alla legge sull'istruzione secondaria. Progetto di legge (N. 8) — presentazione, 43.

Idem alla legge sulla bonificazione delle paludi. Progetto di legge (N. 9) — presentazione, 43 — discussione, 68 — votazione e approvazione, 76.

Idem alla legge sull'avanzamento dell'armata di mare. Progetto di legge (N. 12) — presentazione, 45 — discussione, 634 — votazione e approvazione, 669.

Idem alla legge sull'ordinamento ed a quella sugli assegnamenti del regio esercito. Progetto di legge (N. 36) — presentazione, 427 — comunicazione del regio decreto con cui viene ritirato, 894.

Idem alla legge 15 aprile 1886 sugli assegni per l'esercito. Progetto di legge (N. 35) — presentazione, 427 — discussione, 749 — votazione e approvazione, 751.

Idem alla legge sul riordinamento dell'esercito e servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra. Progetto di legge (N. 95) — presentazione, 979 — discussione, 1130 — votazione e approvazione, 1186.

Idem alla legge sugli stipendi ed assegni fissi degli ufficiali ed impiegati del regio esercito. Progetto di legge (N. 96) — presentazione, 979 — discussione, 1143 — votazione e approvazione, 1186.

Idem alla legge per la circoscrizione territoriale militare del Regno. Progetto di legge (N. 98) — presentazione, 979 — discussione, 1130 — votazione e approvazione, 1186.

Idem alla legge organica del personale della regia marina militare e della legge sui relativi stipendi. Progetto di legge (N. 101) — presentazione, 979 — discussione, 1115 — votazione e approvazione, 1118.

Idem alla tariffa doganale ed altri provvedimenti finanziari. Progetto di legge (N. 134) — presentazione, 1190 — discussione, 1420 — votazione e approvazione, 1571.

Idem alla legge 2 luglio 1885 che autorizza nuove spese straordinarie militari. Progetto di legge (N. 141) — presentazione, 1338 — discussione, 1502 — votazione e approvazione, 1571.

Idem alle leggi di registro e bollo. Progetto di legge (N. 150) — presentazione, 1353 — discussione, 1662 — votazione e approvazione, 1737.

Idem alle leggi di contabilità generale dello Stato per l'acquisto di tabacchi esteri e per quello di grani per l'esercito. Progetto di legge (N. 153) — presentazione, pag. 1359 — discussione, 1628 — votazione e approvazione, 1682.

MOLESCHOTT comm. Jacopo, senatore. Prende parte alla discussione del disegno di legge sull'istruzione superiore, pag. 217 e seguenti e 526 e seguenti — relatore del progetto di legge relativo all'istituzione di cattedre dantesche, ne sostiene la discussione, 1249 e seguenti.

MONUMENTO in Roma alla memoria di Marco Minghetti. Progetto di legge (N. 86) — presentazione, pag. 935 — discussione, 1115 — votazione e approvazione, 1118.

MONUMENTI (V. Tutela).

MORELLI prof. Domenico. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 11 — relazione sui titoli e approvazione, 46, 47 — prestazione del giuramento, 73.

MOSTI ESTENSE conte Tancredi. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 11 — relazione sui titoli e approvazione, 55 — Prestazione del giuramento, 753.

N

NEGRI comm. Gaetano. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 11.

NORANTE marchese Costanzo, senatore. Annunzio della sua morte e commemorazione, pag. 365.

O

ORDINAMENTO del credito agrario. Progetto di legge (N. 16) — presentazione, pag. 48 — discussione, 101 e seguenti — votazione e approvazione, 214.

ORDINI del giorno:

Del senatore Giannuzzi-Savelli, sopra un incidente relativo alla spedizione africana, pag. 676.

Della Commissione di finanza, sul bilancio del Ministero delle finanze, 1197.

Del senatore Vitelleschi, sul disegno di legge per l'ampliamento del servizio ippico, 1271.

Del senatore Corte, sul progetto di legge per autorizzazione di un credito di 20 milioni per spese militari in Africa, 1551.

Della Commissione del progetto di legge per la tutela dei monumenti antichi della città di Roma, 1657, 1659.

Della Commissione di vari progetti di legge per la facoltà a provincie e comuni di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti il limite medio dei centesimi addizionali, 1687, 1702.

Del senatore Vitelleschi, sullo stesso argomento, 1695 a 1702.

Del senatore Vitelleschi, sul disegno di legge per l'abolizione e commutazione delle decime ed altre prestazioni congeneri, 1776.

Del senatore Cencelli, sullo stesso argomento, 1776.

P

PACCHIOTTI comm. Giacinto, senatore. Parla sul disegno di legge relativo all'istruzione superiore, pag. 325 e seguenti.

PALUDI (V. Modificazioni).

PAREGGIAMENTO delle università degli studi di Modena, Parma e Siena a quelle contemplate dall'art. 2 della legge 31 luglio 1862. Progetto di legge (N. 155) — presentazione, pag. 1391 — discussione, 1630 — votazione e approvazione, 1683.

PASELLA comm. Nicola, senatore. Svolge una sua interpellanza al ministro di agricoltura, industria e commercio sopra la crisi bancaria della Sardegna, pag. 1016.

PASSAGGIO del servizio semaforico dal Ministero dei lavori pubblici a quello della marina. Progetto di legge (N. 140) — presentazione, pag. 1338 — discussione, 1501 — votazione e approvazione, 1571.

Idem, del servizio dei lazzaretti di mare dal Ministero della marina a quello dell'interno. Progetto di legge (N. 147) — presentazione, pag. 1348 — discussione, 1381 — votazione e approvazione, 1440.

PECILE dottor Gabriele Luigi, senatore. Parla sul progetto di legge relativo all'ordinamento del credito agrario, pag. 181 e seguenti — id. sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia, 427 e seguenti — id. sul disegno di legge per modificazioni alle leggi di registro e bollo, 1668.

PENSIONE alle vedove e agli orfani di coloro che fecero parte della spedizione dei Mille di Marsala. Progetto di legge (N. 19) — presentazione, pag. 65 — discussione, 487 — votazione e approvazione, 501.

PERAZZI comm. Costantino, senatore. Riferisce sul disegno di legge per l'applicazione provvisoria di aumenti ad alcuni tributi, pag. 910 — id. sul disegno di legge per applicazione provvisoria di un aumento sulla tassa degli spiriti, 1117 — id. sul progetto di legge sulle servitù di passaggio, sui consorzi, sulla sicurezza dei lavoratori, e sulla polizia dei lavori nell'esercizio delle miniere, cave, torbiere ed officine metallurgiche, 1417.

PERENZIONE d'istanza nei giudizi avanti la Corte dei conti. Progetto di legge (N. 26) — presentazione, pag. 197 — discussione, 729 — votazione e approvazione, 751.

PETRI comm. Carlo. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 11 — relazione sui titoli e approvazione, 26, 27 — prestazione del giuramento, 29.

PIERANTONI comm. Augusto, senatore. Parla nella discussione del progetto di legge per l'ordinamento del credito agrario, pag. 125 e seguenti — id. in quella del disegno di legge sull'istruzione superiore, 226 e seguenti, e 509 e seguenti — id. in quella dello schema di legge per la perenzione d'istanza nei giudizi avanti la Corte dei conti, 729 e seguenti — id. in quello del bilancio del Ministero dell'interno, 1168 — id. in quella del disegno di legge per l'autorizzazione di un credito di 20 milioni di lire per spese militari in Africa, 1562, 1583 — id. in quella del progetto di legge per il pareggiamento delle università degli studi di Modena, Parma e Siena a quelle contemplate dall'art. 2, lettera *A* della legge 31 luglio 1862, 1631 e seguenti — id. in quella dello schema di legge relativo al collocamento in aspettativa ed a riposo, per motivi di servizio, dei prefetti del Regno, 1718 — id. in quella del disegno di legge per l'abolizione e commutazione delle decime ed altre prestazioni congeneri, 1761.

PISSAVINI comm. Luigi, senatore. Parla sul bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, pag. 474.

POGGI comm. Enrico, senatore. Fornisce schiarimenti circa il corso del disegno di legge sul credito agrario, di cui è relatore, pagina 94 — ne sostiene la discussione, 102 e seguenti.

PREFETTI. (V. Collocamento in aspettativa ed a riposo).

PRESCRIZIONE dei crediti di massa dei militari

del corpo reale equipaggi. Progetto di legge (N. 102) — presentazione, pag. 979 — discussione, 1122 — votazione e approvazione, 1150.

PRESTITI ad interesse ridotto a favore dei comuni per agevolare l'esecuzione delle opere edilizie di risanamento. Progetto di legge (N. 168) — presentazione, pag. 1495 — discussione, 1685 — votazione e approvazione, 1737.

PROROGA della convenzione di navigazione colla Francia. Progetto di legge (N. 11) — presentazione, pag. 46 — discussione, 55 — votazione e approvazione, 61.

Idem alla Commissione d'inchiesta per la revisione della tariffa doganale. Progetto di legge (N. 13) — presentazione, pag. 48 — discussione, 56 — votazione e approvazione, 61.

Idem del corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione. Progetto di legge (N. 14) — presentazione, pag. 48 — discussione, 57 — votazione e approvazione, 61.

Idem a tutto febbraio 1887 dell'esercizio provvisorio dello stato di previsione dell'entrata e di quelli della spesa di tutti i Ministeri per l'esercizio 1886-87. Progetto di legge (N. 41) — presentazione, pag. 494 — discussione, 496 — votazione e approvazione, 500.

Idem al 31 dicembre 1889 delle facoltà competenti al Collegio arbitrale silano. Progetto di legge (N. 42) — presentazione, pag. 496 — discussione, 714 — votazione e approvazione, 748.

Idem seconda del termine fissato dalla legge 15 gennaio 1887 sul risanamento di Napoli. Progetto di legge (N. 62) — presentazione, pag. 888 — discussione, 936 — votazione e approvazione, 976.

Idem al 30 giugno 1888 del corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione. Progetto di legge (N. 138) — presentazione, pag. 1336 — discussione, 1342 — votazione e approvazione, 1349.

Idem a tutto dicembre 1887 del trattato di commercio con la Spagna. Progetto di legge (N. 163) — presentazione, pag. 1478 — discussione, 1593 — votazione e approvazione, 1607.

Idem della sessione parlamentare. Comunicazione del decreto relativo, pag. 869.

PROVVEDIMENTI a favore dei danneggiati dall'eruzione dell'Etna. Progetto di legge (N. 22) — presentazione, pag. 66 — discussione, 75 — votazione e approvazione, 76.

Idem a favore dei comuni della provincia di Reggio Emilia danneggiati dall'uragano dei giorni 4 e 5 agosto 1886. Progetto di legge (N. 64) — presentazione, pag. 894 — discussione, 964 — votazione e approvazione, 976.

Idem pei danneggiati dai terremoti nelle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo. Progetto di legge (N. 67) — presentazione, pag. 930 — discussione, 946 — votazione e approvazione, 976.

Idem riguardanti la costruzione delle strade ferrate del Regno. Progetto di legge (N. 176) — presentazione, pag. 1542 — discussione, 1714 — votazione e approvazione, 1788 — (Errata-corrige, vedi pag. 1793).

PUCCIONI comm. Piero. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 11 — relazione sui titoli e approvazione, 26-27 — prestazione del giuramento, 46.

R

RANCO comm. Luigi, senatore. Annunzio della sua morte e commemorazione, pag. 862.

RÉALI cav. Antonio, senatore. Annunzio della sua morte e commemorazione, pag. 1121.

RENDICONTO generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato e di quella del Fondo per il culto per l'esercizio 1883. Progetto di legge (N. 157) — presentazione, pag. 1406

— discussione, 1594 — votazione e approvazione, 1607.

Idem id. dell'esercizio 1884. Progetto di legge (N. 158) — presentazione, pag. 1406 — discussione, 1597 — votazione e approvazione, 1607.

Idem id. dell'esercizio 1884-85. Progetto di legge (N. 159) — presentazione, pag. 1406 discussione, 1600 — votazione e approvazione, 1607.

Idem id. dell'esercizio 1885-86. Progetto di legge (N. 160) — presentazione, pag. 1406 — discussione, 1603 — votazione e approvazione, 1607.

RESTELLI comm. Francesco. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 11 — relazione sui titoli e approvazione, 26, 27.

RETTIFICA di confini territoriali fra alcuni comuni della provincia di Ravenna. Progetto di legge (N. 18) — presentazione, pag. 61 — discussione, 74 — votazione e approvazione, 77.

Idem di confini e scambio di territorio fra i comuni di Ficulle ed Allerona. Progetto di legge (N. 145) — presentazione, pag. 1348 — discussione, 1382 — votazione e approvazione, 1440.

REVEDIN conte Luigi, senatore. Annunzio della sua morte e commemorazione, pag. 862.

RIAMMISSIONE in tempo degli impiegati civili per godere dei beneficî accordati dalla legge 2 luglio 1882, n. 894. Progetto di legge (N. 72) — presentazione, pag. 934 — discussione, 1115 — votazione e approvazione, 1118.

RIBERI comm. Spirito, senatore. Prende parte alla discussione del disegno di legge per modificazioni alle leggi di registro e bollo, pag. 1677.

RICHIAMO sotto le armi dei militari di prima categoria della classe 1864 con obbligo di servizio di due anni sotto le armi. Progetto di legge (N. 69) — presentazione, pag. 931 — discussione, 941 — votazione e approvazione, 976.

RIDUZIONE di tassa sulle donazioni alle provincie ed ai comuni a scopo di beneficenza, istruzione od igiene. Progetto di legge (N. 151) — presentazione, pag. 1357 — discussione, 1589 — votazione e approvazione, 1607.

RIFORMA dell'ordinamento giudiziario. Progetto di legge (N. 1) — presentazione, pag. 19.

Idem della tariffa doganale. Progetto di legge (N. 137) — presentazione, pag. 1322 — discussione, 1609 — votazione e approvazione, 1683.

RIMBOSCHIMENTI (V. Disposizioni).

RIORDINAMENTO del Consiglio di Stato. Progetto di legge (N. 6) — presentazione, pag. 41.

Idem delle guardie di pubblica sicurezza a piedi. Progetto di legge (N. 94) — presentazione, pag. 979 — discussione, 1116 — votazione e approvazione, 1118.

RIZZARI comm. Mario, senatore. Annunzio della sua morte e commemorazione, pag. 92.

ROISSARD DE BELLET comm. Leonardo. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 11 — relazione sui titoli e approvazione, 26, 27 — prestazione del giuramento, 28.

ROMANELLI cav. avv. Leonardo, senatore. Annunzio della sua morte e commemorazione, pag. 92.

ROSSI comm. Alessandro, senatore. Prende parte alla discussione del disegno di legge per disposizioni relative a controversie doganali e convalidazione del regio decreto 8 luglio 1883 per modificazioni al repertorio della tariffa doganale, pag. 1383 e seguenti — id. a quella del progetto di legge per modificazioni alla tariffa doganale ed altri provvedimenti finanziari, 1420 e seguenti — id. a quella dello schema di legge per la riforma della tariffa doganale, 1610 e seguenti.

ROSSINI (V. Tumulazione).

S

SANITÀ PUBBLICA (V. Modificazione).

SAN MARTINO DI VALPERGA conte Guido. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 11 — relazione sui titoli e approvazione, 26, 27 — prestazione del giuramento, 28.

SARACCO comm. Giuseppe, senatore. Comunica-

zione del decreto di sua nomina a vicepresidente del Senato, pag. 10 — relatore del disegno di legge relativo alla bonifica dei terreni paludosi, ne sostiene la discussione, 70, 71 — parla nella discussione del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, 655 — riferisce sul progetto di legge per una spesa straordinaria di 5 milioni per spedizione di rinforzi militari sulle coste del mar Rosso, 755 — relatore del bilancio del Ministero dei lavori pubblici 1887-88, ne sostiene la discussione, 829.

SCHIAVONI CARISSIMO Nicola. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 11 — relazione sui titoli e approvazione, 26, 27 — prestazione del giuramento, 42.

SCOTTI comm. Pietro. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 11 — partecipazione della sua morte, 18.

SCRIVANI (V. Ammissione).

SECONDI comm. Riccardo, senatore. Prende parte alla discussione del disegno di legge sull'istruzione superiore, pag. 328 e seguenti e 508 e seguenti.

SEMMOLA prof. Mariano. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 11 — relazione sui titoli e approvazione, 26, 27 — prestazione del giuramento, 29 — parla sul progetto di legge relativo all'istruzione superiore, 367 e seguenti.

SERAFINI comm. Bernardino. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 11 — relazione sui titoli e approvazione, 26, 27 — prestazione del giuramento, 68 — parla sul progetto di legge relativo all'ordinamento del credito agrario, 180 — id. sul bilancio del Ministero di agricoltura e commercio, 478 — id. in occasione della discussione del bilancio del Ministero degli affari esteri, 674 — id. sul bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, 1025 — id. sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici, 1218 — id. sul disegno di legge relativo al concorso speciale ai posti di sottotenente nelle armi di artiglieria e del genio, 1654 — id. sul progetto di legge per una variante al tracciato della via Nazionale in Roma alla salita di Magnanapoli, 1706-1707.

SERVITÙ di passaggio, consorzi, sicurezza dei lavoranti e polizia dei lavori nell'esercizio delle miniere, cave, torbiere ed officine mineralurgiche. Progetto di legge (N. 39) — presentazione, pag. 487 — discussione, 1360 e 1392 — votazione e approvazione, 1476.

SISTEMAZIONE dei principali fiumi veneti dopo i disastri cagionati dalla piena del 1882. Progetto di legge (N. 175) — presentazione, pag. 1542 — discussione, 1708 — votazione e approvazione, 1783.

SOLIDATI-TIBURZI comm. Luigi. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 11 — relazione sui titoli ed approvazione, 26, 27 — è immesso in ufficio, 28.

SONNINO barone Giorgio. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 11 — relazione sui titoli e approvazione, 26, 27 — prestazione del giuramento, 28 — prende parte alla discussione del disegno di legge per il concorso del Governo all'Esposizione di Bologna nel 1888, 1274 — id. a quella del progetto di legge per il pareggiamento delle università degli studi di Modena, Parma e Siena a quelle contemplate dall'art. 2, lettera *A*, della legge 31 luglio 1862, 1630 e seguenti.

SORMANI-MORETTI conte Luigi. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 11 — relazione sui titoli e approvazione, 26, 27 — prestazione del giuramento, 29 — parla nella discussione del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, 1031.

SORVEGLIANZA e manutenzione delle strade comunali. Progetto di legge (N. 10) — presentazione, pag. 43.

SOVRIMPOSTA (V. Autorizzazione).

SOVVENZIONE di L. 3,490,000 alla Cassa militare in servizio dell'esercizio 1886-87. Progetto di legge (N. 173) — presentazione, pag. 1542 — discussione, 1782, — votazione e approvazione, 1782.

SPEDIZIONE D'AFRICA (Vedi Spesa - Autorizzazione).

SPESA per definire la controversia coi proprietari dei molini Corsea. Progetto di legge (N. 37) — presentazione, pag. 427 — discussione, 642 — votazione e approvazione, 669.

Idem maggiore di L. 850,000 dovute alla Società Veneta per imprese e costruzioni pubbliche per residuo prezzo di lavori al palazzo delle finanze. Progetto di legge

(N. 45) — presentazione, pag. 536 — discussione, 714 — votazione e approvazione, 748.

Idem straordinaria di L. 2,880,000 da versarsi alla Cassa militare. Progetto di legge (N. 46) — presentazione, pag. 536 — discussione, 857 — votazione e approvazione, 857.

Idem straordinaria di 5 milioni sui bilanci della guerra e della marina sull'esercizio 1886-87 per spedizione di rinforzi militari sulle coste del Mar Rosso. Progetto di legge (N. 49) — presentazione, pag. 755 — discussione, 755 — votazione e approvazione, 756.

Idem straordinaria per la sistemazione del porto di Lido. Progetto di legge (N. 149) — presentazione, pag. 1353 — discussione, 1712 — votazione e approvazione, 1783.

Idem per ricostruzione e adattamento del fabbricato demaniale detto *la dogana*. Progetto di legge (N. 165) — presentazione, pag. 1478 — discussione, 1630 — votazione e approvazione, 1683.

Idem di L. 500,000 per lavori complementari nel fabbricato del Ministero della guerra, in via Venti Settembre, in Roma. Progetto di legge (N. 170) — presentazione, pag. 1538 — discussione, 1661 — votazione e approvazione, 1737.

Idem maggiore straordinaria per nuovi lavori di strade nazionali e provinciali decretati con la legge 23 luglio 1881. Progetto di legge (N. 174) — presentazione, pag. 1542 — discussione 1662 — votazione ed approvazione, 1737.

Idem maggiore per strade ferrate. Progetto di legge (N. 177) — presentazione, pag. 1542 — discussione 1712 — votazione e approvazione, 1782.

SPESE straordinarie militari sui bilanci della guerra e della marina. Progetto di legge (N. 38) — presentazione, pag. 427 — discussione, 495 — votazione e approvazione, 500.

Idem straordinarie per acquisto di cavalli pel regio esercito. Progetto di legge (N. 97) — presentazione, pag. 979 — discussione, 1146 — votazione e approvazione, 1187.

Idem maggiori sull'esercizio finanziario 1884-1885 pel Ministero di agricoltura, industria e commercio. Progetto di legge (N. 107) — presentazione, pag. 1106 — discussione, 1503 — votazione e approvazione, 1571.

Idem maggiori sull'esercizio 1885-86 pel Ministero di agricoltura, industria e commercio. Progetto di legge (N. 108) — presentazione, pag. 1106 — discussione, 1505 — votazione e approvazione, 1571.

Idem sull'esercizio finanziario 1884-85 pel Ministero dell'interno. Progetto di legge (N. 109) — presentazione, pag. 1106 — discussione, 1516 — votazione e approvazione, 1571.

Idem sull'esercizio finanziario 1885-86 pel Ministero dell' interno. Progetto di legge (N. 110) — presentazione, pag. 1106 — discussione, 1517 — votazione e approvazione, 1571.

Idem sull'esercizio finanziario 1884-85 pel Ministero di grazia e giustizia. Progetto di legge (N. 111) — presentazione, pag. 1106 — discussione, 1506 — votazione e approvazione, 1571.

Idem sull'esercizio finanziario 1885-86 pel Ministero di grazia e giustizia. Progetto di legge (N. 112) — presentazione, pag. 1106 — discussione, 1506 — votazione e approvazione, 1571.

Idem naggiori sull'esercizio finanziario 1884-1885 pel Ministero dell'istruzione pubblica. Progetto di legge (N. 113) — presentazione, 1110 — discussione, 1507 — votazione e approvazione, 1571.

Idem maggiori sull'esercizio finanziario 1885-1886 pel Ministero della pubblica istruzione. Progetto di legge (N. 114) — presentazione, 1110 — discussione, 1509 — votazione e approvazione, 1571.

Idem maggiori sull'esercizio finanziario 1884-1885 pel Ministero delle finanze. Progetto di legge (N. 115) — presentazione, 1110 — discussione, 1511 — votazione e approvazione, 1571.

Idem maggiori sull'esercizio finanziario 1885-1886 pel Ministero delle finanze. Progetto di legge (N. 116) — presentazione, 1110 — discussione, 1514 — votazione e approvazione, 1571.

Idem maggiori sull'esercizio finanziario 1884-1885 pel Ministero dei lavori pubblici. Progetto di legge (N. 117) — presentazione,

1110 — discussione, 1519 — votazione e approvazione, 1571.

Idem maggiori sull'esercizio finanziario 1885-1886 pel Ministero dei lavori pubblici. Progetto di legge (N. 118) — presentazione, 1110 — discussione, 1521 — votazione e approvazione, 1571.

Idem maggiori sull'esercizio finanziario 1884-1885 pel Ministero della guerra. Progetto di legge (N. 119) — presentazione, 1110 — discussione, 1524 — votazione e approvazione, 1571.

Idem maggiori sull'esercizio finanziario 1885-1886 pel Ministero della guerra. Progetto di legge (N. 120) — presentazione, 1110 — discussione, 1526 — votazione e approvazione, 1571.

Idem maggiori sull'esercizio finanziario 1884-1885 pel Ministero della marina. Progetto di legge (N. 121) — presentazione, 1110 — discussione, 1527 — votazione e approvazione, 1571.

Idem maggiori sull'esercizio finanziario 1885-1886 pel Ministero della marina. Progetto di legge (N. 122) — presentazione, 1110 — discussione, 1527 — votazione e approvazione, 1571.

Idem maggiori sull'esercizio finanziario 1884-1885 pel Ministero del Tesoro. Progetto di legge (N. 123) — Presentazione, 1110 — discussione, 1529 — votazione e approvazione, 1571.

Idem maggiori sull'esercizio finanziario 1885-1886 pel Ministero del Tesoro. Progetto di legge (N. 124) — presentazione, 1110 — discussione, 1532 — votazione e approvazione, 1571.

Idem maggiori sull'esercizio finanziario 1884-1885 pel Ministero degli affari esteri. Progetto di legge (N. 125) — presentazione, 1110 — discussione, 1533 — votazione e approvazione, 1571.

Idem maggiori sull'esercizio finanziario 1885-1886 pel Ministero degli affari esteri. Progetto di legge (N. 126) — presentazione, 1110 — discussione, 1532 — votazione e approvazione, 1571.

Idem straordinarie militari per provviste di vestiario. Progetto di legge (N. 148) — presentazione, 1353 — discussione, 1500 — votazione e approvazione, 1571.

STANZIAMENTO di fondi nel bilancio della marina negli esercizi dal 1887-88 al 1895-96. Progetto di legge (N. 100) — presentazione, pag. 979 — discussione, 1336 — votazione e approvazione, 1349.

STATO di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1886-87. Progetto di legge (N. 24) — presentazione, pag. 196 — discussione, 415 — votazione e approvazione, 501.

Idem di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1886-87. Progetto di legge (N. 27) — presentazione, pag. 266 — discussione, 474 — votazione e approvazione, 500.

Idem di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1886-87. Progetto di legge (N. 29) — presentazione, pag. 269 — discussione, 642 — votazione e approvazione, 698.

Idem di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1886-87. Progetto di legge (N. 32) — presentazione, pag. 320 — discussione, 674 — votazione e approvazione, 716.

Idem di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1886-1887. Progetto di legge (N. 34) — presentazione, pag. 404 — discussione, 680 — votazione e approvazione, 716.

Idem di previsione della spesa del Ministero dell'interno, esercizio 1886-87. Progetto di legge (N. 44) — presentazione pag. 536 — discussione, 786 — votazione e approvazione, 857.

Idem di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1886-87. Progetto di legge (N. 52) — presentazione, pag. 761 — discussione, 829, votazione e approvazione, 857.

Idem di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1886-87. Progetto di legge (N. 53) — presentazione, pag. 761 — discussione, 770 — votazione e approvazione, 783.

Idem di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio 1886-87. Progetto

di legge (N. 54) — presentazione, pag. 761 — discussione, 801 — votazione e approvazione, 857.

Idem di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio 1886-87. Progetto di legge (N. 55) — presentazione, pag. 761 — discussione, 795 — votazione e approvazione, 857.

Idem di previsione della entrata per l'esercizio finanziario 1886-87. Progetto di legge (N. 58) — presentazione, pag. 765 — discussione, 844 — votazione e approvazione, 857.

Idem di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, e dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio 1887-88. Progetto di legge (N. 74) — presentazione, pag. 935 — discussione, 1054 — votazione e approvazione, 1103.

Idem di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1887-88. Progetto di legge (N. 75) — presentazione, pag. 935 — discussione, 1005 — votazione e approvazione, 1098.

Idem di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1887-88. Progetto di legge (N. 76) — presentazione, pag. 935 — discussione, 1162 — votazione e approvazione, 1231.

Idem di previsione del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1887-88. Progetto di legge (N. 77) — presentazione, pag. 935 — discussione, 980 — votazione e approvazione, 1065.

Idem di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1887-88. Progetto di legge (N. 91) — presentazione, pag. 970 — discussione, 1210 — votazione e approvazione, 1254.

Idem di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1887-88. Progetto di legge (N. 104) — presentazione, pag. 1106 — discussione, 1147 — votazione e approvazione, 1186.

Idem di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio 1887-88. Progetto di legge (N. 105) — presentazione, pag. 1106 — discussione, 1152 — votazione e approvazione, 1186.

Idem di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1887-88. Progetto di legge (N. 106) — presentazione, pag. 1106 — discussione, 1190 — votazione e approvazione, 1253.

Idem di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1887-88. Progetto di legge (N. 127) — presentazione, pag. 1110 — discussione, 1182 — votazione e approvazione, 1231.

Idem di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1887-88. Progetto di legge (N. 128) — presentazione, pag. 1110 — discussione, 1286 — votazione e approvazione, 1336.

Idem dell'entrata per l'esercizio finanziario 1887-88. Progetto di legge (N. 129) — presentazione, pag. 1110 — discussione, 1305 — votazione e approvazione, 1338.

STENOGRAFIA e revisione. Votazione per la nomina del direttore di quell'ufficio, pag. 1378.

STRADE (V. Sorveglianza, Spese, Provvedimenti)

T

TABARRINI comm. Marco, senatore. Comunicazione del decreto di sua nomina a vicepresidente del Senato, pag. 10 — parla sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione, 647 — id. su quello del Ministero di agricoltura, industria e commercio, 1010.

TENERELLI avv. Francesco. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 11 — relazione sui titoli e approvazione, 26-27 — prestazione del giuramento, 312.

THOLOSANO barone Edoardo, senatore. Annunzio della sua morte e commemorazione, pagina 930.

TIRELLI comm. Giuseppe, senatore. Annunzio della sua morte e commemorazione, pagina 930.

TITTONI comm. Vincenzo. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 11 — relazione sui titoli e approvazione, 26-27 — prestazione del giuramento, 37-38.

TOMMASINI cav. Vincenzo. Comunicazione del decreto di sua nomina a senatore, pag. 978 — relazione sui titoli e ammissione, 979 — presta giuramento, 980 — parla nella discussione del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, 1031.

TORNATE:

I	1886	11	giugno	Pag.	9
II	»	12	»	»	17
III	»	14	»	»	25
IV	»	15	»	»	37
V	»	28	»	»	41
VI	»	29	»	»	45
VII e VIII	»	30	»	»	53
IX e X	»	3	luglio	»	65
XI	»	23	novembre	»	89
XII	»	24	»	»	117
XIII	»	25	»	»	145
XIV	»	26	»	»	173
XV	»	27	»	»	189
XVI	»	29	»	»	217
XVII	»	30	»	»	241
XVIII	»	3	dicembre	»	265
XIX	»	11	»	»	269
XX	»	14	»	»	273
XXI	»	15	»	»	305
XXII	»	16	»	»	337
XXIII	»	17	»	»	365
XXIV	»	18	»	»	393
XXV	»	19	»	»	413
XXVI	»	20	»	»	449
XXVII	»	21	»	»	493
XXVIII	1887	20	gennaio	»	505
XXIX	»	21	»	»	537
XXX	»	22	»	»	573
XXXI	»	24	»	»	613
XXXII	»	25	»	»	641
XXXIII	»	26	»	»	673
XXXIV	»	27	»	»	701
XXXV	»	28	»	»	713
XXXVI	»	29	»	»	721
XXXVII	»	31	»	»	479
XXXVIII	»	5	febbraio	»	753
XXXIX	»	8	»	»	757
XL	»	10	»	»	761
XLI	»	11	»	»	765
XLII	»	12	»	»	769
XLIII	1887	14	febbraio	Pag.	785
XLIV	»	10	marzo	»	861
XLV	»	12	»	»	869
XLVI	»	18	aprile	»	881
XLVII	»	19	»	»	893
XLVIII	»	21	»	»	909
XLIX	»	3	maggio	»	929
L	»	24	»	»	933
LI	»	25	»	»	945
LII	»	26	»	»	969
LIII	»	1°	giugno	»	977
LIV	»	2	»	»	1021
LV	»	3	»	»	1069
LVI	»	4	»	»	1101
LVII	»	10	»	»	1105
LVIII	»	16	»	»	1109
LIX	»	17	»	»	1121
LX	»	20	»	»	1129
LXI	»	21	»	»	1161
LXII	»	22	»	»	1189
LXIII	»	23	»	»	1233
LXIV	»	24	»	»	1257
LXV	»	25	»	»	1285
LXVI	»	27	»	»	1305
LXVII	»	28	»	»	1341
LXVIII	»	30	»	»	1353
LXIX	»	1°	luglio	»	1357
LXX	»	2	»	»	1381
LXXI	»	4	»	»	1405
LXXII	»	5	»	»	1441
LXXIII	»	6	»	»	1477
LXXIV	»	7	»	»	1537
LXXV	»	8	»	»	1573
LXXVI	»	9	»	»	1609
LXXVII	»	10	»	»	1653
LXXVIII	»	M. 11	»	»	1685
LXXIX	»	S. »	»	»	1705
LXXX	»	12	»	»	1741

TORNIELLI conte Giuseppe, senatore. Prende parte alla discussione del disegno di legge sull'esercizio provvisorio dei bilanci 1886-1887, pag. 58, 60.

TRASFERIMENTO in Baranello della pretura mandamentale di Vinchiaturo. Progetto di legge (N. 60) — presentazione, pag. 882 — discussione, 939 — votazione e approvazione, 976.

TRATTATO di commercio e di navigazione colla Repubblica dell'Uruguay. Progetto di legge (N. 5) — presentazione, pag. 43 — discussione, 74 — votazione e approvazione, 77.

Idem di commercio col Sultano di Zanzibar. Progetto di legge (N. 31) — presentazione, pag. 302 — discussione, 496 — votazione e approvazione, 500.

TRIBUTI (V. Applicazione).

TROCCHI comm. Valerio, senatore. È nominato questore, pag. 12.

TUMULAZIONE nel tempio di Santa Croce in Firenze delle ceneri di Gioacchino Rossini. Progetto di legge (N. 33) — presentazione, pag. 393 — discussione, 473 — votazione e approvazione, 500.

TUTELA dei monumenti antichi nella città di Roma. Progetto di legge (N. 166) — presentazione, pag. 1496 — discussione, 1656 — votazione e approvazione, 1737.

U

UFFICIO di presidenza. Votazione per la nomina dei segretari e questori, pag. 12.

UFFICI:

1ª composizione per sorteggio, pag. 30.

2ª composizione per sorteggio, pag. 97.

3ª id., pag. 613.

4ª id., pag. 883.

V

VALFRÈ cav. Leopoldo, senatore. Annunzio della sua morte e commemorazione, pag. 863.

VALLAURI comm. Tommaso, senatore. Prende parte alla discussione del disegno di legge sull'istruzione superiore, pag. 527, 530.

VALSECCHI comm. Pasquale, senatore. Relatore del disegno di legge per la costruzione di un canale per congiungere quello denominato di Cigliano col canale Cavour, ne sostiene la discussione, pag. 746.

VARIANTE al tracciato della via Nazionale in Roma alla salita di Magnanapoli. Progetto di legge (N. 179) — presentazione, pagina 1588 — discussione, 1706 — votazione e approvazione, 1783.

VERGA comm. Carlo, senatore. È nominato segretario nella Presidenza, pag. 12 — relatore del bilancio del Ministero delle finanze, ne sostiene la discussione, pag. 1191.

VILLARI comm. Pasquale, senatore. Prende parte alla discussione del disegno di legge sull'istruzione superiore, pag. 197 e seguenti e 522 e seguenti.

VISCONTI-VENOSTA marchese Emilio. Annunzio della sua nomina a senatore, pag. 11 — relazione sui titoli e approvazione, 26 e 27 — prestazione del giuramento, 269.

VITELLESCHI marchese Francesco, senatore. Prende parte alla discussione del disegno di legge per provvedimenti a favore dei danneggiati dai terremoti nelle provincie settentrionali, pag. 953 e seguenti — id. a quella del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, 1213 e seguenti — id. a quella del disegno di legge per l'istituzione di cattedre dantesche, 1234 — id. a quella dello schema di legge per l'ampliamento del servizio ippico, 1262, 1270 — id. a quella del bilancio dell'entrata, 1316 e seguenti — id. a quella del disegno di legge sulle servitù di passaggio, sui consorzi, sulla sicurezza dei lavoratori e sulla polizia nell'esercizio delle miniere, cave, torbiere ed officine metallurgiche, 1364 e seguenti — id. a quella del progetto di legge per modificazioni alla tariffa doganale ed altri provvedimenti finanziari, 1478 — relatore del disegno di legge per la ridu-

zione della tassa sulle donazioni fatte a provincie o comuni a scopo di beneficenza, istruzione ed igiene, ne sostiene la discussione, 1591 — discorre sul progetto di legge per la tutela dei monumenti antichi della città di Roma, 1660 — id. sopra argomento concernente la facoltà a provincie e comuni di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti il limite medio dei centesimi addizionali, 1694 — id. sul progetto di legge per una variante al tracciato della via Nazionale in Roma alla salita di Magnanapoli, 1707 — id. sul disegno di legge concernente l'abolizione e commutazione delle decime ed altre prestazioni congeneri, 1742, 1775.